



CORTE COSTITUZIONALE

LE PRONUNCE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN SETTANTA ANNI DI ATTIVITÀ DELLA CORTE COSTITUZIONALE

diretto da
GIOVANNI AMOROSO

III

a cura di
EMANUELA NAVARRETTA



Lefebvre Giuffrè



CORTE COSTITUZIONALE

PERSONA E RELAZIONI FAMILIARI

a cura di
EMANUELA NAVARRETTA



Lefebvre Giuffrè

Coordinamento redazionale e realizzazione:

Giovanni Maria Armone, Emilio Bufano, Pietro Faraguna, Marina Maiella,
Elisa Stracqualursi

Collaboratori:

Luigi Barra, Patrizia Bruschi, Paolo Salerno

INDICE

<i>Premessa generale</i>	XVII
<i>Introduzione</i>	XXI

I.

STUDIO DEL GIUDICE COSTITUZIONALE

PERSONA E RELAZIONI FAMILIARI

1. La Corte costituzionale e il diritto di famiglia	4
1.1. <i>I tratti della complessità della famiglia nel quadro dell'evoluzione sociale, tecnologica e giuridica</i>	4
1.2. <i>La dialettica tra diritto e società e l'approccio adottato dalla Corte costituzionale</i>	6
1.3. <i>Il ruolo della Corte costituzionale lungo il processo evolutivo della famiglia</i>	8
1.3.1. <i>La Corte interprete dei principi costituzionali e il flusso ermeneutico pluridirezionale</i>	8
1.3.2. <i>La Corte garante dei principi costituzionali e la leale collaborazione istituzionale</i>	10
1.3.2.1. <i>Il rapporto con il legislatore</i>	10
1.3.2.2. <i>Il rapporto con i giudici comuni e con le Corti europee</i>	12
2. L'esame della giurisprudenza costituzionale tramite l'intersezione fra prospettive contenutistico-assiologica, cronologica e istituzionale	14
3. L'effettività del principio di eguaglianza nei rapporti familiari	15
3.1. <i>Gli artt. 29, 2° co., Cost. e 30, 3° co., Cost.: dal dibattito in Assemblea costituente all'ermeneutica applicata alle norme costituzionali</i>	15
3.2. <i>L'eguaglianza fra coniugi (e fra genitori)</i>	16
3.2.1. <i>La condizione giuridica della donna e l'evoluzione che ha condotto alla riforma del diritto di famiglia del 1975</i>	16
3.2.2. <i>L'eguaglianza fra coniugi e l'unità della famiglia: evoluzione legislativa e riverberi sull'interpretazione dell'art. 29, 2° co., Cost.</i>	20
3.2.3. <i>L'art. 29, 2° co., Cost. nel perimetro assiologico dell'art. 3 Cost. La vicenda dell'attribuzione del cognome ai figli: un esempio emblematico di dialettica istituzionale con il legislatore e di confronto a distanza con la Corte EDU</i>	21
3.2.4. <i>Dall'eguaglianza alla ragionevolezza e proporzionalità, la Corte anticipa nuovi sviluppi del diritto di famiglia: il processo di privatizzazione e i rapporti tra prospettiva sostanziale e processuale</i>	24

3.3.	<i>L'effettività del principio di eguaglianza nell'ambito della filiazione. Dal limite di cui all'art. 30, 3° co., Cost. all'unicità dello status.</i>	27
3.3.1.	<i>L'interpretazione restrittiva del limite costituzionale di cui all'art. 30, 3° co., Cost. e gli interventi a cavallo della l. n. 151 del 1975..</i>	28
3.3.2.	<i>La svolta della sentenza sui figli non riconoscibili: il diritto alla unicità dello status e l'affermarsi di una concezione personalistica della famiglia.</i>	30
4.	La tutela della persona nell'ambito della famiglia: personalismo relazionale, principio di responsabilità e principio di solidarietà	31
4.1.	<i>Dall'eguaglianza alla tutela dei diritti della donna nelle vicende correlate alla procreazione.</i>	32
4.1.1.	<i>Il bilanciamento di interessi nella disciplina sull'interruzione volontaria della gravidanza.</i>	32
4.1.2.	<i>Il bilanciamento di interessi nella disciplina sulla procreazione medicalmente assistita (PMA).. . . .</i>	34
4.2.	<i>Azioni di stato e tutela dell'identità del figlio.</i>	36
4.2.1.	<i>La tutela dell'identità familiare (e biologica) del figlio: dal favor legitimitatis al favor veritatis nelle azioni di stato.</i>	36
4.2.2.	<i>L'avvento della PMA, le prime crepe nel favor veritatis e il fondamento della filiazione.</i>	38
4.2.2.1.	<i>Il principio di responsabilità quale fondamento del vincolo di filiazione nel caso della fecondazione eterologa tra persone di diverso sesso. La Corte anticipa la legge n. 40 del 2004.</i>	39
4.2.2.2.	<i>La tutela dell'identità sociale del minore e il suo preminente interesse affidato al vaglio giudiziale. Il caso della surrogazione di maternità praticata all'estero da una coppia di sesso diverso e la possibile (ma non certa) resistenza dello status "fittizio".</i>	40
4.3.	<i>La PMA nell'ambito di coppie dello stesso sesso e la tutela del minore. .</i>	42
4.3.1.	<i>L'adozione in casi particolari costitutiva dello status filiationis. .</i>	45
4.3.2.	<i>(segue) Il principio di responsabilità quale fondamento del vincolo di filiazione nel caso della fecondazione eterologa praticata all'estero da due donne.</i>	46
4.4.	<i>L'autodeterminazione orientata alla genitorialità.. . . .</i>	47
4.4.1.	<i>L'accesso alla PMA e il principio di precauzione.</i>	47
4.4.2.	<i>L'accesso all'adozione internazionale e il principio di solidarietà a tutela dei minori abbandonati. Il dialogo a distanza fra Corte costituzionale e Corte EDU.</i>	49
4.5.	<i>La tutela del diritto all'identità personale e il suo carattere relazionale. Rilievi generali.</i>	50
4.6.	<i>La tutela dell'identità personale e le norme che incidono sul cognome dopo la sua attribuzione.</i>	51
4.7.	<i>Il preminente interesse del minore, la tutela della sua identità e l'istituto dell'adozione.</i>	53
4.7.1.	<i>La centralità dell'interesse del minore e la giurisprudenza costituzionale a cavallo della riforma introdotta con la l. n. 184 del 1983.</i>	53

4.7.2.	<i>Il divario d'età fra adottante e adottando nell'adoptio plena e il preminente interesse del minore da accertare 'in concreto'.</i>	54
4.7.3.	<i>Il diritto a conoscere le proprie origini nell'adoptio plena e l'influenza della Corte di Strasburgo. Il dialogo a distanza con il legislatore.</i>	55
4.7.4.	<i>Le relazioni affettive con i componenti della famiglia d'origine e la tutela dell'identità del minore nella disciplina dell'adoptio plena. L'accertamento 'in concreto' del suo preminente interesse.</i>	57
4.7.5.	<i>Il riconoscimento della parentela con i congiunti dell'adottante e la tutela dell'identità del minore nella disciplina dell'adozione in casi particolari.</i>	59
4.8.	<i>L'evoluzione sociale dell'adozione del maggiore d'età e gli interventi della giurisprudenza costituzionale</i>	60
5.	La famiglia fondata sul matrimonio e le altre formazioni familiari	62
5.1.	<i>La ricostruzione ermeneutica dell'art. 29, 1° co., Cost. e il suo raccordo con gli artt. 2 e 3 Cost.</i>	62
5.2.	<i>L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di convivenza di fatto e il confronto a distanza con il legislatore.</i>	65
5.3.	<i>Le unioni civili e il confronto a distanza tra Corte costituzionale e legislatore.</i>	69
6.	Il volto della famiglia attraverso la giurisprudenza costituzionale e le sfide del futuro.	71

II. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (1956-2025)

Parte I RELAZIONI FAMILIARI

1. Matrimonio

1.1.	Libertà matrimoniale	79
Sentenza n. 135/1971	(Pres. Branca; Rel. Trimarchi)	82
Sentenza n. 221/1974	(Pres. Bonifacio; Rel. Rossi)	85
Sentenza n. 164/1975	(Pres. Bonifacio; Rel. Trimarchi)	86
Sentenza n. 184/1975	(Pres. Bonifacio; Rel. Rossano)	89
Sentenza n. 140/1979	(Pres. Amadei; Rel. Bucciarelli Ducci)	90
Sentenza n. 73/1987	(Pres. Andrioli; Rel. Borzellino)	91
Sentenza n. 361/1993	(Pres. Casavola; Red. Santosuosso)	93
Sentenza n. 118/1997	(Pres. Granata; Red. Santosuosso)	95
Sentenza n. 239/1998	(Pres. Granata; Red. Mirabelli)	97
Sentenza n. 445/2002	(Pres. Ruperto; Red. Onida)	100
Sentenza n. 245/2011	(Pres. Quaranta; Red. Quaranta)	105
1.2.	Matrimonio concordatario	111
Sentenza n. 32/1971	(Pres. Branca; Rel. Mortati)	112
Sentenza n. 16/1982	(Pres. Elia; Rel. De Stefano)	115
Sentenza n. 18/1982	(Pres. Elia; Rel. De Stefano)	122

1.3. Rapporti tra coniugi	130
1.3.1. <i>Rapporti personali</i>	130
Sentenza n. 9/1964 (Pres. Ambrosini; Rel. Petrocelli)	132
Sentenza n. 126/1968 (Pres. A. Sandulli; Rel. Verzi)	133
Sentenza n. 127/1968 (Pres. A. Sandulli; Rel. Bonifacio)	136
Sentenza n. 147/1969 (Pres. Branca; Rel. Bonifacio)	137
Sentenza n. 99/1974 (Pres. Bonifacio; Rel. Bonifacio)	141
Sentenza n. 171/1976 (Pres. Rossi; Rel. Volterra)	143
Sentenza n. 209/2022 (Pres. Sciarra; Red. Antonini)	145
Sentenza n. 112/2025 (Pres. Amoroso; Red. Buscema)	156
1.3.2. <i>Rapporti patrimoniali</i>	163
Sentenza n. 143/1967 (Pres. Ambrosini; Rel. Fragali)	165
Sentenza n. 133/1970 (Pres. Branca; Rel. Bonifacio)	166
Sentenza n. 188/1970 (Pres. Branca; Rel. Trimarchi)	169
Sentenza n. 179/1976 (Pres. Rossi; Rel. Trimarchi)	171
Sentenza n. 254/2006 (Pres. A. Marini; Red. Saulle)	179
Sentenza n. 191/2015 (Pres. Criscuolo; Red. Sciarra)	181
1.4. Separazione e scioglimento	187
1.4.1. <i>Separazione</i>	187
Sentenza n. 46/1966 (Pres. Ambrosini; Rel. Mortati)	190
Sentenza n. 151/1971 (Pres. Branca; Rel. Trimarchi)	191
Sentenza n. 144/1983 (Pres. Elia; Rel. Maccarone)	193
Sentenza n. 5/1987 (Pres. La Pergola; Rel. Casavola)	195
Sentenza n. 6/1987 (Pres. La Pergola; Rel. Casavola)	196
Sentenza n. 186/1988 (Pres. Saja; Rel. Casavola; Red. Corasaniti)	197
Sentenza n. 454/1989 (Pres. Saja; Red. Casavola)	198
Sentenza n. 176/1992 (Pres. Corasaniti; Red. Granata)	200
Sentenza n. 416/1992 (Pres. Corasaniti; Red. Granata)	202
Sentenza n. 278/1994 (Pres. Casavola; Red. Santosuosso)	205
Sentenza n. 258/1996 (Pres. Ferri; Red. Santosuosso)	208
Sentenza n. 154/1999 (Pres. Granata; Red. Contri)	210
1.4.2. <i>Divorzio</i>	213
Sentenza n. 202/1975 (Pres. Bonifacio; Rel. Oggioni)	214
Sentenza n. 169/2008 (Pres. Bile; Red. Finocchiario)	215
Sentenza n. 107/2024 (Pres. Barbera; Red. San Giorgio)	218
2. Unioni civili	
Sentenza n. 170/2014 (Pres. Cassese; Red. Morelli)	226
Sentenza n. 66/2024 (Pres. Barbera; Red. San Giorgio)	229
3. Convivenze di fatto	
Sentenza n. 404/1988 (Pres. Saja; Red. Casavola)	239
Sentenza n. 559/1989 (Pres. Saja; Red. Casavola)	242
Sentenza n. 239/1998 (Pres. Granata; Red. Mirabelli)	244

Sentenza n. 213/2016 (Pres. Grossi; Rel. Criscuolo)	246
Sentenza n. 148/2024 (Pres. Barbera; Rel. Amoroso)	253
Sentenza n. 197/2025 (Pres. Amoroso; Rel. San Giorgio)	269

Parte II STATI GIURIDICI

1. Filiazione

1.1. Eguaglianza tra figli e unicità dello <i>status</i>	279
Sentenza n. 79/1969 (Pres. A. Sandulli; Rel. Branca)	281
Sentenza n. 205/1970 (Pres. Branca; Rel. Benedetti)	284
Sentenza n. 82/1974 (Pres. Bonifacio; Rel. Benedetti)	286
Sentenza n. 237/1974 (Pres. Bonifacio; Rel. Capalozza)	288
Sentenza n. 55/1979 (Pres. Amadei; Rel. Amadei)	289
Sentenza n. 268/1988 (Pres. Saja; Rel. Borzellino)	291
Sentenza n. 184/1990 (Pres. Saja; Rel. Mengoni)	293
Sentenza n. 214/1996 (Pres. Ferri; Rel. Granata)	295
Sentenza n. 86/2009 (Pres. Amirante; Rel. Finocchiaro)	296
Sentenza n. 68/2025 (Pres. Amoroso; Rel. Patroni Griffi)	298
1.2. Azioni di stato	309
Sentenza n. 7/1963 (Pres. Ambrosini; Rel. Manca)	312
Sentenza n. 70/1965 (Pres. Ambrosini; Rel. Chiarelli)	315
Sentenza n. 121/1974 (Pres. Bonifacio; Rel. Gionfrida)	317
Sentenza n. 64/1982 (Pres. Elia; Rel. O. Reale)	319
Sentenza n. 134/1985 (Pres. Elia; Rel. O. Reale)	320
Sentenza n. 403/1988 (Pres. Saja; Rel. Borzellino)	326
Sentenza n. 341/1990 (Pres. Saja; Rel. Mengoni)	327
Sentenza n. 170/1999 (Pres. Granata; Rel. Contri)	329
Sentenza n. 494/2002 (Pres. Ruperto; Rel. Zagrebelsky)	334
Sentenza n. 50/2006 (Pres. A. Marini; Rel. Finocchiaro)	339
Sentenza n. 266/2006 (Pres. A. Marini; Rel. Finocchiaro)	343
Sentenza n. 322/2011 (Pres. Quaranta; Rel. Grossi)	346
Sentenza n. 133/2021 (Pres. Coraggio; Rel. Navarretta)	349
1.3. Procreazione medicalmente assistita	355
Sentenza n. 151/2009 (Pres. Amirante; Rel. Finocchiaro)	356
Sentenza n. 162/2014 (Pres. Silvestri; Rel. Tesauro)	359
Sentenza n. 96/2015 (Pres. Criscuolo; Rel. Morelli)	372
Sentenza n. 229/2015 (Pres. Criscuolo; Rel. Morelli)	375

2. Adozione e affidamento

2.1. Adozione delle persone maggiori di età	379
Sentenza n. 557/1988 (Pres. Saja; Rel. Saja)	380
Sentenza n. 245/2004 (Pres. Zagrebelsky; Rel. Finocchiaro)	381
Sentenza n. 5/2024 (Pres. Barbera; Rel. San Giorgio)	382

2.2. Adozione piena dei minori	391
Sentenza n. 199/1986 (Pres. Paladin; Rel. Casavola)	393
Sentenza n. 183/1988 (Pres. Saja; Red. Casavola)	396
Sentenza n. 148/1992 (Pres. Corasaniti; Red. Mirabelli)	399
Sentenza n. 303/1996 (Pres. Ferri; Red. Mirabelli)	401
Sentenza n. 349/1998 (Pres. Granata; Red. Mirabelli)	404
Sentenza n. 283/1999 (Pres. Granata; Red. Mirabelli)	407
Sentenza n. 278/2013 (Pres. Silvestri; Red. Grossi)	410
Sentenza n. 33/2025 (Pres. Amoroso; Red. Navarretta)	415
2.3. Adozione speciale e adozione in casi particolari	429
Sentenza n. 11/1981 (Pres. Amadei; Rel. Elia)	430
Sentenza n. 198/1986 (Pres. Paladin; Rel. Spagnoli)	437
Sentenza n. 182/1988 (Pres. Saja; Red. Casavola)	441
Sentenza n. 44/1990 (Pres. Saja; Red. Casavola)	448
Sentenza n. 79/2022 (Pres. Sciarra; Red. Navarretta)	449
2.4. Effetti dell'adozione e dell'affidamento	461
Sentenza n. 332/1988 (Pres. Saja; Red. Spagnoli)	463
Sentenza n. 341/1991 (Pres. E. Gallo; Red. Spagnoli)	470
Sentenza n. 104/2003 (Pres. Chieppa; Red. Amirante)	474
Sentenza n. 371/2003 (Pres. Zagrebelsky; Red. Contri)	478
Sentenza n. 205/2015 (Pres. Criscuolo; Red. Sciarra)	481
3. Cittadinanza	
3.1. Matrimonio	485
Sentenza n. 87/1975 (Pres. Bonifacio; Rel. Volterra)	486
Sentenza n. 71/1987 (Pres. La Pergola; Rel. Corasaniti)	487
Sentenza n. 195/2022 (Pres. Amato; Red. Navarretta)	490
3.2. Iure sanguinis	498
Sentenza n. 30/1983 (Pres. Elia; Rel. Elia)	499

Parte III SUCCESSIONI E DONAZIONI

1. Rapporto di filiazione	
Sentenza n. 79/1969 (Pres. A. Sandulli; Rel. Branca)	506
Sentenza n. 50/1973 (Pres. Bonifacio; Rel. Volterra)	509
Sentenza n. 250/2000 (Pres. Mirabelli; Red. Ruperto)	512
2. Rapporto coniugale	
Sentenza n. 91/1973 (Pres. Bonifacio; Rel. Volterra)	516
Sentenza n. 153/1979 (Pres. Amadei; Rel. Volterra)	521
3. Rapporto di fratellanza	
Sentenza n. 184/1990 (Pres. Saja; Rel. Mengoni)	530

4. Libertà testamentaria

Sentenza n. 106/1996 (Pres. Ferri; Red. Ruperto)	534

5. Istituti patrimoniali a base familiare e successione

Sentenza n. 505/1988 (Pres. Saja; Red. Mengoni)	539
Sentenza n. 340/1996 (Pres. Ferri; Red. Onida)	542
Sentenza n. 193/2017 (Pres. Grossi; Red. Carosi)	546
Sentenza n. 15/2021 (Pres. Coraggio; Red. Navarretta)	554

Parte IV DIRITTI

1. Parità e identità

1.1. Cognome 565

Sentenza n. 128/1970 (Pres. Branca; Rel. Mortati)	568
Sentenza n. 13/1994 (Pres. Casavola; Red. Ferri)	569
Sentenza n. 297/1996 (Pres. Ferri; Red. Granata)	572
Sentenza n. 120/2001 (Pres. De Siervo; Red. Criscuolo)	574
Sentenza n. 286/2016 (Pres. Grossi; Red. Amato)	575
Sentenza n. 131/2022 (Pres. Amato; Red. Navarretta)	580
Sentenza n. 135/2023 (Pres. Sciarra; Red. Navarretta)	588
Sentenza n. 210/2025 (Pres. Amoroso; Red. Navarretta)	595

1.2. Sesso e genere 604

Sentenza n. 253/2006 (Pres. A. Marini; Red. Saulle)	605
Sentenza n. 143/2024 (Pres. Barbera; Red. Petitti)	607

1.3. Condizione femminile 615

1.3.1. Eguaglianza 615

1.3.1.1. In generale 615

Sentenza n. 33/1960 (Pres. Azzariti; Rel. Cassandro)	619
Sentenza n. 46/1972 (Pres. Chiarelli; Rel. Trimarchi)	621
Sentenza n. 92/1977 (Pres. Rossi; Rel. Amadei)	622
Sentenza n. 83/1983 (Pres. Elia; Rel. La Pergola)	624
Sentenza n. 173/1983 (Pres. Elia; Rel. La Pergola)	626
Sentenza n. 117/1986 (Pres. Paladin; Rel. Borzellino)	629
Sentenza n. 285/1986 (Pres. La Pergola; Rel. Borzellino)	630
Sentenza n. 1/1987 (Pres. La Pergola; Rel. Spagnoli)	631
Sentenza n. 477/1987 (Pres. Saja; Rel. Corasaniti)	636
Sentenza n. 764/1988 (Pres. Saja; Red. Spagnoli)	638
Sentenza n. 503/1991 (Pres. Corasaniti; Red. Greco)	640
Sentenza n. 116/2011 (Pres. Maddalena; Red. F. Gallo)	641
Sentenza n. 257/2012 (Pres. Quaranta; Red. Criscuolo)	643
Sentenza n. 62/2022 (Pres. Amato; Red. de Pretis)	646
Sentenza n. 211/2023 (Pres. Barbera; Red. D'Alberti)	651
Sentenza n. 181/2024 (Pres. Barbera; Red. Pitruzzella)	654

1.3.1.2. <i>Nel lavoro</i>	659
Sentenza n. 137/1986 (Pres. Paladin; Rel. Greco)	661
Sentenza n. 210/1986 (Pres. Paladin; Rel. Greco)	666
Sentenza n. 498/1988 (Pres. Saja; Red. Greco)	668
Sentenza n. 1106/1988 (Pres. Saja; Red. Greco)	671
Sentenza n. 163/1993 (Pres. Casavola; Red. Baldassarre)	672
Sentenza n. 188/1994 (Pres. Casavola; Red. Mirabelli)	676
Sentenza n. 275/2009 (Pres. Amirante; Red. Mazzella)	680
1.3.2. <i>Autodeterminazione e salute</i>	684
Sentenza n. 27/1975 (Pres. Bonifacio; Rel. Rossi)	685
2. Diritti civili e sociali	
2.1. Lavoro e previdenza	687
2.1.1. <i>Madre lavoratrice</i>	687
Sentenza n. 4/1963 (Pres. Ambrosini; Rel. Verzi)	692
Sentenza n. 152/1967 (Pres. Ambrosini; Rel. Verzi)	694
Sentenza n. 105/1980 (Pres. Amadei; Rel. Gionfrida)	695
Sentenza n. 106/1980 (Pres. Amadei; Rel. Astuti)	697
Sentenza n. 83/1983 (Pres. Elia; Rel. La Pergola)	700
Sentenza n. 614/1987 (Pres. Saja; Rel. Caianiello)	703
Sentenza n. 365/1988 (Pres. Saja; Red. Greco)	705
Sentenza n. 972/1988 (Pres. Saja; Red. Spagnoli)	706
Sentenza n. 116/1990 (Pres. Saja; Red. Greco)	708
Sentenza n. 61/1991 (Pres. Conso; Red. Spagnoli)	710
Sentenza n. 132/1991 (Pres. E. Gallo; Red. Spagnoli)	714
Sentenza n. 172/1996 (Pres. Ferri; Red. Mengoni)	717
Sentenza n. 270/1999 (Pres. Vassalli; Red. Santosuosso)	719
Sentenza n. 310/1999 (Pres. Vassalli; Red. Santosuosso)	721
Sentenza n. 360/2000 (Pres. Mirabelli; Red. Contri)	724
Sentenza n. 361/2000 (Pres. Mirabelli; Red. Contri)	727
Sentenza n. 405/2001 (Pres. Ruperto; Red. Contri)	731
Sentenza n. 281/2005 (Pres. Capotosti; Red. A. Marini)	733
Sentenza n. 116/2011 (Pres. De Siervo; Red. Criscuolo)	734
Sentenza n. 257/2012 (Pres. Quaranta; Red. Criscuolo)	738
Sentenza n. 158/2018 (Pres. Lattanzi; Red. Sciarra)	742
Sentenza n. 200/2020 (Pres. Morelli; Red. Sciarra)	748
Sentenza n. 42/2024 (Pres. Barbera; Red. Petitti)	751
2.1.2. <i>Padre lavoratore e madre d'intenzione lavoratrice</i>	758
Sentenza n. 1/1987 (Pres. La Pergola; Rel. Spagnoli)	759
Sentenza n. 179/1993 (Pres. Casavola; Red. Santosuosso)	768
Sentenza n. 385/2005 (Pres. Capotosti; Red. Contri)	772
Sentenza n. 115/2025 (Pres. Amoroso; Red. San Giorgio)	775
2.1.3. <i>Genitore</i>	782
Sentenza n. 181/1988 (Pres. Saja; Red. Ferri)	784

Sentenza n. 133/2013 (Pres. Mazzella; Red. Frigo)	786
Sentenza n. 54/2022 (Pres. Amato; Red. Sciarra)	789
Sentenza n. 99/2024 (Pres. Barbera; Red. D'Alberti)	803
2.1.4. <i>Figlio</i>	807
Sentenza n. 19/2009 (Pres. Flick; Red. Saulle)	808
Sentenza n. 232/2018 (Pres. Lattanzi; Red. Sciarra)	810
2.1.5. <i>Orfano</i>	818
Sentenza n. 135/1971 (Pres. Branca; Rel. Trimarchi)	821
Sentenza n. 46/1972 (Pres. Chiarelli; Rel. Trimarchi)	823
Sentenza n. 133/1972 (Pres. Chiarelli; Rel. Benedetti)	825
Sentenza n. 37/1975 (Pres. Bonifacio; Rel. Benedetti)	826
Sentenza n. 291/1984 (Pres. Elia; Rel. O. Reale)	828
Sentenza n. 360/1985 (Pres. Paladin; Rel. O. Reale)	829
Sentenza n. 285/1986 (Pres. La Pergola; Rel. Borzellino)	831
Sentenza n. 145/1987 (Pres. La Pergola; Rel. Conso)	832
Sentenza n. 366/1988 (Pres. Saja; Red. Greco)	836
Sentenza n. 274/1993 (Pres. Casavola; Red. Santosuosso)	838
Sentenza n. 454/1993 (Pres. Casavola; Red. Mengoni)	841
Sentenza n. 433/2005 (Pres. A. Marini; Red. A. Marini)	843
2.1.6. <i>Altri rapporti di parentela</i>	845
Sentenza n. 103/1968 (Pres. A. Sandulli; Rel. Benedetti)	848
Sentenza n. 53/1969 (Pres. A. Sandulli; Rel. Benedetti)	849
Sentenza n. 72/1974 (Pres. Bonifacio; Rel. Verzi)	851
Sentenza n. 36/1975 (Pres. Bonifacio; Rel. Benedetti)	852
Sentenza n. 76/1979 (Pres. Amadei; Rel. Elia)	854
Sentenza n. 397/1988 (Pres. Saja; Red. Caianiello)	855
Sentenza n. 42/1990 (Pres. Saja; Red. Greco)	857
Sentenza n. 485/1992 (Pres. Casavola; Red. Mengoni)	859
Sentenza n. 170/1994 (Pres. Casavola; Red. Santosuosso)	861
Sentenza n. 180/1999 (Pres. Granata; Red. Santosuosso)	862
Sentenza n. 233/2005 (Pres. Contri; Red. Contri)	864
Sentenza n. 203/2013 (Pres. F. Gallo; Red. Cartabia)	866
Sentenza n. 88/2022 (Pres. Amato; Red. San Giorgio)	873
2.1.7. <i>Coniuge</i>	878
Sentenza n. 19/1964 (Pres. Ambrosini; Rel. Jaeger)	886
Sentenza n. 33/1975 (Pres. Bonifacio; Rel. Capalozza)	887
Sentenza n. 139/1979 (Pres. Amadei; Rel. Astuti)	888
Sentenza n. 6/1980 (Pres. Amadei; Rel. Gionfrida)	890
Sentenza n. 9/1980 (Pres. Amadei; Rel. Andrioli)	894
Sentenza n. 15/1980 (Pres. Amadei; Rel. Malagugini)	895
Sentenza n. 209/1984 (Pres. Elia; Rel. Roehrssen)	898
Sentenza n. 214/1984 (Pres. Elia; Rel. Roehrssen)	900
Sentenza n. 5/1986 (Pres. Paladin; Rel. O. Reale)	902
Sentenza n. 49/1986 (Pres. Paladin; Rel. Borzellino)	905
Sentenza n. 169/1986 (Pres. Paladin; Rel. Borzellino)	906
Sentenza n. 286/1987 (Pres. Saja, Rel. Greco)	907

Sentenza n. 613/1987 (Pres. Saja; Rel. Caianiello)	912
Sentenza n. 439/1988 (Pres. Saja; Red. Spagnoli)	913
Sentenza n. 502/1988 (Pres. Saja; Red. Borzellino).	914
Sentenza n. 529/1988 (Pres. Saja; Red. E. Gallo).	915
Sentenza n. 587/1988 (Pres. Saja; Red. Borzellino).	917
Sentenza n. 1009/1988 (Pres. Saja; Red. Mengoni).	918
Sentenza n. 450/1989 (Pres. Saja; Red. Mengoni)	920
Sentenza n. 123/1990 (Pres. Saja; Red. Borzellino).	922
Sentenza n. 189/1991 (Pres. E. Gallo; Red. Borzellino)	924
Sentenza n. 450/1991 (Pres. Corasaniti; Red. Borzellino)	925
Sentenza n. 1/1992 (Pres. Corasaniti; Red. Borzellino)	927
Sentenza n. 88/1992 (Pres. Corasaniti; Red. Spagnoli).	928
Sentenza n. 346/1993 (Pres. Casavola; Red. Santosuosso).	931
Sentenza n. 495/1993 (Pres. Casavola; Red. Santosuosso).	934
Sentenza n. 162/1994 (Pres. Casavola; Red. Vari)	937
Sentenza n. 284/1997 (Pres. Vassalli; Red. Santosuosso)	938
Sentenza n. 110/1999 (Pres. Granata; Red. Santosuosso)	940
Sentenza n. 187/2000 (Pres. Mirabelli; Red. Guizzi).	941
Sentenza n. 447/2001 (Pres. Ruperto; Red. A. Marini)	943
Sentenza n. 311/2006 (Pres. Bile; Red. Maddalena)	944
Sentenza n. 158/2007 (Pres. Bile; Red. Saulle)	946
Sentenza n. 174/2016 (Pres. Grossi; Red. Sciarra)	949
 2.1.8. <i>Impresa familiare</i>	956
Sentenza n. 476/1987 (Pres. Saja; Rel. Corasaniti)	957
Sentenza n. 148/2024 (Pres. Barbera; Red. Amoroso)	960
 2.2. Abitazione	977
Sentenza n. 404/1988 (Pres. Saja; Red. Casavola)	981
Sentenza n. 176/2000 (Pres. Mirabelli; Red. Capotosti)	984
Sentenza n. 161/2013 (Pres. Gallo; Red. Cassese)	987
Sentenza n. 168/2014 (Pres. Silvestri; Red. Tesauro).	990
Sentenza n. 38/2016 (Pres. Criscuolo; Red. de Pretis)	994
Sentenza n. 106/2018 (Pres. Lattanzi; Red. Morelli)	996
Sentenza n. 166/2018 (Pres. Lattanzi; Red. Cartabia)	999
Sentenza n. 44/2020 (Pres. Cartabia; Red. de Pretis)	1005
Sentenza n. 9/2021 (Pres. Coraggio; Red. de Pretis)	1008
Sentenza n. 118/2021 (Pres. Coraggio; Red. Viganò)	1014
Sentenza n. 77/2023 (Pres. Sciarra; Red. de Pretis)	1016
Sentenza n. 145/2023 (Pres. Sciarra; Red. de Pretis).	1020
Sentenza n. 15/2024 (Pres. Barbera; Red. Patroni Griffi)	1023
Sentenza n. 67/2024 (Pres. Barbera; Red. Navarretta)	1028
Sentenza n. 1/2025 (Pres. Amoroso; Red. Pitruzzella)	1032
 2.3. Ordinamento penitenziario e relazioni familiari	1036
Sentenza n. 215/1990 (Pres. Saja; Red. E. Gallo).	1039
Sentenza n. 350/2003 (Pres. Chieppa; Red. Contri)	1041
Sentenza n. 177/2009 (Pres. Amirante; Red. Silvestri)	1045
Sentenza n. 239/2014 (Pres. Tesauro; Red. Frigo)	1049
Sentenza n. 76/2017 (Pres. Grossi; Red. Zanon)	1060

Sentenza n. 174/2018 (Pres. Lattanzi; Red. Zanon)	1066
Sentenza n. 211/2018 (Pres. Lattanzi; Red. Zanon)	1072
Sentenza n. 187/2019 (Pres. Lattanzi; Red. Viganò)	1076
Sentenza n. 18/2020 (Pres. Cartabia; Red. Cartabia)	1084
Sentenza n. 30/2022 (Pres. Amato; Red. Petitti)	1090
Sentenza n. 10/2024 (Pres. Barbera; Red. Petitti)	1096
Sentenza n. 85/2024 (Pres. Barbera; Red. Viganò)	1110
Sentenza n. 52/2025 (Pres. Amoroso; Red. Viganò)	1118

2.4. Ricongiungimento familiare dello straniero 1123

Sentenza n. 203/1997 (Pres. Granata; Red. Onida)	1124
Sentenza n. 2/2013 (Pres. Quaranta; Red. Frigo)	1126
Sentenza n. 202/2013 (Pres. F. Gallo; Red. Cartabia)	1127

**III.
INDICI**

III.1. Indice delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime	1137
III.2. Indice dei parametri violati	1165
III.3. Indice delle sentenze di illegittimità costituzionale	1181

PREMESSA GENERALE ¹

Quest'anno ricorrono settant'anni da quando la Corte costituzionale ha iniziato a operare.

Le date maggiormente rilevanti sono due: il 15 dicembre 1955 (giuramento dei giudici e iniziale formazione della Corte) e il 23 aprile 1956 (udienza inaugurale e prima udienza pubblica).

La prima fissa la cessazione del regime transitorio di cui al secondo comma della VII disposizione finale della Costituzione, che aveva previsto che, fino a quando non fosse entrata in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 avrebbe avuto luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ossia mediante un sindacato a carattere diffuso da parte dei giudici comuni, ordinario e speciali. La cessazione di tale regime transitorio segna l'inizio del sindacato accentrato nella Corte costituzionale.

L'altra data è quella dell'udienza inaugurale, presieduta da Enrico De Nicola, eletto Presidente della Corte il 23 gennaio 1956, e tenutasi alla presenza del Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e delle più alte autorità civili e militari.

Tradizionalmente un decennale segna un momento celebrativo.

Per i cinquant'anni della Corte c'è stata una pubblicazione, edita dalla Corte stessa, in tre volumi, curata dal giudice (poi presidente) Ugo De Siervo, con l'Introduzione del presidente Annibale Marini, in tre volumi, che raccoglieva scritti di giudici e presidenti avvicendatisi nella carica.

Per i sessant'anni della Corte fu organizzato un Convegno (19-20 maggio 2016) con varie relazioni a partire da quella del presidente Paolo Grossi (*L'invenzione dell'ordine costituzionale: a proposito del ruolo della Corte*), contenute in un volume edito da Giuffrè.

Per i settant'anni si è fatta una scelta diversa: quella di operare una ricognizione di come è cambiato l'ordinamento giuridico per effetto di pronunce di illegittimità costituzionale della Corte.

Tutte le pronunce sono importanti, ma quelle dichiarative di illegittimità costituzionale hanno un effetto "testuale" nella misura in cui cancellano disposizioni, o le modificano, o le sostituiscono, o finanche le creano.

Le sentenze che nel dispositivo contengono almeno un capo dichiarativo di illegittimità costituzionale sono oltre quattromila (4124 su un totale di 20.139 pronunce in giudizi sulle leggi).

La distribuzione negli anni di queste sentenze risulta dalla scheda riassuntiva dei dati statistici e dal relativo grafico.

Appare significativo l'andamento del dato percentuale delle sentenze di

(1) Questa *Premessa generale* riproduce, in massima parte, il primo paragrafo dell'Introduzione del Volume *"Corte costituzionale - Settant'anni di giurisprudenza (1956-2025)"*, Treccani, che contiene i saggi dei giudici.

illegittimità costituzionale rapportate al totale delle pronunce aventi a oggetto atti normativi (con esclusione quindi di quelle relative a conflitti tra poteri dello Stato, conflitti di attribuzione tra enti, ammissibilità di referendum). La percentuale è mediamente crescente negli anni e mostra il sempre maggiore impatto delle pronunce di illegittimità costituzionale sull'ordinamento giuridico.

Per dar conto di queste pronunce si è scelta una duplice pubblicazione: una solo digitale, edita da Giuffrè Lefebvre; l'altra solo cartacea, edita da Treccani.

Quanto alla prima pubblicazione, le sentenze sono state raccolte in quindici volumi, alcuni in più tomi, e ripartite per materia; ogni volume è curato da un giudice che è anche autore di un saggio introduttivo relativo all'andamento della giurisprudenza in quella materia.

Le pronunce sono riportate limitatamente alla parte motivazionale relativa alla dichiarazione di illegittimità costituzionale. Vi è stata quindi un'opera redazionale sulle sentenze per selezionare il testo rilevante e per la loro classificazione nei distinti volumi e anche all'interno degli stessi secondo un indice sistematico. Ciò ha richiesto un'attività collettanea di notevole impegno, frutto del lavoro congiunto e coordinato dei giudici stessi, dei loro assistenti di studio, dei consiglieri dei Servizi della Corte (il Massimario, il Servizio Studi, il Ruolo) con l'apporto anche del personale della Corte a partire dalle Segreterie dei giudici.

Ogni volume si apre con un saggio del giudice quale introduzione alla raccolta delle sentenze, le quali – come già segnalato – sono riportate limitatamente al *Considerato in diritto* e solo nella parte in cui è rinvenibile la motivazione di merito del capo di dispositivo di illegittimità costituzionale. Non di rado le stesse sono corredate da un'iniziale nota redazionale al fine di operare, ove necessario, un raccordo con altre pronunce significative, a partire da quelle con dispositivo di non fondatezza o di inammissibilità, non riportate nei Volumi.

Le sentenze sono organizzate e ripartite in modo sistematico secondo un indice generale ad albero e non già in mera sequenza cronologica. Ogni volume è poi corredato di tre indici: numerico delle pronunce; per disposizione incisa dalla pronuncia di illegittimità costituzionale; per parametro violato.

Lo sviluppo di ogni singolo volume, talora in più tomi, dipende dal numero di sentenze che contiene: si va da un minimo di 77 ad un massimo di 731 pronunce.

La pubblicazione dei quindici volumi in formato digitale costituisce una biblioteca virtuale *open source* collocata in un'apposita sezione nel sito web della Corte e consultabile liberamente accedendo al sito stesso.

La seconda pubblicazione, quella cartacea, è costituita dal volume *Corte costituzionale – Settant'anni di giurisprudenza (1956-2025)*, edito da Treccani, che raccoglie i quindici saggi dei giudici.

La griglia tematica dei volumi copre tutte le materie in cui la Corte nei

settant'anni di attività ha pronunciato dichiarazioni di illegittimità costituzionale.

Questi i titoli dei volumi curati dai giudici della Corte:

Le fonti del diritto e l'integrazione europea, a cura di Giovanni Pitruzzella;

I diritti di libertà e i doveri di solidarietà, a cura di Maria Rosaria San Giorgio;

Persona e relazioni familiari, a cura di Emanuela Navarretta;

La salute, a cura di Massimo Luciani;

Il lavoro, la previdenza e le prestazioni sociali, a cura di Giovanni Amoroso;

Diritto privato patrimoniale, delle imprese e dei mercati, a cura di Antonella Sciarrone Alibrandi;

La finanza pubblica, a cura di Angelo Buscema;

La pubblica amministrazione: accesso e organizzazione, a cura di Filippo Patroni Griffi;

La tutela dell'ambiente, a cura di Marco D'Alberti;

Il paesaggio, il governo del territorio e i beni culturali, a cura di Maria Alessandra Sandulli;

La giurisprudenza costituzionale sulle regioni, a cura di Francesco Saverio Marini;

Il contenzioso degli enti locali, a cura di Roberto Nicola Cassinelli;

Diritto penale e principi costituzionali, a cura di Francesco Viganò;

Il diritto tributario, a cura di Luca Antonini;

Le garanzie giurisdizionali, a cura di Stefano Petitti.

Nel frontespizio di ciascun volume si dà conto dell'apporto di tutti quanti hanno contribuito alla sua realizzazione.

Quanto all'opera complessiva, una preziosa attività di raccordo hanno svolto i miei assistenti Valerio Napoleoni, Milena d'Oriano, Teresa Grieco e Rosaria Giordano; quest'ultima, in particolare, è stata anche costante punto di riferimento con gli Editori nonché, insieme a Massimiliano Boni, direttore dell'Ufficio del Massimario, e a Riccardo Nevola, direttore del Servizio Studi, con tutti i soggetti coinvolti nel progetto. Essi si sono giovati della collaborazione della mia Segreteria coordinata da Paola Meloni.

L'apposita sezione del sito web della Corte, dove è collocata la biblioteca virtuale dei quindici volumi in formato digitale, è stata creata dall'Ufficio Stampa della Corte, diretto da Bernardino Martirano, responsabile della comunicazione.

L'iniziativa complessiva – costituita dai quindici volumi in formato digitale e dal volume cartaceo – è stata resa possibile solo grazie allo sforzo corale di tutti quanti vi hanno collaborato a vario titolo, ai quali va il doveroso riconoscimento e ringraziamento.

GIOVANNI AMOROSO

INTRODUZIONE

Il presente volume, dedicato al tema “Persona e relazioni familiari”, fa parte della collana di 15 pubblicazioni tematiche, realizzate in occasione del settantesimo anniversario dell’attività della Corte costituzionale, ciascuna delle quali contenente una raccolta ragionata delle sentenze di illegittimità costituzionale intervenute nel settore di riferimento.

Il volume si compone di tre sezioni.

La prima contiene lo studio della Giudice costituzionale prof.ssa Emanuela Navarretta dedicato ai tratti caratterizzanti la giurisprudenza costituzionale sul tema considerato.

La seconda sezione, divisa in quattro parti, individua le relative sentenze di accoglimento, riportandone il *Considerato in diritto* (dal quale sono stati stralciati i punti della motivazione riguardanti le eccezioni meramente processuali e le questioni dichiarate inammissibili o non fondate) nonché il dispositivo, limitatamente ai capi di illegittimità costituzionale. All’interno degli estratti delle sentenze sono talvolta presenti note redazionali, nelle quali si dà conto delle declaratorie di non fondatezza più significative nonché di altre sentenze di non accoglimento che presentano profili di interesse per la ricostruzione della giurisprudenza sul medesimo tema. Le pronunce sono organizzate sistematicamente all’interno di voci classificatorie e collocate, all’interno di ciascuna di esse, in ordine cronologico ascendente. A ogni voce corrisponde un sommario che riepiloga le pronunce prese in considerazione, indicando il Presidente e il Giudice relatore o redattore, la fattispecie censurata, le norme dichiarate illegittime, nonché i parametri violati. Segue il testo delle pronunce indicate. Le sentenze sono di regola collocate sotto un’unica voce ritenuta prevalente, a meno che non abbiano deciso questioni riconducibili a più voci.

Con riguardo alle parti che compongono la seconda sezione del volume, la prima, specificamente dedicata alle relazioni familiari, comprende alcune declaratorie di illegittimità costituzionale che hanno inciso sulla disciplina del matrimonio, in particolare a tutela della libertà matrimoniale e del principio di eguaglianza fra i coniugi. In questa parte sono altresì collocate le pronunce di accoglimento che segnano il tracciato della giurisprudenza costituzionale a garanzia dei diritti derivanti dalle relazioni familiari riferite alle unioni civili e alle convivenze di fatto. Le pronunce contenute nella seconda parte si riferiscono principalmente alle questioni di legittimità costituzionale concernenti lo stato giuridico dei figli. Essa comprende le declaratorie di illegittimità costituzionale che, ordinate cronologicamente, consentono di individuare il percorso della giurisprudenza costituzionale, in termini sia di continuità sia di evoluzione, in materia di filiazione, di adozione e affidamento, di procreazione medicalmente assistita. Segue la parte terza, in cui sono collocate le sentenze che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale in tema di successioni e donazioni, con riguardo al rapporto di filiazione, a quello coniugale e al rapporto di fratellanza.

L'ultima parte, la quarta, è dedicata alle pronunce di accoglimento che riguardano la tutela dei diritti dei componenti la famiglia nei rapporti esterni.

Gli indici che compongono la terza sezione elencano, rispettivamente, le disposizioni dichiarate illegittime, i parametri violati e tutte le sentenze di illegittimità costituzionale riportate.

I.
STUDIO DEL GIUDICE COSTITUZIONALE

PERSONA E RELAZIONI FAMILIARI

SOMMARIO: 1. La Corte costituzionale e il diritto di famiglia. – 1.1. I tratti della complessità della famiglia nel quadro dell'evoluzione sociale, tecnologica e giuridica. – 1.2. La dialettica tra diritto e società e l'approccio adottato dalla Corte costituzionale. – 1.3. Il ruolo della Corte costituzionale lungo il processo evolutivo della famiglia. – 1.3.1. La Corte interprete dei principi costituzionali e il flusso ermeneutico pluridirezionale. – 1.3.2. La Corte garante dei principi costituzionali e la leale collaborazione istituzionale. – 1.3.2.1. Il rapporto con il legislatore. – 1.3.2.2. Il rapporto con i giudici comuni e con le Corti europee. – 2. L'esame della giurisprudenza costituzionale tramite l'intersezione fra prospettive contenutistico-assiologica, cronologica e istituzionale. – 3. L'effettività del principio di eguaglianza nei rapporti familiari. – 3.1. Gli artt. 29, 2° co., Cost. e 30, 3° co., Cost.: dal dibattito in Assemblea costituente all'ermeneutica applicata alle norme costituzionali. – 3.2. L'eguaglianza fra coniugi (e fra genitori). – 3.2.1. La condizione giuridica della donna e l'evoluzione che ha condotto alla riforma del diritto di famiglia del 1975. – 3.2.2. L'eguaglianza fra coniugi e l'unità della famiglia: evoluzione legislativa e riverberi sull'interpretazione dell'art. 29, 2° co., Cost. – 3.2.3. L'art. 29, 2° co., Cost. nel perimetro assiologico dell'art. 3 Cost. La vicenda dell'attribuzione del cognome ai figli: un esempio emblematico di dialettica istituzionale con il legislatore e di confronto a distanza con la Corte EDU. – 3.2.4. Dall'eguaglianza alla ragionevolezza e proporzionalità, la Corte anticipa nuovi sviluppi del diritto di famiglia: il processo di privatizzazione e i rapporti tra prospettiva sostanziale e processuale. – 3.3. L'effettività del principio di eguaglianza nell'ambito della filiazione. Dal limite di cui all'art. 30, 3° co., Cost. all'unicità dello *status*. – 3.3.1. L'interpretazione restrittiva del limite costituzionale di cui all'art. 30, 3° co., Cost. e gli interventi a cavallo della l. n. 151 del 1975. – 3.3.2. La svolta della sentenza sui figli non riconoscibili: il diritto alla unicità dello *status* e l'affermarsi di una concezione personalistica della famiglia. – 4. La tutela della persona nell'ambito della famiglia: personalismo relazionale, principio di responsabilità e principio di solidarietà. – 4.1. Dall'eguaglianza alla tutela dei diritti della donna nelle vicende correlate alla procreazione. – 4.1.1. Il bilanciamento di interessi nella disciplina sull'interruzione volontaria della gravidanza. – 4.1.2. Il bilanciamento di interessi nella disciplina sulla procreazione medicalmente assistita (PMA). – 4.2. Azioni di stato e tutela dell'identità del figlio. – 4.2.1. La tutela dell'identità familiare (e biologica) del figlio: dal *favor legitimatis* al *favor veritatis* nelle azioni di stato. – 4.2.2. L'avvento della PMA, le prime crepe nel *favor veritatis* e il fondamento della filiazione. – 4.2.2.1. Il principio di responsabilità quale fondamento del vincolo di filiazione nel caso della fecondazione eterologa tra persone di diverso sesso. La Corte anticipa la legge n. 40 del 2004. – 4.2.2.2. La tutela dell'identità sociale del minore e il suo preminente interesse affidato al vaglio giudiziale. Il caso della surrogazione di maternità praticata all'estero da una coppia di sesso diverso e la possibile (ma non certa) resistenza dello status "fittizio". – 4.3. La PMA nell'ambito di coppie dello stesso sesso e la tutela del minore. – 4.3.1. L'adozione in casi particolari costitutiva dello *status filiationis*. – 4.3.2. (*segue*) Il principio di responsabilità quale fondamento del vincolo di filiazione nel caso della fecondazione eterologa praticata all'estero da due donne. – 4.4. L'autodeterminazione orientata alla genitorialità. – 4.4.1. L'accesso alla PMA e il principio di precauzione. – 4.4.2. L'accesso all'adozione internazionale e il principio di solidarietà a tutela dei minori abbandonati. Il dialogo a distanza fra Corte costituzionale e Corte EDU. – 4.5. La tutela del diritto all'identità personale e il suo carattere relazionale. Rilievi generali. – 4.6. La tutela dell'identità personale e le norme che incidono sul cognome dopo la sua attribuzione. – 4.7. Il preminente interesse del minore, la tutela della sua identità e l'istituto dell'adozione. – 4.7.1. La centralità dell'interesse del minore e la giurisprudenza costituzionale a cavallo della riforma introdotta con la l. n. 184 del 1983. – 4.7.2. Il divario d'età fra adottante e adottando nell'*adoptio plena* e il preminente interesse del minore da accertare 'in concreto'. – 4.7.3. Il diritto a conoscere le proprie origini nell'*adoptio plena* e

l'influenza della Corte di Strasburgo. Il dialogo a distanza con il legislatore. – 4.7.4. Le relazioni affettive con i componenti della famiglia d'origine e la tutela dell'identità del minore nella disciplina dell'*adoptio plena*. L'accertamento 'in concreto' del suo preminente interesse. – 4.7.5. Il riconoscimento della parentela con i congiunti dell'adottante e la tutela dell'identità del minore nella disciplina dell'adozione in casi particolari. – 4.8. L'evoluzione sociale dell'adozione del maggiore d'età e gli interventi della giurisprudenza costituzionale. – 5. La famiglia fondata sul matrimonio e le altre formazioni familiari. – 5.1. La ricostruzione ermeneutica dell'art. 29, 1° co., Cost. e il suo raccordo con gli artt. 2 e 3 Cost. – 5.2. L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di convivenza di fatto e il confronto a distanza con il legislatore. – 5.3. Le unioni civili e il confronto a distanza tra Corte costituzionale e legislatore. – 6. Il volto della famiglia attraverso la giurisprudenza costituzionale e le sfide del futuro.

1. La Corte costituzionale e il diritto di famiglia

1.1. *I tratti della complessità della famiglia nel quadro dell'evoluzione sociale, tecnologica e giuridica.*

La famiglia, immersa sino alla riforma del 1975 ¹ in una concezione gerarchica, verticistica e «antidemocratica» ², ha subito profondi mutamenti nel corso dei settant'anni che hanno visto la Corte costituzionale svolgere il suo duplice ruolo di interprete e di garante della Costituzione ³. Le ragioni sottese a tali mutamenti si rinvencono non solo nella siderale distanza che separava il modello codicistico di famiglia dai principi costituzionali, ma anche nei successivi processi evolutivi, emersi a livello sociale, culturale e tecnologico, che disegnano un contesto radicalmente innovato rispetto a quello nel quale è stato elaborato il testo costituzionale.

I cambiamenti a livello sociale e il diffondersi di una pluralità di visioni etiche restituiscono un quadro complesso e frastagliato di modelli ⁴: famiglie che

(¹) L. n. 151 del 19 maggio 1975, su cui si vedano, *ex plurimis* L. CARRARO, G. OPPO, A. TRABUCCHI, *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, 1° vol., I e II parte, 2° vol., Padova 1976-1977; *Trenta anni dalla riforma del diritto di famiglia*, a cura di G. FREZZA, Milano 2005.

(²) Così l'on. Leonilde Iotti che, nella relazione della I Sottocommissione dedicata alla famiglia, scrisse: «[N]ella vecchia legislazione e nel vecchio costume del nostro Paese la famiglia ha mantenuto sinora una fisionomia che si può definire [...] antidemocratica». Cfr. *Relazione sulla famiglia dell'onorevole Leonilde Iotti*, Assemblea costituente, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, in N. IOTTI, *Discorsi parlamentari (1946-1983)*, 1° vol., Camera dei Deputati, Roma, 2003, pp. 5 e ss. (biblioteca.camera.it).

(³) Per un bilancio sulla giurisprudenza in materia di diritto della famiglia si veda V. FERRARI, *La Corte costituzionale e la famiglia. Innovazione e tradizione*, in *Per i Sessanta anni della Corte costituzionale*, Milano, 2017, pp. 147 e ss.

(⁴) C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 2° vol./1: *La famiglia*, a cura di M. BIANCA e P. SIRENA, Milano, 2023; L. BALESTRA, *L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive*, in *Trattato di diritto privato* diretto da M. Bessone, 4° vol./1, *Famiglia e matrimonio*, a cura di T.

si scompongono e si ricompongono; nuclei monoparentali ⁵; convivenze di fatto che superano statisticamente quelle fondate sul matrimonio ⁶; unioni civili e convivenze tra persone dello stesso sesso che approdano alla rilevanza giuridica. Parallelamente, il fenomeno della procreazione abbandona l'alveo della dimensione prettamente naturale, con il diffondersi di tecniche che giungono a dissociare la genitorialità genetica, quella biologica e quella legale – la cosiddetta *split parenthood* – con inevitabili riverberi sul fondamento stesso della filiazione ⁷.

La Corte costituzionale si è dovuta, dunque, misurare anzitutto con la dialettica fra la prospettiva sociale, culturale e tecnologica, da un lato, e la dimensione giuridica, da un altro lato. Una dialettica che genera quella «“lotta per il diritto”, evidenziata da Rudolf von Jhering nel [...noto] saggio del 1872 *Der Kampf ums Recht* [...], che vede le] situazioni di interesse [...combattere per] ottenere la garanzia della giuridicità» ⁸.

Con l'ampliarsi poi degli strumenti di 'lotta' – dalla possibilità di avvalersi della competizione fra ordinamenti giuridici ⁹, al ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo e, ove consentito dal criterio della competenza, alla Corte di giustizia – il Giudice delle leggi si è trovato a operare in un contesto di complessità interna alla stessa dimensione giuridica. Il sistema delle fonti non è più riconducibile «ai consueti criteri del tutto lineari che rispondono alle figure della gerarchia e della competenza [. Ai] principi di segno verticale e orizzontale, coerenti con l'immagine della piramide, si uniscono [...] nessi circolari e ricorsivi fra ordinamenti, la cui piena definizione è frutto di un dialogo tra le fonti, piuttosto che di una precostituita procedura codificata» ¹⁰. Nel diritto di famiglia questo chiama in causa primariamente il confronto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo,

AULETTA, Torino, 2010; F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, Riv. dir. civ., 2002, 1, pp. 509 e ss.; G. FERRANDO, *Note introduttive*, in *Il diritto di famiglia*, diretto da G. FERRANDO, 3° vol., *Filiazione e adozione*, Bologna, 2007, p. 21 e ss.; M. MANTOVANI, *I fondamenti della filiazione*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da P. ZATTI, 2° vol., a cura di G. COLLURA, L. LENTI, M. MANTOVANI, Milano, 2012, p. 3 e ss.; S. PATTI, *La famiglia: dall'isola all'arcipelago*, Riv. dir. civ., 2022, p. 507 e ss.; V. SCALISI, *La “famiglia” e le “famiglie”*, in *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Milano, 2005, p. 209 e ss.; P. ZATTI, *Familia, familiae -Declinazione di un'idea*, *Famiglia*, 2002, 2, *Valori e figure della convivenza e della filiazione*, pp. 358 e ss.

(⁵) M. BIANCA, *La famiglia monogenitoriale. Alcune riflessioni a margine di due recenti decisioni della Corte costituzionale*, *Famiglia*, 2025, 3, pp. 367 e ss.

(⁶) G. ALPA, *La famiglia nell'età postmoderna. Nuove regole, nuove questioni*, Riv. trim. dir. proc. civ., 2023, 2, p. 372.

(⁷) A. NICOLUSSI, *Famiglia e biodiritto civile*, Eur. dir. priv., 2019, p. 718.

(⁸) A. FALZEA, *Complessità giuridica*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, 2007, p. 202.

(⁹) Si pensi alla possibilità di recarsi all'estero per avvalersi di tecniche di PMA vietate in Italia; si vedano *infra* par. 4.3. e relativi sottoparagrafi.

(¹⁰) U. BRECCIA, *Immagini contemporanee della giuridicità tra disordine delle fonti e ritorno al diritto*, in Id. *Immagini del diritto privato*, Torino, 2013, p. 57.

cui si affianca il rilievo acquisito in materia anche dai vincoli imposti dal diritto dell'Unione Europea, che danno nuovo impulso alla giurisprudenza della Corte di giustizia ¹¹.

1.2. *La dialettica tra diritto e società e l'approccio adottato dalla Corte costituzionale.*

Per comprendere il ruolo della Corte costituzionale sullo sfondo di un contesto nel quale il sistema complesso delle fonti, la società e la tecnologia interagiscono e si condizionano reciprocamente, occorre evidenziare come la specificità del diritto di famiglia sia ravvisabile proprio nel rapporto fra diritto e società.

Il tema ha radici remote, se è vero che tutta la riflessione in materia giusfamiliare è stata condizionata dall'originaria contrapposizione teorica fra l'idea che il diritto debba assegnare alla famiglia una precisa impronta funzionale e la contrapposta concezione che ritiene trainante il fenomeno sociale, affidando al diritto un compito minimale o comunque alieno da qualsivoglia pretesa di orientamento dei modelli ¹².

Nella prima prospettiva – e nel solco dell'immagine hegeliana della famiglia ¹³ quale esempio paradigmatico di regolamentazione dei rapporti sociali, nel quale l'individuo «abbandona [...] la propria personalità naturale e singola» e la pone al servizio della «unità» ¹⁴ – si colloca la riflessione dell'inizio del secolo scorso ¹⁵, che raffigurava la famiglia quale 'organismo', nel quale le persone erano subordinate al perseguimento di un interesse generale ¹⁶. Secondo tale

(¹¹) Sebbene, la tutela delle persone e il diritto di famiglia siano stati interessati dalle fonti dell'Unione Europea assai meno di quanto non sia accaduto per la disciplina del contratto e della responsabilità civile, nondimeno, grazie all'art. 20 TUE, nonché agli artt. 81 e 326-334 TFUE, sono stati numerosi i regolamenti adottati in materia al fine di regolamentare rapporti di diritto internazionale privato. A ciò si aggiunga che la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di libera circolazione tende sempre più a espandersi anche nel contesto del diritto di famiglia. Si veda, *infra*, nota 62.

(¹²) Tale dicotomia risale al pensiero di F.C. VON SAVIGNY (*System des heutigen römischen Rechts*, Berlin 1840 - trad. it. *Sistema del diritto romano attuale*, di V. SCIALOJA, Torino, 1898, p. 328 e ss.), il quale, da un lato, adottava nella regolamentazione dei rapporti tra la famiglia e il mondo esterno una concezione organicistica, ma, da un altro lato, lasciava al non giuridico la disciplina dei rapporti interni, sul presupposto che avessero una decisiva influenza sulla famiglia i costumi e gli «aspetti di natura morale e religiosa».

(¹³) Lo rileva, fra gli altri, M. SESTA, *Il diritto di famiglia tra le due guerre e la dottrina di Antonio Cicu*, in A. CICU, *Il diritto di famiglia, Teoria generale*, Roma, 1914, rist., con *Lettura* di M. SESTA, Bologna 1978, pp. 12 e ss.

(¹⁴) G.W.F. HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Berlin 1821 (trad. it. *Lineamenti di filosofia del diritto*, di F. Messineo, Bari, 1954, p. 150).

(¹⁵) A. CICU, *Il diritto di famiglia. Teoria generale*, cit., pp. 77 e ss.

(¹⁶) A. CICU, *op. ult. cit.*, pp. 93 e ss.

impostazione, di impronta pubblicistica, il diritto di famiglia doveva «esplicare una funzione preventiva ed educativa» e non limitarsi «ad adattare la norma al fatto sociale»¹⁷, svolgendo un ruolo «soltanto secondario»¹⁸. Di opposto avviso era la concezione che, sempre agli inizi del XX sec., difendeva la tesi secondo cui, rispetto alla famiglia, il diritto era trainato dagli sviluppi sociali: «il legislatore [...] non domina [...], ma [...] è dominato; non imbriglia il fiume, ma pone dei cartelli là dove si spingono le acque»¹⁹. La funzione del diritto doveva essere quella propria del mare che si deve limitare «a lambire, ma lambire soltanto» l'isola della famiglia²⁰.

Al successo, in epoca fascista, della concezione organicistica della famiglia, correlata all'idea che il diritto abbia un ruolo conformativo capace di funzionalizzarla²¹ al perseguimento di un «interesse superiore»²², si deve la reazione in Assemblea costituente, che è alle origini del richiamo, nell'art. 29, 1° co., Cost., alla famiglia quale «società naturale». Tale espressione era una presa di distanze dall'impostazione assunta dallo «Stato fascista [secondo cui] tutti i diritti sono creati e concessi dallo Stato, che può ritirarli in qualunque momento»²³. L'intento dei Costituenti era, dunque, quello di contrastare l'idea che «individui ed enti posseggano solo quel tanto di diritti che allo Stato, feudo del partito dominante, piaccia consentire»²⁴.

Dopo l'avvento della Costituzione, il dibattito sui rapporti fra dimensione sociale e diritto di famiglia è tornato a riproporsi nel solco della tradizionale dicotomia, pur ispirandosi a ragioni diverse rispetto a quelle del passato.

La tesi che valorizzava l'attitudine del diritto ad attribuire una precisa impronta alla famiglia è stata rivalutata talora per rivendicare a favore del solo legislatore la competenza a decidere i modelli affettivi che meritano un riconoscimento giuridico, talaltra per formulare l'auspicio che il legislatore plasmi il diritto di famiglia, onde renderlo idoneo a riflettere le diverse identità personali

(17) A. CICU, *op. ult. cit.*, p. 78.

(18) A. CICU, *op. ult. cit.*, p. 88.

(19) A.C. JEMOLO, *Il matrimonio*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, Milano 1957, rist., 1961³, 3° vol./1, p. 36.

(20) A.C. JEMOLO, (*La famiglia e il diritto*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, III-1949, p. 22), secondo cui il diritto avrebbe dovuto lasciare ampi spazi alle regole sociali e alla regolamentazione di altri ordinamenti, come quello canonico che, con l'approvazione dei Patti lateranensi, godeva invero di un canale di accesso all'ordinamento giuridico.

(21) A. SOLMI, *L'idea fascista nel nuovo codice civile*, Roma, 1940, pp. 24 e ss.; A. CICU, *Il diritto di famiglia nello Stato fascista*, *Jus*, 1940, 3, pp. 341 e ss.; M. CAVINA, *Il diritto di famiglia*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2012, p. 683.

(22) M. SESTA, *Il diritto di famiglia dal codice napoleonico all'attualità*, in *Il nuovo diritto della famiglia*, a cura di S. PATTI, Torino, 2025, p. 8; ID., *Il diritto di famiglia*, *Lettura*, cit., pp. 51 e ss.

(23) Le parole riportate sono quelle dell'on. Giorgio La Pira, seduta del 6 novembre 1946.

(24) È quanto affermò l'on. Aldo Moro, seduta del 15 gennaio 1947.

e le differenze di genere ²⁵. Quanto all'opposta concezione, essa è stata riformulata in chiave giusrealista, con l'affermazione secondo cui i modelli legali devono riflettere quelli «riconducibili a una condivisione sociale, [...] fermo restando che, se ciò non accadesse, sarebbero inesorabilmente i [modelli sociali] a prevalere» ²⁶.

Dinanzi a tali differenti visioni, la Corte costituzionale, per un verso, è rimasta tutt'altro che insensibile al processo evolutivo sociale, nel solco della metafora del diritto di famiglia specchio della società ²⁷, tant'è che spicca il cospicuo numero di sentenze che evocano in materia la coscienza sociale ²⁸. Per un altro verso, la Corte ha difeso la funzione ordinatoria propria del diritto che opera sì come uno specchio, ma nella prescrizione ²⁹ e non nella mera descrizione. In particolare, ha attribuito una primaria funzione ordinatoria ai principi costituzionali ³⁰, sottoposti, a loro volta, a un processo ermeneutico necessario a renderli capaci di seguire l'evoluzione sociale.

1.3. *Il ruolo della Corte costituzionale lungo il processo evolutivo della famiglia.*

1.3.1. *La Corte interprete dei principi costituzionali e il flusso ermeneutico pluridirezionale.*

Sullo sfondo del richiamato dibattito teorico e della complessità del contesto sociale, tecnologico e giuridico di riferimento, è agevole cogliere la delicatezza del duplice ruolo che ha svolto la Corte costituzionale nei settant'anni del suo operato, quale interprete e garante dei principi costituzionali.

(²⁵) M.R. MARELLA, *Il diritto di famiglia nella società contemporanea. Teoria e metodo*, Napoli 2025, pp. 41 e ss., in partic. pp. 49 e ss.

(²⁶) N. LIPARI, *Famiglia (evoluzione dei modelli)*, in *Enciclopedia del diritto, I tematici*, 4° vol., *Famiglia*, diretto da F. Macario, Milano 2022, p. 417.

(²⁷) P. ZATTI, *Familia, familiae*, cit., pp. 9 e ss.

(²⁸) La Corte, talora, nell'escludere la sussistenza di un *vulnus* costituzionale, ha rimesso alla discrezionalità del legislatore il compito di farsi interprete dell'evoluzione della coscienza sociale, limitandosi a precisare come gli sviluppi prospettati dalle censure di costituzionalità – in materia, ad esempio, di unione fra persone dello stesso sesso (sent. n. 138 del 2010) o di accesso della persona singola alla PMA (sent. n. 69 del 2025) – ove recepiti dal legislatore non avrebbero incontrato ostacoli nei principi costituzionali. Talora, ha fatto invece riferimento alla coscienza sociale per sottolineare l'urgenza di un intervento del legislatore idoneo a rimuovere un *vulnus* (come nella vicenda del cognome, ordinanze n. 176 e n. 586 del 1988 e sent. n. 286 del 2016), o per rafforzare – attraverso il richiamo alla «trasformazione della coscienza e dei costumi sociali» e alla diffusione di fenomeni sociali (sentt. n. 8 del 1996 e n. 148 del 2024) – le ragioni che spingono la Corte a non attendere oltre l'intervento del legislatore.

(²⁹) P. ZATTI, *op. ult. cit.*, p. 10.

(³⁰) E. NAVARRETTA, E. PALMERINI, *Famiglia e diritto*, in *XXI Secolo*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 2009, pp. 311-12.

Fondamentale è stata, anzitutto, la sua funzione ermeneutica, finalizzata a rendere i principi costituzionali idonei a non perdere il passo rispetto a un processo evolutivo connotato da cambiamenti che hanno profondamente innovato il contesto di riferimento rispetto a quello nel quale hanno operato i Costituenti.

Nel garantire quella che è stata efficacemente definita «la stabilità nel mutamento, e il mutamento nella stabilità»³¹, la Corte si è avvalsa di molteplici tecniche ermeneutiche³², il cui effetto – in estrema sintesi – è stato quello di una risalita verso i principi più generali e flessibili dell'ordinamento e in specie verso gli artt. 2 e 3 Cost. È stato proprio il coordinamento sistematico con l'art. 3 Cost. ad aver consentito di affermare l'effettività dell'eguaglianza tra coniugi, a fronte dell'art. 29, 2° co., Cost., che prospetta tale eguaglianza con «i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità della famiglia», così come è stata la teorizzazione del diritto a un unico *status*, ex art. 2 Cost., a incorporare l'effettività dell'eguaglianza tra i figli, a fronte dell'art. 30, 3° co., Cost. che assicura piena tutela ai figli nati fuori del matrimonio, se «compatibili con i diritti dei membri della famiglia legittima»³³.

Analogamente, la possibilità di sfruttare la complessa topografia costituzionale³⁴, volgendo lo sguardo ai principi più generali e flessibili della Costituzione, ha offerto – anche sotto altre prospettive – una fonte inesauribile di risposte assiologiche a problematiche frutto di profondi e radicali cambiamenti sociali e culturali.

Ne è derivata una concezione della famiglia che pone al centro la persona nella dimensione relazionale e che si apre a una pluralità di modelli³⁵.

Questa attitudine dei principi costituzionali ad accompagnare l'evoluzione sociale, assicurando la funzione ordinatoria del diritto, non si deve solo alle risorse insite nella loro generalità e flessibilità e all'interpretazione della Corte, ma anche a un flusso ermeneutico pluridirezionale, che va dall'alto verso il basso e anche dal basso verso l'alto. Se sono stati, infatti, i principi costituzionali, come interpretati dalla Corte, a ispirare la riforma del diritto di famiglia, quest'ultima, a sua volta, è servita a ribadire che la «parità dei coniugi, inscritta nel più generale principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione, ed esplicitamente dichiarata nell'art. 29, comma secondo, della Costituzione [, è] il valore fondante il nuovo diritto di fami-

(31) F. RIMOLI, *L'idea di costituzione. Una storia critica*, Roma, 2011, p. 14.

(32) Sul rilievo dell'interpretazione evolutiva e di quella sistematica nello specifico contesto dell'interpretazione costituzionale cfr., fra i tanti, F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale*, in *Annali della Facoltà giuridica dell'Università di Camerino*, 2019, 8, p. 61 e p. 63.

(33) Si vedano *infra* par. 3 e par. 4, con i relativi sottoparagrafi.

(34) A. BALDASSARRE, *L'interpretazione della Costituzione*, in *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, a cura di A. Palazzo, Napoli 2001, p. 225.

(35) Si veda *infra* par. 5, con i relativi sottoparagrafi.

glia»³⁶. Né di minor rilievo è stata l'incidenza della riforma della filiazione³⁷ sul modo di concepire l'eguaglianza tra figli nati dentro e fuori il matrimonio.

Nella materia dei rapporti familiari è emerso, dunque, con evidenza plateale, come «la ricerca del significato della disposizione costituzionale non possa prescindere dalla lettura congiunta, *sistematica*, all'interno della Costituzione e con le ulteriori disposizioni e prassi che ad essa danno attuazione e forma»³⁸, sicché la famiglia è apparsa «l'esempio più fulgido di [una] osmosi semantica tra i livelli di normazione»³⁹.

Al contempo, il flusso ermeneutico intorno ai principi costituzionali ha seguito non solo percorsi verticali bidirezionali, ma anche «nessi circolari e ricorsivi»⁴⁰ nel confronto a distanza con le Corti europee, a partire da quella di Strasburgo. La giurisprudenza costituzionale non si è limitata a coordinare i principi della Costituzione con quelli della CEDU, come interpretati a Strasburgo, ma si è avvalsa anche del principio di sussidiarietà, contribuendo, *bottom up*, alla ricostruzione ermeneutica dei principi della stessa Convenzione in raccordo con quelli costituzionali⁴¹. Questo, come emergerà nel prosieguo⁴², ha consentito di accogliere un'idea relazionale del personalismo che, senza rinunciare alla tecnica tradizionale dei diritti individuali, alla quale fanno ampio ricorso proprio le fonti internazionali, non frantuma la dimensione comunitaria in un insieme di individui, bensì aggrega intorno ai principi di responsabilità e di solidarietà la dimensione del gruppo familiare.

1.3.2. *La Corte garante dei principi costituzionali e la leale collaborazione istituzionale.*

1.3.2.1. *Il rapporto con il legislatore.*

Se, dunque, il Giudice delle leggi, nella sua funzione di interprete della

⁽³⁶⁾ Sent. n. 6 del 1987.

⁽³⁷⁾ Su cui cfr. C.M. BIANCA, *Note introduttive*, in *La riforma del diritto della filiazione*, Commento a cura di C.M. Bianca, in *Nuove leggi civili comm.*, 2013, pp. 260 e ss.

⁽³⁸⁾ F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale*, cit., p. 61. In senso analogo, A. BARBERA, *Ordinamento costituzionale e carte costituzionali*, 2010, p. 311, secondo cui l'«ordinamento costituzionale [...] non si identifica con le sole norme formalmente costituzionali [ma deve prendere] in considerazione [...] anche quelle altre norme che, per il loro stretto collegamento con detti fini e valori politici, caratterizzano la forma di stato e danno identità e linee di sviluppo all'intero ordinamento giuridico».

⁽³⁹⁾ R. BIN, *L'interpretazione della Costituzione in conformità alle leggi. Il caso della famiglia*, *Fam. dir.*, 2022, p. 514, rifacendosi al pensiero di W. Leisner, *Von der Verfassungsmäßigkeit der Gesetze zur Gesetzmäßigkeit der Verfassung*, Tübingen 1964.

⁽⁴⁰⁾ U. BRECCIA, *Immagini contemporanee della giuridicità*, cit., p. 57.

⁽⁴¹⁾ Si veda *infra* par. 4.4.2.

⁽⁴²⁾ Si veda *infra* par. 4 e relativi sottoparagrafi.

Costituzione, si è rapportato alla dialettica fra evoluzione sociale e prospettiva giuridica ⁴³ avvalendosi non solo della flessibilità dei principi più generali della Costituzione, ma anche di un flusso ermeneutico che si radica nella leale collaborazione istituzionale, quest'ultima è apparsa decisiva, là dove la Corte ha dovuto svolgere il proprio ruolo di garante dei principi costituzionali.

Nelle sentenze più risalenti, la Corte ha dato impulso al processo di rinnovamento normativo, giurisprudenziale e dottrinale del diritto di famiglia ⁴⁴, soprattutto demolendo norme eredi della vecchia concezione antidemocratica ⁴⁵. In tal modo, ha creato i presupposti affinché i principi costituzionali divenissero il nuovo architrave intorno al quale edificare le riforme che hanno rivoluzionato la materia ⁴⁶. Nel tempo, man a mano che si sono palesati i limiti della tecnica meramente demolitoria ⁴⁷ e che il dato legislativo è apparso sempre più incapace di evitare lesioni di principi costituzionali nell'ambito di nuovi contesti sociali e culturali, la Corte ha affinato i propri strumenti di dialogo a distanza con il legislatore.

Da un lato, non ha mancato di autolimitarsi, non solo avvalendosi delle tecniche dell'invito e del monito al legislatore ⁴⁸, ma anche riconoscendo ampi spazi alla discrezionalità legislativa, giungendo persino a giustificare talune scelte normative in nome del principio di precauzione ⁴⁹.

Da un altro lato, nondimeno, ha ritenuto di non poter rimanere inerte dinanzi a omissioni protratte e intollerabili nella tutela dei diritti fondamentali,

(⁴³) A. FALZEA, *Complessità giuridica*, cit., p. 202.

(⁴⁴) Secondo E. QUADRI (*Famiglia e ordinamento civile*, Torino 1999, p. 9), i giudizi della Corte costituzionale, prima ancora di incidere su processi normativi di riforma, hanno agito da «volano» rispetto alla stessa dottrina, che è stata indotta a garantire effettività ermeneutica ai principi costituzionali in materia di rapporti di famiglia.

(⁴⁵) Si veda *supra*, nota 2.

(⁴⁶) La Corte – come si dirà di seguito – ha svolto un ruolo decisivo nel preparare e anticipare le numerose riforme legislative epocali che hanno profondamente innovato la famiglia: dalla riforma del diritto di famiglia attuata con la già citata l. n. 151 del 1975 – preceduta e poi seguita dalla l. n. 898 del 1° dicembre 1970, e dalla l. n. 74 del 6 marzo 1987, in materia di divorzio – alla regolamentazione di cui alla l. n. 76 del 20 maggio 2016, sulle unioni civili e sulle convivenze; dalla l. n. 194 del 22 maggio 1978, concernente l'interruzione volontaria della gravidanza, alla già citata l. n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita; dalle leggi in materia di adozione – l. n. 431 del 5 giugno 1967, l. n. 184 del 4 maggio 1983, e l. n. 149 del 28 marzo 2001 – alla riforma della filiazione, di cui alla l. n. 219 del 10 dicembre 2012, e al d.lgs. n. 154 del 28 dicembre 2013, sino a giungere, da ultimo, alla riforma del processo in materia di persone, minorenni e famiglia, con il d.lgs. n. 149 del 2022.

(⁴⁷) La concezione kelseniana della Corte come legislatore solo negativo palesa il suo intrinseco limite non appena si consideri che la rimozione di talune norme illegittime rende imprescindibile la loro sostituzione. Si pensi emblematicamente alla norma sull'attribuzione del cognome paterno ai figli.

(⁴⁸) *Corte e legislatore: tra moniti, rinvii e collaborazione*. Atti del seminario di studi svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 13 gennaio 2023, Milano 2024, *passim*.

(⁴⁹) Si veda *infra* par. 4.4.1.

sul presupposto che la *Grundrechtsgerichtsbarkeit* non si possa dissociare dalla *Verfassungsgerichtsbarkeit*. E tuttavia, anche quando la Corte è intervenuta con sentenze additive o sostitutive non ha mai spezzato il rapporto collaborativo e dialogico con il legislatore. Piuttosto, lo ha convertito in un approccio metodologico di tipo sistematico ispirato all'esigenza di creare una linea di continuità fra il suo intervento e l'ordinamento giuridico nel quale è sedimentata l'opera del legislatore. Proprio da simile istanza trae spunto la teoria delle cosiddette rime adeguate, sulla cui base la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto necessario e sufficiente, per poter intervenire con la tecnica additiva o sostitutiva, che sia dato rinvenire nel «sistema nel suo complesso [...] “precisi punti di riferimento” e soluzioni “già esistenti” (sentenza n. 236 del 2016) immuni da vizi di illegittimità, ancorché non “costituzionalmente obbligat[i]»⁵⁰ (sent. n. 222 del 2018, ove però si richiama già la sent. n. 236 del 2016).

L'espresso riferimento alla nozione di sistema è il segno di un giudizio di “adeguatezza”, che riguarda l'idoneità della soluzione non solo a dare una risposta alla violazione costituzionale, ma anche a garantire un suo coerente inquadramento nell'ordinamento giuridico. Questa impostazione è del tutto coerente con l'idea secondo cui l'attuale complessità delle fonti non può essere rappresentata da un sistema giuridico chiuso, capace di ridurre – come auspicava Niklas Luhmann – la complessità sociale. Al contrario, la struttura contemporanea dell'ordinamento giuridico evoca l'immagine di un sistema aperto e dinamico che – nel solco dei principi costituzionali – riesce a seguire il fluire dell'evoluzione sociale, tanto attraverso lo strumento ermeneutico, ma con il limite del dato testuale, quanto attraverso gli interventi della Corte, purché essa si avvalga di frammenti dell'ordinamento capaci di integrarsi armonicamente con il sistema *in fieri*.

La teoria delle rime adeguate, di cui la Corte si è avvalsa anche in snodi importanti della propria giurisprudenza in tema di diritto di famiglia, è espressione essa stessa di una leale collaborazione con il legislatore⁵¹ sia perché metodologicamente la Corte non crea, ma sviluppa il dato normativo, traendo dall'ordinamento il tassello mancante, sia perché la soluzione adeguata e non obbligata non comprime in prospettiva futura la discrezionalità del legislatore.

1.3.2.2. *Il rapporto con i giudici comuni e con le Corti europee.*

L'attuale complessità del sistema delle fonti ha imposto alla Corte costituzionale di rapportarsi in termini dialogici non solo con il legislatore, ma anche con i giudici comuni, nel tentativo di avversare l'illusoria supposizione che in un

⁽⁵⁰⁾ Sent. n. 222 del 2018.

⁽⁵¹⁾ Il tema verrà approfondito nell'ambito della vicenda emblematica dell'attribuzione del cognome ai figli.

ordinamento complesso si debba scegliere tra prevedibilità del diritto e aspirazione alla 'giustizia'.

In particolare, la Corte ha avversato – proprio in materia di diritto di famiglia – tentativi di fare ritorno a usi alternativi del diritto, tramite utilizzi impropri della dogmatica della *Drittwirkung*⁵² che invocano l'applicazione diretta di un principio costituzionale per disapplicare un frammento di norma⁵³. Di qui l'invito a rispettare il limite che pone all'interpretazione il dato testuale della disposizione. Al contempo, la Corte, oltre a confermare il ruolo del diritto vivente, ha inteso fortemente valorizzare – proprio nell'ambito del diritto di famiglia e in contesti che necessitano di una particolare aderenza al dato reale – spazi di valutazione flessibile affidati al potere giudiziale.

Lo ha fatto talvolta dichiarando non fondate – sulla scia della felice intuizione di un autorevole civilista⁵⁴ – questioni di legittimità costituzionale, suscettibili di essere risolte con il ricorso a standard valutativi, quale quello dell'accertamento in concreto del preminente interesse del minore⁵⁵. Altre volte, essa stessa ha sostituito o integrato la disciplina censurata inserendo il riferimento all'esigenza che non si cagioni un pregiudizio al minore, ma si garantisca in concreto il suo preminente interesse⁵⁶. Sono itinerari che la Corte ha percorso con cautela, nella consapevolezza che clausole generali e standard valutativi sono al centro della nota contrapposizione teorica fra correnti giusrealiste e giuspositiviste, tanto da aver generato la metafora della fuga⁵⁷: dalle clausole generali, *dura lex sed lex*, o nelle clausole generali, *fiat iustitia pereat mundus*. Nondimeno, si è trattato di percorsi, che, se adeguatamente sostenuti con indici normativi e con processi di *Konkretisierung*⁵⁸, riescono a garantire una maggiore aderenza del diritto alla realtà e una più intensa effettività nella tutela dei principi costituzionali.

Da ultimo, la dialettica istituzionale ha riguardato anche il confronto a

(52) La teoria tedesca della *Drittwirkung diretta* (la *unmittelbare Drittwirkung*) – come formulata in specie da C.-W. Canaris, *Grundrecht und Privatrecht*, Arch. Civ. Prax., 1984, pp. 201 e ss. – non si era mai spinta a prospettare una disapplicazione di norme per contrasto con i principi costituzionali, ma solo a garantire la loro giustiziabilità, attraverso meccanismi di interpretazione integrativa.

(53) Si veda *infra* par. 4.8.

(54) A. FALZEA, *La Costituzione e l'ordinamento giuridico*, Riv. dir. civ., 1998, p. 261.

(55) Si vedano *infra* par. 4.2.2.2. e par. 4.7.4.

(56) Si veda *infra* par. 4.7.2.

(57) U. BRECCIA, *Clausola generale e ruolo del giudice*, in *Immagini del diritto privato*, 1° vol., Torino, 2013, pp. 194 e ss. Fra i costituzionalisti cfr. F. PEDRINI, *Le «clausole generali»*, *Profili teorici e aspetti istituzionali*, Bologna, 2014, *passim*.

(58) *Ex multis*, A. RÖTHEL, *Normkonkretisierung im Privatrecht*, Tübingen, 2004, p. 309 ss.; ID., *Die Konkretisierung von Generalklauseln*, in *Europäische Methodenlehre: Handbuch für Ausbildung und Praxis*, hrsg. K. Riesenhuber, Berlin-New York 2010, p. 273. Nella dottrina italiana, S. Rodotà, *Le clausole generali nel tempo del diritto flessibile*, in *Lezioni sul contratto*, a cura di A. Orestano, Torino 2009, pp. 102 e ss.

distanza con le Corti europee, in specie con la Corte EDU. In particolare, la Corte costituzionale non si è limitata ad assicurare il rispetto dei principi della CEDU (in specie gli artt. 8, 12 e 14), come ricostruiti dalla Corte EDU ⁵⁹ a garanzia di «un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali» ⁶⁰, ma, proprio in materia di diritto della famiglia ⁶¹, si è avvalsa del principio di sussidiarietà per tutelare il rispetto degli obblighi assunti con la CEDU, pur in mancanza di un precedente della Corte di Strasburgo sulla specifica questione, valorizzando la combinazione sinergica tra la norma convenzionale e il principio costituzionale interno ⁶² ⁶³.

2. L'esame della giurisprudenza costituzionale tramite l'intersezione fra prospettive contenutistico-assiologica, cronologica e istituzionale

Il quadro introduttivo, sopra delineato, pone in luce una pluralità di prospettive che occorre combinare al fine di restituire il senso e la portata dell'incidenza che ha avuto la giurisprudenza costituzionale sul diritto di famiglia. Limitando l'esame alle sentenze concernenti i rapporti interni al diritto di famiglia, tre sono i principali tratti identificativi, sul piano contenutistico-assiologico, intorno ai quali si è sviluppata la giurisprudenza costituzionale: l'effettività del principio di eguaglianza; il personalismo solidale e responsabile; il pluralismo dei modelli.

All'interno di ciascuno di tali segmenti giurisprudenziali, occorre poi valorizzare il fattore cronologico che segna la scansione tra un prima e un dopo rispetto all'emergere di riforme e innovazioni legislative e consente di ripercorrere i tratti del processo evolutivo sociale e giuridico dell'istituto familiare.

Infine, rispetto a talune vicende emblematiche, giova soffermarsi sulla dialettica instaurata dalla Corte costituzionale con il legislatore, con i giudici comuni e con le Corti europee.

Tale registro multiplo consente non solo di trasmettere il senso complesso dell'incidenza che la giurisprudenza costituzionale ha avuto sull'evoluzione del diritto di famiglia, ma anche di cogliere le sollecitazioni che le questioni poste nell'ambito della famiglia hanno prodotto sul *modus operandi* della Corte.

⁽⁵⁹⁾ Sentt. n. 348 e n. 349 del 2007.

⁽⁶⁰⁾ Sent. n. 349 del 2007.

⁽⁶¹⁾ Si veda *infra* par. 4.4.2.

⁽⁶²⁾ Sentt. n. 10 del 2024 e n. 33 del 2025.

⁽⁶³⁾ Meno frequenti sono state le occasioni di confronto a distanza con la Corte di giustizia, ma sono destinate a potenziarsi posto che non solo le norme di diritto internazionale privato, ma anche la libertà di circolazione offre sempre più occasioni per interventi al cuore del diritto di famiglia. In tal senso cfr., la sentenza del 25 novembre 2025, causa C-713/23, che ha ritenuto ostativa della libera circolazione una norma nazionale che non riconosceva i matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti legalmente in un altro Paese membro.

3. L'effettività del principio di eguaglianza nei rapporti familiari

3.1. *Gli artt. 29, 2° co., Cost. e 30, 3° co., Cost.: dal dibattito in Assemblea costituente all'ermeneutica applicata alle norme costituzionali.*

Il primo e principale impatto della giurisprudenza costituzionale sui rapporti di famiglia si deve al principio di eguaglianza che ha consentito di reagire alla normativa antecedente alla Costituzione, che poneva la donna in una condizione di subordinazione e che discriminava i figli nati fuori del matrimonio ⁶⁴. Non a caso, proprio il contesto normativo che faceva da sfondo alla riflessione dei Costituenti spiega la coesistenza nel dibattito in Assemblea di due diverse concezioni, che hanno condizionato la formulazione degli artt. 29, 2° co., ⁶⁵ e 30, 3° co., della Costituzione ⁶⁶.

Da un lato, l'intuizione della portata rivoluzionaria del principio di eguaglianza nel diritto di famiglia era riflessa nelle parole dell'on. Leonilde Iotti, che auspicava un radicale superamento delle «condizioni arretrate che [ponevano la donna] in stato di inferiorità e fa[cevano] sì che la vita familiare [fosse per lei] un peso e non fonte di gioia e aiuto per lo sviluppo della propria persona» ⁶⁷. Parimenti, ella denunciava la condizione di coloro che venivano qualificati come figli «illegittimi» e che venivano trattati alla stregua di «una categoria di diseredati, ingiustamente colpiti ed umiliati per un atto non da loro commesso» ⁶⁸. Da un altro lato, nelle parole di altri interventi continuava ad aleggiare lo spirito del tempo, legato a una concezione gerarchica e organicistica della famiglia, che sollecitava una limitazione del principio di eguaglianza fra coniugi a un perimetro ristretto di diritti e di obblighi, onde preservare una guida

(⁶⁴) Riflesso tangibile di tale concezione erano, in particolare, alcune disposizioni, a partire dall'art. 144 c.c., che recitava «[Il] marito è capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la residenza» o ancora l'art. 316 c.c., il quale stabiliva che il figlio fosse «soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'emancipazione» e che tale potestà fosse «esercitata dal padre», salvo il caso della sua morte e gli altri casi stabiliti dalla legge, nei quali era esercitata dalla madre. Infine, le norme che discriminavano il figlio nato fuori dal matrimonio rispetto al figlio legittimo, a partire dall'art. 258 c.c., a tenore del quale «il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto».

(⁶⁵) S. BARTOLE, R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 2008, pp. 302 e ss.; M. BESSONE, *Art. 29 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1976, p. 1 e ss.; F. CAGGIA, A. ZOPPINI, *Art. 29*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, 1° vol., Torino, 2006, pp. 640 e ss.

(⁶⁶) S. BARTOLE, R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, cit., pp. 311 e ss.; M. BESSONE, *Art. 30 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, cit., pp. 86 e ss.; E. LAMARQUE, *Art. 30*, in *Commentario alla Costituzione*, cit., pp. 622 e ss.

(⁶⁷) *Relazione sulla famiglia dell'onorevole Leonilde Iotti*, cit.

(⁶⁸) *Ibidem*.

verticistica a garanzia dell'unità familiare ⁶⁹. Parimenti, si levavano voci contrarie a una piena equiparazione tra figli nati dentro e fuori il matrimonio, che si temeva avrebbe «distrutto il concetto di unità della famiglia» ⁷⁰.

Il compromesso tra le due visioni venne raggiunto, insinuando nell'eguaglianza fra i coniugi il riferimento a possibili «limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità della famiglia» (art. 29, 2° co., Cost.) e assicurando ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, purché «compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima» (art. 30, 3° co., Cost.).

L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e quella della stessa legislazione hanno determinato un processo ermeneutico che, senza smentire il dato testuale dei richiamati principi costituzionali ⁷¹, ne ha mutato radicalmente la portata, assicurando all'eguaglianza nei rapporti di famiglia la stessa estensione assiologica dell'art. 3 della Costituzione.

3.2. *L'eguaglianza fra coniugi (e fra genitori).*

3.2.1. *La condizione giuridica della donna e l'evoluzione che ha condotto alla riforma del diritto di famiglia del 1975.*

L'itinerario della giurisprudenza costituzionale che ha preparato il terreno all'affermarsi del principio di eguaglianza nei rapporti fra coniugi (e fra genitori), anticipando la riforma del diritto di famiglia del 1975, si è focalizzato proprio sull'interpretazione dell'art. 29, 2° co., Cost.

La Corte, dopo aver smantellato la disciplina che discriminava la donna all'esterno della famiglia, escludendola dagli uffici pubblici ⁷², ha avviato un processo di demolizione di norme, che le negavano la parità all'interno della famiglia; processo scandito da diverse fasi.

Nella prima, rappresentata da risalenti pronunce, emergeva ancora una vischiosa concezione arcaica della famiglia, che si traduceva in una resistenza al cambiamento costituzionale in nome di una supposta «coscienza sociale». Emblematiche sono due sentenze.

Con una di esse, la Corte, intervenendo sul reato di adulterio, giustificava

(⁶⁹) Fra gli esempi di quest'ultima istanza si richiamava l'esigenza di attribuire un unico cognome al coniuge e ai figli e quella di scegliere la residenza familiare. Si vedano gli interventi dell'on. U. Merlin, seduta del 15 aprile 1947 e dell'on. P. Calamandrei, seduta del 17 aprile 1947; dell'on. E. Molé e dell'on. V. E. Orlando, seduta del 18 aprile 1947.

(⁷⁰) Interventi dell'on. M. Zotta, seduta del 23 aprile 1947, nonché dell'on. C. Corsanego, seduta del 22 aprile 1947, secondo il quale l'equiparazione tra figli nati dentro e fuori il matrimonio avrebbe incontrato «ostacoli di indole giuridica più che morale».

(⁷¹) Modugno, *Interpretazione costituzionale*, cit., p. 62.

(⁷²) Sent. n. 33 del 1960.

la diversa reazione legislativa all'infedeltà femminile rispetto a quella maschile, sul presupposto che il legislatore non potesse «del tutto prescindere, e di fatto non prescinde[va], dalle valutazioni che si afferma[va]no, spesso imperiosamente, nella vita sociale» e che ritenevano più grave e insidiosa per l'unità della famiglia l'infedeltà femminile ⁷³. Con l'altra – nell'accogliere la questione di legittimità costituzionale della norma che impediva alla moglie di non avvalersi del cognome del marito, in caso di separazione per colpa di lui ⁷⁴ – la Corte escludeva di poter sindacare l'irragionevolezza dell'imposizione alla moglie dell'obbligo di portare il cognome del marito, in quanto «parte integrante di un insieme di obblighi [...] tutti collegati alla posizione di capo della famiglia attribuita allo stesso, tutti intesi a raccogliere intorno a lui l'unità familiare».

L'immagine era quella di un diritto che si aggrappava a residui di un sentire sociale, rinunciando alla funzione prescrittiva dei principi costituzionali.

Il cambio di passo, ascrivibile a una seconda fase, è stato scandito da una maggiore consapevolezza della valenza precettiva della Costituzione e da una diversa rappresentazione del ruolo della coscienza sociale.

Inizialmente, la Corte, pur rigettando le questioni di legittimità costituzionale che le venivano prospettate ⁷⁵, ha dedotto dalle stesse censure l'indice rivelatore di «uno stato della pubblica coscienza assai sensibile al principio costituzionale della parità morale e giuridica dei coniugi, per la cui piena attuazione, nel rispetto dell'altro principio costituzionale dell'unità familiare, [veniva] auspicato un organico intervento del legislatore» ⁷⁶, di tipo «sistemico» ⁷⁷. Di seguito, la Corte ha iniziato, invece, a rendere effettiva la portata precettiva dell'art. 29, 2° co., Cost., nei rapporti sia fra coniugi ⁷⁸ sia fra genitori ⁷⁹, pur ribadendo una netta distinzione tra il principio di cui all'art. 29, 2° co., Cost. e quello di cui all'art. 3 Cost.

(⁷³) Sent. n. 64 del 1961.

(⁷⁴) Lo ha previsto la Corte rendendo la disciplina speculare al divieto di portare il cognome del marito in caso di separazione per colpa di lei (sent. n. 128 del 1970).

(⁷⁵) In particolare, la Corte ha dichiarato non fondate, in nome dell'unità della famiglia, le censure concernenti l'attribuzione al solo padre esercente la patria potestà del diritto di costituirsi parte civile in giudizio (artt. 22, 23, 91 c.p.c., in relazione agli artt. 316, 317, 320 c.c. sui quali è intervenuta la sent. n. 101 del 1965); quelle relative all'imposizione alla vedova di limiti nell'amministrazione dei beni dei figli nel caso in cui contragga nuove nozze (art. 340 c.c. sul quale si è pronunciata la sent. n. 49 del 1966); quelle attinenti all'art. 260, 2° co., c.c., che attribuiva al solo padre esercente la patria potestà la rappresentanza del figlio nato fuori dal matrimonio (sent. n. 71 del 1966).

(⁷⁶) Sent. n. 101 del 1965.

(⁷⁷) Sent. n. 49 del 1966.

(⁷⁸) Nei rapporti fra coniugi spiccano le pronunce in materia di adulterio – si vedano *infra*, note n. 80 e n. 85 – nonché la sent. n. 171 del 1976, che ha escluso che potesse giustificarsi con l'unità della famiglia la disciplina di cui all'art. 45 c.c. che faceva cessare la presunzione di domicilio della moglie presso il marito solo con la separazione legale e non già con la separazione di fatto.

(⁷⁹) Nei rapporti fra genitori viene accolta la questione di legittimità costituzionale

Nella storica trilogia di sentenze che ha superato la concezione discriminatoria riflessa nella disciplina che differenziava le conseguenze civili e penali dell'infedeltà femminile rispetto a quella maschile ⁸⁰, la Corte, dopo aver riconosciuto che la questione concernente il reato di adulterio, già decisa con una sentenza di rigetto ⁸¹, «merit[ava] di essere riesaminata» ⁸², ha denunciato come il principio secondo il quale «il marito [potesse] violare impunemente l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie [dovesse] essere punita – più o meno severamente – rimonta[sse] ai tempi remoti nei quali la donna, considerata perfino giuridicamente incapace e privata di molti diritti, si trovava in stato di soggezione alla potestà maritale» ⁸³. Questo la poneva «in stato di inferiorità» e ledeva la sua dignità.

Quanto al limite costituito dall'unità della famiglia veniva escluso che «la discriminazione sancita dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale» fosse posta a garanzia di tale istanza, essendo «più che altro un privilegio assicurato al marito; e, come tutti i privilegi, [idoneo a violare] il principio di parità». In particolare, si affermava come in nome dell'unità della famiglia non si potesse giustificare «alcuna inferiorità a carico della donna».

Ha cominciato così a prendere corpo l'idea secondo cui, «alla stregua dell[a] realtà sociale, [...] la discriminazione, lungi dall'essere utile, [può essere, al contrario,] di grave nocimento alla concordia ed alla unità della famiglia» ⁸⁴.

Il medesimo principio è stato ribadito nelle successive pronunce dedicate alle conseguenze giuridiche dell'adulterio ⁸⁵ e, se nel precedente del 1961 era stato il riferimento al sentire sociale l'argomento utilizzato per giustificare il diverso trattamento dell'infedeltà femminile rispetto a quella maschile ⁸⁶, nelle

sollevata sull'art. 574 c.c. che limitava il diritto di querela per il reato di sottrazione del minore al solo padre e non anche alla madre (sent. n. 9 del 1964).

(⁸⁰) Sentt. n. 126 e n. 127 del 1968 e n. 147 del 1969.

(⁸¹) Sent. n. 64 del 1961.

(⁸²) Sent. n. 126 del 1968.

(⁸³) Sempre la sent. n. 126 del 1968.

(⁸⁴) Ancora la sent. n. 126 del 1968.

(⁸⁵) La sent. n. 127 del 1968 ravvisa un irragionevole e ingiustificato privilegio, e non certo un meccanismo di protezione dell'unità familiare, nella disciplina censurata (l'art. 151 c.c.), reputando «non [...] ragionevole ipotizzare che l'irrilevanza giuridica dell'infedeltà del marito contribuisca a conservare l'unità della famiglia». Chiude la storica trilogia di pronunce, la sentenza n. 147 del 1969 che, dopo aver ribadito i principi già affermati nelle citate pronunce, ha espunto dal sistema le ulteriori disposizioni che sanzionavano penalmente l'infedeltà del marito e quella della moglie, differenziando la relativa disciplina tramite previsioni concernenti il reato di adulterio della donna e il reato di concubinato dell'uomo.

(⁸⁶) Si rilevava nella sent. n. 64 del 1961 che «l'ordinamento giuridico positivo non può del tutto prescindere, e di fatto non prescinde, dalle valutazioni che si affermano, spesso imperiosamente, nella vita sociale. Ora, che la moglie conceda i suoi amplessi a un estraneo è apparso al legislatore, in base, come si è detto, alla prevalente opinione, offesa più grave che non quella derivante dalla isolata infedeltà del marito».

successive pronunce, da un lato, si è dato conto della circostanza che «molto è mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e della intera collettività è diventata molto più intensa, fino a raggiungere piena parità con l'uomo». Da un altro lato, si è chiarito che in ogni caso lo «Stato non può avallare o, addirittura, consolidare col presidio della legge (la quale, peraltro, contribuisce, essa stessa, in misura rilevante alla formazione della coscienza sociale) un costume che risulti incompatibile con i valori morali verso i quali la Carta costituzionale volle indirizzare la nostra società» ⁸⁷.

Il terzo passaggio evolutivo di questa fase storica, che precede la riforma del diritto di famiglia del 1975, è quello che ha visto la Corte introdurre, sia pure nel limitato ambito dei rapporti patrimoniali fra coniugi, un'affermazione rivoluzionaria, destinata a ricondurre la portata assiologica del principio di cui all'art. 29, 2° co., Cost. a quella dell'art. 3 Cost. La disciplina dei rapporti patrimoniali fra coniugi antecedente alla riforma del 1975 era doppiamente discriminatoria: lo era rispetto alla moglie, soggetta a istituti vetusti, come la dote, e lo era rispetto al marito, sul quale gravavano obblighi spesso asimmetrici di mantenimento della moglie. La Corte si è pronunciata sulla prima tipologia di discriminazioni, dapprima con inviti al legislatore ⁸⁸ e poi, dopo la riforma del diritto di famiglia, intervenendo sulla disciplina transitoria che preservava la temporanea vigenza della dote ⁸⁹.

Viceversa, ancor prima della riforma, ha accolto questioni di legittimità costituzionale concernenti il trattamento irragionevolmente differenziato del marito ⁹⁰ e, proprio in quel contesto, ha affermato «che, quando si tratta dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo» ⁹¹.

(⁸⁷) Sent. n. 127 del 1968.

(⁸⁸) In tal senso, la sent. n. 187 del 1974 auspicava una radicale riforma legislativa del regime concernente i rapporti patrimoniali fra coniugi, nel contesto di una pronuncia che rigettava la censura concernente l'art. 215 c.c.

(⁸⁹) Sent. n. 6 del 1987 che è intervenuta sull'art. 227 c.c. delle norme transitorie, il quale aveva preservato la temporanea vigenza dell'istituto della dote, al contempo abrogato.

(⁹⁰) Sent. n. 46 del 1966 che ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 c.c., sollevata in riferimento all'art. 29 Cost., là dove imponeva al marito separato di mantenere la moglie indipendentemente dalle condizioni economiche di lei. È stata rigettata, invece, con la sent. n. 144 del 1967, una analoga questione sollevata in riferimento all'art. 145, 2° co., c.c., relativamente a una situazione di separazione di fatto, essendosi la Corte limitata a formulare un invito al legislatore a intervenire.

(⁹¹) Sent. n. 133 del 1970 che ha accolto la censura, sollevata in riferimento all'art. 29, 2° co., Cost., concernente l'art. 145 c.c., il quale, all'epoca, imponeva al marito il dovere di somministrare alla moglie, in proporzione delle sue sostanze, tutto quanto fosse necessario ai bisogni della vita (1° co.), dovendo invece la moglie contribuire al mantenimento del marito solo se questi non avesse mezzi sufficienti (2° co.).

3.2.2. *L'eguaglianza fra coniugi e l'unità della famiglia: evoluzione legislativa e riverberi sull'interpretazione dell'art. 29, 2° co., Cost.*

L'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia del 1975 ha comportato – come già sopra rammentato ⁹² – il riconoscimento che la parità dei coniugi si iscrive «nel più generale principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione» ed è «il valore fondante il nuovo diritto di famiglia». La riforma ha suggellato, dunque, il passaggio dalla contrapposizione fra art. 3 e art. 29, 2° co., Cost., alla riconduzione della norma dettata per i rapporti familiari nell'alveo del principio generale. Di riflesso, l'asse della disciplina civilistica si è spostato da un'ottica gerarchica e verticistica della famiglia a norme attuative del principio di eguaglianza, che implicano scelte disgiunte o decisioni condivise fra coniugi (e fra genitori).

In simile contesto, l'unità della famiglia è venuta a identificare un tratto meramente teleologico dell'istituto, associato alla dimensione comunitaria, che ha mantenuto – ancora nella disciplina del 1975 – i caratteri del limite al principio di eguaglianza solo rispetto a due profili normativi: quello previsto dall'art. 316 c.c., che consentiva al padre di «adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili» in presenza «di incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio», disposizione rimossa con la riforma della filiazione ⁹³, e quello concernente l'attribuzione del cognome ai figli, su cui è dovuta intervenire la Corte costituzionale ⁹⁴.

La soluzione del problema del disaccordo fra coniugi (o fra genitori) – roccaforte dei fautori di una concezione verticistica della famiglia – è stata, invece, affidata all'intervento del giudice chiamato a comporre il contrasto fra coniugi (o fra genitori) e, in caso di persistente disaccordo, a adottare le determinazioni che ritiene più congrue ⁹⁵, sentiti questi ultimi, nonché i figli ⁹⁶, nel rispetto delle finalità proprie della famiglia: ovvero, l'unità della famiglia e l'interesse dei figli, nel caso di «affari essenziali concernenti la famiglia» (art. 145 c.c.) ⁹⁷, e il solo interesse dei figli, nel caso di dissidio su questioni di particolare importanza riguardanti questi ultimi (art. 316 c.c.) ⁹⁸.

(⁹²) Sent. n. 6 del 1987, già richiamata al par. 1.3.1.

(⁹³) Art. 39 del d.lgs. n. 154 del 2013, che ha sostituito l'art. 316 c.c.

(⁹⁴) Si veda il successivo paragrafo.

(⁹⁵) Il d.lgs. n. 149 del 2022 ha superato, viceversa, la previsione, introdotta dalla riforma della filiazione nell'art. 316 c.c., che, in caso di persistente contrasto tra i genitori in merito a decisioni di particolare importanza concernenti il figlio, affidava al giudice il mero compito di attribuire «il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, [ritenesse] il più idoneo a curare l'interesse del figlio»; la disposizione aveva recepito la proposta avanzata in dottrina da F.D. BUSNELLI, *Libertà e responsabilità dei coniugi nella vita familiare*, Jus, 1974, pp. 57 e ss., ora anche in Id., *Persona e famiglia*, Pisa 2017, pp. 314 e ss.

(⁹⁶) Quelli minori conviventi, in caso di contrasto riguardante la vita familiare, e quelli minori, in caso di contrasto concernente il figlio stesso.

(⁹⁷) L'art. 1, 1° co., del d.lgs. n. 149 del 2022 ha introdotto nell'art. 145 c.c. il richiamo

3.2.3. *L'art. 29, 2° co., Cost. nel perimetro assiologico dell'art. 3 Cost. La vicenda dell'attribuzione del cognome ai figli: un esempio emblematico di dialettica istituzionale con il legislatore e di confronto a distanza con la Corte EDU.*

Il definitivo rovesciamento del rapporto fra eguaglianza e unità della famiglia – nel senso che non è quest'ultima a giustificare limiti al principio, bensì è l'eguaglianza ad assicurare l'obiettivo teleologico dell'unità – si deve all'evoluzione della giurisprudenza costituzionale concernente l'ultimo baluardo della vecchia normativa discriminatoria radicata sul genere: l'automatismo nell'attribuzione del cognome del padre ai figli, che aveva superato indenne la riforma del diritto di famiglia del 1975⁹⁹ e la riforma della filiazione del 2012-13¹⁰⁰.

In un crescendo di affermazioni e prese di posizione la Corte ha inizialmente formulato l'auspicio che il legislatore introducesse un criterio idoneo a «concili[are] i due principi sanciti dall'art. 29 Cost.»¹⁰¹; di seguito, ha invece esteso alla disciplina del cognome¹⁰² l'affermazione che «è proprio l'eguaglianza che garantisce [...l']unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo»¹⁰³, sino a giungere, infine, alla constatazione che «[u]nità ed eguaglianza non possono coesistere se l'una nega l'altra, se l'unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale»¹⁰⁴.

Gli interventi della Corte in materia non hanno rivestito un significato pregnante solo per il profilo assiologico, in quanto finalizzati a rendere la disciplina coerente con l'eguaglianza fra genitori e con la tutela dell'identità personale del figlio¹⁰⁵, ma sono risultati emblematici anche nella prospettiva istituzionale e metodologica.

Paradigmatico, in tal senso, il passaggio dalle pronunce di inammissibilità alle sentenze di accoglimento articolate in più momenti. La Corte dapprima si è rivolta al legislatore, con ordinanze di manifesta inammissibilità¹⁰⁶; di seguito, ha tramutato l'auspicio in un invito pressante, contenuto in una sentenza di

anche all'interesse dei figli, insieme a quello dell'unità della famiglia, mentre la riforma n. 151 del 1975 (art. 27 che ha novellato l'art. 145 c.c.) si riferiva solo alle «alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia».

(⁹⁸) L'art. 1, 4° co., lettera a), del d.lgs. n. 149 del 2022 ha rimosso dall'art. 316 c.c. il riferimento all'unità della famiglia.

(⁹⁹) Tale riforma non ha inciso sulla disciplina del cognome dei figli e ha finanche previsto, all'art. 143-bis c.c., l'aggiunta del cognome del marito a quello della moglie, norma resa «facoltativa» dal diritto vivente.

(¹⁰⁰) Si veda *supra*, nota n. 46.

(¹⁰¹) Ordinanze n. 176 e n. 586 del 1988.

(¹⁰²) La sent. n. 133 del 1970 limitava, invece, tale affermazione ai rapporti patrimoniali fra coniugi.

(¹⁰³) Sent. n. 286 del 2016.

(¹⁰⁴) Sent. n. 131 del 2022.

(¹⁰⁵) Sul tema si veda *infra* par. 4.6.

(¹⁰⁶) Ordinanze n. 176 e n. 586 del 1988.

inammissibilità di sistema che ha accertato il *vulnus* ai principi costituzionali e convenzionali, qualificando la disciplina censurata come «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e [della] tramontata potestà maritale»¹⁰⁷.

Di qui, trascorsi dieci anni dall'ultimo monito¹⁰⁸, la Corte è giunta a un primo accoglimento delle censure¹⁰⁹, strettamente “ritagliato” sul *petitum*, che prospettava la mera possibilità di attribuire anche il cognome materno, insieme a quello paterno¹¹⁰. Il passaggio dalla inammissibilità di sistema alla fondatezza delle questioni non ha determinato una obliterazione delle istanze di sistema, ma le ha tramutate da fattore impeditivo nell'*an* della decisione di merito in strumento metodologico che ha pervaso il *quomodo* dell'intervento della Corte¹¹¹.

La tecnica adottata è stata quella di rinvenire un criterio idoneo alla rimozione del *vulnus* e coerente con il sottosistema privatistico. Tale è apparso il riferimento all'accordo fra i genitori, in quanto strumento attuativo del principio di eguaglianza, particolarmente valorizzato dalla riforma del diritto di famiglia¹¹². Sono state dichiarate, dunque, costituzionalmente illegittime le varie norme concernenti l'attribuzione del cognome ai figli nati dentro o fuori il matrimonio o adottati, nella parte in cui non consentivano, per accordo fra i genitori, l'attribuzione anche del cognome materno.

Sennonché ben presto è emerso come lo stesso paradigma dell'accordo per poter garantire che sia “giusto” quanto concordato debba fondarsi su una situazione paritaria fra le parti. Pertanto, dinanzi a una nuova questione di legittimità costituzionale che prospettava l'attribuzione del solo cognome della madre in virtù dell'accordo fra i genitori, la Corte ha ritenuto che in presenza della regola generale che attribuisce in via di automatismo il solo cognome del padre, «neppure il consenso [possa] ritenersi espressione di un'effettiva parità tra le parti, posto che una di esse non ha bisogno dell'accordo per far prevalere il proprio cognome»¹¹³. Di qui l'esigenza di sollevare questioni di legittimità

(¹⁰⁷) Sent. n. 61 del 2006.

(¹⁰⁸) Ciò avveniva dopo che l'Italia era stata condannata dalla Corte EDU, sent. del 7 gennaio 2014, *Cusan Fazzo c. Italia*.

(¹⁰⁹) Critico sulla scelta della Corte di passare da pronunce di inammissibilità per ragioni di sistema all'accoglimento N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, *Rivista AIC*, 2017, 4, pp. 3 e ss.

(¹¹⁰) Sent. n. 286 del 2016.

(¹¹¹) E. NAVARRETTA, *Corte costituzionale e diritto privato: la funzione del metodo sistematico e i limiti della Drittwirkung*, *Riv. dir. civ.*, 2025, pp. 1062 e ss.

(¹¹²) M. SESTA, *Art. 29*, in *Codice della famiglia*, a cura di M. SESTA, Milano 2009, 2015³, p. 85.

(¹¹³) Ordinanza n. 18 del 2021.

costituzionali concernenti proprio la regola generale del cosiddetto patronimico ¹¹⁴.

In risposta alle nuove censure “autorimesse” in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, 2° co., Cost., si è giunti infine alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che, nell’attribuire in via di automatismo il solo cognome paterno, aveva determinato per decenni l’«invisibilità della donna [recando] il sigillo di una disuguaglianza fra i genitori, che si riverbera[va] e si imprime[va] sull’identità del figlio» ¹¹⁵. In sua sostituzione la Corte ha ricavato dai principi costituzionali e dal sistema la regola secondo cui o vi è l’accordo per attribuire il solo cognome paterno o quello materno oppure viene assegnato il cognome sia paterno sia materno, norma che, operando in funzione suppletiva, assicura un fondamento paritario all’accordo stesso. Al contempo, memore di quanto verificatosi all’indomani della sent. del 2016 ¹¹⁶, e al fine di prevenire condanne da parte della Corte di Strasburgo ¹¹⁷, il Giudice delle leggi ha previsto che, nell’applicazione della norma suppletiva, che comporta l’attribuzione del cognome paterno e materno, l’ordine debba essere quello concordato dai genitori. In mancanza, occorre fare ricorso all’intervento senza formalità del giudice, come già previsto in ipotesi di disaccordo rispetto all’attribuzione del prenome al figlio ¹¹⁸.

L’intervento della Corte ha finito così per introdurre nel nostro ordinamento una disciplina che presenta forti similitudini con l’approdo cui sono giunti sia l’ordinamento francese, con la l. n. 2022-301 del 2 marzo 2022 ¹¹⁹, sia quello tedesco, con la recente *Gesetz zur Änderung des Ehenamens und Geburtsnamensrechts und des internationalen Namenrechts* dell’11 agosto 2024 ¹²⁰. In

(¹¹⁴) La sent. n. 131 del 2022 si è soffermata sulla pregiudizialità, evidenziando che, «[a] fronte di una disciplina che garantisce l’attribuzione del cognome del padre, la madre è posta in una situazione di asimmetria, antitetica alla parità, che, *a priori*, inficia le possibilità di un accordo, tanto più improbabile in quanto [abbia] a oggetto l’attribuzione del solo cognome materno, ossia il radicale sacrificio di ciò che spettava di diritto al padre».

(¹¹⁵) Sent. n. 131 del 2022.

(¹¹⁶) Benché la sent. n. 286 del 2016 della Corte costituzionale avesse dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma sull’assegnazione del cognome al figlio «nella parte in cui non consent[iva] l’attribuzione anche del cognome della madre», a essa è seguita la circolare n. 7, del 4 giugno 2017, del Ministro dell’Interno, che ha imposto la anteposizione del cognome paterno rispetto a quello materno.

(¹¹⁷) C. EDU, sent. del 26 ottobre 2021, *León Madrid c. Spagna*.

(¹¹⁸) Del resto, l’intervento del giudice nelle scelte familiari è uno strumento generale che opera tanto con riferimento alle situazioni di crisi della coppia, ai sensi degli artt. 337-ter, 3° co., 337-quater, 3° co., e 337-octies c.c., quanto rispetto ad altre questioni relative a scelte familiari di rilievo (art. 145 c.c.).

(¹¹⁹) Cfr. a riguardo P. CHAUVIRÉ, *Il cognome: profili di diritto francese*, in *Il cognome della famiglia in diritto comparato. La situazione italiana dopo la sentenza 131/2022 alla luce delle principali esperienze straniere*, a cura di B. POZZO, Torino 2024, pp. 17 e ss.

(¹²⁰) Cfr. in proposito F. AZZARRI, *La nuova disciplina tedesca del cognome*, *Nuove leggi civili comm.*, 2025, pp. 889 e ss.

ambo i casi, infatti, è consentito attribuire – con l'accordo dei genitori – o il cognome di uno dei due o quello di entrambi, il che realizza una combinazione fra il precedente modello adottato in Germania ¹²¹ e quello presente nell'ordinamento spagnolo ¹²². Chiaramente, la coerenza con i modelli europei, se presenta dei vantaggi, non configura per questo una soluzione costituzionalmente obbligata, ben potendo il legislatore scegliere una diversa disciplina, purché conforme ai principi costituzionali.

In definitiva, la Corte, nell'accogliere le questioni, ha inteso garantire la propria leale collaborazione con il legislatore, sia avvalendosi del metodo sistematico, sì da assicurare una coerenza tra la soluzione adottata e le scelte rinvenibili nel contesto normativo di riferimento, sia misurando i *tempi* e l'*estensione* del proprio intervento. Quanto ai *tempi*, la scelta dell'autorimessione è maturata, dopo una attesa di oltre trent'anni dai primi inviti rivolti al legislatore, mentre la decisione sulle questioni autorimesse è stata adottata dopo un anno da quando le censure erano state prospettate. Rispetto poi alla *misura* dell'intervento, emerge come la Corte si sia fermata alla stretta disciplina dell'attribuzione del cognome alla nascita, limitandosi per il resto a segnalare l'impellenza di risolvere talune problematiche connesse, a partire dall'esigenza di far fronte al rischio che l'assegnazione di cognomi duplici comporti nel tempo meccanismi moltiplicatori dei cognomi stessi ¹²³.

Il confronto dialogico con il legislatore non è emerso, dunque, solo a monte degli interventi di accoglimento da parte della Corte, ma ha influito anche sull'approccio metodologico che ha ispirato le soluzioni additive e sostitutive adottate e si è proiettato a valle delle declaratorie di illegittimità costituzionale ¹²⁴.

3.2.4. *Dall'eguaglianza alla ragionevolezza e proporzionalità, la Corte anticipa nuovi sviluppi del diritto di famiglia: il processo di privatizzazione e i rapporti tra prospettiva sostanziale e processuale.*

L'attitudine dell'art. 3 Cost. a rinnovare i rapporti fra i coniugi (e fra i

(¹²¹) Sulla precedente legge tedesca del 16 dicembre 1993 (entrata in vigore il 1° aprile 1994), cfr. B. POZZO, *La disciplina del cognome della famiglia in Germania*, in *Il cognome della famiglia in diritto comparato*, cit., pp. 59 e ss.

(¹²²) Cfr. M. MEDINA ALCOZ, *I cognomi della famiglia in Spagna: panoramica dei diversi casi e il fine dell'egemonia del cognome paterno*, in *Il cognome della famiglia in diritto comparato*, cit., pp. 29 e ss.

(¹²³) Già il codice civile assegna all'art. 299 due cognomi all'adottato di maggiore d'età, nonché, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 55 della l. n. 184 del 1983, all'adottato in casi particolari. Inoltre, dapprima la prassi amministrativa e, di seguito, la modifica dell'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, a opera dell'art. 2 del d.P.R. n. 54 del 2012, hanno allentato i requisiti sulla base dei quali è ammesso il cambio del cognome anche con l'aggiunta di un secondo cognome (che di regola è quello della madre). Infine, C. cost, sent. n. 286 del 2016 aveva già consentito, sulla base di un accordo fra i genitori, l'attribuzione anche del cognome della madre.

(¹²⁴) E. NAVARRETTA, *La sentenza n. 131 del 2022 fra doverosità costituzionale e leale collaborazione istituzionale*, in *Il cognome della famiglia in diritto comparato*, cit., pp. 9 e ss.

genitori) non si è limitata al compimento dell'idea di una famiglia radicata sul principio di eguaglianza, ma si è tradotta anche nella capacità di conformare la disciplina giusfamiliare al principio di ragionevolezza e proporzionalità.

Prima della riforma del 1975, l'art. 3 Cost. ha contribuito, con le sue complesse sfaccettature, a superare la pregressa concezione pubblicistica e organicistica della famiglia, riducendo la distanza del diritto di famiglia da istituti generali del diritto privato, secondo un orientamento che nel tempo tenderà ulteriormente a potenziarsi ¹²⁵.

Nel dichiarare l'irragionevolezza del protrarsi dell'obbligo di fedeltà oltre la separazione personale fra coniugi ¹²⁶, la Corte ha preparato – pur con un intervento ancora intriso di recrudescenze del passato nell'uso del linguaggio ¹²⁷ – il graduale passaggio da una legislazione che associava l'obbligo di fedeltà alla onorabilità del matrimonio ad una sua ricostruzione in chiave personalistica, quale espressione della lealtà e del rispetto nei confronti dell'altro ¹²⁸.

Superata poi la sovrastruttura pubblicistica della famiglia, la Corte ha contestualmente assecondato il progressivo avvicinamento di alcuni istituti a quelli generali del diritto privato. In tale prospettiva, con un primo intervento degli inizi degli anni Settanta del Novecento, è stata ritenuta irragionevole la disciplina che impediva ai terzi di dimostrare la simulazione delle convenzioni matrimoniali, diversamente da quanto accade nella simulazione di altri negozi giuridici ¹²⁹. Dopo pochissimi anni, una successiva decisione, all'esito di una

(¹²⁵) Basti in proposito evocare il crescente ricorso nell'ambito della famiglia, da un lato, all'autonomia privata e, da un altro, alla responsabilità civile. Cfr. *ex plurimis*, *I contratti di convivenza*, a cura di E. MOSCATI, A. ZOPPINI, Torino, 2002, *passim*; E. BARGELLI, *L'autonomia privata nella famiglia legittima: il caso degli accordi in occasione o in vista del divorzio*, *ivi*, pp. 34 e ss.; G. OBERTO, *Famiglia e contratto*, in *Trattato del contratto*, 6° vol. *Interferenze*, a cura di V. ROPPO, Milano, 2006, 2022², pp. 105 e ss.; L. ROSSI CARLEO, *Status e contratto nel mosaico della famiglia*, *Dir. fam. pers.*, 2016, pp. 221 e ss.; S. PATTI, *Famiglia e responsabilità civile*, Milano, 1984; *Id.*, *Famiglia e responsabilità civile: quarant'anni dopo*, *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2023, pp. 405 e ss.; C. FAVILLI, *La responsabilità adeguata alla famiglia*, Torino 2015, *passim*.

(¹²⁶) Sent. n. 99 del 1974, che intervenendo sull'art. 156, 1° co., c.c., ha ritenuto irragionevole la previsione che contempla il persistere dell'obbligo di fedeltà in caso di separazione fra i coniugi.

(¹²⁷) La sentenza – di accoglimento parziale in quanto preserva un ambito di rilevanza al dovere di fedeltà nel caso di ingiuria grave nei confronti dell'altro coniuge – adotta un linguaggio “possessorio”, là dove evoca la «disponibilità fisica dell'un coniuge nei confronti dell'altro».

(¹²⁸) M. PARADISO, *I rapporti personali fra coniugi*. Artt. 143-148, in *Commentario al Codice civile*, fondato e già diretto da P. SCHLESINGER, continuato da F.D. BUSNELLI, Milano, 1988, 2012², pp. 61 e ss.; E. AL MUREN, *Separazione dei coniugi*, in *Il nuovo diritto della famiglia*, cit., p. 382; P. ZATTI, *Familia, familiae*, cit., p. 35; A. MORACE PINELLI, *L'infedeltà virtuale*, in *Familia online*, 2019, pp. 1 e ss.

(¹²⁹) Sent. n. 188 del 1970, che si è avvalsa del principio di ragionevolezza per dichiarare costituzionalmente illegittima la disciplina che impediva ai terzi di dimostrare il carattere simulato di una convenzione matrimoniale (art. 164, 1° co., c.c., che sarà di seguito novellato dall'art. 45

raffinatissima ricostruzione che ha qualificato il peculiare istituto del divieto di donazioni fra coniugi un «relicto storico», ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che, per l'appunto, impediva, durante il matrimonio, ai coniugi di farsi l'uno l'altro liberalità, salve quelle conformi agli usi ¹³⁰.

Anticipata, dunque, sotto vari profili, la riforma del diritto di famiglia del 1975, la Corte ha proseguito, anche dopo tale novella, nella sua attitudine a preparare il terreno a sviluppi successivi, avvalendosi sia del solo art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità, sia del suo combinarsi con la tutela di diritti, a partire da quello di difesa, di cui all'art. 24 Cost.

Lungo la prima direttrice, la Corte ha precorso, con una sentenza di rigetto ¹³¹, il contenuto di una norma di interpretazione autentica ¹³², chiarendo che l'assegno di mantenimento dell'ex coniuge attribuisce un vero e proprio diritto alla pensione di reversibilità, nel solco della solidarietà post-matrimoniale. Pertanto, l'attribuzione patrimoniale se, da un lato, spetta al divorziato in via di automatismo, senza che si debba accertare lo stato di bisogno effettivo, da un altro lato, presuppone il previo accertamento che sia dovuto l'assegno di divorzio. Questo, come si inferisce da una ulteriore pronuncia ¹³³, pur esitata in una inammissibilità per irrilevanza della questione, non impedisce agli eredi, ove l'ex coniuge muoia nella pendenza del giudizio che deve definire il *quantum* dell'assegno di divorzio, di proseguire il giudizio stesso al fine di far valere la pretesa creditoria relativa alle prestazioni in concreto maturate nel periodo di sopravvivenza dell'ex coniuge (vale a dire fra la sentenza parziale di divorzio e la morte), il che crea anche i presupposti per far valere la pretesa alla reversibilità della pensione.

Quanto, invece, al coordinamento fra i principi di ragionevolezza e proporzionalità e la tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., la Corte ha saputo cogliere, in tempi antecedenti rispetto alla successiva riforma che ha dedicato uno specifico rito alle persone, ai minori e alle famiglie ¹³⁴, l'inestricabile legame fra tutele sostanziali e processuali. In particolare, molte esigenze

della l. n. 151 del 1975), reputandola inidonea a perseguire lo scopo di preservare la stabilità economica della famiglia.

(¹³⁰) Sent. n. 91 del 1973, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 781 c.c.

(¹³¹) Sent. n. 777 del 1988, concernente il nuovo testo dell'art. 9, 2° co., della l. n. 898 del 1970, introdotto con la l. n. 74 del 1987, nel quale si richiedeva l'avvenuto accertamento della spettanza dell'assegno di divorzio per ottenere la pensione di reversibilità dell'ex coniuge.

(¹³²) Art. 5 della l. n. 263 del 28 dicembre 2005, secondo cui «[I]e disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970».

(¹³³) Sent. n. 25 del 2022.

(¹³⁴) Il già citato d.lgs. n. 149 del 2022, che ha inserito nel Libro II del codice di procedura civile un nuovo Titolo IV *bis* (dall'art. 473-*bis* sino all'art. 473-*bis*.71).

confluite nella l. delega n. 206 del 2021 si possono rinvenire nelle affermazioni della Corte che, confrontandosi con i riti sommari concernenti la separazione e il divorzio, ha inteso garantire: la costante presenza del difensore ¹³⁵; il diritto a non subire limitazioni probatorie ¹³⁶; il diritto al contraddittorio ¹³⁷ e, infine, lo stesso diritto alla tutela giurisdizionale, che vuole siano assicurati, a chiunque e per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio. Si segnala, a riguardo, la portata storica della sentenza con la quale la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime, per contrasto con principi supremi della Costituzione in materia di diritto alla tutela giurisdizionale, norme attuative del concordato – dotate dunque di una copertura costituzionale qualificata – nella parte in cui prevedevano che la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, ottenuta attraverso un procedimento amministrativo canonico, potesse produrre effetti civili nell'ordinamento dello Stato ¹³⁸. Non a caso, di lì a poco, è seguito l'accordo di Villa Madama che ha condotto al nuovo concordato ¹³⁹.

La giurisprudenza costituzionale ha precorso, dunque, molti tratti della disciplina processuale in materia di diritto di famiglia, ma non ha mancato anche di consolidare intervenute riforme, come è avvenuto allorché ha giudicato non manifestamente irragionevole il punto di equilibrio identificato dal legislatore nel bilanciare le esigenze proprie del diritto di difesa e del contraddittorio con le istanze di celerità del processo, sottese alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 149 del 2022 ¹⁴⁰.

3.3. *L'effettività del principio di eguaglianza nell'ambito della filiazione. Dal limite di cui all'art. 30, 3° co., Cost. all'unicità dello status.*

L'affermarsi del principio di eguaglianza nei rapporti familiari ha riguardato non solo i rapporti fra coniugi (e fra genitori), ma anche la condizione giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, nel confronto con quelli nati nel matrimonio. L'art. 30, 3° co., Cost. – non diversamente da quanto constatato rispetto all'art. 29, 2° co., Cost. – ha invero ereditato dal dibattito in Assemblea

(¹³⁵) Sent. n. 151 del 1971, concernente gli artt. 707 e 708 c.p.c., ora abrogati.

(¹³⁶) Come quelle che erano previste per la revisione delle disposizioni patrimoniali in materia di divorzio, che potevano essere assunte sulla base della mera acquisizione di informazioni, sent. n. 202 del 1975, riguardante l'art. 9, 2° co., della l. n. 898 del 1970.

(¹³⁷) Sent. n. 10 del 1978, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, ultimo co., c.p.c. Si è tradotta, invece, in una pronuncia di non fondatezza la sent. n. 543 del 1989, ove si è precisato che il rito camerale non pregiudica in quanto tale il contraddittorio.

(¹³⁸) Sent. n. 18 del 1982, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 1 della l. n. 810 del 27 maggio 1929, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi 4°, 5° e 6°, del Concordato, e l'art. 17, 2° co., della l. n. 847 del 27 maggio 1929.

(¹³⁹) Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificato con la l. n. 121 del 25 marzo 1985.

(¹⁴⁰) Sent. n. 146 del 2025.

costituente una formulazione peculiare, che ha cercato di mediare fra la posizione di coloro che ritenevano semplicemente applicabile ai figli nati fuori dal matrimonio l'art. 3 Cost. e quella di chi temeva possibili impatti negativi del principio di eguaglianza sulla famiglia cosiddetta legittima ¹⁴¹. Il punto di caduta è stata l'affermazione della garanzia di «ogni tutela giuridica e sociale» per i figli nati fuori dal matrimonio «compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».

Come nel caso dell'art. 29, 2° co., Cost., anche rispetto all'art. 30, 3° co., Cost. la giurisprudenza costituzionale ha contribuito ad alimentare un processo di graduale evoluzione ermeneutica che ha visto nel tempo affermarsi l'effettività del principio di eguaglianza, nella pienezza e latitudine proclamata dall'art. 3 Cost. Dapprima, si è fatta strada una lettura restrittiva del limite della compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima; di seguito – tramite i canoni dell'interpretazione evolutiva e sistematica con gli artt. 2 e 3 Cost. e con le fonti convenzionali e internazionali – si è giunti a una indiretta decostruzione ermeneutica del richiamato limite. In particolare, dal diritto all'identità personale, di cui all'art. 2 Cost., è gemmato il diritto all'unicità dello *status*, che in sé è riuscito a incorporare l'essenza dell'istanza egualitaria.

Parallelamente, il legislatore ha assicurato, dapprima, con la riforma del diritto di famiglia del 1975 ¹⁴², un primo importante, anche se insufficiente ¹⁴³, traguardo a tutela dei figli nati fuori del matrimonio, per poi giungere, con la riforma della filiazione del 2012-13, all'affermazione della unicità dello *status* ¹⁴⁴.

3.3.1. *L'interpretazione restrittiva del limite costituzionale di cui all'art. 30, 3° co., Cost. e gli interventi a cavallo della l. n. 151 del 1975.*

La Corte, chiamata a giudicare, alla stregua dell'art. 30, 3° co., Cost., la disciplina codicistica che si poneva in aperta contraddizione con il principio di eguaglianza tra figli nati dentro e fuori il matrimonio, ha inizialmente adottato una interpretazione restrittiva della nozione di «membri della famiglia legittima», rispetto ai cui diritti si prospettava il problema della compatibilità con la tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio.

A fronte di norme che, in materia successoria, discriminavano quelli che il codice del 1942 qualificava ancora come figli illegittimi, la Corte, pur ribadendo il rilievo del limite costituito dai diritti dei componenti della famiglia legitti-

⁽¹⁴¹⁾ Si veda *supra*, par. 3.1.

⁽¹⁴²⁾ In particolare, la riforma n. 151 del 1975 ha parificato le tutele a livello personale e successorio tra figli nati fuori e dentro il matrimonio e ha agevolato l'accertamento della filiazione fuori del matrimonio.

⁽¹⁴³⁾ Si veda *infra* par. 3.3.2.

⁽¹⁴⁴⁾ Cfr. per tutti C.M. BIANCA, *Note introduttive*, cit., pp. 260 e ss.

ma ¹⁴⁵, ha riferito tale nozione al nucleo ristretto dei coniugi e dei figli, sì da escludere una “competizione” fra la tutela giuridica del figlio nato fuori del matrimonio e i diritti di collaterali e di ascendenti. Di conseguenza, in mancanza del coniuge e dei figli nati nel matrimonio, ha potuto riconoscere ai nati fuori del matrimonio la stessa quota di legittima spettante ai primi ¹⁴⁶, evitando che dovessero concorrere con eventuali ascendenti ¹⁴⁷. Inoltre, benché la disciplina codicistica non prevedesse il formarsi di vincoli di parentela, se non tra il genitore e il figlio riconosciuto, la giurisprudenza costituzionale ha consentito a quest’ultimo sia di succedere per rappresentazione ¹⁴⁸, ove non vi fossero discendenti legittimi del chiamato all’eredità, sia di succedere al fratello o alla sorella “naturali”, in mancanza di altri eredi del *de cuius*, prima di far luogo alla successione dello Stato ¹⁴⁹.

Con l’avvento, poi, della l. n. 151 del 1975, il legislatore, da un lato, ha parificato le tutele personali e successorie del figlio nato fuori del matrimonio a quelle del nato nel matrimonio per quanto attiene ai rapporti con il genitore e ha agevolato l’accertamento della filiazione fuori del matrimonio, sposando il principio del *favor veritatis*; da un altro lato, tuttavia, ha perseverato nel non prevedere che dal vincolo di filiazione sorto fuori dal matrimonio derivassero rapporti di parentela con i congiunti del genitore e ha mantenuto varie forme di discriminazione. In particolare, la riforma ha omesso finanche di recepire talune soluzioni già adottate dalla Corte, che si è vista costretta a intervenire nuovamente su vecchie norme, in materia successoria, già dichiarate costituzionalmente illegittime, e tuttavia, riprodotte dalla l. n. 151 del 1975 nella formulazione originaria ¹⁵⁰. Il Giudice delle leggi ha rimosso, pertanto, la novella che non aveva previsto – in mancanza di altri successibili al di fuori dello Stato – la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali fosse accertato il rispettivo *status* di filiazione nei confronti del comune genitore ¹⁵¹.

A ciò si aggiunga che la riforma del 1975 non aveva intaccato neppure la discriminazione dei figli nati fuori del matrimonio nell’ambito della disciplina concernente il contratto di donazione, prevista dall’art. 803 c.c. È stata, dunque, ancora una volta, la Corte costituzionale a rimuovere la disposizione che prevedeva il limite temporale di due anni fra la donazione e l’atto di riconoscimento, onde consentire la revocazione per sopravvenienza dei figli, là dove,

(¹⁴⁵) Sent. n. 79 del 1969.

(¹⁴⁶) Sent. n. 50 del 1973, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l’art. 539 c.c., nonché gli artt. 545 e 546 c.c. e, conseguentemente, gli artt. 538, 539 e 540 c.c.

(¹⁴⁷) Sent. n. 82 del 1974, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l’art. 575 c.c. e l’art. 435 c.c.

(¹⁴⁸) Sent. n. 79 del 1969, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 577, 467 e 468 c.c.

(¹⁴⁹) Sent. n. 55 del 1979, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 565 c.c.

(¹⁵⁰) Sent. n. 55 del 1979.

(¹⁵¹) Sent. n. 184 del 1990.

viceversa, per quelli nati nel matrimonio o adottivi non era previsto alcun limite temporale all'esercizio del medesimo atto di revocazione ¹⁵².

3.3.2. *La svolta della sentenza sui figli non riconoscibili: il diritto alla unicità dello status e l'affermarsi di una concezione personalistica della famiglia.*

Nella ricostruzione ermeneutica dell'art. 30, 3° co., Cost. e nella stessa concezione costituzionale della famiglia una vera svolta si registra all'inizio del nuovo millennio. Tale giro di boa si identifica nella sentenza che ha rimosso il trattamento discriminatorio dei figli cosiddetti incestuosi, lasciati privi di uno *status* dalla stessa riforma del 1975 ¹⁵³. Il loro riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità erano infatti vietati, a eccezione dei casi in cui il genitore fosse in buona fede o fosse stato vittima di violenza sessuale o fosse stato dichiarato nullo il matrimonio da cui discendeva il vincolo di affinità (artt. 251 e 269 c.c.). Fuori da tali fattispecie, a quei minori era garantita unicamente la possibilità di ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione e, se maggiorenni in stato di bisogno, gli alimenti (art. 279, 1° co., c.c.).

Nel reagire a simile discriminazione, la Corte ha messo a fuoco i tratti della tutela del minore, ha riletto il paradigma costituzionale della famiglia alla luce dell'art. 2 Cost. e ha interpretato l'art. 30, 3° co., Cost., decostruendo la portata del limite costituito dalla compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima. Quanto alla tutela del minore, la Corte ha affermato un vero e proprio diritto ad avere lo *status filiationis*, che viene configurato quale «elemento costitutivo dell'identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della [...] Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione» e che, nel coordinamento con l'art. 3 Cost., viene rappresentato come diritto all'unicità dello *status*.

Dal coordinamento sistematico fra l'art. 30, 3° co., e l'art. 2 Cost. il Giudice delle leggi ha, dunque, dedotto l'incompatibilità con i principi costituzionali fondamentali di una «concezione "totalitaria" della famiglia», tale per cui i figli debbano sopportare le conseguenze dei comportamenti dei loro genitori ¹⁵⁴. L'art. 2 Cost., nel proclamare «il principio personalistico [..] fa sì che il valore delle "formazioni sociali", tra le quali eminentemente [si colloca] la famiglia, è nel fine a esse assegnato, di permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani». Alla vecchia concezione istituzionale e organica viene sostituita, pertanto, una concezione personalistica, capace di allontanare un'immagine «della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti».

(¹⁵²) Sent. n. 250 del 2000.

(¹⁵³) Sent. n. 494 del 2002.

(¹⁵⁴) Riecheggia nella sentenza l'evocazione biblica tratta dal *Deuteronomio* e dal libro di *Ezechiele*, già richiamata da alcuni interventi dei Costituenti in riferimento alla condizione giuridica dei figli nati fuori del matrimonio.

Dentro questa rinnovata concezione della famiglia il precetto dell'art. 30, 3° co., Cost., secondo cui «la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima», ha visto rarefarsi l'idea del limite apposto al principio di eguaglianza. La Corte, infatti, rileva che «non è [il] principio [di eguaglianza] a dover cedere di fronte alla discrezionalità del legislatore, ma l'opposto», e che la compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima è *in re ipsa*, posto che «l'ingresso di figli naturali in un rapporto coniugale e in una vita familiare legittima di per sé non è una violazione di diritti ma un incerto del mestiere di vivere».

In tal modo, anche il perimetro assiologico dell'art. 30, 3° co., Cost. ha finito per combaciare con il principio generale di cui all'art. 3 Cost., mentre l'asse della famiglia sul piano finalistico si è spostato verso il principio personalistico di cui all'art. 2 Cost. Sarà poi la riforma del 2012-13 a recepire a livello legislativo quanto già affermato dalla Corte, facendo emergere – con il complesso della nuova disciplina che finalmente ha fatto sorgere anche a favore dei figli nati fuori del matrimonio vincoli parentali con i congiunti del genitore¹⁵⁵ – la centralità dell'interesse del minore e l'unicità dello *status filiationis*¹⁵⁶.

4. La tutela della persona nell'ambito della famiglia: personalismo relazionale, principio di responsabilità e principio di solidarietà

Concluso l'esame dell'evoluzione del principio di eguaglianza tra coniugi (o genitori) e tra figli, il secondo tratto identificativo della giurisprudenza costituzionale sul diritto di famiglia si rinviene nella tutela dei diritti della persona nell'ambito delle relazioni familiari.

Come chiarito dalla sentenza, già sopra richiamata, sui figli non riconoscibili, il fine della famiglia, «conformemente a quello che è stato definito il *principio personalistico* [...] permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani»¹⁵⁷.

Dal superamento della concezione istituzionalistica e gerarchica della famiglia, è emersa, dunque, la persona non contrapposta agli altri, secondo un

(155) Art. 1, 1° co., della l. n. 219 del 2012, che ha sostituito l'art. 74 c.c., prevedendo che «[l]a parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».

(156) Art. 1, 7° co., della l. n. 219 del 2012, che ha sostituito l'art. 315 c.c., prevedendo che «[t]utti i figli hanno lo stesso stato giuridico».

(157) Sent. n. 494 del 2002.

approccio di tipo individualistico, ma immersa in una dimensione relazionale, solidale e comunitaria ¹⁵⁸. Il rapporto tra artt. 2 e 3 Cost. e artt. 29 e 30 Cost., alla luce degli stessi sviluppi della legislazione ordinaria, ha generato raccordi circolari di tipo sistematico. Dall'eguaglianza sono gemmati diritti e doveri paritari e reciproci fra i coniugi, intrisi del principio di solidarietà, che ha costituito l'amalgama del gruppo familiare ¹⁵⁹. L'unità si è venuta a radicare nella reciproca assistenza materiale e morale, nella collaborazione, nella coabitazione, nel rispetto e nella fedeltà: diritti-doveri qualificabili come relazionali e funzionali proprio in quanto plasmatis dalle esigenze del gruppo.

Quanto ai rapporti verticali, questi sono apparsi dominati dal principio di responsabilità, di cui all'art. 30 Cost., che ha attribuito all'interesse del minore la capacità di conformare la condotta genitoriale, evocando la forma giuridica dell'interesse legittimo ¹⁶⁰. L'immagine della famiglia restituita dall'evoluzione della giurisprudenza costituzionale è, dunque, quella di un personalismo che, nel solco dei principi di solidarietà e di responsabilità, plasma i diritti, tramite la relazione, rendendoli funzionali alle esigenze degli "altri" che compongono la comunità ¹⁶¹. Né tale rappresentazione è stata smentita dalle fonti internazionali e, in specie dalla CEDU e dalla CDFUE, che, pur avvalendosi del linguaggio proprio dei diritti, hanno dato parimenti rilievo ai principi di solidarietà e di responsabilità, spesso preservando un ampio margine di discrezionalità agli Stati, all'interno del quale è dato ulteriormente valorizzare la dimensione comunitaria della famiglia.

4.1. *Dall'eguaglianza alla tutela dei diritti della donna nelle vicende correlate alla procreazione.*

4.1.1. *Il bilanciamento di interessi nella disciplina sull'interruzione volontaria della gravidanza.*

Passando, dunque, a esaminare la prospettiva della tutela della persona nell'ambito della famiglia, emerge come dal principio di eguaglianza si siano sprigionate nuove istanze di tutela di coloro che, in passato, erano stati vittime di discriminazioni. Spiccano in tale prospettiva, anzitutto, i diritti delle donne,

(¹⁵⁸) Cfr. in proposito A. MORRONE, *Art. 2 Cost.*, in M. SESTA, *Codice della famiglia*, cit., p. 10.

(¹⁵⁹) P. ZATTI, *Familia, familiae*, cit., pp. 34 e ss.

(¹⁶⁰) L. BIGLIAZZI-GERI, *Contributo a una teoria dell'interesse legittimo di diritto privato*, Milano, 1967, p. 182.

(¹⁶¹) M. SESTA, *Persona e famiglia nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di ID., V. CUFFARO, Napoli 2006, pp. IX e ss.

specie quelli correlati – nell’ambito giusfamiliare – al fenomeno della procreazione; diritti un tempo completamente obliterati dal legislatore, che inquadrava la vicenda procreativa in una prospettiva tutta pubblicistica. In particolare, il codice penale Rocco del 1930 perseguiva il reato di aborto volontario (art. 546 c.p.), qualificandolo come «delitto contro l’integrità della stirpe» (libro II, Titolo X c.p.), volto a preservare – secondo quanto precisava la Relazione di accompagnamento al codice – «l’interesse demografico dello Stato».

La Corte, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale di tale disciplina ¹⁶², ha segnato il tramonto della concezione improntata al controllo e all’ingerenza pubblicistica nella vicenda procreativa, senza per questo indulgere a concezioni individualistiche e assolutizzanti, come quelle emerse, viceversa, nel medesimo arco di tempo, nella sentenza *Roe v. Wade* della Suprema Corte degli Stati Uniti (1973). Quest’ultima, in linea con un approccio di tipo liberale, aveva adottato, come linea di discriminare per separare la protezione dell’embrione dall’assoluta tutela dell’autodeterminazione della donna ¹⁶³, la possibile sopravvivenza del feto al di fuori del grembo materno (*viability outside the mother’s womb*).

L’impostazione sottesa agli interventi della Corte è stata invece quella di inquadrare la vicenda procreativa nella prospettiva della relazione personale fra la donna e l’embrione, nel solco di un bilanciamento conformato dal dato biologico proprio di tale relazione. Da un lato, il Giudice delle leggi ha riconosciuto un fondamento costituzionale al concepito, traendo dal coordinamento ermeneutico tra l’art. 31, 2° co., Cost. e l’art. 2 Cost. il dato qualitativo di un essere umano *in fieri* che ha «particolari caratteristiche sue proprie» ¹⁶⁴, ovverosia un «essere umano che si sta sviluppando come uomo» ¹⁶⁵. I principi costituzionali consentono così di allontanare la prospettiva dell’essere umano ridotto a fattispecie, secondo l’ottica riflessa nel paradigma della capacità giuridica di cui all’art. 1 c.c. ¹⁶⁶. Da un altro lato, proprio in ragione della peculiare relazione con la madre, è stata ammessa la possibile compressione della tutela dell’embrione nel bilanciamento con i diritti fondamentali alla vita e alla salute della madre, diritti che rendono inesigibile il relativo sacrificio ¹⁶⁷.

(162) Sent. n. 27 del 1975, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 546 c.p., nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l’ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre.

(163) J. HABERMAS, *Il futuro della natura umana. I rischi di una genetica liberale*, Torino, 2002, pp. 32 e ss.

(164) La citata sent. n. 27 del 1975.

(165) F.D. BUSNELLI, *Interruzione volontaria della gravidanza*, in Id., *Bioetica e diritto privato. Frammenti di un dizionario*, Torino, 2001, p. 140.

(166) F.D. BUSNELLI, *Concepito*, in Id., *Bioetica e diritto privato*, cit., pp. 96 e ss.

(167) A. NICOLUSSI, *Lo sviluppo della persona umana come valore costituzionale e il cosiddetto biodiritto*, *Eur. dir. priv.*, 2009, p. 46: «[q]uesta soluzione normativa del conflitto tra il bene della

Simile prospettiva, propria di un personalismo relazionale, capace di riflettere il dato biologico, ha indicato – grazie alla citata sent. n. 27 del 1975 – i capisaldi dai quali ha preso le mosse la l. n. 194 del 1978. Quest'ultima ha riconosciuto la tutela della «vita umana sin dal suo inizio» (art. 1) e, al contempo, ha proceduto a specificare i termini del bilanciamento di interessi con la salute fisica e psichica della madre, lasciando all'autodeterminazione, ove sussistano i presupposti per consentire l'interruzione volontaria della gravidanza, il mero compito di autorizzare, con il consenso informato, il ricorso alla pratica.

L'importanza e la delicatezza di tale punto di equilibrio hanno indotto la Corte – in una successiva sentenza ¹⁶⁸ – a sottrarre le norme cardine della l. n. 194 del 1978 al giudizio referendario, ravvisando in essa i tratti di una disciplina costituzionalmente vincolata ¹⁶⁹.

Dal confronto fra tale giurisprudenza e l'evoluzione che ha caratterizzato, di contro, l'esperienza statunitense, è dato inferire come le critiche, a suo tempo rivolte da Ruth Bader Ginsburg ¹⁷⁰ e da Guido Calabresi alla scelta effettuata dal giudice Harry Blackmun di ancorare la facoltà di abortire alla sola prospettiva della tutela della *privacy*, fossero ispirate proprio alla consapevolezza dei rischi insiti in una polarizzazione dell'approccio al tema. Non a caso, nel 2022, a quasi cinquant'anni dal caso *Roe v. Wade*, la sentenza *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization* ha cancellato l'interruzione volontaria della gravidanza dalla tutela federale.

4.1.2. *Il bilanciamento di interessi nella disciplina sulla procreazione medicalmente assistita (PMA).*

La difficoltà di rapportare al piano dei principi vicende che sottendono drammatici interrogativi etici si è potenziata con l'irrompere di tecnologie riproduttive che, incidendo sulla stessa dimensione del nascere, si sono riverberate sul senso della percezione dell'essere persona e sulla radice dell'antropologia tradizionale, spezzando l'«intreccio fra il naturale in senso stretto e il culturale» ¹⁷¹.

vita del feto e quello della salute della madre può essere spiegata sul riflesso del principio secondo cui il corpo della donna madre non può essere visto come mero strumento per la procreazione; onde la considerazione della madre come persona implica l'inesigibilità – dal punto di vista strettamente giuridico – della prosecuzione della gravidanza quando essa comporti un grave sacrificio della sua salute».

⁽¹⁶⁸⁾ Sent. n. 35 del 1997.

⁽¹⁶⁹⁾ Cfr. in proposito M. D'AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, 2020, pp. 152 e ss.

⁽¹⁷⁰⁾ Ruth Bader Ginsburg, *La voce della giustizia*, a cura di T. GROPPi, I. SPiGNO, L. EFREN RIOS VEGA, Bologna, 2023.

⁽¹⁷¹⁾ A. NICOLUSSI, *Famiglia e biodiritto civile*, cit., pp. 713 e ss.

Le pratiche di procreazione medicalmente assistita e poi la stessa disciplina introdotta con la l. n. 40 del 2004 hanno generato questioni di legittimità costituzionale che hanno abbracciato molteplici profili, a partire da quelli concernenti la tutela della salute della donna in relazione alla protezione dell'embrione. L'impostazione adottata dalla Corte ha confermato la peculiarità giuridica e biologica di tale relazione, tant'è che solo in presenza di istanze di tutela della salute della donna è dato comprimere la tutela dell'embrione, mentre nel caso di esigenze fatte valere da terzi prevalgono gli interessi convergenti della madre e del feto.

Nella prima prospettiva si collocano due pronunce riguardanti la l. n. 40 del 2004. Anzitutto, la Corte ha reputato irragionevole inibire, a coppie portatrici di gravi patologie genetiche ereditarie, ma non affette da infertilità o sterilità, il ricorso alla fecondazione medicalmente assistita, considerato che vanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, consentono l'interruzione volontaria della gravidanza ¹⁷². Di conseguenza, è stato esteso l'accesso alla PMA alle coppie portatrici di gravi patologie genetiche ereditarie, rendendo possibile una verifica *a priori* e non *a posteriori* sull'eventuale sussistenza di patologie in capo all'embrione. In tal modo, si è reso più coerente il coordinamento con la disciplina sull'interruzione volontaria della gravidanza e con il relativo bilanciamento di interessi; disciplina la cui applicazione è fatta salva dalla l. n. 40 del 2004 (art. 14, 1° co.).

Sempre nell'ottica del peculiare bilanciamento di interessi fra la madre e l'embrione si deve, poi, inquadrare l'ulteriore pronuncia che è intervenuta sui commi 2° e 3° dell'art. 14 della l. n. 40 del 2004, i quali, rispettivamente, impedivano di «creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre» e stabilivano che solo «[q]ualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risult[asse] possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione [fosse] consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile». La declaratoria di illegittimità costituzionale ha cancellato dal 2° comma le parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», trasformando il relativo automatismo nell'attribuzione al medico del compito di accertare in concreto – tenuto conto della salute della donna che si sottopone alle stimolazioni ormonali – il numero di embrioni da fecondare che sia strettamente necessario. Quanto al 3° co., esso è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilito dalla norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna ¹⁷³.

(¹⁷²) Sent. n. 96 del 2015.

(¹⁷³) Sent. n. 151 del 2009.

Se tale soluzione opera un bilanciamento che, a tutela della salute della donna, accentua il rischio che siano formati embrioni soprannumerari, d'altro canto, ove l'autodeterminazione della donna converga con la tutela dell'embrione crioconservato, poiché ella è disponibile all'impianto, il combinarsi dei loro interessi è destinato a prevalere su istanze contrapposte ¹⁷⁴.

In una vicenda che ha visto un marito contestare – sul presupposto della crisi della coppia – la disciplina concernente l'irrevocabilità del consenso alla PMA, una volta fecondato l'embrione, la Corte ha ritenuto che l'autodeterminazione del padre non possa prevalere sull'autodeterminazione della madre, che – con il consenso del primo – si è sottoposta alla stimolazione ormonale necessaria alla fecondazione degli embrioni (con quanto ne consegue sul piano della salute fisica e psichica) e la cui scelta è in grado di portare alla nascita l'embrione stesso.

4.2. Azioni di stato e tutela dell'identità del figlio.

4.2.1. La tutela dell'identità familiare (e biologica) del figlio: dal favor legitimatatis al favor veritatis nelle azioni di stato.

Come nel caso della tutela della donna, anche rispetto alla protezione dei figli, è stato il principio di eguaglianza ad aver acceso la scintilla di una concezione personalistica della famiglia, che ha posto al centro degli istituti giuridici la persona e, in specie, l'interesse del minore.

In particolare, dal principio di eguaglianza è emersa l'esigenza di assicurare a tutti i figli una identità familiare intrisa di istanze paritarie e, dunque, un diritto all'unicità dello *status*. È quanto traspare dalla giurisprudenza costituzionale che, sin dagli anni Sessanta del secolo scorso, ha iniziato a rilevare che la «ricerca della paternità» è «una forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, e, come tale, [...] fatta oggetto di garanzia costituzionale» ¹⁷⁵. L'esigenza di assicurare al figlio nato fuori del matrimonio lo *status filiationis* ha dato, dunque, impulso a una progressiva valorizzazione del *favor veritatis* rispetto al *favor legitimatatis*, nell'ambito della disciplina delle azioni di stato, tendenza che si è venuta rafforzando con la riforma del diritto di famiglia del 1975 ¹⁷⁶. Al contempo, la ricerca della verità si è consolidata in

(¹⁷⁴) Sent. n. 161 del 2023.

(¹⁷⁵) Si esprime in questi termini la sent. n. 70 del 1965, che ha visto poi accogliere la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), sul presupposto che violasse il contraddittorio il particolare modo con cui era configurato il giudizio di deliberazione che precedeva l'accertamento giudiziale di paternità (art. 274 c.c.).

(¹⁷⁶) Nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina la sent. n. 64 del 1982, da un lato, è intervenuta sul *dies a quo* dell'azione concernente la disciplina transitoria (art. 229 della l. n. 151

conseguenza del progresso scientifico e tecnologico, che ha visto associare agli «esami genetici e del gruppo sanguigno» un'elevata sicurezza nella «prova negativa della paternità», nonché per effetto dell'«evoluzione della coscienza collettiva» che ha attribuito una rilevanza sempre «più marcata [...al] rapporto effettivo di procreazione»¹⁷⁷. Il *favor veritatis* ha poi trovato ulteriore conforto nella l. n. 184 del 1983, in materia di adozione, che è intervenuta sull'art. 244 c.c., consentendo l'azione di disconoscimento della paternità anche al minore attraverso la rappresentanza di un curatore speciale¹⁷⁸.

Su tali premesse, l'evoluzione del *favor veritatis* nella giurisprudenza costituzionale ha seguito una duplice direttrice.

Per un verso, la Corte ha cercato di agevolare l'accertamento dello stato di figlio nato fuori del matrimonio, eliminando il giudizio di ammissibilità per poter accedere alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, *ex* art. 274 c.c.¹⁷⁹; filtro rispetto al quale, in passato, si era limitata a rivolgere meri inviti al legislatore¹⁸⁰. Per un altro verso, ha ampliato, in nome dell'accertamento della verità, le maglie della stessa azione di disconoscimento di paternità¹⁸¹,

del 1975), onde consentire anche al padre di far valere l'azione di disconoscimento in caso di adulterio della moglie entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Da un altro lato, la Corte non ha inciso sui termini che differenziavano il trattamento del padre rispetto a quello della madre e del figlio, facendo decorrere per il primo l'azione dalla conoscenza della nascita, anziché dalla conoscenza dei fatti che escludevano la sua paternità.

(177) La pronuncia n. 134 del 1985 ha ravvisato una irragionevole lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) nell'esclusione della possibilità per il padre, che scopra l'adulterio oltre un anno dalla nascita del figlio, di «avvalersi della facoltà, che l'art. 235 c.c. gli attribuisce, di provare "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità"». Pertanto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, 2° co., c.c., nella parte in cui non disponeva, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorresse dal giorno in cui il marito era venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie.

(178) Inizialmente, l'art. 244 c.c. faceva riferimento al minore di anni sedici; di seguito, con la riforma della filiazione 2012-13, il 5° co. dell'articolo appena citato ha previsto che «[l']azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore».

(179) Sent. n. 50 del 2006, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 274 c.c., che, attraverso il filtro di ammissibilità, poneva un grave ostacolo all'esercizio del diritto di azione (art. 24 Cost.) e una violazione della ragionevole durata del processo (art. 111, 2° co., Cost.).

(180) Sentt. n. 70 del 1965 e n. 341 del 1990.

(181) Sono state, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime: la norma che impediva al marito di far valere la decorrenza del termine per l'azione di disconoscimento della paternità dalla conoscenza dell'adulterio (sent. n. 184 del 1985); l'art. 244, 2° co., c.c., nella parte in cui non consentiva di far valere il decorso del medesimo termine dalla conoscenza dell'impotenza a generare (sent. n. 170 del 1999) e, infine, l'art. 235, 1° co., numero 3, c.c., nella parte in cui subordinava l'accesso all'esame delle prove tecniche, attestanti «che il figlio presenta caratteri-

sottolineando come lo stesso effetto demolitorio dello *status filiationis* sia funzionale a tutelare l'identità biologica della persona ¹⁸². La Corte ha rilevato, in proposito, che «la verità biologica della procreazione costituisce “una componente essenziale” dell'identità personale del minore» ¹⁸³ e ha riconosciuto «l'esigenza di garantire al figlio il diritto alla propria identità e precisamente all'affermazione di un rapporto di filiazione veridico» ¹⁸⁴, sino a considerare che «la coatta continuazione di rapporti familiari già distrutti» potrebbe non corrispondere «all'interesse materiale e spirituale del figlio» ¹⁸⁵.

4.2.2. *L'avvento della PMA, le prime crepe nel favor veritatis e il fondamento della filiazione.*

L'enfasi riposta nel *favor veritatis*, quale fulcro delle azioni di stato, ha iniziato a incrinarsi con l'avvento delle pratiche di procreazione medicalmente assistita ¹⁸⁶, che hanno messo in discussione il fondamento stesso del vincolo di filiazione e si sono riverberate sulle azioni di stato.

Prima che si affacciasse tale tecnologia la filiazione si radicava solo su un fatto meramente privato – la procreazione naturale, strettamente correlata all'identità biologica e al *favor veritatis* – o sull'accertamento giudiziale, effettuato in sede di adozione, incentrato sull'assunzione di responsabilità da parte di aspiranti genitori e sulla rispondenza del nuovo vincolo di filiazione all'interesse di un minore abbandonato.

Con il diffondersi della PMA ¹⁸⁷ è emerso, invece, a livello sociale, prima ancora che giuridico, un fenomeno nuovo: la possibile dissociazione tra il genitore genetico o biologico (spesso anonimo o comunque disinteressato al minore) e il genitore intenzionale e sociale. La *split parenthood* si verifica sia nelle ipotesi di fecondazioni eterologhe (non regolate prima della l. n. 40 del

stiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie (sent. n. 266 del 2006).

⁽¹⁸²⁾ Per converso, la Corte aveva cercato in precedenza (sent. n. 64 del 1982) di giustificare il bilanciamento tra *favor veritatis* e *favor legitimitatis*, sul presupposto che quest'ultimo servisse ad assicurare «la certezza e permanenza dei rapporti familiari per il figlio quasi sempre minore e bisognoso di protezione familiare».

⁽¹⁸³⁾ Così la sent. n. 272 del 2017, esponendo ragioni dell'orientamento a sostegno del *favor veritatis*. In particolare, si richiama alla tutela della identità personale del figlio in correlazione al *favor veritatis* la sent. n. 50 del 2006.

⁽¹⁸⁴⁾ Sentt. n. 216 e n. 112 del 1997, n. 170 del 1999 e 266 del 2006.

⁽¹⁸⁵⁾ Sent. n. 134 del 1985.

⁽¹⁸⁶⁾ Le pratiche di PMA si sono rapidamente diffuse, a partire dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso, dopo che il 25 luglio 1978 ha visto la luce la prima bambina concepita in provetta; cfr. in proposito G. DI ROSA, *Famiglia (bioetica e diritto)*, in *Enciclopedia del diritto. I tematici*, 4° vol., cit., p. 392.

⁽¹⁸⁷⁾ Cfr. in proposito U. SALANITRO, *Procreazione medicalmente assistita (diritto civile)*, in *Enciclopedia del diritto. I tematici*, 4° vol., cit., pp. 1015 e ss.

2004, poi divenute *contra legem*, e infine *secundum legem*, tra persone di diverso sesso, a partire da una pronuncia della Corte costituzionale ¹⁸⁸, mentre sono rimaste *contra legem* fra persone dello stesso sesso) sia nei casi di surrogazione di maternità, anch'essi vietati in Italia e dunque di norma praticati all'estero.

Tale possibile dissociazione ha fatto emergere un duplice problema correlato al *favor veritatis*.

Anzitutto, il richiamo alla verità biologica poteva consentire ripensamenti al genitore intenzionale che si era assunto la responsabilità di dare avvio con il proprio consenso alla pratica di procreazione medicalmente assistita. Inoltre, l'eventuale impugnazione dello *status filiationis* per difetto di veridicità poteva condannare il figlio a rimanere privo di uno dei due genitori, quello intenzionale, anche qualora con questi si fosse instaurata una relazione affettiva capace di plasmare l'identità sociale del minore.

4.2.2.1. *Il principio di responsabilità quale fondamento del vincolo di filiazione nel caso della fecondazione eterologa tra persone di diverso sesso. La Corte anticipa la legge n. 40 del 2004.*

Il primo problema è stato affrontato dalla Corte costituzionale prima ancora che intervenisse la legge n. 40 del 2004. A fronte del genitore intenzionale di una coppia di diverso sesso, che aveva prestato il proprio consenso alla fecondazione eterologa e poi, pentitosene, aveva agito con il disconoscimento di paternità, invocando il *favor veritatis*, una pronuncia di inammissibilità ¹⁸⁹ ha denunciato il vuoto normativo rispetto alla specifica problematica, posto che il legislatore del codice civile del 1942 non poteva certo prevedere il fenomeno della PMA e della fecondazione eterologa. Al contempo la Corte, nel constatare la lacuna, non ha smentito il postulato della completezza dell'ordinamento giuridico, ma lo ha integrato attraverso i principi costituzionali. In particolare, nel rivolgere l'invito al legislatore a intervenire, ha evidenziato come il minore abbia diritto a essere tutelato «nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità». In tal modo, sul presupposto degli artt. 2, 30 e 31 Cost., la Corte ha messo a fuoco, in un senso più ampio e rinnovato rispetto a quanto potessero concepire i pur lungimiranti Costituenti, il principio di responsabilità genitoriale ¹⁹⁰ e – nel contesto della fecondazione eterologa tra persone di diverso sesso – lo ha reputato idoneo a fondare il vincolo di filiazione, che viene dunque dissociato dal legame genetico e biologico.

Il legislatore, dal suo canto, si è attenuto a tale innovativa impostazione e,

(188) Sent. n. 162 del 2014.

(189) Sent. n. 347 del 1998.

(190) Tale principio, non è privo di una radice etico-filosofica, cfr. H. JONAS, *Il principio responsabilità. Un'etica per la società tecnologica*, Torino, 1993, pp. 115 e ss.

nel normare la procreazione medicalmente assistita con la l. n. 40 del 2004, se, da un lato, ha escluso l'accesso alla tecnica della fecondazione eterologa, da un altro lato, ha previsto che, in ipotesi di eterologa *contra legem*, sia comunque vietato, a chi abbia prestato il proprio consenso, esercitare l'azione di disconoscimento della paternità o l'impugnazione del riconoscimento o far valere – nel caso della madre – la volontà di non essere nominata ¹⁹¹. Di seguito, quando la Corte costituzionale è intervenuta sulla l. n. 40 del 2004 dichiarando costituzionalmente illegittima la disciplina che impediva la fecondazione eterologa alle coppie di diverso sesso ¹⁹², è emerso con ulteriore chiarezza il riconoscimento del principio di responsabilità quale nuovo fondamento del vincolo di filiazione, radicato sul presupposto di un consenso informato e consapevole prestato alla procedura che conduce al concepimento del bambino.

4.2.2.2. *La tutela dell'identità sociale del minore e il suo preminente interesse affidato al vaglio giudiziale. Il caso della surrogazione di maternità praticata all'estero da una coppia di sesso diverso e la possibile (ma non certa) resistenza dello status "fittizio".*

Se il solo principio di responsabilità ha potuto dare fondamento al vincolo di filiazione nel caso della fecondazione eterologa fra persone di diverso sesso, in termini più problematici si è posta la questione della tutela del minore nato in conseguenza di una surrogazione di maternità effettuata all'estero sempre su iniziativa di una coppia di diverso sesso.

La Corte, a fronte dell'impugnazione da parte del pubblico ministero del riconoscimento del figlio effettuato dalla madre, genitore intenzionale ¹⁹³, ha prospettato l'esigenza di un bilanciamento in concreto degli interessi, che tenga conto, da un lato, della circostanza che la maternità surrogata «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane» ¹⁹⁴, e, da un altro lato, del fatto che la relazione familiare – benché radicata su un presupposto inidoneo a fondare il vincolo di filiazione – può aver plasmato

(¹⁹¹) L'art. 9 della l. n. 40 del 2004 stabilisce, infatti, che: «[q]ualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti conclusivi non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

(¹⁹²) Sent. n. 162 del 2014 e *infra* par. 4.4.1.

(¹⁹³) Sent. n. 272 del 2017.

(¹⁹⁴) Sulla maternità surrogata cfr. V. CALDERAI, *La tela strappata di Ercole. A proposito dello stato dei nati da surrogazione di maternità surrogata*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, pp. 1109 e ss.

l'identità sociale del minore. Del resto, dell'esigenza di tutelare non solo l'identità biologica del minore, ma anche quella sociale, si era fatto interprete – anche sulla scia delle fonti internazionali e delle giurisprudenze della Corte EDU – lo stesso legislatore sia con la riforma delle azioni di stato, introdotta con la novella della filiazione del 2012-13, che ha reso imprescrittibili le azioni demolitorie solo a favore dello stesso figlio ¹⁹⁵, sia con la riforma della disciplina dell'adozione, che ha inteso valorizzare l'identità sociale del minore consolidatasi nei rapporti con la famiglia affidataria ¹⁹⁶.

La Corte costituzionale – tanto nel caso sopra evocato quanto in un'altra vicenda di impugnazione del riconoscimento da parte dello stesso autore che lo aveva effettuato per compiacenza ¹⁹⁷ – è giunta a un esito di non fondatezza delle questioni sollevate, affidando al giudice comune il compito di accertare in concreto il preminente interesse del minore. In particolare, ha ritenuto che il giudice debba ponderare il *best interest of the child*, considerando, per un verso, l'identità sociale del minore e, dunque, «la durata del rapporto di filiazione e [i]l consolidamento della condizione identitaria acquisita per effetto del falso riconoscimento» e, per un altro verso, l'identità biologica, correlata alla «possibilità di instaurare [un] legame con il genitore biologico».

Simile tecnica decisionale – che ricava dal sistema uno standard di valutazione affidato all'accertamento in concreto del giudice, idoneo a superare il dubbio di legittimità costituzionale – presenta tratti innovativi che, oltre a evocare, come evidenziato in termini generali ¹⁹⁸, le suggestioni di un autorevole civilista ¹⁹⁹, valorizzano l'attitudine del giudice a perseguire l'interesse in concreto del minore e a garantire una maggiore aderenza al dato reale. Tale nuovo approccio non tende a sostituirsi al bilanciamento operato in astratto dal legislatore nella ponderazione fra identità sociale e identità biologica del minore, quanto piuttosto a coordinarsi e a integrarsi con esso.

È quanto ha espressamente evidenziato più di recente una sentenza, resa in un giudizio in cui la Corte era chiamata a giudicare l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, 4° e 5° co., c.c., in materia di impugnazione del riconoscimento ²⁰⁰.

(195) In tale prospettiva il d.lgs. n. 154 del 2013, all'art. 28, ha modificato l'art. 263 c.c., limitando l'imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento esclusivamente a quella esercitata dal figlio. In senso analogo dispone il 5° co. dell'art. 244 c.c., nel testo introdotto dall'art. 18, 1° co., del d.lgs. n. 154 del 2013, con riguardo all'azione di disconoscimento di paternità. Per converso, gli altri legittimati ad attivare le azioni, che contestano pregressi *status*, sono tenuti a rispettare i termini di decadenza previsti dalla nuova disciplina.

(196) Le modifiche alla l. n. 184 del 1983 sono state apportate con la l. n. 173 del 19 ottobre 2015.

(197) Sent. n. 127 del 2020.

(198) Si veda *supra*, par. 1.3.2.2.

(199) A. FALZEA, *La Costituzione e l'ordinamento giuridico*, cit., p. 261.

(200) Sent. n. 133 del 2021, che ha dichiarato – sotto il profilo indicato nel testo – non

Il Giudice delle leggi, da un lato, ha escluso, a tutela dell'identità sociale del minore, l'illegittimità costituzionale del 5° co. del citato articolo, che fissa un termine quinquennale di prescrizione per l'impugnazione del riconoscimento da parte di soggetti diversi dal figlio. Si è infatti rilevato che «[u]n così lungo decorso del tempo (cinque anni dal riconoscimento) radica [...] il legame familiare e sposta il peso assiologico, nel bilanciamento attuato dalla norma, sul consolidamento dello *status filiationis*, in una maniera tale da giustificare che la prevalenza di tale interesse sia risolta in via automatica dalla fattispecie normativa». Al contempo, a tutela dell'identità biologica del minore, ha ritenuto irragionevole che il 4° co. del medesimo articolo faccia decorrere il termine di decadenza per l'autore del riconoscimento da quando ha avuto conoscenza della propria impotenza e non da quando ha avuto conoscenza della non paternità.

Da un altro lato, nondimeno, la Corte ha ribadito che la tutela della identità biologica del minore in tanto può essere fatta valere in quanto dall'accertamento in concreto operato dal giudice non emerga che la privazione dell'identità sociale, sottesa al pregresso *status* del minore, pregiudichi il suo preminente interesse ²⁰¹.

4.3. La PMA nell'ambito di coppie dello stesso sesso e la tutela del minore.

Se nel caso delle coppie di sesso diverso il problema della tutela del minore a fronte della possibile dissociazione tra genitorialità genetica o biologica e genitorialità intenzionale è stato affrontato impedendo la rimozione dello *status filiationis* – o in ragione della responsabilità genitoriale assunta con il consenso alla fecondazione eterologa o in funzione dell'eventuale carattere preminente della tutela dell'identità sociale del minore rispetto ad altre esigenze – diverso è stato l'itinerario tecnico-giuridico che si è reso necessario per giungere ad analoghe conclusioni assiologiche nel caso del genitore intenzionale che sia partner di una coppia dello stesso sesso.

In tale ipotesi, la Corte non si è trovata dinanzi al problema di impedire la rimozione dello *status*, quanto piuttosto dinanzi all'esigenza di individuare un percorso idoneo a far sorgere un vincolo di filiazione. In pari tempo, ha dovuto perseguire l'esigenza di tutelare il minore in un contesto in cui la legislazione

fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 76 e 117, 1° co., Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, dell'art. 263, 3° co., c.c., come novellato con l'art. 28, 1° co., del d.lgs. n. 154 del 2013.

(²⁰¹) La sent. n. 133 del 2021 ha, in tal senso, dichiarato l'illegittimità costituzionale (per violazione dell'art. 3 Cost.) dell'art. 263, 3° co., c.c., come modificato dall'art. 28, 1° co., del d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.

tende a escludere per le coppie dello stesso sesso ogni prospettiva di filiazione, salvi i casi in cui la disciplina dell'adozione in casi particolari già consente l'adozione da parte della persona singola ²⁰².

A fronte di un quadro così articolato e complesso, il Giudice delle leggi, in una prima fase, ha condiviso l'itinerario ermeneutico individuato dai giudici comuni, nel senso di reinterpretare l'art. 44, primo comma, lettera *d*), della legge n. 184 del 1983, consentendo al genitore intenzionale dello stesso sesso di adottare il minore, tramite l'adozione in casi particolari, grazie a una ricostruzione della nozione di impossibilità di affidamento preadottivo estesa ai casi di impossibilità giuridica ²⁰³. È stata in tal modo avallata la funzione del richiamato istituto a dare, in generale, un riconoscimento giuridico al vincolo di filiazione fra il genitore intenzionale di una coppia omosessuale e il minore nato o da una fecondazione eterologa effettuata all'estero da due donne o da una surrogazione di maternità praticata anch'essa all'estero da una coppia dello stesso sesso ²⁰⁴.

Questo ha consentito, in primo luogo, di escludere qualsivoglia «valutazione negativa circa la sussistenza del requisito dell'interesse del minore [...in relazione all']orientamento sessuale del richiedente l'adozione e del suo partner, non incidendo l'orientamento sessuale della coppia sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962)» ²⁰⁵. In secondo luogo, l'adozione in casi particolari ha permesso di fondare il vincolo di filiazione sull'accertamento giudiziale che esso risponda all'identità sociale del minore. Il giudice, infatti, è chiamato a verificare la rispondenza del legame adottivo all'interesse del minore, sul presupposto che, se il bambino è stato «accudito sin dalla nascita [...dal genitore intenzionale, risponde al suo interesse e, in particolare alla sua identità sociale,] ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che, nella realtà fattuale, già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia» ²⁰⁶.

L'adozione in casi particolari, che pure ha consentito di costruire una rete di protezione per il minore, ha visto, nondimeno, ben presto prospettare alla Corte vari problemi. È stata, anzitutto, contestata la sua idoneità a garantire una tutela effettiva al minore, posto che tale istituto non faceva sorgere rapporti parentali con i congiunti dell'adottante. Inoltre, sono state rilevate due criticità nell'accertamento giudiziale sotteso all'adozione in casi particolari: sia il neces-

(202) L'art. 1, 20° co., della l. n. 76 del 2016 prevede, infatti, che «[r]esta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

(203) Sent. n. 221 del 2016.

(204) L'adozione in casi particolari consente di instaurare un vincolo di filiazione anche a favore del genitore intenzionale di una coppia di sesso diverso, ove questi non ritenga di tentare l'itinerario del riconoscimento (precario) del figlio.

(205) Così la sent. n. 221 del 2019 e, in senso conforme, sentt. n. 230 del 2020 e n. 79 del 2022.

(206) Sent. n. 221 del 2019, ripresa dalla sent. n. 33 del 2021.

sario consenso del genitore biologico, che talora potrebbe opporsi all'adozione per ragioni emulative e in contrasto con l'interesse del minore, sia il necessario consenso del genitore intenzionale, che potrebbe avere ripensamenti rispetto al consenso prestato alla PMA.

La Corte inizialmente si è astenuta dall'intervenire, ritenendo che la questione dovesse essere risolta dal legislatore, «in quanto interprete della volontà collettiva e garante del rispetto della dignità della persona» e in quanto legittimato a trovare «un ragionevole punto di equilibrio fra i diversi valori costituzionali coinvolti» in una «materia [come la] procreazione medicalmente assistita [che] involge temi eticamente sensibili» ²⁰⁷. Dopo un breve lasso di tempo, tuttavia, la sentenza di inammissibilità per discrezionalità del legislatore è stata seguita da due pronunce di inammissibilità per ragioni di sistema, con accertamento del *vulnus* ²⁰⁸, che hanno motivato l'intervento in rito facendo riferimento all'ampio «ventaglio [di] opzioni possibili, tutte compatibili con la Costituzione e tutte implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica» ²⁰⁹, nonché all'esigenza di evitare «disarmonie nel sistema complessivamente considerato» ²¹⁰.

Tale cambio di registro ha trovato corrispondenza in una diversa intensità dell'invito che è stato rivolto al legislatore. Se nella sentenza che non aveva ancora accertato il *vulnus*, la Corte si era limitata a segnalare l'esigenza di una «diversa tutela del miglior interesse del minore [...che] attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale» ²¹¹, nel successivo intervento, concernente l'applicazione dell'adozione in casi particolari alla madre intenzionale che aveva praticato all'estero la fecondazione eterologa con la madre biologica, la Corte ha parlato di una «preoccupante lacuna dell'ordinamento nel garantire tutela ai minori e ai loro migliori interessi» ²¹². Di seguito, pronunciandosi in merito all'applicazione sempre dell'adozione in casi particolari al padre intenzionale che aveva condiviso con il padre biologico la decisione di avvalersi all'estero della surrogazione di maternità, la Corte ha affermato il carattere «indifferibile» di un intervento del legislatore, chiamato a «adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata – nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori».

⁽²⁰⁷⁾ Sent. n. 230 del 2020.

⁽²⁰⁸⁾ Sentt. n. 32 e n. 33 del 2021.

⁽²⁰⁹⁾ Sent. n. 33 del 2021.

⁽²¹⁰⁾ Sent. n. 32 del 2021.

⁽²¹¹⁾ Sent. n. 230 del 2020.

⁽²¹²⁾ Sent. n. 32 del 2021.

4.3.1. *L'adozione in casi particolari costitutiva dello status filiationis.*

Prima di procedere con l'esame dei successivi sviluppi, occorre evidenziare come il riferirsi della Corte a diversi possibili itinerari di tutela del minore sottende, in realtà, un profilo di rilievo primario, strettamente correlato all'interesse del minore, che è quello del fondamento sul quale radicare il vincolo di filiazione. Nell'ipotesi dell'adozione in casi particolari, tale fondamento si rinviene nello stesso accertamento giudiziale che verifica, non solo il consenso all'adozione del genitore intenzionale, ma anche la rispondenza del vincolo adottivo all'interesse del minore, avuto riguardo alla sua identità sociale che si plasma attraverso il vivere (e l'aver vissuto) con il genitore intenzionale. Di contro, l'itinerario del riconoscimento del figlio presuppone che l'ordinamento identifichi a monte un fondamento della filiazione diverso sia dal legame biologico sia dall'accertamento giudiziale.

Ciò premesso, dinanzi alla persistente inerzia del legislatore nell'introdurre una disciplina che garantisse una tutela effettiva ai minori, la Corte è intervenuta, inizialmente, proprio sull'istituto dell'adozione in casi particolari ²¹³. Nello specifico, ha rimosso uno dei principali limiti alla tutela del bambino correlati a tale istituto, ovvero sia l'esclusione del sorgere di vincoli familiari tra l'adottato e i parenti dell'adottante; un effetto che derivava dal rinvio operato dall'art. 55 della l. n. 184 del 1983 all'art. 300, 2° co., c.c., previsto in materia di adozione del maggiore d'età. L'intervento della Corte, riferito – come si dirà ²¹⁴ – alle molteplici fattispecie abbracciate dal peculiare istituto, ha dunque superato il principale ostacolo alla tutela del minore, correlato agli effetti prodotti dall'adozione in casi particolari.

Quanto invece al rischio di opposizioni emulative all'adozione in casi particolari da parte del genitore biologico, esso è stato rimosso grazie a un intervento ermeneutico della Corte di cassazione ²¹⁵. Quest'ultima, infatti, ha rilevato che, essendo l'adozione in casi particolari, nell'ipotesi peculiare «della lettera d), destinata ad offrire un riconoscimento giuridico al rapporto intessuto con il genitore sociale all'interno dell'unica famiglia di accoglienza, il dissenso alla costituzione del legame di filiazione adottiva da parte del genitore biologico esercente la responsabilità genitoriale non può essere espressione di un volere meramente potestativo, ma va collocato in una dimensione funzionale». In sostanza, l'«effetto ostativo del dissenso dell'unico genitore biologico all'adozione del genitore sociale [...] può e deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, secondo il modello del dissenso al riconoscimento».

(²¹³) Sent. n. 79 del 2022.

(²¹⁴) Si veda *infra* par. 4.7.5.

(²¹⁵) Cass., sez. prima civile, sent. n. 10989 del 5 aprile 2022.

4.3.2. (segue) *Il principio di responsabilità quale fondamento del vincolo di filiazione nel caso della fecondazione eterologa praticata all'estero da due donne.*

Se l'itinerario dell'adozione in casi particolari ha visto notevolmente ampliarsi la tutela del minore, nondimeno la giurisprudenza comune è tornata a rivolgersi alla Corte al fine di rimuovere ogni ostacolo a una pari tutela dei figli nati attraverso il ricorso a procedure procreative da parte di coppie dello stesso sesso, ove non sussistano – come nel caso della fecondazione eterologa effettuata all'estero da due donne – contro-interessi che possano comprimere quello del minore.

Oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale è stata la disciplina della PMA sullo *status* di figlio, che impediva di riconoscere come madre quella intenzionale che, insieme alla madre biologica, avesse prestato all'estero il proprio consenso alla fecondazione eterologa. Lo spostamento della prospettiva, dall'adozione, che crea essa stessa il vincolo di filiazione, al riconoscimento, ha imposto alla Corte di individuare un idoneo fondamento al legame filiale sul cui presupposto consentire il riconoscimento o l'accertamento giudiziale della maternità ²¹⁶. Esso è stato identificato, ancora una volta, nel principio di responsabilità e, specificamente, nell'assunzione di responsabilità genitoriale derivante dalla manifestazione del consenso alla pratica di PMA eterologa, prestato dalla madre intenzionale all'estero «in osservanza delle norme [...ivi] vigenti» ²¹⁷.

In sostanza, la Corte ha ritenuto di poter riferire anche al caso della coppia di donne che si avvale all'estero della fecondazione eterologa, lo stesso fondamento del vincolo di filiazione già riconosciuto nel caso della fecondazione eterologa praticata in Italia da una coppia di persone di diverso sesso, non ravvisando contro-interessi idonei a prevalere su quello della tutela del minore. Chiaramente, poiché il consenso è stato prestato all'estero – e dunque rileva in Italia come mero fatto – la Corte ha ravvisato in esso il presupposto della filiazione sulla cui base è consentito il riconoscimento in Italia del bambino o l'accertamento giudiziale della maternità, entrambi non più correlati all'identità biologica e al *favor veritatis*, ma radicati sull'assunzione della responsabilità genitoriale.

La principale ragione, che ha indotto a ravvisare il *vulnus* nei termini sopra richiamati, emerge con riguardo all'esigenza di evitare il rischio che la madre intenzionale possa sottrarsi alla responsabilità genitoriale assunta con il consenso prestato alla procedura.

Per effetto di tale pronuncia, l'applicabilità dell'adozione in casi particolari all'ipotesi del genitore intenzionale è rimasta, dunque, limitata alle fattispecie in

⁽²¹⁶⁾ Sent. n. 68 del 2025.

⁽²¹⁷⁾ Sent. n. 68 del 2025.

cui vi sia stato il ricorso alla surrogazione di maternità. Quest'ultima – come già emerso nel caso delle coppie di diverso sesso – comporta, infatti, un diverso bilanciamento di interessi e rende meno agevole poter ravvisare quale fondamento del vincolo di filiazione un impegno assunto tramite un accordo negoziale lesivo della dignità della donna.

4.4. *L'autodeterminazione orientata alla genitorialità.*

4.4.1. *L'accesso alla PMA e il principio di precauzione.*

Evidenziato come, a tutela del bambino oramai nato, la giurisprudenza costituzionale sia più volte intervenuta finanche sulla legge relativa alla PMA nella parte concernente lo status del figlio, di contro, occorre rilevare come la stessa Corte abbia più raramente accolto questioni di legittimità costituzionale incentrate sulla lesione dell'autodeterminazione orientata alla genitorialità, lamentata da soggetti esclusi dalle regole di accesso alla PMA. In particolare, il Giudice delle leggi ha ritenuto che tale interesse non possa avere sul piano giuridico «la stessa latitudine di ciò che la tecnica potenzialmente consente, né [possa] fonda[re] una pretesa costitutiva di un diritto alla genitorialità» ²¹⁸.

Nell'ambito di una disciplina densa di implicazioni etiche ²¹⁹, la Corte ha censurato la discrezionalità legislativa solo a fronte di scelte manifestamente irragionevoli e non proporzionate rispetto all'obiettivo perseguito. Adottando simile prospettiva, ha rimosso, in particolare, l'ostacolo normativo che impediva ai soggetti indicati dall'art. 5, 1° co., della l. n. 40 del 2004 – ovvero sia alle coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi – di accedere alla fecondazione eterologa, in presenza di problemi di infertilità o di sterilità patologiche, come previsto dall'art. 4, 1° co., della medesima legge ²²⁰.

Da un lato, la Corte ha ritenuto che il futuro nato fosse pienamente tutelato dal modello genitoriale disegnato dall'art. 5, 1° co., l. n. 40 del 2004, nonché dalla disciplina che impedisce ripensamenti a chi ha prestato il proprio consenso alla fecondazione eterologa (art. 9 della medesima legge). Da un altro lato, ha reputato che l'interesse del minore ad avere lo stesso patrimonio genetico di

⁽²¹⁸⁾ Sent. n. 69 del 2025.

⁽²¹⁹⁾ Sent. n. 162 del 2014, nonché sent. n. 221 del 2019, secondo cui «la linea di composizione tra i diversi interessi in gioco si colloca, in specie, nell'«area degli interventi, con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale» (sentenza n. 84 del 2016)».

⁽²²⁰⁾ La già citata sent. n. 162 del 2014.

ambo i genitori fosse suscettibile di compressione al fine di consentire l'accesso alla PMA proprio alle coppie affette dalle patologie più gravi, posto che l'ordinamento già conosce altri casi di genitorialità fondata su una assunzione di responsabilità da parte del genitore non biologico.

Se, dunque, la Corte ha reputato manifestamente irragionevole e sproporzionato impedire alle coppie di diverso sesso di avvalersi della fecondazione eterologa di contro, ha escluso che il legislatore abbia superato tale limite nel negare l'accesso alla PMA sia alla coppia di donne ²²¹ sia alla donna singola ²²². Il principio che fa da sfondo a tali interventi ²²³ è quello di precauzione al quale, secondo la Corte, si è attenuto il legislatore, che si è trovato a dover decidere il destino dei futuri nati a seguito del ricorso alla innovativa pratica. In particolare, nell'ottica della precauzione non è apparsa manifestamente irragionevole né sproporzionata la scelta di riprodurre un modello di famiglia *ad instar naturae*: due genitori, di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile.

Al contempo, il richiamo al principio di precauzione evoca una prospettiva di gradualità e di cautela dell'intervento, suscettibile nel tempo di dar luogo a possibili modifiche normative. Il Giudice delle leggi ha, in tal senso, precisato che il legislatore ben potrebbe accedere a diverse conclusioni, non essendo il presupposto della coppia di diverso sesso una scelta costituzionalmente obbligata. Nelle stesse sentenze sopra evocate, la Corte ha rammentato di aver già escluso una «valutazione negativa circa la sussistenza del requisito dell'interesse del minore [fondato] esclusivamente sull'orientamento sessuale del richiedente l'adozione e del suo partner, non incidendo l'orientamento sessuale della coppia sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale» ²²⁴. In pari tempo, ha sottolineato di aver già in passato riconosciuto che «la Costituzione non abbraccia solo modelli di famiglie composte da una coppia di genitori di diverso sesso uniti da vincoli affettivi», non potendosi ritenere la stessa famiglia «“cristallizzat[a]” con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore». Essa, di contro, è dotata «della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, [va] [...] interpretat[a] tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi» ²²⁵.

⁽²²¹⁾ Sent. n. 221 del 2019.

⁽²²²⁾ Sent. n. 69 del 2025.

⁽²²³⁾ In maniera implicita nella sent. n. 221 del 2019 e in maniera esplicita nella sent. n. 69 del 2025.

⁽²²⁴⁾ Sent. n. 221 del 2019.

⁽²²⁵⁾ Sent. n. 69 del 2025 che cita sul punto la sent. n. 138 del 2010.

4.4.2. *L'accesso all'adozione internazionale e il principio di solidarietà a tutela dei minori abbandonati. Il dialogo a distanza fra Corte costituzionale e Corte EDU.*

A fronte dell'ampio margine di discrezionalità riconosciuto dalla Corte al legislatore in materia di regole di accesso alle pratiche di PMA, è tornato, viceversa, a espandersi il sindacato di legittimità costituzionale rispetto alle regole di accesso all'adozione, che sottendono un diverso bilanciamento di interessi, in quanto il loro fine è assicurare un ambiente stabile e armonioso a bambini già nati e abbandonati.

In particolare, una pronuncia in materia di adozione internazionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina che escludeva in astratto e *a priori* la possibilità di ritenere idonea all'adozione internazionale una persona singola ²²⁶. Pur ribadendosi che né l'art. 2 Cost. né l'art. 8 CEDU contemplano una sorta di pretesa o di "diritto alla genitorialità", è stata ritenuta meritevole di tutela l'autodeterminazione orientata alla genitorialità, ove essa risponda, nel solco del principio di solidarietà sociale, all'interesse di bambini o ragazzi «che già esistono e necessitano di protezione».

Nello specifico, sono state ponderate le varie esigenze che fanno capo al minore e si è ritenuto che la garanzia della doppia figura genitoriale possa giustificare una «indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi». Viceversa, è apparsa sproporzionata, nell'interesse stesso del minore, la previsione di una radicale e astratta esclusione dell'idoneità della persona singola a garantire a quest'ultimo un ambiente stabile e armonioso, potendo tale limitazione della platea degli adottanti comportare il rischio che il bambino non sia in concreto adottato.

Il richiamato giudizio è stato tutto incentrato sulla mera violazione dell'art. 117, 1° co., Cost., relativamente all'art. 8 CEDU, interpretato in coordinamento con l'art. 2 Cost., ed è stato formulato pur in mancanza di un pregresso intervento della Corte di Strasburgo che esplicitamente censurasse il diniego di accesso delle persone singole al giudizio di idoneità all'adozione internazionale. In particolare, la Corte ha colto l'occasione per chiarire che il rispetto delle norme della CEDU, che siano compatibili «con le norme della Costituzione» ²²⁷, presuppone che vi sia armonia con le indicazioni ermeneutiche della Corte di Strasburgo, nell'ambito di «un sistema di tutela uniforme dei diritti

(²²⁶) Sent. n. 33 del 2025, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 29-*bis*, 1° co., della l. n. 184 del 4 maggio 1983, (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non includeva le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e che possono chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

(²²⁷) Sentt. n. 348 e n. 349 del 2007.

fondamentali»²²⁸, ma non impone l'attesa di un preciso pronunciamento della Corte di Strasburgo con riguardo a una specifica vicenda.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, di cui ora al preambolo della Convenzione, come modificato a seguito dell'entrata in vigore del Protocollo XV, spetta, infatti, a ciascuno Stato contraente garantire, all'interno del rispettivo ordinamento, i diritti e le libertà convenzionali, interpretandone la portata normativa in armonia con i propri principi costituzionali. Così operando, la Corte costituzionale ha contribuito a offrire una interpretazione del diritto di autodeterminazione orientata alla genitorialità, che allontana l'immagine di un interesse tutto proteso ad assecondare istanze meramente individualistiche e lo ha collocato, viceversa, in una prospettiva solidaristica, che conferma la dimensione relazionale propria dei legami familiari e la centralità della tutela del minore.

4.5. *La tutela del diritto all'identità personale e il suo carattere relazionale. Rilievi generali.*

Tornando ora a esaminare la giurisprudenza costituzionale incentrata sulla tutela dell'interesse del minore, occorre focalizzare l'attenzione sul diritto all'identità personale che riveste in materia un rilievo centrale. In particolare, oltre al filone già sopra esaminato che associa la tutela dell'identità biologica o sociale al diritto a vedersi riconosciuto lo *status filiationis*, emergono due ulteriori sviluppi giurisprudenziali incentrati su tale diritto: quello che lo pone in relazione al cognome e valuta l'incidenza di discipline che tendono a introdurre modifiche al cognome stesso e quello che lo collega alla protezione di rapporti familiari che rivestono un significato pregnante nella costruzione della personalità del minore.

In tutti i contesti nei quali ha rilevanza, a livello familiare, l'identità personale, emergono i tratti propri di un diritto relazionale, poiché esso incarna il modo di essere della persona in relazione agli altri. L'identità si collega al cognome in quanto segno identificativo della persona nel suo rapporto con gli altri; evoca altresì l'interesse a conoscere le proprie radici familiari; tutela inoltre l'esigenza di mantenere relazioni che hanno contribuito a formare l'identità della persona e quella a veder riconosciute relazioni sociali che plasmano una nuova identità.

Nello svolgere tali plurime funzioni, il diritto riflette una molteplicità di paradigmi²²⁹.

Il primo – definito da un autorevole studioso quale paradigma di Lepellet-

(²²⁸) Sent. n. 349 del 2007.

(²²⁹) S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma 2013, pp. 298-99.

tier ²³⁰ – evoca la storia di ciascuno, ovverosia quel «pozzo [...] profondissimo» del passato nel quale è riflessa l'immagine della persona.

A esso poi si affianca il paradigma di Montaigne ²³¹, che associa l'identità della persona a un possibile «movimento ineguale, irregolare, multiforme» e, in specie, all'incidenza su di essa di eventi che cambiano il corso della vita.

4.6. *La tutela dell'identità personale e le norme che incidono sul cognome dopo la sua attribuzione.*

Il volto complesso del diritto all'identità personale è emerso in maniera emblematica con riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia di disciplina del cognome. Quest'ultimo ha dimostrato non soltanto l'attitudine a porre in relazione la persona con un gruppo familiare ²³², ma anche a rappresentare autonomamente la persona nei suoi rapporti con gli altri, a prescindere dal suo essere identificativo di uno *status* familiare.

Non a caso, la genesi del diritto all'identità personale si deve proprio al raccordo fra le sparute norme codicistiche in materia di diritto al nome (artt. 6 e 7 c.c. ²³³ e l'art. 2 Cost. In particolare, il cognome, una volta attribuito insieme al prenome, inizia ad accompagnare l'esistenza della persona, «stratifica[ndo... e] consolida[ndo]» ²³⁴ il suo vissuto nel «contesto sociale» ²³⁵, «nella vita di relazione» ²³⁶ e a livello lavorativo, sicché esso finisce per riflettere la stessa identità. Pertanto, a tutela di tale diritto, la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato un contrasto con l'art. 2 Cost. di tutte quelle discipline che – a fronte di eventi sopravvenuti nella vita della persona, quali l'eventuale rettifica degli atti di stato civile ²³⁷, il riconoscimento come figlio ²³⁸ o l'adozione al raggiungimento della maggiore età ²³⁹ – tendevano a cancellare automaticamente il cognome originario della persona, ove esso non fosse rappresentativo di uno *status* familiare, in quanto attribuito al bambino dall'ufficiale di stato civile.

(²³⁰) S. RODOTÀ, *op. cit.*, p. 298.

(²³¹) Cui S. RODOTÀ, *op. ult. cit.*, associa un secondo paradigma.

(²³²) Si veda *supra* par. 3.2.3.

(²³³) U. BRECCIA, *Art. 6-9, in Delle persone fisiche. Art. 1-10*, a cura di A. PIZZORUSSO, R. ROMBOLI, U. BRECCIA, A. DE VITA, (*Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, diretto da F. Galgano), Bologna-Roma, 1988, pp. 373 e ss.

(²³⁴) Sent. n. 135 del 2023.

(²³⁵) Sent. n. 120 del 2001.

(²³⁶) Sent. n. 13 del 1994.

(²³⁷) Sempre la sent. n. 13 del 1994 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 165 del r.d. n. 1238 del 9 luglio 1939.

(²³⁸) Sent. n. 297 del 1996 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262 c.c.

(²³⁹) Sent. n. 120 del 2001 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, 2° co., c.c.

La Corte, nel constatare che il cognome – qualunque sia stata la sua genesi – può avere nel tempo assorbito la stessa identità della persona, è intervenuta con declaratorie di illegittimità costituzionale che hanno sostituito la pura oscurazione del cognome originario con una disciplina flessibile che tiene conto del rilievo che può aver assunto rispetto all'identità dell'interessato quel segno identificativo. Pertanto, nel caso della rettifica degli atti di stato civile, l'interessato può ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli, ove questo sia ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale. Analogamente, nel caso del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, questi può ottenere dal giudice il diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a quello del genitore che lo riconosce, il cognome precedentemente attribuitogli che sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale. Infine, nella disciplina dell'adozione del maggiore d'età che non sia stato riconosciuto dai propri genitori, l'adottato può aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli.

L'esigenza di una normativa flessibile che tenga in equilibrio la tutela dell'identità personale, eventualmente cristallizzata intorno al segno identificativo del cognome, con il rilievo che taluni eventi dimostrano rispetto alla stessa identità della persona, riverberandosi sulla disciplina del cognome, è emersa poi in maniera emblematica nella giurisprudenza costituzionale concernente l'adozione del maggiore d'età e l'adozione in casi particolari del minore d'età.

Rispetto al primo istituto la giurisprudenza costituzionale, per un verso, ha consentito di derogare alla regola dell'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando, prevista dall'art. 299 c.c., attraverso la possibile aggiunta del primo al secondo cognome, se adottante e adottando concordano su tale effetto ²⁴⁰. La motivazione della Corte è stata incentrata proprio sulla possibile rilevanza dell'identità personale riflessa nel cognome della persona maggiore d'età, la cui tutela deve essere bilanciata con l'esigenza di assicurare la trasmissione del cognome dell'adottante. Per un altro verso, sempre il bisogno di tutelare l'identità riflessa nel cognome del maggiorenne adottato spiega perché sia stata invece esclusa la possibile sostituzione del suo cognome con quello dell'adottante ²⁴¹. La scelta legislativa di preservare un cognome «che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della [...] identità personale» dell'adottando è apparsa, infatti, non irragionevole e idonea a prevenire il rischio che quest'ultimo possa subire «condizionamenti da parte dell'adottante», rinunciando al proprio cognome in ragione dei «benefici che l'adozione civile apporta all'adottato sul piano successorio» ²⁴².

⁽²⁴⁰⁾ Sent. n. 135 del 2023.

⁽²⁴¹⁾ Sent. n. 53 del 2025.

⁽²⁴²⁾ La Corte ha, altresì, evidenziato come l'eventuale interesse del maggiore d'età a cancellare «il cognome che attesta la propria origine naturale» – interesse che potrebbe sussistere

All'opposto, la minore età dell'adottando ha indotto la giurisprudenza costituzionale a ritenere ammissibile, nel contesto dell'adozione in casi particolari, la sostituzione del cognome dell'adottando con quello dell'adottante ²⁴³, qualora il giudice verifichi, attraverso i consensi e gli assensi all'adozione di cui agli artt. 45 e 46 della l. n. 184 del 1983, che ciò risponda al preminente interesse del minore e alla sua effettiva identità. In particolare, la Corte ha ritenuto che il giudice debba poter valutare in concreto se, tenuto conto del tipo di rapporto che ha avuto il minore con la famiglia d'origine e delle relazioni che per ipotesi abbia già instaurato con l'adottante, la sua identità sia in effetti meglio rappresentata dal solo cognome che riflette il legame di adozione.

4.7. *Il preminente interesse del minore, la tutela della sua identità e l'istituto dell'adozione.*

4.7.1. *La centralità dell'interesse del minore e la giurisprudenza costituzionale a cavallo della riforma introdotta con la l. n. 184 del 1983.*

La centralità dell'interesse del minore – spesso correlata alla sua identità personale – ha costituito il focus non solo della giurisprudenza costituzionale concernente la disciplina del cognome, ma più in generale di quella relativa all'istituto dell'adozione del minore d'età, per quanto concerne sia l'*adoptio plena* sia l'adozione in casi particolari, ambedue regolate dalla l. n. 184 del 1983.

Invero, ancor prima che venisse introdotta tale disciplina, si deve a una sentenza della Corte il merito di aver ricostruito il quadro dei principi costituzionali, che hanno segnato il passaggio dalla l. n. 431 del 1967 ²⁴⁴ alla l. n. 184 del 1983, spostando il centro gravitazionale dell'adozione dall'interesse dell'adottante a quello dell'adottato, in virtù del «combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione» ²⁴⁵. Tali norme «assumono a valore primario la promozione della personalità del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a ciò più idoneo: da ravvisare in primissima istanza nella famiglia di origine, e, soltanto in caso di incapacità di questa, in una famiglia sostitutiva». In tal caso, occorre assicurare al minore – nel solco degli impegni assunti dall'ordinamento italiano con la Convenzione

«nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta» – «è tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato, [sicché] può trovare tutela in altre previsioni dell'ordinamento [quale] l'art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000».

(²⁴³) Sent. n. 210 del 2025.

(²⁴⁴) L. n. 431 del 5 giugno 1967.

(²⁴⁵) Sent. n. 11 del 1981.

europea in materia di adozione dei minori ²⁴⁶ – «affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali», in sintesi, «*un foyer stable et harmonieux*» (art. 8, n. 2 della citata Convenzione).

Con l'approvazione della l. n. 184 del 1983, che ha cristallizzato nel tessuto normativo regole finalizzate a perseguire l'obiettivo del preminente interesse del minore, molti dei successivi interventi della Corte costituzionale sono apparsi improntati all'esigenza di rendere talune discipline più flessibili e più aderenti alla complessità del reale nel perseguimento del concreto interesse del minore. In tale prospettiva, la giurisprudenza costituzionale è intervenuta, da subito, sulla stessa disciplina transitoria introdotta con la nuova legge, che all'art. 79 consentiva ai coniugi che avessero i requisiti di cui all'art. 6 di chiedere, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, l'estensione degli effetti dell'adozione nei confronti degli affiliati o adottati *ex art.* 291 c.c., sempre che il provvedimento rispondesse al preminente interesse di questi ultimi. Ebbene, a fronte di genitori che *medio tempore* si erano separati ²⁴⁷ o che non avevano il requisito concernente il divario di età non superiore a quarant'anni rispetto all'adottato ²⁴⁸, la Corte ha rimesso al giudice il compito di accertare che l'*adoptio plena* risultasse in concreto adeguata e idonea a valorizzare legami affettivi esistenti di fatto, in linea con quanto previsto dalla stessa l. 184 del 1983 in altre sue disposizioni ²⁴⁹.

4.7.2. *Il divario d'età fra adottante e adottando nell'adoptio plena e il preminente interesse del minore da accertare 'in concreto'.*

Il problema della rigidità del divario di età fra adottante e adottando richiesto dalla l. n. 184 del 1983 – ovvero sia un minimo di diciotto anni e un massimo di quaranta (art. 6, 2° co., della citata legge) – si è prospettato di seguito anche con riferimento alla disciplina a regime. La tecnica adottata dalla Corte non è stata quella di modificare la regola di base prevista dal legislatore, bensì quella di introdurre plurime previsioni derogatorie di contenuto generale e flessibile, che rimettessero al giudice l'accertamento sul concreto interesse del minore, orientando la sua valutazione discrezionale.

La Corte, pertanto, ha dichiarato illegittimo il citato art. 6, 2° co., nella parte in cui non consentiva l'adozione di uno o più fratelli in stato di

(²⁴⁶) Convenzione firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, nonché ratificata e resa esecutiva dalla l. n. 357 del 22 maggio 1974.

(²⁴⁷) Sent. n. 198 del 1986.

(²⁴⁸) Sent. n. 183 del 1988, concernente sempre la disciplina transitoria dell'art. 79 della l. n. 184 del 1983.

(²⁴⁹) La Corte rimanda, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 25, 5° co., della l. n. 184 del 1983, secondo cui «[s]e nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta».

adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti superasse di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione sarebbe derivato ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione ²⁵⁰. Parimenti, ha reputato illegittima la medesima norma nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superasse di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione sarebbe derivato un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore ²⁵¹. Infine, è tornata a ritenere illegittima la stessa disposizione nella parte in cui non stabiliva che il giudice potesse disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti non superasse di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione sarebbe derivato un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore ²⁵².

In definitiva, il bisogno di assicurare la massima tutela del minore si è tradotto in sentenze additive che hanno innestato un margine di discrezionalità nel tessuto legale, tramite regole derogatorie capaci di orientare la valutazione giudiziale circa il preminente interesse del minore attraverso criteri generali, quali la gravità e inevitabilità del danno, nonché il persistere di un divario d'età coerente con quello che in genere intercorre fra genitori e figli.

In tal modo, la Corte ha creato una sinergia tra la fonte legale e la valutazione giudiziale incentrata sul concreto interesse del minore, capace di assicurare un punto di equilibrio tra istanze di certezza del diritto ed esigenze di giustizia e di aderenza al dato reale.

4.7.3. *Il diritto a conoscere le proprie origini nell'adoptio plena e l'influenza della Corte di Strasburgo. Il dialogo a distanza con il legislatore.*

L'interesse del minore, posto al centro della disciplina sull'adozione, si collega in numerose vicende giurisprudenziali alla tutela dell'identità personale, che mostra un volto complesso nella sua correlazione sia con il passato del bambino sia con le prospettive esistenziali che si aprono con l'adozione. L'esigenza di favorire il formarsi di una nuova identità intorno alla famiglia adottiva ha inizialmente indotto il legislatore, nel caso dell'*adoptio plena*, a coprire con il segreto, salvo casi eccezionali, il passato del minore abbandonato e a recidere ogni rapporto con la famiglia d'origine.

(²⁵⁰) Sent. n. 148 del 1992.

(²⁵¹) Sent. n. 303 del 1996.

(²⁵²) Sent. n. 349 del 1998.

Di seguito, con la ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989 ²⁵³, che agli artt. 7 e 8 afferma il diritto del minore a conoscere i propri genitori in quanto parte della propria identità, e con il riconoscimento, nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, del diritto a conoscere le proprie origini nell'alveo dell'art. 8 CEDU ²⁵⁴, lo stesso legislatore italiano ha novellato, con l'art. 24 della l. n. 149 del 2001, l'art. 28 della l. n. 184 del 1983. In base a quest'ultima norma, il minore adottato deve essere informato di tale sua condizione dai genitori adottivi che vi devono provvedere, nei modi e nei termini che ritengono più opportuni, e ha diritto, divenuto venticinquenne, e, in alcuni casi, diciottenne, ad accedere a informazioni che riguardano l'identità dei genitori biologici.

Il diritto «del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale –», riconosciuto anche dal Giudice delle leggi quale «elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona» ²⁵⁵, incontra, nondimeno, un limite nel diritto all'anonimato della madre, tant'è che l'art. 28, 7° co., della l. n. 184 del 1983 non consente «[l']accesso alle informazioni [...] nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata» ²⁵⁶. Ciò, tuttavia, non ha impedito alla giurisprudenza costituzionale di ravvisare, in linea con la giurisprudenza convenzionale ²⁵⁷, una illegittimità costituzionale nella mancanza di una disciplina che consenta a distanza di tempo di accertare se la madre confermi o meno la volontà di rimanere anonima, con il rischio di “espropriare” la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione, inibendo anche in prospettiva diacronica la possibilità di garantire una tutela all'interesse del figlio a conoscere le proprie origini.

La Corte costituzionale, pertanto, dopo aver inizialmente escluso l'illegittimità costituzionale del richiamato art. 28, 7° co., ha successivamente adottato una sentenza additiva di principio ²⁵⁸ che ha inteso evitare una «“cristallizzazione” [e una] “immobilizzazione”» di quanto espresso dalla madre. Sennonché, il principio – in base al quale, decorso un certo numero di anni, un procedimento stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza, deve rendere possibile per il giudice interpellare la madre, su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca della dichiarazione di non essere nominata – non si è stato mai tradotto del legislatore in regola.

In attesa dell'intervento legislativo, le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 1946 del 2017) hanno ritenuto, nondimeno, ammissibile un'immediata

(²⁵³) L. n. 176 del 27 maggio 1991.

(²⁵⁴) Corte EDU, sent. 7 febbraio 2002, *Mikulić c. Croazia*, e sent. 13 febbraio 2003, *Odièvre c. Francia*.

(²⁵⁵) Sent. n. 278 del 2013.

(²⁵⁶) Sent. n. 425 del 2005.

(²⁵⁷) Corte EDU, sent. 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia*.

(²⁵⁸) Sent. n. 278 del 2013.

applicazione del principio affermato dalla richiamata pronuncia, in virtù della possibilità di fare ricorso a modalità procedurali tratte dal quadro normativo e idonee ad assicurare alla donna la massima riservatezza e il più assoluto rispetto della sua dignità.

4.7.4. *Le relazioni affettive con i componenti della famiglia d'origine e la tutela dell'identità del minore nella disciplina dell'adoptio plena. L'accertamento 'in concreto' del suo preminente interesse.*

La valorizzazione dell'identità del minore che si stratifica attraverso il proprio vissuto, fatto di relazioni personali e di rapporti affettivi, ha acquisito di seguito ulteriore impulso grazie alla normativa del 2015 ²⁵⁹, che ha introdotto modifiche alla l. n. 184 del 1983, attribuendo un precipuo rilievo alla continuità delle relazioni nel passaggio dalla fase dell'affido preadottivo all'adozione ²⁶⁰. Tale attenzione verso l'identità del minore, sulla quale è focalizzata anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ²⁶¹, è stata al centro dell'intervento della Corte costituzionale ²⁶² che si è dovuta confrontare con una norma centrale della disciplina dell'adozione piena – l'art. 27 della l. n. 184 del 1983 – secondo cui, per effetto di tale istituto, cessano i «rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali».

L'*adoptio plena* si fonda, infatti, sull'accertamento dello stato di abbandono del minore e questo spiega la rottura dei legami giuridici con la famiglia d'origine. Tuttavia, la complessità del dato reale ha mostrato come non sempre tutte le relazioni affettive che hanno contribuito a costituire il vissuto del minore rappresentino un elemento negativo che merita di essere travolto per effetto dell'adozione. Associare immancabilmente alla rottura dei legami giuridici anche la cessazione di qualsivoglia relazione di fatto con tutti i componenti della

(²⁵⁹) L. n. 173 del 19 ottobre 2015.

(²⁶⁰) Il nuovo co. 5-*bis* dell'art. 4 della l. n. 184 del 1983 prevede che la coppia affidataria, avente i requisiti richiesti dall'art. 6, possa chiedere di adottare il minore che le è stato affidato e che sia stato dichiarato in stato di abbandono. Il co. 5-*ter* del medesimo articolo stabilisce che, qualora il minore, a seguito di un periodo di affidamento, «faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata [...] la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento». Infine, l'art. 4, co. 5-*quinqües*, stabilisce che, ove si tratti di scegliere gli affidatari del «minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge», «il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado».

(²⁶¹) Corte EDU, sent. 13 aprile 2023, *Jìrovà e altri c. Repubblica Ceca*; grande camera, sent. 10 settembre 2019, *Strand Lobben e altri c. Norvegia*; sentt. 22 giugno 2017, *Barnea e Caldararu c. Italia*; 13 ottobre 2015, *causa S.H. c. Italia*; 16 luglio 2015, *Akinnibosun c. Italia*; 21 gennaio 2014, *Zhou c. Italia*.

(²⁶²) Sent. n. 183 del 2023.

famiglia d'origine del minore adottato rischia di travolgere legami affettivi con persone che possono non aver avuto alcuna responsabilità nell'abbandono del minore e aver avuto, viceversa, un ruolo affettivo importante e positivo nella relazione con il bambino e nella costruzione della sua identità. Non a caso, la stessa giurisprudenza minorile, prima ancora dell'intervento della Corte, aveva iniziato a prospettare una interpretazione restrittiva dell'art. 27 della l. n. 184 del 1983, riferendo la rottura del vincolo familiare al solo dato giuridico e ammettendo che il giudice potesse consentire il mantenimento di talune relazioni affettive.

La Corte, adottando una sentenza interpretativa di rigetto, si è collocata nel solco di tale ricostruzione, ritenendo che l'art. 27 determini la rottura dei legami giuridici con la famiglia d'origine, unitamente a una presunzione solo *iuris tantum* che corrisponda al preminente interesse del minore interrompere anche ogni relazione di fatto con tutti i componenti della famiglia d'origine.

In particolare, è stato evidenziato come dalla stessa l. n. 184 del 1983 sia dato trarre una serie di indici ermeneutici idonei a superare la richiamata presunzione, quale il rischio di un danno grave per il minore ove si interrompano talune relazioni personali e affettive ²⁶³, specie quelle – come il rapporto tra fratelli e sorelle – che il medesimo legislatore cerca di preservare ²⁶⁴. L'approccio metodologico adottato dalla Corte si conferma quello del ricorso al criterio generale del preminente interesse del minore da accertare in concreto, sulla base di indici normativi flessibili specificamente segnalati al giudice comune.

Quanto alla scelta della Corte di non avvalersi di una sentenza di accoglimento, benché i giudici di legittimità avessero interpretato l'art. 27 della legge n. 184 del 1983 in un senso diverso rispetto a quello accolto dai giudici minorili ²⁶⁵, essa è coerente con l'idea secondo cui il rispetto del diritto vivente non può essere così stringente da inibire in assoluto alla Corte di «graduare l'intensità del suo intervento mediante soluzioni interpretative costituzionalmente adeguate ma non dotate di effetti generali» ²⁶⁶.

(²⁶³) Tale indice è dedotto dall'art. 28, 4° co., della l. n. 184 del 1983.

(²⁶⁴) Questa tipologia di rapporti non rileva in via esclusiva, ma si configura quale indice che concretizza la clausola diretta a prevenire gravi pregiudizi in capo al minore, tant'è che la Corte richiama esemplificativamente anche il caso dei nonni «impossibilitati a farsi carico dell'assistenza del minore per età o per condizioni di salute, ma che rappresentano un importante punto di riferimento affettivo del minore».

(²⁶⁵) Sul vincolo creato dal diritto vivente cfr. G. AMOROSO, *Diritto vivente e nomofilachia*, *Giur. cost.*, 2024, pp. 317 e ss.

(²⁶⁶) C. MEZZANOTTE, *Processo costituzionale e forma di governo*, in *Giudizio "A Quo" e promovimento del processo costituzionale*. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta nei giorni 13 e 14 novembre 1989, Milano, 1990, pp. 64 e ss.

4.7.5. *Il riconoscimento della parentela con i congiunti dell'adottante e la tutela dell'identità del minore nella disciplina dell'adozione in casi particolari.*

La sentenza appena richiamata, nel perseguire l'interesse del minore attraverso una maggiore aderenza al dato reale, ha ridotto le distanze dell'*adoptio plena* dall'adozione in casi particolari, creando anche le condizioni per un possibile minor ricorso alla cosiddetta adozione mite. Specularmente, un maggiore avvicinamento tra le due figure di adozione è derivato dal perseguimento del preminente interesse del minore anche nel contesto dell'adozione in casi particolari, ispirato – questa volta – all'esigenza di valorizzare la nuova identità del minore che viene a costruirsi intorno al vincolo adottivo ^{267 268}.

Se è vero, infatti, che l'adozione in casi particolari non presuppone l'accertamento dello stato di abbandono del minore e per questo non recide i vincoli familiari originari dello stesso, nondimeno essa in tanto opera, in quanto o i genitori sono morti o si disinteressano entrambi (o uno di loro) del minore a tal punto da accettare di spogliarsi della responsabilità genitoriale. Il minore, pertanto, è destinato a vivere e a sviluppare la propria personalità nell'ambito della famiglia adottiva, sicché non vi è ragione per negare che dal vincolo adottivo sorgano anche legami familiari con i parenti dell'adottante.

In particolare, l'adozione in casi particolari si applica, ai sensi dell'art. 44, 1° co. della l. n. 184 del 1983, anzitutto, al caso del minore orfano che viene adottato nell'ambito della sua stessa famiglia d'origine (lettera *a*), per cui come muta il 'tipo di legame' del congiunto che effettua l'adozione, che diviene genitore, parimenti deve cambiare il tipo di legame del minore con gli altri parenti dell'adottante.

Inoltre, essa opera nel caso del minore adottato dal coniuge del genitore biologico, in quanto l'altro genitore o è morto o è decaduto dalla responsabilità genitoriale o accetta di spogliarsene, dando il consenso all'adozione (art. 44, 1° co., lettera *b*). Conseguentemente, come il legislatore concepisce una figura genitoriale, che si sostituisce al genitore biologico, il cui legame in senso giuridico non si recide, parimenti devono poter sorgere rapporti con i congiunti dell'adottante che, insieme al genitore adottivo, sono le figure maggiormente presenti nella vita del bambino.

Ancora, l'istituto è esperibile a tutela del minore orfano e affetto da «durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali», che viene adottato, in quanto nessun componente della famiglia d'origine se ne prende cura (art. 44, 1° co., lettera *c*). Non vi è dunque ragione per non prevedere che dal vincolo adottivo sorgano anche legami parentali.

(²⁶⁷) Sent. n. 79 del 2022.

(²⁶⁸) Un maggiore avvicinamento tra i due istituti è, del resto, derivato anche dalla sent. n. 210 del 2025 concernente la disciplina del cognome, che ha reso possibile anche nell'adozione in casi particolari la sostituzione del cognome dell'adottato con quello dell'adottante. Si veda *supra* par. 4.6.

Lo stesso, infine, deve ribadirsi nell'ipotesi in cui sia impossibile l'affidamento preadottivo, il che evidenzia, pur a fronte dell'abbandono del minore, l'assenza di coppie disponibili ad assumersi la responsabilità del bambino o del ragazzo e la necessità di fare ricorso all'adozione in casi particolari (art. 44, 1° co., lettera d).

In definitiva, la Corte ha messo in luce che la peculiarità delle ipotesi che accedono all'adozione in casi particolari e il dato formale costituito dalla mancata rescissione dei legami familiari d'origine non possono giustificare una considerazione del vincolo adottivo alla stregua di una forma di affidamento o di un legame di filiazione dotato di minor tutela, sì da evocare il modo con cui un tempo si concepiva la filiazione fuori del matrimonio reputandola inadatta a costruire relazioni familiari. Di contro, anche nell'adozione in casi particolari, intorno alla quale sul piano sostanziale, oltre che formale, è destinata a svilupparsi la vita del minore, deve potersi consentire il sorgere di vincoli parentali, come del resto iniziava a trapelare dallo stesso testo riformato dell'art. 74 c.c.²⁶⁹.

4.8. *L'evoluzione sociale dell'adozione del maggiore d'età e gli interventi della giurisprudenza costituzionale*

Esaminate le tante implicazioni del principio personalistico nell'ambito dell'adozione del minore d'età, occorre segnalare come la stessa adozione del maggiorenne abbia conosciuto un processo evolutivo, a livello sociale, improntato a un pluralismo funzionale che ha valorizzato anche l'aspetto personale della relazione che sorge dal vincolo adottivo. È stata, dunque, superata – grazie alla giurisprudenza costituzionale nel dialogo a distanza con la giurisprudenza di legittimità – l'idea che l'istituto serva solo a garantire a chi non abbia avuto figli di poter trasmettere il proprio cognome e il proprio patrimonio.

In particolare, gli interventi della Corte, collocati tra la fine del vecchio millennio e l'inizio del nuovo, hanno reso ammissibile l'accesso all'istituto a persone che avessero figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, purché maggiorenti e consenzienti²⁷⁰, o impossibilitati a esprimere il proprio assenso²⁷¹, e ciò sul presupposto che lo stesso legislatore non ha reputato ostativa la

(²⁶⁹) L'art. 74 c.c. dispone infatti che «[l]a parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».

(²⁷⁰) Sentt. n. 557 del 1988 e n. 245 del 2004.

(²⁷¹) Sent. n. 345 del 1992.

presenza del coniuge, purché dia il suo assenso o sia impossibilitato a darlo o sia irreperibile ²⁷².

In tempi recentissimi, la Corte ha rilevato poi la criticità della disciplina che impedisce l'adozione del maggiore d'età da parte di chi abbia figli minorenni, ma non ha poi accolto le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 291, 1° co., c.c., ritenendo che debba essere il legislatore a fornire adeguate garanzie processuali, idonee a preservare l'interesse del minore ²⁷³. Quest'ultimo intervento si è collocato nel solco di altre due pronunce, concernenti, rispettivamente, la disciplina del cognome ²⁷⁴ e quella relativa al divario di età fra adottante e adottando ²⁷⁵, nelle quali la Corte si è soffermata proprio sull'evoluzione sociale che ha caratterizzato l'istituto, non più riconducibile alla mera «*adoptio in hereditatem*».

A *latere* dell'ipotesi tradizionale riguardante coloro che desiderano «dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando», l'istituto ha mostrato un pluralismo funzionale capace di abbracciare «il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive» nella famiglia ricomposta o, infine, «situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento – grazie all'adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando» ²⁷⁶.

In nome di tale complessità funzionale dell'istituto, la Corte, da un lato, ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 2 Cost., rendendo possibile l'inversione nell'ordine di attribuzione dei cognomi ²⁷⁷ e, da un altro lato, ha ritenuto fondata, sempre con riguardo all'art. 2 Cost., la questione che contestava la rigidità del divario di età (diciotto anni) fra adottante e adottato ²⁷⁸.

In particolare, la pronuncia in parola si segnala per il dialogo a distanza con i giudici comuni, che avevano cercato di risolvere il problema, avvalendosi esclusivamente dello strumento ermeneutico ²⁷⁹. La Corte ha puntualizzato che l'interpretazione non può travalicare il limite costituito dal testo della disposi-

(²⁷²) In tal senso l'art. 297 c.c.

(²⁷³) Sent. n. 215 del 2025.

(²⁷⁴) Sent. n. 135 del 2023.

(²⁷⁵) Sent. n. 5 del 2024.

(²⁷⁶) Sent. n. 135 del 2023.

(²⁷⁷) Si veda *supra*, par. 4.6, in merito alla sent. n. 135 del 2023.

(²⁷⁸) Sent. n. 5 del 2024.

(²⁷⁹) Corte di cassazione, sent. prima sezione civile, n. 7667 del 3 aprile 2020 aveva affermato che il giudice comune poteva «ridurre ragionevolmente» il divario di diciotto anni tra adottante e adottando, testualmente previsto dall'art. 291 c.c., in materia di adozione della persona maggiore d'età.

zione e ha escluso che il ricorso a tecniche di proiezione orizzontale di principi, come quello di ragionevolezza, possa legittimare la disapplicazione di frammenti di norme²⁸⁰. Non a caso, per risolvere il *vulnus* costituzionale, la Corte è dovuta intervenire con una sentenza additiva, che ha valorizzato, attraverso il ricorso a parametri flessibili, l'accertamento giudiziale in concreto. Ha dichiarato, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, 1° co., c.c., nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando²⁸¹, evitando così l'irragionevolezza di una previsione troppo rigida e consentendo una deroga che – attraverso l'accertamento giudiziale – garantisce una maggiore aderenza al dato reale.

5. La famiglia fondata sul matrimonio e le altre formazioni familiari

5.1. *La ricostruzione ermeneutica dell'art. 29, 1° co., Cost. e il suo raccordo con gli artt. 2 e 3 Cost.*

Concluso l'esame della vastissima giurisprudenza costituzionale incentrata sulla tutela dei diritti nell'ambito delle relazioni familiari, il terzo macro-ambito sul quale essa è intervenuta è quello concernente la pluralità dei modelli affettivi riconducibili al paradigma familiare.

L'evoluzione sociale ha imposto agli interpreti, e *in primis* alla Corte costituzionale, di ricostruire il senso dell'art. 29 Cost., con il suo riconoscimento, al 1° co, dei «diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio», cercando di assicurare un inquadramento costituzionale anche a fenomeni sociali non ricompresi nell'abbraccio di tale previsione. Il significato della peculiare espressione, non priva di ambiguità²⁸², va limitato invero a quanto già desumibile – come sopra ricordato²⁸³ – dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente. Da questi si evince che il sintagma «società naturale» intendeva semplicemente allontanare il rischio che regimi totalitari potessero avvalersi di una concezione conformativa del diritto, a tal punto illimitata, da incidere sull'idea stessa di famiglia, imponendo alla dimensione sociale uno specifico modello. La Costituzione, di contro, vuole trasmettere l'idea che il diritto, nel rapportarsi a un fenomeno quale la famiglia, deve confrontarsi e rispettare la realtà sociale e culturale di riferimento, attribuendo ai principi

(280) Si veda *supra*, par. 1.3.2.2.

(281) Sent. n. 5 del 2024.

(282) La formula appare ambigua nel suo evocare una giuridicità antecedente al dato normativo, nel suo connettere inscindibilmente la famiglia al matrimonio e nel suo richiamare la nozione di diritti della famiglia, quasi a sottendere una soggettività di quest'ultima.

(283) Si veda *supra*, par. 1.2.

fondamentali la funzione di tutelare le persone nel contesto familiare e di preservare la stessa famiglia, senza per questo trasformarla in un soggetto di diritto.

Dunque, se non può negarsi che al momento in cui sono stati elaborati i principi costituzionali il modello di famiglia a cui si rapportavano i Costituenti – anche in considerazione del dato positivo di riferimento, allora costituito dal codice civile del 1942 – fosse quello della famiglia fondata sul matrimonio ²⁸⁴, non si può tradire il senso più profondo del citato sintagma costituzionale, restando intrappolati dalla «inscindibile endiadi» ²⁸⁵ tra matrimonio e famiglia.

Quella stessa ragione che induceva i Costituenti a ritenere che il diritto non potesse artificialmente imporre una idea di famiglia del tutto dissociata dal contesto culturale e sociale, ha spinto la Corte a sostenere che i «concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e dei costumi» ²⁸⁶. In particolare, l’itinerario interpretativo attraverso il quale la Corte costituzionale è riuscita a illuminare e a orientare, tramite i principi costituzionali, la complessa evoluzione sociale che ha caratterizzato la famiglia nel corso degli ultimi decenni è stato quello di sfruttare l’articolata topografia costituzionale ²⁸⁷.

La giurisprudenza costituzionale non si è fermata al testo dell’art. 29 Cost., ma è risalita ai principi generalissimi dell’ordinamento e ha identificato nel richiamo alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’uomo, ex art. 2 Cost., il principio costituzionale idoneo a dare rilevanza giuridica a formazioni familiari che si fondano su un vincolo affettivo di coppia, radicato su una stabile convivenza o sull’impegno assunto tra due persone dello stesso sesso.

Nel raffronto tra la famiglia fondata sul matrimonio, di cui all’art. 29 Cost., e quella basata su una unione civile o su una stabile convivenza, di cui all’art. 2 Cost., la Corte ha affermato una diversità strutturale, ma non una differenza assiologica, riconoscendo piena dignità ai modelli di famiglia ascritti al contesto dell’art. 2 Cost. In pari tempo, quest’ultima norma ha consentito alla giurisprudenza costituzionale di affermare che vi è un nucleo di diritti e di doveri

(²⁸⁴) In tal senso, anche la sent. n. 148 del 2024. Lo stesso on. Palmiro Togliatti, nella seduta del 23 aprile 1947, intervenne a precisare che andasse messa ai voti l’indissolubilità del matrimonio e non il fondamento costituito da quest’ultimo per non cadere nell’equivoco di lasciare intendere che si fosse a favore di una famiglia «non [...] regolata dal matrimonio»

(²⁸⁵) Sent. n. 236 del 1986, ove la Corte osserva che nella votazione in Assemblea costituente «la frase “come società naturale fondata sul matrimonio”, rimas[e] avvinta in inscindibile endiadi».

(²⁸⁶) Sent. n. 138 del 2010.

(²⁸⁷) Cfr. in proposito A. BALDASSARRE, *L’interpretazione della Costituzione*, cit., p. 225.

solidaristici che devono garantire tutele insopprimibili a favore del convivente di fatto e del componente di una unione civile. Per questo, *a latere* dell'art. 2 Cost., ha svolto un rilievo centrale anche l'art. 3 Cost. Nel rapporto fra coniuge e convivente di fatto la giurisprudenza costituzionale se, da un lato, ha rigettato la pura prospettiva di una loro generale e generica equiparazione, che tradirebbe il senso stesso della scelta di chi decide di non sottostare a tutte le conseguenze giuridiche derivanti dal matrimonio, da un altro lato, ha riconosciuto che ben possono sussistere norme, la cui *ratio* può richiedere lo stesso trattamento tra coniuge e convivente, tanto più a fronte dell'esigenza di tutelare diritti inviolabili della persona.

Parallelamente, nel raffronto tra la famiglia fondata sul matrimonio e quella radicata su una stabile convivenza, la Corte ha ritenuto che le persone debbano sentirsi libere e nemmeno indirettamente condizionate. Non può, pertanto, la scelta di contrarre matrimonio determinare in quanto tale svantaggi ²⁸⁸.

L'impostazione accolta dalla Corte costituzionale nel dare un inquadramento giuridico tanto alle convivenze di fatto quanto alle unioni civili nell'alveo degli artt. 2 e 3 Cost. ha trovato poi riscontro e avallo nell'intervento legislativo di cui alla l. n. 76 del 2016. Quest'ultima ha ricondotto espressamente le unioni civili, che per la prima volta trovavano un riconoscimento giuridico, alla nozione «di formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione» e ha esteso buona parte delle norme previste per i rapporti fra coniugi alle parti di una unione civile, così riconoscendo la natura familiare di tale formazione sociale. Al contempo, la medesima legge ha offerto una definizione della convivenza di fatto che riflette quella elaborata sia dalla giurisprudenza costituzionale sia da quella di legittimità, riferendola anche al rapporto tra persone dello stesso sesso, e ha confermato la piena dignità della convivenza quale fondamento di un nucleo familiare, ampliando le tutele del convivente e valorizzando il possibile ricorso all'autonomia privata, in quanto strumento particolarmente consono al tipo di istituto.

Se, dunque, i principi costituzionali, nella loro capacità di accogliere nell'abbraccio della nozione di famiglia una pluralità di modelli, hanno ispirato la richiamata legge, la stessa fonte legislativa ha, a sua volta, contribuito – confermando il duplice flusso ermeneutico dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto – a rafforzare una visione articolata e complessa dei modelli di famiglia, di cui è un ulteriore riflesso il d.lgs. n. 164 del 2024, che declina al plurale il lemma familiare nel regolare il nuovo rito in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie.

(²⁸⁸) La Corte ha pertanto rimosso il divieto di effettuare donazioni fra coniugi (sent. n. 91 del 1973) e ha dichiarato illegittima la disciplina che faceva perdere il beneficio dell'esonero dall'IMU e dall'ICI per la prima casa, in caso di residenza distinta da quella dell'altro coniuge per ragioni correlate a istanze oggettive, quali le esigenze lavorative (sentt. n. 209 del 2022 e n. 112 del 2025).

5.2. *L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di convivenza di fatto e il confronto a distanza con il legislatore.*

Il quadro sopra richiamato in sintesi è derivato da un processo evolutivo, che si è dovuto confrontare anzitutto con il fenomeno della convivenza *more uxorio*. A fronte del suo graduale affermarsi a livello sociale ²⁸⁹, la giurisprudenza costituzionale è passata da un originario giudizio negativo ²⁹⁰ – che il legislatore suggellava con il ricorso al termine “concubinato” ²⁹¹ – alla pura constatazione della sua differenza rispetto al rapporto di coniugio ²⁹², all'affermazione di una gerarchia assiologica tra matrimonio e convivenza ²⁹³, sino a giungere all'affermazione di una piena e autonoma dignità della convivenza di fatto, quale formazione sociale ascrivibile al fenomeno familiare ²⁹⁴.

Superati i dubbi correlati alla difficoltà di attribuire rilevanza giuridica a un fenomeno che nasce nella dimensione del fatto ²⁹⁵ ed è espressione della libera scelta di sottrarsi agli effetti giuridici del matrimonio ²⁹⁶, è emerso come l'impegno reciproco dei conviventi si radichi proprio sulla stabilità del rapporto, anziché discendere dalla stipula di un atto che fa immediatamente sorgere i suoi effetti. A seguito, dunque, del riconoscimento giuridico dell'istituto, la prima affermazione della sua rilevanza costituzionale si deve a una sentenza della Corte costituzionale degli anni Ottanta del secolo scorso. Ivi si è constatato che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare [...] costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali» ed è foriero di «intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.)», capaci di evocare i tratti propri di una relazione di tipo familiare, «[t]anto più [...] in presenza di prole» ²⁹⁷.

Inquadrata nella cornice dell'art. 2 Cost la convivenza di fatto, la giurisprudenza costituzionale, dopo aver inizialmente affermato una «dignità superiore» della famiglia legittima ²⁹⁸, ha successivamente mutato impostazione. Sul pre-

(²⁸⁹) Sent. n. 8 del 1996.

(²⁹⁰) Sent. n. 147 del 1969.

(²⁹¹) F. GAZZONI, *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, Milano 1983.

(²⁹²) Sentt. n. 6 del 1977 e n. 45 del 1980.

(²⁹³) Sent. n. 310 del 1989, che desume dall'art. 29 Cost. il riconoscimento «alla famiglia legittima una dignità superiore, in ragione “dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri, che nascono soltanto dal matrimonio”».

(²⁹⁴) Sentt. n. 8 del 1996, n. 140 del 2009, n. 213 del 2016 e n. 148 del 2024

(²⁹⁵) Sull'evoluzione del fenomeno della convivenza di fatto cfr., *ex plurimis*, N. LIPARI-S. PATTI, *La famiglia non fondata sul matrimonio*, Milano, 2024, *passim*; M.R. MARELLA, *Il diritto di famiglia fra status e contratto: il caso delle convivenze non fondate sul matrimonio*, in *I contratti di convivenza*, cit., pp. 71 e ss.; S. Patti, *Convivenza e contratto di convivenza*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., pp. 207 e ss.

(²⁹⁶) F.D. BUSNELLI, M. SANTILLI, *Il problema della famiglia di fatto*, in Aa. Vv., *Una legislazione per la famiglia di fatto?*, Napoli, 1988, p. 104.

(²⁹⁷) Sent. n. 237 del 1986.

(²⁹⁸) Sent. n. 310 del 1989.

supposto che occorra tenere «distinta l'una dall'altra forma di vita comune tra uomo e donna», la Corte ha affermato l'esigenza di «riconoscere a entrambe la loro specifica dignità [così evitando] di configurare la convivenza come forma minore del rapporto coniugale, riprovata o appena tollerata, e [di] innesca[re una] "impropria" rincorsa verso la disciplina del matrimonio da parte di coloro che abbiano scelto di liberamente convivere» ²⁹⁹.

Di lì in poi la Corte ha iniziato espressamente ad avvalersi del lemma «famiglia di fatto» ³⁰⁰, sino a sostenere che la stabile convivenza genera «una relazione affettiva, tipica del "rapporto familiare", nell'ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle "aggregazioni" cui fa riferimento l'art. 2 Cost.» ³⁰¹. Infine, in tempi più recenti, la Corte ha constatato che le convivenze «ormai sopraggiungono, in numero, le famiglie fondate sul matrimonio» e ha ribadito la «piena dignità [de]lla famiglia composta da conviventi di fatto», in quanto punto di approdo sul quale convergono l'evoluzione normativa, lo sviluppo della giurisprudenza costituzionale e comune e l'apporto della giurisprudenza europea, in specie quella della Corte EDU ³⁰².

Tale progressiva valorizzazione della convivenza si è accompagnata a una chiara individuazione dei suoi presupposti costitutivi, che sono stati ravvisati nella stabilità del rapporto di convivenza ³⁰³ ³⁰⁴, che si associa a un legame affettivo di coppia e all'*affectio* ³⁰⁵, intesa quale completa comunione materiale e spirituale ³⁰⁶. Siffatti elementi hanno trovato poi corrispondenza nel fulcro della definizione normativa della convivenza di fatto prevista dalla l. n. 76 del 2016, all'art. 1, 36° co., secondo cui il fenomeno riguarda: «due persone [...] unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», che la legge specifica ulteriormente con il riferimento alla maggiore età e alla mancanza di rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile ³⁰⁷. La l. n. 76 del 2016 non ha, dunque, creato una nuova tipologia

(²⁹⁹) Sent. n. 8 del 1996 e n. 140 del 2009.

(³⁰⁰) Sent. n. 140 del 2009.

(³⁰¹) Sent. n. 213 del 2016.

(³⁰²) Sent. n. 148 del 2024 e già sent. n. 10 del 2024.

(³⁰³) Sentt. n. 237 del 1986, n. 310 del 1989, n. 281 del 1994, n. 8 del 1996, n. 239 del 1998, n. 148 del 2024.

(³⁰⁴) Non costituisce una deroga alla stabilità del rapporto, ma solo un'applicazione del principio di ragionevolezza quanto stabilito dalla sent. n. 239 del 1998, secondo cui è lesivo di tale principio richiedere un tempo minimo della convivenza per poter integrare la previsione che consentiva alle donne di accedere alla pensione di guerra, anche qualora il militare avesse dichiarato di voler contrarre matrimonio e vi fosse un preesistente e certo stato di convivenza.

(³⁰⁵) Sent. n. 8 del 1996.

(³⁰⁶) Sent. n. 281 del 1994.

(³⁰⁷) F. CAGGIA (*La convivenza*, in *Il nuovo diritto della famiglia*, cit., p. 519) si chiede se l'assenza della maggiore età escluda la sussistenza di un fenomeno di convivenza e se, ai fini dell'esclusione della convivenza, rilevino anche vincoli di parentela e affinità, in ipotesi che non avrebbero incidenza sullo stesso matrimonio.

di convivenza ³⁰⁸, ma semmai ha evidenziato come essa possa riguardare coppie sia di diverso sia dello stesso sesso.

Se quelli evocati sono i profili di inquadramento generale del fenomeno ai quali ha contribuito la Corte, nel costante confronto con il legislatore, di pari rilievo è il ruolo che essa ha svolto nell'estendere le tutele a favore del convivente. La tecnica prevalentemente adottata è stata quella di avvalersi degli artt. 2 e 3 Cost. sulla base del seguente ragionamento.

Premesso che tra famiglia fondata sul matrimonio e quella di fatto sussistono innegabili differenze contenutistiche, che escludono la pura traslazione sul convivente della disciplina che caratterizza il matrimonio, ciò non impedisce di ritenere che il coniuge possa talora costituire un *tertium comparationis* rispetto a una specifica norma. Ove, infatti, quest'ultima non riguardi la peculiare disciplina giusfamiliare conseguente al matrimonio alla quale i conviventi hanno inteso sottrarsi e ove la sua *ratio* si focalizzi sul rapporto affettivo di coppia, che accomuna la posizione del coniuge a quella del convivente di fatto, è ben possibile ravvisare «analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'[...] art. 3 della Costituzione» ³⁰⁹, specie in presenza dell'esigenza di proteggere diritti inviolabili della persona.

Seguendo tale traiettoria, la giurisprudenza costituzionale ha valorizzato la *ratio* dell'art. 6, 1° co., della l. n. 392 del 1978 ³¹⁰, costituita dal dovere di solidarietà sociale volto «a impedire che taluno resti privo di abitazione», e ha ravvisato una irragionevole lesione di tale diritto nella parte in cui la citata norma non prevedeva tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente *more uxorio* ³¹¹. La stessa sentenza ha parimenti accolto la questione concernente il medesimo art. 6, 1° co., nella parte in cui non consentiva «la successione nel contratto di locazione al conduttore che [avesse] cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi [fosse] prole naturale». Di seguito, la Corte si è avvalsa delle sole norme previste a favore dei figli nati fuori del matrimonio per trarre in via di interpretazione sistematica la conseguenza che spetti al convivente *more uxorio*, in caso di cessazione del rapporto, l'assegnazione della casa familiare, allorché sia affidatario di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti ³¹². Sulla base del medesimo principio, ha poi accolto le questioni di illegittimità sollevate in relazione a una disciplina regionale che non prevedeva la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nell'assegnazione, ovvero come presupposto della voltura della convenzione, a favore del

(³⁰⁸) Sent. n. 148 del 2024.

(³⁰⁹) Sentt. n. 8 e n. 416 del 1996; sent. n. 213 del 2016; ordinanza n. 121 del 2004.

(³¹⁰) L. n. 392 del 27 luglio 1978.

(³¹¹) Sent. n. 404 del 1988.

(³¹²) Sent. n. 166 del 1998.

convivente affidatario della prole ³¹³. Tale riconoscimento della tutela del convivente e del figlio nato fuori del matrimonio rispetto al diritto all'abitazione ha poi trovato ampio riscontro nella legge n. 76 del 2016 ³¹⁴.

Avvalendosi della medesima tecnica argomentativa, sopra richiamata, la Corte ha riconosciuto al convivente di fatto il diritto a godere sia dei permessi mensili retribuiti per l'assistenza del partner con handicap in situazione di gravità ³¹⁵ sia del congedo straordinario per lo stesso tipo di assistenza ³¹⁶. Tali decisioni hanno evidenziato, al contempo, l'esigenza di proteggere la «salute psico-fisica della persona portatrice di handicap» – in quanto «diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost.» ascrivibile ai diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost. – e il riconoscimento della solidarietà «tipica del “rapporto familiare”», che scaturisce da una aggregazione affettiva «cui fa riferimento l'art. 2 Cost.» ³¹⁷. Ancora, la Corte costituzionale ha incluso i conviventi di fatto tra coloro che hanno diritto a poter godere, anche nel contesto intramurario, della dimensione dell'affettività, che costituisce un importante profilo del rapporto di coppia ³¹⁸.

Infine, intervenendo sulla disciplina codicistica (art. 230-*bis* c.c.), antecedente alla novella di cui alla l. n. 76 del 2016, e incidendo altresì, attraverso l'art. 27 della l. n. 87 del 1953, sullo stesso art. 230-*ter* c.c., introdotto con la citata riforma, la Corte ha riconosciuto al convivente di fatto – oramai univocamente riferito al rapporto tra persone sia di sesso diverso sia dello stesso sesso – la piena tutela del diritto al lavoro nell'ambito dell'impresa familiare, ricomprendendolo nell'art. 230-*bis* c.c. insieme ai familiari ³¹⁹.

In definitiva, la Corte ha svolto un ruolo decisivo rispetto all'istituto della stabile convivenza, riuscendo ad anticipare sviluppi normativi non solo attraverso le sentenze di accoglimento, ma talora anche solo rivolgendo inviti al legislatore. Emblematica, in tal senso, la riforma legislativa della disciplina in materia di adozione ³²⁰ che, nel sostituire l'art. 6 della l. n. 184 del 1984, e, in particolare, nel permettere, al quarto comma del richiamato articolo, di sommare la convivenza *more uxorio* antecedente al matrimonio a quella successiva al matrimonio, onde integrare il requisito del triennio di convivenza richiesto

⁽³¹³⁾ Sent. n. 559 del 1998.

⁽³¹⁴⁾ Il riferimento è all'art. 1, 44° co., della l. n. 76 del 2016, ai sensi del quale «[n]ei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto».

⁽³¹⁵⁾ Sent. n. 213 del 2016.

⁽³¹⁶⁾ Sent. n. 197 del 2025.

⁽³¹⁷⁾ Sent. n. 213 del 2016 e, in senso analogo, sent. n. 197 del 2025.

⁽³¹⁸⁾ Sent. n. 10 del 2024.

⁽³¹⁹⁾ Sent. n. 148 del 2024.

⁽³²⁰⁾ L. n. 149 del 28 marzo 2001.

per poter adottare, non ha fatto che recepire quanto suggerito da una pronuncia di inammissibilità della Corte ³²¹.

5.3. *Le unioni civili e il confronto a distanza tra Corte costituzionale e legislatore.*

Nell'ambito della stessa cornice assiologica dell'art. 2 Cost., in cui è stata collocata la convivenza di fatto, la giurisprudenza costituzionale ha inquadrato anche il fenomeno delle unioni fra persone dello stesso sesso ³²². L'approccio adottato dalla giurisprudenza costituzionale non appare metodologicamente dissimile rispetto a quello seguito con riferimento alla convivenza di fatto, pur se più celere è stato il passaggio dai primi giudizi della Corte a un intervento di sistema del legislatore.

A fronte del tentativo di prospettare una rilettura dell'art. 29, 1° co., Cost. tale da abbracciare nella stessa nozione di matrimonio anche il vincolo affettivo fra persone dello stesso sesso, la Corte ha ritenuto che la nozione di matrimonio supposta dal testo costituzionale dovesse riferirsi a quello eterosessuale, quale regolamentato all'epoca dalla disciplina civilistica ³²³. Nondimeno, ha riconosciuto che i principi costituzionali hanno una latitudine e una flessibilità tali da non poter restare «“cristallizzati” con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore», né vincolati al riconoscimento dei soli istituti positivi vigenti al momento in cui la Costituzione venne promulgata ³²⁴. La «duttilità propria dei principi costituzionali» consente, invece, di tenere conto «non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi».

Al riguardo, la Corte ha tracciato un distinguo fra quanto di competenza del legislatore e quanto suscettibile di un proprio intervento. Ha infatti precisato che sarebbe spettato al primo intervenire con «una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia», e «individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando [di contro] riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni». Ebbene, proprio avvalendosi di tale facoltà il Giudice delle leggi, nel 2014 ³²⁵, ha adottato una decisione capace di

(³²¹) Sent. n. 281 del 1994, che, «proprio ai fini della tutela dell'interesse del minore», aveva sollecitato il legislatore a considerare come «la solidità di una vita matrimoniale [possa] risultare, oltre che da una convivenza successiva alle nozze protratta per alcuni anni, anche da un più lungo periodo, anteriore alle nozze, caratterizzato da una stabile e completa comunione materiale e spirituale di vita della coppia stessa, che assuma poi col matrimonio forza vincolante».

(³²²) Sul tema cfr. per tutti F. AZZARRI, *Unioni civili (diritto civile)*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., pp. 1329 e ss.; ID., *Le unioni civili*, in *Il nuovo diritto della famiglia*, cit., pp. 563 e ss.

(³²³) Il riferimento è alla sent. n. 138 del 2010.

(³²⁴) Sent. n. 138 del 2010.

(³²⁵) Sent. n. 170 del 2014.

creare una notevole sollecitazione nei confronti del legislatore, che in effetti è poi intervenuto dopo un breve lasso di tempo con la l. n. 76 del 2016.

Posta dinanzi al caso del divorzio imposto a una coppia di coniugi ³²⁶, poiché uno dei due aveva cambiato sesso, con conseguente rettificazione anagrafica, la Corte ha ravvisato un *vulnus* all'art. 2 Cost. In particolare, ha ritenuto che, nel bilanciamento tra l'interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio e quello della coppia a non veder sacrificata «la dimensione giuridica del preesistente rapporto», questo secondo interesse non dovesse risultare del tutto pregiudicato. La Corte ha invitato, pertanto, il legislatore a prevedere, con la «massima sollecitudine», «una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consent[isse] ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza». L'art. 1, 27° co., della l. n. 76 del 2016 ha dato seguito alla sentenza di principio della Corte costituzionale, stabilendo che, «[a]lla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

La legge, viceversa, non ha previsto il medesimo meccanismo nell'ipotesi rovesciata, stabilendo al 26° co. che «[l]a sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Un rapporto fondato sull'unione civile non può, in sostanza, automaticamente divenire un matrimonio, ove uno dei partner, cambiando sesso, renda eterosessuale l'unione. Chiamata a pronunciarsi anche su tale disciplina la Corte, dopo una prima sentenza di inammissibilità ³²⁷, ha ravvisato una violazione dell'art. 2 Cost., nella parte in cui la norma citata non consentiva, qualora le parti dell'unione rappresentassero l'intenzione di contrarre matrimonio, una sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione ³²⁸.

Ancora una volta, la Corte non si è sovrapposta alla scelta del legislatore che ha ritenuto di non equiparare *in toto* l'unione civile al matrimonio, preservando limitate differenze tra i due istituti, e, tuttavia, ha garantito una tutela alla coppia, impedendo che potesse verificarsi un vuoto tra l'uno e l'altro vincolo affettivo. In tale contesto, non ha mancato di ribadire che «[l]'unione civile costituisce una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria personalità, connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, in quanto comunione spirituale e materiale di vita, ed

⁽³²⁶⁾ Artt. 2 e 4 della l. n. 164 del 14 aprile 1982.

⁽³²⁷⁾ Sent. n. 269 del 2022.

⁽³²⁸⁾ Sent. n. 66 del 2024.

esplicazione di un diritto fondamentale della persona, quello di vivere liberamente una condizione di coppia, con i connessi diritti e doveri».

In definitiva, la giurisprudenza costituzionale non soltanto ha preparato il terreno per l'introduzione nell'ordinamento dell'unione civile e stimolato il legislatore a intervenire, ma ha anche proseguito il cammino, cercando di mantenere in equilibrio il rispetto delle scelte legislative e la garanzia della tutela dei diritti dei singoli e del rapporto affettivo di coppia.

6. Il volto della famiglia attraverso la giurisprudenza costituzionale e le sfide del futuro.

In apertura al presente contributo si è rammentato come Hegel rappresentasse la famiglia quale esempio paradigmatico di regolamentazione dei rapporti sociali, nella quale l'individuo «abbandona [...] la propria personalità naturale e singola» e la pone al servizio della «unità» ³²⁹. All'esito dell'analisi dei settant'anni di evoluzione della giurisprudenza costituzionale può ribadirsi che la famiglia è un modello di regolamentazione dei rapporti sociali, i cui tratti identificativi non sono quelli delineati dal filosofo, bensì quelli riflessi nei principi costituzionali.

In particolare, l'impronta assiologica della famiglia si evince non solo dagli artt. 29 e segg. Cost., ma anche e soprattutto dai principi fondamentali che governano l'ordinamento giuridico, a partire dagli artt. 2 e 3 Cost. Tale identità costituzionale può compendiarsi in tre capisaldi: l'effettività dell'eguaglianza, il personalismo immerso in un contesto relazionale dominato dai principi di responsabilità e di solidarietà; l'apertura verso una pluralità di modelli.

La Corte costituzionale, nel suo duplice ruolo di interprete e garante dei principi costituzionali, ha perseguito, anzitutto, l'obiettivo di un'eguaglianza senza limiti e senza condizionamenti fra i componenti della famiglia, in virtù di un percorso ermeneutico che ha condotto gli artt. 29, 2° co., e 30, 3° co., Cost. ad avere la stessa latitudine assiologica dell'art. 3 Cost. I ruoli di moglie, marito, madre, padre, figlio nato dentro o fuori del matrimonio – ruoli che il codice civile spesso intrappolava in condizioni giuridiche connotate da discriminazioni – hanno conquistato una posizione giuridica egualitaria, senza dissolversi nell'astrattezza del soggetto di diritto, ma preservando il volto concreto e reale della persona.

Di qui, si è diramato il secondo tratto identificativo della famiglia che non appare un'entità tesa a sovrastare le persone e a vincolarle al perseguimento di interessi generali, ma è il luogo nel quale si svolge e si realizza la personalità di ciascuno (art. 2 Cost.). Al contempo, lo sguardo rivolto alla concretezza della vita reale restituisce alle persone la loro identità riscattata dal principio di

(329) G.W.F. HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, cit., p. 150.

eguaglianza, che spesso – come nel caso dei minori adottati – mostra un volto complesso, nel quale si devono comporre i frammenti di un passato difficile, ma non per questo tutto da dimenticare, con le prospettive di una vita nuova resa possibile proprio dall'istituto adottivo.

L'approdo al personalismo nel contesto dell'istituto familiare è stato il frutto non solo della ricostruzione ermeneutica dei principi costituzionali concernenti la famiglia nel raffronto con gli artt. 2 e 3 Cost., ma anche del raccordo con le fonti internazionali – in materia di protezione dei minori, di adozione, di tutela delle donne, di bioetica – nonché con le fonti europee, a partire dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo³³⁰ e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Benché tali fonti abbiano potenziato la tecnica tradizionale insita nella ricostruzione di diritti³³¹, l'attenzione rivolta alla persona non è espressione di un individualismo che dissolve la dimensione comunitaria propria della famiglia, facendosi trascinare in un processo che ne determina la frantumazione³³². Al contrario, i rapporti orizzontali di coppia sono caratterizzati dalla reciprocità dei diritti e dei doveri, nel solco del principio solidaristico. Quelli verticali fra genitori e figli hanno visto gemmare diritti plasmatis dalla prospettiva relazionale³³³, come nel caso del diritto del figlio ad avere uno *status* familiare, a intessere relazioni familiari e ad avere una famiglia. La stessa autodeterminazione orientata alla genitorialità è stata ricostruita in senso difforme rispetto alla logica individualistica propria della *privacy* di matrice nordamericana e in tanto ha acquisito rilievo assiologico in quanto è stata associata al principio di responsabilità, di cui all'art. 30, 1° co., Cost., o al principio di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost.³³⁴.

Infine, l'ultimo tassello dell'impianto costituzionale della famiglia che è emerso dalla giurisprudenza della Corte si identifica nel riconoscimento di una

⁽³³⁰⁾ J. LONG, *Il diritto italiano della famiglia e minorile alla prova della convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Eur. dir. priv., 2016, pp. 1059 e ss.

⁽³³¹⁾ Cfr. il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU e art. 7 CDFUE), quello a costituire una famiglia e a sposarsi (art. 12 CEDU e art. 9 CDFUE), unitamente alla protezione di istanze paritarie che non sacrificino le varie identità, come emerge dal divieto di discriminazione (art. 14 CEDU e art. 21 CDFUE), dal principio di parità tra donne e uomini (art. 23 CDFUE), dalla tutela dei diritti del minore (art. 23 CDFUE), di quelli degli anziani (art. 25 CDFUE), di quelli delle persone disabili (art. 26 CDFUE).

⁽³³²⁾ Ravvisa, viceversa, tale rischio F.D. BUSNELLI, *Frantumi europei di famiglia*, cit., pp. 362 e ss.

⁽³³³⁾ Sul rilievo della dimensione relazionale nella famiglia, in una prospettiva sociologica, ma con possibili implicazioni giuridiche, cfr. P. DONATI, *Il diritto di famiglia come diritto relazionale*, Dir. fam. pers., 4, 2022, pp. 1652 e ss.

⁽³³⁴⁾ Lo stesso apporto della giurisprudenza sovranazionale è quello, sì, di valorizzare la tutela della persona, ma pur sempre in un contesto «improntato [...] alla solidarietà», così E. BARGELLI, *Famiglia (profili di diritto europeo)*, in *Enciclopedia del diritto*, cit., p. 443. Sul diritto europeo della famiglia cfr. altresì I. Queirolo, *Profili di diritto europeo*, in *Il nuovo diritto della famiglia*, cit., pp. 35 e ss.

dimensione pluralistica delle relazioni affettive. A fronte di un'evoluzione sociale che ha indotto a interrogarsi sul senso stesso del lemma famiglia ³³⁵, il Giudice delle leggi si è avvalso della complessa topografia costituzionale, onde rinvenire nell'apertura del principio generale di cui all'art. 2 Cost. il paradigma attraverso il quale dare rilevanza a una pluralità di modelli familiari. Sul presupposto che spetti agli interpreti identificare i caratteri idonei ad attrarre talune formazioni sociali nella dimensione familiare, la Corte costituzionale ha posto in evidenza come i «concetti di famiglia e di matrimonio non si poss[a]no ritenere "crystallizzati" con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali», sicché vanno interpretati «tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi» ³³⁶.

La giurisprudenza costituzionale è riuscita, pertanto, a far sì che i principi fondamentali possano svolgere la funzione ordinatoria propria del diritto, accompagnando i complessi sviluppi della famiglia attraversata da profondi mutamenti sociali e finanche da rivolgimenti tecnologici correlati alle nuove tecniche di procreazione. Questo si deve non solo alla flessibilità e alla latitudine dei principi costituzionali, ma anche alla leale collaborazione istituzionale che ha accompagnato tutto il processo evolutivo. Incessante è stato il dialogo a distanza della Corte con il legislatore, che ha visto la prima indicare percorsi assiologici in vista di riforme legislative di sistema che, a loro volta, hanno contribuito a illuminare dal basso l'evoluzione ermeneutica degli stessi principi. Al contempo, anche quando gli interventi della Corte si sono fatti più incisivi e non meramente demolitori, l'approccio metodologico di tipo sistematico adottato ha garantito una continuità rispetto alle scelte operate dal legislatore, senza con questo ostare a possibili successivi mutamenti rimessi alla discrezionalità legislativa.

In pari tempo, fitto e intenso è stato il confronto con le Corti europee, specie con la Corte di Strasburgo, che ha consentito non solo di far evolvere sul piano ermeneutico i principi costituzionali grazie alle norme della CEDU, ma anche reciprocamente di dare un contributo dal basso, in virtù del principio di sussidiarietà e nel raccordo con la fonte costituzionale, all'interpretazione delle stesse norme della CEDU.

Da ultimo, quanto mai fecondo è stato il rapporto con i giudici comuni, che si è tradotto in una valorizzazione del diritto vivente e nell'attribuzione alla giurisprudenza del compito di garantire flessibilità e aderenza al dato reale nella tutela dei diritti, a partire dal preminente interesse dei minori.

Non è dato conoscere gli sviluppi futuri che caratterizzeranno la famiglia. Nondimeno, non è difficile intravedere prospettive nelle quali la dimensione

(³³⁵) V. BARBA, *La famiglia nell'ordine giuridico: concetto e rilevanza*, *Diritto fam. pers.*, 2024, 2, pp. 746 e ss.

(³³⁶) Sent. n. 138 del 2010.

virtuale avrà un rilievo progressivamente maggiore nelle relazioni personali, la tecnologia tenderà a estendere le potenzialità riproduttive dissociandole vieppiù dalla dimensione naturale e, infine, i modelli sociali e culturali, anche per effetto del fenomeno migratorio e della circolazione a livello globale, saranno sempre più eterogenei e fra di loro differenziati. Quel che è certo è che, nelle sfide che ancora attendono la Corte costituzionale, essa potrà continuare ad avvalersi del complesso strumentario fin qui elaborato, attingendo risorse alla flessibilità dei principi costituzionali, al flusso ermeneutico pluridirezionale e alla leale collaborazione istituzionale, onde preservare quell'essenza personalistica, relazionale e affettiva che rende la famiglia il centro e il cuore delle relazioni sociali.

II.
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
(1956-2025)

PARTE I
RELAZIONI FAMILIARI

1. MATRIMONIO

1.1. Libertà matrimoniale

SENTENZA N. 135/1971 (PRES. BRANCA; REL. TRIMARCHI)

Pensioni di guerra e pensioni ordinarie – Nubilato (o la vedovanza) quale requisito per l'attribuzione e il mantenimento dei benefici di legge in favore delle orfane.

Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), artt. 62, commi primo e terzo, 63, comma primo, e 65; legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), artt. 50, commi primo, terzo e sesto, 51, primo comma, e 55; legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), art. 12, secondo comma; legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), art. 40, secondo comma, modificato dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche ai rispettivi ordinamenti).

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 221/1974 (PRES. BONIFACIO; REL. ROSSI)

Diritto alla pensione indiretta di guerra della madre vedova risposatasi – Mancato riconoscimento se il matrimonio è successivo alla morte del figlio.

Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), art. 76, ultimo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 164/1975 (PRES. BONIFACIO; REL. TRIMARCHI)

Pensioni per invalidità, vecchiaia e superstiti – Diritto alla pensione di reversibilità – Esclusione delle figlie maritate anche se inabili al lavoro e che risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo.

Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia), art. 2, secondo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 184/1975 (PRES. BONIFACIO; REL. ROSSANO)

Assistenza e previdenza – Pensioni di guerra – Vedova passata ad altre nozze – Perdita della pensione (anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare).

Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), art. 59, primo comma; legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), art. 47, primo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 140/1979 (PRES. AMADEI; REL. BUCCIARELLI DUCCI)

Diritto a pensione di reversibilità spettante alle figlie dell'assicurato o del pensionato defunto – Perdita per effetto di susseguente matrimonio – Mantenimento, in caso di matrimonio, per i figli maschi.

Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia), art. 3, lett. a).

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 73/1987 (PRES. ANDRIOLI; REL. BORZELLINO)

Forze armate – Carabinieri – Matrimonio – Divieto per i primi quattro anni di servizio – Periodo di “rafferma in esperimento” – Non computabilità nel quadriennio.

Legge 19 maggio 1976, n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia), art. 1.

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 361/1993 (PRES. CASAVOLA; RED. SANTOSUOSSO)

Pensioni di guerra – Vedova di militare deceduto per causa bellica – Passaggio a nuove nozze – Perdita del diritto a pensione qualora il reddito annuo del secondo coniuge superi il limite stabilito dalla legge.

Decreto del Presidente della Repubblica, 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), art. 42, primo comma.

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 118/1997 (PRES. GRANATA; RED. SANTOSUOSSO)

Addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione – Pensioni di reversibilità – Diritto delle figlie – Cessazione in caso di matrimonio.

Legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), art. 23, lett. a).

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 239/1998 (PRES. GRANATA; RED. MIRABELLI)

Pensioni di guerra – Equiparazione alla vedova della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare avvenuta a causa della guerra – Condizioni – Dichiarata volontà del militare di contrarre matrimonio e durata minima di un anno della convivenza – Mancata previsione della rilevanza della convivenza di durata inferiore all'anno, quando sia

accompagnata da elementi che dimostrino in modo non equivoco la volontà del militare di contrarre matrimonio.

Legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), art. 42, quarto comma; decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), art. 37, quinto comma, come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra).

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 445/2002 (PRES. RUPERTO; RED. ONIDA)

Impiego pubblico – Reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza – Partecipazione ai concorsi – Requisito del celibato, nubilato o vedovanza.

Legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza), art. 7, n. 3; decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), art. 2, comma 2.

Costituzione, artt. 2, 29 e 51.

Impiego pubblico – Personale militare – Reclutamento – Requisito del celibato, nubilato o vedovanza.

Legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), artt. 11, primo comma, lett. b), e 35, primo comma; decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), art. 11, comma 2, lett. a), n. 3; decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), artt. 5, comma 1, lett. e), e 15, comma 2, lett. b), n. 4; decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), artt. 6, comma 1, lett. c), e 36, comma 1, lett. b), n. 3.

Costituzione, artt. 2, 29 e 51.

SENTENZA N. 245/2011 (PRES. QUARANTA; RED. QUARANTA)

Straniero – Matrimonio nella Repubblica – Obbligatoria presentazione all'ufficiale dello stato civile di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

Codice civile, art. 116, primo comma, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

Costituzione, artt. 2, 3 (ragionevolezza), 29 e 117, primo comma.

Considerato in diritto

1. – Con le quattro ordinanze indicate in epigrafe, la Corte dei conti denuncia, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, le norme di cui agli artt. 60, commi primo e secondo, 61, comma primo, 62, commi primo e secondo (*recte*: terzo), 63, comma primo, e 65 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e agli artt. 48, commi primo, secondo e terzo, 49, commi primo e secondo, 50, commi primo, terzo e sesto, 51, comma primo, 55, comma primo (*recte*: unico), e 59, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 313; le norme di cui agli artt. 12, comma secondo, e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46; ed infine, le norme di cui all'art. 40, comma secondo, della legge 11 aprile 1955, n. 379 (modificato dall'art. 27, comma primo, della legge 26 luglio 1965, n. 965, e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85).

Le norme denunciate concernono il diritto a pensione (di guerra, ordinaria a carico dello Stato, e a carico degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) di determinate categorie di soggetti, e tra le stesse operano distinzioni sulla base del sesso.

Avendo per ciò, identico o analogo oggetto, i giudizi, che dalle quattro ordinanze sono derivati, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

[*omissis*]

3. – In base al disposto degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della legge n. 648 del 1950 e degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto, e 51, comma primo, della legge n. 313 del 1968, il diritto alla pensione di guerra è riconosciuto ai figli e alle figlie minorenni di genitori morti per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, o deceduti per dati fatti di guerra, qualora, in caso di morte del padre, siano altresì privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, e qualora, in caso di morte della madre, siano altresì privi del padre o questo, essendo comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e trovandosi in date condizioni economiche, non possa, per qualunque motivo, conseguire la pensione o la perda; e a detti figli minori sono equiparati gli orfani maggiorenni iscritti ad Università e ad Istituti superiori, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Hanno diritto alla detta pensione anche i figli e le figlie maggiorenni divenuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore.

Le norme sopra richiamate richiedono che le figlie, minorenni o maggiorenni, siano nubili.

Analogamente agli artt. 65 della legge n. 648 del 1950 e 55 della legge n. 313 del 1968 dispongono che la pensione si perde dagli orfani che raggiungono il ventunesimo anno di età, salvo quanto previsto per gli orfani studenti univer-

sitari e per i casi di inabilità a lavoro; e solo dalle orfane, anche di età minore, che contraggono matrimonio.

Codesta disciplina mette in evidenza che le condizioni necessarie per l'acquisto e la conservazione del diritto alla pensione di guerra sono sostanzialmente eguali per tutti gli orfani, ma che per quelli di sesso femminile è richiesta inoltre la condizione di nubile.

Si ha perciò per le orfane non nubili un trattamento giuridico diverso da quello riservato agli orfani non celibi.

Le condizioni richieste dalla legge per l'acquisto e la conservazione della pensione e comuni a tutti gli orfani, non è pensabile che si possano atteggiare diversamente a seconda del sesso del singolo avente diritto.

D'altronde è innegabile che dette condizioni possono indifferentemente concorrere sia nei confronti dell'orfano che dell'orfana, ancorché essi abbiano contratto matrimonio. In particolare, ciò è dato notare a proposito dello stato di bisogno, connaturale alla portata assistenziale o alimentare della pensione, e che in concreto può sussistere qualunque sia, in relazione al matrimonio, la posizione del soggetto legittimato.

Nella previsione delle norme impugnate non è possibile perciò scorgere alcuna razionale giustificazione del trattamento differenziato nei confronti delle orfane non nubili. Di tal che appare fondata la questione come sopra sollevata, e ne discende la illegittimità costituzionale delle ripetute norme nella parte in cui, sull'esclusiva base dell'appartenenza del soggetto legittimato all'uno o all'altro sesso, dispongono l'esclusione del diritto a pensione per la figlia non nubile e non anche per il figlio non celibe.

4. – Alla stessa conclusione e sulla base delle medesime considerazioni è consentito di pervenire a proposito dell'art. 40, comma secondo, della citata legge n. 379 del 1955, modificato nei sensi sopra specificati.

Agli orfani minorenni dei dipendenti degli enti locali iscritti alle relative casse per le pensioni sono equiparati, ai fini del trattamento di quiescenza "gli orfani maggiorenni e le orfane nubili o vedove maggiorenni", i quali alla data di morte dell'iscritto siano a di lui carico, inabili permanentemente a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

Anche in questa particolare ipotesi, le condizioni essenziali (vivenza a carico, inabilità permanente e nullatenenza) sono comuni a tutti gli orfani. Eppure viene operata l'anzidetta discriminazione che non è giustificabile con la differenza di sesso: anche le orfane coniugate come gli orfani coniugati possono infatti trovarsi identicamente in quelle condizioni.

Ne discende l'evidente violazione del principio di eguaglianza, perché a situazioni eguali e senza che ricorra una razionale giustificazione della diversità, non corrisponde trattamento giuridico uniforme. E deve pertanto dichiararsi la illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui riconosce il diritto a pensione al soggetto di sesso femminile solo se in stato di nubilitato o di vedovanza.

5. – Risulta ancora fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma secondo, della citata legge n. 46 del 1958, applicabile, per il giudice *a quo*, anche al caso in cui, in mancanza di altri aventi diritto, la pensione spetta alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato.

La norma denunciata richiede inoltre per i figli e per le figlie nubili la nullatenenza e per le figlie vedove la convivenza a carico da almeno cinque anni dopo la morte del marito. Di modo che solo per le figlie devono ricorrere particolari condizioni e requisiti (condizione di nubile o di vedova, e per le vedove una qualificata convivenza).

Tale trattamento differenziato riposa esclusivamente sulla diversità di sesso e pertanto dà vita ad una evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione, che va rimossa con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui limita il beneficio pensionistico alle "nubili" o "vedove... che risultino conviventi a carico del dipendente civile di ruolo o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito".

6. – Ricorre infine la denunciata disparità di trattamento, in violazione del principio di eguaglianza, a proposito dell'art. 18 della citata legge n. 46 del 1958.

Trattasi di una norma di favore dettata per i figli dell'impiegato o del pensionato deceduto prima del 1 gennaio 1958, data di entrata in vigore della legge. Di regola, in base agli artt. 12 e 13 della stessa legge, le condizioni per la concessione della pensione e quindi anche quella dell'inabilità al lavoro proficuo e della nullatenenza debbono sussistere al momento del decesso del dipendente o del pensionato. Con il detto art. 18, invece, si considera sufficiente che l'inabilità e la nullatenenza sussistano alla data del 1 gennaio 1958; ma questa disciplina transitoria è limitata agli orfani di sesso femminile non coniugati.

Ora siffatto trattamento non ha riscontro in situazioni o posizioni differenti: è di tutta evidenza che l'inabilità a proficuo lavoro e la nullatenenza sono situazioni di fatto indipendenti in modo assoluto dal sesso, e non sono ravvisabili ragioni peculiari e diverse che abbiano potuto indurre il legislatore a dover considerare tali inabilità e nullatenenza, alla data del 1 gennaio 1958, come condizioni necessarie e sufficienti per l'acquisto del diritto per le donne e non anche per gli uomini. La discriminazione appare quindi operata solo in dipendenza della diversità di sesso.

La norma per ciò, in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza, va dichiarata illegittima costituzionalmente nella parte in cui, nel concorso di tutte le altre condizioni, non concede il diritto a pensione anche ai figli maschi non coniugati che alla data anzidetta risultino inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

a) [omissis]

b) *dichiara* l'illegittimità costituzionale:

1) degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto, e 51, comma primo, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 12, comma secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) nella parte in cui dispongono che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili;

2) degli artt. 65 della citata legge 10 agosto 1950, n. 648, e 55 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui dispongono che la pensione si perde dalle figlie o che le stesse decadono dal diritto quando contraggono matrimonio;

3) dell'art. 40, comma secondo, della legge 11 aprile 1955, n. 379 – modificato dall'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 – (contenente miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui ammette al trattamento di quiescenza le orfane solo se nubili o vedove;

4) *[omissis]*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

* * *

Sentenza n. 221/1974 (Pres. Bonifacio; Rel. Rossi) ¹

Considerato in diritto

1. – La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui condizionava – prima dell'entrata in vigore dell'art. 69 della legge 18 marzo 1968, n. 313 – il diritto alla pensione indiretta di guerra della madre vedova risposatasi, al fatto che le seconde nozze fossero state anteriori alla morte del figlio.

(¹) La medesima pronuncia ha altresì dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della legge n. 648 del 1950 e del corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge n. 313 del 1968, sollevata, in riferimento al principio di eguaglianza, sotto il profilo della discriminazione per sesso tra i genitori del caduto, in quanto condizionano il diritto alla pensione indiretta di guerra alla inabilità dell'altro coniuge solo per la madre e non anche per il padre. Secondo la Corte, poiché per la concessione della pensione al padre che non abbia raggiunto l'età avanzata stabilita dalla legge è richiesta la condizione che egli sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro e tale condizione non è invece prescritta per la madre vedova, appare razionale la norma che subordina soltanto per quest'ultima e non anche per il primo la conservazione del diritto a pensione alla inabilità a proficuo lavoro del coniuge sposato in seconde nozze.

La Corte dei conti ha altresì denunciato, sempre in riferimento al principio costituzionale d'eguaglianza, il citato art. 76, ultimo comma, ed il corrispondente art. 69, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, in quanto subordinano, solo per la madre e non anche per il padre, il diritto alla pensione indiretta di guerra, all'inabilità dell'altro coniuge.

2. – La prima questione è fondata.

La legislazione pensionistica di guerra ricollega il diritto a pensione della madre del caduto al venir meno dei necessari mezzi di sussistenza che il figlio prestava al momento della morte, o che sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare in qualsiasi momento futuro.

L'art. 76, ultimo comma, citata legge n. 648 del 1950, nell'equiparare alla madre vedova quella che abbia contratto seconde nozze, sempreché il secondo marito sia o divenga inabile a proficuo lavoro, esclude dalla equiparazione la vedova risposatasi successivamente alla morte del figlio caduto in guerra. Posto che le condizioni sopra indicate sono oggettivamente determinanti, e possono concorrere nei confronti della madre vedova passata a seconde nozze prescindendo del tutto dalla data del nuovo matrimonio – che appare indifferente – nessuna razionale giustificazione riesce a scorgersi nella previsione della norma impugnata che nega il diritto alla pensione di guerra alla vedova risposatasi successivamente alla morte del figlio caduto. Sussiste quindi l'invocato contrasto con l'art. 3 della Costituzione e di tale incongruenza si è reso conto il legislatore, che con la legge 18 marzo 1968, n. 313, nel riordinare la materia, ha soppresso la discriminazione denunciata.

[omissis]

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non riconosce il diritto alla pensione indiretta di guerra alla madre passata a nuove nozze successivamente alla morte del figlio;

b) [omissis]

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

* * *

Sentenza n. 164/1975 (Pres. Bonifacio; Rel. Trimarchi)

Considerato in diritto

1. – Con l'ordinanza indicata in epigrafe del tribunale di Bolzano è sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 (disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia).

2. – Secondo l'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato spetta una pensione "ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro".

Con l'art. 2 del d.l.l. n. 39 del 1945 il diritto alla pensione di reversibilità dei figli riconosciuti inabili al lavoro è "subordinato alla condizione che, al momento della morte dell'assicurato o del pensionato, essi risultino a carico dell'assicurato o del pensionato" (comma primo) ed è negato tale diritto alle figlie maritate, anche se di età inferiore a quelle indicate nel citato art. 13 (comma secondo).

Con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, procedendosi al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, viene sostituito l'art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939 e si dispone che la detta pensione spetta "ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni e non esercitino alcuna attività lavorativa e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi".

Dalle norme sopra richiamate risulta che, unificato il trattamento per i figli superstiti infradiciottenni (e richiedendosi che questi non esercitino alcuna attività lavorativa), a proposito dei figli di qualunque età (e sempre che l'art. 2, comma secondo, del d.l.l. n. 39 del 1945 non possa essere considerato abrogato dal successivo art. 2 della legge n. 218 del 1952) è dettata una disciplina differenziata a seconda che si tratti di "figlie maritate" ovvero di figlie nubili o vedove o di figli celibi, sposati o vedovi.

Ora, nell'ambito di quest'ultima disciplina è denunciata, per contrasto con il principio di eguaglianza, la norma che nega la pensione di reversibilità alle figlie maritate, posta in relazione all'altra che codesto diritto invece riconosce ai figli sposati (che si trovino nelle indicate condizioni).

La questione è fondata.

3. – La *ratio* della norma che riconosce il diritto alla pensione di reversibilità nelle assicurazioni obbligatorie INPS ai figli maschi superstiti del pensionato o dell'assicurato, risiede certamente nell'esigenza di mantenere a detti figli i mezzi di sussistenza di cui gli stessi dispongono al momento della morte del genitore. Si richiede, infatti, quali condizioni per l'acquisto del diritto, che codesti figli siano riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento della di lui morte.

La norma che in ogni caso nega quel diritto alle figlie maritate, invece, pur

non facendo espresso riferimento alle ragioni che ne stanno a sostegno, implicitamente si basa sulla presunzione che la donna che sia maritata, in generale, non si trovi in stato di bisogno ed in particolare, ancorché inabile al lavoro, non sia a carico del genitore al momento della di lui morte.

La disparità di trattamento, sopra messa in evidenza, appare ingiustificata. Le dette situazioni di fatto e giuridiche relative ai figli superstiti possono dirsi eguali o equivalenti (e almeno certamente sono identiche qualora in concreto ricorrano – non considerata la differenza di sesso – le dette due condizioni) e quindi il diritto alla pensione di reversibilità avrebbe dovuto essere riconosciuto a tutti i detti figli. E non ci sono, nella ipotesi che superstiti siano figlie, ragioni particolari o specifiche che possano fornire razionale ed adeguata base al trattamento differenziato.

La presunzione di mancanza dello stato di bisogno, nelle due possibilità sopra indicate gradatamente, concerne il procedimento logico seguito dal legislatore e come tale denuncia un vizio, perché dall'esistenza del matrimonio e quindi del rapporto coniugale, in base alla legislazione vigente (quale risulta dalla sentenza n. 133 del 1970 di questa Corte), non può dedursi alcuna differenza nella posizione giuridica attiva della moglie e del marito, essendo rispettivamente la moglie ed il marito tenuti al mantenimento verso l'altro coniuge, se questi non ha mezzi sufficienti.

Né, tanto meno, ha ragione di essere la presunzione che la figlia (maritata) non sia a carico del genitore al momento della di lui morte. La vivenza a carico è una situazione di fatto che in concreto può esistere o mancare: e può aversi ugualmente nei confronti di ogni superstite, figlio o figlia che sia.

Ed allora appare non razionale che il figlio abbia riconosciuto il diritto e possa provare (la propria inabilità al lavoro e) la detta vivenza a carico e che invece lo stesso diritto sia negato alla figlia e questa tale prova utilmente non possa fornire.

D'altra parte, non deve essere trascurato che nella specie la discriminazione è fatta in danno della donna maritata e quindi, ai fini della pronuncia, non risultano pertinenti le decisioni di questa Corte adottate in relazione ad ipotesi in cui invece era denunciata una discriminazione in danno dell'uomo coniugato anche se con riferimento allo stato di bisogno effettivo o presunto dello stesso (sentenze nn. 119, 201 e 202 del 1972).

Ne consegue l'illegittimità costituzionale della norma denunciata nella parte in cui esclude dal diritto alla pensione di reversibilità le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del decreto

legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 (recante disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia), nella parte in cui la norma esclude dal diritto alla pensione di reversibilità le figlie maritate anche se siano riconosciute inabili al lavoro e risultino a carico del genitore al momento del decesso di questo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975.

* * *

Sentenza n. 184/1975 (Pres. Bonifacio; Rel. Rossano)

Considerato in diritto

1. – La questione, sollevata dalla Corte dei conti, investe la legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui stabiliscono che perde la pensione la vedova che passi ad altre nozze.

2. Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti le nuove nozze, per quanto riguarda il vedovo, non possono essere prese in considerazione in sé, ma solo in quanto influiscono sulle di lui condizioni economiche, come esplicitamente previsto dal quinto comma dell'art. 62 legge 18 marzo 1968, n. 313, il quale stabilisce che il vedovo che passa a nuove nozze perde il diritto a pensione se contrae matrimonio con donna che fruisce di reddito in misura superiore ai limiti previsti dall'art. 20.

La disciplina differenziata prevista per la vedova non è giustificata da una diversità obiettiva delle situazioni dei due coniugi e neppure dalla situazione conseguente alle eventuali nuove nozze per ciò che ciascun coniuge, qualunque sia il sesso, è tenuto nei confronti dell'altro, agli stessi obblighi sul piano patrimoniale (sentenza n. 133 del 1970); e pertanto essa disciplina risulta costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, legge 10 agosto 1950, n. 648, "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" e del corrispondente art. 47, primo comma, legge 18 marzo 1968, n. 313 "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra", nella parte in cui stabiliscono che la vedova che passi ad altre nozze perde la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

* * *

Sentenza n. 140/1979 (Pres. Amadei; Rel. Bucciarelli Ducci)

Considerato in diritto

Le sei ordinanze prospettano la medesima questione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti e definiti con unica sentenza.

2. – La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con il principio costituzionale d'eguaglianza, l'art. 3 lettera *a*) del d.lg.luog. 18 gennaio 1945, n. 39, secondo cui il diritto a pensione di reversibilità dell'I.N.P.S., spettante, nel concorso dei requisiti di legge, alle figlie dell'assicurato o del pensionato defunto, cessa per effetto di susseguente matrimonio. Si dubita infatti che ciò realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei figli maschi, i quali, perdurandone i presupposti, mantengono la pensione di reversibilità in caso di matrimonio.

3. – La questione è fondata.

Le ordinanze di rimessione richiamano, a sostegno della illegittimità della norma oggi impugnata, le argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 164 del 1975, con la quale venne dichiarata l'illegittimità dell'art. 2, secondo comma, del d.lg.luog. 18 gennaio 1945, n. 39, che richiedeva, ai fini dell'acquisizione della pensione di reversibilità per la figlia maggiorenne l'ulteriore qualità di nubile, oltre ai requisiti, comuni ai figli maschi, di inabilità al lavoro e di vivenza a carico del genitore al momento del suo decesso. Tale illegittimità è stata dichiarata dalla Corte proprio per eliminare una condizione diversificatrice tra orfane ed orfani, fondata esclusivamente sulla differenza di sesso.

La disposizione oggi censurata egualmente distingue tra orfani ed orfane giacché, una volta che sia stata riconosciuta la titolarità della pensione di reversibilità, commina la perdita di essa per susseguente matrimonio a carico della figlia e non del figlio. La norma, così discriminando, presuppone in maniera evidente che l'orfano, inabile al lavoro, titolare di pensione di reversibilità, deve conservare tale diritto ove si sposi per poter mantenere la moglie e la famiglia che viene a costituire. Viceversa il legislatore dell'epoca ritenne che l'orfana che fosse passata a nozze sarebbe stata mantenuta dal marito e quindi dovesse perdere la precedente pensione. Tale differenziazione non trova più giustificazione nella attuale realtà giuridica e sociale. Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia e della legge 903 del 1977, i rapporti patrimoniali tra coniugi sono radicalmente mutati, essendo improntati a criteri di parità.

Comunque, ai fini del decidere assume rilievo determinante la circostanza che il figlio che si sposa mantiene la pensione di reversibilità, qualunque siano le capacità patrimoniali e lavorative della moglie, mentre la figlia perde in ogni

caso tale diritto per susseguente matrimonio. È quindi evidente che la denunciata disparità di trattamento, essendo fondata meramente sulla diversità del sesso, risulta costituzionalmente illegittima, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 lettera *a*) del d.lg. luog. 18 gennaio 1945, n. 39, nella parte in cui prevede la perdita della pensione di reversibilità alle figlie quando contraggono matrimonio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

* * *

Sentenza n. 73/1987 (Pres. Andrioli; Rel. Borzellino)

Considerato in diritto

1. – L'art. 1 della legge 19 maggio 1976 n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia) stabilisce che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale: praticamente, cioè, tenuto conto della durata della ferma iniziale, dopo quattro anni di servizio complessivo.

Va chiarito che il militare, compiuto il periodo triennale della originaria ferma e qualora riscontrato carente nei requisiti di idoneità fisica ovvero per deficienza d'altre qualità, può essere *medio tempore* ammesso, a titolo di esperimento, a limitata rafferma annuale, assentibile di massima per non oltre due volte consecutive (art. 9 del decreto-legge luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495: Rafferme per i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri).

Stante dunque la lettera della norma per la contraibilità del matrimonio, "al compimento del primo anno della prima rafferma triennale", il periodo intermedio di rafferma in esperimento non è validamente conteggiabile nel quadriennio di servizio, normalmente richiesto perché il militare possa sposarsi senza incorrere in conseguenze di stato.

Ma il giudice remittente ravvisa nel contesto delle descritte disposizioni una lesione dell'art. 3 Cost., per una sostanziale, incongruente disparità di trattamento nell'ambito di situazioni obiettivamente identiche, indipendentemente dalla *species*, in carriera, della ferma in corso.

2.1. – È da osservare anzitutto, per i fini del decidere, che il disposto sulla natura delle rafferme nel loro susseguirsi (art. 9 del decreto-legge luogotenenziale n. 495 del 1919) attiene alla vicenda solo perché influenza il conteggio del

periodo occorrente per chi voglia esercitare la facoltà di contrarre le nozze. La questione, così circoscritta all'ambito dell'art. 1 della legge n. 322 del 1976, è fondata. I Carabinieri costituiscono – come in passato questa Corte ha evidenziato nella sentenza n. 216 del 1985 – la prima Arma dell'Esercito, con il dovere di concorrere unitamente alle altre truppe alle operazioni militari, assumendo ove occorra quel ruolo operativo del quale nella storia della Nazione si ritrova incisivo atto.

Compete, peraltro, istituzionalmente al detto organismo di espletare servizio di polizia, secondo quanto previsto sin dalle Patenti dell'ottobre 1822, a tenore delle quali l'Arma dei Carabinieri è una “forza” costituita per la “conservazione dell'ordine, e la esecuzione delle leggi”. Talché anche singolarmente i militari che ne fanno parte – così le norme generali del 1822 – devono “stimarsi in servizio perpetuo in qualunque circostanza, ed a tutte le ore”.

Da qui il razionale fondamento di un complesso di statuizioni, tradizionalmente mantenuto pur negli opportuni aggiornamenti e volto a regolare – in compiuta normativa – le attribuzioni d'istituto dell'arma quale corpo di polizia civile e militare.

Ne deriva l'indeclinabile radicata esigenza – al di là della dedizione individuale – di una disponibilità permanente di personale in un congruo potenziale: resa essa operativa ed efficiente mediante presenza continuativa di contingenti di servizio, tratti dalle leve più giovani. Va ricordato, al proposito, che ancora nel recente passato restava imposto (d.l.lgt. 18 gennaio 1947, n. 133) un limite numerico nella forza organica globale entro cui i militari potevano, secondo il loro grado, essere autorizzati alle nozze.

2.2. – In atto, il legislatore sopperisce agli scopi di evitare dispersioni logistiche per effetto dell'inserimento nei rispettivi nuclei familiari dei militari sposati, con la previsione – come illustrato – di un primo quadriennio, anteriormente al cui compimento non è dato contrarre matrimonio ove si intenda continuare nell'attività lavorativa prescelta.

Senonché – come nota il giudice *a quo* – rimane estraneo al delineato sistema, pur razionale, che il militare obbligato ad un iniziale (quadriennale) periodo di reperibilità in tempo reale abbia rivestito – o rivesta – l'uno o l'altro *status*, essendo entrambi in ogni caso identica fonte dei doveri di servizio.

Si palesa, in altri termini, fortemente discriminatorio e irragionevole, nell'ambito di una medesima categoria, che la posizione di “esperimento” abbia a dilatare i suoi scopi, interni al rapporto, ben al di là della subordinazione militare, col proiettarsi – per contro – entro la sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare al quale si riconnettono, tra l'altro, valori costituzionalmente protetti.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 maggio 1976,

n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia) nella parte in cui non prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri possano contrarre matrimonio al compimento, del quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1987.

* * *

Sentenza n. 361/1993 (Pres. Casavola; Red. Santosuosso)

Considerato in diritto

1. – Oggetto del presente giudizio è la questione, sollevata con ordinanza 10 dicembre 1992 dalla Corte dei conti, Sezione IV Giurisdizionale per pensioni di guerra, sulla legittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge.

2. – La questione, proposta in altra analoga controversia dalla stessa Corte dei conti con ordinanza 13 dicembre 1991 della III Sezione Giurisdizionale, in riferimento agli artt. 29 e 30 della Costituzione, era stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con ordinanza 8 luglio 1992, n. 325, in cui si rilevava “che, come già altre volte affermato da questa Corte, l'art. 29 salvaguarda essenzialmente i contenuti e gli scopi etico-sociali della famiglia, come società fondata sul matrimonio, senza riflessi immediati sulle pensioni, le quali ineriscono a momenti strettamente economici; e che analoghe considerazioni valgono nei confronti del successivo art. 30, che ha per oggetto i doveri e i diritti dei genitori e dei figli, ma non tocca il tema delle situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale”.

3. – Con la nuova ordinanza ora in esame, la Corte dei conti, pur riconoscendo l'esattezza dei rilievi della suindicata ordinanza n. 325 del 1992, dubita della legittimità costituzionale della stessa norma in riferimento, non solo agli artt. 29 e 30 della Costituzione, ma anche agli artt. 3 e 31, osservando che la norma denunziata appare irrazionale in quanto:

a) induce remore alla libera determinazione delle nozze e non agevola la formazione della famiglia legittima, bensì incentiva le unioni libere;

b) non è coerente con la natura del diritto risarcitorio spettante alla vedova di guerra, che si acquisisce *iure proprio* e indipendentemente dal suo *status* economico;

c) che, avuto riguardo al basso reddito del secondo coniuge ritenuto sufficiente per la perdita del diritto a pensione, tale perdita si colora di significato punitivo per una sorta di mancato obbligo di fedeltà alla memoria del coniuge deceduto;

d) che la misura è “indirettamente idonea a comprimere il diritto al lavoro” del secondo coniuge, “se non addirittura ad eludere i connessi obblighi fiscali”.

4. – È decisivo partire dalla denuncia di incostituzionalità della norma, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza. Il giudice *a quo* sostiene cioè che “la perdita della pensione per la vedova di guerra in considerazione della capacità reddituale del secondo coniuge non appare coerente con la natura del diritto ad essa riconosciuto, che è autonomo, acquisito *iure proprio* e indipendentemente da valutazioni inerenti al suo *status* economico”.

La questione è fondata.

Effettivamente è ravvisabile una intrinseca incoerenza fra le condizioni previste dalla legge al momento della acquisizione del diritto a pensione (quello della morte del primo marito) e le condizioni previste al momento della concessione della pensione o per la sua perdita. Invero, oltre a proclamare “risarcitorio” il titolo al trattamento pensionistico, il legislatore lo concepisce come un diritto autonomo della beneficiaria, indipendente dalla valutazione delle sue condizioni economiche, tanto che la successiva legge 8 agosto 1991, n. 261 (art. 5) ribadisce che “le somme corrisposte a titolo di pensione .. per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito”.

Nel momento, invece, dell’effettiva erogazione della pensione o dopo la sua concessione, tale diritto viene condizionato al permanere dello stato vedovile o, nel caso di nuove nozze, al fatto che il secondo marito fruisca fin dal tempo della domanda di pensionamento, o venga a fruirne in seguito, di un reddito superiore ad una certa misura.

Ora, queste ipotesi di diniego di erogazione della pensione o di successiva perdita non risultano giustificate né dal venir meno dello stato vedovile (il che sarebbe in contrasto con l’affermato doveroso risarcimento della avvenuta perdita per causa di guerra del primo coniuge, e non avrebbe comunque autonoma valenza, dovendo concorrere con la seconda condizione), né dalla valutazione della capacità reddituale dell’altro marito; presupposto economico che non aveva alcuna rilevanza al momento del sorgere del diritto.

Tale contraddizione logica di fondo della norma supera i margini della legittima discrezionalità delle scelte legislative, ed assume i caratteri di quella irragionevolezza da cui discende la pronuncia di incostituzionalità.

Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dal giudice *a quo*, in gran parte già valutati dalla citata ordinanza (n. 325 del 1992) di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, primo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'art. 70 della stessa legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.

* * *

Sentenza n. 118/1997 (Pres. Granata; Red. Santosuosso)

Considerato in diritto

1. – Il tribunale di Urbino dubita che l'art. 23, lettera *a*), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), nella parte in cui prevede la cessazione del diritto alla quota di pensione di reversibilità per le figlie che contraggono matrimonio, sia in contrasto con l'art. 3 Costituzione; e ciò per il differente trattamento riservato nella medesima situazione ai figli maschi.

L'ordinanza di rimessione, nell'indicare la citata legge n. 1450 del 1956, menziona anche la legge modificativa del 22 ottobre 1973, n. 672, la quale però non riguarda la norma impugnata in questa sede.

[*omissis*]

3. – Nel merito la questione è fondata.

Nel corso del giudizio *a quo*, la Cassazione ha annullato la sentenza del tribunale di Pesaro per aver applicato alla presente fattispecie gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità pronunciata con sentenza n. 164 del 1975 da questa Corte. In proposito ha osservato la Cassazione che l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge non può essere estesa dal giudice ad altre norme, ancorché esse costituiscano applicazione dello stesso principio generale contenuto in quella già dichiarata incostituzionale. Ed ha precisato che la citata sentenza n. 164 del 1975 riguardava un caso diverso, disciplinato dall'art. 2, secondo comma, del d.lgs.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39.

In realtà, non solo la sentenza del 1975 si riferiva ad una norma, contenuta nel testo legislativo citato, riguardante la disciplina generale del trattamento di reversibilità delle pensioni di invalidità e vecchiaia, mentre il presente caso è regolato dalla disciplina speciale del trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione (legge 4 dicembre 1956, n. 1450), ma sussisteva l'ulteriore differenza che la fattispecie oggetto di quella sentenza

atteneva al momento concessorio della pensione (art. 2) e non a quello della cessazione del diritto (art. 3).

4. – Proprio valorizzando il fatto che qui si versa nell’ambito di una disciplina speciale, l’INPS deduce che la particolare posizione degli iscritti al Fondo dei telefonici non consente l’omologazione di costoro alla generalità dei lavoratori che godono dell’assicurazione generale obbligatoria. La considerazione degli speciali e maggiori vantaggi attribuiti – osserva l’Istituto – renderebbe ragionevole la scelta del legislatore di realizzare alcune economie in presenza di situazioni ritenute meritevoli di minore tutela.

Tale deduzione non può essere condivisa, non tanto perché la giustificazione delle specifiche “economie” si pone in contraddizione con l’affermata vantaggiosità della legge speciale, quanto e soprattutto perché la legge generale e quella speciale – del tutto simili nel prevedere la cessazione della pensione a seguito del matrimonio delle figlie – pongono la stessa questione di legittimità costituzionale circa il differente trattamento dei figli basato sulla diversità di sesso.

5. – Nel valutare se questa disparità di trattamento fosse giustificata, la menzionata pronuncia di questa Corte (sentenza n. 164 del 1975) osservava che la norma escludeva la concessione di quel diritto solo alle figlie maritate, implicitamente presumendo che le stesse, in generale, non si trovassero più in stato di bisogno e quindi non più a carico del genitore al momento della di lui morte. Ma, soggiungeva la Corte, “la vivenza a carico è una situazione di fatto che in concreto può esistere o mancare: e può aversi ugualmente nei confronti di ogni superstite, figlio o figlia che sia”.

In una successiva occasione, la Corte costituzionale, affrontando più specificamente l’ipotesi della cessazione del diritto alla pensione di reversibilità a seguito del matrimonio di una figlia, ha osservato, con la sentenza n. 140 del 1979, che la norma “presuppone in maniera evidente che l’orfano maschio conserva tale diritto ove si sposi per poter mantenere la moglie e la famiglia che viene a costituire. Viceversa il legislatore dell’epoca ritenne che l’orfana che fosse passata a nozze sarebbe stata mantenuta dal marito e che quindi dovesse perdere la precedente pensione”. Ma – osserva la citata sentenza – “tale differenziazione non trova più giustificazione nell’attuale realtà giuridica e sociale”.

Questa motivazione appare valida anche in ordine al caso in esame, poiché l’art. 3, lettera a), del decreto legislativo luogotenenziale n. 39 del 1945, allora considerato, contiene una norma sostanzialmente identica, nel testo come nella *ratio* ispiratrice, a quella oggetto del presente giudizio.

6. – L’INPS deduce in subordine che, ove si volesse riconoscere nella fattispecie *de qua agitur* la parità di trattamento dei figli senza distinzione di sesso, occorrerebbe dichiarare l’incostituzionalità della norma, non per riconoscere la permanenza del diritto alla pensione per la figlia passata a nozze, ma per

estendere anche al figlio la perdita della pensione quando il medesimo contrae matrimonio.

Tale deduzione non può essere accolta, dal momento che – come già affermato nella citata sentenza n. 164 del 1975 – non può ritenersi che il matrimonio costituisca presunzione *iuris et de iure* della non vivenza del figlio a carico del genitore; fermo restando, quindi, senza distinzione di sesso, la perdita del diritto solo nel caso che venga dimostrato il venir meno della vivenza a carico del genitore o la mancanza degli altri requisiti previsti dalla legge.

7. – Nella presente occasione, pertanto, anche con riguardo alla speciale disciplina del trattamento pensionistico dei lavoratori dei pubblici servizi telefonici in concessione, non si può che pervenire alla stessa conclusione delle predette sentenze di questa Corte, dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione che fa dipendere la cessazione della pensione di reversibilità dal solo fatto che, diversamente da quanto previsto per l'orfano, la figlia abbia contratto matrimonio.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, lettera *a*), della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), limitatamente alle parole "e per le figlie".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.

* * *

Sentenza n. 239/1998 (Pres. Granata; Red. Mirabelli)

Considerato in diritto

1. – Il dubbio di legittimità costituzionale investe le disposizioni che – nel considerare come vedova, agli effetti della pensione di guerra, la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare avvenuta a causa della guerra non solo quando sia stata rilasciata procura per la celebrazione del matrimonio o siano state richieste le prescritte pubblicazioni, ma anche quando il militare abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio e risulti uno stato preesistente di convivenza, purché le circostanze che impediscono il matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti – richiedono sempre, in quest'ultimo caso, una durata della convivenza di almeno un anno.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ritiene che questa disciplina – dettata dall'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dall'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico

delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) – sia irrazionale ed arbitraria, quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fa dipendere l'assimilabilità alla vedova dalla condizione della durata minima di un anno della convivenza, senza eccettuare il caso in cui tale durata minima sia stata impedita dagli stessi eventi le cui conseguenze pregiudizievoli la norma è diretta ad indennizzare, quando la stabilità della convivenza possa essere desunta da circostanze diverse dalla sua durata.

2. – La questione è fondata nei termini di seguito precisati.

La legislazione pensionistica di guerra, sin dalla iniziale disciplina delineata dal decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726 (Norme per la concessione delle pensioni privilegiate di guerra), ha previsto l'attribuzione della pensione alla vedova del militare morto per causa di servizio di guerra; ma ha anche considerato la situazione della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per essere il militare deceduto, assimilandola, ai soli effetti della pensione, alla vedova del militare, purché sussistessero particolari requisiti, previsti dal legislatore come idonei a presumere che il matrimonio sarebbe stato contratto se la celebrazione, voluta dagli interessati, non fosse stata impedita dalle circostanze belliche.

Le diverse norme che hanno disciplinato, succedendosi nel tempo (cfr. art. 2 del regio d.l. 9 luglio 1936, n. 1470; art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648), questa materia, hanno sempre considerato come vedova la donna che non abbia potuto contrarre il matrimonio per il quale il militare abbia rilasciato procura o siano state richieste le pubblicazioni, quando la morte sia intervenuta entro un determinato termine da tali atti e la mancata celebrazione non sia imputabile alle parti. In tal modo si è attribuito rilievo presuntivo della volontà di contrarre matrimonio, rimasta inattuata a causa della guerra, ad atti formali, per loro natura preordinati alla celebrazione delle nozze.

Altre norme hanno anche riconosciuto – ma con discontinuità nella successione delle diverse discipline, giacché la situazione ora considerata non era prevista come idonea a costituire titolo per l'attribuzione della pensione di guerra dal regio d.l. 9 luglio 1936, n. 1470 – il medesimo rilievo presuntivo della volontà di contrarre matrimonio alla dichiarazione, resa dal militare nel corso della guerra, purché vi fosse un preesistente e certo stato di convivenza. Nel tempo sono state disciplinate in modo non uniforme le puntuali condizioni nelle quali si sarebbe dovuto trovare il militare per rilasciare la dichiarazione, la forma della stessa, la prova della convivenza. Per quest'ultima la disciplina iniziale non richiedeva che lo stato di preesistente convivenza avesse una durata minima (art. 12 del decreto luogotenenziale n. 1726 del 1918).

Le norme denunciate, introducendo nuovamente l'assimilazione, alla procura ed alle pubblicazioni di matrimonio, della dichiarazione di voler contrarre matrimonio purché sussistesse uno stato certo di preesistente convivenza, hanno

introdotto l'ulteriore elemento temporale della durata di tale convivenza per almeno un anno; questo in un contesto legislativo che, anche in altre situazioni, prevedeva una determinata durata del rapporto come essenziale perché avesse rilievo la situazione idonea a dare titolo a pensione (nel caso del matrimonio contratto dopo le ferite o malattie di guerra la vedova acquistava il diritto a pensione solo se il matrimonio fosse durato non meno di un anno), prima che con la sentenza n. 450 del 1991 fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge n. 313 del 1968.

Lo stato di preesistente convivenza ha, nelle norme denunciate, la finalità di avvalorare la serietà della dichiarazione di volontà di contrarre matrimonio, quando non siano stati compiuti gli atti formali preordinati alla sua celebrazione ma risulti una situazione che renda inequivoca tale volontà.

L'elemento della durata connota uno stato di convivenza non episodico o transeunte ed il periodo minimo, predeterminato dal legislatore, può ragionevolmente avere efficacia presuntiva, appunto, della stabilità che corrobora la serietà della dichiarazione matrimoniale; ma, in funzione dell'elemento che la durata del rapporto tende a comprovare, è incongruo rispetto alle finalità perseguite, ed in contrasto quindi con il principio di ragionevolezza, attribuire al dato temporale un valore così assoluto, da precludere che uno stato di convivenza che abbia avuto, a causa delle vicende belliche, una durata inferiore a quella prefissata, non possa essere in alcun modo idoneo ad avvalorare la presunzione che il matrimonio sarebbe stato contratto se non vi fosse stato l'impedimento della guerra; ciò quando il preesistente stato di convivenza sia accompagnato da elementi, quali la nascita di un figlio o altre circostanze, che comprovino in modo non equivoco la stabilità del rapporto quale indice della volontà di contrarre il matrimonio che non è stato celebrato a causa della guerra.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono che il diritto a pensione può essere riconosciuto anche se lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché sia accompagnato da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volontà del militare di contrarre matrimonio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1998.

* * *

Sentenza n. 445/2002 (Pres. Ruperto; Red. Onida)*Considerato in diritto*

1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio solleva questione di legittimità costituzionale di due disposizioni legislative – l’articolo 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza), e l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento, su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380) – le quali, rispettivamente, prevedono il requisito dell’essere celibe o vedovo per essere reclutati nel Corpo della guardia di finanza (eccetto che nel caso di riammissione di militari del corpo in congedo che abbiano superato i ventotto anni di età), e che la partecipazione ai concorsi per l’ammissione ai corsi regolari delle accademie e degli istituti e delle scuole di formazione della Guardia di finanza “è consentita ai cittadini e alle cittadine italiani, celibi o nubili, vedovi o vedove”.

Le disposizioni in questione, secondo il remittente, prevedendo una limitazione, priva di ragionevole giustificazione, del diritto di contrarre matrimonio, sia pure al solo fine dell’arruolamento nella Guardia di finanza, contrasterebbero con i diritti fondamentali della persona e con la libertà di autodeterminazione nella vita privata e familiare; né l’assenza di legami familiari potrebbe costituire un requisito per la formazione iniziale del personale militare, dovendo la continuità nella frequenza dei corsi di addestramento trovare garanzia in regole diverse dalla limitazione del diritto di contrarre matrimonio. Di qui il contrasto con i principi desumibili dagli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35, 51 e 97 della Costituzione.

2. – La prima delle due disposizioni denunciate – l’articolo 7, numero 3, della legge n. 64 del 1942 – stabilisce (come già prima l’articolo 9, secondo comma, lettera *b*, del regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281) il requisito dell’essere celibe o vedovo ai fini, genericamente, del reclutamento nel Corpo della guardia di finanza. Ad essa hanno fatto seguito, per quanto attiene all’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli “appuntati e finanziari” e “ispettori” della Guardia di finanza, gli articoli 6, comma 1, lettera *c*, e 36, comma 1, lettera *b*, numero 3, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199 (modificati poi, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 2, e dall’articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 67 del 2001); per quanto riguarda i concorsi di ammissione al corso di reclutamento dell’Accademia della Guardia di finanza, l’articolo 4, lettera *a*, della legge n. 371 del 1967 (lettera ora abrogata dall’articolo 67, comma 3, del d.lgs. n. 69 del 2001); per quanto riguarda in generale i concorsi per l’ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di

formazione delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza (e nel contesto del provvedimento che ha disciplinato il reclutamento di personale femminile nelle Forze armate e nella Guardia di finanza), l'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 24 del 2000, vale a dire la seconda delle disposizioni denunciate. Tutte le statuizioni sopravvenute alle più antiche hanno confermato o stabilito, per uomini e donne, il requisito del celibato o nubilato o vedovanza per l'accesso ai concorsi in questione.

A prescindere, dunque, dalla esatta individuazione della o delle disposizioni applicabili nella specie dedotta davanti al giudice *a quo* (il legislatore ha infatti per lo più omesso di coordinare formalmente fra loro le numerose disposizioni succedutesi nel tempo; a sua volta il bando di arruolamento impugnato davanti al giudice *a quo* cita nelle premesse solo il secondo dei provvedimenti legislativi censurati dal Tribunale), non vi sono dubbi sulla esistenza e sulla applicabilità alla specie della norma denunciata, che riserva il diritto di accedere ai concorsi in questione a uomini e donne celibi o nubili o vedovi o vedove, escludendone i soggetti, come la ricorrente nel giudizio *a quo*, che siano sposati. Ed è su tale norma che deve appuntarsi lo scrutinio di costituzionalità, salvo poi riferire la pronuncia, anche ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, a tutte le disposizioni in cui questa regola è incorporata, con riguardo vuoi alla Guardia di finanza, vuoi ad altri corpi militari.

3. – La questione è fondata, per ragioni analoghe a quelle che hanno già condotto la Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale di queste e di altre disposizioni nella parte in cui richiedevano come requisito di accesso a corpi militari l'essere "senza prole" (sentenza n. 332 del 2000, nella quale la Corte non estese la dichiarazione di illegittimità al requisito dell'essere celibe o nubile o vedovo sol perché il giudice allora remittente non aveva prospettato dubbi in merito: cfr. punto n. 2.4 del *Considerato in diritto*).

La norma ora censurata, stabilendo il celibato o nubilato o la vedovanza come requisito per il reclutamento nella Guardia di finanza, viola il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici, secondo i requisiti stabiliti dalla legge (articolo 51, terzo comma, della Costituzione), poiché l'assenza di vincolo coniugale non può configurarsi come legittimo requisito attitudinale per l'accesso agli impieghi in questione. Essa incide altresì indebitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul diritto di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (e vedi oggi anche l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000).

L'uso della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti per l'accesso ai pubblici uffici deve essere soggetto a scrutinio più stretto di

costituzionalità quando non è in discussione solo la generica ragionevolezza delle scelte legislative, in relazione ai caratteri dell'ufficio, ma l'ammissibilità di un requisito la cui imposizione si traduce, indirettamente, in una limitazione all'esercizio di diritti fondamentali: quali, nella specie, oltre al diritto di contrarre matrimonio, quello di non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata (proclamato nell'articolo 12 della Dichiarazione universale e nell'articolo 8 della Convenzione europea; e vedi oggi anche l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

4. – La previsione, tralasciata ma costantemente confermata anche dal legislatore del 2000 e del 2001, del requisito dell'assenza di vincolo coniugale per accedere a impieghi militari – come pure le norme che, in passato, sottoponevano ad autorizzazione il matrimonio dei militari (poi abrogate dall'articolo unico, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 908), e che tuttora stabiliscono speciali requisiti di età o di anzianità di servizio per il matrimonio dei militari – appaiono il residuo di una concezione tradizionale, per cui il giovane che accede ad una carriera nell'ambito di un corpo armato metterebbe, almeno in un primo tempo, tutta la sua persona, per così dire, a totale disposizione della istituzione militare, la quale potrebbe avvalersi della totalità del suo tempo e delle sue energie e capacità, con conseguente tendenziale "incompatibilità" di tale posizione con la sussistenza di impegni e responsabilità familiari. Ma si tratta, come ha osservato la Corte nella sentenza n. 332 del 2000, di una concezione dell'ordinamento militare del tutto estranea e contrastante con i principi della Costituzione, nel cui ambito la garanzia dei diritti fondamentali della persona "non recede (...) di fronte alle esigenze della struttura militare" (sentenza n. 449 del 1999).

Superata siffatta concezione, non è più possibile configurare lo stato di celibe o nubile o vedovo come un "requisito attitudinale" per l'accesso a impieghi militari: rientra nelle libere scelte del singolo valutare se e come conciliare le situazioni e le esigenze derivanti dal matrimonio con le esigenze, gli impegni e i doveri discendenti dallo *status* militare cui egli aspira. Onde la norma che dispone nel senso che si è detto deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima. Con riguardo all'art. 7 della legge n. 64 del 1942, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve investire l'intero testo del numero 3, come risultante dopo la parziale caducazione disposta con la sentenza n. 332 del 2000.

5. – Stante l'ampia portata del principio riaffermato nella presente sentenza, la Corte ritiene, come già ha fatto nella sentenza n. 332 del 2000 per quanto riguarda il requisito dell'assenza di prole, di estendere, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione di illegittimità costituzionale a disposizioni, diverse da quelle impugnate, recanti norme di analogo contenuto: l'art. 11, primo comma, lettera *b*, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), relativa al tratte-

nimento o richiamo in servizio a domanda dei sergenti di complemento dell'esercito, nonché l'art. 35, primo comma, della stessa legge n. 447 del 1964, relativo ai vincoli annuali di ferma degli avieri in servizio di leva; l'art. 11, comma 2, lettera *a*, numero 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), relativa al concorso per il reclutamento nel ruolo dei marescialli dell'esercito; l'art. 5, comma 1, lettera *e*, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), relativa all'arruolamento volontario come carabiniere, nonché l'art. 15, comma 2, lettera *b*, numero 4, dello stesso decreto legislativo n. 198 del 1995, relativa al concorso per l'ammissione al corso di ispettore; l'art. 6, comma 1, lettera *c*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *b*, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), relativa all'ammissione al corso per la promozione a finanziere, nonché l'art. 36, comma 1, lettera *b*, numero 3, dello stesso decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 67 del 2001, relativa al concorso per l'ammissione al corso di ispettore.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui agli artt. 5, comma 1, lettera *e*, e 15, comma 2, lettera *b*, numero 4, del decreto legislativo n. 198 del 1995, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve estendersi all'intero testo, comprensivo della parte di esse che richiede, come requisito alternativo all'essere celibe o nubile o vedovo, quello, nel caso di persona coniugata, di avere compiuto ventisei anni di età. Infatti, nel contesto di tali disposizioni, lo speciale limite minimo di età aveva senso solo in presenza dell'altra norma che stabiliva il requisito del celibato, nubilato o vedovanza.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, numero 3, della legge

29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza);

b) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380), nella parte in cui limita ai cittadini o cittadine italiani "celibi o nubili, vedovi o vedove" la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari delle accademie e a quelli degli istituti e delle scuole di formazione;

c) *dichiara*, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

- art. 11, primo comma, lettera *b*, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate);

- art. 35, primo comma, della predetta legge n. 447 del 1964, nella parte in cui richiede, come condizione per l'ammissione ai vincoli annuali di ferma, l'essere celibi o vedovi;

- art. 11, comma 2, lettera *a*, numero 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate);

- art. 5, comma 1, lettera *e*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri);

- art. 15, comma 2, lettera *b*, numero 4, del predetto decreto legislativo n. 198 del 1995;

- art. 6, comma 1, lettera *c*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *b*, del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 67 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza);

- art. 36, comma 1, lettera *b*, numero 3, del predetto decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 67 del 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.

* * *

Sentenza n. 245/2011 (Pres. Quaranta; Red. Quaranta)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». La novella introdotta dalla predetta legge, in altri termini, fa carico allo straniero che intenda contrarre matrimonio in Italia di produrre tale atto.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio civile, promosso da una cittadina italiana e da un cittadino marocchino, avente ad oggetto – previo accertamento della illegittimità del rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio tra gli stessi – la richiesta di pronuncia di un ordine all'ufficiale dello stato civile medesimo di celebrazione del matrimonio in questione.

1.1. – Il remittente reputa rilevante detta questione, sul presupposto che la già intervenuta effettuazione della pubblicazione – sotto il vigore della precedente formulazione dell'art. 116 cod. civ. – non esclude l'applicazione dello *ius superveniens*. Conclusione, questa, che risulta conforme a quanto precisato dalla circolare del Ministero dell'interno 7 agosto 2009, n. 19, la quale – oltre a confermare che dall'entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 «il matrimonio dello straniero (extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale» – specifica che la predetta condizione «deve sussistere all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio».

1.2. – Con riguardo, invece, al profilo della non manifesta infondatezza, il Tribunale pone in luce, in primo luogo, come il matrimonio costituisca espressione della libertà e dell'autonomia della persona, sicché il diritto a contrarlo liberamente è oggetto della tutela primaria assicurata dagli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nel novero dei diritti inviolabili dell'uomo.

Tale diritto, infatti, tende a tutelare – osserva sempre il remittente – la piena espressione della persona umana, e come tale deve essere garantito a tutti in posizione di eguaglianza, come aspetto essenziale della dignità umana, senza irragionevoli discriminazioni. Inoltre, l'art. 31 Cost., nel prevedere che la Repubblica agevola «la formazione della famiglia», esclude la legittimità di limitazioni di qualsiasi tipo alla libertà matrimoniale.

Secondo il giudice *a quo*, questa Corte avrebbe ripetutamente affermato come nella sfera personale di chi si sia risolto a contrarre matrimonio non possa sfavorevolmente incidere alcunché che vi sia assolutamente estraneo, al di fuori cioè di quelle regole, anche limitative, proprie dell'istituto. Infatti, prosegue il remittente, il relativo vincolo, cui tra l'altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti, deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana ed alle sue fondamentali istanze, sottraendosi a ogni forma di condizionamento indiretto, ancorché eventualmente imposto dall'ordinamento (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 445 del 2002, n. 187 del 2000, n. 189 del 1991, n. 123 del 1990, n. 73 del 1987, n. 179 del 1976, n. 27 del 1969).

Ne deriverebbe, pertanto, la necessità – conclude sul punto il Tribunale di Catania – di sottrarre la libertà matrimoniale ad inammissibili condizionamenti, diversi da quelli giustificati dall'ordine pubblico.

1.3. – Sotto altro aspetto, inoltre, il remittente rileva che la libertà di contrarre matrimonio costituisce un diritto fondamentale della persona riconosciuto anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 16), dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 9).

In particolare, il Tribunale deduce che la CEDU – includendo la libertà matrimoniale tra quelle che devono essere assicurate senza distinzione di sorta (di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza ad una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione) e pur prevedendo che il relativo diritto debba esser esercitato nell'ambito delle leggi nazionali – non consentirebbe che queste ultime possano porre condizioni o restrizioni irragionevoli.

Alla stregua di tali principi, la disposizione censurata – secondo il remittente – sarebbe «limitativa della libertà matrimoniale, sia per lo straniero che per i cittadini italiani», e sembrerebbe «determinare una discriminazione nell'esercizio di un diritto fondamentale dell'uomo legata ad una mera condizione personale, che non appare ragionevole», in assenza di esigenze «di salvaguardia di altri valori costituzionalmente rilevanti di pari grado», tali da giustificare un «limite al diritto fondamentale in esame».

2. – Tanto premesso sul contenuto dell'ordinanza di rimessione, appare opportuno procedere, in via preliminare, alla ricognizione del quadro normativo nel quale si inserisce la norma oggetto del vaglio di costituzionalità.

2.1. – In particolare, la questione sollevata attiene alla disciplina del matrimonio dello straniero in Italia, quale prevista dall'art. 116 cod. civ.

Prima della modifica legislativa, intervenuta con la citata legge n. 94 del 2009, ai sensi di tale norma lo straniero, intenzionato a contrarre matrimonio in Italia, doveva presentare all'ufficiale dello stato civile solo un nulla osta rilasciato dall'autorità competente del proprio Paese.

Oltre al predetto requisito formale, sul piano sostanziale, il nubendo doveva in ogni caso (e deve tuttora) rispettare le condizioni previste dalla normativa italiana riguardanti la capacità di contrarre matrimonio (tra l'altro, libertà di stato, età minima) e l'assenza di situazioni personali ostative (ad esempio, impedimenti per parentela ed affinità). Si tratta, infatti, di norme di applicazione necessaria secondo l'ordinamento interno, che devono comunque essere osservate, anche se non sono previste dalla legge nazionale dello straniero.

2.2. – Con la citata legge n. 94 del 2009 è stato modificato l'art. 116, primo comma, cod. civ.

La nuova norma stabilisce che «lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile», oltre al nulla osta, di cui sopra, «un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

Detta norma deve essere letta anche alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore in merito ai requisiti necessari per l'acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio dello straniero con il cittadino italiano, disciplinati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza).

La legge n. 94 del 2009, al fine di ridurre il fenomeno dei cosiddetti “matrimoni di comodo”, come risulta dai suoi lavori preparatori (Senato della Repubblica, XVI legislatura, relazione al disegno di legge n. 733, che reca “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), ha sostituito l'art. 5 della predetta legge n. 91 del 1992, prevedendo:

al comma 1, che «il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora», al momento dell'adozione del decreto di acquisto della cittadinanza, «non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi»;

al successivo comma 2, che i termini sono, peraltro, «ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».

3. – Così ricostruito il quadro complessivo in cui si inserisce la disposizione censurata, si può procedere al chiesto scrutinio di costituzionalità.

La questione è fondata.

3.1. – Giova ricordare come questa Corte (sentenze n. 61 del 2011, n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008) abbia affermato che al legislatore italiano è certamente consentito dettare norme, non palesemente irragionevoli e non contrastanti con obblighi internazionali, che regolino l'ingresso e la permanenza di stranieri extracomunitari in Italia.

Tali norme, però, devono costituire pur sempre il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra i diversi interessi, di rango costituzionale, implicati dalle scelte legislative in materia di disciplina dell'immigrazione, specialmente quando esse siano suscettibili di incidere sul godimento di diritti

fondamentali, tra i quali certamente rientra quello «di contrarre matrimonio, discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (sentenza n. 445 del 2002).

In altri termini, è certamente vero che la «basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero» – «consistente nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo» – può «giustificare un loro diverso trattamento» nel godimento di certi diritti (sentenza n. 104 del 1969), in particolare consentendo l'assoggettamento dello straniero «a discipline legislative e amministrative» ad hoc, l'individuazione delle quali resta «collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici» (sentenza n. 62 del 1994), quali quelli concernenti «la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione» (citata sentenza n. 62 del 1994). Tuttavia, resta pur sempre fermo – come questa Corte ha di recente nuovamente precisato – che i diritti inviolabili, di cui all'art. 2 Cost., spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani», di talché la «condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi» (sentenza n. 249 del 2010).

Sebbene, quindi, la *ratio* della disposizione censurata – proprio alla luce della ricostruzione che ne ha evidenziato il collegamento con le nuove norme sull'acquisto della cittadinanza e, dunque, la loro comune finalizzazione al contrasto dei cosiddetti “matrimoni di comodo” – possa essere effettivamente rinvenuta, come osserva l'Avvocatura dello Stato, nella necessità di «garantire il presidio e la tutela delle frontiere ed il controllo dei flussi migratori», deve osservarsi come non proporzionato a tale obiettivo si presenti il sacrificio imposto – dal novellato testo dell'art. 116, primo comma, cod. civ. – alla libertà di contrarre matrimonio non solo degli stranieri ma, in definitiva, anche dei cittadini italiani che intendano coniugarsi con i primi.

È, infatti, evidente che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero.

Si impone, pertanto, la conclusione secondo cui la previsione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, allorché uno dei nubendi risulti uno straniero non regolarmente presente nel territorio dello Stato, rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e propor-

zionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nella presente ipotesi, specie ove si consideri che il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti "matrimoni di comodo".

Ed infatti, in particolare, l'art. 30, comma 1-*bis*, del citato d.lgs. n. 286 del 1998 prevede:

con riguardo agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, che il permesso di soggiorno «è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole»;

con riguardo allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, del medesimo d.lgs., ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore, che la richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno «è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato».

3.2. – Del pari, è ravvisabile, nella specie, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

In proposito, si deve notare che la Corte europea dei diritti dell'uomo è recentemente intervenuta sulla normativa del Regno Unito in tema di capacità matrimoniale degli stranieri (sentenza 14 dicembre 2010, *O'Donoghue and Others v. The United Kingdom*).

In particolare, la Corte europea ha affermato che il margine di apprezzamento riservato agli Stati non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione (par. 89 della sentenza). Secondo i giudici di Strasburgo, pertanto, la previsione di un divieto generale, senza che sia prevista alcuna indagine riguardo alla genuinità del matrimonio, è lesiva del diritto di cui all'art. 12 della Convenzione.

Detta evenienza ricorre anche nel caso previsto dalla norma ora censurata, giacché il legislatore – lungi dal rendere più agevole le condizioni per l'accertamento del carattere eventualmente "di comodo" del matrimonio di un cittadino con uno straniero – ha dato vita, appunto, ad una generale preclusione a contrarre matrimonio a carico di stranieri extracomunitari non regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

1.2. Matrimonio concordatario

SENTENZA N. 32/1971 (PRES. BRANCA; REL. MORTATI)

Matrimonio concordatario – Impugnazione della trascrizione per le cause previste nell'art. 12 della legge n. 847 del 1929 – Incapacità naturale dei nubendi al momento della scelta del rito – Omessa previsione.

Legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), art. 16.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 16/1982 (PRES. ELIA; REL. DE STEFANO)

Matrimonio concordatario – Trascrizione – Matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice civile – Omessa previsione del divieto di trascrizione – Omessa previsione che l'autorità giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'art. 84 del codice civile.

Legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), artt. 12 e 7, ultimo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 18/1982 (PRES. ELIA; REL. DE STEFANO)

Matrimonio concordatario – Esecuzione della sentenza dei tribunali ecclesiastici che pronuncia la nullità del matrimonio trascritto agli effetti civili – Poteri della Corte d'appello – Limiti – Impossibilità di accertare se sia stato assicurato il diritto di difesa e se la sentenza ecclesiastica contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), art. 1, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, comma sesto, del Concordato; Legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), art. 17, secondo comma.

Costituzione, artt. 1, secondo comma, 7, primo comma, e 24.

Matrimonio concordatario – Provvedimento di dispensa canonica dal matrimonio rato e non consumato – Effetti civili della dispensa.

Legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), art. 1, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato; Legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), art. 17.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza), 7, 24, 25, 101 e 102.

Considerato in diritto

[*omissis*]

2. – La questione di merito sollevata dall'ordinanza del tribunale di Milano investe l'art. 16 legge 27 maggio 1929 n. 847 pel fatto che questo, se messo in relazione con il precedente art. 12, violerebbe il comma primo dell'art. 3 della Costituzione poiché può condurre a far escludere la possibilità di impugnativa della avvenuta trascrizione del matrimonio concordatario che sia stato contratto da chi, pur versando in stato di infermità mentale, non risulti tuttavia dichiarato interdetto.

Deve essere preliminarmente presa in esame la tesi prospettata dalla difesa del Leporati, secondo la quale si renderebbe possibile procedere ad un'interpretazione sistematica della norma denunciata, la quale, portando ad includere nella previsione del matrimonio contratto dall'interdetto anche quella del naturalmente incapace, farebbe cadere, se accolta, l'eccezione di incostituzionalità.

A contestare l'esattezza di tale interpretazione (ed a fare invece ritenere che il legislatore abbia considerato tassative le ipotesi indicate dall'art. 12 per le quali non si fa luogo a trascrizione), è da osservare che il riferimento contenuto nell'art. 16 alle "cause" di impedimento alla trascrizione non può intendersi, secondo ritenuto dalla difesa, come se volesse riguardare i fattori determinanti i "casi" previsti dal precedente art. 12, così da consentire di comprendervi anche la semplice incapacità naturale, considerata quale presupposto dell'interdizione. Basta osservare che mentre il rinvio contenuto nell'art. 16, per la sua formulazione generica, dovrebbe riguardare tutte le fattispecie prima enunciate, appare in realtà applicabile solo alla terza, non già alle prime due che si limitano a prevedere la esistenza di precedenti matrimoni "in qualunque forma celebrati". Chiaro invece appare che la differenza di dizione fra i due articoli corrisponde al diverso concetto voluto esprimere: il primo, riferendosi al divieto della trascrizione, è elencativo delle ipotesi in cui esso ricorre; il secondo, avendo riguardo alla impugnativa, fa riferimento alle *causae petendi* su cui si rende possibile fondarla.

3. – La censura d'incostituzionalità dell'art. 16 appare fondata se venga valutata nei termini in cui risulta prospettata dall'ordinanza di rimessione, nel senso cioè che la questione sia da esaminare con riferimento non già alla fase della celebrazione, bensì a quella dell'opzione effettuata in ordine alla forma del rito matrimoniale.

Non è dubitabile che l'art. 34 del Concordato fra lo Stato italiano e la Santa Sede e la legge di attuazione 27 maggio 1929, n. 847, impegnando lo Stato a conferire effetti civili ai matrimoni disciplinati dal diritto canonico e riservando ai tribunali ecclesiastici il giudizio sulle cause concernenti la nullità dei matrimoni, abbia introdotto una differenziazione di trattamento giuridico per motivi di religione, in quanto ha permesso che la scelta fra i due riti sia consentita solo

ai cittadini legittimati dal diritto canonico a procedere a matrimonio religioso. Tuttavia tale discriminazione non configura una violazione del principio di eguaglianza di cui al primo comma dell'art. 3 perché la discriminazione stessa risulta, nei sensi indicati con la sentenza di pari data n. 30, espressamente consentita da altra norma costituzionale, e cioè dall'art. 7, secondo comma, che, per la disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa, rinvia ai Patti lateranensi dei quali il Concordato è parte integrante.

È però da aggiungere che condizione necessaria per poter affermare la validità della rilevata eccezione al principio di eguaglianza deve considerarsi il possesso della piena capacità da parte di chi procede alla scelta del rito. L'esame da compiere si concentra pertanto nello stabilire i criteri in base ai quali siano da valutare i requisiti di validità della scelta medesima: criteri che non possono non desumersi, secondo i principi consacrati nell'art. 17 delle preleggi, dal diritto statale dell'aspirante alle nozze.

È canone indiscusso che l'assoggettamento di un cittadino ad un ordinamento diverso, in virtù del rinvio a questo effettuato dalla legge statale, deve essere contenuto negli stretti ed invalicabili limiti del fatto o rapporto oggetto del rinvio. E poiché nel caso presente l'elemento che funziona come criterio di collegamento per il rinvio al diritto canonico, ai sensi dell'art. 5 legge n. 847 cui si richiama l'art. 82 del codice civile, è l'atto della celebrazione del matrimonio, appare chiaro che ogni altro atto diverso da questo esorbita dall'ambito di applicazione del diritto canonico, ricadendo nel diritto dello Stato.

Sicché, ove si riesca a dimostrare che una persona, nel momento della scelta fosse incapace di intendere o di volere, per qualsiasi causa anche se transitoria, verrebbe a mancare il fondamento della validità della scelta del matrimonio canonico da lei contratto, con le necessarie conseguenze circa la trascrivibilità di questo.

4. – Le osservazioni che precedono condurrebbero a far ritenere che, a stretto rigore, l'art. 16, come l'intera legge n. 847, essendo indirizzato alla finalità specifica sua propria di regolare esclusivamente gli effetti civili del matrimonio canonico, in attuazione dell'art. 34 del Concordato, non ha affatto disciplinato, né l'avrebbe potuto, le situazioni preesistenti al matrimonio stesso, la cui regolamentazione sarebbe dovuta avvenire secondo i principi generali dell'ordinamento statale. Tuttavia è da prendere atto che la giurisprudenza dominante ed una parte della dottrina hanno interpretato l'articolo in esame nel senso che esso precluda ogni indagine sulle condizioni di capacità del nubente prima della celebrazione, ed è a tale significato, assunto nella vivente realtà giuridica, dall'articolo stesso, che occorre aver riguardo per la soluzione della questione in esame.

L'argomento che si fa valere a fondamento della interpretazione dominante, del quale si è fatta eco l'Avvocatura dello Stato, si fonda sulla asserita impossibilità di attribuire autonomia alla scelta del rito, in quanto tale momento non

sarebbe isolabile da quello successivo della dichiarazione negoziale di volontà rivolta alla formazione del vincolo.

A tale argomentazione la replica è facile. Infatti è vero che a volte l'atto di decisione a dar vita ad un negozio a preferenza di un altro non assume rilievo esterno, risolvendosi nell'adesione prestata a quello posto effettivamente in essere, e rimanendo perciò irrilevante quanto si era svolto in precedenza, nel foro interno della coscienza, allorché si dibatteva il dubbio circa la scelta da effettuare fra quel negozio o un altro in alternativa al primo; tuttavia è anche vero che nella specie l'atto di scelta del rito, mentre assume un'autonomia non solo concettuale ma anche temporale ed obiettivamente accertabile in quanto si concreta in propri atti o comportamenti, viene a rivestire anche uno specifico rilievo giuridico allorché come nella specie, i requisiti di capacità richiesti per tali atti e comportamenti appaiono regolati secondo criteri propri di un dato ordinamento, divergenti da quelli invocabili per la validità del negozio successivamente stipulato.

Ne deriva che la norma impugnata – che non trova giustificazione nell'art. 7 della Costituzione, giacché disciplina un atto di scelta logicamente anteriore alla celebrazione del matrimonio concordatario – è illegittima in base all'art. 3 della Costituzione in quanto consente che la persona naturalmente incapace subisca le conseguenze di una scelta non liberamente e coscientemente da lei adottata e sia assoggettata ad una disciplina che, per le cose innanzi dette, trova giustificazione solo nella libera opzione fra matrimonio religioso trascrivibile e matrimonio civile.

5. – Si conclude pertanto che, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, i requisiti di capacità da richiedere per la validità della scelta del rito sono da valutare alla stregua del diritto dello Stato e che la prova eventualmente fornita dell'incapacità di intendere o di volere di chi l'abbia effettuata non può non rendere inoperante l'efficacia della stessa, e conseguentemente giustificare l'impugnativa della trascrizione che fosse stata disposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, relativamente al matrimonio, nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio può essere impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12 e non anche perché uno degli sposi fosse, al momento in cui si è determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacità naturale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

* * *

Sentenza n. 16/1982 (Pres. Elia; Rel. De Stefano)*Considerato in diritto*

1. – L'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante disposizioni per l'applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio: c.d. legge matrimoniale) dispone che, quando la celebrazione del matrimonio canonico non sia stata preceduta dal rilascio, da parte dell'ufficiale dello stato civile, del certificato di nullaosta di cui al precedente art. 7, si faccia egualmente luogo alla trascrizione dell'atto di matrimonio, tranne nei casi seguenti:

1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra di loro da matrimonio valido agli effetti civili in qualunque forma celebrato;

3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente.

L'art. 16 della stessa legge matrimoniale prevede che la trascrizione del matrimonio canonico possa essere impugnata per una delle cause menzionate nel citato art. 12. Con la sentenza n. 32 del 1971 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 16 "nella parte in cui stabilisce che la trascrizione del matrimonio può essere impugnata solo per una delle cause menzionate nell'art. 12, e non anche perché uno degli sposi fosse, al momento in cui si è determinato a contrarre il matrimonio in forma concordataria, in stato di incapacità naturale".

Le ordinanze di rinvio del tribunale per i minorenni di Roma e dei tribunali di Treviso e di Chiavari sollevano, come esposto in narrativa, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione ed in relazione all'articolo 84 del codice civile (nel testo sostituito con l'art. 4 della legge 19 maggio 1975, n. 151, per la riforma del diritto di famiglia),

a) del menzionato art. 12, nella parte in cui non include fra gl'impedimenti alla trascrizione le ipotesi di matrimonio canonico celebrato da minore di età infrasedicenne (cui fanno riferimento tutte e tre le ordinanze), o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice civile (cui fanno riferimento le ordinanze del tribunale per i minorenni di Roma e del tribunale di Treviso);

b) del menzionato art. 16, nella parte in cui non consente che nelle cennate ipotesi la trascrizione, se eseguita, possa venir impugnata.

[*omissis*]

La Corte passa, pertanto, all'esame del merito.

5. – La questione, così come proposta dalle ordinanze dei tribunali di Treviso e di Chiavari, è fondata.

Giova in proposito ricordare che per l'art. 55 del codice civile, approvato con r.d. 25 giugno 1865, n. 2358, non potevano contrarre matrimonio "l'uomo prima che abbia compiuto gli anni 18, la donna prima che abbia compiuto gli anni 15". Il successivo art. 68 dello stesso codice prevedeva si potesse accordare dispensa per gravi motivi, ammettendo al matrimonio l'uomo che avesse compiuto gli anni 14 e la donna che avesse compiuto gli anni 12.

Sopravvenuto l'11 febbraio 1929 il Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, l'art. 1 della citata legge matrimoniale n. 847 del 1929, riduceva "l'età per contrarre matrimonio, indicata nell'art. 55 del codice civile, ... a 16 anni compiuti per l'uomo e a 14 compiuti per la donna". Rimaneva ferma la possibilità della dispensa nei limiti indicati dal menzionato art. 68.

Le modifiche apportate dal capo I (articoli da 1 a 4) della legge matrimoniale al titolo V del libro I del codice civile allora vigente, erano ispirate – come si legge nella relazione del Guardasigilli al disegno di legge – all'intento "di ravvicinare il più possibile la disciplina del matrimonio civile a quella del matrimonio religioso, per modo da evitare.... una sostanziale diversità di legislazione, la quale possa indurre i cittadini a prescegliere la celebrazione del rito religioso o civile in considerazione di condizioni diverse imposte dal diritto canonico e rispettivamente dal diritto civile, per coloro che vogliono contrarre matrimonio". Per quanto in particolare concerne l'abbassamento del limite di età per contrarre matrimonio, si precisava che, essendo nel codice di diritto canonico fissata l'età di 16 anni per l'uomo e di 14 per la donna (can. 1067, par. 1), era opportuno stabilire "i medesimi limiti di età... nel codice civile, in modo, cioè, che coloro i quali abbiano raggiunta tale età, non debbano richiedere speciale dispensa per contrarre matrimonio".

Il Libro Primo del nuovo codice civile, approvato con r.d. 12 dicembre 1938, n. 1852, riproduceva, all'art. 82, quanto già disposto dall'art. 55 del codice civile del 1865, nel testo modificato con l'art. 1 della legge matrimoniale, in tema di età per contrarre matrimonio, e dall'art. 68 dello stesso codice, circa la relativa dispensa. E l'art. 82 diveniva l'art. 84 del nuovo codice, nel testo, previa riunione e coordinamento dei singoli libri pubblicati, approvato con r.d. 16 marzo 1942, n. 262.

6. – Già in sede di lavori preparatori del nuovo codice civile non erano mancate voci, peraltro non ascoltate, contrarie ai suddetti limiti di età perché ritenuti oltremodo bassi. Autorevole dottrina considerava fin d'allora come essi non solo fossero da censurare per ragioni fisiologiche ed eugenetiche, ma si ponessero soprattutto in contrasto con la primaria esigenza che i nubenti abbiano piena consapevolezza dei complessi obblighi che il matrimonio comporta, e degli impegni che ad esso conseguono nell'ambito della famiglia che ne trae origine, soprattutto nei confronti dei figli.

La opportunità dell'innalzamento dell'età per contrarre matrimonio è stata in prosieguo sempre maggiormente avvertita, nel più ampio quadro dell'adeguamento della disciplina dei rapporti familiari ai principi dettati dalla Costi-

tuzione, adeguamento sollecitato dalla giurisprudenza di questa Corte e perseguito in sede parlamentare da numerosi progetti di riforma poi confluiti in un progetto unificato.

La citata legge n. 151 del 1975, per la riforma del diritto di famiglia, ha per tali motivi sostituito (art. 4) il testo dell'art. 84 del codice civile, stabilendo che "i minori d'età non possono contrarre matrimonio". Con ciò la capacità di contrarre matrimonio è stata fatta coincidere con quella generale capacità di compiere tutti gli atti, per i quali non sia stabilita un'età diversa, che si acquista (a norma dell'art. 2 del codice civile, nel testo sostituito con l'art. 1 della legge 8 marzo 1975, n. 39) con la maggiore età, fissata al compimento del diciottesimo anno.

Lo stesso nuovo testo dell'art. 84 ha altresì previsto, in luogo della possibilità di accordar dispensa, contemplata dalla precedente disposizione, che il minore, avendo compiuto almeno 16 anni, possa per gravi motivi venir ammesso al matrimonio. A ciò provvede il tribunale per i minorenni, su istanza dell'interessato, accertando la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentendo il pubblico ministero, i genitori o il tutore, e pronunciando con decreto emesso in camera di consiglio, avverso il quale può essere proposto reclamo alla sezione di corte d'appello per i minorenni.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore ad elevare l'*aetas nubilis*, sono diffusamente lumeggiate nei lavori parlamentari, attraverso i quali si è svolto e compiuto il lungo e complesso iter della legge per la riforma del diritto di famiglia. In quella sede, infatti, si è riconosciuto che "l'importanza del vincolo matrimoniale reclama una maggiore maturità e capacità di consapevolezza dei nubenti"; e si è sottolineata l'attribuzione al consenso matrimoniale da parte della giurisprudenza di "un significato che va ben oltre i suoi aspetti formali dichiarativi", postulando "una partecipazione totale della personalità che non può prescindere dalla consapevolezza precisa e profonda di tutta la ricca tematica dei doveri che lo stato matrimoniale comporta". In siffatto quadro, "l'accertamento della completa maturità, che è piena consapevolezza della vita e dei suoi valori, e presuppone l'accettazione delle conseguenze previste e prevedibili di un comportamento, si presenta di primaria importanza". Sono state così individuate "almeno tre... ragioni specifiche che consigliano di elevare l'età necessaria per il matrimonio". Innanzi tutto, "la fine della famiglia patriarcale, che porta i nuovi coniugi ad una maggiore autonomia di vita nel contesto del tessuto sociale". In secondo luogo, "la necessità di una formazione scolare più lunga, qualunque sia il campo operativo verso il quale l'individuo è diretto". Infine, "l'avvertita esigenza che la vita matrimoniale venga affrontata con maggior preparazione e soprattutto con maggiore maturità, e che il matrimonio non sia soltanto un passaggio cronologico di fasi di vita, ma anche una maggiore responsabilizzazione dell'individuo". Si è altresì considerato che l'abbassamento dei limiti di età, operato nel 1929, "è risultato nefasto nei suoi riflessi concreti: è certo, infatti, che i matrimoni contratti da giovanissimi hanno un'esistenza

precaria, come è dimostrato dall'altissimo numero di separazioni". Si che, conclusivamente, è apparso "veramente contrario alla rilevanza giuridica e morale che la Costituzione dà al matrimonio, il mantenimento agli attuali limiti dell'età necessaria per compiere un atto di tanta importanza individuale e sociale".

7. – Con l'ancorare la capacità di contrarre matrimonio di entrambi i nubenti alla maggiore età, e con il subordinare la possibile ammissione al matrimonio di minore che abbia compiuto i 16 anni, non soltanto alla sussistenza di gravi motivi, ma anche allo specifico accertamento della sua maturità psico-fisica, la riforma del diritto di famiglia ha introdotto una sostanziale divergenza tra ordinamento statuale e ordinamento canonico per quanto concerne la disciplina dell'*aetas nubilis*. Per cui ben può verificarsi – come appunto è avvenuto nei casi che formano oggetto dei giudizi *a quibus* – che minore non ammesso a contrarre matrimonio civile per carenza dell'età prescritta dalla legge dello Stato (o, se minore ultrasedicenne, per non aver chiesto ed ottenuto l'ammissione dal tribunale per i minorenni), venga, invece, dall'autorità ecclesiastica ammesso, per avere attinto i più bassi limiti di età fissati dal can. 1067 del *codex iuris* canonici (e malgrado la raccomandazione, rivolta nel 2 dello stesso canone ai *pastores animarum*, di far rispettare i limiti di età in uso nei diversi luoghi) a contrarre matrimonio canonico e, attraverso la trascrizione del relativo atto, acquisisca quella condizione giuridica di coniuge che non gli è consentito conseguire attraverso il matrimonio civile.

Né in tale ipotesi si versa in quella "semplice differenza di regime riscontrabile tra matrimonio civile e matrimonio concordatario" che – secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 31 del 1971 – ove non importi violazione di principi supremi dell'ordinamento costituzionale, "non integra di per sé una illegittima disparità di trattamento" in quanto "la normativa concernente il matrimonio concordatario ha una sua giustificazione nell'ambito del disposto dell'art. 7 della Costituzione", che riserva ad essa una "copertura costituzionale" (sentenza n. 1 del 1977). La questione di legittimità costituzionale, sulla quale la Corte è ora chiamata a pronunciarsi, è stata infatti radicata, dai giudici che l'hanno sollevata, nel ravvisato contrasto con l'art. 3 della Costituzione delle norme impugnate (artt. 12 e 16 della legge matrimoniale), in quanto esse consentono che un minore "subisca le conseguenze di una scelta non liberamente e coscientemente adottata e sia assoggettato ad una disciplina che trova giustificazione solo nella libera opzione fra matrimonio religioso trascrivibile e matrimonio civile".

Sotto il dedotto profilo, la questione si dimostra fondata, alla luce dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 32 del 1971, cui fanno puntuale richiamo le ordinanze di rimessione. In quell'occasione, appunto, la Corte ha esaminato la questione che le era stata deferita (legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 16 della legge matrimoniale, nella parte in cui, in relazione all'art. 12 della stessa legge, non

consentiva la impugnazione della trascrizione di matrimonio canonico celebrato da nubente che, pur non interdetto, versava tuttavia in stato di incapacità naturale) “con riferimento non già alla fase della celebrazione, bensì a quella dell’opzione effettuata in ordine alla forma del rito matrimoniale”. E nel riconoscere che l’art. 34 del Concordato e la legge matrimoniale di attuazione, impegnando lo Stato a conferire effetti civili ai matrimoni disciplinati dal diritto canonico, hanno introdotto “una differenziazione di trattamento giuridico per motivi di religione”, nel che si concreterebbe una “eccezione al principio di eguaglianza”, la Corte ha tuttavia ritenuto che tale discriminazione non configuri una violazione del principio medesimo perché “espressamente consentita da altra norma costituzionale, e cioè dall’art. 7, comma secondo”. Peraltro – ha statuito la Corte – condizione necessaria per poter affermare la validità della rilevata eccezione al principio di eguaglianza deve considerarsi “il possesso della piena capacità da parte di chi procede alla scelta del rito”. Superando perciò l’obiezione dell’asserita impossibilità di attribuire autonomia a tale scelta, la Corte, nella richiamata sentenza, ha affermato che “l’atto di scelta del rito assume un’autonomia non solo concettuale ma anche temporale ed obiettivamente accertabile in quanto si concreta in propri atti o comportamenti” e che esso riveste anche “uno specifico rilievo giuridico allorché i requisiti di capacità richiesti per tali atti e comportamenti appaiono regolati secondo criteri propri di un dato ordinamento, divergenti da quelli invocabili per la validità del negozio successivamente stipulato”. Infine, circa i criteri in base ai quali deve accertarsi “il possesso della piena capacità da parte di chi procede alla scelta del rito”, la Corte ha affermato che essi, “secondo i principi consacrati nell’art. 17 delle preleggi”, devono essere desunti dalla legge dello Stato.

Alla stregua di quanto precede, non può dubitarsi che se, per il compimento dell’atto di scelta, è richiesto il possesso della piena capacità, come disciplinata dalla legge dello Stato, questa capacità non possa essere riconosciuta – in mancanza di specifica norma che stabilisca un’età diversa – se non a chi abbia acquistato con la maggiore età la capacità di agire (art. 2 del codice civile). Invero precipuo e fondamentale fatto costitutivo della capacità di agire è proprio l’età, con la quale soltanto si acquista maturità e perciò consapevolezza delle proprie azioni. Tanto più allorché si tratta della capacità richiesta per compiere una scelta fra due negozi che nascono in distinti ordinamenti e con distinta disciplina, ma che entrambi, sia pure per vie diverse, conducono all’instaurarsi, nell’ambito statuale, del vincolo matrimoniale. Di quel vincolo, cioè, la cui spiccata importanza individuale e sociale – come si desume dai richiamati lavori parlamentari – ha indotto il legislatore, in sede di riforma del diritto di famiglia, a riconoscere il possesso della necessaria consapevolezza dei poteri, dei doveri e delle responsabilità che esso comporta, solo nei soggetti che con la maggiore età si presume abbiano acquisito, attraverso un adeguato progressivo sviluppo non solo fisico-sessuale ma ben anche psichico, una completa maturità. Qualora, poi, tale maturità psico-fisica sia specificamente

accertata sussistere anche in un minore che abbia compiuto i 16 anni, e sia contestualmente riconosciuta la fondatezza dei gravi motivi che lo inducono a contrarre precoce matrimonio, la stessa capacità matrimoniale in tal caso acquisita per effetto del provvedimento emanato dall'organo giudiziale competente in materia secondo la legge dello Stato, abilita il minore anche a compiere la previa scelta tra i due possibili negozi matrimoniali. Scelta che, pur nella sua autonoma priorità logica, temporale, giuridica, posta in luce nella sentenza n. 32 del 1971, è nella successiva celebrazione del matrimonio secondo il rito prescelto che trova pur sempre compiuta e definitiva espressione. Non può e non deve pertanto procedersi alla trascrizione, con la conseguente attribuzione di effetti civili, di matrimonio canonico celebrato da persona che, per difetto dell'età prescritta dalla legge dello Stato, non aveva la imprescindibile capacità di procedere alla libera scelta tra il negozio matrimoniale disciplinato dall'ordinamento della Chiesa e quello parallelo, disciplinato dall'ordinamento dello Stato. Il denunciato art. 12 della legge matrimoniale – la cui “tassatività” nella elencazione delle ipotesi per le quali non può farsi luogo a trascrizione, affermata in giurisprudenza e in dottrina, è stata già riconosciuta da questa Corte nella più volte citata sentenza n. 32 del 1971 – non vieta, invece, la trascrizione del matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne, come tale assolutamente non ammissibile al matrimonio, o da minore che abbia compiuto gli anni sedici, ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice civile; da soggetti, cioè, carenti, nell'un caso e nell'altro, di quella capacità che sola avrebbe potuto consentire ad essi di esercitare liberamente e consapevolmente l'opzione per la celebrazione del matrimonio medesimo. Ne va, dunque, dichiarata in parte qua la illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di eguaglianza, la deroga al quale non può in tal caso ritenersi giustificata per effetto dell'art. 7 della Costituzione, mancando, giusta quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 32 del 1971, “il possesso della piena capacità da parte di chi procede alla scelta del rito”.

8. – Quanto poi all'art. 16 della legge matrimoniale, egualmente denunciato dai giudici *a quibus*, non occorre che ne sia dichiarata, per le stesse ragioni, la illegittimità costituzionale, rimanendo assorbita la relativa questione. L'art. 16, invero, dispone, al suo primo comma, che “la trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge”. Ma una volta aggiunto nell'art. 12, per effetto di questa pronuncia, il caso della intrascrivibilità del matrimonio canonico contratto da minore, nei sensi di cui sopra, diviene conseguenzialmente ammessa dall'articolo 16, per effetto del cennato rinvio alle “cause menzionate nell'art. 12”, anche l'impugnativa della trascrizione del matrimonio suddetto.

9. – La Corte ritiene, infine, di dover far applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in ordine all'ultimo comma dell'art. 7 della stessa legge matrimoniale. Tale articolo come noto, disciplina, insieme con il precedente articolo 6, la pubblicazione civile ordinaria precedente la celebrazione del

matrimonio canonico: trattasi di quel procedimento che, quando non sia stata notificata all'ufficiale dello stato civile alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, si conclude con il rilascio di un certificato, in cui lo stesso ufficiale "dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili". Se, invece, gli sia stata notificata opposizione, nelle forme di cui all'art. 103 del codice civile, l'ufficiale dello stato civile, a mente del secondo comma dello stesso art. 7, "non può rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione". Sull'opposizione l'autorità giudiziaria decide – prescrive l'ultimo comma dell'art. 7 – soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli artt. 85, comma primo, e 86 del codice civile; e cioè, soltanto nei casi in cui l'opposizione sia fondata sulla circostanza che uno o entrambi i nubenti siano interdetti per infermità di mente o vincolati da precedente matrimonio. In ogni altro caso il tribunale "pronuncia sentenza di non luogo a deliberare". L'ultimo comma dell'art. 7 indica, perciò, le sole ipotesi di accoglimento dell'opposizione; ed esse corrispondono puntualmente a quelle indicate dall'art. 12 per la intrascrivibilità del matrimonio canonico che sia stato celebrato senza essere preceduto dal rilascio del certificato, e per le quali soltanto può farsi opposizione, in sede di pubblicazione *post nuptias* disciplinata dal successivo art. 13. Senonché, in conseguenza della illegittimità costituzionale dell'art. 12 in parte qua, dichiarata con la presente decisione, viene ad aggiungersi nello stesso art. 12 una ulteriore ipotesi di intrascrivibilità, per il caso di matrimonio canonico celebrato da minore infrasedicenne, o da minore che abbia compiuto gli anni sedici, ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice civile. Mentre, però, l'opposizione in sede di pubblicazione *post nuptias* potrà, a seguito della presente pronuncia e per effetto dell'esplicito rinvio all'art. 12 operato dal terzo comma dell'articolo 13, fondarsi anche su quest'ultima causa, altrettanto non sarebbe consentito, stante il disposto dell'ultimo comma dell'art. 7, all'opposizione in sede di pubblicazione *ante nuptias*. Ad evitare la palese irrazionalità della diversa disciplina che così verrebbe ad instaurarsi in *subiecta materia*, provvede in applicazione del citato art. 27 della legge n. 87 del 1953, la dichiarazione della illegittimità costituzionale, conseguenziale alla decisione che si adotta per l'art. 12, dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge matrimoniale, nella parte in cui non dispone che l'autorità giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'art. 84 del codice civile.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) [omissis]

2) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio

1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui non dispone che non si faccia luogo alla trascrizione anche nel caso di matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 del codice civile;

3) *dichiara* – in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui non dispone che l'autorità giudiziaria decida sull'opposizione anche quando questa sia fondata sulla causa indicata nell'art. 84 del codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1982.

* * *

Sentenza n. 18/1982 (Pres. Elia; Rel. De Stefano) ¹

Considerato in diritto

1. – La Corte è chiamata, dalle ventuno ordinanze dei giudici *a quibus*, i cui termini e le cui motivazioni sono esposti in narrativa, a pronunciarsi sulle seguenti questioni:

A) Se la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle controversie in materia di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, operata dall'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), nella parte in cui dà piena ed intera esecuzione ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, nonché dall'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante disposizioni per l'applicazione del Concordato, nella parte relativa al matrimonio: c.d. legge matrimoniale), contrasti con il “principio supremo dell'ordinamento costituzionale dello Stato” posto a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale, e desumibile dagli articoli 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione, in considerazione dei peculiari ed essenziali aspetti – evidenziati nelle motivazioni delle ordinanze di rinvio – che, riguardo alla posizione dei giudici, ai diritti e alle facoltà delle parti, al regime delle testimonianze, allo svolgimento del procedimento, alla insuscettibilità di

(¹) La questione puntualizzata *sub A*), punto 1 del *Considerato in diritto*, è stata dichiarata non fondata dalla Corte che ha ritenuto, confermando la sua precedente giurisprudenza (sentenze n. 98/1965, n. 30/1971, n. 31/1971, n. 32/1971, n. 175/1973, n. 176/1973, n. 1/1977), che «la riserva alla giurisdizione ecclesiastica delle cause di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, pur con le innegabili diversità che nei vari istituti processuali tale giurisdizione presenta rispetto alla giurisdizione statuale, non è incompatibile con l'ordinamento costituzionale».

passare in giudicato delle sentenze pronunciate in materia, caratterizzano, secondo le norme vigenti, il sistema del processo matrimoniale canonico.

B) Se, ove ritenuta non fondata la questione, come dianzi esposta, inerente alla riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici delle controversie in materia di nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, le stesse norme sopra indicate – in quanto consentono al giudice dello Stato, una volta verificata la regolarità formale della documentazione trasmessagli dal tribunale della Segnatura, soltanto di prendere atto dell'esistenza del provvedimento emesso nell'ordinamento canonico, rendendolo esecutivo agli effetti civili, precludendogli così di accertare: se nel procedimento canonico, in cui è stata resa la sentenza di nullità, sia stato assicurato l'effettivo rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, se la sentenza sia o meno definitiva, se il tribunale della Segnatura abbia effettivamente esperito i controlli ad esso demandati, se, infine, le disposizioni contenute nella sentenza non siano contrarie all'ordine pubblico italiano – non contrastino con i “principi supremi” desumibili dagli artt. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione, con particolare riguardo al diritto di agire e difendersi in giudizio, principi garantiti anche in tema di riconoscimento di sentenze rese in altri ordinamenti; e se, nell'ambito della medesima questione, le denunciate norme non contrastino con principi supremi del sistema costituzionale, desumibili dagli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29, 31, 101 e 102 della Costituzione, anche sotto un ulteriore profilo, e cioè in quanto – imponendo al giudice dello Stato di rendere esecutive le sentenze ecclesiastiche fondate su cause di nullità non previste dalla legge dello Stato, senza possibilità di rilevarne il conflitto con l'ordine pubblico italiano – introdurrebbero nell'ordinamento dello Stato un tipo di matrimonio contrastante con quello previsto dalla Costituzione, in violazione dei canoni relativi all'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione, ed al concetto medesimo di matrimonio accolto dalla Costituzione.

C) Se la riserva alla competenza dei dicasteri ecclesiastici della concessione della dispensa “*super rato et non consummato*” in ordine a matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, operata dalle norme sopra indicate, non contrasti con “il principio supremo dell'ordinamento costituzionale dello Stato”, posto a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale, e desumibile dagli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione, in quanto la dispensa medesima costituisce esercizio di un sovrano potere di grazia e si esplica attraverso un provvedimento di natura amministrativa, discrezionale ed insindacabile, adottato in esito ad un procedimento istruttorio di tipo inquisitorio – espressamente definito dalle stesse disposizioni che lo regolano “*non iudicialis sed administrativus*” – in cui le autorità competenti esercitano a loro volta ampi poteri discrezionali, mentre le parti sono prive dei diritti, in senso proprio, di azione e di difesa, giacché la concessione e il diniego della dispensa sono oggetto di mere aspettative, e nella relativa procedura mancano alle parti la disponibilità delle prove, la possibilità

di impugnazione e la pubblicità degli atti, ed è vietata l'assistenza di avvocati e procuratori.

D) Se, ove ritenuta non fondata la questione come dianzi esposta, le norme sopra indicate non contrastino con gl'invocati supremi principi anche in ragione dei particolari limiti che, nello speciale procedimento da esse disciplinato per il conferimento al provvedimento, con cui viene accordata la dispensa *super rato et non consummato*, della esecutività agli effetti civili, vengono posti ai poteri di cognizione del giudice dello Stato, cui è inibito qualsiasi controllo sullo svolgimento del procedimento canonico e qualsiasi sindacato volto ad accertare che il provvedimento ecclesiastico non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.

[*omissis*]

4. – Nel merito, la questione puntualizzata *sub* A) non è fondata.

[*omissis*]

5. – La seconda questione di legittimità costituzionale, enunciata *sub* B), “dà per scontata – come leggesi nell’ordinanza emessa dalle Sezioni unite della Corte di cassazione – la conformità alla Costituzione della riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici e considera invece i limiti dei poteri del giudice dell’esecutività, quali risultano dalla consolidata interpretazione data dalla giurisprudenza alle norme in esame”.

Nella interpretazione delle denunciate norme, accolta dai giudici *a quibus*, la pronuncia di esecutività sarebbe contraddistinta da una sorta di “automaticità”. Infatti la Corte d’appello potrebbe verificare soltanto la mera regolarità formale della documentazione proveniente dal tribunale della Segnatura, mentre le sarebbe precluso qualsiasi sindacato sul procedimento svoltosi innanzi al giudice ecclesiastico. In particolare il giudice italiano non potrebbe accertare: a) l’effettivo rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento in cui è stata resa la sentenza di nullità; b) la definitività di tale sentenza; c) la reale effettuazione, da parte del tribunale della Segnatura, dei controlli, previsti dal quinto comma dell’art. 34 del Concordato, sulla osservanza nel processo matrimoniale canonico delle norme relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti; d) se la sentenza di nullità contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano, in contrasto con il disposto dell’art. 797, n. 7, del codice di procedura civile.

La Corte preliminarmente rileva che, ancor prima della Costituzione, autorevole dottrina contestava la tesi, seguita in giurisprudenza, della “automaticità” della pronuncia, interpretando le norme regolatrici del procedimento per la esecutività delle sentenze ecclesiastiche di nullità di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili (quinto e sesto comma dell’art. 34 del Concordato e art. 17 della legge matrimoniale), nel senso che la Corte di appello fosse tenuta ad accertare la conformità delle sentenze medesime ai principi dell’ordine pubblico. Entrata in vigore la Costituzione, si sottolineò in dottrina l’esigenza che l’applicazione della normativa concordataria si adeguasse ai principi del-

l'ordinamento costituzionale, e che pertanto, in siffatta prospettiva, il procedimento *ex art. 17* della legge matrimoniale dovesse garantire il contraddittorio e la conformità delle sentenze ecclesiastiche ai principi dell'ordine pubblico. Né sono mancate negli ultimi anni sentenze, anche della Corte di cassazione, ispirate ad una interpretazione delle denunciate norme diversa da quella che costituisce la base di partenza delle ordinanze di rimessione. Così, nel riflesso che il procedimento in parola configuri un adattamento dell'ordinario giudizio di delibazione delle sentenze straniere alla speciale materia oggetto delle norme pattizie, è stato ritenuto che alla Corte d'appello sono devoluti, oltre che i controlli formali, anche il riscontro degli adempimenti corrispondenti alle prime quattro condizioni previste dall'art. 797 del codice di procedura civile, nonché l'accertamento che la sentenza ecclesiastica non contrasti con l'ordine pubblico italiano, nei limiti consentiti dalla copertura costituzionale delle norme concordatarie. Peraltro, poiché tale "giurisprudenza innovatrice", cui si rifanno alcune parti costituite in giudizio per concludere a favore della non fondatezza della questione, non può allo stato dirsi decisamente prevalente su quella, mantentasi costante nell'arco di più decenni, dalla quale muovono le ordinanze di rimessione, la Corte si attiene, ai fini della pronuncia sulle denunciate norme, alla interpretazione che di queste viene adottata dai giudici *a quibus*, e tra questi, in particolare, delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione.

In siffatti termini la questione è fondata. Le norme denunciate, interpretate come dianzi esposto, incidono profondamente e radicalmente sui poteri che in via generale sono attribuiti al giudice, in correlazione con i prescritti accertamenti, allorché sia chiamato a dichiarare l'efficacia nell'ordinamento dello Stato italiano di sentenze emesse in ordinamenti a questo estranei. Ed invero, nello speciale procedimento da esse disciplinato, la mutilazione e la vanificazione dei cennati poteri del giudice italiano, la preclusione di qualsiasi sindacato che esorbiti dall'accertamento della propria competenza e dalla semplice constatazione che la sentenza di nullità sia anche accompagnata dal decreto del tribunale della Segnatura apostolica e sia stata pronunciata nei confronti di matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, degradano la funzione del procedimento stesso ad un controllo meramente formale. Così strutturato, nella sua concreta applicazione lo speciale procedimento di delibazione elude due fondamentali esigenze, che il giudice italiano nell'ordinario giudizio di delibazione è tenuto a soddisfare, prima di dischiudere ingresso nel nostro ordinamento a sentenze emanate da organi giurisdizionali ad esso estranei: l'effettivo controllo che nel procedimento, dal quale è scaturita la sentenza, siano stati rispettati gli elementi essenziali del diritto di agire e resistere a difesa dei propri diritti, e la tutela dell'ordine pubblico italiano onde impedire l'attuazione nel nostro ordinamento delle disposizioni contenute nella sentenza medesima, che siano ad esso contrarie.

Sia l'una che l'altra esigenza si ricollegano e muovono da principi, ai quali si ispirano i parametri costituzionali invocati dai giudici *a quibus*. Il diritto di

agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti – strettamente connesso ed in parte coincidente con il diritto alla tutela giurisdizionale cui si è fatto dianzi riferimento – trova la sua base soprattutto nell’art. 24 della Costituzione. La inderogabile tutela dell’ordine pubblico, e cioè delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l’ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all’evoluzione della società, è imposta soprattutto a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo dell’art. 1, e ribadita nel comma primo dell’art. 7 della Costituzione. Entrambi questi principi vanno ascritti nel novero dei “principi supremi dell’ordinamento costituzionale”, e pertanto ad essi non possono opporre resistenza le denunciate norme, pur assistite dalla menzionata copertura costituzionale, nella parte in cui si pongono in contrasto con i principi medesimi: nella parte, cioè, in cui non dispongono che il giudice italiano, nello speciale procedimento da esse disciplinato, sia tenuto a quegli accertamenti, e sia all’uopo munito dei relativi poteri, volti ad assicurare il rispetto delle fondamentali esigenze dianzi indicate.

Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 810 del 1929, limitatamente all’esecuzione data al sesto comma dell’art. 34 del Concordato, nonché del secondo comma dell’art. 17 della legge n. 847 del 1929, nella parte in cui tali norme non prevedono che alla Corte d’appello, all’atto di rendere esecutiva la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano.

[*omissis*]

6. – La Corte passa quindi ad esaminare la questione concernente la riserva alla competenza dei dicasteri ecclesiastici della concessione della dispensa *super rato et non consummato*, in ordine a matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, sollevata, come riferito in narrativa, dalle Corti d’appello di Palermo e di Milano, e puntualizzata *sub C*). Dalle ordinanze di rimessione si assume che i commi quarto, quinto e sesto dell’art. 34 del Concordato (cui l’art. 1 della legge n. 810 del 1929 ha dato esecuzione) e l’art. 17 della legge n. 847 del 1929, nel disporre la cennata riserva, violerebbero il diritto alla tutela giurisdizionale, desumibile dagli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101, 102 della Costituzione, in quanto la dispensa medesima viene concessa discrezionalmente, a conclusione di un procedimento di natura amministrativa. [*omissis*]

Nel merito la questione è fondata.

Rileva la Corte, che nell’ordinamento canonico, a norma del can. 1119 del Codex, “*matrimonium non consummatum... dissolvitur... per dispensationem a Sede Apostolica ex iusta causa concessam, utraque parte rogante vel alterutra, etsi altera sit invita*”. Il provvedimento di dispensa incide sul rapporto e non sull’atto, in quanto scioglie con effetto *ex nunc* un rapporto matrimoniale

instaurato sulla base di un matrimonio validamente contratto. La richiesta della dispensa è direttamente rivolta al Sommo Pontefice: “*per supplicem petitionem imploratur gratia ex benigna Summi Pontificis concessione obtinenda*” (cfr. *Instructio* del 7 marzo 1972 della Congregazione per la disciplina dei sacramenti). Il relativo procedimento è di competenza dell’anzidetta Congregazione, ma l’istruttoria di norma è demandata agli Episcopi diocesani, i quali provvedono ad *instruere processum* e a trasmettere quindi il proprio voto *pro rei veritate* alla stessa Congregazione per la decisione finale, che viene adottata con rescritto pontificio. La già citata *Instructio* avverte che “*processus super matrimonio rato et non consummato non est iudicialis sed administrativus, ac proinde differt a processu iudiciali pro causis nullitatis matrimonii*”.

Pertanto, pur dando atto che il procedimento per ottenere la dispensa super rato è minuziosamente disciplinato da apposite norme, che l’istruttoria viene dall’Ordinario diocesano affidata ad un tribunale, con l’intervento del *Defensor vinculi* e con la possibilità per ambo le parti di farsi assistere da consulenti, che il “voto” viene espresso sulla base delle risultanze istruttorie, non può certo, sulla scorta anche delle testuali precisazioni fornite dalla richiamata normativa, riconoscersi carattere giurisdizionale, né al procedimento né al provvedimento concessivo che lo conclude.

Ora le denunciate norme – con il riservare ai “dicasteri ecclesiastici” la competenza a pronunciarsi in via amministrativa sulla risoluzione del rapporto matrimoniale validamente instaurato, mediante un provvedimento amministrativo che, attraverso il procedimento di esecutività disciplinato dalle norme medesime, acquista efficacia anche nell’ordinamento dello Stato, facendo cessare gli effetti civili del matrimonio canonico regolarmente trascritto ed incidendo così sulla condizione giuridica dei coniugi – configurano un’alternativa alla giurisdizione statale. Allo Stato, invero, appartiene – come ribadito da questa Corte con la sentenza n. 169 del 1971 – la disciplina del vincolo matrimoniale, derivi esso da matrimonio civile o da matrimonio canonico trascritto agli effetti civili; ed ai tribunali dello Stato la legge 1 dicembre 1970, n. 898, ha demandato di giudicare con carattere di generalità, tanto nei casi di “scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile” (art. 1), quanto nei casi di “cessazione degli effetti civili” di matrimonio “celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto” (art. 2). E tra i casi per cui può chiedersi a questi tribunali “lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio” figura anche l’ipotesi che “il matrimonio non è stato consumato” (art. 3, n. 2, lettera f della citata legge).

Ben vero che – secondo quanto affermato da questa Corte con la sentenza n. 176 del 1973, nella quale, peraltro, come già detto, la questione verteva sulla legittimità costituzionale della legge n. 898 del 1970 e non della normativa concordataria con la quale quest’ultima veniva messa a raffronto – la introduzione, nella legge medesima, “di una serie di cause di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario lascia intatte le riserve dell’art. 34 del

Concordato”, tra le quali figura appunto la riserva per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato. Ma tale riserva, concretando un’alternativa alla giurisdizione dei tribunali dello Stato, non può sottrarsi, benché disposta con norma concordataria, fornita quindi di copertura costituzionale, alla richiesta verifica se nel suo ambito sia ugualmente assicurato quel diritto alla tutela giurisdizionale, cui questa Corte, come dianzi affermato, riconosce dignità di supremo principio dell’ordinamento costituzionale. E la risposta al quesito non può non essere negativa, essendo incontestabile che la tutela giurisdizionale dei diritti, pur considerata nel suo nucleo più ristretto ed essenziale, non possa certo realizzarsi in un procedimento, il cui svolgimento e la cui conclusione trovano dichiaratamente collocazione nell’ambito della discrezionalità amministrativa, e nel quale non vengono quindi garantiti alle parti un giudice e un giudizio in senso proprio. A differenza di quanto si è, invece, constatato, nelle pagine che precedono, per le controversie relative alla nullità dei matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, per le quali la riserva, ugualmente disposta dall’art. 34 del Concordato, opera in favore di organi e di procedimenti aventi natura giurisdizionale. Riserva, quest’ultima, a sostegno della quale, per di più, militano le giustificazioni, dianzi ricordate, d’ordine razionale e politico, sulle quali poggia il vigente sistema concordatario matrimoniale, e che non possono, invece, essere ugualmente addotte per la riserva alla competenza dei dicasteri ecclesiastici, ai fini della successiva loro efficacia civile, dei provvedimenti di dispensa super rato. Infatti la dispensa non concerne – come già si è detto – l’atto del matrimonio, bensì il rapporto matrimoniale, nel presupposto della validità dell’atto.

La constatata violazione del supremo principio del diritto alla tutela giurisdizionale, desunto dai parametri costituzionali invocati dai giudici *a quibus*, che vuole siano in ogni caso assicurati, a chiunque e per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio – tanto più allorché si tratti, come nella specie, di mutamento giuridico non realizzabile nel nostro ordinamento se non attraverso una pronuncia costitutiva del giudice (sentenza n. 176 del 1973) – comporta la dichiarazione della illegittimità costituzionale delle denunciate norme, nella parte in cui le stesse prevedono che la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, ottenuta attraverso l’apposito procedimento amministrativo canonico, possa produrre effetti civili nell’ordinamento dello Stato.

[*omissis*]

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*]

1) [*omissis*]

2) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del

Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, comma sesto, del Concordato, e dell'art. 17, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui le norme suddette non prevedono che alla Corte d'appello, all'atto di rendere esecutiva la sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullità del matrimonio, spetta accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri diritti, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano;

3) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929), limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato, e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), nella parte in cui le suddette norme prevedono che la Corte d'appello possa rendere esecutivo agli effetti civili il provvedimento ecclesiastico, col quale è accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, e ordinare l'annotazione nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

1.3. Rapporti tra coniugi

1.3.1. *Rapporti personali*

SENTENZA N. 9/1964 (PRES. AMBROSINI; REL. PETROCELLI)

Reato di sottrazione di persone incapaci – Reato di sottrazione consensuale di minorenni – Limitazione del diritto di querela al solo genitore esercente la patria potestà.

Codice penale, artt. 573 e 574.

Costituzione, art. 29, secondo comma.

SENTENZA N. 126/1968 (PRES. A. SANDULLI; REL. VERZI)

Reato di adulterio – Adulterio della moglie – Previsione della reclusione fino ad un anno della moglie adultera.

Codice penale, art. 559, commi primo e secondo.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 29.

SENTENZA N. 127/1968 (PRES. A. SANDULLI; REL. BONIFACIO)

Separazione personale dei coniugi – Cause per le quali può essere chiesta – Adulterio del marito – Irrilevanza, tranne i casi di ingiuria grave.

Codice civile, art. 151, secondo comma.

Costituzione, art. 29, secondo comma.

SENTENZA N. 147/1969 (PRES. BRANCA; REL. BONIFACIO)

Delitti contro la famiglia – Relazione adulterina e concubinato – Disparità di trattamento tra moglie e marito.

Codice penale, artt. 559, commi terzo e quarto, 560, commi primo, secondo e terzo, 561, 562, commi primo, secondo e terzo, e 563.

Costituzione, art. 29.

SENTENZA N. 99/1974 (PRES. BONIFACIO; REL. BONIFACIO)

Separazione consensuale dei coniugi – Obbligo reciproco di fedeltà – Omessa limitazione dell'obbligo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge.

Codice civile, art. 156, primo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 171/1976 (PRES. ROSSI; REL. VOLTERRA)

Separazione di fatto dei coniugi – Competenza territoriale nel relativo giudizio – Previsione che la moglie che abbia fissato altrove la propria residenza conservi legalmente il domicilio del marito.

Codice civile, art. 45, primo comma (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 1 della legge 19 maggio 1975, n. 151).

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 29.

SENTENZA N. 209/2022 (PRES. SCIARRA; RED. ANTONINI)

Tributi – Imposta municipale propria (IMU) – Esenzione per l'abitazione principale – Definizione di “abitazione principale”, ai fini dell'agevolazione – Possibilità di considerare tale, come avviene per le c.d. coppie di fatto, anche l'abitazione in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente il solo possessore, mentre il resto del nucleo familiare risieda e dimori in diverso comune – Esclusione.

Tributi - Imposta municipale propria (IMU) – Esenzione per l'abitazione principale – Estensione dell'agevolazione anche ai casi in cui il solo possessore dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione, mentre il resto del nucleo familiare risieda e dimori altrove, nello stesso comune – Esclusione.

Tributi – Imposta municipale propria (IMU) – Esenzione per l'abitazione principale – “Nuova IMU” – Definizione di “abitazione principale” – Necessaria contestuale residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare.

Tributi – Imposta municipale propria (IMU) – Esenzione per l'abitazione principale – “Nuova IMU” – Nucleo familiare con componenti che abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune – Applicabilità della detta esenzione ad un solo immobile.

Tributi – Imposta municipale propria (IMU) – Esenzione per l'abitazione principale – Nucleo familiare con componenti che abbiano stabilito dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune – Applicabilità dell'esenzione ad un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo.

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo; legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 31 e 53.

SENTENZA N. 112/2025 (PRES. AMOROSO; RED. BUSCEMA)

Tributi – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Riduzioni e detrazioni dell'imposta – Detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica – Previsione che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, anziché quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), art. 8, comma 2.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 29, 31 e 53, primo comma.

Considerato in diritto

La Corte ritiene fondata la proposta questione. La disposizione che, relativamente al delitto di sottrazione di persone incapaci preveduto dall'art. 574 del Codice penale, limita il diritto di querela al solo coniuge esercente la patria potestà lede il principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dal secondo comma dell'art. 29 della Costituzione; né la disposizione è tale da potersi considerare, ai sensi dello stesso art. 29, come uno dei limiti che la legge stabilisce a garanzia dell'unità familiare.

Nella disciplina giuridica del diritto di querela vige il principio generale che pone sullo stesso piano entrambi i genitori senza distinzione fra esercente e non esercente la patria potestà, all'uno e all'altro concedendo la potestà di presentare querela, sia che il diritto debba esercitarsi in rappresentanza di soggetti incapaci (art. 120, secondo comma, del Codice penale), sia che debba esercitarsi in sostituzione di soggetti che sono abilitati a presentare querela (minori che hanno compiuto gli anni quattordici e inabilitati), ma per i quali si ritiene opportuno anche il possibile intervento dei genitori, ovvero del tutore o del curatore (art. 120, terzo comma). Le predette disposizioni, corrispondenti ad eguale indirizzo di altre legislazioni, stanno a significare in modo evidente che, ancor prima dell'attuale energica affermazione del principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, l'unità familiare e l'autorità del genitore esercente la patria potestà non erano considerate lese dal possibile dissenso fra i genitori in ordine alla presentazione della querela.

Questa considerazione, riguardante il principio generale dell'art. 120 del Codice penale, può essere riferita anche alla ipotesi preveduta dall'art. 574, nel senso cioè che se con l'art. 120, come norma generale, si è ritenuto non contrastante con l'unità e la disciplina della famiglia il diritto di querela attribuito ad entrambi i genitori, non v'è motivo di attuare diverso criterio nella ipotesi particolare dell'art. 574. Le due norme riguardano indubbiamente situazioni diverse, prevedendo l'una un diritto di querela in rappresentanza o in sostituzione di altri soggetti, e l'altra invece un diritto di querela *iure proprio*, spettante cioè al genitore esercente la patria potestà considerato unico soggetto passivo del reato, in quanto il reato viene ipotizzato appunto come sottrazione del minore al genitore esercente la patria potestà. Senonché è questa delimitazione dell'offesa e, conseguentemente, del soggetto passivo che, a giudizio di questa Corte, non risponde né alla natura ed incidenza effettiva dell'offesa medesima, né al carattere della figura di reato, quale, oltre tutto, si può desumere dalla sua collocazione nel titolo XI del libro II del Codice, dei delitti "contro la famiglia".

Senza immutazione o alterazione della figura di reato, ma per via di una interpretazione più aderente al suo reale contenuto, è da ritenere che la sottrazione del minore importi una offesa che non va circoscritta alla sola posizione dell'esercente la patria potestà, ma che investe tutta la famiglia, nella

intera consistenza dei suoi interessi sociali, morali e affettivi. La inclusione della sottrazione di minorenni nel titolo dei delitti contro la famiglia, lungi dall'essere il frutto di una classificazione meramente formale, trova, per questa ipotesi, una rispondenza effettiva nella natura e nella estensione della offesa. Se questa pertanto deve ritenersi tale da superare il circoscritto interesse inerente all'esercizio della patria potestà, ne consegue necessariamente una diversa corrispondente estensione della soggettività passiva, con la inclusione anche dell'altro coniuge, il quale, investito della patria potestà pur non avendone attualmente l'esercizio, non può, in questa ipotesi, essere escluso dalla rappresentanza della famiglia e dalla tutela dei suoi interessi.

Posti in questi termini la figura delittuosa preveduta dall'art. 574 del Codice penale e il contenuto offensivo che le è proprio, viene meno il particolare fondamento della disposizione che limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà, con la conseguenza che la limitazione stessa si manifesta lesiva del principio di eguaglianza fra i coniugi, al quale nel caso presente non è concesso fare eccezione.

Bisogna rilevare infine che nell'art. 573 del Codice penale, il quale prevede la sottrazione consensuale di minorenni, si riscontra identica non giustificata restrizione del diritto di querela; e pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche di questa norma, e per la parte relativa alla limitazione del diritto di querela, va dichiarata la illegittimità costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà;

b) *dichiara*, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 573 del Codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1964.

* * *

Sentenza n. 126/1968 (Pres. A. Sandulli; Rel. Verzi)

Considerato in diritto

[*omissis*]

2. – Occorre precisare preliminarmente che la denuncia di illegittimità è limitata alla ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale.

Ed invero, le ordinanze discutono dell'adulterio della moglie, ma nessuna di esse prende in considerazione l'altra fattispecie delittuosa contemplata da terzo comma dello stesso articolo come reato a sé stante, la relazione adulterina, per la quale, quindi, non risulta proposta alcuna questione.

3. – Con la sentenza n. 64 del 23 novembre 1961, questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559, primo comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione. L'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno prima, e le altre successivamente hanno riproposto la questione ulteriormente argomentando e sostenendo che, negli ultimi anni, è sostanzialmente mutata in materia la coscienza collettiva. Di conseguenza sarebbe necessario accertare se – nell'attuale momento storico sociale – continui a sussistere oppure no quella diversità obbiettiva di situazione che nella precedente sentenza la Corte ritenne di riscontrare sì da giustificare il differente trattamento, fatto dal legislatore penale all'adulterio della moglie rispetto a quello del marito.

La Corte ritiene che la questione meriti di essere riesaminata.

4. – Il principio che il marito possa violare impunemente l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita – più o meno severamente – rimonta ai tempi remoti nei quali la donna, considerata perfino giuridicamente incapace e privata di molti diritti, si trovava in stato di soggezione alla potestà maritale. Da allora molto è mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e della intera collettività è diventata molto più intensa, fino a raggiungere piena parità con l'uomo; mentre il trattamento differenziato in tema di adulterio è rimasto immutato, nonostante che in alcuni stati di avanzata civiltà sia prevalso il principio della non ingerenza del legislatore nella delicata materia.

5. – Non appare molto appropriato il riferimento fatto dalle ordinanze di rimessione all'art. 3 della Costituzione per il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e simili. Questa norma, che tende ad escludere privilegi e disposizioni discriminatorie tra i cittadini, prende in considerazione l'uomo e la donna come soggetti singoli, che, nei rapporti sociali, godono di eguali diritti ed eguali doveri. Essa tutela la sfera giuridica della donna ponendola in condizioni di perfetta eguaglianza con l'uomo rispetto ai diritti di libertà, alla immissione nella vita pubblica, alla partecipazione alla vita economica ed ai rapporti di lavoro, ecc. E la differenza di sesso è richiamata nel detto articolo con riferimento ai diritti e doveri dei cittadini nella vita sociale, e non anche con riferimento ai rapporti di famiglia.

6. – I rapporti fra coniugi sono disciplinati invece dall'art. 29 della Costituzione, che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, afferma l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e dispone

che questa eguaglianza possa subire limitazioni soltanto a garanzia dell'unità familiare. Nel sancire dunque sia l'eguaglianza fra coniugi, sia l'unità familiare, la Costituzione proclama la prevalenza dell'unità sul principio di eguaglianza, ma solo se e quando un trattamento di parità tra i coniugi la ponga in pericolo.

Come è stato precisato nella precedente giurisprudenza di questa Corte, non vi è dubbio che, fra i limiti al principio di eguaglianza, siano da annoverare quelli che riguardano le esigenze di organizzazione della famiglia, e che, senza creare alcuna inferiorità a carico della moglie, fanno tuttora del marito, per taluni aspetti, il punto di convergenza dell'unità familiare, e della posizione della famiglia nella vita sociale. Ciò indubbiamente autorizza il legislatore ad adottare, a garanzia dell'unità familiare, talune misure di difesa contro influenze negative e disgregatrici.

Queste considerazioni tuttavia non spiegano né giustificano la discriminazione sanzionata dalla norma impugnata.

È questione di politica legislativa quella relativa alla punibilità dell'adulterio. Ma, poiché la discriminazione fatta in proposito dall'attuale legge penale viola il principio di eguaglianza fra coniugi – il quale rimane pur sempre la regola generale – occorre esaminare se essa sia essenziale alla unità familiare. Infatti solo in tal caso sarebbe ammissibile il sacrificio di quel principio di base nel nostro ordinamento.

Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, che la discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocumento alla concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, è costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale.

Per l'unità familiare costituisce indubbiamente un pericolo l'adulterio del marito e della moglie, ma, quando la legge faccia un differente trattamento, questo pericolo assume proporzioni più gravi, sia per i riflessi sul comportamento di entrambi i coniugi, sia per le conseguenze psicologiche sui soggetti.

La Corte ritiene pertanto che la discriminazione sancita dal primo comma dell'art. 559 del Codice penale non garantisca l'unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito; e, come tutti i privilegi, violi il principio di parità.

È chiaro che, il riconoscimento della illegittimità del primo comma investe anche il secondo comma dell'art. 559 del Codice penale, per il quale è punito il correo della moglie adultera.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 559 del Codice penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

* * *

Sentenza n. 127/1968 (Pres. A. Sandulli; Rel. Bonifacio)

Considerato in diritto

1. – Il primo comma dell’art. 151 del Codice civile stabilisce quali sono le cause per le quali può essere chiesta la separazione personale dei coniugi, elencando fra esse, in primo luogo, l’adulterio; il secondo comma, tuttavia, esclude l’ammissibilità dell’azione per adulterio del marito quando non concorrono “circostanze tali che il fatto costituisca ingiuria grave alla moglie”.

La questione di legittimità costituzionale proposta dal tribunale di Genova ha per oggetto – come risulta dal giudizio di rilevanza e dalla motivazione relativa alla non manifesta infondatezza – quest’ultima disposizione, che viene denunciata in riferimento al capoverso dell’art. 29 della Costituzione a causa del diverso trattamento fatto all’adulterio del marito rispetto a quello commesso dalla moglie.

2. – Con sentenza [n. 126 del 1968] depositata in data di oggi è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 559, primo e secondo comma, del Codice penale. In occasione di tale decisione la Corte ha ritenuto che il legislatore non può collegare ad identica violazione del dovere di fedeltà coniugale conseguenze giuridiche diverse secondo che i fatti che la integrano siano posti in essere dal marito o dalla moglie; ha altresì escluso che in riferimento ad essi una diversa disciplina giuridica possa trovare giustificazione nell’esigenza di garantire l’unità familiare, solo in vista della quale la legge è abilitata a porre limiti all’eguaglianza dei coniugi.

Le stesse ragioni inducono a ritenere fondata anche la presente questione di legittimità costituzionale. Il legislatore è libero, nel suo prudente apprezzamento politico, di stabilire se ed in quali casi l’infedeltà del coniuge possa dar luogo alla separazione personale, ma non può determinare discriminazioni fra il marito e la moglie che non siano giustificate dall’unità familiare. L’art. 151 del Codice civile prevede (primo comma) che l’adulterio sia causa di separazione, ma considera l’adulterio del marito (secondo comma) irrilevante a tal fine quando esso non sia accompagnato da circostanze che valgano a conferire al fatto il carattere di ingiuria grave alla moglie: così statuendo, la disposizione crea a vantaggio del marito una situazione di vero e proprio privilegio. L’infedeltà della moglie è sempre causa di separazione personale, l’infedeltà del marito, tranne il caso suddetto, è priva di sanzione: anche qui, dunque, come a proposito della disciplina penale dell’adulterio, il marito e la moglie vengono sottoposti a trattamento diverso, nonostante che ad entrambi la legge (art. 143 del Codice civile) imponga un eguale dovere di fedeltà. Né si può sostenere che

il secondo comma dell'art. 151, con lo stabilire un regime eccezionale per il marito, deroghi all'eguaglianza fra i coniugi in funzione dell'unità familiare. Poiché non sarebbe ragionevole ipotizzare che l'irrilevanza giuridica dell'infedeltà del marito contribuisca a conservare l'unità della famiglia, la disposizione impugnata non può non essere considerata fonte di una non consentita discriminazione a favore dell'uomo od a svantaggio della donna: di una disciplina, cioè, che è in contrasto con l'art. 29 cpv. della Costituzione.

3. – La conclusione non sarebbe diversa se si volesse supporre che l'art. 151, nella parte qui presa in considerazione, tuteli non già il diritto alla fedeltà, ma l'onorabilità del coniuge, e se si ritenesse che a questo fine, il legislatore si sia conformato ad un diverso apprezzamento sociale dell'adulterio del marito e di quello della moglie. La Costituzione, infatti, afferma il principio dell'eguaglianza anche "morale" dei coniugi, ed esprime in tale modo una diretta sua valutazione della pari dignità di entrambi, disponendo che a questa debbano ispirarsi le strutture giuridiche del matrimonio: di tal che lo Stato non può avallare o, addirittura, consolidare col presidio della legge (la quale, peraltro, contribuisce, essa stessa, in misura rilevante alla formazione della coscienza sociale) un costume che risulti incompatibile con i valori morali verso i quali la Carta costituzionale volle indirizzare la nostra società.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 151, secondo comma, del Codice civile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1968.

* * *

Sentenza n. 147/1969 (Pres. Branca; Rel. Bonifacio)

Considerato in diritto

1. – Le ordinanze di remissione – denunciando gli articoli 559, terzo comma (relazione adulterina), e 560, primo comma (concubinato) del Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione – propongono identiche o connesse questioni di legittimità costituzionale, e pertanto i relativi giudizi, congiuntamente discussi nell'udienza pubblica, vengono riuniti e decisi con unica sentenza.

2. – Alcuni dei giudici *a quo* e, nella discussione orale, una delle parti in causa hanno sostenuto che alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 559 del Codice penale, pronunciata con la sentenza n. 126 del 16 dicembre 1968 di questa Corte, andrebbe riconosciuto l'effetto di

una immediata caducazione o, quanto meno, di una conseguenziale ed automatica illegittimità costituzionale del terzo comma dello stesso articolo. Tale tesi, basata sulla premessa che nel sistema dell'art. 559 la relazione adulterina sarebbe punita come circostanza aggravante speciale o come particolare ipotesi di continuazione del semplice adulterio, deve essere disattesa perché, come la Corte avvertì nella ricordata decisione, si tratta, invece, di un delitto con propria, autonoma configurazione: ciò risulta dalla diversità della fattispecie prevista dalla norma indicata, che non si esaurisce in una semplice ripetizione di singoli atti di adulterio, ed è confermato dalla circostanza che la pena stabilita dalla legge non è differenziata, nel minimo, da quella che colpiva il reato di adulterio.

3. – Due ordinanze del pretore di Roma (n. 114 e n. 193 del 1969) denunciano l'art. 560 del Codice penale, oltre che in riferimento al principio di eguaglianza fra i coniugi, anche sotto il profilo della violazione della tutela che l'art. 29 della Costituzione accorda all'integrità del nucleo familiare. Ad avviso di quel giudice, infatti, la rilevanza penale dell'inosservanza del dovere di fedeltà coniugale comprometterebbe la esistenza stessa della comunità familiare, messa in pericolo dalla proposizione dell'istanza punitiva e dall'eventuale condanna di uno dei coniugi.

La Corte ritiene che la questione proposta in tali termini non possa essere accolta. Ed infatti, se è vero che l'art. 29 della Costituzione protegge la unità familiare (fino al punto da sacrificare a questa, quando ciò sia assolutamente necessario, anche l'eguaglianza fra i coniugi) e se è indubbio che il legislatore ordinario non può dettare una disciplina non coerente con la protezione di quel bene, è altrettanto vero e certo che proprio a garanzia della suddetta unità gli obblighi fondamentali che accompagnano il vincolo matrimoniale devono essere presidiati da sanzioni che risultino idonee a svolgere anche una funzione preventiva. Ed appartiene alla politica legislativa il potere di stabilire, in relazione ad un determinato contesto storico, se siano sufficienti le sanzioni di natura civile o se sia necessario disporre anche misure penali.

4. – La discrezionalità politica del legislatore, tuttavia, non può essere esercitata che nel rispetto del principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, imposto dall'articolo 29, secondo comma, della Costituzione. Ed è alla stregua di tale principio che l'indagine demandata alla Corte da tutte le ordinanze di rimessione deve essere ora rivolta a verificare se, dichiarati illegittimi il primo ed il secondo comma dell'art. 559 del Codice penale, la residua disciplina contenuta nel terzo comma (relazione adulterina) e quella dettata dal primo comma dell'art. 560 (concubinato) – disposizioni entrambe impugnate – pongano in essere una non consentita disparità di trattamento fra marito e moglie.

5. – A tal proposito è di fondamentale importanza la constatazione che relazione adulterina e concubinato sono reati fra loro strutturalmente diversi. Si può qui prescindere dalla questione se l'espressione “tenere una concubina”

usata nel primo comma dell'art. 560 stia già ad indicare che la legge richieda, ai fini della punizione del marito, qualcosa di più della semplice relazione con una donna diversa dalla moglie. A mettere in evidenza la netta differenza fra i due delitti è sufficiente la circostanza che per il reato di concubinato è necessario che la consumazione abbia luogo "nella casa coniugale o notoriamente altrove", mentre per la relazione adulterina appaiono del tutto indifferenti le modalità di svolgimento: il che è quanto dire che quelle violazioni della fedeltà coniugale che sono necessarie e sufficienti ad integrare il reato di relazione adulterina imputabile alla moglie non bastano, se commesse dal marito, a renderlo colpevole di concubinato. E se identici comportamenti sono penalmente rilevanti per l'un coniuge e irrilevanti per l'altro, bisogna concludere che le disposizioni impugnate dettano una disciplina differenziata per il marito e per la moglie, nonostante che la legge (art. 143 Cod. civ.) ponga a carico di entrambi il dovere di fedeltà coniugale.

6. – Per giustificare validamente sul piano costituzionale la riscontrata diversità di trattamento non possono essere prese in considerazione ragioni che non siano strettamente connesse con l'esigenza di salvaguardare l'unità familiare.

La Corte ha già affermato (sent. n. 126 del 1968) che ai fini del controllo di legittimità costituzionale dei diritti o degli obblighi conferiti o imposti dalla legge al marito ed alla moglie occorre far riferimento non già all'art. 3, ma all'art. 29 della Costituzione, ed ha interpretato quest'ultima disposizione (sentenza n. 127 dello stesso anno) nel senso che la Costituzione direttamente impone che la disciplina giuridica del matrimonio – col solo limite della unità della famiglia – contempli obblighi e diritti eguali per l'uomo e per la donna. Ribadendo questi principi, si deve ritenere che in generale nella regolamentazione dei rapporti tra i coniugi nascenti dal matrimonio è vietato al legislatore di dar rilievo a ragioni di differenziazione diverse da quelle concernenti la predetta unità. Per la materia qui in esame non possono, perciò, spiegare influenza tutte quelle valutazioni che si connettano alla supposta maggior gravità della condotta infedele della moglie od al diverso atteggiamento della società di fronte all'infedeltà dell'uomo e della donna. Tutto il sistema desumibile dagli artt. 559 e 560 del Codice penale – come in occasione del controllo di legittimità costituzionale del reato di adulterio la Corte ebbe già ad osservare – reca l'impronta di un'epoca nella quale la donna non godeva della stessa posizione sociale dell'uomo e vedeva riflessa la sua situazione di netta inferiorità nella disciplina dei diritti e dei doveri coniugali. Non sta alla Corte verificare se e quali modificazioni in questo campo il nostro tempo abbia portato nella coscienza sociale. Ma è compito indiscutibile della Corte accertare l'insanabile contrasto fra quella disciplina, quale che ne sia stata la giustificazione originaria, ed il sopravvenuto principio costituzionale e dichiarare l'illegittimità di tutte quelle disparità di trattamento fra coniugi che non siano giustificate dall'unità familiare: vale a dire dall'unico limite che la Costituzione prevede.

A quest'ultimo proposito la Corte non può non confermare, per quanto concerne le attuali questioni, quanto fu detto in entrambe le ricordate decisioni dello scorso anno e, cioè, che il trattamento più severo per l'infedeltà della moglie, più indulgente per l'infedeltà del marito (e, cioè, proprio la disparità di trattamento) può addirittura esser causa di disgregazione della famiglia: in ogni caso è certo che non è possibile considerarlo come finalizzato alla tutela della sua unità. Per giungere ad opposta conclusione non è certo pertinente affermare che la punizione della moglie fedifraga risponde all'esigenza di salvaguardare la famiglia. Poiché la tutela di tale esigenza deve necessariamente coordinarsi col principio di eguaglianza, occorrerebbe dimostrare che, una volta stabilito che la relazione adulterina della donna debba costituire reato, punire il marito per una fattispecie identica significherebbe mettere in pericolo l'unità del nucleo familiare. Ma è sufficiente enunciare questa ipotesi di giustificazione per coglierne l'assoluta irrazionalità.

7. – A conclusione di quanto fin qui si è detto, si deve riconoscere che il terzo comma dell'art. 559 del Codice penale, poiché punisce la moglie anche per fatti che se commessi dal marito sono penalmente irrilevanti, è costituzionalmente illegittimo. Ma la dichiarazione di illegittimità deve colpire altresì il primo comma dell'art. 560, sia perché è il concorso di entrambe le norme penali che dà vita, a causa dell'eterogeneità delle fattispecie delittuose in esse contemplate, ad una non consentita disparità di trattamento fra moglie e marito, sia perché, ove fosse annullata la sola previsione della relazione adulterina della moglie, l'ordinamento verrebbe a dar rilevanza unicamente, nei limiti dell'art. 560, alla infedeltà coniugale del marito, con conseguente identica violazione del principio di eguaglianza.

In relazione a quanto si è detto nel n. 3, è opportuno rilevare che, derivando l'illegittimità delle due disposizioni dalla disparità di trattamento dei coniugi, il legislatore conserva, nell'ambito della sua discrezionalità politica, il potere di stabilire se ed in quali ipotesi la violazione del dovere di fedeltà coniugale debba costituire reato, ma nel rispetto dell'art. 29 della Costituzione sarà tenuto a dettare un'eguale disciplina per il marito e per la moglie.

8. – All'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 559 e del primo comma dell'art. 560 del Codice penale è conseguenziale – e va dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – l'illegittimità delle seguenti disposizioni dello stesso Codice: 1) art. 559, comma quarto; 2) art. 560, commi secondo e terzo; 3) art. 561; 4) art. 562, primo comma, nella parte relativa al delitto previsto dall'art. 560; 5) art. 562, secondo e terzo comma; 6) art. 563.

9. – In conseguenza delle pronunce di cui innanzi è assorbita la questione, sollevata da qualcuna delle ordinanze di rimessione, concernente la disciplina dettata dal combinato disposto dell'art. 559, comma terzo, e 561 del Codice penale per i coniugi legalmente separati.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 559, comma terzo, e 560, comma primo, del Codice penale;

ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello stesso Codice: 1) art. 559, comma quarto; 2) articolo 560, commi secondo e terzo; 3) art. 561; 4) art. 562, primo comma, nella parte relativa alla perdita dell'autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; 5) art. 562, commi secondo e terzo; 6) art. 563.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1969.

* * *

Sentenza n. 99/1974 (Pres. Bonifacio; Rel. Bonifacio)

Considerato in diritto

[*omissis*]

2. – L'art. 156, primo comma, del codice civile è stato denunziato – con espressa limitazione alla sola ipotesi di “separazione consensuale” – nella parte in cui esso dispone che i coniugi separati debbano osservare l'obbligo della fedeltà coniugale. Ad avviso del tribunale di Gorizia e della Corte di appello di Genova, l'imposizione di un siffatto, identico dovere ai coniugi non separati (per i quali vigono altresì gli obblighi della coabitazione e dell'assistenza) ed ai coniugi separati (per i quali coabitazione ed assistenza vengono meno) darebbe luogo ad una disciplina identica per situazioni nettamente diverse e di conseguenza contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione.

3. – Secondo la costante interpretazione dei giudici ordinari, dalla quale questa Corte non ha ragione di discostarsi, in forza dell'art. 156, primo comma, cod. civ. il dovere di ciascun coniuge di osservare la fedeltà coniugale permane, inalterato nel suo contenuto, pur dopo la separazione personale: sicché esatta è la premessa dalla quale muovono le ordinanze di rimessione, e cioè che *de iure condito* un identico obbligo di fedeltà viene imposto ai coniugi non separati ed ai coniugi separati. Può aggiungersi che nel vigente ordinamento all'identità dell'obbligo corrisponde una piena, assoluta identità di sanzione. Ed infatti – venuta meno (per effetto delle sent. n. 126 del 1968 e n. 147 del 1969 di questa Corte) la disciplina penalistica dell'adulterio, la quale prevedeva, rispetto ai coniugi non separati, un trattamento differenziato per il coniuge separato per colpa dell'altro coniuge (non punibilità: art. 561, secondo comma, c.p.) e per il coniuge separato per colpa propria, per colpa di entrambi o per mutuo consenso (diminuzione della pena: cit. art. 561, ultimo comma) – la violazione

della fedeltà nella quale sia incorso il coniuge, separato o non separato che sia, dà luogo alla stessa sanzione: l'adulterio è causa di "separazione per colpa" o di conversione in "separazione per colpa" di un preesistente stato di separazione consensuale o di separazione per colpa dell'altro coniuge.

4. – Per accertare se la constatata, indubbia identità di obbligo e di sanzione per i coniugi non separati e per i coniugi consensualmente separati contrasti o meno con l'art. 3 Cost. occorre verificare se, sotto il profilo che qui viene in evidenza, le due situazioni giuridiche messe a raffronto presentino o meno quel minimo di omogeneità che possa ragionevolmente giustificare un trattamento indifferenziato.

A tal proposito la Corte ritiene che gli obblighi derivanti dal matrimonio, così come sanciti nell'art. 143 ed indirettamente nell'art. 151 cod. civ., debbano esser valutati in un quadro unitario o nella loro stretta correlazione; e, in particolare, rileva che l'obbligo di fedeltà, in quanto si traduca in dovere di astensione da ogni rapporto sessuale con terzi, non può non essere collegato con il diritto – dovere che ha ad oggetto la disponibilità fisica dell'un coniuge nei confronti dell'altro. Sarebbe contrario alla natura delle cose ed alla stessa *ratio* che ispira nel suo complesso il regime giuridico del rapporto matrimoniale negare che fra diritto alle prestazioni sessuali dell'altro coniuge e dovere di astenersi da atti di adulterio corra un rapporto così stretto da giustificare la conclusione che trattasi di due aspetti di una inscindibile disciplina giuridica.

Ciò posto, risulta evidente che, una volta che con la separazione sia venuta meno la coabitazione con i connessi diritti e doveri, la permanenza dell'obbligo di assoluta fedeltà, che in quella trovava il suo ragionevole presupposto, si traduce in un egual trattamento giuridico di situazioni giuridicamente differenziate e comporta di conseguenza, secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

5. – Quanto fin qui si è detto non giustifica tuttavia un integrale accoglimento della questione così come proposta dalle due ordinanze.

Va infatti considerato che fra gli obblighi imposti dal matrimonio a ciascun coniuge c'è quello di astenersi da comportamenti che costituiscano ingiuria grave all'altro coniuge (art. 151 cod. civ.) e che siffatto dovere non può non permanere dopo la separazione, atteso che esso non solo è pienamente compatibile col nuovo assetto dei rapporti fra i coniugi ma è coesenziale al vincolo che continua a legarli. Orbene, si deve pur rilevare che atti di infedeltà coniugale possono costituire, per il concorso di concrete circostanze, ingiuria grave all'altro coniuge: ipotesi coerente con le stesse valutazioni fatte dal legislatore, il quale nell'originario testo dell'art. 151 (il cui secondo comma fu da questa Corte dichiarato illegittimo – sent. n. 127 del 1968 – solo perché fonte di ingiustificata disparità di trattamento fra marito e moglie) considerava l'adulterio come ingiuria grave se ed in quanto concorressero circostanze atte ad integrarla.

In base a siffatta considerazione si deve giungere alla conclusione che la

disposizione impugnata è illegittima, nel limitato contenuto oggetto del presente giudizio, solamente nella parte in cui, in tema di fedeltà coniugale ed in riferimento al relativo obbligo, essa impone al coniuge consensualmente separato anche quei comportamenti che non siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del codice civile nella parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l'obbligo reciproco di fedeltà, non limita quest'ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all'altro coniuge.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1974.

* * *

Sentenza n. 171/1976 (Pres. Rossi; Rel. Volterra)

Considerato in diritto

[*omissis*]

2. – I tribunali di Ravenna e di Roma in procedimenti di separazione personale iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia), denunziano la illegittimità costituzionale dell'art. 45 del codice civile (sostituito dall'art. 1 della citata legge). Le censure mosse al predetto articolo nella sua dizione originaria concernono la disposizione per cui la moglie, se non è legalmente separata, ha il domicilio del marito, anche quando la convivenza sia venuta meno ed uno dei due coniugi o entrambi abbiano addirittura deciso di ricorrere al giudice per la separazione legale.

Soprattutto in tale caso – sostengono i giudici *a quibus* – la norma indicata crea un'ingiustificata disparità giuridica fra il marito e la moglie, dovendo questa ultima, ai fini di un giudizio di separazione personale, anche se ha trasferito altrove la propria residenza, essere convenuta in base agli artt. 18, 139 e 706 del codice di procedura civile, presso il domicilio del marito e attribuendosi la competenza per il relativo giudizio al tribunale nella cui circoscrizione si trova tale domicilio. Ciò comporta, secondo il tribunale di Ravenna, la violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione ed anche del principio della precostituzione del giudice naturale, potendo il marito, attraverso cambiamenti di domicilio, predeterminare il tribunale competente a conoscere della causa di separazione. Secondo il tribunale di Roma, la norma viola, oltre agli artt. 3 e 29, anche l'art. 24 della Costituzione.

[*omissis*]

4. – La questione è fondata.

Il legislatore nella sua discrezionalità può dare rilevanza o meno al domicilio coniugale, ai fini del rafforzamento dell'unità familiare, stabilendo che tale centro debba essere comune al marito e alla moglie quando perdura la loro convivenza. Si tratta di discrezionalità legislativa sottratta, ove razionalmente esercitata, ad ogni sindacato di legittimità costituzionale, sia nella scelta del mezzo che nella scelta del coniuge presso il cui domicilio stabilire quello dell'altro, ed il legislatore può ben mutare la sua valutazione, adeguandosi al mutamento della situazione e della coscienza sociale, così come in effetti ha operato con l'articolo 1 legge 19 maggio 1975, n. 151, ribadendo per i coniugi il principio valido per ogni soggetto per cui ciascuno ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o dei propri interessi.

La discrezionalità in questione trasmoda però in arbitrio e quindi in violazione del generale principio di eguaglianza e dello specifico principio di parità dei coniugi, in quanto non era stato dato rilievo, nella dizione originale dell'art. 45 del codice civile, allo stato di separazione di fatto tra questi. Si prevedeva invece, prima della sostituzione effettuata dall'art. 1 della legge n. 151 del 1975, che soltanto la separazione legale (e tale situazione per benevola interpretazione della giurisprudenza poteva configurarsi sin dai provvedimenti provvisori adottati dal presidente del tribunale) faceva cessare il domicilio, presunto *iuris et de iure*, della moglie presso il marito. Ma il mantenimento anche in questo caso di tale presunzione, attraverso l'uso dell'avverbio "legalmente" nella formula dell'art. 45 c.c., non sembra, come giustamente rilevano le ordinanze di rimessione, tutelare alcun interesse tale da derogare all'eguaglianza tra moglie e marito e tanto meno quello specifico dell'unità familiare, considerato dall'art. 29 come peculiare limite alla parità. Ciò perché, come ha rilevato questa Corte con la sentenza n. 46 del 1966, per la stessa circostanza della separazione di fatto sono venuti a mancare i presupposti dell'unità, sia che questa si consideri sotto l'aspetto materiale e fisico, essendo cessata la convivenza e con essa la collaborazione della moglie alla gestione domestica, sia sotto quello spirituale, essendosi resa manifesta l'incompatibilità tra i due, tale da rendere non più possibile la vita in comune.

Il rilevato contrasto della dizione originaria dell'art. 45 del codice civile nei limiti prospettati dalle ordinanze di rimessione con gli artt. 3 e 29 della Costituzione esime da ogni ulteriore indagine in riferimento agli artt. 24 e 25 della stessa.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 del codice civile, primo comma (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 1 della legge 19

maggio 1975, n. 151), nella parte in cui, in caso di separazione di fatto dei coniugi ed ai fini della competenza per territorio nel giudizio di separazione, prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmente il domicilio del marito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

* * *

Sentenza n. 209/2022 (Pres. Sciarra; Red. Antonini)

Considerato in diritto

1. – Con ordinanza del 22 novembre 2021, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2022, la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera *b*), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune.

Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata, così come interpretata dalla Corte di cassazione, violerebbe l'art. 3 Cost., in quanto determinerebbe un'irragionevole, ingiustificata, contraddittoria e incoerente disparità di trattamento «fondata su un neutro dato geografico [...] a parità di situazione sostanziale» tra il possessore componente di un nucleo familiare residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso comune e quello il cui nucleo familiare, invece, risiede e dimori in distinti immobili ubicati in comuni diversi.

Essa inoltre lederebbe: la «parità dei diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori dalla sede familiare» (artt. 1, 3, 4 e 35 Cost.); il «diritto alla parità dei contribuenti coniugati rispetto a partner di fatto» (artt. 3, 29 e 31 Cost.); i principi di capacità contributiva e progressività dell'imposizione (art. 53 Cost.); la famiglia quale società naturale (art. 29 Cost.); l'«aspettativa rispetto alla provvidenze per la formazione della famiglia e [l']adempimento dei compiti relativi» (art. 31 Cost.); infine, la tutela del risparmio (art. 47 Cost.).

2. – Nel corso del citato giudizio, questa Corte, con ordinanza n. 94 del 12 aprile 2022, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2022, ha sollevato innanzi a sé le questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma

anche del suo nucleo familiare. Ciò nel presupposto che le questioni sollevate dalla CTP di Napoli sono «strettamente connesse alla più ampia e pregiudiziale questione derivante dalla regola generale» stabilita appunto dal censurato quarto periodo.

Segnatamente, la norma censurata, facendo venire meno la possibilità di accesso all'agevolazione per ciascun possessore dell'immobile adibito ad abitazione principale «al verificarsi della mera costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti», irragionevolmente ne discriminerebbe il trattamento rispetto non solo alle persone singole, ma anche alle coppie di mero fatto.

La disciplina contrasterebbe poi con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53, primo comma, Cost., posto che non sarebbe riscontrabile una «maggiore capacità contributiva, peraltro in relazione a un'imposta di tipo reale quale l'IMU, del nucleo familiare rispetto alle persone singole».

Il citato art. 13, comma 2, quarto periodo, lederebbe, infine, l'art. 31 Cost., in quanto non agevolerebbe «con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi», ma anzi comporterebbe per i nuclei familiari un trattamento peggiore rispetto a quello delle persone singole e dei conviventi di mero fatto.

3. – Preliminarmente, i giudizi promossi dalla CTP di Napoli con ordinanza iscritta al n. 3 del reg. ord. 2022 e da questa Corte con ordinanza iscritta al n. 50 del reg. ord. 2022 possono essere riuniti e decisi con unica sentenza, poiché hanno ad oggetto questioni fra loro connesse, anche in considerazione dello stretto rapporto tra le previsioni coinvolte, riguardanti, rispettivamente, i periodi quinto e quarto del medesimo art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato.

3.1. – Il carattere pregiudiziale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate da questa Corte rispetto alla decisione di quelle sollevate dalla CTP di Napoli ne impone la previa trattazione.

4. – Le questioni sollevate da questa Corte con ordinanza iscritta al n. 50 del reg. ord. 2022 sono fondate.

Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.

Tale è invece proprio l'effetto prodotto dal censurato quarto periodo dell'art. 13, comma 2, perché, in conseguenza del riferimento al nucleo familiare ivi contenuto, sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, la norma consente a ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, di fruire pacificamente dell'esenzione IMU sull'abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto: i partner in tal caso

avranno diritto a una doppia esenzione, perché ciascuno di questi potrà considerare il rispettivo immobile come abitazione familiare.

La scelta di accettare che il proprio rapporto affettivo sia regolato dalla disciplina legale del matrimonio o dell'unione civile determina, invece, l'effetto di precludere la possibilità di mantenere la doppia esenzione anche quando effettive esigenze, come possono essere in particolare quelle lavorative, impongano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.

Soprattutto, poi, nel diritto vivente, il suddetto riferimento al nucleo familiare è interpretato nel senso di precludere addirittura ogni esenzione ai coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica in due abitazioni site in comuni diversi; secondo questa interpretazione, in tal caso, infatti, nessuno dei loro immobili potrà essere considerato abitazione principale e beneficiare dell'esenzione.

Per comprendere come si sia giunti a tale esito, criticato in dottrina, è opportuno ricostruire l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il beneficio in questione (che, nelle varie fasi della sua esistenza giuridica, ha assunto anche il carattere di semplice agevolazione, oltre quello, più recente, di completa esenzione dall'IMU).

5. – Il riferimento al nucleo familiare non era presente nell'originaria disciplina dell'IMU (istituita dall'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale»), che subordinava il riconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale alla sussistenza del solo requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell'immobile: a questi veniva riconosciuto il diritto all'esenzione in termini oggettivi, del tutto a prescindere dal suo *status* soggettivo di coniugato. Ciò che rilevava, ai fini della identificazione della abitazione principale, era, infatti, che egli si trovasse a risiedere e dimorare abitualmente in un determinato immobile.

Il riferimento al nucleo familiare nemmeno figurava nella successiva formulazione, con la quale «è stata disposta l'anticipazione dell'introduzione dell'IMU al 2012» (sentenza n. 262 del 2020), ovvero l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, dove l'agevolazione – consistente non più in un'esenzione, ma in una riduzione dell'aliquota – era riconosciuta, anche in questo caso, per l'immobile nel quale «il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

Pertanto, sino a quel momento, se due persone unite in matrimonio avevano residenze e dimore abituali differenti, a ciascuna spettava l'agevolazione per l'abitazione principale.

5.1. – Solo con l'art. 4, comma 5, lettera *a*), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, che è intervenuto su diversi aspetti della disciplina dell'IMU, è stata modificata la definizione di abitazione

principale, introducendo, in particolare, il riferimento al nucleo familiare ai fini di individuare l'immobile destinatario dell'agevolazione.

Segnatamente, il comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, è stato così modificato e integrato: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

Tale disciplina è stata poi confermata dalla legge n. 147 del 2013 che ha reintrodotto la completa esenzione dell'abitazione principale dal 1° gennaio 2014 per tutte le categorie catastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), ed è stata quindi ribadita nel comma 741, lettera b), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) all'interno della disciplina della cosiddetta "nuova IMU", divenuta sostanzialmente comprensiva anche del tributo sui servizi indivisibili (TASI).

5.2. – La nuova formulazione introdotta con il d.l. n. 16 del 2012, come convertito, è stata interpretata in senso vieppiù restrittivo dalla giurisprudenza di legittimità, applicando il criterio «di stretta interpretazione delle norme agevolative (tra le molte, in tema di ICI, più di recente, cfr. Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011), condiviso anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242)» (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 24 settembre 2020, n. 20130).

La Corte di cassazione, infatti, in una prima fase, disattendendo una diversa interpretazione inizialmente proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare n. 3/DF del 2012 (diretta a riconoscere, nel silenzio della norma, il beneficio per ciascuno degli immobili, ubicati in comuni diversi, adibiti a residenza e dimora), ha ritenuto che l'agevolazione spettasse per un solo immobile per nucleo familiare, non solo nel caso di immobili siti nel medesimo comune, come del resto espressamente recita il suddetto comma 2 dell'art. 13, ma anche in caso di immobili situati in comuni diversi (situazione non espressamente regolata dalla disposizione in oggetto); ciò a meno che non fosse fornita la prova della rottura dell'unità familiare. Infatti solo «la frattura» del rapporto di convivenza comporta «una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l'abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale (vedi da ultimo: Cass., Sez. 5, n. 15439/2019)» (Corte di cassazione, ordinanza n. 17408 del 2021).

La giurisprudenza di legittimità ha poi compiuto un ulteriore passaggio ed è giunta a negare ogni agevolazione ai coniugi che risiedono in comuni diversi,

facendo leva sulla necessità della coabitazione abituale dell'intero nucleo familiare nel luogo di residenza anagrafica della casa coniugale (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanze 19 febbraio 2020, n. 4170 e n. 4166 del 2020, poi confermate dall'ordinanza n. 17408 del 2021). Dunque, «nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed autonoma rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare» (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1199).

In altri termini, si è ritenuto che per fruire del beneficio in riferimento a una determinata unità immobiliare sia necessario che «tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente» (Corte di cassazione, ordinanza n. 4166 del 2020; ribadita in ordinanze n. 17408 del 2021 e n. 4170 del 2020): l'esenzione è stata quindi subordinata alla contestuale residenza e dimora unitaria del contribuente e del suo nucleo familiare.

Il diritto vivente è pertanto giunto alla conclusione, prima anticipata, di negarne ogni riconoscimento nel caso contrario, «in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in due distinti Comuni perché quello che consente di usufruire del beneficio fiscale è la sussistenza del doppio requisito della comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare nell'immobile per il quale si chiede l'agevolazione» (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 25 novembre 2021, n. 36676).

5.3. – È in reazione a tale approdo della giurisprudenza di legittimità, giunto quindi a negare ogni esenzione sull'abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell'immobile, che il legislatore è intervenuto con l'art. 5-*decies*, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215. La relazione illustrativa all'emendamento governativo che ha introdotto tale disposizione espressamente precisa, infatti, l'intenzione di superare gli ultimi orientamenti della Corte di cassazione (sono citate le ordinanze della Corte di cassazione n. 4170 e n. 4166 del 2020).

L'art. 1, comma 741, lettera *b*), della legge n. 160 del 2019 è stato pertanto integrato prevedendo che: «[n]el caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare».

6. – La ricostruzione dell'evoluzione normativa mette in evidenza, in sintesi, come si sia realizzato, nella struttura della misura fiscale in oggetto, il passaggio dalla considerazione di una situazione meramente oggettiva (la residenza e la dimora abituale del possessore dell'immobile, prescindendo dalla circostanza che si trattasse di soggetti singoli, coabitanti, coniugati o uniti civilmente) al rilievo dato a un elemento soggettivo (la relazione del possessore dell'immobile con il proprio nucleo familiare).

La descrizione dello sviluppo giurisprudenziale ha poi evidenziato come l'introduzione di questo elemento soggettivo si sia risolta, infine, nell'esito di una radicale penalizzazione dei possessori di immobili che hanno costituito un nucleo familiare, i quali, se residenti in comuni diversi, si sono visti escludere dal regime agevolativo entrambi gli immobili che invece sarebbero stati candidati a fruirne con la originaria formulazione prevista nel d.lgs. n. 23 del 2011.

A tale esito il diritto vivente sembra essere pervenuto per un duplice motivo.

Da un lato l'assenza, nella disciplina dell'IMU, di una specifica definizione di «nucleo familiare», a fronte di diversi riferimenti presenti – a vario titolo e oltre quelli civilistici – nell'ordinamento. Si pensi, ad esempio, a quello stabilito ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dall'art. 3 del d.P.C.m. 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», oppure a quello, stabilito però esclusivamente con riguardo all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi). Dall'altro la dichiarata esigenza di interpretare restrittivamente le agevolazioni tributarie; esigenza che peraltro non appare contestabile in riferimento a un'agevolazione del tipo di quella in esame (si veda al riguardo il punto successivo).

Ciò che, nell'insieme, conferma come l'effettiva origine dei problemi applicativi determinati dagli approdi del diritto vivente si ponga, in realtà, a monte, ovvero nel censurato quarto periodo del comma 2, dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, che ha introdotto nella fattispecie generale dell'agevolazione il riferimento al nucleo familiare, piuttosto che nel quinto periodo del medesimo comma censurato dalla CTP di Napoli, che ne disciplina, invece, solo una specifica ipotesi.

È per tale motivo che questa Corte ha ritenuto, dato il «rapporto di presupposizione» tra le questioni (ordinanza n. 94 del 2022), di sollevare dinanzi a se stessa quella sulla disciplina, appunto, a monte.

7. – Ciò precisato, è fondata la questione sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.

Va, in primo luogo, chiarito che l'agevolazione in oggetto non rientra tra quelle strutturali, essendo senza dubbio inquadrabile tra quelle in senso proprio (sentenza n. 120 del 2020). Inoltre, se da un lato, essa si può ritenere rivolta a

perseguire la finalità di favorire «l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione» (art. 47, secondo comma, Cost.), dall'altro esenta le abitazioni principali dei residenti dalla più importante imposta municipale (l'IMU), determinando un effetto poco lineare rispetto ai principi che giustificano l'autonomia fiscale locale: se gran parte dei residenti è esentata dall'imposta, questa finirà per risultare a carico di chi non vota nel comune che stabilisce l'imposta.

In difetto di una chiara causa costituzionale l'esenzione in oggetto è pertanto riconducibile a una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore; ciò che evoca per costante giurisprudenza un sindacato particolarmente rigoroso sulla sussistenza di una *eadem ratio* (sentenza n. 120 del 2020).

8. – Nella questione che questa Corte si è autorimessa, tuttavia, viene direttamente in rilievo il contrasto della norma censurata con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 53 Cost. e solo indirettamente il tema dell'estensione di un'agevolazione a soggetti esclusi.

In altri termini, nonostante una *eadem ratio* sia comunque identificabile nelle varie situazioni in comparazione – perché se la logica dell'esenzione dall'IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all'abitazione in cui il possessore dell'immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di una unione civile, convivente o singolo –, la questione non è direttamente rivolta a estendere l'esenzione, quanto piuttosto a rimuovere degli elementi di contrasto con i suddetti principi costituzionali quando tali *status* in sostanza vengono, attraverso il riferimento al nucleo familiare, invece assunti per negare il diritto al beneficio.

9. – In un contesto come quello attuale, infatti, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale.

In tal caso, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dell'abitazione principale, non ritenere sufficiente la residenza e – si noti bene – la dimora abituale in un determinato immobile (cioè un dato facilmente accertabile, come si preciserà di seguito, attraverso i dovuti controlli) determina una evidente discriminazione rispetto a chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell'immobile di cui sia possessore.

Non vi è ragionevole motivo per discriminare tali situazioni: non può, infatti, essere evocato l'obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall'art. 143 del codice civile, dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l'*affectio coniugalis*, di stabilire

residenze disgiunte (*ex plurimis*, Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 28 gennaio 2021, n. 1785). Né a tale possibilità si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o “comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»).

Inoltre, il secondo comma dell'art. 45 cod. civ., contemplando l'ipotesi di residenze disgiunte, conferma la possibilità per i genitori di avere una propria residenza personale.

Nella norma censurata, invece, attraverso il riferimento al nucleo familiare, tale ipotesi finisce per determinare il venir meno del beneficio, deteriorando così, in senso discriminatorio, la logica che consente al singolo o ai conviventi di fatto di godere pro capite delle esenzioni per i rispettivi immobili dove si realizza il requisito della dimora e della residenza abituale.

D'altra parte, a difesa della struttura della norma censurata nemmeno può essere invocata una giustificazione in termini antielusivi, motivata sul rischio che le cosiddette seconde case vengano iscritte come abitazioni principali.

In disparte che tale rischio esiste anche per i conviventi di fatto, va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale.

In conclusione, la norma censurata, disciplinando situazioni omogenee «in modo ingiustificatamente diverso» (*ex plurimis*, sentenza n. 165 del 2020), si dimostra quindi in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nella parte in cui introduce il riferimento al nucleo familiare nel definire l'abitazione principale.

10. – Altresì fondata è la censura riferita all'art. 31 Cost.

Va premesso che, come hanno rilevato numerosi studi dottrinali, il sistema fiscale italiano si dimostra avaro nel sostegno alle famiglie. E ciò nonostante la generosità con cui la Costituzione italiana ne riconosce il valore, come leva in grado di accompagnare lo sviluppo sociale, economico e civile, dedicando ben tre disposizioni a tutela della famiglia, con un'attenzione che raramente si ritrova in altri ordinamenti.

In tale contesto l'art. 31 Cost., statuisce: «[l]a Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose».

In questo modo tale norma suggerisce ma non impone trattamenti, anche fiscali, a favore della famiglia; li giustifica, quindi, ove introdotti dal legislatore; senz'altro si oppone, in ogni caso, a quelli che si risolvono in una penalizzazione della famiglia.

Di qui la violazione anche dell'art. 31 Cost. da parte della norma censurata in quanto ricollega l'abitazione principale alla contestuale residenza anagrafica e dimora abituale del possessore e del nucleo familiare, secondo una logica che, come si è visto, ha condotto il diritto vivente a riconoscere il diritto all'esenzione IMU (o alla doppia esenzione) solo in caso di «frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi» e conseguente «disgregazione del nucleo familiare».

11. – Fondata, infine, è anche la censura relativa all'art. 53 Cost.

Avendo come presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili, l'IMU riveste la natura di imposta reale e non ricade nell'ambito delle imposte di tipo personale, quali quelle sul reddito.

Appare pertanto con ciò coerente il fatto che nella sua articolazione normativa rilevino elementi come la natura, la destinazione o lo stato dell'immobile, ma non le relazioni del soggetto con il nucleo familiare e, dunque, lo *status* personale del contribuente.

Ciò salvo, in via di eccezione, una ragionevole giustificazione, che nel caso però non sussiste: qualora, infatti, l'organizzazione della convivenza imponga ai coniugi o ai componenti di una unione civile l'effettiva dimora abituale e residenza anagrafica in due immobili distinti, viene ovviamente meno la maggiore economia di scala che la residenza comune potrebbe determinare, ovvero la convivenza in un unico immobile, fattispecie che *per tabulas* nel caso in considerazione non si verifica.

Sotto tale profilo, le ragioni che spingono ad accogliere la censura formulata in relazione all'art. 53 Cost. rafforzano l'illegittimità costituzionale in riferimento anche all'art. 3 Cost.; infatti «ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione» (sentenza n. 10 del 2015).

12. – Conclusivamente deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

13. – L'illegittimità costituzionale del censurato quarto periodo del comma 2 dell'art. 13, nei termini descritti, determina, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), quella di ulteriori norme.

13.1. – Innanzitutto comporta l'illegittimità costituzionale consequenziale del quinto periodo del medesimo comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011,

come convertito e successivamente modificato, che stabilisce: «[n]el caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

Tale disposizione, infatti, risulta incompatibile con la *ratio* della decisione di questa Corte sul quarto periodo del medesimo comma 2, poiché lascerebbe in essere le descritte violazioni costituzionali all'interno dello stesso comune, dove, in caso di residenze e dimore abituali disgiunte, una coppia di fatto godrebbe di un doppio beneficio, che risulterebbe invece precluso, senza apprezzabile motivo, a quella unita in matrimonio o unione civile.

È ben vero che la necessità di residenza disgiunta all'interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale (e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali), ma, da un lato, date sia le grandi dimensioni di alcuni comuni italiani, sia la complessità delle situazioni della vita, essa non può essere esclusa a priori; dall'altro, mantenere in vita la norma determinerebbe un accesso al beneficio del tutto casuale, in ipotesi favorendo i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e discriminando quelli che invece l'hanno stabilita all'interno dello stesso.

13.2. – L'illegittimità costituzionale in via consequenziale va dichiarata anche con riguardo alla lettera *b*) del comma 741, dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, dove, in relazione alla cosiddetta "nuova IMU", è stato identicamente ribadito che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».

Con riferimento al primo periodo di tale disposizione la dichiarazione di illegittimità costituzionale in via consequenziale va dichiarata nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

Con riferimento al secondo periodo essa investe, invece, l'intera disposizione.

13.3. – Deve, infine, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale anche dell'ultima formulazione del medesimo comma 741, lettera *b*), secondo periodo, all'esito delle modifiche apportate con l'art. 5-*decies*, comma 1, del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, che dispone: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare».

Rispetto a tale disciplina risultano replicabili le motivazioni, sopra esposte, che hanno condotto all'accoglimento delle questioni che questa Corte si è autorimessa.

Infatti, consentendo alla scelta dei contribuenti l'individuazione dell'unico immobile da esentare, la novella disancora, ancora una volta, la spettanza del beneficio dall'effettività del luogo di dimora abituale, negando così una doppia esenzione per ciascuno degli immobili nei quali i coniugi o i componenti di una unione civile abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilirla, assieme, ovviamente, alla residenza anagrafica.

14. – Da ultimo questa Corte, ritiene opportuno chiarire che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale ora pronunciate valgono a rimuovere i vulnere agli artt. 3, 31 e 53 Cost. imputabili all'attuale disciplina dell'esenzione IMU con riguardo alle abitazioni principali, ma non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” delle coppie unite in matrimonio o in unione civile ne possano usufruire. Ove queste abbiano la stessa dimora abituale (e quindi principale) l'esenzione spetta una sola volta.

Da questo punto di vista il venir meno di automatismi, ritenuti incompatibili con i suddetti parametri, responsabilizza i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli al riguardo; controlli che, come si è visto, la legislazione vigente consente in termini senz'altro efficaci.

[*omissis*]

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*]

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Dispo-

sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 707, lettera *b*), della legge n. 147 del 2013;

3) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera *b*), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»;

4) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera *b*), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019;

5) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera *b*), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, come successivamente modificato dall'art. 5-*decies*, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215;

6) *[omissis]*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022.

* * *

Sentenza n. 112/2025 (Pres. Amoroso; Red. Buscema)

Considerato in diritto

1. – Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. numeri 244 e 245 del 2024), sollevano questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera *b*), della legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente», anziché disporre che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».

Le due controversie su cui sono chiamati a decidere i giudici *a quibus* hanno entrambe a oggetto avvisi di accertamento relativi all'ICI per gli anni 2009, 2010 e 2011, in cui un soggetto coniugato aveva chiesto l'esenzione da tale imposta in ragione dell'essere l'immobile adibito ad abitazione principale in quanto sua dimora abituale, ma non anche dell'altro coniuge.

2. – La Corte rimettente ritiene le questioni sollevate rilevanti in quanto, in ipotesi di accoglimento, il contribuente avrebbe diritto alla suddetta esenzione, mentre, allo stato, secondo l'univoca giurisprudenza della stessa Corte di cassazione, non ne potrebbe usufruire, non dimorando nell'immobile anche i suoi familiari.

Secondo il giudice *a quo* le questioni sarebbero non manifestamente infondate in relazione all'asserita violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), di capacità contributiva (art. 53, primo comma, Cost.) e di quelli posti a tutela della famiglia (artt. 29 e 31 Cost.); peraltro, una questione del tutto analoga in tema di IMU sarebbe stata accolta con la sentenza n. 209 del 2022 di questa Corte.

In particolare, come l'IMU, l'ICI avrebbe natura di imposta «reale», cosicché sarebbero del tutto irrilevanti, ai fini del riconoscimento o meno della relativa esenzione, profili soggettivi quali lo *status* di soggetto coniugato o meno del contribuente, dal che discenderebbe l'irragionevolezza della disposizione censurata con riferimento al principio di uguaglianza e di capacità contributiva in ragione della disparità di trattamento rispetto alla persona singola che gode dell'esenzione per il solo fatto di dimorare abitualmente nell'immobile di cui è possessore, con conseguente violazione anche dei principi posti a tutela della famiglia di cui agli artt. 29 e 31 Cost.

3. – Preliminarmente, i giudizi promossi con le due distinte ordinanze delle sezioni unite civili della Corte di cassazione possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza, poiché hanno a oggetto controversie del tutto analoghe e sollevano le medesime questioni.

4. – Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, sollevate in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost., sono fondate.

5. – È innanzitutto opportuno ricostruire sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale che ha caratterizzato il beneficio in questione (che, nelle varie fasi della sua esistenza giuridica, ha assunto, come è avvenuto per l'IMU,

anche il carattere di semplice agevolazione, oltre quello, più recente, di completa esenzione), evidenziando la *ratio* non solo dell'esenzione nel suo complesso, ma anche del riferimento alla dimora abituale dei familiari nell'abitazione operata dalla disposizione censurata quale requisito necessario per ottenere la suddetta esenzione e di cui il rimettente chiede l'eliminazione.

6. – Il d.lgs. n. 504 del 1992 ha istituito l'imposta comunale sugli immobili, tributo che, come anche osservato dalla sentenza n. 262 del 2020, ha significativamente ampliato il livello di autonomia finanziaria dei comuni.

Il suddetto testo normativo, fin dalla sua nascita, già conteneva il riferimento alla necessaria presenza dei familiari per usufruire del beneficio in questione: l'art. 8, comma 2, prevedeva infatti che «[d]alla imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, lire 180.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», ossia, come spiegato dalla Corte di cassazione, il luogo in cui stabilmente, cioè in modo prevalente e non occasionale, il contribuente vive ed esercita i propri interessi (Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 6 marzo 2025, n. 6029).

Successivamente, l'art. 1, comma 173, lettera b), della legge n. 296 del 2006 ha modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, il testo originario della disposizione censurata, introducendo una presunzione relativa di coincidenza della dimora abituale nell'immobile di residenza anagrafica, stabilendo che «[...] dopo le parole: “adibita ad abitazione principale del soggetto passivo” sono inserite le seguenti: “, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica”».

Il tenore complessivo della citata disposizione è stato pertanto così riformulato: «[d]alla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente».

Il suddetto beneficio, sia pure con delle eccezioni per gli immobili di pregio per i quali è comunque sopravvissuto il regime delle detrazioni, è stato quindi trasformato in esenzione dall'art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, come convertito,

secondo cui: «1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992».

Con gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) l'ICI è stata sostituita definitivamente dall'IMU a partire dall'anno d'imposta 2012, quale tributo previsto in via generale sugli immobili e il cui gettito è destinato ai comuni.

La continuità tra ICI e IMU è stata evidenziata dalle sentenze di questa Corte n. 12 del 2023 e n. 21 del 2024 e anche la Corte di cassazione non ha mancato di sottolineare le «rilevanti similitudini esistenti fra i due tributi» (sezione sesta tributaria, ordinanze 13 ottobre 2022, numeri 30081 e 30078 e 25 luglio 2022, n. 23111) affermando che «l'IMU si pone in ideale linea di continuità con l'ICI» (ancora, Cass., n. 23111 del 2022).

Appunto in riferimento allo stretto legame tra le due imposte, la Corte di cassazione ha affermato che «in tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 [del d.lgs. n. 504 del 1992] è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative» (Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 14 aprile 2025, n. 9798; nello stesso senso, ordinanze 8 agosto 2022, n. 24462 e 29 novembre 2021, n. 37343); inoltre, la stessa Corte di cassazione ha osservato che «per l'abitazione principale [...] non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduce una presunzione relativa che può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l'effettivo utilizzo quale dimora abituale, anche per un periodo di tempo limitato, di altro immobile non coincidente con quello di residenza» (Cass., ord. n. 6029 del 2025; nello stesso senso, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 22 marzo 2023, n. 8245 e ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5870).

7. – Con la sentenza n. 209 del 2022 questa Corte, intervenendo in materia di IMU in merito a una norma analoga a quella oggi censurata e avente a oggetto l'esatta delimitazione dei confini dell'esenzione dal pagamento della predetta imposta per l'abitazione principale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, nella parte in cui stabilisce che: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobi-

liare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

8. – Come evidenziato nella predetta sentenza, l'esenzione a favore dell'abitazione principale si può ritenere rivolta a perseguire la finalità di favorire «l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione» di cui all'art. 47, secondo comma, Cost., laddove il significato di quest'ultimo termine – come reso evidente dall'uso dell'articolo determinativo – non è quello di fare riferimento a un immobile qualsiasi ma solo a quello in cui effettivamente si abita.

Ne deriva che una corretta esplicitazione del suddetto dettato costituzionale è quella di riconoscere un beneficio per coloro che possedano, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, una abitazione adibita a propria dimora abituale.

9. – Venendo più specificamente all'individuazione della *ratio legis* del frammento di disposizione di cui il rimettente chiede l'espunzione dall'ordinamento giuridico, quella del riferimento ai familiari sta nell'«impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l'abitazione principale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanze 17 luglio 2024, n. 19684 e 9 giugno 2021, n. 16001).

In altri termini, la disposizione presuppone quella che è la situazione più frequente per una coppia coniugata e non separata o divorziata, ossia la coabitazione, come del resto prescrive espressamente l'art. 143, secondo comma, del codice civile, ma non considera la possibilità per i coniugi, indiscussa l'*affectio coniugalis*, di stabilire residenze disgiunte.

10. – Infatti, come osservato dalla sentenza n. 209 del 2022, «[i]n un contesto come quello attuale [...] caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio [...] concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale». E questo è proprio quanto è accaduto nei giudizi *a quibus*, dove si trattava di coniugi che dimoravano abitualmente in immobili diversi, per motivi di lavoro o di assistenza ai genitori anziani.

Pertanto, come la disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza di questa Corte da ultimo ricordata, anche quella oggetto dell'odierna censura, sconta il fatto di non aver tenuto in debito conto la circostanza che, in concreto, sempre più spesso i coniugi non vivono insieme o, comunque, stabiliscono due dimore abituali distinte.

11. – L'intervento di questa Corte sulla disposizione censurata deve, dunque, tenere conto, in continuità con la sentenza n. 209 del 2022. che il

concetto di abitazione principale assume il significato di luogo in cui il contribuente dimori abitualmente.

In tal modo viene salvaguardata l'esigenza, da un lato, di attribuire il beneficio a tutti coloro che abbiano adibito l'immobile di cui siano possessori a dimora abituale e, dall'altro, di impedire che il possessore di una abitazione, ove non vi dimori, possa usufruire dell'esenzione.

In effetti, «[n]el nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio» (ancora, sentenza n. 209 del 2022). Tale è, invece, proprio l'effetto prodotto dalla disposizione censurata, perché la stessa, così come univocamente interpretata dal diritto vivente, richiede, per poter riconoscere l'esenzione, la dimora abituale dei familiari nell'abitazione del contribuente, determinando una irragionevole discriminazione di quest'ultimo qualora coniugato rispetto, ad esempio, alla persona singola.

Pertanto, «[l]a scelta di accettare che il proprio rapporto affettivo sia regolato dalla disciplina legale del matrimonio [...] determina [...] l'effetto di precludere la possibilità di mantenere la doppia esenzione anche quando effettive esigenze, come possono essere in particolare quelle lavorative, impongano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti» (ancora, sentenza n. 209 del 2022).

Dunque, la disposizione censurata, disciplinando situazioni omogenee in modo ingiustificatamente diverso, si palesa in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nella parte in cui, nel definire il concetto di abitazione principale, richiede la dimora abituale anche dei familiari.

12. – Inoltre, poiché, come l'IMU, anche l'ICI ha per presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale in relazione a beni immobili, quest'ultimo tributo riveste la natura di imposta reale e non ricade nell'ambito delle imposte di tipo personale, quali quelle sul reddito.

È pertanto con ciò coerente il rilievo attribuito a elementi oggettivi relativi all'immobile (in particolare la circostanza di risiedervi anagraficamente e di dimorarvi abitualmente), e non anche allo *status* soggettivo del contribuente in relazione alla sua convivenza o meno con i familiari.

Il riferimento ai familiari contenuto nella disposizione censurata non è quindi un criterio idoneo a selezionare gli immobili meritevoli di esenzione in quanto effettivamente adibiti ad abitazione principale del contribuente.

13. – Altresì fondata è, infine, la censura riferita agli artt. 29 e 31 Cost., in quanto una lettura combinata dei due precetti costituzionali suggerisce, ma non impone, trattamenti, anche fiscali, a favore della famiglia e senz'altro si oppone a quelli che si risolvono in una sua penalizzazione.

Ne discende la violazione dei suddetti parametri costituzionali da parte della disposizione censurata in quanto la stessa richiede, quali requisiti per ottenere l'esenzione dell'ICI per l'abitazione principale, non solo la dimora

abituale del contribuente, ma anche quella dei suoi familiari, così discriminando il contribuente coniugato non convivente.

14. – Conclusivamente, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera *b*), della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché prevedere che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2025.

1.3.2. *Rapporti patrimoniali*

SENTENZA N. 143/1967 (PRES. AMBROSINI; REL. FRAGALI)

Esecuzione forzata – Opposizione di terzo – Moglie del debitore – Esclusione del diritto di proporre opposizione al pignoramento di mobili di proprietà di lei e siti nella casa coniugale.

Codice di procedura civile, art. 622.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 133/1970 (PRES. BRANCA; REL. BONIFACIO)

Rapporti patrimoniali tra i coniugi – Dovere del marito di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze – Mancata subordinazione alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti.

Codice civile, art. 145, primo comma.

Costituzione, art. 29, secondo comma.

SENTENZA N. 188/1970 (PRES. BRANCA; REL. TRIMARCHI)

Famiglia – Regime patrimoniale – Simulazione delle convenzioni matrimoniali – Esclusione dei terzi dal darne la prova.

Codice civile, art. 164, primo comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 24.

SENTENZA N. 179/1976 (PRES. ROSSI; REL. TRIMARCHI)

Imposte e tasse – Cumulo dei redditi familiari – Moglie non legalmente ed effettivamente separata – Concorso dei suoi redditi con quelli del marito nella formazione di un reddito complessivo sottoposto ad imposta complementare con aliquota progressiva.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), artt. 131 e 139.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 29, 31 e 53.

Imposte e tasse – Cumulo dei redditi familiari – Imputazione al marito anche dei redditi della moglie e cumulo dei redditi dei coniugi – Esclusione della soggettività passiva della moglie ed unicità della dichiarazione – Obbligo della moglie non separata di fornire al marito (soggetto passivo dell'imposta) i dati necessari alla dichiarazione.

Legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), art. 2, n. 3; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), artt. 2, primo comma, e 4, lett. a); decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), artt. 1, terzo comma, 46, 56 e 57; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), artt. 15, 16, 17, 19, 20 e 30.

Costituzione, artt. 3, 29 e 53.

SENTENZA N. 254/2006 (PRES. A. MARINI; RED. SAULLE)

Regolazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi in mancanza di legge nazionale comune – Disciplina anteriore alla legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) – Applicazione della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Disposizioni preliminari al codice civile, art. 19, primo comma.

Costituzione, artt. 3, primo comma (eguaglianza), e 29, secondo comma.

SENTENZA N. 191/2015 (PRES. CRISCUOLO; RED. SCIARRA)

Pensioni di guerra – Militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio – Trattamento pensionistico di reversibilità in favore della madre che viva separata dal padre – Diritto condizionato al mancato ricevimento degli alimenti dal marito e prescindente dalla valutazione della situazione reddituale complessiva di cui all'art. 70 del T.U. in materia di pensioni di guerra.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), art. 60, commi primo e terzo.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

Considerato in diritto

1. – Le due cause concernono una identica questione e possono perciò essere decise con unica sentenza.

2. – La norma impugnata si rifà ad una situazione non più rispondente all'attuale posizione economica e sociale della donna nella famiglia e fuori di essa. Questa nuova posizione è riconosciuta nell'art. 70 della legge fallimentare, che applica la c.d. presunzione muciana alla moglie nel fallimento del marito e al marito nel fallimento della moglie, è presupposta nell'art. 207 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, che limita la proponibilità delle istanze in separazione, sia alla moglie nell'esecuzione esattoriale contro il marito, sia al marito nell'esecuzione esattoriale contro la moglie. Non si spiega che, nell'esecuzione forzata ordinaria, soltanto la moglie subisce restrizioni nella tutela del suo diritto di proprietà, quando oggi la moglie, non di rado, ha una propria posizione professionale e quindi ha la possibilità di acquisire beni suoi con danaro non proveniente dal marito. Non si spiega nemmeno il perché la moglie deve provare con atto di data certa l'appartenenza dei beni acquistati prima del matrimonio, mentre al marito la giurisprudenza ordinaria suole applicare l'art. 621 del Codice di procedura civile che consente al riguardo maggiore libertà di prova: oggi anche la donna nubile riesce ad inserirsi nella vita produttiva, e, quando ciò accade, diviene verosimile che essa, anteriormente alle sue nozze possa essersi formato un suo patrimonio attivo.

La norma impugnata ferisce il principio di eguaglianza anche perché pone una diversità di tutela in ragione di una situazione dipendente dal sesso. Non vale il richiamo all'art. 29 della costituzione, perché la norma impugnata non è a protezione della unità della famiglia, ma vuole evitare una frode ai creditori, e perché l'unità familiare non esclude la protezione integrale dei diritti patrimoniali della moglie: essa anzi risulta rafforzata da questa protezione, che contribuisce ad evitare o a ridurre il pericolo di incoraggiare le separazioni personali, come rimedio diretto ad evitare che la moglie veda coinvolti i suoi beni nell'esecuzione forzata contro il marito, essendo la convivenza coniugale il presupposto dell'applicazione della norma denunciata. Quanto all'esigenza di evitare frodi, queste non possono avverarsi in danno dei creditori del marito più di quanto non possano organizzarsi in danno dei creditori della moglie; una diversa valutazione presupporrebbe uno stato di soggezione della moglie al marito, non solo non più corrispondente all'elevata posizione che oggi si dà alla moglie nella famiglia, sulla base di una mutata coscienza sociale, ma nemmeno corrispondente alle valutazioni compiute dalla legge fallimentare e dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, che parificano, come si è detto, la situazione dei coniugi, ovviamente perché riconoscono che il pericolo di frode coniugale è di intensità uguale, sia che lo si guardi sotto il profilo della protezione dei creditori del marito, sia che lo si consideri con riguardo alla tutela dei creditori della moglie. E nei rapporti dei creditori della moglie si è

ritenuto che il pericolo di frode per accordi con il marito è sufficientemente evitato applicando la limitazione della prova testimoniale sancita nell'art. 621 per tutti i terzi, a parte l'azione revocatoria.

3. – Non v'è dunque ragione che giustifichi la diversità di trattamento fatto alla moglie dall'art. 622 nel raffronto col marito, e la norma deve essere dichiarata illegittima.

Rimane assorbito il profilo di illegittimità che le ordinanze hanno tratto dall'art. 24 della costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 622 del Codice di procedura civile.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

* * *

Sentenza n. 133/1970 (Pres. Branca; Rel. Bonifacio) ¹

Considerato in diritto

[*omissis*]

2. – In forza di quanto dispone l'art. 145 del codice civile mentre il marito

⁽¹⁾ La medesima pronuncia ha altresì dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 156, primo comma, cod. civ. nella parte concernente l'ipotesi di separazione personale per colpa del marito. La Corte richiamata la sentenza n. 45/1969, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, cod. civ., nella parte concernente la ipotesi della separazione personale per colpa del marito, sulla base della considerazione che la diversità di trattamento fra la moglie colpevole – tenuta al mantenimento del marito solo se questi non disponga di mezzi sufficienti – ed il marito colpevole – tenuto ad analogo obbligo nei confronti della moglie, ma indipendentemente dalle condizioni economiche di costei – trovava la sua premessa nella corrispondente differenziazione di trattamento fra i coniugi conviventi e la sua giustificazione costituzionale sia nel principio secondo il quale, nel rispetto dell'eguaglianza sostanziale, la legge non può collegare all'illecito commesso da un soggetto nei confronti di un altro conseguenze vantaggiose per il primo e svantaggiose per l'altro, sia nella stessa esigenza di tutela dell'unità della famiglia, afferma che la questione va ora dichiarata non fondata per esser venuto meno il suo presupposto, poiché a seguito della pronunzia di parziale illegittimità del primo comma dell'art. 145 cod. civ. il trattamento della moglie e del marito conviventi risulta parificato, il denunciato primo comma dell'art. 156 cod. civ., che in regime di separazione conserva al coniuge incolpevole i diritti inerenti alla sua qualità (quando, come nel caso in esame, non si tratti di diritti incompatibili con lo stato di separazione), non contiene più alcuna differenziazione secondo che si tratti dell'obbligo di mantenimento gravante sul marito in colpa verso la moglie incolpevole ovvero dell'eguale obbligo della moglie in colpa verso il marito incolpevole.

ha il dovere di somministrare alla moglie, in proporzione delle sue sostanze, tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita (primo comma), la moglie è tenuta a contribuire al mantenimento del marito (solo) se questi non ha mezzi sufficienti (secondo comma).

Sul presupposto che questa disciplina si traduca in una disparità di trattamento fra i due coniugi e ponga la moglie in situazione di ingiustificato vantaggio, il pretore di Venezia, facendo richiamo ai più recenti orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in materia di diritti e doveri dei coniugi, ripropone, in riferimento all'art. 29 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del primo comma della predetta disposizione, che già fu dichiarata non fondata con sentenza n. 144 del 1967.

3. – Nella ricordata precedente occasione la Corte, pur rilevando che l'art. 145 del codice civile è fonte di obblighi sostanzialmente differenziati secondo che si tratti della moglie o del marito, pervenne alla dichiarazione di non fondatezza sulla base della considerazione che i particolari doveri imposti dalla legge al marito – fra i quali, appunto, quello derivante dalla norma *de qua* – si trovano in rapporto di necessaria correlazione con la situazione di preminenza a lui conferita (specie con l'attribuzione della potestà maritale), sicché, ferma restando quest'ultima, “nessuna attenuazione potrebbe apportarsi negli obblighi, venendo altrimenti meno l'equilibrio voluto costituire nei rapporti reciproci”. La Corte, tuttavia, non mancò di ribadire l'esigenza di una sollecita adeguazione legislativa del sistema al nuovo ordine sociale secondo le direttive tracciate dalla Costituzione.

Successivamente a tale decisione – mentre l'auspicata riforma del diritto di famiglia è rimasta tuttora inattuata – la Corte è stata più volte chiamata ad esercitare il controllo di legittimità costituzionale di altre disposizioni attinenti alla materia. Ed è di particolare rilievo la circostanza che, a partire dalla sentenza n. 126 del 1968, è stato affermato il principio che, quando si tratti di questioni relative all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, queste vanno esaminate non alla stregua dell'art. 3, ma solo in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione: e quest'ultima disposizione è stata interpretata (sentenze n. 127 del 1968 e n. 147 del 1969) nel senso che “la Costituzione direttamente impone che la disciplina giuridica del matrimonio – col solo limite dell'unità della famiglia – contempli obblighi e diritti eguali per il marito e per la moglie”; è stato infine precisato che ciò si traduce nella irrilevanza di ragioni di differenziazione nel trattamento che siano “diverse da quelle concernenti la predetta unità”.

Conformemente a tale indirizzo – sulla base del quale la Corte è già pervenuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni penali e civili che in ordine alle sanzioni del dovere di fedeltà coniugale operavano una discriminazione fra marito e moglie – si deve ritenere che le norme che siano fonte di svantaggio per un coniuge non possano essere giustificate, nell'ambito di una valutazione di legittimità costituzionale, dal fatto

che altre norme conferiscano allo stesso coniuge, a proposito di altre situazioni subbiettive nascenti dal matrimonio, una posizione di vantaggio (o viceversa). Ed invero, dal momento che si riconosce che la salvaguardia dell'unità familiare costituisce il solo legittimo limite dell'eguaglianza dei coniugi, bisogna convenire che l'unico accertamento rilevante è se le diversità di trattamento di volta in volta considerate trovino in quella esigenza – e solo in essa – la loro giustificazione costituzionale.

4. – È sulla base degli anzidetti principi che deve essere riesaminata la questione proposta dal pretore di Venezia.

Che l'art. 145 del codice civile, nella parte oggetto della denuncia, tratti diversamente i due coniugi è cosa di cui non si può dubitare. Si deve, è vero, riconoscere che il dovere del marito di somministrare alla moglie "tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze" corrisponde al dovere di "contribuire al mantenimento del marito" che il capoverso dello stesso articolo pone a carico della moglie. Lo dimostra il successivo art. 146 che all'abbandono ingiustificato del domicilio coniugale da parte della donna collega la sospensione dell'"obbligazione del marito di provvedere al mantenimento della moglie": ciò significa che obbligo di somministrazione di tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita equivale ad obbligo di mantenimento, e se a proposito della moglie si parla di "contributo" ciò avviene perché la rilevanza dei mezzi economici di cui il marito disponga (del che subito si dirà) importa necessariamente che il mantenimento sia totale solo se questi difettino del tutto e parziale se essi sussistano in misura non pienamente sufficiente. Ma, nonostante questa equivalenza di contenuto, è chiaro che i due obblighi restano nettamente differenziati, perché mentre quello a carico del marito è incondizionato, nel senso che esso è imposto quali che siano le condizioni economiche della moglie, quest'ultima è tenuta al mantenimento del marito solo se egli non abbia mezzi sufficienti: l'assenza di questa condizione nel primo comma dell'art. 145 del codice civile comporta una sostanziale ed assai rilevante diseguaglianza giuridica fra i due coniugi.

La Corte ritiene che siffatta disparità di trattamento non trovi giustificazione in funzione dell'unità familiare. Si può, anzi, affermare che, quando si tratti dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo. Certo è, in verità, che, per quanti sforzi si facciano, l'obbligo del marito di mantenere la moglie se questa disponga di mezzi sufficienti o più che sufficienti in nessun modo riesce ad apparire come strumento necessario all'unità della famiglia: la quale, al contrario, si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità.

Ciò è sufficiente a dimostrare l'illegittimità costituzionale di una diversità di trattamento che, un tempo coerente con una concezione dei rapporti fra marito e moglie radicalmente diversa da quella poi assunta dal legislatore costituente a fondamento della nuova disciplina, appare ora come fonte di un puro privilegio

della moglie, non conforme all'odierna valutazione dei rapporti familiari e – ciò che conta ai fini del controllo della sua legittimità costituzionale – contrastante con l'art. 29 della Costituzione.

[*omissis*]

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 145, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione delle sue sostanze, tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita;

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

* * *

Sentenza n. 188/1970 (Pres. Branca; Rel. Trimarchi)

Considerato in diritto

1. – Il pretore di Siracusa, con l'ordinanza indicata in epigrafe, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164 del codice civile che vieta ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. – Per il primo comma dell'art. 164, che è la parte effettivamente denunciata della norma, “non è ammessa alcuna prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali, anche se risulta da controdedichiarazioni scritte”.

Viene, in tal modo, posto un divieto assoluto nei confronti dei terzi, nonostante che gli stessi abbiano potuto risentire un danno da quelle pattuizioni, e di contro (con il secondo comma dello stesso articolo), la stessa prova è ammessa per le parti ed entro certi limiti; ed inoltre, e nel contempo, viene apportata una deroga alla regola generale, risultante dagli artt. 1414 e segg. del codice civile, secondo cui ai terzi è dato di agire per l'accertamento della simulazione dei contratti e di giovare di tutti i mezzi di prova.

Così delineata e delimitata la norma oggetto della denuncia, appare fondata la questione in riferimento ad entrambe le disposizioni costituzionali di raffronto.

3. – L'Avvocatura dello Stato ritiene che l'art. 164 neghi e limiti non un diritto processuale sibbene un diritto sostanziale e cioè il diritto di garanzia dei terzi e delle parti sui beni che sono oggetto della convenzione matrimoniale simulata; e che pertanto l'art. 24 non sarebbe invocabile.

La tesi non può essere accolta, anzitutto perché la norma impugnata non

arriva a disciplinare la sorte di quei beni e si ferma più a monte, negando o limitando la prova su un fatto (e precisamente sopra la simulazione della convenzione) che, solo indirettamente, di quei beni ostacola la disposizione o l'assegnazione; in secondo luogo, perché l'art. 24 si riferisce ai diritti processuali in senso stretto ed a tutti i modi di tutela giurisdizionale dei diritti; e sostanzialmente, perché, nell'ipotesi di cui all'art. 164, al credito vantato dal terzo nei riguardi di una delle parti della convenzione matrimoniale non è accordata tutela giurisdizionale.

4. – La disciplina, dettata dall'art. 164, messa a raffronto con quella risultante dagli artt. 1414 e segg., integra poi, come si è detto, un'importante deroga alle norme ed ai principi in materia di simulazione dei contratti in generale.

Si ha in particolare una evidente disparità di trattamento nei confronti dei terzi in relazione a situazioni sostanzialmente omogenee o facilmente assimilabili. Tali infatti sono quelle in cui si trovano i terzi qualora siano pregiudicati nei loro interessi da contratti in genere o da convenzioni matrimoniali in particolare, che le parti abbiano posto in essere simulatamente: in entrambi i casi il pregiudizio deriva da atti di autonomia privata ed appare astrattamente meritevole di tutela l'interesse all'accertamento della realtà dei rispettivi rapporti contrattuali.

5. – Rimane, però, da accertare se la differenziazione di trattamento giuridico, ora rilevata, non si presenti razionalmente giustificata.

Può dirsi arbitrario ed illogico che il terzo, mentre può avvalersi della simulazione di un qualunque contratto, non lo possa invece fare quando si tratti di convenzione matrimoniale (e tanto più in quanto gli autori della simulazione possono al contrario avvalersene).

Non ha pregio l'assunto che la norma abbia la sua ragione nello scopo di garantire la stabilità economica della famiglia. È esatto che la famiglia tanto nella Costituzione quanto nel codice gode di una particolare tutela. Ma questa si giustifica se tende a garantire l'intangibilità dei beni destinati effettivamente a sostenere gli oneri del matrimonio e non di quelli che solo fittiziamente abbiano una tale destinazione. Ed invece la norma impugnata, privando il terzo creditore della possibilità di provare la finzione, si traduce in una tutela di quest'ultima piuttosto che degli interessi familiari. I quali del resto, secondo i principi di ragione e di giustizia, non possono essere protetti fino al punto da sacrificare quelli del terzo, in ogni altro caso tutelati.

Il primo comma dell'art. 164, in conclusione, vietando di provare l'estraneità di certi beni alla famiglia, rivela un'eccedenza del mezzo (divieto totale di prova) rispetto al fine (tutela dell'economia familiare), e la relativa normativa appare quindi irrazionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, primo comma, del codice civile nella parte in cui non ammette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1970.

* * *

Sentenza n. 179/1976 (Pres. Rossi; Rel. Trimarchi)

Considerato in diritto

1. – Con ordinanza del 10 ottobre 1975, n. 230 questa Corte ha disposto la riunione di sei procedimenti instaurati con altrettante ordinanze da parte dei pretori di Roma, di Voghera, di Livorno, di Milano, di Arona e di Firenze, con cui erano state sollevate questioni di legittimità costituzionale relative a norme della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), del 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario); e nei procedimenti riuniti ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo del d.P.R. n. 597 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 29, e 24 della Costituzione.

Sono inoltre sottoposte all'esame di questa Corte questioni relative a norme del ripetuto d.P.R. n. 597 del 1973 e del citato d.P.R. n. 600 del 1973, con le ordinanze indicate in epigrafe dei pretori di Carrara e di Foggia, ed a norme del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) con le due ordinanze, del pari indicate in epigrafe, della Commissione tributaria di primo grado di Milano.

Trattasi di questioni identiche, in tutto o in parte, o strettamente connesse. Appare, per ciò, opportuno che gli anzidetti procedimenti siano riuniti.

La Corte dispone in conseguenza e le relative cause vanno decise con unica sentenza.

[*omissis*]

7. – La Corte, passando all'esame del merito delle questioni di legittimità costituzionale ad essa sottoposte, ritiene, anzitutto, fondate quelle sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano.

E ciò nei limiti, nei sensi e per le ragioni che seguono.

Sono denunciate per contrasto con gli artt. 3, 15, 24, 27, e 29, 31 e 53 della Costituzione, le norme secondo cui, al fine dell'individuazione dei soggetti

passivi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, "i redditi della moglie si cumulano con quelli del marito" (art. 131 comma secondo) e per cui sul reddito complessivo così formato l'imposta è applicata con aliquota progressiva (art. 139).

[*omissis*]

Con la prima parte del secondo comma dell'art. 131, in relazione alle altre norme dello stesso articolo, sono evidenziati due profili o momenti: l'imputazione al marito dei redditi della moglie che non sia legalmente ed effettivamente separata e cioè il riferimento *ex lege* del reddito di un dato soggetto pienamente capace ad un soggetto diverso, ed il concorso dei redditi della moglie trovantesi in quella situazione, alla formazione del reddito complessivo del marito. E si ha così, che il marito è soggetto passivo dell'imposta (anche) per i redditi della moglie che non sia legalmente ed effettivamente separata, e che il debito di imposta è determinato in rapporto al reddito complessivo del marito, ancorché a costituirlo abbiano concorso i redditi della moglie.

Due persone fisiche, che nelle norme in esame sono rispettivamente il marito e la moglie (non separati), risultano in tal modo assoggettate ad un trattamento differenziato o particolare per cui: in costanza di rapporto coniugale, il marito e non anche la moglie, è soggetto passivo dell'imposta; il marito e non anche la moglie è debitore dell'imposta con riguardo a redditi di cui non ha il possesso, ed il marito, stante la progressività del tributo, ha un debito di imposta superiore a quello che avrebbe avuto se l'imposta fosse stata commisurata solo alla somma dei redditi propri e di quelli altrui di cui abbia la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.

Le norme di cui alla denuncia, violano il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e non sono ordinate sulla eguaglianza giuridica dei coniugi. A fronte di situazioni eguali si hanno trattamenti differenti: da un canto, per il possesso di redditi vi è chi è considerato soggetto di imposta e chi non lo è, e dall'altro, nonostante la mancanza del possesso di redditi, vi è chi (anche) per questi è considerato soggetto di imposta e chi non lo è. Ed in entrambi i casi il trattamento differenziato o diverso non ha alcuna razionale giustificazione né appare finalizzato a garantire o tutelare l'unità familiare.

Con l'imposta complementare si tende a colpire il reddito non in sé, all'atto e per il fatto del suo prodursi, sibbene in quanto riveli una data capacità contributiva, e cioè una attitudine concreta a concorrere alle spese pubbliche.

Può perciò apparire logico che sia tenuta presente la situazione in concreto del singolo soggetto, ed in rapporto a ciò, ragionevole che ai fini della determinazione del suo reddito complessivo netto concorrano il criterio analitico e quello sintetico.

Ma non si spiega come e perché un soggetto (il marito) possa e debba presentare una maggiore capacità contributiva per l'esistenza di redditi altrui di cui non abbia legalmente il possesso, e cioè il godimento o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti.

D'altra parte manca la possibilità che alla normativa *de qua* si riconosca la funzione di limite (alla eguaglianza giuridica dei coniugi) posto "a garanzia dell'unità familiare", giacché a costituire e mantenere questa potrebbe giovare un regime di comunione dei beni e dei redditi relativi, ma non di certo un sistema tributario basato sopra un fittizio possesso di redditi comuni.

E con ciò appare evidente anche il contrasto con l'art. 31 della Costituzione. La normativa in esame non "agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi" ed anzi dà vita per i nuclei familiari legittimi e nei confronti delle unioni libere, delle famiglie di fatto e di altre convivenze familiari, ad un trattamento deteriore.

Ricorre, infine, il mancato rispetto dell'art. 53 della Costituzione, per quanto sopra detto e per le ragioni che in seguito saranno indicate in occasione dell'esame delle altre questioni di legittimità costituzionale.

La Corte, stante ciò, è dell'avviso che gli artt. 131 e 139 del testo unico del 1958 siano costituzionalmente illegittimi limitatamente all'inciso "i redditi della moglie si cumulano con quelli del marito" (contenuto nel secondo comma dell'art. 131) e cioè nella parte in cui in detti articoli si stabilisce che i redditi della moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata dal marito, concorrono, insieme con quelli del marito, a formare un reddito complessivo su cui è applicata con aliquota progressiva l'imposta complementare.

[*omissis*]

9. – Gli artt. 2 n. 3 della legge n. 825 del 1971, 2, comma primo, e 4, lettera a) del d.P.R. n. 597 del 1973, e 1, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973 contengono norme, relative alla imposta sul reddito delle persone fisiche, che dai giudici *a quibus*, come si è accennato, sono considerate, sotto vari profili, in contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 36, 37 e 53 della Costituzione.

Risulta da tali norme, in modo espresso o implicito: che al marito sono imputati i redditi della moglie che non sia legalmente ed effettivamente separata con la conseguenza che i redditi di entrambi sono cumulati ai fini dell'applicazione dell'imposta; che il marito è soggetto passivo anche per i redditi della moglie a lui imputati e per codesti redditi non lo è la moglie; che il marito deve dichiarare annualmente anche i redditi della moglie a lui imputabili; e che in dipendenza e in funzione di tutto ciò la moglie è tenuta ad indicare al marito gli elementi, i dati e le notizie concernenti i propri redditi a lui imputati ed il marito è legittimato a farne la richiesta.

Strettamente connesse a quelle indicate sono altre norme, che per ciò, pur non costituendo esse oggetto di specifica denuncia, non possono non essere tenute presenti. L'imputazione al marito dei redditi della moglie non legalmente ed effettivamente separata, infatti, influisce, nei confronti del marito, sulla individuazione della base imponibile (art. 3 del d.P.R. n. 597) e sulla determinazione ed applicazione dell'imposta sul reddito complessivo (art. 11 dello stesso d.P.R.). E si hanno conseguenze che variano, tra l'altro, a seconda che il

reddito complessivo del marito, comprensivo dei redditi della moglie a lui imputati, sia inferiore o meno a cinque milioni di lire, perché l'imposta gravante sempre sul marito come unico soggetto passivo, nel primo caso è commisurata separatamente sul reddito proprio del contribuente e su quello della moglie, e nel secondo è determinata applicando le relative aliquote crescenti al reddito complessivo, ristante dal cumulo.

I profili del denunciato contrasto con le disposizioni costituzionali di raffronto sono molteplici e variamente articolati. Ridotto tale contrasto ai suoi termini essenziali, secondo i giudici che lo denunciano, esso consisterebbe in ciò:

a) per la donna coniugata (e non legalmente ed effettivamente separata), in ordine alla soggettività passiva circa l'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla determinazione della base imponibile, alla determinazione e applicazione dell'imposta, alla tutela della riservatezza, a quella del diritto al lavoro ed alla giusta retribuzione ed infine al concorso alle spese pubbliche, si avrebbe un trattamento giuridico diverso da quello riservato di regola ad ogni altra persona fisica ed in particolare al marito di essa donna coniugata; e non essendo tale disparità di trattamento adeguatamente e razionalmente giustificata, da un lato, e non rinvenendosi in tale normativa un plausibile limite all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi posto a garanzia della unità familiare, dall'altro, risulterebbero violati gli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 29, 31, 35, 36 37 e 53 della Costituzione;

b) il marito, tenuto a fare la dichiarazione unica dei redditi, sarebbe soggetto alle sanzioni penali e accessorie previste per i casi di omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione (dagli artt. 46, 56 e 57 del d.P.R. n. 600 del 1973) anche quando ciò dovesse dipendere dal comportamento della moglie tenuta nei suoi confronti alle sopradette indicazioni, ed in tal caso sarebbe violato l'art. 27 della Costituzione;

c) le norme dei decreti delegati ricordate all'inizio del paragrafo e gli artt. 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. n. 636 del 1972 non consentirebbero alla moglie, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi.

L'art. 2 comma primo del d.P.R. n. 597 costituisce, come questa Corte ha precisato con l'ordinanza n. 230 del 1975, il logico antecedente o correlato del successivo art. 4 lettera a); e l'obbligo di cui all'art. 1, comma terzo del d.P.R. n. 600 è una diretta conseguenza dell'attribuzione al marito della posizione di unico soggetto passivo. Le tre norme sono così strettamente collegate che debbono essere considerate e valutate assieme. E lo stesso è da farsi per la norma implicitamente desumibile dal sistema secondo cui grava sulla moglie l'obbligo di indicare al marito quanto più volte ricordato.

È indubbio, ad avviso della Corte, che la donna coniugata (che non sia legalmente ed effettivamente separata) sia sottoposta nella materia *de qua* ad un trattamento giuridico diverso da quello previsto di regola per ogni altro contribuente ed in particolare per il di lei marito.

Ed infatti:

- pur essendo il possesso di redditi il presupposto della imposta (art. 1 del d.P.R. n. 597) e pur essendo le persone fisiche soggetti passivi dell'imposta (art. 2 comma primo) la donna coniugata (non legalmente ed effettivamente separata, la quale abbia il possesso di redditi, non è soggetto passivo dell'imposta;

- i redditi della moglie, che si trovi nella ripetuta situazione. sono imputati al marito nonostante che legalmente la donna ne abbia la titolarità ed il possesso:

- il marito (e non anche la moglie non separata) è tenuto a dichiarare annualmente i redditi propri ed unitamente quelli della moglie a lui imputabili:

- il reddito complessivo del soggetto passivo che costituisce la base imponibile, è formato da tutti i redditi del soggetto stesso e qualora questo sia coniugato (e non sia coniuge separato), anche dai redditi della moglie:

- a seguito dell'applicazione dell'imposta sul reddito complessivo del marito comprensivo dei redditi della moglie (non separata) a lui imputati, l'onere per debito d'imposta gravante sul marito viene ad essere superiore a quello che sarebbe stato in dipendenza di distinta soggettività e tassazione: e ciò tanto nel caso di reddito complessivo inferiore a 5 milioni che in quello opposto.

Esiste, pertanto, l'asserita disparità di trattamento.

E tale disparità non è limitata a qualche aspetto o profilo secondario della materia, né è di scarsa importanza,

A fronte di tale trattamento differenziato non si hanno posizioni soggettive o situazioni oggettive diverse o suscettibili d'essere ritenute tali. Sia l'uomo che la donna come cittadini, come lavoratori autonomi o subordinati, come coniugi, come contribuenti si trovano nelle medesime condizioni per ciò che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, a tutti i cittadini è riconosciuto il diritto al lavoro, il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, il lavoratore ha diritto alla giusta retribuzione, la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore, e tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro personale capacità contributiva. E nelle normative e negli istituti afferenti a ciascuna delle ora dette materie trovano piena applicazione quelle disposizioni o quei principi, o quanto meno si hanno a riguardo di tali disposizioni o principi univoche ed avanzate affermazioni di tendenze.

La detta disparità di trattamento, d'altra parte, non si presenta adeguatamente e razionalmente giustificata né, a proposito del rapporto tra coniugi, le norme che la caratterizzano si risolvono in limiti posti all'eguaglianza in funzione della garanzia dell'unità familiare.

Si sostiene, riportandosi alle disposizioni ed ai principi di cui all'art. 53 della Costituzione, che il legislatore abbia dettato le norme in questione presupponendo o presumendo: che la capacità contributiva di due persone, coniugi non

separati, sia in concreto superiore a quella delle stesse due persone che non siano coniugi, a causa della riduzione delle spese generali, della collaborazione e dell'assistenza reciproca, ecc., e che il marito, come capo della famiglia abbia la materiale disponibilità dei redditi della moglie non separata; e ritenendo di dover tutelare l'esigenza che l'IRPEF, sia applicata sul reddito complessivo del soggetto, tenendosi conto della concreta attitudine di questo a concorrere alle spese pubbliche, e l'esigenza che siano impediti evasioni di imposta attraverso fittizie intestazioni di beni e fittizie attribuzioni di redditi da un coniuge a favore dell'altro.

Nella sostanza la tutela di tali esigenze merita di essere approvata. Però non si può fare a meno di osservare che le due presupposizioni o presunzioni non sono invocabili perché la convivenza dei coniugi indubbiamente influisce sulla capacità contributiva di ciascuno di essi, ma non è dimostrato né dimostrabile, anche per la grande varietà delle possibili ipotesi e delle situazioni concrete (caratterizzate, tra l'altro, dalla esistenza di figli), che in ogni caso per tale influenza si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati; e perché, tranne le ipotesi in cui in fatto sia il marito a poter disporre del reddito di entrambi, e quelle in cui *de iure* ciò avviene, di regola i redditi sono prodotti separatamente e tenuti distinti ed anche quando siano posti in comune, non è solo il marito a poterne disporre ma lo sono entrambi i coniugi, con un grado maggiore o minore di autonomia a seconda dei casi; e che, comunque, la posizione di capo famiglia attribuita al marito può apparire, sotto certi aspetti, di incerta conformità a Costituzione e ad ogni modo risulta superata dalla riforma del diritto di famiglia.

E del pari si deve rilevare che alle esigenze sopradette con le norme in questione non è stata data adeguata e razionale tutela perché, a parte il fatto che all'applicazione dell'imposta sul reddito complessivo di entrambi i coniugi si perviene attraverso un sistema normativo che va anche contro altre disposizioni costituzionali, si è posto in essere nei confronti dei coniugi conviventi un trattamento fiscale più oneroso rispetto a quello previsto per conviventi non uniti in matrimonio (che vengono assoggettati separatamente all'imposta, pur beneficiando degli eventuali vantaggi connessi o conseguenti alla vita in comune).

Ed infine c'è da considerare che la mancata tutela egualitaria dei coniugi non è il riflesso o il correlato della esistenza di norme dettate a garanzia dell'unità familiare. Ché anzi è possibile riscontrare, anche per la normativa risultante dalla riforma tributaria, una scelta di politica legislativa che anche a non volerla ritenere in contrasto con gli interessi tutelati dall'art. 31 della Costituzione, di certo non può dirsi dettata in favore della famiglia legittima.

10. – In considerazione di quanto sopra, risultano illegittime per contrasto, soprattutto, con gli artt. 3, 29 e 53 della Costituzione, le norme che prevedono: l'imputazione al marito dei redditi della moglie non legalmente ed effettivamente separata ed il cumulo dei redditi di entrambi ai fini dell'applicazione

dell'imposta; la soggettività passiva del marito anche per i detti redditi della moglie e la correlativa negazione di tale soggettività alla moglie; l'obbligo del marito di dichiarare, in unico atto, oltre i redditi propri, anche i menzionati redditi della moglie; l'obbligo della moglie non separata di indicare al marito gli elementi, i dati e le notizie relativi ai propri redditi a lui imputabili perché egli possa effettuare la dichiarazione unica dei redditi.

Dalla dichiarazione dell'illegittimità costituzionale degli artt. 2 n. 3 della legge n. 825 del 1971, 2 comma primo e 4 lettera *a*) del d.P.R. n. 597 del 1973 e 1 comma terzo del d.P.R. n. 600 del 1973 in parte qua consegue che per altre norme alle quali i giudici che hanno sollevato le questioni, hanno fatto implicito riferimento, e delle quali questa Corte ha dovuto valutare l'importanza e la portata, debba essere constatata la loro sopravvenuta parziale inoperatività.

La Corte intende riferirsi agli artt. 3 comma primo e 11 comma secondo (come modificato con l'art. 4 del decreto legge 6 luglio 1974, n. 259, sostituito dall'articolo unico della legge 17 agosto 1974, n. 384) del d.P.R. n. 597 del 1973, nelle parti in cui con le relative norme rispettivamente si dispone che l'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo compresi quelli a lui imputati dall'art. 4 lettera *a*), e che se il reddito complessivo lordo comprensivo di redditi imputati al contribuente a norma della lettera *a*) dell'art. 4, è inferiore a 5 milioni di lire, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del contribuente e su quello della moglie, al netto degli oneri di cui all'art. 10 riferibili a ciascuno di essi, e le detrazioni di cui agli artt. 15 e 16 si operano sull'imposta complessiva

[*omissis*]

14. – Le pronunce di illegittimità costituzionale relative al testo unico delle leggi sulle imposte dirette del 1958 ed alle leggi con cui è stata predisposta e attuata la riforma tributaria, riguardano norme che erano valide ed operanti per le controversie relativamente alle quali si discuteva e si discute davanti ai giudici *a quibus* e che, però, successivamente sono state abrogate, in modo espresso o tacito, o sono state in parte modificate.

Con la prospettazione delle questioni già esaminate si è segnalata l'esigenza di pervenire alla risoluzione di taluni problemi. A tale esigenza la Corte ritiene di fare compiutamente fronte con la presente decisione. Ma, per una corretta interpretazione della pronuncia, non può essere ignorato che essa, a proposito delle questioni relative alla disciplina dell'IRPEF, è destinata a valere per i redditi conseguiti nel 1974 e per le dichiarazioni fatte o che si sarebbero dovute fare nel 1975, e deve essere espressamente confermato che la stessa pronuncia non ha ad oggetto la normativa ora vigente in quella materia.

La Corte, per altro, ritiene opportuno di fermare l'attenzione sopra alcuni aspetti o profili della disciplina dell'IRPEF, perché questa, tenendosi anche conto della riforma del diritto di famiglia, sia conforme alle disposizioni ed ai principi di cui all'art. 53 della Costituzione e sempre nel rispetto delle altre disposizioni e degli altri principi costituzionali.

Con la riforma tributaria si è voluto razionalmente semplificare il precedente sistema dell'imposizione diretta basato su una pluralità d'imposte a carattere personale e reale e su una imposta complementare sul reddito complessivo con funzione integratrice e correttiva, e conseguentemente assoggettare il reddito della persona fisica ad una sola imposta sulla base dei principi della personalità e della progressività in modo tale che tutti potessero concorrere alle spese pubbliche secondo la propria effettiva capacità contributiva.

Si è voluto ancora eliminare le possibili occasioni di sfiducia o di diffidenza nei rapporti tra il fisco ed il contribuente ed impostare tali relazioni su basi diverse e farle vivere in un clima differente, di reciproca fiducia, comprensione e responsabilità.

Non spetta alla Corte di dire se di tali orientamenti e tendenze la normativa che ne è seguita, abbia costituito e costituisca una accettabile attuazione.

Ma, essendosi attraverso la presente disamina constatato che relativamente a taluni punti, non secondari, della disciplina legislativa in oggetto, è mancato il dovuto rispetto della Costituzione, occorre, a conclusione di questa sentenza, ribadire l'esigenza che i principi della personalità e della progressività dell'imposta siano esattamente applicati; che la soggettività passiva dell'imposta sia riconosciuta ad ogni persona fisica con riguardo alla sua capacità contributiva; che al concreto atteggiarsi di questa si ponga mente in sede di accertamento ed in funzione del debito e della responsabilità d'imposta; e che la materia trovi adeguata disciplina in norme per le quali il possesso dei redditi si sostanzi nella libera disponibilità di essi.

Nel contempo la Corte esprime l'auspicio che sulla base delle dichiarazioni dei propri redditi fatte dai coniugi, ed in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi complessivi, possa essere data ai coniugi la facoltà di optare per un differente sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più modi) che agevoli la formazione e lo sviluppo della famiglia e consideri la posizione della donna casalinga e lavoratrice.

L'adempimento del proprio dovere fiscale rimanga così, per il singolo coniuge un atto dovuto ma nel contempo sia il logico e conclusivo risultato di una scelta che giustifichi in chi la compie, il convincimento che anche nella specifica materia qui considerata, la libertà del singolo e l'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge possono coesistere e concorrere per la migliore e maggiore tutela degli interessi emergenti nella società.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

1) degli artt. 131 e 139 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui si stabilisce che i redditi della moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata,

concorrono insieme con quelli del marito a formare un reddito complessivo, su cui è applicata con aliquota progressiva l'imposta complementare;

2) degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4, lettera *a*), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in cui le relative norme dispongono:

a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta;

b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lettera *a*), del d.P.R. n. 597 del 1973;

c) che la dichiarazione delle persone fisiche è unica, oltreché per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973;

d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, è tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perché possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1976.

* * *

Sentenza n. 254/2006 (Pres. A. Marini; Red. Saulle)

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui prevede che «I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio».

2. – Il rimettente, in ordine alla rilevanza della sollevata questione, rileva, correttamente, di dover applicare l'art. 19, in quanto il giudizio principale è iniziato prima della entrata in vigore della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), che, nel disciplinare *ex novo* i rapporti patrimoniali tra i coniugi, da un lato, prevede l'abrogazione della citata norma (art. 73), dall'altro, sancisce che «la presente

legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore» (art. 72).

3. – In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la norma impugnata contrasti con il principio di uguaglianza sancito, quanto ai rapporti tra i coniugi, dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione, e, in linea generale, dall'art. 3, comma primo, della Costituzione. In particolare, il giudice *a quo* sostiene che l'illegittimità costituzionale della norma impugnata si fonda sugli stessi motivi posti a fondamento delle sentenze n. 71 del 1987 e n. 477 del 1987 con le quali la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 18 e 20 delle disposizioni preliminari al codice civile.

In particolare, il rimettente rileva che la norma impugnata, nel regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e al fine di superare le difficoltà nascenti dall'applicazione cumulativa di normative nazionali diverse, prevede la prevalenza della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio, ponendosi in tal modo in contrasto con i principi costituzionali evocati.

4. – La questione è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 71 del 1987 ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 18 delle preleggi nella parte in cui stabiliva – al fine dell'individuazione della legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi – l'applicabilità dell'ultima legge nazionale comune ai coniugi, e, in mancanza, della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Successivamente, la Corte con la sentenza n. 477 del 1987, nel ribadire le motivazioni utilizzate nella sentenza citata, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, per violazione degli articoli 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nell'individuare la legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli, privilegiava la legge nazionale del padre.

Ad eguali conclusioni – sia in punto di ammissibilità del sindacato concernente le norme di diritto internazionale privato, sia in punto di fondatezza della questione – deve ora pervenirsi in ordine all'art. 19, comma primo, delle preleggi. Anche tale norma di “collisione”, infatti, componendo un conflitto tra le leggi nazionali diverse dei coniugi privilegiando, nell'individuazione della norma regolatrice dei rapporti patrimoniali tra questi, la legge nazionale del marito, realizza una discriminazione nei confronti della moglie per ragioni legate esclusivamente alla diversità di sesso, in violazione sia dell'art. 3, comma primo, della Costituzione, sia dell'art. 29, comma secondo, della Costituzione; di essa, pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

* * *

Sentenza n. 191/2015 (Pres. Criscuolo; Red. Sciarra)

Considerato in diritto

1. – La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 60, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) e «per connessione» dell'art. 60, primo comma, dello stesso decreto «nella parte in cui subordinano il diritto della madre del militare deceduto per fatto bellico o a causa del servizio, che viva separata dal di lui padre, a beneficiare del trattamento pensionistico di reversibilità alla condizione della mancata corresponsione degli “alimenti” a prescindere dalla valutazione della sua situazione reddituale complessiva *ex* art. 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 915/1978».

Le disposizioni impugnate sono collocate nell'ambito della disciplina del diritto alle pensioni indirette di guerra. L'art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978 riguarda, in particolare, il diritto alla pensione dei genitori separati e della madre vedova passata a nuove nozze. I commi impugnati stabiliscono, rispettivamente, che «Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti» (primo comma) e che «Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare» (terzo comma).

Il giudice rimettente precisa di essere investito del giudizio sul ricorso per l'accertamento del diritto alla metà della pensione privilegiata di reversibilità, proposto dalla madre di un giovane deceduto per causa di servizio durante il servizio militare. La madre, successivamente separatasi dal marito, riceveva da quest'ultimo un assegno di mantenimento.

Secondo il giudice *a quo*, le disposizioni impugnate, subordinando il diritto al trattamento pensionistico di reversibilità della madre del militare (o del civile) deceduto, che viva separata dal marito, alla condizione che ella non riceva da questi gli alimenti, si pone in contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3 Cost. Si creerebbe, infatti, un'irragionevole discriminazione della madre separata rispetto alla madre vedova. Il diritto alla pensione è riconosciuto ai genitori alla sola condizione che questi non superino il limite di reddito di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978. Gli alimenti

sarebbero irragionevolmente parificati al trattamento pensionistico di reversibilità, nonostante la diversa natura degli emolumenti.

Ad avviso dello stesso rimettente, la normativa denunciata viola inoltre gli artt. 3 e 29 Cost., in quanto comporta un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi e, in particolare, un deteriore trattamento della madre separata rispetto al marito, padre del militare deceduto. Al padre il diritto alla pensione è infatti riconosciuto, una volta raggiunto il limite di età di 58 anni o quando sia divenuto inabile a qualsiasi proficuo lavoro, alla sola condizione che non superi il limite reddituale di cui al citato art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978.

2. – Preliminarmente vengono in rilievo alcuni profili relativi all'incidentalità ed alla rilevanza delle sollevate questioni.

2.1. – Sotto il primo aspetto, deve osservarsi che – come adeguatamente motivato dalla Corte rimettente – il *petitum* su cui essa è chiamata a pronunciarsi è separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate. Queste ultime si configurano come meramente strumentali rispetto alla tutela richiesta al rimettente e, pertanto, ammissibili (*ex plurimis*, sentenze n. 38 del 2009 e n. 84 del 2006).

2.2. – Sotto il secondo aspetto, il giudice *a quo* assume, in particolare, che per l'individuazione delle condizioni di spettanza della pensione privilegiata di reversibilità ai congiunti del militare deceduto per causa di servizio deve farsi applicazione della disciplina dettata in materia di pensioni indirette di guerra.

2.2.1. – L'interpretazione del rimettente non è implausibile. Infatti, essa discende dal fatto che l'art. 1, comma 1, della legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), rinvia alle «disposizioni in materia di pensioni di guerra», nel cui ambito sono compresi i censurati commi primo e terzo dell'art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978. Analogo rinvio alle «disposizioni in materia di pensioni di guerra» è operato dall'art. 92, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), per l'individuazione delle «condizioni» di spettanza della pensione privilegiata di reversibilità ai congiunti del dipendente statale che sia deceduto per causa di servizio.

Il rimettente dà conto del mancato esercizio, da parte della ricorrente, della facoltà di opzione prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 974 del 1967 e dal terzo comma, primo periodo, dell'art. 92 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che consentono di scegliere un trattamento pensionistico diverso da quello risultante dall'applicazione delle disposizioni in materia di pensioni di guerra.

2.2.2. – L'Avvocatura generale dello Stato ha dedotto l'irrelevanza delle questioni sollevate, in considerazione del fatto che la lettera dell'art. 60, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, condiziona il diritto alla pensione della madre separata al mancato ricevimento degli «alimenti», mentre la ricorrente

nel giudizio principale riceveva dal marito non gli alimenti ma un assegno di mantenimento. L'eccezione proposta dall'Avvocatura generale non è fondata. Anche in questo caso, infatti, l'interpretazione fatta propria dal rimettente, secondo cui la locuzione «alimenti» deve intendersi comprensiva dell'assegno di mantenimento, deve ritenersi non implausibile, alla stregua dell'argomento a fortiori – utilizzato dallo stesso giudice *a quo* – per cui l'esclusione del diritto alla pensione per la madre che riceve dal marito gli alimenti e, quindi, un assegno diretto a venire incontro alle sole più elementari esigenze di vita, dovrebbe valere, a maggior ragione, anche nel caso in cui ella vanti nei confronti del coniuge un diritto di contenuto più ampio, quale è quello al mantenimento, volto a soddisfare qualsivoglia esigenza di vita, anche non strettamente necessaria alla sopravvivenza (nel senso che l'assegno alimentare rappresenta un “*minus*” necessariamente ricompreso in quello di mantenimento, si è espressa, del resto, anche la prima sezione civile della Corte di cassazione; *ex plurimis*, sentenze 8 maggio 2013, n. 10718 e 28 gennaio 2008, n. 1761).

2.2.3. – Sempre a proposito della rilevanza delle questioni, il giudice *a quo* ha precisato che la ricorrente nel giudizio principale, negli anni per cui ha richiesto l'accertamento del proprio diritto alla pensione, era in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare non superiore al limite stabilito ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978.

3. – Nel merito, la questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. per l'ingiustificata disparità di trattamento della madre separata rispetto alla madre vedova è fondata.

3.1. – Occorre preliminarmente chiarire che l'esame di tale questione dovrebbe, a rigore, essere limitato alla disciplina che subordina alla condizione del mancato ricevimento degli alimenti il diritto alla pensione della madre che si sia separata dopo il decesso del figlio. A ciò fa riferimento la normativa che regola la fattispecie oggetto del giudizio principale. Tuttavia, poiché anche il diritto alla pensione della madre che, al momento del decesso del figlio, già viveva effettivamente separata dal marito, è sottoposto a identica disciplina, la valutazione di questa Corte involge necessariamente anche quest'ultima, da intendersi intrinsecamente collegata alla prima. Lo stesso *petitum* del rimettente, del resto, prescinde dalla circostanza dell'antioriorità o della posteriorità della separazione della madre rispetto al decesso del figlio.

3.2. – Nell'ordinamento delle pensioni di guerra, l'attribuzione della pensione ai genitori è regolata, anzitutto, dall'art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978. Tale disposizione – espressione del rigido ordine di precedenza nell'attribuzione del trattamento che caratterizza, con poche eccezioni, il sistema pensionistico di guerra (sentenza n. 399 del 1994; ordinanza n. 275 del 2002) – stabilisce, al primo comma, che, in mancanza del coniuge o di figli con diritto a pensione del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra, il trattamento pensionistico è attribuito, in via

prioritaria, al padre, purché abbia raggiunto l'età di 58 anni ovvero sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro, e, soltanto in via successiva, alla madre vedova, indipendentemente dalla sua età e abilità al lavoro (ordinanza n. 275 del 2002). Il diritto della madre alla pensione, dunque, sussiste solo se il padre non è più in vita (ordinanza n. 275 del 2002).

In caso di separazione tra i coniugi, i censurati primo e terzo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, equiparando alla madre vedova quella effettivamente separata dal marito – che sia tale alla data della morte del figlio (primo comma) o che sia divenuta tale per effetto di una separazione successiva (terzo comma) – riconoscono a quest'ultima, pur essendo in vita il padre, un autonomo diritto alla pensione. Si tratta di un diritto sottoposto alla condizione che la madre separata non riceva dal marito gli alimenti. A norma del secondo comma dello stesso art. 60, la pensione deve essere divisa in parti uguali tra i genitori, nel caso in cui il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possieda i requisiti di legge per conseguirla. In questa ipotesi si determina una contitolarità del diritto alla pensione in capo a entrambi i genitori.

In aggiunta ai menzionati requisiti soggettivi, l'art. 58 del d.P.R. n. 915 del 1978 stabilisce le condizioni economiche che consentono la liquidazione della pensione ai genitori. Questi ultimi, a causa della morte del figlio, potrebbero trovarsi privi dei «necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che lo stesso loro prestava al momento della morte». La *ratio* della norma è tale da configurare una potenziale partecipazione del figlio deceduto alla conduzione della famiglia, sulla scorta di una presunzione circa il sostegno economico che lo stesso avrebbe potuto fornire. Per questo, l'accesso al trattamento pensionistico privilegiato deve essere negato quando le condizioni economiche superano la soglia prevista dall'art. 70.

L'art. 70 prevede, infatti, che il trattamento pensionistico sia liquidato al richiedente quando lo stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a un determinato ammontare (più volte innalzato e da ultimo elevato, dall'art. 2, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 236, recante «Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra»). Lo stesso limite reddituale è inoltre adeguato automaticamente ogni anno ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g), della legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra»). Con riguardo alla funzione del limite reddituale previsto dall'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978, questa Corte ha chiarito che la discrezionalità del legislatore nella materia è correlata alle politiche di bilancio e di allocazione della spesa pubblica. L'atto risarcitorio, costituito dalla pensione di guerra, da intendersi quale espressione della solidarietà nazionale, ben può essere attribuito solo a quanti non abbiano un reddito superiore a una certa soglia (sentenza n. 405 del 1993).

3.3. – Dal quadro normativo prima delineato si ricava che il trattamento

previsto per la madre separata si discosta dalle condizioni per l'attribuzione della pensione ai genitori del militare o del civile deceduto. Solo per la madre separata si profila, secondo i censurati commi primo e terzo dell'art. 60 del d.P.R. n. 915 del 1978, la condizione del mancato ricevimento degli alimenti da parte del marito.

Nell'attribuire rilievo alla titolarità del diritto agli alimenti, in senso ostativo alla liquidazione della pensione, quando ne sia beneficiaria la donna separata e nel caso di obbligo posto a carico del marito di lei, le norme impugnate riflettono una non più accettabile concezione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, da ritenersi superata nel costume e nella coscienza sociale diffusa. Essa è caratterizzata dalla dipendenza economica della moglie separata dal marito, cui è riconosciuto, in via prioritaria, il ruolo di provvedere al suo sostentamento.

In tutti i casi in cui – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – l'ammontare degli alimenti (o, secondo la non implausibile interpretazione del rimettente, del mantenimento) sia inferiore al limite di cui al menzionato art. 70, il possesso del reddito derivante dagli stessi viene a costituire, per la madre separata, un vero e proprio elemento ostativo alla concessione della pensione.

Da questo dato oggettivo si ricava l'ingiustificata disparità di trattamento riservata alla madre separata rispetto alla madre vedova. Una tale discriminazione non trova idonea giustificazione nella particolare natura del reddito derivante dall'assegno periodico alimentare (o di mantenimento) corrisposto dal coniuge. Essa lascia trapelare una concezione dei rapporti familiari caratterizzata da una mancanza di autonomia economica della moglie, superata dall'ormai acquisito principio della parità tra i coniugi. L'origine del reddito non può costituire una valida ragione giustificativa della ravvisata disparità di trattamento.

Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza invocato dal giudice rimettente quale parametro di costituzionalità, dell'art. 60, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi diano luogo a un ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell'art. 70 dello stesso decreto.

4. – In conseguenza dell'accoglimento delle questioni sotto i profili scrutinati, resta assorbito l'esame delle ulteriori censure prospettate dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui subordinano il

diritto alla pensione della madre del militare o del civile deceduto, che viva effettivamente separata dal marito, alla condizione del mancato ricevimento dallo stesso degli alimenti, anche nel caso in cui questi ultimi, aggiunti ad altri eventuali redditi, siano di ammontare non superiore al limite di reddito stabilito ai sensi dell'art. 70 dello stesso decreto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015.

1.4. Separazione e scioglimento

1.4.1. *Separazione*

SENTENZA N. 46/1966 (PRES. AMBROSINI; REL. MORTATI)

Separazione consensuale dei coniugi senza colpa di nessuno dei coniugi – Effetti – Obbligo del marito di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei.

Codice civile, art. 156, primo comma.

Costituzione, art. 29.

SENTENZA N. 151/1971 (PRES. BRANCA; REL. TRIMARCHI)

Procedimento per la separazione dei coniugi – Comparizione personale delle parti davanti al presidente del tribunale – Fase successiva della mancata conciliazione – Divieto di assistenza del difensore.

Codice di procedura civile, artt. 707, primo comma, e 708.

Costituzione, art. 24, secondo comma.

SENTENZA N. 144/1983 (PRES. ELIA; REL. MACCARONE)

Separazione dei coniugi – Separazione giudiziale – Obbligo di mantenimento dei figli – Possibilità di disporre il sequestro di parte dei beni dell'obbligato e di ordinare ai terzi creditori dell'obbligato di effettuare direttamente il versamento agli aventi diritto – Mancata estensione del mezzo di tutela a favore dei figli di coniugi separati consensualmente.

Codice civile, art. 156, sesto comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 5/1987 (PRES. LA PERGOLA; REL. CASAVOLA)

Separazione di coniugi – Separazione consensuale – Effetti patrimoniali – Mantenimento del coniuge – Obbligo – Inadempienza – Garanzie – Mancata previsione.

Codice civile, art. 156, sesto comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 6/1987 (PRES. LA PERGOLA; REL. CASAVOLA)

Famiglia (regime patrimoniale della) – Separazione personale – Pronunzia senza addebito – Dote – Separazione dai beni del marito – Possibilità – Mancata previsione.

Codice civile, art. 202, primo comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 29.

SENTENZA N. 186/1988 (PRES. SAJA; REL. CASAVOLA; RED. CORASANITI)

Separazione di coniugi – Separazione consensuale – Decreto di omologazione – Valore di titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale – Omessa previsione.

Codice civile, art. 158.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 454/1989 (PRES. SAJA; RED. CASAVOLA)

Separazione di coniugi – Provvedimenti riguardo ai figli – Abitazione nella casa familiare – Assegnazione giudiziale al coniuge affidatario della prole – Trascrizione del provvedimento ai fini dell'opponibilità al terzo acquirente – Mancata previsione.

Codice civile, art. 155, quarto comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 29 e 31.

SENTENZA N. 176/1992 (PRES. CORASANITI; RED. GRANATA)

Separazione di coniugi – Iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge, nel giudizio di separazione – Esenzione dall'imposta ipotecaria (così come stabilito per il giudizio di divorzio) – Omessa previsione.

Legge 6 marzo 1987, n. 74 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), art. 19, in relazione agli artt. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali) e 1 Tariffa allegata.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza), anche in riferimento agli artt. 29, 31 e 53.

SENTENZA N. 416/1992 (PRES. CORASANITI; RED. GRANATA)

Separazione di coniugi – Procedimento – Modifica delle condizioni di separazione – Provvedimenti riguardanti la prole – Intervento obbligatorio del pubblico ministero – Omessa previsione.

Codice di procedura civile, art. 710, nel testo precedente a quello sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331; codice di procedura civile, art. 710, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988 n. 331,

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 278/1994 (PRES. CASAVOLA; RED. SANTOSUOSSO)

Separazione personale dei coniugi – Procedimenti in corso – Provvedimenti previdenziali – Inadempienza del coniuge obbligato al mantenimento – Ordine di distrazione, a favore degli aventi diritto, di una parte delle somme dovute da terzi al coniuge obbligato – Adottabilità del provvedimento anche da parte del giudice istruttore, prima della sentenza di separazione – Mancata previsione.

Codice civile, art. 156, sesto comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 30.

SENTENZA N. 258/1996 (PRES. FERRI; RED. SANTOSUOSSO)

Separazione di coniugi – Sequestro, in corso di causa, di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento – Potere del giudice istruttore di adottare il relativo provvedimento – Mancata previsione.

Codice civile, art. 156, sesto comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 29, 30 e 31.

SENTENZA N. 154/1999 (PRES. GRANATA; RED. CONTRI)

Imposte e tasse in genere – Imposte di registro, bollo, trascrizioni ipotecarie catastali e I.N.V.I.M., relative a trasferimenti immobiliari e attribuzioni patrimoniali disposti in sede di procedimento di separazione personale dei coniugi – Mancata previsione della esenzione da tali tributi.

Legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), art. 19.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza), 29, 31 e 53.

Considerato in diritto

1. – Si rende necessario anzitutto precisare i termini della questione entro i quali è da contenere la decisione della Corte. Risulta dalla precedente esposizione che l'eccezione di incostituzionalità, per contrasto con il principio di eguaglianza, non riguarda la diversità di trattamento che sembra derivare dal confronto fra i due commi dell'art. 145 (cui rinvia l'art. 156 per il caso di coniugi separati, allorché entrambi siano incolpevoli della separazione) pel fatto che viene addossato al marito l'obbligo di somministrare alla moglie quanto sia necessario ai suoi bisogni di vita, ed invece a quest'ultima l'altro diverso di provvedere al solo mantenimento del marito, bensì la sperequazione fra gli obblighi dei due coniugi, dato che gli articoli predetti, nel determinare la misura delle prestazioni dovute dal marito per soddisfare le esigenze della moglie non richiedono che si abbia riguardo alle condizioni economiche di lei, in difformità di quanto dispongono nel caso inverso, dell'obbligo a carico della moglie che viene invece condizionato al fatto della mancanza nel consorte di mezzi sufficienti.

2. – Per accertare se la discriminazione fra i coniugi, nei termini prospettati, contrasti con la Costituzione, è da ricordare che l'assoluto divieto fatto al legislatore dall'art. 3 di disporre qualsiasi diversità di trattamento giuridico per ragioni di sesso, incontra, per quanto riguarda i rapporti familiari, un solo e tassativo limite, qual è posto dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione a garanzia dell'unità della famiglia: limite che, rivestendo carattere di eccezione al principio generale che l'articolo stesso formula, della piena eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, dov'essere interpretato restrittivamente, secondo quanto la Corte ha avuto occasione di statuire con la sentenza n. 64 del 1961.

Non è qui da indagare se esigenze di unità possano essere assunte per fornire una sufficiente giustificazione alla diversità di trattamento disposta dall'art. 145 per i coniugi conviventi, poiché tale questione non è stata proposta, sicché la sua soluzione deve rimanere del tutto impregiudicata. Avendo invece riguardo al regime di separazione, ricorrente nella specie, non è dato riscontrare alcun elemento che consenta di ricollegare la diversità predetta con quelle esigenze. Infatti, comunque si debba intendere l'unità voluta tutelare dall'art. 29, si deve ritenere che essa non sia invocabile di fronte a coniugi rispetto ai quali, pel fatto stesso della separazione, sono venuti a mancare i presupposti dell'unità, sia che di questa si consideri l'aspetto materiale o fisico, essendo cessata la convivenza, e con essa la collaborazione della moglie alla gestione domestica, sia quello spirituale, essendosi resa manifesta un'incompatibilità fra i due tale da rendere non più possibile la vita in comune.

Deve pertanto ritenersi contrastante con l'art. 29 il disposto dell'art. 156, nella parte in cui, prevedendo la separazione senza colpa di nessuno dei due coniugi, impone al marito di provvedere a tutto quanto si rende necessario ai bisogni di vita della moglie senza alcuna considerazione dei mezzi di cui questa

per avventura disponga. A tali mezzi si deve invece avere riguardo per stabilire quale parte debba essere impiegata per consentire alla moglie separata, non già di sottrarsi allo stato di bisogno, che potrebbe anche non sussistere, bensì di mantenere quello stesso tenore di vita che avrebbe goduto se non fosse intervenuta la separazione; in concorso con le somministrazioni rivolte allo stesso scopo, che devono rimanere a carico del marito, in proporzione alle sue sostanze.

È ancora da precisare che la conclusione cui si è giunti deve valere allorché, all'atto della separazione omologata dal Tribunale, non sia stato stipulato alcun accordo circa gli obblighi patrimoniali corrispettivi, o di uno solo dei coniugi verso l'altro, né si possa, nonostante tale omissione, desumere una qualsiasi volontà implicita al riguardo. Che se invece sussistano convenzioni su tale punto, spetterà al giudice del merito stabilire se il marito, obbligandosi a erogazioni a favore della moglie, pur quando essa risultasse provvista di propri mezzi, non abbia inteso rinunciare a far valere l'esenzione che avrebbe potuto invocare a proprio favore.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l'obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.

* * *

Sentenza n. 151/1971 (Pres. Branca; Rel. Trimarchi)

Considerato in diritto

1. – Con l'ordinanza del 22 dicembre 1970 del presidente del tribunale di Varese si sostiene che la esclusione della assistenza tecnica del difensore prevista dall'art. 707, comma primo, e da tutte le norme di cui all'art. 708 del codice di procedura civile sia in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Con l'altra ordinanza (del 16 ottobre 1970 del presidente del tribunale di Milano) la violazione della detta disposizione della Costituzione è ravvisata esistente nella norma di cui al citato art. 707, comma primo.

La questione, nonostante la rilevata differenza circa la prospettazione, è una sola, e perciò i due giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. – Secondo le due ordinanze, si avrebbe la dedotta illegittimità costituzionale perché nella seconda parte della fase presidenziale del procedimento di separazione personale dei coniugi, e cioè in quella successiva alla mancata conciliazione, questi, comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, non possono farsi assistere da difensori.

La questione, correttamente sollevata, da giudici legittimati a proporla (giusta le precedenti pronunce adottate da questa Corte con le sentenze n. 60 del 1970, e nn. 6 e 150 del 1971), appare fondata.

Nella detta seconda parte dell'udienza presidenziale, diventa attuale il contrasto, concreto o potenziale, tra i contendenti sulla base delle domande avanzate con il ricorso introduttivo o delle pretese direttamente prospettate al presidente del tribunale. E tale contrasto viene superato o composto con i provvedimenti emanati a sensi dell'art. 708, comma terzo.

Non rileva il carattere, contenzioso o volontario, del procedimento, così come non ha peso il fatto che il presidente possa provvedere (anche) d'ufficio e sia discrezionale il se ed il come dei singoli provvedimenti da lui adottati.

Interessa, ai fini della corretta impostazione e soluzione della questione, invece, la constatazione che codesti provvedimenti, pur essendo temporanei ed urgenti, non possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore tranne che si verifichino mutamenti nelle circostanze, e lo possono solo con la sentenza del tribunale e dei giudici aditi successivamente o in via d'urgenza, e in quanto incidono (v. sentenza n. 150 del 1971), e per un tempo che può essere anche lungo (arg. *ex* art. 189, comma secondo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), sugli interessi dei coniugi e della prole.

Ricorrono, perciò, le premesse e le condizioni perché alle parti del procedimento di separazione personale dei coniugi, durante la fase presidenziale e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, debba essere assicurata la difesa in giudizio.

Il divieto per dette parti d'essere assistite da difensori costituisce un ingiustificato ostacolo alla regolare e piena instaurazione del contraddittorio, nelle forme e nei limiti consentiti dalla natura e funzione dell'udienza presidenziale, alla corretta e completa prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e richieste delle parti, e alla migliore e più appropriata cognizione ad opera del giudice della realtà giuridica sostanziale e processuale.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708 del codice di procedura civile nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale e dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, è fatto divieto d'essere assistiti da difensore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708 del

codice di procedura civile nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1971.

* * *

Sentenza n. 144/1983 (Pres. Elia; Rel. Maccarone)

Considerato in diritto

1. – In base all’ordinanza di rimessione, la Corte è chiamata a stabilire se contrasti o meno con il principio di eguaglianza l’art. 156, comma sesto c.c., come modificato dalla legge 19 maggio 1975 n. 151, nella parte in cui non estende la disposizione ivi contenuta a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.

Il giudice *a quo*, sul presupposto che il particolare mezzo di tutela previsto dalla norma innanzi indicata – applicabile anche all’assegno di mantenimento dovuto per i figli – sia espressamente stabilito per la separazione giudiziale dei coniugi e non sia perciò applicabile a quella consensuale, dubita della legittimità costituzionale della norma stessa, per la disparità di trattamento operata, in identità di situazioni, tra i figli di coniugi separati giudizialmente e quelli di coniugi separati con atto negoziale omologato, non apparendo “per quale motivo gli interessi dei figli debbano avere una tutela minore quando i genitori, per loro autonoma decisione, ritennero di separarsi consensualmente”.

2. – La questione è fondata. L’art. 156, sesto comma c.c. – analogamente a quanto dispongono gli artt. 8 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e 148, comma secondo c.c. per le ipotesi rispettivamente previste – stabilisce un particolare mezzo di tutela per assicurare al coniuge separato ed ai figli minori il pagamento di quanto dovuto dall’altro coniuge per il loro mantenimento, consentendo al giudice di disporre il sequestro di parte dei beni dell’obbligato e di ordinare a terzi, tenuti a corrispondere al predetto, anche periodicamente, somme di danaro, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Tale previsione riguarda unicamente gli effetti della separazione giudiziale e, come ha ritenuto anche la Corte di Cassazione in relazione alla norma analoga contenuta nel secondo comma dell’art. 148 c.c., trattasi di procedimento singolare rispetto ai normali istituti processuali e, come tale, inapplicabile a casi diversi da quelli per i quali è stato previsto. Ciò comporta la impossibilità di pervenire per via interpretativa alla estensione del mezzo di tutela alla separazione consensuale.

3. – Poste tali premesse, occorre verificare se sussista la dedotta disparità di trattamento. Va, innanzi tutto, precisato che l’ordinanza di rimessione, come è stato innanzi già chiarito, limita il dubbio di costituzionalità al diverso tratta-

mento riservato ai figli nelle ipotesi di separazione giudiziale e consensuale, sicché è fuori della materia del contendere la situazione del coniuge, pur se creditore di un assegno di mantenimento. Del resto solo nei limiti anzidetti la questione appariva rilevante per la decisione nel giudizio principale, avente ad oggetto soltanto il pagamento dell'assegno di mantenimento dovuto per i figli dal coniuge obbligato.

Così precisati i termini e l'oggetto di questo giudizio, non sembra dubbia la disparità di trattamento riservata ai figli, ai quali sia dovuto un assegno di mantenimento, nelle due ipotesi di separazione dei coniugi: quelli i cui genitori si siano giudizialmente separati possono avvalersi del particolare mezzo di tutela previsto dall'art. 156, comma sesto c.c., mentre i figli dei coniugi che hanno preferito la separazione consensuale non possono invocarlo.

Ma la funzione di garanzia insita nel disposto del citato art. 156, sesto comma c.c., non può ragionevolmente essere limitata agli effetti della separazione giudiziale e non estesa anche al caso di separazione consensuale giacché essa risponde all'esigenza di tutelare l'interesse dei figli per quanto concerne la concreta operatività del loro diritto al mantenimento in caso di separazione dei genitori; tale esigenza resta valida indipendentemente dalla specie della separazione che, giudiziale o consensuale, produce in materia riflessi sostanzialmente analoghi nei confronti dei figli. La natura contenziosa o negoziale della separazione stessa non può spiegare alcuna incidenza nei confronti della garanzia del diritto al mantenimento dei figli, al quale deve essere riconosciuta piena autonomia rispetto al tipo di separazione dei genitori.

L'omogeneità evidente di dette situazioni postula un eguale trattamento, in assenza di qualsiasi valida ragione che giustifichi una diversità di disciplina; e la minore tutela accordata ai figli di genitori separati consensualmente concreta una palese discriminazione in loro danno, che si rende evidente anche in relazione al trattamento riservato dall'art. 148 c.c. ai figli in costanza di convivenza matrimoniale, prevedendo appunto tale norma pure in quell'ipotesi misure analoghe a quella in discussione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma del Codice Civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1983.

* * *

Sentenza n. 5/1987 (Pres. La Pergola; Rel. Casavola)*Considerato in diritto*

La questione sottoposta a questa Corte dal Tribunale di Catania è: se l'art. 156, sesto comma, del codice civile contrasti con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede – nell'ipotesi di inadempienza dell'obbligo di mantenimento del coniuge in seguito a separazione consensuale – il potere del giudice di disporre il sequestro dei beni dell'obligato e di ordinare a terzi il pagamento delle somme dovute direttamente agli aventi diritto; per il dubbio che tale omissione determini una ingiustificata discriminazione rispetto al coniuge separato giudizialmente, a beneficio del quale tali misure sono previste dalla stessa norma denunciata.

Così come prospettata la questione è fondata.

Come ha ricordato il giudice *a quo* nell'ordinanza di rimessione, questa Corte ha dichiarato con sentenza 12 maggio 1983, n. 144, l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati.

La *ratio decidendi* adottata allora dalla Corte consisteva in ciò che “la natura contenziosa o negoziale della separazione stessa non può spiegare alcuna incidenza nei confronti della garanzia del diritto al mantenimento dei figli, al quale deve essere riconosciuta piena autonomia rispetto al tipo di separazione dei genitori”.

Parimenti identica *ratio decidendi* governa i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati, perché non può essere ragionevolmente fatta dipendere dal titolo della separazione, consensuale o giudiziale, la garanzia del diritto al proprio personale mantenimento dell'un coniuge verso l'altro.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

* * *

Sentenza n. 6/1987 (Pres. La Pergola; Rel. Casavola)*Considerato in diritto*

1. – Con ordinanza del 14 aprile 1977 il Tribunale di Caltagirone chiede la verifica di costituzionalità dell'art. 202, comma primo, ultima ipotesi, nella parte in cui non consente la separazione della dote nel caso di separazione dei coniugi senza che la stessa sia addebitabile all'uno o all'altro.

Ritiene il Tribunale *a quo* che quando non si proceda all'accertamento dell'addebitabilità della separazione perché il giudice non ne è richiesto dai coniugi a norma dell'art. 33 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (legge di riforma del diritto di famiglia che novella l'art. 151, comma secondo, del codice civile) “consentire al marito la continuazione dell'amministrazione del bene dotale... costituisce un privilegio che urta contro il principio della parità dei coniugi discendente dalla norma di cui all'art. 3 della Costituzione, che sancisce l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge”.

2. – La questione è fondata.

Va premesso che tra le norme finali e transitorie della legge n. 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia, l'articolo 227 stabilisce che le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della Novella continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori. Proprio perché la riforma ha abrogato l'istituto della dote e aboliti dal codice civile vigente gli artt. da 177 a 209, il *corpus* normativo conservato in vigore dalla norma transitoria pone il problema della sua compatibilità con i principi costituzionali, che avendo ispirato e guidato la legge riformatrice, sono in certa misura più esigentemente precettivi che non in precedenza.

In particolare la parità dei coniugi, inscritta nel più generale principio di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge di cui all'art. 3 della Costituzione, ed esplicitamente dichiarata nell'art. 29, comma secondo, della Costituzione – “Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare” – è il valore fondante il nuovo diritto di famiglia, da cui la dote è stata radicalmente espunta in quanto espressiva di una diseguaglianza di ruoli giuridico-patrimoniali tra uomo e donna nella società coniugale.

Quando il regime transitorio di ultrattività dell'istituto dotale implichi un grave e non giustificabile *vulnus* del principio costituzionale della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, è ineludibile l'istanza di un intervento additivo, che raccordi la vecchia normativa con i valori costituzionali, compiutamente invernati dalla nuova.

Se la separazione personale è infatti pronunziata dal giudice senza addebito, viene a cadere sia la tassatività dell'ipotesi di cui al comma primo, ultima parte, dell'art. 202 del codice civile, abrogato *ex art.* 77 della legge n. 151 del 1975 e

conservato in vigore *ex art. 227* della stessa legge: separazione della dote disposta nel caso di separazione personale pronunciata per colpa del marito; sia di quella del secondo comma: facoltà dell'autorità giudiziaria di ordinare la separazione della dote dai beni del marito, quando la separazione personale è pronunciata per colpa di entrambi i coniugi.

Nell'un caso e nell'altro la separazione del compendio dotale dai beni del marito postula una misura punitiva e insieme un giudizio di inaffidabilità del marito rispetto al suo ruolo di amministratore della dote della moglie.

Ma sopravvenuto l'art. 33 della legge n. 151 del 1975, che introduce nel nuovo art. 151 del codice civile anche la separazione personale pronunciata dal giudice senza addebito, la separazione della dote dai beni del marito verrebbe in questa ipotesi recenziore ad essere esclusa con la conseguenza della intangibilità del ruolo maritale di amministratore della dote e della inammissibilità della domanda della moglie di assumerlo su di sé. La lesione della parità dei coniugi è qui di tutta evidenza e priva di qualsivoglia giustificazione che sia riconducibile alla garanzia costituzionale dell'unità familiare.

Questa infatti non è garantita dall'amministrazione della dote in mano del marito più che non lo sia in quella della moglie, dal momento che la destinazione e il regime del compendio dotale, mutando il titolare dei poteri di amministrazione, restano inalterati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunciata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

* * *

Sentenza n. 186/1988 (Pres. Saja; Rel. Casavola; Red. Corasaniti)

Considerato in diritto

1. – La Corte d'appello di Venezia, con due ordinanze del 28 aprile 1987 (R.O. nn. 529 e 530 del 1987), solleva, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 156, quinto comma, e 158 del codice civile, “nella parte in cui non prevedono che anche il verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale”.

2. – La questione è fondata.

Patente è la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perché i coniugi la cui separazione è pronunciata dal giudice ottengono una sentenza che *ex art. 156*, quinto comma, del codice civile "costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818", e sono pertanto più garantiti rispetto ai coniugi separatisi consensualmente con omologazione giudiziale.

3. – Questa Corte ha già, con due pronunce, dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che le disposizioni ivi contenute si applichino rispettivamente a favore dei figli di coniugi consensualmente separati (sent. n. 144 del 1983) e ai coniugi consensualmente separati (sent. n. 5 del 1987).

La *ratio decidendi* entrambe le volte adottata è che i rapporti patrimoniali tra coniugi separati, sia per quanto attiene al loro mantenimento personale, sia a quello dei figli, non possono essere assistiti da diversa garanzia a seconda del titolo, consensuale o giudiziale, della separazione.

4. – Anche nel caso di specie deve applicarsi la stessa *ratio decidendi* e pertanto non la sola sentenza che pronunzia la separazione giudiziale, *ex art. 156*, quinto comma, ma anche il decreto di omologazione della separazione consensuale, *ex art. 158*, deve essere considerato titolo per iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 158 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

* * *

Sentenza n. 454/1989 (Pres. Saja; Red. Casavola)

Considerato in diritto

1. – Il Pretore di Roma, con ordinanza del 30 dicembre 1988 (R.O. n. 158 del 1989), chiede verifica di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, "nella parte in cui non consente al coniuge assegnatario della casa coniugale di opporre ai terzi il titolo attribuyente l'assegnazione".

2. – La questione è fondata.

La norma impugnata dispone: "L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli".

Trattasi di norma dettata in tema di separazione tra coniugi pronunciata dal giudice in un contesto dedicato ai "provvedimenti riguardo ai figli".

La *ratio* seguita dal legislatore è dichiarata nel comma primo dell'art. 155: "Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".

È dunque "l'esclusivo interesse morale e materiale della prole" a determinare la spettanza dell'abitazione al coniuge cui la prole è affidata.

Il termine "abitazione" è qui assunto come voce sostantiva del transitivo verbale "abitare" con oggetto la "casa familiare", vale a dire quel complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare la esistenza domestica della comunità familiare. Come dunque la "casa familiare" non è esauribile nell'immobile, spoglio della normale dotazione di mobili e suppellettili per l'uso quotidiano della famiglia; così l'"abitazione" non è identificata dal legislatore in una figura giuridica formale, quale potrebbe essere un diritto reale o personale di godimento, ma nella concreta *res facti* che prescinde da qualsivoglia titolo giuridico sull'immobile, di proprietà, di comunione, di locazione. Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la *ratio legis*, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.

Il titolo ad abitare per il coniuge è infatti strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.

Tale assegnazione, mentre è immediatamente rilevante rispetto al coniuge non affidatario della prole proprio perché escluso dall'abitazione nella casa familiare ancorché ne sia proprietario o titolare di altro diritto di godimento o conduttore, non lo è rispetto ai terzi. La novella del 1975, non prevedendo l'opponibilità al terzo della assegnazione giudiziale dell'abitazione, vanifica il vincolo di destinazione della "casa familiare".

3. – Il legislatore che ha provveduto, con legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), a regolare la fattispecie dell'"abitazione nella casa familiare", spettante "di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età", ha invece statuito all'art. 11 che modifica l'art. 6, sesto comma: "L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile".

Essendo le norme di cui all'art. 155, quarto comma, del codice civile, e all'art. 6, sesto comma, della legge n. 74 del 1987 ispirate alla *eadem ratio* dell'"esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale" della prole (cfr. il già richiamato art. 155, primo comma, del codice civile e l'art. 6, secondo comma,

della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987) la diversità di disciplina tra l'assegnazione dell'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole opponibile, previa trascrizione, al terzo acquirente nella ipotesi di scioglimento del matrimonio e l'assegnazione dell'abitazione, non opponibile nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi, è del tutto priva di ragionevole giustificazione sotto il profilo che qui appresso si chiarisce.

La violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione si concreta non nel deteriore trattamento del coniuge separato rispetto al divorziato, essendo l'uno e l'altro portatori di *status* personali differenziati, ma nella diversità di trattamento di una situazione assolutamente identica, quale è quella della prole affidata ad un genitore separato o ad un genitore non più legato dal vincolo matrimoniale.

I valori, di cui agli altri due parametri invocati, artt. 29 e 31 della Costituzione, sono palesemente non perseguiti stante la lacuna di previsione nell'attuale tenore dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, che va pertanto caducato nella parte in cui non prevede l'opponibilità al terzo acquirente del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole mediante trascrizione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

* * *

Sentenza n. 176/1992 (Pres. Corasaniti; Red. Granata)

Considerato in diritto

1. – Preliminarmente osserva la Corte che – anche se testualmente (ma con evidente imprecisione terminologica) il giudice rimettente denuncia gli “art. 4 d.P.R. 1972 n. 635 e 1 tariffa allegata in relazione all'art. 19 legge 1987 n. 74” – il contesto normativo effettivamente impugnato (alla stregua del contenuto delle censure formulate nella stessa ordinanza di rinvio) correttamente va individuato (con inversione del collegamento logico tra le citate disposizioni) “nell'art. 19 legge 1987 n. 74 in relazione agli artt. 4 d.P.R. 1972 n. 631 e 1 tariffa”.

Inoltre – in correlazione ai limiti del *petitum*, segnati dall'ambito della rilevanza della questione nel giudizio *a quo* – l'oggetto di questa deve intendersi circoscritto alla mancata estensione della esenzione fiscale – introdotta dal menzionato art. 19 per gli atti e documenti del giudizio divorzile – anche (non già agli atti in genere del processo di separazione personale dei coniugi ma) al provvedimento (in particolare) di iscrizione di ipoteca effettuata a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato (la cui tassazione viene appunto in discussione nel processo di merito).

2. – La questione così definita è fondata.

Il parallelismo, le profonde analogie e la complementarità funzionale dei due procedimenti, rispettivamente, di separazione dei coniugi e di divorzio – oltretutto di tangibile evidenza – risultano invero ben presenti allo stesso legislatore del 1989.

Il quale – nel novellare la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio – si è premurato (con l'art. 23 della legge n. 74 cit.) di estendere (entro il limite di compatibilità e fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile) l'applicazione delle regole procedurali poste (*sub* art. 4) per il giudizio di divorzio anche a quello di separazione personale.

E se è pur vero che tale estensione certamente non ha riguardato anche la norma di esenzione fiscale dell'art. 19, ciò è probabilmente da ascrivere – come osservato dai primi commentatori – ad una mera dimenticanza.

Sta di fatto comunque che il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due comparate procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, ove la situazione di contrasto tra i coniugi, cui occorre dare uno sbocco, esibisce, di regola, toni di ben maggiore asprezza e drammaticità di quelli che essa manifesta nella fase già stabilizzata dell'epilogo divorzile. Mentre, per quanto più in particolare concerne la specifica esenzione della iscrizione ipotecaria, le ragioni di tutela della posizione creditoria del coniuge e dei figli, che hanno concorso a prevederla in sede di provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio, connotano con pari valenza anche gli omologhi provvedimenti in sede di separazione personale.

4. – Ne consegue che – con riguardo e nei limiti appunto della mancata estensione del beneficio fiscale anche agli atti di iscrizione della ipoteca giudiziale imposta a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel procedimento di separazione (tuttora soggetti al tributo di cui agli artt. 4 d.P.R. 635/72 e 1 tariffa allegata) – la norma di esenzione dell'art. 19 legge 74/87 risulta effettivamente – e va quindi dichiarata – illegittima per contrasto con i parametri, evocati dal giudice *a quo*, della ragionevolezza e della eguaglianza (sotto il profilo del trattamento tributario e della tutela del diritto di famiglia), di cui all'art. 3, anche in riferimento agli artt. 29, 31, 53 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 ("Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali") e 1 Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

* * *

Sentenza n. 416/1992 (Pres. Corasaniti; Red. Granata)

Considerato in diritto

1. – È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 710 cod. proc. civ. (anche nel testo novellato dalla legge 29 luglio 1988 n. 331), in quanto richiamato dall'art. 711, ultimo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei procedimenti di modificazione dei provvedimenti riguardanti i figli minori in caso di separazione personale tra coniugi per sospetta violazione del principio di ragionevolezza e di disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione), essendo invece tale intervento prescritto nei procedimenti di modificazione dei provvedimenti riguardanti i figli minori in caso di divorzio.

2. – Va premesso che l'art. 710 cod. proc. civ., nel testo originario, prevedeva al primo comma la possibilità per le parti di chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella sentenza di separazione.

Tale disposizione è stata riformulata dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988 n. 331 che ha introdotto il procedimento in camera di consiglio in luogo del giudizio ordinario.

Né nel testo originario, né in quello novellato è prescritto l'intervento del pubblico ministero; e in mancanza di tale testuale indicazione la giurisprudenza conforme della Corte di cassazione – che sul punto costituisce diritto vivente – ha ritenuto che per l'adozione dei provvedimenti modificativi suddetti, ancorché riguardanti la prole, non sia necessario l'intervento del pubblico ministero.

Questo principio è condiviso anche dal giudice rimettente e quindi costituisce la premessa interpretativa dell'esame della censura di costituzionalità.

3. – Diversa disposizione processuale vige invece per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole nel caso di divorzio.

Infatti l'art. 9 legge 1° dicembre 1970 n. 898 – nel prevedere la possibilità

di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli per giustificati motivi sopravvenuti alla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio – prescrive, oltre al procedimento in camera di consiglio, che debba essere sentito il pubblico ministero; prescrizione, questa, eliminata dalla successiva novella del 1978 (art. 2 legge 1° agosto 1978 n. 436) ma poi, in parte, ripristinata dalla riforma del 1987 (art. 13 legge 6 marzo 1987 n. 74). Tale norma, infatti, nel confermare il rito camerale, ha specificamente prescritto la partecipazione del pubblico ministero per i provvedimenti modificativi della sentenza di divorzio riguardanti i figli, sicché risultano in tal modo valorizzate le speciali esigenze di tutela della prole.

4. – Questa separatezza di discipline (rispettivamente del procedimento di modificazione delle condizioni di separazione e di quello di revisione delle condizioni di divorzio) trova un significativo arresto nell'art. 23 che estende ai (nuovi) giudizi di separazione personale dei coniugi le prescrizioni (di natura processuale) del (solo) art. 4 legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 8 legge n. 74 del 1987).

Un'ulteriore assimilazione di disciplina si ha con la successiva cit. legge n. 331 del 1988 che ha introdotto il rito camerale anche per il procedimento di modificazione delle condizioni di separazione. Dagli atti parlamentari emerge chiaramente l'intento del legislatore di "parificare, nel nuovo spirito della riforma del diritto di famiglia, le norme procedurali di modifica sia delle condizioni della separazione che di quelle del divorzio" (Relazione al disegno di legge n. 378, comunicato alla Presidenza del Senato il 5 agosto 1987).

5. – Pur dopo tali innovazioni, è rimasta ancora la disciplina differenziata dell'intervento del pubblico ministero; differenziazione questa che però – se pur ascrivibile alla discrezionalità del legislatore fin quando innestata nel contesto di due procedimenti (di separazione e di divorzio) ancora sotto vari aspetti disomogenei – si appalesa invece ingiustificata allorché lo stesso legislatore, nel por mano nel 1987 alla riforma della normativa sul divorzio, ha optato per l'assimilazione delle discipline (v. art. 23 cit.). In questo sopravvenuto quadro normativo la pur ampia discrezionalità del legislatore in materia processuale non impedisce di verificare se il permanere di un residuale trattamento differenziato nell'art. 710 cod. proc. civ. trovi, o meno, giustificazione. La quale nella specie è carente atteso che, se l'intervento del pubblico ministero nel caso di modifica dei provvedimenti relativi ai figli minori di genitori divorziati risponde alla particolare esigenza di tutela di questi ultimi (come già rimarcato da questa Corte nella sentenza n. 185 del 1986 con riguardo più in generale ai giudizi per lo scioglimento del matrimonio e per la separazione fra coniugi), analogo (se non ancor più pressante) interesse sussiste nel caso dei provvedimenti modificativi delle condizioni della separazione riguardanti la prole, come rende evidente l'art. 155 cod. civ., che nel prevedere (all'ultimo comma) la facoltà dei coniugi di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, prescrive in via generale (al primo comma) che i

provvedimenti relativi alla prole siano adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Tale prevalente "esigenza di tutelare l'interesse dei figli" è già stata da questa Corte (sent. 144 del 1983) posta a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, cod. civ. nella parte in cui la garanzia patrimoniale ivi prevista per l'ipotesi della separazione giudiziale non si estendeva anche all'ipotesi della separazione consensuale.

6. – Questo processo di graduale assimilazione trova d'altra parte ulteriore riscontro nella giurisprudenza della Corte.

Ed infatti, proprio valutando comparativamente i giudizi di separazione e quelli di divorzio con riferimento allo specifico tema della assegnazione della casa coniugale al genitore affidatario dei figli minori, questa Corte nella sentenza n. 454 del 1989 ha riscontrato che in entrambe le ipotesi la *ratio* ispiratrice della assegnazione stessa è "l'esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole" ed ha ritenuto "del tutto priva di ragionevole giustificazione", e quindi costituzionalmente illegittima, la mancata estensione al caso della separazione della opponibilità ai terzi, prevista invece nel caso di divorzio, la stessa risolvendosi in una "diversità di trattamento rispetto alla prole".

Più recentemente la Corte, nella sentenza n. 176 del 1992, con riguardo al più favorevole trattamento tributario delle ipoteche iscritte a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge divorziato, ha sottolineato "il parallelismo, le profonde analogie e la complementarità funzionale" dei procedimenti di separazione e di divorzio, pervenendo a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987 nella parte in cui non estende il beneficio fiscale suddetto anche alle iscrizioni di ipoteca in favore del coniuge separato.

7. – Identiche ragioni di parallelismo, di omologia e di complementarità sussistono ora anche con riguardo ai procedimenti relativi alla modificazione e revisione delle condizioni di separazione e di divorzio concernenti l'affidamento della prole.

Una volta prevista la partecipazione del pubblico ministero nei giudizi di modificazione delle condizioni di divorzio, la mancata estensione anche ai giudizi di modificazione delle condizioni di separazione di siffatta prescrizione, volta alla salvaguardia dell'interesse dei minori, si rivela priva di razionale giustificazione di fronte alla esigenza di assicurare identità di tutela ad identici interessi.

Consegue che – con riferimento ai giudizi per la modifica delle condizioni di separazione instaurati dopo la data di entrata in vigore della citata legge n. 74 del 1987 – va dichiarata l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dalla data suddetta (12 marzo 1987), dell'art. 710 cod. proc. civ. (testo originario) nella parte in cui, per i provvedimenti relativi ai figli minori, non prevede l'intervento del pubblico ministero.

Analogo vizio – ancor più evidente se si considera che l'art. 38 disp. att. cod. civ., nel fissare la demarcazione tra competenza del tribunale per i

minorenni e competenza del tribunale ordinario, prescrive che il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero – presenta la medesima norma nel testo novellato dall'art. 1 della citata legge n. 331 del 1988, che – modificando il rito ed introducendo il procedimento in camera di consiglio – si è limitata a prevedere, anche in riferimento ai provvedimenti riguardanti la prole che le parti (e quindi soltanto le parti) debbano essere sentite prima che il Tribunale provveda.

La medesima dichiarazione di incostituzionalità va pertanto estesa in via consequenziale (*ex* art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87) all'art. 710 cod. proc. civ. nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 331 del 1988 nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale, sopravvenuta dal 12 marzo 1987, dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo precedente a quello sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, nella parte in cui non prevede l'intervento del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole;

2) *dichiara*, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 710 codice procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 1 legge 29 luglio 1988 n. 331, nella parte in cui non prevede la partecipazione del pubblico ministero per la modifica dei provvedimenti riguardanti la prole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

* * *

Sentenza n. 278/1994 (Pres. Casavola; Red. Santosuosso)

Considerato in diritto

1. – Il giudice istruttore del Tribunale civile di Benevento dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 30 della Costituzione, dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non consente che possa essere adottato anche dal giudice istruttore nel corso della causa di separazione personale dei coniugi l'ordine ai terzi – tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento – di versare una parte delle stesse direttamente agli aventi diritto.

[*omissis*]

4. – Nel merito, va anzitutto precisato che – per quanto il problema possa essere opportunamente riesaminato in modo completo ed organico dal legislatore – i limiti di intervento della Corte, anche in aderenza al *petitum*, possono

così circoscriversi: se la norma denunziata contrasti con gli articoli 3 e 30 della Costituzione nell'escludere il potere del giudice istruttore di adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto.

La questione così posta è fondata.

Giova premettere che il legislatore ordinario, coerentemente ai principi costituzionali (artt. 29, 30 e 31 della Costituzione), ha attribuito all'autorità giudiziaria il potere di disporre immediati provvedimenti per rendere tempestivo ed efficace l'obbligo di mantenere il coniuge bisognoso e, soprattutto, i figli. Tra questi provvedimenti si annovera anche la distrazione delle somme dovute da terzi debitori direttamente a favore del coniuge, al fine di soddisfare le esigenze di quest'ultimo e della prole. Trattandosi di una misura coercitiva che può avere anche negativi effetti economici e sociali, il legislatore ne ha fatto un'applicazione eccezionale, subordinata peraltro all'accertamento di una inadempienza tale da determinare un serio pregiudizio per gli aventi diritto.

In regime di convivenza dei coniugi, la riforma del 1975 ha previsto questa possibilità (art. 148, secondo comma, del codice civile), ma soltanto per la tutela delle esigenze dei figli e con uno specifico procedimento: istanza di chiunque vi ha interesse, dichiarazioni di entrambi i coniugi, assunzione di informazioni. A conclusione di questa indagine, può essere emanato il predetto ordine, avverso il quale è proponibile opposizione dalle parti o dal terzo debitore.

Una disciplina, analoga ma particolare, è prevista per gli assegni di divorzio dall'art. 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, in cui, dopo la costituzione in mora – a mezzo raccomandata – del coniuge inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, “il coniuge creditore può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute”. E ove il terzo non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti. Per i dipendenti pubblici la distrazione non può superare la metà delle somme dovute al coniuge obbligato.

5. – Anche per quanto riguarda il procedimento di separazione personale la previsione di detta misura coercitiva assume peculiari connotati. Essa non è specificamente menzionata fra i provvedimenti nel corso della fase presidenziale che ha sia scopi conciliativi, sia l'obiettivo di disporre in via cautelare misure temporanee ed urgenti. A differenza del procedimento regolato dal secondo comma dell'art. 148, tali provvedimenti non riguardano solo la tutela dell'interesse della prole, non è necessaria la previa assunzione di informazioni, né è consentito un giudizio di opposizione. Non è previsto neppure l'accertamento dell'inadempienza agli obblighi di mantenimento poiché questi, diversamente da quelli connessi al regime di convivenza, vengono eventualmente fissati, appunto, con uno dei provvedimenti temporanei.

Nella disciplina del giudizio di separazione la possibilità dell'ordine di distrazione delle somme dovute viene menzionata soltanto dal sesto comma dell'art. 156 del codice civile, che – come si è sopra accennato – appare riferito alla fase successiva alla pronuncia di separazione ed all'accertata inadempienza agli obblighi economici in essa stabiliti.

6. – Di qui la questione se sia coerentemente tollerabile una carenza di immediata tutela – quale quella data dalla possibilità dell'ordine di distrazione – anche nel periodo che va dal momento in cui sono adottati i provvedimenti presidenziali fino a quello della sentenza, e soprattutto se una tale carenza si presenti come violazione di norme costituzionali.

Per dare risposta affermativa appare sufficiente rilevare che i provvedimenti presidenziali hanno forza esecutiva anche per gli obblighi economici con essi stabiliti, e che il loro inadempimento può determinare effetti gravemente pregiudizievoli per gli aventi diritto, analogamente sia a quelli accertati nel procedimento *ex art. 148* del codice civile per il regime di convivenza, sia a quelli che vengono a determinarsi per l'inadempienza agli obblighi fissati con la sentenza di separazione personale.

Se la competenza ad emanare l'ordine di distrazione si configura normalmente come accessoria a quella relativa alla determinazione ed alla modifica della misura delle somme dovute per il mantenimento, e se soprattutto tale ordine coercitivo risponde alla stessa *ratio* di dare effettiva soddisfazione ai provvedimenti giudiziali, si perviene alla conclusione che, per evitare la disparità di trattamento degli aventi diritto al mantenimento prima e dopo la sentenza di separazione, ed apprestare un rimedio efficace all'inadempimento di obblighi costituzionalmente tutelati, va riconosciuta anche al giudice istruttore la competenza ad emettere il predetto ordine di distrazione a seguito dell'accertata inadempienza agli obblighi di mantenimento nel corso della causa di separazione personale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.

* * *

Sentenza n. 258/1996 (Pres. Ferri; Red. Santosuosso)*Considerato in diritto*

1. – Il giudice istruttore del tribunale di Napoli solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che tale giudice possa adottare, nel corso della causa di separazione personale tra coniugi, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato.

[*omissis*]

3. – Nel merito, la questione è fondata.

Con la citata sentenza n. 278 del 1994 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento con il quale si ordina ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto.

In tale pronuncia è stato rilevato che i provvedimenti presidenziali hanno forza esecutiva anche per gli obblighi economici con essi stabiliti, e che il loro inadempimento può determinare effetti gravemente pregiudizievoli per i componenti della famiglia, analogamente a quanto previsto per gli obblighi fissati con la sentenza di separazione personale e per i casi di cui agli artt. 146 e 148 cod. civ. in regime di convivenza.

È stato anche considerato che la competenza ad emanare il predetto ordine di distrazione si configura normalmente come accessoria a quella relativa alla determinazione ed alla modifica della misura delle somme dovute per il mantenimento e, soprattutto, che tale ordine coercitivo risponde alla stessa *ratio* di dare effettiva soddisfazione ai provvedimenti giudiziali; si perviene così alla conclusione che, per evitare la disparità di trattamento degli aventi diritto al mantenimento prima e dopo la sentenza di separazione, ed apprestare un rimedio efficace all'inadempimento di obblighi costituzionalmente tutelati, va riconosciuta anche al giudice istruttore la competenza ad emettere la misura della distrazione.

4. – Ora, come si rileva correttamente nell'ordinanza di rimessione, le ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare l'illegittimità dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte relativa all'ordine di distrazione delle somme dovute, non possono non valere anche per la parte relativa allo speciale potere di sequestro dei beni del coniuge obbligato, previsto dal medesimo comma. Entrambe le misure coercitive rispondono infatti alla *ratio* di dare tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del coniuge bisognoso e, soprattutto, dei figli minori, esigenze penalmente tutelate che

sussistono anche prima della sentenza di separazione in relazione agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede presidenziale. L'omogeneità di dette situazioni postula un eguale trattamento, mancando un valido motivo che giustifichi una diversità di disciplina.

5. – Viene espressa in dottrina qualche perplessità in relazione al quesito se il giudice istruttore, durante il procedimento di separazione personale, non disponga già di poteri sostanzialmente equivalenti a quelli dei quali si chiede ora il riconoscimento, cioè di poteri che gli consentano di tutelare in maniera adeguata la posizione degli aventi diritto al mantenimento. Ci si domanda comunque, se il sistema normativo in questa materia esiga di estendere al giudice istruttore, con sentenza additiva, la ulteriore facoltà di disporre la misura di cui all'art. 156 cod. civ., superando il dubbio circa una possibile sovrapposizione o sovrabbondanza di strumenti di tutela per l'adempimento degli obblighi di mantenimento a favore dei componenti più bisognosi della famiglia.

In realtà, prima della riforma del diritto di famiglia del 1975 si affermava che al presidente del tribunale, in sede di provvedimenti temporanei e urgenti (art. 708 del codice di procedura civile), ed al giudice istruttore, ove sopravvengano nuovi elementi, non si potesse certo negare la facoltà di disporre anche un sequestro conservativo; tale eventualità (relativamente cioè al normale sequestro conservativo) appare ammissibile anche dopo la novella in materia di procedimenti cautelari introdotta con la legge 26 novembre 1990, n. 353.

Peraltro la dottrina dominante e la giurisprudenza, anche di legittimità, ritengono che il provvedimento previsto dall'art. 156 cod. civ. – ancorché denominato “sequestro” – abbia caratteri del tutto peculiari rispetto all'ordinario sequestro conservativo disciplinato dagli artt. 671 e seguenti del codice di procedura civile.

Va riconosciuto, in effetti, che tra le due misure ora indicate esistono significative differenze. Mentre il sequestro conservativo presuppone, secondo una consolidata tradizione, la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, il provvedimento previsto dall'art. 156 cod. civ. presuppone un credito già dichiarato, sia pure in via provvisoria, e può essere disposto pur in mancanza del secondo di detti requisiti, sulla base della semplice inadempienza agli obblighi di mantenimento. Il sequestro conservativo, poi, può essere concesso anche prima dell'inizio della causa di merito, mentre l'applicabilità della misura in esame è stata subordinata dal legislatore alla conclusione del giudizio di separazione (e ora si intende riconoscerla anche nel corso del giudizio).

Ciò comporta, tra l'altro, che, mentre il sequestro conservativo ha un'efficacia strettamente connessa all'esito del parallelo giudizio di merito (art. 669-novies cod. proc. civ.) e può colpire anche tutti i beni mobili ed immobili del debitore, avendo natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale finalizzato al pignoramento, la misura di cui all'art. 156 cod. civ. può invece riguardare soltanto “parte dei beni” del coniuge obbligato, non può

convertirsi in pignoramento e non ha natura cautelare, essendo finalizzata, come ha riconosciuto la Corte di cassazione, ad una funzione di coazione, anche psicologica, all'adempimento degli obblighi di mantenimento posti a carico di uno dei coniugi.

6. – Per le differenze ora tratteggiate, detto provvedimento non si sovrappone al sequestro conservativo, né è possibile ricomprenderlo nel richiamo che l'art. 669-*quaterdecies* cod. proc. civ. fa alle cosiddette misure cautelari atipiche. Ne deriva che, come si rileva nell'ordinanza di rimessione, il diverso "sequestro" in esame è illegittimamente escluso dalla competenza del giudice istruttore. Tale esclusione è ancor più censurabile ove si pensi che il provvedimento previsto dall'art. 156, sesto comma, cod. civ. si configura con tali aspetti di specialità da doversi ritenere di applicazione prevalente, se non esclusiva, in sede di separazione personale tra coniugi, rispetto all'ordinario sequestro conservativo. La sua ammissibilità deve essere quindi riconosciuta per coerenza con la già riconosciuta ammissibilità dell'ordine di distrazione previsto dalla stessa norma e per rispetto dei principi costituzionali invocati.

Resta ovviamente affidato alla saggia valutazione del giudice istruttore bilanciare in modo equilibrato l'uso dei vari strumenti offerti dalla legge per conseguire il risultato di soddisfare nel modo migliore le ragioni economiche dei componenti più bisognosi della famiglia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare, nel corso della causa di separazione, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

* * *

Sentenza n. 154/1999 (Pres. Granata; Red. Contri)

Considerato in diritto

1. – La Commissione tributaria provinciale di Milano dubita, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non comprende nella esenzione da esso disposta (per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili

del matrimonio) tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Il contrasto con gli invocati parametri costituzionali si profilerebbe in considerazione dell'omogeneità delle situazioni poste a raffronto, che non consentirebbe di differenziare ragionevolmente il trattamento fiscale degli atti relativi ai due procedimenti. Il contrasto con l'art. 53 della Costituzione deriverebbe, ad avviso del collegio rimettente, dalla circostanza che i presupposti delle imposte applicate agli atti del procedimento di separazione non sarebbero ragionevolmente indicativi di capacità contributiva.

La Commissione tributaria provinciale di Trieste ha ipotizzato solo la lesione degli artt. 3 e 31 della Costituzione sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, ed altresì sulla scorta del rilievo che, "se l'agevolazione è stata predisposta per garantire una tutela economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui si scioglie definitivamente, appare maggiormente doveroso estendere l'esenzione al procedimento di separazione, a seguito del quale il rapporto di coniugio si attenua ma non cessa del tutto".

Avendo i ricorrenti nei procedimenti principali promosso nei confronti dell'amministrazione finanziaria i due giudizi tributari *a quibus* per chiedere la restituzione di somme riscosse come imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, e Invim su atti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione, le Commissioni tributarie rimettenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in relazione agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e 8, lettera f) della parte prima della tariffa allegata; agli artt. 2, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e 20 della tariffa allegata (Allegato A); agli artt. 2, 15 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili); agli artt. 2 e 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), 1 e 5 della tariffa allegata.

2. – Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimità costituzionale concernenti le stesse disposizioni legislative, in gran parte coincidenti. I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. – Le questioni sollevate dalle Commissioni tributarie provinciali di Milano e Trieste sono fondate.

Con la sentenza n. 176 del 1992, questa Corte ha già scrutinato la disposizione impugnata sotto il profilo della mancata estensione della esenzione (non già a tutti gli atti e documenti del giudizio di separazione personale dei coniugi, ma) al solo provvedimento di iscrizione di ipoteca a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato, pronunciandosi nei limiti dell'impugnazione.

Le stesse ragioni a suo tempo poste a fondamento del dispositivo di accoglimento – dichiarativo dell'incostituzionalità dell'impugnato art. 19, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione – impongono di accogliere le questioni di legittimità costituzionale ora formulate dalle Commissioni tributarie rimettenti in termini più ampi, in relazione alla totalità dei tributi oggetto dell'esenzione.

Il parallelismo, le analogie e la complementarità funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi sotto i profili che rilevano ai presenti fini, già sottolineati da questa Corte nella decisione richiamata, portano anche in questo caso a concludere che “il profilo tributario non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione”: sia perché in quest'ultimo la situazione di contrasto tra i coniugi – ai quali occorre assicurare una se non più ampia, almeno pari tutela – presenta di solito una maggiore asprezza e drammaticità rispetto alla fase già stabilizzata dell'epilogo divorzile; sia in considerazione dell'esigenza di agevolare, e promuovere nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole.

4. – L'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nella parte in cui non estende l'esenzione in essa prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, non può pertanto ritenersi conforme all'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza, anche in riferimento agli artt. 29, 31 e 53 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

1.4.2. *Divorzio*

SENTENZA N. 202/1975 (PRES. BONIFACIO; REL. OGGIONI)

Matrimonio – Casi di scioglimento – Disposizioni patrimoniali date con la sentenza che ha pronunciato il divorzio – Domanda di revisione – Mezzi di prova limitati alla sola assunzione di informazioni.

Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), art. 9, secondo comma.

Costituzione, art. 24.

SENTENZA N. 169/2008 (PRES. BILE; RED. FINOCCHIARO)

Procedimento civile – Causa di divorzio – Procedimenti contenziosi aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio – Competenza territoriale del tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi.

Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), art. 4, comma 1, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali).

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 107/2024 (PRES. BARBERA; RED. SAN GIORGIO)

Matrimonio – Divorzio – Enti locali – Incompatibilità all'assunzione di cariche – Impossibilità, agli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della giunta provinciale, a far parte della relativa giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia – Cessazione dell'incompatibilità laddove l'affinità derivi da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili – Esclusione.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), art. 64, comma 4.

Costituzione, artt. 2, 3 (ragionevolezza) e 51.

Considerato in diritto

[*omissis*]

2. – Secondo l'ordinanza di rinvio del tribunale di Biella, il procedimento in camera di consiglio previsto dall'art. 9, secondo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ai fini della revisione delle disposizioni patrimoniali date, a norma del precedente art. 5, con la sentenza che ha pronunziato il divorzio, non garantirebbe sufficientemente l'osservanza del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. Ciò perché, pur vertendosi in materia già decisa con valore di giudicato e previa osservanza delle garanzie processuali del rito ordinario, la norma in esame sancirebbe, ai fini dell'emanazione del provvedimento di modifica, l'introduzione del giudizio su semplice ricorso dell'interessato senza prevedere la difesa tecnica delle parti, consentirebbe, poi, al giudice la massima libertà nell'istruzione probatoria, rimessa alle "informazioni" che egli ritenga di assumere, ed attribuirebbe, infine, efficacia modificativa di una sentenza, al decreto con cui si conclude il procedimento camerale.

Il tribunale di Siena formula una censura analoga, ma di portata più generale, affermando, in sostanza, che la norma impugnata contrasterebbe con il diritto di difesa, perché la procedura prevista, concernendo un conflitto di interessi, avrebbe carattere contenzioso e, in tal caso, dovrebbero attuarsi le garanzie previste dall'art. 24 Cost. in misura più ampia di quelle apprestate dal procedimento in esame.

[*omissis*]

6. – Così ritenuta non fondata la questione di costituzionalità sotto i profili dianzi considerati, devesi, tuttavia, passare all'esame di altro particolare profilo, che le ordinanze prospettano, nel senso che il sistema creato dalla legge del 1970 sarebbe carente di congrua "disciplina dell'istruttoria in funzione dell'esercizio del diritto di prova giudiziaria" (ordinanza del tribunale di Biella) o di "difesa tecnica, scritta e orale" (tribunale di Siena).

Al riguardo, la Corte ritiene fondata la questione.

L'art. 9 della citata legge, nell'indicare i mezzi probatori consentiti, per coonestare o per contraddire la domanda di revisione, fa riferimento testuale alla sola "assunzione di informazioni" ossia ad un mezzo di indagine non formale, ma atipico, consistente tradizionalmente nell'acquisizione di dati forniti, a richiesta, dalla polizia giudiziaria o dalla pubblica amministrazione.

Ciò può concorrere al fine dell'indagine da compiere, ma non esaurirla, trattandosi, in materia, di accertamenti che richiedono ogni possibile approfondimento, data la pluralità, come si è detto, degli elementi di giudizio, in relazione all'istituto del divorzio e delle sue conseguenze. Così potrebbe

(¹) La medesima pronuncia ha altresì dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge n. 898 del 1970, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede il procedimento in camera di consiglio ai fini della revisione delle disposizioni patrimoniali date con la sentenza che ha pronunziato il divorzio.

profilarsi, nel corso delle indagini officiose affidate al giudice, ovvero richieste con istanza di parte, la necessità o l'opportunità di acquisire una diretta e personale attestazione da parte di terzi, sotto forma di testimonianza, circa i fatti in controversia: come le stesse esigenze potrebbero verificarsi per quanto riguarda l'espletamento di una consulenza tecnica.

In questi casi, l'attuale formula di legge è espressa in senso restrittivo, che solo con evidente forzatura del testo, potrebbe essere ritenuta estensibile ad ipotesi non contemplate.

Da ciò consegue, constatata questa limitazione del diritto di difesa, la dichiarazione di illegittimità in parte qua della disposizione impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in – cui non consente il normale esercizio di facoltà di prova;

b) *[omissis]*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.

* * *

Sentenza n. 169/2008 (Pres. Bile; Red. Finocchiaro)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale ordinario di Pisa, investito di un ricorso per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), «nella parte in cui individua come foro dei procedimenti contenziosi, aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi», per violazione: a) dell'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione, la quale pone un criterio di competenza territoriale inderogabile che, come accade

nel caso di specie, può risultare privo di un effettivo collegamento con le parti e con i figli minorenni eventualmente coinvolti nel procedimento, sia sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe, tenuto conto dei diversi criteri di competenza territoriale previsti dal medesimo art. 4, comma 1, della legge n. 898 del 1970 (con riferimento ai procedimenti instaurati dai coniugi con domanda congiunta e/o con riferimento ai procedimenti contenziosi tra coniugi che non abbiano mai avuto una residenza comune) e dall'art. 709-ter, primo comma, del codice di procedura civile (con riferimento ad altri procedimenti che coinvolgono i minori); b) dell'art. 24 della Costituzione, per il pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa.

2. – La questione sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione è fondata.

2.1. – L'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, ha sostituito, a decorrere dal 1° marzo 2006, l'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 già riportato, fissando, tra l'altro, nuove regole per la individuazione del giudice territorialmente competente in ordine ai procedimenti concernenti lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il richiamato art. 4, primo comma, della legge n. 898 del 1970, nella sua formulazione originaria, individuava, quale foro dei procedimenti di cui si tratta, il tribunale del luogo in cui il convenuto aveva la residenza, oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, quello del luogo di residenza del ricorrente. L'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nel sostituire l'intero art. 4 della legge n. 898 del 1970, aveva, poi, introdotto, quale criterio alternativo alla residenza quello del domicilio (del convenuto, come del ricorrente), contemplando, altresì, l'ipotesi di residenza all'estero di entrambi i coniugi e prevedendo, in tal caso, che la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio potesse essere proposta innanzi a qualunque tribunale della Repubblica.

La novella del 2005 ha introdotto un diverso criterio, fissando quale foro competente il «tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio», e mantenendo, per il resto, gli altri criteri di competenza individuati dal richiamato art. 8 della legge n. 74 del 1987.

I criteri di individuazione di tale competenza per territorio sono inderogabili e successivi, nel senso che non è consentito al ricorrente fare riferimento ad uno di essi se non nell'ipotesi in cui il precedente non ricorra.

Pertanto, perché il ricorrente possa proporre la domanda innanzi al tribunale del luogo in cui il convenuto abbia residenza o domicilio, non è sufficiente che la residenza comune dei coniugi sia venuta meno, ma è necessario che essa non sia mai esistita, non potendosi interpretare l'espressione «in mancanza» come equivalente a quella «qualora sia successivamente venuta meno», sia

perché vi osta il dato letterale, che allude, inequivocabilmente, ad una situazione mai realizzatasi, sia perché è pacifico, in dottrina e in giurisprudenza, che i coniugi possano anche non avere mai avuto una residenza comune – e questa è la fattispecie ipotizzata dal legislatore – dal momento che l'art. 144, primo comma, del codice civile, nel prevedere l'obbligo della fissazione della residenza della famiglia, non esclude che, in concreto, i coniugi, per motivi legittimi, possano non procedere a tale fissazione.

Da quanto precede deriva che, qualora i coniugi abbiano avuto, per il passato, una residenza comune, occorre fare capo, ai fini della individuazione del giudice competente sulla domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al tribunale del luogo ove detta residenza si trovava, e ciò anche nella ipotesi – ricorrente nella specie – che, al momento dell'introduzione del giudizio, nessuna delle parti abbia alcun rapporto con quel luogo.

L'individuazione di tale criterio di competenza è manifestamente irragionevole, non sussistendo alcuna valida giustificazione della adozione dello stesso, ove si consideri che, in tema di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella maggioranza delle ipotesi, la residenza comune è cessata, quanto meno dal momento in cui i coniugi, in occasione della domanda di separazione – giudiziale o consensuale – sono stati autorizzati a vivere separatamente, con la conseguenza che, tenute presenti le condizioni per proporre la successiva domanda di divorzio, non è ravvisabile alcun collegamento fra i coniugi e il tribunale individuato dalla norma.

Seppure è vero che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione della competenza territoriale, è però necessario che tale discrezionalità sia esercitata nel rispetto del criterio di ragionevolezza che, nella specie, risulta, per quanto esposto, palesemente violato.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,».

L'accoglimento della questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione comporta l'assorbimento della censura di incostituzionalità proposta con riferimento all'art. 24 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di

azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2008.

* * *

Sentenza n. 107/2024 (Pres. Barbera; Red. San Giorgio)

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione, sezione prima civile, dubita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost., della legittimità costituzionale «dell'art. 78, terzo comma, cod. civ., implicitamente richiamato dall'art. 64, comma 4, T.U.E.L., nella parte in cui stabilisce che “l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4”, così prevedendo che il vincolo di affinità permanga per il parente del coniuge divorziato, malgrado il rapporto di coniugio da cui tale vincolo è stato determinato sia oramai sciolto, e impedendo la partecipazione di quest'ultimo alla giunta municipale a seguito di designazione ad opera dell'ex coniuge di un parente».

2. – La questione è stata sollevata nel corso del giudizio instaurato sul ricorso proposto dall'ex coniuge divorziato della sorella del sindaco del Comune di C. – entrato a far parte della Giunta municipale su designazione del sindaco stesso, che lo aveva altresì nominato in sua rappresentanza quale vicesindaco – nei confronti della decisione della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato l'incompatibilità allo svolgimento dell'ufficio indicato.

3. – Secondo la Corte rimettente, l'art. 64, comma 4, t.u. enti locali e l'art. 78, terzo comma, cod. civ., quest'ultimo richiamato per implicito dalla prima norma, non varrebbero a disciplinare gli effetti della pronuncia di divorzio sul legame di affinità. Il legislatore, infatti, non ha provveduto a modificare, all'esito dell'introduzione della legge n. 898 del 1970, la regolamentazione dell'art. 78 citato che, quale norma generale, disciplina gli effetti che la morte del coniuge e la dichiarazione di nullità del vincolo coniugale da cui deriva il rapporto di affinità producono su quest'ultimo.

3.1. – Il giudice *a quo* deduce, a sostegno dei parametri nella cui violazione si inverte il formulato dubbio di legittimità costituzionale, l'ingiustificata disparità tra il trattamento riservato agli affini nei casi in cui il rapporto matrimoniale si sia sciolto o sia cessato all'esito della pronuncia di divorzio rispetto a quello

riconosciuto agli affini stessi il cui presupposto vincolo matrimoniale sia venuto meno, invece, in seguito alla sentenza di nullità del matrimonio.

La nullità ed il divorzio godono, infatti, per la Corte rimettente, della comune natura di «atto contrastante con la fonte del rapporto di affinità», e si fondano entrambi «su un interesse contrario al protrarsi della vita coniugale». Ma, mentre in caso di nullità «il venir meno del vincolo coniugale comporta la cessazione del rapporto di affinità e abilita l'(ormai ex) affine a ricoprire la carica pubblica», l'accesso a detta carica è «precluso all'affine del divorziato, il cui vincolo permane, benché il rapporto coniugale da cui deriva sia parimenti venuto meno», in contrasto con il principio di eguaglianza.

3.2. – La Corte rimettente denuncia, ancora, la violazione degli artt. 2 e 51 Cost., per il *vulnus* al diritto di accesso ad un ufficio pubblico in condizioni di eguaglianza, nonostante il diritto di elettorato passivo risulti tra quelli inviolabili.

3.3. – Esclude, infine, il giudice *a quo* la praticabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata, che, anziché individuare la disciplina «per la fattispecie non prevista», condurrebbe l'interprete, in via di analogia, ad «aggiornare» i contenuti della norma.

4. – È necessario, in via preliminare, un breve riepilogo del contesto normativo all'interno del quale viene sollevato il dubbio di legittimità costituzionale.

4.1. – L'art. 78 cod. civ., inserito nel Titolo V (Della parentela e dell'affinità) del Libro I del codice civile e rubricato «Affinità», ai primi due commi, stabilisce che «[l]'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge» e che «[n]ella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge».

Al terzo comma, la medesima disposizione stabilisce che «[l]'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati» e, ancora, che quel legame invece «[c]essa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4».

Rispetto agli eventi della «morte, anche senza prole, del coniuge» e della dichiarazione di nullità del matrimonio, la norma provvede a fissare le sorti della relazione di affinità che dal vincolo coniugale discende, secondo un regime che conosce una regola generale e le sue eccezioni.

Se alla morte si accompagna la permanenza del vincolo di affinità, altrettanto non avviene nel caso di dichiarazione di nullità del matrimonio, in cui il vizio genetico dell'atto comporta la retroattività dello stesso, salve, sempre, nell'uno e nell'altro caso, specifiche deroghe.

4.2. – Il terzo comma dell'art. 78 cod. civ. non disciplina, tuttavia, la sorte del rapporto di affinità nelle ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'art. 149 cod. civ., rubricato «Scioglimento del matrimonio» nella sua

originaria dizione prevedeva che il matrimonio si sciogliesse «con la morte di uno dei coniugi».

Tanto avveniva per una indissolubilità del vincolo disposta dal codice civile.

Con la legge n. 898 del 1970, il legislatore non ha regolamentato in modo organico le ricadute che l'introduzione dell'istituto del divorzio avrebbe avuto all'interno del diritto di famiglia. È solo con la successiva legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) che sono state apportate le relative modifiche del sistema, seppure per puntuali e circoscritti interventi.

5. – È in siffatto contesto che il legislatore ha inserito all'interno dell'art. 149 cod. civ. la previsione per la quale il matrimonio si scioglie, oltre che con la morte di uno dei coniugi, anche «negli altri casi previsti dalla legge» e, ancora, quella secondo cui «[g]li effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto» cessano, oltre che alla morte di uno dei coniugi, anche «negli altri casi previsti dalla legge».

Il divorzio, con la modifica introdotta dall'art. 5 della legge n. 151 del 1975 nell'art. 87, primo comma, numero 4), cod. civ., determina la permanenza dell'impedimento a contrarre nuovo matrimonio derivante dal rapporto di affinità in linea retta, in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del presupposto vincolo coniugale.

5.1. – Né l'art. 78 cod. civ., al terzo comma, è stato aggiornato a seguito dell'introduzione del divorzio nell'ordinamento.

La disposizione in questione non contiene, infatti, nei suoi immutati contenuti una regola d'indole generale, idonea a dare conto del (e disciplinare il) rapporto tra divorzio e vincolo di affinità, potendo piuttosto ad essa attribuirsi, nel serbato silenzio sul punto, la natura di mera norma di riferimento.

Gli eventi, espressamente previsti, della morte del coniuge e della dichiarazione di nullità del matrimonio, testualmente non riferibili al divorzio, possono bensì valere quali categorie di orientamento e confronto tra norme per quell'analogia *legis* (art. 12, secondo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile) che consente all'interprete di individuare la regola applicabile accostando, quanto agli effetti e nella identità di *ratio*, la fattispecie da disciplinare a quella già disciplinata.

5.2. – In tali termini hanno operato dottrina e giurisprudenza, che, per supplire alle incertezze e mancanze del legislatore nel dettare la regolamentazione dello scioglimento e della cessazione degli effetti del matrimonio rispetto al vincolo di affinità, hanno accostato il divorzio ora alla morte dell'altro coniuge, ora alla dichiarazione di nullità del matrimonio, salve le rispettive deroghe.

Si è così rimarcata, da una parte, nella comune operatività *ex nunc* del divorzio e degli effetti della morte (secondo prospettiva e soluzione adottata nell'unico precedente in termini della giurisprudenza di legittimità: Cass., sentenza n. 2848 del 1978), la salvaguardia della realtà storica e giuridica del

matrimonio – nell’affermata tassatività della diversa previsione della cessazione dell’affinità all’esito della dichiarazione di nullità del matrimonio – e, dall’altra, nell’accostare il divorzio a quest’ultima, la condivisa volontà dei coniugi di disgregare la relativa comunione, per un esito mediato, in entrambe le ipotesi, dalla pronuncia del giudice.

6. – Nel delineato contesto, si rende necessario procedere, ancora in via preliminare, alla corretta individuazione del perimetro normativo all’interno del quale si colloca il sollevato dubbio di legittimità costituzionale.

6.1. – Il d.lgs. n. 267 del 2000, nell’art. 64, rubricato «Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta», al comma 4, così sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera *b)-ter*, del d.l. n. 80 del 2004, come convertito, prevede che «[i]l coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della Giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva Giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».

Secondo la prospettazione del giudice *a quo*, l’art. 78, terzo comma, cod. civ. e l’art. 64, comma 4, t.u. enti locali definiscono, rispettivamente, la regola generale e quella specifica, derivata in via applicativa dalla prima, secondo cui si declina, in termini di permanenza o cessazione, il rapporto di affinità, in caso di scioglimento o cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale da cui esso deriva, nella materia delle incompatibilità alle nomine politiche negli enti locali.

6.2. – Nella specie, peraltro, lo scrutinio di costituzionalità va condotto in modo tale da riallineare la parte dispositiva dell’ordinanza di rimessione ai più articolati contenuti della motivazione, in cui il sospetto di illegittimità costituzionale viene riguardato come incidente non già sull’art. 78, terzo comma, cod. civ., ma sull’art. 64, comma 4, t.u. enti locali, quale specifica declinazione di una regola che non vive se non nei singoli, e differenti, contesti di riferimento.

Si tratta, peraltro, di una operazione che non costituisce un *novum* nella giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 176 del 1992).

6.3. – Del resto, ai differenti ambiti di riferimento, all’interno dei quali la relazione di affinità svolge il proprio ruolo, di volta in volta, di attribuzione o limitazione del diritto, corrisponde un bilanciamento operato dal legislatore tra la condizione di affine e le correlate posizioni di favore o sfavore.

Basti pensare, a titolo esemplificativo, alla materia degli impedimenti al matrimonio, in cui il codice civile distingue tra affinità in linea retta e collaterale (art. 87, primo comma, per le ipotesi, rispettivamente, di cui ai numeri 4 e 5 cod. civ.), per poi prevedere, espressamente solo nella prima ipotesi, la persistenza del divieto anche nel caso in cui l’affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo, o sciolto, o per il quale sia stata pronunciata la cessazione degli effetti civili.

7. – Definita nel senso chiarito, la questione di legittimità costituzionale è fondata, in riferimento a tutti i parametri evocati.

7.1. – Come costantemente affermato da questa Corte, l’art. 51 Cost. va ricondotto «alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 della Costituzione»

(sentenza n. 141 del 1996 punto 3 del *Considerato in diritto*) quale «aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica» (sentenza n. 141 citata, punto 5 del *Considerato in diritto*) e «svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino» (sentenza n. 60 del 2023, punto 7 del *Considerato in diritto* che richiama la sentenza n. 277 del 2011 ed i precedenti di cui alle sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990).

7.2. – In questo contesto si è ancora precisato che «le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione» (ancora sentenza n. 141 citata, punto 3 del *Considerato in diritto*).

Dove il diritto all'elettorato passivo vada coniugato con gli interessi costituzionali protetti dall'art. 97, secondo comma, Cost., che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, le cause di incompatibilità alla carica, che del diritto all'elettorato passivo integrano una delle declinazioni, sono costituzionalmente legittime in quanto non introducano differenze nel trattamento tra categorie omogenee di soggetti che siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate al fine perseguito.

7.3. – È di chiara comprensione che limitare, nelle ipotesi in esame, l'accesso ad un ufficio pubblico politico, qual è la partecipazione, quale componente, alla Giunta di un comune, ed alla nomina ad un ufficio di rappresentanza della municipalità, qual è la nomina a vice sindaco, con conseguente affermazione della relativa causa di incompatibilità, nel bilanciamento tra la cura dell'imparziale agire della pubblica amministrazione e la tutela del diritto inviolabile all'elettorato, si ponga in contrasto con i canoni di proporzione e ragionevolezza.

La manifesta irragionevolezza di tale disciplina emerge dall'essere la stessa, nella sua permanente affermazione, del tutto sganciata dalle sorti del rapporto di riferimento, e dalla differenza rispetto alla situazione dell'ex coniuge del sindaco, per il quale la incompatibilità non sussiste.

8. – Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024.

2. UNIONI CIVILI

SENTENZA N. 170/2014 (PRES. CASSESE; RED. MORELLI)

Stato civile – Matrimonio – Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso – Effetti della sentenza di rettificazione sul matrimonio preesistente – Effetto automatico di scioglimento del matrimonio – Diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia omosessuale.

Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), artt. 2 e 4; decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), art. 31, comma 6.

Costituzione, art. 2.

SENTENZA N. 66/2024 (PRES. BARBERA; RED. SAN GIORGIO)

Formazioni sociali – Unione civile – Diritto all'identità personale – Formazioni sociali all'interno delle quali l'individuo afferma e sviluppa la propria personalità – Esplicazione del diritto fondamentale a vivere liberamente la condizione di coppia, anche omosessuale, con i connessi diritti e doveri – Necessità di dare riconoscimento giuridico a relazioni affettive, già connotate da una dimensione sociale, strumento di formazione e sviluppo della personalità dell'individuo.

Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), art. 1, comma 26.

Costituzione, art. 2.

Formazioni sociali – Unione civile – Scioglimento automatico in caso di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei contraenti – Annotazione, da parte dell'ufficiale dello stato civile che riceve comunicazione della sentenza di rettificazione, della sospensione degli effetti dello scioglimento disposta dal giudice.

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. *t*), del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lett. *a*) e *c*)», della legge 20 maggio 2016, n. 76», art. 70-*octies*, comma 5.

Costituzione, art. 2.

Considerato in diritto

1.– Chiamata a decidere sulla questione, al centro del giudizio principale, relativa agli «effetti della pronuncia di rettificazione di sesso su un matrimonio preesistente, regolarmente contratto dal soggetto che ha inteso esercitare il diritto a cambiare identità di genere in corso di vincolo, nell'ipotesi in cui né il medesimo soggetto né il coniuge abbiano intenzione di sciogliere il rapporto coniugale», la Corte di cassazione dubita che la soluzione al riguardo imposta dall'art. 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), non modificata dall'art. 7 della successiva legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) e poi confermata dall'art. 31 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), non applicabile in causa *ratione temporis* – la soluzione, cioè, di collegare alla sentenza di rettificazione di sesso del coniuge l'effetto automatico di scioglimento del matrimonio – realizzi un bilanciamento adeguato tra l'interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio ed i contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia.

Il cosiddetto “divorzio imposto” – introdotto dalla normativa censurata (l'art. 4 ed il connesso art. 2 della legge n. 164 del 1982) – scontrerebbe, infatti, ad avviso della Corte rimettente, un deficit di tutela, risolvendosi nel sacrificio indiscriminato, in assenza di strumenti compensativi, «del diritto di autodeterminarsi nelle scelte relative all'identità personale, di cui la sfera sessuale esprime un carattere costitutivo; del diritto alla conservazione della preesistente dimensione relazionale, quando essa assuma i caratteri della stabilità e continuità propri del vincolo coniugale; del diritto a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto a tutte le altre coppie coniugate, alle quali è riconosciuta la possibilità di scelta in ordine al divorzio; del diritto dell'altro coniuge di scegliere se continuare la relazione coniugale».

Da qui, in particolare, il denunciato contrasto dell'art. 4 e, per quanto rileva, dell'art. 2 della legge n. 164 del 1982 con gli artt. 2, 3 e 29 Cost., e con gli artt. 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, evocati come norme interposte agli effetti della ulteriore violazione degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost. e la prospettazione del *vulnus* che si assume arrecato dagli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982 all'art. 24 Cost.

[*omissis*]

5.– La questione è fondata, nei termini e limiti di cui appresso.

5.1.–La situazione (sul piano fattuale innegabilmente infrequente, ma che, nella vicenda al centro del giudizio principale, si è comunque verificata) di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da

uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone, evidentemente, fuori dal modello del matrimonio – che, con il venir meno del requisito, per il nostro ordinamento essenziale, della eterosessualità, non può proseguire come tale – ma non è neppure semplicisticamente equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili.

[*omissis*]

5.5.– Pertinente, è invece, il riferimento al precetto dell'art. 2 Cost.

Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare, nella richiamata sentenza n. 138 del 2010, che nella nozione di “formazione sociale” – nel quadro della quale l'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo – «è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

In quella stessa sentenza è stato, però, anche precisato doversi «escludere [...] che l'aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio», come confermato, del resto, dalla diversità delle scelte operate dai Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette.

Dal che la conclusione, per un verso, che «nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette», e, per altro verso, che resta, però, comunque, «riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni», nel quadro di un controllo di ragionevolezza della rispettiva disciplina.

5.6.– Sulla linea dei principi enunciati nella riferita sentenza, è innegabile che la condizione dei coniugi che intendano proseguire nella loro vita di coppia, pur dopo la modifica dei caratteri sessuali di uno di essi, con conseguente rettificazione anagrafica, sia riconducibile a quella categoria di situazioni “specifiche” e “particolari” di coppie dello stesso sesso, con riguardo alle quali ricorrono i presupposti per un intervento di questa Corte per il profilo, appunto, di un controllo di adeguatezza e proporzionalità della disciplina adottata dal legislatore.

La fattispecie peculiare che viene qui in considerazione coinvolge, infatti, da un lato, l'interesse dello Stato a non modificare il modello eterosessuale del matrimonio (e a non consentirne, quindi, la prosecuzione, una volta venuto

meno il requisito essenziale della diversità di sesso dei coniugi) e, dall'altro lato, l'interesse della coppia, attraversata da una vicenda di rettificazione di sesso, a che l'esercizio della libertà di scelta compiuta dall'un coniuge con il consenso dell'altro, relativamente ad un tal significativo aspetto della identità personale, non sia eccessivamente penalizzato con il sacrificio integrale della dimensione giuridica del preesistente rapporto, che essa vorrebbe, viceversa, mantenere in essere (in tal ultimo senso si sono indirizzate le pronunce della Corte costituzionale austriaca – VerfG 8 giugno 2006, n. 17849 – e della Corte costituzionale tedesca BVerfG, 1, Senato, ord. 27 maggio 2008, BvL 10/05).

La normativa – della cui legittimità dubita la Corte rimettente – risolve un tale contrasto di interessi in termini di tutela esclusiva di quello statutale alla non modificazione dei caratteri fondamentali dell'istituto del matrimonio, restando chiusa ad ogni qualsiasi, pur possibile, forma di suo bilanciamento con gli interessi della coppia, non più eterosessuale, ma che, in ragione del pregresso vissuto nel contesto di un regolare matrimonio, reclama di essere, comunque, tutelata come «forma di comunità», connotata dalla «stabile convivenza tra due persone», «idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione» (sentenza n. 138 del 2010).

Sta in ciò, dunque, la ragione del *vulnus* che, per il profilo in esame, le disposizioni sottoposte al vaglio di costituzionalità arrecano al precetto dell'art. 2 Cost.

Tuttavia, non ne è possibile la *reductio ad legitimitatem* mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l'art. 29 Cost. Sarà, quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti.

5.7.– Va, pertanto, dichiarata – in accoglimento, per quanto di ragione, delle sollevate questioni – l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982 n. 164, con riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore.

5.8.– Negli stessi termini, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, n. 87, va estesa all'art. 31, comma

6, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l'art. 4 della legge n. 164 del 1982, abrogato dall'art. 36 del medesimo d.lgs., ma che ne ripete, con minima influente variante lessicale, identicamente il contenuto.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore;

2) *dichiara*, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

* * *

Sentenza n. 66/2024 (Pres. Barbera; Red. San Giorgio)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, chiamato a pronunciarsi, nel corso di un giudizio di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso, sulla richiesta di trasformazione in matrimonio dell'unione civile contratta dal richiedente con altro soggetto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, che dispone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso

determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso senza prevedere la possibilità della conversione in matrimonio per dichiarazione congiunta delle parti, senza soluzione di continuità con il preesistente legame.

[*omissis*]

1.3. – Viene, infine, censurato, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, l'art. 70-*octies*, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera *t*), del d.lgs. n. 5 del 2017, nella parte in cui non prevede che anche nell'ipotesi di cui all'art. 31, comma 4-*bis*, del d.lgs. n. 150 del 2011, come emendato nel senso sopra specificato, il competente ufficiale dello stato civile, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda alla trascrizione del matrimonio nell'apposito registro, con le eventuali annotazioni relative al cognome ed al regime patrimoniale.

1.4. – Il rimettente denuncia, in definitiva, il deficit di tutela che l'indicato compendio normativo produrrebbe nella parte in cui non comprende una disposizione analoga a quella di cui all'art. 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016, introdotta in favore delle coppie già unite in matrimonio che, in seguito a rettifica anagrafica di sesso di uno dei coniugi, abbiano manifestato la volontà di trasformare il precedente vincolo in altro riconosciuto dall'ordinamento, con conversione del matrimonio in unione civile.

1.5. – Le parti dell'unione civile, nel caso in cui vivano analogo fenomeno secondo inversa direzione, si troverebbero prive di protezione nel lasso temporale, di durata imponderabile e che prescinde dalla loro volontà, intercorrente tra il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione anagrafica di sesso e la celebrazione del matrimonio, con una discontinuità nella tutela, destinata ad integrare una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe (art. 3 Cost.) ed una limitazione della libertà fondamentale dell'individuo (art. 2 Cost.), con violazione dei doveri di solidarietà propri dell'unione civile come «gruppo sociale strutturato e legalmente riconosciuto».

2. – L'esame delle questioni sollevate richiede l'inquadramento delle stesse nella cornice normativo-giurisprudenziale di riferimento.

2.1. – Il riconoscimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel nostro ordinamento è stato il punto di approdo di un percorso già avviato dalle sollecitazioni del Parlamento europeo (risoluzioni 8 febbraio 1994, 16 marzo 2000 e 4 settembre 2003) e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (tra le altre, sentenze 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia; 15 marzo 2012, Gas e Dubois contro Francia; 24 giugno 2010, Schalk and Kopf contro Austria, 24 giugno 2010; nonché quella già citata resa nella causa Hämäläinen contro Finlandia, 16 luglio 2014), che avevano evidenziato la lacuna di tutela delle unioni omoaffettive, pur assicurando a ciascuno Stato un margine di discrezionalità nella scelta del modello di regolamentazione. Un percorso tracciato, nelle sue premesse, nell'ordinamento nazionale, dalla sentenza di questa Corte n. 138 del 2010, che, nel dichiarare non fondata la

questione di legittimità costituzionale delle norme del codice civile che non consentono a persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio, non ha mancato di sottolineare come nella nozione di «formazione sociale», tutelata dall'art. 2 Cost., «è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

Con la successiva sentenza n. 170 del 2014 questa Corte – nel dichiarare l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 2 Cost., degli artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui registravano il fenomeno del cosiddetto divorzio imposto, cioè lo scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso quale effetto della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso – ha rivolto un espresso monito al legislatore perché consentisse alle parti che avessero manifestato volontà in tal senso di non sciogliere automaticamente il matrimonio e «di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore» (punto 5.7. del *Considerato in diritto*).

2.2. – L'intervento di questa Corte, superando l'automatismo della legge sulla rettifica (di cui ai citati artt. 2 e 4 della legge n. 164 del 1982), ha aperto alla possibilità per i coniugi, ormai dello stesso sesso, a tutela dei diritti primari della coppia, di accedere ad un istituto che garantisse loro, analogamente a quanto fanno le norme sul matrimonio, diritti ed obblighi reciproci, senza soluzione di continuità e vuoti di tutela, istituto che è stato introdotto appunto con la citata legge n. 76 del 2016. L'unione civile (art. 1, comma 1) è stata così riconosciuta quale formazione sociale che garantisce i diritti inviolabili della persona, di cui provvede a rafforzare la tutela.

Contestualmente, il legislatore ha consentito alle parti di convertire il matrimonio in unione, stabilendo che: «[a]lla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» (art. 1, comma 27).

2.3. – Il successivo intervento del legislatore delegato, in attuazione dei principi e criteri direttivi fissati nella stessa legge n. 76 del 2016 (art. 1, comma 28), è stato ispirato alle esigenze di: «a) adeguamento alle previsioni della [...] legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero

matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la [...] legge [n. 76] delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti».

2.4. – In particolare, l'art. 7 del d.lgs. n. 5 del 2017 ha introdotto all'interno dell'art. 31 (Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), ricompreso nel Capo IV (Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione) del d.lgs. n. 150 del 2011, il comma 4-*bis*, che consente ai coniugi di manifestare nel giudizio di rettificazione anagrafica, fino al momento della precisazione delle conclusioni, la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non farne cessare gli effetti civili, convertendolo in unione civile; mentre l'art. 1, comma 1, lettera *t*), dello stesso d.lgs. n. 5 del 2017 ha inserito nel d.P.R. n. 396 del 2000 l'art. 70-*octies*, che, al comma 5, prevede che, in tale ipotesi, l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione nel cui giudizio le parti abbiano manifestato la volontà di convertire il matrimonio in unione civile, procede all'iscrizione della stessa e alle eventuali annotazioni relative al regime patrimoniale e alla scelta del cognome della coppia.

3. – Così ricostruite le fasi della evoluzione legislativa e giurisprudenziale che ha portato alla introduzione e alla disciplina delle unioni civili, può passarsi all'esame nel merito delle questioni sollevate, che sono solo in parte fondate, nei termini di seguito precisati.

[*omissis*]

4. – È, invece, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, sollevata in riferimento all'art. 2 Cost.

L'unione civile costituisce una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria personalità, connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, in quanto comunione spirituale e materiale di vita, ed esplicazione di un diritto fondamentale della persona, quello di vivere liberamente una condizione di coppia, con i connessi diritti e doveri.

La coppia unita civilmente, in ragione dell'automatico scioglimento del vincolo (art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016), quale esito del percorso di transizione sessuale di uno dei suoi componenti previsto dalla legge n. 164 del 1982 (artt. 1 e 4), ove manifesti la volontà di conservare il rapporto nelle diverse forme del legame matrimoniale, va incontro comunque, nel tempo necessario alla relativa celebrazione, ad un vuoto di tutela, a causa del venir meno del complessivo regime di diritti e doveri di cui era titolare in costanza dell'unione civile.

La evidenziata mancanza di tutela nel passaggio da una relazione giuridicamente riconosciuta, qual è quella dell'unione civile, ad altra, qual è il legame matrimoniale, entra irrimediabilmente in frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità, di cui pure il percorso di sessualità costituisce

certa espressione, e comporta un sacrificio integrale del pregresso vissuto. Non senza considerare che, nel tempo necessario alla ricostituzione della coppia secondo nuove forme legali, i componenti potrebbero risentire di eventi destinati a precludere in modo irrimediabile la costituzione del nuovo vincolo.

4.1. – La tutela additiva reclamata dal rimettente rispetto alla coppia omoaffettiva che si sia trovata ad intraprendere il percorso di modifica del genere e voglia a sé conservare continuità nelle garanzie di legge nel passaggio tra unione civile e matrimonio, resta nei suoi presupposti riconducibile a quella categoria di situazioni “specifiche” e “particolari”, con riguardo alle quali ricorrono i presupposti per un intervento di questa Corte sotto il profilo di un controllo di adeguatezza e proporzionalità della disciplina adottata dal legislatore (sentenza n. 170 del 2014).

4.2. – Il percorso non è nuovo per questa Corte che, ancora recentemente, ha utilizzato il parametro di cui all’art. 2 Cost. per dare riconoscimento giuridico a relazioni affettive che, già connotate da una dimensione sociale, ricevono tutela in quanto strumento di formazione e sviluppo della personalità dell’individuo.

Si tratta di affermazioni di principio che rivelano, nel tempo, nuove letture dei più tradizionali istituti del diritto civile di cui rimarcano la capacità di comprendere nuove funzionalità.

Così, con riguardo all’adozione dei maggiorenni, la Corte è intervenuta sulla differenza di età tra adottante e adottando, aprendo l’applicazione dell’istituto al riconoscimento di nuovi legami familiari pur sempre, tendenzialmente, ispirati al legame tra genitore biologico e figlio (sentenza n. 5 del 2024, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottato).

L’importanza delle relazioni affettive di fatto è stata altresì occasione per la giurisprudenza costituzionale, nella prestata attenzione alla piena ed equilibrata crescita del minore di età rispettosa della sua identità personale, per ripensare, escludendoli, taluni automatismi che, nel recidere, all’interno dell’adozione legittimante, i legami del minore con la famiglia di origine, erano destinati a minare la consapevolezza delle origini ed identità personale dell’adottando (sentenza n. 183 del 2023, sull’art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983).

Analogamente, nell’ipotesi di adozione del minore in casi particolari (art. 44, comma 1, lettera d, della legge n. 184 del 1983), la sentenza n. 79 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.

Si è ancora rimeditato, sulla scorta dell’indicato abbrivo, l’ordine da darsi ai cognomi dell’adottato maggiorenne, nel riconoscimento del suo pregresso

vissuto e del diritto all'identità della persona (sentenza n. 135 del 2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto; sentenza n. 131 del 2022, sull'attribuzione al figlio del doppio cognome dei genitori), nella rimarcata non appropriatezza del bilanciamento altrimenti operato tra identità personale del figlio e principio di eguaglianza tra genitori (sentenza n. 286 del 2016, sulla trasmissione del cognome della madre al figlio).

4.3. – Secondo l'indicato parametro ed in adesione al richiamato indirizzo, si tratta, nella specie, di dare contenuto al diritto inviolabile della persona di mantenere senza soluzione di continuità la pregressa tutela propria del precedente *status*, una volta condotto a compimento il percorso di affermazione della propria identità di genere, secondo principi di proporzione ed adeguatezza.

L'individuo non deve essere altrimenti posto, in modo drammatico, nella condizione di dover scegliere tra la realizzazione della propria personalità, di cui la perseguita scelta di genere è chiara espressione ed alla quale si accompagna l'automatismo caducatorio del vincolo giuridico già goduto, e la conservazione delle garanzie giuridiche che al pregresso legame si accompagnano, e tanto a detrimento della piena espressione della personalità.

Il rimedio deve garantire la tutela della personalità del singolo lungo il tempo, non altrimenti governabile dalle parti, strettamente necessario alla celebrazione.

4.4. – E tuttavia, avuto riguardo alle differenze, già poste in evidenza, di struttura e disciplina tra matrimonio e unione civile, il rimedio alla accertata situazione di illegittimità costituzionale non può essere quello di omologare le due situazioni, estendendo alla seconda la disciplina di cui all'art. 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016. Il rimedio va diversamente declinato, in modo che siano preservate dette differenze, ma, nel contempo, sia consentito di riconoscere alla coppia omoaffettiva, che, all'esito di un percorso di transizione di genere uno dei suoi componenti, voglia unirsi in matrimonio, un mezzo diverso ma destinato a replicare, in modo eguale e contrario, quello già previsto dal legislatore con l'art. 31, comma 4-*bis*, del d.lgs. n. 150 del 2011. Quest'ultimo facoltizza la coppia coniugata, attraversata dalla modifica di sesso, a comparire davanti al giudice della rettificazione anagrafica per manifestare la volontà di rimanere legalmente unita, nella sopraggiunta omoaffettività.

In direzione inversa lo strumento di tutela deve evitare ai componenti dell'unione civile per il tempo necessario alla celebrazione del matrimonio quella soluzione di continuità nel rapporto di coppia che si determini in ragione dell'acquisita nuova identità di genere di uno dei suoi componenti.

4.5. – A tal fine, lo strumento di tutela deve precludere, negli effetti,

l'automatismo solutorio previsto dall'art. 1, comma 26, della legge sulle unioni civili.

Nella irrimediabile frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità, le ragioni di proporzione ed adeguatezza del mezzo al fine sostengono l'individuazione del rimedio nella sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo per il tempo necessario a che le parti dell'unione civile, che abbiano congiuntamente manifestato una siffatta volontà davanti al giudice della rettificazione anagrafica entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, permanendo nella loro iniziale intenzione, celebrino il matrimonio.

4.6. – La durata della sospensione, da ricercarsi nel sistema e, segnatamente, nella disciplina dell'istituto matrimoniale, deve individuarsi nel termine fissato dal codice civile per la celebrazione del matrimonio a far data dalle pubblicazioni, e quindi in quello di centottanta giorni previsto dall'art. 99, secondo comma, cod. civ. decorrente, però, nel caso in esame, dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso, che resta sospesa, così nel suo decorso, limitatamente all'effetto dell'automatismo solutorio del vincolo.

4.7. – La sospensione di tale effetto lascia alle parti la facoltà di procedere alla celebrazione del matrimonio, nel contempo conservando agli uniti civilmente la tutela propria del rapporto già goduto e riconosciuto nell'ordinamento nelle more della celebrazione del matrimonio.

5. – Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

6. – Ne consegue che il competente ufficiale dello stato civile, ricevuta la comunicazione del passaggio in giudicato di detta sentenza di rettificazione con dichiarazione del giudice di sospensione limitatamente agli effetti dello scioglimento del vincolo, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione e sino al decorso del termine di centottanta giorni, procederà alla relativa annotazione.

7. – Va, dunque, dichiarata altresì l'illegittimità costituzionale dell'art. 70-*octies*, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non prevede che l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il

termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

[*omissis*]

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 70-*octies*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera *t*), del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere *a*) e *c*), della legge 20 maggio 2016, n. 76», nella parte in cui non prevede che l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione;

3)-4) [*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2024.

3. CONVIVENZE DI FATTO

SENTENZA N. 404/1988 (PRES. SAJA; RED. CASAVOLA)

Locazione – Immobili ad uso abitativo – Morte del conduttore – Successione nel contratto di locazione – Omessa inclusione, tra i successibili, del convivente *more uxorio* e della persona unita da matrimonio religioso non trascritto.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), art. 6.

Costituzione, artt. 2 e 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 559/1989 (PRES. SAJA; RED. CASAVOLA)

Regione Piemonte – Edilizia popolare, economica e sovvenzionata – Abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario – Successione nella assegnazione e nella convenzione – Diritto del convivente *more uxorio* affittuario dei figli – Omessa previsione.

Legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), art. 18, commi primo e secondo.

Costituzione, artt. 2 e 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 239/1998 (PRES. GRANATA; RED. MIRABELLI)

Pensioni di guerra – Equiparazione alla vedova della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare avvenuta a causa della guerra – Dichiarata volontà del militare di contrarre matrimonio e durata minima di un anno della convivenza – Mancata previsione della rilevanza della convivenza di durata inferiore all'anno, quando sia accompagnata da elementi che dimostrino in modo non equivoco la volontà del militare di contrarre matrimonio.

Legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), art. 42, quarto comma; decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), art. 37, quinto comma.

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 213/2016 (PRES. GROSSI; RED. CRISCUOLO)

Assistenza – Permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità – Diritto riservato al coniuge e al parente o affine entro il secondo grado – Esclusione del convivente *more uxorio*.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), art. 33, comma 3.

Costituzione, artt. 2, 3 (ragionevolezza) e 32.

SENTENZA N. 148/2024 (PRES. BARBERA; RED. AMOROSO)

Formazioni sociali – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o *more uxorio* – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali – Impresa familiare – Diritti e tutele del convivente di fatto che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare.

Codice civile, artt. 230-*bis*, terzo comma, e 230-*ter*.

Costituzione, artt. 2, 3 (ragionevolezza), 4, 35 e 36.

SENTENZA N. 197/2025 (PRES. AMOROSO; RED. SAN GIORGIO)

Assistenza e solidarietà sociale – Congedo straordinario per assistenza di un soggetto con handicap in situazione di gravità – Disciplina antecedente alla riforma del 2022, applicabile *ratione temporis* – Beneficiari – Convivente di fatto – Omessa previsione.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma 1, lett. *n*), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», art. 42, comma 5.

Costituzione, artt. 2, 3 (ragionevolezza) e 32.

Considerato in diritto

1. – Le quattro questioni, di cui alle ordinanze in epigrafe, riguardano l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani") e vanno decise con unica sentenza.

2. – L'articolo suindicato è sospettato:

[*omissis*]

b) dal Pretore di Cecina, con ordinanza del 21 maggio 1982 (R. O. n. 588/1982), di violare il principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione "nella parte in cui non prevede la possibilità di succedere nel contratto di locazione al coniuge del conduttore defunto, a lui unito da matrimonio religioso non trascritto";

c) dal Pretore di Sestri Ponente, con ordinanza del 30 gennaio 1984 (R.O. n. 478/1984), di violare, oltre all'art. 3, anche gli artt. 2 e 42, secondo comma, della Costituzione "nella parte in cui esclude il convivente *more uxorio* del conduttore defunto dal diritto a succedergli nel contratto di locazione";

[*omissis*]

3. – Le questioni sono fondate.

Il profilo, che tutte le accomuna, consiste nel chiedersi se la mancata previsione della successione nella titolarità del contratto di locazione, fino alla normale consumazione della durata quadriennale del rapporto, come stabilita *ex lege*, non contrasti con valori presenti in Costituzione.

Non viene qui in evidenza, come ritengono i giudici *a quibus*, un trattamento discriminatorio a sfavore della convivenza *more uxorio*, che violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. E neppure un contrasto con la spontaneità delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo, di cui all'art. 2 della Costituzione, o, nel particolare caso di specie *sub d)*, un ostacolo all'esercizio e all'adempimento dei diritti e doveri dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio, di cui all'art. 30, primo comma, della Costituzione.

Come affermato da una recente sentenza di questa Corte (n. 217 del 1988): "il diritto all'abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione... In breve, creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso". Altra sentenza di questa Corte (sent. n. 49 del 1987) aveva già riconosciuto "indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione".

Tali statuizioni, pur espresse in ordine allo specifico favor, di cui all'art. 47, secondo comma, della Costituzione, per l'accesso del risparmio popolare alla

proprietà dell'abitazione, hanno una portata più generale ricollegandosi al fondamentale diritto umano all'abitazione riscontrabile nell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948) e nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale della Nazioni Unite e ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881).

Quando il legislatore, nel contesto della legge n. 392 del 1978, detta l'art. 6, rubricandolo "Successione nel contratto", esprime il dovere collettivo di "impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione", dovere che connota da un canto la forma costituzionale di Stato sociale, e dall'altro riconosce un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione.

4. – Ciò conduce ad ulteriore sviluppo le considerazioni svolte nella sentenza di questa Corte n. 252 del 1983.

All'inizio degli anni Ottanta un indirizzo dottrinale e giurisprudenziale tendeva a costruire il diritto all'abitazione come un diritto soggettivo perfetto, destinato a rendere sempre poziore la posizione del locatario su quella del locatore, suggerendo come modello la disciplina francese e tedesca della locazione abitativa a tempo indeterminato con recesso del locatore solo per giusta causa.

La Corte dovette allora obbiettare che la "stabilità della situazione abitativa" non costituisce autonomo e indefettibile presupposto per l'esercizio dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione.

La Corte invece affermava in proposito che "indubbiamente l'abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell'individuo, un bene primario il quale deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge".

La giurisprudenza precedente di questa Corte (sent. n. 45 del 1980; ord. n. 128 del 1980) non aveva dato il dovuto rilievo all'abitazione come bene primario, valutando su un piano prospettico di maggiore rilevanza l'estraneità del convivente *more uxorio* dagli elenchi tassativi degli aventi diritto alla proroga dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione, in caso di morte del conduttore, sia in base all'art. 2-*bis*, comma primo, parte prima, della legge 12 agosto 1974, n. 351, sia in base all'art. 1, comma quarto, parte prima, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Ritiene oggi la Corte che la nuova normativa sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, introdotta dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, realizzando con il regime dell'equo canone un superamento di quella previgente, fondata sul meccanismo della proroga, determini una minore compressione del diritto del proprietario-locatore e consenta pertanto una più penetrante indagine sui fini che il legislatore ha inteso perseguire nel sostituire la fattispecie "successione nel contratto" a quella della operatività della proroga.

Il legislatore del 1950 ha usato la formula “la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui abitualmente conviventi” (art. 1, comma 4, parte I, l. n. 253/1950); quello del 1974 la variante: “del coniuge, dei figli, dei genitori o dei parenti entro il secondo grado del defunto con lui anagraficamente conviventi” (art. 2-*bis*, comma 1, parte I, l. n. 351/1974).

La volontà di escludere qualunque soggetto diverso da quelli elencati è fatta palese dall'avverbio “soltanto”.

Diversa formulazione è quella dell'art. 6, primo comma, della vigente legge n. 392 del 1978: “in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”.

Le *species* “figli, genitori, parenti entro il secondo grado, con lui anagraficamente conviventi”, della corrispondente norma del 1974, si espandono nei genera “eredi, parenti, affini con lui abitualmente conviventi”.

Il legislatore del 1978, cioè, ha voluto tutelare non la famiglia nucleare, né quella parentale, ma la convivenza di un aggregato esteso fino a comprendervi estranei – potendo tra gli eredi esservi estranei –, i parenti senza limiti di grado e finanche gli affini.

È evidente la volontà legislativa di farsi interprete di quel dovere di solidarietà sociale, che ha per contenuto l'impedire che taluno resti privo di abitazione, e che qui si specifica in un regime di successione nel contratto di locazione, destinato a non privare del tetto, immediatamente dopo la morte del conduttore, il più esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori della cerchia della famiglia legittima, purché con quello abitualmente conviventi.

5. – Se tale è la *ratio legis*, è irragionevole che nell'elencazione dei successori nel contratto di locazione non compaia chi al titolare originario del contratto era nella stabile convivenza legato *more uxorio*.

L'art. 3 della Costituzione va qui invocato dunque non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente *more uxorio*, ma per la contraddittorietà logica della esclusione di un convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare l'abituale convivenza.

Se l'art. 3 della Costituzione è violato per la non ragionevolezza della norma impugnata, l'art. 2 lo è quanto al diritto fondamentale che nella privazione del tetto è direttamente leso.

6. – La questione *sub b)*, sollevata dal Pretore di Cecina – possibilità di succedere nel contratto di locazione al coniuge del conduttore defunto, a lui unito da matrimonio religioso non trascritto – e quella *sub c)* sollevata dal Pretore di Sestri Ponente – successione anche questa *mortis causa* nel contratto del convivente *more uxorio* – sono assolutamente identiche dato che la convivenza con il conduttore defunto non riceve diversa qualificazione dalla circostanza che nell'un caso essa sia stata suggellata dal matrimonio religioso non trascritto e nell'altro sia rimasta affidata all'*affectio* quotidiana.

[*omissis*]

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente *more uxorio*;

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

* * *

Sentenza n. 559/1989 (Pres. Saja; Red. Casavola)

Considerato in diritto

1. – Il Pretore di Torino, con ordinanza del 18 marzo 1989 (R.O. n. 354 del 1989), solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 21, primo comma, lettera *b*), e 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione, nella parte in cui: " a) limitano la possibilità di succedere nella assegnazione dell'immobile alle sole ipotesi di decesso dell'assegnatario ovvero di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; b) prevedono, in difetto di tali ipotesi, la decadenza dalla assegnazione; c) non tutelano la posizione del convivente *more uxorio*, rimasto nell'immobile a seguito di abbandono del medesimo da parte dell'assegnatario, in particolar modo quando vi sia prole naturale affidata al convivente, rimasto nell'immobile, con decisione dell'organo competente".

2. – La questione è fondata, nei limiti di cui appresso.

[*omissis*]

3. – Ha invece particolare considerazione ai fini del rinvenimento della *ratio decidendi* il duplice dato che il convivente della assegnataria, dichiarata decaduta per abbandono dell'alloggio, risulti rivestire la qualifica anagrafica di capofamiglia ed essere padre naturale nonché affidatario del minore, figlio riconosciuto della donna.

Trattasi di un nucleo familiare che la citata legge della Regione Piemonte 10

dicembre 1984, n. 64 prevede all'art. 2, comma terzo, per la esplicita menzione della prole naturale riconosciuta e del convivente *more uxorio*.

È contrario al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, che il legislatore regionale nel contesto della stessa legge non abbia esteso integralmente la previsione di cui all'art. 2, comma terzo, anche all'art. 18, commi primo e secondo, riconoscendo accanto alle ivi elencate cause di successione nella domanda e nella convenzione di assegnazione – decesso, separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio – anche la cessazione della convivenza. In tal caso l'abbandono dell'alloggio da parte del convivente non potrebbe valere come causa di decadenza dell'assegnazione perché non l'*animus derelinquendi* rispetto alla *res* ne qualificherebbe l'elemento soggettivo ma la cessazione della *mutua affectio*, che tocca l'abitazione solo strumentalmente come segno esteriore della conclusione della convivenza.

Pertanto resta esclusa dalla questione di costituzionalità la disciplina della decadenza di cui all'impugnato art. 21, primo comma, lettera *b*). La *ratio decidendi*, alla luce dell'altro parametro invocato, l'art. 2 della Costituzione, si manifesta anche come esigenza di “garantire (...) un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione (sentenza n. 217 del 1988)”, riscontrabile nell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948) e nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali (approvato a New York il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881).

Questa Corte ha già altra volta riconosciuto “indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione”, e ha individuato in tale dovere, cui corrisponde il diritto sociale all'abitazione, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione, un connotato della forma costituzionale di Stato sociale (cfr. sentenze n. 404 del 1988 e n. 49 del 1987).

Il dovere collettivo di impedire che singole persone, e a maggior ragione se inserite in un nucleo familiare, come quello rappresentato dal genitore affidatario del figlio minore, restino prive di abitazione è tanto più cogente quando si rapporta ad un Ente esponenziale della collettività, quale il Comune, nella specifica competenza dell'assegnazione di alloggi in regime di edilizia residenziale pubblica.

Il provvedimento di affidamento al genitore naturale del figlio minore, pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Torino, consente peraltro di richiamare per analogia *iuris* quanto statuito da questa Corte in tema di titolo ad abitare per il coniuge affidatario della prole (cfr. sentenza n. 454 del 1989). Il diritto umano a non perdere il tetto sotto cui si è protratta la convivenza è dunque rafforzato dal *munus* a provvedere all'interesse morale e materiale della prole generata mediante la conservazione della compagine domestica nella stabilità della dimora.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

* * *

Sentenza n. 239/1998 (Pres. Granata; Red. Mirabelli)

Considerato in diritto

1. – Il dubbio di legittimità costituzionale investe le disposizioni che – nel considerare come vedova, agli effetti della pensione di guerra, la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare avvenuta a causa della guerra non solo quando sia stata rilasciata procura per la celebrazione del matrimonio o siano state richieste le prescritte pubblicazioni, ma anche quando il militare abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio e risulti uno stato preesistente di convivenza, purché le circostanze che impedirono il matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti – richiedono sempre, in quest'ultimo caso, una durata della convivenza di almeno un anno.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana ritiene che questa disciplina – dettata dall'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dall'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) – sia irrazionale ed arbitraria, quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fa dipendere l'assimilabilità alla vedova dalla condizione della durata minima di un anno della convivenza, senza eccettuare il caso in cui tale durata minima sia stata impedita dagli stessi eventi le cui conseguenze pregiudizievoli la norma è diretta ad indennizzare, quando la stabilità della convivenza possa essere desunta da circostanze diverse dalla sua durata.

2. – La questione è fondata nei termini di seguito precisati.

La legislazione pensionistica di guerra, sin dalla iniziale disciplina delineata

dal decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726 (Norme per la concessione delle pensioni privilegiate di guerra), ha previsto l'attribuzione della pensione alla vedova del militare morto per causa di servizio di guerra; ma ha anche considerato la situazione della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per essere il militare deceduto, assimilandola, ai soli effetti della pensione, alla vedova del militare, purché sussistessero particolari requisiti, previsti dal legislatore come idonei a presumere che il matrimonio sarebbe stato contratto se la celebrazione, voluta dagli interessati, non fosse stata impedita dalle circostanze belliche.

Le diverse norme che hanno disciplinato, succedendosi nel tempo (cfr. art. 2 del regio d.l. 9 luglio 1936, n. 1470; art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648), questa materia, hanno sempre considerato come vedova la donna che non abbia potuto contrarre il matrimonio per il quale il militare abbia rilasciato procura o siano state richieste le pubblicazioni, quando la morte sia intervenuta entro un determinato termine da tali atti e la mancata celebrazione non sia imputabile alle parti. In tal modo si è attribuito rilievo presuntivo della volontà di contrarre matrimonio, rimasta inattuata a causa della guerra, ad atti formali, per loro natura preordinati alla celebrazione delle nozze.

Altre norme hanno anche riconosciuto – ma con discontinuità nella successione delle diverse discipline, giacché la situazione ora considerata non era prevista come idonea a costituire titolo per l'attribuzione della pensione di guerra dal regio d.l. 9 luglio 1936, n. 1470 – il medesimo rilievo presuntivo della volontà di contrarre matrimonio alla dichiarazione, resa dal militare nel corso della guerra, purché vi fosse un preesistente e certo stato di convivenza. Nel tempo sono state disciplinate in modo non uniforme le puntuali condizioni nelle quali si sarebbe dovuto trovare il militare per rilasciare la dichiarazione, la forma della stessa, la prova della convivenza. Per quest'ultima la disciplina iniziale non richiedeva che lo stato di preesistente convivenza avesse una durata minima (art. 12 del decreto luogotenenziale n. 1726 del 1918).

Le norme denunciate, introducendo nuovamente l'assimilazione, alla procura ed alle pubblicazioni di matrimonio, della dichiarazione di voler contrarre matrimonio purché sussistesse uno stato certo di preesistente convivenza, hanno introdotto l'ulteriore elemento temporale della durata di tale convivenza per almeno un anno; questo in un contesto legislativo che, anche in altre situazioni, prevedeva una determinata durata del rapporto come essenziale perché avesse rilievo la situazione idonea a dare titolo a pensione (nel caso del matrimonio contratto dopo le ferite o malattie di guerra la vedova acquistava il diritto a pensione solo se il matrimonio fosse durato non meno di un anno), prima che con la sentenza n. 450 del 1991 fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge n. 313 del 1968.

Lo stato di preesistente convivenza ha, nelle norme denunciate, la finalità di avvalorare la serietà della dichiarazione di volontà di contrarre matrimonio,

quando non siano stati compiuti gli atti formali preordinati alla sua celebrazione ma risulti una situazione che renda inequivoca tale volontà.

L'elemento della durata connota uno stato di convivenza non episodico o transeunte ed il periodo minimo, predeterminato dal legislatore, può ragionevolmente avere efficacia presuntiva, appunto, della stabilità che corrobora la serietà della dichiarazione matrimoniale; ma, in funzione dell'elemento che la durata del rapporto tende a comprovare, è incongruo rispetto alle finalità perseguite, ed in contrasto quindi con il principio di ragionevolezza, attribuire al dato temporale un valore così assoluto, da precludere che uno stato di convivenza che abbia avuto, a causa delle vicende belliche, una durata inferiore a quella prefissata, non possa essere in alcun modo idoneo ad avvalorare la presunzione che il matrimonio sarebbe stato contratto se non vi fosse stato l'impedimento della guerra; ciò quando il preesistente stato di convivenza sia accompagnato da elementi, quali la nascita di un figlio o altre circostanze, che comprovino in modo non equivoco la stabilità del rapporto quale indice della volontà di contrarre il matrimonio che non è stato celebrato a causa della guerra.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), e dell'art. 37, quinto comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), come modificato dall'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono che il diritto a pensione può essere riconosciuto anche se lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché sia accompagnato da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volontà del militare di contrarre matrimonio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1998.

* * *

Sentenza n. 213/2016 (Pres. Grossi; Red. Criscuolo)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale ordinario di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall'art. 24, comma 1,

lettera *a*), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) «nella parte in cui non include il convivente *more uxorio* tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità», per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

L'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, rubricato «Agevolazioni», nel testo modificato dal cosiddetto Collegato lavoro, prevede che: «A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente».

Ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata nell'escludere dal novero dei possibili beneficiari dei permessi retribuiti il convivente *more uxorio*, si porrebbe in contrasto con l'art. 2 Cost., in quanto non consentirebbe alla persona affetta da handicap grave di beneficiare della piena ed effettiva assistenza nell'ambito di una formazione sociale che la stessa ha contribuito a creare e che è sede di svolgimento della propria personalità; con l'art. 3 Cost., unitamente agli artt. 2 e 32 Cost., poiché darebbe luogo ad una irragionevole disparità di trattamento, in punto di assistenza da prestarsi attraverso i permessi retribuiti, tra il portatore di handicap inserito in una stabile famiglia di fatto e il soggetto in identiche condizioni facente parte di una famiglia fondata sul matrimonio. Tale diversità, infatti, non troverebbe ragione nella *ratio* della norma che è quella di garantire, attraverso la previsione delle agevolazioni, la tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave *ex* art. 32 Cost., nonché la tutela della dignità umana e quindi dei diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost., beni primari non collegabili geneticamente ad un preesistente rapporto di matrimonio ovvero di parentela o affinità.

2. – Il Tribunale rimettente sottopone all'esame di questa Corte una richiesta di pronuncia additiva volta a colmare una lacuna nella legislazione, ritenuta contraria ai principi costituzionali invocati.

2.1. – Il giudice *a quo* è chiamato a decidere sulla domanda di accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire dei permessi di assistenza di cui all'art.

33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, conformemente all'istanza presentata da quest'ultima alla Azienda USL di Livorno nel giugno del 2011.

[*omissis*]

3. – Nel merito, la questione è fondata.

3.1. – Per un adeguato inquadramento della stessa, occorre, preliminarmente, ricostruire la *ratio legis* dell'istituto del permesso mensile retribuito di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato.

Invariate sono rimaste nel tempo le condizioni oggettive per il riconoscimento del permesso mensile retribuito ravvisabili nella situazione di disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, riconosciuta, con certificazione o verbale, dalla apposita Commissione Medica Integrata ex art. 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992, nonché – fatte salve specifiche eccezioni – nel mancato ricovero a tempo pieno del portatore di handicap da assistere.

La formulazione originaria dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 riconosceva il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile, anche in maniera continuativa, alla lavoratrice madre o, in alternativa al lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità che avesse compiuto i tre anni di età, nonché a colui (lavoratore dipendente) che assistesse una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente.

L'art. 19, comma 1, lettera *a*), della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), modificando l'art. 33 della legge n. 104 del 1992, ha previsto la copertura da «contribuzione figurativa» dei giorni di permesso retribuito di cui al comma 3 dello stesso articolo.

L'art. 20 della medesima legge n. 53 del 2000 ha sancito l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992 «ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente».

Dalla lettura congiunta dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992 con l'art. 20 della legge n. 53 del 2000, la prevalente giurisprudenza amministrativa (*ex plurimis*, Consiglio di Stato, sezione quarta, 22 maggio 2012, n. 2964; Consiglio di Stato, sezione sesta, 1° dicembre 2010, n. 8382) ha desunto la eliminazione del requisito della “convivenza” anche per i permessi mensili retribuiti di cui al comma 3 dell'art. 33, nonché l'introduzione dei diversi requisiti della “continuità ed esclusività” dell'assistenza ai fini della concessione delle agevolazioni in questione.

L'art. 24, comma 1, lettera *a*), della legge n. 183 del 2010 ha modificato sensibilmente la portata dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

In particolare, il legislatore, nel ridefinire la categoria dei lavoratori legiti-

timati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di handicap grave, ha ristretto la platea dei beneficiari.

Infatti, se, da un lato, ha eliminato la limitazione del compimento del terzo anno di età del bambino per la fruizione del permesso mensile retribuito da parte del lavoratore dipendente genitore del minore in situazione di disabilità grave (potendo i genitori, in forza della modifica, fruire, alternativamente, del permesso mensile retribuito anche per assistere figli portatori di handicap in età inferiore ai tre anni), dall'altro, ha riconosciuto il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Solo in particolari situazioni l'agevolazione in questione può essere estesa ai parenti e agli affini di terzo grado delle persone da assistere.

Infatti, l'estensione del diritto a fruire dei benefici in questione ai parenti e affini di terzo grado è stata prevista nei casi in cui il coniuge o i genitori della persona affetta da grave disabilità: a) abbiano compiuto i sessantacinque anni di età; b) siano affetti da patologie invalidanti; c) siano deceduti o mancanti.

L'art. 24 della legge n. 183 del 2010, inoltre, se da un lato, nel novellare l'art. 20, comma 1, della legge n. 53 del 2000, ha eliminato i requisiti della "continuità ed esclusività" dell'assistenza per fruire dei permessi mensili retribuiti, dall'altro, nel modificare l'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ha introdotto il principio del "referente unico" per ciascun disabile, ovvero del riconoscimento del permesso mensile retribuito a non più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità, fatta salva la possibilità per i genitori, anche adottivi, di fruirne alternativamente, per l'assistenza dello stesso figlio affetto da grave disabilità. Nella formulazione dell'art. 33, comma 3, come sostituito dall'art. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 2010, è stato, peraltro, espunto espressamente il requisito della "convivenza".

Il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia dei permessi mensili retribuiti spettanti per l'assistenza a persone con disabilità grave, in sede di attuazione della delega contenuta nell'art. 23 della legge n. 183 del 2010. Tale delega è stata attuata dal d.lgs. n. 119 del 2011, in particolare dall'art. 6.

L'art. 6, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 119 del 2011 ha aggiunto un periodo al comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, relativo alla disciplina della particolare fattispecie del cumulo dei permessi mensili retribuiti in capo al dipendente che presti assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, allorquando ricorrano determinate situazioni ivi elencate.

3.2. – Quanto all'ammontare e alle modalità di godimento dei permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, l'indennità – fruibile in maniera continuativa o frazionata – è pari all'intero ammontare della retribuzione ed è a carico dell'ente assicuratore; viene anticipata dal datore di

lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore (ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», nel quale sono contenute le disposizioni dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro», abrogato dall'art. 86 del d.lgs. n. 151 del 2001).

Inoltre, i periodi di fruizione dei permessi *ex art.* 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, sono computabili nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità (ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, richiamato dall'art. 43, comma 2, del medesimo decreto legislativo).

Il permesso mensile retribuito di cui al censurato art. 33, comma 3, è, dunque, espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave. Trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale.

3.3. – La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge n. 104 del 1992, postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap» (sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005).

Nel novero di tali interventi si iscrive il diritto al permesso mensile retribuito in questione.

Infatti, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, la *ratio legis* dell'istituto in esame consiste nel favorire l'assistenza alla persona affetta da handicap grave in ambito familiare.

Risulta, pertanto, evidente che l'interesse primario cui è preposta la norma in questione – come già affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 – è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito» (sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007).

Tanto più che i soggetti tutelati sono portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da «rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione», secondo quanto letteralmente previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

L'istituto del permesso mensile retribuito è dunque in rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, in

particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona portatrice di handicap.

La salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost., rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).

L'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (sentenze n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003).

Il diritto alla salute psico-fisica, ricomprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2 Cost., deve intendersi «ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico» (sentenza n. 138 del 2010).

3.4. – Alla luce delle premesse sopra svolte, se tale è la *ratio legis* della norma in esame, è irragionevole che nell'elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito ivi disciplinato, non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità.

L'art. 3 Cost. va qui invocato, dunque, non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile (v. sia pure per profili diversi, la sentenza n. 404 del 1988).

E ciò in particolare – ma non solo – nei casi in cui la convivenza si fondi su una relazione affettiva, tipica del “rapporto familiare”, nell'ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle “aggregazioni” cui fa riferimento l'art. 2 Cost.

Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'art. 3 Cost. (sentenze n. 416 e n. 8 del 1996; ordinanza n. 121 del 2004).

In questo caso l'elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo *ex art. 2 Cost.*

D'altra parte, ove così non fosse, il diritto – costituzionalmente presidiato – del portatore di handicap di ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una

obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio.

3.5. – Se, dunque, l’art. 3 Cost. è violato per la non ragionevolezza della norma censurata, gli artt. 2 e 32 Cost. lo sono, quanto al diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

La norma in questione, nel non includere il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito, viola, quindi, gli invocati parametri costituzionali, risolvendosi in un inammissibile impedimento all’effettività dell’assistenza e dell’integrazione.

3.6. – Il carattere residuale della fruizione dell’agevolazione in questione da parte del parente o affine entro il terzo grado, induce questa Corte ad includere il convivente tra i soggetti beneficiari, in via ordinaria, del permesso mensile retribuito (coniuge, parente o affine entro il secondo grado).

3.7. – Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera *a*), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) nella parte in cui non include il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

* * *

Sentenza n. 148/2024 (Pres. Barbera; Red. Amoroso)*Considerato in diritto*

1. – Con ordinanza del 18 gennaio 2024 (reg. ord. n. 36 del 2024) la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., nonché all'art. 9 CDFUE e all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 12 CEDU, dell'art. 230-*bis* (Impresa familiare), primo e terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente *more uxorio*, e «in via derivata» dell'art. 230-*ter* (Diritti del convivente) cod. civ., «che applica al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro convivente una tutela inferiore rispetto a quella prevista per il familiare».

1.1. – Il giudice *a quo* è chiamato a decidere della domanda di accertamento dell'esistenza di una impresa familiare, e di condanna alla liquidazione della quota spettante quale partecipante all'impresa, proposta da I. U., innanzi al Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti dei figli e coeredi di E. D, già coniugato, di cui esponeva di essere stata stabile convivente, dal 2000 sino alla data del decesso avvenuto nel novembre 2012, e nella cui azienda agricola deduceva di aver prestato attività lavorativa in modo continuativo dal 2004 (anno di iscrizione nel registro delle imprese) fino al 2012 (anno del decesso).

1.2. – La ricorrente, soccombente nei giudizi di merito, aveva denunciato con il ricorso per cassazione la violazione e falsa applicazione dell'art. 230-*bis* cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, numero 3), cod. proc. civ., di cui invocava l'applicazione in considerazione della mutata sensibilità sociale in materia di convivenza, oltre che delle aperture della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza costituzionale verso il convivente *more uxorio*, nonché la violazione degli artt. 230-*bis* e 230-*ter* cod. civ. e dell'art. 11 delle preleggi, la cui applicazione in deroga al principio di irretroattività avrebbe risposto a un criterio di ragionevolezza e di maggior giustizia.

1.3. – Le Sezioni unite rimettenti premettono che la decisione impugnata trovava il suo fondamento nell'inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 230-*ter* cod. civ. e nella impossibilità di un'applicazione estensiva dell'art. 230-*bis* cod. civ., sicché la rilevanza delle questioni discenderebbe dal fatto che solo all'esito di una dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente *more uxorio*, si sarebbe determinata la necessità di quell'accertamento in punto di fatto, pretermesso dai giudici di merito, circa l'effettività e la continuità dell'apporto lavorativo nell'impresa familiare determinante ai fini dell'accrescimento della produttività dell'impresa; evidenziano, altresì, che una lettura estensiva dell'art. 230-*bis* cod. civ., costituzionalmente orientata nel senso di un riconoscimento al

convivente *more uxorio* degli stessi diritti previsti per il coniuge, sia economico-partecipativi che gestionali, determinerebbe una distonia sistemica accordando *ex post* al convivente, la cui attività nell'impresa familiare fino al 2016 era esclusa dall'alveo applicativo della disposizione, una tutela per i fatti antecedenti al 2016 addirittura superiore a quella poi prevista dal legislatore con la legge n. 76 del 2016.

1.4. – Non ritenendo percorribile la strada di una interpretazione conforme, data l'insuperabilità della lettera della disposizione e gli evidenziati rischi di distonia del sistema, il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 230-*bis*, primo e terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non include il convivente *more uxorio* nel novero dei familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare.

1.4.1. – La disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 2 Cost., considerando in modo differenziato e non unitario un contributo collaborativo che, a prescindere dal legame formale, trova pur sempre causa nei vincoli di solidarietà ed affettività esistenti nell'ambito di modelli familiari, quali il matrimonio e l'unione civile da un lato e la convivenza di fatto dall'altra, capaci di corrispondere allo stesso modo alle esigenze di realizzazione dei fondamentali bisogni affettivi della persona e dai quali, anche a seguito della cessazione, scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale. Inoltre, in violazione dell'art. 3 Cost., opererebbe una vera e propria discriminazione tra soggetti che, in modo continuativo, esplicano la medesima attività lavorativa nell'impresa familiare, così determinando una disparità di trattamento fondata sulla (sola) condizione personale (la qualità di coniuge) che, a fronte di un apporto equivalente nell'attività dell'impresa, finisce per porre un ostacolo di ordine economico all'uguaglianza dei cittadini.

1.4.2. – In contrasto con l'art. 4 Cost., l'art. 230-*bis* cod. civ. inciderebbe sullo stretto legame tra il lavoro, che non è fine in sé o mero strumento di guadagno, ma anche strumento di affermazione della personalità del singolo oltre che garanzia di sviluppo delle capacità umane e del loro impiego, ed i valori di effettiva libertà e dignità di ogni persona, e, violando altresì gli artt. 35 e 36 Cost., lascerebbe prive della tutela riconosciuta in presenza di un legame formale, prestazioni lavorative rese nell'ambito di un rapporto di convivenza *more uxorio* mosse dal medesimo spirito di solidarietà che caratterizza il lavoro coniugale, sebbene, avendo l'istituto dell'impresa familiare carattere residuale, sussista il medesimo rischio che le stesse, non essendo possibile fornire la prova specifica di una prestazione a titolo oneroso, vengano ritenute presuntivamente prestate a titolo gratuito.

1.4.3. – Il rimettente denuncia poi la violazione dell'art. 9 CDFUE che, riconoscendo tra le libertà fondamentali tutelate dal Capo secondo, il «diritto di sposarsi» in modo disgiunto rispetto al «diritto di fondare una famiglia», realizza una significativa apertura nei confronti delle famiglie di fatto tutelando, anche al di fuori della presenza di vincoli formali nei rapporti familiari, la

meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso la scelta, del tutto legittima, di convivere senza matrimonio, sostituendo il tradizionale *favor* per il matrimonio con la pari dignità di ogni forma di convivenza alla quale una legislazione nazionale decida di dare la sua regolamentazione. Sarebbe altresì in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost, in relazione agli artt. 8 e 12 CEDU, come evolutivamente interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU nel senso di non limitare la nozione di "famiglia" alle relazioni basate sul matrimonio, ma di estenderla anche ad altri legami "familiari" di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo del matrimonio, tanto da circoscrivere la possibilità di una ingerenza degli Stati nazionali nei diritti alla "vita familiare" sia delle coppie sposate che di fatto, con la necessaria osservanza dei principi di legalità, necessità e proporzionalità, elaborando in talune circostanze dei veri e propri obblighi positivi volti alla promozione dei suddetti diritti.

1.5. – Infine, le Sezioni unite prospettano l'illegittimità costituzionale «in via derivata» (*recte*: in via consequenziale) dell'art. 230-*ter* cod. civ. che, riconoscendo al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro convivente il mero diritto a partecipare agli utili, ai beni e agli incrementi, applicherebbe allo stesso una tutela patrimoniale inferiore rispetto a quella riconosciuta al familiare dall'art. 230-*bis* cod. civ., privandolo di ogni compenso per l'attività lavorativa prestata in caso di mancata produzione di utili.

[*omissis*]

3. – Giova preliminarmente richiamare, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, che è caratterizzato da due fondamentali riforme, le quali hanno rispecchiato la progressiva evoluzione dei legami familiari nella società civile: la riforma del diritto di famiglia del 1975 e la disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto del 2016.

3.1. – L'art. 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) ha introdotto, nell'autonoma Sezione VI del Capo VI del titolo VI del Libro primo del codice civile, l'art. 230-*bis*, rubricato «Impresa familiare», che per la prima volta ha riconosciuto una tutela specifica a tutti coloro che, legati da vincoli di parentela o di coniugio, partecipano al processo produttivo dell'impresa gestita dal capofamiglia; il rapporto rilevante è quello intercorrente tra un soggetto e un familiare imprenditore, allorquando il primo svolga un'attività di lavoro continuativa a favore del secondo, a cui la disposizione di nuovo conio riconosce un regime di tutela specifico, ma anche suppletivo, destinato ad operare solo laddove familiare e imprenditore non abbiano provveduto a disciplinare diversamente e in autonomia la prestazione di lavoro, anche in forma tacita, attraverso gli istituti lavoristici o di diritto societario.

3.2. – Prima della riforma del 1975, la partecipazione all'attività produttiva della famiglia, anche se svolta con carattere di prevalenza e di continuità, veniva considerata alla stregua di una prestazione lavorativa resa "*affectionis vel*

benevolentiae causa”, alla quale si applicava una presunzione *iuris tantum* di gratuità in virtù dei vincoli familiari.

Sulla base di tale presunzione si escludeva che le prestazioni rese in ambito familiare potessero generare pretese e obblighi, giuridicamente vincolanti, azionabili nei confronti del familiare imprenditore, beneficiario delle prestazioni medesime, tranne che nell’ambito del lavoro prestato da familiari nell’esercizio dell’agricoltura, ove erano previste le comunioni tacite familiari, regolate dagli usi, in base ai quali erano generalmente riconosciuti ai partecipanti diritti patrimoniali (art. 2140 cod. civ., ora abrogato, per essere la disciplina della comunione tacita familiare confluita in quella dell’impresa familiare, integrata sempre dagli usi).

Negli anni diviene via via più sentita l’esigenza di fornire strumenti di tutela per evitare che la comunità familiare potesse dare origine e copertura a situazioni di sfruttamento, nella consapevolezza che il lavoro gratuito privo di tutela in molteplici contesti familiari non fosse il frutto di una scelta di libertà, quanto piuttosto il portato di un predominio dell’imprenditore nei confronti della moglie e degli altri componenti del nucleo familiare, quale retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, ormai superata; il marcato ridimensionamento della presunzione di gratuità ad opera dell’art. 230-*bis* cod. civ. ha corrisposto all’esigenza di riconoscere una tutela minima a quei rapporti di lavoro che, svolgendosi con peculiari caratteristiche nell’ambito di aggregati familiari, non potevano contare su più specifiche discipline di protezione.

3.3. – Il fondamento costituzionale dell’istituto va ricondotto all’art. 29 Cost., ed ancora prima ai principi di solidarietà e di eguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost., non meno che all’art. 35 Cost., secondo cui «[l]a Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», all’art. 36 Cost., che riconosce il diritto alla giusta retribuzione, e, non da ultimo, all’art. 37 Cost., data la tendenziale prevalenza del lavoro femminile in ambito familiare, di cui dà conto l’espressa previsione del secondo comma dell’art. 230-*bis* cod. civ. nell’affermare l’equivalenza del lavoro della donna a quello dell’uomo.

La natura residuale dell’impresa familiare si pone in linea con i principi ispiratori dell’intera riforma del diritto di famiglia. Le finalità di protezione dell’istituto, inteso a dettare una disciplina di chiusura del sistema del lavoro familiare, convergono verso la natura imperativa della norma, nel senso che la riconducibilità del rapporto nell’ambito della corrispondente disciplina non ne consente l’elusione mediante il ricorso ad uno schema negoziale che attribuisca al familiare una posizione peggiore rispetto a quella da essa garantita.

3.4. – In forza della previsione di cui all’art. 230-*bis* cod. civ., il familiare che presta la propria attività di lavoro, in modo continuativo nella famiglia o nell’impresa familiare, cioè a favore di un imprenditore a lui legato, ai sensi del comma terzo, da vincolo di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo, gode di una complessiva posizione partecipativa che consta sia di diritti patrimoniali che di diritti amministrativo-gestori.

Sotto il profilo economico, il familiare ha innanzitutto diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in caso di buon andamento dell'attività d'impresa, ha diritto ad una quota di utili e di incrementi, anche in ordine all'avviamento, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e partecipa, sempre in detta proporzione, ai beni acquistati con gli utili.

Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate a maggioranza, così garantendo al familiare un trattamento diverso rispetto a quello normalmente riservato ad un lavoratore subordinato in ragione del particolare vincolo di solidarietà familiare che lega i partecipanti all'impresa.

3.5. – Secondo il diritto vivente l'impresa familiare non costituisce una modalità di gestione collettiva dell'impresa, bensì una forma di collaborazione all'interno di essa e la norma di cui all'art. 230-*bis* cod. civ. disciplina unicamente il rapporto che si instaura tra soggetti – il familiare (o i familiari) e l'imprenditore – per effetto dello svolgimento della prestazione di lavoro, senza con ciò interferire sulla imputazione dell'attività d'impresa, di cui resta titolare l'imprenditore che è l'unico soggetto ad agire sul piano dei rapporti esterni, assumendo il rischio inerente all'esercizio dell'impresa; il diritto del singolo prestatore di lavoro non è condizionato dall'analogo diritto che spetta agli altri familiari, in quanto esso è commisurato alla qualità e quantità del lavoro prestato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 gennaio 2005, n. 874).

Dopo un iniziale contrasto, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel configurare l'impresa familiare solo qualora il titolare dell'impresa sia un imprenditore individuale, escludendo quindi l'applicazione dell'art. 230-*bis* cod. civ. a vantaggio del familiare che presti la propria opera nell'ambito dell'impresa gestita in forma societaria (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 6 novembre 2014, n. 23676), mentre, quanto alla possibilità di fruire della tutela *ex art.* 230-*bis* cod. civ. anche per il familiare che presta la propria attività all'interno della famiglia, si è evidenziata la necessità che il lavoro domestico risulti strettamente correlato e finalizzato alla gestione dell'impresa familiare, quale espressione di coordinamento e frazionamento dei compiti nell'ambito del consorzio domestico, in vista dell'attuazione dei fini di produzione o di scambio dei beni o servizi proprio della stessa (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 febbraio 1997, n. 1525).

3.6. – L'affermarsi di una concezione pluralistica della famiglia, dapprima nella società e quindi nella giurisprudenza, grazie anche all'impulso dato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia), ha trovato un approdo legislativo nella legge n. 76 del 2016, che in un unico e lungo articolo, suddiviso in 69 commi, contempla due modelli distinti: il primo, quello dell'unione civile, cui sono dedicati i primi 35 commi,

è riservato alle coppie formate da persone dello stesso sesso; il secondo, quello della convivenza di fatto, è aperto a tutte le coppie, eterosessuali e omosessuali.

3.7. – Quanto al secondo modello (la convivenza di fatto), che rileva nel giudizio *a quo*, la legge n. 76 del 2016 abbandona la rigida alternativa tra tutela, o no, parametrata a quella riservata alla famiglia fondata sul matrimonio e valorizza l'esigenza di speciale regolamentazione dei singoli rapporti, siano essi quelli che vedono coinvolti i conviventi tra di loro, ovvero quelli tra genitori e figli o che si sviluppano con i terzi.

Conviventi di fatto sono definiti, ai sensi del comma 36 dell'art. 1 della legge citata, «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un'unione civile». La convivenza di fatto implica un «legame affettivo di coppia»; quindi non vi rientra la convivenza, ancorché stabile, che sia meramente amicale, di sostegno o di compagnia.

Il comma 37 aggiunge poi che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, ai fini dell'accertamento della stabile convivenza, occorre fare riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). La dichiarazione anagrafica crea una presunzione di stabilità del vincolo affettivo di coppia e agevola, sul piano probatorio, il riconoscimento dei diritti in favore dei conviventi di fatto.

La dichiarazione non può esser fatta da persone «vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile», così come gli stessi rapporti sono di impedimento a contrarre matrimonio (artt. 86 e 87 cod. civ.).

I commi da 50 a 63 fissano *ex novo* la regolamentazione dell'eventuale contratto di convivenza, mediante cui i conviventi di fatto «possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune». Il contratto di convivenza richiede (*ex* comma 57, lettera *a*, non diversamente dal matrimonio *ex* art. 86 cod. civ.) lo stato libero delle parti, essendo nullo in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza. Le restanti disposizioni si innestano nel solco di precedenti normativi e giurisprudenziali, soprattutto per quanto concerne i diritti della coppia verso l'esterno, confermando o precisando facoltà già riconosciute ai conviventi (quanto ai rapporti personali i commi da 38 a 41, 47 e 48; quanto ai rapporti patrimoniali i commi 44, 45 e 49), oppure, in misura minore, sono dirette ad ampliare la tutela di costoro attribuendo prerogative nuove (vedi il comma 42 sul diritto del convivente di continuare ad abitare, per un certo periodo, nella casa di comune residenza e di proprietà dell'altro dopo la sua morte o il comma 65 sul diritto agli alimenti in seguito alla cessazione della convivenza); restano affidati alla spontaneità dei comportamenti tutti quegli aspetti che caratterizza-

no la gestione delle esigenze della coppia, quali coabitazione, collaborazione, contribuzione ai bisogni comuni, assistenza morale e materiale, determinazione dell'indirizzo familiare e fedeltà, durata della relazione.

3.8. – Nella legge n. 76 del 2016 la distinzione tra unione civile da un lato e convivenza di fatto dall'altro, rileva – come si è già visto – anche con specifico riferimento all'istituto dell'impresa familiare.

Il comma 20 dell'art. 1 della medesima legge n. 76 del 2016 detta una disposizione di coordinamento, secondo cui, «[a]l solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 [...]».

In forza di tale disposizione tra i familiari partecipanti all'impresa familiare deve annoverarsi la persona dello stesso sesso unita civilmente all'imprenditore.

In tal senso depone quanto stabilito dal comma 13 del medesimo articolo, a mente del quale «[i]l regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile»; dall'applicazione della sezione VI del capo VI discende l'estensione dell'art. 230-*bis* cod. civ. alle persone legate dall'unione civile.

3.9. – Per il convivente di fatto il legislatore, in luogo dell'inclusione del novero dei soggetti ammessi a godere del regime dell'impresa familiare, ha optato per l'introduzione di una autonoma e specifica regolamentazione.

Il comma 46 ha inserito nel codice civile l'art. 230-*ter*, rubricato «Diritti del convivente», che regola le prestazioni di lavoro rese nell'ambito della famiglia di fatto dettando una disciplina che riconosce al convivente-lavoratore una tutela più ristretta rispetto a quella prevista per i familiari dall'art. 230-*bis* cod. civ.

La tutela del convivente è limitata a taluni, circoscritti, aspetti, quali «una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento».

L'espresso riferimento al lavoro prestato «all'interno dell'impresa dell'altro convivente» lascia fuori dal perimetro delle tutele il lavoro «nella famiglia»; al convivente non spetta il diritto al mantenimento ma solo una partecipazione

basata sui risultati economici dell'impresa commisurata sul «lavoro prestato» e poiché gli utili e gli incrementi potrebbero anche mancare in caso di risultati negativi dell'azienda, la sua tutela economica resta meramente eventuale.

Manca la previsione di un diritto di prelazione per il caso di divisione ereditaria o cessione dell'impresa familiare e non viene riconosciuto alcun diritto partecipativo, con la conseguenza che il convivente, pur collaborando unitamente ad altri familiari dell'imprenditore, deve attenersi alle decisioni gestionali e sugli indirizzi produttivi adottate dagli altri componenti, anche in ordine alla eventuale partecipazione agli utili a cui avrebbe diritto; viene, invece, confermato il carattere residuale della tutela, con la precisazione che il diritto di partecipazione non spetta nei soli casi di esistenza di un rapporto di società o di lavoro subordinato.

3.10. – A completamento del contesto normativo non può non farsi cenno ad alcune delle plurime disposizioni che, nel tempo, hanno dato rilievo alla convivenza di fatto.

Nel codice civile sono presenti gli artt. 330, 333 e 342-*bis*, quanto all'allontanamento del convivente che maltratta o abusa del minore, nonché gli artt. 155-*bis* e 337-*sexies* cod. civ. che fanno espressamente riferimento alla convivenza *more uxorio*.

Alla convivenza coniugale fa riferimento anche l'art. 199 cod. proc. pen., nel disciplinare la facoltà dei prossimi congiunti di astensione dal deporre.

La convivenza prematrimoniale dei coniugi, «in modo stabile e continuativo», rileva ai fini della legittimazione all'adozione *ex* art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore a una famiglia).

Quanto al prelievo di organi e di tessuti, consentito a determinate condizioni, l'art. 3 della legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti) riconosce il diritto di ricevere informazioni sulle opportunità terapeutiche al coniuge non separato o al convivente *more uxorio*.

L'elenco dei soggetti beneficiari dell'elargizione ai superstiti, di cui all'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), comprende espressamente i conviventi *more uxorio*.

Nel definire le condizioni di applicabilità di speciali misure di protezione l'art. 9, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, fa riferimento anche a coloro che convivono stabilmente con le persone a rischio.

La legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile

in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) ha previsto che l'amministratore di sostegno possa anche essere una persona stabilmente convivente, la quale può altresì proporre l'istanza di inabilitazione o interdizione.

L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è previsto per le coppie di persone maggiorenni «coniugate o conviventi» (art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»).

Dopo la legge n. 76 del 2016, al convivente di fatto fa riferimento anche l'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) nel definire la figura di *caregiver* familiare.

Anche il novellato art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», richiama la figura del convivente di fatto come possibile beneficiario dei permessi per assistere persone disabili.

Parimenti l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come riformulato dall'art. 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo n. 105 del 2022, prevede che al coniuge convivente sono equiparati, ai fini dei riposi e permessi per assistere i figli con handicap grave, sia la parte di un'unione civile, sia il convivente di fatto.

4. – Venendo ora al merito, le questioni sono fondate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., da valutarsi complessivamente.

5. – Il fulcro delle sollevate questioni di legittimità costituzionale risiede nella portata della tutela del convivente *more uxorio* – ossia del «convivente di fatto» ex art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016 – quale ritraibile dalla Costituzione, che all'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle «formazioni sociali» ove si svolge la sua personalità. Tale è, appunto, la convivenza di fatto, la quale esige una tutela che si affianca a quella che l'art. 29, primo comma, Cost. riserva alla «famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

Anche recentemente questa Corte ha ribadito che il matrimonio, inteso quale unione tra persone di sesso diverso, è riconducibile all'art. 29 Cost. (sentenze n. 66 del 2024, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010); invece, le convivenze di fatto, al pari delle unioni civili, appartengono alle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., all'interno delle quali l'individuo afferma e sviluppa

la propria personalità (sentenze n. 269 del 2022, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010).

L'emersione delle convivenze di fatto come diffuso fenomeno sociale è relativamente recente; dai dati statistici risulta la "moltiplicazione delle unioni libere", che ormai sopravanzano, in numero, le famiglie fondate sul matrimonio.

In Assemblea costituente, invece, fu presente solo la fattispecie della famiglia fondata sul matrimonio, radicata nella tradizione e nel comune sentire del tempo, e il dibattito, vivace e prolungato, si focalizzò sull'incidenza del matrimonio concordatario e sull'opportunità di prevederne, o meno, il suo carattere di indissolubilità.

Ma all'epoca, la convivenza *more uxorio* non era ignota neppure al codice civile del 1942, quando ad esempio nella disciplina della dichiarazione giudiziale di paternità si faceva riferimento al caso di convivenza notoria «come coniugi» (art. 260 cod. civ.). E prima ancora, nella "Relazione Solmi" al Progetto del nuovo codice civile, si abbandonava espressamente il termine «concubinato», che recava uno stigma, anche perché evocativo della sua (asimmetrica) criminalizzazione nel codice penale del 1930 (art. 560 cod. pen.), in favore dell'espressione «convivenza a modo di coniugi».

Questa Corte poi dichiarerà l'illegittimità costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 147 del 1969) e il termine «concubinato» scomparirà per far posto definitivamente a quello di «convivenza a modo di coniugi» o *more uxorio* e infine, con la legge n. 76 del 2016, a quello di «conviventi di fatto».

6. – A partire dagli anni Settanta nella giurisprudenza della Corte trova spazio la "convivenza *more uxorio*", ma per concorrere, come fattore comparativo, a mostrare l'ingiustificatezza del divieto civilistico di donazioni tra coniugi; divieto discriminatorio anche perché non operava per i conviventi (sentenza n. 91 del 1973; per un'argomentazione simile, quanto al trattamento deteriore per i coniugi rispetto a quello dei conviventi, vedi anche recentemente la sentenza n. 209 del 2022).

La storica riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151) apporta notevoli modifiche al rapporto di coniugio, ma contiene solo un limitato riferimento alla convivenza di fatto, come nel novellato art. 317-*bis*, secondo comma, cod. civ. quanto all'esercizio congiunto della potestà da parte dei genitori naturali conviventi che avessero entrambi riconosciuto il figlio.

Anche in questo contesto profondamente riformato, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato la permanente netta differenza tra il rapporto di coniugio, fondato sul matrimonio, e la convivenza *more uxorio*: sono «due situazioni [...] nettamente diverse» (sentenza n. 6 del 1977). La «convivenza *more uxorio* è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità o certezza e della reciprocità e corresponsività dei diritti e doveri, previsti dagli artt. 143, 144, 145, 146, 147, 148 cod. civ., che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della famiglia legittima. La coabitazione, infatti, del convivente *more uxorio* può

cessare per volontà di uno dei conviventi in qualsiasi momento anche mediante azione giudiziaria» (sentenza n. 45 del 1980).

7. – Il punto di svolta può essere individuato nella sentenza n. 237 del 1986, ove la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 307, quarto comma, e 384 cod. pen., sotto il profilo della mancata previsione del convivente *more uxorio* tra i prossimi congiunti beneficiari della causa di non punibilità (successivamente riconosciuta – come si è già detto – dalla giurisprudenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione), pur dichiarando la non fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 29 Cost., assume una posizione nuova rispetto alle sue precedenti pronunce. Muovendo da una interpretazione evolutiva dell'art. 2 Cost., afferma che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare – anche a sommaria indagine – costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.). Tanto più [...] allorché la presenza di prole comporta il coinvolgimento attuativo d'altri principi, pur costituzionalmente apprezzati: mantenimento, istruzione, educazione». Anche la convivenza *more uxorio*, pur diversa dal vincolo coniugale, merita una disciplina di tutela che la Corte sollecita il legislatore a introdurre.

Un primo ampliamento della tutela del convivente *more uxorio* si ha di lì a poco con la sentenza n. 404 del 1988. Con riferimento specifico al diritto all'abitazione – che «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (sentenza n. 217 del 1988) – è stata ritenuta costituzionalmente illegittima una disciplina di tutela dettata in materia di rapporto locatizio per il coniuge, i parenti e gli affini conviventi, che escludeva (nel senso che non prevedeva anche) il convivente *more uxorio*. L'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) stabiliva infatti che, in caso di morte del conduttore, gli succedevano nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. La Corte – nel ritenere che l'art. 2 Cost. è violato «quanto al diritto fondamentale che nella privazione del tetto è direttamente leso» – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente *more uxorio* (sentenza n. 404 del 1988).

In seguito, la Corte continua a riconoscere «la rilevanza costituzionale del “consolidato rapporto” di convivenza, ancorché rapporto di fatto», pur sempre «distinto dal rapporto coniugale» (sentenza n. 8 del 1996). E – aggiunge la medesima pronuncia – la «distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale, come tali, non esclude affatto, tuttavia, la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'invocato art. 3 della Costituzione».

La convivenza *more uxorio* costituisce un rapporto ormai entrato nell'uso ed è comunemente accettato, accanto a quello fondato sul vincolo coniugale. Questa trasformazione della coscienza e dei costumi sociali, comunque, non autorizza la perdita dei contorni caratteristici delle due figure. La diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, in ragione dei caratteri di stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale vincolo, giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi che trova il suo fondamento costituzionale nella circostanza che il rapporto coniugale riceve tutela diretta nell'art. 29 Cost. (ordinanza n. 121 del 2004).

Ma vi sono, poi, gli «aspetti particolari». La Corte ricorda che «in relazione ad ipotesi particolari, si possono riscontrare tra convivenza *more uxorio* e rapporto coniugale caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina, che questa Corte può garantire attraverso il controllo di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost.» (sentenza n. 140 del 2009).

La valorizzazione di questo approccio, basato su un controllo di ragionevolezza per situazioni “specifiche” e “particolari”, da individuarsi caso per caso, si è avuto nella sentenza n. 213 del 2016 che, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera *a*, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»), nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, sottolinea che, pur restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, deve ritenersi irragionevole e logicamente contraddittoria l'esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile e «ciò in particolare – ma non solo – nei casi in cui la convivenza si fonda su una relazione affettiva, tipica del “rapporto familiare”, nell'ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle “aggregazioni” cui fa riferimento l'art. 2 Cost.».

Questa Corte ha ricordato che «la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'art. 3 Cost.»; e ha puntualizzato che «[i]n questo caso l'elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo *ex* art. 2 Cost.», mentre in caso contrario «il diritto –

costituzionalmente presidiato – del portatore di handicap di ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio».

Più recentemente la rilevanza della convivenza di fatto è stata presa in considerazione dalla sentenza n. 10 del 2024. Questa Corte, affrontando la delicata questione dell'affettività intramuraria in stato di detenzione, non ha dubitato della inclusione della convivenza tra le relazioni affettive della persona che l'ordinamento giuridico tutela «nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza». Ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente.

8. – Anche nella giurisprudenza comune la convivenza *more uxorio* trova riconoscimento.

La giurisprudenza civile di legittimità, premesso che la situazione di convivenza resta non pienamente assimilabile al matrimonio, sia sotto il profilo della stabilità che di quello delle tutele offerte al convivente, tanto nella fase fisiologica che in quella patologica del rapporto, riconosce con orientamento condiviso che, in quanto «espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, cui corrisponde anche un'assunzione di responsabilità» verso il *partner* e il nucleo familiare, l'instaurazione di una stabile convivenza comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il compagno o la compagna «dal quale possono derivare contribuzioni economiche che non rilevano più per l'ordinamento solo quale adempimento di un'obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto (come attualmente previsto dall'art. 1, comma 37, della legge n. 76 del 2016), anche l'adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 novembre 2021, n. 32198).

In particolare, nelle più recenti pronunce delle Sezioni unite civili, in caso di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, si dà rilievo al periodo di convivenza, sia prematrimoniale (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 18 dicembre 2023, n. 35385), che dell'*ex* coniuge (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 7 febbraio 2023, n. 3645 e ordinanza 5 maggio 2022, n. 14256), quanto alla determinazione dell'assegno divorzile o dell'assegno di mantenimento (Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 12 dicembre 2023, n. 34728), e della convivenza antecedente l'unione civile per la

determinazione dell'assegno in favore del componente dell'unione civile (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 dicembre 2023, n. 35969).

L'accertamento dell'esistenza della convivenza – intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale – rileva in tante altre situazioni specifiche: sul risarcimento del danno da perdita della vita del convivente (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 13 aprile 2018, n. 9178 e 16 settembre 2008, n. 23725); sulla sofferenza provata dal convivente in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del *partner* (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 21 aprile 2016, n. 8037); ai fini dell'indebito arricchimento (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 7 giugno 2018, n. 14732); ai fini della legittimazione ad esperire l'azione di spoglio (Corte di cassazione, seconda sezione civile, sentenza 2 gennaio 2014, n. 7); sulla detenzione qualificata dell'immobile adibito a casa familiare assegnato all'*ex* convivente genitore collocatario di figli minori (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 11 settembre 2015, n. 17971).

9. – Dal suo canto la giurisprudenza penale di legittimità – già sopra richiamata – converge verso interpretazioni estensive al convivente di fatto di disposizioni che, tradizionalmente, facevano esclusivo riferimento alla famiglia fondata sul matrimonio.

Particolarmente significativa – come è già stato sopra rilevato – è l'estensione al convivente *more uxorio* del perimetro applicativo della «scusante soggettiva» di cui all'art. 384, primo comma, cod. pen., operata in via interpretativa dalla Corte di cassazione (sentenza n. 10381 del 2021).

10. – Nell'ambito europeo, l'adeguamento dell'ordinamento interno al quadro di progressiva evoluzione dei costumi del nostro paese ha trovato conforto e a volte stimolo nei principi della CEDU (che all'art. 8 riconosce il «Diritto al rispetto della vita privata e familiare») e in quelli della CDFUE (che all'art. 9 riconosce il «Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia»); l'interpretazione di tali principi ad opera degli organi giurisdizionali sovranazionali si orienta nel senso del riconoscimento della tutela dei diritti legati alla vita privata e familiare all'unione di due persone in sé, anche se dello stesso sesso, a prescindere dalla celebrazione del matrimonio, purché la stessa sia connotata da stabilità.

Che la vita dei conviventi di fatto rientri nella concezione di vita “familiare” è una nozione ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte EDU in sede di interpretazione dell'art. 8, paragrafo 1, (Corte EDU, sentenza 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio; Corte EDU, sentenza 18 dicembre 1986, Johnston e altri contro Irlanda; Corte EDU, sentenza 26 maggio 1994, Keegan contro Irlanda; Corte EDU, sentenza 5 gennaio 2010, Jaremowicz contro Polonia; Corte EDU, sentenza 27 aprile 2010, Moretti e Benedetti contro Italia; Corte EDU, sentenza 24 giugno 2010, Schalk and Kopf contro Austria; Corte EDU, sentenza 3 aprile 2012, Van der Heijden contro Paesi Bassi; Corte EDU, grande

camera, sentenza 7 novembre 2013, Vallianatos contro Grecia; Corte EDU, sentenza Oliari ed altri contro Italia); l'ambito soggettivo della nozione di «vita familiare» ai sensi dell'art. 8 CEDU include sia le relazioni giuridicamente istituzionalizzate, sia le relazioni fondate sul dato biologico, sia, infine, quelle che costituiscono “famiglia” in senso sociale, alla condizione che sussista l'effettività di stretti e comprovati legami affettivi.

Anche l'art. 9 CDFUE, nel riconoscere il «diritto di sposarsi» tra le libertà fondamentali tutelate in modo disgiunto e autonomo rispetto al «diritto di fondare una famiglia», ha realizzato una significativa apertura nei confronti delle famiglie di fatto ponendo le basi per un avanzamento nelle possibilità di protezione della molteplicità e varietà delle relazioni ad esse riconducibili.

11. – In sintesi, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa (punto 3 e seguenti), sia della giurisprudenza costituzionale (punto 7), comune (punti 8 e 9) ed europea (punto 10), che ha dato piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.

Il modello secondo la scelta del Costituente è la famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.).

Pernangono, quindi, differenze di disciplina, ma, quando si tratta di diritti fondamentali, esse sono recessive e la tutela non può che essere la stessa sia che si tratti, ad esempio, del diritto all'abitazione (sentenza n. 404 del 1988), o della protezione di soggetti disabili (sentenza n. 213 del 2016), o dell'affettività di persone detenute (sentenza n. 10 del 2024).

Parimenti fondamentale è il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), che, quando reso nel contesto di un'impresa familiare, richiede uguale protezione.

Come si è già visto, la disciplina dell'impresa familiare – a differenza di quella dell'impresa coniugale (art. 177, primo comma, lettera d, cod. civ.), che concerne specificamente il regime patrimoniale legale della comunione dei beni tra i coniugi – mira a tutelare il lavoro “familiare”, quale fattispecie intermedia tra il lavoro subordinato vero e proprio e quello gratuito, reso “*affectionis vel benevolentiae causa*”. La difficoltà per il prestatore di provare la subordinazione in siffatto contesto finiva prevalentemente per attrarre la prestazione nella fattispecie del lavoro gratuito, privo di effettiva protezione.

Questa esigenza di approntare una speciale garanzia del lavoro è stata realizzata dall'art. 230-*bis* cod. civ., secondo la scelta del legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975, con un ampio raggio di applicazione perché abbraccia non solo il coniuge e gli stretti congiunti dell'imprenditore, ma anche tutti i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado secondo l'elencazione contenuta nel terzo comma della disposizione; elencazione alla quale deve ritenersi che si siano aggiunti, nel 2016, i soggetti legati da unioni civili.

Ma anche il convivente *more uxorio* versa nella stessa situazione in cui l'*affectio maritalis* fa sbiadire l'assoggettamento al potere direttivo dell'impre-

ditore, tipico del lavoro subordinato, e la prestazione lavorativa rischia di essere inesorabilmente attratta nell'orbita del lavoro gratuito. Si smarrisce così l'effettività della protezione del lavoro del convivente che, in termini fattuali, non differisce da quello del lavoro familiare prestato da chi è legato all'imprenditore da un rapporto di coniugio, parentela o affinità.

È vero che successivamente il legislatore ha posto rimedio – solo parzialmente e in termini ingiustificatamente discriminatori – a questa carenza quando, nell'istituire le unioni civili, ha introdotto una fattispecie dimidiata di partecipazione all'impresa familiare del convivente di fatto (art. 230-ter cod. civ.).

A differenza delle unioni civili, questa esigenza di garanzia del lavoro reso nell'impresa familiare sussisteva già prima in presenza di convivenze di fatto che richiedevano la stessa tutela di questo diritto fondamentale. La protezione del lavoro del convivente di fatto doveva essere la stessa di quella del coniuge e non poteva essere inferiore a quella riconosciuta finanche all'affine di secondo grado che prestasse la sua attività lavorativa nell'impresa familiare.

Risulta pertanto la violazione del diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), in un contesto di formazione sociale, quale è la famiglia di fatto (art. 2 Cost.). Anche l'art. 3 Cost. risulta violato «non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente» (sentenza n. 213 del 2016), ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma posta a tutela del diritto al lavoro che va riconosciuto quale strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare (ancora, art. 2 Cost.).

12. – La *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata va operata inserendo il convivente di fatto dell'imprenditore nell'elenco dei soggetti legittimati a partecipare all'impresa familiare di cui al terzo comma dell'art. 230-bis cod. civ., e quindi prevedendo come impresa familiare quella cui collabora anche «il convivente di fatto».

Ai conviventi di fatto, intendendosi come tali «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale» (art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016), vanno dunque riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge e della persona unita civilmente all'imprenditore.

13. – Pertanto – assorbito l'esame degli ulteriori parametri evocati (art. 9 CDFUE e art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 12 CEDU) – si deve dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto».

14. – L'ampliamento della tutela apprestata dall'art. 230-bis cod. civ. al convivente di fatto per effetto della predetta pronuncia di illegittimità costitu-

zionale fa sì che la previsione dell'art. 230-ter cod. civ. avrebbe oggi il significato non più di apprestare per quest'ultimo una garanzia prima non prevista, come nell'intendimento del legislatore del 2016, bensì quella di restringere – ingiustificatamente e in modo discriminatorio (in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.) – la più ampia tutela qui riconosciuta; un abbassamento di protezione che viola il diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.), oltre che il diritto alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.).

Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa in via consequenziale all'art. 230-ter cod. civ., che attribuisce al convivente di fatto una tutela dimidiata dal mancato riconoscimento del lavoro «nella famiglia», del diritto al mantenimento, del diritto di prelazione nonché dei diritti partecipativi, e quindi significativamente più ridotta rispetto a quella che consegue all'accoglimento della questione sollevata in riferimento all'art. 230-bis cod. civ.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter cod. civ.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 4 luglio 2024.

* * *

Sentenza n. 197/2025 (Pres. Amoroso; Red. San Giorgio)

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione, sezione lavoro, censura l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con l'art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 105 del 2022. La disposizione, che introduce il diritto del lavoratore a fruire di un congedo straordinario per fornire assistenza a un proprio congiunto «con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104», è denunciata nella parte in cui non include, nel novero dei beneficiari del congedo, il convivente di fatto, come poi previsto dalla citata modifica normativa.

Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate nell'ambito di un giudizio originato dal rigetto, da parte dell'INPS, della domanda di congedo straordinario, con corresponsione della relativa indennità, ai sensi della disposizione oggi censurata, presentata da un lavoratore, convivente di fatto, e successivamente coniuge, di una donna disabile in situazione di gravità. La domanda – poi accolta per il periodo seguito al matrimonio e fino al decesso della donna – era stata respinta sul presupposto che, *ratione temporis*, il beneficio in questione non spettasse in caso di assenza di vincolo coniugale. La Corte di merito, confermando la decisione del giudice di primo grado, aveva ritenuto di adottare «un'interpretazione evolutiva, anche alla luce della lettura data dalla Corte costituzionale del congedo straordinario, equiparando il convivente al coniuge convivente e alla parte di un'unione civile», e aveva quindi incluso il convivente di fatto del soggetto in condizione di disabilità grave nella platea dei beneficiari dell'istituto in questione.

La Corte di cassazione, innanzi alla quale l'INPS ha proposto ricorso avverso tale decisione, non ritenendo percorribile la strada di una interpretazione conforme, data l'insuperabilità della lettera della disposizione di cui si tratta, ed esclusa la possibilità di un'applicazione retroattiva della modifica normativa intervenuta nei sensi auspicati dallo stesso Collegio rimettente, sospetta il contrasto dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., per l'irragionevole lesione del diritto alla salute psico-fisica della persona con necessità di sostegno intensivo, da intendersi quale «diritto inviolabile dell'uomo *ex* art. 2 Cost.», che non potrebbe essere limitato, dal legislatore, «in funzione di un dato normativo integrato “dal mero rapporto di coniugio” (art. 29 Cost.)». Nel richiamare la sentenza di questa Corte n. 213 del 2016 – che, mediante una pronuncia additiva, ha incluso il convivente di fatto nel novero dei lavoratori che possono ottenere i permessi mensili retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 – il rimettente sostiene, in particolare, che l'odierna fattispecie andrebbe collocata nella medesima prospettiva di tale precedente, nella consapevolezza che la cura, l'accudimento e la protezione della persona con disabilità, in una con la sua esigenza di socializzazione, «costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità», attinenti «ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale», che devono trovare realizzazione preferibilmente all'interno della comunità di vita e di affetti della persona debole, secondo «il ruolo fondamentale svolto dalla famiglia».

[*omissis*]

4. – Nel merito, le questioni sono fondate.

4.1. – Questa Corte, con la già richiamata sentenza n. 213 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera *a*), della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori

sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non includeva il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Ruolo decisivo, in tale occasione, ha giocato – nel solco, peraltro, di altri precedenti ivi richiamati – la dimensione familiare che deve caratterizzare, in favore della persona con necessità di sostegno intensivo, la prestazione delle cure e dell'assistenza. L'interesse primario protetto dalla disposizione allora oggetto di esame, infatti, consiste nell'«assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito» (sentenza n. 213 del 2016, punto 3.3. del *Considerato in diritto*); ciò, in modo analogo a quanto, con le sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007 (non a caso richiamate da quella prima indicata), questa Corte aveva già affermato in relazione all'istituto che viene oggi in rilievo, quello del congedo straordinario. In entrambi i casi (permessi retribuiti e congedo straordinario), infatti, il legislatore ha perseguito il medesimo obiettivo, quello di venire incontro alle esigenze del lavoratore che – come prescrivono le condizioni indicate dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 – si presta a fornire «un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» in favore di un proprio congiunto affetto da minorazione della propria autonomia personale con «situazione di gravità» (ancora sentenza n. 213 del 2016, nel punto sopra citato).

In altra significativa occasione, questa Corte, chiamata questa volta a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 nella parte in cui non includeva il parente o l'affine entro il terzo grado convivente tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario, ha osservato che il rilievo giuridico dei menzionati legami familiari risultava già riconosciuto dalla parallela previsione concernente i permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Pertanto, in considerazione della preminente finalità di assicurare la cura e l'assistenza in favore della stessa categoria di persone (secondo le condizioni di «gravità» dettate dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), si è proceduto a ricomporre la riscontrata «asimmetria normativa» tra i due istituti lavoristici mediante una pronuncia additiva che ha inserito il parente e l'affine entro il terzo grado convivente, alle condizioni ivi precisate, nel novero dei lavoratori titolari del diritto al congedo straordinario, e ciò sottolineando che proprio tale asimmetria costituiva «un ulteriore argomento a sostegno della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'omessa menzione di tali soggetti tra quelli legittimati a richiedere il congedo

straordinario disciplinato nella disposizione impugnata» (sentenza n. 203 del 2013, punto 4 del *Considerato in diritto*).

4.2. – È pur vero che, dal punto di vista prettamente applicativo, i due istituti considerati divergono sia con riguardo alla durata temporale dell'assenza dal lavoro, sia, parzialmente, con riguardo alle condizioni e alle modalità di utilizzo. Nel caso previsto dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, sono riconosciuti «tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa», a condizione che la persona con disabilità si trovi «in situazione di gravità» e «non sia ricoverata a tempo pieno», con la previsione della possibilità di fruizione alternativa, per assistere la medesima persona, anche per più lavoratori aventi diritto, ovvero con possibilità, per lo stesso lavoratore, di assistere più di una persona con disabilità, ferme restando le predette condizioni soggettive. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dei permessi viene regolato con rimando alle corrispondenti previsioni degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 151 del 2001 (art. 33, comma 4, della legge n. 104 del 1992, aggiornato con le modifiche intervenute successivamente). Nel caso, invece, di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, viene riconosciuto un periodo di assenza dal lavoro più prolungato, pari nel massimo alla «durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa» e «a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza» (comma 5-*bis* dell'art. 42). Per il lavoratore in congedo è prevista «un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento», e il periodo di congedo «è coperto da contribuzione figurativa», fermo restando che indennità e contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo, indicato dalla legge e rivalutato annualmente (comma 5-*ter* dell'art. 42). L'indennità in favore del lavoratore in congedo è corrisposta dal datore di lavoro che ne detrae poi l'importo dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti (ancora, comma 5-*ter*). Le condizioni per la fruizione dei permessi *ex* art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e per il riconoscimento del congedo, in relazione all'assistenza da prestarsi alla medesima persona, sono inoltre regolate dall'art. 42, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 151 del 2001.

Nondimeno, gli istituti in esame sono entrambi «espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave»: in entrambi i casi, come ha precisato questa Corte, si tratta di strumenti di «politica socio-assistenziale» basati «sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale» (sentenza n. 213 del 2016). La preminente importanza delle relazioni familiari, atte ad offrire alla persona in difficoltà il migliore ausilio nelle quotidiane attività di vita, ha condotto poi il legislatore a stabilire, per entrambi

gli istituti, una gradazione gerarchica degli aventi diritto, modellata sull'intensità del rapporto affettivo che viene in rilievo. Tale gradazione, peraltro, non può non contemplare anzitutto la persona del coniuge, trattandosi di colui che la legge indica come titolare degli «obblighi di assistenza morale e materiale» del proprio consorte (sentenza n. 158 del 2007): e ciò con riferimento non solo alla figura tradizionale del matrimonio (art. 433 cod. civ.), ma oggi anche alle unioni civili e alle convivenze di fatto, che fanno sorgere il dovere di «reciproca assistenza morale e materiale» (art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016).

4.3. – Quanto precede rende evidente come la comunanza di *ratio legis* che si apprezza tra i permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 non possa che condurre questa Corte, nel caso oggi in esame, a riaffermare le conclusioni cui è giunta la richiamata sentenza n. 213 del 2016.

Come già rilevato dalla giurisprudenza costituzionale, la condizione giuridica della persona con disabilità si pone al crocevia di «un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» e la salvaguardia dei suoi diritti trova «base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest'ultima nel significato, proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica» (sentenza n. 251 del 2008).

Nello sviluppo della personalità del soggetto con disabilità la dimensione familiare dell'assistenza assume un rilievo preminente (sentenze n. 203 del 2013, n. 19 del 2009, n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005), e in tale contesto si colloca l'interesse primario cui è preposta la previsione dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, che, per l'appunto, è quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare» (sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007). Ciò vale vieppiù per le persone che hanno «necessità di sostegno intensivo» (secondo la terminologia introdotta dall'art. 4, comma 1, lettera d, del d.lgs. n. 62 del 2024), già dalla legge identificati in coloro che, a causa della malattia, vedono pregiudicata la propria autonomia personale con «connotazione di gravità» (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992). È dunque irragionevole che tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario non sia incluso il convivente della persona che si trova nella descritta situazione di disabilità. L'art. 3 Cost. è lesa, in particolare, a causa della contraddittorietà logica rinvenibile in una norma che, per un verso, si propone di proteggere la persona con disabilità all'interno del suo ambito familiare e, per altro verso, esclude dalla possibilità materiale di prestarle assistenza il suo convivente di fatto, con ciò ignorando l'esistenza di uno stabile legame affettivo di coppia, connotato dalla «reciproca assistenza morale e materiale», avente giuridica rilevanza (art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016). Come ha affermato questa Corte, la descritta irragionevolezza è ancor più marcata «nei casi in cui la convivenza si fondi su una relazione affettiva, tipica del “rapporto familiare”, nell'ambito della platea dei valori

solidaristici postulati dalle “aggregazioni” cui fa riferimento l’art. 2 Cost.», posto che «la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell’una e dell’altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell’art. 3 Cost. (sentenze n. 416 e n. 8 del 1996; ordinanza n. 121 del 2004)» (sentenza n. 213 del 2016).

La disciplina differenziata tra il convivente di fatto e il coniuge convivente nel godimento del diritto al congedo straordinario di cui si tratta comporta, pertanto, la violazione, a un tempo, dell’art. 3 Cost., per la descritta irragionevolezza della disposizione censurata, e degli artt. 2 e 32 Cost. per il vulnus al diritto fondamentale alla salute psico-fisica del disabile grave, dovendosi ribadire che tale diritto, «ricomprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell’art. 2 Cost., deve intendersi “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico” (sentenza n. 138 del 2010)» (sentenza n. 213 del 2016).

Questa Corte ha, del resto, anche di recente riaffermato che, a differenza del matrimonio, tutelato direttamente dall’art. 29 Cost., «le convivenze di fatto, al pari delle unioni civili, appartengono alle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost., all’interno delle quali l’individuo afferma e sviluppa la propria personalità» (sentenza n. 148 del 2024, punto 5 del *Considerato in diritto*).

Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte con l’art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.

È appena il caso di sottolineare che l’applicazione del beneficio in questione presuppone il rigoroso accertamento della effettiva sussistenza di una convivenza di fatto.

Resta fermo che, alla luce della naturale portata retroattiva della presente decisione di accoglimento, il diritto a fruire del congedo straordinario per il lavoratore che possa far valere la posizione di convivente di fatto, per il periodo antecedente alle modifiche normative introdotte con l’art. 2, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 105 del 2022, rimane legato solo all’avvenuta prestazione delle cure e dell’assistenza in favore della persona con necessità di sostegno intensivo, alle condizioni e secondo le modalità indicate dall’art. 42, commi 5 e seguenti, del d.lgs. n. 151 del 2001.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente alla modifica normativa introdotta con l'art. 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2025.

PARTE II

STATI GIURIDICI

1. FILIAZIONE

1.1. Eguaglianza tra figli e unicità dello *status*

SENTENZA N. 79/1969 (PRES. A. SANDULLI; REL. BRANCA)

Successioni – Rappresentazione – Figlio naturale di chi, figlio o fratello del *de cuius*, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi – Esclusione.

Successioni – Rappresentazione – Figlio naturale in assenza di discendenti legittimi del padre – Esclusione.

Successioni – Successione legittima – Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore – Condizioni.

Codice civile, artt. 467, 468 e 577.

Costituzione, art. 30, terzo comma.

SENTENZA N. 205/1970 (PRES. BRANCA; REL. BENEDETTI)

Successioni – Della capacità di ricevere per testamento – Figli naturali non riconoscibili – Limitazione.

Codice civile, artt. 592, 593, commi primo, secondo e quarto, e 599.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 30, terzo comma.

SENTENZA N. 82/1974 (PRES. BONIFACIO; REL. BENEDETTI)

Successioni legittime – Concorso di figli naturali con ascendenti del genitore – Quota spettante ai primi – Limitazione a due terzi dell'eredità.

Codice civile, art. 575.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 30, terzo comma.

Obblighi alimentari – Prestazione in favore degli ascendenti legittimi – Figli naturali riconosciuti o dichiarati – Esclusione.

Codice civile, art. 435.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 30, terzo comma.

SENTENZA N. 237/1974 (PRES. BONIFACIO; REL. CAPALOZZA)

Filiazione – Legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica – Limiti.

Codice civile, art. 284, primo comma, n. 2.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 30.

SENTENZA N. 55/1979 (PRES. AMADEI; REL. AMADEI)

Successioni – Assenza di membri della famiglia chiamata alla eredità – Diritto alla successione del fratello (o sorella) naturale del “*de cuius*” (purché la filiazione sia stata riconosciuta o dichiarata) – Esclusione.

Codice civile, art. 565.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 30, terzo comma.

SENTENZA N. 268/1988 (PRES. SAJA; RED. BORZELLINO)

Previdenza pubblica – Istituti presso il ministero del tesoro – Trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità – Diritto dei figli naturali – Condizione del riconoscimento, da parte dell'iscritto, anteriormente alla cessazione dal servizio.

Legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), art. 7, primo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 184/1990 (PRES. SAJA; RED. MENGONI)

Successione ereditaria – Successione legittima tra fratelli e sorelle naturali – Esclusione pur in mancanza di altri successibili diversi dallo Stato.

Codice civile, art. 565.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza) e 30, terzo comma.

SENTENZA N. 214/1996 (PRES. FERRI; RED. GRANATA)

Procedimento civile – Intervento del pubblico ministero – Obbligatorietà nei giudizi tra genitori naturali che comportino provvedimenti relativi ai figli – Mancata previsione.

Codice di procedura civile, art. 70.

Costituzione, art. 30, terzo comma.

SENTENZA N. 86/2009 (PRES. AMIRANTE; RED. FINOCCHIARO)

Infortuni sul lavoro e malattie professionali – Decesso del lavoratore – Rendita ai superstiti – Spettanza nella misura del 40% della retribuzione del lavoratore deceduto agli orfani di entrambi i genitori e non anche, nella stessa misura, all'orfano di un solo genitore naturale.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85, primo comma, n. 2.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 30.

SENTENZA N. 68/2025 (PRES. AMOROSO; RED. PATRONI GRIFFI)

Stato civile – Nato in Italia da coppia di donne che hanno fatto ricorso all'estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita – Riconoscimento e attribuzione dello *status* di figlio – Preclusione e cancellazione dall'atto di nascita del riconoscimento operato dalla c.d. madre intenzionale.

Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), art. 8.

Costituzione, artt. 2, 3 (ragionevolezza) e 30.

Considerato in diritto

1. – Sono stati denunciati gli artt. 467 e 577 del Codice civile perché non riconoscono il diritto di rappresentazione ai figli naturali di chi, figlio o fratello del *de cuius*, non abbia coniuge o discendenti legittimi: le due norme contrasterebbero con gli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione.

La questione, che pure dette luogo a una lontana sentenza di rigetto (n. 54 del 1960), è fondata.

Nella Costituzione non è riposto un astratto “favore” per i figli naturali (riconosciuti o dichiarati) da tradursi soltanto ad opera della legge ordinaria in tutela concreta nel contenuto e nei limiti. La garanzia dei diritti del figlio naturale è invece tutta spiegata nel terzo comma, prima parte, dell’art. 30 per il caso in cui non urti cogli interessi” dei membri della famiglia legittima”: vale a dire che l’intervento del legislatore occorrerà solo per conciliare la protezione del figlio naturale coi diritti di costoro (conciliazione del resto in parte avvenuta ante litteram ad es. con le norme del Codice civile che disciplinano la situazione dei figli naturali, quanto ai diritti ereditari, se concorrono coi figli legittimi). Ne deriva che, per l’ipotesi in cui non sussista una famiglia legittima, una legiferazione speciale non è necessaria: infatti il figlio naturale gode già in virtù dell’art. 30, di un’ampia protezione alla quale il legislatore ordinario è vincolato, diversamente da quanto accade per altre materie (v. ad es. sent. 1969 n. 1 di questa Corte).

2. – Più precisamente la Costituzione garantisce al figlio naturale (beninteso, riconosciuto o dichiarato), non una generica difesa, ma “ogni” tutela giuridica e sociale: il che non può intendersi altrimenti che come tutela adeguata alla posizione di figlio, vale a dire (semprecché non vi siano membri della famiglia legittima) simile a quella che l’ordinamento attribuisce in ogni campo ai figli legittimi: in ogni campo, compreso evidentemente quello della successione ereditaria, dato che rispetto ad essa lo *status* di figlio (legittimo o naturale) ha, secondo i principi, rilevanza precisa (artt. 467 e segg., 536 e segg. del Cod. civile). Con ciò non si vuol dire che la Costituzione abbia del tutto assimilato i figli naturali ai legittimi (ché anzi l’ampiezza dei diritti dei primi nei confronti dei secondi dev’essere determinata, in ossequio alla preminenza di questi ultimi e sia pure con criteri di razionalità, dal potere discrezionale del legislatore ordinario); ma si riconosce tuttavia che l’assimilazione è innegabile (solo) là dove manchi una famiglia legittima. Cosicché ai fini del presente giudizio, dati i limiti nei quali la questione è stata avanzata, resta innanzi tutto da stabilire che cosa intenda, la norma costituzionale, per famiglia legittima.

La Corte ritiene ora, scostandosi dalla precedente sentenza, che “famiglia legittima” sia quella costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi. A questa interpretazione conducono il linguaggio o il contenuto tanto delle norme costituzionali quanto della legislazione ordinaria, oltretché la stessa sistematica del Codice civile.

3. – Infatti nell'art. 29 la garanzia costituzionale copre il gruppo "società naturale" fondato sul matrimonio, quello, cioè, che, nato da tale unione, riposa appunto sulla parità dei coniugi, anche nel governo della famiglia, e sull'unità familiare (secondo comma dello stesso art. 29): parità ed unità che non possono esigersi né ipotizzarsi nei riguardi degli ascendenti o collaterali di chi ha costituito col matrimonio una società naturale.

Del resto che solo del coniuge e dei discendenti si sia preoccupato il Costituente risulta anche dall'art. 31, dove la famiglia e i suoi compiti sono quelli che derivano dal matrimonio; risulta inoltre dall'art. 30, comma primo, che riconosce doveri e diritti dei genitori nei confronti dei figli e non nei riguardi dei propri ascendenti o collaterali. Da questo quadro non è verosimile che sia uscito il terzo comma dell'art. 30: anche qui, l'accento alla famiglia legittima di chi ha figli naturali, evidentemente, non comprende gli ascendenti o i collaterali; poiché si contrappongono i figli nati fuori del matrimonio di lui alla sua famiglia legittima, questa non può essere che il gruppo costituitosi col suo matrimonio. In tal senso depongono inoltre innumerevoli testimonianze dei lavori preparatori che sovrastano a un isolato indizio contrario.

4. – D'altra parte la stessa legislazione ordinaria, dinanzi a un soggetto che abbia contratto matrimonio, rifugge dall'inquadrare nella famiglia di lui tutto il gruppo degli ascendenti e dei collaterali; anzi il Codice individua, dal punto di vista di tale soggetto riguardo a costoro, più che un legame familiare un vincolo di parentela (ad es. art. 102 e v. Titolo V), mentre circoscrive la famiglia alla comunità che quegli ha costituito col suo matrimonio (ad es. art. 144 e rubrica del capo VI e v. Titolo VI). Anche la norma che sembra comprendere nel concetto di famiglia d'un coniuge il gruppo dei suoi ascendenti e collaterali, in realtà ha un altro senso: l'art. 299, quarto comma, parla di famiglia della moglie (che adotta il figlio del marito) proprio perché allude alla situazione di lei prima del matrimonio e astraendosi da esso. È d'altronde sintomatico come, a parte le convivenze, perfino il documento detto "stato di famiglia" non registri gli ascendenti e i collaterali di chi abbia contratto matrimonio.

Da ciò non si vuol dedurre che la famiglia legittima d'una persona comprenda (come nello "stato di famiglia"), oltre al coniuge, solo i figli "non coniugati" poiché gli altri hanno formato un nuovo gruppo familiare; ma si trae piuttosto argomento per asserire che essa non include mai né i collaterali né gli ascendenti. A livello costituzionale, poi, come ai figli naturali d'un soggetto è dovuta protezione anche se hanno contratto matrimonio, così i figli legittimi di quel genitore vanno difesi pur quando abbiano fondato una propria società coniugale; perciò la famiglia legittima indicata dall'art. 30, terzo comma, ricomprende sicuramente tutti i figli, e coi loro diritti la legge dovrà stabilire la compatibilità della tutela dei così detti illegittimi.

5. – In conclusione, se il genitore naturale non ha coniuge né figli legittimi, manca una famiglia legittima nel senso dell'art. 30, terzo comma, e si apre per il figlio naturale la tutela garantita da questa norma. In particolare, qualora la

persona, che non può o non vuole accettare l'eredità od il legato del proprio genitore o fratello, non lasci e non abbia né coniuge né figli legittimi (e loro discendenti che ne prendano il posto *ex art. 469*), al suo figlio naturale deve riconoscersi il diritto di rappresentazione che spetterebbe al legittimo; diritto che appartiene anche quando sussista il coniuge del così rappresentato: infatti tra il figlio naturale e tale coniuge non v'è contrasto di interessi da conciliare (*ex art. 30 Cost.*), dato che questi, a differenza del figlio naturale e dai discendenti legittimi, non può subentrare per rappresentazione al proprio coniuge.

Di conseguenza l'art. 467 del Codice civile, che sottrae quel diritto al figlio naturale, deve dichiararsi illegittimo: anche perché la norma costituzionale che si riferisce alle successioni (art. 42, quarto comma), così generica com'è, non legittima l'arbitrio del legislatore ordinario, ma contiene soltanto una riserva di legge.

Per giustificare la disposizione dell'art. 467 la dottrina ha rilevato che, non essendovi "rapporto civile" tra il figlio naturale e il genitore (il fratello) del proprio padre, sarebbe illogico un acquisto ereditario, per rappresentazione, del primo dal secondo. Ma può risponderci che l'affermazione non è rigorosa se si pensa, a tacere dell'impedimento matrimoniale (art. 87, nn. 1-3 e penultimo comma), all'obbligo alimentare del genitore verso il figlio naturale del proprio figlio (art. 435, terzo comma) e al rapporto di parentela che fra l'uno e l'altro ha introdotto lo stesso articolo 577, come si notò anche durante la compilazione del Codice; inoltre, quali che siano il fondamento e la natura della rappresentazione, in concreto questa tutela gli interessi della famiglia (legittima) del mancato erede o legatario, impedendo che i beni le siano tolti solo perché il genitore non può e non vuole accettarli; perciò, una volta assimilato, rispetto al padre, il figlio naturale al legittimo, mancando l'uno quei beni possono essere sottratti interamente all'altro. Illogico semmai è consentire, con la norma denunciata, che il legato, pur essendo acquisito *ipso iure* al patrimonio del legatario, cioè alle aspettative dei figli naturali, ne possa uscire per sua volontà; e più in generale sembra iniquo che il rappresentato sia arbitro, non accettando, di frustrare volutamente quelle stesse aspettative.

6. – Dichiarata l'illegittimità dell'art. 467 si deve fare altrettanto, a norma dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'art. 468; il quale riserva la successione per rappresentazione ai soli discendenti di chi non può e non vuole accettare: siccome per discendenti si sono intesi sempre, ovviamente, quelli legittimi, anche questa norma è incostituzionale poiché nega il diritto al figlio naturale in assenza di discendenti legittimi del padre.

L'art. 577 ammette alla successione ab intestato il figlio naturale del figlio del *de cuius*, ma solo se quest'ultimo non lasci né coniuge né parenti entro il terzo grado. La norma ha come presupposto, nel Codice, l'assenza d'un diritto di rappresentazione del figlio naturale ed è stata emanata (si dice) *aequitatis causa*, proprio in sostituzione di quel diritto. Perciò, comunque si qualifichi la situazione, l'art. 577 è totalmente illegittimo, poiché risponde a un sistema

successorio che contrasta col diritto di rappresentazione del figlio naturale. Infatti, dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 467, quegli succede o non succede a seconda che non vi siano o vi siano discendenti legittimi del rappresentato; mentre a norma dell'art. 577 succederebbe o non succederebbe a seconda che non vi fossero o vi fossero coniugi o parenti entro il terzo grado del *de cuius*: il che non si concilia col principio ricavato dal raffronto dell'art. 467 con l'art. 30 della Costituzione.

7. Superfluo aggiungere che, nei casi in cui il figlio naturale succederà per rappresentazione, subentrerà nel "luogo e nel grado" del suo genitore: insomma acquisterà la stessa quota ereditaria o gli stessi beni legati che avrebbe avuto se fosse stato figlio legittimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 577 del Codice civile; b) dell'art. 467 del Codice civile limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del *de cuius*, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi; c) dell'art. 468 del Codice civile, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467 del Codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.

* * *

Sentenza n. 205/1970 (Pres. Branca; Rel. Benedetti)

Considerato in diritto

1. – Secondo l'ordinanza del tribunale di Milano la limitazione della capacità di ricevere per testamento dei figli naturali non riconoscibili, prevista dall'art. 593, comma primo, del codice civile, sarebbe in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nonché col precetto costituzionale enunciato nell'art. 30, comma terzo, che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Dei due profili sotto i quali la questione viene prospettata non rilevabile è da ritenere l'asserito contrasto con il terzo comma dell'art. 30 della Costituzione. Ed invero questa Corte ha già avuto occasione di osservare, proprio con riferimento ai diritti ereditari dei figli nati fuori del matrimonio, che la tutela giuridica e sociale assicurata dal precetto costituzionale riguarda, a tali fini, i figli naturali riconosciuti o dichiarati (sentenza 79 del 1969).

2. – Fondato, per contro, appare l'altro motivo di illegittimità costituzionale.

L'art. 593, comma primo, del codice civile stabilisce che, quando il testatore lascia figli legittimi o loro discendenti, i figli naturali non riconoscibili, la cui filiazione risulti nei modi indicati nell'art. 279, non possono singolarmente ricevere per testamento più della metà di quanto consegue nella successione il meno favorito dei figli legittimi e in nessun caso possono complessivamente ricevere più del terzo dell'eredità. Con questa norma il legislatore ha posto in essere una gravissima limitazione della capacità di ricevere per testamento di questi figli naturali.

Orbene evidente appare l'incostituzionalità della norma ove si ponga mente alla condizione ch'essa riserva ai figli naturali non riconoscibili rispetto a tutti gli altri soggetti estranei alla famiglia legittima. Mentre per questi ultimi sussiste una piena capacità di ricevere per testamento, limitata è, invece, la capacità dei primi con la conseguenza che il testatore può liberamente disporre a favore dei terzi estranei, lasciando ad essi l'intera quota disponibile e non può usare lo stesso trattamento nei riguardi dei figli naturali. Pertanto, proprio in relazione alla loro condizione personale e sociale e cioè alla loro nascita avvenuta fuori del matrimonio, i figli naturali non riconoscibili vengono a trovarsi in condizione di sfavore rispetto agli altri estranei alla famiglia legittima, subendo un sacrificio dei propri interessi che non trova giustificazione né nel contenuto né nella finalità della norma.

Le considerazioni anzidette valgono ovviamente anche nei riguardi delle disposizioni contenute nei commi secondo e quarto dell'art. 593 del codice civile concernenti rispettivamente la limitazione della capacità di ricevere dei figli naturali non riconoscibili, nel caso in cui al testatore sopravviva il coniuge e l'applicabilità delle limitazioni della capacità di ricevere per testamento, previste dai commi primo e secondo, anche ai figli non riconosciuti dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma.

L'illegittimità di tali disposizioni discende come conseguenza della pronuncia d'incostituzionalità del comma primo dell'art. 593 e va dichiarata dalla Corte a termini dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ai sensi di questa norma ritiene altresì la Corte di dover dichiarare l'incostituzionalità della limitazione della capacità di ricevere per testamento dei figli naturali riconosciuti o dichiarati o riconoscibili per i quali l'art. 592 dispone che, se vi sono discendenti legittimi, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge, nonché l'illegittimità dell'art. 599 nella parte in cui dispone che le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592 e 593 sono nulle anche se fatte sotto nome di interposta persona.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 593, primo comma, del codice civile;

dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle seguenti altre disposizioni dello stesso codice: art. 593, comma secondo; art. 593, comma quarto, nella parte concernente l'applicabilità delle disposizioni contenute nei commi primo e secondo ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma; art. 592; art. 599, nella parte in cui si riferisce agli anzidetti articoli 592 e 593.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

* * *

Sentenza n. 82/1974 (Pres. Bonifacio; Rel. Benedetti)

Considerato in diritto

1. – Con ordinanza 18 dicembre 1972 il tribunale di Matera ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 575 del codice civile che in tema di successione legittima ammette un concorso tra figli naturali ed ascendenti del genitore e limita la quota spettante ai primi a due terzi dell'eredità.

Tale norma, ad avviso del giudice, contrasterebbe sia col principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost., per la ingiustificata disparità di trattamento ch'essa riserverebbe ai figli naturali rispetto ai figli legittimi, i quali succedono invece nell'intero patrimonio ereditario con esclusione del concorso nella successione degli ascendenti del genitore, sia con l'articolo 30, comma terzo, Cost., alla cui tutela i figli naturali riconosciuti o dichiarati hanno pieno diritto, giusta i principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 79 del 1969, quando nella successione non concorrano membri della famiglia legittima (discendenti legittimi e coniuge).

2. – La questione è fondata.

Nella ricordata sentenza la Corte ha precisato la portata dell'art. 30, comma terzo, Cost., statuendo che deve considerarsi famiglia legittima quella costituita col matrimonio del padre naturale comprendente soltanto il coniuge e i figli legittimi e non anche i collaterali e gli ascendenti. Ha poi affermato che se il genitore naturale non ha coniuge né figli legittimi manca una famiglia legittima nel senso previsto dalla citata norma costituzionale e si apre per il figlio naturale (riconosciuto o dichiarato) la tutela garantita da questa norma.

Questi principi sono stati ribaditi nella successiva sentenza n. 50 del 1973 con la quale è stata dichiarata, per contrasto con gli artt. 3 e 30 Cost.,

l'incostituzionalità dell'art. 539 del codice civile limitatamente alla parte in cui attribuiva ai figli naturali riconosciuti o dichiarati, in assenza di membri della famiglia legittima, una quota di riserva inferiore a quella stabilita dall'art. 537 c.c. a favore dei figli legittimi.

In tale sentenza è stata altresì dichiarata, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale degli artt. 545 e 546 c.c., concernenti rispettivamente il concorso di ascendenti legittimi con figli naturali ed il concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge, sul rilievo che tali norme erano in contrasto sia con l'art. 30 Cost., in quanto limitavano i diritti del figlio naturale anche in mancanza di membri della famiglia legittima (non rientrando fra questi gli ascendenti legittimi del *de cuius*), sia con l'art. 3 Cost. in quanto stabilivano un trattamento di disparità successoria dei figli naturali rispetto ai figli legittimi.

3. – Al lume dei principi affermati nelle citate decisioni e delle statuizioni in esse contenute appare evidente l'incostituzionalità della norma ora impugnata nella parte in cui, pur non essendovi prole legittima e coniuge del genitore, ammette un concorso nella successione degli ascendenti del genitore con i figli naturali attribuendo a questi ultimi i due terzi dell'eredità. Questo trattamento, che è diverso da quello riconosciuto ai figli legittimi, i quali conseguono l'intera eredità escludendo dal concorso gli ascendenti, non è giuridicamente giustificato. I diritti ereditari dei figli naturali riconosciuti o dichiarati possono essere legittimamente limitati allorché essi concorrono con i figli legittimi ed il coniuge del genitore, ma non già quando vi siano soltanto gli ascendenti poiché questi – agli effetti qui considerati – non sono membri della famiglia legittima.

4. – L'effetto dell'anzidetta pronuncia è che i figli naturali riconosciuti o dichiarati conseguono – nell'ipotesi in cui manchino membri della famiglia legittima e non sussista quindi l'incompatibilità prevista dall'art. 30, comma terzo, Cost. – lo stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi e cioè succedono in tutta l'eredità.

A questa parificazione sul piano dell'indicato diritto non può ovviamente non corrispondere identità di trattamento in tema di obblighi alimentari.

A tal proposito va osservato che le disposizioni vigenti pongono tali obblighi, nei confronti degli ascendenti legittimi del proprio genitore, a carico dei figli legittimi (art. 433 cod. civ.), li escludono per i figli naturali (art. 435 cod. civ.). Orbene proprio per effetto della dichiarazione di illegittimità parziale dell'art. 575 – in forza della quale i figli naturali, escludendo dalla successione al proprio genitore gli ascendenti di quest'ultimo, acquistano sotto questo riguardo una posizione giuridica identica a quella dei figli legittimi – siffatta diversità di trattamento diventa costituzionalmente illegittima. E perciò, trattandosi di illegittimità derivata, occorre, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 435 cod. civ. nella parte in cui tale disposizione non prevede l'obbligo per i figli naturali di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 575 del codice civile nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore; b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 435 del codice civile, nella parte in cui non prevede l'obbligo per i figli naturali riconosciuti o dichiarati di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

* * *

Sentenza n. 237/1974 (Pres. Bonifacio; Rel. Capalozza)

Considerato in diritto

1. – È stato denunziato a questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, l'art. 284, n. 2, del codice civile “nella parte in cui esclude la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica quando il genitore che la domandi abbia figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio”.

2. – Non vi è dubbio che in via di principio la legge possa circoscrivere la legittimazione dei figli naturali entro quell'ambito che, con valutazione discrezionale, sia ritenuto necessario per la salvaguardia dei diritti dei membri della famiglia legittima (art. 30, terzo comma, Cost.). Occorre, tuttavia, che le limitazioni non siano esorbitanti rispetto a tale scopo.

3. – A nulla rileva – e non vi è violazione né dell'art. 3 né dell'art. 30 Cost. – che la preesistenza di figli legittimati per decreto non sia di ostacolo alla legittimazione per decreto di altri figli naturali e sia, all'opposto, preclusiva la preesistenza di figli legittimati per susseguente matrimonio. Non si tratta, invero, di due situazioni eguali alle quali la legge abbia fatto trattamento diverso. Ed infatti con la legittimazione per susseguente matrimonio è venuta in essere una famiglia legittima comprensiva del coniuge e dei figli; e il legislatore ben può disporre per i figli così legittimati una tutela non diversa da quella che sussiste per i figli nati legittimi.

4. – Rileva, invece, che la preesistenza di figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio o discendenti da essi osti di per sé alla concessione della legittimazione per decreto del Capo dello Stato, mentre la presenza del coniuge la renda possibile ove vi sia il suo assenso.

Posto che anche il coniuge fa parte di quella famiglia legittima a garanzia della quale possono essere fissati ragionevoli limiti ai diritti dei figli nati fuori del

matrimonio, non si vede perché, quando vi siano figli legittimi e maggiorenni (che, in quanto tali, hanno la capacità di esprimere un valido assenso) la concessione della legittimazione per decreto venga del tutto esclusa e non già solo condizionata al loro assenso. Se il legislatore ha ritenuto che la tutela dei diritti del coniuge sia sufficientemente assicurata condizionando al suo assenso la legittimazione, è – certamente irragionevole che la stessa disciplina non debba valere quando preesistano figli legittimi maggiorenni: la norma in esame viola, per questa parte, l'art. 3 Cost., perché impone una limitazione che non appare strettamente necessaria alla tutela dei membri della famiglia legittima.

5. – Il legislatore può, ovviamente, dare nuova strutturazione e nuova disciplina all'istituto della legittimazione, sempreché siano rispettati i principi sanciti nell'art. 30 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 284, n. 2, del codice civile, nella parte in cui esclude che la legittimazione per decreto del Presidente della Repubblica possa essere concessa quando, esistendo i soggetti ivi indicati, gli stessi siano maggiorenni e abbiano dato il loro assenso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.

* * *

Sentenza n. 55/1979 (Pres. Amadei; Rel. Amadei)

Considerato in diritto

1. – Le due ordinanze sollevano identiche questioni ed i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. – Il giudice *a quo* ha denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ., nel testo non riformato dalla legge 151/1975 (la successione di cui si controverte risulta aperta, infatti, sotto il vigore del preesistente diritto di famiglia): tale norma, escludendo dalla successione il fratello naturale riconosciuto, contrasterebbe con gli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Ha altresì dedotto che una analoga violazione dei citati principi costituzionali sarebbe contenuta nell'art. 578 cod. civ. nella parte in cui non comprende tra i chiamati alla successione legittima del figlio naturale, nei casi di mancanza di discendenti e del coniuge di costui, il fratello naturale riconosciuto; e ciò sia nel caso in cui non concorrano alla successione altri parenti, sia nell'ipotesi in cui concorra il genitore naturale: purché i figli siano stati entrambi procreati dalla stessa persona.

[*omissis*]

4. – Fondata è invece la questione di legittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. In assenza di membri della famiglia chiamati alla eredità, infatti, l'esclusione del diritto alla successione del fratello (o della sorella) naturale del *de cuius* – purché la filiazione sia stata riconosciuta o dichiarata – contrasta tanto con l'art. 30 terzo comma che con l'art. 3 della Costituzione.

La Corte non ignora che, con la sentenza 76/77, sia pure con riferimento a diverse disposizioni del codice civile (gli artt. 570 e 586), ebbe a dichiarare la non fondatezza della medesima questione. Un tale indirizzo deve essere tuttavia oggetto di meditata revisione al fine di armonizzare la soluzione del caso in esame ai principi affermati nella materia dalla costante giurisprudenza di questa Corte.

È noto come, sin dalla sentenza 7/63, la Corte ebbe a giudicare l'art. 30, terzo comma, della Costituzione come norma ispiratrice di un orientamento legislativo a favore della filiazione illegittima, inteso appunto ad eliminare posizioni giuridicamente e socialmente deteriori dei figli illegittimi, compatibilmente tuttavia con i diritti della famiglia legittima.

Tale enunciazione trovò poi una conseguente applicazione nella sentenza 79/69 la quale affermò il principio che, nel nostro ordinamento, non è assicurata al figlio nato fuori del matrimonio (purché riconosciuto o dichiarato) una generica difesa, sibbene “ogni tutela giuridica e sociale: il che non può intendersi altrimenti che come tutela adeguata alla posizione di figlio, vale a dire (sempre che non vi siano membri della famiglia legittima) simile a quella che l'ordinamento attribuisce in ogni campo ai figli legittimi: in ogni campo, compreso, evidentemente, quello della successione ereditaria, dato che, rispetto ad essa, lo *status* di figlio (legittimo o naturale) ha, secondo i principi, rilevanza precisa”.

E proprio con riguardo alla successione *mortis causa*, la Corte, muovendo dalla premessa che non potesse attribuirsi, in linea di principio, alla disciplina enunciata nell'art. 258 cod. civ., secondo cui “il riconoscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto” valore assoluto e che non dovesse quindi escludersi ogni rapporto civile tra figlio e parente del proprio genitore naturale (come è dimostrato dalle disposizioni degli artt. 87, nn. 1, 2 e 3 e penultimo comma, 435, terzo comma, 577 cod. civ.) giustificò la successione legittima del figlio naturale rispetto a soggetti diversi dal proprio genitore. Tale tendenza venne tenuta ferma dalla Corte con le sentenze 50/73 e 82/74 che dichiararono, rispettivamente, l'illegittimità costituzionale dell'art. 539, nella parte in cui riservava ai figli naturali, quando la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata, in mancanza di figli legittimi o del coniuge, soltanto un terzo del patrimonio del genitore se questi lasciava un solo figlio naturale o la metà ai figli naturali se fossero più, e dell'art. 575 cod. civ., nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge e del genitore, ammetteva un concorso tra i figli riconosciuti e dichiarati e gli ascendenti del genitore.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. consegue appunto alla applicazione di tale linea interpretativa.

Ed invero una posizione di minore tutela del figlio nato fuori del matrimonio in tanto può trovare una sua giustificazione costituzionale in quanto tale condizione venga a confliggere con i diritti dei membri della famiglia legittima. Ove – come nella specie – tale situazione di conflittualità non possa ipotizzarsi, per essere lo Stato unico chiamato alla successione, la posizione del figlio naturale viene assimilata a quella del discendente legittimo (sentenza 79/69).

In assenza quindi di membri della famiglia legittima, trova giustificazione la successione tra fratelli (o sorelle) naturali nei casi in cui non vi siano altri successibili *ex lege*, ad eccezione dello Stato.

E – chiaro, inoltre, che la devoluzione della eredità allo Stato, operante, ai sensi dell'art. 586 cod. civ., nella assenza di altri successibili, è motivata, tra l'altro, da ragioni di ordine generale, per la necessità di impedire che i beni restino in stato di abbandono: il che non ha modo di verificarsi tutte le volte in cui esistano soggetti legati al *de cuius* da vincoli di sangue.

5. – L'art. 565 cod. civ. contrasta anche con l'art. 3 della Costituzione. Ed infatti, una volta ritenuto che la posizione giuridica del figlio nato fuori del matrimonio – ove non sussistano diritti dei membri della famiglia legittima da tutelare – è analoga a quella dei figli legittimi, appare contrastante con il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale un regime successorio che escluda che i fratelli (o le sorelle) naturali possano succedere ai propri fratelli (o sorelle) naturali, stabilendo conseguentemente per essi un trattamento deteriore rispetto a tutti gli altri successibili *ex lege*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. nella parte in cui esclude dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, e prima dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o dichiarati, per contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.

* * *

Sentenza n. 268/1988 (Pres. Saja; Red. Borzellino)

Considerato in diritto

1. – I giudizi vertono su identica questione: devono riunirsi, pertanto, per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2.1. – La legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti

degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) ai fini del trattamento di quiescenza, indiretto e di reversibilità, a carico delle Casse pensioni facenti parte dei menzionati Istituti, equipara (art. 7) ai figli legittimi i naturali riconosciuti purché l'atto sia anteriore "alla data di cessazione dal servizio" dell'iscritto, da cui origina la pensione.

2.2. – I giudici *a quibus* sospettano di illegittimità la norma per una irrazionale disparità da altri ordinamenti, nei cui ambiti, invece, un momento limitativo non sussisterebbe: pensioni di guerra; quiescenza dei dipendenti statali; pensionistica I.N.P.S.

Si avrebbe violazione, quindi, del principio di eguaglianza *ex* art. 3 Cost., con riflessi anche inerenti agli artt. 30 e 31 concernenti la tutela familiare.

3. – Invero, non può assumersi quale *tertium comparationis* il lato criterio inerente alla pensionistica per causa di guerra: è costante giurisprudenza di questa Corte che tale normazione ha un ben diverso fondamento. Neppure, rileva, in punto, la norma sul trattamento agli orfani di dipendente statale, poiché essa limita pur sempre i benefici – per il caso di dichiarazione giudiziale alla anteriorità della domanda al decesso del dante causa (art. 82, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). Né ancora può farsi puntuale riferimento a una prospettata assimilazione tra rapporto di lavoro pubblico e privato che – pur nella attenuazione odierna delle rispettive differenziazioni – manifestano comunque una diversa strutturazione specie nell'area previdenziale.

Induce ad una favorevole determinazione il rilevare che – rispetto alla antecedente procreazione – il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale, come è pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione, hanno contenuto meramente dichiarativo.

Restando così assorbita ogni altra questione, va dichiarata, conclusivamente, l'illegittimità costituzionale della norma censurata, con la conseguente affermazione che ai figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, oggetto di essa, va attribuito, quando dovuto, il trattamento di quiescenza, senza limitazioni temporali di sorta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) limitatamente alle parole "dall'iscritto anteriormente alla cessazione dal servizio".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

* * *

Sentenza n. 184/1990 (Pres. Saja; Red. Mengoni)*Considerato in diritto*

1. – Il Tribunale di Bolzano ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'esclusione dei fratelli e delle sorelle naturali dalle categorie dei successibili ab intestato, in guisa che è ad essi negato il diritto di successione reciproca pur in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato. La questione è formulata sulla falsariga del dispositivo della sentenza 4 luglio 1979, n. 55 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua l'art. 565 nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151). L'art. 565 novellato, sebbene non differisca sostanzialmente dal testo originario, è una norma nuova, come tale non toccata dal giudicato costituzionale citato. Pertanto, come giustamente ritiene il giudice *a quo*, la questione deve essere riesaminata.

2. – La questione è fondata.

Vanno richiamate due notazioni, tra loro complementari, contenute nelle sentenze precedentemente pronunziate in argomento da questa Corte, le quali discernono due aspetti del significato normativo dell'art. 30, terzo comma, della Costituzione.

Il primo significato si esprime in una regola di equiparazione dello *status* di figlio naturale (riconosciuto o dichiarato) allo *status* di figlio legittimo nei limiti di compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima costituita dal matrimonio del genitore con persona diversa dall'altro. In questo senso "l'art. 30 si riferisce ai rapporti tra genitori e figli, e non a quelli dei figli tra loro" (sent. n. 76 del 1977): il suo ambito normativo è commisurato alla regola dell'art. 258, primo comma, cod. civ., che delimita l'efficacia del riconoscimento.

Nel secondo significato, concernente i rapporti della prole naturale con i parenti del genitore (ossia con la famiglia di origine del genitore e con altri suoi figli, legittimi o naturali riconosciuti), l'art. 30, terzo comma, non impartisce un comando immediato di parificazione giuridica alla prole legittima anche in questi rapporti, ma si pone come "norma ispiratrice di un orientamento legislativo a favore dei figli naturali" (sent. n. 55 del 1979), la quale esclude che al limite di efficacia del riconoscimento indicato dall'art. 258 cod. civ. possa attribuirsi valore assoluto. In conformità di tale norma il testo novellato dell'articolo aggiunge una riserva che fa "salvi i casi previsti dalla legge".

3. – Coordinato col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., il principio ora individuato dell'art. 30 implica un limite alla discrezionalità legislativa nella determinazione dei casi e dei contenuti di rilevanza giuridica del riconoscimento nei rapporti con i parenti del genitore. Il limite può essere così formulato: nei detti rapporti le disparità di trattamento delle due specie di filiazione non possono essere conservate più di quanto richiedano un ragione-

vole bilanciamento degli interessi in gioco e il contemperamento con, o la subordinazione ad altri principi di pari o maggior peso.

Alla stregua di questo criterio non vi sono ragioni idonee a giustificare la conservazione della regola del codice civile che esclude il diritto di successione tra fratelli e sorelle naturali pur quando, mancando altri successibili per titolo di coniugio o di parentela, il favore per i figli naturali non entra in conflitto col principio della successione familiare, né con l'interesse dello Stato. L'istituto dell'art. 586 cod. civ. non tutela un interesse patrimoniale dello Stato di natura privata, che possa essere messo a confronto con l'interesse dei fratelli naturali superstiti, bensì l'interesse pubblico alla conservazione dei beni del defunto e alla continuità dei rapporti giuridici che a lui facevano capo, quando manchino soggetti legittimati a raccogliere l'eredità.

Non si può obiettare che l'apertura dell'ordine successorio ai fratelli naturali eccederebbe l'ambito soggettivo della tutela dell'art. 30 Cost. perché avvantaggerebbe anche i figli legittimi del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale: in mancanza dei successibili indicati negli artt. 578 e 579 cod. civ., essi potrebbero pretendere l'eredità lasciata dal figlio naturale. Tale possibilità è inclusa per ragione di necessaria reciprocità nella prospettata ultrattività del riconoscimento, la quale investe gli altri figli dello stesso genitore indipendentemente dalla natura del rispettivo *status* di filiazione, tutti essendo, naturali o legittimi, fratelli naturali nei confronti del figlio naturale considerato.

Nemmeno la norma censurata può trovare una giustificazione tecnico-giuridica nella mancanza di un rapporto civile di parentela tra fratelli e sorelle naturali, così denominati per modo di dire breviloquo, estraneo al linguaggio legislativo (cfr. art. 87, terzo comma, cod. civ., in relazione al primo comma, n. 2). Il riconoscimento di un rapporto giuridico di parentela è indubbiamente una scelta spettante alla discrezionalità insindacabile del legislatore; ma è altrettanto fuori dubbio, da un lato, che la rilevanza del riconoscimento nei rapporti con i parenti del genitore non è necessariamente legata al modello dell'efficacia nel rapporto tra genitore e figlio, dall'altro, che il criterio tradizionale per cui i titoli di successione *mortis causa* sono individuati nella sfera dei rapporti familiari del defunto non è assoluto. Il sistema delle successioni a causa di morte ha conosciuto e conosce diritti successori direttamente collegati al fatto naturale della consanguineità, in deroga alla regola della successione familiare.

4. – L'accertamento della non conformità dell'art. 565 cod. civ. al principio sopra spiegato dell'art. 30 Cost., con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua, comporta l'attribuzione ai fratelli e alle sorelle naturali di un titolo reciproco di successione ereditaria fondato sul vincolo di consanguineità indirettamente risultante dai rispettivi *status* di filiazione, titolo che potrà essere fatto valere in mancanza di successibili per diritto di coniugio o di parentela, e con precedenza sulla successione dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ("Riforma del diritto di famiglia"), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo *status* di filiazione nei confronti del comune genitore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

* * *

Sentenza n. 214/1996 (Pres. Ferri; Red. Granata)

Considerato in diritto

1. – I due giudizi vanno previamente riuniti per l'identità della questione che ne forma oggetto.

2. – Con detta questione – sollevata in altrettante controversie fra genitori naturali relative alla misura del rispettivo obbligo di mantenimento nei confronti del figlio – il Tribunale *a quo* sostanzialmente rivendica ai figli naturali la stessa tutela accordata dall'ordinamento ai figli legittimi. E – sulla premessa interpretativa che nelle cause, di analogo contenuto, tra coniugi divorziati o separati, l'interesse dei figli legittimi sia tutelato dall'intervento del pubblico ministero ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, e dell'art. 710 del codice di procedura civile, nel testo risultante dalla sentenza n. 416 del 1992 – denuncia l'art. 70 del codice di procedura civile, che elenca i casi di intervento obbligatorio del pubblico ministero, nella parte in cui detta norma non prescrive un siffatto intervento anche nelle controversie relative alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli naturali, per contrasto con l'art. 30 della Costituzione.

[*omissis*]

4. – Nel merito, pertanto, la questione si risolve, propriamente, nello stabilire se nelle controversie tra genitori naturali, per l'adozione dei "provvedimenti relativi ai figli", debba intervenire il pubblico ministero, similmente a quanto prescritto dai citati artt. 9 della legge n. 878 del 1970 e 710 del codice di procedura civile per gli analoghi provvedimenti concernenti i figli legittimi di genitori divorziati o separati: restando viceversa impregiudicato il problema ermeneutico – che, una volta superato il vaglio della rilevanza, riguarda non più la Corte ma il giudice *a quo* – se tra tali provvedimenti, "relativi ai figli",

rientrino, o meno, anche quelli concernenti (unicamente) l'*an* e il *quantum* del loro mantenimento.

4.1. – In questi termini, la questione è fondata.

Infatti, il parametro costituzionale (art. 30, comma terzo), correttamente invocato, effettivamente postula che ai figli nati fuori dal matrimonio sia assicurata tutela eguale a quella attribuita ai figli legittimi, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima (cfr. sentenza n. 55 del 1979).

Ora, appunto, l'intervento del pubblico ministero, nei giudizi tra coniugi (separati o divorziati) che comportino provvedimenti relativi ai figli, innegabilmente risponde – come del resto già ritenuto con sentenza n. 416 del 1992 – ad una particolare esigenza di tutela degli interessi di questi ultimi. Identica tutela va quindi garantita ai figli naturali, non ricorrendo, nella specie, ragione alcuna di incompatibilità, ostativa ad una siffatta equiparazione.

4.2. – Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non prescrive l'intervento del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino l'adozione di "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile (nel testo risultante dalla sentenza n. 416 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

* * *

Sentenza n. 86/2009 (Pres. Amirante; Red. Finocchiaro)

Considerato in diritto

[*omissis*]

3. – La seconda questione è ammissibile e fondata.

[*omissis*]

3.2. – La questione risulta, pur in assenza di una specificazione da parte del rimettente, proposta in via subordinata rispetto alla prima, dal momento che l'attrice del giudizio *a quo* aveva richiesto – in mancanza del conseguimento della rendita Inail nella misura del cinquanta per cento della retribuzione

percepita dal convivente in conseguenza del decesso di quest'ultimo, avvenuto a causa di un infortunio sul lavoro – il riconoscimento, in qualità di esercente la potestà sul figlio minore, di una rendita, in favore del minore medesimo, pari al quaranta per cento della retribuzione percepita dal padre.

Deve premettersi che, poiché la questione attiene all'interesse del minore figlio naturale riconosciuto, essa, pur sollevata nell'ambito di una fattispecie concernente il figlio nato da una coppia convivente *more uxorio*, deve considerarsi riferita in generale al figlio naturale riconosciuto.

Con riferimento a tale questione, attinente alla mancata previsione che, in conseguenza della morte per infortunio del lavoratore, sia disposta una rendita del quaranta per cento della retribuzione dallo stesso percepita in favore del figlio nato fuori dal matrimonio, deve anzitutto osservarsi che il censurato art. 85, primo comma, n. 2, del citato D.P.R. n. 1124 del 1965, prevede che, in caso di infortunio sul lavoro seguito da decesso, sia corrisposta una rendita pari al venti per cento della retribuzione del lavoratore a ciascun figlio fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e al quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori.

Dall'esame della ordinanza si deduce che il rimettente auspica una pronuncia che applichi la disciplina prevista, nella materia *de qua*, per l'orfano di entrambi i genitori (rendita pari al quaranta per cento della retribuzione del lavoratore deceduto) al figlio minore di una coppia non coniugata, ma stabilmente convivente, in caso di morte di uno solo dei genitori, ipotesi nella quale il minore ha diritto alla sola rendita pari al venti per cento della retribuzione del genitore deceduto, senza potere usufruire del sostegno economico che, indirettamente, gli pervenirebbe dall'attribuzione all'altro genitore della rendita pari al cinquanta per cento, legittimamente negata al convivente.

3.3. – La norma impugnata, nello stabilire che la rendita infortunistica spetta nella misura del venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e del quaranta per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori, introduce una discriminazione fra figli naturali e figli legittimi che si pone in contrasto con gli artt. 3 e 30 Cost.

Infatti, mentre la morte del coniuge per infortunio comporta, in presenza di figli legittimi, l'attribuzione della rendita al superstite nella misura del cinquanta per cento ed a ciascuno dei figli nella misura del venti per cento, la morte per infortunio di colui che non è coniugato ed ha figli naturali riconosciuti non comporta l'attribuzione al genitore superstite di alcuna rendita per infortunio, mentre i figli hanno diritto solo al venti per cento di detta rendita.

È bensì vero che i figli, legittimi o naturali riconosciuti, godono – in caso di infortunio mortale del loro genitore – della rendita infortunistica nella stessa misura, ma la discriminazione deriva dal fatto che solo i figli legittimi, e non anche quelli naturali, possono godere di quel *plus* di assistenza che deriva dall'attribuzione al genitore superstite del cinquanta per cento della rendita.

Infatti il minore, pur trovandosi, ai fini della determinazione della misura della rendita infortunistica, in una condizione analoga a quella di chi ha perso entrambi i genitori – non essendo destinatario di alcun beneficio economico, neppure indiretto, a tali fini, per la sopravvivenza dell'altro genitore, cui non spetta, in quanto non coniugato, alcuna rendita – ha diritto solo al venti per cento di essa, e non anche al quaranta per cento spettante agli orfani di entrambi i genitori.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, numero 2, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale;

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2009.

* * *

Sentenza n. 68/2025 (Pres. Amoroso; Red. Patroni Griffi)

Considerato in diritto

1.– Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lucca, sezione civile, in composizione collegiale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e dell'art. 250 cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione: agli artt. 8 e 14 CEDU, come interpretati dalla Corte EDU; all'art. 24 CDFUE; agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 18 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e agli artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.

[*omissis*]

3. – L'esame delle questioni richiede fin d'ora di perimetrare l'oggetto del presente giudizio, che ha riguardo al solo profilo concernente lo stato di figlio

nato in Italia da PMA praticata, in uno Stato estero e nel rispetto della *lex loci*, da una donna, con il consenso di un'altra donna nel contesto di un progetto genitoriale con assunzione della relativa responsabilità. Rimane, dunque, estraneo il diverso profilo delle condizioni, soggettive e oggettive, di accesso alla PMA in Italia e dei correlati divieti, come attualmente previsti dall'ordinamento.

Le questioni in oggetto si collocano, pertanto, su un piano differente da quello dell'aspirazione alla genitorialità da parte delle coppie omosessuali, rispetto alla quale questa Corte ha ritenuto «non eccedente il margine di discrezionalità» la scelta del legislatore di precludere loro l'accesso alle tecniche procreative (sentenza n. 221 del 2019).

Del pari estranei al presente giudizio sono i profili legati alla filiazione da modalità della gestazione per altri (cosiddetta maternità surrogata) che costituisce una tematica affatto diversa.

Le odierne questioni non concernono, pertanto, la qualificazione giuridica dell'aspirazione alla genitorialità ma l'interesse del figlio nato in Italia da PMA praticata all'estero a che sia affermata, in capo a entrambe le donne che abbiano fatto ricorso a questa tecnica, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali agli interessi del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati alla scelta di divenire genitori.

Pertanto, le censure del giudice rimettente devono intendersi riferite al solo art. 8 della legge n. 40 del 2004.

4. – Sono fondate, nei termini che seguono, le dedotte questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., con assorbimento degli ulteriori profili.

5. – La disamina delle suddette questioni involge la relazione tra genitore e minore che, con l'affermarsi delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ha visto emergere una responsabilità scaturente dalla «volontà [che] porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata» (sentenza n. 127 del 2020) e che implica il diritto del nato a vedersi riconosciuto come figlio di chi quella nascita ha voluto.

6. – La possibilità che il vincolo genitoriale scaturisca da un atto di assunzione di responsabilità è, del resto, coerente con l'essenza stessa del rapporto genitori-figli che, anche quando sorga dal fatto naturale della procreazione, comporta una assunzione di responsabilità, come testimonia emblematicamente il passaggio dalla potestà alla responsabilità genitoriale (art. 316 cod. civ.). Questa costituisce piena e appropriata attuazione del principio sotteso all'art. 30 Cost., nella cui formula questa Corte già individuava «gli obblighi di mantenimento ed educazione della prole, derivanti dalla qualità di genitore» (sentenza n. 308 del 2008; nello stesso senso, sentenza n. 394 del 2005, richiamata dalla sentenza 32 del 2021).

Tale responsabilità e gli obblighi a essa correlati si giustificano proprio alla luce della riconducibilità della nuova vita alla volontà di coloro che intrapren-

dono il percorso genitoriale; volontà che, nel caso della procreazione diversa da quella naturale, si svela e si esprime attraverso il “consenso” prestato al ricorso alle tecniche di PMA (sentenza n. 161 del 2023), al quale va per l'appunto ricondotta la «“responsabilità” conseguentemente assunta, da entrambi i soggetti che hanno deciso di accedere ad una tale tecnica procreativa» (sentenze n. 230 del 2020 e n. 237 del 2019).

Tanto si desume sia dall'art. 8 della legge n. 40 del 2004 – ai sensi del quale i nati a seguito di un percorso di fecondazione medicalmente assistita hanno lo stato di «figli nati nel matrimonio» o di «figli riconosciuti» della coppia che questo percorso ha avviato – sia dal successivo art. 9 della stessa legge che, con riguardo alla fecondazione di tipo eterologo – vietata nell'originario impianto della legge n. 40 del 2004, ma oggi consentita nei casi indicati da questa Corte con le sentenze n. 96 del 2015 e n. 162 del 2014 –, coerentemente stabilisce che il «coniuge o il convivente» (della madre naturale), pur in assenza di un suo apporto biologico, non possa, comunque, poi esercitare l'azione di disconoscimento della paternità né l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (sentenza n. 237 del 2019); in tal modo sancendo l'impossibilità di sottrarsi alle conseguenze derivanti dalla decisione di intraprendere un percorso genitoriale con il ricorso alla PMA. Come rilevato dalla sentenza n. 127 del 2020, infatti, il divieto d'impugnare il riconoscimento è per l'appunto «volto a sottrarre il destino giuridico del figlio ai mutamenti di una volontà che, in alcuni casi particolari e a certe condizioni, tassativamente previste, rileva ai fini del suo concepimento».

Il sistema che si è venuto delineando nel tempo, dunque, avuto riguardo tanto all'impianto originario della legge n. 40 del 2004 (art. 9), quanto ai successivi interventi di questa Corte, prevede che il riconoscimento dello stato di figlio nato all'esito del ricorso alle tecniche di PMA possa, a certe condizioni, prescindere dal rispetto delle condizioni di accesso contemplate dall'ordinamento.

Il consenso ha un valore tale da rappresentare un adeguato fondamento per il sorgere della responsabilità genitoriale anche in ipotesi di scissione tra identità biologica e identità giuridica, fondata, in base all'art. 6 della legge n. 40 del 2004, sul consenso comune al progetto di genitorialità, ritenuto titolo idoneo a fondare lo *status filiationis* (sentenza n. 162 del 2014).

7. – Dal comune impegno volontariamente assunto discendono i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale.

Come già rimarcato da questa Corte, la legge non dà una definizione della responsabilità genitoriale, ma nell'art. 147 cod. civ. prevede i doveri dei coniugi verso i figli, individuandoli negli obblighi di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. La norma ripete la formula dell'art. 30, primo comma, Cost. e «dal combinato disposto delle due disposizioni si evince il nucleo di detta responsabilità, che si collega all'obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo

percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socioeconomiche dei genitori stessi» (sentenza n. 31 del 2012).

A tali doveri corrisponde un insieme di diritti in capo al figlio, articolati dal legislatore, per l'appunto, nel «diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni»; nel «diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti» (art. 315-*bis* cod. civ.) e nel «diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale» (art. 337-*ter* cod. civ.).

8.– Emerge, in tale contesto, il secondo concetto guida rilevante, costituito dall'interesse del minore o, per come si esprimono le fonti internazionali, dal “miglior interesse del minore”.

8.1.– Il primario interesse del minore, titolare dei diritti corrispondenti al fascio di doveri sopra ricordati, è stato costantemente affermato da questa Corte, quale «principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento» (sentenza n. 79 del 2022).

Qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il «diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori» (sentenza n. 102 del 2020), diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (art. 315-*bis*, primo e secondo comma, e 337-*ter*, primo comma, cod. civ.) e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell'Unione europea (art. 8, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo nonché art. 24, paragrafo 3, CDFUE). In altri termini – come osservato nella sentenza n. 33 del 2021 – ciò che è qui in discussione è unicamente l'interesse del minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali ai suoi interessi che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriali. Doveri ai quali non è pensabile che costoro possano *ad libitum* sottrarsi.

8.2.– Questa Corte ha, dunque, più volte ribadito la progressiva emersione della centralità dell'interesse del minore nel sistema normativo, alla luce dei principi costituzionali e della stessa evoluzione della legislazione ordinaria (da ultimo, sentenza n. 55 del 2025, nella materia penale).

Nel nostro ordinamento – si è detto – «l'interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità», specialmente dopo le riforme del diritto di famiglia cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che

hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore (sentenza n. 31 del 2012).

Con la sentenza n. 272 del 2017 si è sottolineato che «[p]roprio al fine di garantire tutela al bambino concepito attraverso fecondazione eterologa, sin da epoca antecedente alla legge n. 40 del 2004, questa Corte – senza mettere in discussione la legittimità di tale pratica, “né [...] il principio di indisponibilità degli *status* nel rapporto di filiazione, principio sul quale sono suscettibili di incidere le varie possibilità di fatto oggi offerte dalle tecniche applicate alla procreazione” – si è preoccupata “invece di tutelare anche la persona nata a seguito di fecondazione assistita, venendo inevitabilmente in gioco plurime esigenze costituzionali. Preminenti in proposito sono le garanzie per il nuovo nato [...], non solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per la sua formazione, in particolare dagli artt. 30 e 31 della Costituzione, ma ancor prima – in base all’art. 2 della Costituzione – ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità: diritti che è compito del legislatore specificare” (sentenza n. 347 del 1998)».

In altri termini, questa Corte, sin dal 1998, ha rilevato la centralità dell’interesse del minore pur quando la fecondazione eterologa, e la stessa PMA, non erano ancora consentite; e ciò in relazione, non solo ai diritti garantiti dagli artt. 30 e 31 Cost., ma anche ai diritti del minore nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità.

Il tutto proprio alla luce della duplice considerazione di «una logica fondata sulle responsabilità che discendono dalla filiazione e sull’esigenza di perseguire il miglior interesse del minore» (così sentenza n. 79 del 2022).

8.3. – In parallelo alla considerazione della centralità dell’interesse del minore, si è venuta delineando, strettamente correlata allo stesso, l’affermazione dell’unicità dello stato di figlio, quale principio ispiratore della riforma della filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013, compendiato dal nuovo art. 315 cod. civ. per cui «[t]utti i figli hanno lo stesso stato giuridico». In forza di tale principio tutte le forme di filiazione riconosciute dal nostro ordinamento (all’interno del matrimonio, fuori del matrimonio, adottiva nelle sue varie forme) godono della medesima considerazione, con riferimento sia alle situazioni giuridiche soggettive imputate al figlio (art. 315-*bis* cod. civ.), sia alla sua posizione nella rete formale dei rapporti familiari (art. 74 cod. civ.).

E all’unicità dello stato di figlio si ricollega anche la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che vietava il riconoscimento dei figli nati da incesto (sentenza n. 494 del 2002), in quanto tale disposizione precludeva «loro l’acquisizione di un pieno *status filiationis* in ragione soltanto della condotta penalmente illecita dei loro genitori» (sentenza n. 33 del 2021); preclusione al riconoscimento ritenuta giustificata solo se e nella misura in cui il riconoscimento medesimo fosse contrario all’interesse in concreto del minore. La preclusione non poteva legittimamente fondarsi, per converso, sulla mera illiceità penale della condotta dei genitori, la quale, peraltro, finirebbe col

coinvolgere ingiustificatamente soggetti totalmente privi di responsabilità, come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento dei loro genitori e designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell'ordine familiare (così, sentenza n. 494 del 2002).

8.4. – Nel quadro di principi testé delineato, il carattere omosessuale della coppia che ha avviato il percorso genitoriale in questione non può costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto per il nato.

L'orientamento sessuale, infatti, «non evoca scenari di contrasto con principi e valori costituzionali» (sentenza n. 32 del 2021), né «incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale» (sentenza n. 33 del 2021).

Un'inidoneità genitoriale, in sé, della coppia omosessuale è stata costantemente esclusa da questa Corte che, in linea anche con la giurisprudenza di legittimità in materia di accesso alla PMA (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962), ha già avuto occasione di affermare che «non esistono neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore» (sentenze n. 32 del 2021 e n. 221 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 79 del 2022 e n. 230 del 2020).

Va da sé che anche con riferimento alla omogenitorialità – come per qualsivoglia figura genitoriale – è possibile ricorrere agli strumenti predisposti dall'ordinamento nell'interesse in concreto del minore in caso di incapacità dei genitori ad assolvere i loro compiti, così come agli strumenti previsti per le ipotesi di difetto di veridicità delle dichiarazioni rese innanzi all'ufficiale di stato civile e di contestazione dei presupposti di riconoscimento dello *status*.

9. – La centralità dell'interesse del minore, raccordata con la responsabilità dei genitori che hanno legittimamente avviato di comune accordo il percorso di PMA, richiede di individuare in concreto quale sia il livello di protezione di tale interesse e quali siano le condizioni perché al nato possa essere riconosciuto lo stato di figlio anche della madre intenzionale.

9.1. – L'interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure – la madre biologica e la madre intenzionale – che abbiano assunto e condiviso l'impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione assistita. Il riconoscimento, per sua natura, opera da subito e indipendentemente dalle vicende della coppia e da eventuali mutamenti, al momento della nascita, della stessa volontà delle due donne che hanno fatto ricorso alla PMA e in particolare della madre intenzionale.

A tale riguardo assume rilievo quanto chiarito da questa Corte nella più volte citata sentenza n. 32 del 2021 – concernente un caso simile a quello in esame – in cui è stata individuata, nella vigente legislazione, la sussistenza di un *vulnus*, alle garanzie del nato da PMA praticata da una coppia di donne, nella

disciplina che consente l'attribuzione dello stato di figlio della sola madre biologica, sottolineando «una preoccupante lacuna dell'ordinamento nel garantire tutela ai minori e ai loro migliori interessi [intesi] come necessaria permanenza dei legami affettivi e familiari, anche se non biologici, e riconoscimento giuridico degli stessi, al fine di conferire certezza alla costruzione dell'identità personale». E, del resto, questa Corte già aveva posto in luce come il riconoscimento formale dello *status filiationis* costituisca un diritto che è «elemento costitutivo dell'identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione» (sentenza n. 32 del 2021).

La necessità di una «diversa tutela del miglior interesse del minore, in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del suo rapporto con la “madre intenzionale”, che ne attenui il divario tra realtà fattuale e realtà legale», era stata poi evidenziata con la sentenza n. 230 del 2020 e di recente – come si è detto – ribadita dalla sentenza n. 32 del 2021, che, nel segnalare la ricordata «preoccupante lacuna dell'ordinamento nel garantire tutela ai minori e ai loro migliori interessi», lamenta che questi, «destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall'altra persona che ha costruito il progetto procreativo, vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi».

9.2. – A tal fine è stato anche posto in rilievo come l'attuale disciplina dell'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico, appaia insufficiente per sanare il *vulnus* all'identità personale e all'interesse del minore a vedersi riconosciuto lo stato di figlio ai sensi dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004 (sentenza n. 32 del 2021).

È bensì vero che – come segnalato dall'Avvocatura generale dello Stato – rispetto alla disciplina sussistente al momento del riscontrato vuoto di tutela dell'interesse del minore stigmatizzato dalla citata sentenza n. 32 del 2021, è intervenuta una significativa attenuazione di due dei profili di criticità dell'adozione non legittimante, ad opera della giurisprudenza di questa Corte e di quella di legittimità: la mancata previsione di alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante (sentenza n. 79 del 2022); la precisazione che il rifiuto dell'assenso all'adozione, da parte del genitore biologico, è ragionevole e può sortire effetti preclusivi soltanto se espresso nell'interesse del minore, ossia quando non si sia realizzato tra quest'ultimo ed il genitore d'intenzione quel legame esistenziale la cui tutela costituisce il presupposto dell'adozione (tra le ultime, Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 29 agosto 2023, n. 25436).

9.3. – E, però, il pur importante mutamento subito dalla disciplina dell'adozione cosiddetta non legittimante negli ultimi anni non comporta, nella diversa prospettiva posta dalle odierne questioni, un decisivo ridimensionamento del deficit di tutela già ravvisato da questa Corte (sentenza n. 32 del 2021 e,

ancor prima, sentenza n. 230 del 2020), dovendosi ritenere piuttosto che sussista una vera e propria inidoneità di tipo strutturale. E ciò per la determinante e assorbente considerazione che, mediante il ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari, l'acquisizione dello *status* di figlio è fisiologicamente subordinata all'iniziativa dell'aspirante adottante e allo svolgimento di un procedimento, caratterizzato da costi, tempi e alea propri di tutti i procedimenti. Inoltre, e soprattutto, l'eventuale esito positivo del procedimento non può che spiegare effetto dal suo perfezionamento.

Quanto all'iter procedimentale, va considerato che vi sono costi legati alla necessaria difesa tecnica e tempi, di certo non brevi, posti dalla natura stessa dell'istruttoria richiesta per tale procedimento, che, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 184 del 1983, prevede il coinvolgimento dei servizi locali e degli organi di pubblica sicurezza.

Il che, se è coerente con la logica dell'istituto dell'adozione, non risponde alle esigenze del riconoscimento dello stato di figlio sin dal momento della nascita quale conseguenza che discende, come nella generalità dei casi, dal comune impegno genitoriale assunto all'inizio del relativo percorso attraverso la PMA.

Ma, ciò che più rileva sul piano delle tutele, il lasso di tempo intercorrente tra la nascita e il perfezionamento dell'(eventuale) adozione lascia il minore in uno stato di incertezza e imprevedibilità in ordine al suo stato, e, quindi, alla sua identità personale, esponendolo alle vicende della coppia e comunque alla mera volontà di uno dei due soggetti, e in particolare della madre intenzionale.

Infatti, l'avvio del procedimento è rimesso all'esclusiva iniziativa dell'adottante e la volontà di adottare deve permanere fino alla sua conclusione, con la conseguenza che si lascia completamente alla volontà proprio di chi ha condiviso il ricorso alla PMA di decidere se assumersi o meno gli obblighi genitoriali conseguenti alla sua scelta.

Di contro, non è prevista alcuna legittimazione in capo al minore (o a chi ne ha la rappresentanza legale) né, tantomeno, in capo alla madre biologica e, più in generale, nessuno strumento di tutela è accordato agli stessi per l'eventualità in cui la madre intenzionale decida di non procedere all'adozione, sicché proprio a lei viene a essere consentito di sottrarsi ai doveri assunti al momento della decisione di intraprendere con la partner il percorso genitoriale.

Ancora, in caso di morte della madre intenzionale o di intervenuta crisi della coppia nessun diritto potrà configurarsi in capo al minore nei confronti della madre intenzionale.

10. – Non possono poi essere sottaciute le ulteriori ragioni per cui l'acquisizione dello stato giuridico del nato è attualmente caratterizzato da assoluta incertezza e imprevedibilità.

Sul territorio nazionale, ad oggi, si assiste a una significativa eterogeneità di comportamenti tenuti dagli ufficiali di stato civile in ordine alla decisione di iscrivere o meno il nome della madre intenzionale del nato da PMA, oltre che

dai pubblici ministeri in ordine alla decisione, in caso di iscrizione, di chiedere la rettificazione dell'atto.

Tale condizione di incertezza e imprevedibilità non è neanche destinata ad avere un termine. Infatti, qualora l'ufficiale di stato civile iscriva l'atto di nascita con l'indicazione anche della madre intenzionale (e il pubblico ministero non proceda immediatamente per la rettificazione), la situazione resta soggetta a una perpetua precarietà, in quanto l'istanza di rettificazione da parte del pubblico ministero non è soggetta a limiti temporali (*ex art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000*).

Il potenziale cortocircuito del sistema emerge in modo evidente proprio nella fattispecie oggetto del giudizio *a quo*. La coppia, facendo ricorso alla PMA all'estero, nel rispetto della *lex loci*, ha avuto una prima figlia, il cui atto di nascita riporta anche la madre intenzionale e non è stato (sino ad ora) oggetto di istanza di rettificazione. A distanza di un anno e mezzo, sempre facendo ricorso alla PMA all'estero, ha avuto un secondo figlio, il cui atto di nascita, ugualmente riportante anche l'indicazione della madre intenzionale, è stato, invece, oggetto di istanza di rettificazione dal pubblico ministero, che, in caso di accoglimento, porterà alla cancellazione dell'indicazione della madre intenzionale. Peraltro, nel giudizio di fronte al Tribunale di Lucca, la richiesta al pubblico ministero di estendere l'istanza di rettificazione anche all'atto di nascita della prima figlia è stata negata, con la conseguenza quindi che, in caso di accoglimento dell'istanza di rettificazione avanzata dal pubblico ministero nel giudizio *a quo*, si avrebbero due figli, frutto del condiviso percorso genitoriale di coppia, privi di legame tra loro e con un diverso *status*: la primogenita risulterebbe figlia di entrambe le madri, mentre il secondogenito solo della madre biologica. Con l'ulteriore possibile sviluppo che, in ipotesi di una futura determinazione del pubblico ministero di proporre istanza di rettificazione con riferimento alla prima figlia e di un suo accoglimento, la conseguente perdita dello *status* di figlia della madre intenzionale comporterebbe che i due fratelli non vanterebbero più alcun tipo di legame tra loro, attesa la diversità delle madri biologiche.

11. – L'impedimento posto dall'art. 8 della legge n. 40 del 2004 a essere sin dalla nascita riconosciuto come figlio di entrambe le donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di PMA – che, nel rispetto della *lex loci*, darebbero luogo a un rapporto di filiazione con il nato all'estero, suscettibile nell'ordinamento interno di riconoscimento e trascrizione – determina, dunque, un *vulnus* all'interesse del minore, d'altra parte già ravvisato da questa Corte con la più volte citata sentenza n. 32 del 2021.

12. – Vero è che l'interesse del minore, per quanto centrale, non è un interesse "tiranno", che debba sempre e comunque prevalere. Al pari di ogni interesse costituzionalmente rilevante, esso può essere oggetto di un bilanciamento in presenza di un interesse di pari rango.

Ma, con riguardo all'odierna questione, non si pone un problema di

bilanciamento, in quanto non è ravvisabile alcun controinteresse di peso tale da richiedere e giustificare una compressione del diritto del minore a vedersi riconosciuto il proprio stato di figlio (della madre intenzionale) automaticamente sin dal momento della nascita.

12.1.– Sotto tale profilo, la situazione in esame si distingue radicalmente dall'ipotesi di ricorso alla cosiddetta maternità surrogata, in cui viene in considerazione la finalità di disincentivare il ricorso a una pratica che l'ordinamento italiano considera meritevole di sanzione penale e violativa di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna (Cass., n. 38162 del 2022; nello stesso senso, sentenze n. 79 del 2022; n. 33 del 2021 e n. 272 del 2017).

13. – In conclusione, questa Corte ritiene che il mancato riconoscimento – riconoscimento effettuato secondo le modalità previste dall'ordinamento (artt. 250 e 254 cod. civ. e d.P.R. n. 396 del 2000) – al nato in Italia dello stato di figlio di entrambe le donne che, sulla base di un comune impegno genitoriale, abbiano fatto ricorso a tecniche di PMA praticate legittimamente all'estero costituisca violazione: dell'art. 2 Cost., per la lesione dell'identità personale del nato e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell'art. 3 Cost., per la irragionevolezza dell'attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse; dell'art. 30 Cost., perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli. La lesione ricondotta dal rimettente al «complesso delle disposizioni censurate» va ascritta in particolare all'art. 8 della legge n. 40 del 2004.

14. – Accertata la persistenza di un *vulnus* anche rispetto al quadro normativo esaminato dalla sentenza n. 32 del 2021 e l'insussistenza di un controinteresse tale da giustificare un bilanciamento rispetto all'interesse del minore a vedersi riconosciuto automaticamente e sin dalla nascita lo *status* di figlio anche della madre intenzionale, questa Corte – venendo in rilievo l'esigenza di assicurare la tutela effettiva di diritti fondamentali, incisi dalle scelte, anche omissive, del legislatore – non può giustificare l'inerzia protrattasi per anni ed esimersi dal porre rimedio nell'immediato al *vulnus* riscontrato, garantendo il livello di protezione che la Costituzione esige che sia assicurato.

15. – Va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 40 del 2004, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti (nei termini sopra richiamati: punto 12), a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all'estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025.

1.2. Azioni di stato

SENTENZA N. 7/1963 (PRES. AMBROSINI; REL. MANCA)

Filiazione – Figli illegittimi nati anteriormente al 1° luglio 1939 – Dichiarazione giudiziale della paternità limitata ai casi previsti nell'art. 189 del codice civile del 1865 – Proponibilità dell'azione, per i nati successivamente, anche nei casi previsti dall'art. 269 del nuovo codice civile – Differente trattamento normativo rispetto alla stessa categoria di persone in base alla diversa data di nascita.

Disposizioni di attuazione del codice civile, artt. 123 e 136.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 30, terzo comma.

SENTENZA N. 70/1965 (PRES. AMBROSINI; REL. CHIARELLI)

Filiazione – Dichiarazione giudiziale di paternità naturale – Ammissibilità dell'azione – Condizioni.

Codice civile, art. 274.

Costituzione, artt. 24, commi primo e secondo, 30.

SENTENZA N. 121/1974 (PRES. BONIFACIO; REL. GIONFRIDA)

Filiazione – Filiazione illegittima – Dichiarazione giudiziale di paternità – Casi in cui non può più proporsi l'azione – Mancato riconoscimento al figlio adulterino, in aggiunta al diritto agli alimenti, anche quello al mantenimento, all'educazione e all'istruzione.

Codice civile, art. 279.

Costituzione, art. 30, primo comma.

SENTENZA N. 64/1982 (PRES. ELIA; REL. REALE)

Famiglia – Disconoscimento della paternità – Termine per l'esercizio dell'azione – Legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 229 – Esercizio dell'azione da parte del padre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in una particolare ipotesi di adulterio della moglie – Omessa previsione.

Legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), art. 229.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 134/1985 (PRES. ELIA; REL. REALE)

Famiglia – Disconoscimento della paternità – Termine per l'esercizio dell'azione nell'ipotesi prevista dall'art. 235, primo comma, n. 2 – Decorrenza.

Codice civile, art. 244, secondo comma.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza) e 24.

SENTENZA N. 403/1988 (PRES. SAJA; RED. BORZELLINO)

Dipendenti civili e militari dello Stato – Figli naturali dichiarati giudizialmente – Diritto alla pensione di reversibilità – Condizione – Domanda di dichiarazione giudiziale di paternità anteriore alla data di morte del dante causa.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), art. 82, terzo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 341/1990 (PRES. SAJA; RED. MENGONI)

Filiazione – Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità – Minore infrasedicenne – Azione di reclamo promossa per conto del minore dal genitore esercente la patria potestà – Ammissibilità a condizione che l'azione sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio – Mancata previsione.

Codice civile, art. 274, primo comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 30.

SENTENZA N. 170/1999 (PRES. GRANATA; RED. CONTRI)

Filiazione – Disconoscimento di paternità – Proposizione della relativa azione per impotenza a generare del marito – Termini per il marito e per la moglie – Decorrenza dal giorno in cui ciascuno dei due coniugi sia venuto a conoscenza di tale impotenza – Mancata previsione.

Codice civile, art. 244, primo e secondo comma.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza) e 24.

SENTENZA N. 494/2002 (PRES. RUPERTO; RED. ZAGREBELSKY)

Filiazione naturale – Figli incestuosi – Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità – Ammissibilità nei casi in cui è vietato il riconoscimento dei figli incestuosi – Esclusione.

Codice civile, art. 278, primo comma.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza) e 30, terzo comma.

SENTENZA N. 50/2006 (PRES. A. MARINI; RED. FINOCCHIARO)

Filiazione – Dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale – Procedimento – Preliminare giudizio di delibazione in ordine all'ammissibilità dell'azione.

Codice civile, art. 274.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza), 24 e 111.

SENTENZA N. 266/2006 (PRES. A. MARINI; RED. FINOCCHIARO)

Filiazione – Filiazione legittima – Azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio – Condizioni di ammissibilità – Preventiva prova dell'adulterio nel periodo del concepimento.

Codice civile, art. 235, primo comma, n. 3.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza), 24 e 30.

SENTENZA N. 322/2011 (PRES. QUARANTA; RED. GROSSI)

Filiazione – Azione di disconoscimento della paternità – Sospensione della decorrenza del termine indicato nell'art. 244 cod. civ. anche nei confronti del soggetto che, sebbene non

interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale – Mancata previsione.

Codice civile, art. 245.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e 24.

SENTENZA N. 133/2021 (PRES. CORAGGIO; RED. NAVARRETTA)

Filiazione – Impugnazione, da parte del suo autore, del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità – Termine annuale per proporre l'azione di impugnazione – Decorrenza dalla conoscenza della non paternità anche in casi diversi dall'impotenza – Omessa previsione.

Codice civile, art. 263, terzo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

Considerato in diritto

1. – L'ordinanza del Tribunale sottopone all'esame della Corte la questione circa la legittimità costituzionale delle disposizioni transitorie del Codice civile contenute nel primo comma dell'art. 123 perché in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione.

La Corte ritiene che tale questione sia fondata.

Le disposizioni anzidette, infatti, riguardo ai figli illegittimi (e per quelli adulterini, nei limiti indicati nell'art. 278 del Codice) nati anteriormente all'entrata in vigore del primo libro (1 luglio 1939) ammettono le indagini, per la dichiarazione giudiziale della paternità, soltanto se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 189 del Codice del 1865 (ratto o stupro violento). Ma poiché, in base all'art. 269 del Codice vigente, la proponibilità dell'azione è invece estesa ai quattro casi ivi indicati, è palese che, nel passaggio dalla precedente alla nuova legislazione, si è stabilito un trattamento diverso rispetto alla stessa categoria di persone, ricollegato al fatto che la data della nascita delle medesime preceda, o segua, la data di entrata in vigore del Codice.

2. – Che, come rileva l'Avvocatura dello Stato, dalla successione delle leggi nel tempo possano derivare modificazioni alle posizioni giuridiche regolate dalle norme anteriori, non è dubitabile. È pure certo che al carattere non retroattivo delle nuove norme il legislatore può derogare mediante disposizioni transitorie, che disciplinano il passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema.

Nella specie, peraltro, come si è accennato, occorre esaminare se le disposizioni impugnate, intese appunto a regolare, in via transitoria, la materia relativa alle indagini sulla paternità, rispettino o meno il principio fondamentale dell'eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione. Principio che, come è noto, secondo la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, consente bensì al legislatore ordinario di emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse, purché queste norme rispondano inoltre all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustificano l'adozione.

3. – Quest'ultima esigenza, peraltro, non appare soddisfatta dalle disposizioni impugnate, se si tengono presenti, com'è necessario, non soltanto le ragioni che hanno determinato le nuove provvidenze a favore della filiazione illegittima, ma, in special modo, i criteri di maggior larghezza adottati dallo stesso legislatore nel regolarne la retroattività.

Com'è noto, il Codice vigente ha esteso i casi in cui è ammesso il riconoscimento, consentendolo, con qualche limitazione, anche nei riguardi dei figli incestuosi ed adulterini; ed ha pure allargato i limiti per la proponibilità dell'azione circa le indagini sulla paternità (artt. 269 e 278).

Ora le disposizioni transitorie (art. 122) hanno attribuito piena retroattività a quelle relative al riconoscimento, perché (come si legge nella relazione del

Guardasigilli) “una soluzione diversa avrebbe frustrato quasi completamente gli scopi della riforma”.

Ed in coerenza con lo spirito della riforma (come pure risulta dalla relazione) hanno inoltre convalidato, in applicazione dello *jus superveniens*, gli atti di riconoscimento compiuti nel vigore della precedente legislazione, quando ricorressero i casi preveduti dalla successiva.

Del pari, per quanto attiene al conseguimento di un assegno vitalizio sulla successione del genitore naturale, l'art. 136 delle disposizioni transitorie stabilisce che gli artt. 580 e 594 del Codice si applicano anche alle successioni aperte prima del 21 aprile 1940 (data dell'entrata in vigore del libro II sulle successioni), salvo che tali diritti fossero già liquidati in base a giudicato o a convenzione: aggiungendo, nel secondo comma, che delle dette disposizioni possono avvalersi anche i figli naturali che, trovandosi nelle condizioni previste dai nn. 1 e 4 dell'art. 269, non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, perché nati prima del 1 luglio 1939. Ed in proposito è da notare che, nella relazione ministeriale, si pone in rilievo che una distinzione fra le successioni aperte prima e quelle aperte dopo l'entrata in vigore delle nuove norme, avrebbe creato un'ingiusta sperequazione nella medesima categoria dei figli naturali, in dipendenza del fatto accidentale che la morte del genitore si sia verificata prima o dopo il 21 aprile 1940.

Da queste osservazioni si può trarre agevolmente l'illazione che le provvidenze, stabilite nel Codice vigente, a favore della filiazione illegittima, da tempo e generalmente auspiccate, assumevano, nell'intendimento del legislatore, tale rilevanza da rendere necessaria, nei casi ora ricordati (come pure in altri contenuti nelle disposizioni transitorie), l'efficacia retroattiva delle innovazioni anzidette. Onde non può fondatamente disconoscersi che la limitazione circa le indagini sulla paternità, operata in via transitoria nel primo comma dell'art. 123, e la disparità di trattamento che ne è derivata, costituiscono una deviazione da quella finalità che il legislatore ha espressamente dichiarato di voler perseguire. Deviazione che non trova congrua giustificazione obiettiva, rispetto alla logica del sistema, nella circostanza che il figlio naturale sia nato prima o dopo il 1 luglio 1939. Giacché la discriminazione viene ad essere ricollegata ad un fatto naturale (la nascita del figlio) di carattere analogo a quello cui lo stesso legislatore, pure in altre provvidenze a favore dei figli naturali, come si è già accennato, non ha ritenuto di attribuire alcuna efficacia per escludere, o limitare, la retroattività delle nuove disposizioni.

L'accennata discriminazione, pertanto, nei riguardi della stessa categoria di soggetti, si appalesa in contrasto con i principi sanciti nel primo comma dell'art. 3 della Costituzione.

4. – È da aggiungere che le disposizioni impugnate non sono neppure in armonia con il terzo comma dell'art. 30 della Carta costituzionale. Il quale, come si desume dall'ampia discussione presso l'Assemblea costituente, risponde all'esigenza di un orientamento legislativo, a favore della filiazione illegittima,

inteso ad eliminare posizioni giuridicamente e socialmente deteriori, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima.

A tale orientamento si ricollega, appunto, anche la formulazione letterale del citato terzo comma, poiché demanda al legislatore di assicurare alla predetta filiazione ogni tutela giuridica e sociale.

Ora le disposizioni impugnate vengono, in definitiva, a sminuire questa tutela nei riguardi dei figli naturali nati prima del 1 luglio 1939, in quanto apportano ulteriori e, per quanto si è detto, non giustificate limitazioni a quelle che il Codice vigente, circa le indagini sulla paternità, già prevede in relazione all'ultimo comma del ricordato art. 30.

5. – Né i criteri di maggior rigore seguiti nel passaggio dalla vecchia alla nuova legislazione appaiono giustificabili sia in riferimento all'effetto della dichiarazione giudiziale, che produce l'attribuzione di uno *status*, sia in vista degli inconvenienti (ai quali si accenna anche nella relazione) che tali indagini comportano.

È da osservare, infatti, quanto al primo punto, che, come si è già rilevato, proprio al conseguimento di uno *status*, pure entro certi limiti, tendeva specialmente la riforma per la protezione dei figli nati fuori del matrimonio.

Circa il secondo punto è da rilevare che gli accennati inconvenienti si verificano pure nei giudizi intentati per il riconoscimento dei diritti indicati negli artt. 580 e 594, in relazione all'articolo 279 del Codice civile. Anche in questi giudizi, infatti, non si può prescindere da un'individuazione della paternità, in quanto la prova dipende indirettamente da una sentenza civile o penale, da un matrimonio dichiarato nullo, o da una non equivoca dichiarazione scritta di paternità del genitore.

6. – Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 123 delle disposizioni transitorie deriva come conseguenza, in applicazione dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche la illegittimità del secondo comma dell'art. 123 e del secondo comma del successivo art. 136.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 123, primo comma, delle disposizioni transitorie del Codice civile, e, in conseguenza, dichiara altresì la illegittimità costituzionale del secondo comma del predetto art. 123 e del secondo comma dell'art. 136 delle disposizioni transitorie, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1963.

* * *

Sentenza n. 70/1965 (Pres. Ambrosini; Rel. Chiarelli)*Considerato in diritto*

1. – La questione di legittimità costituzionale dell'art. 274 del Codice civile, proposta all'esame della Corte, si basa sull'art. 30 della Costituzione, il quale, com'è noto, dopo aver affermato nel terzo comma: "La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima", aggiunge nell'ultimo comma: "La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità".

È chiaro che la ricerca della paternità viene così considerata come una forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, e, come tale, è fatta oggetto di garanzia costituzionale.

La stessa norma costituzionale, però, stabilisce che la legge ordinaria, nel disciplinare la materia, pone i limiti per la detta ricerca: limiti che potranno derivare dall'esigenza, affermata nel terzo comma dell'art. 30, di far sì che la tutela dei figli nati fuori del matrimonio sia compatibile con i diritti della famiglia legittima, e dall'esigenza di salvaguardare, in materia tanto delicata, i fondamentali diritti della persona, tutelati anch'essi dalla Costituzione, dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria.

Accertare se, nello stabilire questi limiti, la legge ordinaria (nel caso presente, l'art. 274 del Codice civile) abbia violato alcuni principi sanciti dalla Costituzione forma oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.

2. – La previsione legislativa, contenuta nell'art. 274 del Codice civile, di un giudizio di delibazione della domanda intesa a ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, rientra in quella predisposizione di limiti che, in relazione alla particolarità della materia, la stessa Costituzione ha attribuito alla legge ordinaria.

A giudizio della Corte, essa non contrasta col principio che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24, primo comma, della Costituzione), né col riconoscimento del diritto di azione per la ricerca della paternità, contenuto nell'art. 30, ultimo comma, della Costituzione, in quanto, come i lavori preparatori del Codice civile e la giurisprudenza hanno concordemente precisato, la decisione in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda non fa stato sulla fondatezza dell'azione e non esclude che questa possa essere riproposta.

Ma anche in questi suoi limitati effetti, il procedimento di cui trattasi è vincolato al rispetto del diritto di difesa delle parti, garantito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.

Con questo diritto contrastano, invece, alcune modalità del procedimento, stabilite dal secondo e terzo comma dell'art. 274.

In primo luogo, contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione

l'incompleta garanzia del contraddittorio. È vero che è prevista la personale audizione delle parti, qualora compaiano, e la nomina di un curatore speciale, in caso di incapaci; ma alla comparizione delle parti non sono assicurate adeguate garanzie, anche perché è esclusa l'assistenza del difensore, che pur sarebbe richiesta dalla particolare complessità che spesso presentano i casi di cui trattasi.

Inoltre, il diritto di difesa è violato dalla segretezza della inchiesta sommaria. È fuori dubbio che la delicatezza della materia richiede che sia esclusa la pubblicità del procedimento e che sia assistito da ogni cautela l'esercizio del potere d'inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria; ma il mantenere totalmente segreta l'inchiesta e i suoi risultati nei confronti delle parti limita l'attività processuale di questo ed esclude il contraddittorio proprio in relazione all'accertamento di quei fatti, da cui può dipendere l'ulteriore esercizio dell'azione garantita dalla Costituzione. E in contrapposta ma analoga situazione di svantaggio viene, ovviamente, a trovarsi la parte contro la quale il ricorso è stato prodotto.

È vero che, come si è ricordato e come si legge nella relazione al Codice civile, dato che la decisione non forma giudicato, l'istanza potrà essere sempre ripresentata sulla base di nuovi elementi; ma la violazione del diritto di difesa sta proprio nel porre l'interessato nella necessità di dare inizio a un nuovo procedimento e di dover proporre nuovi elementi all'esame del magistrato, senza sapere perché non furono riconosciuti indizi di fondatezza negli elementi già addotti.

Ulteriore violazione del diritto di difesa deriva dalla non impugnabilità del decreto emesso dal Tribunale in camera di consiglio. Si può qui prescindere da ogni discussione sulla natura del procedimento in esame e dell'atto che lo conclude, anche perché la norma dell'art. 274, che non richiede la motivazione del decreto e lo dichiara non soggetto a reclamo, deroga alle norme comuni ai procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 e 739 del Codice di procedura civile). Ma è comunque manifestamente in contrasto col diritto di difesa il non poter interloquire sui motivi di un provvedimento, da cui dipende l'ulteriore svolgimento del processo, e non poter proporre contro di esso alcun gravame.

Va anche qui ricordato che la giurisprudenza ha attenuato la portata della norma in esame, interpretandola nel senso di ammettere l'impugnativa quando il decreto sia incorso in violazione di diritto o sia andato oltre l'esame preliminare della richiesta; ma, mentre questo atteggiamento della giurisprudenza è esso stesso un indizio della particolare gravità della norma, resta il fatto che è proprio l'insindacabilità del provvedimento emesso in base ad una valutazione puramente delibatoria degli indizi che contrasta con le garanzie che la Costituzione ha voluto assicurare al diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento giudiziario.

Le esposte considerazioni, mentre portano a ritenere la illegittimità costituzionale di quelle parti dell'art. 274, commi secondo e terzo, del Codice civile,

che, come si è visto, contrastano col secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, rendono superfluo l'esame della questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 111 della Costituzione.

Sarà cura del legislatore provvedere, in conformità ai principi costituzionali qui indicati, a una integrazione della disciplina del procedimento che ha formato oggetto della presente decisione, per il quale intanto varranno, in quanto applicabili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.

3. – Dal riconoscimento che la previsione di un giudizio di deliberazione della domanda di dichiarazione giudiziale della paternità non è, per se stessa, in contrasto con la Costituzione, deriva che non può considerarsi fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 275 del Codice civile.

La previsione di una pena pecuniaria, ivi contenuta, non impedisce l'esercizio dell'azione, mentre costituisce una remora, che trova giustificazione in quei limiti, di cui la Costituzione ha demandato la determinazione alla legge ordinaria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui esclude la necessità che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

dichiara, sempre in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

* * *

Sentenza n. 121/1974 (Pres. Bonifacio; Rel. Gionfrida)

Considerato in diritto

1. – L'ordinanza, indicata in epigrafe, del giudice tutelare presso la pretura di Asti, sul presupposto che, riconosciuto al figlio adulterino il diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione, al di lui genitore spetta la patria potestà, sussistendo la quale non va provveduto alla nomina di un tutore, solleva, con riferimento all'art. 30, primo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile, in quanto limita agli alimenti il diritto del figlio adulterino.

Estende poi, sempre sul presupposto anzidetto, il dubbio di legittimità costituzionale all'art. 260 cod. civ., in quanto al genitore tenuto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del figlio adulterino non riconosce l'esercizio della patria potestà.

2. – La questione di legittimità costituzionale dell'art. 279 cod. civ. è fondata.

Questa Corte, con sentenza n. 118 di pari data, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279 cod. civ. sollevata con ordinanza del tribunale di Messina, il quale aveva ritenuto che tale norma contrastasse con l'art. 30, primo comma, della Costituzione in quanto limita alle tre ipotesi in essa previste il diritto agli alimenti, ha già rilevato che “la normativa dell'art. 30, espressa nei suoi commi maggiormente significativi ... denuncia un'intima complementarità e coerenza” e ne ha desunto che il costituente ha voluto attribuire il diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione “ai figli naturali che (non riconosciuti o non legittimati) possono, secondo la legislazione vigente, giudizialmente ed a tutti i consentiti fini provare la paternità o la maternità”, osservando che in tal modo “si è innovato nei confronti del sistema in quanto si è data la possibilità giuridica ai figli, nei casi e per le ipotesi di cui all'art. 279, di ottenere il mantenimento nei confronti dei genitori”.

Pertanto l'art. 279 è illegittimo nella parte in cui al figlio adulterino, nelle tre ipotesi di cui allo stesso articolo, non riconosce il diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione.

Tuttavia, proprio per l'esigenza di armonico coordinamento tra loro dei vari commi dell'art. 30 della Costituzione, in concreto non può non rilevare la tutela degli interessi facenti capo ai membri della famiglia legittima e costituzionalmente tutelati, tra i quali quello inerente al rispetto della personalità (art. 30, comma terzo, e art. 2 della Costituzione).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all'istruzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

* * *

Sentenza n. 64/1982 (Pres. Elia; Rel. O. Reale)*Considerato in diritto*

1. – È unica la questione sollevata con le ordinanze del tribunale di Torino (n. 164 del reg. ord. 1977) e del tribunale di Ravenna (n. 268 del reg. ord. 1979). L'art. 93 della legge n. 151 del 1975 (Riforma del diritto di famiglia) ha modificato l'art. 235 del codice civile. Laddove il precedente testo prevedeva che l'azione di disconoscimento di paternità è consentita al marito, fra l'altro, se nel periodo fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita "la moglie ha commesso adulterio e ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio", il nuovo testo consente, fra l'altro, al marito l'azione di disconoscimento "se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio".

Inoltre laddove il precedente testo dell'art. 235 c.c. consentiva l'azione di disconoscimento di paternità solo al marito, il nuovo testo ne consente l'esercizio anche alla madre e al figlio che ha raggiunto la maggiore età (o ad un curatore speciale nominato dal tribunale su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni).

L'art. 229 della stessa legge n. 151 del 1975 stabilisce che "le disposizioni sul disconoscimento di paternità, comprese quelle relative alla legittimazione attiva della madre e del figlio, si applicano anche ai figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge"; e quanto al termine stabilisce che "l'azione del padre è proponibile se a tale data non sia decorso il termine stabilito dalla legge predetta (cioè un anno dalla nascita o dalla sua conoscenza: art. 244 c.c.) il quale è prorogato della metà se, alla medesima data, manca meno di un mese alla sua scadenza"; mentre "l'azione della madre deve riguardare i figli minori ed essere proposta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge", ed "entro lo stesso termine deve essere proposta l'azione del figlio se il termine stabilito dalla legge nei suoi confronti (cioè un anno: art. 244 c.c.) ha una scadenza anteriore".

Le due citate ordinanze dei tribunali di Torino e di Ravenna chiamano la Corte a giudicare se non sia costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza, il diverso trattamento riservato dalla detta disposizione transitoria al padre rispetto al figlio e alla madre quanto al termine per l'esercizio dell'azione di disconoscimento.

2. – La questione è fondata.

Con la riforma del diritto di famiglia, come si è or ora ricordato, venivano *ex novo* legittimati a proporre il disconoscimento la madre e il figlio, mentre al marito l'azione veniva consentita se nel periodo del concepimento la moglie ha commesso adulterio anche se non ha tenuto celate al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio.

In relazione a queste nuove disposizioni, dichiarate applicabili anche ai figli nati prima dell'entrata in vigore della legge riformatrice, il legislatore, col richiamato art. 229, ha stabilito i termini per l'esercizio delle relative azioni di disconoscimento anteriormente non consentite. E mentre per la madre e per il figlio ha dato un termine decorrente dalla legge, e quindi sempre utilizzabile, per il padre invece ha richiamato un termine (decorrente dalla nascita o dal giorno del suo ritorno alla residenza familiare se ne era lontano, o dal giorno in cui egli provi di averne successivamente avuto notizia: art. 244 c.c.) non utilizzabile ogni volta che la nascita o la sua conoscenza si sia verificata più di un anno prima dell'entrata in vigore della legge e quando egli non poteva proporre l'azione di disconoscimento perché essa non era ammessa nel caso di adulterio non accompagnato dal celamento della gravidanza e della nascita.

In sostanza, l'art. 229 dichiara applicabili le nuove disposizioni ai figli nati prima dell'entrata in vigore della legge, ma, mentre a madre e figlio consente di avvalersene in ogni caso, poiché il termine decorre dalla legge, al padre invece non consente di avvalersene se non nel caso che la nascita del figlio sia avvenuta meno di un anno prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni che gli hanno consentito l'esercizio dell'azione.

Stante l'evidente eguale fondamento della concessione di un termine conseguente all'entrata in vigore della legge che accorda l'esercizio dell'azione prima non consentita, quanto ai figli nati anteriormente alla detta entrata in vigore, appare privo di razionalità il disuguale trattamento che la legge stessa ha operato per i diversi soggetti legittimati ad avvalersi delle nuove disposizioni, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 229 della legge 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in cui non prevede che l'azione di disconoscimento di paternità sia proponibile dal padre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nell'ipotesi che nel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita la moglie abbia commesso adulterio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.

* * *

Sentenza n. 134/1985 (Pres. Elia; Rel. O. Reale)

Considerato in diritto

[*omissis*]

2. – Le due ordinanze del tribunale di Torino (n. 765 del reg. ord. 1980 e

n. 1044 del reg. ord. 1983) chiamano la Corte a decidere se sia costituzionalmente legittimo l'art. 244 c.c., testo novellato dalla legge n. 151 del 1975, nella parte in cui (secondo comma) fa decorrere per il padre il termine di un anno per proporre l'azione di disconoscimento dalla nascita, o dalla conoscenza della nascita del figlio, e non dal giorno in cui il padre venga, anche successivamente, a conoscenza dell'adulterio della moglie nel periodo del concepimento.

La prima delle dette ordinanze, essendo stata pronunciata anteriormente alla sentenza n. 64 del 1982 della Corte costituzionale, propone la questione negli stessi termini nei quali era stata sottoposta alla Corte con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul rilievo che "mentre il detto termine decorre per il padre dalla nascita del figlio oppure, in determinati casi, dal giorno della conoscenza di tale nascita, per il figlio, invece, decorre dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento", differenza che al giudice rimettente non pare del tutto giustificata (anche se è vero "che normalmente il figlio ha maggiore difficoltà di conoscere tali fatti rispetto al padre"); sicché "non si comprende come tali eventualità ", cioè la conoscenza tardiva dei fatti, "siano state pretermesse dal legislatore, nella disciplina della decorrenza del termine dell'azione, per quanto riguarda il padre e ciò quando le stesse eventualità sono state tenute ben presenti per il figlio".

Con la seconda ordinanza (n. 1044 del reg. ord. 1983), il tribunale di Torino (lettera C del dispositivo) propone la questione di legittimità costituzionale "dell'art. 244, comma secondo, c.c. ... rispetto al successivo terzo comma dello stesso articolo, nella parte in cui, non determinando anche per il marito, così come per il figlio, la decorrenza dei termini per proporre l'azione di disconoscimento, stabilisce una irrazionale discriminazione tra gli eguali diritti del padre e del figlio all'accertamento biologico di paternità-filiazione", cioè sostanzialmente in termini di violazione del principio di eguaglianza. Ma la propone altresì (lettera A del dispositivo), "per violazione del congiunto disposto degli artt. 24, comma primo e 3, comma primo Cost." per la parte in cui l'art. 244, comma secondo, c.c., "irragionevolmente non predispone per il marito il diritto di provare l'adulterio della moglie, anche successivamente al decorso dell'anno dalla nascita del figlio legittimo, e di proporre, quindi, l'azione entro un anno dal momento in cui viene a conoscenza dell'adulterio stesso, al fine di disconoscere la paternità del figlio medesimo"; e ancora la propone (lettera B del dispositivo) con riferimento agli artt. 2 e 3, comma primo, in relazione agli artt. 24, comma primo, 29, comma primo, 30, commi primo, terzo e quarto della Costituzione, per la parte in cui l'art. 244, comma secondo, c.c., "impedendo al marito, in forme irragionevoli, di far valere l'adulterio della moglie, contrasta con il diritto inviolabile del padre a fare accertare giudizialmente il rapporto biologico di paternità nei confronti del figlio legittimo".

3. – La questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 c.c. non è nuova per la Corte. Essa fu una prima volta affrontata nella sentenza n. 249 del 1974,

ma con riguardo al testo dell'articolo precedente alla riforma del diritto di famiglia e per un motivo, posto a fondamento della domanda di disconoscimento proposta dal padre, diverso dall'adulterio della moglie (che allora, vigente il vecchio testo dell'art. 235 c.c., non sarebbe stato rilevante se non accompagnato dall'occultamento al marito della gravidanza della moglie e della nascita del figlio), e cioè per l'impotenza *generandi* del marito, ma sempre, tuttavia, in relazione alla decorrenza dei termini per proporre l'azione, allora di tre mesi, dalla nascita o dalla successiva notizia di essa. In quel caso la Corte, sottolineando la "ovvia preminenza dei rapporti familiari", in funzione della quale assume "particolare rilievo" il "*favor legitimitatis*", ritenendo "difficilmente controllabile" l'"impotenza a generare", dichiarò non fondata la questione.

La questione, sollevata in relazione al testo novellato dell'art. 244 (e dell'art. 235) c.c., a seguito di domanda di disconoscimento fondata sull'adulterio della moglie conosciuto dal marito successivamente alla scadenza del termine di un anno decorrente dalla nascita o dalla notizia di essa, fu affrontata nuovamente nella sentenza n. 64 del 1982. La Corte riconobbe che "nel modificare (con la riforma del diritto di famiglia) le disposizioni degli artt. 235 e 244 c.c., il legislatore del 1975 ha spostato, per così dire, l'accento dal *favor legitimitatis* al *favor veritatis*, e di ciò si trova conferma in altre disposizioni del diritto di famiglia"; ma non ritenne che il legislatore avesse voluto accordare al secondo il valore di "un principio assoluto" tale da rendere costituzionalmente illegittimo il diverso trattamento del padre rispetto al figlio (per il quale il termine decorre dall'apprendimento dell'adulterio della madre, anche dopo il compimento della maggiore età da parte di lui), denunciato dal giudice *a quo* come violatore del principio di eguaglianza. Pertanto la Corte dichiarò "insussistente" la violazione dell'art. 3 della Costituzione e conseguentemente del diritto di difesa proclamato dall'art. 24 della Costituzione, il cui richiamo era strettamente collegato anche nella prospettazione dei giudici *a quibus* all'art. 3 della Costituzione.

4. – L'ulteriore evoluzione della coscienza collettiva con la più marcata accentuazione della rilevanza del rapporto effettivo di procreazione, dimostrata anche dal legislatore con l'attribuzione al P.M. della facoltà di promuovere l'azione di disconoscimento da parte del minore infrasedicenne (art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184), evoluzione che la Corte, del resto, può cogliere anche indipendentemente dai segnali del legislatore (sentenze nn. 49 del 1971 e 126 del 1978); la diversità non solo dei parametri formalmente indicati (dell'art. 24 Cost., è invocato il primo comma, non il secondo), ma dei profili in parte diversi sotto i quali la questione è posta dal tribunale di Torino nella ordinanza n. 1044 del reg. ord. 1983, persuadono la Corte che la questione merita di essere riesaminata.

5. – A tale riesame la Corte ritiene di premettere due considerazioni che

reputa utili per il più esatto dimensionamento della questione che deve essere decisa:

a) l'art. 244 c.c. correlato all'art. 235, nel regolare i termini dell'azione di disconoscimento, non attribuisce al marito il diritto a conseguire il disconoscimento del figlio come conseguenza dell'accertato adulterio, ma solo quello (art. 235 c.c.) di essere "ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità". Ora è diventata comune nozione, anche giurisprudenziale, col progresso scientifico, che la prova negativa della paternità, raggiunta con gli esami genetici e del gruppo sanguigno, è sicura (anzi la più recente giurisprudenza della Cassazione ha ammesso anche la prova positiva);

b) la questione della decorrenza del termine per proporre l'azione di disconoscimento è diversa da quella di congruità del termine, la cui determinazione va lasciata al legislatore col solo limite della razionalità; sicché impropriamente a proposito della decorrenza, si parla di decadenza, che è concetto inerente alla consumazione, del termine stabilito per l'esercizio dell'azione.

6. – Passando all'esame dei vari profili della questione sottoposta nelle due ordinanze del tribunale di Torino, la Corte non crede possibile, né necessario, per risolvere la questione, prendere in considerazione la doglianza relativa al trattamento differenziale tra padre e figlio, che si riscontra nell'art. 244 a proposito della decorrenza del termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento, doglianza sulla quale insistono, in modo esclusivo, la ordinanza n. 765 del reg. ord. 1980, e, in concorrenza con le altre doglianze, la ordinanza n. 1044 del reg. ord. 1983 nella lettera C del suo dispositivo sopra ricordato. Questa censura, infatti (ancorché nella citata lettera C della ordinanza n. 1044 sia accompagnata dalla indicazione anche di altri parametri), si risolve essenzialmente nella denuncia di violazione del principio di eguaglianza, violazione sulla cui esclusione la Corte fondò la sua decisione di rigetto nella sentenza n. 64 del 1982.

7. – Ben altra considerazione deve essere invece accordata ad altre motivazioni alle quali il tribunale di Torino ha affidato la sua istanza di accoglimento, e che lo stesso tribunale ha riferito, nei due citati capi del dispositivo della sua ordinanza, agli artt. 24, primo comma e 3, primo comma, 2, 29, primo comma, e 30, commi primo, terzo e quarto, della Costituzione.

La Corte ritiene peraltro che, mentre dall'art. 30, comma primo, della Costituzione si possono prendere le mosse solo per sottolineare l'importanza, che dal precetto si desume, del rapporto naturale di filiazione, al fine dei diritti-doveri che ne derivano (avendo la stessa Corte avuto occasione nella sentenza n. 118 del 1974, di affermare che per l'applicazione dell'art. 30 della Costituzione occorre che "siano determinati, cioè individuati" i genitori), l'attenzione deve essere concentrata sulla irrazionalità della limitazione, anzi dell'esclusione, nel caso della scoperta dell'adulterio oltre un anno dopo la

nascita del figlio, del diritto del padre ad avvalersi della facoltà, che l'art. 235 c.c. gli attribuisce, di provare "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità".

In questo caso si può dire che l'azione sia *inutiliter data* con patente violazione non tanto del diritto di difesa (art. 24, comma secondo, della Costituzione), quanto del diritto di agire in giudizio (art. 24, primo comma).

È opportuno, a questo punto, sottolineare che il rilievo attribuito dal legislatore del 1975, nel nuovo testo dell'art. 235 c.c., all'adulterio della moglie come elemento che facoltizza la prova dell'esclusione della paternità, sta nel fatto che, mentre nella legge precedente l'adulterio era rilevante solo se accompagnato dall'occultamento della gravidanza e della nascita, nel nuovo testo l'adulterio diventa rilevante da solo. Quindi due ipotesi: adulterio o occultamento della gravidanza e della nascita. Rispetto alla seconda ipotesi, il termine accordato al marito per proporre l'azione di disconoscimento decorre sì dal giorno della nascita o, quando il marito era lontano, dal giorno del suo ritorno, ma "in ogni caso se egli prova di non avere avuta notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia" (art. 244, secondo comma, c.c.).

Rispetto alla prima ipotesi (adulterio), la data di conoscenza non conta più, oppure gratuitamente si presume *iuris et de iure* quella della nascita o quella della conoscenza di essa. E ciò non soltanto è palesemente irragionevole, ma non appare conciliabile con l'insegnamento della Corte (sentenza n. 14 del 1977) che "la garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del momento di decorrenza del termine stesso al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza".

8. – Come osserva il tribunale di Torino, sul piano dell'esperienza, l'adulterio è fatto la cui conoscenza può essere preclusa per lungo tempo. Di ciò ha certamente tenuto conto il legislatore quando ha fatto decorrere il termine per l'azione di disconoscimento da parte del figlio divenuto maggiorenne dalla "conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento". Perché per il padre la data di tale conoscenza diventa del tutto irrilevante? Si può osservare, come ha fatto la Corte nella sentenza n. 64 del 1982, che in ciò non si concreti una violazione del principio di eguaglianza, ma è difficile negare la oggettiva irrazionalità della disposizione che impedisce al padre di proporre il disconoscimento dopo essere venuto a conoscenza dell'adulterio, cioè dopo l'avvenimento da cui nasce il suo diritto di azione.

Né per giustificare questo sostanziale diniego del diritto di agire appare sufficiente il rilievo secondo cui la conoscenza della nascita sia un evento di meno aleatoria prova rispetto a quello di conoscenza dell'adulterio.

Un'ulteriore e più puntuale riflessione sul tema porta a considerare che la prova della conoscenza della nascita (quando questa sia stata tenuta celata al

marito che era lontano, anche dopo il suo ritorno) possa, in ipotesi, essere altrettanto difficile di quella dell'adulterio.

E, del resto, che non si tratti di prova sempre "aleatoria", e perciò inammissibile, lo riconosce lo stesso legislatore quando ammette il marito a quella prova, purché entro un anno dalla conoscenza della nascita del figlio.

9. – Si è già più innanzi sottolineato come una delle ragioni che inducono la Corte al riesame della questione, sia la ulteriore evoluzione della coscienza collettiva nel senso della accordata preminenza del fatto della procreazione sulla qualificazione giuridica della filiazione. Questa preminenza non costituisce sopraffazione, né tanto meno negazione del valore legittimità, posto che di legittimità in senso sostanziale metagiuridico si può parlare solo quando l'apparenza del rapporto di filiazione corrisponde alla realtà della procreazione. Il legislatore del 1975 che, anche in relazione alla sicurezza della prova negativa della paternità assicurata dal progresso scientifico, ha allargato la possibilità di far valere la verità sull'apparenza, pur con uno sbarramento – quello appunto relativo alla decorrenza del termine – estraneo alla logica di quell'allargamento; il legislatore del 1983 che, come si è già ricordato, ha ulteriormente operato, accordando l'azione nell'interesse del minore infrasedicenne al P.M., nel senso di favorire ulteriormente il perseguimento del valore verità, non hanno fatto che seguire la evoluzione della coscienza collettiva sempre più sensibile a quel valore. La Corte ritiene ancora una volta di poter anticipare il legislatore cogliendo quella evoluzione e armonizzando con i principi costituzionali l'istituto del disconoscimento della paternità.

10. – Nel quadro di questi valori appartenenti alla odierna coscienza sociale va considerato anche l'interesse del figlio e della sua protezione con riferimento non già all'ipotesi di filiazione non contestata, ma alla ipotesi che, accertato l'adulterio nel tempo del concepimento, nasca la possibilità di una prova che escluda la paternità del padre apparente. Da quel momento, o peggio ancora quando, come nel caso esaminato dal tribunale di Torino, che è emblematico ma non inconsueto, la prova legale negativa della paternità stabilita nell'art. 235 sia incontestabilmente raggiunta; quando non soltanto la madre, la cui sola dichiarazione è irrilevante, ma il curatore nominato dal tribunale chiede nell'interesse del minore che la domanda sia accolta (tanto che il tribunale di Torino si è posto, risolvendolo negativamente, il quesito se quella richiesta non equivallesse all'istanza posta dal curatore nell'interesse del figlio minore – art. 244, terzo comma, c.c.), è assai difficile considerare corrispondente all'interesse materiale e spirituale del figlio la coatta continuazione di rapporti familiari già distrutti.

Queste considerazioni tranquillizzano la Corte sulle conseguenze di una dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 244, secondo comma, c.c., nella parte in cui non prevede che per il marito il termine dell'azione di disconoscimento di cui al n. 3 dell'art. 235 c.c. decorre dalla conoscenza dell'adulterio della

moglie nel tempo del concepimento, conclusione che comunque è comandata dalla accertata irragionevole violazione del diritto di agire.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.

* * *

Sentenza n. 403/1988 (Pres. Saja; Red. Borzellino)

Considerato in diritto

1. – Il giudice remittente reputa sussistere disparità *ex art. 3 Cost.* fra il trattamento pensionistico dei dipendenti statali e dei pensionati INPS, in punto di spettanza del trattamento stesso ai figli naturali giudizialmente dichiarati, nel senso che – nella prima ipotesi – il diritto alla reversibilità è limitato a quei soggetti nei confronti dei quali la domanda di dichiarazione giudiziale sia anteriore alla data di morte del dante causa.

2. – Ravvisa la Corte – come del resto già affermato altre volte – che le pensioni spettanti agli impiegati statali e quelle relative, in genere, a personale di enti pubblici e a carico di questi ultimi, sono soggette a discipline ben distinte da quella dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, essendo i rispettivi sistemi previdenziali fondati su differenti condizioni soggettive ed oggettive (sentenze n. 72 del 1986 e n. 268 del 1988).

3. – Induce ad una favorevole determinazione il rilevare peraltro che – rispetto alla antecedente procreazione – la dichiarazione giudiziale di paternità ovvero il riconoscimento, come è pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione, hanno contenuto meramente dichiarativo (citata sentenza n. 268 del 1988).

Va così dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, con la conseguente affermazione che ai figli naturali giudizialmente dichiarati, oggetto di essa, va attribuito, quando dovuto, il trattamento di quiescenza, senza limitazioni temporali di sorta.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma d.P.R. 29

dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole “purché la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa”.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

* * *

Sentenza n. 341/1990 (Pres. Saja; Red. Mengoni)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale dei minorenni di Ancona ritiene contrastanti con l'art. 3 della Costituzione gli artt. 273 e 274 cod. civ. nella parte in cui non prevedono, nel caso di azione proposta dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 per conto del figlio infrasedicenne, che il giudice valuti l'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.

2. – Diversamente da quanto sembra ritenere il giudice *a quo*, la questione non può investire congiuntamente gli artt. 273 e 274 a guisa di “combinato disposto”. In realtà l'ordinanza propone due questioni, una principale, l'altra subordinata. La prima prospetta l'estensione al genitore del requisito dell'autorizzazione del giudice, previsto dall'art. 273 nel caso di esercizio dell'azione da parte del tutore. La seconda prospetta la valutazione dell'interesse del minore, quando l'azione sia promossa dal genitore esercente la potestà di cui all'art. 316, come un elemento del giudizio di delibazione previsto dall'art. 274, impugnando il primo comma di questo articolo in quanto non subordina l'ammissibilità dell'azione, oltre che al concorso di specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata, anche alla condizione che ne sia valutata la rispondenza all'interesse del minore.

L'articolazione nelle due questioni ora distinte risulta dalla motivazione dell'ordinanza, là dove, dopo avere osservato che nel caso del tutore la legge ritiene necessario un preventivo apprezzamento dell'interesse del minore da parte dell'organo statutale nella forma dell'autorizzazione, il giudice *a quo* afferma: “Orbene non si comprende perché il genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 possa invece liberamente agire in giudizio e la sua richiesta, neppure nella successiva fase di esame di ammissibilità dell'azione, non debba essere valutata quale corrispondente o meno all'interesse del minore”.

[*omissis*]

4. – La questione è fondata in ordine all'art. 274.

Dei vari termini di comparazione proposti dal giudice *a quo* la Corte ritiene idoneo quello indicato nell'art. 250, quarto comma, cod. civ. Da questa norma si argomenta che, se si tratta di minore infrasedicenne, per il quale l'efficacia del riconoscimento non è subordinata al suo assenso, la legge attribuisce un valore

assoluto all'interesse di accertamento dello stato di filiazione quando il minore sia privo di *status* o il genitore che per primo lo ha riconosciuto consenta al riconoscimento successivo da parte dell'altro. In questi due casi, con una valutazione tipica, il riconoscimento è reputato senz'altro conforme all'interesse del minore. Quando invece insorga conflitto tra i genitori, in quanto il genitore che ha già riconosciuto il figlio si oppone al riconoscimento tardivo dell'altro giudicandolo non conveniente all'interesse del minore, tale valutazione è assoggettata al controllo del tribunale per i minorenni mediante un procedimento contenzioso promosso dal genitore che a sua volta intende effettuare il riconoscimento.

Analogo controllo non è previsto nell'ipotesi in certo senso inversa di conflitto, in cui il genitore esercente la potestà sul figlio ritiene conveniente al suo interesse anche il riconoscimento dell'altro e, di fronte all'atteggiamento recalcitrante di questi, decide di promuovere, per conto del minore, l'azione di reclamo della paternità o maternità naturale. Fino al 1983 la diversità di disciplina si poteva spiegare in considerazione della competenza esclusiva del tribunale ordinario per l'azione di cui all'art. 269 cod. civ., cioè di un giudice inadatto a esprimere valutazioni del tipo di quella in discorso. Ma, una volta trasferita la competenza al tribunale per i minorenni quando l'azione sia proposta nell'interesse di minori di età (art. 38 disp. att., modificato dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184), non è più giustificabile, alla stregua del principio di pari trattamento di casi simili, la preclusione a questo giudice, specializzato per la tutela dei minori, della possibilità di esplicitare anche in questa ipotesi la sua funzione istituzionale valutando, ove sia in causa un minore infrasedicenne, se l'azione intentata dal genitore che per primo lo ha riconosciuto, al fine di imporre all'altro una paternità o una maternità che quegli rifiuta di riconoscere, sia effettivamente rispondente all'interesse del figlio o non rischi piuttosto di pregiudicarne gli equilibri affettivi, l'educazione e la collocazione sociale. Siffatti inconvenienti non sempre e non interamente possono essere evitati, dopo la costituzione dello *status* di filiazione, con i provvedimenti previsti dall'art. 277, secondo comma, cod. civ.

Indipendentemente dal confronto con l'art. 250, quarto comma, la norma impugnata appare contrastante anche col principio di razionalità, essendo incoerente col rilievo sistematico centrale che nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 Cost., assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori.

5. – Non varrebbe obiettare che il procedimento preliminare di deliberazione sull'ammissibilità dell'azione è organizzato dall'art. 274 a tutela del convenuto contro azioni temerarie o ricattatorie. La veridicità del preteso rapporto di filiazione col convenuto, del quale il giudice deve in questa prima fase del giudizio controllare l'esistenza di seri indizi, è pure un elemento dell'interesse del minore. Non vi è quindi alcun ostacolo di ordine logico, e tanto meno tecnico, ad allargare il giudizio al controllo dell'altro aspetto di tale interesse,

cioè la convenienza al minore dell'accertamento formale del rapporto di filiazione.

Del resto, questa integrazione del giudizio previsto dall'art. 274 si è già prodotta in pratica nel caso di azione esercitata dal tutore. È da ritenere, infatti, che in virtù del citato art. 68 della legge n. 184 del 1983 il tribunale per i minorenni (e non più il giudice tutelare) sia competente anche per l'autorizzazione richiesta dall'art. 273, primo comma, con la conseguenza che il procedimento autorizzativo viene assorbito nel giudizio di delibazione di cui all'art. 274.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 274, primo comma, cod. civ. nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

* * *

Sentenza n. 170/1999 (Pres. Granata; Red. Contrì)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 244, primo e secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nel caso di impotenza di generare, decorra per il marito dal giorno in cui il medesimo sia venuto a conoscenza della propria incapacità di procreare; il giudice *a quo* chiede inoltre che la Corte estenda la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale al primo comma della medesima norma, nella parte in cui non prevede che il termine assegnato alla moglie decorra dalla data in cui essa sia venuta a conoscenza della impotenza di generare del marito.

Secondo la prospettazione del rimettente, la norma in esame sarebbe irragionevole e lesiva del diritto di azione dei coniugi, ai quali non è attribuito il diritto di provare l'impotenza del marito, anche successivamente al decorso rispettivamente di un anno per il padre e di sei mesi per la madre dalla nascita del figlio legittimo ed entro il termine, rispettivamente, di un anno per il padre e di sei mesi per la madre dal momento in cui essi ne siano venuti a conoscenza; la citata norma contrasterebbe inoltre con il diritto inviolabile dei medesimi coniugi all'accertamento giudiziale del rapporto biologico di paternità nei confronti del figlio legittimo.

2. – La norma in esame è stata più volte sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale da questa Corte, che ha avuto modo di pronunciarsi in relazione ad ognuna delle diverse formulazioni della disposizione impugnata che si sono succedute nel tempo.

Anteriormente alla riforma del diritto di famiglia, la Corte, con sentenza n. 249 del 1974, dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 cod. civ., la quale era stata prospettata, in termini analoghi a quelli dell'odierna ordinanza, con riferimento all'ipotesi di impotenza di generare; il rimettente dell'epoca lamentava infatti la violazione dell'art. 24 della Costituzione, poiché la norma non consentiva al marito di esercitare l'azione, qualora egli fosse venuto a conoscenza del proprio stato di impotenza in epoca successiva al decorso del termine, allora trimestrale, dalla nascita del figlio.

La Corte affermò che la brevità del termine e la decorrenza di esso da un fatto certo ed obiettivo, quale è la nascita, rispondevano all'esigenza della certezza giuridica dei rapporti familiari, in funzione della quale assumeva particolare rilievo il *favor legitimitatis*; al contrario, consentire la decorrenza del termine da un evento difficilmente controllabile sarebbe equivalso a vanificare il termine stesso e a rendere possibile l'esperimento dell'azione in qualsiasi momento.

La questione della decorrenza del termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento fu nuovamente affrontata da questa Corte e dichiarata non fondata con la sentenza n. 64 del 1982, in relazione all'ipotesi dell'adulterio e sotto il profilo della disparità di trattamento tra il padre e il figlio. La infondatezza della questione fu pronunciata essenzialmente in base alla considerazione del perdurante rilievo del *favor legitimitatis* che aveva indotto il legislatore a differenziare, quanto alla decorrenza del termine, il trattamento del padre rispetto a quello del figlio, facendo decorrere per quest'ultimo l'azione dal compimento della maggiore età o dal momento in cui il medesimo figlio fosse venuto successivamente a conoscenza dei fatti. Pur rilevandosi nella intervenuta riforma del diritto di famiglia uno spostamento d'accento dal *favor legitimitatis* al *favor veritatis* si ritenne tuttavia che il legislatore, lasciando il termine di decadenza dell'azione del padre correlato alla conoscenza della nascita, avesse voluto porre al *favor veritatis* un limite giustificato dai pericoli e dagli inconvenienti di uno sconvolgimento di rapporti familiari protrattisi per lungo tempo, senza accordare ad esso il valore di un principio assoluto.

Con la sentenza n. 134 del 1985 si è invece pervenuti alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 244 cod. civ., nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal numero 3) dell'art. 235, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie; l'iter argomentativo di tale diversa pronuncia si fonda – oltre che su considerazioni di ordine generale relative alla evoluzione della coscienza collettiva, nel senso della accordata preminenza del fatto della procreazione sulla qualificazione giuridica della filiazione e sulla constatazione

della finalità, voluta dal legislatore del 1975 e ulteriormente da quello del 1983, di favorire il perseguimento del valore verità – sulla constatazione, in particolare, della irragionevole esclusione del diritto del padre di agire per il disconoscimento, nel caso di scoperta dell'adulterio oltre un anno dopo la nascita del figlio, poiché, in tale ipotesi, l'azione sarebbe *inutiliter data* con patente violazione del diritto di agire in giudizio.

3. – La questione prospettata dall'odierno rimettente è fondata.

L'art. 235, numero 2), del codice civile, nel consentire l'azione di disconoscimento se nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita del figlio il marito era affetto da impotenza, anche solo di generare, detta una disciplina comune alle diverse forme nelle quali può manifestarsi l'impotenza, la cui distinzione assume invece importanza fondamentale ai fini della verifica di legittimità costituzionale della norma impugnata. Ed invero, in relazione all'*impotentia coeundi* immediatamente conoscibile, appare razionale la scelta del legislatore di imporre il termine di un anno dalla nascita del figlio per la proposizione dell'azione di disconoscimento, non essendo ipotizzabile l'ignoranza di tale forma di impotenza.

L'impotenza di generare rappresenta, al contrario, uno stato fisico che può rimanere per lungo tempo ignoto, poiché in una elevata percentuale di casi consiste in un'affezione, che può essere priva di sintomatologia e di manifestazioni esteriori; inoltre tale stato è diagnosticabile solo attraverso esami clinici cui non si ricorre usualmente.

Dei diversi parametri costituzionali invocati dal rimettente risulta palese la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Per un verso rispetto a tale forma di impotenza la norma appare irragionevole, in quanto preclude l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità, decorso l'anno dalla nascita del figlio, se il marito non sia stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima e precisamente della propria incapacità di generare.

Per altro verso è irrimediabilmente leso il diritto di azione quando si consente che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi da cui sorge il diritto stesso; e ciò soprattutto in ipotesi, come quella di specie, in cui è dato di comune esperienza che l'elemento costitutivo dell'azione, rappresentato dall'impotenza di generare, può rimanere a lungo e a volte anche indefinitamente ignoto.

Questa Corte, nella richiamata sentenza n. 134 del 1985, ebbe già ad affermare, in relazione alla decorrenza del termine nell'ipotesi di adulterio di cui all'art. 235, numero 3), cod. civ., la oggettiva irrazionalità della disposizione impugnata, che impedisce al marito di proporre il disconoscimento dopo essere venuto a conoscenza dell'avvenimento da cui nasce il suo diritto di azione; detta norma si ritenne inoltre inconciliabile con il principio in base al quale "la garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del

momento di decorrenza del termine stesso al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza". Le medesime considerazioni valgono in relazione alla questione oggi in esame, nella quale ancora una volta viene in rilievo l'incolpevole ignoranza di un fatto costitutivo dell'azione; determinare in tale ipotesi la decorrenza del termine dall'evento nascita può in concreto vanificare il diritto di azione, il che contrasta insanabilmente con i principi costituzionali che presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti.

4. – Né potrebbe obiettarsi che il termine per l'esercizio dell'azione, essendo subordinato alla conoscenza del fatto costitutivo (il che potrebbe avvenire anche dopo molti anni dalla nascita del figlio), può esporre il medesimo alla perdita del proprio *status* a distanza di tempo.

Il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato la impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al *favor legitimitatis* attraverso la equiparazione della filiazione naturale a quella legittima ed ha di conseguenza reso omogenee le situazioni che discendono dalla conservazione dello stato ancorato alla certezza formale rispetto a quelle che si acquisiscono con l'affermazione della verità naturale; anteriormente alla riforma, infatti, la condizione deteriore del figlio naturale, significativamente denominato "illegittimo", che non poteva nemmeno ottenere il riconoscimento qualora uno dei genitori fosse coniugato, costituiva, unitamente alla riprovazione sociale, una forte remora all'accertamento della verità biologica della procreazione contrastante con quella legale.

L'attribuzione di pari diritti ai figli naturali rispetto a quelli legittimi, ad opera del riformato art. 261 del codice civile, determinando il venir meno della posizione di privilegio di questi ultimi, ha consentito l'acquisizione di *status* conformi alla realtà della procreazione, senza più tema di gravi conseguenze pregiudizievoli legate alla condizione di sfavore della filiazione naturale. Contemporaneamente le ipotesi di accertamento della verità biologica sono state ampliate, sia mediante l'eliminazione del divieto di riconoscimento dei figli "adulterini", sia attraverso l'estensione della categoria dei soggetti legittimati all'esperimento delle diverse azioni di stato, come si è verificato nell'ipotesi dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, consentita anche all'autore in mala fede del falso riconoscimento, o in quella del disconoscimento di paternità, cui sono oggi legittimati anche la madre, il figlio maggiorenne, il figlio che abbia compiuto i sedici anni e, con la modifica introdotta dall'art. 81 della legge n. 184 del 1983 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), il pubblico ministero quando si tratta di minori di età inferiore.

Le disposizioni normative che consentono di verificare la conformità dello *status* alla realtà della procreazione hanno quindi comportato l'affermazione del principio della tendenziale corrispondenza tra certezza formale e verità naturale, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini.

Nella crescente considerazione del *favor veritatis* non si è ravvisata una

ragione di conflitto con il *favor minoris*, poiché anzi la verità biologica della procreazione si è ritenuta una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, riconoscendosi espressamente l'esigenza di garantire al figlio il diritto alla propria identità e precisamente all'affermazione di un rapporto di filiazione veridico (sentenze nn. 216 e 112 del 1997), rispetto al quale può recedere l'intangibilità dello *status*, allorché esso risulti privato del fondamento della presunta corrispondenza alla verità biologica e quando risulti tempestivamente azionato il diritto.

Certamente il perseguimento del valore verità determina il sacrificio della posizione familiare, affettiva e socio-economica acquisita *medio tempore* dal figlio; tuttavia, la sofferenza del figlio legittimo consapevole dell'apparenza solo formale del proprio *status* contro la quale nessuno dei soggetti legittimati abbia reagito, non è meno grave e profonda rispetto a quella di chi sia posto innanzi alla verità della procreazione.

5. – La dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, all'art. 244, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che anche per la madre il termine per l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità a causa dell'impotenza solo di generare del marito decorra dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'anzidetta impotenza.

Mentre si giustifica la scelta del legislatore di far decorrere il termine semestrale dalla nascita del figlio nelle ipotesi previste dai numeri 1) e 3) dell'art. 235 del codice civile, in considerazione della ovvia conoscenza, da parte della medesima moglie, delle circostanze della procreazione, non altrettanto può dirsi nel caso di impotenza di generare del marito; per quanto già affermato riguardo alle caratteristiche di tale forma di impotenza, deve riconoscersi che anche la moglie può ignorare l'incapacità di procreare del marito, sì che in questo caso le sarebbe precluso l'esercizio dell'azione, in quanto la sola consapevolezza dell'adulterio non è elemento sufficiente ad escludere la paternità del marito.

Una volta riconosciuto a favore della moglie un interesse autonomo all'esercizio dell'azione in esame per tutte le ipotesi contenute nell'art. 235, ciascuna delle quali, pur presupponendo l'adulterio, è tuttavia caratterizzata da una propria *causa petendi*, costituisce evidente lesione del diritto di azione correlare la decorrenza del termine, nell'ipotesi prevista dal numero 2) dell'art. 235, alla nascita del figlio, anziché alla conoscenza della impotenza del marito. Occorre precisare ancora che a differenza della mancata coabitazione dei coniugi, dell'adulterio e del celamento della gravidanza e della nascita – elementi costitutivi dell'azione nei casi rispettivamente previsti dai numeri 1) e 3) dell'art. 235 –, di cui la moglie ha sempre piena, diretta e completa cognizione, l'impotenza di generare del marito è invece circostanza che può rimanere per lungo tempo incognita, onde in tal caso il termine decorrerebbe nell'ignoranza, da parte del titolare dell'azione, di un elemento costitutivo di essa.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare;

dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

* * *

Sentenza n. 494/2002 (Pres. Ruperto; Red. Zagrebelsky)

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 278, primo comma, e dell'art. 251, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui non consentono indagini sulla paternità di figli incestuosi». Ritiene il giudice rimettente che l'anzidetto divieto contrasti con gli artt. 2, 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, oltre che con l'art. 8 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e con l'art. 3 della Convenzione europea sullo stato giuridico dei figli nati fuori del matrimonio (Strasburgo, 15 ottobre 1975), firmata ma non ratificata dall'Italia.

2. – I termini della questione così sottoposta all'esame di questa Corte devono essere precisati come segue.

(a) L'art. 278, primo comma, del codice civile, nel prevedere i casi in cui le indagini sulla paternità e sulla maternità dei «figli incestuosi» non sono ammesse, rinvia ai casi in cui il riconoscimento di tali figli è vietato a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile. Questa tecnica di legiferazione e l'intreccio normativo che ne deriva si riflettono sulla formulazione della questione sollevata, riguardante due norme contenute in distinte sezioni della disciplina della filiazione naturale, dedicate rispettivamente alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (artt. 269 e seguenti) e al riconoscimento da parte dei genitori (artt. 250 e seguenti). La questione, peraltro, investe esclusivamente un

aspetto della disciplina relativa alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. Ciò risulta dall'oggetto del giudizio davanti al giudice rimettente (riferito nella narrativa dei fatti di causa) e si riflette nella formula dispositiva dell'ordinanza di remissione (riportata testualmente nel punto 1 di questa motivazione in diritto). Gli stessi parametri costituzionali e i diritti che essi, in ipotesi, proteggono, per come sono configurati e invocati, riguardano, nel rapporto di filiazione, il lato dei figli e non quello dei genitori.

(b) La questione che la Corte si trova a decidere concerne, entro l'istituto della dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, esclusivamente la previsione dei casi in cui la prova e quindi necessariamente, ancor prima, l'azione non sono ammissibili; la disciplina della titolarità del diritto di azione nel procedimento e la configurazione del procedimento medesimo e, in questo, dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti, restano invece fuori dell'ambito del presente giudizio di legittimità costituzionale.

3. – La questione è fondata.

4. – La disciplina della condizione – per usare l'espressione tuttora impiegata dalla legge – dei figli incestuosi, nati cioè da rapporti sessuali tra soggetti appartenenti alla stessa cerchia familiare, come definita dall'art. 251, primo comma, del codice civile (il matrimonio tra i quali è vietato dall'art. 87 del codice medesimo), è ciò che residua del tradizionale orientamento di radicale disfavore nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio. Da qui, il divieto di attribuire al loro legame biologico con i genitori naturali un valore giuridico formale, tramite riconoscimento o dichiarazione della pubblica autorità. L'originaria tradizione di chiusura rispetto ai diritti morali dei figli nati fuori del matrimonio, ispirata al codice Napoleone (artt. 171-173) e ribadita dalla legislazione italiana unitaria, è stata attenuata e poi superata con riguardo ai figli naturali nati da genitori legati in matrimonio con altra persona. L'art. 252 del codice civile del 1942 ha introdotto il riconoscimento dei figli allora denominati «adulterini», ma solo da parte del genitore che, all'epoca del concepimento, fosse libero da vincoli matrimoniali. La riforma del diritto di famiglia, operata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, poi, ha fatto cadere questa limitazione. I figli generati in violazione del dovere di fedeltà coniugale sono stati così resi riconoscibili in ogni caso da parte dei loro genitori naturali e nei confronti di questi ultimi, in forza dell'art. 269 del codice civile, è esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.

Quanto ai «figli incestuosi», la riforma del 1975 ha mantenuto invece la scelta tradizionale che li esclude dal riconoscimento e dalla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali. L'attuale art. 251, conformemente al corrispondente articolo del codice civile del 1942, stabilisce che «i figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori». La stessa cosa, in forza dell'art. 269, vale per la dichiarazione giudiziale. In

conseguenza, le indagini sulla paternità o sulla maternità dei figli nati dalle persone anzidette non sono ammesse (art. 278, primo comma, del codice civile). Questi divieti non operano soltanto in due casi, relativi a situazioni ed eventi che riguardano i rapporti tra genitori, sui quali comunque il figlio nulla può: l'ignoranza in cui quelli, al momento del concepimento, versassero circa il vincolo esistente tra loro (nel caso in cui uno solo dei genitori fosse in buona fede, solo questi può effettuare il riconoscimento; ipotesi cui è assimilato il caso di chi ha subito violenza sessuale) e, ovviamente, la dichiarata nullità del matrimonio da cui il rapporto di affinità sarebbe derivato.

I figli nati fuori del matrimonio indicati nell'art. 251, primo comma, del codice civile, salvi i limitati casi ora menzionati, sono perciò privati della possibilità di assumere uno *status filiationis*.

Essi non mancano totalmente di una tutela, essendo loro riconosciuta l'azione nei confronti dei genitori naturali per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione o, se maggiorenni in stato di bisogno, per ottenere gli alimenti (art. 279, primo comma, del codice civile). In conseguenza del divieto di riconoscimento e di dichiarazione, però, nei loro confronti non può operare l'art. 261 del codice civile, secondo il quale il riconoscimento e (per effetto del primo comma dell'art. 277) la dichiarazione comportano da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, compresa la potestà prevista dall'art. 317-*bis*; non può operare l'art. 262, secondo il quale il figlio naturale riconosciuto o dichiarato assume il cognome del genitore; non possono operare infine le disposizioni relative alla successione dei figli naturali, che si applicano loro solo quando la filiazione sia stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata (art. 573 del codice civile), essendo previsto invece che ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma del ricordato art. 279 del codice civile, spetti un assegno vitalizio (artt. 580 e 594 cod. civ.).

5. – Dalla disciplina testé indicata deriva, in danno della prole nata da genitori legati dai rapporti familiari indicati dall'art. 251 del codice civile, una *capitis deminutio* perpetua e irrimediabile, come conseguenza oggettiva di comportamenti di terzi soggetti; una discriminazione compendiata, anche nel lessico del legislatore, nell'espressione «figli incestuosi». La violazione del diritto a uno *status filiationis*, riconducibile all'art. 2 della Costituzione, e del principio costituzionale di uguaglianza, come pari dignità sociale di tutti i cittadini e come divieto di differenziazioni legislative basate su condizioni personali e sociali, è evidente e non richiede parole di spiegazione. Nessuna discrezionalità delle scelte legislative, con riferimento al quarto comma dell'art. 30 della Costituzione, che abilita la legge a dettare norme e limiti per la ricerca della paternità, può essere invocata in contrario: non è il principio di uguaglianza a dover cedere di fronte alla discrezionalità del legislatore, ma l'opposto.

Si può aggiungere la seguente annotazione, circa le conseguenze irragionevoli della normativa vigente. Il figlio che intenda richiedere l'adempimento nei

propri confronti dei doveri «naturali» che gravano sui suoi genitori – il mantenimento, l'istruzione e l'educazione – dovrebbe esercitare un'azione, quella prevista dall'art. 279 ricordato, che oggi (dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha reso riconoscibili e dichiarabili giudizialmente tutti gli altri figli nati fuori del matrimonio) è riferibile solo ai «figli incestuosi», in quanto solo rispetto ad essi «non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità» (ancorché la giurisprudenza, talora, con interpretazione antiletterale, abbia riconosciuto l'azione in quella norma prevista anche ai figli naturali riconoscibili ma non riconosciuti o dichiarati). Di conseguenza, il figlio nato da un rapporto tra le persone indicate nell'art. 251, per ottenere l'adempimento dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione nei suoi confronti, si trova nella necessità di proclamare egli stesso la propria condizione di discriminato; a meno che, comprensibilmente, non preferisca invece rinunciare a ciò che a lui, come a ogni figlio, è dovuto, con la conseguenza paradossale, oltretutto, che i genitori – essi sì «incestuosi» – andrebbero totalmente indenni da quella responsabilità alla quale, con la procreazione, sono soggetti, secondo ciò che è sancito come principio, valido rispetto a ogni genere di prole, dall'art. 30, primo comma, della Costituzione (v. sentenza n. 166 del 1998).

6. – L'attribuzione dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale ai figli di genitori incestuosi, alla stessa stregua di quanto spetta ai figli naturali riconoscibili, è conforme alla classificazione operata dalla Costituzione. Questa, come avviene nella stragrande maggioranza degli ordinamenti oggi vigenti, conosce, all'art. 30, primo e terzo comma, solo due categorie di figli: quelli nati entro e quelli nati fuori del matrimonio, senza ulteriori distinzioni tra questi ultimi. La possibilità di prevedere sub-distinzioni, entro la seconda categoria, è stata tuttavia sostenuta sulla base di due argomenti: (a) l'ordine pubblico familiare e (b) i diritti dei membri della famiglia legittima.

6.1. – Come misura di ordine pubblico familiare, la discriminazione dei figli di genitori incestuosi varrebbe a tutela della concezione costituzionale stessa della famiglia, esigente che fatti tanto gravi come quelli di endogamia, dalla «coscienza sociale» considerati alla stregua di attentati all'ordine naturale dei rapporti interpersonali e, a certe condizioni, puniti come reato, restino fuori dell'ordine giuridico e non possano determinare l'attribuzione di *status filiationis*.

La Costituzione contiene bensì una clausola generale di riconoscimento dei diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29, primo comma), e ciò consente di esigere comportamenti conformi e di prevedere conseguenze e misure, anche penali, nei confronti degli autori di condotte che della famiglia compromettano l'identità, ciò che avviene, per l'appunto, nel caso dell'incesto. Ma l'adozione di misure sanzionatorie al di là di questa cerchia, che coinvolga soggetti totalmente privi di responsabilità – come sono i figli di genitori incestuosi, meri portatori delle conseguenze del comportamento

dei loro genitori e designati dalla sorte a essere involontariamente, con la loro stessa esistenza, segni di contraddizione dell'ordine familiare – non sarebbe giustificabile se non in base a una concezione «totalitaria» della famiglia. Lo stesso codice civile prende in considerazione ipotesi di involontarietà, riferite ai genitori, di fronte alle quali la difesa della famiglia come istituzione si arresta per fare posto alle posizioni individuali: il primo comma dell'art. 251 attribuisce rilievo, ai fini del riconoscimento, alla buona fede dei genitori incestuosi e il secondo comma dell'art. 278 deroga al divieto di indagini sulla paternità e sulla maternità nel caso di forza maggiore (ratto e violenza carnale). La Costituzione non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti: nella specie, il diritto del figlio, ove non ricorrano costringenti ragioni contrarie nel suo stesso interesse, al riconoscimento formale di un proprio *status filiationis*, un diritto che, come affermato da questa Corte (sentenza n. 120 del 2001), è elemento costitutivo dell'identità personale, protetta, oltre che dagli artt. 7 e 8 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, dall'art. 2 della Costituzione. E proprio da tale ultima disposizione, conformemente a quello che è stato definito il *principio personalistico* che essa proclama, risulta che il valore delle «formazioni sociali», tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine a esse assegnato, di permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani.

6.2. – Come misura di protezione della famiglia legittima, il divieto di agire per la dichiarazione della filiazione, con le connesse limitazioni delle indagini sulla paternità e maternità naturali, varrebbe a escludere un evento perturbatore della tranquillità della vita familiare tanto grave, quale è l'ingresso in essa, per atto formale, di figli nati da genitori incestuosi. Il fondamento costituzionale di tale protezione sarebbe il terzo comma dell'art. 30 e la riserva ivi prevista a favore dei diritti dei membri della famiglia legittima.

Sennonché tale riserva mal si presta a essere interpretata in modo tanto generico e atecnico, fino a ricomprendervi la protezione di condizioni di serenità psicologica, ciò che potrebbe condurre a negare del tutto il riconoscimento giuridico della filiazione naturale, premessa della tutela che la Costituzione vuole assicurare nel modo più pieno possibile a tutti i figli nati al di fuori del matrimonio. I diritti dei membri della famiglia legittima, di cui all'art. 30, terzo comma, della Costituzione, sono diritti in senso proprio e il problema della loro compatibilità con la tutela da assicurare ai figli nati fuori del matrimonio nasce logicamente solo in quanto vi sia stata una constatazione formale del rapporto di filiazione. In ogni caso, l'ingresso di figli naturali in un rapporto coniugale e in una vita familiare legittima di per sé non è una violazione di diritti ma un incerto del mestiere di vivere.

7. – Nemmeno varrebbe concepire la disciplina in esame come protezione dell'interesse del figlio medesimo, contro l'eventualità che, con l'accertamento del carattere incestuoso del concepimento, anziché vantaggi possano derivargli nocimenti morali e sociali. L'interesse del figlio a evitare l'accertamento formale

del rapporto di filiazione, nel caso dell'azione proposta per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali – quest'ultimo soltanto, si ripete, oggetto del presente giudizio –, è *in re ipsa* protetto dal fatto che il diritto di azione è riconosciuto a lui solo (e, in caso di morte, ai suoi discendenti) (art. 270 del codice civile), mentre, per il figlio minore, possono agire, ma nel suo esclusivo interesse, il genitore esercente la potestà o – previa autorizzazione del tribunale per i minorenni – il tutore (o il curatore speciale) (art. 273, primo comma, del codice civile). Inoltre, se il minore è ultrasedicenne, occorre comunque il suo consenso (art. 273, secondo comma), mentre, se è infrasedicenne, la rispondenza al suo interesse dell'azione promossa è oggetto di valutazione da parte del tribunale per i minorenni (art. 274, primo comma, e sentenza n. 341 del 1990 di questa Corte).

8. – Dall'accoglimento della questione nei termini precisati alla lettera *a*) del punto 2 di questa motivazione in diritto, e quindi dalla conseguente riconosciuta esperibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali nelle ipotesi previste dall'art. 251, primo comma, del codice civile e dalla connessa ammissibilità delle relative indagini – accoglimento che non coinvolge il parallelo divieto di riconoscimento nelle medesime ipotesi – deriva, come conseguenza della presente decisione, che l'art. 269, primo comma, del codice civile, deve essere interpretato (secondo la sua formulazione letterale) nel senso che la paternità e la maternità naturali possono essere dichiarate nelle ipotesi in cui il riconoscimento è ammesso, ma non nel senso reciproco: cioè anche che il riconoscimento sia effettuabile in tutte le ipotesi in cui vi possa essere la dichiarazione giudiziale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, primo comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251, primo comma, del codice civile, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

* * *

Sentenza n. 50/2006 (Pres. A. Marini; Red. Finocchiaro)

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice civile, in quanto la norma impugnata, prevedendo una preliminare delibazione di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di

paternità o di maternità naturale promossa da un soggetto maggiorenne ai sensi dell'art. 269 cod. civ., violerebbe l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'«eccesso di potere legislativo», a causa della contraddizione intrinseca tra l'attuale disciplina del procedimento – non più caratterizzato da segretezza dell'indagine, quanto meno nella fase di legittimità, e suscettibile di reiterazione, sulla base di elementi ulteriori, senza alcun limite temporale – e la *ratio* originaria della norma, intesa a tutelare il convenuto da azioni temerarie o infondate; l'art. 3, primo comma, Cost., per la disparità di trattamento, quanto alle condizioni per l'accertamento dei rispettivi *status*, tra i figli di genitori coniugati e non coniugati; gli artt. 2, 30 e 24 Cost., per l'obiettivo effetto di ostacolo alla tutela di diritti fondamentali dei figli naturali che siffatto procedimento determinerebbe; nonché l'art. 111 Cost., sotto il profilo della irragionevole durata del processo.

[*omissis*]

4. – Passando all'esame del merito, la questione è fondata.

Il codice civile del 1942 – come risulta dalla Relazione del Guardasigilli al Progetto definitivo – allo scopo di scoraggiare iniziative con finalità solo ricattatorie, introdusse, con l'art. 274 cod. civ., la previsione di un preventivo giudizio di delibazione in ordine all'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, nel corso del quale, con indagine sommaria e segreta, si potesse valutare l'esistenza, o meno, di indizi tali da far apparire giustificata detta azione.

Tale giudizio doveva svolgersi in camera di consiglio; l'inchiesta sommaria doveva avere luogo senza alcuna pubblicità, ed essere mantenuta segreta, e il decreto con cui si dichiarava ammissibile o inammissibile l'azione non era reclamabile.

Successivamente, questa Corte dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 274, secondo comma, cod. civ. nella parte in cui disponeva che la decisione avesse luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui escludeva la necessità del contraddittorio e dell'assistenza dei difensori, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., relativo al diritto inviolabile della difesa, nonché, sempre in riferimento allo stesso principio, la illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 274, per la parte in cui disponeva la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti (sentenza n. 70 del 1965).

Con la stessa pronuncia la Corte, con riguardo all'art. 30 Cost., rilevò testualmente: «è chiaro che la ricerca della paternità viene così considerata come una forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, e, come tale, è fatta oggetto di garanzia costituzionale» ed aggiunse: «la stessa norma costituzionale, però, stabilisce che la legge ordinaria pone i limiti per la detta ricerca: limiti che potranno derivare dalla esigenza, affermata nel comma 3, di far sì che la tutela dei figli nati fuori del matrimonio sia compatibile con i diritti della famiglia legittima e dall'esigenza di salvaguardare, in materia tanto

delicata, i fondamentali diritti della persona, tutelati anch'essi dalla Costituzione, dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria».

A seguito di questa pronuncia fu approvata la legge 23 novembre 1971, n. 1047 (Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'art. 274 del codice civile), contenente all'art. 2 una nuova disciplina del giudizio di ammissibilità dell'azione, la quale stabilì l'obbligo di motivazione del decreto e la sua reclamabilità alla corte d'appello, confermando peraltro la non pubblicità dell'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale e l'obbligo di mantenerla segreta.

Dal carattere contenzioso del procedimento la Corte di cassazione ha desunto la ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Cost., avverso il decreto della corte d'appello.

Il contemperamento operato, con le sentenze in precedenza richiamate, del carattere sommario del procedimento con la salvaguardia del diritto di difesa, attraverso la previsione dell'obbligo di contraddittorio tra gli interessati, l'obbligo di motivazione del decreto sulla domanda di ammissibilità e il reclamo alla corte d'appello, nonché la riconosciuta ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., finiscono per escludere quel carattere di segretezza posto a difesa del preteso padre.

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha lasciato poi immutata la struttura del procedimento, limitandosi a sostituire le «specifiche circostanze» agli «indizi» di cui al testo originario dell'art. 274 cod. civ., quali elementi la cui sussistenza è richiesta ai fini del giudizio di ammissibilità di cui si tratta.

Questa Corte ha successivamente dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 274 cod. civ. nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore (sentenza n. 341 del 1990), ma ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, l'esistenza di elementi anche di tipo presuntivo idonei a far apparire l'azione verosimile, precisando che «il procedimento in esame è ispirato pertanto a due finalità concorrenti e non in contrasto fra loro, essendo posto a tutela non solo del convenuto contro il pericolo di azioni temerarie e ricattatorie, ma anche e soprattutto del minore, il cui interesse sta nell'affermazione di un rapporto di filiazione veridico, che non pregiudichi la formazione e lo sviluppo della propria personalità» (sentenza n. 216 del 1997).

A ciò bisogna poi aggiungere che la costante giurisprudenza della Corte di cassazione ha valutato le «specifiche circostanze» cui fa riferimento l'art. 274 cod. civ. alla stregua di criteri di verosimiglianza e non di certezza, ritenendo sufficiente che la dichiarazione della madre sia supportata da un *fumus boni iuris* (Cass., sentenze n. 151 del 1998, n. 2346 del 1994, n. 7742 del 1995), rinviando al giudizio di merito l'esame delle contestazioni sollevate dal convenuto e limitandosi a conoscere delle eccezioni di improponibilità dell'azione (per decadenza, giudicato, transazione) in via meramente deliberativa al solo fine

di emettere la decisione sull'ammissibilità dell'azione instauranda (Cass. n. 2979 del 1976). In tal modo la stessa Corte di cassazione ha fornito conferma alla opinione di quanti avevano definito il giudizio di ammissibilità di cui si tratta un "ramo secco" dell'ordinamento che limita il diritto dei figli all'accertamento della paternità senza più salvaguardare le esigenze del preteso genitore. In definitiva, detto giudizio può ormai considerarsi un inutile duplicato idoneo solo a favorire istanze dilatorie.

Ed, infatti, la descritta evoluzione della disciplina procedimentale del giudizio di ammissibilità ha totalmente vanificato la funzione in vista della quale tale giudizio era stato originariamente previsto dal legislatore, e cioè la protezione del convenuto da iniziative «temerarie e vessatorie» perseguita attraverso la sommarietà e la segretezza della cognizione, devoluta in questa fase all'organo giudicante; con la conseguenza che il giudice è abilitato dalla norma attualmente in vigore a dare alla sua cognizione l'estensione ritenuta più opportuna e pertanto tale da spaziare, come ha statuito la giurisprudenza di legittimità, dalla ammissione di accertamenti tecnici idonei a definire il giudizio di merito, senza che ciò incida sulla necessità della sua successiva proposizione, fino alla sufficienza delle sole affermazioni della parte ricorrente.

Peraltro, il meccanismo processuale di cui alla norma impugnata – in palese contraddizione con la sua funzione "preventiva" – si presta, come è stato esattamente rilevato nell'ordinanza di rimessione, ad incentivare, per la sua stessa struttura, strumentalizzazioni, oltre che da parte del convenuto, anche da parte dello stesso attore che, attraverso una accurata programmazione della produzione probatoria, è in grado di assicurarsi – non essendo il provvedimento di inammissibilità suscettibile di passare in giudicato – una reiterabilità, a tempo indeterminato, della istanza di riconoscimento, con la conseguenza che, proprio a fronte di iniziative effettivamente vessatorie, il convenuto potrebbe non esserne mai definitivamente al riparo.

L'intrinseca, manifesta irragionevolezza della norma (art. 3 Cost.) fa sì che il giudizio di ammissibilità *ex* art. 274 cod. civ. si risolva in un grave ostacolo all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., e ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo *status* ed alla identità biologica; così come da tale manifesta irragionevolezza discende la violazione del precetto (art. 111, secondo comma, Cost.) sulla ragionevole durata del processo, gravato di una autonoma fase, articolata in più gradi di giudizio, prodromica al giudizio di merito, e tuttavia priva di qualsiasi funzione. Né può tacersi che l'evoluzione della tecnica consente ormai di pervenire alla decisione di merito, in termini di pressoché assoluta certezza, in tempi estremamente concentrati.

Da quanto precede deriva l'incostituzionalità dell'art. 274 cod. civ. per violazione degli articoli 3, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione, senza che sia di ostacolo alla relativa pronuncia la limitazione del *petitum*, contenuta

nella ordinanza di rimessione, nella quale si fa riferimento al solo giudizio di ammissibilità promosso da maggiorenni.

La definizione dei termini della questione, adottata dal rimettente sotto il vincolo che allo stesso si impone in funzione della sua rilevanza nel giudizio principale, non limita le valutazioni di questa Corte sul procedimento regolato dalla disposizione impugnata, ove affetta dai denunciati vizi nella sua complessiva e generale applicazione ad ogni ipotesi di delibazione di ammissibilità dell'azione.

Infatti, in presenza di una incostituzionalità che, come si è appena visto, coinvolge detto procedimento nella sua struttura e funzione, la circostanza che lo stesso abbia anche lo scopo di accertare l'interesse del minore non fa venire meno l'incostituzionalità stessa, né giustifica la permanenza nell'ordinamento del giudizio di ammissibilità con questo solo scopo.

L'esigenza, infatti, che l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale risponda all'interesse del minore non viene certamente meno con la soppressione del giudizio di cui all'art. 274 del codice civile, ma potrà essere eventualmente delibata prima dell'accertamento della fondatezza dell'azione di merito.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 274 del codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 6 febbraio 2006.

* * *

Sentenza n. 266/2006 (Pres. A. Marini; Red. Finocchiaro)

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione, I sezione civile, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini del disconoscimento della paternità, ammette il marito a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre solo dopo aver provato che nel periodo del concepimento la moglie ha commesso adulterio. Secondo il giudice rimettente, la norma si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per la irragionevolezza della previsione, in presenza di un progresso scientifico che consente di ottenere direttamente – e quindi senza passare attraverso la dimostrazione dell'adulterio – una sicura prova della esclusione della paternità; nonché con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per contrasto con il diritto di difesa, il quale non può compiutamente realizzarsi se non viene reso

possibile l'accertamento dei fatti sui quali si fondano le ragioni sottoposte al giudice e se non viene consentito di fornire la prova dei fatti stessi.

2. – Il Tribunale di Rovigo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, cod. civ., nella parte in cui richiede, quale presupposto dell'azione di disconoscimento della paternità, la preventiva prova dell'adulterio della moglie, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per lesione del principio di ragionevolezza e dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, che tutela il diritto di difesa.

[*omissis*]

6. – Le questioni proposte dalla Corte di cassazione – in una fattispecie in cui l'azione di disconoscimento era stata fatta valere dal padre – e dal Tribunale di Rovigo – in una fattispecie in cui l'azione era stata fatta valere dal figlio – sono fondate.

6.1. – L'art. 235, primo comma, numero 3, cod. civ. – nella formulazione introdotta dall'art. 93 della legge 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia – stabilisce che l'adulterio commesso nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno precedente la nascita costituisce una delle ipotesi in cui l'azione di disconoscimento è consentita, e che in tal caso il marito – o altro dei legittimati all'azione – è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La Corte di cassazione, in una ormai risalente pronuncia (sentenza n. 5687 del 1984), aveva affermato che l'art. 235, comma primo, cod. civ., il quale subordina la esperibilità delle prove cosiddette tecniche, sulle caratteristiche genetiche o sul gruppo sanguigno, alla dimostrata ricorrenza dell'adulterio della moglie, non osta a che il giudice del merito, ove ne ravvisi l'opportunità, possa ammettere ed espletare tali prove tecniche contemporaneamente a quelle inerenti all'adulterio, convalidando ed integrando il proprio convincimento sull'esistenza dello stesso con la valutazione del rifiuto (ingiustificato) opposto dai controinteressati all'espletamento della prova ematologica e ritenendo tale rifiuto come prova della non paternità, e ciò soprattutto perché, a causa del progresso scientifico verificatosi negli ultimi tempi, detta prova ha assunto il valore di piena prova della esistenza o non esistenza del rapporto di filiazione.

Tale approccio interpretativo – già all'epoca contrastato (Cass. n. 20 e n. 5419 del 1984) – è stato successivamente abbandonato, ed è ormai “diritto vivente” quello per il quale l'indagine sul verificarsi dell'adulterio ha carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza o meno del rapporto procreativo, con la conseguenza che la prova genetica o ematologica, anche se espletata contemporaneamente alla prova dell'adulterio, può essere esaminata solo subordinatamente al raggiungimento di quest'ultima, e al diverso fine di stabilire il fondamento del merito della domanda (v., tra le altre, Cass. n. 2113 del 1992, n. 8087 del 1998, n. 14887 del 2002); con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di prova dell'adulterio, anche in presenza della dimostrazione che il figlio

presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, l'azione di disconoscimento della paternità deve essere respinta.

In presenza di tale "diritto vivente", questa Corte non ha la possibilità di proporre differenti soluzioni interpretative (v. sentenza n. 299 del 2005), ma deve limitarsi a stabilire se lo stesso sia o meno conforme ai principi costituzionali.

6.2. – Con la riforma del diritto di famiglia, il legislatore del 1975 ha esteso la legittimazione attiva per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità anche alla madre ed al figlio che abbia raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre (art. 235, ultimo comma, cod. civ.).

Successivamente, il legislatore del 1983 ha previsto che l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o dal pubblico ministero, quando si tratta di minore di età inferiore (art. 244, ultimo comma, cod. civ., aggiunto dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184).

6.3. – Ai fini della decisione della presente questione assumono rilievo:

- l'ampliamento della legittimazione attiva;
- i progressi della scienza biomedica che, ormai, attraverso le prove genetiche od ematologiche, consentono di accertare la esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione;
- la difficoltà pratica, chiaramente evidenziata dall'ordinanza della Corte di cassazione, di fornire una piena prova dell'adulterio;
- l'insufficienza di tale prova ad escludere la paternità.

Il subordinare – sulla base del diritto vivente in precedenza richiamato – l'accesso alle prove tecniche, che, da sole, consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo, alla previa prova dell'adulterio è, da una parte, irragionevole, attesa l'irrilevanza di quest'ultima prova al fine dell'accoglimento, nel merito, della domanda proposta; e, dall'altra, si risolve in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione. E ciò per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo *status* e alla identità biologica (sentenza n. 50 del 2006).

Ciò comporta che deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta «che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.

7. – Ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo all'azione proposta dagli altri legittimati (art. 235, terzo comma, cod. civ.), ipotesi

ricorrente nel procedimento innanzi al Tribunale di Rovigo (r.o. n. 203 del 2003).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta «che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre», alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2006.

* * *

Sentenza n. 322/2011 (Pres. Quaranta; Red. Grossi)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale ordinario di Catania censura l'articolo 245 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine annuale di proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità sia sospeso, non solo quando la parte interessata si trovi in stato di interdizione per infermità di mente, ma anche quando questa si trovi in stato di incapacità naturale.

2. – La questione è fondata.

2.1. – L'art. 245 cod. civ. stabilisce che «Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente, la decorrenza del termine indicato nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore».

La disposizione si colloca nel contesto del sistema che regola i termini di proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità del figlio concepito durante il matrimonio *ex* art. 244 cod. civ., nei casi indicati dal primo comma del precedente art. 235. In particolare, essa predispone una peculiare garanzia di conservazione del diritto di azione in capo a colui il quale sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente, in ragione del fatto che il soggetto si trova nella impossibilità, per la accertata incapacità di provvedere ai propri interessi, di proporre consapevolmente (conoscendone i presupposti e rappresentandosene coscientemente gli effetti) la propria domanda giudiziale che trae origine dalla scelta di far valere un diritto personalissimo.

2.2. – Il rimedio della sospensione dei termini previsto dalla norma censurata riposa, d'altronde, sulla medesima *ratio* che ha condotto questa Corte

a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 244, secondo comma, cod. civ., dapprima, «nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal numero 3 dell'art. 235 dello stesso codice, che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie» (sentenza n. 134 del 1985), e, successivamente, «nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal numero 2) dell'art. 235 cod. civ. decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare» (sentenza n. 170 del 1999); nonché, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del primo comma dello stesso art. 244 cod. civ. «nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al numero 2) dell'art. 235 cod. civ., decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito» (sentenza n. 170 del 1999, cit.).

Tali pronunce si fondano sulla duplice affermazione della irragionevolezza della previsione di una preclusione dell'esercizio dell'azione di disconoscimento al soggetto che non sia a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima; e della irrimediabile lesione del diritto di azione che si verifica allorquando si consenta che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi da cui sorge il diritto stesso.

2.3. – Orbene, risulta palese come una identica esigenza di dare effettività a tale garanzia (affermata da questa Corte con riguardo ai termini di cui all'art. 244 cod. civ.) sia teleologicamente sottesa anche alla scelta legislativa, tradotta nella disposizione oggetto dell'odierno scrutinio di costituzionalità, di sospendere sine die la decorrenza del termine di proposizione dell'azione *de qua* nel caso in cui la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trovi in stato di interdizione per infermità di mente, e quindi nella situazione di non potere avere conoscenza e consapevolezza del fatto costitutivo dell'azione e di poterla validamente esperire. Ma ciò porta ad affermare che la tutela approntata dalla norma censurata dipende, non già dalla formale perdita della capacità di agire del soggetto quale conseguenza della dichiarazione di interdizione, bensì dall'accertamento della sussistenza in concreto di una gravemente menomata condizione intellettuale e volitiva del medesimo, in presenza dei presupposti di cui all'art. 414 cod. civ.

Poiché, però, la inequivoca previsione di cui all'art. 245 cod. civ. non consente di estenderne interpretativamente la operatività anche rispetto ad un soggetto formalmente capace, l'esclusione della praticabilità della omologa garanzia nei confronti di chi, sebbene non interdetto, si trovi (come nella specie) in eguali condizioni di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi, determina la lesione di entrambi gli evocati parametri (artt. 3 e 24 Cost.). Ciò, a causa sia della irragionevole equiparazione

del soggetto capace a quello di fatto incapace, ovvero (specularmente) dell'irragionevole diversità di trattamento riservata a soggetti che versino in un'identica situazione di abituale grave infermità di mente, che preclude in entrambi i casi la conoscenza dei fatti costitutivi dell'azione in esame; sia della contestuale lesione del diritto di azione – e del correlato principio di tendenziale corrispondenza, in materia di *status*, tra certezza formale e verità naturale (sentenze n. 216 e n. 112 del 1997) – impedito al titolare di un'azione personalissima che si trovi nella condizione di non avere conoscenza e consapevolezza del fatto costitutivo dell'azione e quindi nella impossibilità di esperirla validamente e tempestivamente.

Pertanto, l'art. 245 cod. civ. deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell'art. 244 cod. civ. è sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri lo stato di incapacità naturale.

2.4. – Ovviamente, rispetto alla esigenza di individuare se, quando e per quanto tempo il soggetto non abbia avuto coscienza dei fatti in presenza dei quali sorge il suo potere di agire, va precisato che – seppure la previsione di cui alla norma in esame è connotata, sul piano probatorio, da una presunzione *ex lege* di mancata conoscenza (da intendersi quale assenza di consapevolezza dei relativi presupposti e cause, nonché di rappresentazione cosciente delle conseguenze) dei presupposti costitutivi dell'azione in esame da parte dei soggetti che siano stati dichiarati interdetti e finché dura lo stato di interdizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 e 431 cod. civ. – l'estensione della garanzia della sospensione varrà evidentemente solo per quegli incapaci naturali rispetto ai quali (non già sulla base di una presunzione, bensì in ragione delle prove offerte, acquisite e valutate dal giudice) sia stato accertato che versino in uno stato di grave abituale infermità mentale, ossia che sussistano quei medesimi presupposti richiesti dall'art. 414 cod. civ. per la dichiarazione di interdizione, e fino a quando sia stato ugualmente provato (ove nel frattempo non si sia pervenuti autonomamente ad una dichiarazione di interdizione) il venir meno dello stato di incapacità. La qual cosa comporta che, come d'altronde previsto per l'interdetto, anche per l'incapace naturale – che non può, ovviamente, avvalersi dell'azione del tutore – varrà la medesima regola della corrispondenza della durata della sospensione della decorrenza del termine alla situazione di effettiva incapacità del soggetto che ne beneficia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 245 del codice civile, nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell'art. 244

cod. civ. è sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

* * *

Sentenza n. 133/2021 (Pres. Coraggio; Red. Navarretta)

Considerato in diritto

1. – Nel corso di un giudizio di impugnazione del riconoscimento del figlio per difetto di veridicità, il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), in riferimento agli artt. 3, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

L'art. 263, terzo comma, cod. civ. prevede, in particolare, che «[l']azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno, che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento».

Il comma citato viene ritenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente che, per l'autore del riconoscimento, il termine per proporre l'azione di impugnazione decorra dalla conoscenza della non paternità.

Il giudice, pertanto, censura la norma che, per l'autore del riconoscimento, fa decorrere il *dies a quo*, relativo al termine annuale di decadenza, dalla mera scoperta dell'impotenza al tempo del concepimento o, in alternativa, dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Ritiene, inoltre, che l'azione non debba essere impedita dal decorso di un termine, come quello quinquennale, che trascorre a prescindere dalla conoscenza della non paternità.

[*omissis*]

5. – Passando ora all'esame del merito, occorre premettere che la riforma dell'art. 263 cod. civ., introdotta con il d.lgs. n. 154 del 2013, ha profondamente innovato la precedente disciplina, nell'ambito di una novella legislativa che, pur

avendo mantenuto distinte le azioni di stato, si è ispirata all'obiettivo di «eliminare ogni discriminazione tra i figli [...] nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione» (art. 2, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219).

Al precedente regime in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, tutto improntato al *favor veritatis*, è subentrata una regolamentazione che ha notevolmente rafforzato l'esigenza di stabilità dello *status filiationis* e di tutela del figlio.

La modifica del dato normativo è stata, poi, accompagnata dagli interventi di questa Corte, che ha provveduto a precisare la necessaria sussistenza di uno spazio di bilanciamento in concreto fra gli interessi implicati, affidato alla valutazione giudiziale. L'art. 263 cod. civ. sottende «l'esigenza di operare una razionale comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti», posto che «la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi [deve] tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso (sentenza n. 272 del 2017)» (sentenza n. 127 del 2020).

Sullo sfondo, dunque, di un'azione nella quale il giudice non procede ad un mero accertamento della verità biologica, ma opera un bilanciamento in concreto tra gli interessi coinvolti, si collocano le questioni poste dal rimettente, il quale dubita della legittimità costituzionale della disciplina relativa al duplice termine con cui l'art. 263, terzo comma, cod. civ. filtra la possibilità, per l'autore del riconoscimento, di far valere in giudizio uno degli interessi che entrano nel bilanciamento, vale a dire l'identità biologica.

In particolare, ravvisa un contrasto con gli artt. 3, 76 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, rispetto alla disposizione che regola il *dies a quo* relativo al termine di decadenza annuale, nonché una violazione sempre dell'art. 117, primo comma, Cost., coordinato con la citata norma interposta, relativamente al termine quinquennale, che decorre dall'annotazione del riconoscimento e, dunque, a prescindere dalla conoscenza della non paternità.

[omissis]

7. – Sempre con riferimento alla disciplina sul *dies a quo*, per l'autore del riconoscimento, del termine annuale di decadenza dall'azione (art. 263, terzo comma, prima parte, cod. civ.), il rimettente solleva ulteriori dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost.

7.1. – L'esame di tali censure richiede, preliminarmente, di ricostruire come si sia giunti ad una norma che fa decorrere, per l'autore del riconoscimento, il *dies a quo* del termine annuale dalla scoperta dell'impotenza al tempo del concepimento, quale unica alternativa alla sua decorrenza dall'annotazione dell'atto di riconoscimento.

La disciplina richiamata origina da una traslazione meramente parziale, nell'ambito dell'impugnazione del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, delle regole dettate dal legislatore per il disconoscimento della

paternità del figlio nato nel matrimonio. Queste, a loro volta, hanno subito un processo evolutivo non privo di increspature, che è opportuno brevemente ripercorrere.

7.1.1. – Quando, in materia di prova del disconoscimento della paternità, vigeva l'art. 235 cod. civ., ora abrogato, che ammetteva il padre coniugato a dimostrare la non paternità solo dopo aver provato una serie di fatti idonei a superare l'allora presunzione di concepimento (la non coabitazione in quel periodo, o, nel medesimo arco di tempo, l'impotenza o l'adulterio o la dissimulazione della gravidanza o della nascita), questa Corte aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 244 cod. civ., nella parte in cui, regolando il termine di decadenza annuale per l'esercizio dell'azione, non aveva previsto che esso potesse decorrere anche dalla scoperta dell'adulterio (sentenza n. 134 del 1985) nonché dalla conoscenza dell'impotenza (sentenza n. 170 del 1999). La giurisprudenza costituzionale aveva rilevato, in proposito: «l'irragionevole esclusione del diritto del padre di agire per il disconoscimento, nel caso di scoperta dell'adulterio oltre un anno dopo la nascita del figlio, poiché l'azione sarebbe *inutiliter data*» (sentenza n. 134 del 1985), così come aveva contestato la ragionevolezza di una previsione che negava l'azione a chi «non [era] stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima» (sentenza n. 170 del 1999).

Dopo che le richiamate pronunce avevano riallineato la disciplina della decorrenza dei termini alle prove allora richieste dall'art. 235 cod. civ., questa Corte dichiarava, di seguito, l'illegittimità costituzionale della norma appena citata, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento, condizionava l'esame delle prove tecniche sulla non paternità alla previa dimostrazione di fatti ulteriori: nello specifico, alla prova dell'adulterio. La sentenza n. 266 del 2006 rilevava, infatti, che «[i]l subordinare [...] l'accesso alle prove tecniche, che, da sole, consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo, alla previa prova dell'adulterio è, da una parte, irragionevole, attesa l'irrilevanza di quest'ultima prova al fine dell'accoglimento, nel merito, della domanda proposta; e, dall'altra, si risolve in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione».

Con la novella introdotta dal d.lgs. n. 154 del 2013, la disciplina relativa alla prova oggetto del disconoscimento di paternità è stata conformata alla sentenza n. 266 del 2006, con l'eliminazione del filtro di ammissibilità e con l'abrogazione dell'art. 235 cod. civ., sostituito dalla semplice previsione dell'art. 243-bis, secondo comma, cod. civ., secondo cui «chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre». Tuttavia, la nuova regolamentazione della prova non si è riverberata sulla disciplina del termine annuale di decadenza dall'azione, che è stata adeguata esclusivamente a quanto deciso dalle sentenze n. 170 del 1999 e n. 134 del 1985. L'art. 244 cod. civ. prevede, infatti, che il termine annuale di decadenza decorra

per il padre dal momento della nascita del figlio (o, in caso di lontananza in quel momento, dai fatti previsti dall'art. 244, terzo comma, cod. civ.), oppure dalla prova della conoscenza dell'adulterio o dell'impotenza a generare al tempo del concepimento. In sostanza, le precedenti ragioni, che integravano il filtro di ammissibilità, continuano a dover essere provate, sia pur al mero fine di impedire la decadenza dall'azione.

7.1.2. – Venendo, ora, alla disciplina dell'impugnazione del riconoscimento del figlio, emerge come l'art. 263, terzo comma, cod. civ. abbia preso a modello proprio le regole dettate dall'art. 244 cod. civ. e si sia, poi, limitato a considerare la sola scoperta dell'impotenza al tempo del concepimento, quale *dies a quo* alternativo a quello dell'annotazione del riconoscimento.

A fronte di tale disposizione, il rimettente censura la norma per non aver previsto la decorrenza del termine annuale dalla conoscenza tout court della non paternità, a prescindere dalla causa da cui essa dipenda, sollevando un duplice dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.

Per un verso, rileva l'irragionevolezza del richiamo esclusivo alla scoperta dell'impotenza, posto che il padre può ben ignorare (e non avere ragioni per sospettare) la non paternità, anche in ipotesi diverse da quella citata. Tale censura reca con sé il dubbio di un'irragionevole disparità di trattamento fra chi possa dimostrare la propria impotenza, onde sottrarsi alla decadenza dall'azione, e chi non sia affetto da tale patologia.

Per un altro verso, contesta l'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina sul disconoscimento di paternità, che contempla, oltre alla scoperta dell'impotenza, un più ampio novero di fatti, la cui dimostrazione fa decorrere il *dies a quo* del termine annuale.

7.2. – Le questioni sono fondate.

7.2.1. – Sotto il primo profilo, occorre rilevare che l'art. 263 cod. civ. regola qualsivoglia ipotesi di impugnazione per difetto di veridicità, abbracciando tanto casi di riconoscimento effettuato nella consapevolezza della non paternità (su cui si vedano le sentenze n. 127 del 2020 e n. 272 del 2017), quanto ipotesi in cui il consenso all'atto personalissimo si fondi sull'erronea supposizione del legame biologico.

Sennonché, mentre può ritenersi non irragionevole che il termine annuale decorra dall'annotazione del riconoscimento per chi abbia posto in essere l'atto nella consapevolezza della non paternità biologica, per converso, evidenzia una palese irragionevolezza far decorrere il medesimo termine dall'annotazione del riconoscimento, per chi ignorasse il difetto di veridicità, limitando la possibilità di far valere la decorrenza del termine dalla scoperta della non paternità alla sola ipotesi dell'impotenza. Ne discende una irragionevole disparità di trattamento fra autori del riconoscimento, che possano provare l'impotenza, e autori del riconoscimento non affetti da tale patologia, che siano parimenti venuti a conoscenza della non veridicità della paternità biologica, quando oramai sia

decorso il termine annuale conteggiato a partire dall'annotazione del riconoscimento.

La disciplina censurata si pone, in tal modo, in contrasto con quanto affermato da questa Corte, che ha ritenuto irragionevole far decorrere il termine annuale di decadenza dall'azione volta ad impugnare lo *status filiationis*, quando il padre non era a conoscenza dei fatti oggetto della prova (sentenze n. 170 del 1999 e n. 134 del 1985). E se, quando le sentenze richiamate venivano pronunciate, l'onere probatorio che vigeva nella disciplina sul disconoscimento della paternità riguardava fatti quali l'adulterio o l'impotenza al tempo del concepimento, viceversa, unico ed esclusivo oggetto della prova nell'impugnazione del riconoscimento *ex art. 263, primo comma, cod. civ.*, è – ed è sempre stato anche prima della riforma del 2013 – la mera non paternità biologica. È, dunque, dalla scoperta della non paternità che deve decorrere il termine annuale di decadenza dall'azione per l'autore del riconoscimento, onde evitare l'irragionevolezza di negare l'azione a chi «non [era] stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima» (sentenza n. 170 del 1999).

7.3. – Quanto sopra premesso evidenzia che la norma censurata comporta una irragionevole disparità di trattamento anche nel confronto tra le regole dettate per il padre che intenda far valere la verità biologica, impugnando il riconoscimento, e quelle previste per il padre che agisca per il disconoscimento di paternità.

Il padre non coniugato può dimostrare solo l'impotenza, onde far decorrere il termine annuale di decadenza da un *dies a quo* diverso rispetto all'annotazione del riconoscimento; il padre coniugato può, invece, avvalersi anche di altre prove, tra cui quella dell'adulterio, onde sottrarsi al *dies a quo* che altrimenti decorre dalla nascita.

Anche a fronte di tale diversità di trattamento, che finisce per rendere più stabile lo *status filiationis* sorto al di fuori del matrimonio rispetto a quello del figlio concepito o nato durante il matrimonio, deve, dunque, ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine annuale di decadenza decorra per l'autore del riconoscimento dalla mera scoperta della non paternità, che in sé abbraccia qualsivoglia ragione l'abbia determinata.

In tal modo, si garantisce al padre non coniugato una disciplina sul termine di decadenza annuale dall'azione, che presenta una latitudine analoga a quella spettante al padre coniugato, pur se questi, per sottrarsi alla decadenza del termine, è onerato dalla prova delle singole ragioni di sospetto o di acquisita certezza della non paternità, individuate dall'art. 244, secondo e terzo comma, cod. civ.

D'altro canto, non può certo ritenersi costituzionalmente vincolata l'esatta riproduzione nella disciplina dell'impugnazione del riconoscimento di tali singole ragioni previste dall'art. 244 cod. civ. per il disconoscimento della paternità.

Per un verso, infatti, rispetto a quest'ultima azione, il legislatore ha ritenuto di mantenere, sia pure al mero fine di impedire la decadenza dall'azione, un onere probatorio che, invero, rispetto alla dimostrazione richiesta per il disconoscimento di paternità, la sentenza n. 266 del 2006 aveva reputato costituzionalmente illegittimo. Non a caso, la riforma del 2013 ha previsto come prova per l'azione di disconoscimento la mera dimostrazione della non paternità (art. 243-*bis* cod. civ.).

Per un altro verso, il mantenimento del richiamo a fatti, che un tempo operavano da filtro di ammissibilità dell'azione, collegato con la precedente presunzione di concepimento, palesa una logica del tutto estranea all'impugnazione del riconoscimento.

Appare, invece, decisivo che il superamento dell'irragionevolezza insita nell'art. 263, terzo comma, cod. civ., avvenga, per l'autore del riconoscimento, nel segno di un coordinamento tra la disciplina del termine di decorrenza dell'azione e l'oggetto della prova che, nell'impugnazione del riconoscimento, è la mera dimostrazione della non paternità biologica.

7.4. – In conclusione, deve dichiararsi costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 263, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, codice civile, come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021.

1.3. Procreazione medicalmente assistita

SENTENZA N. 151/2009 (PRES. AMIRANTE; RED. FINOCCHIARO)

Procreazione medicalmente assistita – Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni – Previsione della creazione di un numero di embrioni comunque non superiore a tre ai fini di un unico e contemporaneo impianto.

Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), art. 14, comma 2.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza) e 32.

Procreazione medicalmente assistita – Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni – Ammissibilità della crioconservazione degli embrioni fino alla data del trasferimento nell'utero, da realizzare non appena possibile – Omessa previsione che il trasferimento debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna.

Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), art. 14, comma 3.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza) e 32.

SENTENZA N. 162/2014 (PRES. SILVESTRI; RED. TESAURO)

Procreazione medicalmente assistita – Accesso alle tecniche – Divieto assoluto PMA eterologa – Coppie affette da sterilità o da infertilità assoluta ed irreversibile.

Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), art. 4, comma 3.

Costituzione, artt. 2, 3 (ragionevolezza), 29, 31, 32, 117, primo comma.

SENTENZA N. 96/2015 (PRES. CRISCUOLO; RED. MORELLI)

Procreazione medicalmente assistita – Accesso alle tecniche – Divieto per le coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da apposite strutture pubbliche.

Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1.

Costituzione, artt. 2, 3 (ragionevolezza), 32 e 117, primo comma.

SENTENZA N. 229/2015 (PRES. CRISCUOLO; RED. MORELLI)

Procreazione medicalmente assistita – Divieto di selezionare a scopo eugenetico gli embrioni – Sanzione penale – Mancata esclusione dell'ipotesi in cui la condotta dei sanitari sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 194 del 1978 e accertate da apposite strutture pubbliche – Condotta divenuta lecita per effetto della sentenza n. 96 del 2015.

Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), art. 13, commi 3 e 4.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza), 32 e 117, primo comma.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (r.o. n. 159 del 2008) dubita, con sentenza, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui il loro disposto prevede, ai fini della applicazione della procedura della procreazione medicalmente assistita, la formazione di un numero limitato di embrioni, fino ad un massimo di tre, da impiantare contestualmente, consentendo, solo per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna, la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

Il Tribunale ordinario di Firenze (r.o. n. 323 del 2008) sospetta, con riferimento ai medesimi parametri costituzionali, la illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, della stessa legge n. 40 del 2004, nella parte in cui il loro disposto impone il divieto della crioconservazione degli embrioni soprannumerari, la obbligatorietà della creazione di un numero massimo di tre embrioni e dell'unico e contemporaneo impianto di embrioni comunque non superiore a tre, perché la predeterminazione di un protocollo sanitario unico comporterebbe la sottoposizione della donna a trattamento sanitario non voluto e non volto alla tutela della salute propria, né della collettività.

Lo stesso Tribunale dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultima parte, della stessa legge, laddove prevede la irrevocabilità del consenso da parte della donna all'impianto in utero degli embrioni creati, per violazione dell'art. 32, secondo comma, Cost., che vieta i trattamenti sanitari obbligatori, se non imposti per legge e nel rispetto della dignità della persona umana.

Il Tribunale ordinario di Firenze (r.o. n. 382 del 2008) censura l'art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione; l'art. 14, comma 3, della stessa legge, limitatamente alle parole «Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile», «di forza maggiore», «non prevedibile al momento della fecondazione», «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile», per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione; l'art. 14, comma 4, della richiamata legge, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, in quanto tale norma determinerebbe la reiterata sottoposizione

(¹) Con sentenza n. 161/2023 (Pres. Sciarra; Red. Antonini), la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, confermando l'irrevocabilità del consenso prestato dall'uomo, dopo la formazione dell'embrione e, dunque, l'impossibilità per questo di opporsi all'impianto in utero dell'ovulo fecondato.

della donna a trattamenti che, in quanto invasivi e a basso tasso di efficacia, sarebbero lesivi del principio di rispetto della dignità umana; creerebbe disparità di trattamento fra situazioni che eguali fra loro non sono e richiedono trattamenti differenziati, in contrasto con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., violando il diritto fondamentale alla salute per il forte rischio di reiterata sottoposizione della donna a trattamenti ad alto tasso di pericolosità per la sua salute fisica e psichica.

Lo stesso Tribunale denuncia, infine, l'art. 6, comma 3, della stessa legge, nella parte in cui non contiene, in fine, le parole «e, dalla donna, anche successivamente», per contrasto con gli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.

2. – I tre provvedimenti giurisdizionali sollevano questioni largamente coincidenti e ciò rende opportuna la riunione dei giudizi al fine della trattazione congiunta e della decisione con un'unica sentenza.

[*omissis*]

6. – Le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 2 e 3, sono fondate, nei limiti che seguono.

6.1. – Va premesso che la legge in esame rivela – come sottolineato da alcuni dei rimettenti – un limite alla tutela apprestata all'embrione, poiché anche nel caso di limitazione a soli tre del numero di embrioni prodotti, si ammette comunque che alcuni di essi possano non dar luogo a gravidanza, postulando la individuazione del numero massimo di embrioni impiantabili appunto un tale rischio, e consentendo un affievolimento della tutela dell'embrione al fine di assicurare concrete aspettative di gravidanza, in conformità alla finalità proclamata dalla legge. E dunque, la tutela dell'embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione.

Ciò posto, deve rilevarsi che il divieto di cui al comma 2 dell'art. 14 determina, con la esclusione di ogni possibilità di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, e comunque superiore a tre, la necessità della moltiplicazione dei cicli di fecondazione (in contrasto anche con il principio, espresso all'art. 4, comma 2, della gradualità e della minore invasività della tecnica di procreazione assistita), poiché non sempre i tre embrioni eventualmente prodotti risultano in grado di dare luogo ad una gravidanza. Le possibilità di successo variano, infatti, in relazione sia alle caratteristiche degli embrioni, sia alle condizioni soggettive delle donne che si sottopongono alla procedura di procreazione medicalmente assistita, sia, infine, all'età delle stesse, il cui progressivo avanzare riduce gradualmente le probabilità di una gravidanza.

Il limite legislativo in esame finisce, quindi, per un verso, per favorire – rendendo necessario il ricorso alla reiterazione di detti cicli di stimolazione ovarica, ove il primo impianto non dia luogo ad alcun esito – l'aumento dei rischi di insorgenza di patologie che a tale iperstimolazione sono collegate; per altro verso, determina, in quelle ipotesi in cui maggiori siano le possibilità di

attecchimento, un pregiudizio di diverso tipo alla salute della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime, avuto riguardo al divieto di riduzione embrionaria selettiva di tali gravidanze di cui all'art. 14, comma 4, salvo il ricorso all'aborto. Ciò in quanto la previsione legislativa non riconosce al medico la possibilità di una valutazione, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, del singolo caso sottoposto al trattamento, con conseguente individuazione, di volta in volta, del limite numerico di embrioni da impiantare, ritenuto idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto.

Al riguardo, va segnalato che la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto l'accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione e sulle quali si fonda l'arte medica: sicché, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali (sentenze n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).

La previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita, si pone, in definitiva, in contrasto con l'art. 3 Cost., riguardato sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili; nonché con l'art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna – ed eventualmente, come si è visto, del feto – ad esso connesso.

Deve, pertanto, dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004 limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre».

L'intervento demolitorio mantiene, così, salvo il principio secondo cui le tecniche di produzione non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario, secondo accertamenti demandati, nella fattispecie concreta, al medico, ma esclude la previsione dell'obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare, con ciò eliminando sia la irragionevolezza di un trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per la donna, di sottoporsi eventualmente ad altra stimolazione ovarica, con possibile lesione del suo diritto alla salute.

Le raggiunte conclusioni, che introducono una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell'art. 14, quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2 – che determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica – comportano, altresì, la declaratoria di incostituzionalità del comma 3, nella parte in cui non prevede che il

trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.

7. – La questione di costituzionalità dell'art. 14, comma 4, della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost., dal Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza r.o. n. 382 del 2008, è manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza nel giudizio *a quo*.

8. – Del pari manifestamente inammissibile, sempre per difetto di rilevanza, è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della medesima legge, nella parte in cui non consente, dopo la fecondazione dell'ovulo, la revoca della volontà all'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui entrambe le ordinanze del Tribunale ordinario di Firenze chiedono la declaratoria di illegittimità costituzionale al solo fine di dare coerenza al sistema.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna;

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 2009.

* * *

Sentenza n. 162/2014 (Pres. Silvestri; Red. Tesaurò) ¹

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale ordinario di Milano, il Tribunale ordinario di Firenze ed il Tribunale ordinario di Catania hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 Cost.

(1) Con la sentenza n. 230/2020 (Pres. Morelli; Red. Morelli) la Corte ha dichiarato non fondate – in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché a ulteriori parametri internazionali – le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente l'accesso alla PMA a coppie dello stesso sesso e, nello specifico, a coppie di donne. Sono state, al contempo, rigettate le censure poste sull'art. 12, commi 2, 9 e 10 della medesima legge, concernenti le previsioni sanzionatorie per il mancato rispetto dei criteri di

(tutte e tre le ordinanze), 2, 31 e 32 Cost. (la prima e la terza ordinanza), nonché (la prima ordinanza) agli artt. 29 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (di seguito: CEDU), questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) (tutte le ordinanze) e degli artt. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», e 12, comma 1, di detta legge (la prima e la terza ordinanza).

La legge n. 40 del 2004 reca norme in materia di procreazione medicalmente assistita (infra: PMA) e permette, «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana», il ricorso alla PMA, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla stessa (art. 1). L'art. 4, comma 3, di detta legge stabilisce che «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo»; l'art. 9, concernente il «Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre», dispone, in primo luogo, che, «Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice» (comma 1); in secondo luogo, prevede che, «In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi» (comma 3). L'art. 12, comma 1, stabilisce, infine, che «Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro».

2. – Secondo tutti i rimettenti, il citato art. 4, comma 3, si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto, avendo la legge n. 40 del 2004 lo scopo di «favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla

accesso. La Corte, dunque, ha escluso di poter intervenire estendendo la funzione delle tecniche di PMA da mero rimedio per le sterilità e infertilità patologiche a via di accesso alla procreazione per i casi di infertilità «fisiologica». Nella successiva sentenza n. 69/2025 (Pres. Amoroso; Red. Navarretta), la Corte, nel dichiarare non fondate questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 5, ha affermato che neppure l'infertilità fisiologica della donna singola è omologabile alla sterilità o infertilità della coppia che abbiano una causa patologica, non rimovibile tramite «altri» metodi terapeutici, e al cui rimedio la legge n. 40 del 2004 indirizza le tecniche di PMA, sicché la disomogeneità delle due ipotesi non determina una irragionevole disparità di trattamento della donna singola.

infertilità umana», il divieto dallo stesso stabilito realizzerebbe un diverso trattamento delle coppie affette da sterilità o da infertilità, nonostante esse versino in situazioni sostanzialmente omologhe e, quindi, debbano avere l'eguale possibilità di ricorrere alla tecnica più utile di PMA, al fine di porre rimedio alla patologia dalla quale sono affette.

Ad avviso del Tribunale ordinario di Milano, tutte le norme censurate recherebbero *vulnus* anche agli artt. 2, 29 e 31 Cost., in quanto – benché il primo di detti parametri riconosca e tuteli il diritto alla formazione della famiglia (oggetto anche del secondo parametro) – non garantiscono alle coppie colpite da sterilità o infertilità assoluta ed irreversibile il diritto fondamentale alla piena realizzazione della vita privata familiare e di autodeterminazione in ordine alla medesima, con pregiudizio, secondo il Tribunale ordinario di Catania, per le coppie colpite dalla patologia più grave, del diritto di formare una famiglia e costruire liberamente la propria esistenza. Per entrambi i rimettenti, la considerazione che il divieto in esame non tuteli l'integrità fisica e psichica di dette coppie e che in materia di pratica terapeutica la regola debba essere l'autonomia e la responsabilità del medico, il quale, con il consenso del paziente, effettua le necessarie scelte professionali, evidenzerebbe il contrasto delle disposizioni con gli artt. 3 e 32 Cost.

Sotto un ulteriore profilo, secondo il Tribunale ordinario di Catania, gli artt. 2 e 31 Cost. sarebbero lesi, poiché la soluzione dei problemi riproduttivi della coppia sarebbe riconducibile al diritto fondamentale alla maternità/paternità e le norme censurate avrebbero realizzato un irragionevole bilanciamento del diritto alla salute della madre biologica e della madre genetica, del diritto costituzionalmente protetto alla formazione della famiglia e dei diritti del nascituro, anche in considerazione del carattere ipotetico dell'eventuale sofferenza psicologica provocata dalla mancata conoscenza della propria origine genetica e dell'esistenza di un istituto quale l'adozione, che ammette le relazioni parentali atipiche.

Il Tribunale ordinario di Milano censura, infine, le norme sopra indicate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al combinato disposto degli artt. 8 e 14 della CEDU, approfondendo gli argomenti che, a suo avviso, dimostrerebbero l'esistenza di siffatto contrasto anche avendo riguardo alla sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo 3 novembre 2011, S.H. e altri contro Austria.

[*omissis*]

4. – Nel merito, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost. sono fondate nei termini di seguito precisati.

5. – Lo scrutinio delle censure va effettuato, avendo riguardo congiuntamente a tutti questi parametri, poiché la procreazione medicalmente assistita coinvolge «plurime esigenze costituzionali» (sentenza n. 347 del 1998) e, conseguentemente, la legge n. 40 del 2004 incide su una molteplicità di interessi di tale rango. Questi, nel loro complesso, richiedono «un bilanciamento tra di

essi che assicurino un livello minimo di tutela legislativa» ad ognuno (sentenza n. 45 del 2005), avendo, infatti, questa Corte già affermato che la stessa «tutela dell'embrione non è comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con la tutela delle esigenze di procreazione» (sentenza n. 151 del 2009).

Le questioni toccano temi eticamente sensibili, in relazione ai quali l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene «primariamente alla valutazione del legislatore» (sentenza n. 347 del 1998), ma resta ferma la sindacabilità della stessa, al fine di verificare se sia stato realizzato un non irragionevole bilanciamento di quelle esigenze e dei valori ai quali si ispirano. Il divieto in esame non costituisce, peraltro, il frutto di una scelta consolidata nel tempo, in quanto è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico proprio dal censurato art. 4, comma 3. Anteriormente, l'applicazione delle tecniche di fecondazione eterologa era, infatti, «lecita [...] ed ammessa senza limiti né soggettivi né oggettivi» e, nell'anno 1997, era praticata da 75 centri privati (Relazione della XII Commissione permanente della Camera dei deputati presentata il 14 luglio 1998 sulle proposte di legge n. 414, n. 616 e n. 816, presentate nel corso della XII legislatura). Tali centri operavano nel quadro delle circolari del Ministro della sanità del 1° marzo 1985 (Limiti e condizioni di legittimità dei servizi per l'inseminazione artificiale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale), del 27 aprile 1987 (Misure di prevenzione della trasmissione del virus HIV e di altri agenti patogeni attraverso il seme umano impiegato per fecondazione artificiale) e del 10 aprile 1992 (Misure di prevenzione della trasmissione dell'HIV e di altri agenti patogeni nella donazione di liquido seminale impiegato per fecondazione assistita umana e nella donazione d'organo, di tessuto e di midollo osseo), nonché dell'ordinanza dello stesso Ministero del 5 marzo 1997, recante «Divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani» (avente efficacia temporalmente limitata, poi prorogata per ulteriori novanta giorni da una successiva ordinanza del 4 giugno 1997).

Il primo di tali atti vietava, infatti, esclusivamente la possibilità di praticare la PMA eterologa all'interno di strutture del Servizio sanitario nazionale; il secondo aveva, invece, avuto cura di stabilire i protocolli per l'utilizzazione del seme «per le inseminazioni eterologhe», dettando altresì le regole di approntamento dello schedario delle coppie che si sottoponevano a tale pratica e dei donatori di gameti, nonché della tipologia di accertamenti da svolgere su questi ultimi; il terzo aveva ulteriormente specificato la disciplina concernente le modalità di raccolta, preparazione e crioconservazione del liquido seminale dei donatori, nonché dello screening cui doveva essere sottoposta la donna ricevente la donazione, «al fine di tutelare l'eventuale nascituro»; il quarto aveva, infine, vietato «ogni forma di remunerazione, diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma per la cessione di gameti,

embrioni o, comunque, di materiale genetico», nonché ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione, disponendo l'obbligo da parte dei centri che la praticavano di comunicare taluni dati al Ministero della sanità.

Siffatto divieto neppure è, poi, conseguito ad obblighi derivanti da atti internazionali, dato che, come già è stato puntualizzato da questa Corte, la sua eliminazione in nessun modo ed in nessun punto viola i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 (che solo vieta la PMA a fini selettivi ed eugenetici e, peraltro, è ancora priva degli strumenti di attuazione) e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, recepiti nel nostro ordinamento con la legge di adattamento 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica della Convenzione di Oviedo) (sentenza n. 49 del 2005).

6. – Posta questa premessa, opportuna al fine della contestualizzazione del divieto in esame, occorre constatare che esso, impedendo alla coppia destinataria della legge n. 40 del 2004, ma assolutamente sterile o infertile, di utilizzare la tecnica di PMA eterologa, è privo di adeguato fondamento costituzionale.

Deve anzitutto essere ribadito che la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che, come questa Corte ha affermato, sia pure ad altri fini ed in un ambito diverso, è riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concerne la sfera privata e familiare. Conseguentemente, le limitazioni di tale libertà, ed in particolare un divieto assoluto imposto al suo esercizio, devono essere ragionevolmente e congruamente giustificate dall'impossibilità di tutelare altrimenti interessi di pari rango (sentenza n. 332 del 2000). La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo, perché anch'essa attiene a questa sfera. In tal senso va ricordato che la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato come la legge n. 40 del 2004 sia appunto preordinata alla «tutela delle esigenze di procreazione», da contemperare con ulteriori valori costituzionali, senza peraltro che sia stata riconosciuta a nessuno di essi una tutela assoluta, imponendosi un ragionevole bilanciamento tra gli stessi (sentenza n. 151 del 2009).

Va anche osservato che la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli (come è deducibile dalle sentenze n. 189 del 1991 e n. 123 del 1990). Nondimeno, il progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli, anche indipendentemente dal dato genetico, è favorevolmente considerata dall'ordinamento giuridico, in applicazione di principi costituzionali, come dimostra la regolamentazione dell'istituto dell'adozione. La considerazione che quest'ultimo mira prevalentemente a garantire una famiglia ai minori (come affermato da questa Corte sin

dalla sentenza n. 11 del 1981) rende, comunque, evidente che il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa.

La libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia, nel senso sopra precisato, di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicitarsi senza limiti. Tuttavia, questi limiti, anche se ispirati da considerazioni e convincimenti di ordine etico, pur meritevoli di attenzione in un ambito così delicato, non possono consistere in un divieto assoluto, come già sottolineato, a meno che lo stesso non sia l'unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale.

7. – La disciplina in esame incide, inoltre, sul diritto alla salute, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va inteso «nel significato, proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica» (sentenza n. 251 del 2008; analogamente, sentenze n. 113 del 2004; n. 253 del 2003) e «la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica» (sentenza n. 167 del 1999). Peraltro, questa nozione corrisponde a quella sancita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale «Il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano» (Atto di costituzione dell'OMS, firmato a New York il 22 luglio 1946).

In relazione a questo profilo, non sono dirimenti le differenze tra PMA di tipo omologo ed eterologo, benché soltanto la prima renda possibile la nascita di un figlio geneticamente riconducibile ad entrambi i componenti della coppia. Anche tenendo conto delle diversità che caratterizzano dette tecniche, è, infatti, certo che l'impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante il ricorso alla PMA di tipo eterologo, possa incidere negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia, nell'accezione che al relativo diritto deve essere data, secondo quanto sopra esposto.

In coerenza con questa nozione di diritto alla salute, deve essere, quindi, ribadito che, «per giurisprudenza costante, gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, devono ritenersi leciti» (sentenza n. 161 del 1985), sempre che non siano lesi altri interessi costituzionali.

Nel caso di patologie produttive di una disabilità – nozione che, per evidenti ragioni solidaristiche, va accolta in un'ampia accezione – la discrezionalità spettante al legislatore ordinario nell'individuare le misure a tutela di quanti ne sono affetti incontra, inoltre, il limite del «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenze n. 80 del 2010, n. 251 del 2008). Un intervento sul merito delle scelte terapeutiche, in relazione alla loro appropriatezza, non può nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica del legislatore, ma deve tenere conto anche degli indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi a ciò deputati (sentenza n. 8 del 2011), anche in riferimento all'accertamento dell'esistenza di una lesione del diritto alla salute

psichica ed alla idoneità e strumentalità di una determinata tecnica a garantirne la tutela nei termini nei quali essa si impone alla luce della nozione sopra posta. Pertanto, va ribadito che, «in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali» (sentenza n. 151 del 2009), fermo restando il potere del legislatore di intervenire in modo conforme ai precetti costituzionali. Non si tratta di soggettivizzare la nozione di salute, né di assecondare il desiderio di autocompiacimento dei componenti di una coppia, piegando la tecnica a fini consumistici, bensì di tenere conto che la nozione di patologia, anche psichica, la sua incidenza sul diritto alla salute e l'esistenza di pratiche terapeutiche idonee a tutelarla vanno accertate alla luce delle valutazioni riservate alla scienza medica, ferma la necessità di verificare che la relativa scelta non si ponga in contrasto con interessi di pari rango.

8. – Il censurato divieto incide, quindi, sui richiamati beni costituzionali. Tuttavia, ciò non è sufficiente a farlo ritenere illegittimo, occorrendo a questo scopo accertare se l'assolutezza che lo connota sia l'unico mezzo per garantire la tutela di altri valori costituzionali coinvolti dalla tecnica in esame.

9. – In linea preliminare, va osservato che la PMA di tipo eterologo mira a favorire la vita e pone problematiche riferibili eminentemente al tempo successivo alla nascita. La considerazione che il divieto è stato censurato nella parte in cui impedisce il ricorso a detta tecnica nel caso in cui sia stata accertata l'esistenza di una patologia, che è causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute, deve escludere, in radice, infatti, un'eventuale utilizzazione della stessa ad illegittimi fini eugenetici.

La tecnica in esame (che va rigorosamente circoscritta alla donazione di gameti e tenuta distinta da ulteriori e diverse metodiche, quali la cosiddetta «surrogazione di maternità», espressamente vietata dall'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, con prescrizione non censurata e che in nessun modo ed in nessun punto è incisa dalla presente pronuncia, conservando quindi perdurante validità ed efficacia), alla luce delle notorie risultanze della scienza medica, non comporta, inoltre, rischi per la salute dei donanti e dei donatari eccedenti la normale alea insita in qualsiasi pratica terapeutica, purché eseguita all'interno di strutture operanti sotto i rigorosi controlli delle autorità, nell'osservanza dei protocolli elaborati dagli organismi specializzati a ciò deputati.

10. – L'unico interesse che si contrappone ai predetti beni costituzionali è, dunque, quello della persona nata dalla PMA di tipo eterologo, che, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, sarebbe leso a causa sia del rischio psicologico correlato ad una genitorialità non naturale, sia della violazione del diritto a conoscere la propria identità genetica. Le censure, ad avviso dell'interveniente, sarebbero inoltre inammissibili, come sopra accennato, poiché il loro eventuale accoglimento determinerebbe incolmabili «vuoti normativi» in ordine a rilevanti profili della disciplina applicabile, venendo in rilievo «una questione di politica e di tecnica legislativa di competenza del *conditor iuris*», che

porrebbe esclusivamente «scelte di opportunità», riconducibili alla discrezionalità riservata al legislatore ordinario.

Questa eccezione evidenzia l'inestricabile correlazione esistente tra profili concernenti l'ammissibilità ed il merito delle questioni. Devono, per ciò stesso, essere esaminati congiuntamente.

L'eccezione di inammissibilità non è fondata, anche se va escluso che l'accoglimento delle questioni possa far rivivere gli atti amministrativi sopra richiamati, come sostenuto invece dalle parti private. Il contenuto del divieto introdotto dal citato art. 4, comma 3, e l'impossibilità di qualificare detta norma (e l'intera legge) come esclusivamente ed espressamente abrogatrice di una norma preesistente, nonché la natura di tali atti, rendono infatti palese che non ricorre nessuna delle «ipotesi tipiche e molto limitate» di reviviscenza che l'ordinamento costituzionale tollera (tra le più recenti, sentenza n. 70 del 2013).

11. – Posta questa premessa, deve essere ribadito che la legge n. 40 del 2004 costituisce la «prima legislazione organica relativa ad un delicato settore [...] che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso, postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri un livello minimo di tutela legislativa» e, quindi, sotto questo profilo, è «costituzionalmente necessaria» (sentenza n. 45 del 2005). Nondimeno, in parte qua, essa non ha contenuto costituzionalmente vincolato; infatti, nel dichiarare ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione, tra gli altri, dell'art. 4, comma 3, è stato sottolineato che l'eventuale accoglimento della proposta referendaria non avrebbe fatto «venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria» (sentenza n. 49 del 2005).

In relazione al «vuoto normativo» paventato dall'interveniente, rinviando alle considerazioni svolte di seguito per l'identificazione delle lacune eventualmente conseguenti all'accoglimento delle questioni, occorre, peraltro, ricordare che questa Corte sin dalla sentenza n. 59 del 1958 ha affermato che il proprio potere «di dichiarare l'illegittimità costituzionale delle leggi non può trovare ostacolo nella carenza legislativa che, in ordine a dati rapporti, possa derivarne; mentre spetta alla saggezza del legislatore [...] di eliminarla nel modo più sollecito ed opportuno» e, di recente, ha ribadito che, «posta di fronte a un *vulnus* costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio» (sentenza n. 113 del 2011).

L'esigenza di garantire il principio di costituzionalità rende, infatti, imprescindibile affermare che il relativo sindacato «deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» (sentenza n. 1 del 2014), non essendo, ovviamente, ipotizzabile l'esistenza di ambiti sottratti allo stesso. Diversamente, si determinerebbe, infatti, una lesione intollerabile per l'ordinamento costituzionale complessivamente considerato, soprattutto quando risulti accertata la violazione di una libertà fondamentale, che non può mai essere giustificata con

l'eventuale inerzia del legislatore ordinario. Una volta accertato che una norma primaria si pone in contrasto con parametri costituzionali, questa Corte non può, dunque, sottrarsi al proprio potere-dovere di porvi rimedio e deve dichiararne l'illegittimità, essendo poi «compito del legislatore introdurre apposite disposizioni» (sentenza n. 278 del 2013), allo scopo di eliminare le eventuali lacune che non possano essere colmate mediante gli ordinari strumenti interpretativi dai giudici ed anche dalla pubblica amministrazione, qualora ciò sia ammissibile.

Nella specie sono, peraltro, identificabili più norme che già disciplinano molti dei profili di più pregnante rilievo, anche perché il legislatore, avendo consapevolezza della legittimità della PMA di tipo eterologo in molti paesi d'Europa, li ha opportunamente regolamentati, dato che i cittadini italiani potevano (e possono) recarsi in questi ultimi per fare ad essa ricorso, come in effetti è accaduto in un non irrilevante numero di casi.

11.1. – La ritenuta fondatezza delle censure non determina incertezze in ordine all'identificazione dei casi nei quali è legittimo il ricorso alla tecnica in oggetto. L'accoglimento delle questioni, in coerenza con il *petitum* formulato dai rimettenti, comporta, infatti, l'illegittimità del divieto in esame, esclusivamente in riferimento al caso in cui sia stata accertata l'esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute. In particolare, secondo quanto stabilito dagli artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, all'evidenza direttamente riferibili anche alla PMA di tipo eterologo, il ricorso alla stessa, una volta dichiarato illegittimo il censurato divieto, deve ritenersi consentito solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere» le cause di sterilità o infertilità e sia stato accertato il carattere assoluto delle stesse, dovendo siffatte circostanze essere «documentate da atto medico» e da questo certificate. Il ricorso a questa tecnica, non diversamente da quella di tipo omologo, deve, inoltre, osservare i principi di gradualità e del consenso informato stabiliti dal citato art. 4, comma 2.

Nessuna lacuna sussiste in ordine ai requisiti soggettivi, poiché la dichiarata illegittimità del divieto non incide sulla previsione recata dall'art. 5, comma 1, di detta legge, che risulta ovviamente applicabile alla PMA di tipo eterologo (come già a quella di tipo omologo); quindi, alla stessa possono fare ricorso esclusivamente le «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto alla disciplina del consenso, dato che la completa regolamentazione stabilita dall'art. 6 della legge n. 40 del 2004 – una volta venuto meno, nei limiti sopra precisati, il censurato divieto – riguarda evidentemente anche la tecnica in esame, in quanto costituisce una particolare metodica di PMA. È, inoltre, parimenti chiaro che l'art. 7 della legge n. 40 del 2004, il quale offre base giuridica alle Linee guida emanate dal Ministro della salute, «contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita», avendo ad oggetto le direttive che devono essere

emanate per l'esecuzione della disciplina e concernendo il *genus* PMA, di cui quella di tipo eterologo costituisce una *species*, è, all'evidenza, riferibile anche a questa, come lo sono altresì gli artt. 10 ed 11, in tema di individuazione delle strutture autorizzate a praticare la procreazione medicalmente assistita e di documentazione dei relativi interventi.

Siffatta considerazione permette, poi, di ritenere che le norme di divieto e sanzione non censurate (le quali conservano validità ed efficacia), preordinate a garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi, modalità di espressione del consenso e documentazione medica necessaria ai fini della diagnosi della patologia e della praticabilità della tecnica, nonché a garantire il rispetto delle prescrizioni concernenti le modalità di svolgimento della PMA ed a vietare la commercializzazione di gameti ed embrioni e la surrogazione di maternità (art. 12, commi da 2 a 10, della legge n. 40 del 2004) sono applicabili direttamente (e non in via d'interpretazione estensiva) a quella di tipo eterologo, così come lo sono le ulteriori norme, nelle parti non incise da pronunce di questa Corte.

I profili sui quali si è soffermato l'interveniente, concernenti lo stato giuridico del nato ed i rapporti con i genitori, sono, inoltre, anch'essi regolamentati dalle pertinenti norme della legge n. 40 del 2004, applicabili anche al nato da PMA di tipo eterologo in forza degli ordinari canoni ermeneutici. La constatazione che l'art. 8, comma 1, di detta legge contiene un ampio riferimento ai «nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita», in considerazione della genericità di quest'ultima locuzione e dell'essere la PMA di tipo eterologo una *species* del *genus*, come sopra precisato, rende, infatti, chiaro che, in virtù di tale norma, anche i nati da quest'ultima tecnica «hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime». Della nuova concezione della paternità il legislatore ordinario si è, peraltro, di recente dimostrato consapevole, modificando l'art. 231 del codice civile, il quale, nel testo novellato dall'art. 8 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), stabilisce, significativamente, che «Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio», risultando così sostituita l'originaria formulazione della norma, la quale disponeva, invece, che «Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio».

Una volta espunte dai commi 1 e 3 dell'art. 9 della legge n. 40 del 2004, a seguito dell'accoglimento delle sollevate questioni, le parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3» risulta, infine, confermata sia l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento della paternità (il richiamo dell'art. 235 cod. civ. a seguito delle modifiche realizzate dagli artt. 17 e 106 del d.lgs. n. 154 del 2013 deve ritenersi ora riferito all'art. 243-*bis* cod. civ.) e dell'impugnazione *ex art.* 263 cod. civ. (nel testo novellato dall'art. 28 del d.lgs. n. 154 del 2013),

sia che la nascita da PMA di tipo eterologo non dà luogo all'istituzione di relazioni giuridiche parentali tra il donatore di gameti ed il nato, essendo, quindi, regolamentati i principali profili dello stato giuridico di quest'ultimo.

12. – Dalle norme vigenti è, dunque, già desumibile una regolamentazione della PMA di tipo eterologo che, in relazione ai profili ulteriori rispetto a quelli sopra approfonditi, è ricavabile, mediante gli ordinari strumenti interpretativi, dalla disciplina concernente, in linea generale, la donazione di tessuti e cellule umani, in quanto espressiva di principi generali pur nelle diversità delle fattispecie (in ordine, esemplificativamente, alla gratuità e volontarietà della donazione, alle modalità del consenso, all'anonimato del donatore, alle esigenze di tutela sotto il profilo sanitario, oggetto degli artt. 12, 13, comma 1, 14 e 15 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane»). In relazione al numero delle donazioni è, poi, possibile un aggiornamento delle Linee guida, eventualmente anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei (quali, ad esempio, la Francia e il Regno Unito), ma tenendo conto dell'esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto.

La questione del diritto all'identità genetica, nonostante le peculiarità che la connotano in relazione alla fattispecie in esame, neppure è nuova. Essa si è posta, infatti, in riferimento all'istituto dell'adozione e sulla stessa è di recente intervenuto il legislatore, che ha disciplinato l'*an* ed il *quomodo* del diritto dei genitori adottivi all'accesso alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici dell'adottato (art. 28, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», nel testo modificato dall'art. 100, comma 1, lettera *p*, del d.lgs. n. 154 del 2013). Inoltre, in tale ambito era stato già infranto il dogma della segretezza dell'identità dei genitori biologici quale garanzia insuperabile della coesione della famiglia adottiva, nella consapevolezza dell'esigenza di una valutazione dialettica dei relativi rapporti (art. 28, comma 5, della legge n. 184 del 1983). Siffatta esigenza è stata confermata da questa Corte la quale, nello scrutinare la norma che vietava l'accesso alle informazioni nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata, ha affermato che l'irreversibilità del segreto arrecava un insanabile *vulnus* agli artt. 2 e 3 Cost. e l'ha, quindi, rimossa, giudicando inammissibile il suo mantenimento ed invitando il legislatore ad introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta compiuta dalla madre naturale e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato (sentenza n. 278 del 2013).

13. – Il censurato divieto, nella sua assolutezza, è pertanto il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in violazione anche del canone di razionalità dell'ordinamento, non giustificabile neppure richiamando

l'esigenza di intervenire con norme primarie o secondarie per stabilire alcuni profili della disciplina della PMA di tipo eterologo.

A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza costituzionale «ha desunto dall'art. 3 Cost. un canone di "razionalità" della legge svincolato da una normativa di raffronto, rintracciato nell'"esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità" [...] ed a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, che costituisce un presidio contro l'eventuale manifesta irrazionalità o iniquità delle conseguenze della stessa» (sentenza n. 87 del 2012). Lo scrutinio di ragionevolezza, in ambiti connotati da un'ampia discrezionalità legislativa, impone, inoltre, a questa Corte di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (sentenza n. 1130 del 1988). A questo scopo può essere utilizzato il test di proporzionalità, insieme con quello di ragionevolezza, che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (sentenza n. 1 del 2014).

In applicazione di tali principi, alla luce del dichiarato scopo della legge n. 40 del 2004 «di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana» (art. 1, comma 1), la preclusione assoluta di accesso alla PMA di tipo eterologo introduce un evidente elemento di irrazionalità, poiché la negazione assoluta del diritto a realizzare la genitorialità, alla formazione della famiglia con figli, con incidenza sul diritto alla salute, nei termini sopra esposti, è stabilita in danno delle coppie affette dalle patologie più gravi, in contrasto con la *ratio legis*. Non rileva che le situazioni in comparazione non sono completamente assimilabili, sia perché ciò è influente in relazione al canone di razionalità della norma, sia perché «il principio di cui all'art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione dell'identità delle fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe» (sentenza n. 1009 del 1988), come appunto nel caso in esame.

Il divieto in esame cagiona, in definitiva, una lesione della libertà fondamentale della coppia destinataria della legge n. 40 del 2004 di formare una famiglia con dei figli, senza che la sua assolutezza sia giustificata dalle esigenze di tutela del nato, le quali, in virtù di quanto sopra rilevato in ordine ad alcuni

dei più importanti profili della situazione giuridica dello stesso, già desumibile dalle norme vigenti, devono ritenersi congruamente garantite.

La regolamentazione degli effetti della PMA di tipo eterologo praticata al di fuori del nostro Paese, benché sia correttamente ispirata allo scopo di offrire la dovuta tutela al nato, pone, infine, in evidenza un ulteriore elemento di irrazionalità della censurata disciplina. Questa realizza, infatti, un ingiustificato, diverso trattamento delle coppie affette dalla più grave patologia, in base alla capacità economica delle stesse, che assurge intollerabilmente a requisito dell'esercizio di un diritto fondamentale, negato solo a quelle prive delle risorse finanziarie necessarie per potere fare ricorso a tale tecnica recandosi in altri Paesi. Ed è questo non un mero inconveniente di fatto, bensì il diretto effetto delle disposizioni in esame, conseguente ad un bilanciamento degli interessi manifestamente irragionevole. In definitiva, le norme censurate, pur nell'obiettivo di assicurare tutela ad un valore di rango costituzionale, stabiliscono una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, giungendo a realizzare una palese ed irreversibile lesione di alcuni di essi, in violazione dei parametri costituzionali sopra richiamati.

Deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui stabilisce il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili, nonché dell'art. 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», e dell'art. 12, comma 1, di detta legge.

14. – Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3»;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge n. 40 del 2004, nei limiti di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014.

* * *

Sentenza n. 96/2015 (Pres. Criscuolo; Red. Morelli)

Considerato in diritto

1.– Gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), rispettivamente, dispongono che «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»; «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito, qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»; «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico».

2.– Il Tribunale ordinario di Roma dubita che le riferite disposizioni – nella parte in cui non consentono che anche le coppie fertili portatrici di patologie geneticamente trasmissibili possano fare ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (da ora in avanti, PMA) – violino gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU).

3.– La questione è sollevata con due ordinanze, di identico contenuto, relative ad altrettanti procedimenti cautelari promossi da due coppie (fertili) di coniugi, che avevano interrotto, con aborti terapeutici, precedenti spontanee gravidanze, per il rischio di trasmettere al figlio una patologia genetica ereditaria (rispettivamente, la distrofia muscolare di Becker, nel primo caso, ed una alterazione cromosomica, nel secondo caso), e che chiedevano, pertanto, di essere in via d'urgenza ammesse a procedura di PMA, con diagnosi preimpianto, finalizzata esclusivamente alla scelta dell'embrione non affetto da quella specifica patologia.

4.– Esclusa, in premessa, la possibilità della disapplicazione delle norme sospettate di incostituzionalità per contrasto con la CEDU (anche malgrado la

sopravvenuta decisione della Corte di Strasburgo del 28 agosto 2012 che, nell'omologo caso Costa e Pavan contro Italia «ha denunciato l'incoerenza del sistema legislativo italiano che [...] non consente alle coppie portatrici di patologie geneticamente trasmissibili di accedere alla "P.M.A."») e considerata la non praticabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme stesse, nel senso auspicato dai ricorrenti, il Tribunale *a quo* ha ritenuto, appunto, per ciò, rilevante al fine del decidere la verifica di compatibilità con i parametri evocati, del limite, all'accesso alle tecniche di PMA, imposto dal legislatore del 2004 in ragione della prescritta condizione di sterilità od infertilità della coppia.

5.– Secondo il rimettente, la normativa denunciata contrasterebbe, infatti:

- con l'art. 2 Cost., per il *vulnus* ai diritti inviolabili della persona, quali «il diritto della coppia a un figlio "sano" e il diritto di autodeterminazione nelle scelte procreative», che irrimediabilmente deriverebbe, dal censurato divieto di accesso alle procedure di PMA, alle coppie non sterili o infertili, ma portatrici di malattie genetiche trasmissibili;

- con l'art. 3 Cost., «inteso come principio di ragionevolezza, quale corollario del principio di uguaglianza, in quanto comporta la conseguenza paradossale, irragionevole e incoerente di costringere queste coppie, desiderose di avere un figlio non affetto dalla patologia, di cui ben conoscono gli effetti, di avere una gravidanza naturale e ricorrere alla scelta tragica dell'aborto terapeutico del feto, consentita dalla legge 22 maggio 1978, n. 194»;

- con lo stesso art. 3 Cost., sul presupposto che il suddetto divieto determinerebbe una discriminazione tra la condizione delle coppie fertili, portatrici di malattie genetiche trasmissibili, e quella delle coppie in cui l'uomo risulti affetto da malattie virali contagiose per via sessuale, alle quali è, invece, riconosciuto, dal decreto del Ministero della salute 11 aprile 2008 (Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita), il diritto di ricorrere alle tecniche di PMA;

- con l'art. 32 Cost., risultando leso il diritto alla salute della donna, sotto il profilo che la stessa, nell'esercitare la scelta di procreare un figlio non affetto da una patologia trasmissibile ereditariamente, sarebbe costretta a dover affrontare una gravidanza naturale per poi dover, eventualmente, ricorrere ad un aborto terapeutico (nel caso di accertata trasmissione della malattia genetica), con la configurazione di un concreto aumento dei rischi per la sua salute fisica e per la sua integrità psichica, «in assenza di un adeguato bilanciamento della tutela della salute della donna con quella dell'embrione»;

- con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alle norme interposte di cui agli artt. 8 (sul diritto al rispetto della vita familiare) e 14 (sul divieto di discriminazione) della CEDU: quanto alla prima, perché la "irragionevolezza" del divieto di accesso alla PMA imposto alle coppie sterili portatrici di malattie ereditarie, «che di fatto si risolve nell'incoraggiamento del ricorso all'aborto del feto», comporterebbe, appunto, una indebita ingerenza nella vita familiare di

dette coppie; e, quanto alla seconda, in ragione della discriminazione già evidenziata per il profilo di violazione dell'art. 3 Cost.

[*omissis*]

9.– Nel merito, la questione è fondata, in relazione al profilo – assorbente di ogni altra censura – che attiene al *vulnus* effettivamente arrecato, dalla normativa denunciata, agli artt. 3 e 32 Cost.

Sussiste, in primo luogo, un insuperabile aspetto di irragionevolezza dell'indiscriminato divieto, che le denunciate disposizioni oppongono, all'accesso alla PMA, con diagnosi preimpianto, da parte di coppie fertili affette (anche come portatrici sane) da gravi patologie genetiche ereditarie, suscettibili (secondo le evidenze scientifiche) di trasmettere al nascituro rilevanti anomalie o malformazioni. E ciò in quanto, con palese antinomia normativa (sottolineata anche dalla Corte di Strasburgo nella richiamata sentenza Costa e Pavan contro Italia), il nostro ordinamento consente, comunque, a tali coppie di perseguire l'obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria di cui sono portatrici, attraverso la, innegabilmente più traumatica, modalità della interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali – quale consentita dall'art. 6, comma 1, lettera *b*), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) – quando, dalle ormai normali indagini prenatali, siano, appunto «accertati processi patologici [...] relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna».

Vale a dire che il sistema normativo, cui danno luogo le disposizioni censurate, non consente (pur essendo scientificamente possibile) di far acquisire “prima” alla donna una informazione che le permetterebbe di evitare di assumere “dopo” una decisione ben più pregiudizievole per la sua salute.

Dal che, quindi, la violazione anche dell'art. 32 Cost., in cui incorre la normativa in esame, per il mancato rispetto del diritto alla salute della donna. Senza peraltro che il *vulnus*, così arrecato a tale diritto, possa trovare un positivo contrappeso, in termini di bilanciamento, in una esigenza di tutela del nascituro, il quale sarebbe comunque esposto all'aborto.

La normativa denunciata costituisce, pertanto, il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in violazione anche del canone di razionalità dell'ordinamento – ed è lesiva del diritto alla salute della donna fertile portatrice (ella o l'altro soggetto della coppia) di grave malattia genetica ereditaria – nella parte in cui non consente, e dunque esclude, che, nel quadro di disciplina della legge in esame, possano ricorrere alla PMA le coppie affette da patologie siffatte, adeguatamente accertate, per esigenza di cautela, da apposita struttura pubblica specializzata. Ciò al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte

precoce) del nascituro, alla stregua del medesimo “criterio normativo di gravità” già stabilito dall’art. 6, comma 1, lettera *b*), della legge n. 194 del 1978.

10.– Una volta accertato che, in ragione dell’assolutezza della riferita esclusione, le disposizioni in questione si pongono in contrasto con parametri costituzionali «questa Corte non può, dunque, sottrarsi al proprio poterdovere di porvi rimedio e deve dichiararne l’illegittimità» (sentenza n. 162 del 2014), essendo poi compito del legislatore introdurre apposite disposizioni al fine della auspicabile individuazione (anche periodica, sulla base della evoluzione tecnico-scientifica) delle patologie che possano giustificare l’accesso alla PMA di coppie fertili e delle correlative procedure di accertamento (anche agli effetti della preliminare sottoposizione alla diagnosi preimpianto) e di una opportuna previsione di forme di autorizzazione e di controllo delle strutture abilitate ad effettuarle (anche valorizzando, eventualmente, le discipline già appositamente individuate dalla maggioranza degli ordinamenti giuridici europei in cui tale forma di pratica medica è ammessa). Ciò non essendo, evidentemente, in potere di questa Corte, per essere riservato alla discrezionalità delle scelte, appunto, del legislatore.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*]

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera *b*), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 maggio 2015.

* * *

Sentenza n. 229/2015 (Pres. Criscuolo; Red. Morelli)

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Napoli sospetta che l’art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) – con il vietare, *sub* comma 3, lettera *b*), e penalmente sanzionare, *sub* comma 4, in modo indiscriminato, «ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni», senza escludere, dalla fattispecie di reato così configurata, l’ipotesi in

cui la condotta dei sanitari «sia finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna degli embrioni affetti da malattie genetiche» – contrasti con gli artt. 3 e 32 della Costituzione, «per violazione del principio di ragionevolezza, corollario del principio di uguaglianza» e per *vulnus* al diritto alla salute, tutelato dalla stessa “legge 40” anche nei confronti della coppia generatrice; e violi altresì l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 «come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, laddove ha affermato che il diritto al rispetto della vita privata e familiare include il desiderio della coppia di generare un figlio non affetto da malattia genetica (in tal senso, Corte EDU, Costa e Pavan contro Italia, sentenza del 28 agosto 2012, § 57)».

Lo stesso Tribunale sottopone al vaglio di costituzionalità anche il successivo art. 14, commi 1 e 6, della predetta legge n. 40 del 2004, nella parte in cui parallelamente vieta e penalmente sanziona la condotta di soppressione degli embrioni, anche ove trattasi di embrioni soprannumerari risultati affetti da malattie genetiche a seguito di selezione finalizzata ad evitarne appunto l'impianto nell'utero della donna.

Il rimettente dubita, con riguardo a detto disposto normativo, che ne risultino violati l'art. 2 Cost., «sotto il profilo della tutela del diritto all'autodeterminazione della coppia»; l'art. 3 Cost., per irragionevolezza e contraddittorietà rispetto al disposto dell'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), che «consente agli operatori sanitari di praticare l'aborto terapeutico – anche oltre il termine di 90 giorni dall'inizio della gravidanza – in presenza di “processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro”»; oltre che l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al medesimo parametro europeo come sopra evocato.

2.– La prima questione è fondata per l'assorbente ragione e nei limiti che si diranno.

2.1.– Con la recente sentenza n. 96 del 2015, questa Corte ha, infatti, già dichiarato l'illegittimità costituzionale dei precedenti artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della stessa legge n. 40 del 2004, «nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 [...], accertate da apposite strutture pubbliche».

E «Ciò al fine esclusivo», come chiarito in motivazione, «della previa individuazione», in funzione del successivo impianto nell'utero della donna, «di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte precoce) del nascituro», alla stregua del suddetto “criterio normativo di gravità”.

2.2.– Quanto è divenuto così lecito, per effetto della suddetta pronunzia additiva, non può dunque – per il principio di non contraddizione – essere più attratto nella sfera del penalmente rilevante.

Ed è in questi esatti termini e limiti che l'art. 13, commi 3, lettera *b*), e 4, della legge n. 40 del 2004 va incontro a declaratoria di illegittimità costituzionale, nella parte, appunto, in cui vieta, sanzionandola penalmente, la condotta selettiva del sanitario volta esclusivamente ad evitare il trasferimento nell'utero della donna di embrioni che, dalla diagnosi preimpianto, siano risultati affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*), della legge n. 194 del 1978, accertate da apposite strutture pubbliche.

[*omissis*]

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3, lettera *b*), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche;

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.

2. ADOZIONE E AFFIDAMENTO

2.1. Adozione delle persone maggiori di età

SENTENZA N. 557/1988 (PRES. SAJA; RED. SAJA)

Adozione e affidamento – Adozione di persone maggiori di età – Esclusione in presenza di figli legittimi o legittimati dell’adottante, benché maggiorenni e consenzienti.

Codice civile, art. 291, primo comma.

Costituzione, art. 3, primo comma (eguaglianza).

SENTENZA N. 245/2004 (PRES. ZAGREBELSKY; RED. FINOCCHIARO)

Adozione – Adozione di maggiorenne da parte di soggetto con figlio minore naturale riconosciuto – Mancata applicabilità del divieto di adozione di maggiorenni da parte di chi abbia figli legittimi o legittimati minori o maggiorenni non consenzienti.

Codice civile, art. 291, primo comma.

Costituzione, art. 3, primo comma, (eguaglianza).

SENTENZA N. 5/2024 (PRES. BARBERA; RED. SAN GIORGIO)

Adozione e affidamento – Adozione di maggiorenni – Condizioni – Differenza di età di almeno diciotto anni tra adottante e adottando – Possibilità, per il giudice, di dichiarare l’adozione anche nei casi che la differenza anagrafica sia esigua sempre che sussistano validi e meritevoli motivi – Omessa previsione.

Codice civile, art. 291, primo comma.

Costituzione, artt. 2, 3 (ragionevolezza), 10, primo comma, in riferimento agli artt. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e 30.

Considerato in diritto

1. – È stato denunciato a questa Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 291 cod. civ. in quanto “non consente che possa procedersi all'adozione da parte di persone che abbiano figli legittimi o legittimati, ancorché maggiorenni e consenzienti”.

2. – Preliminarmente è da rilevare come indubbiamente il legislatore in via di principio possa, nell'esercizio del suo potere discrezionale, contenere l'istituto dell'adozione entro l'ambito ritenuto più opportuno per salvaguardare i diritti dei membri della famiglia legittima.

È tuttavia necessario che la normativa non comporti delle limitazioni eccessive – e come tali irrazionali – rispetto allo scopo perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost.

3. – Nella fattispecie rileva la Corte che, mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, c.c.), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati, benché maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere alla adozione medesima.

Tale differente valutazione legislativa dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello patrimoniale, anche in relazione al *favor* sempre dimostrato del legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua.

Non sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo assenso, e per non disporre analogamente, in una situazione sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Deve concludersi che la norma impugnata viola, per la parte a cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e deve quindi esserne dichiarata l'illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

* * *

Sentenza n. 245/2004 (Pres. Zagrebelsky; Red. Finocchiaro)*Considerato in diritto*

1. – Il Tribunale di La Spezia, nel corso di un procedimento diretto all'adozione di maggiorenne da parte di soggetto con figlio minore naturale riconosciuto, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ. – quale risulta dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 1988 – che consente l'adozione di persona maggiore di età da parte di chi abbia discendenti naturali riconosciuti in età minore, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sussistendo disparità di trattamento tra la posizione del figlio minore legittimo o legittimato e quella del figlio minore naturale riconosciuto dell'adottante, atteso che l'adozione di persona maggiore d'età è preclusa nel primo caso mentre è consentita nel secondo.

2. – La questione è fondata.

L'art. 291, primo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale, disponeva che l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano di almeno diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare.

Successivamente, questa Corte, con sentenza n. 557 del 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

A seguito della pronuncia di incostituzionalità, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'interpretare l'art. 291 cod. civ. nel senso che il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli legittimi o legittimati minori, o, se maggiorenni, non consenzienti, e non anche a coloro che hanno figli naturali riconosciuti.

Questa interpretazione, imposta dal tenore della disposizione, evidenzia una illegittima disparità di trattamento fra figli legittimi e figli naturali riconosciuti ed in pregiudizio dei secondi, in quanto le ragioni di indole morale e patrimoniale, che consentono ai primi di opporsi all'adozione, valgono anche per i figli naturali.

D'altro canto, nella situazione presa in esame non sono ipotizzabili profili di incompatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima che giustifichino un trattamento normativo differenziato.

Da quanto precede deriva che deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 luglio 2004.

* * *

Sentenza n. 5/2024 (Pres. Barbera; Red. San Giorgio) ¹

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Firenze, sezione prima civile, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, cod. civ. «nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare l'adozione di maggiorenne derogando al limite del divario di età tra adottante ed adottando imposto in 18 anni nei casi di esigua differenza di età», in riferimento agli artt. 2, 3, 10, primo comma (in relazione agli artt. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948), e 30 Cost.

[*omissis*]

5. – Venendo al merito delle questioni poste, prima di procedere alla valutazione delle singole censure, appare opportuno ricostruire la cornice

(¹) Con la sentenza n. 215/2025 (Pres. Amoroso; Red. San Giorgio) la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 291, primo comma, del codice civile, come interpretato «all'esito della sentenza n. 577 [*recte*: n. 557] del 1988 e della sentenza n. 345 del 1992 della Corte costituzionale», nella parte in cui, nel vietare l'adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell'adottante, «non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante dall'adozione rimessa alla valutazione del giudice a fronte dell'automatismo del divieto».

Secondo la Corte «Nel contesto ermeneutico di cui si è dato conto, anche il meccanismo preclusivo legato alla presenza di discendenti dell'adottante minori di età sollecita una rinnovata riflessione».

«E tuttavia la pronuncia richiesta a questa Corte eccede la sfera dei suoi poteri.

Va, al riguardo, considerato che l'intervento prospettato dal rimettente si presenta come una modifica di sistema. Si tratterebbe, infatti, di riconsiderare l'intera disciplina dell'istituto in questione, alla luce dei diversi interventi della giurisprudenza costituzionale in materia. Siffatta operazione comporta un elevato tasso di manipolatività, di spettanza esclusiva del legislatore».

storico-normativa e giurisprudenziale all'interno della quale si inseriscono le questioni sollevate di legittimità costituzionale.

5.1. – Fino ai primi anni del '900 l'adozione ha conservato, mutuandola dal diritto romano, la natura di strumento della tradizione aristocratica e dell'alta borghesia, utilizzato da coloro che non avessero discendenti ai quali trasmettere il proprio cognome e il proprio patrimonio, ed avessero raggiunto un'età in cui presumibilmente non avrebbero potuto più averne, e si è fondata sul consenso scambiato tra persone adulte.

Fu solo attraverso la legislazione speciale (in particolare, il regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, recante «Norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra», convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1925, n. 2137), con norme di favore intervenute in aiuto dei minori rimasti senza famiglia e senza soccorso, in seguito ai grandi rivolgimenti causati dal primo conflitto mondiale, che si cominciò a prendere in considerazione la esigenza di allevare ed educare il figlio adottivo in seno alla nuova famiglia, esigenza corrispondente, oltre che a finalità filantropico-assistenziali, all'intento di supplire e meglio imitare la natura.

Si consentì in tal modo «l'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati in quel periodo che non avessero raggiunto il limite di età (e quindi senza il loro consenso)» (sentenza n. 11 del 1981, punto 4 del *Considerato in diritto*), in deroga alla disciplina del codice civile del 1865, che fissava per gli adottandi il limite dei diciotto anni.

5.2. – Solo con la promulgazione del codice civile del 1942 si introdusse in via generale la possibilità di adottare minori attraverso una disciplina che, unificata, era riferibile anche ai fanciulli a partire dagli otto anni di età. Si trattava, peraltro, pur sempre, di un contratto tra il genitore del bambino da adottare e l'adottante, che non doveva necessariamente essere coniugato: l'obiettivo continuava ad essere essenzialmente quello di garantire la successione a chi non avesse discendenti.

Il divario minimo di età di diciotto anni tra l'adottante, di età non inferiore ai cinquant'anni, e l'adottando, fissato dal richiamato art. 291 cod. civ., incontrava una possibilità di deroga laddove si stabiliva che in caso di «eccezionali circostanze [...] la Corte d'appello può autorizzare la adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di anni quaranta e se la differenza di età tra l'adottante e l'adottando è di almeno sedici anni».

Si era dinanzi ad una previsione che, non contenuta nel Progetto ed inserita nel testo definitivo, venne motivata nella relazione del Guardasigilli con riferimento sia alla facoltà riconosciuta alla Corte d'appello di «valutare le circostanze del caso» (sentenza n. 44 del 1990, punto 3 del *Considerato in diritto*), sia alla circostanza che «la differenza minima di sedici anni» valeva pur sempre a salvare il tradizionale principio dell'*adoptio imitatur naturam*.

5.3. – Con la legge 5 giugno 1967, n. 431 (Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il

titolo “Dell’adozione speciale”), in accoglimento di istanze che avevano evidenziato la necessità di una disciplina specifica per l’adozione di minori, da diversificare rispetto a quella dettata per i maggiorenni, fu introdotto, nel codice civile, l’istituto dell’adozione speciale con efficacia legittimante.

Si trattava di un «complesso normativo, chiaramente indirizzato alla tutela dell’interesse del minore infraotenne in stato di abbandono» (sentenza n. 11 del 1981, punto 4 del *Considerato in diritto*) che, derivato dalla Convenzione europea sull’adozione dei minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357, spostava in modo definitivo la disciplina dell’adozione sugli interessi dell’adottando e, attribuendo centralità alla figura del minore, giungeva ad equipararne la regolamentazione alla filiazione naturale.

L’adozione ordinaria continuava ad applicarsi ai maggiorenni e ai minorenni a partire dagli otto anni, con il mantenimento della differenza minima d’età tra adottante ed adottando in diciotto anni e con la fissazione dell’età minima per adottare a trentacinque anni, limite riducibile, in casi eccezionali, a trenta anni.

5.4. – Il successivo e fondamentale snodo lungo il percorso di progressivo affrancamento dell’adozione dei minorenni da quella ordinaria si ebbe quindi con la legge n. 184 del 1983, con la quale la disciplina dell’adozione dei soggetti minori di età venne interamente trasferita al di fuori del codice civile.

5.4.1. – Con tale intervento normativo l’adozione del minore, quale nuova figura generale, diviene funzionale alla creazione di una famiglia per il fanciullo che ne sia privo. L’adozione determina la cessazione dei rapporti dell’adottato con la famiglia d’origine e l’acquisizione, in capo a lui, del nuovo *status* di figlio degli adottanti, i quali debbono essere tra loro coniugati da almeno tre anni, fermo il rispetto del divario di età con l’adottando di almeno diciotto anni e di non oltre quaranta. Si realizza così un duplice effetto sullo *status* dell’adottato, costitutivo ed estintivo, che «si collega al presupposto stesso dell’adozione: la dichiarazione di adottabilità fondata sullo stato di abbandono [...] (art. 8, comma 1, della legge n. 184 del 1983)» (sentenza n. 183 del 2023, punto 8.1. del *Considerato in diritto*).

I predetti limiti di età sono stati incisi da ripetuti interventi di questa Corte (sentenze n. 283 del 1999, n. 349 del 1998, n. 303 del 1996 e n. 148 del 1992), che ne hanno in vario modo temperato la rigidità, al fine di scongiurare che dalla mancata adozione potesse derivare un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore, fermo restando che la differenza di età dovesse restare compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli. Il divario massimo di età è poi stato innalzato a quarantacinque anni dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), che ha previsto la generale derogabilità dei limiti di età, qualora il

tribunale per i minorenni accerti appunto che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

La legge n. 184 del 1983 ha regolato, all'art. 44, "casi particolari" di adozione di minori, che non versino in stato di abbandono e che non siano stati previamente dichiarati in stato di adottabilità. In tutti questi casi è stabilito che l'adottante superi di almeno diciotto anni l'età di colui che intenda adottare. Quest'ultima previsione, relativamente al caso dell'adozione pronunciata rispetto a minore che sia già figlio, anche adottivo, del coniuge dell'adottante (art. 44, comma 1, lettera *b*), è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza di questa Corte n. 44 del 1990, nella parte in cui non consentiva al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni. Il legislatore si è conformato alla indicata pronuncia all'atto della riforma attuata con la legge n. 149 del 2001.

5.4.2. – L'adozione dei maggiorenni resta invece regolata, dopo la riforma del 1983, dal codice civile e, riservata al rapporto tra gli adulti (nelle modifiche introdotte dagli articoli da 58 a 60 della legge n. 184 citata), non crea, a differenza dell'adozione del minore di età, una relazione di parentela con i discendenti dell'adottante (artt. 74, 300, secondo comma, e 567, secondo comma, cod. civ.) ed è revocabile (articoli da 305 a 309 cod. civ.).

5.5. – L'istituto, pur avendo perso l'antica centralità, resta sotto l'attenzione della giurisprudenza, impegnandola in una lettura coerente con il rinnovato contesto di riferimento.

5.5.1. – Con la sentenza n. 557 del 1988, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consentiva l'adozione a persone aventi discendenti maggiorenni, legittimi o «legittimati» (figura, quest'ultima, poi soppressa dall'art. 105, comma 4, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»), purché questi esprimano il loro assenso all'adozione, già richiesto rispetto al coniuge dell'adottante. A sostegno della decisione si pone la rilevata necessità che la norma scrutinata «non comporti delle limitazioni eccessive – e come tali irrazionali – rispetto allo scopo perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost.» (punto 2 del *Considerato in diritto*).

La necessità del consenso del figlio maggiorenne dell'adottante per l'adozione del maggiorenne è stata ribadita con la sentenza n. 245 del 2004 con riferimento anche ai figli naturali riconosciuti dall'adottante.

Con la sentenza n. 345 del 1992, questa Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 cod. civ., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sul presupposto che la norma non permettesse a chi avesse figli legittimi o legittimati, maggiorenni, incapaci di esprimere il proprio assenso, di adottare altra persona maggiore di età. Il carattere generale della disciplina sulla derogabilità degli assensi, conte-

nuta nell'art. 297, secondo comma, ultima parte, cod. civ., che attribuisce al giudice ordinario il potere di intervenire in via surrogatoria, ne consente infatti – ha rilevato la Corte – l'applicazione anche ai discendenti maggiorenni dell'adottante di cui sia impossibile ottenere l'assenso per incapacità. La valutazione giudiziale «si riferisce a tutte le persone chiamate ad esprimere il proprio assenso alla adozione» (punto 3 del *Considerato in diritto*), nell'intervento ampliamento della platea degli interessati all'adozione.

Attraverso una deviazione «dalla logica dell'istituto», attuata con il «temperamento» dei divieti e dei limiti preesistenti e con l'estensione del «potere di valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito dalla norma al tribunale» (sentenza n. 252 del 1996, punto 2 del *Considerato in diritto*), l'istituto si è aperto a funzioni diverse da quella primaria di procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (*adoptio in hereditatem*).

5.5.2. – Né smentisce tale linea evolutiva la riaffermazione della più antica funzione dell'istituto dell'adozione del maggiorenne contenuta nella ordinanza n. 170 del 2003, che, in presenza di figli minori, incapaci di prestare idoneo consenso, reputa costituzionalmente adeguata la previsione di un intervento giudiziale. In questo caso, infatti, la decisione è motivata dalla considerazione che l'intervento richiesto dal giudice rimettente era diretto ad escludere l'assenso dei figli, anziché, come nel caso che ha dato luogo alla richiamata sentenza n. 345 del 1992, a far fronte alla incapacità degli stessi di esprimere la propria volontà.

5.5.3. – Se sul fronte dei limiti soggettivi all'applicazione dell'istituto la giurisprudenza costituzionale si è mostrata favorevole ad una ragionevole riduzione degli stessi, superando i tradizionali confini dell'adozione del maggiorenne, quanto al requisito della differenza di età di «almeno» diciotto anni (art. 291, primo comma, cod. civ.) che deve intercorrere tra adottante ed adottando questa Corte ha confermato la legittimità costituzionale della rigidità della formula, eco del criterio dell'*adoptio imitatur naturam*, ovvero del suo storico significato di strumento idoneo a replicare il rapporto esistente tra genitore e figlio (sentenze n. 500 del 2000 e n. 89 del 1993; ordinanza n. 82 del 2001).

L'indirizzo si è affermato in risposta ad una pluralità di sollecitazioni con le quali i giudici rimettenti – ora deducendo il diverso trattamento riservato all'adozione “in casi particolari” del minore, laddove figlio del coniuge dell'adottante (art. 44, comma 1, lettera *b*, della legge n. 184 del 1983), ora denunciando l'irragionevolezza intrinseca del meccanismo – facevano valere l'illegittimità costituzionale di una disciplina che, in materia di adozione del maggiore di età, non consentiva al giudice competente di derogare alla differenza minima di diciotto anni tra adottante e adottando pur in presenza di validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare.

In tale contesto, questa Corte ha sottolineato, quanto alla lamentata disparità di trattamento tra l'adozione del maggiorenne e quella del minore in casi

particolari, che la prima «non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare, non determina la soggezione alla potestà dei genitori adottivi, né impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato» (sentenza n. 89 del 1993, punto 3 del *Considerato in diritto* e, negli stessi termini, sentenza n. 500 del 2000).

Essa è inoltre «essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 del codice civile)» (sentenza n. 89 citata, punto 3 del *Considerato in diritto*). Nell'adozione di persone maggiori di età al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando, né possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti. Risulta, quindi, secondo questa Corte, «razionalmente giustificata una diversità di disciplina anche nel superamento – consentito solo per l'adozione di minori, in casi eccezionali che esigono una specifica indagine e la rigorosa valutazione del giudice – del limite posto dal divario di età ordinariamente richiesto tra adottante e adottando, superamento che si giustifica in ragione del raccordo tra l'unità familiare ed il momento ineliminabilmente formativo ed educativo, che caratterizza lo sviluppo del minore in una famiglia ed esige una particolare protezione che solo quella famiglia può assicurare» (ancora sentenza n. 89 del 1993).

Rispetto alla denunciata irragionevolezza intrinseca della disposizione censurata, questa Corte ha rilevato che tale tesi poggia sul presupposto interpretativo secondo il quale l'adozione ordinaria consentirebbe la costituzione di un "legame giuridico familiare" in particolare tra il maggiorenne adottato e i figli degli adottanti, presupposto palesemente erroneo poiché essa non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante (ordinanza n. 82 del 2001).

5.5.4. – Con una sentenza di poco successiva alla metà degli anni Duemila (Cassazione, sentenza n. 2426 del 2006), i giudici di legittimità, confrontandosi anche con nuove realtà familiari in cui convivono figli maggiorenni e minorenni nati in differenti contesti matrimoniali, hanno valorizzato l'istituto dell'adozione ordinaria al fine di dare veste formale a tali nuove situazioni e al sottostante rapporto affettivo-familiare di fatto, consolidatosi nel tempo, che anticipa, anziché seguire, la costruzione del rapporto giuridico.

In tale prospettiva, la Corte di legittimità (sezione prima civile, sentenza 14 gennaio 1999, n. 354) aveva già ritenuto possibile l'applicazione, in via analogica, al figlio maggiorenne della disciplina dell'istituto dell'adozione in casi particolari del minore figlio del coniuge dell'adottante (art. 44, comma, 1, lettera b, della legge n. 184 del 1983): l'avvertita esigenza era quella di rinsaldare la formazione di nuove famiglie, dotate di figli nati da un precedente matrimonio.

Più recentemente i giudici di legittimità (Cassazione, sentenza n. 7667 del

2020), nel dare riconoscimento ai legami familiari di fatto stabili nel tempo, hanno individuato nell'adozione del maggiorenne una espressione del diritto all'identità della persona (art. 2 Cost.).

6. – È in siffatto contesto che si inseriscono i sollevati dubbi di legittimità costituzionale.

6.1. – La censura relativa alla violazione dell'art. 2 Cost. è fondata.

Induce alla rimeditazione dell'illustrato orientamento della giurisprudenza costituzionale – peraltro sviluppatosi essenzialmente sul solo tema delle differenze di struttura, funzione ed effetti tra l'adozione del maggiorenne e quella del minore in casi particolari – la descritta linea evolutiva della stessa giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità in relazione anche alla mutata configurazione sociologica dell'adozione del maggiorenne, sottolineata dal giudice *a quo*. In siffatto quadro complessivo, in cui l'istituto ha da ultimo assunto anche la funzione di riconoscimento giuridico di nuove formazioni sociali in cui vivano relazioni identitarie ed affettive, il giudice *a quo* – senza contestare il significato sotteso alla generale previsione di un tendenziale divario di età tra adottante e adottato – correttamente si duole dell'automatismo del meccanismo che, nella sua fissità, che prescinde completamente dall'apprezzamento della esiguità dello scostamento rispetto alla differenza minima di età prescritta, sacrifica aprioristicamente il diritto alla identità della persona.

6.2. – L'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali.

L'istituto – suggerendo sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e *status* – formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo.

Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle così dette famiglie ricomposte – in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare – per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l'esigenza solidaristica resta variamente declinata.

6.3. – Nelle nuove riconosciute fattispecie rientrano, come rilevato da questa Corte con la sentenza n. 135 del 2023, «il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare», ma ancora «situazioni in cui persone,

spesso anziane, confidano in un rafforzamento – grazie all'adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo» (punto 7.2. del *Considerato in diritto*).

6.4. – Le abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come già ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l'incidenza dei rapporti affettivi sull'identità personale. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l'esistenza di un maturato percorso di identità personale, che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell'art. 2 Cost.

La disposizione censurata, non consentendo al giudice di intervenire, derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante e adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa.

L'attuale conformazione dell'istituto rende, anche in questo caso, «palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità» (sentenza n. 135 del 2023, punto 7.2. del *Considerato in diritto*), in quanto destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale.

7. – L'esigenza della temperata derogabilità dei limiti di età nell'adozione ha già trovato ripetuta affermazione nella giurisprudenza di questa Corte (vedi *supra*, punto 5.4.1.). L'ordinario divario di età tra adottante e adottato mantiene intatta, del resto, la sua valenza. È la assoluta inderogabilità di esso che entra in frizione con i richiamati principi costituzionali. Il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art. 297, secondo comma, cod. civ.), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua.

Non è necessario che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l'indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato. Essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato.

8. – L'art. 291, primo comma, cod. civ. deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per l'adozione del maggioren-

ne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2023.

2.2. Adozione piena dei minori

SENTENZA N. 199/1986 (PRES. PALADIN; REL. CASAVOLA)

Adozione internazionale – Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 76 – Minori stranieri in stato di abbandono in Italia – Estensione ad essi della giurisdizione e della legge italiana – Non applicabilità, per espressa irretroattività, alle procedure di adozione già in corso al momento di entrata in vigore della nuova disciplina.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), art. 76.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza) e 30, commi primo e secondo.

SENTENZA N. 183/1988 (PRES. SAJA; RED. CASAVOLA)

Adozione e affidamento – Minori di età adottati con adozione ordinaria – Differenza di età superiore ai 40 anni tra genitori adottivi e minore adottato – Estensione degli effetti dell'adozione legittimante – Preclusione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), art. 79, primo comma.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza) e 30, commi primo e secondo.

SENTENZA N. 148/1992 (PRES. CORASANITI; RED. MIRABELLI)

Adozione e affidamento – Adozione – Fratelli e sorelle minori in eguale stato di adottabilità – Preclusione all'adozione in caso di superamento, per uno di essi, del divario massimo di età con i coniugi adottanti.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), art. 6, secondo comma.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza) e 31.

SENTENZA N. 303/1996 (PRES. FERRI; RED. MIRABELLI)

Adozione e affidamento – Adozione (nazionale e internazionale) di minori – Requisiti – Divario di età non maggiore di quarant'anni fra adottanti e adottando – Possibilità di deroga giudiziale nell'ipotesi in cui uno solo degli adottanti superi il limite indicato, e il giudice, valutando esclusivamente l'interesse del minore, verifichi che dalla mancata adozione deriva per quest'ultimo un danno grave e non altrimenti evitabile – Omessa previsione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), art. 6, secondo comma.

Costituzione, artt. 2 e 31.

SENTENZA N. 349/1998 (PRES. GRANATA; RED. MIRABELLI)

Adozione e affidamento – Adozione internazionale – Dichiarazione di idoneità – Requisiti – Divario di età minimo di diciotto anni tra adottanti e adottando – Possibilità di deroga, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella di solito intercorrente tra genitori e figli, al fine di evitare un danno grave e non altrimenti evitabile al minore – Lamentata preclusione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), art. 6, secondo comma.

Costituzione, artt. 2, 30, commi primo e secondo, e 31.

SENTENZA N. 283/1999 (PRES. GRANATA; RED. MIRABELLI)

Adozione – Requisito del divario massimo di età tra adottanti e adottando – Deroga – Ipotesi in cui l'età di entrambi i coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, sempreché la differenza di età rimanga compresa in quella di solito intercorrente tra genitore e figli – Possibilità che il giudice disponga in tal caso l'adozione nell'interesse esclusivo del minore se dalla mancata adozione derivi a questi un danno grave e non altrimenti evitabile – Omessa previsione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), art. 6, secondo comma.

Costituzione, artt. 2, 3 (ragionevolezza) e 31.

SENTENZA N. 278/2013 (PRES. SILVESTRI; RED. GROSSI)

Filiazione – Persona adottata – Madre biologica che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata – Accesso alle informazioni sulle origini – Esclusione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), art. 28, comma 7, come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Costituzione, artt. 2 e 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 33/2025 (PRES. AMOROSO; RED. NAVARRETTA)

Adozione e affidamento – Adozione internazionale – Persone singole residenti in Italia – Possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e di chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione – Omessa previsione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), art. 29–bis, comma 1.

Costituzione, artt. 2 e 117, primo comma, in riferimento all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Considerato in diritto

1. – La questione sollevata dalle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione investe il fenomeno della successione nel tempo della legge 5 giugno 1967, n. 431 sull'adozione speciale e della legge 4 maggio 1983, n. 184 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

La Corte di cassazione nella propria ordinanza afferma che: “non può neppure ritenersi sussistente, nella fattispecie in esame, il fenomeno di una normale successione di leggi nel tempo, in quanto prima della nuova disciplina non esisteva, nel nostro sistema, una specifica regolamentazione dell'adozione internazionale.

Soltanto con la legge n. 184 del 1983 è stato infatti introdotto nell'ordinamento italiano un sistema compiuto della detta adozione (alla quale è dedicato l'intero titolo III, suddiviso in due capi), mentre in precedenza non esisteva una espressa previsione legislativa e si faceva ricorso, con criteri non sempre uniformi, alle disposizioni regolanti la delibazione o la validità di sentenze o di altri atti emessi all'estero”.

Che la precedente legge 431/67 fosse affatto priva della previsione anche se non espressa di una disciplina dell'adozione internazionale sarebbe in verità opinabile per tre ordini di ragioni:

a) perché, come già ebbe modo di rilevare questa Corte (sent. n. 11 del 29 gennaio 1981; cfr. già sent. n. 234 del 22 ottobre 1975) è “unanime in giurisprudenza ed in dottrina, il riconoscimento che la legge n. 431 del 1967 rappresenta un esempio di legge chiaramente ispirata a precetti costituzionali”. Tra questi, oltre gli artt. 3 e 30, primo e secondo comma, l'art. 2, nonché l'art. 8 n. 2 della Convenzione europea, ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357, ma firmata a Strasburgo già prima dell'entrata in vigore della legge 431/67. In particolare l'art. 2 Cost., riconoscendo e garantendo diritti inviolabili dell'uomo, è norma di tutela non solo del cittadino ma anche dello straniero. Dal combinato disposto di tali precetti costituzionali e del citato art. 8 n. 2 della Convenzione europea la quale esige che l'adozione procuri al minore “un foyer stable et harmonieux”, discendono principi informativi della legge 431/67, primo fra tutti quello del *favor minoris*, superando l'antico equilibrio tra interessi dell'adottando e degli adottanti. Risulta evidente che nella indicata prospettiva di valore ha una sua particolare rilevanza la protezione del minore in stato d'abbandono, sia esso cittadino sia straniero;

b) un dato testuale segnala la previsione dell'adozione internazionale nella legge 431/67; esso è costituito dall'art. 5: “Il minore di nazionalità straniera che sia legittimato per adozione da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza”. Un orientamento della dottrina di diritto internazionale privato ritiene addirittura che discenda dall'art. 5 che la legge italiana si applichi a tutti minori italiani e stranieri in stato di abbandono sul territorio nazionale. Ma anche la considerazione dell'art. 5 come norma sull'acquisto della cittadi-

nanza e non sull'applicazione esclusiva della legge italiana dell'adozione legittimante condurrebbe a non escludere che l'adozione si realizzi sia in base alle norme di una legge straniera sia in base alle norme della *lex fori*;

c) la diffusa utilizzazione da parte di giurisprudenza di merito della classificazione delle norme sull'adozione speciale come "di applicazione necessaria" per conseguire il fine della protezione del minore prescindendo dalla sua cittadinanza.

Può tuttavia ragionevolmente dirsi che la disciplina della legge 431/67 nei riguardi del minore straniero faceva dubitare se il minore in stato di abbandono in Italia fosse adottabile in qualunque caso o soltanto a condizione che tale istituto fosse previsto dalla sua legge nazionale. Solo con l'art. 37 della successiva legge 184/83 ogni controversia interpretativa e incertezza applicativa cadono di fronte all'espresso disposto: "Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso d'urgenza".

2. – L'art. 76 della legge 184/83, disponendo "Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima", è regola di raccordo entro il sistema normativo intertemporale costituito dalle due leggi 431/67 e 184/83. Essa vale a) a confermare che l'adozione internazionale era già – anche se non con esplicita e speciale disciplina – ricompresa nel nostro ordinamento dalle disposizioni della legge 431/67; b) a funzionare come clausola di salvezza delle procedure e degli atti posti in essere con la legge precedente allo scopo di non ritardare il più sollecito e definitivo inserimento del minore nella famiglia adottiva.

3. – L'art. 76, peraltro, nella ipotesi in cui le disposizioni della legge 431/67 non potessero essere applicate a minore straniero, perché eccepita la carenza di giurisdizione del giudice italiano, come nel caso di specie, o per essere richiamata dalle regole di conflitto la legge straniera, sancendo la irretroattività della nuova disciplina dell'art. 37, sottrae alla protezione della legge italiana il minore straniero abbandonato in Italia prima della entrata in vigore della legge 184/83.

Si verifica qui un *valnus* innanzi tutto dei valori costituzionali di cui all'art. 2 Cost., che non può non essere implicitamente richiamato come norma di garanzia dei diritti umani operante anche nei confronti dello straniero. Una lettura dell'art. 5 della legge 431/67, norma sull'acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero per adozione legittimante, adeguata ai valori dell'art. 2 Cost., conduce a qualificare il minore infraotenne straniero in stato di abbandono in Italia cittadino potenziale cui la protezione assicurata con le procedure conducenti all'adozione legittimante preannuncia lo *status civitatis*.

In tale prospettiva doveri inderogabili di solidarietà richiamati dallo stesso art. 2 Cost. appaiono essere quelli dell'autorità deputata dalle leggi ordinarie a dare effettiva tutela ed esercizio ai diritti umani, tra cui, nella specie dell'abbandonato, il diritto alla famiglia degli affetti in mancanza di quella del sangue.

Il che conduce al collegamento con la previsione generale dell'art. 2 di quella specifica di cui all'art. 30, secondo comma, della Costituzione. Impedito dall'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 il dispiegarsi di un *munus* di tale rilevanza costituzionale da parte dell'autorità giudiziaria italiana, si viene a determinare la violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. espressamente richiamato dalla Corte di cassazione, limitandosi il *favor minoris*, a cui entrambe le leggi si ispirano, solo al minore italiano e non anche allo straniero in stato di abbandono in Italia, per il tempo precedente l'entrata in vigore della legge recenziore.

4. – Così come innanzi prospettata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 risulta dunque fondata. La scelta del legislatore, di non fare retroagire la intera normativa della legge 184/83, per salvaguardare la sollecita definizione o la definitività delle procedure di adozione in corso o concluse sotto l'impero della precedente legge 431/67, è una scelta razionale e comunque rientrante nella discrezionalità legislativa. Anche in questo caso la Corte non può che ribadire il proprio insegnamento (sent. n. 118 del 1957 e sent. n. 36 del 1985) che “nel nostro ordinamento il principio della irretroattività della legge non assurge, nella sua assolutezza, a principio costituzionale”, salva sempre la statuizione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Pertanto è rimessa alla valutazione del legislatore la scelta tra retroattività e irretroattività in ordine ai fini che intende raggiungere, con il solo limite che non siano contraddetti principi e valori costituzionali.

Tale contraddizione si stabilisce invece a causa della irretroattività dell'art. 37 della legge 184/83, perché ne viene frustrata la portata di eliminare ogni incertezza, anche per il tempo precedente l'entrata in vigore della legge, sulla estensione della giurisdizione e legge regolatrice italiana a minore straniero in stato di abbandono in Italia.

Limitatamente all'art. 37 dunque la scelta del legislatore per la irretroattività appare incongrua e non coordinata con il fine del *favor minoris* cui pure essa è in ogni sua parte ispirata. Da tale scelta di generale irretroattività espressa nell'art. 76 della legge recenziore va escluso l'art. 37 proprio per restituire razionalità all'intero *corpus* normativo di entrambe le leggi 431/67 e 184/83.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”) nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986

* * *

Sentenza n. 183/1988 (Pres. Saja; Red. Casavola)*Considerato in diritto*

1. – La Corte d'appello di Venezia – Sezione per i minorenni – con ordinanza del 28 novembre 1986 (R.O. n. 228/87) chiede a questa Corte verifica di costituzionalità dell'art. 79, primo comma, della legge n. 184 del 1983, in relazione agli artt. 3, 2 e 30, commi primo e secondo, della Costituzione, in quanto non consente l'estensione degli effetti dell'adozione *pleno iure* nei confronti degli adottati con effetto di adozione ordinaria ai sensi della previgente normativa se, a norma dell'art. 6, comma secondo (e a differenza di quanto previsto in casi particolari dall'art. 44, quinto comma), la differenza di età tra adottante e adottato superi i 40 anni.

Il giudice remittente sottolinea l'ispirazione del legislatore, rilevata anche da questa Corte nelle sentenze 197 e 198 del 1986, di unificare al massimo la disciplina dell'adozione e di garantire il diritto dell'adottato ad avere un'unica famiglia nella quale goda dello *status* di figlio legittimo *pleno iure*.

Il requisito del divario di età tra adottante e adottato – 18 anni nel minimo e 40 nel massimo – in base al principio *adoptio naturam imitatur*, stabilito nell'art. 6 della legge n. 184, è derogato nel suo limite massimo nell'ultimo comma dell'art. 44 della stessa legge. Non si vede ragione perché ai casi particolari dell'art. 44, non si debba aggiungere la “particolarità” delle ipotesi di cui all'art. 79 – estensione degli effetti della adozione legittimante ai già adottati secondo la previgente normativa – con eguale deroga del limite massimo, anziché con il richiamo ad entrambi i limiti minimo e massimo di 18 e 40 anni di cui all'art. 6.

2. – La questione è fondata.

L'art. 79, primo comma, della legge n. 184 del 1983 sancisce “l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento”, su richiesta dei coniugi in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge. Il secondo comma di tale disposizione stabilisce in particolare: “L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando”.

L'art. 314/2, secondo comma, del codice civile, del Capo III “Dell'adozione speciale”, aggiunto dall'art. 4 della legge 5 giugno 1967, n. 431, disponeva: “L'età degli adottanti deve superare di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando”.

L'art. 291, primo comma, del codice civile, in tema di adozione ordinaria, recita: “L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.

3. – Prima di esaminare la questione di diritto intertemporale implicata dall'art. 79 della legge n. 184, è opportuno identificare la *ratio* delle variazioni adottata dal legislatore del 1983 rispetto a quello del 1967, in materia di divario di età tra adottanti e adottando diminuendo il minimo da 20 a 18 e il massimo da 45 a 40 anni.

È palese l'intento del legislatore italiano del 1983 di accostarsi alle prescrizioni di cui agli artt. 7 e 8 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967.

L'art. 7, n. 1, dispone: "Un enfant ne peut être adopté que si l'adoptant a atteint l'âge minimum prescrit à cette fin, cet âge n'étant ni inférieur à 21 ans, ni supérieur à 35 ans".

Inoltre, all'art. 8, n. 3 la Convenzione europea esige, in punto di principio, che tra adottante ed adottando intercorra quel divario di età che è naturale nel rapporto generativo genitori-figli.

È qui riecheggiata la regola romana: "*Adoptio enim naturam imitatur et pro monstro est, ut maior sit filius quam pater. Debet itaque is, qui sibi per adrogationem vel adoptionem filium facit, plena pubertate, id est decem et octo annis praecedere* (Inst. 1.11.4)".

Il legislatore italiano, che nel codice civile si era limitato alla regola romana, nella legge del 1983, stabilendo la distanza minima di età, che coincide oggi con gli anni della maggiore età, si adegua alla Convenzione europea: infatti, ex art. 84 del codice civile, la capacità matrimoniale si acquista con la maggiore età, cioè a 18 anni. Se si calcolano i tre anni di matrimonio richiesti ex art. 6, primo comma, della legge n. 184 del 1983 perché i coniugi possano adottare, si raggiunge il limite minimo dei 21 anni stabilito dall'art. 7, n. 1, della Convenzione di Strasburgo.

Il limite massimo stabilito in 40 anni – 5 in più rispetto ai 35 della Convenzione europea – è dovuto alla elevazione dell'età degli adottabili da 8 anni della legge del 1967 ai 18 della legge del 1983.

La diminuzione del minimo da 20 a 18 e del massimo da 45 a 40 ha la funzione di offrire al minore genitori adottivi giovani, in modo che il modello della famiglia degli affetti sia non dissimile nel divario generazionale da quello della famiglia del sangue. Non va tuttavia taciuto che, osservando il canone dell'*id quod plerumque accidit*, il legislatore avrebbe potuto più realisticamente rilevare come la maggior parte delle adozioni riguarda bambini in tenera età nei cui confronti il divario massimo di 40 anziché di 45 anni per i genitori adottivi ha l'effetto di escludere dalla domanda di adozione coppie ancora giovani e pienamente idonee al compito di procurare al minore "un focolare stabile ed armonioso".

4. – L'art. 79 della legge n. 184 del 1983 è norma transitoria, che entro un triennio dall'entrata in vigore della legge tende a realizzare, su impulso degli interessati, un vasto processo di unificazione dello *status familiae* degli adottati e degli affiliati in base alla previgente normativa, estendendo loro gli effetti dell'adozione legittimante.

Questa Corte, con sentenza n. 198 del 1986, l'ha così interpretata: "La norma è dunque chiaramente ispirata al criterio – che presiede alla complessiva disciplina di cui alla legge 184/1983 – di garantire il diritto dell'adottato (o affiliato) *ex art. 291 c.c. ad avere* – ove ciò risponda al suo interesse – un'unica famiglia, acquisendo lo *status* di figlio legittimo *pleno iure*, recidendo i residui legami con la famiglia di origine e così ponendo fine all'ambiguità della condizione che deriva dalla disciplina dell'adozione ordinaria, in cui da un lato tali legami permangono e, dall'altro, l'inserimento nella nuova famiglia è solo parziale".

Se tale è la *ratio* dell'art. 75, il richiamo ai requisiti dell'art. 6, nella misura in cui determina contraddittoriamente un effetto limitativo anziché estensivo del programma di unificazione della disciplina dell'adozione voluto dal legislatore del 1983, viola il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione ed ostacola la realizzazione di un diritto inviolabile dell'uomo, che nella combinazione dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione, si specifica nel diritto al riconoscimento *pleno iure* di quella formazione sociale primaria che è la famiglia, i cui titolari sono sia la coppia adottante, sia il minore adottato (o affiliato).

5. – L'art. 3 della Costituzione è altresì violato, nel contenuto precettivo del principio di eguaglianza, se si assume come *tertium comparationis* l'ultimo comma dell'art. 44 della stessa legge n. 184 del 1983, che recita: "In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare".

Se nel Titolo IV della legge del 1983, che recupera per casi particolari la disciplina residuale della adozione ordinaria, figura una disposizione adeguata al requisito minimo della distanza di età posto dall'art. 8, n. 3, della Convenzione di Strasburgo, non si vede perché trattamento diseguale e più sfavorevole debba essere riservato a soggetti i cui rapporti sono stati anch'essi in origine regolati dalla disciplina codicistica dell'adozione ordinaria.

6. – Questa Corte, nella citata sentenza n. 198 del 1986, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, "nella ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunciare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore".

La *ratio decidendi*, in tema di requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 184 del 1983 richiamati dall'art. 79, primo comma, sia che si tratti della sussistenza del matrimonio, sia che si tratti dei termini di età, è la medesima.

Per le norme transitorie è regola di diritto intertemporale che le fattispecie costituite sulla base della normativa previgente e che si vogliano assorbire nella disciplina recenziore conservino i requisiti allora previsti e sussistenti, a meno che la scelta legislativa non sia esplicitamente ispirata a fini selettivi e restrittivi.

Data invece la finalità dell'art. 79, estensiva della disciplina dell'*adoptio*

plena, i termini di distanza di età da considerarsi validi sono non quelli stabiliti nel minimo e nel massimo, di cui all'art. 6 – 18 e 40 anni – ma quello di origine romana di cui all'art. 291, primo comma, del codice civile, stabilito nel solo limite minimo di 18 anni.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”), nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di età tra adottanti ed adottato superi i 40 anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

* * *

Sentenza n. 148/1992 (Pres. Corasaniti; Red. Mirabelli)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale per i minorenni di Bari dubita della legittimità costituzionale della norma che, nel contesto della disciplina della adozione legittimante, stabilisce tra i requisiti richiesti ai coniugi adottanti che la loro età superi “di non più di quaranta anni l'età dell'adottando” (art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184). Tale norma opera tanto nella ipotesi di adozione interna, quanto in quella di adozione internazionale, giacché in conformità all'indirizzo volto ad unificare i requisiti richiesti per la adozione indipendentemente dalla cittadinanza dei minori, la norma sostanziale posta dall'art. 6 della legge del 1983, n. 184, ha effetto anche nella procedura diretta ad accertare la idoneità dei coniugi i quali intendano adottare un minore straniero (art. 30 della legge del 1983, n. 184), procedura che si conclude con la successiva ed eventuale dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo (art. 32 della legge del 1983, n. 184, cit.).

Le disposizioni indicate dal giudice rimettente come parametro di valutazione della legittimità costituzionale della norma, sono gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione.

[*omissis*]

3. – Nel merito la questione, nei rigorosi limiti nei quali è prospettata, è fondata.

Il legislatore ha stabilito all'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sia per l'adozione interna che per l'adozione internazionale, alla quale la norma si applica per il rinvio operato dall'art. 30 della stessa legge, tra i requisiti richiesti

per l'adozione il minimo ed il massimo divario di età tra coniugi adottanti e minore adottato. Si tratta di una previsione rigida, non del tutto adeguata ai principi fissati in materia dalla Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357, che fissa il divario di età minimo, in ordine al quale possono essere previste deroghe per il verificarsi di circostanze eccezionali (art. 7). Peraltro comune è il principio ispiratore di fondo della disciplina legislativa nazionale e della Convenzione europea sull'adozione dei minori: esso consiste nella valutazione in termini di assoluta preminenza dell'interesse del minore ad "un ambiente familiare stabile ed armonioso" (per usare la incisiva espressione dell'art. 8 della Convenzione).

Questa Corte ha più volte sottolineato che dai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione, discende che l'adozione deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore il proprio centro di gravità (sentenza n. 197 del 1986, sentenza n. 11 del 1981) essendo sempre poziore l'interesse del minore stesso alla soluzione più adeguata allo sviluppo della sua personalità.

Con riferimento al divario di età tra coniugi adottanti e minore il legislatore ha, con una valutazione discrezionale, fissato i termini di tale divario in almeno diciotto anni ed in non più di quaranta anni, attribuendo così riferimenti certi anche alle situazioni ed agli atti preordinati alle adozioni. Ma la assoluta rigidità delle previsioni normative è stata già, in due specifiche e circoscritte situazioni, ritenuta non conforme a costituzione, tanto nel limite minimo quanto nel limite massimo.

Per quanto concerne il non raggiunto divario minimo di età, dei diciotto anni, tra adottante ed adottando, nel caso di chi intende adottare il minore figlio anche adottivo del coniuge, questa Corte ha ritenuto che, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, la ragionevole riduzione del termine diciottennale possa essere rimessa all'apprezzamento del giudice, previo attento e severo esame delle circostanze del caso (sentenza n. 44 del 1990).

Quanto al divario massimo di età tra adottante ed adottato questa Corte ha ritenuto, con riferimento alla estensione degli effetti della adozione legittimante, prevista dall'art. 79 della legge del 1983 n. 184, nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile precedentemente in vigore, che la differenza di età tra adottanti ed adottato superiore ai 40 anni non poteva essere di ostacolo, in presenza, tra l'altro dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 183 del 1988).

Il divario di età legislativamente previsto non si pone dunque come così assoluto da non poter essere ragionevolmente intaccato, in casi rigorosamente circoscritti ed eccezionali, per consentire la affermazione di interessi, particolarmente attinenti al minore ed alla famiglia, che trovano radicamento e protezione costituzionale e la cui esistenza in concreto sia rimessa al rigoroso accertamento giudiziale. Tale situazione si verifica nel caso di fratelli e sorelle

minori, uniti da comunità di vita e di educazione, quale parte di un nucleo familiare, e che versino in eguale stato di adottabilità.

In proposito si può rilevare che la legge del 1983, n. 184, consente, in principio, l'adozione plurima; anzi afferma che non può essere disposto l'affidamento di uno solo dei due fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni (art. 22), ma non ne disciplina in modo specifico i profili attinenti al divario di età tra adottanti ed adottando, quando per uno dei minori tale divario non rientri in quello previsto in via generale dall'art. 6, secondo comma.

I valori costituzionali di protezione della personalità dei minori, risultanti dagli artt. 2 e 31 della Costituzione, la esigenza di un pari trattamento di essi quando versano nella medesima condizione, come pure quella di salvaguardare la unità familiare che residua o si va a comporre, impongono che sia mantenuta la loro comunanza di vita e di educazione, quando dalla separazione deriverebbe per essi un danno grave, suscettibile di rigorosa valutazione da parte del giudice. In tal caso, essendo uno dei minori adottabile o adottato, la preclusione della adozione di un fratello o di una sorella da parte degli stessi adottanti solo in ragione del superamento del divario massimo di età, non è costituzionalmente legittima.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) nella parte in cui non consente l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

* * *

Sentenza n. 303/1996 (Pres. Ferri; Red. Mirabelli)

Considerato in diritto

1. – La questione di legittimità costituzionale investe la norma relativa al divario di età tra coniugi adottanti ed adottato, fissato in non più di quaranta anni dalla disciplina dell'adozione dei minori. La Corte di cassazione ritiene che l'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che stabilisce tale requisito, operante anche per l'adozione di minori stranieri in forza degli artt. 30 e 32 della stessa legge, possa essere in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione. Il

dubbio di legittimità costituzionale è formulato per la rigidità della regola, che non consente al giudice di tenere conto, quale circoscritto ed eccezionale motivo di ammissibilità della dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione, del superamento, da parte di uno solo dei coniugi adottanti, del limite di età di quaranta anni tra adottante ed adottato, in maniera tale che sia comunque rispettata la differenza biologica naturale ovvero ordinaria tra genitori e figli.

2. – La questione, prospettata nei confronti del combinato disposto degli artt. 6, 30 e 32 della legge n. 184 del 1983 in un caso che riguarda l'adozione di un minore straniero, è tuttavia da considerare riferita all'art. 6, secondo comma, della stessa legge, che stabilisce il requisito, generale e comune tanto all'adozione nazionale che a quella internazionale, del divario di età tra coniugi adottanti e minore adottato.

Difatti il legislatore, nel disciplinare l'adozione dei minori, ha stabilito, tra le disposizioni generali della legge n. 184 del 1983, alcuni requisiti comuni per l'adozione, sia quando essa è direttamente disposta dal giudice nazionale, sia quando, per i minori stranieri, è disposta dallo stesso giudice, ma sul presupposto di un provvedimento di adozione emesso in altri paesi e che solo così può acquistare efficacia in Italia.

L'unificazione dei requisiti risponde ad un principio al quale si ispira l'intera legge n. 184 del 1983: quello della pari protezione dei minori e quindi della omogeneità di disciplina sostanziale per la loro adozione, tanto che siano italiani quanto stranieri, evitando, in danno di questi ultimi, discriminazioni ed abusi (sentenza n. 536 del 1989).

Questo principio risponde all'esigenza di una comune e generale salvaguardia della personalità e dei diritti del minore, e trova fondamento nella garanzia costituzionale della dignità della persona e nella speciale protezione dell'infanzia (artt. 2 e 31 della Costituzione). Il medesimo principio ispira le norme internazionali che richiedono, per l'adozione all'estero, garanzie e norme equivalenti a quelle previste per l'adozione nazionale (art. 21 della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176).

Tra i requisiti comuni alle due forme di adozione, nazionale ed internazionale, l'età degli adottanti, rispetto a quella degli adottandi, ha un rilievo non secondario. Essa è presa in considerazione anche dalla convenzione europea in materia di adozione di minori, che prevede la regola generale di una differenza di età, tra adottante e adottato, non diversa da quella che intercorre di solito tra genitori e figli (art. 8 della convenzione di Strasburgo firmata il 24 aprile 1967, resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357).

L'adozione di minori è, difatti, destinata a far cessare ogni rapporto tra la famiglia di origine e l'adottato, il quale viene definitivamente inserito nella famiglia di accoglienza, assumendo in essa la condizione giuridica di figlio legittimo. La famiglia di accoglienza è chiamata, quindi, ad assolvere una

funzione completamente sostitutiva della famiglia di origine e deve, pertanto, avere tutti i requisiti di una famiglia nella quale ordinariamente avviene l'accoglienza della nascita, l'assistenza e l'educazione del fanciullo. Così si spiega il divario di età tra genitori adottivi e minore adottato, che deve essere conforme a tale modello.

3. – Il legislatore ha ritenuto, facendo uso della discrezionalità che gli è propria, di stabilire, sia nel minimo che nel massimo (rispettivamente in diciotto e quaranta anni), il divario di età tra adottanti e adottando in modo rispondente alle finalità peculiari dell'adozione legittimante e tenendo conto delle condizioni sociali nelle quali l'istituto è destinato ad operare.

Non viene ora posta in discussione la regola, ragionevolmente stabilita dal legislatore, ma la sua assolutezza, tale da non tollerare eccezione alcuna anche quando l'adozione risponda al preminente interesse del minore e la specifica famiglia di accoglienza, giudicata idonea, sia la sola che possa soddisfare tale interesse, ma sia superato il divario di età rigidamente previsto, pur rimanendo tale divario compreso in quello che di solito può intercorrere tra genitori e figli, sicché l'adozione non può essere disposta ed in concreto ne deriva un danno per il minore stesso.

Questa Corte ha già ritenuto che la regola del divario massimo di età tra adottante e adottato non può essere così assoluta da non poter essere ragionevolmente intaccata, in casi rigorosamente circoscritti ed eccezionali, per consentire l'affermazione di interessi, attinenti al minore ed alla famiglia, che trovano radicamento e protezione costituzionale, la cui esistenza in concreto sia rimessa al rigoroso accertamento giudiziale (sentenza n. 148 del 1992).

Sotto questo profilo non viene in considerazione l'interesse dei coniugi ad avere figli legittimi di derivazione adottiva. Né, per gli aspetti considerati, il limite di età stabilito dalla disposizione denunciata per l'adozione di minori può essere valutato in relazione all'interesse ed alla posizione dell'adottante, giacché l'intero sistema dell'adozione di minori è eminentemente incentrato sulla valutazione e sulla protezione della personalità e dell'interesse del fanciullo, alla cui accoglienza è preordinato lo stesso apprezzamento dell'idoneità della famiglia adottiva, e quindi dei requisiti richiesti ai suoi componenti.

Occorre, invece, considerare l'interesse e la protezione del minore, che l'ordinanza di rimessione prospetta quali elementi del giudizio di legittimità costituzionale, facendo riferimento agli artt. 2 e 31 della Costituzione.

4. – In continuità con la precedente giurisprudenza costituzionale, relativa al superamento dell'assoluta rigidità delle prescrizioni normative, quanto alla differenza di età tra coniugi adottanti ed adottando (sentenze n. 183 del 1988, n. 44 del 1990, n. 148 del 1992), deve essere riconosciuta la possibilità che il giudice valuti, con rigoroso accertamento, l'eccezionale necessità di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, che questi sia inserito nella famiglia di accoglienza che, sola, può soddisfare tale suo interesse, anche quando, pur rimanendo nella differenza di età che può solitamente intercorrere tra genitori

e figli, l'età del coniuge adottante si discosti in modo ragionevolmente contenuto dal massimo di quaranta anni, legislativamente previsto.

Tuttavia, affinché non si trasformi in una regola, la cui fissazione è invece rimessa alla discrezionalità del legislatore, l'eccezione deve rispondere ad un criterio di necessità in relazione ai principi ed ai valori costituzionali assunti quale parametro di valutazione della legittimità costituzionale della disposizione denunciata (artt. 2 e 31 della Costituzione).

Nel contesto di un istituto preordinato ad assicurare al minore in stato di abbandono una famiglia di accoglienza idonea ad assolvere pienamente la funzione di solidarietà propria della famiglia legittima, la necessità della deroga al criterio rigido del divario di età (fissato dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del 1983) si verifica quando l'inserimento in quella specifica famiglia adottiva risponde al preminente interesse del minore e dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per lo stesso.

La questione è dunque, in questi limiti, fondata.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

* * *

Sentenza n. 349/1998 (Pres. Granata; Red. Mirabelli)

Considerato in diritto

1. – La questione di legittimità costituzionale investe la disciplina del divario di età minimo che deve intercorrere tra coniugi adottanti e minori da adottare. La Corte di cassazione ritiene che l'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) – stabilendo tra le disposizioni generali che disciplinano l'adozione dei minori, da applicare anche all'adozione di minori stranieri in forza dell'art. 30 della stessa legge, che l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando – sia in contrasto con gli artt. 2, 30, primo e secondo comma, e 31 della

Costituzione, nella parte in cui non consente di derogare a tale divario minimo di età, quando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, tale deroga sia necessaria per evitare un danno grave e non altrimenti evitabile ai minori.

2. – La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.

In rispondenza a principi che ispirano tanto la Costituzione quanto le convenzioni internazionali che garantiscono i diritti del fanciullo (convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176) o ne stabiliscono la protezione in caso di adozione (convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con la legge 22 maggio 1974, n. 357; convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993), la legge n. 184 del 1983, nel delineare gli istituti dell'affidamento e dell'adozione, riafferma il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia naturale. Solo quando ciò non sia possibile e, a causa della situazione di abbandono, non si possa prevedere il reinserimento nella famiglia di origine, l'interesse del minore alla formazione della propria personalità, nel contesto di un ambiente familiare stabile ed armonioso e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono propri, può essere soddisfatto mediante l'adozione da parte di una famiglia che sostituisca quella di origine. In tal caso si viene a determinare un legame di filiazione legale tra il minore e gli adottanti, i quali, con l'accoglienza nella loro famiglia, assumono i doveri e le potestà proprie dei genitori. In questa prospettiva la differenza di età tra gli adottanti ed il minore, contenuta in limiti non dissimili da quella che ordinariamente intercorre tra genitori e figli (v. art. 8 della convenzione europea in materia di adozione di minori), non costituisce un elemento accidentale ed accessorio dell'idoneità ad adottare da parte della famiglia di accoglienza, ma è piuttosto un elemento essenziale perché si possa soddisfare l'interesse del minore ad avere genitori adottivi che sostituiscono, con il definitivo inserimento nel loro contesto familiare, quelli naturali. Ciò vale per il divario massimo di età, ma anche, anzi con maggiore evidenza, per quello minimo richiesto perché tra adottanti ed adottato si costituisca un rapporto tra genitori e figlio, con caratteristiche non dissimili da quelle del rapporto naturale.

Il legislatore, facendo uso della discrezionalità che gli è propria, ha determinato tale divario di età, fissandolo nel minimo in diciotto e nel massimo in quaranta anni. Questa regola, stabilita in rispondenza alle finalità che caratterizzano l'adozione legittimante, non è stata posta in discussione allorché è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'assoluta rigidità della previsione del divario di età, che non consentiva alcuna eccezione, anche quando l'inserimento in quella specifica famiglia adottiva – e non soltanto il generico interesse del minore a trovare una famiglia di accoglienza, che può essere diversamente soddisfatto – fosse il solo che consentisse di salvaguardare interessi, sempre attinenti al minore, i quali trovano radicamento e protezione nella Costituzione.

In continuità con gli orientamenti già espressi per il superamento dell'as-

soluta rigidità delle prescrizioni normative relative alla differenza di età tra coniugi adottanti ed adottando (sentenze nn. 183 del 1988, 44 del 1990, 148 del 1992), la giurisprudenza costituzionale ha affermato che va riconosciuta l'eccezionale necessità di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, di discostarsi in modo ragionevolmente contenuto dal divario di età rigidamente prefissato dal legislatore, quando da quella mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore (sentenza n. 303 del 1996).

Le valutazioni già espresse dalla Corte per il divario massimo di età, tra coniugi adottanti e minore adottando, trovano simmetrica applicazione per quello minimo, rigidamente fissato in diciotto anni dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983. L'analoga norma, enunciata dall'art. 44 della stessa legge con riferimento all'adozione in casi particolari, che peraltro ha effetti in parte diversi rispetto all'adozione legittimante, è stata dichiarata in contrasto con la Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre il divario di età di diciotto anni, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare (sentenza n. 44 del 1990).

Anche per l'adozione legittimante si deve affermare che il divario minimo di età tra adottanti e adottati, così come già quello massimo, possa essere eccezionalmente superato, nell'esclusivo interesse del minore, quando dalla mancata adozione gli deriverebbe un danno grave e non altrimenti evitabile. L'accertamento, da compiersi con il massimo rigore, di tale situazione e dell'interesse del minore è rimesso, in concreto, al giudice, cui compete anche ponderare il maggior rilievo che presenta il superamento del divario di età, stabilito come regola, quando esso, riguardando quello minimo, viene ad incidere sulla maturità richiesta per assumere le funzioni di genitore. In questa prospettiva non mancano, del resto, nell'ordinamento parametri di giudizio, desumibili anche dalla disciplina comune relativa all'età necessaria per contrarre matrimonio e per il riconoscimento dei figli naturali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.

* * *

Sentenza n. 283/1999 (Pres. Granata; Red. Mirabelli)*Considerato in diritto*

1. – La questione di legittimità costituzionale concerne la norma che, nel contesto della disciplina dell'adozione dei minori, stabilisce il divario massimo di età che può intercorrere tra i coniugi adottanti e l'adottando.

Investita dell'impugnazione contro la mancata dichiarazione di idoneità preordinata all'adozione di un minore straniero che, a seguito dei periodi legittimamente trascorsi presso quel nucleo familiare, aveva stabilito con i coniugi ricorrenti un particolare rapporto affettivo ed educativo, ma rispetto al quale entrambi i coniugi superavano di poco il divario massimo di età stabilito quale requisito per l'adozione dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), la Corte d'appello di Roma – sezione minorenni ritiene che questa disposizione, da applicare in base all'art. 30 della stessa legge anche all'adozione internazionale, sia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'adozione di un minore in stato di adottabilità che abbia già instaurato con gli adottanti profondi legami, quando l'età di questi ultimi superi di più di quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli e dalla mancata adozione derivi al minore un danno grave e non altrimenti evitabile.

Ad avviso del giudice rimettente, anche quando entrambi i coniugi superino l'ordinario divario di età con l'adottando dovrebbero valere le ragioni che, in analoghe circostanze di necessità per il minore, hanno portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione, ora nuovamente denunciata, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre l'adozione, anche quando l'età di uno dei coniugi adottanti superasse il divario di età, rispetto all'adottando, da essa stabilito (sentenza n. 303 del 1996).

La norma, quale risulta a seguito della precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale, consentirebbe la deroga al limite del divario di età quando uno solo dei coniugi lo superi. La deroga, costituendo una eccezione alla regola generale, non potrebbe essere estesa interpretativamente dal giudice. Ma la mancata previsione della possibilità di deroga quando il limite del divario di età sia superato da entrambi gli adottanti contrasterebbe con i principi che la Costituzione stabilisce per la protezione dei minori (artt. 2, 3 e 31), giacché deve essere garantito a questi ultimi il diritto, considerato inviolabile, allo sviluppo della loro personalità, e devono essere rimossi gli ostacoli che si frappongono a tale pieno sviluppo. Per raggiungere questi obiettivi, la disciplina dell'adozione dovrebbe assicurare la protezione della personalità ed il preminente interesse del minore, consentendo che questi sia inserito in una famiglia che gli assicuri un sereno sviluppo.

2. – La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso della fase del procedimento per l'adozione internazionale destinata ad accertare l'idoneità dei coniugi, indipendentemente ed anzi prima che l'autorità straniera emani il provvedimento di adozione, destinato ad essere, successivamente, dichiarato efficace in Italia.

La dichiarazione di idoneità, per il suo carattere preliminare e generico, solitamente non è correlata ad un minore già individuato. Ciò non esclude che il decreto motivato del tribunale per i minorenni che dichiara tale idoneità (art. 30 della legge n. 184 del 1983) possa contenere, per la necessaria collaborazione con l'autorità straniera che ispira ora anche la convenzione per la tutela del minore e la cooperazione internazionale in materia di adozione (fatta a L'Aja nel 1993, ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476), ogni elemento necessario o utile perché possa essere efficacemente tutelato l'interesse del minore, da porre in relazione alle caratteristiche della famiglia adottiva, le quali devono essere apprezzate dall'autorità straniera per valutare se quella famiglia soddisfa in concreto le necessità del fanciullo (cfr. sentenza n. 10 del 1998). Nell'interesse di quest'ultimo, quando uno dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'adozione sussiste solo in relazione alla situazione di uno specifico minore, il quale abbia un particolare rapporto con i coniugi che intendono adottarlo, la valutazione e la enunciazione di tale elemento condizionante l'idoneità rientra naturalmente nel contesto del provvedimento che la accerta.

Il giudice rimettente ha dunque ritenuto, correttamente, di apprezzare sin dalla fase del procedimento per l'adozione internazionale, destinata ad accertare l'idoneità dei coniugi, la sussistenza di condizioni che consentano di derogare al requisito, stabilito come regola generale, del divario massimo di età tra adottanti e adottando; deroga che può essere affermata solo in rapporto alla situazione di uno specifico minore già individuato. Anche in questa fase del giudizio può trovare, quindi, applicazione la norma, oggetto della eccezione di legittimità costituzionale, che disciplina il limite dell'età per l'adozione, sicché la incidentale soluzione del dubbio di costituzionalità è rilevante ai fini della decisione che il giudice rimettente è chiamato ad emettere.

3. – La questione di legittimità costituzionale, prospettata nei confronti del combinato disposto degli artt. 6 e 30 della legge n. 184 del 1983, è da considerare riferita all'art. 6, secondo comma, della stessa legge: la sola disposizione che stabilisce, come regola generale per l'adozione di minori sia italiani che stranieri, i limiti del divario di età che devono sussistere fra adottanti e adottando. A tale disposizione l'art. 30 della stessa legge semplicemente rinvia per indicare i requisiti che devono essere accertati per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale.

4. – Nel merito la questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.

La differenza di età tra gli adottanti ed il minore non costituisce un elemento accidentale ed accessorio dell'idoneità dei coniugi ad adottare, ma è

anzi un elemento essenziale perché possa essere soddisfatto l'interesse del minore in stato di abbandono ad essere definitivamente inserito in una famiglia di accoglienza, che pienamente sostituisca quella naturale, instaurando un legame di filiazione legale con gli adottanti, i quali assumono i doveri e le potestà proprie dei genitori (sentenza n. 349 del 1998).

La differenza di età che separa il minore dai genitori adottivi deve essere contenuta in limiti analoghi a quelli che ordinariamente intercorrono tra genitori e figli (v. art. 8 della convenzione europea in materia di adozione di minori firmata a Strasburgo nel 1967, ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357), proprio perché tra adottanti e adottato si costituisca un rapporto non dissimile da quello naturale.

Il legislatore può, nell'esercizio della discrezionalità che gli è propria, stabilire i limiti del divario di età, sia minimo che massimo, tra adottanti ed adottando, determinandolo in rispondenza alle finalità che caratterizzano l'adozione legittimante e tenendo conto del contesto sociale nel quale questo istituto è destinato ad operare. Ma tale regola non può essere così assoluta da non tollerare, sempre che si rimanga nell'ambito di un divario di età compatibile con la funzione dell'adozione legittimante, alcuna eccezione: neanche quando la deroga alla regola generale non sia richiesta in ragione dell'ordinario interesse del minore a trovare una famiglia di accoglienza, interesse che può essere diversamente soddisfatto, ma risponda invece alla necessità di salvaguardare il minore da un danno grave e non altrimenti evitabile che a lui deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva, la sola che possa soddisfare tale esigenza.

In una simile situazione, e nei limiti in cui l'eccezione risponda ad un rigoroso criterio di necessità, è stata già affermata, in riferimento ai principi costituzionali che garantiscono la protezione dei minori (artt. 2 e 31 Cost.), la illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del 1983 (sentenza n. 303 del 1996). In correlazione con la situazione allora esaminata, la pronuncia di illegittimità costituzionale è stata contenuta nell'ipotesi in cui uno solo dei coniugi adottanti superasse di oltre quaranta anni l'età dell'adottato.

La medesima situazione di necessità per il minore giustifica la deroga che si renda egualmente indispensabile, per evitare il danno grave che gli deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva, anche quando la deroga si riferisca ad entrambi i coniugi adottanti, sempre che il divario di età si mantenga in quello che solitamente intercorre tra genitori e figli.

Non sarebbe difatti ragionevole non assicurare anche in tale situazione la medesima tutela per il minore che ne abbia necessità.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge

4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

* * *

Sentenza n. 278/2013 (Pres. Silvestri; Red. Grossi)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro solleva, in riferimento agli articoli 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), «nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non volere essere nominata da parte della madre biologica».

La disposizione denunciata contrasterebbe con l'art. 2 della Costituzione, configurando «una violazione del diritto di ricerca delle proprie origini e dunque del diritto all'identità personale dell'adottato»; con l'art. 3 Cost., in riferimento all'«irragionevole disparità di trattamento fra l'adottato nato da donna che abbia dichiarato di non voler essere nominata e l'adottato figlio di genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione e abbiano anzi subito l'adozione»; con l'art. 32 Cost., in ragione dell'impossibilità, per il figlio, di ottenere dati relativi all'anamnesi familiare, anche in relazione al rischio genetico; con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 25 settembre 2012 nel caso Godelli contro Italia, la quale ha dichiarato che la normativa italiana rilevante violi il predetto art. 8 della Convenzione, non adeguatamente bilanciando fra loro gli interessi delle parti contrapposte.

[omissis]

3. – La questione è fondata, nei termini di cui appresso.

4. – Come il giudice *a quo* e la stessa difesa erariale hanno puntualmente

rilevato, il tema del diritto all'anonimato della madre e quello del diritto del figlio a conoscere le proprie origini ai fini della tutela dei suoi diritti fondamentali hanno già formato oggetto di pronunce tanto di questa Corte che della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Si tratta di questioni di particolare delicatezza, perché coinvolgono, entrambe, valori costituzionali di primario rilievo e vedono i rispettivi modi di concretizzazione reciprocamente implicati; al punto che – come è evidente – l'ambito della tutela del diritto all'anonimato della madre non può non condizionare, in concreto, il soddisfacimento della contrapposta aspirazione del figlio alla conoscenza delle proprie origini, e viceversa.

Nel giudizio concluso con la sentenza n. 425 del 2005, questa Corte fu chiamata a pronunciarsi su un quesito del tutto analogo a quello ora nuovamente devoluto dal giudice rimettente: anche in quella circostanza, infatti, il *petitum* perseguito non mirava alla mera ablazione del diritto della madre che, alla nascita del figlio, avesse dichiarato, agli effetti degli atti dello stato civile, di non voler essere nominata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127); e neppure era volto a conseguire una sorta di bilanciamento fra i diritti – potenzialmente alternativi, quanto al rispettivo soddisfacimento – di cui innanzi si è detto; ma mirava esclusivamente ad introdurre nel sistema normativo – che sul punto era del tutto silente – la possibilità di verificare la persistenza della volontà della madre naturale di non essere nominata.

Ebbene, nella circostanza, non si mancò di rammentare come la finalità della norma, oggi nuovamente impugnata in parte qua, fosse quella di assicurare, da un lato, che il parto avvenisse nelle condizioni ottimali tanto per la madre che per il figlio, e, dall'altro lato, di «distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest'ultimo ben più gravi». E l'irrevocabilità degli effetti di questa scelta venne spiegata secondo una logica di rafforzamento dei corrispondenti obiettivi, escludendo che la decisione per l'anonimato potesse comportare, per la madre, «il rischio di essere, in un imprecisato futuro e su richiesta del figlio mai conosciuto e già adulto, interpellata dall'autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà».

Il nucleo fondante della scelta allora adottata si coglie, così, agevolmente, nella ritenuta corrispondenza biunivoca tra il diritto all'anonimato, in sé e per sé considerato, e la perdurante quanto inderogabile tutela dei profili di riservatezza o, se si vuole, di segreto, che l'esercizio di quel diritto inevitabilmente coinvolge. Un nucleo fondante che – vale la pena puntualizzare – non può che essere riaffermato, proprio alla luce dei valori di primario risalto che esso intende preservare.

Il fondamento costituzionale del diritto della madre all'anonimato riposa, infatti, sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali,

culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili.

La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale.

Peraltro, in questa prospettiva, anche il diritto del figlio a conoscere le proprie origini – e ad accedere alla propria storia parentale – costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona, come pure riconosciuto in varie pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo. E il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale. Elementi, tutti, affidati alla disciplina che il legislatore è chiamato a stabilire, nelle forme e con le modalità reputate più opportune, dirette anche a evitare che il suo esercizio si ponga in collisione rispetto a norme – quali quelle che disciplinano il diritto all'anonimato della madre – che coinvolgono, come si è detto, esigenze volte a tutelare il bene supremo della vita.

5. – Tuttavia, l'aspetto che viene qui in specifico rilievo – e sul quale la sentenza della Corte di Strasburgo del 25 settembre 2012, *Godelli contro Italia*, invita a riflettere, secondo la prospettazione dello stesso giudice rimettente – ruota attorno al profilo, per così dire, “diacronico” della tutela assicurata al diritto all'anonimato della madre.

Con la disposizione all'esame, l'ordinamento pare, infatti, prefigurare una sorta di “cristallizzazione” o di “immobilizzazione” nelle relative modalità di esercizio: una volta intervenuta la scelta per l'anonimato, infatti, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad “espropriare” la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, *ab origine*, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato.

Tutto ciò è icasticamente scolpito dall'art. 93, comma 2, del ricordato d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento».

Ebbene, a cercare un fondamento a tale sistema – che commisura temporalmente lo spazio del “vincolo” all'anonimato a una durata idealmente ecce-

dente quella della vita umana –, se ne ricava che esso riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione all'esercizio di un suo "diritto all'oblio" e, nello stesso tempo, sull'esigenza di salvaguardare *erga omnes* la riservatezza circa l'identità della madre, evidentemente considerata come esposta a rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il contatto per verificare se intenda o meno mantenere il proprio anonimato.

Ma né l'una né l'altra esigenza può ritenersi dirimente: non la prima, in quanto al pericolo di turbativa della madre corrisponde un contrapposto pericolo per il figlio, depauperato del diritto di conoscere le proprie origini; non la seconda, dal momento che la maggiore o minore ampiezza della tutela della riservatezza resta, in conclusione, affidata alle diverse modalità previste dalle relative discipline, oltre che all'esperienza della loro applicazione.

Sul piano più generale, una scelta per l'anonimato che comporti una rinuncia irreversibile alla "genitorialità giuridica" può, invece, ragionevolmente non implicare anche una definitiva e irreversibile rinuncia alla "genitorialità naturale": ove così fosse, d'altra parte, risulterebbe introdotto nel sistema una sorta di divieto destinato a precludere in radice qualsiasi possibilità di reciproca relazione di fatto tra madre e figlio, con esiti difficilmente compatibili con l'art. 2 Cost.

In altri termini, mentre la scelta per l'anonimato legittimamente impedisce l'insorgenza di una "genitorialità giuridica", con effetti inevitabilmente stabilizzati *pro futuro*, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla "genitorialità naturale": potendosi quella scelta riguardare, sul piano di quest'ultima, come opzione eventualmente revocabile (in seguito alla iniziativa del figlio), proprio perché corrispondente alle motivazioni per le quali essa è stata compiuta e può essere mantenuta.

6. – La disciplina all'esame è, dunque, censurabile per la sua eccessiva rigidità.

Ciò, d'altra parte, risulta sulla base degli stessi rilievi, in sostanza, formulati dalla Corte EDU nella richiamata "sentenza Godelli".

In essa – come accennato e nei termini di seguito precisati – si è stigmatizzato che la normativa italiana non darebbe «alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto», a differenza di quanto, invece, previsto nel sistema francese, scrutinato, in parte qua, nella sentenza 13 febbraio 2003, nel "caso Odièvre".

Ora, è agevole osservare, quanto al primo rilievo, che il già citato art. 93 del d.lgs. n. 196 del 2003 prevede espressamente, al comma 3, la comunicabilità, in ogni tempo (e nel termine di cento anni fissato per il segreto), delle informazioni "non identificative" ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia ancorandola soltanto all'osservanza, ai fini della tutela della

riservatezza della madre, delle relative «opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile».

Resta evidente che l'apparente, quanto significativa, genericità, o elasticità, della formula «opportune cautele» sconta l'ovvia – e sia pure non insormontabile – difficoltà di determinare con esattezza astratte regole dirette a soddisfare esigenze di segretezza variabili in ragione delle singole situazioni concrete. Altrettanto evidente che debba, inoltre, essere assicurata la tutela del diritto alla salute del figlio, anche in relazione alle più moderne tecniche diagnostiche basate su ricerche di tipo genetico.

Il *vulnus* è, dunque, rappresentato dalla irreversibilità del segreto. La quale, risultando, per le ragioni anzidette, in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., deve conseguentemente essere rimossa.

Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento agli ulteriori parametri.

Sarà compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2013.

* * *

Sentenza n. 33/2025 (Pres. Amoroso; Red. Navarretta)*Considerato in diritto*

1. – Con ordinanza iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2024, il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29-*bis*, comma 1, e 30, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, rispettivamente, non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all'adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata, di cui siano state positivamente riscontrate le attitudini genitoriali nel corso dell'istruttoria.

Il rimettente riferisce che il giudizio *a quo* deriva dalla riassunzione di un pregresso procedimento nel corso del quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU. La questione era stata da questa Corte dichiarata inammissibile con la sentenza n. 252 del 2021.

[*omissis*]

4. – In via preliminare, si rende necessario specificare l'oggetto del presente giudizio.

4.1. – Le disposizioni censurate sono gli artt. 29-*bis*, comma 1, e 30, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che disciplinano l'avvio della procedura di adozione internazionale.

L'art. 29-*bis*, comma 1, prevede che «[l]e persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione». In particolare, il citato art. 6 stabilisce, al comma 1, che «[l]'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto». I successivi commi dell'art. 6 procedono poi a specificare il presupposto concernente il rapporto stabile e a indicare ulteriori requisiti relativi, in particolare, all'età degli adottanti, nonché all'idoneità affettiva e alla capacità di educare, istruire e mantenere i minori. Sempre l'art. 6 consente, infine, agli adottanti di effettuare più adozioni, anche con atti successivi, e regola le misure che possono essere disposte a sostegno di chi adotti minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio

1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

La seconda disposizione censurata, ovvero l'art. 30, comma 1, della legge n. 184 del 1983, prevede che «[i]l tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-*bis*, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare».

Ebbene, posto che le censure del rimettente mirano a rimuovere l'esclusione della persona singola dall'accesso al giudizio di idoneità a adottare finalizzato a conseguire il relativo decreto di idoneità che dà impulso alla procedura di adozione internazionale, deve ritenersi che il giudizio di legittimità costituzionale possa focalizzarsi sul solo art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983.

Ove, infatti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, la persona singola venga inclusa fra coloro che hanno i requisiti per presentare la dichiarazione di disponibilità a adottare e per chiedere l'idoneità all'adozione, il tribunale non potrebbe, sulla base dell'art. 30, comma 1, della stessa legge, emettere un decreto di insussistenza dei requisiti, motivato con lo stato libero del richiedente.

4.2. – Di seguito, occorre, ulteriormente, precisare che le censure sollevate dal rimettente fanno riferimento talora alla persona non coniugata, talaltra alla persona singola.

Le questioni, pertanto, attengono alla condizione della persona che ha lo stato libero, in quanto non è vincolata da un matrimonio (art. 86, primo comma, prima parte, del codice civile).

Non rientra, invece, nel perimetro del presente giudizio la condizione della persona che non ha lo stato libero, in quanto è parte di un'unione civile (art. 86, primo comma, seconda parte, cod. civ.). Tale questione non è oggetto dell'odierno giudizio e, dunque, resta impregiudicata.

5. – Specificato l'oggetto del presente giudizio, nel merito, le censure sollevate in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, sono fondate.

6. – Le questioni rivolte all'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983 coinvolgono due tipi di interessi: quello delle persone singole che aspirano a poter adottare e rispetto alle quali è prospettata la lesione degli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, e quello del minore che, come rileva anche l'ordinanza, rappresenta il fulcro dell'istituto dell'adozione.

Si rende, pertanto, necessario ricostruire, anzitutto, in una prospettiva diacronica, il rapporto fra la tutela dell'interesse del minore e i criteri normativi con cui il legislatore ha selezionato e seleziona nel presente gli aspiranti adottanti. Occorre, infatti, verificare se ed entro quali limiti il legislatore abbia riconosciuto in passato e tuttora riconosca l'idoneità della persona singola ad

assicurare in astratto (salvo l'accertamento in concreto) un ambiente stabile e armonioso al minore.

6.1. – L'innesto di una finalità protettiva dei minori sull'adozione non si rinviene nelle più risalenti radici storiche dell'istituto (sentenza n. 5 del 2024), ma emerge all'indomani della prima guerra mondiale, allorché il regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357 (Che stabilisce norme per l'adozione degli orfani di guerra e dei nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra), convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1925, n. 2137, ha consentito l'adozione di minori di età inferiore ai diciotto anni, se rientranti nelle categorie indicate dal medesimo regio decreto-legge. Prima di quel momento, la disciplina dell'adozione, riflessa nel codice civile del 1865, era rimasta fedele, sul piano funzionale, alla matrice romanistica, restando nel solco di un istituto finalizzato unicamente a consentire, su una base prettamente consensuale, la trasmissione del cognome e del patrimonio a coloro che non avessero avuto figli o li avessero perduti. Essa era rivolta ai maggiori d'età e – in un contesto in cui questa si conseguiva al compimento del ventunesimo anno – ai minorenni solo se avessero compiuto diciotto anni (art. 206 cod. civ. 1865).

Dunque, l'adozione che nel 1919 veniva consentita anche a favore dei minorenni indicati dal regio decreto-legge era innestata sulla disciplina del codice civile del 1865, che riconosceva la qualità di adottanti sia ai coniugi (art. 204 cod. civ. 1865), sia alle persone singole, anche se coniugate, purché vi fosse il consenso dell'altro coniuge (artt. 202 e 208, secondo comma, cod. civ. 1865).

Di seguito, il codice civile del 1942 ha esteso a qualunque minore la possibilità di essere adottato (art. 291 cod. civ., nel suo testo originario, e artt. 301 e 303 cod. civ., poi abrogati dall'art. 67 della legge n. 184 del 1983), confermando l'accesso in qualità di adottanti non solo ai coniugi (art. 294, secondo comma, cod. civ.), ma anche alle persone singole, comprese quelle coniugate, con l'assenso dell'altro coniuge (art. 297 cod. civ.). Tale apertura si collocava nel quadro di una disciplina che preservava i legami dell'adottato con la famiglia d'origine e non faceva sorgere vincoli familiari con i parenti dell'adottante (art. 300 cod. civ.), ma che, comunque, assegnava a quest'ultimo la "patria potestà" (oggi, responsabilità genitoriale) sul minore, con i relativi obblighi di mantenere, educare e istruire l'adottato (art. 301 cod. civ.).

Mentre, dunque, l'adozione ordinaria di matrice codicistica aveva acquisito un volto plurifunzionale, abbracciando anche l'adozione dei minori, con la legge 5 giugno 1967, n. 431 (Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale"), emergeva una nuova figura di adozione speciale, specificatamente finalizzata alla tutela dei minori di otto anni dichiarati in stato di adottabilità, perché privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi (artt. 314/3 e 314/4 cod. civ., abrogati dall'art. 67 della legge n. 184 del 1983). Tale disciplina riservava la qualità di adottanti ai coniugi, sposati da almeno cinque anni (art. 314/2 cod. civ., abrogato dall'art. 67 della

legge n. 184 del 1983) e prevedeva la rottura del vincolo giuridico con la famiglia d'origine e l'acquisizione dello stato di "figlio legittimo" da parte dell'adottato, a favore del quale si instauravano rapporti di parentela con i congiunti degli adottanti, esclusi i collaterali (art. 314/26 cod. civ., abrogato dall'art. 67 della legge n. 184 del 1983).

Nel periodo successivo all'entrata in vigore della citata legge n. 431 del 1967, l'adozione dei minori era, in sostanza, possibile sia attraverso il percorso dell'adozione ordinaria, accessibile anche alle persone singole, sia attraverso l'itinerario dell'adozione speciale, riservato alla coppia di coniugi, conviventi da almeno cinque anni, sicché il primo modello finiva, di fatto, per assorbire le ipotesi escluse dall'adozione speciale.

6.2. – Il quadro normativo muta profondamente con la legge n. 184 del 1983, che abroga l'adozione speciale, sostituendola con una disciplina generale di adozione piena destinata a tutti i minori d'età in stato di abbandono e riservando l'adozione codicistica alle persone maggiori di età (come emerge dalla nuova intitolazione del Capo II del Titolo VIII del Libro I del codice civile).

La riforma crea uno spartiacque fra l'adozione dei minori, cui è dedicata la legge di settore, e la disciplina codicistica, che diviene fonte di regolamentazione dell'adozione della persona maggiore d'età. Nondimeno, l'opera di *reductio ad unum* dell'adozione dei minori non viene portata a integrale compimento, poiché è preservato un ambito di adozioni in casi particolari (art. 44 della legge n. 184 del 1983), i cui effetti si plasmano in buona parte tramite rinvio all'adozione codicistica del maggiorenne (art. 55 della medesima legge). Questa Corte, con la sentenza n. 79 del 2022, ha peraltro dichiarato il citato art. 55 costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, cod. civ., prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

Principio ispiratore della nuova legge è l'interesse del minore che viene perseguito attraverso un duplice percorso: affermando il suo diritto a essere cresciuto e educato nell'ambito della famiglia d'origine e assicurandogli, ove ciò non sia possibile, un ambiente familiare stabile e armonioso («*un foyer stable et harmonieux*»), in linea con il principio affermato all'art. 8, paragrafo 2, dalla Convenzione di Strasburgo del 1967.

Sul primario interesse del minore si vengono poi a focalizzare anche i successivi interventi che modificano e integrano la disciplina del 1983: l'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), che sostituisce il Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983, incorporando i contenuti della Convenzione de L'Aja; la legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al

titolo VIII del libro primo del codice civile), che innova vari aspetti della disciplina, regola compiutamente l'affidamento familiare (con il nuovo Titolo I-*bis*) e riproduce plasticamente la centralità del minore nella nuova intitolazione della legge, riferita al «Diritto del minore ad una famiglia»; il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), il cui art. 100 adegua la legge n. 184 del 1983 alla terminologia introdotta con la riforma della filiazione; la legge 19 ottobre 2015, n. 173 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare), che rafforza l'affidamento familiare; la legge 11 gennaio 2018, n. 4 (Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), che, ai fini che qui interessano, regola l'ipotesi dell'affidamento familiare del minore orfano di uno dei genitori, la cui morte sia stata cagionata volontariamente dall'altro genitore (art. 4, comma 5-*quinquies*, della legge n. 184 del 1983).

Nel quadro di tale disciplina focalizzata sull'interesse del minore, l'art. 6, comma 1, della legge n. 184 del 1983 dispone che «[l']adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto».

Il legislatore, da un lato, sembra rispondere all'esigenza di assicurare al minore lo stato di figlio che, all'epoca, offriva le più ampie garanzie di tutela: quello che si qualificava come stato di "figlio legittimo" e che presupponeva il vincolo matrimoniale fra i genitori.

Da un altro lato, pur avendo ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1967 ed essendosi ispirato ai suoi principi, non si è avvalso della facoltà concessa da tale Convenzione di consentire l'adozione anche alle persone singole, ma ha voluto garantire la bigenitorialità, associata alla stabilità della coppia, anche a costo di limitare la platea dei potenziali adottanti e, dunque, di ridurre le possibilità per i minori di essere adottati.

Inoltre, anche dopo la ratifica della Convenzione de L'Aja sull'adozione internazionale, che pure ricomprende fra i potenziali adottanti le persone singole (art. 2), il legislatore – nel traslare la sua disciplina all'interno della legge n. 184 del 1983 – ha continuato a escludere dall'accesso all'adozione tali soggetti. L'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983 opera, infatti, – come già sopra evidenziato (*supra*, punto 4.1. del *Considerato in diritto*) – un testuale rinvio all'art. 6 della medesima legge.

6.3. – Alla luce della richiamata evoluzione, che ha visto gradualmente abbandonare, rispetto all'adozione del minore, la figura dell'adottante persona singola, occorre a questo punto verificare se, nell'attuale normazione, persistano, nondimeno, indici che attestano, da parte del legislatore, il riconoscimento

dell'astratta idoneità della persona singola a garantire un ambiente stabile e armonioso al minore.

Ebbene, la stessa legge n. 184 del 1983 ha, invero, accreditato – sia pure in limitate ipotesi – l'attitudine della persona singola a garantire in astratto un ambiente stabile e armonioso al minore.

In particolare, presuppongono tale idoneità i commi 4 e 5 dell'art. 25 della legge n. 184 del 1983, riferiti a situazioni che, per l'adottante e per i potenziali riverberi sull'adottato, sono tutt'altro che prive di criticità sul piano esistenziale.

Il comma 4 consente l'adozione piena se «uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo». In tal caso, l'adozione – sebbene disposta «nei confronti di entrambi [i coniugi], con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte» – nella sostanza, implica l'inserimento del minore in un nucleo monoparentale.

Il comma 5 prevede, inoltre, che l'adozione piena possa essere direttamente disposta nei confronti di uno solo dei due aspiranti genitori, che ne faccia richiesta, se «nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari».

Rivolgendo, poi, lo sguardo all'adozione in casi particolari, regolata dall'art. 44 della legge n. 184 del 1983, emerge come il legislatore riconosca l'astratta idoneità della persona singola a garantire un ambiente stabile e armonioso persino rispetto a minori che, di norma, richiedono un impegno particolarmente elevato.

L'art. 44, comma 3, della legge n. 184 del 1983 consente, infatti, l'adozione in casi particolari anche alla persona non coniugata nelle ipotesi indicate alle lettere *a*), *c*) e *d*) del comma 1. Nello specifico, le ultime due previsioni fanno riferimento a minori affetti da disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992), che siano anche orfani di padre e di madre, e a minori per i quali sia risultato impossibile l'affidamento preadottivo.

I gruppi di ipotesi sopra richiamati (l'art. 25, commi 4 e 5, e l'art. 44, comma 3, della legge n. 184 del 1983) rispondono, evidentemente, a precise *rationes*, ma queste, a ben vedere, non si rinvencono solo entro quei ristretti limiti.

Quanto all'esigenza di dare preminente rilievo alla continuità del rapporto affettivo con il minore, essa non sussiste solo nei casi di cui all'art. 25, commi 4 e 5, della legge n. 184 del 1983. Simile istanza può rinvenirsi anche quando, durante un prolungato periodo di affidamento familiare, il minore sia dichiarato adottabile. Ove gli affidatari ne chiedano l'adozione, il giudice, nel decidere su di essa, deve tenere conto dei legami affettivi significativi che si sono consolidati con gli affidatari e del rapporto stabile e duraturo fra questi e il minore (art. 4, comma 5-*bis*, della legge n. 184 del 1983). Eppure, solo se gli affidatari rispondono ai requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 184 del 1983 possono chiedere l'adozione e far valere la menzionata esigenza, mentre ciò non è

consentito alla persona singola che pure può essere affidataria del minore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della medesima legge.

Parimenti, se nel secondo gruppo di casi, sopra richiamati, la *ratio* sottostante è quella di allontanare il pericolo che l'esclusione delle persone singole dal ruolo di possibili adottanti si tramuti in una barriera capace di ostacolare lo stesso diritto del minore a essere accolto in un ambiente stabile e armonioso, a ben vedere, tale esigenza è ravvisabile anche al di fuori delle limitate ipotesi prospettate dal legislatore.

La possibilità di incidere sull'effettività della tutela dei bambini abbandonati è, infatti, in generale, un rischio riconducibile anche alla restrizione della platea dei potenziali adottanti.

E che si tratti di un'eventualità non puramente teorica emerge, del resto, dalla progressiva riduzione delle domande di adozione che si è avuta a partire dall'inizio del nuovo millennio (sia il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sezione statistica, sia la Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, Autorità centrale per la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, documentano il passaggio, nel caso dell'adozione internazionale, da quasi settemila domande nel 2007 a una stima di circa cinquecento domande per il 2024).

7. – Evidenziato, dunque, come lo stesso legislatore, pur a fronte di una scelta di fondo che non include nel perimetro dei potenziali adottanti di minori le persone singole, abbia riconosciuto la loro idoneità ad assicurare un ambiente stabile e armonioso, si deve, a questo punto, verificare se la loro esclusione dall'accesso all'adozione internazionale violi il diritto al rispetto della vita privata, come previsto dall'art. 8 CEDU, in coordinamento con l'art. 2 Cost., anche in considerazione del principio di solidarietà ivi sancito.

7.1. – Va, a riguardo, precisato che la mancanza di un intervento della Corte di Strasburgo, che censuri l'esclusione delle persone singole dalla possibilità di essere dichiarate idonee all'adozione internazionale, non impedisce a questa Corte di valutare la violazione dell'art. 8 CEDU nel coordinamento con l'art. 2 Cost.

Lo si desume, anzitutto, dall'art. 117, primo comma, Cost., che – come la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di rilevare (sentenze n. 349 e n. 348 del 2007) – comporta l'obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme della CEDU, ferma restando la «verifica di compatibilità con le norme della Costituzione» (sentenza n. 349 del 2007).

D'altro canto, la peculiarità della CEDU, rappresentata dalla istituzione di «un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali» (ancora, sentenza n. 349 del 2007) affidato alla Corte di Strasburgo, implica il rispetto delle interpretazioni offerte dalla Corte EDU, ma non vincola ad attendere un preciso pronunciamento rispetto a una specifica vicenda, per poter accertare la violazione delle norme convenzionali (sentenza n. 10 del 2024). Questo tanto più va ribadito a fronte di diritti convenzionali, come quello dell'art. 8 CEDU, la cui

tutela – in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo – presuppone, in capo agli Stati contraenti, obblighi non solo negativi, ma anche positivi (*ex aliis*, Corte EDU, sentenze 27 maggio 2021, Jessica Marchi contro Italia; 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia, paragrafo 159; 20 gennaio 2015, Gözümlü contro Turchia, paragrafo 44; 4 ottobre 2012, Harroudj contro Francia; 16 dicembre 2010, A, B e C contro Irlanda; 28 maggio 1985, Abdulaziz, Cabales e Balkandali contro Regno Unito).

Dunque, nell'osservanza delle coordinate ermeneutiche offerte dalla Corte EDU e nel raccordo con i principi costituzionali interni, spetta a questa Corte intervenire per garantire tutela ai diritti previsti dalla Convenzione.

Ciò in conformità, peraltro, al principio generale di sussidiarietà, di cui al preambolo della Convenzione come modificato a seguito dell'entrata in vigore del Protocollo XV, in virtù del quale spetta agli Stati contraenti il compito di garantire, all'interno dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le libertà convenzionali, interpretandone la portata normativa in armonia con i propri principi costituzionali. Questa Corte, nel procedere a una interpretazione integrata delle garanzie convenzionali e delle corrispondenti tutele costituzionali, contribuisce, al contempo, alla definizione di standard comuni di protezione a livello europeo.

Infine, occorre precisare che l'intervento di questa Corte, in virtù del coordinamento fra l'art. 2 Cost. e l'art. 8 CEDU, è, in ogni caso, coerente con l'art. 53 CEDU, secondo cui «[n]essuna delle disposizioni della [...] Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi». I Paesi contraenti possono, infatti, viceversa, rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti nel loro ordinamento, in coordinamento con le disposizioni della Convenzione (Corte EDU, sentenze 17 gennaio 2017, A.H. e altri contro Russia; 22 gennaio 2008, E.B. contro Francia).

8. – Ciò chiarito, occorre inquadrare, nel raccordo fra l'art. 2 Cost. e l'art. 8 CEDU, l'interesse coinvolto e i presupposti che ne determinano la lesione.

8.1. – In termini generali, le scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali sono ascrivibili all'ampio contenuto della libertà di autodeterminazione.

È quanto afferma questa Corte, là dove rileva che la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della generale libertà di autodeterminarsi, libertà riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concernente la sfera privata e familiare (sentenza n. 162 del 2014, ma già nella sentenza n. 332 del 2000, con riguardo alla procreazione naturale).

Analoghe considerazioni sono svolte in successive pronunce che collegano la scelta di diventare o di non diventare genitore con l'art. 2 Cost. (sentenza n.

161 del 2023), nonché con il concetto di “vita privata”, di cui all’art. 8 CEDU (sentenza n. 221 del 2019).

In senso corrispondente, la giurisprudenza della Corte EDU osserva che «la nozione di “vita privata” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione è una nozione ampia, che non si presta a una definizione esaustiva. Essa comprende l’integrità fisica e psicologica di una persona (X e Y c. Paesi Bassi, 26 marzo 1985, § 22, [...]) e, entro certi limiti, il diritto, per l’individuo, di instaurare e sviluppare rapporti con altri esseri umani (Niemietz c. Germania, 16 dicembre 1992, § 29, [...]). Può a volte comprendere aspetti dell’identità fisica e sociale di una persona (Mikulić c. Croazia, n. 53176/99, § 53, [...]). La nozione di vita privata include anche il diritto alla realizzazione personale o il diritto all’autodeterminazione (Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, § 61 [...]), e il diritto al rispetto delle decisioni di diventare o meno genitore (Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05, § 71, [...], e A, B e C c. Irlanda [GC], n. 25579/05, § 212, [...])» (Corte EDU, sentenza 27 maggio 2021, Jessica Marchi contro Italia, paragrafo 60; nello stesso senso, sentenze 17 aprile 2018, Lazoriva contro Ucraina, paragrafo 66; 16 gennaio 2018, Nedescu contro Romania, paragrafo 66; 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli contro Italia, paragrafi 159, 161-165).

8.2. – Se, dunque, la scelta di divenire genitori rientra nell’ampia nozione di autodeterminazione, quest’ultima, tuttavia, può sottendere diversi interessi.

In particolare, ove la genitorialità sia accessibile o per natura o perché il soggetto già rientra nelle previsioni nazionali che consentono la procreazione medicalmente assistita o l’adozione, la libertà di autodeterminarsi nella scelta orientata alla genitorialità sottende una pretesa a non subire indebite compressioni di tale libertà da parte del legislatore. Questa Corte ha, in tal senso, dichiarato costituzionalmente illegittima una disciplina che includeva, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l’essere senza prole (sentenza n. 332 del 2000).

Fuori da tali ipotesi, viene, invece, in considerazione un interesse ad ampliare gli spazi dell’autodeterminazione orientata alla genitorialità attraverso il superamento dei limiti fissati dal legislatore, cui primariamente spetta il compito di dettare le condizioni di accesso a forme di genitorialità diverse dalla procreazione naturale.

In questo secondo caso, non si può, evidentemente, parlare di una pretesa o di un “diritto alla genitorialità”, che sono stati espressamente negati sia da questa Corte (sentenze n. 33 del 2021, n. 230 del 2020 e n. 221 del 2019) sia dalla Corte di Strasburgo (Corte EDU, sentenze 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli contro Italia, paragrafo 141; 22 gennaio 2008, E.B. contro Francia, paragrafo 41; 28 giugno 2007, Wagner e J.M.W.L. contro Lussemburgo, paragrafo 121; 26 febbraio 2002, Fretté contro Francia, paragrafo 29).

I presupposti costitutivi di un vincolo genitoriale non solo, infatti, coinvolgono una pluralità di interessi, ma devono essere anche orientati alla realizzazione dell’interesse del potenziale figlio, cui è inscindibilmente correlato il

vincolo genitoriale (sentenze n. 230 del 2020 e n. 221 del 2019). Dunque, l'autodeterminazione orientata alla genitorialità in tanto può far valere la propria *vis expansiva*, in quanto si opponga a scelte legislative che, avendo riguardo al complesso degli interessi implicati, risultino irragionevoli e non proporzionate rispetto all'obiettivo perseguito (sentenza n. 221 del 2019).

D'altro canto, la primaria considerazione dell'interesse del minore (o del concepito o del futuro nato) non comporta che la protezione costituzionale di tale interesse ricomprenda qualunque istanza il legislatore ritenga di riconoscergli.

Le singole esigenze riferite al potenziale figlio vanno, infatti, anch'esse ponderate, tenendo conto di eventuali altre istanze di quest'ultimo, nonché dell'interesse di chi aspira alla genitorialità.

In tale prospettiva, questa Corte ha reputato non decisivo l'interesse a che il figlio abbia lo stesso patrimonio genetico dei genitori e ha ritenuto, con riferimento a una coppia di aspiranti genitori, irragionevole e non proporzionato il divieto assoluto di fecondazione eterologa. In simile contesto, questa Corte ha, in particolare, sottolineato il rilievo, insieme al vaglio di ragionevolezza, del «test di proporzionalità [...] che “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi” (sentenza n. 1 del 2014)» (sentenza n. 162 del 2014).

Ebbene, non diverge dalla richiamata prospettiva quanto si evince dalla CEDU e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Quest'ultima, da un lato, opera valutazioni diverse a seconda che lo specifico accesso alla genitorialità sia stato o meno già disciplinato dal singolo ordinamento (nel primo caso, opera, infatti, un attento vaglio su eventuali irragionevoli disparità di trattamento o su soluzioni ineffettive; Corte EDU, sentenze 17 gennaio 2023, Fedotova e altri contro Russia, paragrafi 152-153; 17 gennaio 2017, A.H. e altri contro Russia, paragrafo 381; 20 gennaio 2015, Gözümlü contro Turchia, paragrafi 51-54; 22 gennaio 2008, E.B. contro Francia, paragrafi 44-49).

Da un altro lato, al fine di verificare se vi sia un'indebita compressione della vita privata, la CEDU e la Corte di Strasburgo introducono un metro di giudizio che trova ampia corrispondenza con quanto sopra richiamato.

L'art. 8, paragrafo 2, CEDU stabilisce, infatti, che «[n]on può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

In particolare, se l'ingerenza sia necessaria in una società democratica dipende dal suo corrispondere a un'esigenza sociale urgente, vale a dire dal suo essere proporzionata allo scopo legittimo perseguito, tenuto conto del giusto equilibrio che deve essere garantito tra gli interessi concorrenti rilevanti, anche in considerazione del margine di discrezionalità lasciato alle autorità nazionali (*«the notion of necessity implies that the interference corresponds to a pressing social need and, in particular, that it is proportionate to the legitimate aim pursued, regard being had to the fair balance which has to be struck between the relevant competing interests. In determining whether an interference was "necessary in a democratic society" the Court will take into account that a margin of appreciation is left to the national authorities»*); così Corte EDU, sentenza 18 maggio 2021, Valdis Fjölfnisdóttir e altri contro Islanda, paragrafo 68).

Simile valutazione deve essere effettuata alla luce delle condizioni del presente, essendo la Convenzione EDU uno strumento vivente (*«the Convention is a living instrument which must be interpreted in the light of present-day conditions and of the ideas prevailing in democratic States today»*); così Corte EDU, sentenze 17 gennaio 2023, Fedotova e altri contro Russia, paragrafo 167; nello stesso senso, sentenze 19 febbraio 2013, X e altri contro Austria, paragrafo 139; 22 gennaio 2008, E.B. contro Francia; 28 giugno 2007, Wagner e J.M.W.L. contro Lussemburgo; 26 febbraio 2002, Fretté contro Francia), sicché il margine di discrezionalità può variare nel tempo, oltre a risentire del grado di consenso fra gli Stati contraenti in ordine al riconoscimento di un diritto o di una facoltà (Corte EDU, sentenza 15 novembre 2016, Dubská e Krejzová contro Repubblica Ceca).

9. – Sulla base dei principi sopra richiamati, l'esclusione della persona singola dall'accesso all'adozione internazionale lede gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.

9.1. – La disciplina censurata si riverbera sul diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, che si declina, nel contesto in esame, quale interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità, rendendosi disponibile all'adozione di un minore straniero.

Questo specifico interesse si coniuga, dunque, anche con una finalità di solidarietà sociale, in quanto rivolge le aspirazioni alla genitorialità a bambini o a ragazzi che già esistono e necessitano di protezione.

Se scopo dell'adozione internazionale è quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, residenti all'estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l'insuperabile divieto per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde a una esigenza sociale pressante e configura – nell'attuale contesto giuridico-sociale – una interferenza non necessaria in una società democratica.

9.2. – Anzitutto, il divieto – nell'assetto giuridico presente – non è più funzionale all'esigenza di assicurare al minore le più ampie tutele giuridiche associate allo *status filiationis*. A seguito della riforma della filiazione introdotta

nel 2012-2013 (legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali», e decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»), si configura, infatti, un unico *status filiationis* (art. 315 cod. civ.), il che non rende più necessario correlare tale *status* alla coppia di genitori uniti in matrimonio per poter assicurare all'adottato la più ampia protezione giuridica (sentenza n. 79 del 2022).

9.3. – Inoltre, l'aprioristica esclusione delle persone singole dalla genitorialità adottiva non è un mezzo idoneo a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso.

Come già sopra evidenziato (punto 6.3. del *Considerato in diritto*), lo stesso legislatore ha riconosciuto che la persona singola è, in astratto, idonea ad assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore, finanche in contesti non privi di criticità o rispetto a minori che richiedono un particolare impegno.

Ma, soprattutto, questa stessa Corte, sin dall'ormai risalente sentenza n. 183 del 1994, ha riconosciuto l'astratta idoneità della persona singola a offrire un ambiente stabile e armonioso.

Chiamata a pronunciarsi in merito ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati, in riferimento agli artt. 3, 29 e 30 Cost., con riguardo all'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967 – che il rimettente aveva erroneamente reputato auto-applicativo –, questa Corte ha rilevato che i richiamati principi costituzionali «non vincolano l'adozione dei minori al criterio dell'*imitatio naturae* in guisa da non consentire l'adozione da parte di un singolo se non nei casi eccezionali in cui è oggi prevista dalla legge n. 184 del 1983». Quei principi costituzionali non impediscono – come sottolinea sempre la sentenza n. 183 del 1994 – di ravvisare nell'adozione da parte di persone singole una possibile «soluzione in concreto più conveniente all'interesse del minore», il che presuppone una loro idoneità in astratto a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso.

Questo tanto più va ribadito, ove si consideri che anche il modello della famiglia monoparentale trova riconoscimento nella Costituzione.

Inoltre, nel contesto della disciplina dell'adozione, il miglior interesse del minore è direttamente preservato dalla verifica giudiziale concernente la concreta idoneità dell'adottante.

La giurisprudenza costituzionale ha da tempo valorizzato il rilievo che tale giudizio riveste al fine di perseguire la «soluzione ottimale “in concreto” per l'interesse del minore» (sentenza n. 11 del 1981). E sempre questa Corte non ha mancato di porre in evidenza l'importanza del sostegno che può essere offerto anche dalla rete familiare di riferimento (sentenze n. 183 del 2023 e n. 79 del 2022), della quale può tenere conto il giudice, in sede di vaglio sull'idoneità in concreto del richiedente a adottare (artt. 29-*bis*, comma 4, lettera c, e 30, comma

1, della legge n. 184 del 1983, ma, anche a seguito dell'ingresso del minore in Italia, artt. 34, comma 2, e 35, comma 4, della stessa legge).

9.4. – Se, dunque, deve ritenersi che la persona singola è idonea a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso, d'altro canto, l'esigenza, sottesa alla scelta del legislatore, di assicurare all'adottato «la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori» (sentenza n. 198 del 1986) non viene perseguita con un mezzo idoneo e proporzionato.

Come si è già in passato rilevato (sentenza n. 183 del 1994), si tratta di una istanza che può giustificare «una indicazione di preferenza per l'adozione da parte di una coppia di coniugi», ma che non supporta la scelta di convertire tale modello di famiglia in una aprioristica esclusione delle persone singole dalla platea degli adottanti.

In particolare, nel caso dell'adozione internazionale, allo Stato di accoglienza spetta solo il compito di regolare l'idoneità o meno a adottare, dopodiché l'abbinamento con il minore di chi ha ottenuto il decreto di idoneità è di competenza dello Stato d'origine del minore stesso.

Pertanto, là dove la disciplina censurata crea nei confronti delle persone singole una barriera all'accesso all'adozione internazionale, essa determina un sacrificio dell'autodeterminazione orientata alla genitorialità, che – specie nell'attuale contesto giuridico-sociale (*supra*, punto 6.3. del *Considerato in diritto*) – rischia di riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso.

Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, i limiti frapposti all'autodeterminazione orientata alla genitorialità «non possono consistere in un divieto assoluto [...] a meno che lo stesso non sia l'unico mezzo per tutelare altri interessi di rango costituzionale» (sentenza n. 162 del 2014).

Alla luce, dunque, del complesso degli interessi implicati e dello stesso scopo dell'istituto dell'adozione internazionale, la scelta operata dal legislatore con l'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983 risulta non necessaria in una società democratica, in quanto non conforme al principio di proporzionalità, e determina la lesione della vita privata e dell'autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata al principio di solidarietà.

10. – Per le ragioni esposte, sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

Rimane, dunque, ferma l'applicabilità alla persona singola delle restanti previsioni di cui all'art. 6 della legge n. 184 del 1983. In particolare, l'adottante persona singola deve rispondere agli altri requisiti, non incompatibili con il suo

stato libero, che attengono all'età e al suo «essere affettivamente idone[o] e capac[e] di educare, istruire e mantenere i minori che intend[a] adottare» (comma 2 del citato art. 6).

Al minore adottato dalla persona singola sarà riconosciuto l'unico stato di figlio, di cui all'art. 315 cod. civ., al quale implicitamente rimanda l'art. 27 della legge n. 184 del 1983, a sua volta richiamato dall'art. 35, comma 1, della medesima legge.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 2025.

2.3. Adozione speciale e adozione in casi particolari

SENTENZA N. 11/1981 (PRES. AMADEI; REL. ELIA)

Adozione speciale – Cessazione dello stato di adottabilità a seguito di dichiarazione definitiva di adozione ordinaria – Prevalenza accordata ad un provvedimento che offre garanzie inferiori agli interessi del minore.

Codice civile, art. 314/17, primo comma.

Costituzione artt. 2, 3, commi primo e secondo, 30, secondo comma, e 31, secondo comma.

SENTENZA N. 198/1986 (PRES. PALADIN; REL. SPAGNOLI)

Adozione – Tutela dei minori – Estensione degli effetti dell'adozione in favore degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore – Coniugi non più uniti in matrimonio alla data della domanda di estensione – Esclusione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), art. 79, primo comma.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza), 30, secondo comma, e 31, secondo comma.

SENTENZA N. 182/1988 (PRES. SAJA; RED. CASAVOLA)

Adozione e affidamento – Adozione in casi particolari – Adottando infraquattordicenne – Condizioni per la pronuncia – Consenso anziché audizione del legale rappresentante del minore.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma.

Costituzione artt. 2, 30, commi primo e secondo.

SENTENZA N. 44/1990 (PRES. SAJA; RED. CASAVOLA)

Adozione e affidamento – Adozione dei minori in casi particolari – Adozione di minore figlio anche adottivo dell'altro coniuge – Differenza minima di età di diciotto anni fra adottante e adottando – Possibilità di deroga – Esclusione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), art. 44, quinto comma.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza) e 30, commi primo, secondo e terzo.

SENTENZA N. 79/2022 (PRES. SCIARRA; RED. NAVARRETTA)

Adozione e affidamento – Adozione di minori in casi particolari – Riconoscimento dei rapporti civili del minore con i parenti dell'adottante – Esclusione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), art. 55.

Costituzione, artt. 3, (eguaglianza), 31 e 117, primo comma, in riferimento all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Considerato in diritto

1. – La Corte d'appello di Torino – sezione speciale per i minorenni – pronunciando come giudice di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione 3 ottobre 1978-19 gennaio 1979, n. 399, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

– dell'art. 314/17 del codice civile (nella parte in cui dispone che “lo stato di adottabilità cessa per adozione”) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione;

– degli artt. 3 della legge 5 giugno 1967, n. 431, e 311 del codice civile (nel loro combinato disposto sul punto della competenza in ordine all'adozione ordinaria) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 25, primo comma, 30, secondo comma e 31, secondo comma, della Costituzione;

– degli artt. 296 e 311 del codice civile (nel loro combinato disposto sul punto del consenso all'adozione ordinaria del legale rappresentante dell'adottando minore) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione;

– dell'art. 312, n. 3 del codice civile (sul punto della verifica se l'adozione ordinaria convenga all'adottando) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30, secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione.

[*omissis*]

3. – Certamente applicabile nel giudizio *a quo* è invece l'art. 314/17, nella parte sopra indicata. Tale norma dev'essere valutata, ai fini del sindacato di costituzionalità, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di cassazione in sede di enunciazione del principio di diritto e, al riguardo, non si può ritenere che il regime delle preclusioni, proprio del giudizio di rinvio, impedisca la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale in ordine a quella norma dalla quale è stato tratto il principio di diritto cui deve uniformarsi il giudice di rinvio (cfr. da ultimo la sentenza n. 138 del 1977 di questa Corte). Né la priorità attribuita dalla Corte di Torino alle questioni di legittimità costituzionale rispetto all'altra pregiudiziale (parimenti rilevabile d'ufficio, e relativa alla sospensione o meno del procedimento instaurato in sede di rinvio in attesa della definizione della causa per la dichiarazione di nullità dell'adozione ordinaria di Gioia Stefania, promossa dai coniugi Riso – De Grandis presso altro giudice) può essere rimessa in dubbio dalla affermata irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale circa le norme in tema di adozione ordinaria; in effetti la sospensione non può avere carattere pregiudiziale rispetto alla quaestio di cui all'art. 314/17, primo comma, del codice civile, risultando evidente che l'accoglimento di questa impedirebbe alla pronunciata adozione ordinaria di produrre gli effetti relativi sul procedimento di adozione speciale e precluderebbe così il condizionamento del giudizio *a quo* all'esito della causa promossa con la *quaerela nullitatis*.

La questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art.

314/17, primo comma, del codice civile è dunque da ritenersi rilevante; ed essa risulta fondata.

4. – Com'è noto, con il nome generale di “adozione” si designano già nelle fonti romane e medioevali istituti assai diversi. Nell'epoca moderna (ma non mancano in quelle precedenti esperienze significative) vi si raccolgono discipline che rispondono tendenzialmente a finalità ben distinte in linea di principio, anche se non di rado congiunte nella realtà della vita e nelle previsioni normative: la finalità del provvedere un figlio e un erede a chi non abbia figli e si presume non possa averne; e l'altra di allevare un cittadino allo Stato (come si diceva dopo la rivoluzione francese) compendosi un atto di beneficenza verso il minore, eventualmente designato poi all'adozione.

Il codice civile francese del 1804 ha per la prima volta inquadrato e regolato unitariamente l'istituto (artt. 343 – 360 del libro I) in conformità alle esigenze economiche e sociali dell'epoca moderna, e gli ha attribuito in via primaria scopi successori (richiedendo il consenso da parte dell'adottato, fornito di capacità di agire, e lasciando inalterati i rapporti con la famiglia originaria, anche in ordine alla patria potestà). Tuttavia la disciplina del codice non ha ignorato gli scopi di carattere assistenziale ed educativo; così, se l'art. 346 disponeva non potersi far luogo all'adozione prima della maggiore età dell'adottando, l'art. 361 prevedeva l'istituto della “tutela officiosa”, che serviva normalmente da prologo all'adozione stessa. Secondo l'art. 364 la tutela poteva aversi solo a profitto di minori inferiori ai quindici anni; e dopo cinque anni, il tutore officioso, in previsione di morire prima della maggiore età del pupillo, poteva conferirgli l'adozione con atto di ultima volontà (art. 366).

Singolarmente isolata (anche nel panorama dei codici preunitari, nessuno dei quali richiedeva un minimo di età nell'adottando) è dunque la disciplina in proposito sia del codice albertino sia di quello unitario del 1865, perché, ricalcando nel resto la normativa del codice Napoleone, trascurava del tutto l'esigenza di allevare fin dalla prima infanzia il figlio adottivo in seno alla nuova famiglia, esigenza corrispondente, oltretutto a finalità filantropico – assistenziali, anche all'intento di supplire e meglio imitare la natura.

Non può stupire, perciò, che specie in occasioni di varie calamità collettive (a cominciare dal terremoto calabro – siculo), si proponessero modifiche rilevanti, dal punto di vista ora accennato, alla disciplina sull'età degli adottandi, fissata in anni diciotto; modifiche che introdusse il decreto legge 31 luglio 1919, n. 1357, consentendo l'adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati in quel periodo che non avessero raggiunto il limite di età (e quindi senza il loro consenso). Fu buon profeta chi ritenne che queste norme eccezionali (conversione in legge 6 dicembre 1925, n. 2137) contenessero il germe di provvide innovazioni da accogliere poi nel diritto civile comune.

Infatti il codice del 1942 estese a tutti i minori la possibilità di essere adottati (art. 296), riflettendosi peraltro tale innovazione non soltanto in una modifica quantitativa delle possibilità di applicazione dell'istituto, ma in un suo

mutamento qualitativo in ordine alle finalità e alla struttura. Ciò che nelle disposizioni eccezionali del 1919 era un rimedio reso necessario dalla condizione degli orfani di entrambi i genitori e dei trovatelli (e cioè il conferimento all'adottante dei poteri e dei doveri attribuiti al tutore dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143) diventava con l'art. 301, primo comma, del nuovo codice una radicale alterazione della precedente disciplina rispetto ai genitori naturali consenzienti all'adozione: la patria potestà sull'adottato minorenni spettava così all'adottante, dandosi seguito ad una proposta contenuta nella relazione del 1931 della Commissione reale per la riforma del codice civile, secondo cui "l'adozione opera di fatto il distacco dell'adottato dalla famiglia di origine e la sua assunzione in quella che l'adottante tende ... a costituirsi con esso ed i suoi discendenti".

Ora, con tale riforma, non solo ci si è allontanati dallo schema del codice napoleonico ma si sono affiancate normative assai diverse, attinenti l'una all'adozione dei maggiori, l'altra alla adozione dei minori di età. D'altra parte l'accoglimento nel nuovo codice dell'istituto dell'affiliazione, nettamente distinto dall'adozione (anche se sostenuto nei lavori preparatori con la formula della "piccola adozione"), indicava chiaramente la volontà del legislatore di soddisfare, insieme con l'affidamento dei minori previsto dall'art. 404 del codice civile, esigenze ritenute in parte comuni con quelle cui rispondeva l'adozione estesa ai minori, giudicata peraltro troppo impegnativa e, comunque, possibile soltanto in difetto di prole.

Le successive innovazioni in tema di adozione ordinaria hanno accentuato la possibilità di utilizzare l'istituto a fini assistenziali ed educativi: così l'abbassamento dell'età degli adottanti (art. 291, cod. civ.), la previsione di una pluralità di adottati (art. 294, cod. civ.), la normativa sulla competenza (artt. 311 e 313, cod. civ.). A queste significative modifiche, disposte con la legge 5 giugno 1967, n. 431, ha fatto seguito, nell'ambito della riforma del diritto di famiglia attuata con la legge 19 maggio 1975, n. 151, la nuova disciplina dell'assenso all'adozione da parte dei genitori dell'adottando, assenso del quale può prescindere in talune circostanze, quando essi non esercitino la potestà che ad essi compete (art. 297, cod. civ.).

Tuttavia la maggiore riforma sopravvenuta in questo campo è sicuramente rappresentata dalla legge 5 giugno 1967, n. 431, che ha inserito nel titolo VIII del libro I del codice civile un nuovo capitolo terzo intitolato "Dell'adozione speciale". Questo complesso normativo, chiaramente indirizzato alla tutela dell'interesse del minore infraotenne in stato di abbandono, interesse considerato in posizione di preminenza rispetto a tutti gli altri, compresi quelli dei genitori naturali, si caratterizza per alcuni tratti decisamente innovatori: a) ampi poteri degli organi giurisdizionali cui spetta accertare lo stato di abbandono del minore, adottando i migliori mezzi per porvi rimedio; b) applicazione più conseguente del criterio della imitazione della natura, intendendosi offrire al minore una famiglia sostitutiva che, per completezza di ruoli – materno e

paterno – e per l'età degli adottanti, meglio supplisca la famiglia di origine; c) miglior garanzia di riuscita dell'inserimento del minore nella nuova famiglia, giacché il provvedimento di adozione speciale deve essere preceduto da un periodo di affidamento preadottivo, di natura esplicitamente sperimentale; d) scelta degli adottanti più idonei in base ad un giudizio attitudinale tra le coppie disponibili all'adozione speciale; e) tra gli altri effetti della adozione speciale, acquisto dello stato di figlio legittimo degli adottanti e cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine (salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela).

5. – Si suol dire che la riforma del 1967 ha spostato il centro di gravità dell'adozione dall'interesse dell'adottante a quello dell'adottato. Ed è innegabile che a livello di legislazione ordinaria la legge n. 431 ha alterato a favore del minore l'equilibrio che poteva ormai riconoscersi, nell'adozione ordinaria per i minori, tra l'interesse di chi si continua attraverso un figlio – erede e l'interesse del minore ad essere allevato ed educato in condizioni più vantaggiose. Ma lo spostamento del centro di gravità dell'istituto era imposto ancor prima sul piano superiore della normativa costituzionale, per il combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione. Queste norme, riconoscendo come fine preminente lo svolgimento della personalità in tutte le sedi proprie, assumono a valore primario la promozione della personalità del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a ciò più idoneo: da ravvisare in primissima istanza nella famiglia di origine, e, soltanto in caso di incapacità di questa, in una famiglia sostitutiva. L'art. 30, secondo comma, della Costituzione, prevede infatti il dovere del legislatore e dell'autorità pubblica in generale di predisporre quegli interventi che pongano rimedio nel modo più efficace al mancato svolgimento dei loro compiti da parte dei genitori di sangue: e cioè alle funzioni connesse al dovere – diritto di mantenere, istruire ed educare i figli. Ma la finalità di una educazione sostitutiva al meglio comporta la soddisfazione del bisogno di famiglia avvertito con forza dal minore, che richiede per la sua crescita normale affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali.

Del resto, anche sulla base di ben noti documenti di organismi internazionali (né è casuale che la legge n. 431 del 1967 sia stata preceduta di pochi mesi dalla firma a Strasburgo della Convenzione europea in materia di adozione dei minori), deve procurarsi al minore, mediante l'adozione, “un foyer stable et harmonieux” (art. 8, n. 2 Convenzione europea – ratificata e resa esecutiva in base a legge 22 maggio 1974, n. 357).

Se dai dati normativi presenti nel nostro ordinamento a livello costituzionale e legislativo risultano il dovere – diritto dei genitori d'origine ed il dovere dello Stato di predisporre le condizioni in cui possa meglio realizzarsi il diritto del minore all'educazione e all'educazione in famiglia, non si possono trascurare talune conseguenze: così il carattere “funzionale” del diritto dei genitori del sangue, che sta e vien meno in relazione alla capacità di assolvere i compiti

previsti nel primo comma dell'art. 30 della Costituzione; il carattere di "effettività" che deve rivestire l'assolvimento dei compiti stessi, non delegabili ad altri e dunque da svolgersi con impegno personale e diretto; infine il carattere di "adequatezza" (cfr. sentenza n. 145 del 1969, in fine) che deve presiedere alla individuazione della famiglia sostitutiva – quando trovi applicazione l'art. 30, secondo comma, della Costituzione – il che comporta la ricerca della soluzione ottimale "in concreto" per l'interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior "cura della persona".

6. – La posizione preferenziale riconosciuta alla situazione soggettiva del minore in sede di art. 30, primo e secondo comma, della Costituzione non ha mancato di riflettersi, come si è visto, sulla disciplina legislativa delle varie forme di adozione. Per quella speciale è superflua ogni ulteriore considerazione in merito, essendo unanime, in giurisprudenza ed in dottrina, il riconoscimento che la legge n. 431 del 1967 rappresenta un esempio di legge chiaramente ispirata a precetti costituzionali (cfr. da ultima sentenza n. 234 del 1975).

Ma, come si è detto, anche la normativa sulla adozione ordinaria dei minori è stata modificata nel periodo 1967 – 1975, nel senso di consentire condizioni più favorevoli all'assistenza ed all'educazione dei soggetti adottati nonché al loro inserimento nella famiglia adottiva; e le norme costituzionali predette spiegano un'influenza non secondaria nella formazione del giudizio di convenienza per l'adottando che tribunale dei minorenni e Corte d'appello (sezione corrispondente) debbono premettere alla emissione del decreto di adozione (art. 312, n. 3, cod. civ.). Si può dire che la normativa costituzionale ha esercitato una forte spinta tendente ad unificare le due forme di adozione per i minori sul piano delle finalità ad esse comuni, orientando giudici ed amministratori (senza dire degli organi del potere legislativo) a far prevalere, nella maggiore misura possibile, la tutela degli interessi fondamentali del minore.

Questa tendenza unificante, promossa dalla Costituzione e dalla Convenzione europea del 1967, ha reso entro certi limiti compatibili i vari istituti previsti a favore dei minori dal codice del 1942 e dalla legge n. 431 del 1967 ed in particolare le due forme di adozione: ciò spiega perché già con la sentenza n. 158 del 1971 questa Corte abbia ritenuto "ben possibile ... che, sia pure rivolti a finalità concorrenti o comuni, coesistano istituti distinti, quali l'affidamento e l'affiliazione, e le due forme di adozione, e le norme circa l'assistenza pubblica all'infanzia abbandonata, ecc., e che la complessiva disciplina sia variamente articolata".

Peraltro la tendenza all'unificazione, pur agendo vigorosamente sul piano delle finalità degli istituti e degli sviluppi interpretativi in sede giurisprudenziale e dottrinale, non era in grado di superare certi limiti rappresentati dalla profonda diversità di struttura e soprattutto di procedimento caratterizzante le due forme di adozione. La coesistenza può quindi essere pacifica quando ad un unico giudice, territorialmente e funzionalmente competente, fanno capo il procedimento di adozione ordinaria e quello di adozione speciale, per modo

che la concordanza pratica dei criteri si realizza attraverso la scelta del giudice, orientato a far precedere, nell'interesse del minore, l'una o l'altra serie procedimentale. Ma la coesistenza rischia di divenire fonte di conflitti, quando diversi siano il giudice chiamato a pronunciare sull'adozione ordinaria (sede dell'adottante) ed il giudice competente a pronunciare sull'adozione speciale e, prima ancora, sullo stato di adottabilità (sede dell'adottando).

È evidente che solo l'auspicata ed auspicabile revisione da parte del legislatore può rimuovere del tutto simili antinomie dal corpo dell'ordinamento, attuando quell'opera coordinatrice e di necessaria convergenza delle discipline richiesta dalla Costituzione, dalla Convenzione europea e dalla unità del sistema. Tuttavia in questo giudizio non si domanda alla Corte costituzionale di porre rimedio ad un mancato coordinamento legislativo, ma piuttosto di verificare se, alla luce degli artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione, l'art. 314/ 17, primo comma, del codice civile (secondo l'interpretazione contenuta nel principio di diritto enucleato dalla Corte di cassazione) contrasti in modo positivo e diretto con i parametri costituzionali ora evocati.

Si potrebbe forse nutrire qualche dubbio circa la consistenza del "supporto normativo" che sostiene il risultato ermeneutico acquisito a questo proposito nella pronuncia che ha dato luogo al giudizio di rinvio; essendo quanto meno opinabile l'affermazione che lo stato di abbandono, da accertare nei confronti dei genitori di origine e dei parenti tenuti all'assistenza del minore, possa automaticamente venir meno, dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità, per il sopravvenire del decreto di adozione ordinaria. Ma in relazione ai giudizi di rinvio non può certo disconoscersi la qualità di "diritto vivente" al principio di diritto affermato dalla Cassazione secondo il quale, come si è già riferito nella parte in fatto, la "dichiarazione definitiva" di adozione ordinaria di un minore nel corso del procedimento di adozione speciale, cui lo stesso sia sottoposto, determina la cessazione dello stato di adottabilità già dichiarato.

Orbene, l'ammettere che il decreto di adozione ordinaria possa *ex se* determinare la caducazione dello stato di adottabilità contrasta, secondo questa Corte, con la particolare tutela riconosciuta al minore dall'art. 30, commi primo e secondo, della Costituzione.

In effetti non si vede come l'esito di un procedimento che offre minori garanzie (tra l'altro il decreto di adozione ordinaria non deve essere motivato) possa ragionevolmente caducare gli effetti di un atto motivato, che conclude una serie procedimentale in cui i genitori di origine ed i parenti, tenuti all'assistenza del minore, hanno tutti i mezzi per provare la idoneità e disponibilità loro ad assolvere i compiti assistenziali ed educativi previsti in Costituzione. A differenza del decreto di adozione ordinaria, il decreto sullo stato di adottabilità, in sé e nello stato che produce, è poi suscettibile di impugnazione e di revoca, sicché la validità e la sussistenza dei suoi presupposti possono essere rigorosamente vagliati.

Inoltre non si intende come, senza violare l'art. 30, secondo comma, della Costituzione, sia possibile far prevalere sul procedimento certamente più "comprensivo" previsto per l'adozione speciale quello in cui un solo soggetto o una sola coppia si propone come adottante: da una parte i requisiti di cui ai nn. 2) e 3) dell'art. 312 del codice civile possono in concreto non equipararsi alle condizioni dell'adottabilità speciale, dall'altra la dichiarazione dello stato di adottabilità è all'origine di subprocedimenti (affidamento preadottivo e dichiarazione di adozione speciale) nei quali si cerca, con criterio comparativo e non assoluto (e cioè non in relazione ad un solo soggetto o ad una sola coppia), la soluzione migliore nell'interesse del minore ad una assistenza ed educazione familiare.

La prevalenza accordata dall'art. 314/17, primo comma, del codice civile (secondo l'interpretazione della Cassazione) al provvedimento di adozione ordinaria non è dunque conforme ai principi costituzionali che impongono – anche sul piano della garanzia della difesa dei diritti in sede di giudizio – una adeguata tutela dell'infanzia quando sia necessario avvalersi di una famiglia sostitutiva di quella originaria; non assicura un trattamento ragionevolmente eguale di tutti i minori in stato di abbandono; ed infine, favorendo indirettamente la conclusione di vicende iniziate in chiara elusione delle norme sull'adozione speciale, può incentivare quel "mercato dei bambini" cui si oppongono non soltanto lo spirito e la lettera della nostra disciplina costituzionale e legislativa ma il comune sentire dei cittadini.

Coesistenza di istituti adottivi in ordine ad uno stesso soggetto di età infraotenne non può quindi significare indifferenza dell'ordinamento riguardo ai procedimenti più o meno idonei che ad essi si ricollegano, come ha ben visto la giurisprudenza della stessa Cassazione, specialmente nella pronunzia del 1978 ricordata nella parte in fatto: sicché non sarebbe in armonia con i principi costituzionali, *ex art. 30*, primo e secondo comma, della Costituzione, un'applicazione ad effetto automatico del criterio di priorità temporale che sacrifichi il preminente interesse del minore alla ricerca della soluzione più adeguata per lo sviluppo della sua personalità. Del resto, anche a voler insistere su considerazioni di ordine temporale, non sembra che debba parlarsi di possibilità di scelta tra la messa in opera dei due istituti soltanto *ex ante*, giacché, quando il procedimento di adozione speciale ha dato luogo alla dichiarazione dello stato di adottabilità, è piuttosto *ex post* che devono valutarsi gli effetti del decreto di adozione ordinaria.

Quanto si è detto non comporta, com'è evidente, una opzione in assoluto tra adozione speciale e adozione ordinaria, perché, in concreto, può essere proprio questa forma dell'istituto adottivo ad offrire la soluzione più adeguata alle condizioni particolari di un minore infraotenne (dovendo tra l'altro il giudice valutare sempre la consistenza dei legami affettivi che si siano creati col tempo tra il minore e la famiglia comunque affidataria). Ma ciò non significa che in sede di ricerca della soluzione più idonea per lo sviluppo educativo del

minore si possa da parte del giudice rimettere in gioco la scelta a suo tempo compiuta dal legislatore, che fa discendere dalla pronunzia di adozione speciale la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine; in particolare il mantenimento di tali rapporti non può essere invocato per giustificare l'automatica caducazione dello stato di adottabilità, previsto dall'art. 314/17, primo comma, del codice civile.

Le considerazioni di carattere più generale formulate in precedenza valgono peraltro, nella fattispecie normativa sottoposta a questa Corte, in riferimento ad un *thema decidendum* qualificato in senso riduttivo sia dal principio di diritto enunziato dalla Cassazione sia dal profilo di rilevanza quale emerge dal giudizio *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314/17, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, anche quando l'adozione ordinaria è pronunciata da giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, dispone che lo stato di adottabilità cessa per adozione ordinaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 gennaio 1981.

* * *

Sentenza n. 198/1986 (Pres. Paladini; Rel. Spagnoli)

Considerato in diritto

1. – Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale per, minorenni di Torino dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, terzo (*rectius*: secondo) comma e 31, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la “disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”, in quanto detta disposizione non consente che il tribunale per minorenni possa “dichiarare... con decreto motivato” – ove ciò “risponda agli interessi dell'adottato” – “l'estensione degli effetti dell'adozione” disciplinata dalla medesima legge “nei confronti degli... adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore” (cioè con adozione ordinaria), nell'ipotesi in cui la relativa domanda sia presentata da coniugi adottanti che, a tale data, non siano più uniti in matrimonio. La disposizione prevede infatti che l'estensione degli effetti possa essere richiesta solo da “coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'art. 6”: norma questa inserita tra le “disposizioni generali” che circoscrive l'area dei soggetti legittimati a chiedere l'adozione, consentendola (tra l'altro) solo nei confronti dei “coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra quali non sussista separazione personale neppure di fatto”.

[*omissis*]

La questione è fondata.

4. – Stabilendo, in via generale (art. 6), che “l’adozione è permessa (solo) ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra quali non sussista separazione personale neppure di fatto”, il legislatore del 1983 ha ribadito una scelta già operata con la legge n. 431 del 1967 sull’adozione speciale, il cui art. 4 inserì nel codice civile una norma di tenore identico (art. 314/2, salvo per quanto attiene alla durata minima del matrimonio in atto, allora fissata in cinque (anziché tre) anni).

La scelta del legislatore appare razionalmente fondata sull’esigenza, da un lato di inserire il minore adottando in una famiglia che dia sufficienti garanzie di stabilità, e dall’altro di assicurargli la presenza, sotto il profilo affettivo ed educativo, di entrambe le figure dei genitori. Questa Corte ha del resto già rilevato, nella sentenza n. 11 del 1981, che “la finalità di un’educazione sostitutiva al meglio comporta la soddisfazione del bisogno di famiglia avvertito con forza dal minore, che richiede per la sua crescita normale affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali”.

5. – Nella medesima sentenza, peraltro, la Corte ha avvertito che la tutela dei fondamentali interessi del minore – vero “centro di gravità dell’istituto” dell’adozione alla stregua “degli artt. 2 e 30 commi primo e secondo, Cost.” – richiede, tra l’altro, che “l’individuazione della famiglia sostitutiva” abbia “carattere di “adeguatezza” (cfr. sentenza n. 145 del 1969, in fine), il che comporta la ricerca della soluzione ottimale “in concreto” per l’interesse del minore”. L’esigenza che si rinvenga, appunto in concreto, la soluzione più adeguata alle condizioni particolari del minore è stata anzi, nella predetta decisione, ritenuta dotata di particolare pregnanza. Nella citata sentenza, infatti, pur rilevandosi che nei suddetti principi costituzionali trova radice quella tendenza all’unificazione della disciplina dell’adozione poi più compiutamente realizzatasi con la legge 184/83, e pur affermandosi che la legge del 1967 non implicava “una opzione in assoluto tra adozione speciale e adozione ordinaria”, si è osservato che la ricerca della soluzione in concreto più adeguata poteva indurre a preferire quest’ultima forma di adozione, atteso che il giudice – ed è quanto preme qui sottolineare – deve “valutare sempre la consistenza dei legami affettivi che si siano creati col tempo tra il minore e la famiglia comunque affidataria”.

6. – Dal criterio dell’“adeguatezza in concreto” discende, dunque, l’esigenza, da un lato che siano conferiti al giudice poteri sufficienti a consentirgli di individuare la soluzione più idonea a soddisfare gli interessi del minore, e dall’altro che possano trovare tutela positivi rapporti creatisi col tempo tra il minore e gli affidatari.

Entrambe queste esigenze hanno ampio riconoscimento nella disciplina introdotta con la legge n. 184 del 1983.

Sotto il primo profilo, possono ricordarsi poteri prescrittivi attribuiti al

giudice nei confronti della famiglia di origine (art. 12) e soprattutto gli ampi poteri di indagine e di decisione riconosciutigli sia ai fini della dichiarazione dello stato di abbandono (art. 15), sia ai fini dell'affidamento preadottivo, della sua revoca o proroga e della definitiva dichiarazione di adozione (artt. 22, 23 e 25).

Sotto il secondo profilo, l'esigenza di adeguata considerazione di legami di fatto instauratisi trova nella nuova normativa un riconoscimento tanto penetrante, da indurre il legislatore a derogare, in taluni casi, al requisito generale dell'esistenza o persistenza di un rapporto di convivenza o di coniugio tra gli affidatari. Così si dica: a) per l'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 44, in cui l'adozione "in casi particolari" viene consentita anche al non coniugato che abbia con l'orfano un preesistente e stabile rapporto; b) per le ipotesi di cui al quarto e quinto comma dell'art. 25, che consentono, nel superiore interesse del minore, l'adozione nei confronti di uno solo dei coniugi affidatari in caso di morte o sopravvenuta incapacità dell'altro o di separazione intervenuta nel corso dell'affidamento preadottivo.

In tali casi – dei quali qui interessa particolarmente quest'ultimo, in quanto assunto nell'ordinanza di rimessione come *tertium comparationis* – la considerazione dei legami affettivi di fatto instauratisi prevale su quella – affermata in via generale – di garantire al minore la presenza di entrambe le figure dei genitori; ed in ciò la nuova legge va oltre la disciplina previgente dell'adozione speciale, sia perché nel caso di morte o sopravvenuta incapacità prevede che l'adozione sia pronunciata nei confronti di entrambi i coniugi (e ciò nell'ottica di favorire il più possibile l'acquisizione dello *status* di figlio legittimo) sia, e soprattutto, perché – recependo sollecitazioni della dottrina – introduce l'ipotesi del tutto nuova della separazione di fatto. Il criterio ispiratore è, anche qui, quello della "adeguatezza in concreto", nel superiore interesse del minore: in vista del quale la legge, in determinate situazioni, abbandona le soluzioni rigide, prevedendo che la valutazione circa la prevalenza dell'una o dell'altra delle esigenze in gioco – presenza di entrambe le figure dei genitori da un lato; valorizzazione dei rapporti affettivi di fatto instauratisi, dall'altro – sia effettuata in concreto dal giudice, nell'esclusivo interesse del minore.

7. – Esaminando alla stregua delle suesposte premesse l'impugnato art. 79, è innanzitutto da rilevare che tale disposizione transitoria si iscrive nel quadro della già richiamata tendenza all'unificazione della disciplina dei rapporti adottivi ed è espressione di una scelta – corrispondente a quella fatta col circoscrivere la c.d. adozione ordinaria a casi particolari tassativamente indicati – mirante ad eliminare il più possibile per il futuro (salvo suddetti casi particolari) le situazioni in cui il diritto ad essere riconosciuto figlio legittimo *pleno iure* nell'ambito di un'unica famiglia non trova concreta attuazione.

Significativo segnale di tale tendenza è pure la circostanza che con la nuova legge si sia consentita l'estensione degli effetti anche nei confronti dell'adottato

con adozione ordinaria che sia nel frattempo divenuto maggiorenne; ipotesi questa che era viceversa esclusa nel corrispondente art. 6 della legge 431/1967.

Anche l'art. 79 è inoltre – come l'art. 25 – ispirato al criterio dell'“adeguatezza in concreto” e della valorizzazione dei legami affettivi esistenti di fatto. A tali criteri si ispirano infatti le disposizioni – significativamente parallele a quelle di cui all'art. 25 – che prevedono: a) che l'estensione degli effetti non sia automatica, ma frutto di una valutazione in concreto, da parte del tribunale, dell'interesse dell'adottato, che va compiuto a seguito delle “adeguate indagini” di cui all'art. 57; b) che il minore debba essere sentito se ultradodicenne, e debba prestare il consenso se ultra quattordicenne; c) che, sussistendo l'interesse dell'adottato come sopra accertato, l'estensione possa essere disposta anche in caso di irreperibilità o rifiuto non motivato dei genitori di origine; d) che il decreto che nega l'estensione possa essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.

La norma è dunque chiaramente ispirata al criterio – che presiede alla complessiva disciplina di cui alla legge 184/ 1983 – di garantire il diritto dell'adottato (o affiliato) *ex art. 291 c.c.* ad avere – ove ciò risponda al suo interesse – un'unica famiglia, acquisendo lo *status* di figlio legittimo *pleno iure*, recidendo residui legami con la famiglia di origine e così ponendo fine all'ambiguità della condizione che deriva dalla disciplina dell'adozione ordinaria, in cui da un lato tali legami permangono e, dall'altro, l'inserimento nella nuova famiglia è solo parziale.

Tale ispirazione della disposizione in esame subisce però, in forza del richiamo all'art. 6, una notevole limitazione, che non appare superabile sul piano interpretativo argomentando dal contemporaneo richiamo, contenuto nel settimo comma, agli artt. 25 (che prevede, al quinto comma, l'ipotesi della separazione di fatto) e 27 (che prevede la stessa ipotesi al secondo comma): limitazione della quale tra l'altro non si rinviene nei lavori preparatori specifica motivazione.

La rigidità della preclusione, d'altra parte, non sembra coerente con la complessiva disciplina posta dalla norma impugnata. In aggiunta alle già rilevate caratteristiche di questa, va in proposito sottolineato, da un lato che il fatto che l'estensione degli effetti non sia automatica ma – come nel caso di cui all'art. 25, quinto comma – rimessa alle valutazioni del tribunale garantisce che essa venga disposta solo quando risponde in concreto all'interesse dell'adottato, quando cioè, nonostante l'intervenuta separazione o divorzio, legami esistenti siano idonei a soddisfare il bisogno di famiglia di costui; dall'altro che diritti della famiglia di sangue sono garantiti dalla necessità dell'assenso dei genitori, il rifiuto dei quali è preclusivo se adeguatamente motivato.

8. – Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 25, quinto comma, quindi, la fattispecie in esame presenta, oltre alle già rilevate analogie procedurali, una sostanziale omogeneità sotto due profili che – per quanto qui interessa – assumono rilievo decisivo. Innanzitutto in entrambi i casi vengono in considera-

zione situazioni caratterizzate dalla preesistenza di legami tra soggetti dell'instaurando rapporto, della cui consistenza occorre quindi tener conto ai fini della sua regolazione, onde non precluderne a priori il consolidamento alla stregua del richiamato criterio dell'adeguatezza in concreto della famiglia sostitutiva. In secondo luogo – e coerentemente – in ambedue casi la legge rimette al giudice la valutazione sul se debba farsi o meno luogo all'adozione, alla stregua dell'interesse dell'adottando.

Il diverso trattamento riservato agli adottati con adozione ordinaria – cui è preclusa l'estensione degli effetti dell'adozione in caso di separazione o divorzio degli adottanti – rispetto ai minori in affidamento preadottivo – nei cui confronti è consentita l'adozione in caso di sopravvenuta separazione dei coniugi affidatari – appare perciò privo di razionale giustificazione. È anzi da rilevare, da un lato che il rapporto che consegue all'adozione ordinaria ha consistenza ben maggiore, sul piano degli effetti giuridici, di quello scaturente dall'affidamento preadottivo; e dall'altro che, se vincoli affettivi di fatto instauratisi giovano a consentire l'adozione a chi si sia separato nel corso dell'affidamento preadottivo – che ha durata annuale, solo eventualmente prorogabile per un altro anno – a maggior ragione la devono consentire quando risalgono a molto tempo addietro (e sono così diventati più saldi), come di norma accade nel caso dell'adozione ordinaria. E da ritenere quindi giustificato che, in tale ipotesi, l'estensione degli effetti dell'adozione possa essere disposta in caso di separazione e di divorzio tra gli adottanti.

Stante l'accoglimento della questione in riferimento all'art. 3, restano assorbite le censure prospettate in relazione agli artt. 30 e 31 Cost.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui, nella ipotesi di coniugi non più uniti in matrimonio alla data della presentazione della domanda di estensione degli effetti dell'adozione, non consente di pronunciare l'estensione stessa nei confronti degli adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

* * *

Sentenza n. 182/1988 (Pres. Saja; Red. Casavola)

Considerato in diritto

1. – La Corte d'appello di Torino, Sezione per i minorenni, con ordinanza del 22 ottobre 1985 (R.O.)

n. 4/1986), chiede a questa Corte verifica di costituzionalità degli artt. 45, primo e secondo comma, 56, secondo comma, e 57 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”), “nella parte in cui, disponendo che occorre in ogni caso il consenso del legale rappresentante del minore, escludono che il giudice possa valutare il preminente interesse del minore e pronunciare una adozione anche in mancanza di consenso del legale rappresentante del minore”, per il dubbio che ne risultino violati gli artt. 2, 30, primo e secondo comma, 3, primo comma, della Costituzione.

2. – In base alla normativa impugnata, il consenso prestato dal legale rappresentante del minore è sempre sindacabile dal giudice, che a seguito delle verifiche e delle indagini di cui all’art. 57 della legge n. 184 del 1983, può decidere di non pronunciare l’adozione qualora essa risulti non realizzare il preminente interesse del minore. Viceversa, il consenso negato dal legale rappresentante del minore non è sindacabile dal giudice, che ne resta vincolato a non poter pronunciare l’adozione, anche quando questa risultasse conveniente all’interesse del minore.

Nel primo caso – di consenso prestato – il giudice conserva la pienezza dei suoi poteri correlati al *munus publicum*, di decidere nell’interesse del minore, del quale egli è esclusivo titolare. Nel secondo caso – di consenso negato – arbitro assoluto di valutare l’interesse del minore sarebbe il suo legale rappresentante.

3. – La questione è fondata.

Già nella prospettazione del giudice *a quo*, che si è dianzi schematizzata, appare evidente, nella strutturazione e nel funzionamento delle norme impugnate, il confliggere di due *rationes* opposte e inconciliabili: l’una demanda la valutazione dell’interesse del minore all’autorità del giudice, l’altra alla volontà di un privato.

Il legislatore del 1983, nel riunirle, non ha avvertito a sufficienza l’aporeticità di una siffatta operazione combinatoria. Esse sono originate da tradizioni giuridiche e ambienti storici diversi: la insuperabilità della volontà privata proviene dalla figura antica dall’adozione-contratto; la valutazione ultima e decisiva dell’interesse del minore riservata al giudice discende dalla moderna concezione dell’adozione come strumento di politica sociale.

4. – Il Titolo IV “Dell’adozione in casi particolari” della legge n. 184 del 1983 tende a recuperare, in ipotesi tassativamente circoscritte, l’impiego dell’adozione cosiddetta ordinaria o semplice o non legittimante per minori che non si trovino nello stato di abbandono, presupposto necessario quest’ultimo per l’adozione cosiddetta piena o legittimante.

L’adozione ordinaria, che continua ad avere la sua *sedes materiae* nel codice civile, resta pertanto esclusivamente destinata all’adozione degli adulti, mentre l’adozione dei minori trova la sua disciplina nella legge del 1983. La separazione topografica rende evidente la radicale diversità dei due istituti, pur sussunti per eredità storica sotto un unico *nomen iuris*. L’adozione dei maggiorenni entra

nelle codificazioni dei diritti europei della famiglia romano-germanica, dalla fine del XVIII secolo, come un contratto tra adottante ed adottato, che aggiunge e non sostituisce ai vincoli della generazione naturale la finzione di una filiazione artificiale, nell'esclusivo interesse dell'adottante, il quale, in assenza di figli propri, perché premorti o non generati o, per ragioni di età, non generabili, si garantisce, adottando un estraneo, la trasmissione del nome e del patrimonio familiare.

Ma ai nostri fini è assai significativo ricordare che, vigente ancora il codice civile del 1865, la dottrina italiana già tendeva a discostarsi da quella francese, per quanto concerne la lettura rigorosamente contrattualistica dell'adozione. Si affermano successivamente nuove costruzioni più aderenti alla disciplina del codice del 1942, quale quella di negozio giuridico di natura familiare o di provvedimento giudiziale costitutivo di *status familiae*.

La tendenziale accentuazione dottrinale, nella civilistica europea, del profilo pubblicistico dell'istituto adottivo trova accoglimento e conferma nella "Convenzione europea in materia di adozione di minori" del 24 aprile 1967. In Italia, la legge 5 giugno 1967, n. 431 – che non casualmente era stata preceduta di pochi mesi dalla firma a Strasburgo della Convenzione europea, come ha messo in rilievo la sentenza di questa Corte n. 11 del 1981 – introduceva nel Titolo VIII del Libro I del codice civile un nuovo capitolo terzo, intitolato "Dell'adozione speciale".

La citata sentenza ravvisava nella riforma del 1967 lo spostamento del "centro di gravità dell'adozione dall'interesse dell'adottante a quello dell'adottato", alterando "a favore del minore l'equilibrio che poteva ormai riconoscersi, nell'adozione ordinaria per i minori, tra l'interesse di chi si continua attraverso un figlio-erede e l'interesse del minore ad essere allevato ed educato in condizioni più vantaggiose".

Sempre in quella sentenza, la Corte rilevava che, anche indipendentemente dalla evoluzione legislativa, "lo spostamento del centro di gravità dell'istituto era imposto ancor prima sul piano superiore della normativa costituzionale, per il combinato disposto degli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione" e, pur prendendo atto della tendenza dottrinale e giurisprudenziale all'unificazione dei vari istituti previsti dal codice civile del 1942 e dalla legge n. 431 del 1967, auspicava un ulteriore intervento del legislatore per la necessaria convergenza di discipline richiesta dalla Costituzione, dalla Convenzione di Strasburgo, dall'unità del sistema.

5. – Tale passo, così autorevolmente auspicato, è stato compiuto con la legge n. 184 del 1983, che ha come sua *ratio* non il prevalente, ma l'esclusivo interesse del minore valutato dal giudice.

L'incorporazione nel Titolo IV, intitolato "Dell'adozione in casi particolari e dei suoi effetti", di norme originarie dell'istituto dell'adozione ordinaria con effetto non legittimante, non può contraddire la *ratio* generale della legge innanzi definita.

L'esame dell'iter parlamentare consente di registrare che dei vari disegni di legge, da cui le norme in questione sono derivate, uno (di iniziativa dei senatori Cipellini ed altri: n. 306) proponeva di abrogare le norme del codice civile in materia di adozione "anacronistico residuo di una concezione proprietaria del minore da parte dei genitori", da sostituirsi con una adozione legittimante, in casi tassativi, senza dichiarazione dello stato di adottabilità e senza previo affidamento; un secondo (di iniziativa del Governo: n. 3627) mirava a raccordare l'adozione ordinaria con quella legittimante là dove questa non fosse possibile, mancando lo stato di abbandono, e sempre che fosse valutata dal giudice come più vantaggiosa nell'esclusivo interesse del minore; interesse esclusivo ribadito in tutti gli altri disegni di legge e nella Relazione conclusiva della II Commissione permanente del Senato, la cui valutazione di principio giova riportare testualmente: "la scelta compiuta di una drastica riduzione a ipotesi limitate e tassative, di detta applicabilità (scil. dell'adozione ordinaria ai minori), corrisponde, a parere della Commissione, alla evoluzione avutasi, nella cultura giuridica e nel costume, dell'istituto dell'adozione dei minori, evoluzione che ha segnato sempre più nettamente, e in modo accelerato con l'innovazione data dalla legge n. 431 del 1967, il passaggio da una tradizione privatistica ad una funzione pubblicistica dell'istituto e la sua considerazione alla stregua dell'esclusivo interesse del minore".

Questa Corte, con sentenza n. 197 del 1986, non solo ha ribadito la connotazione pubblicistica dell'istituto dell'adozione dei minori, già sostanzialmente riconosciuta nella legge n. 431 del 1967 e "accentuata e rafforzata con la disciplina introdotta con la legge n. 184/1983", ma ha indicato funzione e limite della volontà privata nel procedimento adozionale: "L'adozione, invero, pur traendo origine da un atto di autonomia degli adottanti, non si perfeziona con la mera domanda dei medesimi, bensì solo con un provvedimento giudiziario rispetto al cui contenuto il rilievo attribuito alla volontà degli istanti soggiace alla preminente considerazione dell'interesse del minore".

6. – È dunque alla luce di questo unitario e unico principio informatore della legge n. 184 del 1983 – l'esclusivo interesse del minore valutato dal giudice – che deve essere esaminato il regime dei consensi contenuto nelle norme impugnate.

Deve essere innanzi tutto individuata la natura dell'atto di autonomia privata qui chiamata consenso. La nozione privatistica di incontro di manifestazioni di volontà dipende, traverso la tradizione romanistica, dalla definizione ulpiana "*est pactio duorum pluriumve in idem placitum et consensus* (D.2.14.1.2)". Ma nel procedimento predisposto dal legislatore con le norme impugnate adottante e adottando non si indirizzano o scambiano reciprocamente il proprio consenso, sibbene ciascuno lo manifesta al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.

Questa configurazione strutturale è certamente lontana dallo schema contrattualistico che nel codice civile del 1865, all'art. 20 si esprimeva efficacemente

nel sintagma “L’adozione si fa con il consenso”, che ha il suo calco nel romano “*consensu fit*”.

L’art. 45 della legge n. 184 del 1983, pur riproducendo la formulazione dell’art. 296 del codice civile, non suffraga più la precedente costruzione dottrinale, condivisa anche dalla giurisprudenza, di atto complesso negoziale e giudiziale. Se si dà il dovuto rilievo al potere discrezionale del giudice di far seguire o meno la pronuncia dell’adozione dopo che i consensi gli sono stati manifestati, in base alla valutazione dell’esclusivo interesse del minore, non si può non riconoscere nel consenso dell’adottante e dell’adottando un dato del procedimento, equivalente a due concorrenti domande della pronuncia dell’autorità giudiziaria, ormai privo di ogni residuo carattere negoziale.

7. – Se è immediatamente intuibile che in assenza di uno di questi consensi il procedimento non può neppure incardinarsi, non altrettanto può dirsi per il consenso richiesto al legale rappresentante qualora l’adottando non abbia compiuto il quattordicesimo anno. Legale rappresentante nella ipotesi di cui alle lettere *a*) e *c*) dell’art. 44 della legge n. 184 del 1983 è il tutore già nominato dal giudice tutelare a seguito dell’apertura della tutela *ex* art. 346 del codice civile o quello nominato dal Tribunale per i minorenni *ex* art. 19, secondo comma, della legge n. 184. Nell’ipotesi *sub b*) del citato art. 44, legale rappresentante è il coniuge di chi richiede l’adozione, nonché l’altro genitore se esistente.

Il consenso del legale rappresentante non è considerato dal legislatore come integralmente equivalente a quello dell’adottando, tanto che, *ex* art. 45, terzo comma, qualora costui abbia compiuto i dodici anni deve essere personalmente sentito, e se ha un’età inferiore può, se opportuno, essere sentito.

Siffatta modalità procedimentale, intesa a rendere il giudice il più possibile edotto e consapevole del reale interesse del minore, attraverso quell’esperimento decisivo che è l’audizione del diretto interessato, postula la non necessaria coincidenza della manifestazione di volontà del tutore con la volontà del minore, e più in generale di ogni altro legale rappresentante con quella del minore. Il principio romano “*tutor personae, non rei vel causae datur* (D.24.2.14)”, che si è tramandato nella civilistica, non ha né il significato storico né la portata dogmatica di definire il tutore come un sostituto.

È, pertanto, impropria la costruzione di una *fictio iuris* per la quale la manifestazione di volontà del tutore sostanzia ed esprime la volontà del minore. Essa è invece volontà propria e personale del tutore, che prescinde da quella del minore, ed ha come suo contenuto e fine l’adempimento delle funzioni di cui all’art. 357 del codice civile, cioè la cura della persona del minore, la sua rappresentanza in tutti gli atti civili, l’amministrazione dei suoi beni. Tanto è effettiva la distinzione ed eventuale la discordanza tra volontà del tutore e volontà del minore che l’ordinamento prevede, in caso di opposizione di interessi tra l’uno e l’altro, la traslazione della rappresentanza dal tutore al protutore e, qualora l’opposizione di interessi sussistesse anche nei confronti di costui, ad un curatore speciale, *ex* art. 360 del codice civile.

Il consenso del legale rappresentante – nel caso di specie, del tutore – di cui all'art. 45, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, non solo non ha carattere negoziale al pari dei consensi dell'adottante e dell'adottando, di cui al comma precedente dello stesso art. 45, come si è dianzi dimostrato, ma non è a quelli assimilabile, perché non è identificabile con la volontà dell'adottando. La *fictio iuris* – per cui “la volontà del tutore è considerata, dal punto di vista giuridico, come volontà del minore stesso”, che il giudice *a quo* denuncia come ostacolo al perseguimento del reale interesse del minore – non ha alcun fondamento né storico né dogmatico e non corrisponde al regime funzionalistico che l'ordinamento assegna all'istituto della tutela. Il consenso del legale rappresentante si legittima e si motiva nell'ambito della funzione di protezione degli interessi del minore e pertanto esso è subordinato alla valutazione ultima e decisiva che di quegli interessi è chiamato a dare – in base alla *ratio* della legge n. 184 del 1983 – il giudice.

Il non avere il legislatore preveduto, nel rapporto tra legale rappresentante del minore e giudice dell'adozione, la dissimmetria tra consenso prestato, che lascia libero il giudice di pronunciare o rifiutare l'adozione, e consenso negato, che vincola il giudice a non pronunciare l'adozione, vizia la norma di irrazionalità, con *vulnus* dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza contenuti nell'art. 3 della Costituzione.

8. – Il consenso del legale rappresentante è dunque più prossimo alla espressione di un parere che ad una manifestazione di volontà ed è dogmaticamente definibile – data la connotazione pubblicistica del procedimento di adozione – come un parere obbligatorio non vincolante. Che ad esso non si accompagni un esplicito onere di motivazione non esclude che possa esserne sindacata la giustificatezza, qualora sia rifiutato. L'analisi sinora svolta conduce altresì a rilevare la stretta analogia del consenso del legale rappresentante con l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando, il cui rifiuto *ex* art. 46, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, qualora il tribunale lo ritenga ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, non impedisce che l'adozione, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, sia egualmente pronunciata. Lo stesso art. 46 sancisce la imprescindibilità solo degli assensi dei genitori esercenti la potestà e del coniuge convivente, che se rifiutati risultano insindacabili ed impediscono la pronuncia dell'adozione.

Siffatto limite alla valutazione da parte del giudice dell'interesse dell'adottando ha una giustificazione in valori costituzionalmente garantiti, quali quello della conservazione della compagine familiare e della società coniugale effettivamente vissute, cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, che prevalgono anche in presenza degli opposti consensi manifestati dall'adottante e dall'adottando. L'interesse dell'adottando si deve intendere qui considerato in via definitiva dai genitori o dal coniuge, i quali dalla richiesta di adozione da parte di un determinato adottante o dalla richiesta di aggiunzione di un qualunque rapporto adottivo al vincolo originario di filiazione o a quello di coniugio, l'uno e

l'altro attualmente ed effettivamente convissuti, possono ritenere di ricevere pregiudizio o presumere di soffrire turbamento o semplicemente interferenza non gradita nella propria vita di relazione con il minore figlio o consorte.

9. – Nell'ambito del diritto familiare, va ricordato l'art. 250, quarto comma, del codice civile, che in tema di riconoscimento di figlio naturale dispone che "Il consenso (scil. del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento) non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio". Nel procedimento di opposizione, in caso di accoglimento della domanda, la sentenza del tribunale "tiene luogo del consenso mancante". Qui l'ordinamento agisce direttamente sull'autonomia privata del genitore limitandola – "il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio" – e aggiungendovi la sanzione della sentenza che "tiene luogo del consenso mancante".

Anche nel contesto della legge n. 184 del 1983, nell'art. 79, sesto comma, si rinviene la regola della superabilità da parte del giudice del rifiuto dell'assenso dei genitori degli adottati o affiliati, che siano figli legittimi o riconosciuti. Se il rifiuto non è motivato, su ricorso degli adottanti o degli affilianti, sentiti tra gli altri anche i genitori dell'adottato o affiliato, "decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante".

I dati su richiamati valgono a rivelare l'esistenza di un principio generale nell'ordinamento civilistico, secondo il quale l'atto di autonomia privata del soggetto adulto, chiamato a consentire al riconoscimento del figlio o ad assentire alla adozione legittimante, è subordinato all'interesse preminente del minore, fino al punto che il suo mancato esercizio è sostituito da una pronuncia giudiziale.

Pertanto sarà sufficiente che il giudice dell'adozione proceda all'audizione del rappresentante e a quella del rappresentato, quando quest'ultima sia richiesta dalla legge o quando sia opportuna, senza spogliarsi del suo potere di ultima valutazione dell'interesse esclusivo del minore ai fini del decidere sulla pronuncia dell'adozione, dopo avere esaurito gli adempimenti di cui all'art. 57.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"), nella parte in cui è previsto il consenso anziché l'audizione del legale rappresentante del minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

* * *

Sentenza n. 44/1990 (Pres. Saja; Red. Casavola)*Considerato in diritto*

1. – La Sezione per i minorenni della Corte d'appello di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in relazione agli artt. 3 e 30, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione “nella parte in cui prevede per colui che voglia adottare un minore la differenza minima di età di diciotto anni anziché sedici, come è stabilito invece per il riconoscimento di paternità e maternità *ex art. 250 c.c.* e per la legittimazione *ex art. 284 c.c.*”.

[*omissis*]

4. – La questione è, invece, fondata con riferimento all'art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione, nel valore complessivo espresso, che è quello dell'unità della famiglia. La particolare specie di adozione prevista *sub b)*, dal primo comma dell'art. 44 – il coniuge che adotta il minore figlio anche adottivo dell'altro coniuge – è ispirata al fine di consolidare l'unità familiare. Senza lo strumento adozionale così impiegato, malgrado la coppia genitoriale sia legata nel matrimonio, la prole riconosciuta o adottata da uno dei coniugi resterebbe estranea all'altro coniuge, non porterebbe il cognome dei fratelli uterini generati in costanza di matrimonio, vivrebbe, anche in una forte coesione affettiva, il disagio sociale della manifesta diversità di origine con possibili disarmonie nella formazione psicologica e morale. Il ricorso all'adozione *ex art. 44*, primo comma, lettera *b)*, evitando le conseguenze dello scenario descritto, agevola una più compiuta unione della coppia e della prole.

Se però il non raggiunto divario d'età dei diciotto anni tra il coniuge adottante e il minore adottando fosse considerato in ogni caso inderogabile, la realizzazione del valore costituzionale dell'unità della famiglia potrebbe risultarne compromessa. Affinché la norma impugnata non risulti in contrasto con l'art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione, limitatamente all'ipotesi di cui alla lettera *b)*, dell'art. 44, primo comma, della legge n. 184 del 1983, il giudice competente, previo attento e severo esame delle circostanze del caso, al fine di corrispondere all'indicato preminente valore etico-sociale inscritto in Costituzione, può accordare una ragionevole riduzione del termine diciottennale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),

nella parte in cui, limitatamente al disposto della lettera *b*) del primo comma, non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

* * *

Sentenza n. 79/2022 (Pres. Sciarra; Red. Navarretta)

Considerato in diritto

1. – Con ordinanza del 26 luglio 2021, iscritta al n. 143 del relativo registro dell'anno 2021, il Tribunale ordinario per i minorenni dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, stabilisce che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

[*omissis*]

4. – Nel merito le questioni sono fondate.

5. – Al fine di esaminare i dubbi di legittimità costituzionale sollevati, si rende necessario, in via preliminare, richiamare i tratti distintivi dell'adozione in casi particolari, che emergono sia dall'originario disegno legislativo sia dal percorso evolutivo tracciato dal diritto vivente.

5.1. – L'istituto è stato introdotto dalla legge n. 184 del 1983 per fare fronte a situazioni particolari, nelle quali versa il minore, che inducono a consentire l'adozione a condizioni differenti rispetto a quelle richieste per l'adozione cosiddetta piena.

L'adozione in esame aggrega una varietà di ipotesi particolari riconducibili a due fondamentali *rationes*.

La prima consiste nel valorizzare l'effettività di un rapporto instauratosi con il minore.

«La particolare adozione del[l']art. 44» – ha rilevato questa Corte nella sentenza n. 383 del 1999 – offre al minore «la possibilità di rimanere nell'ambito della nuova famiglia che l'ha accolto, formalizzando il rapporto affettivo instauratosi con determinati soggetti che si stanno effettivamente occupando di lui».

A tale esigenza risponde l'adozione del bambino, orfano di ambo i genitori, da parte di persone a lui unite o «da vincolo di parentela fino al sesto grado o

da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento» (art. 44, comma 1, lettera *a*). Si ascrive, inoltre, alla medesima *ratio* l'adozione del bambino da parte del «coniuge nel caso in cui il minore sia figlio del genitore anche adottivo dell'altro coniuge» (art. 44, comma 1, lettera *b*), poiché il bambino vive in quel nucleo familiare.

La seconda ragione giustificativa, che emerge dal dato normativo, risiede nella difficoltà o nella impossibilità per taluni minori di accedere all'adozione piena.

Vi rientrano il caso dell'orfano di entrambi i genitori, che «si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della l. 5 febbraio 1992, n. 104» (art. 44, comma 1, lettera *c*) – sia cioè persona «che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione» – nonché l'ipotesi del minore non adottabile in ragione della «constatata impossibilità di affidamento preadottivo» (art. 44, comma 1, lettera *d*).

Le situazioni particolari richiamate e le motivazioni che sottendono giustificano l'accesso a questa adozione anche – o, nel caso della lettera *b*), solo – a persone singole, oltre che a persone coniugate (art. 44, comma 3).

Al contempo, i suoi presupposti applicativi, avulsi dall'accertamento di uno stato di abbandono – che pure nel caso dell'art. 44, comma 1, lettera *d*), può di fatto sussistere – spiegano il necessario assenso dei genitori, ove questi vi siano, e il persistere di legami con la famiglia d'origine. Non si rinviene, infatti, nell'adozione in casi particolari una disposizione di tenore analogo all'art. 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983, secondo cui, con l'adozione piena, «cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali».

5.2. – Al dato legislativo, che evoca i lineamenti di un istituto marginale e peculiare, è subentrata un'evoluzione del diritto vivente, che ha iniziato a valorizzare alcune specificità di tale adozione e ad ampliarne gradualmente il raggio applicativo. Estendendo in via ermeneutica la nozione di impossibilità, di cui all'art. 44, comma 1, lettera *d*), della legge n. 184 del 1983 – che viene riferita all'impedimento giuridico, oltre che a quello di fatto – la giurisprudenza ha aperto due nuovi itinerari interpretativi nel solco delle originarie *rationes*.

5.2.1. – Il primo è racchiuso nell'efficace immagine dell'adozione aperta o mite.

Il minore non abbandonato, ma i cui genitori biologici versino in condizioni che impediscono in maniera permanente l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale (cosiddetto «semi-abbandono permanente»), può sfuggire al destino del ricovero in istituto o al succedersi di affidamenti temporanei, tramite l'adozione in casi particolari, che viene applicata sul presupposto dell'impossibilità di accedere all'adozione piena (art. 44, comma 1, lettera *d*), impossibilità dovuta proprio alla mancanza di un abbandono in senso stretto.

L'adozione in casi particolari, che non recide i legami con la famiglia d'origine, consente, pertanto, di non forzare il ricorso all'adozione piena. Quest'ultima, in difetto di un vero e proprio abbandono, andrebbe a ledere il «diritto al rispetto della vita familiare» dei genitori biologici, come sottolinea la Corte EDU, la quale cautamente suggerisce proprio il percorso della «adozione semplice» (Corte EDU, sentenza 21 gennaio 2014, Zhou contro Italia, paragrafo 60; di seguito, in senso analogo, Corte EDU, grande camera, sentenza 10 settembre 2019, Strand Lobben e altri contro Norvegia, paragrafi 202-213 e sentenza 13 ottobre 2015, S.H. contro Italia, paragrafi 48-50 e 57).

Inizia, dunque, a rovesciarsi – come osserva la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanze 15 dicembre 2021, n. 40308, 22 novembre 2021, n. 35840, 25 gennaio 2021, n. 1476 e 13 febbraio 2020, n. 3643) – l'originaria raffigurazione dell'istituto in esame quale *extrema ratio* rispetto all'adozione piena.

5.2.2. – Il secondo itinerario introdotto dal diritto vivente, sempre nel solco dell'art. 44, comma 1, lettera *d*), della legge n. 184 del 1983, riguarda, invece, la situazione di minori che hanno una relazione affettiva con il partner del genitore biologico, quando il primo è giuridicamente impossibilitato ad adottare il minore.

Si tratta, per un verso, del convivente di diverso sesso del genitore biologico, che non rientra nella lettera *b*) riferita al solo coniuge. Per un altro verso, vengono in considerazione il partner in un'unione civile o il convivente dello stesso sesso del genitore biologico, che hanno spesso condiviso con quest'ultimo un percorso di procreazione medicalmente assistita (PMA) effettuata all'estero, posto che la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) consente l'accesso alla PMA alle sole coppie di diverso sesso.

Il combinarsi delle due finalità sottese all'adozione in casi particolari – quella volta a tutelare l'interesse del minore a preservare rapporti già instaurati e quella diretta a risolvere situazioni di giuridica impossibilità ad accedere all'adozione piena – ha indotto la giurisprudenza a consentire, anche nelle citate ipotesi, l'accesso all'adozione in casi particolari.

5.2.3. – Rispetto a questo secondo percorso evolutivo del diritto vivente, che interseca questioni legate alla procreazione medicalmente assistita e al ricorso all'estero alla PMA e talora alla surrogazione di maternità, questa Corte ha già in passato evidenziato diverse sfaccettature del fenomeno tra di loro interconnesse.

Innanzitutto, ha inteso escludere che il «desiderio di genitorialità», attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita «lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati», possa legittimare un presunto «diritto alla genitorialità comprensivo non solo dell'*an* e del *quando*, ma anche del *quomodo*» (sentenza n. 221 del 2019). Inoltre, questa Corte ha, in particolare, ribadito le ragioni del divieto di surrogazione di maternità, che «offende in

modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane» (sentenza n. 272 del 2017 e, da ultimo, sentenza n. 33 del 2021), assecondando un'inaccettabile mercificazione del corpo, spesso a scapito delle donne maggiormente vulnerabili sul piano economico e sociale (in senso analogo, ancora, sentenza n. 33 del 2021).

D'altro canto, lo sforzo di arginare tale pratica – sforzo che richiede impegni anche a livello internazionale – non consente di ignorare la realtà di minori che vivono di fatto in una relazione affettiva con il partner del genitore biologico.

Anche questa Corte – confrontandosi con il diritto vivente – ha ritenuto che l'adozione in casi particolari, lungi dal dare rilevanza al solo consenso e dall'assecondare attraverso automatismi il mero desiderio di genitorialità, dimostri una precipua vocazione a tutelare «l'interesse del minore [...] a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate» (sentenze n. 32 del 2021, n. 221 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 272 del 2017). L'adozione in casi particolari presuppone, infatti, un giudizio sul miglior interesse del minore e un accertamento sull'idoneità dell'adottante, fermo restando che non può una valutazione negativa sull'idoneità all'assunzione della responsabilità genitoriale fondarsi sul mero «[“]orientamento sessuale del richiedente l'adozione e del suo partner (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962)” (sentenza n. 221 del 2019)» (sentenza n. 230 del 2020).

Il focus del diritto vivente e della giurisprudenza di questa Corte si è, dunque, concentrato sul primario interesse del minore, principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento (la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; la Dichiarazione sui principi sociali e legali riguardo alla protezione e sicurezza sociale dei bambini, approvata a New York il 3 dicembre 1986; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; la Convenzione di Strasburgo in materia di adozione, elaborata dal Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 26 aprile 1968 e ratificata dall'Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, nonché da fonti europee (l'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, CDFUE, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; gli artt. 8 e 14 CEDU), come rispettivamente interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Proprio l'attenzione rivolta all'interesse del minore ha indotto, pertanto, di recente, questa Corte ad allargare lo sguardo dai meri presupposti di accesso

all'adozione in casi particolari alla condizione giuridica del minore adottato in tali casi.

Simile più ampia prospettiva ha portato, dunque, a rilevare che, se l'istituto in esame offre «una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa», nondimeno esso non appare ancora «del tutto adeguat[o] al metro dei principi costituzionali e sovranazionali» (sentenza n. 33 del 2021; in senso conforme, sentenze n. 32 del 2021 e n. 230 del 2020).

Fra le criticità segnalate spicca quella oggetto del presente giudizio. L'adozione in casi particolari «non assicura la creazione di un rapporto di parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante» (sentenza n. 32 del 2021), «stante il perdurante richiamo operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983 all'art. 300 cod. civ.» (sentenza n. 33 del 2021).

6. – Il chiaro dato testuale della disposizione di rinvio e la sua incidenza su uno snodo centrale della disciplina dell'adozione in casi particolari inducono questa Corte a escludere – come del resto già in precedenza rilevato (sentenze n. 33 e n. 32 del 2021) e come sostenuto anche dal giudice rimettente – che la norma censurata possa ritenersi tacitamente abrogata per effetto della modifica dell'art. 74 cod. civ., introdotta dall'art. 1, comma 1, della legge n. 219 del 2012.

Vero è che il nuovo art. 74 cod. civ. prevede che «[l]a parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti». E non può negarsi che, stante il riconoscimento al minore adottato con l'adozione piena dello «stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti» (art. 27 della legge n. 184 del 1983), l'art. 74 cod. civ., dove evoca «la filiazione [...] avvenuta nel matrimonio», dovrebbe già ricomprendere il figlio che è considerato «nato nel matrimonio» in virtù dell'adozione legittimante. Sarebbe, dunque, potersi inferire che il successivo richiamo al figlio «adottivo», con la sola esclusione dell'adozione di persone maggiori d'età, riguardi in effetti i minori adottati in casi particolari.

Ciò nondimeno – come già anticipato – la presenza di un ostacolo chiaro e inequivoco, qual è il rinvio della disposizione censurata all'art. 300, secondo comma, cod. civ., la sua mancata inclusione nell'art. 106 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), che indica le disposizioni abrogate dalla riforma della filiazione, nonché il carattere fortemente innovativo della previsione di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell'adottante portano a escludere che un simile mutamento normativo possa ritenersi realizzato con una mera abrogazione tacita e che la via ermeneutica sia sufficiente a superare il dubbio di legittimità costituzionale.

7. – Escluso tale itinerario, questa Corte deve, pertanto, valutare se il

diniego di relazioni familiari tra l'adottato e i parenti dell'adottante determini, in contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost., un trattamento discriminatorio del minore adottato rispetto all'unicità dello *status* di figlio e alla condizione giuridica del minore, avendo riguardo alla *ratio* della normativa che associa a tale *status* il sorgere dei rapporti parentali (sul giudizio che indaga il carattere discriminatorio di una disposizione si vedano, *ex plurimis*, le sentenze di questa Corte n. 276 del 2020, n. 241 del 2014, n. 5 del 2000 e n. 89 del 1996 e l'ordinanza n. 43 del 2021).

7.1. – L'attuale disciplina dei rapporti parentali è espressione della unicità dello *status* di figlio e, al contempo, risponde al bisogno di tutela dell'interesse del minore, vero principio ispiratore della riforma della filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013 (legge n. 219 del 2012 e d.lgs. n. 154 del 2013).

7.1.1. – «Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico», recita il nuovo art. 315 cod. civ., e lo stato giuridico di figlio è il fulcro da cui si diramano i legami familiari, accomunati dal medesimo stipite (art. 74 cod. civ.).

Il soggetto, divenuto figlio, entra nella rete parentale che fa capo allo stipite da cui discende ciascuno dei suoi genitori, senza che le linee parentali siano condizionate dalla relazione giuridica fra i genitori. Il figlio nato fuori dal matrimonio è partecipe di due rami familiari tra di loro giuridicamente non comunicanti.

La spinta del principio di eguaglianza, alla luce dell'evoluzione della coscienza sociale, ha, dunque, inciso sulla concezione stessa dello *status* di figlio, che in sé attrae l'appartenenza a una comunità familiare, secondo una logica fondata sulle responsabilità che discendono dalla filiazione e sull'esigenza di perseguire il miglior interesse del minore.

Il legislatore della riforma del 2012-2013, nel valorizzare i legami parentali attratti dalla filiazione, ha disegnato un complesso di diritti e di doveri facenti capo ai parenti, che accompagnano il percorso di crescita del minore, con l'apporto di relazioni personali e di tutele patrimoniali.

Il figlio ha diritto «a mantenere rapporti significativi con i parenti» (art. 315-*bis* cod. civ.), a prescindere dal sussistere di legami fra i genitori (art. 337-*ter* cod. civ.). In particolare, i nonni sono tenuti a concorrere al mantenimento dei nipoti in via sussidiaria (art. 316-*bis* cod. civ.) e hanno «il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni», nel rispetto dell'«esclusivo interesse del minore» (art. 317-*bis* cod. civ.).

A questo nucleo di previsioni riformate, che accentuano il rilievo personalistico delle relazioni familiari, si aggiungono, poi, gli ulteriori effetti che, a partire dalle relazioni parentali, si diramano nell'intero sistema giuridico e concorrono alla tutela del figlio e alla costruzione dell'identità del minore.

7.1.2. – La normativa appena richiamata è, dunque, espressione sia del principio di eguaglianza sia del principio di tutela dell'interesse del minore che – come più volte ha evidenziato questa Corte (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) – si radica anche nell'art.

31, secondo comma, Cost., che impegna la Repubblica a proteggere «l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Non vi è dubbio, infatti, che la riforma della disciplina della parentela e dei suoi effetti sul piano personale, prima ancora che patrimoniale, siano focalizzati proprio sulla protezione del minore e sull'esigenza che egli cresca con il sostegno di un adeguato ambiente familiare, fermo poi restando che lo stato di figlio perdura per l'intera esistenza del soggetto.

La rete dei legami parentali incarna, dunque, uno dei possibili istituti che la Repubblica è chiamata a favorire al fine di proteggere, con una proiezione orizzontale dell'obiettivo costituzionale, l'interesse del minore.

8. – Chiariti i tratti della disciplina che opera quale *tertium comparationis* e la *ratio* della normativa sui legami parentali, con il suo ispirarsi a principi costituzionali, occorre ora verificare se la condizione giuridica del minore adottato in casi particolari possa essere equiparata allo *status* di figlio minore e se sussistano o meno ragioni che giustifichino il mancato instaurarsi di rapporti civili «tra l'adottato e i parenti dell'adottante», sì da escludere la irragionevolezza della disparità di trattamento.

8.1. – Innanzitutto, l'adozione in casi particolari riguarda i minori e si fonda sull'accertamento giudiziale che essa realizza il «preminente interesse del minore» (art. 57, comma 1, della legge n. 184 del 1983), obiettivo primario e principio ispiratore di tale istituto, come costantemente ribadito anche da questa Corte (sentenze n. 33 e 32 del 2021; n. 221 del 2019; n. 272 del 2017; n. 183 del 1994).

Quanto agli effetti che l'adozione in casi particolari genera, numerosi indici legislativi depongono nel senso del riconoscimento dello stato di figlio.

La condizione di figlio adottivo presenta, innanzitutto, i caratteri della tendenziale stabilità e permanenza, nonché dell'indisponibilità, come è tipico di uno *status*.

Il legislatore, inoltre, si avvale di un lessico inequivoco nell'identificare il rapporto fra genitore e figlio; utilizza cioè un linguaggio ben diverso da quello che adopera per altri istituti anch'essi finalizzati a proteggere il minore, quali la nomina del tutore o l'affidamento temporaneo.

L'adottante, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, assume la «responsabilità genitoriale» e ha «l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'art. 147 del codice civile», vale a dire la norma che contempla i «doveri verso i figli». Si applicano, inoltre, gli artt. 330 e seguenti cod. civ. (art. 51, comma 4, e 52, comma 4, della legge n. 184 del 1983).

In sostanza, si sommano la responsabilità genitoriale e i doveri verso i figli agli altri molteplici effetti dell'adozione di matrice codicistica: l'adottante trasmette il suo cognome all'adottato, che diviene suo erede non solo legittimo, ma legittimario; se il figlio adottivo non può o non vuole ereditare dall'adottante, opera la rappresentazione a beneficio dei suoi discendenti; l'adozione

determina l'automatica revoca del testamento dell'adottante; sorgono fra adottato e adottante reciproci obblighi alimentari; il figlio adottivo è ricompreso nell'«ambito della famiglia» di cui all'art. 1023 cod. civ.; i vincoli parentali rilevano ai fini dei divieti matrimoniali.

E ancora, se è vero che lo *status* è appartenenza a una comunità, non può tacersi che il legislatore, ancor prima che la novella di riforma dell'art. 74 cod. civ. alludesse al possibile sorgere di rapporti familiari, ha palesato, con l'art. 57, comma 2, della legge n. 184 del 1983, che l'adozione di un minore non può prescindere dal suo inserimento in un contesto familiare. Nel decidere sull'adozione in casi particolari, il giudice deve verificare non soltanto «l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore» dell'adottante, ma anche valutare «l'ambiente familiare degli adottanti».

8.2. – Il quadro normativo richiamato palesa, dunque, che il minore adottato ha lo *status* di figlio e nondimeno si vede privato del riconoscimento giuridico della sua appartenenza proprio a quell'ambiente familiare, che il giudice è chiamato, per legge (art. 57, comma 2, della legge n. 184 del 1983), a valutare, al fine di deliberare in merito all'adozione. Ne consegue che, a dispetto della unificazione dello *status* di figlio, al solo minore adottato in casi particolari vengono negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottivo.

Irragionevolmente un profilo così rilevante per la crescita e per la stabilità di un bambino viene regolato con la disciplina di un istituto, qual è l'adozione del maggiore d'età, plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie.

La norma censurata priva, in tal modo, il minore della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 30 e 31 Cost., ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni.

Al contempo, la disciplina censurata lede il minore nell'identità che gli deriva dall'inserimento nell'ambiente familiare del genitore adottivo e, dunque, dall'appartenenza a quella nuova rete di relazioni, che di fatto vanno a costruire stabilmente la sua identità.

8.3. – La connotazione discriminatoria della norma censurata non può, d'altro canto, reputarsi superata adducendo, quale ragione giustificativa della diversità di trattamento del minore adottato in casi particolari, la circostanza che tale adozione non recide i legami con la famiglia d'origine.

In realtà, l'aggiunta dei legami familiari accomunati dallo stipite, da cui deriva il genitore adottivo, a quelli accomunati dallo stipite, da cui discende il genitore biologico, non è che la naturale conseguenza di un tipo di adozione che può pronunciarsi anche in presenza dei genitori biologici e che vede, dunque, il genitore adottivo, che esercita la responsabilità genitoriale, affiancarsi a quello biologico.

Come sottolinea la più recente giurisprudenza di legittimità, «l'adozione in

casi particolari *ex art. 44 l. adoz.* crea un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto con la famiglia di origine» (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 22 novembre 2021, n. 35840; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 maggio 2020, n. 8847).

Deve, allora, ritenersi che, se l'unicità dello *status* di figlio si spiega dove serve a evitare il contrasto fra due diverse verità (art. 253 cod. civ.), viceversa, quando è lo stesso legislatore ad affiancare al genitore biologico il genitore adottivo e a sovrapporre due vincoli di filiazione, l'unicità della famiglia si tramuta in un dogma, che tradisce il retaggio di una logica di appartenenza in via esclusiva.

Senonché l'idea per cui si possa avere una sola famiglia appare smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di eguaglianza si è riverberato sullo *status filiationis*. Il figlio nato fuori dal matrimonio ha, infatti, a ben vedere, due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non comunicanti.

Occorre, poi, ulteriormente precisare che la disciplina censurata non trova alcuna giustificazione nell'assunto di evitare una distonia nell'avere una famiglia adottiva, oltre a quella d'origine.

Tale motivazione è, invero, contraddetta dall'esigenza di proteggere l'identità del minore, che è quella di un bambino che vive in un nuovo nucleo familiare, anche se talora continua ad avere dei rapporti con i parenti d'origine o con lo stesso genitore biologico. L'identità stessa del bambino è connotata da questa doppia appartenenza, e disconoscere i legami che scaturiscono dal vincolo adottivo, quasi fossero compensati dai rapporti familiari di sangue, equivale a disconoscere tale identità e, dunque, non è conforme ai principi costituzionali.

Del resto, proprio l'esigenza di rispettare l'identità del minore spiega la necessità di riconoscere i nuovi legami familiari, anche nel caso in cui il bambino orfano venga adottato dai suoi stessi parenti.

L'adozione già oggi incide giuridicamente sul rapporto dell'adottante con il minore, sicché nel caso in cui, ad esempio, la zia adotta il nipote, al suo precedente ruolo si sovrappone quello di madre adottiva, con tutti gli effetti giuridici che ne conseguono. Non si comprende, allora, perché questo non debba coinvolgere anche gli altri componenti del nucleo familiare.

Ma, soprattutto, se si ripercorre la casistica che dà accesso all'adozione in casi particolari ci si avvede che si tratta di situazioni che richiedono di potenziare le tutele e non certo di ridurle. Vengono in considerazione minori orfani o orfani con disabilità, che sono adottati da terzi quando non vi sia la disponibilità dei parenti (art. 44, comma 1, lettere *a* e *c*); minori abbandonati (e dunque senza una famiglia che si prenda cura di loro), ma non adottabili (art. 44, comma 1, lettere *d*); minori semi-abbandonati, con genitori e famiglie inidonei ad occuparsi adeguatamente di loro (art. 44, comma 1, lettera *d*);

minori che vivono in un nuovo nucleo familiare (art. 44, comma 1, lettera *b*); minori che hanno un solo genitore (art. 44, comma 1, lettera *d*).

Si tratta, in sostanza, di bambini o ragazzi per i quali la nuova rete di rapporti familiari non è certo un privilegio, quanto piuttosto costituisce, oltre che un consolidamento della tutela rispetto a situazioni peculiari e delicate, il doveroso riconoscimento giuridico di relazioni, che hanno una notevole incidenza sulla crescita e sulla formazione di tali minori e che non possono essere negate, se non a costo di incidere sulla loro identità.

9. – Evidenziate le ragioni del contrasto con gli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., la norma censurata palesa una violazione anche dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

La Corte EDU, oltre ad aver interpretato in senso ampio il concetto di vita familiare, di cui all'art. 8 CEDU, includendovi le relazioni adottive che devono creare vincoli non diversi da quelli biologici (Corte EDU, sentenza, 28 novembre 2011, *Negrepontis-Giannisis contro Grecia*; sentenza 15 dicembre 2004, *Plau e Puncernau contro Andorra*; sentenza 13 giugno 1979, *Marckx contro Belgio*), ha anche precisato – in una risalente e storica sentenza relativa a una disciplina, che consentiva alla madre non coniugata di creare un legame con la figlia “illegittima” solo tramite l'adozione semplice – che simile istituto determinava una violazione dell'obbligo positivo a garantire la vita familiare. Tale adozione era, infatti, inidonea a far sorgere legami parentali, che – secondo la Corte EDU – rappresentano «una parte considerevole della vita familiare» (Corte EDU sentenza 13 giugno 1979, *Marckx contro Belgio*, paragrafo 45, secondo cui «[i]n the Court's opinion, “family life” within the meaning of Article 8 includes the ties between near relatives, for instance those between grandparents and grandchildren, since such relatives may play a considerable part in family life. “Respect” for a family life so understood implies an obligation for the State to act in a manner calculated to allow these ties to develop normally»).

Al contempo, la Corte EDU ha messo in luce come la filiazione riguardi un profilo basilare dell'identità stessa del minore, il che attrae tale concetto nella nozione di vita privata e familiare (Corte EDU, sentenza 26 settembre 2014, *Mennesson contro Francia*, paragrafi 96-101; sentenza 26 settembre 2014, *Labassee contro Francia*, paragrafi 75-80).

Di recente, poi, la Corte EDU è intervenuta con specifico riferimento alla posizione dei minori nati a seguito del ricorso alla tecnica della surrogazione di maternità – la fattispecie oggetto del giudizio *a quo* – e ha fornito, a riguardo, una duplice indicazione ermeneutica.

Da un lato, ha escluso che dall'art. 8 CEDU si possa inferire un diritto al riconoscimento dei rapporti di filiazione conseguiti all'estero, facendo ricorso alla surrogazione di maternità, e ha dato atto di un ampio margine di apprezzamento spettante agli Stati membri in merito alla possibilità di riconoscere tali rapporti di filiazione (Corte EDU, sentenza 18 agosto 2021, *Valdis Fjölfnisdóttir*

e altri contro Islanda, paragrafi 66-70 e 75; sentenza 24 gennaio 2017, Paradiso e Campanelli contro Italia, paragrafi 197-199; sentenza Mennesson, paragrafo 74; sentenza Labassee, paragrafo 58).

Da un altro lato, ove emerge l'esigenza di tutelare l'interesse del minore a preservare un legame che de facto si sia venuto a consolidare con il genitore d'intenzione, la Corte EDU ha sottolineato che, in tal caso, debba essere riconosciuto un rapporto di filiazione anche a tutela della stessa identità del minore (Corte EDU, sentenza Mennesson, paragrafi 80, 87 e seguenti; sentenza Labassee, paragrafi 75-80; nonché, sulle circostanze che fanno emergere l'interesse del minore da preservare, si veda anche sentenza Paradiso e Campanelli, paragrafo 148).

A fronte di tale interesse, la Corte EDU ha poi precisato che gli Stati membri, pur restando liberi di individuare l'istituto più consono a garantire la tutela del minore, nel bilanciamento con le varie esigenze implicate, incontrano nondimeno un limite al loro margine di apprezzamento nella «condizione che le modalità previste dal diritto interno garantiscano l'effettività e la celerità della sua messa in opera, conformemente all'interesse superiore del bambino» (sentenza di questa Corte n. 33 del 2021, che richiama il paragrafo 51, della sentenza della Corte EDU, 16 luglio 2020, D. contro Francia; in senso conforme si vedano anche la decisione 12 dicembre 2019, C. ed E. contro Francia, paragrafo 42, nonché Corte EDU, grande camera, parere consultivo 9 aprile 2019, paragrafo 54, reso ai sensi del Protocollo n. 16, non ratificato dall'Italia).

Ebbene, poiché il riconoscimento al minore di legami familiari con i parenti del genitore, in conseguenza dell'acquisizione dello stato di figlio, riveste – come si è sopra evidenziato (Corte EDU, sentenza Marckx, paragrafo 45) – un significato pregnante e rilevante nella nozione di “vita familiare” e va a comporre la stessa identità del bambino (sentenza Mennesson, paragrafi 96-101; sentenza Labassee, paragrafi 75-80), si deve ritenere che la norma censurata, ponendosi in contrasto con l'art. 8 CEDU, violi gli obblighi internazionali di cui all'art. 117, primo comma, Cost.

La declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove, dunque, un ostacolo all'effettività della tutela offerta dall'adozione in casi particolari (Corte EDU, sentenza D. contro Francia, paragrafo 51; decisione C. ed E. contro Francia, paragrafo 42; nonché il parere del 9 aprile 2019, paragrafo 54) e consente a tale istituto, la cui disciplina tiene in equilibrio molteplici istanze implicate nella complessa vicenda, di garantire una piena protezione all'interesse del minore.

10. – In conclusione, l'art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude, attraverso il rinvio all'art. 300, secondo comma, cod. civ., l'instaurarsi di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell'adottante, viola gli artt. 3, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.

La rimozione della disposizione censurata nel suo rinvio all'art. 300, secondo comma, cod. civ non richiede coordinamenti sistematici, poiché, con

riferimento alle relazioni parentali, è l'art. 74 cod. civ., come novellato nel 2012, che svolge tale precipua funzione.

La declaratoria di parziale illegittimità costituzionale non fa che rimuovere l'ostacolo legislativo che impediva di riferire il richiamo al figlio adottivo, di cui all'art. 74 cod. civ., al minore adottato in casi particolari.

Tale esito consente, pertanto, l'espansione dei legami parentali tra il figlio adottivo e i familiari del genitore adottante che condividono il medesimo stipite, mantenendo – grazie alla definizione adamantina dell'art. 74 cod. civ. – la distinzione fra i parenti della linea adottiva e quelli della linea biologica.

La chiarezza del meccanismo disegnato dall'art. 74 cod. civ. permette, di riflesso, di applicare, in maniera del tutto lineare, le conseguenze e gli effetti giuridici che nel sistema normativo discendono dalla sussistenza dei legami familiari, sicché potranno applicarsi al figlio adottivo tutte le norme che hanno quale presupposto l'esistenza di rapporti civili fra l'adottato e i parenti dell'adottante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022.

2.4. Effetti dell'adozione e dell'affidamento

SENTENZA N. 332/1988 (PRES. SAJA; RED. SPAGNOLI)

Affidamento preadottivo di minore alla lavoratrice – Scomputo del relativo periodo dai sessanta giorni immediatamente antecedenti l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro – Esclusione.

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), art. 17, primo comma..

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 31 e 37.

Affidamento preadottivo di minore alla lavoratrice – Assenza facoltativa dal lavoro e relativa indennità per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria – Diritto – Omessa previsione.

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), artt. 7, primo comma, e 15.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 31 e 37.

Affidamento preadottivo di minore alla lavoratrice – Astensione obbligatoria dal lavoro nei primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia affidataria – Diritto – Omessa previsione.

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), art. 4, primo comma, lett. c).

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 30, 31 e 37.

Affidamento preadottivo di minore alla lavoratrice – Dimissioni volontarie entro un anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria – Indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento – Diritto – Omessa previsione.

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), art. 12.

Costituzione, artt. 3, 30, 31 e 37.

SENTENZA N. 341/1991 (PRES. E. GALLO; RED. SPAGNOLI)

Lavoro (rapporto di) – Lavoratore affidatario di minore – Possibilità di fruire dell'astensione obbligatoria dal lavoro in alternativa alla moglie lavoratrice – Omessa previsione.

Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), art. 7, primo comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 29, commi primo e secondo, 30, primo comma, 31 e 37.

SENTENZA N. 104/2003 (PRES. CHIEPPA; RED. AMIRANTE)

Lavoro (rapporto di) – Diritto a permessi giornalieri – Fruibilità, in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno di vita del bambino, anziché entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia.

Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 45, comma 1.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 371/2003 (PRES. LA PERGOLA; RED. GRECO)

Maternità e infanzia – Lavoratrici madri adottanti – Libere professioniste – Diritto all'indennità di maternità, in caso di adozione internazionale – Spettanza nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età – Mancata previsione.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 72.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 205/2015 (PRES. CRISCUOLO; RED. SCIARRA)

Famiglia e filiazione – Adozione nazionale – Madre libera professionista – Indennità di maternità – Spettanza solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 72.

Costituzione, artt. 3, primo comma (eguaglianza e ragionevolezza), 31, secondo comma, e 37, primo comma.

Considerato in diritto

1. – Le questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione riguardano tutte l'estensibilità – per il periodo precedente ai più recenti e appositi interventi legislativi – di alcune delle provvidenze previste dalla l. n. 1204 del 1971 ad ipotesi diverse dalla maternità naturale: i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2.1. – Il Pretore di Pistoia, con l'ordinanza emessa il 25 marzo 1980 (r.o. n. 359/1980) ha impugnato il secondo comma dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Questa disposizione prevede che le lavoratrici gestanti che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (intercedente tra il secondo mese precedente la data del parto e il compimento del terzo mese successivo a questo) si trovino sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, siano ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità purché tra l'inizio della sospensione, della assenza o della disoccupazione e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi più di sessanta giorni. Aggiunge il comma impugnato che, ai fini del computo di quest'ultimo termine, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia e ad infortunio accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali.

Come esposto in narrativa, nel caso sottoposto all'esame del giudice remittente, alla data di inizio del periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice ricorrente era assente dal lavoro: l'assenza era in corso da tempo, e si era protratta per un periodo che, a quella data, risultava essere più ampio di sessanta giorni. Una parte notevole – e comunque decisiva ai fini del computo dei sessanta giorni – del periodo di assenza era dovuta al fatto che la lavoratrice aveva fruito di una licenza straordinaria – prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria – per provvedere alla cura e all'assistenza di una bambina che le era stata affidata in preadozione.

Non potendosi, ad avviso del giudice *a quo*, attribuire tale assenza – neppure in via di interpretazione analogica o estensiva – a malattia o infortunio, e non potendosi quindi dedurre dal termine di legge il periodo di licenza straordinaria, alla lavoratrice, ai sensi della disposizione impugnata, non poteva riconoscersi il diritto alla indennità giornaliera relativa alla nuova maternità.

In relazione a tali premesse lo stesso giudice formula il dubbio che l'art. 17, secondo comma, limitando il diritto all'indennità di maternità con l'escludere la possibilità di scomputo dai sessanta giorni dell'assenza attribuibile ad affidamento preadottivo di minore, confligga con gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione in quanto non vi sarebbe plausibile ragione per un diverso trattamento – ai fini del calcolo del termine di legge e delle relative deduzioni consentite – dell'assenza necessaria per adempiere ai doveri connessi all'affidamento preadottivo rispetto a quella dovuta a malattia od infortunio: tale affidamento infatti costituirebbe l'esercizio di una facoltà inerente ai diritti garantiti dalle richia-

mate norme costituzionali, posti a fondamento della stessa previsione legislativa dell'istituto dell'indennità.

2.2. – La questione è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 106 del 1980 ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 17 della legge n. 1204 del 1971, nella parte in cui non escludeva dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante avesse fruito in seguito ad una precedente maternità ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della stessa legge. A tenore di tale sentenza detta assenza facoltativa, costituendo l'esercizio di un diritto connesso alla speciale situazione della madre e dell'infante nei primi anni di vita, non può essere assimilata alle altre assenze di carattere volontario, estranee alle esigenze proprie della maternità. Pertanto, la mancata considerazione di tale situazione ai fini della esclusione del calcolo dell'assenza dai sessanta giorni "integra indubbiamente una irrazionale discriminazione e penalizzazione per la lavoratrice madre in palese contraddizione con le finalità perseguite dall'art. 7 della stessa legge mediante l'istituto della astensione o assenza facoltativa e confligge con i principi costituzionali sia sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi in cui l'art. 17 riconosce il diritto all'indennità di maternità, sia in relazione alla speciale adeguata protezione che l'art. 37 vuole assicurata alla madre e al bambino".

2.3. – Le medesime considerazioni valgono a pieno titolo anche per il caso in cui la mancata esclusione dal computo dei sessanta giorni si riferisca alle assenze per la cura di un minore affidato in preadozione alla lavoratrice, oltre che – come nel caso della sentenza n. 106 del 1980 – per la cura di un bambino da essa generato.

Infatti, già con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 903 del 1977, la giurisprudenza prevalente aveva rilevato come numerose disposizioni della legge n. 1204 del 1971 avessero di mira l'interesse del bambino e solo in funzione di questo intervenissero nel regolamento del rapporto di lavoro della madre; la stessa giurisprudenza poneva in rilievo, d'altra parte, la somiglianza dei rapporti con l'infante per le madri naturali, per quelle adottive e per quelle titolari di affidamento preadottivo, tutte assumendo o dovendo assumere, agli occhi della legge, il ruolo di madre: e ciò al di là della diversità delle opinioni relative alla possibilità di operare, con lo strumento interpretativo, l'estensione degli istituti previsti dalla legge stessa alle ipotesi diverse dalla maternità naturale.

Successivamente, la legge 9 dicembre 1977, n. 903 ha equiparato ai fini del conseguimento di quasi tutti i benefici previsti dalla legge n. 1204 del 1971 – le lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo alle lavoratrici madri naturali (art. 6). Anche se irretroattiva – e quindi non applicabile al caso oggetto del giudizio principale – la legge n.

903 del 1977 ha sottolineato in modo ancor più netto che le finalità degli istituti realizzati dalla legge n. 1204 andavano soprattutto ravvisate nella tutela dell'interesse del minore, a prescindere dal fatto che questi fosse figlio generato o adottivo, o affidato in preadozione.

L'essenziale rilievo di tale interesse, nel complessivo disegno risultante da queste due leggi, è stato riconosciuto anche dalla sentenza n. 1 del 1987 di questa Corte, che ha messo in risalto il valore centrale del rapporto madre – bambino, visto sotto il profilo della assidua partecipazione della prima allo sviluppo fisico e psichico del secondo, sia questo da essa generato, oppure adottato.

2.4. – Ciò premesso, appaiono evidenti le ragioni che inducono a ritenere la norma impugnata non rispettosa delle disposizioni costituzionali invocate. Questa norma infatti, irrazionalmente assimila alle ipotesi di assenza volontaria, non connessa alle esigenze di assistenza e cura del minore, l'assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ad un bambino affidatole in preadozione. In questo modo sottopone tale assenza ad una ingiustificata diversità di trattamento rispetto a quelle che, anche in conseguenza della richiamata sentenza n. 106 del 1980 di questa Corte, la norma stessa esclude dal calcolo del periodo massimo di sessanta giorni consentito per poter usufruire, in coincidenza con l'astensione obbligatoria dal lavoro per nuova maternità, della relativa indennità giornaliera. E ciò in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza e le garanzie di tutela degli interessi del minore, della famiglia e della maternità assicurate dagli artt. 31 e 37 Cost.

3.1. – La questione sollevata dalla ordinanza della Corte di Cassazione 1° luglio 1983 (r.o. 11/1984) riguarda gli articoli 7 e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, attribuendo alle lavoratrici madri il diritto di assentarsi facoltativamente dal lavoro, con la relativa indennità, non contemplano anche le lavoratrici alle quali il bambino sia stato affidato provvisoriamente ai sensi dell'art. 314/6 c.c.

Ad avviso della Suprema Corte, confortato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, la provvidenza in questione – per il periodo anteriore all'entrata in vigore della l. n. 903 del 1977, nel quale ricade il caso oggetto del giudizio principale – potrebbe, con procedimento interpretativo logico-sistematico, ritenersi assicurata anche alle lavoratrici adottive o affidatarie in preadozione, ma non potrebbe estendersi, con il solo ausilio ermeneutico, anche alle lavoratrici titolari di affidamento provvisorio *ex* art. 314/6 c.c., attesa la particolare funzione di quest'ultimo; né, d'altra parte, il caso controverso potrebbe trovare soluzione facendo applicazione dell'art. 80 della l. 4 maggio 1983, n. 184, che ha espressamente riconosciuto questo beneficio a favore dei soggetti affidatari, trattandosi palesemente di una disciplina priva di efficacia retroattiva.

Di conseguenza, il giudice remittente prospetta, d'ufficio, il dubbio che la norma impugnata sia costituzionalmente illegittima, in quanto, nel disciplinare un istituto volto a provvedere alla diretta tutela del bambino in un periodo in

cui ha particolare bisogno di cura materiale ed affettiva, assoggetta – nella medesima situazione di necessità – i minori affidati ai sensi dell'art. 314/6 c.c. ad un trattamento deteriore rispetto ai figli naturali od adottivi, negando solo ad essi la possibilità di avvalersi di una adeguata presenza ed assistenza della lavoratrice affidataria, impossibilitata – a differenza delle madri naturali od adottive – ad assentarsi facoltativamente dal lavoro, percependo la relativa indennità. E ciò in violazione non solo del principio di eguaglianza, ma anche delle norme costituzionali che prescrivono che si provveda al mantenimento, istruzione ed educazione del minore anche nel caso di incapacità dei genitori (art. 30), che assicurano la tutela dell'infanzia e della famiglia (art. 31) e che stabiliscono che le condizioni di lavoro della donna debbono consentirle di svolgere la sua essenziale funzione familiare ed assicurare al bambino una adeguata protezione (art. 37).

3.2. – L'art. 314/6 c.c. – introdotto con la legge sull'adozione n. 431 del 1967 – dispone che il Tribunale, nel caso di segnalazione o di rapporto su situazioni di abbandono dei bambini, può ordinare il ricovero del minore in istituto idoneo e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse di costui, ivi compresa, occorrendo, la sospensione della potestà dei genitori.

In sede di attuazione, il ricovero è stato disposto soprattutto presso famiglie: e la prassi è stata recepita dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 che, all'art. 2, privilegia l'affidamento familiare rispetto al ricovero in istituti di assistenza, considerato come ipotesi limite, ove difetti la possibilità dell'affidamento alle famiglie.

La dottrina e la giurisprudenza hanno sottolineato il carattere temporaneo dell'affidamento provvisorio di cui all'art. 314/6/ c.c. e la sua funzione essenzialmente cautelare. L'ordinanza di rimessione mette in luce la sostanziale diversità di tale affidamento rispetto a quello preadottivo: a differenza di quest'ultimo, infatti, esso prescinde dalla dichiarazione di adottabilità, non instaura una fase prodromica della adozione, non attribuisce un nuovo *status* al bambino e neppure ne anticipa durevolmente gli effetti.

Ciò premesso, non vi è dubbio che l'istituto dell'affidamento provvisorio abbia svolto – al di là di ogni discussione sul modo in cui in concreto vi si è fatto ricorso – in misura crescente una sua peculiare funzione sino ad indurre il legislatore a dare ad esso una rinnovata e organica disciplina con la legge n. 184 del 1983. Nell'affidamento provvisorio assume infatti predominante rilievo la situazione concreta del bambino che si trova in una condizione – sia pur transitoria – di abbandono, cui corrispondono, per l'affidatario, particolari doveri di cura e di assistenza, indipendentemente dagli sviluppi che l'affidamento potrà assumere in funzione della costituzione di un rapporto preadottivo. La transitorietà della situazione e la incertezza dei suoi esiti, anziché attenuare, accrescono le esigenze di protezione del minore. L'affidamento provvisorio determina perciò in ogni caso tra il minore medesimo e il soggetto affidatario un

rapporto degno di tutela, tanto che, secondo un consistente orientamento giurisprudenziale, il periodo di affidamento provvisorio sarebbe cumulabile col periodo di affidamento preadottivo ai fini del computo della durata di quest'ultimo.

Da tali considerazioni, e dalla ricordata tendenza della legislazione e della giurisprudenza di questa Corte ad attribuire, sulla scorta di chiari indirizzi costituzionali, rilievo crescente e centrale alla tutela dell'interesse dell'infante, discende l'evidente inammissibilità, alla luce delle norme costituzionali invocate, della diversa considerazione dell'interesse del bambino in relazione al suo *status* giuridico, nonché l'impossibilità di ritenere che la provvisorietà dell'affidamento possa giustificare la esclusione della operatività di istituti che – consentendo una maggiore presenza e attenzione del soggetto affidatario – sono volti essenzialmente, quando non esclusivamente, ad agevolare il processo di sviluppo anche relazionale ed affettivo del bambino, soprattutto in situazioni particolarmente delicate, quale è quella dell'affidamento provvisorio.

Ciò, del resto, è stato riconosciuto dallo stesso legislatore che, con l'art. 80 della ripetuta legge 4 maggio 1983, n. 184, ha esteso ai soggetti affidatari (madre o padre) le misure previste dagli artt. 6 e 7 della legge n. 903 del 1977 e quindi i benefici di cui agli artt. 4, 7 e 15 della legge n. 1204 del 1971.

La questione sollevata dall'ordinanza della Corte di Cassazione è fondata. La pronunzia di incostituzionalità, anche se l'incidente riguarda l'intero art. 7, deve però essere limitata al primo comma di detto articolo, in quanto oggetto del giudizio principale è la richiesta della lavoratrice di vedersi riconosciuto soltanto il diritto alla astensione facoltativa di cui a tale comma e non il diritto alla assenza per la malattia del bambino di cui al successivo secondo comma: la questione relativa a quest'ultimo è pertanto inammissibile.

Tenendo altresì conto della specificità dell'affidamento provvisorio rispetto alla filiazione naturale per quanto attiene al periodo entro il quale è possibile avvalersi dell'assenza facoltativa, il primo comma dell'art. 7 della legge n. 1204 del 1971 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice madre ad assentarsi facoltativamente dal lavoro spetti altresì alla lavoratrice cui sia stato affidato provvisoriamente un bambino ai sensi dell'art. 314/6 c.c. entro un anno dall'effettivo ingresso di lui nella famiglia affidataria.

Nella medesima dichiarazione di illegittimità costituzionale è coinvolto pure l'art. 15, secondo comma, impugnato, poiché dalla estensione alle lavoratrici titolari di affidamento provvisorio del diritto di cui all'art. 7, primo comma, consegue automaticamente l'estensione, a favore delle medesime, del connesso diritto all'indennità giornaliera.

4.1. – Considerazioni in buona parte analoghe a quelle svolte relativamente alle questioni sopra esaminate, inducono a ritenere fondata anche la questione di costituzionalità sollevata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza emessa il 24 gennaio 1985 (r.o. 627/1985).

Fondati debbono infatti essere ritenuti i dubbi sulla costituzionalità dell'art. 4, primo comma, lettera *c*) e dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non riconoscono alla lavoratrice affidataria in preadozione il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro e alla corresponsione, in caso di dimissioni presentate durante tale periodo, delle indennità dovute nel caso di licenziamento: diritti che le norme impugnate prevedono solo a favore della madre naturale.

Come afferma il giudice remittente, una volta escluso che si possano estendere in via interpretativa alle lavoratrici adottive o affidatarie in preadozione gli istituti disciplinati dalle citate norme, queste risultano chiaramente confliggenti con gli artt. 3, 30, 31 e 37, della Costituzione.

Va peraltro precisato che la questione, nei limiti della sua rilevanza, deve essere circoscritta, nonostante i ripetuti e congiunti riferimenti dell'ordinanza di rimessione all'adozione, alla sola ipotesi dell'affidamento preadottivo.

4.2. – Per quanto specificatamente riguarda l'astensione obbligatoria, prevista dall'art. 4, primo comma, lettera *c*), va ribadito che essa – secondo la ricordata giurisprudenza di questa Corte (sent. 1/1987) – oltre ad essere volta a tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente successivo al parto, considera e protegge anche il rapporto che, in tale periodo, necessariamente si svolge tra madre e figlio, anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino. Questa natura dell'istituto dell'astensione obbligatoria *post partum*, già rilevata dalla giurisprudenza ordinaria antecedente alla l. n. 903 del 1977, ha trovato ulteriore conferma nell'art. 6 di quest'ultima, che ha attribuito il diritto di avvalersene anche alle lavoratrici adottive o affidatarie in preadozione – con soluzioni che si riferiscono alla particolarità del rapporto adottivo o preadottivo – nell'attuazione della ricordata tendenza alla equiparazione, in vista dell'interesse del bambino, del rapporto di adozione, e quindi dell'affidamento preadottivo prodromico dell'adozione, alla filiazione naturale.

In relazione a tali premesse, è evidente il difetto di razionalità del diverso trattamento che l'art. 4, primo comma, lettera *c*) – per il periodo antecedente alla legge n. 903 del 1977 – riserva ai bambini affidati in preadozione rispetto ai figli naturali, privando i primi della assidua presenza materna (o paterna) in un momento decisivo per lo sviluppo della loro personalità, garantita invece, in analoga situazione, ai secondi.

Ne consegue la incostituzionalità della norma impugnata non solo con riferimento all'art. 3 Cost., ma anche, per le stesse ragioni enunziate *sub* 3.2. a proposito della incostituzionalità dell'art. 7, primo comma, della stessa legge, degli artt. 30, 31 e 37 della Costituzione.

L'art. 4, primo comma, lettera *c*) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 deve essere perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che l'istituto della astensione obbligatoria e della relativa indennità giornaliera sia esteso all'affidamento preadottivo. In ordine alla operatività

dell'istituto e ai relativi termini, la specificità della situazione connessa all'affidamento preadottivo richiede che concerna i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

4.2. – L'art. 12 della legge n. 1204 del 1971 stabilisce che la lavoratrice che ha presentato dimissioni volontarie durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente art. 2, il divieto di licenziamento, ha diritto alla indennità prevista da disposizioni di legge o contrattuali per il caso di licenziamento. L'art. 2 dispone – al primo comma – che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4 della legge stessa, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino (divieto che non si applica nei casi previsti dal terzo comma dello stesso articolo).

L'art. 12 tende a contenere – in caso di dimissioni volontarie della lavoratrice madre – il danno che le deriverebbe dalla scelta di lasciare il posto di lavoro per occuparsi esclusivamente del bambino, assicurandole, in tal caso, lo stesso trattamento di fine rapporto previsto per il licenziamento.

Dalle ragioni già esposte e dalle conseguenze che se ne sono tratte in ordine alla estensione dell'istituto dell'assenza obbligatoria alle lavoratrici affidatarie in preadozione, discende altresì la illegittimità costituzionale dell'art. 12, nella parte in cui non prevede per queste ultime il diritto all'indennità di fine rapporto nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo in cui – a norma dell'art. 2 – è vietato il licenziamento. Le stesse ragioni di tutela del posto di lavoro della madre durante il periodo corrispondente alle fasi iniziali del rapporto col bambino debbono valere, infatti, sia nel caso di filiazione naturale, sia in quello di affidamento preadottivo, e, di conseguenza, identica disciplina, sotto il profilo economico, deve essere prevista nel caso in cui la madre intenda dimettersi, nel corso di tale periodo, per meglio accudire al minore. Adattando altresì alla particolarità delle situazioni relative al rapporto preadottivo il riferimento all'art. 2, l'art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento, le indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali in caso di licenziamento, sia riconosciuto anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti

all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatili in preadozione; *dichiara* la illegittimità costituzionale degli artt. 7, primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 c.c.;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.

* * *

Sentenza n. 341/1991 (Pres. E. Gallo; Red. Spagnoli)

Considerato in diritto

1. – Il Pretore di Firenze ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui non consente al padre lavoratore, affidatario del minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184 insieme alla madre lavoratrice, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, qualora la moglie, in accordo col coniuge, vi abbia rinunciato: e ciò per violazione degli artt. 3, 29, primo e secondo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione.

Ritiene il giudice *a quo*, anche sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 1 del 1987), che riservare alla sola donna lavoratrice il diritto all'astensione dal lavoro per i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, senza prevedere la facoltà dei coniugi, entrambi lavoratori, di accordarsi affinché sia il marito a fruire di tale diritto, non può essere giustificato dalle specifiche esigenze di tutela della salute della

donna durante il parto. La norma pertanto si pone in contrasto con le disposizioni costituzionali sopra richiamate ed in particolare con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, in quanto attua una ingiustificata disparità di trattamento del marito rispetto alla moglie in rapporto al di lui diritto ed interesse alla partecipazione alla prima e più delicata fase di inserimento del minore nella famiglia.

2. – La questione è fondata.

È noto che la legge n. 903 del 1977, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro ha investito, estendendone la portata, alcuni degli istituti previsti dalla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971, a tutela delle lavoratrici madri.

L'art. 6 estende alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo (oggi disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184) istituti in precedenza riservati solo alla madre naturale, e precisamente:

a) l'astensione obbligatoria dal lavoro, prevista dall'art. 4, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, sempreché il bambino non abbia superato i sei anni di età;

b) il diritto di astenersi successivamente dal lavoro, in conformità a quanto previsto dal primo e secondo comma dell'art. 7 della citata legge 1204, sia per un periodo di sei mesi entro il primo anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, sia durante le malattie del bambino, sempreché, in entrambi i casi, il medesimo non abbia superato i tre anni di età.

Con l'art. 7 della medesima legge n. 903 del 1977, l'astensione facoltativa dal lavoro e il diritto di ottenere permessi in caso di malattia del bambino, sono stati riconosciuti anche al padre lavoratore, pur se adottivo o affidatario, in alternativa alla madre lavoratrice, ovvero in esclusiva quando i figli siano affidati al solo padre. È, questa, la prima disposizione di legge con la quale il padre viene concretamente chiamato e messo in grado di esercitare il suo diritto-dovere di partecipazione paritaria alla cura e all'assistenza del figlio naturale, dell'adottato o dell'affidato.

L'art. 80 della successiva legge 4 maggio 1983, n. 184 ha poi riconosciuto l'applicabilità dei suddetti artt. 6 e 7 della legge 903 del 1977 anche alle ipotesi di affidamento provvisorio.

Infine, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha già esteso le condizioni per la partecipazione del padre anche al primo periodo di vita del bambino riconoscendogli, nei casi di filiazione naturale, il diritto all'astensione obbligatoria (oltretutto ai riposi di cui all'art. 10 della legge n. 1204 del 1971), allorquando l'assistenza al minore da parte della madre sia divenuta impossibile per decesso o per grave malattia. Nella sentenza n. 1 del 1987 la Corte ha infatti affermato che l'istituto della astensione obbligatoria dal lavoro, pur perseguendo, nelle ipotesi di maternità naturale, il fine di tutelare la salute della donna nel

periodo immediatamente susseguente al parto onde consentirle di recuperare le necessarie energie, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo si svolge tra madre e figlio e tanto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino.

Riguardo a tali esigenze la Corte ha richiamato il principio – al quale è del resto orientata la moderna evoluzione del diritto di famiglia – di una paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all'educazione della prole, senza distinzione o separazione di ruoli tra uomo e donna, ma con reciproca integrazione di essi, tanto nella famiglia quanto rispetto alle attività extrafamiliari. Viene in tal modo riconosciuto che anche il padre è idoneo – e quindi tenuto – a prestare assistenza materiale e supporto affettivo al minore, sì che non vi è ragione per negare al padre – che proprio in funzione di tale dovere e di tale capacità di assistere può già usufruire dell'astensione facoltativa – il diritto di avvalersi altresì – in caso di mancanza o di grave malattia della madre – della astensione obbligatoria nei primi tre mesi di vita del bambino.

3. – Il problema posto dalla ordinanza di remissione concerne la estensione dell'istituto della c.d. astensione obbligatoria dal lavoro – ad oggi, come più sopra ricordato, riconosciuto al padre naturale solo in surrogazione della moglie deceduta o gravemente malata – anche all'affidatario *ex art.* 10 della legge n. 184 del 1983, sì che questi possa vedere esteso il diritto di astensione dal lavoro di cui oggi gode in alternativa alla moglie affidataria, anche ai primi tre mesi dell'inserimento del minore nella famiglia, con il trattamento economico proprio della astensione obbligatoria.

Va a questo proposito innanzitutto precisato che per l'art. 10 della legge n. 184 del 1983, il Tribunale dei minorenni, nel corso degli accertamenti sullo stato di abbandono, può emettere ogni opportuno provvedimento nei confronti del minore, ivi compresa la sospensione della potestà e la nomina di un tutore, e può altresì provvedere ad un affidamento provvisorio del minore, onde favorire il superamento dei guasti dell'abbandono mediante l'inserimento in un ambiente familiare idoneo, certamente più favorevole allo sviluppo del minore rispetto alla permanenza in istituto e ciò indipendentemente dagli sviluppi cui l'affidamento possa successivamente dar luogo in funzione di una possibile adozione.

Con riferimento a tale istituto, questa Corte, con la sentenza n. 332 del 1988, ha già affermato, che non è possibile “ritenere che la provvisorietà dell'affidamento possa giustificare la esclusione della operatività di istituti che – consentendo una maggiore presenza ed attenzione del soggetto affidatario – sono volti essenzialmente, quando non esclusivamente, ad agevolare il processo di sviluppo anche relazionale ed affettivo del bambino”.

Nell'ipotesi di affidamento provvisorio (così come in quella di affidamento preadottivo e di adozione) il beneficio della astensione obbligatoria non ha per fine la tutela della salute della madre, che è collegata strettamente al parto, ma

mira esclusivamente ad agevolare il processo di sviluppo – anche relazionale ed affettivo – del bambino, creando le condizioni di una più intensa presenza della coppia, i cui componenti sono entrambi affidatari, e come tali entrambi protagonisti, nell'esercizio dei loro doveri e diritti, della buona riuscita del delicato compito loro commesso dalla legge e dall'autorità giudiziaria. Non vi è, già per questo, ragione alcuna per limitare i diritti dell'affidatario all'astensione facoltativa e non estenderli a quella obbligatoria.

Il diritto all'astensione obbligatoria spetta certamente alla lavoratrice affidataria ma – una volta esclusa la tutela della sua salute – non vi è motivo perché, in relazione ad una più funzionale e completa assistenza al bambino (che costituisce l'unica finalità dell'istituto), esso non possa essere anche riconosciuto in via alternativa al coniuge affidatario.

Non vi è dubbio che la funzione “materna” dell'affidataria sia particolarmente importante nella fase dell'ingresso del minore abbandonato nel nuovo nucleo familiare. Ma ciò non significa che tale funzione non possa e non debba essere svolta in piena integrazione con una altrettanto incisiva presenza dell'affidatario, il quale anzi potrebbe a volte essere in grado, in relazione alle variabili peculiarità delle situazioni concrete, di meglio seguire e assistere il minore in questa particolare fase del suo sviluppo: e ciò nel quadro di una organizzazione della vita familiare e di lavoro valutata concordemente dai coniugi come idonea a meglio rispondere alle esigenze di cura e di assistenza del minore da parte di entrambe le figure “genitoriali”.

In questo senso, è ben possibile che, in relazione alle diverse situazioni che in concreto si possono manifestare, ed anche alla durata e al modo di svolgimento dei rispettivi impegni di lavoro, appaia razionale e necessario che l'astensione obbligatoria dal lavoro, sia usufruita dall'affidatario in alternativa alla moglie, sulla base di valutazioni effettuate congiuntamente tra i coniugi e finalizzate esclusivamente al preminente interesse del bambino, la mancata salvaguardia del quale potrebbe d'altronde comportare la revoca dello stesso affidamento.

D'altra parte lo stesso principio di parità sancito nella Costituzione ha determinato la crescita di un processo culturale orientato, come già si è detto, al superamento della separatezza dei ruoli della donna e dell'uomo, nella famiglia e fuori di essa, e verso una più paritetica partecipazione di entrambi ai compiti di cura, di assistenza e di educazione dei minori.

E non è in tal senso privo di significato il fatto che – con riferimento alla questione all'attenzione della Corte – diverse proposte di legge siano state presentate e siano in discussione in Parlamento per estendere il diritto del padre naturale all'astensione obbligatoria al di là dei casi di impedimento considerati da questa Corte nella sentenza n. 1 del 1987 e per consentire ai padri preadottivi e adottivi l'astensione obbligatoria in alternativa alla madre nei primi tre mesi di ingresso nella famiglia.

Con questi interessi e valori costituzionalmente protetti, che tendono ad

una completa tutela dell'interesse del bambino attraverso una più piena realizzazione dei principi di uguaglianza sostanziale dei coniugi, e di una loro paritaria partecipazione alla sua cura ed assistenza, contrasta una normativa che, riconoscendo il diritto all'astensione obbligatoria solo alla donna affidataria e non anche al coniuge in alternativa ad essa, non consente la possibilità di una più completa, razionale ed equilibrata presenza di entrambi i componenti la coppia affidataria al processo di educazione, impedendo una organizzazione della loro vita familiare e di lavoro meglio rispondente a tale finalità.

Ne consegue l'incostituzionalità dell'art. 7 della legge n. 903 del 1977 – che si applica anche all'affidamento provvisorio disposto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 184 del 1983 (e ciò per effetto dell'art. 80 della medesima legge) – sia con riferimento al principio di uguaglianza tra i coniugi, stabilito dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in relazione anche ai compiti di cui all'art. 30, sia con riferimento all'art. 31, secondo comma, che pone la tutela del minore come compito fondamentale dell'ordinamento. La normativa impugnata, inoltre, si pone in contrasto con l'art. 37, che garantisce la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, e con l'art. 3, primo e secondo comma, in quanto, indirettamente imponendo solo alla donna di sacrificare le esigenze e gli interessi inerenti al suo lavoro per accudire il minore affidato, colloca lo svolgimento della personalità della donna nella dimensione del lavoro in posizione sottordinata rispetto alla considerazione che viene attribuita al lavoro dell'uomo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non consente al lavoratore, affidatario di minore ai sensi dell'art. 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

* * *

Sentenza n. 104/2003 (Pres. Chieppa; Red. Amirante)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Trieste ed il Tribunale di Ivrea sottopongono all'esame della Corte due questioni che, quantunque aventi ad oggetto disposizioni diverse (*ratione temporis*), sono nella sostanza di identico contenuto.

In particolare, il Tribunale di Trieste dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), e dell'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro); il Tribunale di Ivrea, invece, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 (comma 1) del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 37 e 77 della Costituzione.

Fondamento di entrambe le questioni è il dubbio riguardante la fruizione dei permessi giornalieri in favore dei genitori adottivi e degli affidatari, che la legislazione vigente limita al primo anno di vita del bambino, così come per i figli biologici. Ad avviso dei Tribunali remittenti, invece, in caso di adozione o di affidamento tali permessi dovrebbero essere fruibili a partire dalla data di effettivo ingresso del minore nella famiglia, pur rimanendo fermo l'attuale limite annuale, sussistendo altrimenti violazione sotto vari profili dei menzionati parametri costituzionali.

2. – Le due questioni si differenziano sostanzialmente soltanto da un punto di vista di cronologia delle norme impugnate, perché le leggi n. 1204 del 1971 e n. 903 del 1977 sono state trasfuse, assieme a molte altre, nel testo unico di cui al d.lgs. n. 151 del 2001; il Tribunale di Trieste ha impugnato le norme previgenti, mentre quello di Ivrea ha impugnato l'art. 45 del testo unico. Le questioni, pertanto, possono essere riunite e decise con una sola pronuncia.

[omissis]

5. – La questione prospettata dal Tribunale di Ivrea è invece fondata per violazione dell'articolo 3 della Costituzione sia sotto il profilo dell'eguaglianza, perché la norma censurata assoggetta a eguale trattamento situazioni diverse, sia sotto quello della intrinseca irragionevolezza.

Si premette che l'istituto dei riposi giornalieri, senza indugiare sulla normativa anteriore alla Costituzione, aveva la sua originaria disciplina nell'articolo 9 della legge 26 aprile 1950, n. 860, ed era regolato come strumento finalizzato esclusivamente all'allattamento. La norma richiamata attribuiva il diritto a tali permessi soltanto alle madri che allattavano direttamente i propri bambini, prevedendo le pause in funzione di quell'unica necessità, tanto che la predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle cosiddette camere di allattamento e dell'asilo nido obbligava le lavoratrici ad allattare in sede, senza possibilità di uscire dai locali aziendali.

I riposi giornalieri erano quindi concepiti come complementari alle altre misure dirette alla protezione della maternità biologica oltre che parzialmente sostitutivi dell'astensione dal lavoro *post partum*.

Il successivo articolo 10 della legge n. 1204 del 1971 dimostra già un cambiamento di prospettiva. Infatti, la fruizione dei riposi risulta non più strettamente connessa all'esigenza puramente fisiologica dell'allattamento, tanto

che la norma non obbliga più la lavoratrice ad utilizzare le strutture eventualmente predisposte dal datore di lavoro, quali le camere di allattamento e gli asili nido, e comincia a dare rilievo all'aspetto affettivo e relazionale del rapporto madre-figlio.

È indubbio, quindi, che gli istituti a protezione della maternità nascono e vivono per un certo tempo in un contesto sociale e ordinamentale nel quale da un canto l'adozione, ed in particolare quella dei minorenni, ha scarsa applicazione e svolge una funzione ben diversa da quella che avrebbe successivamente assunto, dall'altro il ruolo del padre nella società e nella famiglia è ancora concepito come del tutto secondario riguardo alla crescita e alla educazione dei figli nei primi anni della loro vita, sicché ciò che ha preminente rilievo è pur sempre la maternità biologica. In tale periodo è soltanto la giurisprudenza ordinaria che, non senza oscillazioni e contrasti, estende ai genitori adottivi i benefici previsti per i genitori naturali.

6. – Il quadro muta radicalmente a partire dagli anni settanta per effetto di una serie di leggi di riforma (diritto di famiglia, parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, adozione dei minori) e di alcune decisioni di questa Corte.

Limitando l'indagine a ciò che più specificamente riguarda la questione in esame, l'art. 6 della legge n. 903 del 1977 ha esteso alle madri adottive o affidatarie gli istituti dell'astensione dal lavoro obbligatoria e facoltativa e l'art. 7 ha attribuito anche al padre lavoratore il diritto all'astensione facoltativa, ma solo a determinate condizioni.

Ciò che occorre soprattutto sottolineare è che la legge, stabilendo che i benefici potevano essere goduti, in caso di adozione o affidamento, nel primo anno d'ingresso del bambino nella famiglia dell'adottante o dell'affidatario, anche se limitatamente all'ipotesi che il bambino non avesse superato i sei anni di età, ha attribuito rilievo alla diversità di esigenze del bambino adottato rispetto a quelle proprie del bambino che vive con i genitori naturali o con almeno uno di questi.

7. – Questa Corte è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme disciplinanti gli istituti a protezione della maternità e dei minori, in particolare sotto il profilo della loro mancata o non totale estensione al padre lavoratore oppure ai genitori legali (adottanti o affidatari).

Per effetto di una serie di decisioni, tutte di accoglimento, il diritto all'astensione obbligatoria ed ai riposi giornalieri, a determinate condizioni, è stato esteso al padre lavoratore (sentenza n. 1 del 1987); il diritto all'astensione facoltativa è stato riconosciuto alla madre affidataria provvisoria e quello all'astensione obbligatoria alla madre affidataria in preadozione (sentenza n. 332 del 1988); il diritto all'astensione nei primi tre mesi dall'ingresso del bambino nella famiglia è stato attribuito al padre lavoratore affidatario di minore per i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia in alternativa alla madre (sentenza n. 341 del 1991); il diritto ai riposi giornalieri, infine, è

stato esteso, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore in alternativa alla madre consenziente, per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita (sentenza n. 179 del 1993).

8. – Da quanto sinteticamente esposto risulta che gli istituti dell'astensione dal lavoro, obbligatoria e facoltativa, ora denominati congedi, e quello dei riposi giornalieri oggi non hanno più l'originario necessario collegamento con la maternità naturale e non hanno più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna ed il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore, ma sono diretti anche, come questa Corte ha già più volte affermato nelle motivazioni delle sentenze suindicate, ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità.

Ciò che più rileva, ai fini della soluzione della presente questione, è la piena coincidenza tra la *ratio* delle decisioni di questa Corte appena richiamate e l'attività del legislatore. Questi, nel momento in cui ha esteso misure previste in caso di filiazione naturale alla filiazione adottiva ed all'affidamento ha avvertito che l'età del minore diveniva un elemento, se non trascurabile, certamente secondario, mentre veniva in primo piano il momento dell'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria, in considerazione delle difficoltà che tale ingresso comporta sia riguardo alla personalità in formazione del minore, soggetta al trauma del distacco dalla madre naturale o a quello del soggiorno in istituto, sia per i componenti della famiglia adottante o affidataria.

9. – Il d.lgs. n. 151 del 2001, il cui articolo 45 è censurato dal Tribunale di Ivrea, ha coordinato e razionalizzato tutta la disciplina di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessa alla maternità e paternità dei figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché le misure di sostegno economico alla maternità e alla paternità (art. 1), ribadendo, nei casi di adozione e di affidamento, la rilevanza del momento dell'ingresso del minore nella famiglia per quanto concerne la fruizione dei congedi (v. art. 26, comma 2; art. 31; art. 36, comma 2, del medesimo decreto).

Le difese della Presidenza del Consiglio e dell'INPS, pur convenendo sull'evoluzione e sul mutamento di funzioni che gli istituti a sostegno della maternità e della paternità hanno avuto nel corso degli ultimi decenni, sostengono che quello dei riposi giornalieri conserva pur sempre un collegamento con le necessità connesse alla prima età del minore, come sarebbe dimostrato dall'art. 41 del d. lgs. n. 151 del 2001, secondo cui la durata dei riposi è raddoppiata in caso di parto plurimo.

Tale tesi non può essere accolta.

I riposi giornalieri, una volta venuto meno il nesso esclusivo con le esigenze fisiologiche del bambino, hanno la funzione, come si è detto, di soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali al fine dell'armonico e sereno sviluppo della sua personalità. Essi, pertanto, svolgono una funzione omogenea a quella che assolvono i congedi e, più specificamente, i congedi parentali. Ora, per questi il legislatore ha ritenuto rilevante, in caso di adozione o di affidamento, il

momento dell'ingresso del minore nella famiglia, considerando l'età del minore, peraltro diversamente disciplinata a seconda delle varie ipotesi di adozioni o affidamenti (per l'adozione internazionale v. gli artt. 27 e 37 del d. lgs. n. 151 del 2001), esclusivamente come un limite alla fruizione dei benefici. Ne consegue che restringere il diritto ai riposi per gli adottanti e gli affidatari al primo anno di vita del bambino non soltanto è intrinsecamente irragionevole, ma è anche in contrasto con il principio di eguaglianza, perché l'applicazione agli adottanti ed agli affidatari della stessa formale disciplina prevista per i genitori naturali finisce per imporre ai primi ed ai minori adottati o affidati un trattamento deteriore, attesa la peculiarità della loro situazione.

Né può indurre a diversa conclusione la richiamata disposizione sulla disciplina dei riposi in caso di parto plurimo, poiché non solo le esigenze fisiche ma anche quelle affettive richiedono un tempo maggiore quando debbono essere soddisfatte riguardo a più persone.

Deve essere, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 del d. lgs. n. 151 del 2001, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che i riposi giornalieri di cui agli articoli 39, 40 e 41 dello stesso decreto si applichino, in caso di adozione o di affidamento, entro il primo anno dall'ingresso effettivo del minore nella famiglia.

Rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire eventualmente dei limiti alla fruizione dei riposi correlati all'età del minore adottato o affidato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che i riposi di cui agli artt. 39, 40 e 41 si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, «entro il primo anno di vita del bambino» anziché «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2003.

* * *

Sentenza n. 371/2003 (Pres. Zagrebelsky; Red. Contrì)

Considerato in diritto

1. – La questione sottoposta dal Tribunale di Genova all'esame di questa Corte concerne la legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo

unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto della libera professionista che abbia adottato un bambino a percepire l'indennità di maternità, anche se il minore abbia superato i sei anni e fino al compimento di dodici anni, se di nazionalità italiana, o della maggiore età, se straniero.

[*omissis*]

3.1. – La questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'adozione internazionale è fondata.

3.2. – Il trattamento di maternità a favore delle lavoratrici adottanti o affidatarie è stato introdotto dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), che, equiparando all'evento della nascita l'ingresso del minore adottato o affidato nella famiglia, ha previsto la facoltà per le predette lavoratrici di avvalersi dell'astensione obbligatoria dal lavoro, contemplata dall'art. 4, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del relativo trattamento economico durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia; tale norma subordinava il beneficio stesso al mancato superamento dei sei anni di età del minore al momento dell'adozione o dell'affidamento.

La previsione contenuta nel citato art. 6 della legge n. 903 del 1977 si riferiva ovviamente alle sole lavoratrici dipendenti, poiché al momento della sua emanazione le libere professioniste, così come le lavoratrici autonome, ancora non godevano dell'indennità di maternità.

Soltanto con le leggi 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), e 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), sono state dettate norme a tutela della maternità delle sopra indicate categorie di lavoratrici e si è riconosciuto loro il diritto all'indennità di maternità anche per l'ingresso del minore adottato o affidato in preadozione, a condizione che non avesse superato i sei anni di età.

La riforma dell'adozione internazionale, attuata con la legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), ha esteso le condizioni di fruibilità del beneficio, prevedendo il diritto all'astensione dal lavoro e al connesso trattamento economico di maternità a favore dei genitori adottivi e degli affidatari "anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età" [art. 39-*quater*, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della legge n. 476 del 1998].

Il trattamento di maternità in caso di adozione è ora contenuto nel testo unico emanato con decreto legislativo n. 151 del 2001, nel quale sono state riunite tutte le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

3.3. – Nonostante i ripetuti interventi legislativi, la disciplina del trattamen-

to di maternità in caso di adozione internazionale risulta peraltro ancora disomogenea.

Il suddetto trattamento è riconosciuto senza alcun limite di età ma anzi con la espressa previsione che spetta anche se il minore ha superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età, a favore delle lavoratrici dipendenti (art. 27, comma 1), delle lavoratrici autonome, delle coltivatrici dirette, delle mezzadre e colone, delle artigiane ed esercenti attività commerciali ed infine delle imprenditrici agricole a titolo principale (art. 67, comma 2). Alle libere professioniste, invece, la disposizione contenuta nell'art. 72 attribuisce l'indennità a condizione che il minore non abbia superato i sei anni di età, senza operare alcuna distinzione tra adozione nazionale e internazionale; onde il limite riguarda entrambe le ipotesi.

L'irragionevolezza della previsione normativa in esame è manifesta, poiché non è dato individuare elementi che giustifichino la differenza del trattamento di maternità delle libere professioniste rispetto a quello stabilito nella medesima ipotesi dell'adozione internazionale non solo per le lavoratrici dipendenti ma anche per le lavoratrici autonome, categoria senz'altro più affine a quella de qua.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore del 1998 a superare il limite dei sei anni di età per il trattamento di maternità nell'adozione internazionale, come risulta dalla relazione al disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja, sono essenzialmente individuabili nella valutazione relativa alle difficoltà derivanti dall'inserimento dei minori stranieri nella comunità familiare ed in quella scolastica, che aumentano in modo esponenziale con il crescere dell'età, richiedendo soprattutto nei primi tempi "un'assistenza particolare da parte dei nuovi genitori". Se si considera che le medesime ragioni che hanno indotto all'ampliamento della tutela ricorrono in tutte le adozioni internazionali, indipendentemente dall'attività lavorativa dei genitori adottanti, risulta evidente come la limitazione, negli indicati termini, del diritto delle libere professioniste non solo sia priva di autonoma *ratio*, essendo piuttosto addebitabile ad un difetto di coordinamento delle norme trasfuse nel nuovo testo unico, ma urti in modo stridente con i principi costituzionali che impongono la tutela del minore.

La disposizione impugnata è quindi costituzionalmente illegittima, poiché nel caso di adozione internazionale non consente alle libere professioniste di percepire l'indennità di maternità nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato nella famiglia, quando questi abbia superato i sei anni di età.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge

8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede che nel caso di adozione internazionale l'indennità di maternità spetta nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2003.

* * *

Sentenza n. 205/2015 (Pres. Criscuolo; Red. Sciarra)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale ordinario di Verbania, in funzione di giudice del lavoro, sospetta di illegittimità costituzionale l'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

[*omissis*]

2. – La questione è fondata.

3. – Sul presente giudizio non incidono le novità introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

Come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il decreto, la normativa si prefigge di armonizzare la disciplina dell'indennità di maternità e di recepire le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte, anche con riferimento al limite di età del bambino adottato.

In tale quadro si iscrive l'art. 20 del d.lgs. n. 80 del 2015, che, con previsione di carattere generale, svincola l'erogazione dell'indennità dal requisito del mancato superamento dei sei anni di età del bambino.

Per effetto della norma transitoria dell'art. 28, tale disciplina si applica soltanto a partire dal 25 giugno 2015, giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Le novità normative, che non dispiegano alcuna influenza sul giudizio in corso, non alterano, pertanto, i termini della questione e non richiedono che il giudice rimettente rinnovi la valutazione di rilevanza che ha compiuto, con motivazione articolata e convincente, anche con riguardo alle questioni preliminari sulla tempestività della domanda.

4. – La soluzione del dubbio di costituzionalità non può prescindere dall'inquadramento delle finalità dell'istituto, crocevia di molteplici valori costituzionalmente rilevanti (artt. 31, secondo comma, e 37, primo comma, Cost.).

Nell'indennità di maternità, all'originaria funzione di tutela della donna, scolpita nella stessa denominazione del beneficio, si affianca una finalità di tutela

dell'interesse del minore, che l'opera del legislatore e dell'interprete ha enucleato in maniera sempre più nitida.

È proprio tale finalità che ispira, sul versante legislativo, la progressiva estensione del trattamento di maternità anche alle ipotesi di affidamento e adozione.

Tale estensione, dapprima circoscritta alle madri lavoratrici dipendenti (art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in tema di «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro»), ha coinvolto successivamente le madri lavoratrici autonome (art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1987, n. 546, che racchiude la disciplina della «Indennità di maternità per le lavoratrici autonome») e le madri libere professioniste (art. 3, comma 1, della legge 11 dicembre 1990, n. 379, avente ad oggetto la «Indennità di maternità per le libere professioniste»).

La tutela del preminente interesse del minore traspare anche dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha contribuito a definirne i multiformi contenuti (da ultimo, sentenza n. 257 del 2012, in merito alla modulazione temporale del trattamento di maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore).

In questa prospettiva, l'interesse del minore, che trascende le implicazioni meramente biologiche del rapporto con la madre, reclama una tutela efficace di tutte le esigenze connesse a un compiuto e armonico sviluppo della personalità.

Nel caso di affidamento e di adozione, tali esigenze si atteggiavano come necessità di assistenza nella delicata fase dell'inserimento in un nuovo nucleo familiare.

Proprio per questa nuova pienezza di significato, che trae ispirazione e coerenza dai precetti costituzionali, l'interesse del minore non può patire discriminazioni arbitrarie, legate al dato accidentale ed estrinseco della tipologia del rapporto di lavoro facente capo alla madre o delle particolarità del rapporto di filiazione che si instaura.

Inquadrato in tali coordinate, il beneficio dell'indennità di maternità costituisce attuazione del dettato costituzionale, che esige per la madre e per il bambino «una speciale adeguata protezione» (art. 37, primo comma, Cost.).

È questa stessa formulazione letterale, non priva di enfasi, che illumina di significati il principio enunciato dalla Costituzione.

La specialità e l'adeguatezza della protezione non sono aspetti irrelati ed eterogenei, che possano essere disgiunti l'uno dall'altro.

L'assenza di congiunzioni tra i due aggettivi «speciale» e «adeguata» dimostra che si tratta di profili inscindibili, che si compenetrano e si rafforzano a vicenda.

L'adeguatezza della tutela non può che essere valutata al banco di prova della specificità della posizione di chi dovrà beneficiarne.

Inoltre, nell'affermare l'esigenza di una tutela incisiva, la Carta fondamentale associa la madre e il bambino e sceglie di collocarli in un orizzonte comune.

Anche il punto di vista della tutela, pertanto, non può che rispecchiare e rispettare l'unicità della relazione esistenziale che lega la madre al bambino.

L'indennità di maternità è emblematica dell'indissolubile intreccio d'interessi della madre e del minore, che presuppongono, anche secondo il dettato costituzionale, una considerazione unitaria.

5. – La normativa censurata si discosta dai principi costituzionali richiamati.

Nel negare l'indennità di maternità soltanto alle madri libere professioniste che adottino un minore di nazionalità italiana, quando il minore abbia già compiuto i sei anni di età, la disciplina si pone in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di tutela della maternità e dell'infanzia, declinato anche come tutela della donna lavoratrice e del bambino.

Quanto al primo profilo, la normativa impugnata è foriera di una discriminazione arbitraria a danno della libera professionista che adotti un minore di nazionalità italiana.

Soltanto per tale fattispecie la disciplina in esame continua a subordinare il godimento dell'indennità a un limite (i sei anni di età del minore), che è stato già superato dal legislatore per le madri lavoratrici dipendenti (art. 2, comma 452, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2008» in tema di congedo di maternità) e da questa Corte, con la sentenza n. 371 del 2003, per le madri libere professioniste che privilegino l'adozione internazionale.

La singolarità del trattamento riservato alla libera professionista che opti per l'adozione nazionale è carente di ogni giustificazione razionale, idonea a dar conto del permanere, soltanto per questa fattispecie, di un limite rimosso per tutte le altre ipotesi.

Nel corso di questo giudizio, che non ha visto intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri, non sono state addotte giustificazioni a sostegno di tale trattamento difforme e non è senza significato che, all'incongruenza segnalata, il legislatore abbia successivamente posto rimedio, con l'art. 20 del d.lgs. n. 80 del 2015.

Non vi è ragione di condizionare al limite dei sei anni di età del figlio l'erogazione del beneficio soltanto alle madri che adottino un minore di nazionalità italiana. Ciò rende il contrasto con il principio di eguaglianza ancora più stridente, poiché, determinando diversificazioni sprovviste di una precisa ragion d'essere, si pregiudica a un tempo l'interesse della madre e del minore e la funzione stessa dell'indennità di maternità, da riconoscersi senza distinzioni tra categorie di madri lavoratrici e tra figli.

Vi è inoltre da considerare che la posizione della madre e del minore di nazionalità italiana non risulta meno meritevole di tutela per il solo fatto che il minore abbia superato i sei anni di età, nel momento in cui il decreto di

affidamento preadottivo interviene a formalizzarne l'ingresso nel nucleo familiare.

L'inserimento del minore nella nuova famiglia non è meno arduo e bisognoso di «una speciale adeguata protezione» se il minore è di nazionalità italiana e per il dato contingente, e legato a fattori imponderabili, che il minore abbia superato i sei anni di età.

Nel limitare la concessione di un beneficio, che tutela il preminente interesse del minore, la norma censurata si traduce, in ultima analisi, in una discriminazione pregiudizievole non solo per la madre libera professionista che imbocchi la strada dell'adozione nazionale, ma anche e soprattutto per il minore di nazionalità italiana, coinvolto in una procedura di adozione.

Da tali considerazioni discende l'illegittimità costituzionale della norma, per violazione di tutti i parametri evocati dal giudice rimettente.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novità introdotte dall'art. 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l'indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2015.

3. CITTADINANZA

3.1. Matrimonio

SENTENZA N. 87/1975 (PRES. BONIFACIO; REL. VOLTERRA)

Cittadinanza – Cittadina italiana maritata a straniero – Perdita della cittadinanza se il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei si comunichi – Effetto indipendente dalla volontà della donna, anche se contraria.

Legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), art. 10, terzo comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 29.

SENTENZA N. 71/1987 (PRES. LA PERGOLA; REL. CORASANITI)

Diversa nazionalità dei coniugi – Rapporti personali (separazione e divorzio) – Disciplina – Legge nazionale del marito al tempo del matrimonio – Applicabilità.

Disposizioni preliminari al codice civile, art. 18.

Costituzione, artt. 3, primo comma (eguaglianza), e 29, secondo comma.

SENTENZA N. 195/2022 (PRES. AMATO; RED. NAVARRETTA)

Cittadinanza – Riconoscimento del diritto – Cause ostative – Morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento – Omessa esclusione.

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art. 5.

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

Considerato in diritto

[*omissis*]

2. – L'ordinanza del tribunale di Firenze denuncia, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la legittimità dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui dispone che una cittadina italiana che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.

La questione appare fondata.

La norma impugnata stabilisce infatti che, rispetto all'ordinamento italiano, la perdita della cittadinanza italiana avvenga automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna ed anche se questa manifesti una volontà contraria, sottoponendo la perdita ad una condizione dipendente dall'ordinamento del marito e pertanto estraneo a quello italiano, cioè che nell'ordinamento straniero vi sia una norma che attribuisca alla donna italiana la cittadinanza dell'uomo per effetto del matrimonio.

L'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

È indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi.

La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa.

La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.

La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamen-

te, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice *a quo*, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto.

3. – Pertanto è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità.

Devesi quindi dichiarare, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, la illegittimità costituzionale della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede che la donna cittadina, che si marita ad uno straniero, perde, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per effetto del matrimonio a lei si comunichi.

[*omissis*]

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;

b) [*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1975.

* * *

Sentenza n. 71/1987 (Pres. La Pergola; Rel. Corasaniti)

Considerato in diritto

1. – I giudizi cui hanno dato luogo le ordinanze in epigrafe possono essere riuniti e definiti con unica sentenza, in quanto le questioni con esse sollevate hanno il medesimo oggetto. Infatti i giudici *a quibus* hanno ritenuto di doversi avvalere – al fine di individuare la norma applicabile per la decisione di cause concernenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) fra cittadino straniero e cittadina italiana (Tribunale di Roma) e la separazione personale fra coniugi rispettivamente cittadino straniero e cittadina italiana (Tribunale di Torino e Tribunale di Palermo) – della norma di collisione

contenuta nell'art. 18 delle disposizioni preliminari al nostro codice civile, in quanto stabilisce l'applicabilità dell'ultima legge nazionale comune ai coniugi, e, in mancanza, della legge nazionale del marito al tempo del matrimonio. E, ciò posto, hanno dubitato (in riferimento a leggi straniere che non prevedono gli istituti suindicati) della legittimità di tale norma in riferimento agli articoli 3, comma primo, e 29, comma secondo, Cost. (Tribunale di Roma), agli articoli 3 e 29 Cost. (Tribunale di Palermo), agli articoli 2, 3, comma primo, e 29, comma secondo, Cost. (Tribunale di Torino).

[*omissis*]

Va quindi senz'altro esaminata nel merito la questione di legittimità costituzionale come sopra sollevata.

3. – La norma impugnata si ispira al principio di nazionalità, ma, al fine di superare le difficoltà nascenti dall'applicazione cumulativa di normative “nazionali” diverse, lo integra con il criterio della prevalenza della legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio. Proprio tale criterio è specificamente impugnato in quanto ritenuto contrario ai principi, accolti nella nostra Costituzione (così come nella maggior parte degli ordinamenti costituzionali stranieri) del divieto di ogni discriminazione fra i sessi e dell'eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, dei quali il secondo è specificazione del primo.

È noto come il nostro ordinamento si sia andato adeguando agli indicati imperativi costituzionali, e nel tale adeguamento è dovuto anche a pronunce di questa Corte. Per quanto concerne in particolare il secondo dei due principi, l'esempio più evidente è costituito dalla riforma del diritto di famiglia mediante la legge 19 maggio 1975, n. 151, con la quale è stata abbandonata la tradizionale concezione della preminenza del marito nell'organizzazione della famiglia.

Ma, accanto a quella dello specifico settore del diritto di famiglia, non sono meno degne di nota modifiche di altre normative, ad opera del legislatore o di pronunce ablativo di questa Corte, mediante l'eliminazione di norme che apparivano ispirate alla detta concezione: cfr. la sentenza di questa Corte n. 30 del 1983, con la quale è stato dichiarato illegittimo, per contrasto con gli articoli 3 e 29 Cost., l'art. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, in quanto non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana anche per nascita da madre cittadina (ma altresì, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975, la sentenza n. 87 del 1975, con la quale è stato dichiarato illegittimo, alla stregua degli stessi parametri, l'art. 10, comma terzo, della stessa legge n. 555, in quanto prevedeva la perdita della cittadinanza italiana da parte della moglie che andasse sposa a uno straniero, se per effetto del matrimonio acquistasse la cittadinanza di lui).

4. – Occorre ora chiedersi se analoghi risultati di adeguamento a Costituzione debbano ritenersi imposti per le norme risolutive dei conflitti (norme di diritto internazionale privato).

Ciò fu dapprima negato in dottrina, con riferimento agli articoli 3 e 29 Cost.

In relazione a un dibattito sviluppatosi anche fuori del nostro Paese,

sull'asserito presupposto del carattere "neutro" o "neutrale" delle norme di collisione, fu sostenuto che esse, non disciplinando direttamente il rapporto controverso, non siano idonee a incidere gli interessi in questo coinvolti e quindi neppure la sfera di operatività della Costituzione nella relativa materia (quasi a conferma, si argomentava che la legge nazionale del marito, eventualmente indicata come applicabile, avrebbe addirittura potuto essere in concreto più favorevole alla moglie: considerazione, alla quale si obiettava che la prevalenza riconosciuta alla legge nazionale di uno dei soggetti coinvolti costituisce sempre per l'altro una discriminazione sfavorevole, per la minore probabilità che egli ha di conoscere un diritto non proprio e quindi di avvalersene nel modo più conveniente).

La giustificazione più profonda dell'orientamento negativo continuò a ritrovarsi nell'esigenza di contemperare il principio di nazionalità con quello dell'unicità della normativa applicabile. È tuttavia un dato comparatistico di qualche rilevanza che in alcuni Paesi europei sensibili a entrambi si preferì ricorrere a criteri diversi, quali quelli del domicilio o della residenza degli sposi, se comune in un dato momento, mentre, in altri Paesi, all'introduzione, peraltro più recente, del principio costituzionale della eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, seguì comunque, nel breve periodo, l'eliminazione legislativa di norme di collisione, che (in materia di divorzio) si ispiravano alla prevalenza della legge nazionale del marito.

Ma la riluttanza ad ammettere la sindacabilità costituzionale delle norme di diritto internazionale privato e la configurabilità di un contrasto costituzionalmente rilevante fra una norma di rinvio ispirata alla prevalenza della legge nazionale del marito e i principi costituzionali di eguaglianza fra uomo e donna e fra coniugi è ormai largamente superata dalla dottrina, da ultimo anche in considerazione di recenti giurisprudenze costituzionali di altri Paesi europei (cfr. le decisioni del Tribunale costituzionale della Repubblica federale tedesca 4 maggio 1971, 22 febbraio 1983 e 8 gennaio 1985: la prima affermativa della sindacabilità costituzionale delle norme di collisione e le altre due dichiarative della illegittimità di norme di rinvio che sancivano l'applicabilità della legge del marito, indipendentemente dal contenuto della norma sostanziale applicabile).

5. – Tutto ciò posto, la questione appare fondata.

Intanto non può non avere particolare peso l'orientamento più recente della nostra legislazione e di questa Corte nel senso dell'adeguamento agli imperativi costituzionali suindicati sia della materia del diritto familiare, sia di altre materie che avevano recepito i principi della prima.

Non può, comunque, essere condivisa la tesi che, argomentando dalla supposta "neutralità" delle norme di diritto internazionale privato, perviene a negare la stessa configurabilità di un contrasto di esse con gli imperativi costituzionali in argomento (e, in definitiva, con qualsiasi altro).

Nella formulazione dei criteri per l'individuazione della norma (interna o straniera) applicabile – formulazione che è l'oggetto suo proprio – la norma di

collisione, anche se prescinde dal modo in cui gli interessi tipici coinvolti nel rapporto sono concretamente regolati dalla norma stessa, nondimeno può ispirarsi a principi (o valori) sottesi alla disciplina civilistica interna dell'istituto ovvero ad altri principi (o valori). Orbene, in entrambi tali casi, la norma di collisione adotta una scelta di ordine normativo, che non può non confrontarsi con le scelte di fondo a livello costituzionale rispetto alle quali assuma rilievo il principio (o valore) cui essa si ispira.

Del resto nella giurisprudenza di questa Corte non si è mai dubitato della configurabilità di questioni di legittimità costituzionale anche in altri casi nei quali, al pari di quello delle norme di collisione, la norma denunciata non ha la funzione di regolare direttamente rapporti (ad esempio là dove sia impugnata una legge-delega nei principi o nei criteri direttivi con essa enunciati, cfr. sentenze n. 158/85 e n. 226/76): casi nei quali il sindacato si attua proprio verificando la compatibilità fra il principio (o valore) implicito, o addirittura espresso, nella norma impugnata e un principio (o valore) costituzionale.

Orbene la scelta adottata dalla norma impugnata è senza alcun dubbio ispirata al principio che si concreta nel riconoscimento al marito di una posizione preminente nella famiglia. E non può negarsi che il detto principio si pone in contrasto con le scelte di fondo operate dall'art. 3, comma primo, e dall'art. 29, comma secondo, della Costituzione.

In relazione a tali parametri – i soli pertinenti – va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata. [*omissis*]

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, per il caso di mancanza di legge nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge nazionale del marito al tempo del matrimonio.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 febbraio 1987.

* * *

Sentenza n. 195/2022 (Pres. Amato; Red. Navarretta)

Considerato in diritto

1. – Con ordinanza depositata il 29 settembre 2021 e iscritta al n. 214 del registro ordinanze 2021, il Tribunale ordinario di Trieste, sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove

norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non esclude dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti dalla legge per la conclusione del relativo procedimento.

2. – L'art. 5 della legge n. 91 del 1992 dispone che «[i]l coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi».

3. – Ad avviso del rimettente, la citata disposizione includerebbe, tra le cause ostative al conferimento della cittadinanza, lo scioglimento del matrimonio derivante dalla morte del coniuge del richiedente in pendenza del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza.

Simile norma comporterebbe la lesione di plurimi parametri costituzionali.

3.1. – Innanzitutto, secondo quanto affermato nell'ordinanza, violerebbe l'art. 3 Cost., in relazione agli artt. 111 e 24 Cost.

A differenza di quanto accade nel caso dei diritti che possono essere fatti valere in via giurisdizionale, per i quali opera il principio di retroattività degli effetti della pronuncia al momento della domanda, nel caso di specie, una circostanza verificatasi nella pendenza del procedimento amministrativo impedirebbe il riconoscimento del diritto alla cittadinanza.

In tal modo, lo stesso procedimento «finirebbe con l'assurgere, surrettiziamente, a limite all'accertamento giurisdizionale del diritto, in palese contrasto con l'art. 24 Cost.» e con il principio «del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.».

3.2. – Così operando, la norma censurata violerebbe – in base alla ricostruzione del rimettente – anche il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, disposto dall'art. 97 Cost., in quanto la «posizione giuridica dell'individuo» risulterebbe pregiudicata «dalla durata del procedimento amministrativo».

3.3. – Infine, il giudice *a quo* ritiene autonomamente violato l'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca della norma, che include la morte del coniuge, nella pendenza del procedimento amministrativo, fra le cause ostative del riconoscimento della cittadinanza al coniuge superstite, considerandola alla stessa stregua delle altre fattispecie previste dall'art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

Non sarebbe, infatti, giustificata l'equiparazione fra il «decesso del coniuge del richiedente, intervenuto [...] in seguito alla presentazione dell'istanza di cui al citato art. 5», ipotesi «del tutto aleatoria» e indipendente dal comportamento dell'avente diritto alla cittadinanza, e le «altre situazioni ivi contemplate (sepa-

razione, annullamento, cessazione degli effetti civili e altre cause di scioglimento del matrimonio)», riconducibili alla sfera di volontà e al dominio del richiedente.

Individuata la *ratio* dell'art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992 nell'esigenza di evitare matrimoni preordinati al solo acquisto della cittadinanza, il rimettente reputa irragionevole che essa ricomprenda anche il caso del decesso del coniuge, che è estraneo sia alla citata motivazione, sia, più in generale, alle ragioni «sottese al riconoscimento del diritto stesso».

4. – La questione di legittimità costituzionale incentrata sull'art. 3 Cost., sotto il profilo della intrinseca irragionevolezza, è fondata.

5. – In via preliminare, si rende necessario un breve inquadramento sistematico della norma censurata.

L'art. 5 della legge n. 91 del 1992 disciplina uno dei modi di acquisto di diritto della cittadinanza italiana.

Nella sua formulazione originaria, la disposizione aveva riprodotto l'art. 1 della precedente legge 21 aprile 1983, n. 123 (Disposizioni in materia di cittadinanza), stabilendo che «[i]l coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale».

Successivamente, l'art. 1, comma 11, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha novellato l'art. 5 sotto diversi profili.

Da un lato, è stato innalzato da sei mesi a due anni il termine a partire dal quale, ove l'istante abbia risieduto in Italia dopo il matrimonio, può essere richiesta la cittadinanza, mentre è rimasto invariato il periodo di tre anni previsto qualora la residenza sia all'estero. Al contempo, è stata aggiunta, al comma 2, la previsione secondo la quale, «in presenza di figli nati o adottati dai coniugi», entrambi i termini, sopra richiamati, vengono ridotti della metà.

Da un altro lato, l'art. 5, comma 1, ha stabilito che «lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio» o «la separazione personale dei coniugi», che ostano al riconoscimento della cittadinanza, non devono sussistere al momento dell'adozione del decreto di conferimento, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 91 del 1992. E tale decreto, in base a quanto dispone l'art. 9-ter della medesima legge – introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132 – può essere

adottato entro un termine di «ventiquattro mesi prorogabile sino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda».

Infine, sono previste cause ostative all'acquisto della cittadinanza, correlate alla condanna per taluni illeciti penali, dal successivo art. 6 della stessa legge n. 91 del 1992, che, al comma 1, lettera c), aggiunge anche un'ulteriore preclusione all'acquisto della cittadinanza, costituita dalla sussistenza di «comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica».

6. – La *ratio* della disciplina di cui all'art. 5 della legge n. 91 del 1992, e delle norme a esso correlate, è quella di offrire allo straniero o all'apolide un modo di acquisto della cittadinanza agevolato rispetto ai meccanismi concessori, sul presupposto della sua appartenenza a una comunità familiare, fondata sul vincolo matrimoniale con un cittadino italiano.

6.1. – In particolare, il prolungamento del termine relativo alla durata del rapporto matrimoniale, introdotto con la legge n. 94 del 2009, ha posto l'accento, oltre che sull'atto del matrimonio, sulla partecipazione a un nucleo familiare, protratta per un lasso di tempo, che, come si è visto, va da un minimo di un anno, nel caso in cui vi siano figli e la residenza in Italia, a tre anni, in assenza di figli e con la residenza all'estero.

Elementi costitutivi della situazione giuridica soggettiva diretta al conseguimento della cittadinanza sono, dunque, i requisiti, positivi e negativi, indicati dagli artt. 5 e 6 della legge n. 91 del 1992.

Nello specifico, se è vero che la mancanza dello scioglimento, dell'annullamento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché l'assenza della separazione personale dei coniugi sono riferite, dall'art. 5, comma 1, – come novellato nel 2009 –, «al momento dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 1», esse, a ben vedere, rilevano già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto elementi costitutivi del diritto, il quale presuppone l'attualità del rapporto coniugale.

Non è dato, viceversa, ritenere – come sembra sostenere l'Avvocatura – che elemento costitutivo «del diritto o interesse legittimo alla naturalizzazione» sia l'esistenza del nucleo familiare al momento dell'adozione del decreto, poiché ciò equivarrebbe ad affermare che il soggetto che presenta l'istanza, in un momento necessariamente antecedente alla emanazione del provvedimento, possa invocare il riconoscimento di un diritto non ancora integrato in tutti i suoi presupposti costitutivi. Oltretutto, ne deriverebbe la possibilità di attribuire la cittadinanza al coniuge che, al momento della presentazione dell'istanza sia legalmente separato, qualora lo stesso, prima dell'emanazione del provvedimento, si sia riconciliato.

Di conseguenza, elementi costitutivi per il riconoscimento della cittadinanza, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992, sono la sussistenza, al momento della presentazione dell'istanza, di un rapporto coniugale, protratto per il periodo di tempo richiesto dalla legge, in mancanza delle vicende che inficiano il matrimonio o il relativo rapporto. Se, poi, tali vicende sopraggiungono nella

pendenza del procedimento amministrativo, esse vengono a configurarsi quali cause ostative al riconoscimento del diritto stesso.

6.2. – Tanto premesso, occorre individuare la *ratio* della peculiare previsione delle citate cause ostative, le quali, di fatto, finiscono per prolungare di un periodo variabile, che dipende dall'attività amministrativa e che può arrivare ad aggiungere sino a ulteriori tre anni (art. 9-ter della legge n. 91 del 1992), la durata del vincolo matrimoniale richiesta per conseguire la cittadinanza.

Una prima giustificazione di tale previsione potrebbe ravvisarsi – come sostiene l'Avvocatura – nella scelta di far gravare sull'istante il rischio del venir meno dei presupposti costitutivi del diritto nella pendenza del procedimento, al fine di garantire l'attualità della appartenenza al nucleo familiare dello straniero (o dell'apolide), al momento dell'attribuzione della cittadinanza.

In alternativa, dovrebbe ipotizzarsi che la *ratio* sia quella prospettata dal Tribunale rimettente, in base alla quale la norma avrebbe il compito di prevenire usi strumentali del matrimonio, contratto al solo scopo di conseguire la cittadinanza.

7. – Ebbene, nessuna delle due *rationes* sopra prospettate consente di superare il vaglio di ragionevolezza rispetto alla norma che ricomprende fra gli elementi ostativi al conferimento della cittadinanza il decesso del coniuge dell'istante, verificatosi in pendenza del procedimento per il riconoscimento del diritto.

7.1. – Innanzitutto, se è vero che la disciplina di cui all'art. 5 della legge n. 91 del 1992 intende agevolare l'integrazione nella comunità statale di chi abbia fatto parte per un periodo di tempo di un nucleo familiare fondato sul vincolo matrimoniale con un cittadino italiano, pretendere in aggiunta l'attualità di tale appartenenza, al momento dell'adozione del decreto, facendo gravare sull'istante anche il rischio della morte del coniuge – nella pendenza del procedimento – equivale a porre a carico di chi ha già maturato i presupposti costitutivi del diritto al riconoscimento della cittadinanza un'alea che gli è totalmente estranea, che sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto alla cittadinanza. Lo straniero (o l'apolide) rimasto vedovo ha vissuto nella comunità familiare, costituita in virtù del vincolo matrimoniale con il cittadino italiano, non solo per tutto il tempo richiesto dalla legge per presentare l'istanza di cittadinanza, ma anche per tutto il tempo successivo, sino a che l'evento naturale della morte ha reso impossibile la prosecuzione di tale rapporto.

Non è, dunque, ragionevole negare il riconoscimento della cittadinanza a chi ha presentato, nella qualità di coniuge, la relativa istanza, già supportata dai presupposti costitutivi del diritto, per effetto di un evento naturale sottratto al suo dominio, del tutto estraneo alla sua condotta e che spezza fisiologicamente il legame giuridico; tant'è che l'ordinamento riconosce la più ampia protezione al coniuge superstite, in ambito non solo successorio, ma anche previdenziale e assistenziale.

La morte, pur se scioglie il vincolo matrimoniale, non fa venir meno, tuttavia, la pienezza delle tutele, privatistiche e pubblicistiche, fondate sull'aver fatto parte di una comunità familiare, basata sulla solidarietà coniugale, e dunque non può inibire la spettanza di un diritto sostenuto dai relativi presupposti costitutivi.

In definitiva, è irragionevole negare all'istante, che ha presentato la domanda di cittadinanza e ha maturato i relativi presupposti, il riconoscimento della stessa, in ragione di un evento – qual è la morte del coniuge – del tutto indipendente sia dalla sfera di controllo dello stesso istante, sia dalla *ratio* dell'attribuzione della cittadinanza.

E ciò è tanto più irragionevole in quanto potrebbe sussistere finanche un nucleo familiare attuale costituito dal coniuge, rimasto vedovo, con gli eventuali figli nati o adottati dai coniugi.

7.2. – Quanto all'altra ipotetica *ratio*, riferita a una possibile volontà legislativa di prevenire usi strumentali del matrimonio, finalizzato al mero scopo di conseguire la cittadinanza, si tratta di una prospettiva che rende parimenti irragionevole l'inclusione, fra le cause ostative al riconoscimento del diritto, del decesso verificatosi in pendenza del procedimento.

Va premesso, a riguardo, che manca – nella disciplina relativa alla cittadinanza – una disposizione specifica inerente ai matrimoni fittizi, ossia ai matrimoni contratti in frode alla legge, cui si riferiscono gli artt. 29, comma 9, e 30, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che venga respinta la richiesta di ricongiungimento familiare «se è accertato che il matrimonio [ha] avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato» e che «[i]l permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera *b*)», è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, di cui al comma 1, lettera *a*), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio [ha] avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato».

Orbene, in mancanza di un'analogia disciplina che regoli espressamente, nella materia dell'attribuzione della cittadinanza, le conseguenze della dimostrazione di un matrimonio fittizio, potrebbe ritenersi che il legislatore abbia voluto assicurarsi che, almeno sino all'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, non sussistano patologie dell'atto o cause di scioglimento del vincolo o di cessazione degli effetti civili o di sospensione degli stessi, che potrebbero essere indirettamente indici di un matrimonio fittizio o di una reazione ad esso da parte dell'altro coniuge.

Sennonché, anche a voler ravvisare nell'obiettivo di fronteggiare il citato

fenomeno la *ratio* dello spostamento, al momento dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 91 del 1992, del vaglio sulla attualità della relazione familiare, resta, in ogni caso, confermata l'assoluta estraneità, rispetto a simile motivazione, della fattispecie del decesso del coniuge, sopraggiunto in pendenza del procedimento amministrativo.

L'uso strumentale dell'istituto matrimoniale per poter conseguire la cittadinanza, ossia un negozio in frode alla legge, caratterizzato da una predeterminazione di eventi – il contrarre matrimonio senza dar seguito agli effetti giuridici dell'atto, con il solo scopo di conseguire la cittadinanza – risulta, infatti, del tutto alieno rispetto all'evento naturale della morte, che non consente di far presumere la sussistenza di un matrimonio fittizio.

8. – Deve, dunque, concludersi che la norma che ascrive il decesso del coniuge, nella pendenza del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza, tra i fattori ostativi al suo riconoscimento – in quanto causa di scioglimento del matrimonio – è irragionevole rispetto a qualsivoglia giustificazione riferibile all'art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio di ragionevolezza è, infatti, leso «quando si accerti l'esistenza di una irrazionalità *intra legem*, intesa come “contraddittorietà intrinseca tra la complessiva finalità perseguita dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata” (sentenza n. 416 del 2000)» (sentenza n. 6 del 2019; nello stesso senso, di recente, sentenza n. 125 del 2022). In tal caso, il giudizio di ragionevolezza consiste «in un “apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la ‘causa’ normativa che la deve assistere” (sentenze n. 89 del 1996 e n. 245 del 2007)” (sentenza n. 86 del 2017)» (sentenza n. 6 del 2019).

Tale conformità non sussiste nella norma censurata che, pertanto, viola l'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'intrinseca irragionevolezza.

9. – L'art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992 deve essere allora dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1. In altri termini, la norma è illegittima in quanto riferisce al momento dell'adozione del decreto, di cui all'art. 7, comma 1, anziché al momento della presentazione dell'istanza, l'accertamento del mancato scioglimento del matrimonio per morte del coniuge.

Rimangono assorbite le ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'ordinanza in epigrafe.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992,

n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022.

3.2. *Iure sanguinis*

SENTENZA N. 30/1983 (PRES. ELIA; REL. ELIA)

Cittadinanza – Figlio naturale di cittadina italiana e di uno straniero – Attribuzione della cittadinanza – Acquisto a titolo originario (per nascita) – Esclusione in via generale.

Legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), art. 1, n. 1 e n. 2

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza) e 29, secondo comma.

Cittadinanza – Figlio naturale di cittadina italiana e di uno straniero – Riconoscimento da parte di entrambi – Prevalenza della cittadinanza straniera del padre.

Legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), art. 2, secondo comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 29, secondo comma.

Considerato in diritto

[*omissis*]

3. – Per la sua priorità nell'ordine logico, e perché concerne l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, va esaminata per prima la questione sollevata dal Tribunale di Milano (in causa Pincella contro Ministero Interno) in riferimento alla disposizione ora citata “nella parte in cui non prevede che il figlio di cittadina italiana, che abbia conservato la cittadinanza anche dopo il matrimonio con lo straniero, abbia la cittadinanza italiana”. In realtà tale norma differenzia la situazione del marito straniero da quello della moglie italiana quanto all'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei discendenti diretti del cittadino. Questa discriminazione tra coniugi in ordine alla determinazione dello *status civitatis* dei figli legittimi comporta inoltre conseguenze molteplici e di non secondario rilievo, quando si consideri che alla cittadinanza si riconnettono situazioni soggettive di segno diverso e di disparato contenuto, ma tutte raggruppabili in una condizione complessivamente positiva nell'ambito dell'ordinamento italiano.

L'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi).

(1) Nella sentenza n. 142/2025 (Pres. Amoroso; Red. Navarretta), avente a oggetto un giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui, stabilendo che «[è] cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini», non prevede alcun limite all'acquisizione della cittadinanza *iure sanguinis*, è stato affrontato – *inter alia* – un presunto contrasto con gli artt. 1, primo comma, e 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e non proporzionalità, nonché con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE. La Corte ha dichiarato tale questione inammissibile in quanto «[a]nche solo identificare profili di correlazione con l'ordinamento giuridico straniero, in presenza dei quali la funzione attributiva dello *status civitatis* propria dello *status filiationis* risulterebbe indebolita, implica la necessità di effettuare scelte discrezionali fra una molteplicità di possibili opzioni. [...] Questa Corte dovrebbe [...] decidere se dare rilievo alla nascita all'estero e se essa debba concorrere con entrambi gli altri presupposti o con uno solo di essi; dovrebbe poi valutare se considerare la residenza all'estero dell'ascendente o del discendente o di entrambi, e in quale momento; infine, dovrebbe ponderare il senso del riferimento alla doppia cittadinanza, che varia a seconda che riguardi il discendente o anche l'ascendente. A ciò si aggiunga che intervenire su ciascuno di tali elementi comporta, non solo valutazioni discrezionali, ma anche rilevanti implicazioni di sistema. [...] [Q]uesta Corte sarebbe chiamata a decidere, fra i tanti tratti identificativi della cittadinanza, quello o quelli idonei a dare sufficiente dimostrazione della circostanza che, nonostante la presenza di elementi di collegamento con l'ordinamento giuridico straniero, l'appartenenza al nucleo familiare continui a svolgere la sua funzione giustificativa di una appartenenza anche alla comunità statale. Questa Corte dovrebbe allora sostituirsi al legislatore nel valutare se valorizzare il legame culturale e linguistico con la comunità statale, tenendo conto della condizione dei cittadini residenti all'estero, o, viceversa, prediligere un collegamento con il territorio. [...] [U]n intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrinseche di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema».

Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 *ter* codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna.

Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello *status civitatis* per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio.

Del resto anche la sentenza n. 87 del 1975 e l'art. 143 *ter* del codice civile danno luogo a casi di doppia cittadinanza senza che ciò sia valso a porre in dubbio il fondamento costituzionale delle soluzioni adottate. In questo senso la odierna pronuncia costituisce la logica proiezione, in tema di acquisto della cittadinanza per nascita, della *ratio decidendi* accolta nella sentenza n. 87 del 1975. Tale *ratio*, più che porre in rilievo la volontà del soggetto, consiste proprio nel riconoscimento delle conseguenze che derivano dai principi affermati nell'art. 3, primo comma, e nell'art. 29, secondo comma, della Costituzione. Invero, anche nella fattispecie ora esaminata, ciò che si valorizza è l'esigenza di una assimilazione giuridica nella comunità statale di coloro che vengono considerati, effettivamente o potenzialmente, integrati nella realtà socio-politica che l'ordinamento deve regolare. Tale rilievo, accolto dalla dottrina italiana che più si è occupata delle tendenze evolutive del diritto della cittadinanza in ambito europeo, corrisponde anche alla evoluzione del nostro diritto quale emerge dalla legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 e dalla giurisprudenza di questa Corte.

Certo non si può parlare, in senso tecnicamente proprio, di un diritto dei genitori di "trasmettere ai figli" i rispettivi *status civitatis*: è sempre l'ordinamento statale a prevedere le fattispecie nelle quali si realizza l'acquisto della cittadinanza *jure sanguinis*, acquisto che, dal punto di vista giuridico, esclude ogni trasferimento o trasmissione. Ciò non toglie che la disciplina attuale, con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè

membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo (per l'Italia valgono soprattutto i novellati artt. 143 e 147 del codice civile).

In definitiva, l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 rappresenta una tipica espressione della diversità di posizione giuridica e morale dei coniugi, ritenuta necessaria dal legislatore di quel tempo per realizzare l'unità familiare, mediante l'assoggettamento della moglie e dei figli alla condizione, rispettivamente, del marito e del padre. Né va dimenticato che la disciplina impugnata contrasta con il principio di eguaglianza, giacché tratta in modo diverso i figli legittimi di padre italiano e di madre straniera rispetto ai figli legittimi di padre straniero e madre italiana.

Pertanto deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.

In applicazione, poi, dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va pure dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge sulla cittadinanza, che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.

4. – L'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Milano solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, 2 comma, della legge n. 555 del 1912, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione. Lasciando da parte l'art. 29, che riguarda la famiglia fondata sul matrimonio, è da chiedersi se la citata disposizione, prevedendo che il riconoscimento del padre, nella fattispecie straniero, abbia l'effetto automatico e necessario di fare acquisire al figlio minore la cittadinanza straniera e di fargli perdere quella italiana acquisita per il previo riconoscimento materno, risulti in armonia con l'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Quanto si è detto sopra vale a fortiori per escludere la legittimità costituzionale del precetto impugnato. In effetti, cade in questa fattispecie anche il richiamo alla *ratio* dell'unità familiare, posta a fondamento della disciplina dell'art. 1, n. 1. Viene qui in evidenza la disparità di trattamento in ragione di sesso e la discriminazione conseguenziale in ordine allo *status* dei figli minori, senza che sia necessario indugiare sui gravi inconvenienti pratici sottolineati nell'ordinanza. Deve quindi dichiararsi l'illegittimità costituzionale del 2 comma dell'art. 2 della legge n. 555 del 1912.

5. – La Corte è consapevole del travagliato iter che in sede parlamentare, nel corso di più legislature si è svolto e si svolge tuttora in tema di riforma delle leggi sulla cittadinanza e sul suo adeguamento alla Costituzione, agli accordi internazionali ed alle mutate condizioni di vita nella famiglia e fuori di essa. Pur tenuto conto della complessità della materia, essa ritiene tuttavia che sia quanto

mai necessaria ed urgente una revisione organica dell'intera normativa sulla cittadinanza, revisione che tenga conto di tutti i collegamenti tra una nuova disciplina e le regole del diritto internazionale privato.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;

b) dell'art. 2, comma 2, della legge predetta;

dichiara – in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

PARTE III
SUCCESSIONI E DONAZIONI

1.

RAPPORTO DI FILIAZIONE

SENTENZA N. 79/1969 (PRES. A. SANDULLI; REL. BRANCA)

Successioni – Successione legittima – Rappresentazione – Esclusione del figlio naturale in assenza di discendenti legittimi.

Codice civile, artt. 467, 468 e 577.

Costituzione, art. 30, terzo comma.

SENTENZA N. 50/1973 (PRES. BONIFACIO; REL. VOLTERRA)

Successioni – Diritti riservati ai legittimari – Riserva a favore dei figli naturali riconosciuti o dichiarati di un terzo del patrimonio del genitore – Condizioni.

Codice civile, artt. 538, 539, 540, 545 e 546.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 30, terzo comma.

SENTENZA N. 250/2000 (PRES. MIRABELLI; RED. RUPERTO)

Donazione – Revocazione – Revocabilità della donazione in caso di sopravvenuto riconoscimento di un figlio naturale – Condizione che il riconoscimento sia intervenuto entro un biennio dalla donazione.

Codice civile, art. 803, primo comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e 30.

Considerato in diritto

1. – Sono stati denunciati gli artt. 467 e 577 del Codice civile perché non riconoscono il diritto di rappresentazione ai figli naturali di chi, figlio o fratello del *de cuius*, non abbia coniuge o discendenti legittimi: le due norme contrasterebbero con gli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione.

La questione, che pure dette luogo a una lontana sentenza di rigetto (n. 54 del 1960), è fondata.

Nella Costituzione non è riposto un astratto “favore” per i figli naturali (riconosciuti o dichiarati) da tradursi soltanto ad opera della legge ordinaria in tutela concreta nel contenuto e nei limiti. La garanzia dei diritti del figlio naturale è invece tutta spiegata nel terzo comma, prima parte, dell’art. 30 per il caso in cui non urti cogli interessi” dei membri della famiglia legittima”: vale a dire che l’intervento del legislatore occorrerà solo per conciliare la protezione del figlio naturale coi diritti di costoro (conciliazione del resto in parte avvenuta ante litteram ad es. con le norme del Codice civile che disciplinano la situazione dei figli naturali, quanto ai diritti ereditari, se concorrono coi figli legittimi). Ne deriva che, per l’ipotesi in cui non sussista una famiglia legittima, una legiferazione speciale non è necessaria: infatti il figlio naturale gode già in virtù dell’art. 30, di un’ampia protezione alla quale il legislatore ordinario è vincolato, diversamente da quanto accade per altre materie (v. ad es. sent. 1969 n. 1 di questa Corte).

2. – Più precisamente la Costituzione garantisce al figlio naturale (beninteso, riconosciuto o dichiarato), non una generica difesa, ma “ogni” tutela giuridica e sociale: il che non può intendersi altrimenti che come tutela adeguata alla posizione di figlio, vale a dire (semprecché non vi siano membri della famiglia legittima) simile a quella che l’ordinamento attribuisce in ogni campo ai figli legittimi: in ogni campo, compreso evidentemente quello della successione ereditaria, dato che rispetto ad essa lo *status* di figlio (legittimo o naturale) ha, secondo i principi, rilevanza precisa (artt. 467 e segg., 536 e segg. del Cod. civile). Con ciò non si vuol dire che la Costituzione abbia del tutto assimilato i figli naturali ai legittimi (ché anzi l’ampiezza dei diritti dei primi nei confronti dei secondi dev’essere determinata, in ossequio alla preminenza di questi ultimi e sia pure con criteri di razionalità, dal potere discrezionale del legislatore ordinario); ma si riconosce tuttavia che l’assimilazione è innegabile (solo) là dove manchi una famiglia legittima. Cosicché ai fini del presente giudizio, dati i limiti nei quali la questione è stata avanzata, resta innanzi tutto da stabilire che cosa intenda, la norma costituzionale, per famiglia legittima.

La Corte ritiene ora, scostandosi dalla precedente sentenza, che “famiglia legittima” sia quella costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi. A questa interpretazione conducono il linguaggio o il contenuto tanto delle norme costituzionali quanto della legislazione ordinaria, oltretutto la stessa sistematica del Codice civile.

3. – Infatti nell'art. 29 la garanzia costituzionale copre il gruppo "società naturale" fondato sul matrimonio, quello, cioè, che, nato da tale unione, riposa appunto sulla parità dei coniugi, anche nel governo della famiglia, e sull'unità familiare (secondo comma dello stesso art. 29): parità ed unità che non possono esigersi né ipotizzarsi nei riguardi degli ascendenti o collaterali di chi ha costituito col matrimonio una società naturale.

Del resto che solo del coniuge e dei discendenti si sia preoccupato il Costituente risulta anche dall'art. 31, dove la famiglia e i suoi compiti sono quelli che derivano dal matrimonio; risulta inoltre dall'art. 30, comma primo, che riconosce doveri e diritti dei genitori nei confronti dei figli e non nei riguardi dei propri ascendenti o collaterali. Da questo quadro non è verosimile che sia uscito il terzo comma dell'art. 30: anche qui, l'accento alla famiglia legittima di chi ha figli naturali, evidentemente, non comprende gli ascendenti o i collaterali; poiché si contrappongono i figli nati fuori del matrimonio di lui alla sua famiglia legittima, questa non può essere che il gruppo costituitosi col suo matrimonio. In tal senso depongono inoltre innumerevoli testimonianze dei lavori preparatori che sovrastano a un isolato indizio contrario.

4. – D'altra parte la stessa legislazione ordinaria, dinanzi a un soggetto che abbia contratto matrimonio, rifugge dall'inquadrare nella famiglia di lui tutto il gruppo degli ascendenti e dei collaterali; anzi il Codice individua, dal punto di vista di tale soggetto riguardo a costoro, più che un legame familiare un vincolo di parentela (ad es. art. 102 e v. Titolo V), mentre circoscrive la famiglia alla comunità che quegli ha costituito col suo matrimonio (ad es. art. 144 e rubrica del capo VI e v. Titolo VI). Anche la norma che sembra comprendere nel concetto di famiglia d'un coniuge il gruppo dei suoi ascendenti e collaterali, in realtà ha un altro senso: l'art. 299, quarto comma, parla di famiglia della moglie (che adotta il figlio del marito) proprio perché allude alla situazione di lei prima del matrimonio e astraendosi da esso. È d'altronde sintomatico come, a parte le convivenze, perfino il documento detto "stato di famiglia" non registri gli ascendenti e i collaterali di chi abbia contratto matrimonio.

Da ciò non si vuol dedurre che la famiglia legittima d'una persona comprenda (come nello "stato di famiglia"), oltre al coniuge, solo i figli "non coniugati" poiché gli altri hanno formato un nuovo gruppo familiare; ma si trae piuttosto argomento per asserire che essa non include mai né i collaterali né gli ascendenti. A livello costituzionale, poi, come ai figli naturali d'un soggetto è dovuta protezione anche se hanno contratto matrimonio, così i figli legittimi di quel genitore vanno difesi pur quando abbiano fondato una propria società coniugale; perciò la famiglia legittima indicata dall'art. 30, terzo comma, ricomprende sicuramente tutti i figli, e coi loro diritti la legge dovrà stabilire la compatibilità della tutela dei così detti illegittimi.

5. – In conclusione, se il genitore naturale non ha coniuge né figli legittimi, manca una famiglia legittima nel senso dell'art. 30, terzo comma, e si apre per il figlio naturale la tutela garantita da questa norma. In particolare, qualora la

persona, che non può o non vuole accettare l'eredità od il legato del proprio genitore o fratello, non lasci e non abbia né coniuge né figli legittimi (e loro discendenti che ne prendano il posto *ex art.* 469), al suo figlio naturale deve riconoscersi il diritto di rappresentazione che spetterebbe al legittimo; diritto che appartiene anche quando sussista il coniuge del così rappresentato: infatti tra il figlio naturale e tale coniuge non v'è contrasto di interessi da conciliare (*ex art.* 30 Cost.), dato che questi, a differenza del figlio naturale e dai discendenti legittimi, non può subentrare per rappresentazione al proprio coniuge.

Di conseguenza l'art. 467 del Codice civile, che sottrae quel diritto al figlio naturale, deve dichiararsi illegittimo: anche perché la norma costituzionale che si riferisce alle successioni (art. 42, quarto comma), così generica com'è, non legittima l'arbitrio del legislatore ordinario, ma contiene soltanto una riserva di legge.

Per giustificare la disposizione dell'art. 467 la dottrina ha rilevato che, non essendovi "rapporto civile" tra il figlio naturale e il genitore (il fratello) del proprio padre, sarebbe illogico un acquisto ereditario, per rappresentazione, del primo dal secondo. Ma può risponderci che l'affermazione non è rigorosa se si pensa, a tacere dell'impedimento matrimoniale (art. 87, nn. 1-3 e penultimo comma), all'obbligo alimentare del genitore verso il figlio naturale del proprio figlio (art. 435, terzo comma) e al rapporto di parentela che fra l'uno e l'altro ha introdotto lo stesso articolo 577, come si notò anche durante la compilazione del Codice; inoltre, quali che siano il fondamento e la natura della rappresentazione, in concreto questa tutela gli interessi della famiglia (legittima) del mancato erede o legatario, impedendo che i beni le siano tolti solo perché il genitore non può e non vuole accettarli; perciò, una volta assimilato, rispetto al padre, il figlio naturale al legittimo, mancando l'uno quei beni possono essere sottratti interamente all'altro. Illogico semmai è consentire, con la norma denunciata, che il legato, pur essendo acquisito *ipso iure* al patrimonio del legatario, cioè alle aspettative dei figli naturali, ne possa uscire per sua volontà; e più in generale sembra iniquo che il rappresentato sia arbitro, non accettando, di frustrare volutamente quelle stesse aspettative.

6. – Dichiarata l'illegittimità dell'art. 467 si deve fare altrettanto, a norma dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, per l'art. 468; il quale riserva la successione per rappresentazione ai soli discendenti di chi non può e non vuole accettare: siccome per discendenti si sono intesi sempre, ovviamente, quelli legittimi, anche questa norma è incostituzionale poiché nega il diritto al figlio naturale in assenza di discendenti legittimi del padre.

L'art. 577 ammette alla successione ab intestato il figlio naturale del figlio del *de cuius*, ma solo se quest'ultimo non lasci né coniuge né parenti entro il terzo grado. La norma ha come presupposto, nel Codice, l'assenza d'un diritto di rappresentazione del figlio naturale ed è stata emanata (si dice) *aequitatis causa*, proprio in sostituzione di quel diritto. Perciò, comunque si qualifichi la situazione, l'art. 577 è totalmente illegittimo, poiché risponde a un sistema

successorio che contrasta col diritto di rappresentazione del figlio naturale. Infatti, dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 467, quegli succede o non succede a seconda che non vi siano o vi siano discendenti legittimi del rappresentato; mentre a norma dell'art. 577 succederebbe o non succederebbe a seconda che non vi fossero o vi fossero coniugi o parenti entro il terzo grado del *de cuius*: il che non si concili a col principio ricavato dal raffronto dell'art. 467 con l'art. 30 della Costituzione.

7. Superfluo aggiungere che, nei casi in cui il figlio naturale succederà per rappresentazione, subentrerà nel "luogo e nel grado" del suo genitore: insomma acquisterà la stessa quota ereditaria o gli stessi beni legati che avrebbe avuto se fosse stato figlio legittimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 577 del Codice civile;

b) dell'art. 467 del Codice civile limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del *de cuius*, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi;

c) dell'art. 468 del Codice civile, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti di cui al predetto art. 467 del Codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1969.

* * *

Sentenza n. 50/1973 (Pres. Bonifacio; Rel. Volterra)

Considerato in diritto

1. – I due giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza, vanno riuniti e decisi con una stessa sentenza, in quanto si riferiscono alla medesima disposizione di legge (articolo 539 del codice civile) e prospettano questione identica in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione.

2. – La questione è fondata.

Con sentenza n. 79 del 1969 la Corte costituzionale, esaminando la questione di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione, degli artt. 577 e 467 del codice civile, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo di questi e del secondo limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del *de cuius*, non potendo o non volendo accettare l'eredità, non lasci o non abbia discendenti legittimi, nonché, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 468 del codice civile e negli stessi limiti di cui al precedente art. 467.

Con detta sentenza la Corte ha interpretato l'art. 30, comma terzo, della Costituzione nel senso che questo garantisce al figlio naturale riconosciuto o dichiarato "ogni" tutela giuridica e sociale, quando non urti cogli interessi "dei membri della famiglia legittima", il che non può che intendersi altrimenti che come tutela adeguata alla posizione di figlio simile a quella che l'ordinamento attribuisce in ogni campo ai figli legittimi, compreso quello della successione ereditaria, dato che rispetto ad essa lo *status* di figlio legittimo o naturale ha, secondo i principi, rilevanza precisa. Ed ha interpretato la limitazione del terzo comma dell'art. 30 della Costituzione "compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima" nel senso che per "famiglia legittima" debba intendersi quella costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi.

Seguendo tale interpretazione della norma costituzionale di raffronto appare evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 539 del codice civile, il quale dispone la riserva a favore dei figli naturali riconosciuti o dichiarati, stabilendo che ad essi debba essere riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lasci un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli artt. 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.

Tale norma stabilisce, per la riserva ereditaria a favore dei figli naturali riconosciuti o dichiarati quando manchino figli legittimi o coniuge del *de cuius* e quindi non sussistano diritti dei membri della famiglia legittima, che l'art. 30, comma terzo, della Costituzione intende espressamente tutelare, una disparità rispetto alla riserva ereditaria a favore dei figli legittimi dichiarata dall'art. 537 del codice civile (metà del patrimonio del genitore se questo lascia un figlio solo; due terzi se i figli sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541 e 542 per i casi di concorso).

Pertanto, l'art. 539 codice civile, in quanto in contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione che assicura "ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima" e con l'art. 3 della Costituzione, in quanto stabilisce, in mancanza di membri della famiglia legittima, un trattamento non giuridicamente giustificato, di disparità successoria per i figli naturali rispetto ai figli legittimi, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nelle parti in cui fissa la riserva ereditaria a favore dei figli naturali riconosciuti o dichiarati nella misura di un terzo del patrimonio del genitore se questo lascia un solo figlio naturale o la metà se i figli sono più e non nella stessa misura prevista dall'art. 537 del codice civile a favore dei figli legittimi e cioè nella misura della metà se il genitore lascia un figlio solo e di due terzi se i figli sono più.

Dato l'espresso richiamo dell'art. 539 del codice civile agli artt. 545 e 546 stesso codice, la Corte prende in esame anche la legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice civile, il quale dispone il concorso di ascendenti legittimi con figli naturali e dell'art. 546, il quale dispone il concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge. Conseguentemente all'interpretazione che con

la richiamata sentenza n. 79 del 1969 la Corte ha dato all'art. 30, comma terzo, della Costituzione, intendendo per "famiglia legittima" solo quella costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi, gli artt. 545 e 546 del codice civile risultano contrastare con la predetta norma costituzionale in quanto limitano i diritti del figlio naturale anche quando manchino "membri della famiglia legittima", non rientrando fra questi gli ascendenti legittimi del *de cuius* e quindi quando non sussiste l'incompatibilità prevista dal citato art. 30, comma terzo, della Costituzione e in quanto contrastano con l'art. 3 della Costituzione stabilendo un trattamento non giuridicamente giustificato di disparità successoria dei figli naturali rispetto ai figli legittimi. Il concorso del coniuge con i figli naturali è già regolato dall'art. 543 codice civile così come è regolato dall'art. 541 stesso codice il concorso di figli legittimi e figli naturali e dall'art. 542 il concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali. Pertanto i diritti dei membri della famiglia legittima rispetto a figli naturali riconosciuti o dichiarati risultano tutelati in piena conformità della disposizione dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione.

3. – Conseguentemente, per l'attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 30, comma terzo, della Costituzione, la legge deve stabilire che a favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservata la metà del patrimonio del genitore se questo lascia un solo figlio naturale o i due terzi se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli artt. 541, 542, 543 per i casi di concorso.

4. – La Corte, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, afferma l'illegittimità costituzionale degli articoli 545 e 546 del codice civile e conseguentemente l'illegittimità costituzionale degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti articoli 545 e 546.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 539 del codice civile, nei sensi di cui in motivazione, limitatamente alla parte in cui a favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata, è riservato, in mancanza di figli legittimi e di coniuge, soltanto un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale o la metà se i figli naturali sono più, e non, come per i figli legittimi, la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo o i due terzi se i figli sono più;

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

* * *

Sentenza n. 250/2000 (Pres. Mirabelli; Red. Ruperto)*Considerato in diritto*

1. – Il giudice unico del tribunale di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art. 803, primo comma, cod. civ., “nella parte in cui prevede il limite temporale di due anni per l'attribuzione del diritto alla revocazione di donazione, a seguito di riconoscimento di figlio naturale”.

Secondo il rimettente, la denunciata norma si pone in contrasto: a) con l'art. 30, terzo comma, Cost., che impone di assicurare ai figli naturali una tutela simile a quella assicurata ai figli legittimi (non potendo ciò non valere anche nel caso in cui la *ratio* della norma risiede nella tutela dei discendenti legittimari, ancorché realizzantesi per via indiretta, allargando l'ambito dei poteri negoziali riconosciuti al genitore); b) con l'art. 3 Cost., perché crea un'ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento in fattispecie del tutto omogenee, quali la sopravvenienza di figli legittimi (relativamente alla quale la revocazione non è soggetta al menzionato limite temporale) ed il sopravvenuto riconoscimento di figli naturali.

2. – La questione è fondata.

2.1. – La revocazione della donazione *ex art.* 803 cod. civ. trova fondamento nell'esigenza di consentire al donante una rivalutazione della perdurante opportunità della donazione stessa in seguito al fatto sopravvenuto della nascita di figli o discendenti, ovvero della conoscenza della loro esistenza. Sulla base di una valutazione legale tipica d'un particolare fatto, potenzialmente idoneo – anche secondo il comune sentire – ad incidere sullo spirito di liberalità manifestatosi nell'atto di donazione posto in essere quando il donante non aveva figli o non sapeva di averli, è stato a lui concesso di riconsiderare appunto la perdurante opportunità di tale atto, alla stregua della nuova situazione familiare venutasi a creare.

La revocazione consegue solo al concreto esercizio del diritto protestativo attribuito dalla norma al donante, il quale è arbitro di decidere se esercitarla, così come, una volta che l'atto sia stato revocato, è libero di disporre a piacimento dei beni rientrati nel suo patrimonio. Per cui va escluso che l'istituto in esame sia approntato ad immediata garanzia degli interessi dei figli sopravvenuti o, più genericamente, degli interessi familiari. Nel contempo, però, non può negarsi che, potenzialmente, i conseguenti effetti patrimoniali si ripercuotono sulla posizione dei figli o dei discendenti, la cui tutela, dunque, è pur sempre da considerare imminente alle finalità della norma. Ed è alla luce di questa premessa che va condotto lo scrutinio di costituzionalità richiesto dal giudice *a quo*.

2.2. – La possibilità di agire per la revocazione è dalla legge subordinata ad un duplice presupposto. Negativo il primo, legato al fatto che il donante, nel

momento della donazione, non avesse o ignorasse di avere figli o discendenti legittimi; positivo il secondo, alternativamente costituito:

a) dalla sopravvenienza, o dalla intervenuta conoscenza dell'esistenza, di un figlio o di un discendente legittimo del donante, cui vanno equiparate la sopravvenienza della legittimazione del figlio naturale, che ai sensi dell'art. 280 del codice civile attribuisce la qualità di figlio legittimo, e la sopravvenuta adozione, quantomeno quella dei minori prevista dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, poiché l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti (art. 27 della legge stessa);

b) dal riconoscimento di un figlio naturale, ma solo se "fatto entro due anni dalla donazione".

Ebbene, ove si consideri che, ai sensi dell'art. 261 del codice civile, nel testo novellato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, il riconoscimento del figlio naturale comporta l'assunzione da parte del genitore (con l'eventuale concorso degli ascendenti) di tutti i doveri che egli ha nei confronti dei figli legittimi, primo fra tutti quello di mantenimento previsto dagli articoli 147 e 148 del codice civile, appare di tutta evidenza come la limitazione temporale in discorso venga a menomare senza ragione la facoltà del genitore (o adolescente) naturale in ordine all'esercizio del menzionato diritto potestativo, allorquando egli ritenga che solo riacquistando il bene donato potrebbe adempiere ai suoi doveri, in una situazione di fatto del tutto analoga a quella in cui, viceversa, al genitore (o ascendente) legittimo, ed anche all'adottante, tale facoltà è concessa senza limiti.

2.3. – Stante la suddescritta conformazione dell'istituto in esame, una tale disparità di trattamento non si potrebbe certo giustificare facendo riferimento alla previsione costituzionale della necessaria compatibilità della tutela dei figli nati fuori del matrimonio con i diritti dei membri della famiglia legittima, imposta dall'art. 30, terzo comma, Cost.

Neppure varrebbe richiamare le preoccupazioni espresse da parte della dottrina relativamente ad un'asserita minore garanzia che altrimenti sarebbe offerta al donatario, per via di possibili riconoscimenti pretestuosi fatti dal donante. A quest'ultimo riguardo va invero osservato, da una parte, che il donatario è dal medesimo art. 803 ammesso a provare "che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio" e, dall'altra, che egli è legittimato ad impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità, ai sensi dell'art. 263, primo comma.

D'altronde, a prescindere che identiche se non più gravi preoccupazioni potrebbero derivare al donatario dalla sopravvenienza di un'adozione, è appena il caso di notare che al riconoscimento *ex* art. 250 del codice civile è equiparato, *quoad effectum*, l'accertamento giudiziale di cui al successivo art. 277, il quale addirittura suppone una volontà contraria al riconoscimento stesso e, inoltre, per quanto attiene ai figli nati dopo la donazione, di norma viene pronunciato ben al di là del previsto biennio, con la conseguenza che mai il donante così

divenuto genitore sarebbe in grado di esercitare il diritto potestativo che il legislatore ha inteso concedergli.

2.4. Deve allora concludersi che la denunciata norma potrebbe trovare giustificazione unicamente nel tradizionale disfavore verso la filiazione naturale, che pervadeva ancora il nuovo codice civile nonostante la cauta apertura manifestatasi nella disposizione stessa, in confronto col corrispondente art. 1083 del previgente codice, che considerava del tutto irrilevante il riconoscimento d'un figlio naturale.

Ma un tale disfavore appare incompatibile col principio espresso nell'art. 30, terzo comma, Cost., attuato dal legislatore con la riforma del diritto di famiglia, alla quale la denunciata norma è sfuggita.

Questa, dunque, proprio alla luce del richiamato principio, è da ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto i due concorrenti profili della disparità di trattamento e della palese irragionevolezza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 803, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che – in caso di sopravvenienza di un figlio naturale – la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.

2. RAPPORTO CONIUGALE

SENTENZA N. 91/1973 (PRES. BONIFACIO; REL. VOLTERRA)

Donazioni – Divieto di donazioni tra coniugi – Limitata capacità contrattuale dei cittadini coniugati nei loro reciproci confronti – Presunzione assoluta che il matrimonio legittimo crei fra i coniugi uno stato reciproco di ineguaglianza e di inferiorità.

Codice civile, art. 781.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 153/1979 (PRES. AMADEI; REL. VOLTERRA)

Successione – Binubo e proprio coniuge – Capacità di disporre e di ricevere per testamento – Limitazioni.

Codice civile, artt. 595, nel testo abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151, e art. 599.

Costituzione, artt. 3 e 29.

Considerato in diritto

1. – L’ordinanza del tribunale di Genova solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 781 del codice civile sotto il profilo del contrasto con l’art. 3 della Costituzione in quanto la norma denunziata – per la quale non si può dare una giustificazione accettabile – viola il principio di uguaglianza dei cittadini – senza distinzione di sesso e di condizione personale e familiare – considerando la condizione di coniugato come un elemento discriminante rispetto al trattamento fatto al non coniugato in tema di libertà di donare e correlativamente di ricevere per donazione, nonché sotto il profilo del contrasto con l’art. 29 capoverso della Costituzione in quanto la presunzione che tutti i coniugi che ricevono una donazione devono aver circuito il coniuge donante e pertanto la presunzione di una disuguaglianza fra coniuge donante raggirato e coniuge donatario raggirante contrasta con l’uguaglianza giuridica e morale dei coniugi affermata dallo stesso art. 29 capoverso.

2. – La questione è fondata.

La norma denunziata trae la sua lontana origine dalla persuasione, tramandata attraverso i secoli, che il divieto di atti di liberalità fra coniugi fosse un principio proprio dei Romani. Nel digesto e nel codice giustiniano esistono infatti due titoli, contenenti numerosi frammenti di giuristi e di costituzioni imperiali, i quali decidono casi di donazioni fra coniugi, tenendo conto se le donazioni sono intervenute prima, durante o dopo l’esistenza giuridica del vincolo coniugale e applicando con ampia e benigna interpretazione un’attenuazione al divieto introdotta da Settimio Severo e Caracalla che stabiliva la convalida delle donazioni effettuate al coniuge quando il donante fosse premorto al donatario in costanza di matrimonio senza aver mutato la volontà di donare.

Va rilevato che già all’epoca romana appariva dubbio il fondamento del divieto, di cui non erano chiare le origini: le insufficienti, diverse e non sempre concordanti spiegazioni che si leggono nei testi testimoniano l’imbarazzo degli stessi giuristi antichi per rispondere al problema. L’infondatezza e l’irragionevolezza di questi tentativi (timore che un coniuge possa essere spogliato dall’altro per amore; timore che le donazioni possano distogliere i genitori dall’allevamento della prole; timore che il vincolo coniugale possa essere indebolito per il fatto che il coniuge avente la possibilità non effettui donazioni all’altro; timore che la reputazione dei coniugi possa essere compromessa in quanto l’unione appaia basata su un prezzo; timore che il coniuge più abbiente possa essere impoverito a favore del coniuge meno abbiente) risultano evidenti soprattutto se siffatte giustificazioni si vogliono invocare rispetto al matrimonio moderno.

Di fronte all’ampia trattazione dell’argomento nel *corpus iuris civilis*, fonte per essi di diritto scritto e applicabile, i giuristi medioevali e quelli dei secoli successivi erano indotti a dare al divieto valore di vero e proprio dogma

giuridico senza però riuscire a fornire una spiegazione plausibile della sua funzione. La credenza, la quale esercitò una decisiva influenza in talune legislazioni europee, che si trattasse di una antichissima e fondamentale norma romana, doveva modificarsi assai più tardi a seguito della scoperta e della pubblicazione nel 1823 ad opera del cardinale Angelo Mai di una raccolta frammentaria di *iura* e di *leges* (designata convenzionalmente col nome di *Fragmenta vaticana*) contenente in un passo del giurista Paolo disposizioni della *lex Cincia de donis et muneribus* del 204 a.C., la quale, prescrivendo che le donazioni in genere non potessero superare un dato ammontare, escludeva dalla limitazione determinate persone unite da vincoli di agnazione, parentela o affinità e fra queste il marito e la moglie nei loro reciproci confronti.

3. – La difesa del Bravo a sostegno della propria tesi, oltre alle disposizioni del codice civile del 1865 e di quello attuale, cita anche quelle del codice albertino e del codice estense. Ma a questo argomento di natura storica può opporsi il richiamo alle molte altre legislazioni che non hanno accolto o che addirittura hanno revocato il divieto delle donazioni fra coniugi.

In Francia, anteriormente alla rivoluzione, il divieto era dichiarato in alcune Coutumes con numerose e diverse deviazioni dal diritto romano ed in altre invece non accolto, creando gravissimi inconvenienti per questa disparità nelle varie regioni del Regno. Durante la rivoluzione la legge del 17 nevoso dell'anno II, con gli artt. 14 e 61 riconosceva ai coniugi il pieno diritto di farsi donazioni fra loro. Pochi anni più tardi, il *code civil* napoleonico del 1803 con l'art. 1096 abbandonava decisamente il principio attribuito ai Romani, non stabilendo alcun divieto alle donazioni fra coniugi durante il matrimonio, dichiarando che non sono revocabili per sopravvenienza di figli e attribuendo ai donanti la facoltà di revocarle, la donna senza bisogno di autorizzazione maritale o giudiziaria.

Il sistema del *code civil* francese, applicato nel 1806 al Regno d'Italia e vigente nel Ducato di Lucca sino al 1865, venne accolto nel codice del Regno delle Due Sicilie del 1819 (art. 1050) e nel codice per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 (art. 1945). Il codice estense del 26 aprile 1771 richiamato in vigore il 28 agosto 1814, al libro II, titolo XII, n. XVII, ripudiava il principio attribuito ai Romani, accolto invece nell'art. 1931 del successivo codice estense promulgato il 25 ottobre 1851. Il codice generale austriaco sia nel progetto del 1753, sia nella parte posta in vigore nel 1786, sia nella definitiva redazione del 7 luglio 1810 applicata nel Regno lombardo-veneto il 1 gennaio 1816, il codice prussiano del 1 agosto 1794, il codice belga del 3 settembre 1807, il codice svizzero del 10 dicembre 1907, entrato in vigore il 1 gennaio 1912, il codice civile tedesco, pubblicato il 18 agosto 1896, entrato in vigore il 1 gennaio 1900, il *codigo civil* messicano del 1928, entrato in vigore il 1 ottobre 1932, il *codigo civil* brasiliano del 1 gennaio 1916, entrato in vigore il 1 gennaio 1917, con modifiche del 15 gennaio 1919, non vietano le donazioni fra coniugi. Anche recentemente il codice civile ellenico del 1946, innovando il sistema seguito sino

allora in Grecia, e il *cedigo civil* venezuelano del 1 ottobre 1942, ammettono la liceità delle donazioni fra coniugi durante il matrimonio.

I codici del XIX secolo nei quali è comminato il divieto sono invece il codice della Repubblica e Cantone del Ticino del 16 giugno 1837 il quale all'art. 1000, vietava fra i coniugi qualunque donazione durante il matrimonio, aggiungendo che poteva aver luogo a favore dei figli, il *codigo civil* argentino del 1869, il *codigo civil* spagnolo del 1888 (art. 1334) e il codice albertino del 1837, entrato in vigore il 1 gennaio 1838, il quale, a differenza di molte altre legislazioni dei secoli XVIII e XIX, e andando anche oltre lo stesso diritto giustiniano, statuiva la nullità assoluta delle donazioni fra coniugi, stabilendo all'art. 1186 che "i coniugi non potranno durante il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà nelle forme e secondo le regole stabilite per tali atti". Questa norma veniva riprodotta pedissequamente nel già citato art. 1931 del codice estense del 1851 e nell'art. 1054 del codice civile italiano del 1865.

4 – Più volte la dottrina italiana aveva posto in rilievo l'irrazionalità del divieto di cui al citato articolo 1054 del codice civile del 1865 e il suo contrasto con le moderne esigenze sociali ed economiche. Tale irrazionalità veniva apertamente denunciata dalla Commissione per la riforma del III libro del codice civile presieduta da Mariano d'Amelio nella sua Relazione al progetto 23 marzo 1936, la quale proponeva "l'abolizione del divieto che non è giustificato da alcuna plausibile ragione, poiché tutti quei motivi di natura morale che il diritto romano ci ha tramandati o sono da considerarsi inconsistenti o del tutto estranei all'ordinamento familiare moderno" e dopo avere aspramente criticato le argomentazioni addotte a giustificazione dell'art. 1054 del codice civile del 1865, aggiungeva: "Inoltre tal divieto è più di ogni altro soggetto a frode, poiché la coscienza pubblica reagisce contro tal rigore ricorrendo a simulate alienazioni a titolo oneroso. Il divieto è irritante anche dal punto di vista morale poiché il codice considera lecite le donazioni fra estranei concubini, e inoltre dal punto di vista logico, poiché lascia ampia libertà di donare ai fidanzati, favorendo anzi tali donazioni". Il progetto del 1936 proponeva pertanto all'art. 406 un testo che seguiva il principio del codice napoleonico, ammettendo la piena liceità delle donazioni fra coniugi durante il matrimonio con facoltà del donante di revocarle e stabilendo la revocabilità di diritto in caso di annullamento del matrimonio e la validità della donazione a favore del coniuge di buona fede nel caso di matrimonio putativo.

Malgrado che la Corte di cassazione, numerose Corti di appello, numerose facoltà giuridiche e numerosi giuristi, esaminando il citato progetto 23 marzo 1936, si fossero decisamente pronunziati per l'abolizione del divieto, ritenuto irrazionale, nel progetto definitivo e nel testo del codice all'articolo 781, in ossequio ad un principio che si riteneva fosse proprio dei Romani, si manteneva il divieto di qualsiasi liberalità fra coniugi, salvo quelle conformi agli usi, e si tentava di giustificarlo in base all'argomento (che generazioni di giuristi avevano

da secoli criticato, dimostrandone l'infondatezza) che il trapasso dei beni da un coniuge all'altro potrebbe "turbare il regime delle loro relazioni che deve essere basato sul reciproco affetto e non su egoistici calcoli utilitari".

5. – I precedenti storici della norma denunciata e l'esame di altre legislazioni antiche e moderne consentono di valutare positivamente l'affermazione del giudice *a quo* che il divieto assoluto delle donazioni fra coniugi rappresenta alla nostra epoca "un mero relitto storico".

Anche contro l'art. 781 del codice del 1942 si è schierata decisamente la più autorevole dottrina, rilevando che il divieto si è perpetuato fino ai nostri giorni più per forza di tradizione che per un'intrinseca ragione di essere, e affermando che a suo favore nessuna plausibile considerazione si è invocata o si può invocare.

Se infatti non sono congruenti ed applicabili al matrimonio moderno le giustificazioni in precedenza elencate proposte dai giuristi romani per un divieto assai meno drastico di quello dell'art. 781 del codice civile, ancor meno fondata è quella psicologica addotta nei lavori preparatori del codice civile del 1942, in quanto il fondamento giuridico del matrimonio disciplinato dal codice vigente risiede in elementi del tutto diversi dal trapasso di beni da un coniuge all'altro. Né si comprende perché una donazione possa turbare le relazioni fra coniugi più che un qualsiasi altro rapporto patrimoniale. Non fondata è anche l'altra giustificazione, sollevata da taluni giuristi, decisamente confutata dalla ricordata Relazione 23 marzo 1936 al progetto del codice civile, che attraverso le donazioni reciproche i coniugi potrebbero ledere diritti di terzi, in quanto, per impedire il verificarsi di una siffatta ipotesi, il legislatore, a parte le norme, del resto applicabili anche alle donazioni fra coniugi, relative agli atti in frode dei terzi, avrebbe dovuto vietare ogni e qualunque negozio giuridico fra coniugi.

L'esame della recente giurisprudenza pone in luce i gravissimi inconvenienti cui dà luogo il divieto, il quale appare incompatibile con le attuali esigenze familiari e con la realtà sociale ed economica del nostro tempo, facendo fra l'altro sorgere situazioni palesemente ingiuste ed anche moralmente aberranti in contrasto con gli stessi principi cui si ispirano altre norme del vigente codice civile italiano. L'applicazione della norma denunciata porta fra l'altro necessariamente a considerare valide le donazioni fra coniugi fatte in pendenza di matrimonio putativo o di matrimonio successivamente annullato e nulle quelle fatte in pendenza di matrimonio sciolto in seguito a sentenza di divorzio anche se pronunciata da tribunali stranieri e deliberata in Italia, mentre considera valide le donazioni compiute in Italia da un cittadino straniero al proprio coniuge.

6. – Evidente appare il contrasto della disposizione dell'art. 781 del codice civile con l'art. 3 della Costituzione. La norma denunciata viola infatti il principio di uguaglianza fra cittadini in quanto stabilisce che la condizione di coniugato con una data persona costituisce un elemento discriminante rispetto alla capacità del non coniugato o del coniugato con altra persona di donare e correlativamente di ricevere per donazione. La disposizione, che limita la

capacità contrattuale dei cittadini coniugati nei loro reciproci confronti, riducendo la libertà della loro iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione, non trova alcuna ragionevole giustificazione in motivi che attengano all'utilità sociale o alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana o che comunque possano identificarsi con i principi e i valori tutelati dalla Costituzione o che questa si propone di attuare.

Non solo riguardo al contenuto della norma manca pertanto ogni corrispondenza del fine legislativo con i diritti della persona tutelati dalla Costituzione e con i principi dichiarati nell'art. 3, ma non si rinviene lo scopo oggettivo del divieto né si ravvisa quali interessi esso protegga. Anche dai lavori preparatori del codice risulta che il legislatore nel formulare l'art. 781 non è stato mosso dall'intento di disciplinare in modo disuguale situazioni che ritenesse oggettivamente disuguali e dal perseguimento ragionevole di finalità apprezzabili costituzionalmente, onde la limitazione dell'attività negoziale imposta nei loro reciproci confronti ai coniugi legittimi solo perché hanno tale qualità giuridica è priva di ogni valida giustificazione.

Né è fondato l'argomento addotto dalla difesa del Bravo per escludere il contrasto della norma denunciata con l'art. 3 della Costituzione in quanto il divieto di cui all'art. 781 del codice civile si applica ad entrambi i coniugi, ponendoli in situazioni di parità reciproca. È chiaro, al contrario, che il divieto costituisce una palese ineguaglianza giuridica di coloro che sono uniti in matrimonio legittimo non solo rispetto alla generalità dei cittadini, riducendo, come si è detto, la loro iniziativa economica, ma anche rispetto ad altri casi di unioni e di convivenze, quali il matrimonio putativo, il matrimonio successivamente annullato, la convivenza more uxorio di cui all'art. 269 del codice civile, il concubinato ed altre. Ineguaglianza tanto più ingiustificata in quanto gli stessi pericoli, che si afferma di voler impedire mediante il divieto di donare imposto ai coniugi legittimi, possono incombere con assai maggiore frequenza e con conseguenze assai più gravi sulle persone che si trovano nei casi sopra menzionati e per le quali il divieto non è comminato.

L'irragionevolezza della limitazione *ex art. 781* a carico dei coniugi legittimi si appalesa evidente anche nel fatto che il divieto non si applica ai fidanzati con l'assurda conseguenza che le medesime persone possono farsi fra loro donazioni sino al momento in cui contraggono matrimonio legittimo.

Pertanto, necessariamente, a base del divieto di cui all'articolo 781 del codice civile vi è la presunzione assoluta che il matrimonio legittimo crei fra i coniugi uno stato reciproco di ineguaglianza e di inferiorità per cui l'uno possa sempre essere circuito o costretto dall'altro a spogliarsi a favore di questo dei suoi beni, presunzione questa incompatibile con il disposto dell'art. 29, capoverso, della Costituzione che ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e con la stessa concezione giuridica del matrimonio.

Tale presunzione è, del resto, contrastante con la stessa realtà giuridica in quanto la persona unita ad altra da vincolo coniugale legittimo è meno esposta

a soggiacere a seduzioni e pressioni affettive da parte dell'altro coniuge dirette ad ottenere liberalità, le quali non possono in alcun modo incidere sulla condizione di coniuge legittimo, che non invece la persona non unita ad altra con siffatto vincolo, la quale più facilmente può essere indotta a cedere a ricatti affettivi e a compiere liberalità sotto la minaccia di non effettuare un matrimonio o di far cessare un'unione illegittima.

7. – Pertanto, seguendo i criteri enunciati dalla Corte, l'incostituzionalità della norma denunciata risulta non solo estrinsecamente in quanto, limitando l'attività negoziale dei coniugati legittimi, li pone, rispetto alla capacità di effettuare e di ricevere donazioni, in una condizione differenziata in confronto a quella degli altri cittadini, senza che la norma medesima risulti perseguire alcuna finalità apprezzabile, ma anche intrinsecamente in quanto il principio costituzionale di uguaglianza appare violato, mancando ogni ragionevole motivo per fare ai cittadini coniugati con il donante un trattamento diverso da quello dei cittadini non coniugati o non coniugati con il donante, creando situazioni di svantaggio in difetto di una fondata o almeno plausibile giustificazione del precepto o desumibile da effettive esigenze oggettive.

8. – La constatazione del contrasto dell'art. 781 del codice civile con l'art. 3 della Costituzione è assorbente dell'altra questione sollevata dal giudice *a quo* dell'illegittimità costituzionale del medesimo articolo in riferimento all'art. 29, capoverso, della Costituzione ed è superfluo attardarsi ulteriormente nell'esame anche di tale questione.

9. – Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 781 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 781 del codice civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

* * *

Sentenza n. 153/1979 (Pres. Amadei; Rel. Volterra)

Considerato in diritto

1. – Il giudice *a quo* denuncia, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, gli artt. 595 e 599 del cod. civ., (il primo dei quali espressamente abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151), in quanto le disposizioni impugnate (applicabili nel procedimento di merito perché relativo ad una successione apertasi anteriormente al 1975), assoggettando ad un diverso trattamento il coniuge del testatore a seconda che questo abbia o meno

contratto un secondo matrimonio, vulnererebbero il principio di uguaglianza e, prevedendo limitazioni alla capacità successoria del coniuge del binubo, sarebbero incompatibili con il principio costituzionale della dignità dell'unione matrimoniale di cui all'art. 29, indipendentemente dalla circostanza che tale unione si sia realizzata in prime o ulteriori nozze.

[*omissis*]

4. – La disposizione dell'art. 595 del codice civile italiano del 1942, la quale ripeteva sostanzialmente quella dell'art. 770 del preesistente codice del 1865, veniva, nel disegno di legge n. 2417 (comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 18 settembre 1967) con cui si proponeva l'abrogazione dell'articolo in parola, qualificata "iniqua, irrazionale, incostituzionale e anche illogica". Essa infatti appariva, già prima della sua abrogazione legislativa del 1975, un vero e proprio relitto storico.

La disposizione traeva le sue lontanissime origini dalla legislazione del Basso Impero Romano, decisamente contraria alle nozze dei vedovi e dei divorziati, la quale, mentre da un lato procedeva alla graduale abrogazione delle leggi di Augusto tendenti ad ostacolare il celibato e a costringere uomini e donne ad unirsi in matrimonio e a passare a seconde nozze, dall'altro lato, con numerose costituzioni di Costantino, Valentiniano, Graziano, Teodosio II e di altri imperatori, mirava con varie disposizioni limitanti i diritti patrimoniali e successori dei binubi e i loro diritti nei confronti dei figli nonché con una normativa severamente repressiva dell'adulterio, ad ostacolare e ad impedire i secondi e i successivi matrimoni senza però giungere a dichiararne la nullità. Nello stesso tempo cercava di proteggere i diritti e le aspettative patrimoniali dei figli di primo letto ai quali riservava particolare favore. Queste leggi risentono la diretta influenza della Chiesa, la quale sin dall'origine, nella sua dottrina, come dimostrano l'insegnamento rivolto a uomini e donne nelle Epistole di S. Paolo, gli scritti dei Padri fra i quali Atenagora, Clemente di Alessandria, Origene, Tertulliano, Sant'Ambrogio e tanti altri, esaltava la castità e la continenza esortando al celibato e a mantenere lo stato di vedovanza, quali condizioni moralmente superiori a quella dei coniugati, sconsigliando decisamente di compiere successivi matrimoni ed escludendo i binubi dagli ordini e dalle funzioni sacerdotali e dal compimento di vari atti di culto. La normativa espressa già in antichi decreti vescovili e in numerosi concili, pur considerando giuridicamente valido il secondo matrimonio, conferma, attraverso disposizioni che pongono in una condizione d'inferiorità nel campo religioso e nella comunità dei fedeli, i binubi e coloro che si uniscono in matrimonio con questi, l'ostilità della Chiesa verso le seconde nozze, tendenza questa seguita e condivisa dalle autorità civili del IV e dei secoli successivi.

La legislazione imperiale romana, ispirata al presupposto che il coniuge del binubo possa circuire questo a proprio favore inducendolo a spogliarsi dei suoi beni a danno dei figli nati da matrimoni anteriori influisce profondamente sul diritto intermedio. Fra le tante costituzioni imperiali emanate in questa materia

viene data particolare importanza ad una di esse, conservata nel Codice Giustiniano C. 5, 9, 6 nel titolo *de secundis nuptiis*, degli imperatori Leone ed Antemio del 472, denominata dagli scrittori medioevali e successivi con le due parole iniziali *Hac edictali*, la quale fra l'altro vietava che il binubo lasciasse al nuovo coniuge per qualsiasi atto di liberalità sia fra vivi sia *mortis causa* ed anche per interposte persone più di quanto donava o lasciava al meno preferito dei figli del precedente matrimonio. La legge stabiliva inoltre che l'eventuale eccedenza dovesse essere divisa fra tali figli. Questa disposizione che Giustiniano nelle sue Novelle giudicava ottima, è più tardi ampiamente commentata da celebri giuristi. Applicata in Francia nei paesi di diritto scritto ed in alcune Coutumes, viene estesa a tutto il regno per effetto del celebre editto del luglio 1560 del re di Francia Francesco II noto come *edit des secondes nocces*, emanato per consiglio del cancelliere Michel de L'Hopital in conseguenza di un fatto che aveva suscitato molto clamore.

L'editto, il quale si riferiva solo alle vedove che contraevano nuovo matrimonio, vietava ad esse di donare al loro successivo marito anche per interposte persone più di quanto avesse il figlio meno preferito del precedente matrimonio, ordinando la riduzione della eccedenza. Il proemio dell'editto, nel quale sono esposti i motivi di esso, mostra che l'intenzione del legislatore era, richiamandosi alle costituzioni imperiali romane e invocando l'"infermità" del sesso, di porre la binuba in una condizione di inferiorità giuridica limitandone la capacità. La giurisprudenza estese il divieto (accolto in varie Coutumes, fra cui quelle di Parigi, Orleans ed Amiens) anche ai lasciti testamentari e ai vedovi binubi. Pochi anni dopo il re Enrico III con l'Ordonnance de Blois del 1579 aggravava le pene contro le vedove che si univano in matrimonio con uomini indegni della loro condizione, confermando il disfavore verso le seconde nozze.

Questa normativa, decisamente contraria ai binubi, si mantenne in Francia sino alla Rivoluzione, quando la Convenzione ritenne di abolire gli impedimenti ai successivi matrimoni. Con la legge 5 brumaio anno II art. 1 e con la legge 17 nevoso, anno II art. 12 si dichiarava illecita e pertanto non scritta la condizione apposta agli atti gratuiti di non passare a nuove nozze e con la medesima legge del 17 nevoso agli artt. 13 e 14 si permetteva a ciascun coniuge di dare all'altro i suoi beni in mancanza di figli e, in presenza di questi, sia di primo matrimonio, sia di matrimoni successivi, la metà dei beni in usufrutto.

I redattori del Codice Napoleonico, come può constatarsi dai lavori preparatori, ritornarono invece alle disposizioni dell'antica legge del 472 *Hac edictali*. La materia venne regolata nel titolo II del libro III (delle disposizioni fra coniugi, per contratto di matrimonio, o durante il matrimonio) nell'articolo 1098: "Il marito o la moglie che, avendo figli d'altro matrimonio, ne contrarrà un secondo od ulteriore, non potrà donare al nuovo sposo che una parte uguale alla minore che perverrà ad uno dei figli legittimi, senza che in nessun caso, queste donazioni possano eccedere il quarto dei beni".

Pertanto, il Codice Napoleonico, riproducendo la prima disposizione del-

l'antico editto delle seconde nozze del 1560, limitava la capacità giuridica dei binubi in confronto degli altri cittadini e stabiliva norme patrimoniali diverse per i coniugi del primo e dei successivi matrimoni.

5. – Come è noto, il Codice civile francese venne applicato per vari anni in quasi tutta l'Italia e, negli anni successivi alla Restaurazione, sostituito in vari Stati da nuovi codici. Mentre il Codice generale austriaco del 1811 applicato al Regno Lombardo-Veneto il 1 gennaio 1815, non contiene, come il Codice civile germanico e il Codice svizzero, il divieto, in alcune nuove legislazioni italiane viene mantenuta la norma dell'art. 1098. Così il Codice per il Regno delle Due Sicilie promulgato nel 1819, il quale all'art. 1052 posto nel capitolo IX del titolo II con la medesima intitolazione del titolo II del libro III del Codice Napoleonico, riproduce pedissequamente l'articolo 1098 di questo, meno l'ultima parte riguardante la limitazione del quarto dei beni. Ugualmente il Codice per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 nella Parte seconda al titolo I capo III (Delle disposizioni permesse in testamento) all'art. 662. Nel codice Albertino del 1837 il divieto è posto all'art. 149 nella sezione V sotto il titolo V che porta la denominazione "delle seconde nozze". Questa collocazione indicava ben chiaramente che lo scopo del legislatore, ispirato al disfavore per i successivi matrimoni, era precipuamente quello di limitare i diritti patrimoniali, e di disposizione dei binubi. ("Non può il binubo lasciare al nuovo coniuge per qualunque atto lucrativo o tra vivi, o d'ultima volontà, maggior porzione di quella che abbia lasciato ad uno dei figli del primo matrimonio, il meno favorito. I lucri dotali però né limiti portati dalle leggi non s'imputeranno in detta porzione. L'eccesso del lascito al secondo coniuge cade in favore di tutta indistintamente la prole del primo matrimonio nella conformità dell'art. 147, non ostante qualunque disposizione del binubo in contrario, e benché il secondo coniuge avesse in favore d'altri rinunciato al lascito").

È interessante notare che di questo articolo, considerato come i tre precedenti della medesima sezione, come aventi lo scopo di porre un freno alle seconde nozze, la Magistratura del Regno di Sardegna nelle sue osservazioni al progetto di revisione del Codice Albertino aveva proposto la soppressione.

L'articolo in parola venne tenuto presente nella elaborazione del codice civile del 1865 nella quale le disposizioni concernenti i binubi furono oggetto di perplessità e di discussioni, ritenendosi che i figli fossero tutelati dalle norme sulla porzione legittima. Avuto riguardo ai vari dubbi di interpretazione dell'articolo 149 del Codice Albertino, la norma limitatrice venne posta nella sezione II del capo II ("della capacità di ricevere per testamento") nell'articolo 770 con la seguente formulazione: "Il binubo non può lasciare al nuovo coniuge una porzione maggiore di quella che abbia lasciato al meno favorito dei figli del precedente matrimonio". Le incapacità stabilite per il binubo, come espressamente dichiarato nella Relazione dell'allora Guardasigilli Giuseppe Pisanelli "sono dirette ad impedire qualsiasi violenza o seduzione che possa tornare a danno dei figli del precedente matrimonio o dei congiunti chiamati dalla legge

a succedere". Con ciò si affermava ancora una volta il presupposto che ciascun coniuge per il solo fatto di essere tale fosse esposto alla circumvenzione e alla violenza dell'altro.

L'autorità della tradizione storica influenzò anche i redattori del nuovo codice del 1942, i quali, malgrado i dubbi espressi dalla dottrina e i pareri di abolizione avanzati da alcuni Sindacati fascisti di avvocati e procuratori in sede di esame del progetto, mantennero il divieto, formulando nel capo III del titolo III ("della capacità di ricevere per testamento") nell'articolo 595, diversamente dai precedenti codici sotto il profilo di un'incapacità di ricevere da parte del coniuge del binubo: "Il coniuge del binubo non può ricevere da questo per testamento, sulla disponibile, più di quanto consegue, sulla disponibile stessa, il meno favorito dei figli di precedenti matrimoni. Per determinare la porzione del coniuge devono calcolarsi le donazioni da lui ricevute. L'eccedenza di cui è stato disposto a favore del coniuge, anche per donazione, deve essere divisa in parti eguali fra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore".

6. – La storia del divieto, risalendo, attraverso le legislazioni che si sono succedute nel tempo all'origine della norma, mostra come questa fosse soprattutto ispirata dall'ostilità verso le seconde nozze considerate come atto moralmente e giuridicamente riprovevole e si fondasse sul presupposto che il binubo fosse sempre esposto ai raggiri, artifici e violenza da parte del nuovo coniuge per spogliarlo dei suoi averi, raggiri, artifici e violenza ad evitare i quali non sarebbero state, in un secondo o successivo matrimonio, sufficienti le ordinarie disposizioni sulla captazione testamentaria. Scopo precipuo della norma era infatti quello di ostacolare le nuove nozze e di scoraggiarle, limitando la capacità giuridica dei binubi. L'ostilità del legislatore, malgrado che sia il codice civile del 1865 (art. 850), sia quello del 1942 (art. 636) dichiarassero illecita la condizione impedente le prime nozze e le ulteriori, si appalesa anche in talune norme del codice civile (tali ad esempio, quelle degli artt. 434, 149, 636, 328, sostituito dall'art. 151 della legge n. 151 del 1975, 340 e 31, abrogati dall'art. 159 della citata legge) nonché in disposizioni in tema di pensione di reversibilità della vedova binuba, nelle quali non appare estraneo, insieme ad altri presupposti, anche il disfavore verso i successivi matrimoni (V. art. 81 del t.u. sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; art. 42 del t.u. sulle pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; V. anche art. 27 r.d. 17 agosto 1935, n. 1765).

7. – Il motivo invocato da taluni che il divieto di cui all'art. 595 fosse esclusivamente diretto a tutelare gli interessi dei figli di primo letto, se poteva avere un'apparenza di veridicità per le più antiche legislazioni, appariva in gran parte inconsistente e ormai superato una volta introdotto l'istituto della quota disponibile e della riserva ereditaria e data la possibilità di impugnare le disposizioni testamentarie affette di violenza, dolo od errore (art. 624 codice civile).

La norma denunziata, stabilendo che la condizione di colui che aveva contratto successivamente più matrimoni, costituisce un elemento discriminante rispetto alla capacità di qualunque altro cittadino celibe o coniugato una sola volta di disporre della quota disponibile dei suoi beni nei confronti del proprio coniuge e, correlativamente, rispetto alla capacità di questo coniuge di ricevere sulla quota disponibile, violava il principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3.

La differenza di trattamento fatto ai binubi, in confronto degli altri coniugati e in genere degli altri cittadini, non solo non trovava alcuna ragionevole giustificazione in motivi che comunque potessero identificarsi con i principi e i valori della Costituzione, soprattutto dell'art. 29, ma appariva rispondere a concetti del tutto superati e addirittura contrastanti con la logica del sistema creando una serie di situazioni palesemente assurda.

Infatti, mentre qualunque cittadino poteva disporre liberamente dei propri beni nei limiti della propria quota disponibile e poteva liberamente ricevere entro la quota disponibile di altri liberalità a proprio favore, ciò era vietato ai binubi e ai coniugi di questi per il solo fatto che esisteva fra loro un rapporto giuridico di matrimonio legittimo. I vedovi e i divorziati, come tutti gli altri cittadini, potevano invece disporre della loro quota disponibile a favore di qualsivoglia altra persona anche se con loro convivente *more uxorio*, o unita da vincolo di matrimonio religioso non trascritto, o unita da matrimonio legittimo successivamente annullato prima della morte del binubo, situazioni queste nelle quali i pericoli a danno dei figli di matrimoni anteriori di circumvenzione, di dolo o di violenza che si affermava volere impedire potevano esistere con assai maggiore incidenza e frequenza e con conseguenze assai più gravi.

L'assurdità risulta anche per situazioni nelle quali l'applicabilità del divieto dipendeva da situazioni del tutto accidentali e indipendenti dalla volontà delle persone.

Tale ad esempio quella del binubo il cui precedente o i precedenti matrimoni fossero dichiarati nulli, nel qual caso l'incapacità del testatore e del suo coniuge non esisteva, e così anche, secondo un'autorevole dottrina, quando la persona a favore della quale l'istituzione era stata fatta, aveva acquistato la qualità di coniuge legittimo dopo la confezione del testamento.

Del resto l'incapacità del binubo e del di lui coniuge si aveva solo in presenza, al momento dell'apertura della successione, di figli legittimi o legittimati per susseguente matrimonio che non fossero premorti o dichiarati indegni o avessero rinunciato all'eredità. Ciò creava una differenziazione rispetto alla capacità giuridica fra binubi con figli nati da precedenti matrimoni e binubi senza tali figli. L'incapacità, invece, non si verificava in presenza di figli legittimati per decreto del Capo dello Stato (ora con la riforma del 1975 con provvedimento del giudice: nuovo art. 284 del codice civile), di adottivi e di naturali in quanto non erano nati da precedenti matrimoni del binubo.

Altra situazione irrazionale, nella quale la capacità del binubo e del di lui

coniuge risultava ancora limitata in confronto a quella degli altri cittadini, vi era quando al figlio meno favorito di precedenti matrimoni era lasciata la sola legittima. In tal caso il nuovo coniuge non poteva ricevere nulla sulla disponibile, ma conseguiva la sola riserva. Per di più, concorrendo con figli legittimi, la quota di riserva gli spettava soltanto in usufrutto con la conseguenza che il testatore non gli poteva lasciare nulla in proprietà.

Altra limitazione si era verificata dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 781 del codice civile (sentenza 14 giugno 1973, n. 91). Affermata la liceità delle donazioni fra coniugi, ne derivava che nel determinare la porzione del nuovo coniuge, si sarebbero dovute calcolare anche le donazioni fatte dal binubo al proprio coniuge durante il matrimonio. In tal modo, prima dell'abrogazione dell'art. 595, si sarebbe avuta un'ulteriore limitazione della capacità del binubo rispetto a quella degli altri cittadini, potendo questi fare donazioni al proprio coniuge e riducendosi invece quelle del binubo che concorressero a fare oltrepassare sulla disponibile quanto conseguiva il figlio meno preferito di precedenti matrimoni.

8. – La norma dell'art. 595 contrastava pertanto anche con l'art. 29 della Costituzione in quanto, limitando la capacità dei binubi e dei loro coniugi in confronto a quella degli altri coniugati, operava una distinzione giuridica fra il precedente matrimonio legittimo e i successivi, ponendo i coniugi di successivi matrimoni in uno stato di inferiorità giuridica in confronto dei coniugi precedenti. Questa distinzione non si conciliava con l'art. 29 della Costituzione, il quale non differenzia fra loro i matrimoni legittimi, ma vuole questi ordinati sulla uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e tanto meno consente di disciplinare in modo diverso il primo matrimonio da quelli successivi.

A base del divieto di cui all'art. 595, così come a base di quello dell'art. 781 dichiarato costituzionalmente illegittimo, vi era la presunzione, denunziata dalla Corte nella sua citata sentenza n. 91 del 1973, che il matrimonio legittimo creasse fra i coniugi uno stato reciproco di ineguaglianza e di inferiorità, non riscontrabile nelle altre forme di unioni coniugali non legittime, per cui ciascun coniuge potesse essere sempre circuito o costretto dall'altro a spogliarsi a favore di questo dei suoi beni, presunzione questa incompatibile con l'uguaglianza civile e morale dei coniugi. Come nella citata sentenza n. 91 del 1973, riguardo alla statuizione di incostituzionalità dell'art. 781, la Corte, anche rispetto all'art. 595, osserva che questa presunzione contrasta con la stessa realtà giuridica in quanto la persona unita all'altra da vincolo coniugale legittimo è meno esposta a soggiacere a seduzioni e pressioni affettive da parte dell'altro coniuge dirette ad ottenere liberalità, che non invece la persona non unita ad altra con siffatto vincolo, la quale più facilmente può essere indotta a cedere a ricatti affettivi e a compiere liberalità sotto la minaccia di non legittimare l'unione illegittima o di farla cessare.

9. – L'esame della legislazione italiana dopo la II guerra mondiale mostra, attraverso una serie di abrogazioni di norme limitatrici della capacità giuridica

dei binubi, il progressivo abbandono da parte del legislatore del disfavore verso le seconde nozze. L'abrogazione effettuata dal legislatore con la legge 19 maggio 1975, n. 151 dell'art. 595 del codice civile ha operato decisamente in questa direzione adeguando il diritto di famiglia e di successione ai principi espressi nella Costituzione e giova anche essa a rivelare uno stato di illegittimità costituzionale esistente prima della riforma del 1975.

Devesi pertanto dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 595 nel testo abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e di conseguenza anche l'incostituzionalità dell'art. 599 del codice civile nella parte in cui richiamava l'art. 595 del medesimo codice.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 595 del codice civile nel testo abrogato dall'art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell'art. 599 del codice civile nella parte in cui richiama il predetto art. 595.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1979.

3. RAPPORTO DI FRATELLANZA

SENTENZA N. 184/1990 (PRES. SAJA; RED. MENGONI)

Successione ereditaria – Successione legittima tra fratelli e sorelle naturali – Esclusione pur in mancanza di altri successibili diversi dallo Stato.

Codice civile, art. 565, riformato dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

Costituzione, artt. 3 e 30.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Bolzano ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'esclusione dei fratelli e delle sorelle naturali dalle categorie dei successibili ab intestato, in guisa che è ad essi negato il diritto di successione reciproca pur in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato. La questione è formulata sulla falsariga del dispositivo della sentenza 4 luglio 1979, n. 55 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua l'art. 565 nel testo anteriore alla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151). L'art. 565 novellato, sebbene non differisca sostanzialmente dal testo originario, è una norma nuova, come tale non toccata dal giudicato costituzionale citato. Pertanto, come giustamente ritiene il giudice *a quo*, la questione deve essere riesaminata.

2. – La questione è fondata.

Vanno richiamate due notazioni, tra loro complementari, contenute nelle sentenze precedentemente pronunziate in argomento da questa Corte, le quali discernono due aspetti del significato normativo dell'art. 30, terzo comma, della Costituzione.

Il primo significato si esprime in una regola di equiparazione dello *status* di figlio naturale (riconosciuto o dichiarato) allo *status* di figlio legittimo nei limiti di compatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima costituita dal matrimonio del genitore con persona diversa dall'altro. In questo senso "l'art. 30 si riferisce ai rapporti tra genitori e figli, e non a quelli dei figli tra loro" (sent. n. 76 del 1977): il suo ambito normativo è commisurato alla regola dell'art. 258, primo comma, cod. civ., che delimita l'efficacia del riconoscimento.

Nel secondo significato, concernente i rapporti della prole naturale con i parenti del genitore (ossia con la famiglia di origine del genitore e con altri suoi figli, legittimi o naturali riconosciuti), l'art. 30, terzo comma, non impartisce un comando immediato di parificazione giuridica alla prole legittima anche in questi rapporti, ma si pone come "norma ispiratrice di un orientamento legislativo a favore dei figli naturali" (sent. n. 55 del 1979), la quale esclude che al limite di efficacia del riconoscimento indicato dall'art. 258 cod. civ. possa attribuirsi valore assoluto. In conformità di tale norma il testo novellato dell'articolo aggiunge una riserva che fa "salvi i casi previsti dalla legge".

3. – Coordinato col principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., il principio ora individuato dell'art. 30 implica un limite alla discrezionalità legislativa nella determinazione dei casi e dei contenuti di rilevanza giuridica del riconoscimento nei rapporti con i parenti del genitore. Il limite può essere così formulato: nei detti rapporti le disparità di trattamento delle due specie di filiazione non possono essere conservate più di quanto richiedano un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco e il temperamento con, o la subordinazione ad altri principi di pari o maggior peso.

Alla stregua di questo criterio non vi sono ragioni idonee a giustificare la

conservazione della regola del codice civile che esclude il diritto di successione tra fratelli e sorelle naturali pur quando, mancando altri successibili per titolo di coniugio o di parentela, il favore per i figli naturali non entra in conflitto col principio della successione familiare, né con l'interesse dello Stato. L'istituto dell'art. 586 cod. civ. non tutela un interesse patrimoniale dello Stato di natura privata, che possa essere messo a confronto con l'interesse dei fratelli naturali superstiti, bensì l'interesse pubblico alla conservazione dei beni del defunto e alla continuità dei rapporti giuridici che a lui facevano capo, quando manchino soggetti legittimati a raccogliere l'eredità.

Non si può obiettare che l'apertura dell'ordine successorio ai fratelli naturali eccederebbe l'ambito soggettivo della tutela dell'art. 30 Cost. perché avvantaggerebbe anche i figli legittimi del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale: in mancanza dei successibili indicati negli artt. 578 e 579 cod. civ., essi potrebbero pretendere l'eredità lasciata dal figlio naturale. Tale possibilità è inclusa per ragione di necessaria reciprocità nella prospettata ultrattività del riconoscimento, la quale investe gli altri figli dello stesso genitore indipendentemente dalla natura del rispettivo *status* di filiazione, tutti essendo, naturali o legittimi, fratelli naturali nei confronti del figlio naturale considerato.

Nemmeno la norma censurata può trovare una giustificazione tecnico-giuridica nella mancanza di un rapporto civile di parentela tra fratelli e sorelle naturali, così denominati per modo di dire breviloquo, estraneo al linguaggio legislativo (cfr. art. 87, terzo comma, cod. civ., in relazione al primo comma, n. 2). Il riconoscimento di un rapporto giuridico di parentela è indubbiamente una scelta spettante alla discrezionalità insindacabile del legislatore; ma è altrettanto fuori dubbio, da un lato, che la rilevanza del riconoscimento nei rapporti con i parenti del genitore non è necessariamente legata al modello dell'efficacia nel rapporto tra genitore e figlio, dall'altro, che il criterio tradizionale per cui i titoli di successione *mortis causa* sono individuati nella sfera dei rapporti familiari del defunto non è assoluto. Il sistema delle successioni a causa di morte ha conosciuto e conosce diritti successori direttamente collegati al fatto naturale della consanguineità, in deroga alla regola della successione familiare.

4. – L'accertamento della non conformità dell'art. 565 cod. civ. al principio sopra spiegato dell'art. 30 Cost., con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua, comporta l'attribuzione ai fratelli e alle sorelle naturali di un titolo reciproco di successione ereditaria fondato sul vincolo di consanguineità indirettamente risultante dai rispettivi *status* di filiazione, titolo che potrà essere fatto valere in mancanza di successibili per diritto di coniugio o di parentela, e con precedenza sulla successione dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 565 del codice civile, riformato

dall'art. 183 della legge 19 maggio 1975, n. 151 ("Riforma del diritto di famiglia"), nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo *status* di filiazione nei confronti del comune genitore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

4. LIBERTÀ TESTAMENTARIA

SENTENZA N. 106/1996 (PRES. FERRI; RED. RUPERTO)

Previdenza e assistenza sociale – Indennità di buonuscita dei dipendenti statali – Previsione dell'attribuzione di detta indennità, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, nell'ordine, al coniuge superstite e ai figli, ai genitori, ai fratelli e sorelle – Mancata previsione della facoltà di disporre per testamento dell'indennità in questione, nel caso in cui il dipendente deceda in servizio, in mancanza delle persone indicate dalla legge come beneficiarie dell'indennità stessa.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), art. 5.

Costituzione, art. 3.

Considerato in diritto

1. – Il tribunale amministrativo regionale della Calabria dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che il dipendente statale possa disporre per testamento dell'indennità di buonuscita, per il caso in cui il medesimo deceda in servizio senza lasciare i superstiti che la denunciata disposizione indica come beneficiari dell'indennità stessa (nell'ordine: il coniuge superstite, gli orfani, i genitori, i fratelli e le sorelle).

Ritiene il rimettente che la denunciata disposizione si ponga in contrasto:

a) con l'art. 36 della Costituzione, poiché il diverso regime che caratterizza la limitata trasmissibilità dei diritti patrimoniali a titolo di buonuscita, rispetto alla libera disponibilità (anche *mortis causa*) riconosciuta al titolare in relazione agli altri elementi della retribuzione, verrebbe a determinare un'irrazionale ipotesi di differenziazione fra componenti retributive spettanti al lavoratore (con conseguente esclusione dell'ineludibile riferimento dell'indennità stessa alla retribuzione ed alla durata del rapporto, e quindi alla quantità e qualità del lavoro prestato);

b) ancora con lo stesso parametro, in quanto la limitazione posta alla trasmissibilità del diritto anche per testamento pregiudicherebbe le esigenze di vita e di sostentamento di soggetti che, pur se non ricompresi nel novero dei destinatari del beneficio ai sensi della norma de qua, nondimeno fanno parte del nucleo familiare del pubblico dipendente;

c) con l'art. 3 della Costituzione, giacché – a fronte dell'omogenea natura retributiva dell'indennità di buonuscita e dell'indennità di fine rapporto dei lavoratori subordinati privati (trasmissibile per testamento *ex art. 2122* del codice civile, come emendato da questa Corte con la sentenza n. 8 del 1972) – la disposizione denunciata darebbe luogo a un'evidente disparità di trattamento tra questi ultimi e i dipendenti statali.

2. – La questione è fondata.

2.1. – Questa Corte, ponendo termine a una complessa fase di evoluzione giurisprudenziale (v., in particolare, sentenza n. 220 del 1988, in cui veniva sollecitato l'intervento del legislatore, volto a ricondurre ad omogeneità i trattamenti di quiescenza nell'ambito del pubblico impiego), è infine pervenuta a ricondurre l'indennità di buonuscita nella categoria generale dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico, riconoscendo a tutti questi trattamenti – in stretta analogia con quelli del settore privato – l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale (v. sentenze nn. 243 e 99 del 1993, nn. 439 e 63 del 1992, n. 319 del 1991 e n. 471 del 1989).

Tutte le indennità di fine rapporto, invero, costituiscono parte del com-

penso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita – appunto in funzione previdenziale – onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione. Tant'è che la misura del trattamento si determina in proporzione alla durata del lavoro prestato nonché alla globale retribuzione di carattere continuativo spettante al dipendente. E per ognuna di esse può dunque ripetersi che è stata conquistata attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa (sentenze nn. 208 del 1986 e 156 del 1973).

2.2. – Ciò spiega perché sia stata ritenuta contrastante con l'art. 36 della Costituzione ogni disposizione che privi, per qualsiasi ragione, il lavoratore o i suoi aventi causa del trattamento di fine rapporto, facendosi applicazione del risalente principio, secondo cui “la retribuzione dei lavoratori – tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, ai fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi causa – rappresenta, nel vigente ordine costituzionale (...), un'entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione” (sentenze nn. 208 del 1986 e 3 del 1966). Ma spiega anche perché questa Corte abbia contemporaneamente affermato e più volte ribadito che, al momento della morte del lavoratore, le indennità di fine rapporto sono già entrate a far parte del patrimonio dello stesso, come si rileva anche dalla lettura del terzo comma dell'art. 2122 del codice civile, dove è previsto che, in mancanza delle persone indicate nel primo comma (coniuge, figli a carico, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), le relative somme siano attribuite secondo le norme della successione legittima.

Pertanto – proprio sulla base di dette considerazioni – l'art. 2122 cod. civ. è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevedeva che il lavoratore subordinato, in assenza dei menzionati soggetti, potesse disporre per testamento dell'indennità stessa (sentenza n. 8 del 1972). Ed eguale sorte ha subito l'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968 n. 152, con riguardo alla trasmissibilità dell'indennità premio di servizio del personale degli enti locali (sentenza n. 471 del 1989, seguita dalla sentenza n. 319 del 1991, che ha esteso la dichiarazione di illegittimità costituzionale alla mancata previsione anche della successione *ex lege* per tale indennità).

2.3. – Basandosi sul medesimo presupposto, non si può allora non ritenere costituzionalmente illegittima anche la norma denunciata dal tribunale amministrativo regionale della Calabria.

È in proposito sufficiente ribadire che la connotazione unitaria, in termini di natura e di funzione, delle varie categorie di indennità di fine rapporto – nonostante l'esistenza di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i soggetti gravati dall'onere contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento – consente una generale applicazione a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato dei relativi principi informativi della materia (v.

sentenze nn. 243 e 99 del 1993). Conclusione, questa, che per l'avvenire trova puntuale riscontro nella disciplina riguardante i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 avendo l'art. 2, comma 5, della recente legge 8 agosto 1995, n. 335, disposto che per tali lavoratori i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

La denunciata norma – in deroga ai principi generali sulla successione *mortis causa* – prevede l'attribuzione dell'indennità di buonuscita maturata dal dipendente deceduto durante il servizio, esclusivamente a favore di determinati soggetti.

Tale disposto può certo trovare razionale fondamento nella surrichiamata concorrente funzione previdenziale dell'indennità di buonuscita, considerando che destinatarie di questa vengono indicate persone nei cui confronti il dipendente deceduto aveva obblighi alimentari. Ma è chiaro che, in assenza di tali soggetti, a favore dei quali opera una riserva legale di destinazione, perde qualunque rilevanza la concorrente funzione previdenziale, espandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennità stessa. E allora, essendo questa già entrata nel patrimonio del dipendente al momento della sua morte, non è ragionevole escludere legislativamente ch'essa formi oggetto di successione ereditaria con la conseguenza che il dipendente non ne possa disporre per testamento e che, in mancanza di questo, non trovino applicazione le norme sulla successione legittima, così come invece è previsto con riguardo al trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati ed all'indennità premio di servizio del personale degli enti locali, per effetto delle sopra citate sentenze di questa Corte.

In tal senso – e dunque estendendo nei termini imposti dalla conseguenzialità logica l'ambito della sollevata questione – va dichiarata l'illegittimità costituzionale della denunciata norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con assorbimento dei profili legati all'altro parametro evocato dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui esclude che, nell'assenza delle persone ivi indicate, l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

ISTITUTI PATRIMONIALI A BASE FAMILIARE E SUCCESSIONE

SENTENZA N. 505/1988 (PRES. SAJA; RED. MENGONI)

Maso chiuso – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Trasferimento coattivo infradecennale – Divisione suppletoria della massa ereditaria – Obbligazione dell'assuntore verso i coeredi – Conferimento alla massa ereditaria dell'eccedenza del ricavo dalla vendita sul prezzo di assunzione (previa deduzione delle spese inerenti all'assunzione e del valore delle migliorie) – Omessa previsione.

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1 (Ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano), art. 30.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 340/1996 (PRES. FERRI; RED. ONIDA)

Maso chiuso – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Espropriazione per pubblica utilità – Divisione suppletoria – Obbligo dell'assuntore di conferire alla massa ereditaria l'eccedenza di valore conseguita a titolo di indennità di espropriazione – Omessa previsione.

Testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico), art. 29.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 193/2017 (PRES. GROSSI; RED. CAROSI)

Maso chiuso – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Assunzione del maso chiuso caduto in successione legittima – Scelta fra i chiamati alla successione nello stesso grado – Preferenza accordata alla linea maschile rispetto a quella femminile.

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22), art. 5, riprodotto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi), come modificato dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 febbraio 1993, n. 5 (Modifica delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi e della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sull'assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi).

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 15/2021 (PRES. CORAGGIO; RED. NAVARRETTA)

Maso chiuso – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Procedimento giudiziale per l'assunzione in caso di successione legittima nello stesso grado – Applicazione, *ratione temporis*, della normativa che accorda la preferenza, tra i coeredi, al più anziano (c.d. maggiorascato), anziché alla persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso.

Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano), art. 18, secondo comma; legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), art. 14, comma 1, lett. g).

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

Considerato in diritto

1. – La norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità è l'art. 30 della legge della Provincia di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1, ordinato come art. 29 nel testo unificato dalle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 dicembre 1978 n. 32. Non vengono in considerazione, in quanto non applicabili nel caso di specie, né il testo dell'art. 29, primo comma, né l'art. 29/a, successivamente introdotti nel citato testo unico dagli artt. 7 e 9 della legge provinciale 26 marzo 1982 n. 10.

2. – La questione è fondata.

La norma denunziata attribuisce ai coeredi dell'assuntore il diritto a un supplemento di divisione (*recte*: a una seconda divisione) – previo conferimento alla massa ereditaria della differenza tra il prezzo di assunzione e il prezzo ricavato dalla vendita del maso intervenuta entro dieci anni dall'assunzione, “decurtata del valore di eventuali miglioramenti da lui eseguiti, da stimarsi da esperti” – solo nel caso di vendita “volontaria”, non anche nel caso di vendita o assegnazione in un procedimento di esecuzione forzata. Il limite risponde a una *ratio legis* orientata a coniugare una misura di equità con una misura sanzionatoria del comportamento dell'assuntore, che ha alienato il maso, appropriandosi del suo valore commerciale, prima di avere soddisfatto, coltivando il fondo per un periodo di tempo ragionevole (valutato dalla legge in dieci anni dall'assunzione, ossia dall'apertura della successione), le finalità di utilità sociale in vista delle quali gli era stato concesso di assumere il maso a un prezzo agevolato, commisurato al valore di reddito anziché al valore venale. Alla radice della norma sta la concezione della proprietà – sviluppata dalla cultura religiosogiuridica germanica – come dotazione o attrezzatura dell'“ufficio” al quale Dio ha chiamato il proprietario, costituendolo amministratore fiduciario del fondo al servizio del bene comune.

La logica sanzionatoria spiega l'esclusione della pretesa dei coeredi nei casi di trasferimento coattivo del maso. Ma, almeno nel caso di vendita o assegnazione forzata per debiti, essa non è più integrata in una giustificazione sostanziale che valga a legittimare la disparità di trattamento dei coeredi al cospetto del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. L'idea che la vendita forzata del maso non possa normalmente intervenire se non a causa di una sfortunata gestione dell'impresa agricola, cioè per una causa non imputabile a cattiva volontà o a negligenza dell'assuntore, presuppone un contesto sociologico inattuale, incentrato sul maso chiuso come supporto economico di una “grande famiglia”, nella quale “il diritto di comandare discendeva di generazione in

(¹) La medesima pronuncia ha altresì dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 1954, nella parte in cui non prevede la rivalutazione monetaria del prezzo di assunzione del maso ai fini del calcolo dell'eccedenza del ricavo dall'alienazione, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione.

generazione insieme con la proprietà dei fondi ereditari". Allora la successione a causa di morte, regolata dal diritto di primogenitura, non era soltanto una vicenda patrimoniale di mutamento del soggetto proprietario, ma aveva preminentemente il significato socio-politico di investitura nella qualità di capo del gruppo parentale. In siffatto contesto i membri del gruppo, pur in posizione subalterna, esercitavano, in virtù del rapporto di parentela, un controllo sulle decisioni del titolare, e in particolare sulle decisioni che comportassero assunzione di debiti, vigilando che esse fossero giustificate dai bisogni della conduzione del maso.

Oggi il declino della grande famiglia e dei costumi che ne salvaguardavano la compattezza distorce la funzione originariamente assegnata alla norma in esame: piuttosto che sollecitare l'interesse dell'assuntore a perseverare nella fedele e diligente coltivazione del fondo e a resistere a tentazioni speculative, il limite della "volontarietà" della vendita, non più radicato nell'intimo legame un tempo esistente tra lo spirito della famiglia e la conservazione della terra, può trasformarsi in incentivo a una conduzione poco oculata o addirittura a comportamenti fraudolenti intenzionati a creare le premesse di una vendita forzata pilotata dall'assuntore allo scopo di lucrare un consistente residuo attivo sottratto a pretese dei coeredi.

In questo diverso contesto viene meno il supporto fattuale della logica sanzionatoria sopra enucleata e invece si propaga anche al caso di vendita o assegnazione forzata l'esigenza di equità che impone all'assuntore l'obbligazione restitutoria verso i coeredi prevista dall'art. 30 della legge prov. n. 1 del 1954.

2. – Lo stesso legislatore provinciale ha riconosciuto che la detta condizione non è più giustificata. Tuttavia non ha cancellato la differenza di trattamento dei coeredi dell'assuntore nei due casi di vendita volontaria e di vendita forzata del maso, ma soltanto l'ha attenuata. La legge prov. 26 marzo 1982 n. 10 ha inserito (art. 9) nel testo unico del 1978 cit. il seguente art. 29/ a: "(1) Se il maso, in tutto o in parte, viene venduto o assegnato in esecuzione forzata entro il termine previsto dal precedente articolo, l'assuntore è tenuto a versare alla massa ereditaria per la divisione suppletoria l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione. (2) In tal caso si applicano il secondo, quinto e sesto comma (quest'ultimo aggiunto dall'art. 8 della medesima legge) dell'art. 29. Il diritto dei coeredi può esercitarsi sul ricavato dell'esecuzione forzata solo nei limiti del residuo finale spettante al debitore esecutato, previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e al miglioramento del maso".

Questa norma, non essendo retroattiva, non è applicabile al caso di specie. Ma nemmeno può fornire un modello alla pronuncia di illegittimità costituzionale modificativa della norma applicabile, cioè dell'art. 30 della legge n. 1 del 1954. La soluzione adottata dalla legge del 1982 restringe l'obbligo di restituzione dell'assuntore verso i coeredi nella misura del solo arricchimento, consentendogli di dedurre dal prezzo ricavato dalla vendita forzata, oltre al prezzo

di assunzione e alle eventuali spese ad essa inerenti, non soltanto il valore delle migliorie apportate al maso, ma anche le passività contratte per altri scopi, non esclusi gli scopi voluttuari.

Pur nella misura ridotta dal nuovo art. 29/a del testo unico, la disparità di trattamento dei coeredi a seconda del carattere volontario o coatto della vendita non appare giustificata, né dal punto di vista dei principi dogmatici del nostro ordinamento, né dal punto di vista di una razionale politica legislativa. La limitazione al mero arricchimento della responsabilità di chi ha alienato senza dolo un bene spettante alla massa ereditaria è una direttiva estranea al nostro ordinamento, come attestano l'art. 535 cod. civ., che ha abbandonato la regola romana della responsabilità dell'erede apparente di buona fede verso l'erede vero, e più puntualmente, con riguardo alla questione in oggetto, l'art. 748, che indica le deduzioni consentite al coerede donatario tenuto a conferire per imputazione il bene donato. D'altra parte, la soluzione accolta dall'art. 29/ a, in quanto limita il diritto di riparto dei coeredi al residuo attivo dell'esecuzione forzata, non è adeguata all'esigenza, individuata dall'ordinanza di rimessione, "che la divisione suppletoria scoraggi l'assuntore dal lasciare, senza troppo preoccuparsene, che si creino le premesse di una vendita forzata per debiti".

3. – In conseguenza dell'accoglimento della questione in relazione all'art. 3 Cost., restano assorbiti gli incidenti di costituzionalità sollevati in riferimento agli artt. 42 e 44 Cost.

[omissis]

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 ("Ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano") nella parte in cui non prevede che pure in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso, in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il termine ivi contemplato, l'assuntore è tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione, previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e del valore delle migliorie apportate al maso;

[omissis]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

* * *

Sentenza n. 340/1996 (Pres. Ferri; Red. Onida)*Considerato in diritto*

1. – La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, investe gli articoli 29 e 29 a) del testo unificato delle leggi provinciali della provincia di Bolzano sull'ordinamento dei masi chiusi, in quanto non prevedono l'applicazione dell'istituto della divisione suppletoria anche nel caso di espropriazione per pubblica utilità del maso entro il decennio dall'assunzione. Ma in sostanza la censura, che denuncia una omissione, e quindi postula una pronuncia additiva, va riferita all'articolo 29, che disciplina l'ipotesi principale e originaria dell'alienazione del maso o di parti del medesimo, mentre il successivo art. 29 a) si limita a contemplare l'ipotesi particolare della esecuzione forzata.

[omissis]

3. – Nel merito, la questione è fondata.

L'istituto della divisione "suppletoria", inteso a ricondurre alla massa ereditaria l'eccedenza del prezzo di cessione del maso rispetto al valore di assunzione, commisurato al reddito e dunque istituzionalmente assai inferiore al primo, era in origine previsto dal legislatore provinciale solo con riferimento all'ipotesi dell'alienazione volontaria del bene nel decennio dall'assunzione ovvero, se l'assuntore era minorenne, dal raggiungimento da parte di questi della maggiore età (art. 29, primo comma, del testo unificato, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con legge provinciale n. 10 del 1982).

Anche se in tale configurazione originaria l'istituto si prestava ad essere inteso in una logica di tipo sanzionatorio, come strumento cioè diretto a colpire l'assuntore che prima del termine decennale previsto si liberasse del maso realizzandone il valore di mercato, una siffatta logica non appare più esclusiva né dominante, ma anzi è largamente soppiantata da criteri di carattere oggettivo (legati alla funzione del maso chiuso e ad esigenze di ripristino dell'equità distributiva fra i coeredi allorché tale funzione venga meno) a seguito dell'intervento del legislatore provinciale del 1982.

Con la riforma recata dalla legge provinciale n. 10 del 1982, da un lato si introdusse nel testo unificato l'art. 29 a), col quale esplicitamente si estendeva l'obbligo di divisione suppletoria al caso di vendita o di assegnazione in esecuzione forzata del maso, sempre entro il termine del decennio, stabilendo che l'assuntore è tenuto a versare alla massa ereditaria l'eccedenza del ricavo della vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione (limitando però alla somma residua spettante al debitore esecutato la facoltà dei coeredi di esercitare il proprio diritto sul ricavato dell'esecuzione forzata: art. 29 a), secondo comma). Dall'altro lato, venne riformulato l'art. 29 del testo unificato, sopprimendo l'accenno alla volontarietà dell'alienazione come presupposto per

l'insorgere dell'obbligo di divisione suppletoria (primo comma, primo periodo), e per altro verso stabilendo sia che la cessione del maso a parenti in linea diretta non si considera a questi fini come alienazione (primo comma, secondo periodo), sia che all'obbligo di divisione suppletoria possono essere sottratte le somme reinvestite dall'assuntore, entro due anni, per l'acquisto di un nuovo maso o per l'ampliamento o il miglioramento del maso (quinto comma: tale regola è estesa esplicitamente al caso della vendita o assegnazione forzata dall'art. 29 a), secondo comma).

La nuova disciplina appare più chiaramente ispirata alle esigenze di garantire la funzione oggettiva del maso nell'ambito della famiglia (attraverso la norma di favore per la cessione a parenti in linea diretta), e di collegare alla permanenza di tale funzione (anche attraverso la sostituzione di altri fondi a quelli trasferiti) il mantenimento del vantaggio patrimoniale discendente all'assuntore dal criterio di calcolo del valore di assunzione commisurato al reddito – evidentemente inteso a salvaguardare l'unità del maso stesso – e la conseguente disuguaglianza che si produce a carico dei coeredi diversi dall'assuntore.

Ora, quando quella funzione oggettiva venga meno, per effetto del trasferimento della proprietà dei fondi fuori dall'ambito dei parenti in linea diretta dell'assuntore, vuoi a seguito di vendita, volontaria o forzata, vuoi a seguito di espropriazione per pubblica utilità (e a tal proposito si può anche ricordare la norma che prevede l'esproprio integrale del maso, a richiesta del proprietario, qualora, a seguito della espropriazione parziale progettata, vengano a mancare le caratteristiche oggettive che consentono di attribuire all'azienda la qualifica di maso chiuso: art. 15 t.u.), viene meno la fondamentale ragione giustificatrice della disparità fra coeredi, e non può dunque non riespandersi l'esigenza di un loro eguale trattamento.

4. – Non è mancato invero chi, a seguito dell'accennata riforma legislativa, e in particolare della soppressione dell'avverbio "volontariamente" nel primo comma dell'art. 29, ha ritenuto che l'obbligo di divisione suppletoria sorga ormai ogni volta che, entro il decennio dall'assunzione, il maso venga trasferito in tutto o in parte ricavandosene un corrispettivo, e dunque anche nel caso di espropriazione (a parte il caso della vendita o assegnazione nel procedimento di esecuzione forzata, espressamente regolato dall'art. 29 a). E tuttavia questa possibilità interpretativa, ignorata dal giudice *a quo*, si scontra con la difficoltà di estendere ad una ipotesi non prevista espressamente una disciplina che costituisce pur sempre una eccezione alla più ampia eccezione, rispetto alle regole generali, rappresentata dalla disciplina sulla divisione ereditaria del patrimonio di cui faccia parte un maso chiuso. Conviene dunque attenersi all'interpretazione fatta propria dal giudice remittente, del resto non messa in discussione in alcun modo, nel presente giudizio, dalle parti costituite o intervenute.

Così interpretata, la norma denunciata appare però in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Una disciplina che escluda l'obbligo di

divisione suppletoria nel caso di espropriazione per pubblica utilità, la quale faccia conseguire all'assuntore, attraverso l'indennità, somme eccedenti il valore di assunzione del maso (non reinvestite nel medesimo o in un'azienda che ne perpetui la funzione), non appare infatti sorretta da ragioni giustificatrici della disparità di trattamento fra erede assuntore del maso e altri coeredi.

Non si tratta, come è ovvio, di disconoscere le caratteristiche tutte particolari dell'istituto tradizionale del maso chiuso, come sopravvive da noi nella legislazione della provincia autonoma di Bolzano, caratteristiche che già questa Corte individuò in "quelle della indivisibilità del fondo, della sua connessione con la compagine familiare e della "assunzione" di esso fondo come "maso chiuso" da parte di un unico soggetto, cui un sistema particolare – anche relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione del valore del fondo nel caso di pluralità di eredi – permette di perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle finalità economiche e sociali proprie dell'istituto" (sentenza n. 4 del 1956); né si deve ignorare che l'istituto "non può qualificarsi né rivivere se non con le caratteristiche sue proprie derivanti dalla tradizione e dal diritto vigente" prima del suo disconoscimento legale, nell'ordinamento italiano, avvenuto con la estensione all'Alto Adige della legislazione nazionale (ibidem). Ma si tratta solo di seguire il criterio per cui deroghe all'eguaglianza davanti alla legge nella disciplina di posizioni costituzionalmente garantite, pur introdotte nell'esplicazione di una autonomia legislativa connotata da particolare specialità, come è quella della provincia di Bolzano, in tanto possono giustificarsi sul piano costituzionale, in quanto trovino fondamento nella *ratio* della speciale regolamentazione in questione: mentre al di fuori di questi limiti torna a dominare l'esigenza di parità.

5. – In questo senso del resto è la *ratio decidendi* della sentenza n. 505 del 1988, la quale, riferendosi alla disciplina anteriore alla riforma del 1982, riconobbe che la "logica sanzionatoria" con cui si spiegava l'esclusione della pretesa dei coeredi nell'ipotesi di trasferimento coattivo del maso, "almeno nel caso di vendita o assegnazione forzata per debiti (...) non è più integrata in una giustificazione sostanziale che valga a legittimare la disparità di trattamento dei coeredi", onde "si propaga anche al caso di vendita o assegnazione forzata l'esigenza di equità che impone all'assuntore l'obbligazione restitutoria verso i coeredi": così pervenendo a dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma allora impugnata nella parte in cui non prevedeva l'applicazione della divisione suppletoria "in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso, in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il termine ivi contemplato", senza peraltro alcun riferimento alle cause del debito e dell'esecuzione forzata.

L'espropriazione per pubblica utilità costituisce certo una ipotesi di trasferimento della proprietà in sé diversa da quella della vendita o dell'assegnazione a seguito di esecuzione forzata: ma non vi è differenza apprezzabile fra le due ipotesi (e fra queste e l'ipotesi della vendita volontaria) sotto il profilo, che qui viene in considerazione, dell'oggettivo venir meno della funzione del maso e

della sua permanenza nell'ambito della famiglia. Anche in questo caso, dunque, devono riespandersi le esigenze di ripristino dell'eguale trattamento, che stanno alla base dell'istituto della divisione suppletoria.

6. – Né vale richiamarsi al principio, proprio del diritto delle divisioni ereditarie, per cui non rileva, ai fini di rimettere in discussione la divisione, l'eventualità che alcuno dei beni oggetto della medesima abbia acquistato maggior valore per fatti successivi. Nella specie, infatti, la differenza fra il valore di realizzo del bene (attraverso il conseguimento del suo prezzo o dell'indennizzo di espropriazione) e quello di assunzione non fa capo, in linea di principio, ad eventi sopravvenuti alla assunzione del maso, ma alla istituzionale divaricazione fra il valore di mercato del bene e il criterio legale di computo del valore di assunzione, collegato al reddito: ed è dunque una differenza non eventuale, ma presupposta e voluta dalla legge, al fine di rendere possibile il mantenimento dell'unità del maso, e dunque di assicurarne la funzione. Venuta meno quest'ultima, o comunque realizzato il maggior valore di mercato del bene, viene meno anche la ragione per la quale il legislatore ha imposto tale divaricazione.

Né, infine, può aver rilievo il fatto che l'indennizzo di esproprio sia inferiore al valore venale del bene. Infatti l'obbligo di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, riguarda soltanto l'eccedenza, quale che sia, della somma conseguita rispetto al valore di assunzione, e che non venga reinvestita entro il biennio per l'ampliamento o il miglioramento del maso o per l'acquisto di un nuovo maso.

È poi problema interpretativo, che non deve essere risolto in questa sede, quello di stabilire i criteri di determinazione dell'eccedenza nel caso di espropriazione parziale del maso, che incida sul valore della parte residua dello stesso.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 del "testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi" approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico), nella parte in cui non prevede l'obbligo di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, anche dell'eccedenza, rispetto al prezzo di assunzione, del valore conseguito dall'assuntore a titolo di indennità di espropriazione per pubblica utilità intervenuta entro dieci anni dall'apertura della successione, con le stesse modalità e gli stessi limiti stabiliti per il caso di alienazione del maso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

* * *

Sentenza n. 193/2017 (Pres. Grossi; Red. Carosi)

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Bolzano dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22), riprodotto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi), come modificato dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 febbraio 1993, n. 5 (Modifica delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi e della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sull'assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi), nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine.

1.1.– Secondo il rimettente, l'art. 5 della legge prov. Bolzano n. 33 del 1978, riprodotto dall'art. 18 del d.P.G.P. n. 32 del 1978, nella parte in cui accorda la preferenza, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi rispetto alle femmine, si porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., che sancisce il principio di pari dignità sociale e di eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, senza distinzione di sesso.

Per i chiamati all'assunzione del maso la disposizione censurata prevederebbe un criterio di preferenza basato sul sesso, operando così una discriminazione irragionevole in danno delle donne. Non sarebbe, peraltro, possibile operare un'interpretazione costituzionalmente conforme di tale disposizione, risultando «chiarissima ed univoca» nel preferire l'uomo rispetto alla donna, a parità di vincolo di parentela con il *de cuius*.

2.– In punto di rilevanza, il Tribunale rimettente espone di dover applicare il diritto sostanziale vigente al momento dell'apertura della successione – nel caso in esame il 12 agosto 2001 – in virtù degli artt. 10 e 11 delle disposizioni sulla legge in generale, che prevedono che una norma non ha effetto retroattivo, salvo contraria espressa disposizione. Tale principio risulterebbe, peraltro, codificato nell'art. 46, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), che ha sostituito l'art. 23 delle disposizioni sulla legge in generale. Sarebbe quindi inapplicabile la successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui

masi chiusi), che ha abrogato la preferenza in discussione, alle successioni apertesi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, come quella del giudizio *a quo*: sia in base al principio generale di irretroattività della legge (art. 11 delle preleggi), sia in base al fatto che, venendo in rilievo un'ipotesi di successione legittima a causa di morte, al fine di stabilire la disciplina applicabile bisogna fare riferimento a quella vigente al momento della morte del *de cuius*, perché la successione *mortis causa*, per il principio *tempus regit actum*, è disciplinata dalle norme operanti al momento dell'apertura della successione (*ex multis*, Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 25 maggio 2009, n. 12060; Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 25 settembre 1998, n. 9636; Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 11 maggio 2005, n. 9849; Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 13 aprile 2006, n. 8655).

L'assunto è condivisibile in ragione dell'applicabilità al caso di specie della norma impugnata – ancorché abrogata dalla legge prov. Bolzano n. 17 del 2001 – in quanto vigente al momento dell'apertura della successione.

3.- Per inquadrare la peculiare fattispecie in esame è necessario un breve excursus storico-normativo riguardante l'istituto del maso chiuso e la sua introduzione nell'ordinamento italiano.

3.1. – Il “maso chiuso” trae origine da antichissime tradizioni diffuse nelle zone alpine orientali, regolate dalla legislazione austriaca fino alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1 (Ordinamento dei masi di chiusi nella Provincia di Bolzano), emanata in virtù dell'attribuzione statutaria della potestà legislativa (esclusiva o primaria) in materia di «ordinamento dei “masi chiusi”» (art. 11, n. 8, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, recante «Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; e successivamente art. 8, n. 8, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»).

Detto istituto fu «[i]ntrodotto in Alto Adige fin dai primi secoli del Medio Evo in corrispondenza ad antiche consuetudini germaniche, si affermò nel tempo e formò oggetto, verso l'età moderna, di disciplina legislativa formale, quale quella delle Patenti imperiali dell'11 agosto 1770 e del 9 ottobre 1795, di una legge dell'Impero del 1° aprile 1889 che attribuì alla legislazione provinciale il compito di disciplinare la materia, e della legge provinciale del 12 giugno 1900, n. 47, “concernente i rapporti giuridici speciali dei masi chiusi valevole per la Contea principesca del Tirolo”. Dopo che il territorio dell'Alto Adige entrò a far parte del territorio italiano, l'istituto rimase in vita fino a quando con R.D. del 4 novembre 1928, n. 2325 fu estesa alle nuove Province la legislazione nazionale. Senonché, anche dopo il suo disconoscimento legale, la popolazione dell'Alto Adige continuò a dimostrarsi attaccata all'istituto. E non mancarono apprezzamenti favorevoli che anche giuristi particolarmente esperti in diritto agrario espressero in riguardo ad esso, considerandolo utile dal punto di vista economico, per la remora che pone allo smembramento dei fondi, e dal punto di vista sociale, per l'apporto che può dare al mantenimento della compagine

familiare e alla esistenza di una sana classe rurale. È interessante rilevare che già durante l'impero della legislazione austriaca, nonostante l'abrogazione di ogni norma speciale in materia di fondi rustici appoderati disposta con la legge austriaca 27 giugno 1868, l'istituto restò eccezionalmente in vigore nel Tirolo. Ma fu essenzialmente per andare incontro alle aspirazioni chiaramente manifestate dagli esponenti della popolazione alto-atesina in riguardo al riconoscimento formale dell'antico istituto, che il legislatore costituzionale si indusse a dettare il disposto del n. 9 dell'art. 11 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, col quale attribuì alla Provincia la facoltà di emanare norme legislative "per le seguenti materie [...] n. 9: ordinamento delle minime unità culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del Codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti e consuetudini"» (sentenza n. 4 del 1956).

In sintesi, prima dell'accesso nel nostro ordinamento, il "maso chiuso" è stato disciplinato dalla legge 12 giugno 1900, n. 47 della Contea Principesca del Tirolo; successivamente fu abolito con regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325 (Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno), che estese anche all'Alto Adige la legislazione italiana (sopravvivendo peraltro, di fatto, nelle abitudini di vita delle popolazioni altoatesine); infine fu reintrodotta ad opera dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Il susseguirsi di alcune modifiche legislative dopo il formale ripristino ha reso necessaria l'emanazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano), attraverso la procedura di cui all'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 dicembre 1959, n. 10 (Norme modificatrici, interpretative ed integrative delle leggi provinciali 29.3.1954, n. 1 e 2.9.1954, n. 2 contenenti le norme fondamentali sull'ordinamento dei masi chiusi).

A seguito delle ulteriori modifiche introdotte dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 novembre 1974, n. 22 (Emendamenti, integrazione ed ulteriore finanziamento alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4 – Provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi) e dalla legge prov. Bolzano n. 33 del 1978 fu poi compilato un nuovo testo unico, approvato con d.P.G.P. n. 32 del 1978.

Nuove modifiche furono apportate dalle leggi provinciali 26 marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico) e 24 febbraio 1993, n. 5 (Modifica delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi e della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sull'assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi).

Oggi l'istituto è disciplinato dalla legge prov. Bolzano n. 17 del 2001, che

ne ha mantenuto la struttura ed i principi ispiratori, rivisitandolo in più punti, ed in particolare – per quel che qui interessa – rimodulando i criteri di successione ed assunzione del maso. In tale contesto è stata eliminata la prevalenza della linea maschile su quella femminile.

3.2.– Dall'illustrata evoluzione normativa si evince che i caratteri originari e pregnanti dell'istituto, che ne giustificano la conservazione attraverso una peculiare disciplina, sono le modalità di gestione, intestate ad una comunità familiare e ad una azienda agricola autosufficiente, ed un regime giuridico funzionale alla conservazione di dette modalità, costituito dall'indivisibilità del maso e dalla sua destinazione familiare, realizzata mediante un particolare sistema successorio, volto a designare un solo assuntore (Anerbe), il quale diviene debitore della massa ereditaria per l'ammontare del valore del maso.

In definitiva, l'analisi delle norme succedutesi nel tempo fino alla vigente legge provinciale n. 17 del 2001 consente di affermare la persistenza del nucleo funzionale dell'istituto del maso chiuso consistente nell'indivisibilità del fondo, nella sua connessione con la compagine familiare e nella "assunzione" del fondo stesso da parte di un unico soggetto, cui un sistema particolare – anche relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione del valore del fondo nel caso di pluralità di eredi – permette di perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle finalità economiche e sociali proprie dell'istituto.

Al contrario, alcune modalità normative poste originariamente a corredo del peculiare istituto sono state progressivamente superate: tra queste va senz'altro ricordata la regola di devoluzione del maso chiuso per successione a causa di morte in vigore fino al 2001, la quale seguiva i criteri della prelazione maschile e del maggiorascato, dal momento che il fondo veniva attribuito, allo scopo di evitarne il frazionamento, ad un unico erede, con prevalenza della linea maschile su quella femminile. L'art. 18 del d.P.G.P. n. 32 del 1978, come successivamente abrogato dalla l. prov. Bolzano n. 17 del 2001, prevedeva per la successione legittima il seguente ordine: 1) discendenti del *de cuius* ed a questi equiparati che siano cresciuti o che crescono e risiedono nel maso; 2) discendenti delle persone indicate al punto 1; 3) il coniuge; 4) gli ascendenti; 5) i fratelli e le sorelle; 6) i discendenti di fratelli e sorelle; 7) i parenti più prossimi non oltre il sesto grado.

La prevalenza della linea maschile era affermata esplicitamente riguardo alla successione legittima dall'art. 18, comma 2, che stabiliva la preferenza tra i chiamati a favore dei maschi e, con riferimento alla successione per rappresentazione, dal successivo comma 6, in base al quale «i discendenti di figli premorti sono preferiti ai discendenti di figlie premorte».

Successivamente, la novella del 2001 ha previsto, in caso di successione ab intestato, che gli eredi legittimi possono trovare un accordo sulla designazione dell'unico assuntore e/o sul prezzo di assunzione (artt. 14, primo comma, e 20, primo comma); in mancanza di accordo, l'unico assuntore è determinato dall'autorità giudiziaria. Non è più riconosciuta alcuna preferenza alla linea

maschile rispetto a quella femminile. La preferenza è invece accordata ai coeredi che crescono o sono cresciuti nel maso, e, tra di essi, a coloro che nei due anni antecedenti all'apertura della successione hanno partecipato abitualmente alla conduzione e alla coltivazione del maso, e, tra di essi, a coloro che sono in possesso di un diploma di una scuola professionale ad indirizzo agrario o di economia domestica riconosciuta dallo Stato o dalla Provincia, o di un'altra adeguata formazione riconosciuta dalla Provincia con l'apposito regolamento di esecuzione della Giunta provinciale di cui all'art. 49, secondo comma, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2001. È inoltre previsto, come criterio residuale, rispetto ad ulteriori regole preferenziali, che l'autorità giudiziaria, sentiti i coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, scelga colui che dimostri di possedere i migliori requisiti per la diretta conduzione del maso chiuso (art. 14, secondo comma).

4.– Alla luce del descritto contesto normativo, occorre verificare se l'art. 5 della legge prov. Bolzano n. 33 del 1978, oggi abrogato dalla sopravvenuta legge n. 17 del 2001, ma applicabile alla fattispecie del giudizio *a quo* in quanto vigente al momento dell'apertura della successione, sia in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine.

4.1. – La questione è fondata.

Questa Corte non ignora che, con propria precedente pronunzia n. 40 del 1957, in relazione a questioni sostanzialmente analoghe aventi ad oggetto gli allora vigenti artt. 16 e 18 della legge prov. Bolzano n. 1 del 1954, fu ritenuto che il contestato criterio di preferenza non collidesse con i principi generali dell'ordinamento giuridico, stabiliti nel codice civile in materia di successione legittima e divisione ereditaria e richiamati dall'art. 11 dello statuto speciale, adottato con la legge cost. n. 5 del 1948, né con il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost.

Detta pronuncia seguiva la linea interpretativa già tracciata dalla precedente sentenza n. 4 del 1956, secondo cui il legislatore costituzionale ritenne di introdurre nell'ordinamento nazionale questo istituto perché fortemente espressivo della tradizione sudtirolese. Tale istituto, non trovando «precedenti nell'ordinamento italiano, non può qualificarsi né rivivere se non con le caratteristiche sue proprie derivanti dalla tradizione e dal diritto vigente fino alla emanazione di quel R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, sopra citato, in base al quale esso istituto cessò [temporaneamente] di avere formalmente vita» (sentenza n. 4 del 1956).

In tale contesto si ebbe ad affermare che «le esigenze della migliore produzione e gli scopi di natura familiare, di cui il legislatore costituzionale, con il maso chiuso, ha permesso il riconoscimento e la tutela per soddisfare le istanze della popolazione alto-atesina», giustificavano la preferenza per il primogenito maschio prevista dagli artt. 16 e 18 dell'allora legge provinciale

vigente. Ciò «sulla base di una presunzione tratta da un fatto normale se non costante» secondo cui l'assuntore preferito può conoscere dell'azienda familiare «meglio di altri il più efficace sistema di conduzione e può avere un maggiore attaccamento al fondo avito» (sentenza n. 40 del 1957).

E sono proprio tali conclusioni in tema di preferenza maschile che in questa sede devono essere superate.

La fattispecie all'esame di questa Corte si inquadra in una particolare ipotesi normativa in cui è l'assetto giuridico a doversi conformare a quello sociale e alla sua evoluzione, anche alla luce delle evidenze storiche che registrano il fallimento del precedente tentativo del legislatore statale del 1928 di trasformare il regime giuridico dei masi con un atto di imperio. L'evoluzione dell'antica usanza sudtirolese in un peculiare istituto giuridico dell'ordinamento italiano trova la sua corrispondenza nei perduranti bisogni ed esigenze di una collettività locale che si è attribuita tali regole ab immemorabili.

D'altronde, la recezione del maso chiuso attraverso il più elevato livello normativo del nostro ordinamento (la legge costituzionale) costituisce fenomeno emblematico del pluralismo economico, sociale e giuridico che permea la Carta costituzionale, tanto più significativo in quanto di questo istituto prestatuale è stata più volte messa in dubbio la compatibilità rispetto all'ordinamento civile italiano, con il quale tuttavia convive da sempre nel limitato ambito territoriale della sua operatività.

Ciò non toglie che l'ordinamento del maso chiuso non possa contenere specifiche regole che nel tempo acquistano un significato diverso in virtù della interpretazione evolutiva, la quale può condurre – come nel caso in esame – ad una loro diversa valutazione di compatibilità con i parametri costituzionali.

Proprio la persistenza dell'istituto ne comporta una evoluzione, nel cui ambito alcuni rami possono divenire – come la disposizione impugnata – incompatibili con l'ordinamento nazionale e – conseguentemente – suscettibili di rescissione senza che il maso chiuso sia scalfito nella sua identità continuativa e durevole.

Sotto tale profilo va, peraltro, osservato come sia costante l'orientamento di questa Corte nel senso che la tutela accordata a particolari istituti come il maso chiuso non giustifica qualsiasi deroga ai principi dell'ordinamento, ma soltanto quelle che sono funzionali alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità (sentenze n. 173 del 2010, n. 340 del 1996, n. 40 e n. 5 del 1957, n. 4 del 1956, nonché, sia pure a contrario, n. 691 del 1988) e che comunque non comportano la lesione di principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, quale la parità tra uomo e donna.

4.2. – In tale prospettiva, l'orientamento risalente non può essere oggi condiviso alla luce del principio di parità tra uomo e donna, il quale assume primazia indefettibile nella valutazione degli interessi di rango costituzionale sottesi all'esame della presente questione.

L'evoluzione sociale e normativa intervenuta dopo la richiamata sentenza n.

40 del 1957 è inequivocabile, così da ritenere irreversibilmente superata l'applicazione del maggiorascato e – quel che qui più interessa – della prelazione maschile alla successione nell'assunzione del maso chiuso, la quale risulta quindi in contrasto con l'art. 3 Cost.

Dette regole, non a caso abrogate dalla legge provinciale n. 17 del 2001, fanno capo ad un contesto inattuale nel quale, all'esigenza obiettiva di mantenere indiviso il fondo, si associava una ormai superata concezione patriarcale della famiglia come entità bisognosa della formale investitura di un capo del gruppo parentale (in tal senso, sentenza n. 505 del 1988). La desuetudine della visione patriarcale della famiglia e del principio del maggiorascato, l'evoluzione normativa in materia di parità tra uomo e donna – si possono citare, tra le più importanti, le leggi 9 febbraio 1963, n. 66 (Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni); 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) e 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) – hanno dunque profondamente mutato sia il contesto sociale che quello giuridico di riferimento.

4.3. – D'altronde, già in passato, relativamente a questioni di minore rilevanza della presente, questa Corte aveva ritenuto, in alcuni casi, compatibili e, in altri, viziate e non più rispondenti alla *ratio* originaria, alcune norme che, rispettivamente, erano state introdotte o facevano parte dell'ordinamento del maso chiuso.

Così, per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, ebbe a dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata in riferimento all'art. 8, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) – dell'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), come sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001), che inseriva l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), per chi intendesse proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi.

In quella sede fu precisato «che la peculiare dilatazione della competenza legislativa provinciale trova esclusiva giustificazione nella circostanza che essa sia funzionale “alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità” (sentenza n. 340 del 1996) [cosicché] ogni qualvolta la predetta finalità non sia riscontrabile, da un lato, riemergono gli ordinari impedimenti alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di diritto privato e di esercizio della giurisdizione (sentenza n. 405 del 2006) e, dall'altro, la competenza nelle predette materie del legislatore statale, simmetricamente, conserva l'abituale estensione», per cui, applicando «i suddetti

principi anche alla fattispecie ora all'esame di questa Corte, si rileva che la disposizione oggetto di censura [...] non opera alcuna, sia pur marginale, trasformazione della disciplina sostanziale dell'istituto stesso rispetto ai suoi contenuti fissati nella tradizione giuridica»; pertanto «gli ambiti di competenza legislativa provinciale risultano, per come sopra dimostrato, inviolati dalla norma censurata» (sentenza n. 173 del 2010).

Per quanto concerne la sopravvenuta non conformità a Costituzione, fu dichiarata l'illegittimità – in riferimento all'art. 3 Cost. – dell'art. 30 della legge prov. Bolzano n. 1 del 1954, nella parte in cui non prevedeva che pure in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso in un procedimento di esecuzione forzata l'assuntore è tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione. In quella sede è stato chiarito, tra l'altro, che la norma scrutinata, se era in origine giustificata da una *ratio legis* orientata a coniugare una misura di equità con una misura sanzionatoria del comportamento dell'assuntore, non era più assistita da «una giustificazione sostanziale che valga a legittimare la disparità di trattamento dei coeredi al cospetto del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.» (sentenza n. 505 del 1988).

5.– L'art. 5 della legge prov. Bolzano n. 33 del 1978 va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevedeva che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22), riprodotto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi), come modificato dall'art. 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 febbraio 1993, n. 5 (Modifica delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi e della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, sull'assistenza creditizia ai coltivatori diretti assuntori di masi chiusi), nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, ai maschi spetta la preferenza nei confronti delle femmine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2017.

* * *

Sentenza n. 15/2021 (Pres. Coraggio; Red. Navarretta)*Considerato in diritto*

1. – Il Tribunale ordinario di Bolzano dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano), nella parte in cui prevede che, tra i chiamati alla successione nello stesso grado, la preferenza per l'assunzione di un maso chiuso spetti al più anziano. Il Tribunale sospetta, inoltre, l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, sia per contrasto con l'art. 3 Cost., perché porrebbe un criterio di calcolo del prezzo di assunzione che «irragionevolmente conduce alla determinazione di un importo esiguo e del tutto disancorato dal valore di mercato del bene», configurando, altresì, una irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe regolate dalla successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi), sostitutiva del Testo unico censurato; sia per contrasto con l'art. 42 Cost., in quanto «il criterio comporterebbe un rilevantissimo sacrificio delle legittime ragioni degli eredi ab intestato non assuntori del maso».

1.2. – Si sono costituiti in giudizio il primogenito F. J. B., ricorrente nel procedimento principale, e il fratello minore, G. L. B., resistente nello stesso giudizio. Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano non è intervenuto.

Il fratello minore insiste per la dichiarazione di fondatezza di ambo le questioni. Il primogenito, viceversa, solleva due eccezioni di inammissibilità per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962 e, in subordine, insiste per l'infondatezza della questione sollevata in relazione alla medesima disposizione.

2. – Sotto il profilo della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, in ragione della disciplina operante *ratione temporis*, il Tribunale rimettente espone di dover applicare il d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, in quanto diritto sostanziale vigente al momento dell'apertura della successione.

2.1. – Il riferimento a tale momento per individuare, ai sensi degli artt. 10 e 11 delle Preleggi, la disciplina chiamata a regolare l'assunzione, a seguito di successione legittima, viene suffragato dalla sentenza n. 193 del 2017 di questa Corte e trova, altresì, conforto negli artt. 21 e 23, comma 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo: tali disposizioni individuano il *locus* della legge applicabile alle divi-

sioni ereditarie in quello dell'apertura della successione, sicché, indirettamente, forniscono una possibile indicazione anche relativamente al *tempus*.

Del resto, la stessa giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente hanno sinora condiviso che, per individuare la legge applicabile *ratione temporis* alla divisione ereditaria, e di riflesso all'assunzione, occorra fare riferimento a quella vigente al momento dell'apertura della successione (*ex multis*, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 25 marzo 2016, n. 5950; sezione seconda civile, sentenza 31 maggio 2012, n. 8746; sezione seconda civile, sentenza 23 settembre 2011, n. 19498; sezione seconda civile, sentenza 15 febbraio 2010, n. 3469).

Vero è che un recente orientamento nomofilattico (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021) ha decretato la natura costitutiva, e non più dichiarativa, della divisione ereditaria; tuttavia, gli eventuali riverberi di tale mutamento sulla identificazione della legge applicabile *ratione temporis* alla divisione, e di riflesso all'assunzione, sono meramente ipotetici e tali da non inficiare, nel presente, il giudizio sulla rilevanza che, in ragione delle plurime argomentazioni richiamate, supera certamente il vaglio di non implausibilità richiesto per accedere al processo costituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 267, n. 224 e n. 32 del 2020, n. 85 del 2017 e n. 228 del 2016).

3. – Le questioni sollevate vanno esaminate affrontando, per prima, quella relativa all'art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, in riferimento alla quale il ricorrente nel giudizio principale ha posto due eccezioni di inammissibilità per irrilevanza.

In primo luogo, si osserva che il vuoto normativo, conseguente ad un'eventuale pronuncia di fondatezza della questione, dovrebbe essere colmato con l'art. 19 del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962; in secondo luogo, si obietta che, anche applicando l'art. 14 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2001, il diritto di assunzione spetterebbe in ogni caso al fratello maggiore.

3.1. – L'art. 19 del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962 prevede che «[s]e l'erede chiamato ad assumere il maso al momento della devoluzione dell'eredità è già proprietario di un maso chiuso, il diritto di preferenza passa agli altri coeredi, ed il maso viene assegnato a quello degli eredi che lo segue nel rango previsto dal presente testo unico, a meno che il primo chiamato non preferisca cederli il proprio maso al prezzo da stabilirsi in conformità all'art. 25».

A parere del ricorrente nel giudizio *a quo*, sarebbe possibile un'interpretazione estensiva o per lo meno analogica dell'art. 19 nonché del principio fondamentale secondo il quale un maso chiuso deve garantire un reddito medio annuo «sufficiente per un adeguato mantenimento di almeno 5 persone, senza superare il triplo di tale reddito» (art. 2 del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962); da ciò si inferisce che il fratello già proprietario di un altro maso non potrebbe essere assuntore del maso «L».

L'eccezione non è fondata.

Fermo restando – come già sopra ribadito – che il vaglio sulla rilevanza

della questione di legittimità costituzionale deve limitarsi ad un controllo esterno sulla motivazione offerta dal giudice *a quo*, in ogni caso, deve sottolinearsi che l'art. 19 del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962 considera, come momento nel quale verificare se l'erede chiamato all'assunzione sia già proprietario di un altro maso, quello della «devoluzione dell'eredità», momento in cui il figlio minore non vantava la proprietà su alcun maso, sicché l'indicato art. 19 appare una norma inconferente.

D'altro canto, neppure una sua interpretazione analogica renderebbe priva di rilevanza la questione di legittimità dell'art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962. Quest'ultima disposizione, nell'individuare il titolare del diritto all'assunzione, costituisce un antecedente logico dell'art. 19 del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, che non può operare se prima non si definisce a chi spetti il diritto: dunque, non può inficiare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma, che è il suo presupposto.

Da ultimo – come rileva la difesa del resistente nel giudizio di merito – non può tacersi che l'art. 19 del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962 non configura un impedimento insuperabile al mantenimento del diritto di assunzione, in quanto consente al suo titolare di preservarlo, offrendo di cedere il maso, di cui era proprietario al momento della devoluzione, al prezzo di cui all'art. 25 del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962. E, a tal riguardo, sia l'ordinanza di rimessione sia l'atto di costituzione di G. L. B. riferiscono la disponibilità, più volte manifestata da quest'ultimo, a trasferire la proprietà del maso «S.» in favore del fratello F. J. B., ove quest'ultimo si rendesse disponibile a riconoscergli il diritto di assunzione del maso «L.».

3.2. – Con la seconda eccezione di inammissibilità per irrilevanza, il ricorrente nel giudizio *a quo* ritiene che, anche applicando la successiva legge prov. Bolzano n. 17 del 2001 sui masi chiusi, e in particolare l'art. 14, il giudice dovrebbe, comunque, riconoscere il diritto di assunzione in capo al primogenito.

Infatti, il fratello minore non potrebbe avvantaggiarsi della disciplina di cui all'indicato art. 14, comma 2, potendo invece operare il comma 1 e, nello specifico, la lettera g), che, sino al 2010, ha continuato a riferirsi alla regola del maggiorascato.

In ogni caso – conclude la difesa – anche ipotizzando di applicare il comma 2 dell'art. 14, il fratello maggiore dovrebbe essere considerato il più idoneo.

Anche questa eccezione non è fondata.

Il requisito necessario per l'ammissibilità dello scrutinio di legittimità costituzionale di una legge è da ravvisarsi nella circostanza che la norma, di cui si dubita, si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, mentre deve ritenersi «totalmente ininfluyente sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale il “senso” degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge» (sentenza n. 98 del 1997; e, analogamente: sentenza n. 241 del 2008 e ordinanza n. 53 del

2010). Compete, dunque, al Tribunale rimettente valutare le conseguenze applicative che potrebbero discendere da una eventuale pronuncia di accoglimento.

La circostanza poi che anche la successiva legge prov. Bolzano n. 17 del 2001 abbia confermato la regola del maggiorascato, abrogata solo nel 2010 con la legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2 (Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, energia, urbanistica e tutela dell'ambiente), non depone nel senso della irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, ma al più evidenzia un problema di eventuale declaratoria in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera g), della legge prov. Bolzano n. 17 del 2001.

Per il resto, a questa Corte compete un controllo meramente esterno, di non implausibilità, sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale; controllo positivamente superato rispetto all'individuazione di G. L. B. come possibile assuntore, in base al criterio di maggiore idoneità alla gestione del maso, ritenuto applicabile dal giudice *a quo* in considerazione dei caratteri di tale istituto.

4. – Si può quindi procedere all'esame di merito della prima delle questioni sollevate. Occorre, in particolare, verificare se l'art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962 sia in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., perché, in via di automatismo e senza alcuna razionale giustificazione, accorda preferenza al coerede più anziano.

4.1. – La questione è fondata.

Questa Corte ben rammenta che, con sentenza n. 40 del 1957, in relazione a questioni sostanzialmente analoghe, aventi ad oggetto gli allora vigenti artt. 16 e 18 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1 (Ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano), aveva giustificato la preferenza per il primogenito maschio «sulla base di una presunzione tratta da un fatto normale se non costante»: che il coerede più anziano, avendo vissuto più a lungo accanto al *de cuius*, titolare dell'azienda, «può di questa conoscere meglio di altri il più efficace sistema di conduzione e può avere un maggiore attaccamento al fondo avito».

Sennonché tale orientamento, alquanto risalente, non può essere confermato ed è stato, invero, già superato dalla sentenza n. 193 del 2017, relativamente alla prevalenza della linea maschile su quella femminile.

La tutela accordata all'istituto del maso chiuso non giustifica, infatti, qualsiasi deroga ai principi dell'ordinamento, ma soltanto quelle che siano funzionali alla conservazione dell'istituto, nelle sue essenziali finalità e specificità, e che non comportino la lesione di principi fondamentali dell'ordinamento

costituzionale (sentenze n. 193 del 2017, n. 173 del 2010, n. 340 del 1996, n. 40 e n. 5 del 1957).

4.2. – Nella prima prospettiva, se è vero che la regola del maggiorascato, in base alla normativa del 1962, detta una disciplina di chiusura, finalizzata a garantire l'individuazione dell'unico assuntore del maso chiuso, a seguito di successione legittima, d'altro canto, essa non configura una previsione intangibile, che possa essere modificata soltanto mediante un intervento del legislatore. L'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale di tale regola determinerebbe, infatti, una lacuna suscettibile di essere agevolmente colmata, attraverso la trama del sistema positivo, con un diverso criterio di assunzione, coerente sia con i profili attualmente distintivi dell'istituto del maso sia con i principi costituzionali.

Si tratta – secondo lo stesso giudice rimettente – di quanto dispone l'art. 14, comma 2, della vigente legge prov. Bolzano n. 17 del 2001, secondo il quale «[n]el caso in cui vi siano più coeredi aventi gli stessi diritti di preferenza [...] quale assuntore o assuntrice viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso».

Tale norma, che opera come criterio di chiusura dell'attuale disciplina sul maso chiuso, a presidio dell'indivisibilità, mostra il respiro di una previsione generale e flessibile, fedele ai moderni tratti distintivi dell'istituto, conforme ai principi costituzionali fondamentali e in sintonia con le stesse regole dell'ordinamento civile.

4.3. – Sulla base di questa premessa si può, dunque, procedere a verificare se l'art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962 superi il vaglio di conformità al principio di cui al primo comma dell'art. 3 Cost.

Obietta, in proposito, il ricorrente nel giudizio *a quo* che la richiamata previsione costituzionale non fa menzione del parametro dell'età. Sennonché è un dato acquisito nell'interpretazione della norma costituzionale che l'elenco di cui all'art. 3, primo comma, Cost. non debba ritenersi tassativo, esprimendo piuttosto il generale divieto di arbitrarie discriminazioni; se ne trae ulteriore conferma dal coordinamento ermeneutico con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che espressamente vieta, al paragrafo n. 1, qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sull'età.

Di conseguenza, l'automatica differenziazione sulla base del criterio dell'età in tanto può risultare ragionevole, e per questo non discriminatoria, in quanto evidenzia una giustificazione e risulti, nello specifico, coerente con le finalità proprie dell'istituto regolato, quale viene plasmato dall'evoluzione economico-sociale.

In tale prospettiva, e con specifico riferimento all'istituto del maso chiuso, l'indicata sentenza n. 193 del 2017 spiega, in maniera nitida, che l'evoluzione economico-sociale può condurre «ad una diversa valutazione di compatibilità

[delle sue regole] con i parametri costituzionali. Proprio la persistenza dell'istituto ne comporta una evoluzione, nel cui ambito alcuni rami possono divenire [...] incompatibili con l'ordinamento nazionale».

Né certo convince il diverso avviso – suggerito dalla memoria di F. J. B. – secondo cui il giudizio di legittimità costituzionale dovrebbe svolgersi in un'ottica storica riferita al momento dell'apertura della successione. Da un lato, infatti, i meccanismi costitutivi dell'assunzione e della divisione si realizzano nel presente ed è solo una *fictio iuris* la retroattività dettata dall'art. 757 cod. civ.; da un altro lato, e soprattutto, è nel presente che si svolge il suddetto giudizio che non può tollerare una differenziazione, ove questa nell'attualità dovesse palesarsi come discriminatoria.

4.4.– Ciò premesso, l'evoluzione economico-sociale dell'istituto del maso chiuso consente di ritenere superata la presunzione di coerenza, costruita dalla sentenza n. 40 del 1957 sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, tra la regola del maggiorascato e le finalità che, nella contemporaneità, connotano l'istituto del maso.

L'idea, espressa da quella pronuncia, che sia un «fatto normale se non costante [che] colui che, essendo più a lungo vissuto accanto al titolare dell'azienda agricola, [possa] di questa conoscere meglio di altri il più efficace sistema di conduzione e [possa] avere un maggiore attaccamento al fondo avito», seppure sostenibile in un'epoca caratterizzata dal normale perpetuarsi del mestiere fra i componenti della famiglia, e in specie dagli ascendenti ai discendenti, non può certamente essere riproposta nell'attuale contesto economico-sociale.

Non è, dunque, dirimente l'età dei coeredi rispetto agli obiettivi del maso, mentre quel che conta è il tempo effettivo che un soggetto abbia ivi trascorso e quanto si sia dedicato alle attività dell'azienda e alla specializzazione nella sua conduzione. Peraltro, la stessa fattispecie oggetto del giudizio *a quo*, come ricavabile dalla lettura dell'ordinanza di rimessione, smentisce la ragionevolezza della presunzione, là dove il primogenito aveva per lo più lavorato altrove, mentre il minore si era dedicato in via esclusiva alla coltivazione e alla gestione del maso chiuso, apparendo perciò al giudice rimettente il più idoneo ad acquisire il diritto all'assunzione.

D'altro canto, l'avvento delle tecnologie nei metodi di produzione agricola e il diffondersi dell'esercizio contestuale di attività connesse a quella agricola rendono essenziale la preparazione tecnico-specialistica nella gestione, mentre fanno apparire superata la trasmissione – peraltro meramente ipotetica – di competenze da una generazione all'altra.

Se è vero, dunque, che sono le regole di esperienza generalizzate (riassunte nella formula dell'*id quod plerumque accidit: ex multis*, sentenze n. 185 e n. 48 del 2015) a supportare il vaglio di ragionevolezza di una presunzione, l'irragionevolezza della regola del maggiorascato è comprovata dal carattere “agevole”

con cui è dato formulare la “normalità” di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta alla base di tale presunzione.

4.5.- Non è un caso, del resto che, nell'adeguarsi all'evoluzione economico-sociale, lo sviluppo normativo dell'istituto del maso chiuso abbia tradotto le finalità che esso persegue, nella sua moderna configurazione, in criteri preferenziali di attribuzione del diritto di assunzione incentrati sull'effettivo attaccamento al maso e sulla competenza professionale nella gestione aziendale. L'art. 14 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2001, oltre a considerare nel comma 1, quali criteri preferenziali, l'essere cresciuto nel maso, l'aver partecipato abitualmente alla sua conduzione e alla sua coltivazione e l'essere in possesso di un diploma ad indirizzo agrario o di economia domestica, ha soprattutto contemplato, nel comma 2, quale clausola di chiusura della nuova disciplina, l'accertamento che il diritto venga attribuito alla «persona che dimostr[i] di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso».

In questa prospettiva, è quanto mai emblematico constatare che l'evoluzione della disciplina sul maso chiuso abbia condotto nel 2010 all'abrogazione proprio della regola del maggiorascato, che era rimasta nel 2001, quale mero criterio preferenziale residuale, antecedente alla sola clausola di chiusura.

4.6. – L'evoluzione economico-sociale nonché quella normativa dell'istituto del maso chiuso, appena descritte, palesano, dunque, l'irragionevolezza della presunzione di idoneità sottesa all'art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962, e tale essa rimane, ove pure si proietti la disposizione in un più complesso quadro normativo, comprensivo dell'art. 18/a dello stesso decreto, secondo il quale «sono normalmente escluse dal diritto all'assunzione del maso per successione legittima le persone [...] che] non siano idonee o qualificate a condurre personalmente il maso o non abbiano risieduto abitualmente sullo stesso».

Simile previsione, se in parte tempera la rigidità degli effetti del censurato art. 18, secondo comma, certo non ha il potere di conferire ragionevolezza al criterio legale di attribuzione del diritto sulla base dell'età.

La possibilità, infatti, di escludere chi sia inidoneo alla conduzione del maso o non vi abbia abitualmente risieduto non consente in alcun modo di giustificare il privilegio, irragionevolmente associato al fattore dell'età, nell'attribuzione del diritto di assunzione: simile correttivo non apporta alcun rimedio al rischio che il maso venga assegnato al soggetto con un minor attaccamento al fondo e meno idoneo a gestirlo e a garantire il mantenimento dell'unità economica agricola. Altro è giudicare la fattispecie attributiva di un diritto, nella quale il criterio dell'età opera come automatismo, altro è considerare le fattispecie *a posteriori* correttive, che non si applicano (e dunque non correggono) se non si verificano le ipotesi limite in esse contemplate. Fuori da tali previsioni estreme, l'automatismo irrimediabilmente si produce, insieme con il conseguente rischio di assegnare il fondo al soggetto meno idoneo a gestirlo rispetto agli altri coeredi.

Tale vizio non pregiudica soltanto l'interesse della persona discriminata, ma

lo stesso istituto del maso e, dunque, la tutela oggettiva della *res frugifera*, di cui tradisce le finalità: l'efficienza dell'azienda, che è garanzia della stessa indivisibilità, e la connessione con la compagine familiare che, nei passaggi in via successoria, non può tollerare discriminazioni da tempo superate nell'ambito dell'istituto giusfamiliare. Sovviene, a riguardo, il rilievo della sentenza n. 193 del 2017, secondo la quale la correlazione fra la regola del maggiorascato e «[l]'esigenza obiettiva di mantenere indiviso il fondo [non è che il frutto di] una ormai superata concezione patriarcale della famiglia come entità bisognosa della formale investitura di un capo del gruppo parentale (in tal senso, sentenza n. 505 del 1988). La desuetudine della visione patriarcale della famiglia e del principio del maggiorascato [...] hanno [viceversa] profondamente mutato sia il contesto sociale che quello giuridico di riferimento».

4.7.- Per le ragioni sopra esposte l'art. 18, secondo comma, del d. Pres. prov. Bolzano n. 8 del 1962 si pone in irrimediabile contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.

A presidio della indivisibilità dell'istituto in questione, la regola della preferenza per il maggiore d'età viene ad essere sostituita con quella secondo cui, fra più coeredi dello stesso grado, «quale assuntore o assuntrice viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso» (art. 14, comma 2, legge prov. Bolzano n. 17 del 2001).

Tale criterio, infatti, nel contesto attuale, appare perfettamente idoneo a chiudere la disciplina con una previsione flessibile e di respiro generale, che si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con i principi costituzionali, con le peculiarità dell'istituto del maso chiuso e con i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di successione legittima e di divisione ereditaria (si vedano, in proposito, le sentenze: Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 3 settembre 2019, n. 22038; sezione seconda civile, sentenza 22 agosto 2018, n. 20961; sezione seconda civile, sentenza 5 novembre 2015, n. 22663).

4.8.- L'acclarata irragionevolezza della regola del maggiorascato, quale criterio per la determinazione in via di automatismo del diritto di assunzione, comporta, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 14, comma 1, lettera g), della legge prov. Bolzano n. 17 del 2001, operante sino all'entrata in vigore della legge prov. Bolzano n. 2 del 2010, in quanto disposizione di contenuto identico rispetto a quello della norma censurata (sentenze n. 229 del 2019 e n. 149 del 2018). La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera g), della legge prov. Bolzano n. 17 del 2001 non necessita di alcuna sostituzione, in quanto il contenuto del precetto sostitutivo è già presente nel comma 2 del medesimo art. 14 della legge prov. Bolzano n. 17 del 2001.

[omissis]

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano) nella parte in cui afferma che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado è preferito il più anziano», anziché prevedere che «tra i chiamati alla successione nello stesso grado viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, lettera g), della legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi);

3) [*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2021.

PARTE IV

DIRITTI

1. PARITÀ E IDENTITÀ

1.1. Cognome

SENTENZA N. 128/1970 (PRES. BRANCA; REL. MORTATI)

Separazione per colpa del marito – Mancata previsione dell'esenzione della moglie dall'obbligo di portare il cognome del marito.

Codice civile, art. 156, quinto comma.

Costituzione, art. 29, secondo comma.

SENTENZA N. 13/1994 (PRES. CASAVOLA; RED. FERRI)

Stato civile – Rettifica degli atti dello stato civile, per ragioni indipendenti dal soggetto interessato, che comporti cambiamento del cognome – Riconoscimento giudiziale del diritto a mantenere il cognome originario, ove sia autonomo segno distintivo della identità personale del soggetto – Omessa previsione.

Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), art. 165.

Costituzione, art. 2.

SENTENZA N. 297/1996 (PRES. FERRI; RED. GRANATA)

Nome – Mutamento di cognome del figlio naturale – Assunzione del cognome dell'unico genitore che lo ha riconosciuto – Facoltà di mantenere il cognome precedentemente attribuito da parte dell'ufficiale di stato civile, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo dell'identità personale – Omessa previsione.

Codice civile, art. 262.

Costituzione, art. 2.

SENTENZA N. 120/2001 (PRES. DE SIERVO; RED. CRISCUOLO)

Adozione – Adozione di persone maggiori di età – Cognome dell'adottato, in caso di adozione di figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori – Possibilità che questi aggiunga al cognome dell'adottante quello originariamente attribuitogli – Omessa previsione.

Codice civile, art. 299, secondo comma.

Costituzione, artt. 2 e 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 286/2016 (PRES. GROSSI; RED. AMATO)

Nome – Cognome del figlio nato nel matrimonio (prima del 2013, figlio legittimo) – Trasmissione automatica del cognome paterno – Possibilità per i coniugi, di comune accordo, di trasmettere, al momento della nascita, anche il cognome materno – Omessa previsione.

Codice civile, artt. 237, 262 e 299; regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), art. 72, primo comma; decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma

dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), artt. 33 e 34 [norma desumibile da tali disposizioni].

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza) e 29.

Nome – Cognome del figlio nato fuori del matrimonio (prima del 2013, figlio naturale) – Assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori – Possibilità per questi ultimi, di comune accordo, di trasmettere, al momento della nascita, anche il cognome materno – Omessa previsione.

Codice civile, art. 262, primo comma.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza) e 29.

Nome – Cognome dell'adottato maggiorenne – Assunzione automatica del cognome del marito in caso di adozione da parte di entrambi i coniugi – Possibilità per questi ultimi di attribuire, di comune accordo, anche il cognome della moglie al momento dell'adozione – Omessa previsione.

Codice civile, art. 299, terzo comma.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza) e 29.

SENTENZA N. 131/2022 (PRES. AMATO; RED. NAVARRETTA)

Nome – Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio in caso di riconoscimento contemporaneo di entrambi i genitori – Assunzione del cognome di entrambi i genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto – Esclusione.

Codice civile, art. 262, primo comma.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza), 117, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nome – Cognome del figlio nato nel matrimonio – Assunzione del cognome di entrambi i genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo per attribuire il cognome di uno di loro soltanto – Esclusione.

Codice civile, artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma; legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), art. 27, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), art. 34 [norma desumibile da tali disposizioni].

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza), 117, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nome – Adozione del maggiore d'età – Effetti – Assunzione del cognome di entrambi gli adottanti, nell'ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto – Esclusione.

Codice civile, art. 299, terzo comma.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza), 117, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nome – Adozione – Effetti – Assunzione del cognome di entrambi gli adottanti, nell'ordine

dagli stessi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto – Esclusione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), art. 27, comma 1.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza), 117, primo comma, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

SENTENZA N. 135/2023 (PRES. SCIARRA; RED. NAVARRETTA)

Adozione e affidamento – Adozione di maggiorenni – Effetti – Cognome dell'adottato – Possibilità, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante, nel caso di consenso tra adottante e adottato – Esclusione.

Codice civile, art. 299, primo comma.

Costituzione, artt. 2 e 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 210/2025 (PRES. AMOROSO; RED. NAVARRETTA)

Adozione e affidamento – Adozione di minori in casi particolari – Cognome dell'adottato – Possibilità, con la sentenza di adozione, di assumere il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi richiesti dalla legge sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore – Omessa previsione.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), art. 55, in relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile.

Costituzione, art. 2.

Considerato in diritto

La questione sollevata dal tribunale di Milano relativa alla legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 156 del codice civile per violazione del secondo comma dell'art. 29 della Costituzione, in quanto esso prevede che dalla separazione personale dei coniugi, ove venga disposta per colpa della moglie, possa farsi discendere anche il divieto per costei di usare del cognome del marito, ma non regola il caso inverso di richiesta della moglie, in seguito a separazione avvenuta per colpa dell'altro coniuge, di essere autorizzata a non assumere il cognome di lui, appare fondata.

Infatti la diversità del trattamento nei due casi, che pur presentano caratteri simili, si pone in palese contrasto con il principio regolatore del rapporto matrimoniale che sanziona l'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi, suscettibile di venire limitata per opera della legge solo quando si tratti di salvaguardare esigenze attinenti all'unità della famiglia. Esigenze che nella specie, riferentesi alla situazione di separazione personale, non ricorrono, come risulta del resto, a tacere ogni altra considerazione, dalla stessa disposizione impugnata.

Non potrebbe opporsi, a giustificazione della unilateralità della disposizione in esame, che solo pel marito sorga l'interesse ad esigere l'inibizione dell'uso del proprio cognome da parte della moglie che se ne renda indegna, mentre nei riguardi di costei non sia da riconoscere un analogo interesse, nella considerazione che l'uso del cognome maritale corrisponde solo ad un diritto della medesima e non già ad un dovere giuridicamente vincolante. A contestare l'esattezza di tale opinione si deve tener presente la dizione dell'art. 144 del codice civile da cui si argomenta che (salvo espressa disposizione legislativa contraria) l'assunzione da parte della moglie del cognome del marito è intesa quale parte integrante di un insieme di obblighi ad essa imposti, tutti collegati alla posizione di capo della famiglia attribuita allo stesso, tutti intesi a raccogliere intorno a lui l'unità familiare, e che formano il contenuto della potestà maritale di cui egli è investito.

Una conferma può trarsi dall'art. 149, ultimo comma, del codice civile, secondo cui la moglie durante lo stato vedovile conserva il cognome del marito: disposizione che, come risulta dai lavori preparatori, è stata promossa dalla considerazione che anche dopo la morte del marito la vedova continua a far parte della famiglia di lui, sicché è naturale che continui a portarne il cognome.

Non sono da prendere in considerazione, perché non pertinenti alla soluzione della questione, i dubbi da qualcuno sollevati circa la compatibilità con l'art. 29 della Costituzione di tale preminenza conferita al marito. È certo che, una volta questa sia affermata, l'assunzione, da parte della moglie, o solo o anche del nome di lui in aggiunta al proprio (come elemento costitutivo essenziale della denominazione personale e della sua qualità di coniugata) si ricollega necessariamente, nell'intento del legislatore, a quella preminenza,

quale manifestazione dell'unità familiare che, come si è detto, si è voluta accentrare intorno al capo.

Neppure è il caso di esaminare se l'obbligo ora affermato trovi applicazione in ogni caso, quale che sia l'indole dei rapporti per cui ricorre l'impiego del nome, o se invece si renda possibile discriminare, e non richiedersene l'osservanza per alcuni di essi, poiché, anche a volere accogliere una tale soluzione restrittiva, rimane in piedi l'interesse della moglie a richiedere l'autorizzazione rivolta a sottrarsi all'obbligo limitatamente ai rapporti per i quali debba ricorrere.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 156, quinto comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la pretesa della moglie a non usare il cognome del marito, in regime di separazione per colpa di quest'ultimo, nel caso che da quell'uso possa derivarle un pregiudizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970.

* * *

Sentenza n. 13/1994 (Pres. Casavola; Red. Ferri)

Considerato in diritto

[*omissis*]

4. – In questi termini la questione è fondata.

È opportuno precisare, in primo luogo, che la questione sollevata dal Tribunale di Firenze riguarda esclusivamente il diritto al mantenimento del nome, quale segno distintivo irrinunciabile dell'identità personale: la soluzione della questione stessa non può avere incidenza alcuna sulle norme del codice civile, o di altre leggi speciali, che riguardano le azioni di *status* o i rapporti di filiazione in genere.

Nel nostro ordinamento, infatti, l'attribuzione del cognome è ordinariamente conseguente al possesso di uno *status familiae*, per cui quando l'art. 6 del codice civile dispone: "Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito" non rinvia a norme che disciplinano direttamente l'acquisto del nome, bensì a norme che regolano in genere il riconoscimento di uno *status* (e cioè prendono in esame tutte le possibili vicende in tema di filiazione legittima, naturale, legittimazione e adozione) e quindi, indirettamente, l'assunzione del nome.

Ma non mancano neppure casi – come in seguito si dirà – in cui non si dà, o non si dà più, corrispondenza tra nome e *status*, e nei quali, proprio a tutela

e protezione della persona, può esserle riconosciuto il diritto alla conservazione di un nome per il quale non ha, o non avrebbe più, titolo.

Nell'ipotesi in esame, mentre è assolutamente pacifico che l'atto di nascita dell'interessato debba essere rettificato, e che debba indicare l'esatto rapporto di filiazione quale risulta dal rispetto delle norme in materia, viene soltanto in discussione – come sottolinea il giudice *a quo* – il diritto del soggetto stesso a mantenere il cognome, non in quanto derivatogli dal presunto padre, bensì come segno distintivo che ha comunque assunto la rilevanza e l'autonomia proprie di una caratteristica precisa e personalissima della sua identità.

5.1. – Ciò posto, è certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irrettrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale.

Si tratta – come efficacemente è stato osservato – del diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo.

L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata.

5.2. – Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome – singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione – che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione.

Ora, posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono esigenze di natura sia pubblica che privata, l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è soddisfatto allorché sia rettificato l'atto riconosciuto non veritiero.

Una volta certi i rapporti di famiglia della persona, non assume rilevanza ai fini dell'interesse pubblico che questi mantenga il nome precedentemente portato al pari di qualsiasi altro omonimo.

Del resto, l'eventualità che il cognome possa essere diverso dalla paternità accertata non è un'ipotesi estranea all'ordinamento: essa è già prevista al secondo comma dell'art. 262 del codice civile, il quale consente al figlio tardivamente riconosciuto dal padre di scegliere se conservare o meno il cognome originario, nonostante il riconoscimento sia rispondente a verità; con ciò tutelando proprio il diritto del soggetto all'identità personale fino a quel momento posseduta.

5.3. – In breve, accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della

persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive. La stessa tutela (art. 9 del codice civile) dello pseudonimo non ha altra ragione, ed anche la norma prima citata (art. 262, secondo comma, del codice civile) ha alla base l'esplicito riconoscimento del pregiudizio che la dismissione del cognome, cui il soggetto sia costretto, comporterebbe.

Sotto questo aspetto anche la disciplina dello scioglimento del matrimonio per divorzio prende in considerazione – tra gli altri – tale interesse in quanto non preclude la conservazione alla donna del cognome del marito (pur se la regola è la perdita del cognome aggiunto), potendo il Tribunale autorizzare la donna che ne faccia richiesta a mantenerlo, aggiunto al proprio, quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

6. – Per altro verso, occorre rilevare che l'azione di rettifica oggetto del giudizio *a quo* può essere promossa dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 165 dell'ordinamento dello stato civile, "in ogni tempo"; con la ulteriore conseguenza che ove l'interessato fosse costretto a mutare il cognome in età avanzata, l'effetto ricadrebbe inevitabilmente su tutta la sua discendenza, portatrice anch'essa del medesimo cognome.

Basta riflettere sulla gravissima confusione e sull'incertezza dei rapporti giuridici che una siffatta situazione sarebbe suscettibile di generare, per rendersi immediatamente conto della coincidenza, sotto tale profilo, tra l'interesse generale alla certa e costante identificazione delle persone e quello individuale al mantenimento di un cognome ormai divenuto irreversibile segno distintivo dell'identità personale.

7. – Nel novero delle disposizioni contenute nel titolo IX dell'ordinamento dello stato civile, dedicato alle rettificazioni ed alle annotazioni degli atti, l'art. 165 detta una regola di carattere sostanziale disponendo che il Procuratore della Repubblica possa promuovere le azioni di rettificazione richieste dall'interesse pubblico, avvertite le parti interessate, "e senza pregiudizio dei loro diritti"; poiché in questa sede si fa espressa salvezza dei diritti delle parti interessate ma non è previsto il diritto al mantenimento del cognome fino a quel momento attribuito e che è divenuto segno distintivo dell'identità personale, è di questa norma che va dichiarata, in parte qua, l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 2 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 165 del Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevede

che, quando la rettifica degli atti dello stato civile, intervenuta per ragioni indipendenti dal soggetto cui si riferisce, comporti il cambiamento del cognome, il soggetto stesso possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli ove questo sia ormai da ritenersi autonomo segno distintivo della sua identità personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.

* * *

Sentenza n. 297/1996 (Pres. Ferri; Red. Granata)

Considerato in diritto

[*omissis*]

2. – La questione è fondata.

2.1. – La Corte, nella sentenza n. 13 del 1994 ha già riconosciuto che il cognome “gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità”; tutela che è di rilievo costituzionale perché il nome, che costituisce “il primo e più immediato elemento che caratterizza l’identità personale”, è riconosciuto “come bene oggetto di autonomo diritto” dall’art. 2 della Costituzione. D’altra parte il diritto all’identità personale costituisce tipico diritto fondamentale, rientrando esso tra “i diritti che formano il patrimonio irrettrabile della persona umana” sicché la sua lesione integra la violazione dell’art. 2 citato.

2.2. – Orbene, la disposizione censurata – dopo aver previsto (al primo comma) che il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto (con prevalenza del cognome del padre in caso di riconoscimento contemporaneo di entrambi i genitori) – prescrive (al secondo comma) che, se la filiazione nei confronti del padre è accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale possa assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. In tal modo la norma appronta una specifica e peculiare tutela del diritto all’identità personale, che comprende – come già sottolineato – il diritto al nome come principale segno identificativo della persona. Infatti è possibile che nell’intervallo di tempo tra il riconoscimento della madre e quello successivo del padre il figlio naturale abbia maturato una precisa identità personale per il fatto di essere riconosciuto, nella comunità dove è vissuto, con il cognome derivatogli dalla madre. Essendosi così radicata una corrispondenza tra soggetto e nome, riferibile al contenuto tipico del diritto all’identità personale, l’ordinamento appronta un’idonea garanzia contemplando – come rilevato – la facoltà del figlio naturale di aggiungere (invece che sostituire) il cognome del padre a quello della madre. Una medesima *ratio* è sottesa all’art. 5, terzo comma, della legge 1

dicembre 1970, n. 898 che, in caso di scioglimento del matrimonio, riconosce la facoltà della donna di conservare il cognome del marito quando sussiste un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

Per contro, analoga tutela la norma censurata non prevede nel caso, sostanzialmente simile, in cui il primo riconoscimento di uno dei due genitori avvenga (come nel caso di specie) in epoca ampiamente successiva alla attribuzione del nome e del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile. Anche in questo caso il figlio naturale ha visto intanto radicarsi la sua identità in tale nome, la cui conservazione però non viene salvaguardata – come invece nell'ipotesi precedente – con il riconoscimento della facoltà di aggiungere il cognome del genitore che ha operato il riconoscimento al cognome originariamente attribuitogli. Né rileva il fatto che, ove il figlio – come nella specie – abbia compiuto sedici anni, il riconoscimento non possa avvenire senza il suo consenso, negando il quale l'interessato eviterebbe la conseguenza di vedere sostituire, allo stato attuale della normativa, il nuovo cognome a quello che ormai lo individua nella comunità in cui vive, così preservando il diritto alla sua identità personale: ciò invero potrebbe avvenire soltanto con la rinuncia al riconoscimento stesso, e quindi il figlio ultrasedicenne si troverebbe costretto a scegliere se privilegiare la sua identità personale o il suo stato di filiazione. Alternativa questa del tutto incongrua ed irragionevole, ove si consideri che nessuna situazione di conflitto insorge tra tali diritti, entrambi di rilievo costituzionale, ben potendo la tutela dell'uno conciliarsi con la tutela dell'altro, senza necessità di sacrificare alcuno dei due, con l'attribuzione al figlio naturale, che assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, del diritto di conservare – aggiungendolo o anteponendolo, a sua scelta, a questo – il cognome precedentemente conferitogli con atto formalmente legittimo, quando tale cognome – secondo il prudente apprezzamento del giudice – sia da ritenersi divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

* * *

Sentenza n. 120/2001 (Pres. De Siervo; Red. Criscuolo)*Considerato in diritto**[omissis]*

2. – La questione principale è fondata.

Il secondo comma dell'art. 299 cod. civ., nel regolare l'assunzione del cognome in caso di adozione di maggiorenne che abbia la qualità di figlio naturale, prevede, nel suo primo periodo, che, qualora si tratti di figlio naturale non riconosciuto, l'adottato assuma solo il cognome dell'adottante. La *ratio* di tale norma, sulla quale non ha inciso la sostituzione operata dall'art. 61 della legge 4 maggio 1983, n. 184, risiede – come rileva la relazione ministeriale – nella ritenuta opportunità di far scomparire il cognome imposto dall'ufficiale di stato civile ai sensi dell'art. 71, ultimo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Tale scelta, peraltro, risulta in contrasto con l'invocato art. 2 della Costituzione, dovendosi ormai ritenere principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui il diritto al nome – inteso come primo e più immediato segno distintivo che caratterizza l'identità personale – costituisce uno dei diritti inviolabili protetti dalla menzionata norma costituzionale (sentenze n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994).

Nel caso in esame, non solo l'interessato ha utilizzato da sempre quel cognome, trasmettendolo anche ai propri figli, ma tale segno distintivo si è radicato nel contesto sociale in cui egli si trova a vivere, sicché precludere all'adottato la possibilità di mantenerlo si risolve in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "ad essere se stessi". Ed è innegabile, d'altra parte, che l'antico sfavore verso i figli nati fuori del matrimonio è superato dalla nostra Costituzione oltre che dalla coscienza sociale. Per queste ragioni il fatto che l'adottato acquisisca uno *status* del quale era privo non è motivo sufficiente per negare la violazione dell'art. 2 della Costituzione.

Non può essere dimenticato, d'altronde, che la norma in esame è anche del tutto irrazionale alla luce della riforma dell'adozione di cui alla menzionata legge n. 184 del 1983. Con questa legge, infatti, si è compiuta una netta distinzione fra l'adozione di minori, sia essa legittimante o meno, e quella di maggiorenni, regolata dal codice civile. Se la *ratio* della prima è, almeno in linea di massima, quella di fornire al minore una famiglia che sia idonea a consentire nel modo migliore il suo sviluppo – il che spiega l'assunzione, da parte dell'adottato, del solo cognome dell'adottante e la cessazione di ogni rapporto con la famiglia d'origine (art. 27 della legge n. 184 del 1983), salvo la c.d. adozione in casi particolari – l'obiettivo della seconda evidentemente non è il medesimo, poiché tale adozione (art. 300 cod. civ.) non crea alcun vincolo di

parentela tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, tanto che il primo conserva tutti i propri precedenti rapporti, specie quelli con la famiglia di origine (v. sentenze n. 500 del 2000 e n. 240 del 1998 ed ordinanza n. 82 del 2001).

La scomparsa del cognome originario, dunque, nel caso del maggiorenne appare anche priva di razionale giustificazione, sicché risulta violato l'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.

* * *

Sentenza n. 286/2016 (Pres. Grossi; Red. Amato)

Considerato in diritto

[*omissis*]

3. – La questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost. è fondata.

3.1. – È denunciata l'illegittimità costituzionale della norma – desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ. e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000 – che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori.

Va rilevato, preliminarmente, che tra le disposizioni individuate dal rimettente compare, altresì, l'art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, il quale, tuttavia, è stato abrogato dall'art. 110 del d.P.R. n. 396 del 2000. Dal tenore complessivo degli argomenti sviluppati nell'ordinanza di rinvio si evince, peraltro, che tale disposizione rientra nel fuoco delle censure del rimettente al solo fine di esplicitare la norma – da essa presupposta – che prevede l'automatica attribuzione del solo cognome paterno.

L'esistenza della norma censurata e la sua perdurante immanenza nel sistema, desumibili dalle disposizioni che implicitamente la presuppongono, è stata già riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, nelle precedenti occasioni in cui ne è stata denunciata l'illegittimità (sentenze n. 61 del 2006 e n. 176 del 1988; ordinanze n. 145 del 2007 e n. 586 del 1988). In queste pronunce, la Corte ha riconosciuto l'esistenza di tale norma, in quanto presupposta dalle medesime disposizioni, regolatrici di fattispecie diverse, individuate dall'odier-

no rimettente (artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonché artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000).

Sebbene essa non abbia trovato corpo in una disposizione espressa, ancora una volta, non vi è ragione di dubitare dell'attuale vigenza e forza imperativa della norma, in base alla quale il cognome del padre si estende *ipso iure* al figlio.

Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, sia precedente, sia successiva alle richiamate pronunce di questa Corte, laddove ha riconosciuto che – da tali pur eterogenee previsioni – si desume l'esistenza di una norma che, sebbene non prevista testualmente nell'ambito di alcuna disposizione, è ugualmente presente nel sistema e «certamente si configura come traduzione in regola dello Stato di un'usanza consolidata nel tempo» (Cass., sez. I, 17 luglio 2004, n. 13298; v. anche Cass., sez. I, 22 settembre 2008, n. 23934).

Nel caso in esame, la norma sull'automatica attribuzione del cognome paterno è oggetto di censura per la sola parte in cui non consente ai genitori – i quali ne facciano concorde richiesta al momento della nascita – di attribuire al figlio anche il cognome materno.

3.2. – Così ricostruito l'oggetto della presente questione, va rilevato che già in precedenti occasioni questa Corte ha esaminato la disciplina della prevalenza del cognome paterno, al momento della sua attribuzione al figlio, ma ha dichiarato inammissibili le relative questioni, ritenendole riservate alla discrezionalità del legislatore, nell'ambito di una rinnovata disciplina.

Tuttavia, già nell'ordinanza n. 176 del 1988, è stato espressamente riconosciuto che «sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall'art. 29 Cost., anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro» (v. anche ordinanza n. 586 del 1988).

Diciotto anni dopo, con ancora maggiore fermezza, nella sentenza n. 61 del 2006, in considerazione dell'immutato quadro normativo, questa Corte ha espressamente rilevato l'incompatibilità della norma in esame con i valori costituzionali della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Tale sistema di attribuzione del cognome, infatti, è definito come il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna».

3.3. – A distanza di molti anni da queste pronunce, un «criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi», non è ancora stato introdotto.

Neppure il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), con cui il legislatore ha posto le basi per la completa

equiparazione della disciplina dello *status* di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l'unicità dello *status* di figlio, ha scalfito la norma oggi censurata.

Pur essendo stata modificata la disciplina del cambiamento di cognome – con l'abrogazione degli artt. 84, 85, 86, 87 e 88 del d.P.R. n. 396 del 2000 e l'introduzione del nuovo testo dell'art. 89, ad opera del d.P.R. 13 marzo 2012, n. 54 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) – le modifiche non hanno attinto la disciplina dell'attribuzione "originaria" del cognome, effettuata al momento della nascita.

Va, d'altro canto, rilevata un'intensa attività preparatoria di interventi legislativi volti a disciplinare secondo nuovi criteri la materia dell'attribuzione del cognome ai figli. Allo stato, tuttavia, essi risultano ancora in itinere.

Nella famiglia fondata sul matrimonio rimane così tuttora preclusa la possibilità per la madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome, nonché la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre.

3.4. – La Corte ritiene che siffatta preclusione pregiudichi il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisca un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare.

3.4.1. – Quanto al primo profilo di illegittimità, va rilevato che la distonia di tale norma rispetto alla garanzia della piena realizzazione del diritto all'identità personale, avente copertura costituzionale assoluta, ai sensi dell'art. 2 Cost., risulta avvalorata nell'attuale quadro ordinamentale.

Il valore dell'identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell'appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell'art. 2 Cost.

È proprio in tale prospettiva che questa Corte aveva, da tempo, riconosciuto il diritto al mantenimento dell'originario cognome del figlio, anche in caso di modificazioni del suo *status* derivanti da successivo riconoscimento o da adozione. Tale originario cognome si qualifica, infatti, come autonomo segno distintivo della sua identità personale (sentenza n. 297 del 1996), nonché «tratto essenziale della sua personalità» (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2001).

Il processo di valorizzazione del diritto all'identità personale è culminato nella recente affermazione, da parte di questa Corte, del diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale «elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona» (sentenza n. 278 del 2013).

In questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ricondotto il diritto al nome nell'ambito della tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

In particolare, nella sentenza Cusan Fazzo contro Italia, del 7 gennaio 2014, successiva all'ordinanza di rimessione in esame, la Corte di Strasburgo ha affermato che l'impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell'art. 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, e deriva da una lacuna del sistema giuridico italiano, per superare la quale «dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nelle prassi italiane». La Corte EDU ha, altresì, ritenuto che tale impossibilità non sia compensata dalla successiva autorizzazione amministrativa a cambiare il cognome dei figli minorenni aggiungendo a quello paterno il cognome della madre.

La piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori.

Viceversa, la previsione dell'inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all'identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno.

3.4.2. – Quanto al concorrente profilo di illegittimità, che risiede nella violazione del principio di uguaglianza dei coniugi, va rilevato che il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell'art. 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, Cost.

Come già osservato da questa Corte sin da epoca risalente, «è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo», poiché l'unità «si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità» (sentenza n. 133 del 1970).

La perdurante violazione del principio di uguaglianza “morale e giuridica” dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice, ora come allora, quella finalità di garanzia dell'unità familiare, individuata quale *ratio* giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno.

Tale diversità di trattamento dei coniugi nell'attribuzione del cognome ai

figli, in quanto espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica.

4. – Con la presente decisione, questa Corte è, peraltro, chiamata a risolvere la questione formulata dal rimettente e riferita alla norma sull'attribuzione del cognome paterno nella sola parte in cui, anche in presenza di una diversa e comune volontà dei coniugi, i figli acquistano automaticamente il cognome del padre. L'accertamento della illegittimità è, pertanto, limitato alla sola parte di essa in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

4.1 – Rimane assorbita la censura relativa all'art. 117, primo comma, Cost.

5. – Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in via consequenziale, alla disposizione dell'art. 262, primo comma, cod. civ., la quale contiene tuttora – con riferimento alla fattispecie del riconoscimento del figlio naturale effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori – una norma identica a quella dichiarata in contrasto con la Costituzione dalla presente sentenza.

Anche tale disposizione va, pertanto, dichiarata illegittima, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno.

5.1. – Per le medesime ragioni, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, va estesa, infine, all'art. 299, terzo comma, cod. civ., per la parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno;

2) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno;

3) *dichiara* in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del

1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016.

* * *

Sentenza n. 131/2022 (Pres. Amato; Red. Navarretta)

Considerato in diritto

[*omissis*]

6. – Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., sollevate con l'ordinanza del Tribunale di Bolzano, iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020, e con l'ordinanza di autorimessione, iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021, sono fondate.

[*omissis*]

8. – Questa Corte viene ora chiamata nuovamente a giudicare la legittimità costituzionale della norma, trasfusa nell'art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., sotto un duplice profilo.

Con l'ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020, il Tribunale di Bolzano denuncia la sua illegittimità costituzionale, nella parte in cui non consente di attribuire, con l'accordo fra i genitori, il solo cognome della madre. Si invoca, dunque, un intervento additivo avente un contenuto radicalmente derogatorio della regola generale sull'automatica trasmissione del cognome paterno.

Con l'ordinanza iscritta al n. 25 del reg. ord. 2021, questa stessa Corte, quale giudice *a quo*, prospetta, in via pregiudiziale, un intervento sostitutivo della norma, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'attribuzione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi.

I parametri costituzionali, sui quali si incentrano le comuni censure delle due ordinanze, sono l'art. 2 Cost., in relazione alla tutela dell'identità del figlio, e l'art. 3 Cost., invocato a difesa del principio di eguaglianza nei rapporti fra i genitori.

Analogamente, il contrasto con gli obblighi internazionali, di cui all'art. 117, primo comma, Cost., si focalizza, sulla scorta della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, sulla protezione dell'identità personale del figlio, mediata dall'art. 8 CEDU, e sul divieto di discriminazioni, di cui all'art. 14 CEDU.

9. – A fronte delle citate questioni occorre, dunque, evidenziare l'intreccio, nella disciplina del cognome, fra il diritto all'identità personale del figlio e l'eguaglianza tra i genitori.

Il cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati.

È costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui il nome è «“autonomo segno distintivo della [...] identità personale” (sentenza n. 297 del 1996), nonché “tratto essenziale della [...] personalità” (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 286 del 2016), «riconosciuto come un “bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost.” [e, dunque, come] “diritto fondamentale della persona umana” (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da ultimo, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 268 del 2002).

La norma censurata riguarda, in particolare, il momento attributivo del cognome, che, di regola, è legato all'acquisizione dello *status filiationis*.

Ne consegue che il cognome, quale fulcro – insieme al prenome – dell'identità giuridica e sociale, collega l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo *status filiationis*. Il cognome deve, pertanto, radicarsi nell'identità familiare e, al contempo, riflettere la funzione che riveste, anche in una proiezione futura, rispetto alla persona (sentenza n. 286 del 2016).

Sono, dunque, proprio le modalità con cui il cognome testimonia l'identità familiare del figlio a dover rispecchiare e rispettare l'eguaglianza e la pari dignità dei genitori.

10. – Nella fattispecie disegnata dall'art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., l'identità familiare del figlio, che preesiste all'attribuzione del cognome, può scomporsi in tre elementi: il legame genitoriale con il padre, identificato da un cognome, rappresentativo del suo ramo familiare; il legame genitoriale con la madre, anche lei identificata da un cognome, parimenti rappresentativo del suo ramo familiare; e la scelta dei genitori di effettuare contemporaneamente il riconoscimento del figlio, accogliendolo insieme in un nucleo familiare.

10.1. – La selezione, fra i dati preesistenti all'attribuzione del cognome, della sola linea parentale paterna, oscura unilateralmente il rapporto genitoriale con la madre.

A fronte del riconoscimento contemporaneo del figlio, il segno dell'unione fra i due genitori si traduce nell'invisibilità della donna.

L'automatismo imposto reca il sigillo di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull'identità del figlio, così determinando la contestuale violazione degli artt. 2 e 3 Cost.

Questa Corte ha da tempo rilevato (*supra* punto 7.2) che la norma sull'attribuzione del cognome del padre è il «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» (sentenze n. 286 del 2016 e n. 61 del 2006), il riflesso di una disparità di trattamento che, concepita in seno alla famiglia fondata sul matri-

monio, si è proiettata anche sull'attribuzione del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio, ove contemporaneamente riconosciuto.

Si tratta di un automatismo che non trova alcuna giustificazione né nell'art. 3 Cost., sul quale si fonda il rapporto fra i genitori, uniti nel perseguire l'interesse del figlio, né – come ha già rilevato questa Corte con riferimento all'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio (sentenza n. 286 del 2016) – nel coordinamento tra principio di eguaglianza e «finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, Cost.». È, infatti, «“proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo”, poiché l'unità “si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità” (sentenza n. 133 del 1970)» (sentenza n. 286 del 2016).

La stessa riforma del diritto di famiglia del 1975, che pure non è intervenuta sulla disciplina dell'attribuzione del cognome ai figli, aveva, tuttavia, contribuito a mettere a fuoco il senso del rapporto fra eguaglianza e unità familiare. L'unità della famiglia fondata sul matrimonio si basa «sugli stessi diritti e sui medesimi doveri» dei coniugi (art. 143 cod. civ.), sulla reciproca solidarietà e sulla condivisione delle scelte (fra le tante disposizioni, si veda la nuova formulazione dell'art. 144 cod. civ.). Parimenti, l'assunzione di responsabilità in capo ai genitori, dentro e fuori il matrimonio, si radica nell'eguaglianza fra di loro e nell'accordo sulle decisioni che riguardano il figlio. Lo hanno sottolineato sempre la novella del 1975 e la riforma della filiazione del 2012-2013, anch'essa silente rispetto alla norma censurata, ma fautrice della rimozione di un altro residuo storico della disparità fra i genitori, che si rinveniva nell'originario quarto comma dell'art. 316 cod. civ. (in forza del quale era il solo padre a poter adottare «i provvedimenti urgenti ed indifferibili» per porre riparo a «un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio»).

Unità ed eguaglianza non possono coesistere se l'una nega l'altra, se l'unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale.

A fronte dell'evoluzione dell'ordinamento, il lascito di una visione discriminatoria, che attraverso il cognome si riverbera sull'identità di ciascuno, non è più tollerabile.

10.2. – L'«importanza di un'evoluzione nel senso dell'eguaglianza dei sessi» viene, del resto, sottolineata anche dalla Corte EDU, che invita alla «eliminazione di ogni discriminazione [...] nella scelta del cognome», sul presupposto che «la tradizione di manifestare l'unità della famiglia attraverso l'attribuzione a tutti i suoi membri del cognome del marito non p[ò] giustificare una discriminazione nei confronti delle donne (si veda, in particolare, Ünal Tekeli, [paragrafi] 64-65)» (Corte EDU, sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, paragrafo 66).

E, invero, sin dalla fine degli anni settanta, gli obblighi internazionali, cui si è vincolato l'ordinamento italiano, sollecitano l'«eliminazione di ogni forma di

discriminazione nei confronti della donna», «in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari [...], compresa la scelta del cognome» (sentenza n. 61 del 2006, con riferimento all'art. 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132, nonché alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998, e, ancor prima, alla risoluzione n. 37 del 1978).

11. – Occorre, allora, valutare i termini con cui l'ordinanza di autorimessione ha posto le questioni di legittimità costituzionale in via pregiudiziale rispetto a quelle sollevate dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020.

11.1. – Quest'ultima ordinanza prospetta – come già anticipato (punto 8) – l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non consente, sulla base di un accordo fra i genitori, di attribuire al figlio il solo cognome della madre. Sennonché il cardine su cui il Tribunale di Bolzano fonda il suo *petitum*, vale a dire l'accordo fra i genitori in funzione derogatoria, presuppone il rispetto del principio di eguaglianza.

A fronte di una disciplina che garantisce l'attribuzione del cognome del padre, la madre è posta in una situazione di asimmetria, antitetica alla parità, che, a priori, inficia le possibilità di un accordo, tanto più improbabile in quanto abbia a oggetto l'attribuzione del solo cognome materno, ossia il radicale sacrificio di ciò che spetta di diritto al padre.

Senza eguaglianza mancano le condizioni logiche e assiologiche di un accordo.

La regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno, nel violare il principio di eguaglianza, racchiude un vizio di legittimità costituzionale che inficia *ab imis* anche l'elemento costitutivo dell'intervento additivo invocato dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020.

11.2. – Di conseguenza, questa Corte, preso atto che delle numerose proposte di riforma legislativa, presentate a partire dalla VIII legislatura, nessuna è giunta a compimento, non può più esimersi dal rendere effettiva la «legalità costituzionale» (ordinanza di autorimessione n. 18 del 2021).

Il carattere in sé discriminatorio della disposizione censurata, il suo riverberarsi sull'identità del figlio e la sua attitudine a rendere asimmetrici, rispetto al cognome, i rapporti fra i genitori devono essere rimossi con una regola che sia il più semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti.

Il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo – come si dirà (*infra* punto 12) – loro diverso accordo.

La proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale è la rappresentazione dello *status filiationis*: trasla sull'identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più

immediato e diretto «del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali» (sentenza n. 286 del 2016).

11.3. – L'illegittimità costituzionale della norma che comportava la preferenza per il cognome paterno rende ora necessario individuare un ordine di attribuzione dei cognomi dei due genitori compatibile con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali. Non si può, infatti, riprodurre – con un criterio che anteponga meccanicamente il cognome paterno, o quello materno – la medesima logica discriminatoria, che è a fondamento della odierna declaratoria di illegittimità costituzionale.

Sul tema si è espressamente pronunciata anche la Corte EDU, riferendosi a una disposizione dell'ordinamento spagnolo (l'art. 194 del Regolamento per l'applicazione della legge sullo stato civile, nella formulazione recata dalle modifiche apportate dal decreto reale 11 febbraio 2000, rimasto in vigore sino al 30 aprile 2021, in correlazione all'art. 109 del codice civile spagnolo), che imponeva di anteporre il cognome del padre, nel caso di disaccordo sull'ordine.

La Corte EDU ha, a riguardo, rilevato il suo carattere «*excessivement rigide et discriminatoire envers les femmes (Cusan et Fazzo [paragrafo] 67)*» (sentenza 26 ottobre 2021, León Madrid contro Spagna, paragrafo 68), per poi aggiungere che «*si la sécurité juridique peut être manifestée par le choix de placer le nom du père en premier, elle peut aussi bien être manifestée par le nom de la mère (Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, [paragrafo] 28, série A no 280-B)*» (sentenza 26 ottobre 2021, León Madrid contro Spagna, paragrafo 69).

Il mero paradigma della parità conduce, dunque, all'ordine concordato dai genitori, soluzione adottata anche negli altri paesi europei che prevedono l'attribuzione del doppio cognome.

Quanto alla disciplina necessaria a dirimere l'eventuale disaccordo, in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere, questa Corte non può che segnalare lo strumento che l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli. Si tratta del ricorso all'intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall'art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ., nonché – con riferimento alle situazioni di crisi della coppia – dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma, e 337-octies cod. civ.

Del resto, le citate disposizioni sono le medesime che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza e il pensiero della dottrina, risolvono i contrasti fra i genitori anche in merito all'attribuzione del prenome.

12. – Sulla base di quanto rilevato con riferimento alle questioni presupposte, possono ora esaminarsi quelle sollevate dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza iscritta al n. 78 del reg. ord. 2020, come fatte proprie dall'ordinanza di autorimessione.

Quest'ultima ha, infatti, posto questioni di legittimità costituzionale della norma, che impone l'attribuzione del cognome paterno, in luogo di quelli di ambo i genitori, «in mancanza di diverso accordo», così riferendosi alla

possibilità di derogare all'attribuzione del cognome di entrambi i genitori. E, invero, quanto prospettato dal Tribunale di Bolzano – ossia il sospetto di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente, sulla base di un accordo, di attribuire il solo cognome della madre – si ripropone in termini esattamente speculari anche per la posizione del padre.

Chiaramente, nel rispetto dell'imprescindibile legame fra il cognome del figlio e lo *status filiationis*, il «diverso accordo» resta circoscritto al cognome di uno dei due genitori e incarna la loro stessa volontà di essere rappresentati entrambi, nel rapporto con il figlio, dal cognome di uno di loro soltanto.

Su tali premesse, deve ritenersi costituzionalmente illegittima la mancata previsione della citata regola derogatoria, poiché impedisce ai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario, di uno strumento attuativo del principio di eguaglianza, qual è l'accordo, per compendiare in un unico cognome il segno identificativo della loro unione, capace di permanere anche nella generazione successiva e di farsi interprete di interessi del figlio.

L'accordo può guardare in proiezione futura alla funzione identitaria che svolge il cognome per il figlio e può tenere conto di preesistenti profili correlati allo *status filiationis*, quale il legame con fratelli o sorelle, che portano il cognome di uno solo dei due genitori. Potrebbe trattarsi del cognome del padre, come di quello della madre, che potrebbe aver riconosciuto i precedenti figli prima del padre. Né può trascurarsi l'eventualità che i genitori – nell'interesse del figlio – condividano la scelta di trasmettere il cognome del solo genitore che abbia già altri figli, dando così prioritario risalto al rapporto tra fratelli e sorelle.

Da ultimo, anche la Corte EDU, nella citata sentenza Cusan e Fazzo contro Italia, ha ravvisato nella «lacuna del sistema giuridico italiano», che non consente l'iscrizione del figlio con il solo cognome della madre «in caso di consenso tra i coniugi», una violazione degli artt. 8 e 14 CEDU.

13. – In conclusione, sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dall'ordinanza di autorimessione n. 25 iscritta al reg. ord. 2021 e dall'ordinanza n. 78 iscritta al reg. ord. 2020 del Tribunale di Bolzano.

Ne consegue che, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, è necessario il loro accordo, non surrogabile in via giudiziale, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.

Ove difetti l'accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi dei genitori, che è parte della regola suppletiva, si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, di approntare è quello dell'intervento giudiziale.

Si deve, pertanto, dichiarare costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, l'art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da en-

trambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

Sono assorbite le ulteriori censure sollevate dal Tribunale di Bolzano.

14. – L'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ. determina, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), quella di ulteriori norme.

14.1. – Innanzitutto, comporta l'illegittimità costituzionale della norma che disciplina l'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio.

Questa – come già anticipato (punto 7.1) – si inferiva implicitamente dall'art. 144 cod. civ., nella formulazione antecedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, e veniva presupposta da un complesso di disposizioni, alcune delle quali modificate o abrogate, altre tutt'ora vigenti e costituenti l'attuale ossatura della norma di sistema.

Alle disposizioni modificate si ascrive l'art. 237, secondo comma, cod. civ., il quale, nel testo antecedente alla riforma della filiazione (art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013), prevedeva che il possesso di stato potesse rinvenire, tra i suoi fatti costitutivi, l'aver «sempre portato il cognome del padre». È stato, invece, del tutto abrogato l'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000 – ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera e), punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2015, n. 26 (Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di filiazione) – il quale, nella disciplina sull'ordinamento dello stato civile, disponeva che «[i]l figlio legittimato ha il cognome del padre».

Venendo ora alle disposizioni ancora vigenti, deve evocarsi, innanzitutto, l'art. 299, terzo comma, cod. civ., sull'adozione da parte dei coniugi del maggiore d'età, il quale disponeva e dispone attualmente, anche dopo la sua sostituzione ad opera dell'art. 61 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), che «l'adottato assume il cognome del marito».

Parimenti, sottende la medesima norma anche l'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, relativo all'adozione di cui al Titolo II della citata legge, il quale stabilisce che l'adottato assume e trasmette il cognome degli adottanti. Tale cognome, in conformità allo stato di figlio nato nel matrimonio dei coniugi adottanti, viene univocamente riferito a quello del marito, tant'è che il comma 2 della medesima disposizione prevede che, solo se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, «l'adottato assume il cognome della famiglia di lei».

Ancora, nella disciplina sull'ordinamento dello stato civile, risultava e risulta tuttora presupposta l'attribuzione del cognome del padre dalla norma che vieta di assegnare al bambino lo stesso nome del padre o del fratello o della sorella viventi (tale disciplina si rinviene attualmente nell'art. 34 del d.P.R. n.

396 del 2000, mentre in origine era contenuta nell'art. 72 del r.d. n. 1238 del 1939, poi abrogato dall'art. 109, comma 2, del citato d.P.R. n. 396 del 2000).

Infine, deve ascriversi alle disposizioni che presuppongono la norma di sistema lo stesso art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ.

La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma relativa all'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio discende, dunque, pianamente, in via consequenziale, dalla illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, secondo periodo, cod. civ., in ragione della loro sostanziale identità di contenuto, tant'è che la disposizione censurata è fra quelle da cui si evince la norma di sistema.

Ne deriva che la norma sull'attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio è costituzionalmente illegittima, nella parte in cui prevede l'attribuzione del cognome del padre al figlio, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.

14.2. – Per le medesime ragioni esposte con riferimento alla norma sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., il quale, nell'ambito della disciplina sull'adozione del maggiore d'età da parte dei coniugi, dispone che «l'adottato assume il cognome del marito».

L'art. 299, terzo comma, cod. civ. è, dunque, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome del marito, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all'adottato il cognome di uno di loro soltanto.

14.3. – Sempre per le stesse ragioni illustrate relativamente alla norma sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio, va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 27 della legge n. 184 del 1983, secondo cui, per effetto dell'adozione, l'adottato «assume e trasmette il cognome» degli adottanti, univocamente interpretato – come si è già anticipato (punto 14.1.) – con riferimento al cognome del marito.

Anche l'art. 27 della legge n. 184 del 1983 è, pertanto, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dagli stessi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire all'adottato il cognome di uno di loro soltanto.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconosci-

mento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

3) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

4) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l'adottato assume il cognome degli adottanti, anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022.

* * *

Sentenza n. 135/2023 (Pres. Sciarra; Red. Navarretta)

Considerato in diritto

[*omissis*]

4. – Nel merito, questa Corte esamina, in via prioritaria, le censure sollevate in riferimento all'art. 2 Cost., per violazione del diritto all'identità personale, e all'art. 3 Cost., per intrinseca irragionevolezza.

L'unitaria questione, concernente l'irragionevole compressione del diritto inviolabile all'identità personale, è fondata.

5. – In via preliminare, occorre brevemente rievocare, tramite l'evoluzione

della giurisprudenza di questa Corte, alcuni tratti del diritto al nome, quale segno distintivo dell'identità personale.

5.1. – Il «cognome, insieme con il prenome, rappresenta» – si legge nella sentenza n. 131 del 2022 – «il nucleo dell'identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati».

Tale affermazione affonda le proprie radici in una giurisprudenza costituzionale risalente e costante, secondo la quale il nome è «“autonomo segno distintivo della [...] identità personale” (sentenza n. 297 del 1996), nonché “tratto essenziale della [...] personalità” (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 286 del 2016), «riconosciuto come un “bene oggetto di autonomo diritto dall'art. 2 Cost.” [e, dunque, come] “diritto fondamentale della persona umana” (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da ultimo, sentenza n. 120 del 2001)» (sentenza n. 268 del 2002).

5.2. – La correlazione fra il diritto al nome (composto dal prenome e dal cognome) e la tutela dell'identità personale si sviluppa secondo una duplice direttrice.

Da un lato – come questa Corte ha evidenziato (da ultimo, sentenze n. 131 del 2022 e n. 286 del 2016, nonché ordinanza n. 18 del 2021) – il cognome riflette il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale e, pertanto, nel rispetto degli artt. 2 e 3 Cost., tale profilo deve proiettarsi sul cognome del figlio in un modo conforme al principio di eguaglianza fra i genitori. In particolare, là dove non vi sia l'accordo fra i genitori per l'attribuzione del cognome di uno di loro e operi la regola suppletiva che compone l'unitario cognome del figlio con quello del padre e con quello della madre, questa Corte (ancora nella citata sentenza n. 131 del 2022) – non diversamente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in particolare, sentenza 26 ottobre 2021, León Madrid contro Spagna) – ha affermato che anche l'ordine dei cognomi, profilo non certo marginale, deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori.

Da un altro lato, a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi intorno a quel segno distintivo la sua identità personale, sicché proprio nel diritto all'identità si radicano le ragioni della tutela del cognome. E tali ragioni emergono anche a fronte di vicende che determinano la possibile o la necessaria acquisizione di un ulteriore cognome.

Più precisamente, la possibilità per il figlio di acquisire un secondo cognome si configura allorché subentrino l'accertamento giudiziale o il riconoscimento in via successiva del rapporto di filiazione, nei confronti di chi precedentemente non aveva riconosciuto il figlio. In tale ipotesi l'art. 262, commi secondo e terzo, cod. civ. rimette al figlio maggiore d'età la scelta circa l'assunzione del nuovo cognome e, ove lo assuma, quella relativa all'aggiunta, all'anteposizione o alla sostituzione del precedente cognome. Nel caso, poi, del figlio minore di

età, il legislatore affida la decisione al giudice, «previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capace di discernimento» (art. 262, quarto comma, cod. civ.).

Quanto, invece, alla necessità di assumere un secondo cognome, questa ipotesi si prospetta nel contesto dell'adozione della persona maggiore d'età, la cui disciplina assegna all'adottato il cognome dell'adottante, unitamente al suo cognome originario (art. 299, primo comma, cod. civ.). Pure in tale ambito chiaramente si manifesta l'esigenza di una tutela del diritto all'identità personale.

Questa Corte, pronunciandosi su entrambe le discipline sopra richiamate (sull'art. 262 cod. civ., con la sentenza n. 297 del 1996 e sull'art. 299, secondo comma, cod. civ. con la sentenza n. 120 del 2001), ha potuto, in particolare, affermare che il diritto al nome, nel divenire autonomo segno distintivo dell'identità personale, attrae una tutela che finisce per poter prescindere dalla correlazione con lo *status filiationis*. Il cognome originario, intorno al quale si sia venuta a costruire l'identità della persona, va protetto anche ove sia stato assegnato dall'ufficiale di stato civile, in difetto del riconoscimento del figlio da parte dei genitori.

Se quel cognome si è oramai «radicato nel contesto sociale in cui [l'interessato] si trova a vivere», e magari è stato anche «trasme[sso] ai [...] figli», precludere «di mantenerlo si risolve in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto “ad essere se stessi”», come rileva questa Corte nella sentenza n. 120 del 2001. Con tale pronuncia è stata, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui imponeva all'adottato maggiorenne, non riconosciuto dai suoi genitori, di assumere il solo cognome dell'adottante, senza poter mantenere il cognome che gli era stato assegnato dall'ufficiale di stato civile.

6. – Alla luce di tali sviluppi della giurisprudenza costituzionale, che fanno emergere la funzione pregnante del cognome quale segno intorno al quale si stratifica l'identità della persona, sino a rappresentarla in tutti i suoi rapporti giuridici e sociali, occorre ora verificare se l'art. 299, primo comma, cod. civ., collocato nello specifico contesto dell'adozione della persona maggiore d'età, determini una irragionevole compressione del diritto all'identità personale dell'adottando, nella parte in cui impedisce che il cognome dell'adottante possa essere aggiunto, anziché anteposto, a quello dell'adottato.

6.1. – Nella sua formulazione testuale l'art. 299, primo comma, cod. civ. stabilisce che «[l']adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio».

L'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare

reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante.

La ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico (e non un cognome unico derivante dalla unione dei cognomi del padre e della madre) risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non oblitterabile della sua identità personale.

6.2. – Venendo allora alle censure che solleva il rimettente, esse si appuntano sulla previsione relativa alla automatica anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato.

6.2.1. – Tale norma deriva dalla riforma della disciplina dell'adozione introdotta con la legge n. 184 del 1983, il cui art. 61 ha modificato l'art. 299, primo comma, cod. civ., stabilendo la "anteposizione" del cognome dell'adottante a quello dell'adottato, in luogo della sua "aggiunta", soluzione originariamente accolta dal codice civile del 1942, in linea con l'antecedente codice civile del 1865 (art. 210).

La modifica introdotta con la riforma del 1983 è avvenuta nel contesto di una disciplina ispirata, in generale, alla netta separazione e distinzione fra la regolamentazione inerente l'adozione della persona maggiore d'età e quella concernente l'adozione del minore. Tuttavia, occorre segnalare che la stessa legge n. 184 del 1983 ha reso applicabili alcune disposizioni codicistiche relative all'adozione del maggiore d'età anche nei riguardi dell'adozione in casi particolari del minore d'età (art. 55 della legge n. 184 del 1983), e fra queste vi è l'art. 299 cod. civ., che viene, per l'appunto, riformato.

6.2.2. – Ebbene, proprio la norma relativa alla anteposizione del cognome dell'adottante rispetto a quello dell'adottato – su cui si incentra il presente giudizio – è stata, in passato, già oggetto di scrutinio da parte di questa Corte.

La stessa sentenza, sopra richiamata (punto 5.2.), che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 299, secondo comma, cod. civ. (sentenza n. 120 del 2001), ha reputato non fondata la questione posta con riguardo al primo comma, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.

E, tuttavia, in quell'occasione, veniva chiesto a questa Corte di sostituire all'automatismo dell'anteposizione del cognome dell'adottante un eguale e inverso automatismo, che avrebbe riprodotto la regola codificata nel 1942 (e prima ancora nel codice civile del 1865), vale a dire l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello dell'adottato.

Questa Corte, in quel caso, ha ridimensionato l'incidenza dell'ordine dei cognomi rispetto al diritto all'identità personale, e ha rigettato la questione, affermando che la precedenza del cognome dell'adottante «non appare irrazionale» e non determina una «violazione del diritto all'identità personale» (sentenza n. 120 del 2001).

7. – A distanza di oltre vent'anni da quella pronuncia, la questione del

contrasto dell'art. 299, primo comma, Cost. con gli artt. 2 e 3 Cost. torna a porsi dinanzi a questa Corte con una prospettazione differente.

L'odierno rimettente non mette in discussione la scelta di fondo operata con la legge n. 184 del 1983, orientata a dare maggiore visibilità alla riconoscibilità sociale dell'adozione del maggiore d'età. Non viene cioè contestata in sé la regola dell'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando.

Tuttavia, ove si tratti dell'adozione della persona maggiore d'età, viene ravvisata una irragionevolezza nella automaticità e rigidità del meccanismo, che sacrifica aprioristicamente il diritto all'identità personale dell'adottando.

Premesso che l'ordine dei cognomi riveste senza dubbio un significato tutt'altro che marginale, tant'è che il legislatore è intervenuto con la legge n. 184 del 1983 proprio al fine di rovesciare il precedente ordine, la questione posta oggi allo scrutinio di questa Corte è la seguente. Viene, in particolare, chiesto se superi il vaglio della non irragionevolezza la scelta del legislatore che, nel fissare l'ordine di attribuzione del cognome dell'adottante a quello all'adottato maggiore d'età, preclude a quest'ultimo di poter aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante al proprio, a tutela della sua identità personale.

7.1. – A fronte di tale questione occorre rilevare che l'adozione del maggiore d'età viene disposta con sentenza (art. 313 cod. civ.), dopo che il tribunale ha verificato «1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando» (art. 312 cod. civ.).

Tra le condizioni che il tribunale deve accertare vi è il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 cod. civ.).

Ambo i consensi all'adozione sono presupposti necessari del provvedimento giudiziale e devono essere espressi nella consapevolezza degli effetti che l'adozione andrà a produrre. A tal fine, il legislatore richiede che essi siano manifestati personalmente al presidente del tribunale (art. 311 cod. civ.) e prevede che i consensi siano revocabili sino al momento in cui viene emesso il provvedimento giudiziale, a partire dal quale l'adozione produce gli effetti stabiliti dalla legge (art. 298, commi primo e secondo, in coordinamento con l'art. 313, primo comma, cod. civ.).

Dunque, gli effetti dell'adozione si producono in conseguenza della sentenza e sono quelli disposti dal legislatore, ma il provvedimento giudiziale non può essere emesso se manca il presupposto costituito dal consenso all'adozione sia dell'adottante sia dell'adottando.

Venendo ora all'effetto rappresentato dall'attribuzione del cognome dell'adottante all'adottato, che è il segno del vincolo giuridico che sorge fra i due, occorre verificare se, con esclusivo riferimento all'ordine con cui il cognome dell'adottante si unisce a quello dell'adottato maggiore d'età, si giustifichi – in considerazione degli interessi coinvolti – che il legislatore abbia previsto un rigido automatismo.

Ebbene, da un lato, l'ordine con cui il cognome dell'adottante si unisce a quello dell'adottato maggiore d'età incide sul diritto all'identità personale di

quest'ultimo, che è associato al suo originario cognome; da un altro lato, il medesimo ordine condiziona il rilievo attribuito al frammento di identità dell'adottante – il suo cognome – che viene assunto dall'adottato, onde rappresentare il nuovo vincolo giuridico.

Se, dunque, l'adottato maggiore d'età ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all'identità personale attraverso l'aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell'adottante al proprio e se anche l'adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all'adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto.

7.2. – Del resto, che un meccanismo rigido nella determinazione dell'ordine di attribuzione del cognome dell'adottante all'adottato maggiore d'età sia lesivo degli artt. 2 e 3 Cost. è ulteriormente avvalorato dalla considerazione che l'istituto dell'adozione della persona maggiore d'età è in grado attualmente di abbracciare ipotesi varie e differenziate.

Vero è che l'adozione produce, sulla base del dettato normativo, effetti giuridici che – come si è già precisato (punto 6.1.) – sono limitati alla trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze che si apprezzano sul piano della disciplina relativa agli alimenti e alle successioni; effetti, dunque, ben diversi rispetto a quelli dell'adozione piena e dell'adozione in casi particolari, incentrati sulla cura del minore e sulla tutela del suo preminente interesse (sentenza n. 79 del 2022).

Nondimeno, i pur limitati effetti giuridici propri dell'istituto hanno dato spazio, nell'evoluzione dei costumi sociali, al soddisfacimento di molteplici esigenze che si sono riflesse nell'evoluzione giurisprudenziale, lasciando trasparire una varietà di possibili funzioni, anche solidaristiche, cui l'istituto può assolvere.

Proprio questa Corte ha inteso assecondare tali nuove funzioni, ammettendo, con le sentenze n. 245 del 2004 e n. 557 del 1988, l'adozione di persone maggiori d'età anche da parte di chi abbia figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, purché maggiorenni e consenzienti, e riconoscendo l'applicabilità al loro assenso della disciplina prevista dall'art. 297, secondo comma, cod. civ. (sentenza n. 345 del 1992).

Al contempo, la giurisprudenza di legittimità è stata chiamata di frequente a confrontarsi con il ricorso all'istituto in esame quale strumento che consente di dare una forma giuridica al rapporto tra il figlio maggiore d'età e il coniuge (o il convivente) del genitore.

Emerge, in sostanza, un chiaro dato sociale, che rileva a prescindere dai problemi connessi con le spinte verso un ulteriore ampliamento dell'accesso all'istituto (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3462, con riguardo all'adozione della persona interdetta; sentenza 3 febbraio 2006, n. 2426, relativa all'adozione da parte di chi abbia figli minorenni; sentenze 3 aprile 2020, n. 7667 e 14 gennaio 1999, n. 354, che si sono espresse sul divario di età tra adottante e adottando).

L'adozione della persona maggiore d'età non solo sottende un imprescindibile movente personalistico implicito nella scelta di trasmettere sia il proprio cognome sia il proprio patrimonio all'adottato, ma è in grado altresì di assecondare istanze di tipo solidaristico, variamente declinate.

Dentro il suo ampio perimetro, l'adozione del maggiore d'età può accogliere: il caso dell'adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenni, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell'adottante che vive in quel nucleo familiare. Parimenti, può ricomprendere situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento – grazie all'adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l'adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuità al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l'adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo.

Risulta allora evidente come proprio la latitudine dell'istituto -esemplificativamente evocata – renda ulteriormente palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità.

La rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale.

L'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario. Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali; così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli.

E non si deve trascurare che, anche nel caso del maggiorenne, che era stato affidato da minorenni all'adottante o che sia figlio del coniuge (o del convivente) dell'adottante, potrebbero emergere ragioni tali da giustificare l'anteposizione del cognome che, sino a quel momento, ha connotato l'identità del maggiore d'età.

8. – In definitiva, è irragionevole e lesivo dell'identità personale, e, dunque, contrasta con gli artt. 2 e 3 Cost., non consentire al giudice – con la sentenza che fa luogo all'adozione – di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2023.

* * *

Sentenza n. 210/2025 (Pres. Amoroso; Red. Navarretta) ¹

Considerato in diritto

1. – Con ordinanza del 17 gennaio 2025 (reg. ord. n. 69 del 2025), il Tribunale per i minorenni di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge n. 184 del 1983, in coordinamento con l'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione in casi particolari, di sostituire il cognome dell'adottato minore d'età con quello dell'adottante, derogando alla previsione che impone di anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato.

2. – Il giudice minorile ritiene che la norma censurata si ponga in contrasto con l'art. 2 Cost., là dove impedisce la sostituzione del cognome dell'adottando

(¹) Con la sentenza n. 53 del 2025 (Pres. Amoroso; Red. Navarretta) la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione, «[n]ella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell'adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale».

Secondo la Corte non è leso il diritto all'identità personale, perché « [l]a duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all'identità personale, rende, infatti, non irragionevole la scelta legislativa di escludere, con l'art. 299, primo comma, cod. civ., la possibile sostituzione, e dunque la cancellazione, del cognome originario dell'adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale». Parimenti, afferma la Corte, non è fondata la seconda questione, «posta in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., concernente la ritenuta irragionevole disparità di trattamento tra il minorenne adottato dalla famiglia affidataria, che assume solo il cognome degli adottanti, e il maggiorenne che viene adottato dai precedenti affidatari e che non potrebbe acquisire quel solo cognome», in quanto «proprio dal confronto tra un istituto concepito intorno al minorenne e un altro plasmato in funzione del maggiorenne emerge l'evidente disomogeneità tra le due fattispecie poste a confronto».

minore d'età con quello dell'adottante, così inibendo «la valutazione in concreto del preminente interesse del minore alla tutela dell'identità personale». Auspica, dunque, la possibilità che venga consentito al giudice, ove ciò risulti più confacente all'identità personale del minore e al suo preminente interesse, sostituire il cognome originario dell'adottando con quello dell'adottante.

Per ragioni analoghe, il giudice *a quo* ravvisa una violazione anche dell'art. 3, secondo comma, Cost., poiché sostiene che la disciplina censurata ostacoli lo sviluppo della personalità del minore.

Di seguito, il rimettente lamenta la lesione dell'art. 3, primo comma, Cost., per irragionevole disparità di trattamento, rispetto a due *tertia comparationis*.

Per un verso, evoca l'art. 262, quarto comma, cod. civ. il quale, nel regolare l'attribuzione del cognome al figlio minore d'età per effetto del riconoscimento o dell'accertamento giudiziale della filiazione successivi all'attribuzione del cognome materno o all'assegnazione del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile, prevede la possibile anteposizione o aggiunta o sostituzione di un cognome all'altro e affida la decisione al giudice, «previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento».

Per un altro verso, il giudice *a quo* segnala una disparità di trattamento rispetto alla disciplina applicabile all'adozione del maggiore d'età, per la quale, in virtù della sentenza n. 135 del 2023, sarebbe disponibile un ventaglio di scelte più ampio della mera anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando, essendo ammessa l'aggiunta del primo cognome al secondo, se vi è il consenso di entrambi.

Infine, secondo il Tribunale per i minorenni di Bari la norma censurata violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, in quanto la sua rigida disciplina comporterebbe una indebita ingerenza nella vita privata e familiare, specie in riferimento alla tutela del miglior interesse del minore e alla protezione della sua identità personale.

[*omissis*]

5. – Nel merito, la questione sollevata in riferimento all'art. 2 Cost. è fondata.

6. – L'art. 55 della legge n. 184 del 1983, nel regolare l'attribuzione del cognome per effetto dell'adozione in casi particolari, opera un rinvio all'art. 299, primo comma, cod. civ., dettato in materia di adozione del maggiore d'età, in base al quale «[l']adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio».

Il rimettente ravvisa in tale disciplina un *vulnus* all'art. 2 Cost., nella parte in cui impedisce al giudice di sostituire il cognome dell'adottando con quello dell'adottante, qualora ciò corrisponda all'effettiva identità del minore e risponda al suo preminente interesse.

7. – In via preliminare, occorre evidenziare che la disciplina censurata interseca sia il complesso tema dei rapporti fra l'attribuzione del cognome e il

diritto all'identità personale sia la relazione tra l'adozione in casi particolari e le regole dettate per l'adozione del maggiore d'età, cui l'art. 55 della legge n. 184 del 1983 opera un rimando.

7.1. – Quanto al primo profilo, giova sottolineare che il cognome, da un lato, tende a rispecchiare l'identità familiare e a riflettere gli eventi che vi incidono; da un altro lato, unendosi al prenome, finisce esso stesso per assorbire nel tempo l'identità personale.

Il cognome, attribuito alla nascita con l'acquisizione dello *status filiationis*, collega «l'individuo alla formazione sociale che lo accoglie» (sentenza n. 131 del 2022) e può mutare in conseguenza, anzitutto, di un successivo riconoscimento o accertamento giudiziale della filiazione, nel qual caso si apre un'ampia gamma di possibilità che spazia dall'anteposizione, all'aggiunta, alla sostituzione nel nuovo cognome al precedente (art. 262, commi secondo e quarto, cod. civ.). Viceversa, in presenza dell'*adoptio plena*, che presuppone l'accertato stato di abbandono del minore, il cognome dell'adottato viene sempre sostituito con quello degli adottanti (art. 27, primo comma, della legge n. 184 del 1983). Infine, al verificarsi sia dell'adozione in casi particolari (art. 55 della legge n. 184 del 1983, in raccordo con l'art. 299, primo comma, cod. civ.) sia dell'adozione del maggiore d'età (art. 299, primo comma, cod. civ.), opera l'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando (salvo quanto risulta dalla sentenza di questa Corte n. 135 del 2023).

A ciò si aggiunga che, una volta consolidatasi la «funzione identificativa e identitaria» della persona intorno al nome, composto dal prenome e dal cognome (sentenze n. 53 del 2025 e, in senso analogo, n. 131 del 2022), quest'ultimo – anche quando non sia correlato allo *status filiationis* poiché attribuito alla nascita dall'ufficiale di stato civile – diviene potenzialmente resistente (sentenze n. 120 del 2001, n. 297 del 1996 e n. 13 del 1994, e art. 262, comma terzo, cod. civ.) o più resistente (sentenza n. 135 del 2023) agli eventi che nel corso della vita incidono sullo *status filiationis* o che, comunque, tendono a modificare il cognome stesso.

7.2. – A fronte di tale complesso intreccio di esigenze, occorre segnalare che la rigida previsione dell'art. 299, primo comma, cod. civ. ha già suscitato in passato censure che hanno riguardato tanto la sua applicazione all'adozione del maggiore d'età quanto il suo riferirsi all'adozione in casi particolari.

7.2.1. – Con la sentenza n. 135 del 2023, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente al giudice – con la sentenza che fa luogo all'adozione del maggiore d'età – «di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto».

La rigidità della norma censurata è stata ritenuta inidonea a riflettere la varietà di funzioni cui oramai assolve l'istituto dell'adozione del maggiore d'età (sentenza n. 5 del 2024). Inoltre, la deroga è apparsa necessaria a bilanciare le

esigenze proprie dell'adozione del maggiore d'età, cui è connaturale la trasmissione del cognome dell'adottante, con l'eventuale forte radicamento – a livello lavorativo, sociale e familiare – dell'identità personale dell'adottando nel suo stesso cognome.

7.2.2. – Oltre a valutare l'illegittimità costituzionale dell'art. 299 cod. civ. in relazione alla citata deroga, questa Corte è stata chiamata, in ulteriori giudizi, a pronunciarsi anche sulla mancata previsione della possibilità di sostituire il cognome dell'adottando con quello dell'adottante.

Con la sentenza n. 268 del 2002 – concernente l'adozione in casi particolari e, dunque, il rinvio effettuato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983 all'art. 299 cod. civ. – questa Corte ha escluso la lesione dell'identità personale dell'adottando, sul duplice presupposto che i legami giuridici del minore con la famiglia d'origine non vengono legalmente recisi e che di fatto il minore potrebbe aver «instaurato e manten[uto] legami significativi (sentenza n. 27 del 1991, cit.)» con «l'altro genitore biologico e/o con i di lui parenti». Nondimeno, in quella medesima pronuncia, questa Corte ha riconosciuto che il peculiare istituto dell'adozione in casi particolari abbraccia molteplici e diverse situazioni suscettibili di veder applicate «soluzioni differenziate per i diversi casi».

Più di recente, la sentenza n. 53 del 2025 ha parimenti escluso la fondatezza di analoga questione, ma si è pronunciata solo sull'applicazione dell'art. 299 cod. civ. all'adozione del maggiore d'età, focalizzando gli argomenti proprio sulle specificità di tale istituto. Anzitutto, è apparsa non irragionevole la scelta legislativa di preservare un cognome «che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della [...] identità personale» dell'adottando. Inoltre, è emersa l'esigenza di prevenire il rischio che quest'ultimo possa subire «condizionamenti da parte dell'adottante», rinunciando al proprio cognome in ragione dei «benefici che l'adozione civile apporta all'adottato sul piano successorio». Infine, è stato evidenziato come l'eventuale interesse del maggiore d'età a cancellare «il cognome che attesta la propria origine naturale» – interesse che potrebbe sussistere «nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta» – «è tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato, [sicché] può trovare tutela in altre previsioni dell'ordinamento [quale] l'art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000».

8. – Tanto premesso, questa Corte ritiene, da un lato, che le ragioni della non fondatezza, che compongono l'argomentazione della sentenza n. 53 del 2025, non si possano estendere all'adozione in casi particolari – la cui disciplina viene in considerazione nell'odierna questione – e, da un altro lato, che l'evoluzione dell'ordinamento giuridico giustifichi, nel solco della giurisprudenza costituzionale, una rimeditazione del giudizio espresso con la sentenza n. 268 del 2002 (si vedano, da ultimo, quanto ai presupposti che rendono possibile un ripensamento, le sentenze n. 24 del 2025 e n. 203 del 2024).

In particolare, se coloro che sono tenuti a esprimere i consensi e gli assensi all'adozione, in base agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983, sono favorevoli

alla sostituzione del cognome dell'adottando con quello dell'adottante e se il giudice accerta che ciò risponde al preminente interesse del minore, in quanto riflette la sua effettiva identità, la norma che impedisce tale sostituzione è lesiva dell'art. 2 Cost.

Tre sono le ragioni che depongono per la fondatezza della questione.

La prima si rinviene nella notevole varietà di fattispecie ascritte all'adozione in casi particolari e nell'esigenza primaria di privilegiare l'interesse del minore, anche alla luce del rilievo che ha acquisito nella giurisprudenza costituzionale, nelle fonti internazionali e nella stessa legislazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali» e decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»).

La seconda si lega proprio alla minore età dell'adottando, che rende più flebile il rilievo identitario del cognome originariamente attribuitogli.

La terza, infine, si identifica nell'esigenza di rendere possibile l'eventuale sostituzione del cognome dell'adottando con quello dell'adottante, nel contesto del procedimento giurisdizionale di adozione in casi particolari dei minori, in quanto itinerario preferibile (infra, punto 8.3.) rispetto alla soluzione residuale del procedimento amministrativo, di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n. 54 (Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396).

8.1. – L'istituto dell'adozione in casi particolari abbraccia una complessa varietà di fattispecie – previste dall'art. 44, comma 1, della legge n. 184 del 1983 – con riguardo alle quali si possono prospettare situazioni molto differenti, quanto al rapporto tra il cognome dell'adottante e quello dell'adottando.

8.1.1. – In particolare, se a quest'ultimo è stato attribuito il cognome del genitore biologico, che mantiene la responsabilità genitoriale, e il minore viene adottato o dal coniuge del genitore biologico (art. 44, comma 1, lettera *b*, della legge n. 184 del 1983) o dal genitore intenzionale (art. 44, comma 1, lettera *d*, della legge n. 184 del 1983), non sembra emergere un possibile interesse del minore alla sostituzione del proprio cognome. Parimenti, tale esigenza non sembra ordinariamente configurarsi quando il minore orfano è adottato nell'ambito della sua stessa famiglia (da un parente entro il sesto grado o da chi ha tenuto con il bambino un rapporto stabile e duraturo, *ex* art. 44, comma 1, lettera *a*, della legge n. 184 del 1983), salvo che, ad esempio, ricorra il caso – già contemplato dal legislatore al di fuori dell'istituto dell'adozione – del minore che porta il cognome del genitore che ha ucciso l'altro genitore. Al riguardo,

posto che in tale ipotesi il minore ha diritto alla sostituzione del cognome attraverso la procedura amministrativa (art. 13 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»), non vi è ragione per impedire che il medesimo effetto consegua già all'eventuale procedura adottiva.

8.1.2. – Diverse sono, invero, le situazioni nelle quali si trovano: l'adottando cui è stato attribuito il cognome del genitore che è decaduto dalla responsabilità genitoriale o che è favorevole all'adozione e alla sostituzione del proprio cognome (art. 44, comma 1, *lettera b*, in coordinamento con l'art. 46 della legge n. 184 del 1983); oppure il minore orfano e affetto da «durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali» (art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», cui l'art. 44, comma 1, *lettera c*, della legge n. 184 del 1983 fa rinvio), che viene adottato, in quanto nessun componente della famiglia d'origine, di cui porta il cognome, è disposto a prendersene cura; o ancora il minore che viene adottato in quanto – benché abbandonato – si constati l'impossibilità di fatto dell'affidamento preadottivo (art. 44, comma 1, *lettera d*, della legge n. 184 del 1983).

In tali ipotesi, non basta constatare che l'adozione in casi particolari non recide il legame giuridico con la famiglia d'origine per ritenere che sia rispettata l'identità del minore applicando la regola generale dell'art. 299 cod. civ.

Infatti, ove il giudice sia sollecitato alla sostituzione del cognome da parte di chi esprime i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983, deve poter verificare se il cognome originario del minore rispecchi in effetti la sua identità o se realizzi, invece, il suo preminente interesse la sostituzione di tale cognome con quello dell'adottante o degli adottanti; in tal caso, deve poter disporre la sostituzione.

Vari sono gli indici dai quali il giudice potrebbe inferire l'esigenza di una tale sostituzione.

Possono rilevare, anzitutto, il totale disinteresse e l'assenza di rapporti tra il minore e la famiglia d'origine, a fronte di rapporti già instaurati da tempo con il genitore adottante nell'ambito della famiglia ricomposta o con la famiglia adottiva, che sia stata in precedenza affidataria del minore. Parimenti, potrebbero essere valutate anche ulteriori circostanze aggiuntive, quale, per ipotesi, la sussistenza (o anche la possibilità che possano nascere) fratelli o sorelle che già hanno (o potrebbero assumere) il cognome dell'adottante o degli adottanti.

8.2. – Chiaramente, non si deve trascurare che fra le variabili di cui deve tenere conto il giudice per accertare l'interesse del minore vi è anche quella dell'età dell'adottando, poiché essa incide sul possibile autonomo rilievo identitario del suo originario cognome.

Quanto più il bambino è in tenera età, tanto più il processo di formazione della sua identità personale intorno all'originario cognome risulta tenue e,

dunque, può far ritenere preminente, in circostanze come quelle sopra evidenziate, l'esigenza di attribuire esclusivo rilievo alla nuova identità che sorge con il vincolo adottivo.

Viceversa, anche in assenza di legami effettivi con la famiglia d'origine, potrebbe risultare prevalente, nel caso dei cosiddetti *grands mineurs*, il processo di consolidamento dell'identità personale intorno all'originario cognome dell'adottando, sì da indurre il giudice a escludere che risponda al suo interesse la sostituzione del cognome.

In sostanza, si tratta di accogliere la prospettiva del best interest of the child, inteso quale sintesi verbale dell'esigenza di operare i bilanciamenti di interessi, nell'ambito di discipline giusfamiliari concernenti il minore, tenendo conto che la loro finalità primaria si rinviene proprio nella protezione del minore stesso (art. 2 Cost. in raccordo con la stessa legislazione ordinaria, sopra evocata, e con molteplici fonti internazionali: art. 8 CEDU; Convenzione europea sull'adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo; Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata e resa esecutiva con legge 31 dicembre 1998, n. 476).

Abbracciando il punto di vista del minore emerge allora, da un lato, come l'eventuale sostituzione del suo cognome non recida i legami con i componenti della famiglia d'origine, sicché a essi non è certo inibito – anche ove fossero stati assenti in precedenza – avere rapporti con il minore stesso. Da un altro lato, tale mancata rescissione dei legami originari non può impedire al giudice di verificare, guardando al passato e alle prospettive future del bambino, quale sia il suo preminente interesse, sostituendo il cognome dell'adottando con quello dell'adottante (o degli adottanti), se quest'ultimo rispecchia l'effettiva identità del minore.

Del resto, questa stessa Corte ha riconosciuto che, una volta che si faccia luogo all'adozione in casi particolari, la personalità del minore si svolgerà nell'ambito del nuovo nucleo familiare, che si tratti di una famiglia ricomposta o di una nuova famiglia, tant'è che ha attribuito rilevanza giuridica anche ai legami parentali che sorgono dal vincolo di adozione in casi particolari (sentenza n. 79 del 2022).

8.3. – Da ultimo, la terza ragione che rende necessario permettere nell'ambito dell'adozione in casi particolari la possibile sostituzione del cognome dell'adottando con quella dell'adottante deriva dalle maggiori tutele che offre tale procedura rispetto a quella amministrativa, di cui all'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000, come modificato dal d.P.R. n. 54 del 2012.

Quest'ultima disposizione prevede, al comma 1, che «chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale [...] deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di

residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta». Tale procedura, che la modifica introdotta con il d.P.R. n. 54 del 2012 ha reso più agevolmente esperibile, grazie all'aggiunta dell'espressione «anche perché», può essere invece attivata, come di recente precisato dalla Corte di cassazione (sezione prima civile, ordinanza 30 marzo 2025, n. 8369), su richiesta dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale nell'interesse del figlio e, dunque, anche su richiesta dei genitori di cui uno o entrambi abbiano adottato, *ex* art. 44, comma 1, della legge n. 184 del 1983, il minore.

Ebbene, mentre nel caso della persona maggiore d'età la richiamata procedura amministrativa può essere sufficiente a garantire l'interesse al cambio del cognome dell'adottato con quello dell'adottante, in quanto viene in rilievo un interesse del maggiorenne, che è coinvolto in via «esclusiva [in quanto] persona, che quel cognome ha portato» (sentenza n. 53 del 2025), non altrettanto può dirsi nel caso dell'adottato minore d'età.

In tale ipotesi, il ricorso alla procedura amministrativa deve ritenersi un rimedio residuale rispetto alla possibilità di sostituire il cognome dell'adottato con quello dell'adottante nell'ambito della procedura di adozione, che consente di vagliare i vari interessi implicati nella pienezza del contraddittorio e dinanzi a un'autorità giudiziaria specializzata nel garantire il preminente interesse del minore.

9. – In definitiva, questa Corte reputa lesiva dell'identità del minore una regola, come quella censurata, che stabilisce il vincolo assoluto all'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando, impedendo al giudice di disporre la sostituzione del cognome di quest'ultimo con quello dell'adottante, a fronte dei consensi e assensi, di cui gli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983, favorevoli a tale effetto e dell'accertamento che esso risponda all'interesse del minore.

Sono assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.

10. – La citata facoltà derogatoria si aggiunge, dunque, a quella già resa esercitabile dalla sentenza n. 135 del 2023, che ha inciso sul testo dell'art. 299 cod. civ., consentendo, in deroga all'anteposizione, l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello dell'adottando, se nel manifestare il consenso all'adozione entrambi si sono espressi a favore di tale effetto. Chiaramente, nell'adattamento di tale norma al contesto dell'adozione in casi particolari, occorre che i consensi e gli assensi favorevoli all'effetto siano quelli degli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 e che, all'esito di un accertamento giudiziale particolarmente attento, l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello dell'adottando, in luogo dell'anteposizione, risponda all'interesse del minore.

11. – Per le ragioni esposte, è costituzionalmente illegittimo l'art. 55 della

legge n. 184 del 1983, in relazione all'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'età, il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'età, il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2025.

1.2. Sesso e genere

SENTENZA N. 253/2006 (PRES. A. MARINI; RED. SAULLE)

Disposizioni sul consenso informato ai trattamenti terapeutici – Soggetto competente ad esprimere il consenso per conto di chi si trovi in condizioni di naturale incapacità, grave pericolo per la salute o per l'integrità fisica e relative modalità attuative.

Legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), artt. 7, commi 1, 2, 3 4 e 8.

Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l).

Diritto all'orientamento e all'identità personale – Legge della Regione Toscana – Possibilità di richiedere, da parte di persona maggiorenne, un trattamento sanitario diretto ad ottenere la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

Legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), art. 7, comma 5.

Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l).

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere – Divieto di discriminazione nei pubblici esercizi, nei servizi turistici e commerciali per motivi riconducibili all'orientamento sessuale, e relativo regime sanzionatorio.

Legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), art. 16, commi 1, 2, 3 e 4.

Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. l).

SENTENZA N. 143/2024 (PRES. BARBERA; RED. PETITTI)

Stato civile – Rettificazione di attribuzione di sesso – Realizzazione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali – Condizione – Autorizzazione del tribunale, con sentenza passata in giudicato, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano sufficienti per l'accoglimento della domanda.

Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), art. 1.

Costituzione artt. 2, 3 (ragionevolezza), 32 e 117, primo comma.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere), nonché degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, commi 1 e 5, 8 e 16, commi 1 e 4, della medesima legge, lamentando la violazione degli artt. 2, 3, 5 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

Le norme impugnate sarebbero in contrasto con i parametri costituzionali evocati, in quanto, ad avviso del ricorrente, attribuiscono una tutela differenziata a determinate categorie di soggetti in ragione del loro orientamento sessuale (artt. 2, 3 e 4), regolano aspetti del regime dell'impresa disciplinato dal codice civile (art. 5), incidono sulla disciplina degli atti di disposizione del proprio corpo (artt. 7, commi 1 e 5, e 8) e prevedono sanzioni amministrative in materie di competenza statale (art. 16).

[*omissis*]

6. – La questione relativa agli artt. 7, comma 1, e 8 è fondata.

L'art. 7, al comma 1, prevede che «Ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l'urgenza e indifferibilità della decisione». Il successivo art. 8 disciplina il procedimento per rendere le dichiarazioni di volontà indicate dall'art. 7.

La Regione ha così disciplinato la possibilità per il soggetto, in vista di un'eventuale e futura situazione di incapacità naturale e al ricorrere delle condizioni indicate dall'art. 7, di delegare ad altra persona, liberamente scelta, il consenso ad un trattamento sanitario.

Così operando il legislatore regionale ha ecceduto dalle proprie competenze, regolando l'istituto della rappresentanza che rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

La Corte non può, infine, omettere di rilevare che i commi 2, 3 e 4 dell'art. 7, non oggetto di censura, si pongono in inscindibile connessione con il comma 1 specificamente impugnato dal ricorrente; pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale deve estendersi, in via consequenziale, ai predetti commi 2, 3, e 4 dell'art. 7 della legge impugnata.

7. – Anche la questione afferente all'art. 7, comma 5, è fondata.

La norma impugnata prevede che «La richiesta di un trattamento sanitario, che abbia ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto, deve provenire personalmente dall'interessato, il quale deve preventivamente ricevere un'adeguata

informazione in ordine allo scopo e natura dell'intervento, alle sue conseguenze ed ai suoi rischi».

Tale disposizione incide del pari nella materia dell'ordinamento civile e, precisamente, in quella degli atti di disposizione del proprio corpo, riservata all'esclusiva potestà legislativa statale.

In particolare, il trattamento sanitario che abbia ad oggetto l'adeguamento dei caratteri sessuali morfologici esterni alla identità psico-sessuale, rientra tra quelli che, pur determinando una diminuzione permanente della propria integrità fisica, sono eccezionalmente ammessi dall'ordinamento – in deroga al divieto di cui all'art. 5 del codice civile – nei limiti fissati dal legislatore statale con la legge del 14 aprile 1982 n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).

8. – La questione riferita all'art. 16, commi 1 e 4, è fondata.

Tale norma prevede il divieto per gli operatori commerciali appartenenti a determinate categorie di rifiutare la loro prestazione, o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie, «senza un legittimo motivo e, in particolare, fra l'altro per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere». La disposizione contiene, altresì, la previsione di una sanzione amministrativa in caso di contravvenzione al detto divieto.

Viene così imposto ai soggetti sopra indicati l'obbligo di fornire la propria prestazione a chiunque ne faccia richiesta, senza possibilità di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale.

La norma regionale impugnata nel prevedere, in sostanza, un'ipotesi di obbligo legale a contrarre – obbligo già previsto in via generale dal legislatore statale all'art. 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) – e alla cui violazione è altresì connessa la comminatoria di una sanzione amministrativa, introduce una disciplina incidente sull'autonomia negoziale dei privati e, quindi, su di una materia riservata, *ex art.* 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Alla illegittimità della disposizione che prevede l'obbligo a contrarre consegue, «stante il parallelismo tra potere di predeterminazione delle fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione» (v. sent. n. 361 del 2003), anche l'illegittimità dell'ulteriore previsione relativa alla applicabilità, in caso di violazione dell'obbligo, della sanzione amministrativa.

Va, infine, rilevato che i commi 2 e 3 dell'art. 16, non oggetto di censura, si pongono in inscindibile connessione con i commi 1 e 4 specificamente impugnati; pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale deve estendersi, in via consequenziale, all'intero art. 16 della legge impugnata.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, commi 1 e 5, 8, e 16, commi 1 e 4, della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere);

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale consequenziale degli artt. 7, commi 2, 3 e 4, 16, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere).

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2016.

* * *

Sentenza n. 143/2024 (Pres. Barbera; Red. Petitti)

Considerato in diritto

1. – Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bolzano ha sollevato due serie di questioni di legittimità costituzionale, tra loro indipendenti.

Innanzitutto, è censurato l'art. 1 della legge n. 164 del 1982, poiché violerebbe gli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso possa essere un «altro sesso», diverso dal maschile e dal femminile.

È altresì censurato l'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, che violerebbe gli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui subordina all'autorizzazione del tribunale la realizzazione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, eventualmente necessario ai fini della rettificazione.

1.1. – Il giudice *a quo* riferisce di essere stato adito da una persona di sesso anagrafico femminile, che, non riconoscendosi in tale genere, né in quello maschile, bensì in un genere non binario, si è rivolta alle strutture sanitarie pubbliche, dalle quali ha ricevuto una diagnosi di disforia o incongruenza di genere, per identificazione non binaria, con inclinazione al polo maschile.

Al Tribunale di Bolzano la persona ha chiesto la rettificazione di attribuzione del sesso da femminile ad "altro", il cambiamento del prenome (dal femminile L. al maschile I.) e il riconoscimento del diritto di sottoporsi ad ogni intervento medico-chirurgico in senso gino-androide (principalmente, una mastectomia).

1.2. – In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente assume che quelle relative all'art. 1 della legge n. 164 del 1982 non possano essere superate in via interpretativa, poiché, «[s]ebbene tale disposizione non faccia espresso riferimento alla necessità di ottenere una rettificazione in termini strettamente binari», dovrebbe ritenersi «che l'ordinamento dello stato civile vigente sia informato implicitamente sulla bipartizione di genere “femminile” e “maschile” e che pertanto non sia configurabile una rettificazione anagrafica con attribuzione di un genere terzo».

Dal canto loro, le questioni riferite all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 sarebbero rilevanti poiché, ove esse fossero accolte, l'interessato potrebbe accedere agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali su base esclusivamente sanitaria e, dunque, il procedimento giudiziale si chiuderebbe *in parte qua* «con una sentenza in rito di difetto assoluto di giurisdizione».

1.3. – In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente assume che l'impossibilità di attribuire in rettificazione il genere non binario leda l'identità sociale della persona, la sua salute come benessere psicofisico e il rispetto della sua vita privata e familiare; sarebbe inoltre violato il principio di uguaglianza, poiché la rettificazione sarebbe consentita solo ai portatori di un'identità binaria, con immotivata esclusione di coloro che viceversa sentano di appartenere a un genere non binario.

Per altro verso, il regime autorizzatorio del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, prescrivendo un vaglio giudiziale su una scelta terapeutica di un adulto, ne comprimerebbe ingiustificatamente i diritti all'autodeterminazione e alla salute, discriminandolo rispetto a chi debba sottoporsi a un intervento chirurgico parimenti irreversibile ma ad un fine diverso da quello dell'attribuzione di sesso.

[*omissis*]

2.2. – Nel merito – secondo l'Avvocatura generale – tutte le questioni sarebbero non fondate.

L'identità di genere, «per sua natura mutevole», non si presterebbe a formare oggetto delle attestazioni di stato civile, che quindi ragionevolmente il legislatore baserebbe sull'identità sessuale, quale dato provvisto di stabilità.

D'altro canto, il peculiare impatto sociale della rettificazione anagrafica di sesso giustificerebbe la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale circa l'appropriatezza dell'intervento chirurgico, fermo che, alla luce dell'art. 6 della legge n. 164 del 1982, l'interessato potrebbe pur sempre «operarsi con costi a proprio carico anche al di fuori del sistema sanitario nazionale, se ha urgenza tale da non poter attendere il vaglio giudiziario richiesto dall'ordinamento».

3. – Costituitasi in giudizio, la parte ha aderito agli argomenti del rimettente, peraltro evocando, quanto alla censura dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, parametri ulteriori (artt. 13, primo comma, 97, secondo comma,

117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU, 3 e 4 della direttiva 2004/113/CE).

4. – Come anticipato, le due serie di questioni proposte dal Tribunale di Bolzano sono autonome l'una dall'altra.

Invero, la prima concerne la dimensione – relativamente nuova per il diritto – della rivendicazione di un'identità di genere non binaria, mentre la seconda rileva anche per la condizione, ormai ben nota all'ordinamento, della persona che transiti dal genere femminile al maschile, o viceversa.

È opportuno premettere all'esame di entrambi i gruppi di censure una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, come evoluto in materia.

4.1. – La legge n. 164 del 1982 è stata emanata per affrontare la problematica della transessualità, vale a dire il disallineamento e la ricomposizione tra il sesso biologico, attribuito alla nascita su base morfologico-genotipica, e l'identità sessuale, percepita dall'individuo nello sviluppo della sua personalità (l'art. 2 della legge, poi abrogato, parlava, al quarto comma, di «condizioni psico-sessuali»).

Le questioni non riguardano dunque il tema – contiguo, ma diverso – dell'intersessualità, la quale concerne le ipotesi in cui, per ermafroditismo o alterazioni cromosomiche, lo stesso sesso biologico risulti incerto alla nascita.

Allo scopo di permettere il riallineamento tra le condizioni somatiche e quelle psicologico-comportamentali, l'art. 1 della legge n. 164 del 1982 ha consentito la rettificazione di stato civile «in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».

4.2. – Nella sentenza n. 161 del 1985, questa Corte ha sottolineato come la legge allora da poco varata si collocasse «nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie».

La stessa sentenza ha rimarcato che l'allineamento somatico all'identità sessuale è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona e che è dovere di solidarietà per gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione, senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che «il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici».

4.3. – Con la sentenza n. 221 del 2015, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle «intervenute modificazioni dei [...] caratteri sessuali», quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le mo-

dalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive».

«L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica» – si è precisato – «appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere».

Posto che quest'ultima è «elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrando a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)», il trattamento chirurgico è stato quindi riconfigurato «non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione», bensì «come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».

4.4. – Successivamente, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, sebbene «l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione», «ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato», sicché «va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione» (sentenza n. 180 del 2017; poi, nel medesimo senso, ordinanza n. 185 del 2017).

4.5. – L'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 è intervenuto sugli aspetti procedurali della legge n. 164 del 1982.

I primi tre commi della norma stabiliscono che le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, ove non diversamente disposto, sono regolate dal rito ordinario di cognizione (comma 1); la competenza spetta al tribunale, in composizione collegiale, del luogo di residenza dell'attore (comma 2); l'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero (comma 3).

Il comma 4 dell'art. 31 – qui oggetto di censura – dispone che «[q]uando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3».

Si tratta di un adattamento processuale di quanto già prevedeva l'art. 3 della legge n. 164 del 1982 (contestualmente abrogato dall'art. 34, comma 39, lettera c, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011), il quale infatti stabiliva che «[i]l tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza» (primo comma) e che «[i]n tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del tratta-

mento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio» (secondo comma).

Nel passaggio dalla legge n. 164 del 1982 al d.lgs. n. 150 del 2011 non è, quindi, mutata la struttura unitaria ed eventualmente bifasica del procedimento di rettificazione e, anzi, pur nell'ambito di una legislazione delegata alla semplificazione dei riti, quella struttura è stata assoggettata al modello del giudizio ordinario di cognizione, in luogo della precedente forma camerale.

Un ritorno a forme procedurali più snelle deriverebbe dall'attrazione delle controversie di rettificazione nell'ambito di applicazione del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, attrazione delineatasi nel quadro dell'elaborazione delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata).

[*omissis*]

6. – La censura dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 è invece fondata, nei limiti di cui appresso.

6.1. – All'esame di merito di tali ulteriori questioni non ostano ragioni di inammissibilità.

6.1.1. – L'eccezione di difetto di rilevanza sollevata al riguardo dalla difesa statale è priva di fondamento.

Invero, la deduzione dell'Avvocatura per cui «è la stessa parte ricorrente ad aver applicato la norma in questione nel promuovere il giudizio da cui è scaturito l'incidente di costituzionalità, rivolgendosi al giudice prima che al medico», non è pertinente, in quanto è proprio la disposizione oggetto di censura, nella formulazione vigente, a prescrivere tale sequenza.

6.1.2. – Neppure è persuasivo l'argomento della facoltatività dell'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico, speso dall'Avvocatura generale nella trattazione di merito e che tuttavia – ove fosse fondato – inciderebbe proprio sulla rilevanza delle questioni.

Per sostenere tale argomento la difesa statale richiama l'art. 6 della legge n. 164 del 1982, che tuttavia riguarda una fattispecie di diritto transitorio, i cui effetti sono ormai da tempo esauriti (la disposizione fissa un termine annuale per la domanda di rettificazione «[n]el caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso»).

Verosimilmente, l'Avvocatura intende piuttosto riferirsi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la persona transessuale che si sia sottoposta all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali senza l'autorizzazione giudiziale non per questo perde il diritto alla rettificazio-

ne anagrafica (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30125).

È evidente tuttavia che trattasi di due piani differenti, giacché le conseguenze dell'eventuale mancata autorizzazione non possono riflettersi sulla relativa prescrizione, che è tuttora nella legge.

6.1.3. – Occorre interrogarsi d'ufficio riguardo all'incidenza che sulla rilevanza delle questioni ora in scrutinio potrebbe spiegare la constatata inammissibilità di quelle relative al binarismo di genere.

Neppure questo profilo si rivela però ostativo all'esame di merito della censura dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, poiché, a conferma della più volte segnalata autonomia delle due serie di questioni, l'attore del giudizio *a quo* chiede di sottoporsi a interventi chirurgici di adeguamento in senso gino-androide, funzionali ad una transizione che, non potendo essere allo stato non binaria, sarà dal genere femminile al maschile.

6.1.4. – Le questioni relative all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 devono essere, pertanto, vagliate nel merito.

I parametri sono unicamente quelli evocati dal rimettente – artt. 2, 3 e 32 Cost. –, non potendosi considerare gli ulteriori dedotti dalla parte costituita, la quale, per giurisprudenza costante di questa Corte, non ha il potere di ampliare il *thema decidendum* del giudizio incidentale di legittimità costituzionale (tra molte, sentenze n. 112 e n. 50 del 2024, n. 215, n. 184 e n. 161 del 2023).

6.2. – La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.

Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.

6.2.1. – Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.

Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).

La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«inter-

venuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».

Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.

6.2.2. – Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).

6.2.3. – Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione».

Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla *ratio legis*.

6.2.4. – Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.

Restano assorbite le altre censure.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-

chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2024.

1.3. Condizione femminile

1.3.1. *Eguaglianza*

1.3.1.1. *In generale*

SENTENZA N. 33/1960 (PRES. AZZARITI; REL. CASSANDRO)

Accesso agli uffici pubblici – Requisito del sesso – In quali casi può essere prescritto dal legislatore ordinario – Esclusione assoluta delle donne dagli uffici che importano esercizio di diritti e di potestà politiche.

Legge 17 luglio 1919, n. 1176 (Norme circa la capacità giuridica della donna), art. 7.

Costituzione, art. 51, primo comma.

SENTENZA N. 46/1972 (PRES. CHIARELLI; REL. TRIMARCHI)

Assistenza e previdenza – Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro – Diritto alla pensione di reversibilità delle orfane nubili o vedove – Riferimento delle condizioni richieste alla data di entrata in vigore della legge – Implicata esclusione dal beneficio degli orfani di sesso maschile maggiorenni – Violazione del principio di eguaglianza per motivi di sesso.

Legge 26 luglio 1965, n. 965 (contenente, tra l'altro, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), art. 27.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 92/1977 (PRES. ROSSI; REL. AMADEI)

Lavoro – Tutela delle lavoratrici madri – Asili-nido – Datori di lavoro che abbiano istituito camere di allattamento o asili-nido aziendali funzionanti al 15 dicembre 1971 – Applicazione, in via provvisoria, nei loro confronti della legge 26 agosto 1950, n. 860, art. 11 – Obbligo del mantenimento degli asili.

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), art. 34.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 83/1983 (PRES. ELIA; REL. LA PERGOLA)

Impiego pubblico – Dipendenti dello Stato – Diritto del personale femminile alle quote per la prole a carico se il marito sia disoccupato oltre un certo tempo (e non per l'intera durata della disoccupazione del coniuge) – Irrazionale disparità di trattamento della donna lavoratrice rispetto al regime generale.

Legge 11 aprile 1950, n. 130 (Miglioramenti economici ai dipendenti statali), art. 4, quinto comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 173/1983 (PRES. ELIA; REL. LA PERGOLA)

Istruzione pubblica – Frequenza della scuola magistrale e relativi esami di abilitazione: esclusione degli alunni e candidati privatisti di sesso maschile – Attività didattica della scuola statale del grado preparatorio: esclusione degli insegnanti di sesso maschile – Scuola materna – Insegnanti di sesso maschile – Esclusione.

Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della L. 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione), artt. 39 e 41; regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 (Modificazioni ed aggiunte al T.U. delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio), art. 6; legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale), artt. 8, 9, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28; legge 9 agosto 1978, n. 463 (Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado), art. 9.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 34.

SENTENZA N. 117/1986 (PRES. PALADIN; REL. BORZELLINO)

Previdenza ed assistenza – Corresponsione della rendita di reversibilità al marito superstite – Condizioni diverse rispetto a quelle stabilite per la moglie superstite.

Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), art. 12.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 285/1986 (PRES. LA PERGOLA; REL. BORZELLINO)

Pensioni di guerra – Condizioni di legittimazione – Diversificazione basata sul sesso del genitore deceduto per cause di guerra.

Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), art. 62, terzo comma; legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), art. 50, terzo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 1/1987 (PRES. LA PERGOLA; REL. SPAGNOLI)

Lavoro (rapporto di) – Lavoratore padre – Possibilità di fruire dell'astensione "obbligatoria" dal lavoro e dei "riposi giornalieri" in caso di morte o grave infermità della madre.

Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), art. 7.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 477/1987 (PRES. SAJA; REL. CORASANITI)

Filiazione – Rapporti genitori figli – Regolamento – Genitori noti – Leggi nazionali diverse – Legge nazionale del padre – Prevalenza.

Disposizioni preliminari al codice civile, art. 20, primo comma.

Costituzione, artt. 3, primo comma (eguaglianza), e 29, secondo comma.

SENTENZA N. 764/1988 (PRES. SAJA; RED. SPAGNOLI)

Previdenza e assistenza sociale – Ricongiunzione di periodi assicurativi – Contributi posti a carico dei richiedenti – Determinazione – Calcolo della riserva matematica – Coefficienti stabiliti per i dipendenti pubblici di sesso maschile – Mancata applicabilità al personale pubblico di sesso femminile.

Legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), art. 2, terzo comma; legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), art. 4, primo comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e 37.

SENTENZA N. 503/1991 (PRES. CORASANITI; RED. GRECO)

Previdenza e assistenza sociale – Lavoratrici del settore siderurgico – Pensionamento anticipato al cinquantesimo anno di età – Riconoscimento dell'aumento dell'anzianità contributiva fino a cinquantacinque anni, anziché fino a sessanta come per il lavoratore.

Decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), art. 2, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 1989, n. 181.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 37.

SENTENZA N. 116/2011 (PRES. MADDALENA; RED. F. GALLO)

Lavoro e occupazione – Lavoratrici madri – Ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata – Diritto della madre lavoratrice ad usufruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare – Mancata previsione.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 16, lett. c).

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma.

SENTENZA N. 257/2012 (PRES. QUARANTA; RED. CRISCUOLO)

Maternità e infanzia – Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 – Adozione e affidamento preadottivo di minore – Prestazione dell'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi, come previsto per le lavoratrici dipendenti.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 64, comma 2.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 62/2022 (PRES. AMATO; RED. DE PRETIS)

Elezioni – Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti – Necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali – Sanzioni,

in caso di inosservanza – Esclusione delle liste, come previsto per le elezioni nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), artt. 71, comma 3-*bis*; decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), art. 30, primo comma, lett. *d-bis*) ed *e*).

Costituzione, artt. 3, secondo comma (eguaglianza), e 51, primo comma.

SENTENZA N. 211/2023 (PRES. BARBERA; RED. D'ALBERTI)

Polizia (forze di) – Polizia penitenziaria – Concorso per vice-ispettore – Vincitrici assenti dal lavoro per maternità – Partecipazione al primo corso di formazione successivo ai periodi di assenza dal lavoro – Successiva immissione in ruolo – Decorrenza giuridica parificata a quella degli altri vincitori – Omessa previsione.

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), artt. 27, comma 2, e 28, comma 4.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 31 e 37.

SENTENZA N. 181/2024 (PRES. BARBERA; RED. PITRUZZELLA)

Polizia – Polizia penitenziaria – Concorso per la qualifica iniziale di ispettore – Dotazione organica e relativi posti disponibili – Distinzione in base al requisito di genere – Disparità di trattamento tra uomo e donna.

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», art. 44, commi da 7 a 11; decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), Tabella 37 e Tabella A, allegata.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 117, primo comma, in relazione ad art. 14 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.

Considerato in diritto

1. – Nell’ordinanza la questione di costituzionalità sembra prospettata principalmente, se non esclusivamente, sotto un profilo particolare: quello, cioè, secondo il quale la norma contenuta nell’art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, si porrebbe in contrasto col precetto del primo comma dell’art. 51 della Costituzione, per il fatto che attribuisce al regolamento la potestà di specificare gli impieghi pubblici che implicano l’esercizio di diritti e di potestà politiche, l’ammissione ai quali è preclusa alle donne. E anche le parti hanno trattato prevalentemente questo punto e negli scritti difensivi e nella discussione orale.

Senonché la Corte non può non osservare che la norma impugnata dispone in primo luogo l’esclusione delle donne da tutti i pubblici uffici che comportano l’esercizio di diritti e potestà politiche, riservando alla legge di determinare i casi eccezionali di ammissione delle donne a taluno di essi, e, viceversa, al regolamento di specificare quali siano quelli ricompresi nella categoria generale: una riserva che inerisce strettamente al precetto principale posto dalla norma e che ha senso appunto in ragione di questo legame. La Corte deve pertanto portare il suo esame sulla norma tutt’intera, così, del resto, come l’ordinanza stessa l’ha enucleata dall’art. 7, non già soltanto su una sua parte. Ora, non può essere dubbio che una norma che consiste nello escludere le donne in via generale da una vasta categoria di impieghi pubblici, debba essere dichiarata incostituzionale per l’irrimediabile contrasto in cui si pone con l’art. 51, il quale proclama l’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive degli appartenenti all’uno e all’altro sesso in condizioni di eguaglianza. Questo principio è stato già interpretato dalla Corte nel senso che la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all’uno o all’altro sesso davanti alla legge. Una norma che questo facesse violerebbe un principio fondamentale della Costituzione, quello posto dall’art. 3, del quale la norma dell’art. 51 è non soltanto una specificazione, ma anche una conferma.

2. – Senonché, l’Avvocatura dello Stato ritiene che la Corte abbia dato dell’art. 51 un’interpretazione che consentirebbe al legislatore di stabilire esclusioni o ammissioni a pubblici uffici, muovendo dall’appartenenza all’uno o all’altro sesso di coloro che aspirano ad accedervi. Ma non è questa, così genericamente definita, la portata della sentenza n. 56 del 26 settembre 1958. L’art. 51 o, più esattamente, l’inciso “secondo i requisiti stabiliti dalla legge” non sta punto a significare che il legislatore ordinario possa, senza limiti alla sua discrezionalità, dettare norme attinenti al requisito del sesso, ma vuol dire soltanto che il legislatore può assumere, in casi determinati e senza infrangere il principio fondamentale dell’eguaglianza, l’appartenenza all’uno o all’altro sesso come requisito attitudinario, come condizione, cioè, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, l’idoneità degli appartenenti a un sesso a ricoprire questo o quell’ufficio pubblico: un’idoneità che manca agli appartenenti all’altro

sesso o è in possesso di costoro in misura minore, tale da far ritenere che, in conseguenza di codesta mancanza, l'efficace e regolare svolgimento dell'attività pubblica ne debba soffrire. Ora che questo non sia il caso della norma impugnata è di tutta evidenza. In essa, infatti, il sesso femminile è assunto come tale a fondamento di incapacità o di minore capacità, non già a requisito di idoneità attitudinale, per una categoria amplissima di pubblici uffici (e, ch'è più, di incerta definizione e, in conseguenza, di vaghi confini), in via di regola, non già in via di eccezione e con riferimento concreto a particolari situazioni, ponendosi, anzi, in via d'eccezione e con rinvio alla legge, il caso di ammissione delle donne a taluno degli uffici ricompresi nella categoria generale di esclusione. La sua illegittimità costituzionale è pertanto evidente al lume della giurisprudenza di questa Corte.

Con che, peraltro, si è anche detto come il legislatore possa intervenire a regolare l'ammissione ai pubblici impieghi in ragione dell'appartenenza all'uno o all'altro sesso, per dare all'intera materia la necessaria disciplina richiesta dal sopravvenuto precetto costituzionale.

3. – Stando così le cose, la questione intorno alla quale si sono affaticate le parti, perde ogni rilievo nel presente giudizio. Poco importa, infatti, ricercare la legittimità di una disposizione che attribuisce al potere regolamentare la potestà di elencare gli uffici che “implichino l'esercizio di diritti e di potestà politiche” e che pertanto respingono da sé le donne, quando è in primo luogo illegittima la norma, della quale quella disposizione è parte inscindibile, che esclude le donne da quella categoria di uffici pubblici e in ragione di siffatta esclusione. E poco importa, in conseguenza, esaminare il quesito proposto dalla difesa della dottoressa Oliva se e come una norma di procedimento o una norma attributiva di competenze possa assumere il valore e l'efficacia di una norma sostanziale e, in quanto tale, spiegare i suoi effetti anche in confronto di norme anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. Né, infine, la Corte può pronunciarsi sull'altro quesito – proposto dall'Avvocatura dello Stato –, che è della validità di un regolamento emanato in base a una norma promulgata prima dell'entrata in vigore della Costituzione e poi dichiarata illegittima, quesito che è di competenza del giudice amministrativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che implicano l'esercizio di diritti e di potestà politiche, in riferimento all'art. 51, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1960.

* * *

Sentenza n. 46/1972 (Pres. Chiarelli; Rel. Trimarchi)*Considerato in diritto**[omissis]*

2. – L'art. 30, commi secondo e terzo, della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (di approvazione del regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari), ha riconosciuto il diritto alla pensione (in mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto) agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni del sanitario, ed ha parificato agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni purché fosse provato che alla data della morte del sanitario erano a di lui carico e inabili in modo permanente a qualsiasi lavoro e fossero rimasti nullatenenti.

Con l'art. 27 della citata legge n. 965 del 1965, per le orfane nubili o vedove si è disposto che le stesse avessero diritto alla pensione di reversibilità anche se lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza non fossero sussistiti alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, ma di queste condizioni si fosse accertata la sussistenza all'atto dell'entrata in vigore della legge.

Con l'art. 8 della citata legge n. 85 del 1968, infine, la norma ora indicata è stata estesa agli orfani maggiorenni, ai genitori e ai collaterali.

Tali essendo lo sviluppo e lo stato della legislazione sul punto in contestazione, è intervenuta la denuncia de qua, rivolta – come si è detto – nei confronti dell'art. 27 della legge n. 965 del 1965, nonché dell'art. 8 della legge n. 85 del 1968.

3. – La norma dell'art. 27 concede il beneficio sopra specificato alle orfane e implicitamente lo nega nei confronti degli orfani maggiorenni.

Si è con ciò in presenza di un trattamento che non è unico per tutti i cittadini che si trovano nelle stesse condizioni, ma è differenziato a seconda del sesso dei destinatari.

Infatti, non possono non dirsi identiche la situazione delle orfane e quella degli orfani del dipendente, iscritto o pensionato, deceduto anteriormente al 31 agosto 1965 (data di entrata in vigore della legge n. 965 del 1965), qualora, tanto le une che gli altri, fossero a quella data in stato di invalidità al lavoro proficuo e nullatenenti. E codeste situazioni sono meritevoli di eguale valutazione e tutela da parte del legislatore, non potendosi ammettere che ai fini del diritto a pensione possa importare il fatto che i figli maschi del dipendente deceduto siano maggiorenni: una volta che per essi siano accertati lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza, non ha infatti alcun peso l'essere maggiorenni o minorenni.

Ora l'esigenza di una eguale disciplina per situazioni che siano eguali, consacrata nell'art. 3 della Costituzione, non trova riscontro nel disposto dell'art. 27, per cui, di fronte alla rilevata disparità di trattamento basata sulla

diversità di sesso e nell'assenza di adeguate ragioni a sostegno della norma, questa deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude gli orfani maggiorenni dal trattamento disposto in favore delle orfane.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965 (contenente, tra l'altro, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui esclude gli orfani maggiorenni dal trattamento ivi previsto in favore delle orfane.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

* * *

Sentenza n. 92/1977 (Pres. Rossi; Rel. Amadei)

Considerato in diritto

[*omissis*]

Si osserva che con l'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, veniva fatto obbligo ai datori di lavoro di istituire "una camera di allattamento nelle dipendenze dei locali di lavoro per tutti i figli delle lavoratrici dipendenti, quando nella azienda siano occupate almeno trenta donne coniugate di età non superiore ai 50 anni". In sostituzione della camera di allattamento il datore di lavoro poteva istituire "nelle adiacenze dei locali di lavoro un asilo-nido per l'allattamento, l'alimentazione e la custodia dei bambini di età non superiore ai tre anni, delle lavoratrici dipendenti ecc."

Che successivamente, con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, l'art. 11 della legge del 1950 veniva abrogato e con l'art. 8 veniva aumentata dello 0,10% "l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni". Tale aliquota, a norma dell'art. 9 della legge, doveva servire ad alimentare lo speciale fondo per gli asili-nido di cui al precedente art. 2 sottraendo, così, le imprese private all'obbligo di ottemperare a quel particolare servizio di assistenza sociale.

Che infine, con l'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si stabiliva in via transitoria che continuassero ad avere applicazione le disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nei confronti dei "datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa abbiano istituito camere di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971". Soggiungeva poi nel secondo comma che "l'ispettorato del lavoro... può autorizzare la

chiusura delle camere di allattamento e degli asili-nido aziendali... in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate nell'azienda".

2. – Pertanto, dopo la emanazione di quest'ultima legge, si erano costituite tre diverse categorie di aziende: quelle che, al 15 dicembre 1971 non avevano ancora istituito asili-nido, quelle che, avendoli istituiti, erano state però autorizzate dall'ispettorato del lavoro a chiuderli e quelle, infine, che li avevano in attività anche dopo il 15 dicembre 1971.

Le tre categorie erano peraltro tenute, come tutte le aziende in genere, con personale femminile o meno, al pagamento dell'aliquota contributiva dello 0,10% fissata dall'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Era sorta in conseguenza una evidente disparità di trattamento fra le aziende che mai avendo istituito camere di allattamento o asili nido erano incorse in una ammenda (da L.10.000 a 100.000) che, dichiarata scarsamente efficace nella ordinanza del giudice, era stata, del resto, soppressa dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044; quelle che, autorizzate dall'ispettorato del lavoro, avevano cessato l'esercizio ditale attività assistenziale, e quelle che invece venivano obbligate a mantenere efficiente la stessa attività se funzionante alla data del 15 dicembre 1971 (art. 34 legge 30 dicembre 1971, n. 1204). Per queste ultime aziende avrebbe dovuto il legislatore, secondo l'ordinanza del pretore di Arezzo, o esentarle dal pagamento del maggior contributo, o autorizzarle alla chiusura delle camere di allattamento o degli asili-nido.

3. – La questione è fondata. E non tanto per il raffronto fra gli artt. 8 e 11 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e l'art. 3 della Costituzione, ma per quello dell'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ed il citato art. 3 della Costituzione. Non violano, infatti, quest'ultima norma gli artt. 8 e 11 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Non il primo, per la ragione che la maggiorazione di aliquota viene a gravare tutti i datori di lavoro abbiano o no alle loro dipendenze personale femminile e quindi con coerente salvaguardia del principio di eguaglianza. Non il secondo, dato che con lo stesso viene puramente abrogato l'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la considerazione che intendeva la norma concentrare nella mano pubblica col concorso finanziario dello Stato, le dette provvidenze.

È invece l'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, che si trova in netto contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Facendo rivivere, sia pure in via transitoria, l'art. 11 della legge istitutiva degli asili-nido per le sole aziende che li avessero in attività. al 15 dicembre 1971, ha concorso a gravarle di una duplicità di oneri (spese per la conduzione degli asili nido in aggiunta alla maggiorazione dello 0,10% sui contributi), oneri che non sopportano vuoi le aziende che non ottemperarono all'obbligo della loro istituzione, vuoi le aziende che furono autorizzate a chiuderli o che comunque non li avevano, a quella data, in esercizio.

E poiché la censura di legittimità costituzionale non può, per quanto sopra

spiegato, investire la norma di applicazione del maggior contributo, è l'obbligo del mantenimento degli asili-nido che contrasta con l'art. 3 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili-nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971, sollevata dal pretore di Arezzo, con l'ordinanza in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

* * *

Sentenza n. 83/1983 (Pres. Elia; Rel. La Pergola)

Considerato in diritto

[*omissis*]

3. – La questione è fondata. Delle censure proposte occorre subito esaminare quella che ha riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost., sollevata per prima, in ordine logico, in tutti i giudizi riuniti ai fini della presente decisione. La Corte non ravvisa razionali giustificazioni della disparità che la normativa censurata introduce nel trattamento del personale femminile.

Nelle ordinanze di rinvio si lamenta che la donna lavoratrice fruisca della provvidenza in questione per un periodo necessariamente inferiore alla durata dello stato di disoccupazione del coniuge, laddove analoga limitazione non è disposta per il caso in cui le quote siano percepite dal marito.

Non si contesta, dunque, che l'erogazione delle quote alla moglie possa essere ragionevolmente subordinata alla circostanza che il marito sia sprovvisto, ai sensi della legge, delle risorse derivanti dall'attività lavorativa. Né si contesta che lo stato di disoccupazione del coniuge debba essere accertato nei modi stabiliti dall'apposito regolamento, cui la legge rinvia. La lesione dell'art. 3 Cost., com'è prospettata alla Corte, consiste, allora, propriamente in ciò: che, pur essendo il beneficio in discorso concesso al personale femminile, esso è tuttavia previsto per un periodo limitato e discontinuo, che comunque non copre l'intera durata della disoccupazione del coniuge. Ora, non può negarsi che per questo verso sussiste la dedotta irrazionalità della previsione normativa. La corresponsione della quota alla moglie presuppone, certo, lo stato di disoccupazione del marito; ma se, e fino a quando questo presupposto risulta

sussistere l'erogazione del beneficio deve essere continua. La norma in esame discrimina invece ai danni della donna lavoratrice, eccettuandone il trattamento dal regime dettato in via generale per i dipendenti dello Stato.

Vanno così disattese le deduzioni del Presidente del Consiglio in merito alla questione promossa in data 16 dicembre 1975 dalla IV Sezione del Consiglio di Stato. Si osservava, in quel giudizio, dall'Avvocatura che "la posizione limitatamente differenziata del coniuge maschio", quale risulta dalla normativa in esame, "risponde ad una condizione sociale diffusa e tradizionale"; la scelta del legislatore, si soggiungeva, è giustificata dalla presunzione che a carico del coniuge è normalmente la moglie, non il marito; la disoccupazione del marito, si concludeva, acquista rilevanza eccezionalmente, al solo effetto di corrispondere alla moglie le quote di aggiunta per la prole a carico. Dopo di che, i qui contestati limiti di tempo quanto al godimento di tale beneficio dovrebbero ritenersi posti razionalmente, di fronte "all'eventualità di un ininterrotto o permanente periodo di sovvertimento della condizione normale del marito, la cui disoccupazione non può essere cronica".

Così ragionando, però, si trascura che nella specie ci troviamo, dopotutto, di fronte ad una provvidenza per i figli minori. Deve dunque tenersi in conto la tutela del nucleo familiare, la quale esige che, accertato lo stato di disoccupazione del padre, le quote di aggiunta siano per tutta la sua durata percepite dalla madre lavoratrice, ed in condizioni di eguaglianza rispetto all'altro genitore. A parte ciò, la presunzione dalla quale muove l'Avvocatura riguardo alle rispettive posizioni del marito e della moglie nel mantenimento reciproco – e quel che qui importa, nei confronti della prole a carico – è contraddetta dall'evoluzione intanto intervenuta nell'assetto socio-economico del paese. Questa nuova realtà – è stato in precedenti pronunzie affermato (sentenze nn. 6 e 105 del 1980) – si rispecchia nella più recente legislazione, decisamente ispirata, in conformità ed attuazione del testo fondamentale, al criterio di eguagliare le situazioni dell'uomo e della donna. Basti ricordare l'art. 143 codice civile, come sostituito dall'art. 24 della legge sulla riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151 e l'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Quest'ultima disposizione statuisce, invero, che "gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia, le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato".

4. – Ingiustificatamente, dunque, la norma censurata deroga al coevo trattamento dei dipendenti statali. Essa vulnera il principio di eguaglianza, in quanto detta per la donna un regime meno favorevole di quello riservato al coniuge e ciò nella sfera, in cui la moglie assolve con il proprio lavoro – a pari titolo del marito, che non fosse disoccupato – i compiti affidati ai genitori nei confronti della prole. In definitiva, occorre poi osservare, viene in rilievo anche l'esigenza di ricondurre il caso di specie sotto i criteri stabiliti nella testé ricordata norma del 1977, la quale ha nell'ambito temporale della sua previsione

ormai adeguato il vigente ordinamento all'invocato disposto costituzionale. Il che conferma la conclusione sopra raggiunta.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130, "Miglioramenti economici ai dipendenti statali" come modificato dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212, "Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

* * *

Sentenza n. 173/1983 (Pres. Elia; Rel. La Pergola)

Considerato in diritto

[*omissis*]

4. – Ingiustificata, in primo luogo, è l'esclusione degli allievi maschi dalla frequenza delle scuole magistrali, giacché non può certo presumersi che alcun discente sia, in funzione del sesso, inidoneo all'ordine o al tipo di studi qui considerato. La norma che determina la censurata discriminazione confligge dunque con il principio di eguaglianza, prima ancora che con il precetto dell'art. 34 Cost., in forza del quale "la scuola è aperta a tutti". Lesiva dell'art. 3 Cost. è poi, a pari titolo, la statuizione che si riferisce alle sole privatiste, e così esclude implicitamente dagli esami di abilitazione i candidati dell'altro sesso. Essa non trae, va precisato, alcun razionale supporto nemmeno dall'essere, come si diceva, intimamente connessa con l'altra norma, che per la scuola materna contempla soltanto insegnanti donne. Anche la soluzione adottata a quest'ultimo proposito dal legislatore è, infatti, incompatibile col principio di eguaglianza.

5. – Quanto si è or ora affermato risulta chiaro, solo che si consideri come l'istruzione del grado preparatorio sia collocata nel quadro della scuola statale. Il fatto che essa sia vocata ad operare in una sfera, nella quale possono riflettersi altri valori costituzionalmente garantiti, diversi da quelli che ineriscono alla scuola – quali, per esempio, la famiglia e il diritto-dovere dei genitori di educare ed istruire i figli (art. 30, primo comma, Cost.), o la tutela dell'infanzia (art. 31, secondo comma, Cost.) – nulla toglie alla sua funzione educativa e formatrice: semmai, ne rischiera l'importanza, del resto attestata dalla lunga esperienza che anche all'estero si è fatta di scuole analoghe alla materna (Ecole maternelle francese, Kindergarten statunitense, Nursery o Infant School britannica), e dal costante interesse della scienza pedagogica ai problemi della corrispondente

fascia dell'età infantile. Ai sensi della legge n. 444 del 1968, che ne ha configurato l'assetto, la scuola materna statale "accoglie i bambini nell'età pre-scolastica dai 3 ai 6 anni e si propone fini di educazione e di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia". Gli orientamenti dell'attività educativa, adottati con decreto del Presidente della Repubblica (10 settembre 1969, n. 647) in conformità ed attuazione dell'art. 2 della stessa legge, stabiliscono che l'insegnante promuove e dirige con libertà di metodo lo sviluppo della personalità del bambino nelle molteplici sfere dell'educazione (religiosa, affettiva, morale e sociale, intellettuale, fisica e sanitaria), nel gioco, nell'attività costruttiva e di vita pratica, e nell'espressione grafico-pittorica e plastica. Il modello di scuola ivi disegnato deve inoltre rispondere agli odierni bisogni della collettività. Non occorre indagare le basi scientifiche di queste prescrizioni, perché si veda che nulla impedisce di affidare i risultati prefigurati dal legislatore anche all'opera degli insegnanti maschi: una volta, beninteso, che questi siano provvisti della preparazione specialistica e della esperienza professionale, prescritte per il conseguimento del relativo titolo abilitante. La presenza di una componente maschile nel corpo insegnante può anzi arricchire la scuola materna del contributo di più varie risorse educative e di una maggiore apertura di tutta l'attività didattica alla realtà sociale.

6. – A ciò si aggiunge che lo stesso legislatore ha con altre e più recenti norme disatteso qualsiasi presunzione, la quale valga nella specie a giustificare – in punto di requisiti attitudinali – l'esclusione dei cittadini maschi dall'istruzione e dall'insegnamento. Cade qui opportuno ricordare la legge n. 903 del 1977. Si è già avvertito che le sue previsioni non toccano il caso in esame (v. sopra, n. 3). Non vi è dubbio, tuttavia, che, sul piano temporale in cui spiegano effetto, esse siano venute ad adeguare l'assetto dei rapporti di lavoro alla parità di trattamento fra uomo e donna: e questo criterio, sancito in via generale, esclude secondo dottrina e giurisprudenza anche le ingiustificate disparità di disciplina, che operino ai danni del lavoratore maschio.

Così, appunto, è stata intesa, nell'ambito che qui interessa, dall'amministrazione la disciplina a detta legge sopravvenuta. La legge 9 agosto 1978, n. 463, che reca tra l'altro "misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne", dispone, all'art. 10, settimo comma: "gli insegnanti elementari iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti possono chiedere" – nei limiti dei posti vacanti e disponibili, e per ciascuno degli anni ivi indicati – "di essere nominati nel ruolo degli insegnanti delle scuole materne statali della provincia". Tale disposizione è stata applicata agli insegnanti di ambo i sessi (cfr. circolari nn. 191 dell'8 agosto 1978 e 273 del 10 novembre 1979 del Ministero della Pubblica Istruzione – Servizio per la scuola materna), nell'evidente presupposto che sia caduta la preclusione prima prevista nei confronti del personale maschile. Lo stesso può dirsi di quanto attualmente dispongono le ordinanze del Ministro per la Pubblica Istruzione, che del settore scolastico in

considerazione si occupano sotto vario riguardo: trasferimenti, passaggi di ruolo ed assegnazioni provvisorie di sede degli insegnanti di scuola materna statale (per l'anno scolastico 1983-84: n. 64, prot. n. 1531 del 24 febbraio 1983); scrutini finali ed esami di idoneità integrativi e di abilitazione nella scuola magistrale: 18 febbraio 1983 (cfr. spec., riguardo ai privatisti, il paragrafo 11); nomina degli insegnanti non di ruolo nelle scuole materne statali (per gli anni scolastici 1982-83, 1983-84: n. 134, prot. n. 3485 del 4 maggio 1982); concorsi ordinari per esami e titoli per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, nonché per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola materna statale (n. 272, prot. n. 5947 del 3 settembre 1982); concorsi ordinari per esami e titoli a posti di insegnante di ruolo di scuola materna statale (n. 272, prot. n. 12045, del 10 novembre 1979; n. 97, prot. n. 4835, del 12 aprile 1976). In tutti questi provvedimenti ministeriali il sesso femminile non figura fra i requisiti stabiliti ai fini dell'attività didattica, o dell'ammissione a concorsi od esami. Ai cittadini maschi è, dunque, ora consentito di frequentare le scuole magistrali e di insegnare nelle scuole materne statali. Il successivo adeguamento della legislazione e della prassi amministrativa al criterio della parità dei sessi avvalorà, in conclusione, il risultato sopra raggiunto: le statuizioni discriminatrici oggetto del presente giudizio sono prive di effettiva giustificazione.

7. – Le osservazioni che precedono impongono altresì di dichiarare, *ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968, per la parte in cui si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi. Sempre in via consequenziale, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni particolari, contenute nell'art. 9 della citata legge n. 463 del 1978, sul funzionamento delle scuole materne statali, nella parte in cui il termine "insegnanti" è ivi adoperato esclusivamente al femminile.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del R. D. 5 febbraio 1928, n. 577, e dell'art. 41 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1 del R.D. 11 agosto 1933, n. 1286 e dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 470; dell'art. 6 del citato R.D. n. 1286 del 1933; dell'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 ("Ordinamento della scuola materna statale"), nella parte in cui tali disposizioni escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attività didattica della scuola statale del grado preparatorio

b) *dichiara*, *ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità

costituzionale degli artt. 8, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28 della citata legge n. 444 del 1968; nonché dell'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463 ("Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado"), nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle insegnanti, invece che al corpo docente di ambo i sessi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983.

* * *

Sentenza n. 117/1986 (Pres. Paladin; Rel. Borzellino)

Considerato in diritto

[*omissis*]

3.1 – A questo punto, si pongono esatti i termini dell'ordinanza del Pretore di Brescia (n. 1153/1984), che circoscrive l'esame della questione – una volta che l'art. 12 preriportato ha identicamente posto l'apprezzamento della posizione dei coniugi – incentrandola sull'assunta illegittimità costituzionale, *ex* art. 3 Cost., dei soli limiti temporali che la disposizione contiene: parità del marito, nelle prestazioni a seguito della scomparsa della moglie lavoratrice, ma per decesso occorso posteriormente all'entrata in vigore della norma.

3.2 – In questi rigorosi termini, che assorbono ogni disamina sull'art. 85 d.P.R. n. 1124/1965, la questione è fondata.

L'intera normativa contenuta nella legge 9 dicembre 1977 n. 903 è intesa a vietare discriminazioni di sorta, in materia di lavoro, fondate sul sesso (art. 1, primo comma).

E la Corte ricorda che anche con l'art. 11, inerente a prestazioni ai superstiti nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, pur parificandosi i diritti dei coniugi era stato imposto consimile limite temporale (decesso dell'assicurata o della pensionata posteriore alla data di entrata in vigore della legge).

Senonché, sul piano della legittimità costituzionale venne considerata ed affermata l'equiparazione assoluta, oggetto dell'intera legge, anche in chiave di fattori temporali, espungendosi il conseguente limite (sentenza n. 6 del 1980).

La raggiunta posizione paritaria anche nel tempo, tra vedovo ovvero vedova comportò, poi, l'estensione ablatoria di ogni relativo limite, per analoghe discriminanti concernenti la materia pensionistica, tanto nei confronti di dipendenti statali che di amministrati dagli Istituti di previdenza (sentenza n. 75/1981; ord. n. 50/1986).

Or dunque l'unicità negli scopi decisamente avversi ad ogni discriminazione, contenuti nella legge n. 903/1977, ha ricevuto ulteriori precisi contorni da parte della giurisprudenza costituzionale. Il che comporta, per l'identità della matrice cui restano certamente avvinte le prestazioni economiche continuative e d'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia (art. 11 della legge) e di rendita vitalizia (successivo art. 12), l'uguaglianza delle consimili riferite disposizioni. Non può, infatti, *ex art. 3 Cost.*, restar temporalmente claudicante l'una rispetto all'altra.

Va riconosciuto, pertanto, che le prestazioni ai Superstiti previste dalle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 12 legge 9 dicembre 1977, n. 903) spettano, comunque, al marito quale che sia la data del decesso della moglie lavoratrice.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1986.

* * *

Sentenza n. 285/1986 (Pres. La Pergola; Rel. Borzellino)

Considerato in diritto

[*omissis*]

La questione è fondata.

Come ha già chiarito la citata sentenza n. 9 del 1980 nei riguardi della reversibilità del trattamento pensionistico di guerra direttamente spettante al coniuge superstite, anche il deteriore trattamento riservato all'orfano di madre deceduta a causa di guerra, rispetto alla condizione dell'orfano di padre morto per identica causa, riposa esclusivamente sulla diversità di sesso tra i soggetti dai quali – in apice – trae origine, per reversibilità, il titolo pensionistico.

Non appare razionale, pertanto, distinguere tra le due situazioni, identicamente conseguenti alla scomparsa dell'uno o dell'altro genitore; e del resto a questa logica – in armonia col precetto costituzionale – si ispirano, come si è qui rilevato, le disposizioni successivamente intervenute con il testo unico n. 915 del 1978.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62, terzo comma, legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art. 50, terzo comma, legge 18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) limitatamente alla parte in cui – ai fini del diritto a pensione degli orfani – prevedono l'inabilità a proficuo lavoro nonché le precarie determinate condizioni economiche del padre.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

* * *

Sentenza n. 1/1987 (Pres. La Pergola; Rel. Spagnoli)

Considerato in diritto

[*omissis*]

6. – La questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1977 n. 903, per come identificata nei sovraesposti termini e contenuti, deve essere ritenuta fondata.

Occorre soffermarsi innanzitutto sulla *ratio* della previsione dei benefici che si vorrebbero estesi, ricorrendo le già dette condizioni – al padre lavoratore.

L'astensione obbligatoria, disposta dall'art. 4 lettera c) della legge n. 1204 del 1971, certamente ha il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, onde consentirle di recuperare le energie necessarie per riprendere il lavoro. La norma, tuttavia, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo necessariamente si svolge tra madre e figlio, e tanto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino.

La tutela della madre, in altri termini, non si fonda solo sulla condizione di donna che ha partorito, ma anche sulla funzione che essa esercita nei confronti del bambino: sì che la norma protegge i diritti di entrambi, e di entrambi tutela la personalità e la salute.

Lo stesso progressivo ampliarsi del periodo di "interdizione" dal lavoro (dal primo mese dopo il parto, secondo il dettato della legge 2 luglio 1929 n. 1789, alle otto settimane di cui alla legge n. 860 del 1950, agli attuali tre mesi), dimostra come sia venuto sempre più emergendo il fine di dare una più ampia tutela ad entrambi gli interessi protetti, ognuno dei quali è poi così rilevante da giustificare di per sé solo una disciplina del rapporto di lavoro che ne assicuri il soddisfacimento.

Questa natura dell'istituto della astensione obbligatoria dal lavoro nei primi

tre mesi dopo il parto, questa sua aderenza ad un ampio spettro di valori e di interessi, già rilevata – anche se con contrasti – dalla giurisprudenza ordinaria antecedente alla legge n. 903 del 1977, ha trovato nell'art. 6 di quest'ultima piena conferma. Attribuendo alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo la facoltà di avvalersi – nei tre mesi successivi all'ingresso nella nuova sua famiglia del bambino adottivo o affidatario – dell'astensione obbligatoria dal lavoro e del relativo trattamento economico, la legge n. 903 del 1977 ha infatti chiaramente confermato che l'istituto dell'astensione dal lavoro è considerata dal legislatore non solo un presidio della salute della madre (che infatti in casi di questo genere non viene neppure in giuoco, mancando l'elemento fondamentale dell'evento del parto), ma anche un valido mezzo per consentire lo stringersi di rapporti affettivi indispensabili per lo sviluppo della personalità del bambino sia nella famiglia naturale che anche in quella adottiva.

In altri termini, lo sganciamento dell'astensione dal lavoro dal fatto materiale del parto si riverbera sulla funzione complessiva dell'istituto, che viene ormai ad incentrarsi anche (ove dell'astensione benefici la madre naturale) od esclusivamente (ove si tratti invece di madre adottiva o affidataria) su quell'interesse di peculiare pregio costituzionale che, per costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo le sentt. nn. 185 e da 196 a 199 del 1986), è la tutela del minore.

7. – Considerazioni in parte analoghe possono esser fatte anche per quanto riguarda l'istituto dei cosiddetti "riposi" regolati dall'art. 10 della legge n. 1204 del 1977.

Anche in questo caso, non può negarsi che il legislatore abbia, in origine, ideato un beneficio strettamente collegato al fatto materiale del parto ed agli eventi allo stesso connessi: si pensi a tal proposito alla lettera dell'art. 9 della l. n. 860 del 1950, che condizionava con tutta evidenza la concessione del riposo alla necessità di soddisfare le esigenze dell'allattamento. Il nesso fra riposi e allattamento, tuttavia, è nettamente rotto dall'art. 10 della l. n. 1204 del 1971, che ormai consente i primi in modo del tutto indipendente da quest'ultimo.

Ciò è dimostrato anzitutto dalla indifferenza per i ritmi dello stesso che è implicita nella possibilità di cumulo delle ore di riposo; e poi, dal fatto che pur ove esista nella azienda una camera di allattamento o un asilo nido, la donna può decidere di non usufruirne.

L'eliminazione del collegamento con l'allattamento ha così modificato la natura e la finalità dell'istituto, il cui scopo è ora divenuto quello di consentire alla madre di attendere ai compiti delicati e impegnativi connessi con l'assistenza del bambino nel primo anno di vita. Ciò risulta chiaramente dalla relazione con cui la legge è stata presentata alla Camera dei deputati (nella quale si dice che la norma "si preoccupa di tutelare le esigenze del bambino là dove garantisce alla lavoratrice madre due periodi di riposo anche cumulabili, a prescindere dal fatto che la lavoratrice allatti oppure no il bambino"), ed è stata

ribadita dall'art. 10 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1076 (Regolamento di esecuzione della l. n. 1204 del 1971) in cui si afferma che "i riposi di cui all'art. 10 devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere alla assistenza diretta del bambino".

Ciò, ovviamente, non significa che si sia oggi venuta dissolvendo ogni attenzione per la condizione della donna nel periodo relativo al primo anno di vita del bambino: essa, piuttosto, ha acquistato diversa dimensione e ulteriori contenuti in relazione alle caratteristiche e al ruolo assunto dall'istituto.

Non appaiono persuasivi, per contrastare questa analisi e per ricondurre la *ratio* della agevolazione alle condizioni *post partum* della donna, gli argomenti esposti dalla difesa dell'INPS. Non ha infatti pregio il rilievo che si vorrebbe dare al termine "riposo", che appare invece evidentemente ereditato da quella che era stata l'originaria funzione dell'istituto, né conta il fatto che le indennità giornaliere siano state "fiscalizzate" per evitare ripercussioni negative sulla occupazione femminile – dato che è pur sempre la donna ad avvalersi del così detto riposo anche se soprattutto in funzione delle esigenze e degli interessi del bambino – né infine la considerazione che gli interessi del minore sarebbero salvaguardati da altri istituti – in primis della astensione facoltativa – perché l'istituto del riposo è semmai addirittura complementare a quello dell'astensione facoltativa, in quanto consente alla madre di valutare se le esigenze della prole richiedano una completa sospensione del rapporto di lavoro, ovvero la semplice, periodica (giornaliera) interruzione dello stesso.

8. – Questo, dunque, è il tessuto normativo nel quale si innesta l'art. 7 della legge 31 dicembre 1977 n. 903 che ha, come già ricordato, riconosciuto al lavoratore padre la possibilità di usufruire – in alternativa alla madre o quando il figlio fosse a lui solo affidato – della astensione facoltativa dal lavoro per la durata di sei mesi nel primo anno di vita del bambino.

Questa norma è il risultato – come afferma la relazione al disegno di legge governativo presentato dal Ministro del lavoro pro-tempore "dell'orientamento sempre più diffuso secondo il quale i compiti della donna e dell'uomo non vanno ripartiti secondo ruoli distinti e separati, ma devono invece integrarsi reciprocamente tanto nella famiglia quanto nelle attività extra familiari". Vi si avverte, dunque, il riflesso dell'affermazione del principio paritario avvenuta con la riforma del diritto di famiglia (ribadito anche da questa Corte: v. sent. n. 73 del 1985) e dell'indirizzo diretto a modificare la funzione dell'uomo e della donna nella famiglia, anche al fine di consentire un diverso equilibrio tra la funzione di madre di quest'ultima ed il suo lavoro extra-domestico. Si afferma così l'esigenza di una partecipazione di entrambi i genitori alla cura ed all'educazione della prole: non viene certo meno la funzione essenziale della madre nei rapporti con il bambino, ma si riconosce semmai, con notevole chiarezza, che anche il padre è idoneo a prestare assistenza materiale e supporto affettivo al minore: sulla scorta, del resto, delle norme del diritto di famiglia che hanno conferito ad entrambi i genitori compiti di mantenimento, educazione ed

istruzione dei figli (art. 143 cod. civ.), la pari potestà sugli stessi (art. 316 cod. civ.), e la titolarità esclusiva di detta potestà di ciascun genitore, in caso di assenza, incapacità od ulteriore impedimento dell'altro (art. 317 cod. civ.).

Proprio in ragione di tale presupposto, il legislatore ha esteso anche al padre lavoratore alcuni dei benefici già riconosciuti alla madre dalla l. n. 1204 del 1971. Gli altri (l'astensione obbligatoria ed i riposi), invece, sono rimasti riservati alla madre.

È verosimile, in proposito, che il legislatore abbia ritenuto che i due istituti, pur in diversa misura, fossero finalizzati e alla garanzia degli interessi della prole e alla tutela della salute della madre naturale. Tale presumibile *ratio* dell'esclusione (già in sé piuttosto debole nel caso dei riposi giornalieri, che lo stesso legislatore – come si è già detto – sgancia in larga misura dalle condizioni personali della donna) non vale più, tuttavia, quando – come nei casi oggetto dei giudizi nei quali questo della Corte è incidente – l'assistenza della madre sia resa impossibile a seguito della morte o del grave impedimento fisico della stessa. In casi di tal genere, il solo interesse che gli istituti di cui agli artt. 4 e 10 della l. n. 1204 del 1971 possono e debbono mirare a tutelare è quello del minore, ed è rispetto a questo interesse-guida che andrebbe disegnato il loro funzionamento. È proprio quell'interesse, invece, che non viene tenuto in adeguata considerazione dal legislatore nel momento in cui questi esclude l'estensione anche al padre dei benefici goduti dalla madre lavoratrice in funzione di garanzia di un'adeguata assistenza al minore.

Posto infatti che, come si è visto, la astensione dal lavoro nei primi tre mesi e il diritto al riposo nel primo anno di vita, riconosciuti dalla legge 1204 a favore della madre, tutelano, in concorrenza con la salute di questa, anche il bisogno del bambino di una più intensa presenza della madre per la necessaria assistenza, non vi è ragione di negare al padre – che proprio in funzione di tale assistenza può avvalersi della stessa astensione facoltativa il diritto di avvalersi altresì, in caso di mancanza o grave malattia della madre, della astensione c.d. obbligatoria nei primi tre mesi, e dei riposi giornalieri nel primo anno di vita del bambino.

L'attuale dettato normativo, la cui chiara lettera non lascia dubbi (sì che non potrebbe essere interpretato – come vorrebbe una delle parti private – in modo estensivo) sulla esclusione proprio di tale essenziale facoltà, si pone invero in contrasto con numerosi parametri costituzionali.

Leso resta l'art. 3 Cost. Da un lato, illegittimamente si discriminano i minori rimasti privi dell'assistenza della madre, rispetto a tutti gli altri: solo ai primi, infatti, è impedito di godere pienamente, nel delicato primo periodo di vita, dell'assistenza almeno dell'unico genitore che è in grado di prestarla. Dall'altro, pur se limitatamente alla c.d. astensione obbligatoria dal lavoro, illegittimamente si discriminano i padri lavoratori rispetto alle madri adottive od affidatarie, in assenza – come si è visto – di una ragione giustificativa particolare che possa porsi a sostegno di tale diverso trattamento. Né può dimenticarsi, infine, per

quanto in particolare riguarda i c.d. riposi, che quantomeno incoerente appare l'esclusione della facoltà del padre lavoratore di goderne, una volta che allo stesso sia stato riconosciuto il diritto all'astensione facoltativa, la cui *ratio*, almeno in buona parte, coincide con quella dei riposi medesimi.

Ma lesi, soprattutto, restano gli artt. 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37, primo comma, Cost., perché la vigente normativa arreca grave pregiudizio sia al valore della protezione della famiglia che a quello – centrale e preminente – della tutela del minore. Il mancato riconoscimento, al padre lavoratore, dei benefici che, divenuta impossibile l'assistenza della madre, sono condizione e presupposto essenziale di un adeguato sostegno per il minore, impedisce invero lo stringersi dei saldi rapporti familiari che sono voluti dall'art. 29, primo comma, ostacola l'assolvimento dei compiti di assistenza alla prole che sono affidati alla pari responsabilità dei genitori dall'art. 30, primo comma; si pone in stridente contrasto con gli obblighi di agevolare l'assolvimento di tali compiti e di protezione che sono imposti al pubblico potere dall'art. 31, primo e secondo comma; disconosce la "speciale adeguata protezione" del minore che è invece a chiare lettere proclamata dall'art. 37, primo comma. È, in altri termini, proprio il complesso dei preminenti valori costituzionali che reggono la materia, ad essere lesi dalla norma *de qua*, che non tiene in adeguata considerazione le esigenze della famiglia nella sua interezza, ed in particolare quelle del soggetto che – in seno ad essa – è bisognoso della maggior tutela e della più accorta protezione: il minore. L'art. 7 della l. n. 903 del 1977 deve perciò essere ritenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non ha previsto la possibilità per il padre lavoratore di avvalersi del diritto ai riposi di cui all'art. 10 della legge 9 dicembre 1971 n. 1204 e del diritto di astenersi dal lavoro di cui agli artt. 4 lettera c) della legge predetta e 6 della legge 31 dicembre 1977 n. 903, ove tali diritti non possano essere esercitati dalla madre ricorrendo le situazioni di fatto delle quali era causa nei giudizi principali: sta a dire, il decesso o la grave infermità della lavoratrice madre, con conseguente impossibilità di accudire alla prole.

La Corte non può invece prendere in considerazione – in aggiunta ai casi predetti – impedimenti dovuti "ad altre cause", non meglio definite, e evocati da alcune ordinanze, e comunque non sono emerse che in via di mera ipotesi nei giudizi principali.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice, rispettivamente dagli artt. 6, legge 9 dicembre 1977 n. 903, 4 lettera c) e 10 della legge 31 dicembre 1971 n. 1204 siano riconosciuti anche al padre

lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

* * *

Sentenza n. 477/1987 (Pres. Saja; Rel. Corasaniti) ¹

Considerato in diritto

1. – Sono impugnati davanti a questa Corte:

l'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), il quale dispone che è cittadino per nascita “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”;

l'art. 2, comma secondo, della stessa legge, il quale, in relazione al comma primo, stabilisce, ai fini della determinazione della cittadinanza del minore per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, che “è a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità”;

l'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, in base al quale “i rapporti fra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio”.

Ad avviso del giudice *a quo* le norme ora richiamate – preclusive, nella specie, dell'accoglimento dell'istanza di autorizzazione ad iscrivere sul passaporto della madre, cittadina italiana, il figlio minore, riconosciuto anche dal padre, cittadino straniero – sono lesive di vari precetti costituzionali.

Esse, infatti, in quanto attribuiscono prevalenza alla posizione del padre ai fini dell'acquisto della cittadinanza per nascita e della individuazione della legge nazionale regolatrice dei rapporti fra genitori e figli, appaiono in contrasto con il principio dell'eguaglianza e parità dei genitori (art. 3, comma primo, Cost.), o, in caso di matrimonio, con il principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29, comma secondo, Cost.), nonché con il diritto-dovere del genitore di educare ed istruire i figli (nella specie, mediante viaggi all'estero) previsto dall'art. 30, comma primo, Cost.

3. – L'indagine deve pertanto limitarsi alla censura rivolta all'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al cod. civ.

(¹) Con la medesima pronuncia, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, n. 2, e 2, secondo comma, della legge n. 555 del 1912, in quanto tali disposizioni sono già state dichiarate illegittime con la sent. n. 30/1983.

Tale disposizione stabilisce che i rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre, se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.

Al fine di risolvere il conflitto tra diverse discipline astrattamente applicabili nella materia è così operata una scelta di fondo – qui non censurata – a favore della legge nazionale dei genitori.

La disposizione è riferibile a varie ipotesi: che i genitori siano noti entrambi ed abbiano una legge nazionale comune; che sia noto un solo genitore; che siano noti entrambi i genitori e che essi non abbiano legge nazionale comune.

Correlativamente dalla disposizione stessa sono desumibili almeno tre norme:

a) in relazione alla prima ipotesi, la norma in virtù della quale i rapporti fra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale comune dei genitori a preferenza di ogni altra (applicazione pura e semplice della suddetta scelta di fondo);

b) in relazione alla seconda ipotesi, la norma in virtù della quale i rapporti di cui trattasi sono regolati dalla legge del genitore noto a preferenza di ogni altra (anche questa applicazione pura e semplice della suddetta scelta di fondo);

c) in relazione alla terza ipotesi, la norma in virtù della quale i rapporti di cui si tratta sono regolati dalla legge nazionale del padre a preferenza di quella della madre (specificazione della suddetta scelta di fondo a favore della legge dei genitori, nel senso di integrarla con il principio della preminenza del coniuge o del genitore maschio).

4. – Orbene, alla stregua di quanto dedotto dal giudice *a quo*, oggetto di censura, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., deve ritenersi esclusivamente la norma *sub c*), e cioè la norma, desumibile dall'art. 20, comma primo, disposizioni preliminari al cod. civ., secondo la quale, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, è sancita la prevalenza della legge nazionale del padre.

5. – La questione, come sopra proposta, è fondata.

Questa Corte, con la sentenza n. 71 del 1987 ha già esaminato analoga questione, concernente l'art. 18 delle preleggi, pervenendo a declaratoria di illegittimità costituzionale.

La censura investiva la norma di collisione contenuta nel suddetto art. 18, in quanto stabilisce – al fine dell'individuazione della legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi (nella specie si controverteva di separazione personale e divorzio) – l'applicabilità dell'ultima legge nazionale comune ai coniugi, e, in mancanza, della legge nazionale del marito al tempo del matrimonio. La Corte, dopo aver riconosciuto la sindacabilità costituzionale delle norme di diritto internazionale privato, in quanto la norma di collisione adotta una scelta di ordine normativo, che non può non confrontarsi con le scelte di fondo a livello costituzionale, ha rilevato che la scelta operata dall'art. 18 delle preleggi è senza alcun dubbio ispirata al principio che si concreta nel ricono-

scimento al marito di una posizione preminente nella famiglia, ed ha concluso che detto principio si pone in contrasto con le scelte di fondo operate dall'art. 3, comma primo, Cost., che sancisce il divieto di ogni discriminazione fra i sessi, e dall'art. 29, comma secondo, Cost., che pone, quale specificazione del principio precedentemente enunciato, quello dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Ad eguali conclusioni – sia in punto di ammissibilità del sindacato, sia in punto di fondatezza della questione – deve pervenirsi in ordine all'art. 20, comma primo, delle preleggi, qui censurato. Anche tale norma di collisione, infatti, compone un conflitto tra le leggi nazionali diverse dei genitori privilegiando la legge nazionale del padre, e così operando una discriminazione nei confronti della madre, per ragioni legate esclusivamente alla diversità di sesso, in violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., e dell'art. 29, comma secondo, Cost., qualora i genitori siano uniti in matrimonio.

Resta assorbita la censura riferita all'art. 30, comma primo, Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile, nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale ad essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre;

[omissis]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

* * *

Sentenza n. 764/1988 (Pres. Saja; Red. Spagnoli)

Considerato in diritto

È pacifico che il sistema di determinazione della riserva matematica previsto dall'art. 13, ultimo comma, legge n. 1338 del 1962 e precisato nel D.M. 27 gennaio 1964 (poi sostituito dal D.M. 19 febbraio 1981) implica che essa per la donna risulti di importo sensibilmente superiore rispetto all'uomo; e parimenti pacifico è che, per effetto dell'estensione disposta dalle norme impugnate, l'onere derivante dalla ricongiunzione posto a carico della dipendente pubblica – pari al 50% della differenza tra la riserva matematica ed il complessivo ammontare dei contributi ed interessi versati dalla gestione cedente a quella subentrante – risulti maggiore, ed in misura ragguardevole, di quello addossato al dipendente pubblico in identica posizione.

Tale differenziazione si fonda, nel settore privato, sul presupposto –

considerato in sede di determinazione delle tabelle o delle relative riserve matematiche, sulla base della legge in allora vigente – di una maturazione della pensione della donna anticipata rispetto alla pensione dell'uomo e sulla conseguente maggior durata media dell'erogazione di essa. Nessuna incidenza ha invece al riguardo – come la citata nota INPS riconosce – il dato statistico della maggior durata media di vita della donna, che è elemento rilevante ai fini delle assicurazioni private ma del tutto estraneo al sistema previdenziale.

Ora, poiché ai sensi dell'art. 7, legge n. 29 del 1979 “Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa”, e poiché gli ordinamenti previdenziali del settore pubblico non prevedono differenze tra i due sessi in ordine all'età pensionabile, è evidente che il maggior onere previsto dalle citate tabelle ai fini della ricongiunzione è privo per le dipendenti pubbliche di ogni razionale giustificazione, in quanto disancorato dal presupposto su cui esso si fonda nell'ordinamento previdenziale privato. Né tale giustificazione può rinvenirsi – come pretende l'Avvocatura – nella possibilità di pensionamento anticipato prevista per i dipendenti pubblici. A parte che tale possibilità non concerne il solo personale femminile, sarebbe invero palesemente arbitrario sia l'equiparare, ai fini del calcolo della riserva matematica, un dato variabile, in quanto legato a scelte soggettive (facoltà di pensionamento anticipato) ad un dato costante (pensionamento al cinquantacinquesimo anno), sia il far gravare i maggiori oneri conseguenti a tali scelte sulle dipendenti che di quella facoltà non si avvalgono.

Mancando perciò ogni ragione per differenziare in relazione al sesso il calcolo della riserva matematica ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi, gli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 37, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono che per le dipendenti pubbliche tale calcolo sia effettuato secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge n. 1338 del 1962, per i dipendenti di sesso maschile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), nella parte in cui non prevedono che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi

assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1988.

* * *

Sentenza n. 503/1991 (Pres. Corasaniti; Red. Greco)

Considerato in diritto

[*omissis*]

L'art. 2, secondo comma, del decreto legge 1° aprile 1989 n. 120, convertito con modificazioni in legge 15 maggio 1989 n. 181, che contiene misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, ha stabilito che il trattamento di pensione che compete a coloro che vanno in prepensionamento sia calcolato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quello del compimento del sessantesimo anno di età se uomo o del quantantacinquesimo anno di età se donna.

Trovano applicazione i principi già affermati da questa Corte in fattispecie di prepensionamento analoghe, sia pure previste da altre disposizioni che hanno formato oggetto di questione di costituzionalità.

Come si è già affermato (sent. n. 371 del 1989), la sancita disparità di trattamento tra lavoratore e lavoratrice è fondata sull'erroneo presupposto che l'età pensionabile per la donna sia fissata al quantantacinquesimo anno di età e per l'uomo al sessantesimo. Invece il prepensionamento, siccome costituisce una anticipata risoluzione del rapporto di lavoro per cause eccezionali, incide sull'età lavorativa, che è identica sia per l'uomo che per la donna, potendo entrambi lavorare fino a sessant'anni (sent. 137 del 1986 e 498 del 1988).

Ne deriva che sia il lavoratore che la lavoratrice che vanno in prepensionamento hanno diritto allo stesso trattamento in ordine alla anzianità contributiva e non rileva affatto la diversità di sesso.

2. – Si osserva, inoltre, che sia l'uomo che la donna possono andare in prepensionamento a quant'anni ed in effetti le ricorrenti hanno proposto la prescritta domanda al compimento del quantantesimo anno.

Vero è che per l'art. 5 del decreto-legge n. 536 del 1987, convertito con modificazioni in legge n. 48 del 1988, la donna può andare in prepensionamento al quarantasettesimo anno, ma siffatta previsione importa solo che da tale età inizia il periodo di anzianità contributiva da riconoscersi alla stessa, il quale deve essere di dieci anni come per il lavoratore (sent. n. 134 del 1991 e ord. n. 196 del 1991).

Pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 1989, n. 181, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a sessant'anni come per il lavoratore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

* * *

Sentenza n. 116/2011 (Pres. Maddalena; Red. F. Gallo)

Considerato in diritto

[*omissis*]

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 270 del 1999, n. 332 del 1988, n. 1 del 1987), il congedo obbligatorio, oggi disposto dall'art. 16 d.lgs. n. 151 del 2001, senza dubbio ha il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro. La norma, tuttavia, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio, e ciò non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino.

Il citato art. 16, che apre il capo recante la disciplina del congedo di maternità, vieta di adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20 (che contempla la flessibilità del detto congedo); b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20. La lettera d), infine, dispone che il divieto opera anche durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora esso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Come si vede, il principio secondo cui il congedo obbligatorio *post partum* decorre comunque dalla data di questo è rimasto immutato, anche in relazione ai casi, come la fattispecie in esame, nei quali il parto non è soltanto precoce

rispetto alla data prevista, ma avviene con notevole anticipo (cosiddetto parto prematuro), tanto da richiedere un immediato ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, dove deve restare per periodi anche molto lunghi.

In siffatte ipotesi – come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (sentenza n. 270 del 1999) – la madre, una volta dimessa e pur in congedo obbligatorio, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato. Nel frattempo, però, il periodo di astensione obbligatoria decorre, ed ella è obbligata a riprendere l'attività lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa. Né per porre rimedio a tale situazione può considerarsi sufficiente aggiungere al periodo di congedo di maternità dopo il parto gli ulteriori giorni non goduti prima di esso, trattandosi comunque di un periodo breve (al massimo due mesi), che non garantisce la realizzazione di entrambe le finalità (sopra richiamate) dell'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Basta considerare che, nel caso di specie, rispetto alla data prevista per il 1° luglio 2005, la bambina venne alla luce il 25 marzo 2005 e rimase ricoverata in ospedale fino all'8 agosto 2005, vale a dire quasi per l'intera durata dell'astensione obbligatoria della madre *ante e post partum*.

In simili casi, com'è evidente, il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso. Tale situazione è inevitabile quando la donna, per ragioni di salute (alla cui tutela il congedo obbligatorio *post partum* è anche finalizzato), non possa riprendere l'attività lavorativa e, quindi, debba avvalersi subito del detto congedo. Non altrettanto può dirsi quando sia la stessa donna, previa presentazione di documentazione medica attestante la sua idoneità alle mansioni cui è preposta, a chiedere di riprendere l'attività per poter poi usufruire del restante periodo di congedo a decorrere dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.

In detta situazione l'ostacolo all'accoglimento di tale richiesta, costituito dal rigido collegamento della decorrenza del congedo dalla data del parto, si pone in contrasto sia con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento – privo di ragionevole giustificazione – tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, Cost.).

La tesi dell'ente previdenziale, secondo cui i principi dettati sarebbero ben salvaguardati da altri istituti contemplati nel vigente ordinamento, come il congedo per malattia del figlio e il congedo facoltativo, non può essere condivisa. Si tratta, infatti, d'istituti diversi, diretti a garantire una tutela diversa e ulteriore, che però non possono essere invocati per giustificare la carenza di protezione nella situazione ora evidenziata.

Quanto alla decorrenza del congedo obbligatorio dopo il parto, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, essa va individuata nella data d'ingresso del bambino nella

casa familiare al termine della degenza ospedaliera. Si richiamano, al riguardo, le considerazioni svolte nel punto 3 che precede.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

* * *

Sentenza n. 257/2012 (Pres. Quaranta; Red. Criscuolo)

Considerato in diritto

3. – La questione avente ad oggetto l'art. 64, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 è fondata.

Il comma 1 di detta norma stabilisce che «In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni» (si tratta di norma recante disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità, con particolare riguardo ai profili contributivi).

Il comma 2 aggiunge che «Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'art. 59 della legge 27 novembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. A tal fine, si applica il d.m. 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto».

Il citato d.m. 4 aprile 2002, nell'art. 2, sotto la rubrica «Indennità in caso di adozione o affidamento», al comma 2 dispone che: «In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, disciplinati dal titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'indennità di cui all'art. 1 spetta, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del minore, anche se quest'ultimo, al momento dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età. L'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo».

L'art. 1 del detto d.m., richiamato nella disposizione ora trascritta, riguarda l'indennità di maternità spettante alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Come si vede, dal combinato disposto della normativa ora richiamata – e, in particolare, dall'art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modificazioni, in modo espresso integrato dal d.m. 4 aprile 2002 – risulta che, in caso di affidamento preadottivo internazionale (come nella specie), l'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 spetta per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nelle famiglie delle lavoratrici stesse.

Invece, per le lavoratrici dipendenti il congedo di maternità (durante il quale è dovuta la relativa indennità: art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 e successive modificazioni) spetta per un periodo di cinque mesi (artt. 16 e seguenti del citato decreto legislativo) e per analogo periodo è riconosciuto anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore, sia in caso di adozione nazionale sia in caso di adozione internazionale (art. 26, commi 1, 2, 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, come sostituito dall'art. 2, comma 452, della legge n. 244 del 2007).

Va notato che l'art. 26 non menziona l'affidamento preadottivo (artt. da 22 a 24 della legge n. 184 del 1983 per l'adozione nazionale e artt. da 29 a 39 della medesima legge per l'adozione internazionale), come faceva, invece, espressamente l'art. 27 del d.lgs. n. 151 del 2001, norma abrogata dall'art. 2, comma 453, della legge n. 244 del 2007; invece prevede (art. 26, comma 6) il caso dell'affidamento non preadottivo (art. 2 della legge n. 184 del 1983), per il quale stabilisce una durata massima del congedo in mesi tre.

Tuttavia, si deve escludere che il mancato richiamo dell'affidamento preadottivo sia conseguenza di una scelta del legislatore (per effetto della quale, peraltro, tale forma di affidamento resterebbe priva di copertura legislativa nella materia in esame), dovendosi piuttosto ritenere che la sua stretta inerenza al

provvedimento di adozione (come si evince anche dagli artt. 34, primo comma, 39, primo comma, lettera *b*, della legge n. 184 del 1983 per l'adozione internazionale) imponga di considerare implicito nella disciplina delle forme di adozione (nazionale e internazionale) anche il richiamo all'affidamento preadottivo. Lo stesso INPS, con circolare del 4 febbraio 2008, n. 16, ha precisato, che, analogamente a quanto previsto in caso di adozione nazionale, la lavoratrice dipendente che adotta un minore straniero ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione e che le relative istruzioni si applicano anche laddove, al momento dell'ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo (art. 35, quarto comma, della legge n. 184 del 1983).

Ciò posto si deve osservare che, come questa Corte ha già affermato, gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993).

Tale principio è tanto più presente nelle ipotesi di affidamento preadottivo e di adozione, nelle quali l'astensione dal lavoro non è finalizzata solo alla tutela della salute della madre, ma mira anche ad agevolare il processo di formazione e crescita del bambino (sentenza n. 385 del 2005), creando le condizioni di una più intensa presenza degli adottanti, cui spetta (tra l'altro) la responsabilità di gestire la delicata fase dell'ingresso del minore nella sua nuova famiglia.

In questo quadro, non si giustifica, ed appare anzi manifestamente irragionevole, che, con riferimento alla stessa categoria dei genitori adottivi, mentre alle lavoratrici dipendenti, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, spetta un congedo di maternità (con relativa indennità) per un periodo massimo di cinque mesi, sia in caso di adozione (o affidamento preadottivo) nazionale che internazionale (art. 26, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 151 del 2001), alle lavoratrici iscritte alla gestione separata sia riconosciuta un'indennità di maternità per soli tre mesi. L'irragionevolezza di tale trattamento differenziato è palese, ove si consideri che, in entrambi i casi, si verte in tema di adozione o di affidamento preadottivo.

È vero che tra lavoratrici dipendenti e lavoratrici iscritte alla gestione separata sussistono differenze che rendono le due categorie non omogenee. Nella questione in esame però vengono in rilievo non già tali diversità, bensì la necessità di adeguata assistenza per il minore nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, anche nel periodo che precede il suo ingresso nella famiglia stessa, e tale necessità si presenta con connotati identici per entrambe le categorie di lavoratrici.

Ne deriva che la discriminazione sopra riscontrata si rivela anche lesiva del principio di parità di trattamento tra le due figure di lavoratrici sopra indicate

che, con riguardo ai rapporti con il minore (adottato o affidato in preadozione), nonché alle esigenze che dai rapporti stessi derivano, stante l'identità del bene da tutelare, vengono a trovarsi in posizioni di uguaglianza.

Conclusivamente, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, come integrato dal richiamo al d.m. 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

* * *

Sentenza n. 62/2022 (Pres. Amato; Red. de Pretis)

Considerato in diritto

[*omissis*]

5. – Nel merito, le censure sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 51, primo comma, Cost. possono essere trattate insieme, risolvendosi in una unitaria censura di violazione dell'obbligo costituzionale di promozione, mediante appositi provvedimenti, delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, nonché di irragionevolezza e di non proporzionalità della scelta espressa nelle disposizioni denunciate.

Il rimettente lamenta, in sintesi, che le disposizioni censurate, non prevedendo una sanzione per la violazione del vincolo della necessaria rappresentanza dei due sessi nelle liste elettorali nei comuni con meno di 5.000 abitanti, si porrebbero in contrasto con la *ratio* della normativa che le contiene, che è quella di promuovere l'effettiva parità di genere nell'accesso alle cariche elettive comunali in attuazione di quanto prescritto dall'art. 51, primo comma, Cost. Le norme stesse violerebbero, dunque, sia quest'ultima previsione costituzionale, sia il principio di uguaglianza sostanziale, di cui la prima è espressione per quanto attiene all'accesso alle cariche elettive. Esse realizzerebbero, inoltre, un non corretto bilanciamento degli interessi in campo, sacrificando la finalità propria del riequilibrio della rappresentanza ben oltre quanto strettamente necessario al fine di proteggere eventuali altri interessi rilevanti.

6. – Le questioni sono fondate.

6.1. – Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della materia elettorale. In essa si esprime infatti con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa, che è pertanto censurabile solo quando risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 35 del 2017, n. 1 del 2014, n. 242 del 2012, n. 271 del 2010, n. 107 del 1996 e n. 438 del 1993; ordinanza n. 260 del 2002).

Né si può ritenere che i margini di sindacato di questa Corte si allarghino apprezzabilmente per il fatto che esso investa regole elettorali – segnatamente riguardanti la presentazione delle liste dei candidati – dirette a promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere, in attuazione del citato art. 51, primo comma, Cost, come modificato con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 (Modifica dell'art. 51 della Costituzione). Anche nella scelta dei mezzi per attuare il disegno costituzionale di un'effettiva parità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, va infatti riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità in linea con l'orientamento espresso da questa Corte secondo cui tali mezzi «possono essere di diverso tipo» (sentenza n. 4 del 2010).

Di conseguenza, l'azione del legislatore che – corrispondendo al preciso impegno cui lo sollecita la Costituzione – si accinga a promuovere la parità di accesso alle cariche elettive, intervenendo sulla disciplina della presentazione delle liste elettorali, può assumere forme alquanto diverse. E così è, in concreto, nella normativa statale e regionale emanata a tale fine, che impiega strumenti vari e differenziati, quali, fra gli altri: il divieto di liste composte da candidati di un solo sesso; il rispetto di quote di lista variamente congegnate; la previsione di regole di garanzia nelle preferenze. Inoltre, le varie prescrizioni sono accompagnate da strumenti a loro volta vari, a presidio dell'effettività delle diverse misure, quali: l'esclusione o ritorsione della lista, in taluni casi preceduta dall'invito rivolto ai proponenti di rivederla entro un termine determinato; l'invalidità della preferenza non rispettosa del vincolo di genere; misure pecuniarie sanzionatorie delle violazioni per le liste che non si conformino alle prescrizioni.

Costituisce, del resto, espressione di tale discrezionalità la stessa scelta, operata nella normativa in esame, di un sistema di misure di promozione della parità di accesso alle cariche elettive nei comuni graduato in ragione delle dimensioni di questi ultimi.

Nemmeno la pur ampia descritta discrezionalità del legislatore in materia sfugge, tuttavia, ai limiti generali del rispetto dei canoni di non manifesta irragionevolezza e di necessaria coerenza rispetto alle finalità perseguite, cui si deve aggiungere, per quanto qui segnatamente interessa, lo specifico limite costituito dall'obbligo di «promuove[re] attraverso appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini», al fine di garantire a tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso la possibilità di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51, primo comma, Cost.). Con la conseguenza che una disciplina elettorale che omettesse di contemplare adeguate misure di promozione, o che ne escludesse l'applicazione a determinate competizioni elettorali o a determinate categorie di enti, non potrebbe che essere ritenuta lesiva della citata previsione costituzionale.

6.2. – La normativa in esame non esclude, come visto, i comuni più piccoli dall'obbligo della presenza nelle liste elettorali di candidati di entrambi i sessi, cosicché non si può negare che anche per essi opera una, sia pur minima, misura di garanzia delle pari opportunità di accesso alle cariche.

Si tratta di una misura minima di «non discriminazione», come già sottolineato da questa Corte, che nella sentenza n. 49 del 2003 – resa su una disposizione regionale che imponeva, nelle liste per l'elezione del consiglio regionale, la presenza di candidati di entrambi i sessi a pena di invalidità delle liste medesime – ha affermato che «il vincolo imposto, per la sua portata oggettiva, non appare nemmeno tale da incidere propriamente, in modo significativo, sulla realizzazione dell'obiettivo di un riequilibrio nella composizione per sesso della rappresentanza. Infatti, esso si esaurisce nell'impedire che, nel momento in cui si esplicano le libere scelte di ciascuno dei partiti e dei gruppi in vista della formazione delle liste, si attui una discriminazione sfavorevole ad uno dei due sessi, attraverso la totale esclusione di candidati ad esso appartenenti. Le “condizioni di parità” fra i sessi, che la norma costituzionale richiede di promuovere, sono qui imposte nella misura minima di una non discriminazione, ai fini della candidatura, a sfavore dei cittadini di uno dei due sessi».

Senonché, nella normativa qui scrutinata, la stessa pur minimale misura di promozione non risulta assistita – a differenza di quanto accadeva nella normativa regionale appena citata – da alcun rimedio per il caso di violazione dell'obbligo: ciò che rende la misura stessa del tutto ineffettiva nella protezione dell'interesse che mira a garantire e, in quanto tale, inadeguata a corrispondere al vincolo costituzionale dell'art. 51, primo comma, Cost.

6.3. – La riscontrata violazione, ad opera delle disposizioni censurate, del vincolo discendente dall'art. 51, primo comma, Cost. non può essere superata

nemmeno facendo leva sulla necessità di contemperare l'obiettivo della promozione delle pari opportunità nella vicenda elettorale con altri interessi costituzionalmente rilevanti, quale in particolare quello della rappresentatività. Interesse, che, come paventa l'Avvocatura, sarebbe messo in pericolo dalla difficoltà di reperire candidati in numero sufficiente nelle realtà demografiche più piccole.

Si può osservare, infatti, che l'obbligo di liste rappresentative dei due sessi, operante per i comuni più piccoli, è assolto con la semplice presenza di un solo candidato di sesso diverso dagli altri, e che, d'altra parte, non diverse obiettivi difficoltà di reclutamento di candidati – dell'uno o dell'altro sesso indifferentemente – si presentano negli stessi comuni semplicemente per raggiungere il numero minimo prescritto di candidati della lista, ciò che nondimeno non ha dissuaso il legislatore dal prescrivere comunque l'anzidetto numero minimo (almeno pari ai tre quarti del numero di consiglieri da eleggere) e, soprattutto, dal sanzionare il mancato rispetto di tale condizione con la riconsiliazione della lista (art. 30, primo comma, lettera e, del d.P.R. n. 570 del 1960).

Anche sotto questo profilo, dunque, la soluzione adottata dal legislatore per quel che attiene alla promozione delle pari opportunità nei comuni più piccoli appare – oltre che, come sottolineato, direttamente in contrasto con quanto previsto all'art. 51, primo comma, Cost. – frutto di un cattivo uso della sua discrezionalità, manifestamente irragionevole e fonte di un'ingiustificata disparità di trattamento fra comuni nonché fra aspiranti candidati (o candidate) nei rispettivi comuni, ai quali non sono garantite, nei comuni più piccoli, le stesse opportunità di accesso alle cariche elettive che la Costituzione intende assicurare a tutti in funzione del riequilibrio della rappresentanza di genere negli organi elettivi.

Le disposizioni contestate risultano poi tanto più censurabili, se si considera la loro palese incoerenza con la *ratio* della legge n. 215 del 2012, che le ha introdotte al dichiarato fine di «promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali», come recita il suo titolo.

Alla luce di queste considerazioni, si deve concludere che sussiste la violazione degli artt. 3, secondo comma, e 51, primo comma, Cost., sotto tutti i profili prospettati dal rimettente.

7. – Ricontrato il *vulnus*, va esaminata l'ammissibilità dell'intervento richiesto dallo stesso rimettente per porvi rimedio, individuato nell'estensione al caso di specie della sanzione dell'esclusione della lista, prevista per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti dall'art. 33, primo comma, lettera d-bis), del d.P.R. n. 570 del 1960. Una soluzione che non può dirsi costituzionalmente obbligata, considerata la varietà dei mezzi a disposizione del legislatore per promuovere la parità di genere e, in particolare, per sanzionare la violazione degli obblighi posti a tale fine, e la cui praticabilità va dunque verificata.

7.1. – Al riguardo soccorre la ormai copiosa giurisprudenza di questa Corte

secondo cui, di fronte alla violazione di diritti fondamentali – e questo è certamente il caso per quanto in precedenza esposto – non può essere di ostacolo all’esame nel merito della questione di legittimità costituzionale l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate” per ricondurre l’ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore.

Secondo tale orientamento, «la “ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta [...] condizionata non tanto dall’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore” [...]. In tale prospettiva, onde non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento, la valutazione della Corte deve essere condotta attraverso “precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti” [...]» (sentenza n. 63 del 2021; nello stesso senso, da ultimo, sentenza n. 28 del 2022).

7.2. – In applicazione di questi criteri, la soluzione indicata dal rimettente risulta costituzionalmente adeguata e merita di essere accolta.

Per un verso, la sanzione dell’esclusione della lista in caso di violazione delle condizioni prescritte dalla legge per la sua ammissibilità è già presente nella normativa in esame. In un primo senso, infatti, si tratta segnatamente del rimedio che – diretto a sanzionare in via generale l’ipotesi in cui la cancellazione dei candidati eccedenti la quota di legge comporti la violazione della soglia minima di candidati prescritta per l’ammissibilità della lista – colpisce, nei comuni con più di 15.000 abitanti, la stessa violazione alla quale si intende estenderlo, ossia il caso estremo della lista formata da candidati di un solo sesso. È ovvio, invero, che, in tale caso estremo, la riduzione della lista fino al numero minimo di candidati non potrebbe comunque assicurare il rispetto della quota. In un secondo senso, la medesima sanzione ricorre anche nella disciplina della presentazione delle liste nei comuni con meno di 5.000 abitanti, essendo prevista anche per essi, come detto, nel caso di liste con un numero di candidati inferiore al minimo prescritto (art. 30, primo comma, lettera *e*, del d.P.R. n. 570 del 1960).

Per altro verso, da un punto di vista più generale, la soluzione prospettata si inserisce nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore: essa non altera il complessivo sistema delle misure di promozione delineato dalla legge n. 215 del 2012, che conserva comunque il carattere di gradualità in ragione della dimensione dei comuni, e conserva per quelli piccoli il solo obbligo della rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste, limitandosi a garantirne l’effettività con l’introduzione di una sanzione per il caso di sua violazione.

Resta ferma, d’altra parte, la possibilità per il legislatore di individuare, nell’ambito della propria discrezionalità, altra – e in ipotesi più congrua – soluzione, purché rispettosa dei principi costituzionali (*ex plurimis*, sentenza n.

222 del 2018), nonché l'armonizzazione del sistema, anche considerando il caso dei comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti, nei quali la riduzione della lista non può andare oltre il numero minimo di candidati prescritto.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e 30, primo comma, lettere d-*bis*) ed e), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2022.

* * *

Sentenza n. 211/2023 (Pres. Barbera; Red. D'Alberti)

Considerato in diritto

[*omissis*]

2.3. – Così ricostruita, la disposizione censurata si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost.

Come si è visto, per le vincitrici del concorso a vice ispettore, assenti al corso di formazione a causa della maternità, l'immissione in ruolo viene posticipata sino alla conclusione del successivo corso. Ciò determina il ritardo nella progressione in carriera e la definitiva perdita di *chances*. Si tratta, peraltro, di un ritardo che potrebbe anche protrarsi per molto tempo, come avvenuto nel caso oggetto del giudizio *a quo*, in cui il successivo corso di formazione è stato attivato a distanza di dodici anni da quello originario.

L'art. 3 Cost. è violato poiché la piena realizzazione del diritto fondamentale alla parità di trattamento tra uomini e donne non risulta adeguatamente garantita dal solo riconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione organizzato in una data successiva e incerta, non essendo l'amministrazione vincolata ad attivare tale corso secondo scadenze prestabilite. Il ritardo nell'immissione in ruolo si riflette nella discriminazione delle vincitrici assenti dal corso in considerazione della maternità rispetto agli altri vincitori del medesimo concorso. Né può considerarsi rispettato dalle disposizioni censurate il principio di ragionevolezza, non essendo giustificabile il pregiudizio derivante dalla negazione del diritto di essere tempestivamente immesse in ruolo, al pari degli altri vincitori del medesimo concorso.

Al contempo, questa disciplina viola i principi di cui agli artt. 31 e 37 Cost., che tutelano la maternità e, con essa, l'interesse primario dei minori. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo riconosciuto che «gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità» (sentenza n. 257 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993).

A questo riguardo, va sottolineato che alla progressiva affermazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento tra uomo e donna, anche in ambito lavorativo, si è accompagnato il divieto di «qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità» (art. 2, paragrafo 2, lettera *c*, della direttiva n. 2006/54/CE) e qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso per quanto attiene, non solo all'accesso al lavoro, ma anche alla formazione professionale (art. 14, lettere *a* e *b*, della direttiva citata). I principi posti da questa direttiva sono stati recepiti nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego), che ha ricompreso nell'ambito applicativo del divieto di discriminazioni dirette e indirette, di cui all'art. 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), «ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti».

Proprio con riguardo agli effetti del congedo per maternità, la CGUE ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione europea la disciplina italiana concernente i corsi di formazione per la nomina a vice commissario della Polizia penitenziaria, nella parte in cui tale normativa si limitava a riconoscere alla donna che avesse fruito del congedo per maternità il diritto di partecipare a un corso di formazione organizzato in data successiva ma incerta, non essendo le autorità competenti obbligate a organizzare detto corso secondo scadenze prestabilite (CGUE, prima sezione, sentenza 6 marzo 2014, in causa C-595/12, Napoli).

È inoltre significativo che nei sistemi giuridici di altri Stati membri dell'Unione europea – tra i quali Spagna, Francia e Germania – l'esigenza di preservare la parità di trattamento nell'accesso alla carriera è soddisfatta attraverso meccanismi che tengono conto, sia pure con sfumature differenti, anche dei periodi di assenza per maternità ai fini dell'accesso e della progres-

sione in carriera, allo scopo di evitare ricadute negative sulla posizione giuridica e lavorativa delle donne.

2.4. – In riferimento agli effetti del congedo obbligatorio di maternità sul diritto all'immediata assunzione in servizio, la giurisprudenza di questa Corte ha già ravvisato la violazione dei principi posti dagli artt. 3, 31 e 37 Cost. nella disciplina regionale che determinava una «discriminazione in ragione dello stato di gravidanza e di maternità, che si sostanzia nella perdita di *chance*, collegata a un effettivo ingresso in ambito lavorativo» (sentenza n. 200 del 2020).

Il meccanismo della retrodatazione della decorrenza degli effetti giuridici dell'immissione in ruolo è volto proprio a eliminare la penalizzazione delle donne assenti dal corso di formazione per maternità, attraverso il riallineamento, ai soli fini giuridici, della loro data di nomina a quella degli altri vincitori del medesimo concorso.

Deve pertanto ritenersi che – nel differire l'immissione in ruolo delle vincitrici del concorso assenti per maternità – le disposizioni censurate determinano un'ingiustificata disparità di trattamento delle donne in ragione della maternità, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost., poiché compromettono il tempestivo accesso delle donne all'impiego e comportano il rischio di disincentivare la partecipazione al concorso e persino la scelta della maternità.

3. – Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato devono pertanto essere accolte. Gli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992 devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost., nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria – che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità – siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria – che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità – siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2023.

* * *

Sentenza n. 181/2024 (Pres. Barbera; Red. Pitruzzella)

Considerato in diritto

[*omissis*]

7. – Le questioni sono fondate, nei termini di seguito esposti.

8. – L'art. 3, primo comma, Cost. «pone un principio avente un valore fondante, e perciò inviolabile, diretto a garantire l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso – al pari della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali – costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento giuridico delle persone» (sentenza n. 163 del 1993, punto 3 del *Considerato in diritto*).

Sin da epoca risalente questa Corte ha affermato che «oggi, riconosciuta dalla Costituzione l'eguaglianza di diritto a tutti senza distinzione di sesso, la regola è l'eguaglianza»: il legislatore può tener conto, «nell'interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso, purché non resti infranto il canone fondamentale dell'eguaglianza giuridica» (sentenza n. 56 del 1958).

9. – La parità di trattamento tra uomo e donna è anche «un principio fondamentale del diritto comunitario, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato, nonché ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. Le suddette disposizioni del trattato sanciscono la parità fra uomini e donne quale “compito” e “obiettivo” della Comunità e impongono alla stessa l'obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attività» (direttiva 2006/54/CE, Considerando n. 2).

Le eccezioni al principio di parità di trattamento devono «essere limitate alle attività professionali che necessitano l'assunzione di una persona di un determinato sesso data la loro natura o visto il contesto in cui si sono svolte, purché l'obiettivo ricercato sia legittimo e compatibile con il principio di proporzionalità» (direttiva 2006/54/CE, Considerando n. 19).

Nell'odierno scrutinio, riveste preminente rilievo la previsione dell'art. 14 della direttiva 2006/54/CE, ai sensi della quale «è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene: a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione».

In forza dell'art. 14, paragrafo 2, della direttiva citata, «una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso» non assume

carattere discriminatorio solo quando, «per la particolare natura delle attività lavorative di cui trattasi o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato».

10. – Il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e le prescrizioni poste dal diritto dell'Unione europea convergono nel rendere effettiva la parità di trattamento, in una prospettiva armonica e complementare, che consente di cogliere appieno l'integrazione tra le garanzie sancite dalle diverse fonti.

11. – È in quest'orizzonte che si collocano le questioni sollevate dal Consiglio di Stato.

L'indissolubile correlazione tra i principi evocati impone di scrutinare congiuntamente le censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 14 della direttiva 2006/54/CE.

12. – La legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) attua il principio di eguaglianza tra uomo e donna con precipuo riguardo all'espletamento dei servizi di istituto. Tra il personale maschile e quello femminile del Corpo di Polizia penitenziaria vi è piena parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera (art. 6, comma 1).

La valenza generale della regola è poi presidiata dalla delimitazione dell'ambito applicativo e delle ragioni giustificatrici delle deroghe.

All'interno delle sezioni, il personale del Corpo di Polizia penitenziaria da adibire ai servizi di istituto «deve essere dello stesso sesso dei detenuti o internati ivi ristretti» (art. 6, comma 2).

13. – A tali esigenze, tuttavia, non si raccorda il trattamento differenziato in base al genere nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, che si associa alla netta preponderanza della presenza maschile: per i sostituti commissari, 590 sono gli uomini e 50 le donne; per gli ispettori superiori, per gli ispettori capo, per gli ispettori e per i vice ispettori, la dotazione organica è di 2640 uomini e 375 donne (Tabella 37, allegata al d.lgs. n. 95 del 2017 e destinata a modificare la Tabella A, allegata a sua volta al d.lgs. n. 443 del 1992).

14. – La preponderanza censurata non trova riscontro nelle caratteristiche dei compiti svolti.

Il personale incardinato nel ruolo degli ispettori, ruolo scandito nelle cinque qualifiche di vice ispettore, di ispettore, di ispettore capo, di ispettore superiore, di sostituto commissario, svolge «funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale e la conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario nonché specifiche funzioni nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti dal comandante di reparto dell'istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo responsabile» (art. 23, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 443 del 1992).

Gli ispettori svolgono anche «funzioni di coordinamento di una o più unità operative dell'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonché la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività» (ancora, art. 23, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 443 del 1992).

Gli appartenenti al ruolo degli ispettori hanno la facoltà di «partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230» (art. 23, comma 2, secondo periodo), riunioni finalizzate all'osservazione scientifica della personalità delle persone sottoposte a pena o a misura di sicurezza e alla compilazione dei programmi individualizzati di trattamento.

Il personale appartenente al ruolo degli ispettori svolge, inoltre, «in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria» (art. 23, comma 2, terzo periodo).

L'art. 39, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 (Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria) così identifica i compiti dei preposti ai singoli servizi, scelti di regola proprio tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti: «1) assistere personalmente al passaggio delle consegne durante il cambio dei turni e verificare l'esatta conoscenza, da parte del personale dipendente, delle norme e delle disposizioni di servizio; 2) controllare l'esatto adempimento dei compiti assegnati al predetto personale; 3) informare il diretto superiore sull'andamento del servizio e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale stesso, nonché su ogni altro fatto rilevante; 4) assistere alla perquisizione dei detenuti e degli internati, nonché dei locali e degli spazi da essi utilizzati; 5) presenziare ai movimenti di gruppi di detenuti o internati; 6) fornire collaborazione ai superiori nello svolgimento dei compiti propri di questi ultimi; 7) distribuire ed illustrare il servizio al personale dipendente; 8) eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio e disporre, nei casi di necessità, la sostituzione del personale, richiedendone l'altro occorrente; 9) osservare e far osservare al personale dipendente scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il comandante del reparto, ove occorra».

15. – Alla collaborazione con i superiori si affianca, dunque, il controllo sui servizi svolti dal personale dipendente. Il diretto e continuativo contatto con i detenuti non assurge a connotazione qualificante e indefettibile del lavoro prestato.

L'evoluzione normativa ha accresciuto l'importanza dei compiti di coordinamento e direttivi, destinati a proiettarsi anche nell'ambito della formazione e dell'istruzione, e ha delineato per gli ispettori un'essenziale funzione di raccordo tra il ruolo degli agenti e degli assistenti e dei sovrintendenti, da un lato, e il ruolo dei funzionari, dall'altro.

16. – Il notevole divario tra la presenza maschile e quella femminile ricalca,

in un contesto radicalmente diverso, un assetto che si riconnette alle particolarità del ruolo degli agenti e degli assistenti, deputati a svolgere compiti eminentemente operativi, in costante contatto con i detenuti delle sezioni.

Alla luce dei compiti di direzione e di coordinamento, che contraddistinguono le mansioni assegnate agli ispettori, la più esigua rappresentanza femminile non rinviene alcuna ragionevole giustificazione in un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, nei termini rigorosi enucleati dall'art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/54/CE.

La sperequazione censurata non persegue, dunque, un obiettivo legittimo, legato all'esigenza di preservare la funzionalità e l'efficienza del Corpo di Polizia penitenziaria, e confligge con il canone di proporzionalità, proprio per l'ampiezza del divario che genera.

17. – Inoltre, le discriminazioni nell'accesso a un ruolo, che prelude al conseguimento degli incarichi più prestigiosi, violano il diritto delle donne di svolgere, a parità di requisiti di idoneità, un'attività conforme alle loro possibilità e alle loro scelte e di concorrere così al progresso della società.

Il sistema censurato, in antitesi con ogni criterio meritocratico, esclude da una collocazione utile in graduatoria anche donne che abbiano conseguito una votazione più elevata, sol perché gli uomini sono rappresentati in misura più consistente nella dotazione organica e nei posti messi a concorso.

Come la difesa della parte ha specificato nel corso della discussione, tale evenienza si è verificata in concreto e non appartiene al rango di un mero e remoto inconveniente di fatto. L'incongruenza, addotta a fondamento delle censure, è connaturata allo stesso meccanismo prefigurato dalla legge e ne rivela l'intrinseca irragionevolezza.

La disparità di trattamento ingenera, dunque, effetti distorsivi che si ripercuotono sull'efficienza stessa dell'amministrazione.

18. – Emblematica è la circostanza che, per la carriera dei funzionari del Corpo di Polizia penitenziaria, il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266) abbia già superato la distinzione basata sul genere.

19. – Rimossa ogni irragionevole disparità di trattamento, le differenze saranno determinate dal punteggio che ciascun candidato di volta in volta ottiene e non da un meccanismo aleatorio, condizionato dalla più cospicua presenza maschile nella dotazione organica e nei posti messi a concorso.

20. – Si deve dichiarare, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, commi da 7 a 11, del d.lgs. n. 95 del 2017, dell'allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella

qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria. Resta fermo il totale della dotazione organica, stabilito dal legislatore.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, commi da 7 a 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», dell'allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 2024.

1.3.1.2. *Nel lavoro*

SENTENZA N. 137/1986 (PRES. PALADIN; REL. GRECO)

Donna lavoratrice – Età di conseguimento della pensione di vecchiaia – Disciplina del licenziamento fondata su detto evento – Possibilità che esso avvenga al cinquantesimo anno di età anziché al sessantesimo come per l'uomo.

Legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), art. 11; regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito in legge 6 luglio 1939 n. 1272 (modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218), art. 9; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), art. 15; legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), art. 16.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 4, 35 e 37.

SENTENZA N. 210/1986 (PRES. LA PERGOLA; REL. ANDRIOLI)

Aziende industriali – Prestazioni di lavoro notturno da parte delle donne – Divieto.

Legge 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), art. 12, primo comma; legge 2 agosto 1952, n. 1305 (Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro), art. 1.

Costituzione, art. 37, primo comma.

SENTENZA N. 498/1988 (PRES. SAJA; RED. GRECO)

Donne lavoratrici in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia – Diritto di protrarre il rapporto fino ai limiti di età previsti per gli uomini – Condizione – Comunicazione al datore di lavoro di espressa opzione non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti.

Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), art. 4.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e 37.

SENTENZA N. 1106/1988 (PRES. SAJA; RED. GRECO)

Personale esuberante delle Società del gruppo Finmare – Diversità del limite di età richiesto, ai fini del pensionamento obbligatorio, per gli uomini e per le donne.

Legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica – Gruppo Finmare e interventi per l'armamento privato), art. 3, quarto comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 4, 35 e 37.

SENTENZA N. 163/1993 (PRES. CASAVOLA; RED. BALDASSARRE)

Norme della Provincia autonoma di Trento – Dipendenti provinciali – Personale direttivo e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi – Accesso in carriera – Requisiti fisici – Statura non inferiore a m. 1,65 – Previsione indifferenziata per gli uomini e per le donne.

Legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), art. 4, n. 2.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 188/1994 (PRES. CASAVOLA; RED. MIRABELLI)

Guardia di finanza – Banda musicale del Corpo – Concorso e nomina a maestro vice direttore – Requisito del sesso maschile (previsto per la nomina a ufficiale in servizio permanente) – Esclusione delle donne dal concorso.

Decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), art. 12, primo comma, lett. c).

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 51.

SENTENZA N. 275/2009 (PRES. AMIRANTE; RED. MAZZELLA)

Proseguimento nel lavoro oltre il sessantesimo anno di età della lavoratrice – Previsione dell'onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia – Applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali subordinata all'adempimento del detto onere.

Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), art. 30.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 37.

Considerato in diritto

[*omissis*]

2. – I Pretori di Torino (R.O. n. 509/80) e di Roma (R. O. n. 915/80), la Corte di Cassazione (R.O. nn. 551/81 e 644/83) dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali il quale, in relazione agli artt. 9 e 12 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939 n. 1272 (R.O. n. 644/83), modificato dall'art. 2 legge 4 aprile 1952 n. 218 (R.O. n. 509/80); all'art. 15 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 (R.O. n. 915/80); all'art. 16 legge 4 dicembre 1956 n. 1450 (R.O. n. 551/81), (tutti concernenti l'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nelle aziende con più di trentacinque dipendenti, come quelle di cui trattasi), vieta il licenziamento delle lavoratrici ed assicura, quindi, ad esse la stabilità nel posto di lavoro fino al cinquantacinquesimo anno di età, in cui le stesse conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, anziché al sessantesimo anno di età come per i lavoratori.

3. – Tutti i giudici remittenti indicano come norme di riferimento gli artt. 3, primo comma, e 37, primo comma Cost., mentre i Pretori di Torino e Roma anche l'art. 4 Cost., ed il Pretore di Torino, inoltre, gli artt. 35 e 38 Cost.

4. – Essi, in punto di rilevanza, osservano che l'eliminazione delle norme denunciate farebbe venir meno il licenziamento intimato alle parti attrici dei giudizi *de quibus* solo per il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età e, quindi, con il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

In punto di non manifesta infondatezza osservano:

a) che sussiste una irrazionale disparità di trattamento fra uomini e donne, riconducibile soltanto alla diversità di sesso; che essa non è superabile né per effetto della contrattazione collettiva, che nella specie non esiste, né per l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 che ha eliminato la discriminazione tra uomo e donna prevedendo, per le lavoratrici, al conseguimento del cinquantacinquesimo anno di età, l'opzione a continuare il rapporto di lavoro fino al sessantesimo anno, termine fissato per i lavoratori, perché la legge, come agevolmente si desume dalla sua interpretazione anche letterale, non ha efficacia retroattiva e, quindi, non è applicabile ai licenziamenti di cui trattasi, tutti intimati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore;

b) che la cessazione anticipata del rapporto di lavoro ha effetti negativi sul diritto della donna lavoratrice di realizzarsi compiutamente nell'esplicazione dell'attività lavorativa al pari dell'uomo; ed in ispecie sul diritto della stessa di realizzare pienamente lo svolgimento della sua personalità nonché sulla sua dignità di persona ancora in grado di lavorare; che i suddetti principi hanno ispirato la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, proprio in applicazione dell'art. 37 Cost., ha dichiarato la nullità della clausola dei contratti di lavoro che stabilivano la cessazione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in età inferiore a quella prevista per i lavoratori (55 anno anziché 60);

c) che il principio della tutela del diritto al lavoro, sancito dall'art. 4 Cost., impone la previsione dei casi, dei tempi e dei modi del licenziamento;

d) che la limitazione della vita lavorativa, oltre a precludere alla donna la possibilità di raggiungere i più elevati sviluppi della sua professionalità, riduce, in violazione dell'art. 38 Cost., la consistenza del trattamento previdenziale al quale la lavoratrice ha diritto.

5. – La questione è fondata.

Questa Corte premette che essa, siccome rilevante, va esaminata nel merito. I giudici remittenti, interpretando l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 sulla parità uomo-donna nel rapporto di lavoro, che, secondo loro, potrebbe avere eliminato, in sostanza, la discriminazione tra lavoratrici e lavoratori in punto di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia, con i noti riflessi sulla stabilità del posto di lavoro (divieto del licenziamento *ex* art. 11 legge n. 604/66), consentendo alle prime, sia pure a seguito di loro opzione, di continuare a prestare lavoro fino al raggiungimento del sessantesimo anno, età stabilita anche per l'uomo agli stessi effetti, hanno escluso l'efficacia retroattiva della legge e, quindi, ne hanno ritenuto l'inapplicabilità alle fattispecie accadute prima della sua entrata in vigore, rimettendo la questione alla Corte che ne aveva sollecitato il riesame in punto di rilevanza (sent. n. 103/79 e ordd. nn. 104, 105, 106, 107, 108/79), alla stregua della nuova legge.

Questa Corte ribadisce quanto affermato con la sent. n. 123/69 e cioè che il testuale disposto dell'art. 37 Cost. attribuisce alla donna lavoratrice non solo gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione che spetta all'uomo ma anche il diritto a che le siano assicurate condizioni di lavoro tali che le consentano l'adempimento della "essenziale" sua funzione familiare ed un'adeguata protezione, affinché possa svolgere, se del caso, in concorrenza dell'attività di lavoro, anche il compito di madre.

La norma costituisce un'applicazione, nel settore del lavoro, del disposto più generale dell'art. 3 che assicura a tutti i cittadini la pari dignità sociale e l'eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione, tra l'altro, per quello che interessa la fattispecie, di sesso; attribuisce ai cittadini il diritto al pieno sviluppo della propria personalità; e garantisce l'effettiva partecipazione dei lavoratori, senza distinzione di sesso, all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Ai fini dell'interpretazione delle suddette norme, acquistano rilevanza anche l'art. 4 Cost. che sancisce, per tutti i cittadini, il diritto al lavoro con la garanzia della sua effettività; l'art. 35 Cost. che assicura la tutela del lavoro, la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori (uomini e donne) e l'art. 38 Cost. che statuisce, in specie per i lavoratori, il diritto ai trattamenti assistenziali e previdenziali.

Con i citati precetti costituzionali (artt. 37 e 3 Cost.) si è inteso riscattare la donna dal residuo stato di inferiorità sociale e giuridica che aveva rispetto all'uomo, facendole acquistare il diritto, costituzionalmente garantito, alla parità

giuridica con l'uomo ed, in ispecie per la lavoratrice, alla parità giuridica con il lavoratore.

Questo diritto ha un contenuto ampio e complesso; ha per oggetto tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e le sue varie fasi (accesso; attuazione; cessazione), sicché quanto spetta all'uomo, in via generale, deve essere concesso anche alla donna proprio in conseguenza e per effetto della riconosciuta parità.

Ciò avviene in situazioni obiettive eguali, tanto che la stessa norma costituzionale (art. 37) stabilisce specificamente che alla lavoratrice spetta la stessa retribuzione del lavoratore a parità di lavoro, mentre ora si ritiene normalmente che non sussistano limitazioni e discriminazioni in punto di attribuzioni di mansioni.

Ma siccome in concorrenza con l'attività di lavoro la donna può svolgere anche funzioni familiari ed in ispecie funzione di madre, lo stesso costituente ha disposto che il legislatore deve riconoscerle condizioni di lavoro tali che la pongono in grado di adempiere anche le dette funzioni, insieme con l'attività di lavoro.

Nella legislazione regolatrice del rapporto di lavoro non mancano norme di protezione della donna lavoratrice-madre e che stabiliscono particolari condizioni di lavoro (per es. in ordine al tipo di lavoro, all'orario di lavoro, alle sospensioni del rapporto in periodi di gravidanza, di puerperio ecc.).

Analoghe norme di protezione sono state emanate per la tutela della prole, ed ora anche a favore del coniuge lavoratore, per la parità di diritti e di doveri derivanti dal coniugio.

Trattasi di regole relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa mentre, per quanto riguarda gli elementi essenziali del rapporto, quale, per esempio, per quello che interessa, la sua durata, in epoca ormai remota sono state emanate norme limitative specie in considerazione della diversa attitudine della donna rispetto all'uomo.

Il termine "attitudine" è comprensivo, tra l'altro, in particolare (sent. n. 123/69) della capacità al lavoro e della resistenza fisica. E la valutazione di siffatto elemento secondo norme all'epoca vigenti, cioè nel 1939, nel 1947, nel 1952, anni di emanazione delle normative impugnate, è stata ritenuta da questa Corte (sentt. nn. 123 e 137/69) conforme ai precetti costituzionali allora invocati.

Non può, però, ritenersi che l'attitudine nel campo del lavoro abbia carattere di staticità tanto che le valutazioni che la riguardano debbano rimanere nel tempo sempre identiche e fisse. Invece, essa ha un valore dinamico e muta nel tempo, specie con l'evolversi delle condizioni socio-economiche e con l'avvento di nuove tecnologie.

Nella nostra società sono avvenuti profondi mutamenti a seguito e per effetto di radicali riforme.

Anzitutto il diritto del lavoro ed il diritto al lavoro hanno assunto nuova e

maggiore rilevanza proprio in conformità dei precetti costituzionali di cui agli artt. 1, 4 e 35 Cost.

A tanto ha contribuito decisamente l'emanazione dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) con il ruolo assunto dal sindacato nelle fabbriche, con l'affidamento di più specifici compiti alla contrattazione collettiva ed alla contrattazione aziendale, con funzione integratrice della legge a protezione del lavoratore, in ispecie per l'ambiente del lavoro, cioè del luogo in cui esso si svolge perché egli potesse conseguire una maggiore sicurezza (per es. la previsione di accorgimenti per l'eliminazione della nocività del lavoro; di disagi vari; mense e locali di svolgimento anche dell'attività sindacale, ecc.).

Inoltre, la legge sulla tutela della maternità (legge 30 dicembre 1971 n. 1204) ha portato, tra l'altro, il potenziamento dei servizi sociali (per es. asili nido e locali all'interno della fabbrica per la cura dei bambini delle lavoratrici-madri ecc.); le leggi di riforma della scuola hanno potenziato la scuola materna attribuendole un ruolo più spiccatamente sociale (legge 18 marzo 1968 n. 444; d.P.R. 31 maggio 1974 n. 420; legge n. 349/74; D.L. n. 13/76 ecc.). Si è sviluppata ed in concreto attuata con vari provvedimenti legislativi, la nuova politica di intensificazione dei servizi sociali più rispondenti ai nuovi bisogni della diversa vita familiare ed alle esigenze di un nuovo rapporto tra tempo di lavoro e tempo libero.

La legge di riforma del diritto di famiglia (legge 19 giugno 1975 n. 151) ha, tra l'altro, sancito la parità tra coniugi.

Si sono disposte modifiche ai trattamenti previdenziali, pensionistici ed infortunistici per un'attuazione più vigorosa del principio costituzionale della sicurezza sociale.

Si è attuata una più penetrante e diffusa tutela della salute in adempimento del precetto costituzionale (art. 32 Cost.) mediante l'apprestamento di nuove strutture sanitarie anche in fabbrica, con un più spiccato ruolo del medico del lavoro, con più frequenti controlli medico-sanitari e l'intensificazione dell'assistenza anche in fabbrica con un ruolo specifico della medicina preventiva, mentre, in via generale, l'introduzione e l'utilizzo di nuovi farmaci e la diffusione di più intense cure mediche, previ controlli a mezzo di apparecchiature anche sofisticate, hanno realizzato una elevazione della durata della vita, un'elevazione dell'età media ed una minore mortalità; hanno allontanato nel tempo l'invecchiamento ed hanno determinato per il lavoratore una maggiore resistenza fisica al lavoro.

Ma soprattutto l'avvento di nuove tecnologie, la maggiore diffusione ed utilizzazione delle macchine o in aiuto o addirittura in sostituzione del fattore umano in tutti i settori della produzione (industria, agricoltura e commercio) hanno prodotto radicali cambiamenti dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro.

A parte la richiesta di una maggiore professionalità, di diverse modalità del collocamento del lavoratore e di una rinnovata struttura del rapporto di lavoro,

specie in ordine all'orario di lavoro ed al tipo di prestazione per una maggiore sicurezza fisica e sociale, quello che più rileva è che il lavoro, in via generale, è divenuto meno usurante oltre che più sicuro.

E di pari passo si è verificata un'evoluzione della giurisprudenza del lavoro in accentuazione dei principi di garantismo e di parità specie tra coniugi, della vedova rispetto al vedovo in materia pensionistica ed, in genere, per i trattamenti previdenziali (per es. assegni familiari, pensioni e trattamenti analoghi ecc.).

Va poi ricordato che anche l'ordinamento comunitario è venuto evolvendosi nel senso di una sempre più incisiva applicazione del principio di parità fra uomo e donna, in particolare con l'emanazione delle direttive consiliari 75/117 (in G.U.C.E. del 19 febbraio 1975) 76/207 (in G.U.C.E. del 14 febbraio 1976), interpretata, quest'ultima, come idonea ad impedire la possibilità di licenziamento della donna, per la sola ragione del compimento dell'età pensionabile, eventualmente fissata con riferimento ad un limite meno elevato di quello stabilito per l'uomo.

Questa evoluzione, per quanto riguarda la donna lavoratrice, ha inciso profondamente non solo sulle condizioni di lavoro che la riguardano in modo particolare ma anche sull'attitudine lavorativa.

La stessa funzione familiare della donna lavoratrice e la stessa funzione di madre hanno ricevuto diversa possibilità di attuazione rendendo maggiormente possibile la compatibilità del loro esercizio e della loro attuazione con l'attività di lavoro, sicché è stata più agevole la distrazione dalle cure familiari e più lungo è diventato il tempo da dedicare al lavoro.

Tanto è vero che anche legislativamente si è potuto sancire la parità uomo-donna nel rapporto di lavoro (legge 9 dicembre 1977, n. 903).

Ma la gradualità dell'evoluzione della situazione, verificatasi specie nel periodo successivo alla precedente sentenza (n. 123 del 1969) e più prossimo alla nuova disciplina legislativa, fa ritenere che siano venute meno quelle ragioni e condizioni che prima potevano giustificare una differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo. In particolare rispetto all'età del conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, rispetto alla disciplina del licenziamento fondata su detto evento.

E tanto in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost., mentre va dichiarato assorbito il profilo concernente l'art. 38, secondo comma, Cost. e non pertinente il richiamo all'art. 12 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, individuandosi la norma di riferimento, in tema di età per il conseguimento del diritto a pensione, nell'art. 9 dello stesso r.d.l. n. 636/39.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*]

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, degli artt. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, conv. in legge 6 luglio 1939 n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218, 15 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, 16 legge 4 dicembre 1956 n. 1450, nella parte in cui prevedono il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquanta-cinquesimo anno d'età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.

* * *

Sentenza n. 210/1986 (Pres. Paladin; Rel. Greco)

Considerato in diritto

[*omissis*]

3.1. – Nel giudicare della questione di costituzionalità dell'art. 12 comma primo 1. 26 aprile 1934, n. 653 questa Corte non può farsi carico dell'art. 5 comma primo 1. 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) per il quale “nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali” perché entrato in vigore il 1 gennaio 1978 e, quindi, inapplicabile alla vicenda che ha offerto occasione all'incidente, né potrebbe questa Corte trarre indiretti elementi di convinzione dall'art. 13 (lavoro straordinario) comma terzo del contratto collettivo 27 aprile 1983 dei panificatori, a tenor del quale “Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 21 alle 4, sarà compensato con una maggiorazione del 50 per cento sulla retribuzione normale corrispondente” perché *posterior tempore*.

3.2. – Considerato che questa Corte, con sent. 11 giugno 1986, n. 137, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 l. 15 luglio 1966, n. 604 e di altre disposizioni che fissano l'età del conseguimento della pensione di vecchiaia della lavoratrice e la disciplina del licenziamento fondata su detto evento per ingiustificata differenza di trattamento della donna rispetto all'uomo, la questione è da giudicare fondata, perché il divieto di lavoro notturno comminato a carico delle donne arreca offesa all'art. 37 comma primo il quale riconosce alla donna lavoratrice gli stessi diritti dell'uomo nel rispetto di condizioni di lavoro che le consentano l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Il contrasto tra la disposizione impugnata e l'art. 37 comma primo rende superfluo lo scrutinio della divergenza che pure segue tra la ripetuta disposizione e gli artt. 3 comma primo e 4 comma primo Cost.

Pertanto va nei precisati sensi dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 12 comma primo l. 653/1934 nella parte in cui nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze è vietato il lavoro di notte per donne di qualunque età salve le eccezioni indicate negli articoli seguenti in quanto queste ultime siano giustificate dall'adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

4.1. – La Corte di Cassazione ha giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del “correlato” art. 13 della stessa l. 653/1934 nella successiva formulazione datagli dall'art. 2 della Convenzione n. 89 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.) concernente il lavoro notturno delle donne occupate nell'industria, stipulata in San Francisco il 9 luglio 1948, nonché dell'art. 3 della Convenzione medesima, resa esecutiva in Italia con l'art. 1 l. 2 agosto 1952, n. 1305, in relazione agli artt. 3 comma primo, 4 comma primo e 37 comma primo Cost., sul riflesso che in adempimento del menzionato art. 13 il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha emesso il decreto 5 luglio 1973 con cui “considerato che l'intervallo di preclusione del lavoro notturno attualmente praticato dalla generalità delle aziende è quello dalle 22 alle 5, stabilito dall'abrogato art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, che tale evento rientra nelle alternative consentite dall'art. 2 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 1948, che è opportuno autorizzare l'ispettorato del lavoro ad apportare nei casi richiesti dalle necessità rilevate nelle suindicate premesse le variazioni occorrenti nei limiti della citata Convenzione internazionale”, ha disposto che “L'intervallo di preclusione del lavoro notturno, fissato dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle 22 alle 5, può essere modificato nei limiti previsti dall'art. 2 della Convenzione internazionale O.I.L. n. 89 del 1948. // La facoltà di autorizzare tali modifiche è esercitata dagli ispettorati del lavoro competenti per territorio nei confronti di aziende che ne facciano motivata richiesta. // Gli ispettorati del lavoro consulteranno le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati prima di fissare un intervallo che abbia inizio dopo le ore undici di sera. // La facoltà di cui al secondo comma sarà esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei confronti di aziende o categorie di aziende, salva, ove occorra, la consultazione prevista dal precedente comma”.

Di tal ché ha indotto la Corte di Cassazione a sollevare la questione di costituzionalità in esame la preoccupazione – divenuta attuale nel caso concreto in cui l'Ispettorato del lavoro di Bari non aveva ritenuto, nella sua discrezionalità amministrativa e nell'apprezzamento delle situazioni locali, di modificare l'intervallo stabilito dalla legge del 1934 – del mancato esercizio del potere previsto nel d.m. lav. e prev. soc. 5 luglio 1973.

4.2. – Nel giudicare dell'incostituzionalità dell'art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 data a San Francisco e resa esecutiva in Italia con l. 2 agosto 1952 n. 1305 (*“Les femmes, sans distinction d'age, ne pourront etre employées pendant la nuit dans aucune entreprise industrielle, publique ou privée, ni dans aucune*

dépendance d'une de ces entreprises, à l'exception des entreprises où sont seuls employés les membres d'une même famille”), di cui la Corte di Cassazione si è giovata per interpretare l’art. 14 comma primo, deve questa Corte farsi carico della natura privata della impresa parte nel giudizio *a quo*.

4.3. – I motivi che inducono a sancire l’incostituzionalità dell’art. 12 comma primo 1. 26 aprile 1934 n. 653 (*supra* 3) corroborano la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3 della Convenzione n. 89 O.I.L. resa esecutiva in Italia con la l. 1305/1952 nella parte in cui irroga il divieto di lavoro notturno alle donne nelle imprese industriali private o nelle dipendenze di queste – non già ad esclusione di imprese in cui siano impiegati i soli membri della stessa famiglia, sibbene – nel rispetto di condizioni di lavoro che consentano alla donna l’adempimento della sua essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino adeguata protezione.

Va infine osservato che la censura dell’art. 13 è assorbita dai rilievi sopra svolti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 (“Lavoro notturno”) comma primo della legge 26 aprile 1934, n. 653 (“Tutela lavoro donne e fanciulli”) limitatamente alle parole: “per le donne di qualunque età e...”;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 2 agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all’art. 3 della Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948 San Francisco – limitatamente al divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in tutte le aziende industriali private e nelle relative dipendenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

* * *

Sentenza n. 498/1988 (Pres. Saja; Red. Greco)

Considerato in diritto

1. – [*omissis*] Il Pretore di Milano (R.O. n. 138/82) e i Tribunali di Monza (R.O. n. 52/87), di Pisa (R.O. n. 163/84) e di Milano (R.O. n. 194/87), dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui, per le lavoratrici, subordina la prosecuzione del rapporto di lavoro tra il cinquantesimo ed il sessantesimo anno di età, con le garanzie di stabilità previste dalla legge, all’esercizio, da parte loro, di un’opzione in tal senso, da farsi tre mesi prima della data del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. Ne risulterebbero violati gli artt. 3 e 37 Cost. in quanto

le suddette avrebbero un trattamento deteriore rispetto ai lavoratori, per i quali non sussiste alcun onere, nonché rispetto alle stesse lavoratrici in servizio alla data di entrata in vigore della legge, sebbene in possesso dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, esonerate dal suddetto onere.

1.1 – La Corte di cassazione (R.O. n. 153/86) dubita della legittimità costituzionale del secondo comma dello stesso articolo nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'onere dell'opzione anche per le lavoratrici le quali, licenziate per raggiunti limiti di età prima della entrata in vigore della legge, abbiano impugnato il licenziamento prima di detto momento, rivendicando il loro diritto di proseguire l'attività lavorativa fino agli stessi limiti di età previsti per l'uomo. A parere della remittente risulterebbero violati gli artt. 3, 4 e 37 Cost. in quanto vi sarebbe disparità di trattamento tra il caso disciplinato dalla norma e il caso sottoposto al suo esame, ad esso sostanzialmente assimilabile, per la eventualità di una successiva declaratoria di nullità del licenziamento; ne deriverebbe anche una discriminazione del lavoro femminile rispetto a quello maschile di per sé non soggetto ad alcun onere nonché una compressione dello stesso diritto al lavoro.

[*omissis*]

3. – La questione è fondata.

L'art. 4 della legge n. 903 del 1977, ora censurato, attribuisce alla donna lavoratrice, nonostante che sia in possesso dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, la possibilità di continuare a prestare la sua opera negli stessi limiti di durata del rapporto di lavoro prevista per l'uomo lavoratore da disposizioni legislative regolamentari, contrattuali. Ma per la sola donna richiede un'opzione in tal senso e la sua comunicazione al datore di lavoro, da farsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione oppure entro la data in cui maturano i suddetti requisiti nel caso in cui ciò avvenga entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della legge in esame.

È esonerata dalla comunicazione solo la lavoratrice che, alla data di entrata in vigore della legge, abbia continuato a lavorare pur avendo maturato i requisiti per avere la pensione di vecchiaia.

È evidente che la lavoratrice, rispetto al lavoratore, ha avuto un trattamento diverso che non ha alcuna ragionevole giustificazione proprio per i principi affermati più volte da questa Corte sulla parità uomo-donna in materia di lavoro e, in particolare, per quelli posti a fondamento della sentenza n. 137 del 1986. Si è ritenuto che l'evoluzione delle situazioni verificatesi nel campo del lavoro, specie a seguito dell'introduzione di nuovi mezzi e di nuove tecniche, della previdenza, dell'assistenza, nonché nel campo del diritto di famiglia per effetto della riforma di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, con l'attuazione della parità dei coniugi in seno alla famiglia, nell'assistenza, nella cura e nell'educazione dei figli, ha fatto venir meno le ragioni giustificatrici della differenza di trattamento della donna lavoratrice rispetto all'uomo lavoratore ai fini della stabilità del rapporto di lavoro.

3.1 – Con la suddetta sentenza, dichiarandosi la illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge n. 604 del 1966, che prevedeva la possibilità di licenziamento *ad nutum* della donna al cinquantacinquesimo anno di età e non al sessantesimo, come per l'uomo, si è sancito il diritto della prima alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla stessa età prevista per l'uomo e le si è, correlativamente, assicurata la stabilità nel posto di lavoro fino a tale età.

Il riferimento alle norme sul pensionamento anticipato per vecchiaia della donna (55 anni) rispetto all'uomo (60 anni) ivi contenuto è meramente incidentale; la statuizione precettiva e la rilevanza innovativa nell'ordinamento giuridico hanno riguardato, in base alle ordinanze dei giudici *a quibus*, solo l'"età lavorativa" della donna al compimento del sessantesimo anno e non la postergazione dell'età pensionistica, la quale per la donna è rimasta ferma al cinquantacinquesimo anno.

3.2 – Ora, nella fattispecie, siccome la richiesta opzione discrimina la donna rispetto all'uomo per quanto riguarda l'età massima di durata del rapporto di lavoro stabilita da leggi, regolamenti e contratti, e, quindi, la protrazione del rapporto, sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell'art. 37 Cost., risultando leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro, e va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede l'opzione.

Si ribadisce così che l'età lavorativa deve essere eguale per la donna e per l'uomo, mentre rimane fermo il diritto della donna a conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione.

La protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, consente anche alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione.

Resta assorbita la dedotta violazione dell'art. 4 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nella parte in cui subordina il diritto delle lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, all'esercizio di un'opzione in tal senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

* * *

Sentenza n. 1106/1988 (Pres. Saja; Red. Greco)*Considerato in diritto*

1. – Il Pretore di Venezia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica), nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio del personale esuberante, fissa un limite di età per le donne diverso e inferiore (cinquant'anni) a quello stabilito per gli uomini (cinquantacinque anni); risulterebbero violati gli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost. per la effettuata discriminazione delle donne rispetto agli uomini solo per ragioni di sesso e per la conseguente ingiustificata compressione del diritto al lavoro a danno delle prime.

[omissis]

3. – Nel merito la questione è fondata.

L'art. 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, prevede un programma di ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato per i servizi di trasporto merci di linea esercitato dalle Società del Gruppo Finmare, per le quali è riconosciuta l'impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilità per l'economia nazionale.

L'art. 3 della stessa legge prevede che il detto programma contenga l'indicazione dei contingenti, divisi per qualifica, del personale, amministrativo e navigante, esuberante sia in relazione ai servizi svolti al 1° gennaio 1985, sia in dipendenza dell'attuazione del programma medesimo e delle relative variazioni.

Agli appartenenti alle qualifiche per le quali sono previste esuberanze di personale è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato se abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia e raggiunto l'età di cinquant'anni se donne e di cinquantacinque anni se uomini.

Inoltre, dispone che, se il numero di coloro che hanno presentato la suddetta domanda ecceda le esuberanze, la società interessata provvede alla individuazione di coloro che, in possesso dei requisiti previsti, debbano usufruire del pensionamento anticipato secondo il criterio prevalente della maggiore età; se invece è inferiore, la società interessata individua il personale che, in possesso dei requisiti previsti, deve essere collocato in pensionamento anticipato seguendo il criterio della maggiore età fino al raggiungimento dei limiti numerici indicati nel programma medesimo.

La risoluzione del rapporto ha luogo alla scadenza del mese in cui si verifica o l'accoglimento della domanda o l'individuazione suddetta; il trattamento di pensione decorre dal mese successivo. Esso è liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di

risoluzione del rapporto e quello di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia.

La prevista possibilità di porre il personale esuberante in anticipato pensionamento non può essere assimilata alla ipotesi di un normale pensionamento per raggiungimento della relativa età richiesta dalle norme di previsione per la cessazione del rapporto di lavoro, ma concreta una ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per una causa eccezionale.

Trattasi, in sostanza, di una particolare ristrutturazione aziendale.

Infatti, la cessazione del rapporto di lavoro che opera nei confronti del personale ritenuto esuberante è connessa ad un particolare programma di ristrutturazione finanziato dallo Stato per le Società del Gruppo Finmare, per le quali è riconosciuta l'impossibilità di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilità per l'economia nazionale.

La cessazione del rapporto di lavoro, che non opera per spontanea scelta dei lavoratori al raggiungimento della età richiesta, ma per imposizione del datore di lavoro, concreta un vero e proprio licenziamento.

In tale situazione trovano piena applicazione i principi affermati da questa Corte in tema di licenziamento secondo i quali non può effettuarsi discriminazione tra lavoratori dell'azienda in base soltanto al sesso. Si è più volte affermata da questa Corte (sentt. nn. 137/1986; 498/1988; ord. n. 703/1988) la piena parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici in ordine all'età lavorativa.

Pertanto, della norma censurata, siccome in contrasto con i detti principi, che, del resto, costituiscono la corretta applicazione dei precetti costituzionali, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica – Gruppo Finmare e interventi per l'armamento privato), nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio del personale esuberante, fissa per le donne un limite di età (cinquant'anni) diverso ed inferiore rispetto a quello (cinquantacinque anni) stabilito per gli uomini.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1988.

* * *

Sentenza n. 163/1993 (Pres. Casavola; Red. Baldassarre)

Considerato in diritto

1. – Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge provinciale 15

febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), il quale ha modificato la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiungendovi, come art. 56-*bis*, l'insieme delle disposizioni contenute nello stesso art. 4.

Secondo il giudice rimettente, l'articolo impugnato, nel prevedere, fra i requisiti particolari per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi, la condizione che i candidati, siano essi indifferentemente uomo o donna, abbiano una statura non inferiore a metri 1,65, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, nonché con gli artt. 4 e 8 (competenze legislative e amministrative in materia di personale dei propri uffici, attribuite in via esclusiva alle Province autonome) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in connessione con l'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) e con l'art. 4, primo e secondo comma, della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro).

[*omissis*]

3. – La questione è fondata.

L'art. 3, primo comma, della Costituzione pone un principio avente un valore fondante, e perciò inviolabile, diretto a garantire l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso – al pari della razza, della lingua, della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali – costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento giuridico delle persone. Il secondo comma dello stesso art. 3 della Costituzione – oltre a stabilire un autonomo principio di eguaglianza “sostanziale” e di parità delle opportunità fra tutti i cittadini nella vita sociale, economica e politica – esprime un criterio interpretativo che si riflette anche sulla latitudine e sull'attuazione da dare al principio di eguaglianza “formale”, nel senso che ne qualifica la garanzia in relazione ai risultati effettivi prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita, grazie al primario imperativo costituzionale di rimuovere i limiti “di fatto” all'eguaglianza (e alla libertà) e di perseguire l'obiettivo finale della “piena” autodeterminazione della persona e quello della “effettiva” partecipazione alla vita comunitaria.

Il principio di eguaglianza – con il conseguente divieto di discriminazione, diretta o indiretta, in base al sesso – ha una generale applicazione nei rapporti della vita, considerati nella loro concreta conformazione. La Costituzione, comunque, conferisce uno specifico risalto a determinate applicazioni di quel principio in ordine alle relazioni sociali ritenute più significative. Con riferimento ai rapporti di lavoro, l'art. 37 della Costituzione ribadisce il principio di parità di trattamento fra uomo e donna. Inoltre, l'art. 51 della Costituzione

sottolinea lo stesso principio in relazione all'accesso agli uffici pubblici. Ma, una volta riconosciuto il diritto alla parità di trattamento fra uomo e donna, la stessa Costituzione prevede, all'art. 37, che il legislatore, nel dare attuazione a quel diritto, sia tenuto a bilanciarlo con altri valori costituzionali e, in particolare, con quelli connessi alle norme che tutelano la maternità e i "diritti della famiglia", in modo che sia assicurato alla donna il diritto-dovere di adempiere alla sua essenziale funzione familiare (v. sentenze n. 210 e n. 137 del 1986 e n. 123 del 1969).

In definitiva, fermo restando il particolare ruolo sociale della donna in riferimento ai valori costituzionali positivamente collegati a quel ruolo (maternità, famiglia, etc.), dall'insieme dei principi appena ricordati deriva il divieto – significativamente enunciato in termini analoghi anche in ambito europeo (v. artt. 2 e 3 della direttiva CEE n. 76/207 del 9 febbraio 1976) – volto a impedire qualsiasi discriminazione basata sul sesso in relazione alle condizioni di accesso nel posto di lavoro e, in particolare, nei pubblici uffici.

4. – Il principio di eguaglianza comporta che a una categoria di persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la disciplina normativa considerata, deve essere imputato un trattamento giuridico identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in ragione delle quali è stata definita quella determinata categoria di persone. Al contrario, ove i soggetti considerati da una certa norma, diretta a disciplinare una determinata fattispecie, diano luogo a una classe di persone dotate di caratteristiche non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest'ultimo sarà conforme al principio di eguaglianza soltanto nel caso che risulti ragionevolmente differenziato in relazione alle distinte caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella classe compongono.

In breve, il principio di eguaglianza pone al giudice di costituzionalità l'esigenza di verificare che non sussista violazione di alcuno dei seguenti criteri: *a)* la correttezza della classificazione operata dal legislatore in relazione ai soggetti considerati, tenuto conto della disciplina normativa apprestata; *b)* la previsione da parte dello stesso legislatore di un trattamento giuridico omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali della classe (o delle classi) di persone cui quel trattamento è riferito; *c)* la proporzionalità del trattamento giuridico previsto rispetto alla classificazione operata dal legislatore, tenendo conto del fine obiettivo insito nella disciplina normativa considerata: proporzionalità che va esaminata in relazione agli effetti pratici prodotti o producibili nei concreti rapporti della vita.

5. – La disposizione contestata si inserisce in un articolo di legge (provinciale) diretto a stabilire i requisiti particolari per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia autonoma di Trento. Più precisamente, essa è specificamente rivolta a prevedere come criterio di selezione nel relativo concorso pubblico il possesso da parte dei

candidati – tanto se di sesso maschile, quanto se di sesso femminile – di una determinata statura minima (pari a metri 1,65). La previsione di tale requisito fisico non è contestata in sé, in ragione del fatto che il personale considerato, pur se è destinato a svolgere normalmente funzioni direttive o impiegatizie, può tuttavia essere adibito, in determinate circostanze, anche a compiti operativi, compiti che, per le caratteristiche delle attività di cui constano, esigono nei soggetti chiamati ad espletarli una certa prestanza fisica. Ciò che si contesta, invece, è che la previsione di una statura minima identica per gli uomini e per le donne costituirebbe un'irragionevole sottoposizione a un trattamento giuridico uniforme di categorie di persone caratterizzate, in base ai dati desumibili da una media statistica, da stature differenti. Con la conseguenza che le candidate al concorso pubblico precedentemente ricordato sarebbero penalizzate in ragione del sesso, dovendo subire, in conseguenza della disposizione contestata, quella che l'art. 4, secondo comma, della legge n. 125 del 1991 definisce una "discriminazione indiretta".

La fondatezza della doglianza deriva dalla corretta applicazione al caso di specie dei criteri di giudizio, indicati al punto precedente, riconducibili al principio di eguaglianza. Nel condizionare la partecipazione al concorso pubblico sopra detto al possesso del requisito fisico di una determinata statura minima, identica per gli uomini e per le donne, il legislatore provinciale ha individuato come destinataria del precetto normativo contestato una generalità di cittadini, senza distinguere all'interno della categoria le persone di sesso femminile da quelle di sesso maschile. Tale classificazione risponde evidentemente a una valutazione legislativa che è basata su un presupposto di fatto erroneo, vale a dire l'insussistenza di una statura fisica mediamente differenziata tra uomo e donna, ovvero è fondata su una valutazione altrettanto erronea, concernente la supposta irrilevanza, ai fini del trattamento giuridico (uniforme) previsto, della differenza di statura fisica ipoteticamente ritenuta come sussistente nella realtà naturale.

Nel primo caso, la violazione del principio di eguaglianza, stabilito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, è indubitabile, per aver il legislatore classificato una categoria di persone in relazione a caratteristiche fisiche non rispondenti all'ordine naturale, avuto presente che il fine obiettivo della disciplina normativa in esame è quello di selezionare l'accesso al posto di lavoro sulla base di criteri attinenti alla statura fisica. Non meno evidente è la violazione dello stesso principio costituzionale nel secondo caso: in quest'ultima ipotesi, infatti, l'aver previsto un requisito fisico identico per l'uno e per l'altro sesso sul presupposto della irrilevanza, ai fini dell'accesso al posto di lavoro, della diversità di statura fisica tra l'uomo e la donna – mediamente consistente, come risulta da rilevazioni antropometriche, in una differenza considerevole a sfavore delle persone di sesso femminile – comporta la produzione sistematica di effetti concreti proporzionalmente più svantaggiosi per i candidati di sesso femminile, proprio in ragione del loro sesso. In altri termini, l'adozione di un trattamento

giuridico uniforme – cioè la previsione di un requisito fisico per l'accesso al posto di lavoro, che è identico per gli uomini e per le donne, – è causa di una “discriminazione indiretta” a sfavore delle persone di sesso femminile, poiché svantaggia queste ultime in modo proporzionalmente maggiore rispetto agli uomini, in considerazione di una differenza fisica statisticamente riscontrabile e obiettivamente dipendente dal sesso.

[*omissis*]

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi della Provincia di Trento, il possesso di una statura fisica minima indifferenziata per uomini e donne.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

* * *

Sentenza n. 188/1994 (Pres. Casavola; Red. Mirabelli)

Considerato in diritto

1. – La questione sottoposta all'esame della Corte concerne le disposizioni che consentono ai cittadini esclusivamente di sesso maschile di partecipare ai concorsi per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, dovendo fare applicazione del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, che ne disciplina l'ordinamento, ritiene che l'appartenenza alla banda musicale non implichi l'espletamento di compiti di polizia tributaria o di funzioni tipiche degli altri corpi armati dello Stato; nondimeno il requisito del sesso maschile sarebbe necessariamente connesso con la nomina all'ufficio di maestro vice direttore. Difatti il vincitore del concorso assume un grado militare e deve partecipare, nei primi mesi di servizio, ad un breve corso di istruzione per la formazione militare (art. 12, terzo comma); inoltre al personale della banda musicale si applicano, per quanto non previsto dalle disposizioni che ne disciplinano lo speciale ordinamento, le norme concernenti gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, a seconda del grado rivestito (art. 46).

Anche il maestro vice direttore della banda deve quindi possedere – così come prevede l'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1991 – i requisiti per la nomina ad ufficiale del Corpo, stabiliti dalle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (legge 29 maggio 1967, n. 371), le quali presuppongono la soggezione al reclutamento ed alla leva militare, riservata ai cittadini maschi (art. 1 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237).

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ritiene che questa limitazione configuri una incapacità della donna, connessa all'intento protettivo della sua condizione fisica e ad una presunta inidoneità a svolgere determinati servizi, non più compatibile con l'eguaglianza dei cittadini senza distinzione di sesso, stabilita dall'art. 3 e specificamente enunciata, per l'accesso ai pubblici uffici, dall'art. 51 della Costituzione. Viene inoltre denunciato il contrasto con l'art. 52 della Costituzione della esclusione delle donne dal servizio militare e dagli altri corpi armati dello Stato.

2. – Il giudice rimettente, nel prospettare conclusivamente la questione di legittimità costituzionale delineata nella motivazione dell'ordinanza, indica nel dispositivo gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 371 del 1967 che disciplina il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza; l'art. 1, lettera a), del d.P.R. n. 237 del 1964, sulla leva e reclutamento obbligatorio; l'art. 46 del decreto legislativo n. 79 del 1991, sul riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza. Ma la motivazione dell'ordinanza, pur senza citare espressamente l'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1991, richiama la norma che prevede la necessità di possedere i requisiti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nella Guardia di finanza, che la legge denuncia specificamente stabilisce, appunto con tale disposizione, per partecipare al concorso pubblico per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale. Nell'esaminare la questione si deve pertanto fare riferimento alla disposizione che costituisce il fondamento normativo dell'esclusione delle donne dal concorso ed il cui contenuto prescrittivo, riportato nel relativo bando, è richiamato nell'ordinanza di rimessione. Può essere in tal modo corretta l'indicazione inaccurata ed erronea della disposizione di legge sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, giacché i termini della questione risultano con sufficiente chiarezza nel senso ora indicato (da ultimo sentenza n. 142 del 1993).

3. – Risulta così precisato e delimitato l'oggetto della questione, che non riguarda le norme sul reclutamento nelle Forze armate nella loro generale estensione, né il comune accesso al corpo della Guardia di finanza, ma esclusivamente la disciplina normativa dell'ammissione al ruolo di maestro vice direttore della banda musicale. Questa costituisce un complesso organico, retto da un particolare ordinamento, che esclude l'impiego del personale in servizi diversi da quelli peculiari e propri della banda e non consente l'esercizio di funzioni inerenti alle qualifiche di polizia giudiziaria e di polizia tributaria. Lo

stesso ordinamento non ammette in alcun modo il passaggio al servizio ordinario del Corpo (art. 31 del decreto legislativo n. 79 del 1991), salvo che ad esso si appartenga già prima della nomina nella banda e ad esso pertanto si torni se cessa la appartenenza alla banda stessa (artt. 11, quinto comma; 12, quinto comma; 13, sesto comma; 14, sesto comma dello stesso decreto legislativo).

In base al proprio speciale ordinamento il complesso bandistico ha compiti nominativamente indicati e rigorosamente definiti. Esso partecipa alle celebrazioni più importanti della vita della Guardia di finanza, la rappresenta in occasione di manifestazioni pubbliche, svolge attività concertistica per la diffusione della cultura musicale (art. 1 del decreto legislativo n. 79 del 1991). La banda ha una propria dotazione organica di personale, reclutato con concorsi pubblici nei quali l'appartenenza alla Guardia di finanza non costituisce requisito di ammissione ma solo titolo di preferenza (art. 24). Si tratta, in definitiva, di una disciplina del tutto particolare, circoscritta al complesso musicale ed adottata per adeguare la posizione dei suoi componenti a quella degli appartenenti all'analogo complesso della Polizia di Stato (art. 11-*ter* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387), per il quale, a seguito della legge 1° aprile 1981, n. 121, non opera alcun limite di ammissione basato sul sesso.

4. – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio invoca il rispetto del principio di eguaglianza, che assume leso dalla ingiustificata e discriminatoria esclusione delle donne dal concorso per l'accesso all'ufficio di maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza.

Devono trovare pertanto applicazione l'art. 3, primo comma, della Costituzione, che "pone un principio avente un valore fondante, e perciò inviolabile, diretto a garantire l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e a vietare che il sesso (...) costituisca fonte di qualsivoglia discriminazione nel trattamento giuridico delle persone" (sentenza n. 163 del 1993), e l'art. 51 della Costituzione, che costituisce applicazione e conferma dello stesso principio in relazione all'accesso agli uffici pubblici (sentenza n. 33 del 1960).

Queste disposizioni vietano ogni irragionevole discriminazione basata sul sesso e sanciscono la protezione della persona da ogni ingiustificata limitazione nell'accesso all'impiego pubblico, che inciderebbe sulla possibilità, a parità di requisiti di idoneità, di svolgere un'attività conforme alle proprie propensioni ed attitudini e di concorrere con essa al progresso della società.

La tutela dei diritti della persona in tal modo offre anche, indirettamente, agli uffici pubblici la possibilità di avvalersi dei cittadini più capaci, selezionati solo in base al merito ed alle attitudini, senza pregiudiziali esclusioni non collegate ai requisiti di idoneità ragionevolmente richiesti.

Intervenendo a tutela dell'accesso delle donne agli uffici pubblici, sin dalla sentenza n. 33 del 1960, la Corte ha affermato che "la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione, non può comportare, cioè, un trattamento diverso degli appartenenti all'uno o all'altro sesso davanti alla legge". Di recente la Corte ha ribadito (sentenza n. 163 del

1993) che “il principio di eguaglianza – con il conseguente divieto di discriminazione, diretta o indiretta, in base al sesso – ha una generale applicazione nei rapporti della vita, considerati nella loro concreta conformazione”; ha quindi riaffermato che “una volta riconosciuto il diritto alla parità di trattamento fra uomo e donna, la stessa Costituzione prevede, all’art. 37, che il legislatore, nel dare attuazione a quel diritto, sia tenuto a bilanciarlo con altri valori costituzionali e, in particolare, con quelli connessi alle norme che tutelano la maternità e i “diritti della famiglia”, in modo che sia assicurato alla donna il diritto-dovere di adempiere alla sua essenziale funzione familiare”, sicché, assicurato il particolare ruolo sociale della donna, sono vietate discriminazioni basate sul sesso in relazione alle condizioni di accesso al posto di lavoro ed in particolare agli uffici pubblici.

5. – In attuazione del principio costituzionale di eguaglianza, la legge 9 febbraio 1963, n. 66 ha abrogato ogni disposizione discriminatrice, stabilendo che la donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera (art. 1). Questa possibilità non è stata esclusa, in linea di principio, neppure per l’arruolamento della donna nelle Forze armate e nei corpi speciali. Difatti la stessa disposizione rinvia alla regolamentazione di leggi particolari, ritenute necessarie per disciplinare e predisporre gli strumenti correlati alle molteplici soluzioni organizzative ed ordinamentali con le quali può essere previsto ed articolato un servizio militare femminile.

La necessità di adottare una ulteriore disciplina normativa e di predisporre adeguati strumenti organizzativi non sussiste per il complesso bandistico della Guardia di finanza. Esso rimane del tutto distinto, nell’ambito del Corpo, per organizzazione, compiti e condizione del personale; non svolge alcuna altra attività di istituto; le sue funzioni sono caratterizzate da attività di pura rappresentanza e concertistiche. In particolare il maestro vice direttore cura la revisione e la trascrizione del repertorio musicale, prepara singole classi strumentali o l’insieme di esse. Si tratta di compiti esclusivamente musicali, che rispecchiano la peculiarità di funzioni, di ordinamento e di regolamentazione di questa carriera. Peculiarità che fanno ritenere non giustificata, in rapporto agli altri valori costituzionali che tutelano il particolare ruolo sociale e familiare delle donne, l’esclusione di esse dai concorsi per l’accesso a tale qualifica. Inoltre l’inserimento delle donne in questa carriera non richiede alcun adeguamento organizzativo o integrazioni normative, che comportino scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore.

È pertanto fondata, con riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo n. 79 del 1991, nella parte in cui richiede il requisito del sesso maschile per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

[*omissis*]

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, lettera c), del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza), nella parte in cui richiede, per la partecipazione al concorso e per la nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Guardia di finanza, il requisito del sesso maschile, previsto in generale per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

* * *

Sentenza n. 275/2009 (Pres. Amirante; Red. Mazzella)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Milano dubita, con riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'articolo 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età – a differenza di quanto previsto per il lavoratore di sesso maschile – l'onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, pena la recedibilità *ad nutum* da parte di quest'ultimo dal rapporto di lavoro.

2. – Nella legislazione precedente, il principio di cui all'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), che sanciva la radicale inapplicabilità della tutela contro i licenziamenti illegittimi alle lavoratrici che fossero rimaste in servizio oltre il raggiungimento della loro età pensionabile (allora prevista in 55 anni), era stato temperato successivamente dall'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), in base al quale, alla maturazione di detta età pensionabile, le lavoratrici ben potevano restare in servizio fino al raggiungimento dell'età lavorativa massima prevista per gli uomini (all'epoca 60 anni), a condizione che comunicassero tale loro opzione al datore di lavoro tre mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile.

Le ora riportate disposizioni avevano formato oggetto di due successivi interventi da parte di questa Corte. Con la sentenza n. 137 del 1986, sul presupposto che l'avvento di nuove tecnologie e metodi di produzione e di

riforme intervenute nel campo del diritto del lavoro aveva reso il lavoro femminile meno usurante e più sicuro, era stato dichiarato illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost., l'art. 11 della legge n. 604 del 1966, nella parte in cui prevedeva il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età anziché al compimento del sessantesimo anno come per l'uomo. In altri termini, si riconosceva, alla medesima lavoratrice, la scelta se essere collocata a riposo alla stessa età degli uomini, conservando la piena tutela contro il licenziamento ingiustificato, o se andare in pensione anticipatamente.

Restava tuttavia in vigore la previsione, contenuta nell'art. 4 della legge n. 903 del 1977, dell'onere, per la donna che scegliesse di restare in servizio oltre l'età pensionistica, di comunicare al datore di lavoro tale opzione tre mesi prima della data di scadenza, pena la perdita da parte della stessa della tutela contro i licenziamenti ingiustificati. Ebbene, anche tale previsione, in tutto corrispondente a quella oggetto dell'odierna questione, veniva dichiarata illegittima, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, con la sentenza n. 498 del 1998, "nella parte in cui subordina il diritto delle lavoratrici, in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, all'esercizio di un'opzione in tal senso, da comunicare al datore di lavoro non oltre la data di maturazione dei predetti requisiti". Nella citata pronuncia, la Corte affermava che anche la previsione di un simile onere discrimina «la donna rispetto all'uomo per quanto riguarda l'età massima di durata del rapporto di lavoro stabilita da leggi, regolamenti e contratti, e, quindi, la protrazione del rapporto [...], non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e [...] risultando leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro», e ribadiva che «l'età lavorativa deve essere eguale per la donna e per l'uomo, mentre rimane fermo il diritto della donna a conseguire la pensione di vecchiaia al cinquantacinquesimo anno di età, onde poter soddisfare esigenze peculiari della donna medesima, il che non contrasta con il fondamentale principio di parità, il quale non esclude speciali profili, dettati dalla stessa posizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione».

3. – La questione sottoposta ora all'esame della Corte è fondata in relazione ai medesimi parametri degli artt. 3 e 37 della Costituzione.

Nessuna delle disposizioni di legge intervenute in materia nell'arco temporale intercorso tra le disposizioni dichiarate illegittime da questa Corte e l'odierna questione di costituzionalità ha in alcun modo alterato i termini del problema.

Nel periodo indicato, ben vero, si è realizzato, a più scaglioni, un complessivo spostamento in avanti dell'età pensionistica di uomini e donne. L'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema

previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), emesso in attuazione di tale legge, ha infatti disposto, secondo quanto indicato in una tabella allegata al decreto stesso poi sostituita dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per il periodo compreso tra il primo gennaio 1994 e il 31 dicembre 1999, una elevazione graduale dei limiti di età rispettivamente previsti per gli uomini e per le donne (compresa, per i primi, tra i sessantuno e i sessantaquattro anni e per le donne tra i cinquantasei e i cinquantanove anni) fino a pervenire, con la disciplina "a regime", decorrente dal 1° gennaio 2000, alla introduzione del limite di sessantacinque anni di età per gli uomini e sessanta anni per le donne.

Tali interventi normativi, tuttavia, non hanno inciso sulla persistente validità delle precedenti statuizioni di questa Corte, in quanto non hanno determinato alcuna alterazione della portata e dell'incidenza della disposizione oggi censurata, identica a quella già dichiarata incostituzionale.

Infatti, come questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 256 del 2002, «le innovazioni introdotte [...] non hanno violato il principio costituzionale della parità tra uomo e donna riguardo all'età lavorativa, più volte affermato da questa Corte in quanto sancito dagli artt. 3 e 37 della Costituzione. Infatti, mentre le diverse disposizioni che hanno in vario modo ampliato la possibilità di fare ricorso al pensionamento c.d. posticipato, originariamente introdotto dall'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, non contengono alcuna diversità di disciplina tra i lavoratori dei due sessi, le altre disposizioni hanno esclusivamente innalzato i limiti della età pensionabile perpetuando in riferimento a tale età, sia pure con uno spostamento in avanti, la differenza già esistente tra uomini e donne, la quale continua a costituire un giustificato beneficio per queste ultime, ma non hanno in alcun modo reintrodotta per le donne la correlazione tra età pensionabile ed età lavorativa.».

4. – La disposizione censurata con l'odierno incidente di costituzionalità, ha dunque introdotto, in un contesto normativo non alterato, per quanto rileva in questa sede, dalle pur numerose novità legislative apportate, una norma dal medesimo contenuto precettivo dell'art. 4 della legge n. 903 del 1977, la cui illegittimità costituzionale è stata dichiarata da questa Corte con la citata sentenza n. 498 del 1998. Tale disposizione, nel subordinare il riconoscimento della tutela contro il licenziamento ingiustificato al rispetto di un onere di comunicazione perfettamente coincidente con quello già dichiarato illegittimo da questa Corte, realizza la medesima discriminazione tra lavoro maschile e lavoro femminile già stigmatizzata in tale occasione.

Anche nella disposizione oggi censurata, l'onere di comunicazione posto a carico della lavoratrice, infatti, condizionando il diritto di quest'ultima di lavorare fino al compimento della stessa età prevista per il lavoratore ad un adempimento – e, dunque, a un possibile rischio – che, nei fatti, non è previsto

per l'uomo, compromette ed indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra l'uomo e la donna, in violazione dell'art. 3 Cost., non avendo la detta opzione alcuna ragionevole giustificazione, e dell'art. 37 Cost., risultando nuovamente leso il principio della parità uomo-donna in materia di lavoro.

Né la reintroduzione di un istituto, quale l'onere di comunicazione, già dichiarato illegittimo da questa Corte può essere ritenuta giustificata in ragione di una maggiore considerazione delle esigenze organizzative del datore di lavoro, dato che, proprio per effetto dell'invocata declaratoria di illegittimità costituzionale, quest'ultimo, nell'organizzare il proprio personale dovrà considerare come normale la permanenza in servizio della donna oltre l'età pensionabile e come meramente eventuale la scelta del pensionamento anticipato, nella prospettiva, già indicata da questa Corte, della tendenziale uniformazione del lavoro femminile a quello maschile.

5. – Va dunque dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l'onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l'applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.

6. – Le questioni relative agli artt. 4 e 35 della Costituzione restano assorbite.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede, a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età, l'onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto dalla pensione di vecchiaia, e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l'applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2009.

1.3.2. *Autodeterminazione e salute*

SENTENZA N. 27/1975 (PRES. BONIFACIO; REL. ROSSI)

Reati e pene – Aborto di donna consenziente – Omessa previsione che la gravidanza possa venire interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della madre.

Codice penale, art. 546.

Costituzione, artt. 31 e 32.

Considerato in diritto

L'ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Milano solleva un problema grave, argomento di polemiche e di attività legislativa in diverse nazioni.

Non è il caso di rifare la storia del delitto di procurato aborto, legata allo sviluppo del sentimento religioso, all'evolversi della filosofia morale, delle dottrine sociali, giuridiche, politiche e demografiche. Non punito in talune epoche, punito in altre con pene quando lievi quando severissime, il procurato aborto si considerò lesivo di interessi disparati, quali la vita, l'ordine delle famiglie, il buon costume, l'accrescimento della popolazione.

Nel vigente codice penale l'aborto volontario è rubricato come "delitto contro l'integrità della stirpe" (libro II titolo X c.p.). Secondo i lavori preparatori e la Relazione al Re che accompagna il codice, il bene protetto è "l'interesse demografico dello Stato". Il codice precedente, invece, considerava l'aborto fra i "delitti contro la persona", e questa sembra essere più giusta collocazione.

Il prodotto del concepimento fu alternativamente ritenuto semplice parte dei visceri della donna, speranza d'uomo, soggetto animato fin dall'inizio, o dopo un periodo più o meno lungo di gestazione.

Ritiene la Corte che la tutela del concepito – che già viene in rilievo nel diritto civile (artt. 320, 339, 687 c.c.) – abbia fondamento costituzionale. L'art. 31, secondo comma, della Costituzione impone espressamente la "protezione della maternità" e, più in generale, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito.

E, tuttavia, questa premessa – che di per sé giustifica l'intervento del legislatore volto a prevedere sanzioni penali – va accompagnata dall'ulteriore considerazione che l'interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godano pur essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza totale ed assoluta, negando ai secondi adeguata protezione. Ed è proprio in questo il vizio di legittimità costituzionale, che, ad avviso della Corte, inficia l'attuale disciplina penale dell'aborto.

L'ordinanza in esame denuncia specificamente l'art. 546 del codice penale, in riferimento agli artt. 31 e 32 della Costituzione, nella sola parte in cui punisce chi cagiona l'aborto di donna consenziente, e la donna stessa, "anche quando sia accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico e per l'equilibrio psichico della gestante, ma senza che ricorrano tutti gli estremi dello stato di necessità previsto nell'art. 54 del codice penale".

In tali limiti la questione è fondata. La condizione della donna gestante è del tutto particolare e non trova adeguata tutela in una norma di carattere generale come l'art. 54 c.p. che esige non soltanto la gravità e l'assoluta inevitabilità del

danno o del pericolo, ma anche la sua attualità, mentre il danno o pericolo conseguente al protrarsi di una gravidanza può essere previsto, ma non è sempre immediato.

Di più. La scriminante dell'art. 54 c.p. si fonda sul presupposto d'una equivalenza del bene offeso dal fatto dell'autore rispetto all'altro bene che col fatto stesso si vuole salvare. Ora non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare.

Opportunamente il legislatore ha previsto, per altri casi, oltre la causa comune di esclusione della pena stabilita nell'art. 54 c.p., alcuni particolari stati di necessità giustificatrice (art. 384 c.p.). Di non diversa considerazione è certamente degno il peculiare stato di necessità della donna incinta in pericolo di grave compromissione nella salute.

La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 546 c.p. si presenta perciò inevitabile.

Va peraltro precisato che l'esenzione da ogni pena di chi, ricorrendo i predetti presupposti, abbia procurato l'aborto e della donna che vi abbia consentito non esclude affatto, già *de jure condito*, che l'intervento debba essere operato in modo che sia salvata, quando ciò sia possibile, la vita del feto. Ma ritiene anche la Corte che sia obbligo del legislatore predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione: e perciò la liceità dell'aborto deve essere ancorata ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 546 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1975.

2. DIRITTI CIVILI E SOCIALI

2.1. Lavoro e previdenza

2.1.1. *Madre lavoratrice*

SENTENZA N. 4/1963 (PRES. AMBROSINI; REL. VERZI)

Indennità giornaliera di disoccupazione – Interruzione dell'attività lavorativa per gravidanza e puerperio – Contribuzione figurativa – Subordinazione del godimento all'esistenza del requisito minimo di un anno di contribuzione nel quinquennio precedente all'interruzione e alla mancanza di altra assicurazione.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), art. 12, secondo comma.

Costituzione, art. 76.

SENTENZA N. 152/1967 (PRES. AMBROSINI; REL. VERZI)

Contributi figurativi – Interruzione obbligatoria del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio – Requisito del minimo di un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), art. 12, primo comma.

Costituzione, art. 76.

SENTENZA N. 105/1980 (PRES. AMADEI; REL. GIONFRIDA)

Assegni spettanti per i figli e per il coniuge a carico – Corresponsione in alternativa alla donna o alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il (marito) lavoratore – Omessa previsione.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), artt. 3, primo comma, e 6.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 29.

SENTENZA N. 106/1980 (PRES. AMADEI; REL. ASTUTI)

Madre lavoratrice – Congedo di maternità – Requisito che non siano decorsi più di sessanta giorni dalla sospensione del rapporto di lavoro – Deroghe al computo del termine – Assenza facoltativa non retribuita per una precedente maternità – Omessa previsione.

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), art. 7, secondo comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 37.

SENTENZA N. 83/1983 (PRES. ELIA; REL. LA PERGOLA)

Impiego pubblico – Diritto del personale femminile alle quote per la prole a carico se il marito sia disoccupato – Limite temporale biennale – Intervallo annuale.

Legge 11 aprile 1950, n. 130 (Miglioramenti economici ai dipendenti statali), art. 4, quinto comma, come modificato dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali).

Costituzione, artt. 3 ed (eguaglianza eragionevolezza), 36, 37 e 38.

SENTENZA N. 614/1987 (PRES. SAJA; REL. CAIANIELLO)

Impiego pubblico – Impiegati dello Stato – Personale femminile coniugato – Quote aggiunte di famiglia per i figli a carico – Corresponsione alla donna lavoratrice in alternativa al coniuge lavoratore – Esclusione.

Legge 11 aprile 1950, n. 130 (Miglioramenti economici ai dipendenti statali), art. 4, quarto comma, come modificato dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali).

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 36 e 97.

SENTENZA N. 365/1988 (PRES. SAJA; RED. GRECO)

Impiego pubblico – Impiegato dello Stato – Stipendi e assegni – Quote di aggiunta di famiglia per figli a carico – Impiegata il cui coniuge svolga attività lavorativa che non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari – Esclusione del beneficio.

Decreto-legge luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali), art. 3; Legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali), art. 8.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 29.

SENTENZA N. 972/1988 (PRES. SAJA; RED. SPAGNOLI)

Lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri – Impossibilità di destinazione ad altre mansioni nel periodo *post partum* (compreso tra la fine del terzo mese e la fine del settimo mese successivi al parto) – Assenza necessitata dal lavoro per avviso dell'Ispettorato del lavoro – Diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione – Esclusione.

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), art. 15, primo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 116/1990 (PRES. SAJA; RED. GRECO)

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri – Assegni familiari per i figli a carico – Aveni diritto – Madre lavoratrice o pensionata (in alternativa al padre) alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il padre – Esclusione.

Legge 14 luglio 1967, n. 585 (Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e partecipanti), art. 1.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 29.

SENTENZA N. 61/1991 (PRES. CONSO; RED. SPAGNOLI)

Lavoratrici madri – Licenziamento nel periodo di gravidanza e puerperio – Temporanea inefficacia anziché invalidità assoluta.

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), art. 2.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 37, primo comma.

SENTENZA N. 132/1991 (PRES. E. GALLO; RED. SPAGNOLI)

Lavoratrici madri – Rapporti di lavoro a tempo parziale annuo – Periodo di astensione obbligatoria – Indennità giornaliera di maternità – Esclusione se il periodo inizia tra una fase di lavoro e l'altra e dopo più di 60 giorni dalla cessazione della fase di lavoro precedente.

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), art. 17, secondo comma.

Costituzione, artt. 3, secondo comma (eguaglianza), e 37, primo comma.

SENTENZA N. 172/1996 (PRES. FERRI; RED. MENGONI)

Lavoratrici madri – Divieto di licenziamento in caso di gravidanza e puerperio – Inapplicabilità del divieto nell'ipotesi di recesso per esito negativo della prova – Omessa previsione.

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), art. 2, terzo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 270/1999 (PRES. VASSALLI; RED. SANTOSUOSSO)

Astensione obbligatoria dal lavoro *post partum* – Ipotesi di parto prematuro – Decorrenza dei termini del periodo di tale astensione idonea ad assicurare adeguata tutela alla madre e al bambino – Mancata previsione.

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), art. 4, primo comma, lett. c).

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37.

SENTENZA N. 310/1999 (PRES. VASSALLI; RED. SANTOSUOSSO)

Lavoratrici impiegate in lavori di utilità collettiva, assenti obbligatoriamente dal lavoro per maternità – Diritto alla corrispondente indennità di maternità – Mancato riconoscimento.

Legge della Regione Siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), art. 18.

Costituzione, art. 37, primo comma.

SENTENZA N. 360/2000 (PRES. MIRABELLI; RED. CONTRI)

Lavoratrici a domicilio in stato di gravidanza – Interdizione anticipata dal lavoro, disposta anteriormente al periodo di astensione obbligatoria *ante partum*, previo accertamento medico – Omessa previsione.

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), art. 1, secondo comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 31 e 37.

SENTENZA N. 361/2000 (PRES. MIRABELLI; RED. CONTRI)

Indennità di maternità nel periodo di gravidanza e puerperio – Estensione e riconoscimento del trattamento di maternità alle lavoratrici subordinate e a quelle autonome – Esclusione dell'indennità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale.

Legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), artt. 1 e 3.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 32 e 37.

SENTENZA N. 405/2001 (PRES. RUPERTO; RED. CONTRI)

Madre lavoratrice – Indennità di maternità in caso di licenziamento nel periodo di interdizione dal lavoro – Diritto – Esclusione.

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), art. 17, primo comma; decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 24, comma 1.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza), 31 e 37.

SENTENZA N. 281/2005 (PRES. CAPOTOSTI; RED. A. MARINI)

Dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato – Beneficio dell'aumento, nella misura massima di cinque anni, del servizio effettivo, ai fini del compimento dell'anzianità di venti anni per la maturazione del diritto a pensione – Attribuzione del beneficio alle sole donne coniugate, con o senza prole – Esclusione delle donne non coniugate aventi figli a carico.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), art. 219, quarto comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 116/2011 (PRES. DE SIERVO; RED. CRISCUOLO)

Parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata – Diritto della madre lavoratrice ad usufruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare – Mancata previsione.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 16, lett. c).

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma.

SENTENZA N. 257/2012 (PRES. QUARANTA; RED. CRISCUOLO)

Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 – Adozione e affidamento preadottivo di minore – Prestazione dell'indennità di maternità per un periodo di tre mesi.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 64, comma 2, come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 158/2018 (PRES. LATTANZI; RED. SCIARRA)

Madre lavoratrice – Congedo di maternità – Requisito che non siano decorsi più di sessanta giorni dalla sospensione del rapporto di lavoro – Deroche al computo del termine – Assenza per congedo straordinario per l'assistenza al coniuge o al figlio che abbiano gravi disabilità – Omessa previsione.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 24, comma 3.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza), 31 e 37.

SENTENZA N. 200/2020 (PRES. MORELLI; RED. SCIARRA)

Impiego pubblico – Norme della Regione Liguria – Assunzione agli impieghi regionali – Candidati che si trovino nel periodo corrispondente all'interdizione anticipata dal lavoro e all'astensione obbligatoria per maternità – Diritto a permanere in graduatoria e ad essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria, anziché all'assunzione immediata in servizio.

Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019), art. 2, comma 2.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza), 31 e 51.

SENTENZA N. 42/2024 (PRES. BARBERA; RED. PETITTI)

Norme della Regione Toscana – Contributo economico a favore di famiglie con figli minori disabili – Requisito della residenza del genitore e del figlio nel territorio regionale, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo, anziché al momento della presentazione della domanda.

Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), art. 5, comma 4, lett. b).

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

Considerato in diritto

In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato ha diritto ad una indennità giornaliera, qualora possa fare valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 638, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939, n. 1272).

La contribuzione sopraindicata può essere anche figurativa, dal momento che le leggi sulla previdenza sociale – tenendo conto di alcune situazioni particolari del lavoratore, che si trovi nella impossibilità di corrispondere i contributi assicurativi – hanno ammesso i cosiddetti contributi figurativi. Il diritto delle donne lavoratrici di utilizzare – ai fini della indennità di disoccupazione – i periodi di gravidanza e di puerperio, sotto forma di contributi figurativi, trae origine dall'art. 56 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, il quale detta la norma fondamentale in materia: dopo l'inizio dell'assicurazione, sono computati utili, a richiesta dell'assicurata, ed agli effetti del diritto all'indennità di disoccupazione e della misura e durata di essa, “i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio, stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347”.

Questa norma è tuttora in vigore. Ed infatti la legge 10 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e la successiva legge 23 maggio 1951, n. 394, modificano soltanto i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o per puerperio. E la legge 4 aprile 1952, n. 218, che ha riordinato le pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, tratta, all'art. 4, dei contributi figurativi soltanto agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa. Ma nessun'altra legge si è occupata dei contributi figurativi per i periodi di gravidanza e puerperio “agli effetti della indennità” di disoccupazione.

Il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ha riordinato la materia dei contributi figurativi nei loro vari aspetti (capo II).

In base alla delega, però, si potevano emanare soltanto norme transitorie, di attuazione o di coordinamento della legge n. 218 del 1952, con rispetto dei principi e dei criteri direttivi della detta legge, ma non si poteva modificare sostanzialmente la disciplina dei contributi figurativi o limitare comunque i diritti degli assicurati, imponendo nuove condizioni soggettive.

A termine dell'art. 56 del R.D.L. n. 1827 del 1935, i periodi di interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio sono utili per il computo dell'anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, richiesto dall'art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, per concedere l'indennità di disoccupazione. Per il riconoscimento di siffatti contributi figurativi, una sola condizione viene, quindi, posta dall'art. 56 suindicato: che l'assicurazione sia stata iniziata. Non si richiede affatto che essa abbia assunto una determinata

consistenza al di fuori di quella prescritta indistintamente per tutti coloro che richiedono l'indennità di disoccupazione involontaria.

Quando poi si consideri che lo stesso art. 56 impone un particolare requisito contributivo per i periodi di servizio militare (lettera *c* dell'art. 56 "i periodi di servizio militare effettivo, volontario ed obbligatorio, per coloro che possano far valere almeno 24 settimane di contribuzione obbligatoria durante i 12 mesi precedenti al servizio militare"), più chiara appare la volontà del legislatore di non far questione di consistenza contributiva per i casi di gravidanza e di puerperio delle lavoratrici madri.

Invece, per il riconoscimento della utilizzazione dei periodi di interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio, l'impugnato art. 12 impone due condizioni completamente nuove: 1) che vi sia un anno di contribuzione nel quinquennio precedente lo stato di gravidanza (oppure – il che è equivalente – un anno di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo); 2) che l'interessata non sia altrimenti assicurata per i periodi stessi.

Pertanto, siffatte condizioni – che vanno oltre i limiti della delega – violano l'art. 37 della legge delegante 4 aprile 1952, n. 218.

Pertanto, va rilevato che, con sentenza n. 2 dell'11 marzo 1961, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, dello stesso D.P.R. n. 818 del 1957 per avere stabilito lo stesso requisito dell'anno contributivo nel quinquennio antecedente per il riconoscimento, come contributi figurativi, dei periodi di malattia e di servizio militare ai fini del diritto e della misura della pensione.

Va dichiarata, pertanto, l'illegittimità della norma impugnata. E poiché l'art. 12, secondo comma, si riferisce non soltanto al caso dell'assicurazione per la disoccupazione, ma anche, sotto il profilo identico, all'assicurazione per la tubercolosi, per la quale pone lo stesso requisito di un anno di contribuzione nel quinquennio antecedente a ciascun periodo di interruzione obbligatoria; e poiché la situazione legislativa è la medesima rispetto all'art. 56, lettera *b*, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, va dichiarata a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche di quella parte dello stesso secondo comma di tale articolo relativa all'assicurazione per la tubercolosi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 12, comma secondo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 22 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 56, lettera *a*, n. 3, lettere *b* e *c*, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.

* * *

Sentenza n. 152/1967 (Pres. Ambrosini; Rel. Verzi)*Considerato in diritto*

A termini dell'art. 56, lettera *a*, n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e di puerperio stabiliti dal R.D.L. 22 marzo 1934, n. 654, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1347, sono computati, dopo l'inizio dell'assicurazione, utili agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa. Pertanto questa norma impone una sola condizione, quella che sia stata iniziata l'assicurazione prima della interruzione del lavoro, perché l'assicurata possa godere del beneficio del riconoscimento.

Il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, emesso in base ad espressa delega dell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per cui il Governo era autorizzato ad emanare norme transitorie di attuazione e di coordinamento impone invece – agli effetti del riconoscimento dei periodi di interruzione del lavoro – una nuova e ben più gravosa condizione, che cioè l'interessata possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione nel quinquennio antecedente ciascun periodo di interruzione.

L'eccesso di delega è evidente, perché mentre in forza della legge si richiedeva soltanto il requisito della attualità del rapporto assicurativo, il provvedimento delegato impone, per il riconoscimento dell'accreditamento figurativo, un minimo di un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.

La norma impugnata, che non può essere considerata norma di coordinamento con altre leggi in quanto siffatto requisito non preesisteva in altre disposizioni, né di attuazione trattandosi di un principio del tutto nuovo in materia di gravidanza e di puerperio, e che soprattutto non si ispira ai principi e criteri fissati dalla legge n. 218 del 1952 deve essere dichiarata illegittima per eccesso di delega. Così come, per altro, è stato deciso in un caso analogo con sentenza n. 4 del 5 febbraio 1963.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (che detta norma di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) in relazione agli artt. 56, lettera *a*, n. 3 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

* * *

Sentenza n. 105/1980 (Pres. Amadei; Rel. Gionfrida)

Considerato in diritto

[*omissis*]

2. – Il dubbio di legittimità costituzionale investe, in primo luogo, l'art. 3 del d.P.R. 1955 n. 797, per la parte in cui esclude la corresponsione degli assegni per i figli a carico in favore della donna lavoratrice dipendente, qualora il marito presti attività lavorativa anche se questa non dia titolo ai detti assegni.

La detta disposizione è denunziata dal tribunale di Genova, dai pretori di Roma e Bologna e, in correlazione agli artt. 1 e 5 dello stesso d.P.R. n. 797, dalla Corte di cassazione, con varia indicazione di parametri – che vanno dagli artt. 3 e 29, agli artt. 30, 31, 36, 37 della Costituzione – ma con sostanziale convergenza di argomentazioni.

Queste muovono dalla constatazione del peggiore trattamento riservato in tal modo alla donna coniugata lavoratrice – rispetto all'uomo cui gli assegni in questione competono invece in ogni caso anche se la moglie lavori – per pervenire alla comune conclusione della mancanza assoluta di giustificazione, con riguardo sia al regime familiare che a quello previdenziale di tale disciplina, che appare quindi differenziata solo in relazione al sesso.

Da ciò, appunto, la prospettazione di vulnerazione del precetto dell'egualianza (art. 3), in particolare dei coniugi nel matrimonio (art. 29), che costituisce il punto centrale delle censure di incostituzionalità, cui si affiancano profili collaterali di contrasto con l'esigenza di tutela della famiglia e dei minori (artt. 31 e 30) e di violazione dei diritti della donna lavoratrice (artt. 36 e 37 Cost.).

[*omissis*]

2. – La questione è fondata.

Proprio la *ratio* della norma impugnata, quale del resto esattamente individuata dall'Avvocatura, rende evidente il suo contrasto con il dettato costituzionale.

La presupposta priorità della posizione del padre si pone, infatti, in insanabile contraddizione con l'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel matrimonio e nella famiglia. Esigenza che, già prima di riflettersi nella disciplina dettata dalla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975 (alla cui logica si è poi ispirata la legge 1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro e rapporti connessi), "risultava, sul piano del fondamento normativo, direttamente dal principio di parità dei coniugi sancito dagli articoli 3 e 29 della Carta costituzionale": così come questa Corte ha riconosciuto nella

recente sentenza n. 6 del 1980, che ha superato la giurisprudenza espressa dalle precedenti decisioni citate dall'Avvocatura di Stato.

Ed è appunto per il contrasto con il detto principio di parità e di conseguenza con gli artt. 3 e 29 della Costituzione che va dichiarata l'illegittimità dell'esaminato art. 3 del d.P.R. 1955 n. 797, nella parte in cui non prevede che gli assegni familiari spettanti per i figli a carico possano essere corrisposti (così come, per gli assegni familiari in genere, dispone ora l'art. 9 della menzionata legge 1977 n. 903), in alternativa, alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore. Resta così assorbito Ogni ulteriore dedotto profilo di incostituzionalità.

3. – Analoghe considerazioni inducono a ritenere fondata anche l'ulteriore questione, sollevata dal pretore di Arezzo, di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 1955 citato, per la parte in cui, relativamente agli assegni spettanti per il coniuge a carico, stabilisce che la moglie ha diritto a percepirli per il marito solo se questi sia permanentemente invalido al lavoro, mentre analoga condizione non prevede per l'ipotesi inversa di assegni dovuti al marito per la moglie a carico.

Anche in questo caso, infatti, la ritenuta necessità di un fatto limitativo della capacità di lavoro del marito (quale appunto l'invalidità), per superare la presunzione di estraneità della donna al mantenimento della famiglia e quindi del coniuge, si collega ad una concezione dell'organizzazione domestica (riflessa nella disciplina del codice del 1942), in stridente contrasto con il principio di parità dei coniugi, come si è detto, direttamente enucleabile dagli artt. 3 e 29 della Costituzione.

La norma denunziata va quindi, per tale ragione, dichiarata illegittima, relativamente alla parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

[omissis]

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, t.u. delle leggi sugli assegni familiari, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del predetto d.P.R. 1955 n. 797 nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore;

[omissis]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.

* * *

Sentenza n. 106/1980 (Pres. Amadei; Rel. Astuti)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Milano (Ord. n. 485/1976) solleva, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 31 e 37, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, "Tutela delle lavoratrici madri", che testualmente dispone: "Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese o assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'art. 15 purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali". Premesso che l'INAM nega l'attribuzione della anzidetta indennità alla lavoratrice che, prima dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria per una nuova maternità abbia fruito, per oltre 60 giorni, dell'assenza facoltativa dal lavoro prevista dall'articolo 7, primo comma, della stessa legge, l'ordinanza di rimessione prospetta il contrasto della disposizione denunciata con l'art. 37, primo comma, della Costituzione, nonché "con gli ulteriori principi generali fissati negli artt. 31 e 3, primo comma", e in particolare rileva che l'articolo 37, disponendo che le condizioni di lavoro devono consentire alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione, "mira a garantire alla madre una tutela di natura anche economica negli adempimenti predetti".

La stessa questione, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e con identica motivazione, sollevano due ordinanze del Pretore di Milano (nn. 114 e 332/1978), concernenti peraltro casi nei quali le lavoratrici avevano fruito, dopo il periodo di astensione facoltativa per una precedente maternità, anche di un congedo straordinario non retribuito di oltre 60 giorni, e, rispettivamente, di un permesso non retribuito di 10 mesi per malattia del bambino, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 1204 del 1971.

La stessa questione è proposta dal Pretore di Trento (Ord. n. 729/1979), in altro caso in cui, nel periodo immediatamente anteriore all'astensione obbligatoria per un nuovo parto, la donna aveva goduto per più di 60 giorni dell'assenza facoltativa per precedente maternità, rilevando che se l'art. 7 riconosce alla madre il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di sei mesi entro il

primo anno di vita del bambino, appare contraddittorio negare l'indennità per una susseguente astensione obbligatoria dovuta a concepimento avvenuto durante la cosiddetta astensione facoltativa.

Infine, il Pretore di Torino (Ord. n. 479/1979) prospetta la medesima questione anche in relazione ad un diverso caso, nel quale la lavoratrice si trovava, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, in aspettativa per motivi di famiglia, senza retribuzione, da più di 60 giorni: osservando che la legge, in quanto impone l'obbligo di astensione dal lavoro nel periodo anteriore al parto, mentre subordina l'erogazione della relativa indennità alle condizioni previste dall'art. 17, secondo comma, determina disparità di trattamento sotto il profilo della irragionevolezza dei diversi effetti "pur in presenza di un identico *status* di lavoratrice madre", e rifiuta inoltre la speciale adeguata protezione accordata alla maternità dagli artt. 31 e 37 della Costituzione.

[*omissis*]

Preliminarmente all'esame della prima questione, sollevata dalle ordinanze elencate al n. 1, si impone la soluzione del dubbio prospettato dalla difesa di una delle parti private circa l'esatta interpretazione del disposto dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 1204 del 1971, determinante anche in ordine al controllo sul giudizio di rilevanza. Infatti i giudici *a quibus* ammettono concordemente che a norma dell'art. 17 debbano essere comprese, ai fini del computo dei 60 giorni immediatamente anteriori all'inizio del periodo di astensione obbligatoria delle lavoratrici gestanti, anche le assenze facoltative previste dall'art. 7, e proprio per questo sollevano la questione di costituzionalità; mentre alcune sentenze di altri giudici di merito hanno ritenuto che dette assenze facoltative non possano assimilarsi alle ipotesi di sospensione o assenza dal lavoro senza retribuzione ai sensi ed effetti dell'art. 17, e che pertanto, nel caso di assenza facoltativa, la lavoratrice madre abbia diritto all'indennità di maternità per una nuova gestazione, anche se assente dal lavoro per più di 60 giorni prima dell'inizio del relativo periodo di astensione obbligatoria.

Il tenore della formula legislativa: "lavoratrici... sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate" appare, per la sua ampiezza e genericità, ben riferibile anche alle lavoratrici che abbiano fruito del periodo di assenza facoltativa prevista dalla legge, tanto più considerando che la stessa disposizione eccettua espressamente le sole assenze dovute a malattia o ad infortunio, senza far menzione delle assenze facoltative, che pur sono previste e autonomamente regolate nell'ambito dello stesso contesto normativo, e non possono essere assimilate, nel vigente sistema, alle malattie. Se vi fosse stato l'intento di escludere le assenze facoltative di cui all'articolo 7 dal computo dei 60 giorni, il legislatore non avrebbe mancato di farne espressa dichiarazione. Pertanto, di fronte al rifiuto dell'INAM e degli altri Istituti assistenziali di escludere tali assenze dal detto computo, e nel difetto di una giurisprudenza della Corte di cassazione sulla interpretazione dell'art. 17 secondo comma, per le considerazioni dianzi svolte questa Corte non può discostarsi dall'apprezza-

mento compiuto al riguardo dai giudici *a quibus* nella prospettazione della questione di legittimità, anche ai fini della sua rilevanza.

4. – Ciò premesso, la questione, nei limiti che qui saranno specificati, deve ritenersi fondata. Per vero, l'art. 7 della legge del 1971, che ha sensibilmente migliorato le forme di tutela delle lavoratrici madri, ha riconosciuto a queste il diritto di assentarsi dal lavoro, dopo trascorso il periodo di astensione obbligatoria anteriore e posteriore al parto, per altri sei mesi, frazionabili, entro il primo anno di vita del bambino (primo comma), nonché successivamente, in caso di malattie del bambino di età inferiore a tre anni, provate con certificato medico (secondo comma). Questi periodi di assenza, computati nell'anzianità di servizio ed utili agli effetti del diritto a pensione (art. 9 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026), non vengono retribuiti, e per il solo periodo di assenza facoltativa previsto dal primo comma è stata riconosciuta alle lavoratrici madri, a partire dal 1 gennaio 1973, una indennità giornaliera pari al trenta per cento della retribuzione, mentre nel caso di malattie del bambino non è accordata alla madre alcuna indennità.

Trattandosi di un diritto, e di un diritto il cui esercizio è pur sempre connesso alla speciale situazione della madre e dell'infante nei primi anni di vita, appare ingiustificato considerare questa particolare ipotesi di assenza sullo stesso piano delle altre assenze di carattere volontario, estranee alle esigenze proprie della maternità, e colpire la lavoratrice che incorra in una nuova gestazione con la sanzione della perdita dell'indennità durante il successivo periodo di astensione obbligatoria, solo per essersi avvalsa di quel diritto per più di 60 giorni prima dell'inizio di detto periodo. Siffatta esclusione integra indubbiamente una irrazionale discriminazione e penalizzazione per la lavoratrice madre, in palese contraddizione con le finalità perseguite dall'art. 7 della stessa legge mediante l'istituto della astensione o assenza facoltativa, e confligge con i principi costituzionali sia sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre ipotesi in cui l'art. 17 riconosce il diritto all'indennità di maternità, sia in relazione alla speciale adeguata protezione che l'art. 37 Cost. vuole assicurata alla madre e al bambino.

Nei termini dianzi precisati dovrà pertanto riconoscersi la fondatezza della questione, con la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 17, secondo comma, nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita cui la lavoratrice gestante abbia diritto, ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della stessa legge, in relazione ad una precedente maternità.

[*omissis*]

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della

legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito ad una precedente maternità, ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, della stessa legge;

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.

* * *

Sentenza n. 83/1983 (Pres. Elia; Rel. La Pergola)

Considerato in diritto

1. – Le questioni proposte con le tre ordinanze in esame, rispettivamente emesse il 16 dicembre 1975 (560/76) ed il 23 giugno 1981 (169/82) dalla IV Sezione del Consiglio di Stato e l'11 febbraio 1981 (674/81) dal Tribunale amministrativo dell'Emilia-Romagna, hanno per oggetto l'art. 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, come modificato dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212. Tale norma è censurata nella parte in cui – dopo aver, al quarto comma, disposto che “al personale femminile coniugato spettano le quote complementari di carovita per la prole minorenni, quando sia data la prova della disoccupazione del marito nei modi stabiliti da apposito regolamento” – così, al quinto comma, statuisce “il regolamento stesso stabilirà il periodo di tempo di disoccupazione dopo il quale sorge il diritto a percepire le quote complementari e la durata massima di corresponsione delle quote medesime”.

La normazione regolamentare prevista nel censurato disposto di legge è stata emanata con il d.P.R. 3 giugno 1955, n. 592; e di tale decreto qui interessa l'art. 4. Ivi è detto che le quote in parola non possono essere corrisposte per un periodo superiore ad anni due e che la corresponsione non può ripetersi se non sia trascorso almeno un anno dal periodo suddetto. Altra norma, contenuta nel d.P.R. 767 del 17 agosto 1955, ha successivamente stabilito che le quote complementari d'indennità di carovita assumono la denominazione di “quote aggiunta di famiglia”, lasciando ferma la disciplina della loro attribuzione e misura.

Nelle ordinanze di rinvio si assume che la limitazione concernente il periodo in cui le quote di aggiunta sono corrisposte al personale femminile trovi la sua “fonte originaria” nel citato art. 8 della legge n. 212 del 1952: così viene all'esame della Corte detta norma, sulla quale, appunto, riposa la disposizione regolamentare, che governa il caso di specie.

La questione si prospetta per aver il legislatore consentito un'indebita restrizione dei diritti garantiti secondo Costituzione alla donna lavoratrice, com'è qui di seguito precisato:

a) In ciascuna delle ordinanze in esame è in primo luogo dedotta la violazione dell'art. 3 Cost. Il diritto alle quote per la prole a carico – si osserva al riguardo – è limitato, nei confronti del personale femminile, ad un periodo massimo, che non vien fatto coincidere con l'intera durata dello stato di disoccupazione del coniuge, mentre corrispondenti limitazioni di ordine temporale non sono previste per l'ipotesi in cui le stesse quote vengono erogate al marito (cfr. art. 2, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, ("Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali")). La differenza di trattamento disposta per il personale femminile sarebbe priva di ragionevole giustificazione e quindi lesiva del principio di eguaglianza. Tale conclusione, si aggiunge, la Corte ha del resto già raggiunto in analoghi casi, col pronunciare l'illegittimità costituzionale di altre disposizioni di legge (artt. 3, primo comma, e 6 del d.P.R. n. 767 del 1955), le quali ammettevano la donna lavoratrice a fruire degli assegni di famiglia per i figli a carico in condizioni di non parità rispetto al marito.

b) Le considerazioni testé esposte gioverebbero anche a denunziare l'inservanza dell'art. 37 Cost. delineata nelle ordinanze di rinvio sull'assunto che quest'ultimo precetto del testo fondamentale costituisca esplicazione del principio di eguaglianza, con specifico riferimento ai diritti e alla retribuzione della donna lavoratrice.

c) Si assume poi leso l'art. 36 Cost., in quanto – il rilievo, va precisato, è svolto nella sola ordinanza (169/82) della IV Sezione del Consiglio di Stato – "il diritto del lavoratore ad ottenere una retribuzione sufficiente ad assicurare a lui stesso ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa non consente alcuna discriminazione tra i due sessi". Una simile discriminazione opererebbe, tuttavia, proprio nel caso in esame, e del tutto ingiustificatamente, dal momento che la norma censurata non trae supporto da alcuna corrispondenza al sistema del codice civile, in cui la piena parità dei coniugi è sancita anche in ordine agli obblighi loro imposti nei riguardi della prole.

d) Nelle ordinanze (560/76 e 169/82) della IV Sezione del Consiglio di Stato e del TAR Emilia-Romagna (674/81) è infine adombrata l'ipotesi che la lamentata discriminazione della donna lavoratrice rilevi anche sul terreno previdenziale, con il risultato di vulnerare la statuizione dell'art. 38 Cost.

2. – Le ordinanze in epigrafe propongono la stessa questione.

I relativi giudizi sono pertanto riuniti e congiuntamente decisi.

3. – La questione è fondata. Delle censure proposte occorre subito esaminare quella che ha riguardo alla violazione dell'art. 3 Cost., sollevata per prima, in ordine logico, in tutti i giudizi riuniti ai fini della presente decisione. La Corte non ravvisa razionali giustificazioni della disparità che la normativa censurata introduce nel trattamento del personale femminile.

Nelle ordinanze di rinvio si lamenta che la donna lavoratrice fruisca della provvidenza in questione per un periodo necessariamente inferiore alla durata

dello stato di disoccupazione del coniuge, laddove analoga limitazione non è disposta per il caso in cui le quote siano percepite dal marito.

Non si contesta, dunque, che l'erogazione delle quote alla moglie possa essere ragionevolmente subordinata alla circostanza che il marito sia sprovvisto, ai sensi della legge, delle risorse derivanti dall'attività lavorativa. Né si contesta che lo stato di disoccupazione del coniuge debba essere accertato nei modi stabiliti dall'apposito regolamento, cui la legge rinvia. La lesione dell'art. 3 Cost., com'è prospettata alla Corte, consiste, allora, propriamente in ciò: che, pur essendo il beneficio in discorso concesso al personale femminile, esso è tuttavia previsto per un periodo limitato e discontinuo, che comunque non copre l'intera durata della disoccupazione del coniuge. Ora, non può negarsi che per questo verso sussiste la dedotta irrazionalità della previsione normativa. La corresponsione della quota alla moglie presuppone, certo, lo stato di disoccupazione del marito; ma se, e fino a quando questo presupposto risulta sussistere l'erogazione del beneficio deve essere continua. La norma in esame discrimina invece ai danni della donna lavoratrice, eccettuandone il trattamento dal regime dettato in via generale per i dipendenti dello Stato.

Vanno così disattese le deduzioni del Presidente del Consiglio in merito alla questione promossa in data 16 dicembre 1975 dalla IV Sezione del Consiglio di Stato. Si osservava, in quel giudizio, dall'Avvocatura che "la posizione limitatamente differenziata del coniuge maschio", quale risulta dalla normativa in esame, "risponde ad una condizione sociale diffusa e tradizionale"; la scelta del legislatore, si soggiungeva, è giustificata dalla presunzione che a carico del coniuge è normalmente la moglie, non il marito; la disoccupazione del marito, si concludeva, acquista rilevanza eccezionalmente, al solo effetto di corrispondere alla moglie le quote di aggiunta per la prole a carico. Dopo di che, i qui contestati limiti di tempo quanto al godimento di tale beneficio dovrebbero ritenersi posti razionalmente, di fronte "all'eventualità di un ininterrotto o permanente periodo di sovvertimento della condizione normale del marito, la cui disoccupazione non può essere cronica".

Così ragionando, però, si trascura che nella specie ci troviamo, dopotutto, di fronte ad una provvidenza per i figli minori. Deve dunque tenersi in conto la tutela del nucleo familiare, la quale esige che, accertato lo stato di disoccupazione del padre, le quote di aggiunta siano per tutta la sua durata percepite dalla madre lavoratrice, ed in condizioni di eguaglianza rispetto all'altro genitore. A parte ciò, la presunzione dalla quale muove l'Avvocatura riguardo alle rispettive posizioni del marito e della moglie nel mantenimento reciproco – e quel che qui importa, nei confronti della prole a carico – è contraddetta dall'evoluzione intanto intervenuta nell'assetto socio-economico del paese. Questa nuova realtà – è stato in precedenti pronunzie affermato (sentenze nn. 6 e 105 del 1980) – si rispecchia nella più recente legislazione, decisamente ispirata, in conformità ed attuazione del testo fondamentale, al criterio di eguagliare le situazioni dell'uomo e della donna. Basti ricordare l'art. 143 codice civile, come sostituito dall'art.

24 della legge sulla riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151 e l'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Quest'ultima disposizione statuisce, invero, che "gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia, le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato".

4. – Ingiustificatamente, dunque, la norma censurata deroga al coevo trattamento dei dipendenti statali. Essa vulnera il principio di eguaglianza, in quanto detta per la donna un regime meno favorevole di quello riservato al coniuge e ciò nella sfera, in cui la moglie assolve con il proprio lavoro – a pari titolo del marito, che non fosse disoccupato – i compiti affidati ai genitori nei confronti della prole. In definitiva, occorre poi osservare, viene in rilievo anche l'esigenza di ricondurre il caso di specie sotto i criteri stabiliti nella testé ricordata norma del 1977, la quale ha nell'ambito temporale della sua previsione ormai adeguato il vigente ordinamento all'invocato disposto costituzionale. Il che conferma la conclusione sopra raggiunta.

La Corte è così dispensata dall'occuparsi delle ulteriori censure formulate nell'ordinanza di rinvio.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130, "Miglioramenti economici ai dipendenti statali" come modificato dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212, "Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

* * *

Sentenza n. 614/1987 (Pres. Saja; Rel. Caianiello)

Considerato in diritto

1. – Oggetto della questione di legittimità costituzionale è l'art. 4, quarto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130 ("Miglioramenti economici ai dipendenti statali"), nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ("Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali"), nella parte in cui preclude alla pubblica dipendente il diritto alle quote aggiunte di famiglia per i figli minorenni a carico, in alternativa al coniuge lavoratore, quando questi presti attività lavorativa che però non dia titolo a detti assegni.

La norma denunciata, ad avviso del giudice *a quo*, sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., perché porrebbe la donna lavoratrice in una posizione

deteriore rispetto all'uomo, impedendo di beneficiare di diritti che dovrebbero invece spettarle in ragione del suo lavoro.

2. – Questa Corte, nell'esaminare sotto i profili denunciati altre norme contenenti analoghe limitazioni, ha affermato, nelle sentenze n. 105 del 1980 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del quinto comma del medesimo art. 4, il cui quarto comma è oggetto del presente giudizio) e n. 83 del 1983, che gli assegni familiari dei lavoratori privati e le quote aggiunte di famiglia dei pubblici dipendenti non possono collegarsi ad una concezione dell'organizzazione domestica basata sulla presunzione di estraneità della donna al mantenimento della famiglia. Detta concezione è da ritenersi in contrasto con il principio di parità dei coniugi, direttamente desumibile dai parametri costituzionali invocati, per cui gli emolumenti retributivi familiari devono essere, in ogni caso, corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

A questo principio si è uniformato anche il legislatore, perché l'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 – non applicabile *ratione temporis*, al rapporto controverso nel giudizio *a quo* – è ispirato all'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel regime familiare e nella regolazione dei rapporti di lavoro. Nella nuova indicata normativa è difatti prevista la corresponsione, in alternativa, delle quote aggiunte di famiglia alla donna lavoratrice o pensionata, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato nel mentre sono state abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto, ivi compresa la norma oggetto del presente incidente.

3. – Come si è già rilevato, la norma impugnata è quella che tuttavia regola *ratione temporis* i rapporti oggetto del giudizio *a quo*, onde ne deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, relativamente alla parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia, spettanti per i figli a carico debbano essere corrisposte alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130 ("Miglioramenti economici ai dipendenti statali") come modificato dall'art. 8 della legge 2 aprile 1952, n. 212 ("Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali"), nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia, spettanti per i figli a carico, debbano essere corrisposte, in alternativa, anche alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il marito lavoratore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

* * *

Sentenza n. 365/1988 (Pres. Saja; Red. Greco)*Considerato in diritto*

1. – Il dubbio di legittimità costituzionale investe gli artt. 3 del d.l.lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali), nella parte in cui non riconoscono all'impiegata statale coniugata, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il diritto alle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, nel caso che il di lei marito presti attività lavorativa, anche se questa non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari.

2. – La censura muove dalla constatazione del deteriore trattamento in tal modo riservato alla lavoratrice coniugata rispetto all'uomo cui gli assegni in questione competono, invece, in ogni caso, anche se la moglie lavori – per pervenire alla conclusione dell'assoluta mancanza di giustificazione, con riguardo sia al regime familiare che a quello previdenziale di tale disciplina, che appare, quindi, differenziata solo in relazione al sesso.

Di qui appunto la prospettazione della violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) sia in generale, sia in particolare, per ciò che riguarda la reciproca posizione dei coniugi nel matrimonio (art. 29 Cost.) e la condizione della donna lavoratrice (art. 37 Cost.).

3. – La questione è fondata.

La censurata disparità di trattamento è venuta meno con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903, che, nel sancire la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, ha eliminato anche in materia di assegni familiari ogni disparità tra i coniugi, statuendo all'art. 9 che il relativo trattamento può essere corrisposto, in alternativa, alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore. Ciò, però, non toglie, stante la irretroattività della sopravvenuta legge, che il regime di disuguaglianza si debba considerare persistente fino alla data suddetta.

Come ha già ritenuto questa Corte (sent. n. 105/80), in riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 3, primo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, il regime differenziato in questione si fonda sul presupposto della priorità della posizione del padre nell'ambito familiare e si pone, perciò, in contraddizione con l'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel matrimonio e nella famiglia. Esigenza che già prima di riflettersi nella disciplina dettata dalla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975 (alla cui logica si è poi ispirata la legge n. 903 del 1977 sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro e rapporti connessi), risultava, sul piano del fondamento normativo, direttamente dal principio di parità dei coniugi sancito dagli artt. 3 e 29 della Costituzione (v. Corte cost., sent. n. 6/80).

Pertanto, in considerazione del contrasto con il detto principio di parità e, di conseguenza, con gli artt. 3 e 29 Cost., va dichiarata l'illegittimità delle norme censurate, nella parte in cui non prevedono che le quote di aggiunta di famiglia spettanti per figli a carico possano essere corrisposte (così come, per gli assegni familiari in genere, discende ora dall'art. 9 della citata legge n. 903/'77), alla dipendente statale, anche nel caso in cui il di lei marito svolga attività lavorativa che, come quella autonoma (art. 2, lettera *f* del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797), non dia titolo alla corresponsione degli assegni suddetti.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 del d.l.lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali) e 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali) nella parte in cui escludono il diritto dell'impiegata statale coniugata alla corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico, nel caso in cui il di lei marito svolga attività lavorativa che non dia titolo alla corresponsione di assegni familiari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

* * *

Sentenza n. 972/1988 (Pres. Saja; Red. Spagnoli)

Considerato in diritto

1. – La legge 30 dicembre 1971, n. 1204, prevede, tra le misure protettive a tutela delle lavoratrici madri, il divieto di adibire le medesime lavoratrici, durante il periodo della gestazione e fino a sette mesi dopo il parto, a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, elencati in appositi e separati atti normativi, contestualmente statuendo che esse in tale periodo debbano essere spostate ad altre mansioni (art. 3, primo e secondo comma); lo stesso articolo (terzo comma) stabilisce che “le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna”.

Il successivo art. 4 reca poi un generale divieto di adibire le donne al lavoro durante i due mesi precedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi, mentre l'art. 5 prevede che l'Ispettorato del lavoro possa disporre l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza nel periodo precedente a quello di astensione obbligatoria di due mesi antecedenti al parto, e ciò in talune ipotesi particolari, tra le quali quella in cui la stessa lavoratrice sia addetta a

lavorazioni pericolose, faticose o insalubri e non possa essere spostata ad altre mansioni.

L'art. 7 prevede le ipotesi di astensione facoltativa, fruibile nel periodo successivo ai tre mesi *post partum*.

L'art. 15, infine disciplina le indennità giornaliere da corrispondere nei diversi casi di astensione dal lavoro, prevedendo testualmente in particolare (primo comma) "Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge".

Ad avviso del Pretore di Siena, il diritto vantato dalla lavoratrice nel giudizio *a quo* a percepire l'indennità pari all'80 per cento della retribuzione anche per il periodo di interdizione disposto dal competente Ispettorato e compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese successivi al parto non potrebbe essere soddisfatto applicando le ricordate norme legislative: infatti la previsione (art. 15) di tale indennità è limitata, per espresso rinvio, alle sole ipotesi di astensione obbligatoria contemplate, oltre che dall'art. 4, dall'art. 5 il quale come si è visto, limita la propria previsione al caso di interdizione disposta dall'Ispettorato per il periodo precedente i due mesi prima del parto, nulla disponendo per il periodo successivo.

In conseguenza di tale omessa previsione, la indennità in oggetto non potrebbe essere corrisposta per il periodo d'interdizione eccedente i tre mesi di astensione obbligatoria *post partum* (art. 4, lettera c).

Da tale constatazione il Pretore trae argomento per censurare la previsione dell'art. 15, primo comma imputando a quest'ultimo – per via del suo riduttivo richiamo agli artt. 4 e 5 – l'esclusione della predetta indennità a favore della lavoratrice. Tale esclusione (che peraltro, più correttamente, dovrebbe farsi risalire alla omessa considerazione del caso di specie tra le ipotesi di astensione obbligatoria effettuata dal richiamato art. 5) a suo avviso contrasterebbe con l'art. 3 Cost. perché parificherebbe, ai fini del trattamento indennitario, l'assenza obbligatoria dal terzo al settimo mese dopo il parto all'astensione facoltativa *ex* art. 7 e non alle ipotesi di assenza obbligatoria.

2. – La questione è fondata.

Non vi è dubbio infatti che l'interdizione dal lavoro disposta dall'Ispettorato competente a favore della lavoratrice madre che, addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, non possa essere spostata ad altre mansioni, determini per quest'ultima, per l'intero periodo contemplato dal provvedimento – e dunque anche nel tempo compreso tra la fine del terzo mese e la fine del settimo mese dopo il parto – una vera e propria ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro e non un caso di astensione meramente facoltativa, poiché, ricorrendo le illustrate condizioni, alla medesima lavoratrice è inibito, indipendentemente dalla sua volontà, di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Né l'ipotesi in questione potrebbe fondatamente distinguersi da quelle contemplate dagli artt. 4 e 5 della stessa legge n. 1204 del 1971, essendo

anch'essa motivata dalla necessità di assicurare adeguata protezione al fondamentale diritto alla salute della madre e del bambino, che, assieme alle più vaste esigenze di tutela di quest'ultimo (v., da ultima sent. n. 332/1988) costituisce la *ratio* della previsione dell'istituto dell'astensione obbligatoria, quali che siano le circostanze capaci, in concreto, di minacciare il godimento del diritto medesimo.

Ciò premesso, non si può sfuggire alla conclusione che sia irrazionalmente discriminatoria la mancata previsione, per l'ipotesi in esame, del diritto al medesimo trattamento indennitario corrisposto per i casi di astensione obbligatoria di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 1204 del 1971.

Di conseguenza, la norma impugnata si deve ritenere costituzionalmente illegittima.

Tale conclusione non può evitarsi sostenendo che, nel caso in oggetto, la lavoratrice potrebbe avvalersi della possibilità offerta dall'art. 2110 c.c., sollecitando l'intervento del datore di lavoro previsto per l'ipotesi di carenza di apposita tutela legislativa previdenziale o assistenziale, poiché proprio la mancanza, nella legge, di tale tutela, costituisce la ragione della sua illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettorato del lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

* * *

Sentenza n. 116/1990 (Pres. Saja; Red. Greco)

Considerato in diritto

Il Pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585, nella parte in cui non prevede, tra gli aventi diritto a percepire gli assegni familiari per i figli a carico, la madre lavoratrice o pensionata in alternativa al padre.

Risulterebbero violati gli artt. 3 e 29 della Costituzione per la disparità di

trattamento che si verifica tra i coniugi, tenuti in parità ad adempiere gli obblighi familiari.

La questione è fondata.

L'art. 1 della legge n. 585 del 1967, ai fini del diritto all'erogazione degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti ed equiparati, considera capo famiglia:

a) il padre di figli aventi l'età prevista dall'art. 2 (minori e a carico);

b) la madre di figli aventi l'età prevista dall'art. 2 quando sia vedova o nubile con prole non riconosciuta dal padre o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennità di disoccupazione od in servizio militare, sempre che non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perché colpito da provvedimenti di polizia.

Successivamente, con la legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), i genitori sono stati posti (art. 9, primo comma) sul medesimo piano, in alternativa, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni per i figli a carico e sono state abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con quella emanata (artt. 9, secondo comma, e 19).

Tuttavia, vi sono fattispecie ancora regolate dalla disposizione denunciata, sicché è certamente rilevante la verifica della sua conformità o meno ai precetti costituzionali posti in riferimento dal giudice *a quo*.

Come già si è osservato (sentt. n. 105 e n. 6 del 1980) in una fattispecie analoga, la disposizione censurata presuppone una priorità della posizione del padre in seno alla famiglia e nei rapporti tra coniugi, per cui essa si pone in contrasto con la esigenza della equiparazione della moglie al marito in tutti i rapporti che riguardano la famiglia e i coniugi. Esigenza che risulta direttamente dal principio di parità dei coniugi sancito dagli artt. 3 e 29 della Costituzione ed alla quale si è ispirata la riforma del diritto di famiglia di cui alla legge n. 151 del 1975 e alla cui logica si è uniformata la legge n. 903 del 1977 sulla parità tra uomo e donna in materia di lavoro e rapporti connessi.

Pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale della disposizione in esame nella parte in cui non prevede che gli assegni familiari per i figli a carico possano essere corrisposti in alternativa alla madre coltivatrice diretta o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti che per il padre coltivatore diretto o pensionato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585 (Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni

e compartecipanti) nella parte in cui non prevede, tra gli aventi diritto a percepire gli assegni familiari per i figli a carico, in alternativa, la madre lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il padre.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1990.

* * *

Sentenza n. 61/1991 (Pres. Conso; Red. Spagnoli)

Considerato in diritto

1. – L'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla "Tutela delle lavoratrici madri", stabilisce che le lavoratrici che si trovino in stato di gravidanza o puerperio non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione del lavoro previsto dall'art. 4 della medesima legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento – che opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio – non si applica nei casi di colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto, di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta, di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto per scadenza del termine.

Il Tribunale di Napoli dubita che la predetta norma – interpretata nel senso che il licenziamento intimato alla lavoratrice durante il periodo di vigenza del divieto sia temporaneamente inefficace sino al compimento di un anno di età del bambino anziché affetto da invalidità assoluta – contrasti con gli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione. La norma, invero, non privando tale licenziamento dei suoi effetti giuridici ma disponendo una mera sospensione temporanea di questi ultimi, non offrirebbe alla lavoratrice una protezione adeguata: se la lavoratrice madre, colpita dal licenziamento, pur illegittimo, dovesse prendere atto, non già della nullità di esso, ma del mero differimento del suo effetto risolutorio, ne risulterebbe compromessa quella condizione di tranquillità che è invece necessaria affinché la madre possa provvedere alla cura propria e a quella del figlio, con ogni prevedibile conseguenza negativa sullo svolgimento fisiologico della gestazione e dell'allattamento.

Inoltre, in conseguenza della mancanza di quella protezione, la maternità si tradurrebbe in un pregiudizio per la posizione lavorativa della donna e quindi in un inammissibile ostacolo alla realizzazione della sua piena eguaglianza nel mondo del lavoro.

2. – La questione è fondata.

Certamente, l'interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha dato pressoché costantemente alla norma impugnata è nel senso della inefficacia

temporanea del licenziamento intimato alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e puerperio precisato nella norma stessa. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno confermato tale orientamento con la sentenza n. 8535 del 21 agosto 1990, affermando che, nonostante l'esplicito divieto stabilito dall'art. 2 della legge n. 1204, il licenziamento disposto nel periodo suddetto deve ritenersi meramente inefficace, analogamente a quanto ritenuto per il licenziamento intimato durante la malattia del lavoratore e prima dell'esaurirsi del così detto periodo di comporto. Ciò in ragione sia del carattere meramente temporaneo del divieto, sia della mancanza di una espressa previsione di nullità del recesso operato in violazione di esso (quale quella invece contenuta nell'art. 1 della legge n. 7 del 1963), nonché in considerazione del fatto che la conservazione del posto durante il periodo di gravidanza e puerperio è sufficiente a realizzare i fini di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti perseguiti dalla legge n. 1204.

3. – La legge n. 1204 del 1971, sulla tutela delle lavoratrici madri, con l'intento di dare più ampia e incisiva attuazione ai richiamati precetti costituzionali ha migliorato notevolmente il trattamento disposto dalla precedente legge n. 860 del 1950, e ciò soprattutto prevedendo per la lavoratrice, un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (artt. 4 e 5), nonché la possibilità di fruire di periodi di assenza facoltativa (art. 7) e di riposi giornalieri (art. 10). Orbene, presupposto essenziale e cardine di questo sistema normativo, e di tutte le numerose altre disposizioni protettive previste dalla legge, è il divieto di licenziamento previsto – tranne per i casi tassativamente elencati – dall'art. 2, come dimostra il fatto che tale divieto è penalmente sanzionato dall'art. 31 della medesima legge. Ed infatti, in mancanza di tale divieto, non soltanto il datore di lavoro potrebbe liberarsi, licenziando la lavoratrice, degli oneri che la normativa di tutela pone a suo carico, ma la lavoratrice stessa potrebbe essere indotta, dal timore del licenziamento, a rinunciare ad avvalersi delle misure di tutela per lei predisposte ed in particolare di quelle che la legge rimette alla sua libertà di scelta (e, ancor prima, potrebbe essere indotta a rinunciare alla stessa maternità).

È pur vero che, terminato il periodo previsto dall'art. 2 il datore riacquista comunque il potere di recedere dal rapporto nei casi e alle condizioni previste dalla legge; ma, una volta che il rapporto di lavoro è rientrato nei binari della normalità, è ben più difficile che si verifichi l'ipotesi – ed è quindi più difficile che vi sia il fondato e condizionante timore – di un licenziamento determinato dagli inconvenienti che le misure di garanzia previste dalla legge n. 1204 hanno comportato per il datore di lavoro in una fase del rapporto ormai pregressa.

4. – Un divieto che comporti un mero differimento dell'efficacia del licenziamento anziché la nullità radicale di esso rappresenta però una misura di tutela insufficiente rispetto alle direttive dell'art. 37 della Costituzione anche sotto un altro profilo.

La protezione cui fa riferimento la norma costituzionale, infatti, non si

limita alla salute fisica della donna e del bambino, ma investe tutto il complesso rapporto che, nel detto periodo, si svolge tra madre e figlio; il quale rapporto – come ha affermato questa Corte – deve essere protetto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino (sentenze nn. 1 del 1987 e 332 del 1988). Nel contempo, il principio posto dall'art. 37 – collegato al principio di uguaglianza – impone alla legge di impedire che possano, dalla maternità e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare conseguenze negative e discriminatorie.

Entrambe queste esigenze impongono, per lo stato di gravidanza e puerperio, di adottare misure legislative dirette non soltanto alla conservazione dell'impiego, ma anche ad evitare che nel relativo periodo di tempo intervengano, in relazione al rapporto di lavoro, comportamenti che possano turbare ingiustificatamente la condizione della donna ed alterare il suo equilibrio psico-fisico, con serie ripercussioni sulla gestazione o, successivamente, sullo sviluppo del bambino. Al fine di assicurare una effettiva tutela a tali interessi invero la sola conservazione temporanea del rapporto, pur rimanendo essenziale, non è tuttavia sufficiente. Non vi è dubbio, infatti, che l'intimazione del licenziamento fuori dai casi espressamente previsti, soprattutto nella particolare condizione in cui si trova la donna nel periodo di gravidanza ed in quello di puerperio, è causa di grave turbamento, anche se gli effetti del recesso non sono immediati ma differiti. Questa sorta di licenziamento annunciato, infatti, prospetta alla lavoratrice la certezza del venir meno, a breve termine, di un reddito personale che può anche essere l'unico, non solo per la stessa donna ma anche per il suo nucleo familiare, o che può costituire comunque una quota essenziale del reddito familiare complessivo; e ciò proprio in un momento in cui le esigenze connesse alla nascita del figlio impongono nuovi oneri. E comporta la necessità di reperire tempestivamente altre fonti di reddito e di riorganizzare in conseguenza la propria esistenza e quella della propria famiglia: il che non può non interferire in modo pesantemente negativo sulle condizioni della donna e sul suo rapporto con il figlio e quindi sulla salute e sulla formazione della personalità di quest'ultimo. È inoltre appena il caso di sottolineare quanto difficile si presenti – in una situazione ormai cronicamente distante dal pieno impiego – una prospettiva di occupazione per le donne con prole in tenera età, spesso colpite da una sostanziale discriminazione.

Né la gravità di una simile turbativa può considerarsi rimossa o anche significativamente attenuata dalle norme, pure di recente introduzione, che delimitano o regolano in varia misura il potere di recesso del datore di lavoro. In primo luogo, infatti, si tratta di discipline che non hanno specifico riguardo alle esigenze di tutela differenziata imposte dall'art. 37 – ma anche dall'art. 31 – con riferimento alla condizione della donna e alla maternità. In secondo luogo,

per gran parte delle situazioni di prevalente impiego femminile la tutela è soltanto obbligatoria e ridotta ad un compenso risarcitorio assai limitato.

5. – Se queste sono le esigenze ed i principi di rango costituzionale sottesi al divieto di licenziamento della lavoratrice nel periodo di gravidanza e puerperio, ne deriva essere essenziale che tale divieto sia assistito da quelle misure idonee ad impedire che l'atto vietato sia ugualmente compiuto e sia ugualmente conveniente per chi lo compie. Ciò dà ragione della sanzione penale prevista dall'art. 31; ma ciò soprattutto richiede, sul piano civile, che, se il licenziamento vietato viene ugualmente disposto, l'ordinamento giuridico, di cui esso costituisce una violazione, non lo recepisca in alcuna misura e cioè lo consideri totalmente improduttivo di effetti, come del resto è disposto per l'ipotesi, per certi aspetti analoga, del licenziamento per causa di matrimonio, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 7, che peraltro è anche funzionalmente connessa alle concrete esigenze di tutela della maternità, come mise in rilievo questa Corte con la sentenza n. 27 del 1969.

Né, d'altra parte, potrebbe opporsi che la nullità eccederebbe gli scopi della tutela in quanto non sarebbe limitabile solo a tale periodo, ed occorrerebbe, per procedere ad un successivo recesso, la sussistenza di una nuova causa giustificatrice. Alle considerazioni già svolte circa la individuazione degli scopi di tutela che vengono qui in considerazione, deve essere aggiunto il rilievo che, terminato il periodo protetto, il datore di lavoro riacquista l'integrità del suo potere di recesso, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e delle regole da essa imposte. Il che certamente potrà richiedere se tale è la normativa applicabile nella fattispecie concreta – la sussistenza di una causa giustificatrice, ma nulla esige che la stessa sia nuova, essendo invece necessario soltanto – come del resto è logico – che essa sussista (ancora) al momento in cui il licenziamento viene legittimamente intimato.

6. – Infine, resta da precisare che il rafforzamento della tutela conseguente alla presente pronunzia è anche uno strumento necessario per evitare che la maternità si traduca in concreto in un impedimento alla realizzazione dell'effettiva parità di diritti della donna lavoratrice. Ciò è in piena sintonia con lo stesso art. 37 Cost., che, letto in connessione con l'art. 3, secondo comma, impone di accordare alla donna le misure speciali e più energiche di protezione necessarie a rimuovere le gravi discriminazioni che in fatto la colpiscono in relazione ai compiti connessi con la maternità e la cura dei figli e della famiglia, dal cui assolvimento peraltro trae vantaggio l'intera comunità.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui prevede la temporanea inefficacia anziché la nullità del licenziamento intimato alla donna

lavoratrice nel periodo di gestazione e di puerperio indicato nel predetto articolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

* * *

Sentenza n. 132/1991 (Pres. E. Gallo; Red. Spagnoli)

Considerato in diritto

1. – Secondo l'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli artt. 4 e 5 della medesima legge.

L'art. 17, secondo comma, attribuisce il diritto a tale indennità anche alle lavoratrici che, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, si trovino sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, ma solo se tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano trascorsi più di 60 giorni (nei quali non vanno computati i giorni di assenza per malattia o infortunio, né, in ragione di quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 106 del 1980, quelli di assenza facoltativa ai sensi dell'art. 7, primo e secondo comma, né, in ragione di quanto deciso da questa Corte con sentenza n. 332 del 1988, i periodi di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire il minore a lei affidato in preadozione, né infine, in ragione di quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, i periodi in cui la lavoratrice è stata collocata in aspettativa sindacale).

Il Pretore di Lucca interpreta tale norma – in conformità all'indirizzo enunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 5668 del 9 novembre 1984 – nel senso che nei rapporti di lavoro a tempo parziale annuo, che prevedono fasi di lavoro limitate ad alcuni mesi dell'anno, l'indennità giornaliera di maternità non è dovuta se il periodo di astensione obbligatoria inizia tra una fase di lavoro e l'altra e dopo più di 60 giorni dalla cessazione della fase di lavoro precedente.

Secondo il giudice *a quo* la norma, così intesa, determina una disparità di trattamento non ragionevolmente giustificata tra le lavoratrici a tempo parziale annuo e lavoratrici a tempo parziale giornaliero, settimanale o mensile, nonché tra le prime e le lavoratrici a tempo pieno. L'ingiustificata esclusione dal beneficio in esame, per le pregiudizievoli conseguenze che essa determina, sul piano economico, ma anche sul piano morale e familiare, a carico della lavoratrice madre a tempo parziale annuo, si tradurrebbe anche in una violazione degli artt. 31 e 37 della Costituzione.

2. – La questione è fondata.

L'indennità giornaliera di maternità prevista dall'art. 15 della legge 30

dicembre 1971, n. 1204 è diretta a tenere indenne la donna lavoratrice – sia pure in misura non completa – dalla perdita di reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe a causa dell'astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio.

Proprio in ragione di tale sua natura indennitaria l'istituto rappresenta puntuale attuazione sia di quella speciale, adeguata protezione alla madre lavoratrice e a suo figlio, che è stabilita dall'art. 37, primo comma, sia del principio di uguaglianza sostanziale previsto dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione.

Tale indennità, infatti, serve ad assicurare alla madre lavoratrice la possibilità di vivere questa fase della sua esistenza senza una radicale riduzione del tenore di vita che il suo lavoro le ha consentito di raggiungere e ad evitare, quindi, che alla maternità si ricollegli uno stato di bisogno economico, pregiudizievole per il benessere della donna e del bambino che sta per nascere o che è nei suoi primi mesi di vita.

Nel contempo, l'indennità in esame contribuisce ad assicurare alla donna lavoratrice il diritto di scegliere liberamente di essere madre, senza che tale sua libertà sia di fatto limitata o condizionata dalla prospettiva di una perdita del proprio reddito lavorativo quale conseguenza della maternità.

La funzione di indennizzare la donna lavoratrice dalla perdita di reddito lavorativo che altrimenti essa subirebbe per effetto della maternità è propria dell'indennità in esame anche nelle varie ipotesi in cui, a norma dell'art. 17 della legge, l'indennità stessa viene riconosciuta pur in mancanza di un lavoro in atto al momento in cui inizia il periodo di astensione obbligatoria.

In tali casi, infatti, l'indennità non muta la sua natura per assumere il carattere di un mero sussidio o premio alla maternità: se così fosse, non sarebbe giustificabile l'esclusione dal beneficio delle donne non lavoratrici, ed invece il legislatore ha inteso sopperire mediante servizi sociali alle particolari esigenze che derivano dalla maternità, in sé considerata. Nei casi previsti dall'art. 17, l'indennità giornaliera di maternità è, invece, diretta ad indennizzare la donna lavoratrice per la perdita della retribuzione ricavabile dal lavoro che essa avrebbe presumibilmente potuto trovare o riprendere se non ne fosse stata impedita dalla maternità e dal periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che essa comporta. Da ciò derivano le limitazioni del beneficio ai casi in cui la preesistente cessazione dell'attività lavorativa non sia da considerare – in virtù di meccanismi presuntivi dettati da evidenti esigenze di semplificazione – una situazione ormai definitiva, frutto di una scelta della lavoratrice o comunque indipendente dalla maternità. Così è, appunto, per le ipotesi in cui la brevità dell'intervallo di tempo intercorso tra la cessazione del lavoro e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria, oppure il godimento dell'indennità di disoccupazione ovvero il collocamento in Cassa integrazione guadagni o in aspettativa sindacale o altre specifiche circostanze consentono di presumere che la lavoratrice fosse ancora inserita nel circuito del lavoro allorquando il periodo di astensione obbligatoria ha avuto inizio.

Questa essendo la funzione che è propria dell'istituto e che fa dovuta attuazione, nei sensi già detti, del dettato costituzionale, è chiaro che, rispetto ad essa, costituisce una palese incoerenza, tale da determinare un'ingiustificabile disparità di trattamento, l'esclusione del diritto all'indennità nei casi e nella misura in cui, nei rapporti a tempo parziale annuo, il periodo di astensione obbligatoria, pur iniziato dopo più di 60 giorni dalla fine della precedente fase di lavoro, venga a coincidere con la prevista successiva fase di ripresa dell'attività lavorativa. In siffatta ipotesi, infatti, la lavoratrice, per effetto della maternità, viene a perdere una retribuzione di cui avrebbe certamente – e non solo probabilmente – goduto se non si fosse dovuta astenere dal lavoro in ragione del suo stato.

Riguardo a tale ipotesi non è conferente l'argomento relativo al carattere volontario della scelta del contratto a tempo parziale annuo, dal momento che qui non è questione di considerare se il protrarsi della sospensione del lavoro oltre il sessantesimo giorno induca ad escludere in via presuntiva il nesso di causalità tra l'inizio del periodo di astensione obbligatoria e la perdita di un reddito lavorativo potenziale: tale nesso di causalità, nell'ipotesi in esame, esiste per definizione e riguarda non già la perdita di una probabilità di reddito, ma la perdita di un reddito effettivo e attuale.

Questa Corte, del resto, ha già rilevato, nella sentenza n. 160 del 1974, che la disoccupazione conseguente al periodo di sosta, nei rapporti di lavoro analoghi a quello qui considerato, non può ritenersi volontaria per il lavoratore in conseguenza del fatto di aver volontariamente accettato quel tipo di attività, il più delle volte imposta dalle condizioni del mercato del lavoro: sicché – alla stregua di quanto affermato nella medesima sentenza – la lavoratrice, rimasta priva di lavoro durante il periodo intercorrente tra una fase di lavoro e l'altra di un rapporto a tempo parziale annuo, può senz'altro acquisire, in tale periodo, il diritto all'indennità di disoccupazione allorché sussistano gli altri requisiti dai quali tale diritto prende vita, tra i quali l'iscrizione nelle liste di collocamento. Tale indennità viene sostituita dall'indennità giornaliera di maternità, a norma del terzo comma dell'art. 17, anche se il periodo di astensione obbligatoria ha inizio più di 60 giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro.

Nei casi in cui, invece, nell'intervallo tra una fase di lavoro e l'altra, la lavoratrice non sia nella condizione di godere dell'indennità di disoccupazione, trova giustificatamente applicazione, per la durata di tale intervallo, la regola posta dall'art. 17, secondo comma.

Ma allorquando il periodo di astensione obbligatoria, iniziato durante l'intervallo, viene a coprire anche, in tutto o in parte, l'arco di tempo previsto come fase di lavoro, escludere il diritto della lavoratrice all'indennità giornaliera di maternità significa operare una irrazionale e ingiustificata disparità di disciplina rispetto alla norma principale ed originaria che prevede tale indennità per ogni altra ipotesi di assenza dal lavoro direttamente determinata dall'obbligo di astensione previsto dagli artt. 4 e 5 della legge. Significa, anche, per quanto già

si è detto, pregiudicare il diritto di questa categoria di lavoratrici di godere alla pari delle altre di quella speciale adeguata protezione che l'ordinamento è tenuto ad assicurare alla donna lavoratrice specie in occasione della maternità; e vuole dire, infine, comprimere la loro libertà di scegliere di diventare madri, senza essere condizionate dal timore di dover sacrificare, per questa scelta, il diritto a quel reddito che esse hanno acquisito con il loro lavoro.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui, per le lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, allorquando il periodo di astensione obbligatoria abbia inizio più di 60 giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro, esclude il diritto all'indennità giornaliera di maternità, anche in relazione ai previsti successivi periodi di ripresa dell'attività lavorativa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

* * *

Sentenza n. 172/1996 (Pres. Ferri; Red. Mengoni) ¹

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Varese ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non escludono dall'ambito normativo del divieto di licenziamento delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio il recesso dal contratto del datore di lavoro per esito negativo della prova.

L'esclusione è prevista dall'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge, approvato con d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026. Ma nel corso del processo *a quo* la Corte di cassazione ha ritenuto illegittima la norma regolamentare formulando un principio di diritto che vincola il giudice di rinvio a disapplicarla.

[*omissis*]

(¹) La medesima pronuncia ha altresì ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1204 del 1971, censurato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 Cost., nella parte in cui non esclude dall'ambito normativo del divieto di licenziamento delle lavoratrici in caso di gravidanza e puerperio il recesso dal contratto del datore di lavoro per esito negativo della prova.

3.1. – In relazione all'art. 2, terzo comma, della legge n. 1204 del 1971 la questione è fondata.

Ai fini del principio di eguaglianza non occorre prendere partito in ordine alla costruzione dogmatica del patto di prova. Si costruisca il contratto di lavoro con clausola di prova come fonte di due rapporti, uno – il rapporto in prova – a tempo determinato (cfr. sentenza n. 204 del 1976), ovvero a termine finale incerto con limite massimo di durata, l'altro – il rapporto definitivo – sottoposto a condizione sospensiva negativa (mancato recesso di una delle parti entro il termine massimo della prova), oppure, secondo la concezione tradizionale, come unico rapporto soggetto a condizione potestativa risolutiva (recesso di una delle parti entro il tempo massimo della prova), in ogni caso la dichiarazione di recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova “non può essere propriamente qualificata come licenziamento” (Cass. n. 400 del 1978) ed è invece avvicinabile alla risoluzione del rapporto per scadenza del termine, annoverata dall'art. 2, terzo comma, lettera c), tra i casi ai quali il divieto di licenziamento non si applica. Nei contratti di durata l'avveramento della condizione risolutiva, essendo privo di efficacia retroattiva (art. 1360, secondo comma, cod.civ.), è praticamente equiparato al verificarsi di un termine finale originariamente incerto.

L'art. 1 del regolamento di esecuzione non è che uno svolgimento analitico della terza ipotesi eccettuata dalla legge, mentre l'opposto principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione attribuisce alla legge un significato contrastante col criterio di pari trattamento di casi uguali o simili.

3.2. – Ancora più marcata è la violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del principio di razionalità, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza.

Poiché il divieto stabilito dalla norma impugnata sospende soltanto il potere di licenziamento, non il rapporto di lavoro, ne consegue che, essendo il recesso per ipotesi nullo, quando sopraggiunge il termine massimo della prova il rapporto diventerebbe automaticamente definitivo malgrado il giudizio non favorevole in merito all'esito dell'esperimento espresso dal datore sulla base di comprovati elementi oggettivi di valutazione. In tal modo, come osserva giustamente il giudice rimettente, la clausola di prova viene vanificata in aperta contraddizione con la facoltà di stipularla attribuita all'autonomia delle parti dall'art. 2096 cod.civ.

Inoltre, contro ogni criterio di ragionevolezza, il datore di lavoro è messo nell'alternativa o di continuare ad accettare (salvo il periodo di interdizione dal lavoro) la prestazione, a lui non conveniente, di una lavoratrice dimostratasi inidonea alle mansioni di assunzione, oppure di rifiutarla ma continuando a pagare la retribuzione pattuita: e ciò almeno fino al compimento di un anno di età del bambino, e sempre che l'inidoneità alle mansioni sia tale da giustificare, dopo questo termine, non semplicemente il recesso ai sensi dell'art. 2096

cod.civ. (ormai non più possibile, essendo il rapporto diventato definitivo), ma il licenziamento ordinario per motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

4. – La dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma impugnata, che si va a pronunciare, non significa che la condizione fisiopsichica in cui versa la lavoratrice non abbia riflessi sulla disciplina del recesso per mancato superamento della prova. L'esonero dall'obbligo di motivazione, secondo la disciplina generale degli artt. 2096 cod.civ. e 10 della legge n. 604 del 1966, vale soltanto se il datore di lavoro provi o comunque (come nel caso di specie) sia acquisita la certezza che al momento del recesso egli ignorava lo stato di gravidanza della lavoratrice, salva a quest'ultima la prova che il licenziamento è stato determinato da altri motivi pur sempre estranei alle finalità dell'esperimento. Altrimenti subentra una disciplina speciale analoga a quella elaborata dalla Corte di cassazione, e condivisa da questa Corte (sent. n. 255 del 1989), per le assunzioni con patto di prova di soggetti avviati obbligatoriamente al lavoro: disciplina fondata sulla *ratio* di maggiore tutela dei lavoratori che si trovano in condizioni fisiche o sociali di particolare debolezza.

Il datore che risolve il rapporto di lavoro in prova con una lavoratrice di cui, all'atto del recesso, gli è noto lo stato di gravidanza deve spiegare motivatamente le ragioni che giustificano il giudizio negativo circa l'esito dell'esperimento, in guisa da consentire alla controparte di individuare i temi della prova contraria e al giudice di svolgere un opportuno sindacato di merito sui reali motivi del recesso, al fine di escludere con ragionevole certezza che esso sia stato determinato dalla condizione di donna incinta.

5. – Restano assorbite le censure riferite agli artt. 41 e 42 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l'inapplicabilità del divieto di licenziamento nel caso di recesso per esito negativo della prova;

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

* * *

Sentenza n. 270/1999 (Pres. Vassalli; Red. Santosuosso)

Considerato in diritto

1. – La questione sottoposta dal pretore di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, a questa Corte, concerne la legittimità costituzionale con riferimento

agli artt. 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione dell'art. 4, primo comma, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) in quanto la disposizione censurata, vietando espressamente di adibire al lavoro le donne durante i tre mesi dopo il parto, violerebbe il principio della parità di trattamento tra le fattispecie di parto a termine e di quello prematuro, in quanto sarebbe adeguatamente tutelato solo il primo e non anche il secondo. Sarebbe altresì pregiudicato il valore costituzionale della protezione della famiglia e quello della tutela del minore, atteso che la disposizione denunciata non consentirebbe, nel caso di parto pretermine, la "frazionabilità" del periodo di astensione obbligatoria e la decorrenza di parte della stessa dalla data di ingresso del bambino nella famiglia o quanto meno dalla data prevista del parto, anziché da quella reale, così da consentire un'adeguata tutela della puerpera.

2. – La questione è fondata.

3. – Giova premettere che la lavoratrice madre è destinataria di una specifica legislazione protettiva, che trova ampia giustificazione nelle norme costituzionali di cui agli artt. 3, secondo comma, 4, 31, 32 e 37 della Costituzione. Il nostro ordinamento giuridico risulta inoltre integrato dalle fonti normative comunitarie e internazionali dirette ad una incisiva tutela degli interessi sia delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (Direttiva del Consiglio, 19 ottobre 1992, n. 92/1985, recepita con il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645), sia del figlio (Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176).

In questo quadro, l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro *post partum* previsto dalla norma impugnata – come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 332 del 1988 e n. 1 del 1987) – oltre ad essere volto a tutelare la salute della donna, considera e protegge il rapporto che, in tale periodo, necessariamente si instaura tra madre e figlio, anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono decisive sia per un corretto sviluppo del bambino, sia per lo svolgimento del ruolo della madre.

4. – L'art. 4, primo comma, della legge n. 1204 del 1971, nel prevedere due periodi di astensione obbligatoria (uno anteriore e uno posteriore al parto) contiene una formulazione letterale che appare rigidamente determinata sia in ordine alla durata, che alla decorrenza. Ciò è confermato dall'art. 6 del d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 (Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri) che individua nel giorno successivo al parto il *dies a quo* del secondo periodo di astensione dal lavoro; ma tale rigidità rivela aspetti irragionevoli in relazione a casi di parto prematuro.

In questa ipotesi è notoriamente indispensabile che il bambino – per un periodo talvolta lungo – sia affidato alle cure di specialisti ed all'apparato sanitario, mentre la madre, una volta dimessa e pur in astensione obbligatoria dal lavoro, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato nelle

strutture ospedaliere; ed è invece obbligata a riprendere l'attività lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa. È pertanto innegabile che detta situazione contrasti sia col principio della parità di trattamento, sia col valore della protezione della famiglia e con quello della tutela del minore, con violazione dei parametri costituzionali invocati. Va pertanto dichiarata l'incostituzionalità della norma censurata.

5. – È appena il caso di accennare che da tempo è stata rilevata l'incongruenza della disposizione in parola nell'ipotesi di parto prematuro, e si propongono diverse soluzioni con specifico riguardo alla decorrenza del periodo di astensione, spostandone l'inizio o al momento dell'ingresso del neonato nella casa familiare, o alla data presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale; la prima soluzione è analoga a quella relativa all'ipotesi di affidamento preadottivo del neonato (sentenza n. 332 del 1998). La seconda è parsa meritevole di essere seguita dal disegno di legge n. 4624 che detta "Disposizioni per sostenere la maternità e la paternità e per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia" presentato dal Governo alla Camera dei Deputati in data 3 marzo 1998.

La scelta fra le diverse possibili soluzioni spetta al legislatore.

Peraltro, accertata l'illegittimità costituzionale della norma, in assenza di intervento legislativo sarà il giudice a individuare nel complessivo sistema normativo la regola idonea a disciplinare la fattispecie in conformità dei principi indicati (sentenze n. 347 del 1998 e n. 295 del 1991).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, lettera c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) nella parte in cui non prevede per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

* * *

Sentenza n. 310/1999 (Pres. Vassalli; Red. Santosuosso)

Considerato in diritto

1. – Il pretore di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 37 della Costituzione, dell'art. 23, comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'art. 18 delle legge della Regione Siciliana 1

settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), nella parte in cui, esclusa la sussistenza della subordinazione nel rapporto di lavoro dei giovani impiegati in attività di utilità collettiva, non prevedono l'applicabilità alle lavoratrici madri, impegnate in tali attività, dell'art. 15 della legge n. 1204 del 1971 (che dispone l'erogazione a loro favore di un'indennità pari all'80% della retribuzione percepita).

[*omissis*]

3. – Nel merito la questione è fondata.

La incontestabile discrezionalità di cui gode il legislatore in materia previdenziale ed assistenziale incontra dei limiti, specialmente riguardo a provvidenze che non hanno soltanto carattere patrimoniale, ma rappresentano soprattutto forme di tutela di una condizione personale (quale la maternità), che trova una peculiare considerazione costituzionale.

Questa Corte ha più volte affermato che la maternità non deve trovare remore per il fatto che la madre sia una lavoratrice. In particolare, si è ribadito in più di un'occasione che l'astensione obbligatoria di cui all'art. 4 della legge n. 1204 del 1971 ha il fine di proteggere la salute della donna e, con ciò, l'essenziale funzione che essa esercita nei confronti del figlio. Per assicurare tale obiettivo occorre rimuovere quegli ostacoli di ordine economico che le renderebbero in concreto più difficile svolgere il proprio insostituibile ruolo di madre: non possono, pertanto, essere ritenute legittime quelle norme che comportino, a motivo della maternità, una sostanziale menomazione economica della lavoratrice (v., da ultimo, le sentenze n. 270 del 1999, n. 3 del 1998, n. 423 del 1995, n. 150 del 1994).

4. – Il rapporto che si instaura a seguito dello svolgimento di lavori socialmente utili o di attività di utilità collettiva (lavori ed attività che, inizialmente diversificati, hanno poi ricevuto una disciplina sempre più omogenea, come segnalato da questa stessa Corte nella sentenza n. 271 del 1996, avente ad oggetto proprio la legge regionale n. 25 del 1993), anche se ha origine da motivi assistenziali, riguarda pur sempre un impegno lavorativo certamente precario ma a carattere continuativo e retribuito, pur se non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

È ben vero che detta attività presenta caratteri peculiari – come l'occupazione per non più di ottanta ore mensili; il compenso orario uguale per tutti, sostitutivo dell'indennità di disoccupazione, versato dallo Stato o dalla Regione e non dal datore di lavoro; la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quella contro gli infortuni e le malattie professionali – che possono giustificare la sua riconduzione, da parte del legislatore, al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro tipico. Ma è altrettanto vero che l'indennità di maternità è strettamente collegata, attraverso un meccanismo percentualistico, all'esistenza di una remunerazione per l'attività svolta: per cui non si ravvisano sufficienti ragioni perché tale indennità non sia corrisposta pure in questo caso (mentre a diversa conclusione si è giunti in un'ipotesi di compenso avente funzione prettamente

alimentare, e comunque non riferito nemmeno alla quantità del lavoro prestato, come quello riconosciuto alle volontarie in servizio civile all'estero, oggetto della sentenza costituzionale n. 211 del 1996).

5. – La suddetta conclusione trova conferma nel fatto che lo stesso legislatore ha espressamente previsto l'erogazione dell'indennità in questione nelle più recenti disposizioni in materia di lavori socialmente utili (dapprima nella catena di decreti-legge iniziata con il n. 31 del 1995 e terminata con il n. 510 del 1996 – l'unico convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 1996, n. 608 – e poi nel decreto legislativo n. 468 del 1997, che ha ridisciplinato organicamente la materia); disposizioni in cui può ravvisarsi un carattere sostanzialmente ricognitivo del principio dianzi affermato.

In definitiva deve precisarsi che, se il legislatore può escludere determinati istituti previdenziali o assistenziali per alcune attività lavorative, non può tuttavia privare le stesse di fondamentali garanzie costituzionalmente previste, anche se ha sempre la facoltà di modulare la disciplina dei vari istituti secondo le caratteristiche e le esigenze di ciascuna attività.

Considerata la regolamentazione concretamente data ai lavori socialmente utili e di utilità collettiva prima del e dopo il 1996, la mancata corresponsione dell'indennità di maternità prima di tale anno viene a costituire non una legittima modulazione della disciplina, ma una vera e propria violazione dell'art. 37, primo comma, della Costituzione, che impone di garantire alla madre condizioni di lavoro che le consentano di adempiere alla sua essenziale funzione familiare e di assicurare a lei ed al bambino una speciale adeguata protezione.

6. – Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge regionale siciliana n. 25 del 1993, nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici madri, impegnate nei lavori socialmente utili e di utilità collettiva ivi previsti, dell'art. 15 della legge n. 1204 del 1971.

Rimane assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Siciliana 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici madri, impegnate nei lavori socialmente utili e di utilità collettiva ivi previsti, dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri);

b) [*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

* * *

Sentenza n. 360/2000 (Pres. Mirabelli; Red. Contrì)*Considerato in diritto*

1. – Il pretore di Modena, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), in quanto tale disposizione, indicando negli artt. 2, 4, 6 e 9 della medesima legge le norme protettive applicabili alle lavoratrici a domicilio, non richiama anche l'art. 5, che disciplina l'interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Il giudice *a quo* individua in tale omissione una ingiustificata disparità di trattamento delle lavoratrici a domicilio rispetto alle altre lavoratrici subordinate in conflitto con i principi costituzionali di tutela della maternità, enunciati dagli artt. 31 e 37 della Costituzione.

2. – La questione è fondata.

3. – La legge n. 1204 del 1971, in attuazione dei principi costituzionali che tutelano la maternità e che impongono una speciale adeguata protezione della madre lavoratrice e del bambino, delinea un complesso sistema di garanzie delle lavoratrici dipendenti durante i periodi della gravidanza e del puerperio, che si articola attraverso la imposizione di una serie di divieti al datore di lavoro e il riconoscimento di diritti e facoltà alle lavoratrici stesse.

Tra le specifiche misure protettive del benessere psico-fisico della madre e del bambino, oltre al divieto di adibire la donna a lavori pesanti, pericolosi ed insalubri, si pone l'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro, disciplinato dall'art. 4, con il quale il legislatore ha introdotto in favore della donna una presunzione assoluta di inabilità lavorativa della stessa nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi ad esso successivi, imponendo al datore di lavoro un espresso divieto di adibire al lavoro le donne in tali periodi.

Nel periodo di astensione obbligatoria, durante il quale è inibito alla donna, senza alcuna possibilità di deroga, lo svolgimento di attività lavorativa, è correlativamente prevista la corresponsione di un indennizzo economico, il quale è diretto da un lato ad evitare riflessi negativi sulla stessa scelta di maternità della donna, dall'altro ad evitare che la perdita di reddito lavorativo determini uno stato di bisogno della lavoratrice, compromettendone le condizioni di vita.

Potendosi tuttavia verificare anche nelle prime fasi della gestazione e, quindi, in epoca anteriore al periodo di astensione obbligatoria, eventi o condizioni pregiudizievoli alla salute della donna e del nascituro, l'art. 5 della legge in esame consente, in particolari e tassative ipotesi, l'interdizione anticipata dal lavoro, che è disposta, sulla base di accertamento medico, dall'Ispettorato del lavoro, cui è rimessa anche la determinazione della durata del periodo o dei periodi di interdizione.

La predetta interdizione è equiparata sotto tutti i profili all'astensione obbligatoria *iante partum*: nell'aspetto funzionale, perché l'interdizione persegue la medesima finalità di tutela della salute della madre e del bambino, evitando tutto ciò che possa compromettere il buon andamento della gestazione; nell'aspetto sostanziale, perché una volta emanato dall'organo competente il relativo provvedimento è inibito alla donna di svolgere attività lavorativa durante tutto il periodo stabilito, mentre riprende vigore il divieto per il datore di lavoro di adibire la donna al lavoro; nell'aspetto economico, perché è garantita anche in tale periodo, computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio, la corresponsione dell'indennità giornaliera nella stessa misura prevista per il periodo di astensione obbligatoria.

L'identità delle *rationes* dei due istituti in esame e delle conseguenze cui essi danno luogo consente, in definitiva, di affermare che l'elemento differenziale tra l'astensione obbligatoria *ante partum* e l'interdizione anticipata consiste nella circostanza che la prima è una presunzione assoluta e generale di incapacità lavorativa, che opera automaticamente e del tutto indipendentemente dalle effettive condizioni di salute della donna, solo in forza della data presunta del parto, debitamente certificata; la seconda, pur concretandosi in una incapacità lavorativa, postula l'accertamento in concreto dell'esistenza di una delle cause che secondo l'apprezzamento del legislatore impediscono lo svolgimento di attività lavorativa.

Può ritenersi perciò che la incapacità lavorativa è presunta nell'astensione obbligatoria ed è invece presumibile nell'interdizione anticipata, allorché si verifichino quelle circostanze, indicate in via generale dalla norma, che devono essere accertate nel singolo caso concreto.

4. – L'art. 1, secondo comma, della legge n. 1204 del 1971 dispone testualmente che “alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli artt. 2, 4, 6 e 9”.

Occorre domandarsi se la mancata previsione dell'applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell'interdizione anticipata di cui all'art. 5 della citata legge trovi adeguata giustificazione.

La funzione della interdizione anticipata – consistente nell'impedire che la salute della lavoratrice e del nascituro siano esposte a rischi a causa dello svolgimento di attività lavorativa in presenza di eventi o condizioni pregiudizievoli alla gestazione – e la correlativa corresponsione di una indennità giornaliera nel periodo di interdizione dimostrano come l'istituto in esame costituisca l'attuazione di quei principi costituzionali che impongono di proteggere la maternità e di assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

Da tale ineludibile premessa deriva che in presenza di situazioni omogenee la tutela della maternità non tollera esclusioni né vuoti normativi, non potendosi consentire che vi siano categorie di lavoratrici escluse dal beneficio di quel livello di protezione che è assicurato alla generalità delle lavoratrici subordinate

dalla legge n. 1204 del 1971, al di fuori di quelle ipotesi in cui una diversa disciplina è stata ritenuta giustificata in forza della specialità del rapporto di lavoro (si vedano, ad esempio, le sentenze nn. 86 del 1994, 9 del 1976 e 27 del 1974, relative alla legittimità della esclusione del divieto di licenziamento per le collaboratrici domestiche).

Ad avviso di questa Corte, le caratteristiche del lavoro a domicilio, ancorché peculiari soprattutto in relazione alle concrete modalità di svolgimento, non sono idonee a giustificare l'inapplicabilità dell'interdizione anticipata alle lavoratrici occupate in tali attività.

È ben vero che la lavoratrice a domicilio non è sottoposta agli stessi ritmi del lavoro che si svolge all'interno dell'impresa e che può eventualmente beneficiare dell'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico; così come è innegabile che alla lavoratrice a domicilio, tenuta ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, deve riconoscersi una certa autonomia gestionale nella concreta organizzazione dell'attività commissionatale.

Ciò non esclude tuttavia che qualora insorgano eventi o condizioni pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, tali da impedire di fatto lo svolgimento dell'attività, la lavoratrice potrebbe essere indotta ad eseguire comunque il lavoro commissionato al fine di non subire la perdita di reddito; ove poi si consideri che le lavoratrici a domicilio sono retribuite in base alle tariffe di cottimo, nella cui determinazione assume particolare rilievo l'elemento temporale nella lavorazione dei prodotti, risulta ancora più evidente come la lavoratrice, pur in presenza di cause ostative all'esecuzione dell'attività, potrebbe essere costretta a mantenere un insostenibile ritmo di lavoro per evitare decrementi di reddito, non potendo beneficiare in tali circostanze delle forme di provvidenza a sostegno della maternità, che invece vengono riconosciute alle altre lavoratrici dipendenti.

La lamentata inapplicabilità dell'art. 5 della legge n. 1204 del 1971 priva dunque ingiustificatamente la lavoratrice a domicilio di una specifica tutela, non potendo questa ottenere l'interdizione anticipata, né conseguentemente beneficiare della relativa indennità giornaliera.

Un tale vuoto normativo in nessun caso potrebbe essere colmato mediante il ricorso al trattamento assicurativo di malattia, e ciò per l'impossibilità di equiparare la maternità alla malattia, in considerazione della diversità concettuale e naturalistica che intercorre tra l'evento biologico e quello patologico.

La norma che discrimina irragionevolmente le lavoratrici a domicilio rispetto alla generalità delle lavoratrici subordinate e che non assicura un'adequata protezione della maternità è quindi contraria ai principi costituzionali che detta tutela esigono: onde la sua declaratoria di illegittimità costituzionale.

Si deve constatare infine che la legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla

formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), pur ampliando l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione di alcune norme protettive della legge n. 1204 del 1971, quali quelle relative all'astensione facoltativa e ai periodi di riposo, non ha modificato la disciplina di tutela della maternità delle lavoratrici a domicilio, essendo rimasto invariato il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 1204, il quale pertanto non può sottrarsi alla declaratoria di incostituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici a domicilio dell'art. 5 della medesima legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

* * *

Sentenza n. 361/2000 (Pres. Mirabelli; Red. Contri) ¹

Considerato in diritto

1. – Il pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevedono la corresponsione

(¹) La precedente sentenza n. 181/1993 (Pres. Casavola; Red. Santosuosso) ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 546 del 1987 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), censurato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 Cost., nella parte in cui non prevede a favore delle lavoratrici autonome in stato di gravidanza il diritto all'indennità per astensione anticipata dal lavoro, quando quest'ultima sia stata disposta dall'Ispettorato del lavoro a causa della gravosità o pericolosità dell'attività lavorativa: pur riconoscendo che «l'esigenza primaria di tutelare il valore della vita nascente dovrebbe indurre quanto meno a disincentivare, anche mediante provvidenze economiche, l'interesse della lavoratrice autonoma a tenere lo stesso ritmo di lavoro in presenza di complicate o altre forme morbose nel periodo di gravidanza», si concludeva nel senso che «[q]uesta migliore disciplina non può, tuttavia, essere data da questa Corte costituzionale, mediante una estensione in via additiva di norme previste per ipotesi diverse, dovendosi invece necessariamente modulare le normative alla differente situazione delle lavoratrici autonome rispetto a quelle dipendenti. Il tipo di tutela adeguato alle caratteristiche del diverso lavoro, le condizioni cui subordinare la tutela stessa, le modalità di controllo, le conseguenze economiche, la gradualità del processo di parificazione delle forme di tutela ed altri aspetti esigono un intervento articolato che, per sua natura, impegna la discrezionalità del legislatore, con l'eventuale coinvolgimento degli organismi previdenziali e sindacali».

dell'indennità di maternità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale.

Ad avviso del rimettente, la mancata inclusione delle imprenditrici agricole a titolo principale fra le categorie di lavoratrici autonome che beneficiano dell'indennità di maternità sarebbe irragionevole e discriminatoria e costituirebbe una lesione dei principi costituzionali che impongono la tutela della salute e del valore della maternità.

2. – La questione è fondata.

3. – La nozione di imprenditore agricolo a titolo principale è stata introdotta dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), che include tale categoria tra i beneficiari di provvidenze finalizzate all'ammodernamento e al potenziamento delle strutture agricole, definendo a titolo principale "l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale".

Trattasi di categoria affine a quella dei coltivatori diretti, da cui si discosta essenzialmente per ciò che concerne il requisito della manualità del lavoro; il citato art. 12, riferendosi genericamente al tempo di lavoro, non indica lo svolgimento di lavoro manuale tra gli elementi che connotano l'attività dell'imprenditore agricolo a titolo principale, sì che tale lavoro può consistere anche in un'attività di organizzazione e di direzione dell'azienda agricola.

L'art. 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233 ha esteso agli imprenditori agricoli a titolo principale l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti prevista in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, equiparando così l'indicata categoria, priva di una specifica tutela previdenziale, a quella dei coltivatori diretti. Detta legge non contiene però alcun riferimento al trattamento di maternità – di cui beneficiano le coltivatrici dirette ai sensi della legge n. 546 del 1987 – limitandosi a disporre l'applicabilità agli imprenditori agricoli a titolo principale soltanto del regime previdenziale previsto per i coltivatori diretti dalla legge n. 1047 del 1957.

4. – La tutela della maternità, inizialmente disposta solo a favore delle lavoratrici subordinate con la legge 26 agosto 1950, n. 860 e, successivamente, in modo più ampio e organico, con la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è stata progressivamente estesa alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste, sia pure in termini necessariamente diversi in ragione delle caratteristiche proprie di ciascuna delle indicate categorie.

La legge n. 546 del 1987, prevede l'erogazione di un'indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto a favore delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, nonché a favore delle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività

commerciali; l'indennità di maternità spetta, altresì, in caso di adozione o di affidamento preadottivo ed in caso di aborto spontaneo o terapeutico.

Analoghe disposizioni sono contenute nella legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), che stabilisce la corresponsione di un'indennità di maternità per i medesimi periodi di gravidanza e puerperio, oltre che nei casi di adozione e affidamento preadottivo ed in quelli di aborto spontaneo o terapeutico, a favore di ogni iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, tra quelle indicate nella tabella A, allegata alla legge stessa.

La tutela della maternità è stata poi estesa alle lavoratrici prive di altre forme di tutela previdenziale ed iscritte ad apposita gestione separata presso l'istituto autonomo della previdenza sociale, a favore delle quali è prevista la corresponsione di un assegno, una tantum in caso di parto e in caso di aborto spontaneo o terapeutico, come stabilito dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dal decreto ministeriale 27 maggio 1998 (Estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare).

Infine, in presenza di determinati requisiti economici, è prevista, ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), l'erogazione di un assegno di maternità a favore delle cittadine italiane residenti, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità.

4.1 – Questa Corte ha ripetutamente affermato che il sostegno economico disposto dal legislatore a favore delle lavoratrici nei periodi della gravidanza e del puerperio ha la duplice finalità di tutelare la salute della donna e del nascituro e di evitare che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno; ciò in quanto il valore della maternità non può subire condizionamenti, specialmente di ordine economico. Onde non possono essere ritenute legittime quelle norme che comportino, a motivo della maternità, una sostanziale menomazione economica della lavoratrice (tra le tante, si vedano le sentenze nn. 310 del 1999, 3 del 1998, 181 del 1993).

Il fondamento costituzionale della tutela della maternità non sta solo nelle disposizioni contenute nell'art. 37, che riguardano specificamente il lavoro subordinato, ma riposa in via generale sul principio dell'art. 31, che protegge la maternità in quanto tale, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e sul precetto dell'art. 32, per lo specifico profilo della tutela della salute della madre e del bambino.

Il legislatore ha dato attuazione in modo progressivo e sempre più esteso all'esigenza di tutela imposta dai citati precetti costituzionali, proteggendo il valore della maternità, anche indipendentemente dallo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della donna, come è dimostrato dalle disposizioni contenute nell'art. 66 della legge n. 448, del 1998, che prevedono l'erogazione

di un assegno di maternità in caso di limitate risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza della madre.

È evidente allora che contenuto e modalità degli interventi legislativi variano solo in relazione alla specificità delle singole situazioni, non già al bene da tutelare, che è sempre il medesimo. Ciò comporta che mentre può risultare giustificata la previsione di un più elevato grado di protezione a favore di alcune categorie rispetto ad altre, appare invece assolutamente discriminatoria la totale carenza di tutela che si verifica allorché, in presenza del medesimo evento, vi siano soggetti che non godono di alcuna provvidenza riconosciuta invece ad altri che pur versano in situazioni omogenee.

4.2 – A differenza delle altre lavoratrici autonome, le imprenditrici agricole a titolo principale sono prive del trattamento previdenziale di maternità, nonostante esse costituiscano una categoria affine a quella delle coltivatrici dirette.

Una tale carenza di tutela appare ingiustificata sotto più profili: anzitutto perché viene a determinarsi una inammissibile disuguaglianza nell'ambito della medesima categoria delle lavoratrici autonome, che il legislatore ha già mostrato di considerare in modo omogeneo, allorché ha esteso l'assicurazione per invalidità e vecchiaia, di cui godevano i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, agli imprenditori agricoli a titolo principale.

L'equiparazione tra gli uni e gli altri resterebbe gravemente incompleta, trattandosi di diritti di pari rilievo costituzionale, se non si consentisse alle imprenditrici agricole a titolo principale di ottenere la corresponsione dell'indennità di maternità nella misura e con le modalità previste per le coltivatrici dirette.

Non è tuttavia solo il conflitto con il principio di eguaglianza a determinare la illegittimità costituzionale delle norme censurate; poiché la mancata previsione del trattamento economico di maternità può indurre le imprenditrici a non interrompere, né a diminuire il ritmo di lavoro per non subire decrementi di reddito, non risulta attuata quell'esigenza primaria di tutela della salute della madre e del bambino, specialmente nelle fasi più delicate della gravidanza e del puerperio, voluta dall'art. 32 della Costituzione.

Pertanto, gli artt. 1 e 3 della legge n. 546 del 1987, che non contemplano le imprenditrici agricole a titolo principale tra le lavoratrici autonome a favore delle quali è disposta l'indennità di maternità, non possono che dichiararsi contrari ai citati precetti costituzionali.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in

cui non prevedono la corresponsione dell'indennità di maternità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

* * *

Sentenza n. 405/2001 (Pres. Ruperto; Red. Contri)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Prato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) – successivamente trasfuso nell'art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) – perché tale norma non prevede la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi di licenziamento per colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro, che si verifichi durante i periodi di interdizione dal lavoro. Questa esclusione determinerebbe, ad avviso del rimettente, la violazione degli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si attuerebbe tra le lavoratrici madri in relazione alla causa del licenziamento e per la lesione dei principi costituzionali che proteggono la maternità e l'infanzia e che impongono una speciale adeguata tutela della madre lavoratrice e del bambino.

2. – La questione è fondata.

L'art. 17 della legge n. 1204 del 1971 prevede la corresponsione dell'indennità di maternità in una serie di ipotesi nelle quali il rapporto di lavoro venga a cessare nel corso del periodo di astensione obbligatoria ovvero non sia più in atto già nel momento iniziale di tale periodo. In particolare, l'indennità è dovuta nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 2, lettere *b*) e *c*), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro (cessazione dell'attività dell'azienda cui è addetta la lavoratrice, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta, scadenza del termine); e, in presenza di specifici requisiti temporali, essa è corrisposta anche alle lavoratrici che all'inizio del periodo di astensione obbligatoria si trovino ad essere sospese, assenti senza retribuzione, ovvero disoccupate.

L'ipotesi del licenziamento per colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro, è invece esclusa ai fini dell'attribuzione dell'indennità di maternità dalla norma in esame; onde la necessità di verificarne la conformità a Costituzione.

2.1. – Nelle numerose pronunce in tema di tutela delle lavoratrici madri (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 361 del 2000, n. 310 del 1999, n. 423 del 1995, n. 132 del 1991), questa Corte ha posto in rilievo la duplice finalità del

sostegno economico alle lavoratrici nei periodi di astensione obbligatoria, consistente nella necessità di tutelare la salute della donna e del nascituro (soprattutto attraverso lo strumento dell'astensione dal lavoro) e di evitare che la maternità possa soffrire a causa del bisogno economico; ha poi affermato che la protezione del valore della maternità può essere attuata con interventi legislativi di contenuto e modalità anche diversi in relazione alle caratteristiche di ciascuna delle situazioni considerate, ritenendo legittima la modulazione della disciplina purché non risolvendosi in una ingiustificata esclusione di ogni forma di tutela.

Queste argomentazioni devono invocarsi anche in relazione alla mancata attribuzione dell'indennità di maternità nell'ipotesi di licenziamento della lavoratrice, previsto dall'art. 2, lettera *a*), della legge n. 1204 del 1971.

La tutela della maternità, bene protetto dal legislatore attraverso le molteplici misure contenute nella legge in esame, non può venir meno in relazione alle cause di risoluzione del rapporto di lavoro.

Gli interventi legislativi succedutisi in materia attestano come il fondamento della protezione sia sempre più spesso e sempre più nitidamente ricondotto alla maternità in quanto tale e non più, come in passato, solo in quanto collegata allo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata; oltre ai casi contemplati dalla legge n. 1204 del 1971, nei quali l'indennità è corrisposta pur in assenza di un rapporto lavorativo in atto, deve ricordarsi come il trattamento di maternità sia stato esteso alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste dalle leggi 29 dicembre 1987, n. 546, e 11 dicembre 1990, n. 379; e ancora che a sostegno della maternità è stata prevista la concessione di un assegno nei casi di limitate risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza della madre (art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

La speciale protezione della maternità, che gli artt. 31 e 37 della Costituzione assicurano, non può ritenersi attuata dalla norma in esame, la quale esclude il diritto all'indennità in funzione della ragione del licenziamento, cui è in tal modo attribuito rilievo preponderante rispetto allo stato oggettivo della gravidanza e del puerperio. Né può considerarsi rispettato dalla norma impugnata il principio di ragionevolezza, non essendo giustificabile il pregiudizio derivante dalla negazione di qualunque trattamento di maternità; mentre il fatto che ha dato causa al licenziamento trova comunque in esso efficace sanzione.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi di licenziamento prevista dalla lettera *a*) dell'art. 2 della medesima legge.

2.2. – La dichiarazione di illegittimità costituzionale deve poi estendersi, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'art. 24 del testo unico n.

151 del 2001, nel quale è stato trasfuso il contenuto della disposizione impugnata.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 2, lettera *a*), della medesima legge;

Dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi prevista dall'art. 54, comma 3, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

* * *

Sentenza n. 281/2005 (Pres. Capotosti; Red. A. Marini)

Considerato in diritto

1. – La sezione giurisdizionale di Bolzano della Corte dei conti dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 219, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non attribuisce il previsto beneficio dell'aumento del servizio effettivo (anche) alle donne non coniugate con figli a carico.

[*omissis*]

4. – Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata prevede che alla dipendente dimissionaria delle Ferrovie dello Stato che abbia contratto matrimonio spetta, ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per il diritto alla pensione, un aumento del servizio effettivo fino ad un massimo di cinque anni.

Siffatto beneficio previdenziale attribuito alle lavoratrici coniugate (e non anche ai lavoratori che versino nelle medesime condizioni) trova la propria giustificazione – come questa Corte ha avuto modo di affermare con riferimento alla analoga disposizione di cui all'art. 42 del medesimo d.P.R. (sentenze n. 374 del 1989 e n. 498 del 1988, ordinanza n. 868 del 1988) – nel perseguimento del

valore rappresentato dalla essenziale funzione familiare della donna, espressamente tutelato, nell'ambito dei rapporti di lavoro, dall'art. 37 della Costituzione.

Tale essendo la *ratio* della norma, l'attribuzione del beneficio alle sole donne coniugate, con o senza prole, con esclusione di quelle, non coniugate, aventi figli a carico, risulta palesemente lesiva del principio di eguaglianza, per l'ingiustificata disparità di trattamento che ne deriva rispetto alla categoria generale delle dipendenti civili dello Stato, non essendo dubbio che proprio il rapporto di filiazione costituisca una delle espressioni più significative della funzione familiare della donna, alla cui tutela la norma è esclusivamente rivolta.

[*omissis*]

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 219, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni spetti anche alle dipendenti dimissionarie non coniugate con prole a carico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

* * *

Sentenza n. 116/2011 (Pres. De Siervo; Red. Criscuolo)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Palermo, in funzioni di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita – in riferimento agli articoli 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi di parto prematuro, qualora il neonato abbia necessità di un periodo di ricovero ospedaliero, la possibilità per la madre lavoratrice di usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare».

2. – Il giudice *a quo* premette che una lavoratrice dipendente – avendo avuto un parto prematuro perché la figlia, la cui nascita era prevista per il primo luglio 2005, era venuta alla luce il 25 marzo 2005, con immediato ricovero in terapia intensiva presso il Policlinico di Palermo, da cui era stata dimessa soltanto l'8 agosto 2005 – aveva chiesto all'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS) di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con decorrenza dalla data presunta del parto, oppure dall'ingresso della neonata nella casa familiare, offrendo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa fino ad una di tali date, ma l'INPS aveva respinto la richiesta. Pertanto la lavoratrice aveva promosso, nei confronti del detto Istituto e di Telecom Italia Mobile (TIM) Italia Spa, un procedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, in esito al quale il Tribunale di Palermo, accogliendo il ricorso, aveva dichiarato il diritto della donna ad astenersi dall'attività lavorativa a far data dall'8 agosto 2005 e per i cinque mesi successivi, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, che era stato instaurato con domanda diretta ad ottenere la declaratoria del diritto dell'attrice all'astensione dal lavoro per il periodo di tempo suddetto.

Ciò premesso, il Tribunale osserva che la norma censurata trova un precedente nell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), come modificato dall'articolo 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città). Il detto art. 4, poi abrogato con l'intera legge n. 1204 del 1971 dall'art. 86 del d.lgs. n. 151 del 2001, stabiliva (tra l'altro) il divieto di adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto.

Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 270 del 1999, dichiarò l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 4, «nella parte in cui non prevede(va) per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino». Osserva che, anche in base al tenore del citato art. 16, la domanda dell'attrice, diretta ad usufruire dell'intero periodo di congedo (tre mesi più due mesi) dalla data d'ingresso della figlia nella casa familiare, ovvero dalla data presunta del parto, non potrebbe essere accolta, restando l'obbligo del datore di lavoro, sanzionato penalmente (art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001), di non adibire la donna al lavoro dopo il parto, per il periodo già detto.

Inoltre egli rileva di non poter condividere l'interpretazione compiuta dal giudice cautelare, avuto riguardo alla sanzione penale prevista dal citato art. 18 per l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001, e solleva questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 16, in riferimento ai parametri sopra indicati (come esposto in narrativa).

[*omissis*]

4. – Nel merito, la questione è fondata.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 270 del 1999, n. 332 del 1988, n. 1 del 1987), il congedo obbligatorio, oggi disposto dall'art. 16 d.lgs. n. 151 del 2001, senza dubbio ha il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro. La norma,

tuttavia, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio, e ciò non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino.

Il citato art. 16, che apre il capo recante la disciplina del congedo di maternità, vieta di adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20 (che contempla la flessibilità del detto congedo); b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20. La lettera d), infine, dispone che il divieto opera anche durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora esso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Come si vede, il principio secondo cui il congedo obbligatorio *post partum* decorre comunque dalla data di questo è rimasto immutato, anche in relazione ai casi, come la fattispecie in esame, nei quali il parto non è soltanto precoce rispetto alla data prevista, ma avviene con notevole anticipo (cosiddetto parto prematuro), tanto da richiedere un immediato ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, dove deve restare per periodi anche molto lunghi.

In siffatte ipotesi – come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (sentenza n. 270 del 1999) – la madre, una volta dimessa e pur in congedo obbligatorio, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato. Nel frattempo, però, il periodo di astensione obbligatoria decorre, ed ella è obbligata a riprendere l'attività lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa. Né per porre rimedio a tale situazione può considerarsi sufficiente aggiungere al periodo di congedo di maternità dopo il parto gli ulteriori giorni non goduti prima di esso, trattandosi comunque di un periodo breve (al massimo due mesi), che non garantisce la realizzazione di entrambe le finalità (sopra richiamate) dell'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Basta considerare che, nel caso di specie, rispetto alla data prevista per il 1° luglio 2005, la bambina venne alla luce il 25 marzo 2005 e rimase ricoverata in ospedale fino all'8 agosto 2005, vale a dire quasi per l'intera durata dell'astensione obbligatoria della madre *ante e post partum*.

In simili casi, com'è evidente, il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso. Tale situazione è inevitabile quando la donna, per ragioni di salute (alla cui tutela il congedo obbligatorio *post partum* è anche finalizzato), non possa riprendere l'attività lavorativa e, quindi, debba avvalersi subito del detto congedo. Non altrettanto può dirsi quando sia la stessa donna, previa presentazione di documentazione medica attestante la sua idoneità alle mansioni cui è preposta, a chiedere di riprendere l'attività per poter poi

usufruire del restante periodo di congedo a decorrere dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.

In detta situazione l'ostacolo all'accoglimento di tale richiesta, costituito dal rigido collegamento della decorrenza del congedo dalla data del parto, si pone in contrasto sia con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento – privo di ragionevole giustificazione – tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, Cost.).

La tesi dell'ente previdenziale, secondo cui i principi dettati sarebbero ben salvaguardati da altri istituti contemplati nel vigente ordinamento, come il congedo per malattia del figlio e il congedo facoltativo, non può essere condivisa. Si tratta, infatti, d'istituti diversi, diretti a garantire una tutela diversa e ulteriore, che però non possono essere invocati per giustificare la carenza di protezione nella situazione ora evidenziata.

Quanto alla decorrenza del congedo obbligatorio dopo il parto, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, essa va individuata nella data d'ingresso del bambino nella casa familiare al termine della degenza ospedaliera. Si richiamano, al riguardo, le considerazioni svolte nel punto 3 che precede.

5. – Pertanto, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, lettera c), d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non consente, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.

Infine, è il caso di chiarire, con riguardo all'art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001, che punisce con l'arresto fino a sei mesi l'inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, che la suddetta pronuncia non estende l'area della punibilità della fattispecie penale. Essa, infatti, non modifica i destinatari della norma né la sanzione, limitandosi ad introdurre per la donna lavoratrice la facoltà di ottenere una diversa decorrenza del congedo obbligatorio, che rimane pur sempre nell'ambito applicativo della norma censurata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura

sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

* * *

Sentenza n. 257/2012 (Pres. Quaranta; Red. Criscuolo)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale degli articoli 64, comma 2, e 67, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione,

Il rimettente denuncia gli artt. 67, comma 2, e 64, comma 2, «nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici autonome e alle lavoratrici iscritte alla gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che abbiano adottato un minore, prevedono l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi».

Il giudice *a quo* è investito di un giudizio proposto da una lavoratrice autonoma iscritta alla gestione separata, che, avendo avuto l'affidamento preadottivo internazionale di un minore e avendo ottenuto dall'INPS l'indennità di maternità pari a tre mensilità, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto a riscuotere l'indennità di maternità per cinque mensilità e la condanna dell'INPS al pagamento delle residue due mensilità, oltre interessi legali.

Ad avviso del rimettente, le norme censurate violerebbero, in primo luogo, l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento.

Infatti, per le lavoratrici dipendenti il legislatore, attraverso la riformulazione dell'art. 26 del d.lgs. n. 151 del 2001 (sostituito dall'art. 2, comma 452, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008»), avrebbe istituito una piena equiparazione tra madri biologiche e adottive, prevedendo che il congedo di maternità, regolato dagli artt. 16 e seguenti, con il relativo trattamento economico, spetti in entrambi i casi per un periodo massimo di cinque mesi. Invece, per le lavoratrici autonome e per quelle iscritte alla gestione separata, tale equiparazione non sarebbe stata realizzata, permanendo un regime differenziato tra madri biologiche e adottive, per cui le prime

godono del trattamento di maternità per cinque mesi e le seconde per i tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, con conseguente duplice disparità di trattamento, nell'ambito del lavoro autonomo, tra madri biologiche e adottive e, nella categoria dei genitori adottivi, tra lavoratrici dipendenti e autonome.

Il rimettente assume, inoltre, il contrasto con gli artt. 31, secondo comma, e 37 Cost. in quanto le norme denunciate realizzerebbero un sistema di protezione della maternità non adeguato in relazione alla categoria delle madri lavoratrici autonome che abbiano adottato un bambino.

[*omissis*]

3. – La questione avente ad oggetto l'art. 64, comma 2, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 è fondata.

Il comma 1 di detta norma stabilisce che «In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni» (si tratta di norma recante disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità, con particolare riguardo ai profili contributivi).

Il comma 2 aggiunge che «Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'art. 59 della legge 27 novembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. A tal fine, si applica il d.m. 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto».

Il citato d.m. 4 aprile 2002, nell'art. 2, sotto la rubrica «Indennità in caso di adozione o affidamento», al comma 2 dispone che: «In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, disciplinati dal titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'indennità di cui all'art. 1 spetta, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del minore, anche se quest'ultimo, al momento dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età. L'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo».

L'art. 1 del detto d.m., richiamato nella disposizione ora trascritta, riguarda l'indennità di maternità spettante alle madri lavoratrici iscritte alla gestione

separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Come si vede, dal combinato disposto della normativa ora richiamata – e, in particolare, dall'art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modificazioni, in modo espresso integrato dal d.m. 4 aprile 2002 – risulta che, in caso di affidamento preadottivo internazionale (come nella specie), l'indennità di maternità alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 spetta per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nelle famiglie delle lavoratrici stesse.

Invece, per le lavoratrici dipendenti il congedo di maternità (durante il quale è dovuta la relativa indennità: art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 e successive modificazioni) spetta per un periodo di cinque mesi (artt. 16 e seguenti del citato decreto legislativo) e per analogo periodo è riconosciuto anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore, sia in caso di adozione nazionale sia in caso di adozione internazionale (art. 26, commi 1, 2, 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, come sostituito dall'art. 2, comma 452, della legge n. 244 del 2007).

Va notato che l'art. 26 non menziona l'affidamento preadottivo (artt. da 22 a 24 della legge n. 184 del 1983 per l'adozione nazionale e artt. da 29 a 39 della medesima legge per l'adozione internazionale), come faceva, invece, espressamente l'art. 27 del d.lgs. n. 151 del 2001, norma abrogata dall'art. 2, comma 453, della legge n. 244 del 2007; invece prevede (art. 26, comma 6) il caso dell'affidamento non preadottivo (art. 2 della legge n. 184 del 1983), per il quale stabilisce una durata massima del congedo in mesi tre.

Tuttavia, si deve escludere che il mancato richiamo dell'affidamento preadottivo sia conseguenza di una scelta del legislatore (per effetto della quale, peraltro, tale forma di affidamento resterebbe priva di copertura legislativa nella materia in esame), dovendosi piuttosto ritenere che la sua stretta inerenza al provvedimento di adozione (come si evince anche dagli artt. 34, primo comma, 39, primo comma, lettera *b*, della legge n. 184 del 1983 per l'adozione internazionale) imponga di considerare implicito nella disciplina delle forme di adozione (nazionale e internazionale) anche il richiamo all'affidamento preadottivo. Lo stesso INPS, con circolare del 4 febbraio 2008, n. 16, ha precisato, che, analogamente a quanto previsto in caso di adozione nazionale, la lavoratrice dipendente che adotta un minore straniero ha diritto all'astensione dal lavoro per un periodo pari a cinque mesi a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione e che le relative istruzioni si applicano anche laddove, al momento dell'ingresso del minore in Italia, lo stesso si trovi in affidamento preadottivo (art. 35, quarto comma, della legge n. 184 del 1983).

Ciò posto si deve osservare che, come questa Corte ha già affermato, gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine

precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993).

Tale principio è tanto più presente nelle ipotesi di affidamento preadottivo e di adozione, nelle quali l'astensione dal lavoro non è finalizzata solo alla tutela della salute della madre, ma mira anche ad agevolare il processo di formazione e crescita del bambino (sentenza n. 385 del 2005), creando le condizioni di una più intensa presenza degli adottanti, cui spetta (tra l'altro) la responsabilità di gestire la delicata fase dell'ingresso del minore nella sua nuova famiglia.

In questo quadro, non si giustifica, ed appare anzi manifestamente irragionevole, che, con riferimento alla stessa categoria dei genitori adottivi, mentre alle lavoratrici dipendenti, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, spetta un congedo di maternità (con relativa indennità) per un periodo massimo di cinque mesi, sia in caso di adozione (o affidamento preadottivo) nazionale che internazionale (art. 26, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 151 del 2001), alle lavoratrici iscritte alla gestione separata sia riconosciuta un'indennità di maternità per soli tre mesi. L'irragionevolezza di tale trattamento differenziato è palese, ove si consideri che, in entrambi i casi, si verte in tema di adozione o di affidamento preadottivo.

È vero che tra lavoratrici dipendenti e lavoratrici iscritte alla gestione separata sussistono differenze che rendono le due categorie non omogenee. Nella questione in esame però vengono in rilievo non già tali diversità, bensì la necessità di adeguata assistenza per il minore nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, anche nel periodo che precede il suo ingresso nella famiglia stessa, e tale necessità si presenta con connotati identici per entrambe le categorie di lavoratrici.

Ne deriva che la discriminazione sopra riscontrata si rivela anche lesiva del principio di parità di trattamento tra le due figure di lavoratrici sopra indicate che, con riguardo ai rapporti con il minore (adottato o affidato in preadozione), nonché alle esigenze che dai rapporti stessi derivano, stante l'identità del bene da tutelare, vengono a trovarsi in posizioni di uguaglianza.

Conclusivamente, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001, come integrato dal richiamo al d.m. 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.

Ogni altro profilo rimane assorbito.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi;

2) [*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

* * *

Sentenza n. 158/2018 (Pres. Lattanzi; Red. Sciarra)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale ordinario di Torino e il Tribunale ordinario di Trento, entrambi in funzione di giudice del lavoro, dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 24 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non annovera il congedo previsto dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001 per l'assistenza, rispettivamente, al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), tra i periodi di cui non si tiene conto ai fini del computo di quell'arco temporale di sessanta giorni tra l'inizio della sospensione o dell'assenza e l'inizio del periodo di congedo di maternità, superato il quale l'attribuzione dell'indennità di maternità risulta preclusa.

Entrambi i rimettenti, dopo aver posto in risalto la specifica funzione dell'indennità di maternità, volta a tutelare la salute della donna e del nascituro e a evitare ogni pregiudizio connesso alla libera scelta della maternità, argomentano che il diniego dell'indennità di maternità, quando siano trascorsi più di sessanta giorni tra l'inizio della fruizione del congedo straordinario per

l'assistenza al coniuge o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata, e l'inizio del periodo di congedo di maternità, vanifica la speciale protezione della maternità garantita dalla Carta fondamentale (artt. 31 e 37 della Costituzione).

Il Tribunale di Torino, in particolare, rileva che la disciplina censurata «pregiudica il diritto del disabile di ricevere assistenza all'interno del proprio nucleo familiare ed il diritto della lavoratrice di prestare assistenza al proprio coniuge disabile (laddove impone a quest'ultima, qualora insorga uno stato di gravidanza, di sacrificare anzitempo tale assistenza per riprendere il rapporto di lavoro prima dell'astensione obbligatoria)» e, in pari tempo, sacrifica «la libertà della lavoratrice di scegliere quando diventare madre», esponendola al rischio di perdere il diritto all'indennità di maternità quando le complicazioni della gestazione impediscano «la ripresa del servizio al termine del congedo straordinario».

La disciplina censurata sarebbe lesiva, altresì, dell'art. 3 Cost., in quanto, in difetto di ogni ragionevole giustificazione, riserverebbe un trattamento deteriore alla lavoratrice costretta ad assentarsi per assistere il coniuge o un figlio disabili.

Il Tribunale di Torino, in particolare, denuncia la violazione del «principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.». La lavoratrice che si dedica all'assistenza al coniuge disabile non sarebbe «meritevole di una minor tutela» rispetto alla lavoratrice assente per «malattia, infortunio sul lavoro, congedo parentale o congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità o per accudire minori in affidamento» o rispetto all'ipotesi «della mancata prestazione lavorativa in caso di contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, della collocazione in cassa integrazione».

Il Tribunale di Trento ravvisa il contrasto con il «principio di eguaglianza formale *ex* art. 3 co. 1 Cost.» e indica come specifico termine di raffronto la fattispecie «della lavoratrice madre che si trova in congedo *ex* art. 47 segg. d.lgs. 151/2001 per assistere il figlio ammalato» e perciò beneficia dell'esclusione di tale congedo dal computo dei sessanta giorni previsti dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2001.

Il Tribunale di Torino prospetta anche il contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 23, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Il diniego dell'indennità di maternità, «dovuto alla duplice condizione della ricorrente, gestante con gravidanza a rischio e parente di un disabile bisognoso di cure», contravverrebbe al divieto di discriminazione con riguardo al sesso, «nella specifica declinazione della gravidanza/maternità», e alla disabilità, divieto che tutela anche chi presti al disabile la necessaria assistenza.

2. – Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni in larga parte coincidenti, relative alla disciplina del computo dei sessanta giorni tra l'inizio del congedo straordinario e l'inizio del periodo di congedo di maternità. I

relativi giudizi, pertanto, vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione.

3. – Le questioni sono fondate, nei termini e per i motivi di séguito esposti.

4. – Il testo unico del 2001 appresta una disciplina articolata delle diverse ipotesi di sospensione e di interruzione dell'attività lavorativa, anteriori all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, e delle fattispecie in cui l'indennità di maternità è concessa anche quando sia trascorso un periodo superiore a sessanta giorni tra l'assenza e la sospensione e l'inizio dell'astensione obbligatoria. Su tale disciplina, che è utile ripercorrere nella sua evoluzione diacronica, si è innestata la giurisprudenza di questa Corte, come si vedrà in séguito.

La legge, in particolare, accorda l'indennità giornaliera di maternità anche alle «lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate», purché «tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni» (art. 24, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2001).

L'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 151 del 2001 esclude dal computo dei sessanta giorni le «assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali», il «periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità», il «periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento» e il «periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale».

Una disciplina peculiare è dettata a favore della lavoratrice che, all'inizio del periodo di congedo di maternità, fruisca dell'indennità di disoccupazione (art. 24, commi 4 e 5, d.lgs. n. 151 del 2001), del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni (art. 24, comma 6, d.lgs. n. 151 del 2001) o dell'indennità di mobilità (art. 24, comma 7, d.lgs. n. 151 del 2001).

La normativa vigente ha riprodotto le previsioni dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), che già menzionava le assenze dovute a malattia e infortunio e disciplinava le fattispecie del godimento dell'indennità di disoccupazione e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni, recependo anche gli interventi di questa Corte, che hanno via via esteso l'ambito applicativo del beneficio dell'indennità di maternità.

L'art. 17, secondo comma, legge n. 1204 del 1971 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dapprima nella parte in cui non escludeva – dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro – l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante avesse goduto in séguito a una precedente maternità (sentenza n. 106 del 1980) e il periodo di assenza per accudire minori affidate in preadozione (sentenza n. 332 del 1988).

La declaratoria di illegittimità costituzionale ha poi investito lo stesso art.

17, secondo comma, nella parte cui negava l'indennità giornaliera di maternità alle lavoratrici con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, anche in relazione ai previsti successivi periodi di ripresa dell'attività lavorativa, allorché il periodo di astensione obbligatoria avesse avuto inizio più di sessanta giorni dopo la cessazione della precedente fase di lavoro (sentenza n. 132 del 1991).

5. – La disciplina censurata si colloca, come già anticipato, nell'evoluzione normativa, ripercorsa nei suoi tratti salienti.

I giudici *a quibus* muovono dalla premessa che l'elencazione dell'art. 24 d.lgs. n. 151 del 2001 sia tassativa e non possa essere integrata attraverso un'interpretazione adeguatrice. La legge, in particolare, non contemplerebbe il congedo straordinario che l'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001 prevede a favore del coniuge convivente e della madre per l'assistenza a «soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

I rimettenti, chiamati a decidere le controversie promosse da lavoratrici gestanti che prestavano assistenza l'una al coniuge e l'altra al figlio disabile, chiedono di ampliare il catalogo delle deroghe previste dall'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 151 del 2001 a tali specifiche ipotesi. Queste precise richieste delimitano il tema del decidere devoluto all'esame di questa Corte.

Il dubbio di costituzionalità è originato da una plausibile premessa ermeneutica.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'attribuire carattere tassativo alle deroghe delineate dall'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 151 del 2001 (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 14 luglio 2017, n. 17524 e 24 marzo 2017, n. 7675), in coerenza con l'orientamento di questa Corte, che riconduce alla valutazione discrezionale del legislatore l'individuazione delle particolari fattispecie in cui non rileva una cesura superiore a sessanta giorni tra l'assenza della lavoratrice e la sospensione del suo rapporto di lavoro, da un lato, e l'inizio del periodo di congedo di maternità, dall'altro (sentenza n. 106 del 1980, punto 5. del *Considerato in diritto*).

6. – Il legislatore, pur nell'ambito di tali scelte discrezionali, si propone di apprestare una tutela effettiva e coerente con il dettato costituzionale, che conferisce alla Repubblica il compito di proteggere la maternità e l'infanzia, «favorendo gli istituti necessari a tale scopo» (art. 31, secondo comma, Cost.), e prescrive «una speciale adeguata protezione» (art. 37, primo comma, Cost.) per la madre e il bambino, accomunati in una prospettiva di tutela unitaria, in armonia con l'unicità della relazione esistenziale che li lega (sentenza n. 205 del 2015, punto 4. del *Considerato in diritto*).

La Carta fondamentale impone di proteggere la salute fisica della donna e del bambino e tutto il complesso rapporto che si instaura tra madre e figlio, con le «esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino» (sentenze n. 61 del 1991, punto 4. del *Conside-*

rato in diritto, e n. 1 del 1987, punto 6. del *Considerato in diritto*), e di «impedire che possano, dalla maternità e dagli impegni connessi alla cura del bambino, derivare conseguenze negative e discriminatorie» (sentenza n. 423 del 1995, punto 4. del *Considerato in diritto*).

Nel definire i presupposti dell'indennità di maternità, «crocevia di molteplici valori costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 205 del 2015, punto 4. del *Considerato in diritto*), le scelte legislative, pur diversamente modulate con riferimento alle peculiari situazioni considerate, devono salvaguardare il fondamento della tutela costituzionale della maternità, che risiede nella maternità in quanto tale (sentenza n. 361 del 2000, punto 4.1. del *Considerato in diritto*) e vieta «una ingiustificata esclusione di ogni forma di tutela» (sentenza n. 405 del 2001, punto 2.1. del *Considerato in diritto*).

7. – La legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 151 del 2001 deve dunque essere scrutinata alla luce dei principi richiamati.

7.1. – La legge riconosce il diritto a percepire l'indennità di maternità se si può ritenere, in ragione della brevità del tempo trascorso «tra la cessazione del lavoro e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria» o in ragione di altri specifici elementi, che la lavoratrice sia «ancora inserita nel circuito del lavoro allorquando il periodo di astensione obbligatoria ha avuto inizio» (sentenza n. 132 del 1991, punto 2. del *Considerato in diritto*), o se ricorrano esigenze preminenti di tutela, connesse a una precedente maternità (sentenza n. 106 del 1980) o alla cura di un minore affidato in preadozione (sentenza n. 332 del 1988).

La disposizione censurata non annovera tra le esigenze preminenti di tutela la necessaria assistenza del coniuge o del figlio disabili, in forza di un congedo straordinario concesso ai sensi dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001.

7.2. – Questa omissione è posta al centro delle censure mosse dai rimettenti.

Nel negare l'indennità di maternità alla madre che, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, benefici da più di sessanta giorni di un congedo straordinario per l'assistenza al coniuge o al figlio in condizioni di grave disabilità, la disposizione censurata sacrifica in maniera arbitraria la speciale adeguata protezione che l'art. 37, primo comma, Cost. accorda alla madre lavoratrice e al bambino. Quest'ultima previsione specifica e rafforza la tutela della maternità e dell'infanzia già sancita in termini generali dall'art. 31, secondo comma, Cost.

L'esclusione del congedo straordinario si rivela irragionevole anche alla luce delle speciali previsioni dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 151 del 2001, che non comprendono nel computo dei sessanta giorni tra l'inizio dell'assenza e l'inizio dell'astensione obbligatoria il «periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità». La deroga prevista per tali congedi si ispira a un'esigenza preminente di tutela, cosicché l'indennità di maternità è dovuta anche quando la discontinuità del rapporto di lavoro superi i sessanta giorni.

Nelle due ipotesi di congedo straordinario per assistere il coniuge o un figlio in condizioni di grave disabilità emergono esigenze di tutela egualmente rilevanti.

Si tratta, infatti, di congedo straordinario subordinato a presupposti oggettivi e temporali rigorosi, non equiparabile ad altre assenze, giustificate da motivi personali e di famiglia, che incidono sul computo dei sessanta giorni previsti dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2001.

La giurisprudenza di questa Corte ha contribuito a scandire l'evoluzione del beneficio in esame e ad ampliarne l'ambito applicativo. Dapprima esteso ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità accertata, i cui genitori siano totalmente inabili (sentenza n. 233 del 2005), il congedo straordinario ha successivamente riguardato, in via prioritaria, il coniuge convivente (sentenza n. 158 del 2007) e, in difetto di altri soggetti idonei, il figlio convivente (sentenza n. 19 del 2009) e il parente o l'affine entro il terzo grado convivente (sentenza n. 203 del 2013).

L'estensione dei beneficiari del congedo straordinario risponde all'esigenza di garantire la cura del disabile nell'ambito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, allo scopo di tutelarne nel modo più efficace la salute, di preservarne la continuità delle relazioni e di promuoverne una piena integrazione.

L'assetto prefigurato dal legislatore pregiudica la madre che si faccia carico anche dell'assistenza al coniuge o al figlio disabili, e attua un bilanciamento irragionevole nei confronti di due principi di primario rilievo costituzionale, la tutela della maternità e la tutela del disabile. Con l'imporre una scelta tra l'assistenza al disabile e la ripresa dell'attività lavorativa per godere delle provvidenze legate alla maternità, la disciplina censurata determina l'indebito sacrificio dell'una o dell'altra tutela. In tal modo essa entra in contrasto con il disegno costituzionale che tende a ravvicinare le due sfere di tutela e a farle convergere, nell'alveo della solidarietà familiare, oltre che nelle altre formazioni sociali.

La tutela della maternità e la tutela del disabile, difatti, pur con le peculiarità che le contraddistinguono, non sono antitetiche, proprio perché perseguono l'obiettivo comune di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.). Per questi particolari vincoli di solidarietà, connessi alla cura del coniuge o del figlio disabili con handicap in condizione di gravità accertata, si impone l'estensione della deroga sancita dall'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 151 del 2001.

8. – Dalle considerazioni svolte, discende la fondatezza delle proposte questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 Cost.

Si deve, pertanto, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevede che, ai fini del computo dei sessanta giorni previsti dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 151 del 2001, non si tenga conto del periodo di congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma

5, d.lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 104 del 1992.

Restano assorbite le ulteriori censure del Tribunale di Torino, incentrate sulla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 23, 33 e 34 della CDFUE.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*] *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario previsto dall'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2018.

* * *

Sentenza n. 200/2020 (Pres. Morelli; Red. Sciarra)

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con ricorso iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2019, alcune disposizioni della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019), nonché, con successivo ricorso iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2019, l'intera legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica), deducendo la violazione degli artt. 2, 3, 31, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

[*omissis*]

5. – L'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 è impugnato anche nella parte in cui sostituisce il comma 11 dell'art. 16 della legge reg. Liguria n. 15 del 1996. La norma così introdotta prevede quanto segue: «I candidati che si trovino nel periodo corrispondente all'interdizione anticipata dal lavoro e all'astensione obbligatoria per maternità hanno titolo a permanere

in graduatoria e ad essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria stessa da parte dell'Amministrazione al termine del predetto periodo».

Secondo il ricorrente, questa disposizione violerebbe gli artt. 2, 3, 31 e 51 Cost., in relazione all'art. 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), in quanto, nel dettare «regole peculiari» per la fattispecie del «personale in aspettativa per maternità», finirebbe con l'introdurre una «discriminazione in ragione dello stato di gravidanza».

5.1. – Deve premettersi che, nelle more del giudizio, la norma impugnata è stata abrogata dall'art. 3 della legge reg. Liguria n. 4 del 2019, con decorrenza 27 aprile 2019. La Regione Liguria ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione dell'intervenuta abrogazione.

Non ricorrono in questo caso gli estremi per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. In sede di pubblica udienza, il ricorrente non ha esteso a questa disposizione la propria volontà di non coltivare l'impugnazione proposta. Inoltre, non c'è evidenza alcuna della mancata applicazione, *medio tempore*, della norma impugnata. Essa, infatti, è rimasta in vigore per più di quattro mesi (dal 1° gennaio al 26 aprile 2019), arco temporale durante il quale non può escludersi che l'effetto di discriminazione lamentato dallo Stato sia venuto in essere. Tanto basta per sostenere che non vi è cessazione della materia del contendere (da ultimo, sentenze n. 68 del 2018, punto n. 14.1 del *Considerato in diritto*, e n. 191 del 2017, punto n. 5.3 del *Considerato in diritto*).

5.2. – Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata richiama esplicitamente gli istituti del congedo obbligatorio di maternità, disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001 (norma che prevede, come condizione ordinaria, il «divieto di adibire al lavoro le donne» durante i due mesi precedenti la data presunta del parto – ovvero, ove il parto avvenga oltre tale data, anche per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto – nonché durante i tre mesi dopo il parto), e dell'interdizione anticipata dal lavoro, di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 (disposizione che prevede per le lavoratrici in stato di gravidanza un ulteriore periodo di astensione dal lavoro, che si va ad aggiungere a quello di congedo obbligatorio per maternità, in caso di gravi o particolari motivi che sono valutati dalla Direzione territoriale del lavoro e dalla ASL).

Essa prevede che, per i corrispondenti periodi di tempo, i candidati già inclusi in una graduatoria hanno «titolo» a permanervi e ad essere «richiamati» in caso di «ulteriore» utilizzo della graduatoria stessa. Il ricorrente assume che, in tal modo, si finisce per negare il diritto all'immediata assunzione in servizio dei candidati che, pur inclusi in graduatoria, si trovino nel periodo corrispondente al congedo per maternità, ovvero che godano dell'interdizione anticipata dal lavoro, poiché si posticipa l'accesso al lavoro al momento del successivo – ma solo eventuale – «ulteriore» scorrimento della graduatoria.

Così ricostruita, la disposizione censurata si pone in insanabile contrasto con i principi costituzionali che tutelano l'interesse primario dei minori. I principi già espressi da questa Corte, relativamente al divieto di discriminazioni connesse allo stato di gravidanza e alla maternità, nonché alla cura del bambino, intesa come valorizzazione di un peculiare legame affettivo e relazionale (sentenza n. 158 del 2018, che richiama le sentenze n. 61 del 1991 e n. 423 del 1995), devono, peraltro, seguendo il corso dell'evoluzione legislativa, considerarsi estesi al padre lavoratore, quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2001. Secondo questa disposizione, in caso di morte o di infermità grave della madre, ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, quest'ultimo ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente a quello del congedo obbligatorio di maternità.

La previsione della legge della Regione Liguria secondo cui i candidati non possono essere immediatamente assunti, qualora si trovino nei periodi corrispondenti al congedo ovvero all'interdizione dal lavoro, è in contrasto con tutti i parametri evocati dal ricorrente, che congiuntamente esprimono i principi di non discriminazione, di protezione del minore e di tutela della maternità, più volte enunciati da questa Corte. Tale disposizione, nel privare i candidati di una concreta possibilità di immissione in ruolo, con la perdita dei connessi benefici giuridici ed economici, compromette il loro accesso all'impiego, nell'ipotesi in cui la graduatoria non divenga oggetto di «ulteriore» utilizzo. Ciò determina una palese discriminazione in ragione dello stato di gravidanza e di maternità, che si sostanzia nella perdita di chance, collegata a un effettivo ingresso in ambito lavorativo.

Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996.

[omissis]

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

[omissis] 1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019), nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della legge della Regione Liguria 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull'assunzione agli impieghi regionali);

[omissis]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 luglio 2020.

* * *

Sentenza n. 42/2024 (Pres. Barbera; Red. Petitti)*Considerato in diritto*

1. – Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze, sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lettera *b*), della legge reg. Toscana n. 73 del 2018, in riferimento all'art. 3 Cost.

La disposizione censurata stabilisce che, tra i requisiti per accedere al contributo di 700,00 euro annui, per il triennio 2019-2021, rivolto al sostegno delle famiglie con figli minori disabili, vi sia anche quello per cui «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo».

1.1. – Il giudice *a quo* premette di doversi pronunciare, nell'ambito di un giudizio antidiscriminatorio, sull'impugnazione presentata da J. M. avverso l'ordinanza del Tribunale di Arezzo 21 aprile 2021, n. 965, che ha ritenuto non discriminatorio il provvedimento di diniego del contributo adottato dal Comune di Arezzo nei confronti dell'appellante, in quanto quest'ultima, al momento della presentazione della richiesta (il 12 maggio 2020), non aveva maturato il requisito della residenza biennale, perché residente in Toscana solo dal 5 marzo 2019.

2. – La Corte d'appello di Firenze ritiene che la previsione censurata contrasti con l'art. 3 Cost., perché l'esclusione della ricorrente dalla provvidenza darebbe luogo a «un trattamento ingiustificatamente deteriore, rispetto a quello delle altre famiglie con minori disabili che risiedono in Toscana da almeno due anni prima del 1° gennaio dell'anno in cui chiedono il contributo». L'assenza di una ragionevole giustificazione del requisito in questione si ricaverebbe dal fatto che esso non mostrerebbe alcuna correlazione con la situazione di bisogno che il sussidio in parola mira ad alleviare e dal suo carattere discriminatorio rispetto a quei nuclei familiari, residenti da più di due anni, in cui è presente un minore affetto da una condizione di disabilità meno grave e/o che mostrano di avere un reddito più elevato di quello dell'appellante nel giudizio *a quo*.

[*omissis*]

4. – La prestazione al cui ottenimento è rivolta la domanda nel giudizio *a quo* è stata istituita dall'art. 5, comma 1, della legge reg. Toscana n. 73 del 2018 e consiste in un contributo annuale *una tantum* di 700,00 euro per il triennio 2019-2021, finalizzato a «sostenere le famiglie con figli disabili minori di diciotto anni». Tale contributo è riconosciuto al nucleo familiare per ogni minore disabile, in presenza di un'accertata sussistenza della condizione di *handicap* grave ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate). I requisiti per la sua concessione sono disciplinati dal comma 4 del medesimo art. 5 e consistono, nel testo della disposizione vigente *ratione temporis*, nella necessità che il genitore che presenta la domanda faccia parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo (lettera *a*), che sia il genitore richiedente che il figlio siano «residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo» (lettera *b*, oggetto delle odierne censure), e infine che il nucleo familiare cui entrambi appartengono dimostri di avere un «valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 29.999,00» (lettera *c*).

La provvidenza in questione è stata introdotta in Toscana con l'art. 4 della legge della Regione Toscana 2 agosto 2013, n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale) per il triennio 2013-2015 e poi successivamente confermata su base triennale per gli anni 2016-2018 e 2019-2021 e su base annuale per il 2022 e il 2023.

Merita di essere evidenziato, secondo quanto emerge dai lavori preparatori e dalla ricostruzione della *ratio* e del sistema delle varie disposizioni che si sono succedute negli anni, che la misura appartiene alla categoria degli strumenti introdotti dalla Regione per offrire un sussidio integrativo alle famiglie in cui sia presente un minore disabile. Ciò è avvenuto non in ottemperanza a obblighi promananti da leggi statali – che pure al sostegno e all'integrazione dei disabili dedicano un quadro articolato di misure riconducibili alla competenza in materia di livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost. – ma unicamente nell'esercizio della competenza legislativa residuale in materia di politiche sociali (art. 117, quarto comma, Cost.; analogamente, sentenza n. 172 del 2013).

Deve inoltre considerarsi che, mentre dal 2015 e nei trienni successivi (nel corso del quale ultimo è sorta la controversia di cui al giudizio *a quo*), le disposizioni di leggi regionali che si sono susseguite hanno lasciato inalterato il requisito della necessaria residenza biennale continuativa nel territorio regionale quale condizione per ottenere il contributo, per gli anni 2022 e 2023, prima l'art. 19, comma 4, lettera *b*), della legge reg. Toscana n. 54 del 2021 e poi l'art. 23, comma 4, lettera *b*), della legge reg. Toscana n. 44 del 2022 hanno previsto che possano essere ammesse al contributo le richieste provenienti da nuclei familiari in cui il genitore richiedente e il minore disabile risultino, semplicemente, residenti in Toscana al momento di presentazione della domanda.

5. – Poste queste premesse, la questione è fondata.

A sostegno della legittimità costituzionale della disposizione censurata, la difesa della Regione Toscana adduce il carattere «ragionevole e non sproporzionato» del requisito della residenza biennale continuativa nel territorio regionale, tenuto conto che il beneficio non rientra tra quelli imposti in vista del

soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti da leggi statali, sicché la selezione fondata su una contenuta protrazione della residenza nel territorio regionale sarebbe giustificata dalla necessità di valorizzare il collegamento del nucleo familiare con la comunità locale e, comunque, «di assicurare una cifra non irrisoria alle famiglie con figli disabili, in considerazione della limitatezza delle risorse regionali».

5.1. – Pronunciandosi in merito a disposizioni di leggi regionali che hanno condizionato il riconoscimento di prestazioni di natura sociale al requisito della residenza più o meno protratta sul territorio regionale, e senza che venisse in discussione (come nel caso in esame) il diverso e ulteriore requisito della cittadinanza, questa Corte ha costantemente ammesso «la possibilità, in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili, di introdurre criteri selettivi per l'accesso ai servizi sociali, utilizzando il requisito della residenza, ma solo a condizione che sussista un ragionevole collegamento tra il requisito medesimo e la funzione del servizio al cui accesso fa da filtro (sentenze n. 7 del 2021, n. 281 e n. 44 del 2020, n. 168 e n. 141 del 2014, n. 222 e n. 133 del 2013)» (sentenza n. 199 del 2022).

Pur essendo, pertanto, in linea di principio ammissibile che il requisito della residenza protratta venga impiegato al fine di operare una selezione, correlata all'appartenenza alla comunità territoriale, tra i beneficiari di misure riconducibili alla discrezionalità del legislatore regionale, ciò non toglie che un simile requisito si espone a dubbi di legittimità costituzionale ogni qualvolta non mostri di avere «una idonea e ragionevole correlazione con la funzione e la finalità dei servizi o delle prestazioni il cui godimento è inciso dalle disposizioni oggetto di esame» (sentenza n. 42 del 2021).

In considerazione di ciò, il controllo sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale correlazione «è operato da questa Corte secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della *ratio* della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale *ratio* del filtro selettivo introdotto» (sentenza n. 44 del 2020). Nell'ambito di una simile valutazione, si deve ritenere che, se la *ratio* dell'intervento è quella di alleviare un bisogno primario della persona, il requisito della residenza protratta deve essere sottoposto a uno scrutinio particolarmente stretto, attesa la difficoltà di rinvenire una «correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni primari dell'essere umano, insediatosi nel territorio regionale, e la protrazione nel tempo di tale insediamento» (sentenza n. 222 del 2013). Al contrario, laddove non venga direttamente in evidenza la finalità di alleviare uno stato di bisogno, il criterio della residenza prolungata può rinvenire la sua giustificazione nel collegamento con l'attitudine del nucleo familiare ad agire stabilmente nel territorio regionale (sentenza n. 141 del 2014).

La necessità di un'adeguata e ragionevole correlazione tra la *ratio* della misura e il requisito della residenza protratta non viene meno neanche nel caso in cui il legislatore regionale abbia istituito una «prestazione ulteriore e facol-

tativa, che si pone al di sopra dei livelli minimi essenziali» e che viene finanziata con propri mezzi, perché «tanto l'una che l'altra circostanza eccepite non escludono "che le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili – debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza" (sentenze n. 2 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005)» (sentenza n. 172 del 2013).

5.2. – Nel caso di specie, non può dubitarsi che la prestazione prevista dalla disposizione censurata introduca una misura volta al soddisfacimento di bisogni primari dell'individuo, attesa la sua esplicita finalizzazione a «sostenere le famiglie con figli disabili minori di diciotto anni» (art. 5, comma 1, della legge reg. Toscana n. 73 del 2018).

E nello stesso senso depone anche il richiamo, tra i requisiti per ottenere il contributo, alla condizione di *handicap* grave del minore ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, la cui sussistenza è individuata nella situazione in cui «la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».

Peraltro, questa Corte ha costantemente affermato che «sulla condizione giuridica della persona con disabilità confluisce un complesso di "valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale" (sentenze n. 232 del 2018, n. 258 del 2017, n. 275 del 2016, n. 215 del 1987)» (sentenza n. 83 del 2019). E l'inerenza del contributo in questione alla predetta *ratio*, pur nella modesta entità del suo importo e nel carattere non obbligato della sua introduzione, deve essere individuata nella circostanza che la salute psico-fisica del disabile «postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie "il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di *handicap*" (sentenze n. 19 del 2009, n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005)» (sentenza n. 203 del 2013).

5.3. – Se tale è la finalità del contributo, il requisito della residenza continuativa biennale nel territorio regionale si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., perché esso, a differenza degli altri requisiti stabiliti dall'art. 5 della legge reg. Toscana n. 73 del 2018 (gravità della condizione di *handicap*, convivenza nel nucleo familiare del genitore richiedente, soglia di reddito ai fini ISEE), non è in alcun modo riconducibile a una condizione particolare di bisogno o di necessità idonea a operare una selezione tra i nuclei familiari che richiedono la provvidenza in questione.

Pur tenendo conto del rilievo che può assumere, nell'adozione delle politiche regionali in materia sociale, la verificabilità dell'appartenenza dei beneficiari di queste ultime alla comunità regionale, non può condividersi l'assunto della difesa regionale per cui, nel caso di specie, questa sarebbe comprovata dalla permanenza minima per un biennio nel territorio della

Regione Toscana. L'obiettivo di garantire una qualche forma di legame con il territorio, infatti, deve tenere conto del fatto che l'indicazione di un periodo minimo di residenza deve essere correlato, come si è detto, al fine della misura, e che la sola fissazione della residenza – non ulteriormente qualificata da un periodo minimo di durata nel territorio della Regione – non è affatto priva di valore nel denotare il legame di un nucleo familiare con la comunità locale di riferimento.

Premesso che l'acquisizione della residenza non si traduce in un processo immediato rimesso alla contingente dichiarazione dell'interessato, in quanto resta sottoposta a verifiche e controlli, a connotare nel senso dell'irragionevolezza la disposizione in esame sta soprattutto la constatazione che, per una famiglia in cui sia presente un minore disabile grave, la scelta di risiedere in un certo territorio assume un valore diverso e peculiare rispetto a quanto può accadere per altri nuclei familiari, con riguardo, ad esempio, alle caratteristiche dell'abitazione o alla presenza di strutture per la cura e l'assistenza.

A fronte di ciò, la scelta di imporre la maturazione di un certo periodo di residenza protratta per tale famiglia, fosse anche contenuto nel limite di due anni, si palesa discriminatoria. Infatti, la selezione operata dal criterio in questione potrebbe portare «ad escludere soggetti altrettanto (se non più) esposti alle condizioni di bisogno e di disagio (che il censurato sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale)», senza che sia possibile presumere, in termini assoluti, che lo stato di bisogno di chi risieda in Toscana da meno di due anni «sia minore rispetto a chi vi risieda da più anni (sentenze n. 133, n. 4 e n. 2 del 2013)» (sentenza n. 172 del 2013). Né potrebbe assumere rilievo in senso contrario l'attribuzione formale del beneficio al nucleo familiare (come, nel caso di specie, al genitore convivente), risultando invece determinante la condizione di bisogno delle persone che lo compongono (in tal senso, sentenza n. 7 del 2021).

Deve conclusivamente osservarsi che la durata della residenza continuativa, di cui la Regione enfatizza la brevità, non assume quindi valore in sé, ma alla luce della *ratio* perseguita dalla misura cui accede, sicché maggiore è l'inerenza della prestazione a un bisogno essenziale della persona, meno si giustifica la scelta di condizionarla a requisiti diversi e aggiuntivi rispetto alla sola residenza nel territorio della Regione.

5.4. – Nei suoi scritti difensivi e negli argomenti fatti valere in sede di discussione orale, la Regione Toscana ha evidenziato anche la necessità di valorizzare, tra i criteri di selezione dei beneficiari, quei nuclei familiari che denotino un più diretto radicamento nella comunità locale e il contributo prestato allo sviluppo della stessa.

In linea di principio, può convenirsi che la garanzia dei diritti fondamentali dell'individuo, tanto più se volta al soddisfacimento di necessità e bisogni di carattere sociale, possa avere un legame con la comunità territoriale di riferimento, perché è anche in essa che prende corpo il rapporto che tiene insieme

il riconoscimento e la garanzia di quei diritti con l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'art. 2 Cost.

Ciò detto, è anche vero che il legame con la comunità territoriale (nel caso di specie, regionale) che eroga prestazioni sociali non può risolversi in una sostanziale preclusione, motivata unicamente dall'esigenza di valorizzare – attraverso il requisito della residenza protratta e senza alcun collegamento con lo stato di bisogno da alleviare – il contributo pregresso che, in primo luogo mediante la imposizione locale, alcune categorie di cittadini hanno fornito, col tempo e grazie alla permanenza nel territorio regionale, all'assolvimento dei compiti di assistenza.

Ove, come nel caso in esame, requisiti selettivi fondati sul radicamento territoriale non tengano conto dei caratteri essenziali dei bisogni primari cui le politiche sociali sono finalizzate, «l'argomento del contributo pregresso tende inammissibilmente ad assegnare al dovere tributario finalità commutative, mentre esso è una manifestazione del dovere di solidarietà sociale, e [...] applicare un criterio di questo tipo alle prestazioni sociali è di per sé contraddittorio, perché porta a limitare l'accesso proprio di coloro che ne hanno più bisogno» (sentenza n. 107 del 2018).

5.5. – Peraltro, appurata nel caso di specie l'inidoneità del requisito della residenza protratta a operare una selezione della platea dei beneficiari e verificata l'impossibilità di valorizzare il contributo del nucleo familiare al progresso della comunità locale, si deve osservare come la Regione Toscana abbia modulato nel corso degli anni il requisito in questione senza che sia dimostrabile un legame diretto tra l'ampliamento del periodo di residenza continuativa nel territorio regionale e le esigenze di contenimento della spesa, connesse all'aumento delle richieste di accesso al contributo.

Infatti, tale aumento ha determinato, nel 2021 e nel 2022, lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste (secondo quanto stabilito, rispettivamente, dall'art. 5, comma 6-*bis*, della legge reg. Toscana n. 73 del 2018, introdotto dall'art. 10, comma 1, della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 55, recante «Legge di stabilità per l'anno 2022», e dall'art. 19, comma 6-*bis*, della legge reg. Toscana n. 54 del 2021, come modificato, da ultimo, dall'art. 14, comma 1, della legge della Regione Toscana 3 luglio 2023, n. 25, recante «Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023-2025»), al fine di garantire l'erogazione del contributo stesso a quei nuclei familiari che, pur in possesso dei requisiti prescritti, si sono trovati a fare i conti con l'incapienza dei precedenti appostamenti di bilancio.

A fronte del rilevato aumento delle richieste, negli stessi anni la medesima Regione Toscana ha tuttavia provveduto a eliminare, tra i requisiti per l'accesso al contributo, il requisito della residenza biennale, riconoscendo la possibilità di presentare la domanda a quei nuclei familiari che, fermo restando il rispetto degli altri requisiti, fossero residenti in Toscana al momento della sua presentazione, così ulteriormente avvalorando – anche dal punto di vista delle risorse

impiegabili – il difetto di correlazione tra il censurato criterio selettivo e la natura e le finalità del contributo.

6. – Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lettera *b*), della legge reg. Toscana n. 73 del 2018, nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, quello per cui «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo», anziché quello per cui sia il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, al momento della presentazione della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 4, lettera *b*), della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, quello per cui «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo», anziché quello per cui sia il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, al momento della presentazione della domanda.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2024.

2.1.2. *Padre lavoratore e madre d'intenzione lavoratrice*

SENTENZA N. 1/1987 (PRES. LA PERGOLA; REL. SPAGNOLI)

Lavoratore padre – Astensione obbligatoria dal lavoro e riposi giornalieri in caso di morte o grave infermità della madre – Omessa estensione.

Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), art. 7.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 29, 30, 31 e 37.

SENTENZA N. 179/1993 (PRES. CASAVOLA; RED. SANTOSUOSSO)

Lavoro (tutela del) – Padre lavoratore – Assistenza al figlio nel suo primo anno di vita – Diritto ai riposi giornalieri in alternativa alla madre lavoratrice consenziente – Omessa estensione.

Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), art. 7.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 29, 30, 31 e 37.

SENTENZA N. 385/2005 (PRES. CAPOTOSTI; RED. CONTRI)

Lavoro (tutela del) – Liberi professionisti – Indennità di maternità in caso di minori adottati o in affidamento preadottivo nei primi tre mesi dall'ingresso in famiglia – Esclusione del padre adottivo.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), artt. 70 e 72.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31.

SENTENZA N. 115/2025 (PRES. AMOROSO; RED. SAN GIORGIO)

Maternità e infanzia – Congedo di paternità obbligatorio – Beneficiari – Padre lavoratore – Estensione alla madre intenzionale lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile – Omessa previsione.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 27-*bis*.

Costituzione, artt. 3 e 117, primo comma, quest'ultimo in relazione agli artt. 2 e 3 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 e all'art. 4 della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

Considerato in diritto

1. – Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ordinanze di rimessione indicate in epigrafe hanno ad oggetto ora talune norme (gli artt. 4 e 10) della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri), ora l'intera legge 9 dicembre 1977 n. 903 (sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), ora specificamente gli artt. 6, 7 e 8 della stessa. Nonostante la molteplicità delle norme impugnate, le ordinanze evidenziano, pur nella diversità delle prospettazioni, problemi che si presentano, nei contenuti e nel riferimento ai principi che si affermano violati, identici o sostanzialmente analoghi, onde i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. – L'ordinanza (iscritta al n. 721 r.o.1980) emessa dal Tribunale di Milano, impugna – in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. – l'art. 4 della legge n. 1204 del 1971 e l'art. 6 della legge n. 903 del 1977 nella parte in cui non prevedono che il beneficio dell'astensione dal lavoro, attribuito alle lavoratrici madri (naturali ed adottive) per i primi tre mesi successivi alla nascita dei figli ovvero al loro ingresso nella nuova famiglia, possa estendersi anche ai padri lavoratori, per lo stesso periodo, allorché venga a mancare, per morte o per qualsivoglia altro motivo, l'assistenza della madre.

Le stesse norme vengono impugnate, con riferimento agli stessi parametri, dal Pretore di Milano con ordinanza iscritta al n. 151 r.o 1984; ma il giudice rimettente investe anche l'art. 10 della legge n. 1204 del 1971 e l'art. 8 della legge n. 903 del 1977, nella parte in cui non prevedono che il beneficio dei riposi giornalieri disposto a favore delle lavoratrici madri possa estendersi anche al padre lavoratore allorché venga a mancare per morte (o altra causa) l'assistenza della madre al neonato.

L'art. 4 (limitatamente alla lettera c) della legge n. 1204 del 1971 e l'art. 6 della legge n. 903 del 1977 vengono impugnati anche dal Pretore di Latina con ordinanza iscritta al n. 549 r.o. 1985, la quale lamenta lo stesso vizio rilevato con la menzionata ord. n. 721 del 1980 emessa dal Pretore di Milano, ma aggiunge ai parametri ivi invocati anche l'art. 37 Cost.

Con ordinanza iscritta al n. 626 r.o. 1981, il Pretore di Bologna solleva infine questione di costituzionalità dell'intera legge 9 dicembre 1977 n. 903 ed in particolare del suo art. 7, per la supposta violazione dell'art. 3 in relazione agli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost., per non avere la norma impugnata esteso anche al padre lavoratore la possibilità di usufruire entro il primo anno di vita del figlio, in alternativa con la madre, dei riposi previsti dall'art. 10 l. 30 dicembre 1971 n. 1204.

Le prime tre ordinanze traggono origine da giudizi promossi – nei confronti del rispettivo datore di lavoro e dell'ente assicuratore da lavoratori dipendenti che, a seguito della morte della propria moglie, avvenuta in occasione del parto, avevano dovuto personalmente attendere alla cura dei figli neonati. Di qui la

richiesta – giudizialmente proposta – di vedersi corrisposta l'indennità menzionata dall'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 in relazione al periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dall'art. 4, lettera c), dalla stessa legge, e – nel caso del giudizio proposto innanzi al Pretore di Milano – di vedersi riconosciuto anche il diritto al riposo giornaliero di due ore concesso alle lavoratrici sino al compimento del primo anno di vita del bambino.

La quarta ordinanza (n. 676 r.o. 1981) è stata emessa nel corso di un giudizio promosso da un lavoratore dipendente che chiedeva di vedersi corrisposta la retribuzione anche per le due ore di permesso giornaliero concessegli per provvedere al proprio figlio nel primo anno di vita, stante la impossibilità per la madre – invalida e immobilizzata – di prestare al minore una qualsiasi assistenza.

3. – Ciò premesso, va osservato che la legge 30 dicembre 1971 n. 1204 – della quale fanno parte due delle norme impugnate – ha dato alla tutela delle lavoratrici madri una disciplina organica, migliorando sensibilmente il trattamento previsto dalla legge 26 aprile 1950 n. 860, che pure aveva intrapreso una prima attuazione delle norme costituzionali sulla condizione della donna lavoratrice. La legge 1204 amplia in modo notevole lo spettro delle provvidenze a favore della lavoratrice, sotto il profilo dell'allargamento dei soggetti beneficiari, della salvaguardia della salute, della conservazione del posto di lavoro e dei risvolti economici collegati ai vari istituti previsti per la tutela della maternità.

Con la nuova normativa si sviluppa ulteriormente la coscienza della funzione sociale della maternità, del valore dell'inserimento della donna nel lavoro, e quindi della necessità di interventi della società volti a tutelare la maternità stessa. Assieme alla tutela della salute e della condizione della madre, tuttavia, emerge con decisione proprio in quella legge (ma si pensi, nello stesso torno di tempo, anche alla prestazione assicurata dalla l. 6 dicembre 1971 n. 1044, sulla istituzione di asili nido con il concorso dello Stato) anche la considerazione degli interessi del bambino, che appare destinatario concorrente, quando non prevalente ed esclusivo, di significative previsioni nella legge stessa rinvenibili. Potrebbe anzi dirsi che, in sostanza, oggetto della protezione nella fase successiva al parto diviene, al di là dei casi di specifica ed esclusiva considerazione della salute della madre in connessione al parto stesso, il rapporto madre-bambino, visto sotto il profilo della attiva ed assidua partecipazione della prima allo sviluppo fisico e psichico del figlio.

Di questo nuovo indirizzo, che amplia la gamma dei valori costituzionali perseguiti, è specifica espressione il complesso di istituti, in parte del tutto nuovi, in parte comunque sensibilmente rinnovati, che prevedono per il tempo successivo al parto una serie di diritti che consentono alla madre periodi più o meno lunghi di assenza dal lavoro, e che comprendono:

a) la astensione dal lavoro per i primi tre mesi successivi al parto, che è obbligatoria – si badi – perché corrispondente al divieto di adibire la donna al

lavoro nel corso dello stesso periodo (art. 4 lettera *c*), ed è accompagnata dal diritto della donna di percepire una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione (art. 15);

b) l'assenza dal lavoro per un periodo di sei mesi – trascorso quello di astensione obbligatoria – entro il primo anno di vita del bambino (c.d. astensione facoltativa), periodo durante il quale viene conservato alla madre il posto di lavoro (art. 7, comma 1) ed è corrisposta una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione (art. 15, comma 2);

c) l'astensione dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore ai tre anni, dietro presentazione di un certificato medico (art. 7, comma 2);

d) i periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, che possono essere goduti nel primo anno di vita del bambino, i quali sono ridotti alla metà ove la lavoratrice, invece di uscire dall'azienda, preferisca usufruire delle camere di allattamento o dell'asilo nido, che siano stati eventualmente istituiti dal datore di lavoro, nelle dipendenze dei locali di lavoro.

4. – Anche la legge 9 dicembre 1977 n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, pur essa oggetto – nella sua interezza e più specificamente in alcune sue disposizioni – di impugnative, è a sua volta intervenuta sulla legislazione esistente, novellando una serie di disposizioni sulla base di un indirizzo unitario fondato sulla valorizzazione del principio di uguaglianza.

Negli aspetti più direttamente connessi alla condizione della lavoratrice madre, la nuova normativa tende da un lato ad evitare che le disposizioni di tutela possano disincentivare l'impiego di manodopera femminile, ostacolando la donna nell'accesso al lavoro e nelle prospettive di progressione in carriera: dall'altro, a collegarsi all'istanza paritaria promossa dalla riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975 n. 151), che si connette ad una nuova visione del ruolo dei genitori nella vita familiare, ed in particolare del modo in cui essi debbono con eguali diritti e doveri concorrere all'assistenza alla prole.

La legge di parità modifica sotto più profili la normativa della l. n. 1204 del 1971 relativa alle provvidenze per la lavoratrice madre. Anzitutto, l'art. 6 estende alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo i seguenti benefici: a) il diritto di avvalersi della astensione dal lavoro (prevista dall'art. 4 lettera *c*) della l. n. 1204 del 1971) durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (sempreché il bambino non abbia superato i sei anni al momento della adozione o dell'affidamento); b) il diritto (di cui all'art. 7, primo comma, della stessa l. n. 1204) di assentarsi dal lavoro entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria (sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età); c) il diritto (di cui al secondo comma del cit. art. 7) di assentarsi durante la malattia del bambino (sempre entro i primi tre anni di vita). In tal modo, la riforma del 1977 ha inteso garantire il positivo inserimento del bambino nella famiglia adottiva o affida-

taria, allo scopo operando una vera e propria parificazione del figlio adottivo al figlio naturale.

L'art. 8, poi, dispone che l'indennità per i riposi di cui all'art. 10 della l. n. 1204 siano corrisposte dall'ente assicuratore e solo anticipate dal datore di lavoro (e ciò sottintende l'esistenza di un interesse sociale, generale, all'effettiva assistenza ai bambini nel loro primo anno di vita).

Ma l'innovazione più importante è introdotta infine dall'art. 7 che riconosce al padre lavoratore – anche adottivo o affidatario – il diritto di assentarsi dal lavoro (astensione c.d. facoltativa) e il diritto di ottenere permessi in caso di malattia del bambino, in alternativa alla madre ovvero in esclusiva quando i figli siano affidati al solo padre.

5. – Del complesso normativo – risultante dalla l. n. 1204 del 1971 e dalla l. n. 903 del 1977 – che si è ora descritto, i giudici rimettenti hanno colto limiti, rilevato deficienze e segnalato incoerenze che sarebbero tali da cagionare lesione dei vari parametri costituzionali dagli stessi giudici invocati.

Molte sono le norme di quel complesso normativo, della cui legittimità costituzionale si dubita nelle ordinanze di rimessione introduttive del presente giudizio. Va tuttavia rilevato che, pur nella pluralità dei riferimenti normativi, all'esame di questa Corte è sottoposta una questione di costituzionalità che può essere ritenuta sostanzialmente unitaria, sia perché vengono alla Corte richiesti interventi additivi di non dissimile portata, sia perché viene comunque lamentato il mancato riconoscimento al padre lavoratore, ove sia venuta meno ogni possibilità di assistenza da parte della madre, ora della facoltà di avvalersi della astensione dal lavoro nei primi tre mesi successivi alla nascita del figlio, ora della facoltà di avvalersi dei cosiddetti riposi giornalieri nel primo anno di vita dello stesso.

Come già osservato in altre occasioni (sent. n. 35 del 1981), va anche qui precisato che “la Corte non potrebbe sindacare compiutamente e contemporaneamente la legittimità d'un insieme di norme e normative, là dove si tratta pur sempre di risolvere almeno in prima linea – un solo problema di legittimità costituzionale. Al contrario è compito della Corte precisare se esista e quale sia la norma tra le tante che nell'occasione sono state messe in gioco, che si presti – in ipotesi – a formare oggetto di accoglimento additivo del tipo prospettato dai giudici *a quibus* per colmare la denunziata mancanza di previsioni legislative”.

Procedendo a tale individuazione, che va compiuta sulla base della portata e della collocazione delle singole norme nel sistema costituito dalle due leggi in esame, la Corte ritiene che detta norma debba essere identificata in quella risultante dall'art. 7 della legge n. 903 del 1977.

Certo, va subito escluso che essa possa rinvenirsi nell'art. 8 della stessa l. n. 903, che si limita a determinare il soggetto obbligato alla corresponsione delle indennità previste dall'art. 10 della l. n. 1204 del 1971. Con non minor sicurezza, peraltro, deve parimenti escludersi che possa utilmente farsi riferi-

mento agli artt. 4 e 10 della stessa l. n. 1204, ovvero all'art. 6 della l. n. 903 del 1977. I primi, infatti, si limitano a determinare quali siano i benefici da riconoscere alla madre naturale, e l'ultimo ad operare una parziale estensione degli stessi alla madre adottiva od affidataria: nessuna di dette disposizioni fa invece menzione della posizione, in ordine a quei benefici, del padre lavoratore, naturale, adottivo od affidatario che sia. È per tale ragione, dunque, che proprio l'art. 7 della l. n. 903 rappresenta l'oggetto rispetto al quale occorre valutare la necessità di eventuali interventi additivi in favore del padre lavoratore: è quella, infatti, la sede che il legislatore ha prescelto per disegnare la figura giuridica del padre lavoratore stesso, ed è pertanto quello l'oggetto normativo rispetto al quale possibili incompletezze od inadeguatezze della sua situazione giuridica nella materia in esame vanno lamentate.

[*omissis*]

6. – La questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1977 n. 903, per come identificata nei sovraesposti termini e contenuti, deve essere ritenuta fondata.

Occorre soffermarsi innanzitutto sulla *ratio* della previsione dei benefici che si vorrebbero estesi, ricorrendo le già dette condizioni – al padre lavoratore.

L'astensione obbligatoria, disposta dall'art. 4 lettera *c*) della legge n. 1204 del 1971, certamente ha il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, onde consentirle di recuperare le energie necessarie per riprendere il lavoro. La norma, tuttavia, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo necessariamente si svolge tra madre e figlio, e tanto non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della personalità del bambino.

La tutela della madre, in altri termini, non si fonda solo sulla condizione di donna che ha partorito, ma anche sulla funzione che essa esercita nei confronti del bambino: sì che la norma protegge i diritti di entrambi, e di entrambi tutela la personalità e la salute.

Lo stesso progressivo ampliarsi del periodo di "interdizione" dal lavoro (dal primo mese dopo il parto, secondo il dettato della legge 2 luglio 1929 n. 1789, alle otto settimane di cui alla legge n. 860 del 1950, agli attuali tre mesi), dimostra come sia venuto sempre più emergendo il fine di dare una più ampia tutela ad entrambi gli interessi protetti, ognuno dei quali è poi così rilevante da giustificare di per sé solo una disciplina del rapporto di lavoro che ne assicuri il soddisfacimento.

Questa natura dell'istituto della astensione obbligatoria dal lavoro nei primi tre mesi dopo il parto, questa sua aderenza ad un ampio spettro di valori e di interessi, già rilevata – anche se con contrasti – dalla giurisprudenza ordinaria antecedente alla legge n. 903 del 1977, ha trovato nell'art. 6 di quest'ultima piena conferma. Attribuendo alle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo la facoltà di avvalersi – nei tre

mesi successivi all'ingresso nella nuova sua famiglia del bambino adottivo o affidatario – dell'astensione obbligatoria dal lavoro e del relativo trattamento economico, la legge n. 903 del 1977 ha infatti chiaramente confermato che l'istituto dell'astensione dal lavoro è considerata dal legislatore non solo un presidio della salute della madre (che infatti in casi di questo genere non viene neppure in giuoco, mancando l'elemento fondamentale dell'evento del parto), ma anche un valido mezzo per consentire lo stringersi di rapporti affettivi indispensabili per lo sviluppo della personalità del bambino sia nella famiglia naturale che anche in quella adottiva.

In altri termini, lo sganciamento dell'astensione dal lavoro dal fatto materiale del parto si riverbera sulla funzione complessiva dell'istituto, che viene ormai ad incentrarsi anche (ove dell'astensione benefici la madre naturale) od esclusivamente (ove si tratti invece di madre adottiva o affidataria) su quell'interesse di peculiare pregio costituzionale che, per costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo le sentt. nn. 185 e da 196 a 199 del 1986), è la tutela del minore.

7. – Considerazioni in parte analoghe possono esser fatte anche per quanto riguarda l'istituto dei cosiddetti "riposi" regolati dall'art. 10 della legge n. 1204 del 1977.

Anche in questo caso, non può negarsi che il legislatore abbia, in origine, ideato un beneficio strettamente collegato al fatto materiale del parto ed agli eventi allo stesso connessi: si pensi a tal proposito alla lettera dell'art. 9 della l. n. 860 del 1950, che condizionava con tutta evidenza la concessione del riposo alla necessità di soddisfare le esigenze dell'allattamento. Il nesso fra riposi e allattamento, tuttavia, è nettamente rotto dall'art. 10 della l. n. 1204 del 1971, che ormai consente i primi in modo del tutto indipendente da quest'ultimo.

Ciò è dimostrato anzitutto dalla indifferenza per i ritmi dello stesso che è implicita nella possibilità di cumulo delle ore di riposo; e poi, dal fatto che pur ove esista nella azienda una camera di allattamento o un asilo nido, la donna può decidere di non usufruirne.

L'eliminazione del collegamento con l'allattamento ha così modificato la natura e la finalità dell'istituto, il cui scopo è ora divenuto quello di consentire alla madre di attendere ai compiti delicati e impegnativi connessi con l'assistenza del bambino nel primo anno di vita. Ciò risulta chiaramente dalla relazione con cui la legge è stata presentata alla Camera dei deputati (nella quale si dice che la norma "si preoccupa di tutelare le esigenze del bambino là dove garantisce alla lavoratrice madre due periodi di riposo anche cumulabili, a prescindere dal fatto che la lavoratrice allatti oppure no il bambino"), ed è stata ribadita dall'art. 10 del d.P.R. 25 novembre 1976 n. 1076 (Regolamento di esecuzione della l. n. 1204 del 1971) in cui si afferma che "i riposi di cui all'art. 10 devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere alla assistenza diretta del bambino".

Ciò, ovviamente, non significa che si sia oggi venuta dissolvendo ogni

attenzione per la condizione della donna nel periodo relativo al primo anno di vita del bambino: essa, piuttosto, ha acquistato diversa dimensione e ulteriori contenuti in relazione alle caratteristiche e al ruolo assunto dall'istituto.

Non appaiono persuasivi, per contrastare questa analisi e per ricondurre la *ratio* della agevolazione alle condizioni *post partum* della donna, gli argomenti esposti dalla difesa dell'INPS. Non ha infatti pregio il rilievo che si vorrebbe dare al termine "riposo", che appare invece evidentemente ereditato da quella che era stata l'originaria funzione dell'istituto, né conta il fatto che le indennità giornaliere siano state "fiscalizzate" per evitare ripercussioni negative sulla occupazione femminile – dato che è pur sempre la donna ad avvalersi del così detto riposo anche se soprattutto in funzione delle esigenze e degli interessi del bambino – né infine la considerazione che gli interessi del minore sarebbero salvaguardati da altri istituti – in primis della astensione facoltativa – perché l'istituto del riposo è semmai addirittura complementare a quello dell'astensione facoltativa, in quanto consente alla madre di valutare se le esigenze della prole richiedano una completa sospensione del rapporto di lavoro, ovvero la semplice, periodica (giornaliera) interruzione dello stesso.

8. – Questo, dunque, è il tessuto normativo nel quale si innesta l'art. 7 della legge 31 dicembre 1977 n. 903 che ha, come già ricordato, riconosciuto al lavoratore padre la possibilità di usufruire – in alternativa alla madre o quando il figlio fosse a lui solo affidato – della astensione facoltativa dal lavoro per la durata di sei mesi nel primo anno di vita del bambino.

Questa norma è il risultato – come afferma la relazione al disegno di legge governativo presentato dal Ministro del lavoro *pro-tempore* "dell'orientamento sempre più diffuso secondo il quale i compiti della donna e dell'uomo non vanno ripartiti secondo ruoli distinti e separati, ma devono invece integrarsi reciprocamente tanto nella famiglia quanto nelle attività extra familiari". Vi si avverte, dunque, il riflesso dell'affermazione del principio paritario avvenuta con la riforma del diritto di famiglia (ribadito anche da questa Corte: v. sent. n. 73 del 1985) e dell'indirizzo diretto a modificare la funzione dell'uomo e della donna nella famiglia, anche al fine di consentire un diverso equilibrio tra la funzione di madre di quest'ultima ed il suo lavoro extra-domestico. Si afferma così l'esigenza di una partecipazione di entrambi i genitori alla cura ed all'educazione della prole: non viene certo meno la funzione essenziale della madre nei rapporti con il bambino, ma si riconosce semmai, con notevole chiarezza, che anche il padre è idoneo a prestare assistenza materiale e supporto affettivo al minore: sulla scorta, del resto, delle norme del diritto di famiglia che hanno conferito ad entrambi i genitori compiti di mantenimento, educazione ed istruzione dei figli (art. 143 cod. civ.), la pari potestà sugli stessi (art. 316 cod. civ.), e la titolarità esclusiva di detta potestà di ciascun genitore, in caso di assenza, incapacità od ulteriore impedimento dell'altro (art. 317 cod. civ.).

Proprio in ragione di tale presupposto, il legislatore ha esteso anche al padre lavoratore alcuni dei benefici già riconosciuti alla madre dalla l. n. 1204

del 1971. Gli altri (l'astensione obbligatoria ed i riposi), invece, sono rimasti riservati alla madre.

È verosimile, in proposito, che il legislatore abbia ritenuto che i due istituti, pur in diversa misura, fossero finalizzati e alla garanzia degli interessi della prole e alla tutela della salute della madre naturale. Tale presumibile *ratio* dell'esclusione (già in sé piuttosto debole nel caso dei riposi giornalieri, che lo stesso legislatore – come si è già detto – sgancia in larga misura dalle condizioni personali della donna) non vale più, tuttavia, quando – come nei casi oggetto dei giudizi nei quali questo della Corte è incidente – l'assistenza della madre sia resa impossibile a seguito della morte o del grave impedimento fisico della stessa. In casi di tal genere, il solo interesse che gli istituti di cui agli artt. 4 e 10 della l. n. 1204 del 1971 possono e debbono mirare a tutelare è quello del minore, ed è rispetto a questo interesse-guida che andrebbe disegnato il loro funzionamento. È proprio quell'interesse, invece, che non viene tenuto in adeguata considerazione dal legislatore nel momento in cui questi esclude l'estensione anche al padre dei benefici goduti dalla madre lavoratrice in funzione di garanzia di un'adeguata assistenza al minore.

Posto infatti che, come si è visto, la astensione dal lavoro nei primi tre mesi e il diritto al riposo nel primo anno di vita, riconosciuti dalla legge 1204 a favore della madre, tutelano, in concorrenza con la salute di questa, anche il bisogno del bambino di una più intensa presenza della madre per la necessaria assistenza, non vi è ragione di negare al padre – che proprio in funzione di tale assistenza può avvalersi della stessa astensione facoltativa il diritto di avvalersi altresì, in caso di mancanza o grave malattia della madre, della astensione c.d. obbligatoria nei primi tre mesi, e dei riposi giornalieri nel primo anno di vita del bambino.

L'attuale dettato normativo, la cui chiara lettera non lascia dubbi (sì che non potrebbe essere interpretato – come vorrebbe una delle parti private – in modo estensivo) sulla esclusione proprio di tale essenziale facoltà, si pone invero in contrasto con numerosi parametri costituzionali.

Leso resta l'art. 3 Cost. Da un lato, illegittimamente si discriminano i minori rimasti privi dell'assistenza della madre, rispetto a tutti gli altri: solo ai primi, infatti, è impedito di godere pienamente, nel delicato primo periodo di vita, dell'assistenza almeno dell'unico genitore che è in grado di prestarla. Dall'altro, pur se limitatamente alla c.d. astensione obbligatoria dal lavoro, illegittimamente si discriminano i padri lavoratori rispetto alle madri adottive od affidatarie, in assenza – come si è visto – di una ragione giustificativa particolare che possa porsi a sostegno di tale diverso trattamento. Né può dimenticarsi, infine, per quanto in particolare riguarda i c.d. riposi, che quantomeno incoerente appare l'esclusione della facoltà del padre lavoratore di goderne, una volta che allo stesso sia stato riconosciuto il diritto all'astensione facoltativa, la cui *ratio*, almeno in buona parte, coincide con quella dei riposi medesimi.

Ma lesi, soprattutto, restano gli artt. 29, primo comma, 30, primo comma,

31 e 37, primo comma, Cost., perché la vigente normativa arreca grave pregiudizio sia al valore della protezione della famiglia che a quello – centrale e preminente – della tutela del minore. Il mancato riconoscimento, al padre lavoratore, dei benefici che, divenuta impossibile l'assistenza della madre, sono condizione e presupposto essenziale di un adeguato sostegno per il minore, impedisce invero lo stringersi dei saldi rapporti familiari che sono voluti dall'art. 29, primo comma, ostacola l'assolvimento dei compiti di assistenza alla prole che sono affidati alla pari responsabilità dei genitori dall'art. 30, primo comma; si pone in stridente contrasto con gli obblighi di agevolare l'assolvimento di tali compiti e di protezione che sono imposti al pubblico potere dall'art. 31, primo e secondo comma; disconosce la "speciale adeguata protezione" del minore che è invece a chiare lettere proclamata dall'art. 37, primo comma. È, in altri termini, proprio il complesso dei preminenti valori costituzionali che reggono la materia, ad essere lesi dalla norma de qua, che non tiene in adeguata considerazione le esigenze della famiglia nella sua interezza, ed in particolare quelle del soggetto che – in seno ad essa – è bisognoso della maggior tutela e della più accorta protezione: il minore. L'art. 7 della l. n. 903 del 1977 deve perciò essere ritenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non ha previsto la possibilità per il padre lavoratore di avvalersi del diritto ai riposi di cui all'art. 10 della legge 9 dicembre 1971 n. 1204 e del diritto di astenersi dal lavoro di cui agli artt. 4 lettera c) della legge predetta e 6 della legge 31 dicembre 1977 n. 903, ove tali diritti non possano essere esercitati dalla madre ricorrendo le situazioni di fatto delle quali era causa nei giudizi principali: sta a dire, il decesso o la grave infermità della lavoratrice madre, con conseguente impossibilità di accudire alla prole.

La Corte non può invece prendere in considerazione – in aggiunta ai casi predetti – impedimenti dovuti "ad altre cause", non meglio definite, e evocati da alcune ordinanze, e comunque non sono emerse che in via di mera ipotesi nei giudizi principali.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

[omissis] dichiara:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 nella parte in cui non prevede che il diritto all'astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice, rispettivamente dagli artt. 6, legge 9 dicembre 1977 n. 903, 4 lettera c) e 10 della legge 31 dicembre 1971 n. 1204 siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità;

[omissis]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1987.

* * *

Sentenza n. 179/1993 (Pres. Casavola; Red. Santosuosso)

Considerato in diritto

1. – La questione sottoposta dalla Corte di cassazione all'esame del giudice delle leggi – con ordinanza pervenuta a questa Corte il 12 ottobre 1992 – concerne la legittimità costituzionale – con riferimento agli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione – dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita.

[*omissis*]

2. – La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte (più avanti citata) ha già avuto diverse occasioni per sottolineare come la normativa degli anni '70 abbia dato sempre maggiore realizzazione ai valori costituzionalmente garantiti della parità fra uomini e donne, della funzione sociale della maternità, dell'inserimento della donna nel lavoro, e quindi della necessità di interventi della società volti a tutelare la maternità stessa.

È stato anche rilevato che, assieme alla tutela della salute e della condizione della madre, la nuova normativa ha preso anche in considerazione i superiori interessi del bambino come oggetto di tutela diretta, quando non prevalente ed esclusiva.

Per quanto particolarmente riguarda la fase successiva al parto, il rapporto madre-bambino, visto sotto il profilo dell'attiva ed assidua partecipazione della prima allo sviluppo fisico e psichico del figlio, è stato protetto attraverso una serie di istituti:

a) astensione obbligatoria della madre dal lavoro per i primi tre mesi successivi al parto (art. 4 legge 30 dicembre 1971, n. 1204), col diritto a percepire una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione (art. 15 legge citata);

b) diritto della lavoratrice di assentarsi per sei mesi, trascorso il periodo di astensione obbligatoria ma entro il primo anno di vita del bambino, con conservazione del posto di lavoro (art. 7, primo comma, legge citata); e corresponsione di una indennità pari al 30% della retribuzione (art. 15, secondo comma);

c) diritto della lavoratrice di assentarsi, altresì, durante le malattie del

bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico (art. 7, secondo comma, legge citata);

d) diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda per due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, di un'ora ciascuno, durante il primo anno di vita del bambino; periodi di riposo considerati come ore lavorative anche agli effetti economici; ma ridotti ad uno solo quando l'orario di lavoro è inferiore a sei ore (art. 10 legge citata);

e) l'esercizio di questi diritti e delle modalità di lavoro riservati alle lavoratrici madri, nonché l'organizzazione ed il finanziamento degli asili-nido sono ulteriormente disciplinati dal d.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026 e dalla legge 29 novembre 1977, n. 891.

3. – Nell'ambito della coeva normativa (legge 9 dicembre 1977, n. 903) intesa a realizzare la "parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro", vengono riconosciuti al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, i diritti – sopra elencati *sub* b) e c) – di assentarsi dal lavoro ed il corrispondente trattamento economico (previsti dal primo e dal secondo comma dell'art. 7 e dell'art. 15 della citata legge n. 1204 del 1971) "in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli sono affidati al solo padre". L'esercizio di questi diritti è subordinato alla rinuncia dell'altro genitore, con relativa dichiarazione del suo datore di lavoro.

Da tale disposizione di legge traeva origine una più moderna evoluzione di questo aspetto del diritto di famiglia, nel senso che, pur permanendo la coscienza della funzione sociale della maternità, si è andato sempre più valorizzando il prevalente interesse del bambino e – superandosi una rigida concezione della diversità dei ruoli dei due genitori e dell'assoluta priorità della madre – si sono riconosciuti paritetici diritti-doveri di entrambi i coniugi e la reciproca integrazione di essi alla cura dello sviluppo fisico e psichico del loro figlio.

La svolta veniva avvertita e favorita da questa Corte con la sentenza 14 gennaio 1987, n. 1, 10 marzo 1988, n. 276, 11 marzo 1988, n. 332, 19 ottobre 1988, n. 972, 8 febbraio 1991, n. 61 e 15 luglio 1991, n. 341.

Queste sentenze, infatti, oltre a riconfermare e potenziare i diritti della madre-lavoratrice, elevano ancor più la posizione del bambino quale autonomo titolare di interessi da salvaguardare nell'ambito della legislazione protettiva, e sottolineano che il figlio va tutelato, "non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità". In questo contesto, "anche il padre è idoneo – e quindi tenuto – a prestare assistenza materiale e supporto affettivo al minore"; e lo stesso dicasi riguardo alla paternità e maternità legali.

4. – Nella delineata ottica della "nuova visione del ruolo dei genitori nella vita familiare, ed in particolare del modo in cui essi debbono con eguali diritti e doveri concorrere all'assistenza alla prole", la citata sentenza n. 1 del 1987 di questa Corte ha esteso il principio previsto dall'art. 7 della legge 903 del 1977

sulla parità di trattamento fra uomini e donne anche ai riposi giornalieri retribuiti, ritenendo che tale diritto va riconosciuto al padre lavoratore, ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.

In quella occasione la Corte non poté prendere in considerazione – in aggiunta ai casi predetti – impedimenti dovuti ad altre cause, in quanto “non meglio definite ed emerse in via di mera ipotesi nei giudizi principali”. Nella presente occasione, invece, a distanza di oltre cinque anni, la questione viene dalla Corte di cassazione prospettata in questa sede in termini più generali in relazione ai cosiddetti “permessi di paternità”, ritenendosi “irrazionale che non sia assicurata al bambino la presenza nel primo anno di vita, durante i riposi giornalieri, anche del padre, in sostanza – con l'assenso della madre – di quello dei genitori che a loro giudizio sia meglio in grado via via di assisterlo, per un'atmosfera il più possibile di serenità”. Ciò – soggiunge l'ordinanza – “potrebbe garantire meglio l'interesse superiore del bambino, ora anche riconosciuto nella Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia 20 novembre 1989 dell'O.N.U., ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176”. Ma soprattutto, l'ulteriore passo verso questo riconoscimento dei diritti-doveri del padre e della migliore tutela del bambino renderebbe la norma denunciata conforme ai principi contenuti negli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione.

5. – La questione trova, invero, la sua soluzione nel giusto equilibrio fra i diversi principi costituzionali – contenuti nelle ora citate norme di riferimento – e cioè della tutela della maternità, dell'autonomo interesse del minore, della parità di diritti doveri dei coniugi, nonché della parità degli uomini e delle donne in materia di lavoro, tenendosi altresì conto della moderna evoluzione della legislazione e della giurisprudenza in tema di rapporti sociali nell'ambito della famiglia.

In effetti, la natura e la finalità dell'istituto dei riposi giornalieri, previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per le lavoratrici madri, nonostante il testuale riferimento al “riposo della “madre”, non corrispondono più soltanto all'allattamento del neonato e ad altre sue esigenze biologiche, come si è sopra esposto, ma a qualsiasi forma di assistenza del bambino. Secondo l'*id quod plerumque accidit* può presumersi che nel primo anno di vita l'interesse del figlio esiga maggiormente il rapporto fisico e psicologico con la madre. Ma già la originaria formulazione dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, riconoscendo al padre lavoratore, in alternativa alla madre (sia pure a seguito di rinuncia della stessa), il diritto di assentarsi per sei mesi dal lavoro per assistere il figlio nel primo anno di vita e durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, ha ribadito non solo il diritto-dovere di entrambi i genitori ad assistere il figlio, pur se di tenera età, ma soprattutto il superamento della concezione di una rigida distinzione dei ruoli e che un equilibrato sviluppo della personalità del bambino esige spesso la assistenza da parte di entrambe le figure genitoriali anche per aspetti di carattere affettivo e relazionale. Il che è stato

confermato dai citati precedenti giurisprudenziali di questa Corte, che hanno esteso ad altre ipotesi gli stessi criteri.

In coerenza con la *ratio* di questa evoluzione normativa e giurisprudenziale, ed in conformità dei principi costituzionali sopracennati, può, pertanto, ritenersi che l'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro va inteso nel senso che anche al lavoratore padre spetta, in alternativa alla madre lavoratrice e col suo consenso, il diritto ai periodi di riposo giornaliero alle condizioni previste dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per assistere il figlio nel suo primo anno di vita.

La delicata scelta di quel genitore che, assentandosi dal lavoro per assistere il bambino, possa meglio provvedere a tali esigenze, non può che restare affidata all'accordo degli stessi coniugi, in spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del loro figlio (artt. 143 e 144 del codice civile).

6. – Nel ritenere opportuno, a questo punto, fare qualche precisazione relativamente all'esercizio dei predetti diritti riconosciuti dalla presente pronuncia, la Corte rileva anzitutto che anche per i periodi di riposo previsti dall'art. 10 della legge n. 1204 del 1971 valgono alcuni criteri stabiliti dall'art. 7 della legge sulla parità (n. 903 del 1977), nel senso che il diritto del padre lavoratore viene riconosciuto sempre che anche la madre sia lavoratrice, e previa presentazione al proprio datore di lavoro sia della dichiarazione di assenso della madre, sia della dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore, da cui risulti la comunicazione della rinuncia della madre.

Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria (art. 4 della legge 1204 del 1971), o di assenza facoltativa (art. 7 stessa legge), o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.

Poiché, infine, il rapporto di lavoro deve svolgersi col rispetto da entrambe le parti dei principi di correttezza e buona fede, anche con riguardo ai riposi giornalieri, mentre il datore di lavoro deve considerare la prevalente rilevanza del dovere di assistenza ai figli dei lavoratori, pure questi ultimi devono esercitare il loro diritto compatibilmente con le specifiche esigenze dell'organizzazione aziendale, anche preavvertendo il datore di lavoro, specie nel caso di successive modifiche della scelta del genitore designato alla predetta assistenza.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non estende, in via generale ed in ogni ipotesi, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri

previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), per l'assistenza al figlio nel suo primo anno di vita.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

* * *

Sentenza n. 385/2005 (Pres. Capotosti; Red. Contrì)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentono al padre libero professionista, affidatario in preadozione di un minore, di beneficiare – in alternativa alla madre – dell'indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino nella famiglia.

Ad avviso del rimettente, le norme impugnate, riservando alla sola madre il diritto a percepire l'indennità, determinano un'ingiustificata disparità di trattamento fra i coniugi, in relazione all'interesse del marito a partecipare in egual misura rispetto alla moglie alla prima e più delicata fase dell'inserimento del minore in famiglia, nonché una disparità di trattamento tra liberi professionisti e lavoratori dipendenti (per i quali il diritto è, viceversa, contemplato), non giustificata dalle differenze sussistenti fra le due categorie.

2. – La questione è fondata.

3. – Il d.lgs. n. 151 del 2001 rappresenta l'esito di un'evoluzione legislativa che ha modificato profondamente la disciplina della tutela della maternità, estendendo al padre lavoratore ed ai genitori adottivi i diritti in precedenza spettanti alla sola madre, a protezione del preminente interesse della prole.

In particolare, il riconoscimento in capo ai genitori adottivi o affidatari dei medesimi diritti già attribuiti ai genitori biologici è passato attraverso alcune tappe, riconducibili: alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), i cui artt. 6 e 7 hanno rispettivamente esteso alla lavoratrice madre adottiva o affidataria il diritto all'astensione obbligatoria *post partum* e all'astensione facoltativa di cui agli artt. 4, lettera c), e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e al padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, la possibilità di usufruire dell'astensione facoltativa; alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), che all'art. 80 ha ammesso l'applicabilità degli artt. 6 e 7 summenzionati alle ipotesi di affidamento provvisorio; alla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di

adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), che all'art. 39-*quater* ha esteso i diritti di cui ai citati artt. 6 e 7 ai genitori adottivi e a quelli che hanno un minore in affidamento preadottivo; alle leggi 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome) e 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), che hanno riconosciuto alle lavoratrici autonome ed alle libere professioniste l'indennità di maternità anche in caso di adozione o affidamento preadottivo.

4. – A tale evoluzione ha fornito un contributo sostanziale la giurisprudenza di questa Corte, chiamata più volte a decidere in merito alla legittimità costituzionale di norme a tutela della genitorialità. In particolare debbono essere ricordate le seguenti pronunce di accoglimento: la sentenza n. 1 del 1987, che ha esteso al padre lavoratore il diritto all'astensione obbligatoria ed ai riposi giornalieri, ove l'assistenza della madre sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità; la sentenza n. 332 del 1988, che ha riconosciuto alle lavoratrici il diritto all'astensione facoltativa per il primo anno dall'ingresso del bambino in famiglia, nell'ipotesi di affidamento provvisorio, e il diritto all'astensione obbligatoria nei primi tre mesi successivi all'ingresso del bambino in famiglia, in caso di affidamento preadottivo; la sentenza n. 341 del 1991, che ha riconosciuto al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice, il diritto all'astensione obbligatoria in caso di affidamento provvisorio; la sentenza n. 179 del 1993, che ha esteso, in via generale, al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri per l'assistenza al figlio nel primo anno di vita; infine, la sentenza n. 104 del 2003, che ha riconosciuto il diritto ai riposi giornalieri, in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia anziché entro il primo anno di vita del bambino.

5. – Tale evoluzione è espressa dal d.lgs. n. 151 del 2001 che, nel provvedere alla ricognizione organica della materia, pone su un piano di parità ed uguaglianza i genitori che svolgono attività lavorativa e sancisce definitivamente l'equiparazione dei genitori adottivi o affidatari a quelli biologici.

La tutela offerta dalla normativa in esame non è, peraltro, completa.

Per il caso di adozione o affidamento, l'art. 31 stabilisce che il congedo di maternità di cui ai precedenti artt. 26, primo comma, e 27, primo comma, nonché il congedo di paternità di cui all'art. 28 spettano, a determinate condizioni, anche al padre lavoratore.

Le espressioni “lavoratore” e “lavoratrice” che compaiono in tale norma devono essere interpretate alla luce del disposto dell'art. 2, comma 1, lettera e), secondo cui «per “lavoratrice” o “lavoratore”, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti [...] di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative»: la lettera della legge è, pertanto, esplicita nell'escludere che in detta nozione possano essere

fatti rientrare coloro che esercitano una libera professione, con la conseguenza che agli stessi l'art. 31 non può essere applicato.

Alle madri libere professioniste è dedicato il Capo XII del d.lgs. n. 151 del 2001: in particolare, l'art. 70, primo comma, riconosce «alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza [...] un'indennità di maternità [...]», che l'art. 72, primo comma, estende, poi, all'ipotesi di adozione o affidamento. Anche in questo caso, la lettera della legge è di chiara interpretazione e, nel fare esclusivo riferimento alle libere professioniste, esclude in linea di principio i padri liberi professionisti dal godimento del detto beneficio.

6. – Pertanto, il d.lgs. n. 151 del 2001 ha testualmente riconosciuto il diritto all'indennità al padre adottivo o affidatario che sia lavoratore dipendente, escludendo, viceversa, coloro che esercitino una libera professione, i quali non hanno, perciò, la facoltà di avvalersi del congedo, e dell'indennità, in alternativa alla madre.

Tale discriminazione rappresenta un *vulnus* sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore.

Come si evince dalla *ratio* sottesa agli interventi normativi sopra ricordati nonché dalla lettura delle motivazioni dei precedenti di questa Corte, gli istituti nati a salvaguardia della maternità, in particolare i congedi ed i riposi giornalieri, non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati alla difesa del preminente interesse del bambino «che va tutelato non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità» (sentenza n. 179 del 1993).

Ciò è tanto più vero nell'ipotesi di affidamento e di adozione, ove l'astensione dal lavoro non è finalizzata alla tutela della salute della madre ma mira in via esclusiva ad agevolare il processo di formazione e crescita del bambino, «creando le condizioni di una più intensa presenza della coppia, i cui componenti sono entrambi affidatari, e come tali entrambi protagonisti, nell'esercizio dei loro doveri e diritti, della buona riuscita del delicato compito» loro attribuito (sentenza n. 341 del 1991).

Pertanto, se il fine precipuo dell'istituto, in caso di adozione e affidamento, è rappresentato dalla garanzia di una completa assistenza al bambino nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia, il non riconoscere l'eventuale diritto del padre all'indennità costituisce un ostacolo alla presenza di entrambe le figure genitoriali. Occorre garantire un'effettiva parità di trattamento fra i genitori – nel preminente interesse del minore – che risulterebbe gravemente compromessa ed incompleta se essi non avessero la possibilità di accordarsi per un'organizzazione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela della prole, ammettendo anche il padre ad usufruire dell'indennità di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 in alternativa alla madre. In caso contrario,

nei nuclei familiari in cui il padre esercita una libera professione verrebbe negata ai coniugi «la delicata scelta di chi, assentandosi dal lavoro per assistere il bambino, possa meglio provvedere» alle sue esigenze, scelta che, secondo la giurisprudenza menzionata di questa Corte, non può che essere rimessa in via esclusiva all'accordo dei genitori, «in spirito di leale collaborazione e nell'esclusivo interesse del figlio» (sentenza n. 179 del 1993).

La violazione del principio di uguaglianza appare ancor più evidente se si considera che il legislatore ha riconosciuto tale facoltà ai padri che svolgano un'attività di lavoro dipendente: il non aver esteso analoga facoltà ai liberi professionisti determina una disparità di trattamento fra lavoratori che non appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, fra le diverse figure (differenze che non riguardano, certo, il diritto a partecipare alla vita familiare in egual misura rispetto alla madre), e non consente a questa categoria di padri-lavoratori di godere, alla pari delle altre, di quella protezione che l'ordinamento assicura in occasione della genitorialità, anche adottiva.

Appare discriminatoria l'assenza di tutela che si realizza nel momento in cui, in presenza di una identica situazione e di un medesimo evento, alcuni soggetti si vedono privati di provvidenze riconosciute, invece, in capo ad altri che si trovano nelle medesime condizioni.

Nel rispetto dei principî sanciti da questa Corte, rimane comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un'adequata tutela.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.

* * *

Sentenza n. 115/2025 (Pres. Amoroso; Red. San Giorgio)

Considerato in diritto

1. – La Corte d'appello di Brescia, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2 e 3 della direttiva 2000/78/CE e all'art. 4 della direttiva 2019/1158/UE,

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27-*bis* del d.lgs. n. 151 del 2001, come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 105 del 2022, «nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio anche a una lavoratrice quando è secondo genitore equivalente in una coppia di due donne risultanti genitori dai registri dello stato civile».

2. – La rimettente è chiamata ad accertare in grado di appello, in un procedimento introdotto da Rete Lenford ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 215 del 2003, dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 281-*decies* e seguenti cod. proc. civ., l'esistenza di una discriminazione ai danni di coppie dello stesso sesso, che risultano genitori dai registri dello stato civile.

3. – Il giudice *a quo* denuncia anzitutto la violazione del parametro interno fondato sul principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. La situazione della madre intenzionale, «secondo genitore» all'interno di una coppia di donne iscritte nei registri dello stato civile come genitori di un minore, e quella del «padre» in una coppia di genitori formata da persone di genere diverso, sarebbero equivalenti in termini di assunzione di responsabilità, di condivisione di un progetto di vita familiare, di esigenza di armonizzare tempi di lavoro nella necessità di promuovere una relazione stabile con il figlio appena nato. E tuttavia tali situazioni riceverebbero un trattamento differenziato.

Si lamenta, altresì, il contrasto con la citata normativa eurounitaria. Vengono evocati, al riguardo, gli artt. 2 e 3 della direttiva 2000/78/CE, che affermano il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché l'art. 4 della direttiva 2019/1158/UE, il quale stabilisce che, ove in base all'ordinamento nazionale sia stato riconosciuto un «secondo genitore equivalente», questi ha diritto al congedo obbligatorio di dieci giorni.

[*omissis*]

5. – L'esame delle questioni di legittimità costituzionale richiede una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale entro il quale trova riconoscimento l'istituto del congedo obbligatorio di paternità.

5.1. – Il d.lgs. n. 105 del 2022, in attuazione della direttiva 2019/1158/UE sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori, all'art. 10, mediante l'abrogazione dell'art. 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre – introdotti in via sperimentale, per promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, dall'art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e successive modificazioni – e all'art. 2, comma 1, lettera c), ha inserito, al Capo IV del «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma

dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53», l'art. 27-*bis* per disciplinare il «Congedo di paternità obbligatorio» riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti.

L'art. 27-*bis* riconosce al padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi e, per tutto il periodo del congedo, un'indennità giornaliera pari al cento per cento della retribuzione, nella finalità di realizzare una più equa ripartizione della responsabilità genitoriale e di instaurare un precoce legame tra padre e figlio.

Il beneficio di cui si tratta può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre sta godendo del congedo di maternità ed è compatibile con la fruizione da parte del padre del congedo di paternità alternativo di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 151 del 2001 (in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del minore da parte della madre oppure in caso di affidamento esclusivo del minore al padre) e, in caso di sovrapposizione dei periodi, quello obbligatorio deve essere goduto in un tempo successivo, prevalendo la fruizione del congedo di paternità alternativo. La norma prevede che il diritto a godere dei giorni di congedo di paternità obbligatorio spetti anche ai genitori adottivi o affidatari.

Il richiamato d.lgs. n. 151 del 2001 rappresenta la sintesi dell'evoluzione normativa sul tema della tutela della maternità e della paternità. Con esso si è inteso «disciplinare i diversi istituti posti a fondamento della sopra indicata tutela (congedi, riposi, permessi), valorizzando l'eguaglianza tra i coniugi e tra le varie categorie di lavoratori, nonché tra genitorialità biologica e adottiva, al fine di apprestare la migliore tutela all'interesse preminente del bambino» (sentenza n. 285 del 2010, punto 2.2. del *Considerato in diritto*).

5.2. – L'evoluzione in esame ha visto un contributo significativo da parte della giurisprudenza costituzionale, la quale si è trovata a distinguere tra casi in cui l'interesse del minore è assoluto o preminente, rendendo padre e madre pienamente fungibili e giustificando discipline identiche (come nel caso di congedo parentale e dei riposi giornalieri) e casi che consentono trattamenti ragionevolmente diversificati tra i genitori, con la possibilità per il padre di beneficiare del periodo di astensione dal lavoro e della relativa indennità solo in circostanze eccezionali, in considerazione della diversa posizione che padre e madre assumono in relazione alla filiazione biologica (sentenze n. 371 del 2003, n. 197 del 2002 e n. 405 del 2001, richiamate dalla sentenza n. 285 del 2010).

Nell'ambito del riconoscimento dei diritti delle lavoratrici, è peraltro emerso che le norme che regolavano i congedi e i riposi giornalieri non erano concepite esclusivamente per la tutela della donna, ma, piuttosto, per garantire la protezione del primario interesse del bambino.

Il minore «[andava] tutelato “non solo per ciò che attiene ai bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono collegate allo sviluppo della sua personalità”» (sentenza n. 179 del 1993, punto 3 del *Considerato in diritto*; in termini, sentenza n. 104 del 2003) per un'opera del legislatore e dell'interprete che ha

«enucleato in maniera sempre più nitida [che è] proprio tale finalità che ispira, sul versante legislativo, la progressiva estensione del trattamento di maternità anche alle ipotesi di affidamento e adozione» (sentenza n. 205 del 2015, punto 4 del *Considerato in diritto*) per giungere ai termini di una perfetta parità tra i genitori adottivi (sentenza n. 105 del 2018).

6. – Nell’indicato contesto, si inserisce il sollevato dubbio di illegittimità costituzionale sul diritto al congedo obbligatorio di cui all’art. 27-*bis* del d.lgs. n. 151 del 2001 delle coppie di genitori lavoratori dello stesso sesso che, composte da due donne e riconosciute come tali nei registri dello stato civile, sono trattate in modo diseguale rispetto a coppie genitoriali composte di persone di sesso diverso, pur nell’indifferenza degli obblighi di cura del figlio minore, e dei diritti che ne derivano, rispetto al genere.

7. – Il riconoscimento giuridico dello *status* di genitori ai componenti di una coppia dello stesso sesso interviene attraverso l’iscrizione nei registri di stato civile validata, nei suoi effetti dichiarativi, dalla giurisprudenza di legittimità in applicazione del principio dell’ordine pubblico internazionale in contesti che, connotati da elementi transfrontalieri e come tali regolati dalle norme del diritto internazionale privato (legge 31 maggio 1995, n. 218, recante «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato»), sono stati ritenuti compatibili con il nostro ordinamento (Cass., sez. un. civ., n. 38162 del 2022).

Ciò è avvenuto nell’esperienza giurisprudenziale, in cui si inverte il diritto vivente, in caso di trascrizione di un atto di nascita formato all’estero con l’indicazione di due madri, o di un provvedimento straniero di adozione piena da parte di due donne o, ancora, nella diversa ipotesi di adozione in casi particolari per la cosiddetta madre intenzionale (art. 44, comma 1, lettera *d*, della legge n. 184 del 1983) in caso di PMA eseguita all’estero.

7.1. – Il dato che proviene dall’esperienza della giurisprudenza di legittimità a definizione del titolo genitoriale in materia di stato civile è quello della trascrivibilità in Italia dell’atto di nascita formato all’estero e relativo a un minore, perché non è contrario all’ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia acconsentito all’impiego da parte della partner di tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono autorizzate nel nostro ordinamento.

Il principio è quello dell’assunzione della responsabilità genitoriale derivante dal consenso all’utilizzazione delle già menzionate tecniche, dove l’identità di sesso non può giustificare un trattamento deteriore dei genitori, in assenza di elementi di contrarietà all’ordine pubblico, quale è ad esempio la maternità surrogata, stante l’esigenza di realizzare l’interesse del minore, per il principio di tutela dell’infanzia, immanente al nostro ordinamento e affermato dall’art. 31, secondo comma, Cost., in applicazione del quale ogni bambino ha diritto ad avere dei genitori individuandoli in maniera certa in coloro che

abbiano assunto l'iniziativa procreativa, con relativa responsabilità, in via naturale o tramite assistenza medica (sentenza n. 161 del 2023).

Le limitazioni previste dalla legge n. 40 del 2004 costituiscono, diversamente, espressione del margine di apprezzamento di cui il legislatore nazionale dispone nella definizione dei requisiti di accesso alle predette pratiche, la cui individuazione, avente portata vincolante nell'ordinamento interno, non è però di ostacolo alla produzione di effetti da parte di atti o provvedimenti validamente formati nell'ambito di ordinamenti stranieri e disciplinati dalle relative disposizioni, quando l'atto di nascita, formato all'estero, viene trascritto in Italia (Cass., n. 23319 del 2021; in termini: Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 15 giugno 2017, n. 14878; Cass., n. 19599 del 2016).

7.2. – Questa Corte, con una recente sentenza, ha poi riconosciuto al nato in Italia a seguito di procreazione medicalmente assistita eterologa, legittimamente praticata in uno Stato estero nel rispetto della *lex loci*, da una coppia di donne, e che debba dar luogo a un rapporto di filiazione con il nato all'estero suscettibile nell'ordinamento interno di riconoscimento e trascrizione, l'attribuzione dello *status* di figlio riconosciuto anche dalla cosiddetta madre intenzionale che, insieme alla donna che ha partorito, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa (sentenza n. 68 del 2025).

7.3. – La giurisprudenza costituzionale e di legittimità, pur ove mediata dal principio dell'ordine pubblico internazionale, si trova a comporre, secondo sistema, titoli la cui circolazione negli spazi giuridici, anche sovranazionali, esprime modelli genitoriali connotati da un dato comune: il rispetto dell'assunzione di responsabilità dei suoi componenti nei confronti del figlio minore, nel condiviso progetto di cura e realizzazione delle relative esigenze. Risponde, in definitiva, all'interesse del minore, avente ormai carattere di centralità nell'ordinamento nazionale e sovranazionale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle sue esigenze che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriale (ancora, sentenza n. 68 del 2025), ed è in ragione di esso che detta titolarità è affermata in capo alla coppia che ha condiviso il progetto di genitorialità.

In siffatto quadro, l'orientamento sessuale non incide di per sé sulla idoneità all'assunzione di tale responsabilità (sentenza n. 33 del 2021). L'interesse del minore consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure – la madre biologica e quella intenzionale – che abbiano assunto e condiviso l'impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate legittimamente all'estero. Infatti, questa Corte ha affermato che, qualora una coppia di persone abbia intrapreso il percorso genitoriale, non è sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori (sentenze n. 68 del 2025 e n. 102 del 2020), diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (art. 315-*bis*, primo e secondo comma, e 337-*ter*, primo comma, cod. civ.) nonché da una serie di strumenti

internazionali e dell'Unione europea (art. 8, comma 1, della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 nonché art. 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).

8. – Gli indicati approdi rendono costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 3 Cost., l'esclusione di una delle madri, lavoratrice, dal beneficio del congedo obbligatorio di paternità (art. 27-*bis* del d.lgs. n. 151 del 2001).

Tale esclusione determina un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alla situazione in cui il beneficio è riconosciuto al padre lavoratore in coppie composte da genitori di sesso diverso.

Viene in rilievo, con riguardo alla provvidenza in questione, la esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l'esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell'aspetto funzionale della genitorialità, che resta identico nelle due diverse formazioni, la coppia omosessuale e quella eterosessuale. All'interno di una coppia entrambi i genitori sono chiamati a provvedere al benessere fisico, psicologico ed educativo di un bambino, perché, come si è visto, il vincolo genitoriale origina proprio dall'assunzione di responsabilità in coerenza «con l'essenza stessa del rapporto genitori-figli» (ancora sentenza n. 68 del 2025).

In questo assetto relazionale è quindi manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di non riconoscere il congedo obbligatorio, previsto a favore del padre in una coppia di genitori-lavoratori di sesso diverso, alla madre intenzionale di una coppia omoaffettiva composta da due donne.

9. – Nei termini della questione posta, che muove dal riconoscimento di compiti differenziati delle due figure della madre e del padre in un sistema assistenziale obbligatorio strutturato sulla infungibilità dei ruoli, è ben possibile identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna all'interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica (colei che ha partorito) e la madre intenzionale, la quale ha condiviso l'impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato, e vi partecipa attivamente.

E tale distinzione risulta applicabile anche nei casi di adozione non legittimante, in cui al rapporto giuridicamente riconosciuto con la madre biologica si affianca il legame del figlio con la madre intenzionale, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera *d*), della legge n. 184 del 1983.

10. – Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-*bis* del d.lgs. n. 151 del 2001, come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera *c*), del d.lgs. n. 105 del 2022, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Resta assorbita ogni altra censura.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come inserito dall'art. 2, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2025.

2.1.3. *Genitore*

SENTENZA N. 181/1988 (PRES. SAJA; RED. FERRI)

Impiego pubblico – Trattamento economico – Quota di aggiunta di famiglia – Diritto a percepirla per i figli nati da precedente matrimonio del coniuge (sciolto con sentenza di divorzio) e a questo affidati – Omessa previsione.

Decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali), art. 4, primo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 133/2013 (PRES. MAZZELLA; RED. FRIGO)

Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – Assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati – Erogazione agli stranieri extracomunitari subordinata al possesso del requisito della residenza nella Regione da almeno cinque anni.

Legge della Regione Trentino-Alto Adige 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), art. 3, comma 1, secondo periodo, come modificato dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol - Legge finanziaria).

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 54/2022 (PRES. AMATO; RED. SCIARRA)

Assegni di natalità e di maternità – Condizioni – Soggetti ammessi nello Stato a fini lavorativi o a fini diversi dall'attività lavorativa, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno – Esclusione – Proroga al 31 dicembre 2021 della necessaria titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), art. 1, comma 125, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020); decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 74, nel testo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, lett. a), della legge n. 238 del 2021; legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), art. 1, comma 248, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021; decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 23-*quater*, comma 1, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021; legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), art. 1, comma 340, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021; legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), art. 1, comma 362, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza), 31, 117, primo comma.; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 34.

SENTENZA N. 99/2024 (PRES. BARBERA; RED. D'ALBERTI)

Impiegati pubblici con figli minori fino a tre anni di età – Possibilità di ottenere il trasferimento temporaneo ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, anziché ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa – Esclusione.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 42-*bis*, comma 1.

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

Considerato in diritto

[*omissis*]

Ai fini della valutazione di tale profilo, questa Corte ritiene che le discussioni sul carattere di integrazione retributiva o di contributo assistenziale dell'aggiunta di famiglia e degli assegni familiari non abbiano alcuna incidenza sul *thema decidendum*, che deve essere risolto sulla base delle premesse seguenti. La norma denunciata esclude che ai lavoratori dipendenti del settore pubblico possa essere corrisposta l'aggiunta di famiglia per i figli del coniuge nati da precedente matrimonio (figliastri). Ai lavoratori dipendenti del settore privato, invece, gli assegni familiari sono corrisposti anche per tale categoria di persone a carico, in forza dell'espressa disposizione contenuta nell'ultimo comma del citato art. 3 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797; tale norma è stata poi esattamente interpretata dalla Corte di cassazione nel senso che gli assegni spettino anche quando il precedente matrimonio è stato sciolto in seguito a pronuncia di divorzio.

La diversità delle due normative prese in esame pone in essere una disparità di trattamento fra il lavoratore pubblico dipendente e quello del settore privato, che si trovino nell'identica condizione di avere nella propria famiglia conviventi a carico figli del coniuge nati da precedente matrimonio di questi.

Tale disparità di trattamento, in una identica condizione familiare, potrebbe sfuggire alla censura di illegittimità costituzionale, soltanto ove si ritenga che le innegabili distinzioni persistenti fra il rapporto di impiego pubblico e quello privato diano luogo ad una diversità di condizione dei soggetti, influente in relazione alle regole che disciplinano la erogazione dell'aggiunta di famiglia e degli assegni familiari.

Una siffatta tesi è sostenuta dall'Avvocatura di Stato, che richiama una sentenza di questa Corte (n. 5 del 1971). In essa si legge che "fra i due ordinamenti del pubblico impiego e dell'impiego privato esistono fondamentali differenze di organizzazione, di struttura e di finalità, per cui i dipendenti dell'uno e dell'altro vengono a trovarsi in condizioni differenti"..... "Dalla differente situazione di cui sopra deriva la legittimità della disciplina della aggiunta di famiglia, la quale si differenzia anche nel nome dagli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'impiego privato".

Con successiva sentenza (n. 231 del 1974) sempre in materia di differenze fra aggiunta di famiglia e assegni familiari, la Corte, ritenendo non fondata la questione, ha affermato che "nella specie non poteva essere censurato l'art. 79 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, ma eventualmente il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945 n. 722 e i provvedimenti ad esso successivi, nella parte in cui si determina una disparità di trattamento in tema di aggiunta di famiglia tra prestatori di lavoro privato e prestatori di lavoro pubblico".

È appena il caso di ricordare che questa Corte ha da tempo dato atto del "processo di tendenziale assimilazione dei due rapporti" (scil. di impiego

pubblico e privato), pur riconoscendo le peculiari differenze “in relazione alle diversità collegate alla differenza di funzioni” (sentt. nn. 118/76 e 194/76).

Recenti sentenze, in tale linea evolutiva, hanno ritenuto fondata, in materia di provvedimenti d'urgenza a tutela dei diritti soggettivi dei lavoratori, la questione di costituzionalità della “diseguaglianza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati” (sentenza n. 190/85), nonché quella derivante dalla esclusione, nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti pubblici riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, dei mezzi istruttori previsti dal c.p.c. per le controversie relative all'impiego privato di competenza del giudice ordinario (sentenza n. 146/87).

4. – La Corte ritiene che nella sfera di connotazioni che tuttora sorreggono il riconoscimento di una persistente diversità fra i due rapporti di impiego o di lavoro pubblico e privato, quali l'organizzazione, la struttura, le finalità dei medesimi, non rientri la regolamentazione delle categorie di persone per le quali è prevista la corresponsione dell'aggiunta di famiglia o degli assegni familiari, istituiti per altro che non differiscono né nella *ratio* né nei fini.

Ne è una conferma il fatto che le più recenti modificazioni della normativa in materia di aggiunta di famiglia e di assegni familiari sono state adottate dal legislatore congiuntamente e secondo parametri sostanzialmente identici (D.L. 14 luglio 1980 n. 314 convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1980 n. 440; L. 27 dicembre 1983 n. 730, art. 20; L. 28 febbraio 1986 n. 41, art. 23).

In relazione quindi alla materia così disciplinata i dipendenti pubblici e privati si trovano in una identica condizione soggettiva: ne consegue che nessuna razionale giustificazione è ravvisabile a sostegno della disparità di trattamento fra gli uni e gli altri denunciata dal giudice *a quo*.

Vale anche la pena di considerare che il Ministero del Tesoro con la circolare 15 giugno 1963 n. 90, sopra ricordata, aveva esteso la corresponsione dell'aggiunta di famiglia ai figliastri. Tale estensione è stata disattesa dal T.A.R. rimettente, che l'ha ritenuta incompatibile con il dettato chiaro e rigoroso della norma legislativa in discussione: essa tuttavia dimostra che la stessa Amministrazione statale ha avvertito l'esigenza di rimediare (seppure in modo improprio e parziale) ad una ingiustificata e irrazionale esclusione.

5. – La seconda obiezione dell'Avvocatura di Stato (che riguarda soprattutto la censura riferita agli artt. 29 e 30 Cost.) si fonda sul rilievo che nessun obbligo sussisterebbe per il dipendente statale nei confronti del figlio del coniuge nato da precedente matrimonio sciolto con sentenza di divorzio, permanendo “la comune potestà dei genitori sui figli nati dal loro matrimonio (art. 139 l. 1975 n. 151) onde, salvo i provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria nell'interesse dei minori (art. 155), grava su entrambi l'obbligo di mantenerli, educarli ed istruirli (artt. 6 e 11 l. 1970 n. 898), val quanto dire attinenti a tutte le necessità di vita”.

L'obiezione non può essere condivisa. Innanzitutto essa non incide sulla irrazionale e ingiustificata disparità di trattamento fra il dipendente pubblico e

il privato; e comunque è sufficiente rilevare che gli obblighi che incombono su entrambi i coniugi verso la famiglia ai sensi dell'art. 143 del vigente c.c. non possono non comprendere anche i figli nati dal precedente matrimonio di un coniuge (sciolto per divorzio) ove questi ne sia affidatario, e sempreché l'altro genitore non provveda: condizioni queste la cui sussistenza dovrà essere accertata dall'Amministrazione o dal giudice di merito, costituendo esse il presupposto di legge perché sorga il diritto a percepire l'aggiunta di famiglia.

Né va infine dimenticato che già in materia di assistenza sanitaria ai dipendenti statali la L. 19 gennaio 1942 n. 22 ha compreso fra i familiari aventi diritto all'assistenza (art. 4 n. 2) "i figli nati da precedente matrimonio del coniuge"; e seppure non si versa nella stessa materia, tale estensione in materia affine dimostra che l'esigenza era stata avvertita dal legislatore e aveva trovato accoglimento nel sistema.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.l.l. 21 novembre 1945 n. 722 ("Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali") nella parte in cui non comprende anche i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge che ne sia affidatario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

* * *

Sentenza n. 133/2013 (Pres. Mazzella; Red. Frigo)

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale in via principale di alcune disposizioni della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria).

2. – Il ricorrente impugna, in primo luogo, l'articolo 3, comma 3, di tale legge regionale, nella parte in cui – modificando l'art. 3, comma 1, della legge reg. 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) – richiede, quale condizione per l'erogazione ai «cittadini stranieri extracomunitari» dell'«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati», il «possesso della residenza in regione da almeno cinque anni».

Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata violerebbe l'articolo 3 della Costituzione, introducendo una discriminazione tra i cittadini extracomunitari e i cittadini italiani (ai quali è richiesta la semplice residenza in Regione) che

apparirebbe arbitraria, stante l'assenza di ogni ragionevole correlazione tra il requisito di accesso legato a una particolare tipologia di residenza e le condizioni di bisogno e disagio della persona che le provvidenze in questione mirano ad affrontare.

Sarebbe violato, altresì, l'art. 117, secondo comma, lettera *b*), Cost., che attribuisce alla competenza statale esclusiva la legislazione in materia di immigrazione, in quanto la durata minima della residenza in Regione richiesta allo straniero ai fini dell'accesso alle prestazioni di assistenza sociale atterrebbe «allo status economico-sociale dell'immigrato e del suo nucleo familiare, pregiudicandone l'uniformità sul territorio nazionale».

2.1. – In riferimento all'art. 3 Cost., la questione è fondata.

L'impugnato art. 3, comma 3, della legge reg. n. 8 del 2011, novellando l'art. 3, comma 1, della legge reg. n. 1 del 2005, modifica i requisiti necessari per ottenere l'erogazione dell'«assegno regionale al nucleo familiare per i figli ed equiparati», disciplinato dalla norma novellata, con particolare riguardo alla condizione della residenza del richiedente nella Regione. Come precisato dal comma 4-*bis* dell'art. 3 della legge reg. n. 1 del 2005, l'assegno in questione è istituito allo scopo di integrare, nell'ambito delle competenze della Regione, le provvidenze previste dalla legislazione statale in materia previdenziale e di istituire «forme di tutela e di sostegno della famiglia nello svolgimento della sua funzione sociale». L'entità dell'assegno – che spetta a un solo richiedente per ogni nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti stabiliti con regolamento regionale (art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. n. 1 del 2005) – varia in funzione della composizione di detto nucleo (presenza o meno di entrambi i genitori, numero dei figli ed equiparati, presenza o meno di figli o equiparati disabili: tabelle A, B e C allegate alla legge reg. n. 1 del 2005).

Nel testo anteriore alla modifica operata dalla norma impugnata, l'art. 3, comma 1, della legge reg. n. 1 del 2005 prevedeva, in via generale, come condizione per l'ottenimento dell'assegno, che il richiedente fosse residente da almeno cinque anni nella Regione Trentino-Alto Adige o coniugato con persona in possesso di tale requisito.

La norma impugnata ha, per converso, operato una distinzione a seconda della nazionalità dell'interessato. La provvidenza è, infatti, riconosciuta ai cittadini italiani a condizione che risiedano in Regione (non importa da quanto tempo) o che siano coniugati con persona in possesso di tale requisito; ai cittadini comunitari, «entro i limiti e secondo criteri previsti dalla normativa europea in materia di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale»; ai cittadini extracomunitari, solo ove «in possesso della residenza in regione da almeno cinque anni». Ed è su tale requisito di «residenza qualificata» – attualmente previsto per i soli cittadini extracomunitari e tale, dunque, da attuare una disciplina differenziata e meno favorevole nei loro confronti – che si appuntano le censure del ricorrente.

2.2. – In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che al

legislatore, sia statale che regionale, è consentito introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale – tra le quali va inclusa quella qui considerata – al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili. La legittimità di una simile scelta non esclude, tuttavia, che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza, in quanto «è consentito [...] introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria». Lo scrutinio va operato all'interno della specifica disposizione, al fine di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l'ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la *ratio* (sentenza n. 432 del 2005).

Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha già in più occasioni ritenuto costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'art. 3 Cost., norme legislative regionali o provinciali che, come quella oggetto dell'odierno scrutinio, subordinavano il riconoscimento di determinate prestazioni assistenziali, nei confronti dei soli stranieri, alla residenza nella Regione o nella Provincia autonoma per un certo periodo minimo di tempo.

Al riguardo, si è in particolare rilevato che, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale, «un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio» (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla previsione di un requisito differenziale basato sulla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). La previsione di un simile requisito, infatti, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011). Non è, infatti, possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati nel territorio regionale o provinciale «da meno di cinque anni, ma pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni» (sentenza n. 2 del 2013; in prospettiva similare, sentenza n. 4 del 2013).

Le medesime considerazioni valgono evidentemente in rapporto alla norma oggi impugnata, che presenta un'analoga struttura. L'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge reg. n. 1 del 2005, nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dal censurato art. 3, comma 3, della legge reg. n. 8 del 2011, va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole – che in esso compaiono, con riferimento al requisito della residenza in Regione dei cittadini extracomunitari – «da almeno cinque anni».

[*omissis*]

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), come modificato dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol – Legge finanziaria), limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»;

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

* * *

Sentenza n. 54/2022 (Pres. Amato; Red. Sciarra)

Considerato in diritto

1. – Con le ordinanze iscritte ai numeri 175, 178, 180, 181, 182, 188, 189 e 190 del registro ordinanze 2019, la Corte di cassazione, sezione lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui, per i soli cittadini di Paesi terzi, subordina il riconoscimento dell'assegno di natalità alla titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

1.1. – Il giudice *a quo* muove dal presupposto che l'assegno di natalità si configuri come una prestazione volta al soddisfacimento di «bisogni essenziali del nucleo familiare» in condizioni meno agiate.

1.1.1. – La disposizione censurata confliggerebbe, anzitutto, con l'art. 3 Cost.

Il legislatore avrebbe individuato i beneficiari dell'assegno di natalità in base a un criterio, la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, «privo di ogni collegamento» con i bisogni «immediati ed indifferibili» che il presente beneficio mira a fronteggiare. Nel richiedere «una durata pregressa della residenza almeno quinquennale, un reddito comunque almeno pari all'importo dell'assegno sociale, un alloggio idoneo e la conoscenza

della lingua italiana», la disposizione censurata escluderebbe proprio «chi si trova in situazione di maggior bisogno» e vanificherebbe la funzione della provvidenza, che non è solo di «incentivo all'innalzamento demografico», ma «soprattutto» di sostegno economico alle famiglie meno abbienti.

1.1.2. – Il rimettente denuncia, inoltre, il contrasto con l'art. 31 Cost.

Sarebbero pregiudicate le famiglie che risiedono sul territorio nazionale «in modo non episodico o temporaneo» e vivono «nelle medesime, se non peggiori, condizioni economiche» rispetto alle famiglie in cui almeno uno dei genitori sia titolare del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo. Ne deriverebbero «effetti disgreganti del tessuto sociale della nazione nel nucleo originario ed essenziale della famiglia».

1.1.3. – Il requisito selettivo individuato dal legislatore, infine, costituirebbe una discriminazione a causa della nazionalità e lederebbe il diritto alla parità di trattamento che – nel settore della sicurezza sociale e, in particolare, delle prestazioni destinate ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli – spetta ai cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso unico ai sensi della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico (si richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, la sentenza 21 giugno 2017, nella causa C-449/16, Kerly Del Rosario Martinez Silva).

Sarebbe violato, dunque, l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE. Le citate previsioni della CDFUE sanciscono «il principio di eguaglianza ed il divieto di discriminazioni, anche per la cittadinanza, riconoscono il diritto dei bambini alla “protezione e alle cure necessarie per il loro benessere”, garantiscono “la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale”» e tutelano «il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione».

1.2. – Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate nei giudizi instaurati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per ottenere la riforma delle pronunce dei giudici di secondo grado, che hanno affermato il carattere discriminatorio del diniego dell'assegno di natalità a chi è sprovvisto del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il rimettente sostiene che spetti a questa Corte il sindacato di «ragionevolezza della scelta discrezionale legislativa, frutto di bilanciamento dei contrapposti interessi» e che sia indispensabile una pronuncia dotata di effetti *erga omnes*, che individui nel possesso della carta o del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno il solo «criterio selettivo giustificato e ragionevole».

La Corte di cassazione ricorda che è consentito sollevare questioni di legittimità costituzionale incentrate, sia sulla violazione dei parametri interni, sia sul contrasto con le corrispondenti norme della CDFUE.

1.3. – In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che non

vengono in rilievo le pronunce di questa Corte (fra queste, la sentenza n. 141 del 2014) che hanno dichiarato non fondati i dubbi di legittimità costituzionale riguardanti la disciplina degli assegni di natalità istituiti dalle Regioni e assoggettati al requisito della residenza biennale sul territorio regionale. Tali prestazioni, al contrario di quella oggetto dell'odierno scrutinio, sarebbero erogate «a prescindere da limiti reddituali» e non assolverebbero la funzione di sostegno delle famiglie bisognose.

Né si potrebbe invocare, in senso contrario, la necessità di tener conto, nella «erogazione di prestazioni di natura economica eccedenti quelle essenziali», del limite delle risorse disponibili. I beneficiari – argomenta la Corte di cassazione – dovrebbero essere pur sempre individuati nel rispetto del principio di ragionevolezza.

Non sarebbe pertinente neppure la pronuncia di questa Corte in tema di assegno sociale (sentenza n. 50 del 2019), che ha respinto, in quanto non fondate, le censure sul requisito del «permesso di lungo soggiorno». L'assegno sociale si atteggierebbe come corrispettivo solidaristico dell'apporto al progresso materiale o spirituale della società. Tale caratteristica, tuttavia, non si riscontrerebbe nell'odierna misura di assistenza, connessa «a specifiche esigenze di tutela sociale della persona che non tollerano discriminazioni».

1.4. – Il rimettente, pertanto, chiede a questa Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, «nella parte in cui richiede ai soli cittadini extracomunitari ai fini dell'erogazione dell'assegno di natalità» la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, «anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno in applicazione dell'art. 41» del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

2. – Con le ordinanze iscritte ai numeri 177 e 179 del registro ordinanze 2019, la Corte di cassazione, sezione lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE, della legittimità costituzionale l'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

2.1. – Il giudice *a quo* annovera l'assegno di maternità tra le misure volte «a soddisfare bisogni essenziali collegati alla nascita o all'adozione di un bambino, in un contesto caratterizzato da redditi bassi» e dalla «mancanza di altre prestazioni collegate alla maternità».

2.1.1. – La previsione censurata determinerebbe «un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, legalmente soggiornanti in Italia», in contrasto con l'art. 3 Cost. Solo per i cittadini dei Paesi terzi, difatti, il legislatore richiederebbe, per l'erogazione dell'assegno di maternità, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che

non soltanto sarebbe criterio privo di una ragionevole correlazione con lo stato di bisogno, ma condurrebbe a discriminare proprio «chi si trovi in situazione di maggior bisogno».

Il rimettente esclude che il requisito della residenza protratta nel tempo si correli alla finalità di una misura preordinata a soddisfare «bisogni immediati e indifferibili», «esigenze primarie legate alla nascita di un bambino o alla sua adozione».

2.1.2. – La Corte di cassazione denuncia, inoltre, il contrasto con l'art. 31 Cost.

La scelta di condizionare l'erogazione dell'assegno di maternità alla titolarità del permesso di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 vanificherebbe «di fatto e irrimediabilmente la realizzazione della garanzia costituzionale per quei figli e per quelle famiglie in cui nessuno dei genitori è in possesso del permesso di lungo soggiorno, pur trovandosi le stesse famiglie in modo non episodico o temporaneo a risiedere in territorio nazionale e vivendo nelle medesime, se non peggiori, esigenze economiche».

2.1.3. – Il giudice *a quo* prospetta, infine, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 CDFUE. Sarebbero lesi il principio di eguaglianza, il divieto di discriminazioni, il diritto dei bambini di beneficiare delle cure necessarie per il loro benessere, la tutela giuridica, economica e sociale della famiglia, il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale.

2.2. – In punto di rilevanza, la Corte rimettente evidenzia che – dall'applicazione della disposizione censurata – consegue il rigetto della domanda della parte ricorrente, in quanto ricorrono «gli ulteriori presupposti richiesti dalla norma per l'erogazione della prestazione».

2.3. – A sostegno della non manifesta infondatezza delle questioni, la Corte di cassazione ricorda che il criterio selettivo individuato dal legislatore si discosta dalle previsioni generali dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, che, in materia di assistenza sociale, riconoscono parità di trattamento con i cittadini italiani ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno e di lavoro validi per almeno un anno.

La «diretta tutela costituzionale» sancita per la maternità segnerebbe il discrimine rispetto alla fattispecie dell'assegno sociale, scrutinata da questa Corte nella citata sentenza n. 50 del 2019 e inquadrata come corrispettivo del contributo prestatato dal beneficiario al progresso della comunità cui appartiene.

2.4. – Il giudice rimettente, pertanto, chiede a questa Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui subordina l'erogazione dell'assegno di maternità al requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, anziché alla «titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno».

3. – Con l'ordinanza n. 182 del 2020, questa Corte ha riunito i giudizi, in ragione dell'opportunità di una trattazione unitaria delle questioni formulate

dai rimettenti (punti 1 e 2 del *Considerato in diritto*), e ha interpellato la Corte di giustizia dell'Unione europea circa la riconducibilità dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità alla tutela sancita dall'art. 34 CDFUE e al connesso principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale.

4. – La Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione (sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-350/2021, O. D. e altri), ha risposto affermativamente ai quesiti pregiudiziali formulati da questa Corte e ha riconosciuto che entrambe le provvidenze rientrano nell'ambito di applicazione del diritto alla parità di trattamento, in base all'art. 12 della direttiva 2011/98 UE, che concretizza l'art. 34 CDFUE, specificamente invocato come parametro dal giudice *a quo*.

Nell'odierno giudizio questa Corte è chiamata a trarre le necessarie conclusioni dalle risposte fornite in sede di rinvio pregiudiziale e a scrutinare anche in tale più ampia prospettiva la conformità a Costituzione del bilanciamento attuato dal legislatore.

[*omissis*]

8. – Alla soluzione dei dubbi di costituzionalità giova premettere l'inquadramento delle caratteristiche salienti dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità.

8.1. – Introdotto allo scopo di «incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno», l'assegno di natalità è stato riconosciuto inizialmente «per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017» ai genitori appartenenti a un nucleo familiare che si trovi «in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) [...] non superiore a 25.000 euro annui» (art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014).

L'importo, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione «fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione», è pari a 960 euro annui, importo raddoppiato quando il nucleo familiare del genitore che lo richieda si trovi in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui.

L'INPS provvede al controllo degli oneri che derivano dall'attuazione delle previsioni della legge n. 190 del 2014 (art. 1, comma 127, della medesima legge). Ove si verificano o stiano per verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, dovrà rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE stabiliti per accedere alla provvidenza (il citato art. 1, comma 127, della legge n. 190 del 2014).

8.1.1. – L'art. 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha accordato il beneficio anche a «ogni figlio nato o

adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018», pur limitandone l'erogazione, dapprima di durata triennale, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

8.1.2. – L'assegno di natalità è stato poi riconosciuto – sempre fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nella famiglia adottiva – a «ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» (art. 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136). L'importo dell'assegno è aumentato del venti per cento per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

8.1.3. – L'assegno di natalità è stato quindi riconosciuto a beneficio di «ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020», sempre per il periodo di un anno a far data dalla nascita o dall'ingresso nella famiglia di adozione (art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»).

La prestazione, ispirata a un principio universalistico, corrisponde a un ammontare graduato in proporzione al reddito della famiglia e accresciuto, secondo una previsione già introdotta dal d.l. n. 119 del 2018, per ogni figlio successivo al primo.

8.1.4. – La disciplina dettata dalla legge n. 160 del 2019 è stata estesa, infine, a «ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021» (art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»).

8.1.5. – Le censure vertono sulla titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato allo straniero che documenti il «possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera *b*) e di un alloggio idoneo» (art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998). È richiesto, inoltre, il superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana (art. 9, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998).

8.2. – Alla titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è condizionato anche il riconoscimento dell'assegno di maternità, nella formulazione dell'art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001 applicabile *ratione temporis* alla fattispecie controversa.

L'assegno di maternità spetta alle donne che non godono dell'indennità di maternità prevista per le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro o socie lavoratrici di cooperative (art. 22 del d.lgs. n. 151 del 2001), per le lavoratrici autonome e per le imprenditrici agricole (art. 66

del d.lgs. n. 151 del 2001), oltre che per le libere professioniste (art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001).

La prestazione in esame, legata al reddito del nucleo familiare di appartenenza della donna (art. 74, comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001), è concessa dai Comuni e corrisposta dall'INPS (art. 74, comma 8, del d.lgs. n. 151 del 2001).

9. – Le questioni sollevate investono anche il tema della parità di trattamento per i cittadini dei Paesi terzi, definita dalla richiamata direttiva 2011/98/UE, a sua volta strettamente connessa con l'art. 34 CDFUE.

Sui profili rilevanti per la soluzione dei dubbi di legittimità costituzionale, questa Corte ha interpellato la Corte di giustizia dell'Unione europea, in uno spirito di leale collaborazione, volto a salvaguardare «una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione» (art. 19 del Trattato sull'Unione europea, nella versione consolidata successiva al Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1° dicembre 2009).

Nell'interpretare l'effettività della tutela giurisdizionale in uno spirito di cooperazione, la Corte di Lussemburgo ha puntualizzato che le questioni relative all'interpretazione del diritto dell'Unione europea «godono di una presunzione di rilevanza» (citata sentenza 2 settembre 2021, causa C-350/20, O. D. e altri, punto 39). Una tale presunzione si rafforza quando «il giudice del rinvio non è il giudice chiamato a pronunciarsi direttamente sulle controversie principali, bensì un giudice costituzionale a cui è stata rimessa una questione di puro diritto».

E questa Corte, nell'affrontare le questioni che le sono sottoposte valutando sia le norme di diritto nazionale sia le norme del diritto dell'Unione, nel caso di specie connesse con le disposizioni della CDFUE, deve poi «fornire non solo al proprio giudice del rinvio, ma anche all'insieme dei giudici italiani, una pronuncia dotata di effetti *erga omnes*, vincolante tali giudici in ogni controversia pertinente di cui potranno essere investiti» (punto 40).

9.1. – Nella ricostruzione del quadro normativo, la citata direttiva 2011/98/UE riveste un ruolo cruciale. Essa persegue l'obiettivo di «garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri», nella prospettiva di «una politica di integrazione più incisiva» (considerando n. 2), e di «ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro» (considerando n. 19).

Ai cittadini di Paesi terzi che già «contribuiscono all'economia dell'Unione con il loro lavoro e i loro versamenti di imposte» (considerando n. 19), la direttiva attribuisce «un insieme di diritti» e impone agli Stati membri di salvaguardarli, nell'organizzare i rispettivi sistemi di sicurezza sociale (considerando n. 26) nella maniera che essi reputano più appropriata (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 25 novembre 2020, nella causa C-302/19, punto 23).

9.2. – In coerenza con tali finalità si devono interpretare le prescrizioni che

l'art. 12 della direttiva detta per «i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002» (art. 3, paragrafo 1, lettera *b*) e per «i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale» (art. 3, paragrafo 1, lettera *c*).

A questi lavoratori l'art. 12, paragrafo 1, lettera *e*), della direttiva riconosce «lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano» per quel che concerne «i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004».

La parità di trattamento non è dunque circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche in favore dei titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante (Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-350/20, punto 49).

Il diritto alla parità di trattamento è riconosciuto nei settori disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004. Tale fonte si applica – per quel che in questa sede rileva – alle «prestazioni di maternità e di paternità assimilate» (art. 3, paragrafo 1, lettera *b*) e alle «prestazioni familiari» (art. 3, paragrafo 1, lettera *j*), che l'art. 1, lettera *z*), identifica in «tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I».

9.3. – Alla luce di tali premesse, la Corte di giustizia ha esaminato l'assegno di natalità e l'assegno di maternità, per accertare se rientrino nell'ambito applicativo del regolamento (CE) n. 883/2004 e del diritto alla parità di trattamento.

9.3.1. – Con riferimento all'assegno di natalità, essa ha osservato, in primo luogo, che rappresenta una prestazione previdenziale. La provvidenza in esame, infatti, è attribuita in base a criteri obiettivi, attinenti al reddito e alla composizione del nucleo familiare e svincolati da una valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali dei beneficiari (citata sentenza 2 settembre 2021, nella causa C-350/20, punti 54, 55 e 56).

L'assegno di natalità, inoltre, deve essere qualificato come prestazione familiare, nei termini tratteggiati dal regolamento (CE) n. 883/2004. Pur nelle diverse configurazioni che ha assunto nel volgere degli anni, la prestazione si atteggia come un contributo pubblico al bilancio familiare, preordinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli appena nati o adottati (punti 57 e 58), e non rientra nelle tassative esclusioni menzionate nella parte II dell'allegato I al regolamento (CE) n. 883/2004, riguardanti gli assegni speciali di nascita e di adozione (punto 59).

Né tali caratteristiche sono contraddette dalla concorrente natura premiale di incentivo alla natalità (punto 60).

9.3.2. – Anche l'assegno di maternità, concesso alle madri che soddisfino taluni criteri definiti *ex lege*, a prescindere da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze dell'interessata, costituisce una prestazione previdenziale e attiene al settore della sicurezza sociale e, in particolare, alle prestazioni di maternità di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (CE) n. 883/2004.

9.4. – L'art. 12, paragrafo 2, lettera *b*), della direttiva 2011/98/UE consente agli Stati membri di limitare la parità di trattamento nei settori della sicurezza sociale, salvo che «per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati».

Quanto ai sussidi familiari, gli Stati membri possono negare la parità di trattamento ai «cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto».

9.4.1. – Nel sistema delineato dalla direttiva 2011/98/UE, il diritto alla parità di trattamento rappresenta la regola generale, cui gli Stati membri possono apportare deroghe solo entro limiti rigorosi. All'interpretazione restrittiva delle possibili deroghe fa riscontro la necessità che gli Stati membri manifestino in modo inequivocabile la volontà di limitare l'applicazione della parità di trattamento (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze 25 novembre 2020, nella causa C-302/19, Istituto nazionale della previdenza sociale, punto 27, e 21 giugno 2017, nella causa C-449/16, Kerly Del Rosario Martinez Silva, punto 29).

L'onere di dichiarazione espressa di eventuali deroghe, nel corso dell'attività di trasposizione, emerge dal sistema normativo, considerato nel suo insieme e nelle finalità che lo ispirano. Esso si correla non soltanto alla salvaguardia dell'effetto utile della direttiva, ma anche a una fruttuosa e trasparente fase di recepimento, che lo stesso legislatore dell'Unione europea vuole contraddistinta dall'impegno degli Stati membri a una costante interlocuzione con la Commissione e alla «notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento» (considerando n. 32 della direttiva 2011/98/UE).

La Corte di giustizia dell'Unione europea, nella più volte richiamata sentenza del 2 settembre 2021, ha ricordato che la Repubblica italiana non si è avvalsa in alcun modo della facoltà di limitare la parità di trattamento (punto 64).

10. – Questo è, nelle sue coordinate nazionali ed europee, il quadro normativo in cui si collocano le questioni poste dal rimettente.

Esse devono essere scrutinate alla luce della «connessione inscindibile tra i principi e i diritti costituzionali evocati dalla Corte di cassazione e quelli riconosciuti dalla CDFUE, arricchiti dal diritto secondario, tra loro complementari e armonici» (ordinanza n. 182 del 2020, punto 3.2. del *Considerato in diritto*).

Fra il divieto di discriminazioni arbitrarie e la tutela della maternità e dell'infanzia (artt. 3 e 31 Cost.), da un lato, e le indicazioni vincolanti del diritto dell'Unione europea in merito alla parità di trattamento dei cittadini dei Paesi terzi, dall'altro, intercorre «un rapporto di mutua implicazione e di feconda integrazione» (ordinanza n. 182 del 2020, punto 3.2. del *Considerato in diritto*).

Tale rapporto emerge in maniera nitida dagli stessi parametri richiamati dalla Corte rimettente.

Nell'enunciare il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, l'art. 34 CDFUE fa espresso richiamo alle «legislazioni e prassi nazionali»; in questa prospettiva, non può non tenere anche conto delle garanzie sancite dalle Costituzioni. D'altro canto, al «costante evolvere dei precetti costituzionali» che si ricavano dagli artt. 3 e 31 Cost., il diritto dell'Unione europea offre un apporto che non può essere trascurato (ordinanza n. 182 del 2020, il citato punto 3.2. del *Considerato in diritto*), allo scopo di inverare – in contesti mutevoli e spesso inediti – il principio di eguaglianza e la più ampia tutela della maternità e dell'infanzia.

In un quadro che vede interagire molteplici fonti, è affidato a questa Corte il compito di assicurare una tutela sistemica, e non frazionata, dei diritti presidiati dalla Costituzione, anche in sinergia con la Carta di Nizza, e di valutare il bilanciamento attuato dal legislatore, in una prospettiva di massima espansione delle garanzie.

11. – Le questioni sollevate dalla Corte di cassazione sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 34 CDFUE, così come concretizzato dal diritto europeo secondario.

12. – La sentenza della grande sezione del 2 settembre 2021 ha accertato che non è compatibile con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con il diritto alla parità di trattamento enunciato dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, una normativa nazionale che conceda l'assegno di natalità e l'assegno di maternità ai soli titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Con riguardo alla fruizione delle prestazioni citate, il diritto dell'Unione europea impone di riconoscere la parità di trattamento ai cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e ai cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce

un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

12.1. – La restrizione dei benefici prevista dalle disposizioni censurate contrasta dunque con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al diritto europeo secondario e all'art. 34 CDFUE.

Tale ultima previsione, nel sancire il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa, mira a «garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti» (Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 24 aprile 2012, nella causa C-571/10, Kamberaj).

Secondo l'art. 34, paragrafo 1, CDFUE, l'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e dalle prassi nazionali.

L'art. 34, paragrafo 2, CDFUE riconosce a ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, in conformità al diritto dell'Unione e alle legislazioni e alle prassi nazionali.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha esaminato sia l'assegno di natalità sia l'assegno di maternità in una prospettiva unitaria, per ricondurli entrambi dentro la sfera di protezione assicurata dall'art. 34 CDFUE.

Essa ha affermato che il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, definito nei suoi contenuti essenziali dalla direttiva 2011/98/UE, «dà espressione concreta al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, della Carta» (Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 2 settembre 2021, punto 46).

13. – Il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, nei termini delineati dalla CDFUE e dal diritto derivato e poi ribaditi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, si raccorda ai principi consacrati dagli artt. 3 e 31 Cost. e ne avvalora e illumina il contenuto assiologico, allo scopo di promuovere una più ampia ed efficace integrazione dei cittadini dei Paesi terzi.

13.1. – La tutela dei valori primari della maternità e dell'infanzia, tra loro inscindibilmente connessi (art. 31 Cost.), non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli.

Questa Corte è costante nell'affermare che spetta alla discrezionalità del legislatore il compito di individuare i beneficiari delle prestazioni sociali, tenendo conto del limite delle risorse disponibili. Tale individuazione, nondimeno, è vincolata al rispetto del canone di ragionevolezza. È dunque consentita l'introduzione di requisiti selettivi, a patto che obbediscano a una causa normativa adeguata e siano sorretti da una giustificazione razionale e trasparente (sentenza n. 222 del 2013, punto 7 del *Considerato in diritto*).

Questa giustificazione deve essere indagata alla luce delle caratteristiche

della singola provvidenza e delle finalità che ne condizionano il riconoscimento e ne delimitano la *ratio* (sentenza n. 172 del 2013, punto 3 del *Considerato in diritto*; di recente, in tema di edilizia residenziale pubblica, sentenza n. 112 del 2021, punto 6 del *Considerato in diritto*).

13.2. – L'assegno di natalità e l'assegno di maternità sovengono a una peculiare situazione di bisogno, che si riconnette alla nascita di un bambino o al suo ingresso in una famiglia adottiva.

La prima prestazione, originariamente concessa alle famiglie meno abbienti, è graduata e varia notevolmente in proporzione al reddito familiare anche nella modulazione universale introdotta dalla legge n. 160 del 2019 e confermata dalla legge n. 178 del 2020.

Quanto all'assegno di maternità, esso rappresenta una tutela residuale, che opera nei soli casi in cui il nucleo familiare versi in condizioni economiche precarie e la madre non possa reclamare l'indennità di maternità in forza di uno specifico rapporto di lavoro.

Entrambe le provvidenze si prefiggono di concorrere a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.), e, in particolare, rappresentano attuazione dell'art. 31 Cost., che impegna la Repubblica ad agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e a proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Le prestazioni citate assicurano un nucleo di garanzie e non possono essere equiparate alle provvidenze aggiuntive che occasionalmente – e con diversi presupposti – sono state attribuite dalla legislazione regionale già scrutinata da questa Corte (sentenza n. 141 del 2014).

Si deve inoltre rimarcare che le odierne misure di sostegno al nucleo familiare e alla madre, indirizzate anche alla famiglia adottiva, assolvono una finalità preminente di tutela del minore, che si affianca alla tutela della madre, in armonia con il disegno costituzionale che colloca in un orizzonte comune di speciale adeguata protezione, sia la madre, sia il bambino (sentenza n. 205 del 2015, punto 4 del *Considerato in diritto*).

13.3. – Nel condizionare il riconoscimento dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità alla titolarità di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, al possesso di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e alla disponibilità di un alloggio idoneo, il legislatore ha fissato requisiti privi di ogni attinenza con lo stato di bisogno che le prestazioni in esame si prefiggono di fronteggiare.

Nell'introdurre presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose, le disposizioni censurate istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a

coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione.

Un siffatto criterio selettivo nega adeguata tutela a coloro che siano legittimamente presenti sul territorio nazionale e siano tuttavia sprovvisti dei requisiti di reddito prescritti per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Un sistema così congegnato pregiudica proprio i lavoratori che versano in condizioni di bisogno più pressante.

13.4. – Né sono proponibili nel caso di specie le considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 50 del 2019 con riguardo all’assegno sociale, peraltro escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/98/UE e del correlato principio della parità di trattamento. L’assegno sociale si colloca all’epilogo della carriera lavorativa e rappresenta il corrispettivo per il contributo offerto al progresso della comunità.

Tale caratteristica non si ravvisa nelle provvidenze oggi all’esame di questa Corte. Esse presuppongono l’insorgere di una situazione di bisogno, in una stagione della vita – quella della nascita di un bambino o della sua accoglienza nella famiglia adottiva – che prescinde dal contributo fornito al progresso della comunità.

13.5. – Gli elementi indicati confermano che un criterio di attribuzione incentrato sulla titolarità del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo discrimina arbitrariamente sia le madri sia i nuovi nati e non presenta alcuna ragionevole correlazione con la finalità che permea le prestazioni in oggetto.

14. – Alla luce delle considerazioni svolte, si deve dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014, nella formulazione antecedente alle modificazioni introdotte dall’art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, e dell’art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3, comma 3, lettera *a*), della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione – rispettivamente – dell’assegno di natalità e dell’assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.

15. – Restano assorbite le ulteriori censure formulate dalla Corte rimettente, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione ad altre norme della CDFUE (artt. 20, 21, 24 e 33).

16. – Lo scrutinio di questa Corte – come si è già rilevato nell’ordinanza n. 182 del 2020 – verte anche sulle proroghe dell’assegno di natalità, da ultimo disposte fino al 31 dicembre 2021.

Difatti, anche le previsioni sopravvenute, pur nella diversa modulazione del beneficio, lo subordinano alla titolarità del permesso di soggiorno UE per

soggiornanti di lungo periodo, che è all'origine delle censure prospettate dalla Corte rimettente.

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si deve dichiarare l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, delle previsioni che hanno prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'assegno di natalità, condizionandone l'erogazione al censurato requisito della titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Tale declaratoria di illegittimità costituzionale in via consequenziale investe, in particolare, l'art. 1, comma 248, della legge n. 205 del 2017, l'art. 23-*quater*, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, come convertito, l'art. 1, comma 340, della legge n. 160 del 2019 e, infine, l'art. 1, comma 362, della legge n. 178 del 2020, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021.

17. – Non è fondata la richiesta che, in via gradata, ha formulato la difesa statale, allo scopo di limitare *pro futuro* gli effetti temporali della declaratoria di illegittimità costituzionale.

L'interveniente ha allegato in modo generico il paventato pregiudizio agli equilibri di bilancio e non ha contestato gli argomenti delle parti private in merito alla limitata incidenza della pronuncia di accoglimento, che concerne una normativa superata dal richiamato *ius superveniens* e un contenzioso in larga parte esaurito con l'immediato riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale agli stranieri.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*]

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 26

marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nel testo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3, lettera *a*), della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 1, comma 248, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), dell'art. 23-*quater*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell'art. 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), e dell'art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2021, nella parte in cui escludono dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022.

* * *

Sentenza n. 99/2024 (Pres. Barbera; Red. D'Alberti)

Considerato in diritto

1. – Il Consiglio di Stato, sezione terza, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001.

2. – La disposizione censurata ha introdotto l'istituto del trasferimento temporaneo in favore dei dipendenti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che siano genitori di figli minori di tre anni.

In base a tale previsione, il dipendente «può essere assegnato» a richiesta, per un periodo, anche frazionato, complessivamente non superiore a 3 anni, «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa». L'assegnazione è subordinata alla sussistenza di un posto «vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva», salvo motivato dissenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, «limitato a casi o esigenze eccezionali», da comunicare «all'interessato entro trenta giorni dalla domanda» (art. 42-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001).

3. – Il rimettente denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 42-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, là dove consente il trasferimento del dipendente pubblico solo presso «una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa» e non anche presso una sede ubicata nella stessa provincia o regione ove è fissata la residenza del nucleo familiare.

Ad avviso del Consiglio di Stato, un simile limite legale alla concreta applicazione del trasferimento temporaneo sarebbe irragionevole rispetto alle finalità costituzionali cui il medesimo istituto è preposto, in violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost.

4. – La questione è fondata in riferimento all'art. 3 Cost.

4.1. – Questa Corte ha da tempo chiarito che le scelte del legislatore concernenti i criteri selettivi per il riconoscimento di benefici pubblici devono «essere operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza» (così sentenza n. 432 del 2005; tra le altre, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 del 2013, n. 2 del 2013, n. 40 del 2011). Ciò è stato affermato anche in relazione a disposizioni che limitavano, in maniera irragionevole, l'ambito soggettivo di applicazione di permessi o congedi straordinari per l'assistenza di familiari (sentenze n. 232 del 2018 e n. 213 del 2016).

In tali casi, lo scrutinio di costituzionalità «va operato all'interno della specifica disposizione, al fine di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l'ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la *ratio*» (così sentenza n. 133 del 2013; da ultimo, sentenza n. 42 del 2024): tale scrutinio deve svolgersi «secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della *ratio* della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale *ratio* del filtro selettivo introdotto» (sentenza n. 44 del 2020).

4.2. – Nel caso in esame, il legislatore statale, nel consentire ai dipendenti pubblici di ottenere il trasferimento temporaneo solo «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa», ha introdotto un requisito che condiziona il con-

creto ambito di applicazione dell'istituto, anche sul piano soggettivo. In base a tale previsione, infatti, è stata esclusa in radice la possibilità di accedere al beneficio del trasferimento per quei dipendenti pubblici che hanno deciso di fissare la residenza familiare (ove vive il figlio minore) in una regione o provincia diversa da quelle in cui lavorano entrambi i genitori.

4.3. – Orbene, proprio alla luce della sopramenzionata giurisprudenza costituzionale, una simile restrizione legale dell'ambito di applicazione dell'istituto non risulta essere ragionevole rispetto alla finalità, anche di rilievo costituzionale, che il trasferimento temporaneo mira ad assolvere.

4.4. – Il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell'obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell'infanzia e della parità dei genitori nell'accudire i figli.

Come è stato sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa, il trasferimento temporaneo ha la «funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia», proteggendo quindi «i valori della famiglia, e più in generale della genitorialità, tutelati dall'art. 30 della Costituzione [...] e dal successivo art. 31 [...]» (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 16 febbraio 2021, n. 1418).

4.5. – A fronte di una simile *ratio* dell'istituto, non risulta ragionevole consentire il trasferimento temporaneo del genitore che sia dipendente pubblico solo nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore: tale limitazione, infatti, si fonda sul presupposto per cui il figlio minore da accudire si trovi necessariamente nella medesima provincia o regione in cui è fissata la sede lavorativa dell'altro genitore.

Tuttavia, una simile presunzione non tiene adeguatamente conto della maggiore complessità ed eterogeneità che viene oggi a caratterizzare l'organizzazione della vita familiare, alla luce delle trasformazioni che hanno investito sia le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, grazie anche alle nuove tecnologie, sia i sistemi di trasporto (si veda la sentenza n. 209 del 2022).

4.6. – Proprio in virtù di tali trasformazioni, la disposizione censurata, nel consentire l'assegnazione temporanea del dipendente pubblico solo ad una sede che si trova nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore, non assicura una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare: situazione che, nella realtà, è divenuta sempre meno rara.

In relazione a tali casi, appare rispondente alla finalità dell'istituto consentire almeno a uno dei genitori di lavorare, sia pur nel primo triennio di vita del minore, in una sede che si trova nella regione o nella provincia in cui è stata fissata la residenza della famiglia e, quindi, in cui è domiciliato il minore (ai sensi dell'art. 45, comma secondo, del codice civile).

Un simile ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto, oltre a risultare pienamente coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all'infanzia, risponde anche all'esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori rispetto alle scelte concernenti la concreta definizione dell'indirizzo familiare. Tale autonomia, infatti, mal si concilia con la fissazione, da parte del legislatore, di rigide e non ragionevoli limitazioni all'ottenimento di benefici che dovrebbero essere diretti a sostenere la genitorialità e, quindi, a promuovere la formazione delle nuove famiglie.

4.7. – Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

5. – Sono assorbite le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 29, 30 e 31 Cost.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.

2.1.4. *Figlio*

SENTENZA N. 19/2009 (PRES. FLICK; RED. SAULLE)

Disabile – Figlio convivente – Diritto al congedo straordinario per l'assistenza – Mancata previsione.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 42, comma 5.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza) e 32.

SENTENZA N. 232/2018 (PRES. LATTANZI; RED. SCIARRA)

Congedo straordinario per l'assistenza a genitore con handicap in situazione di gravità accertata – Preesistente convivenza del figlio istante – Possibile convivenza durante la fruizione del congedo – Omessa previsione.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 42, comma 5.

Costituzione, artt. 2, 3 (ragionevolezza), 29 e 32.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta» da disabilità grave, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

Ad avviso del giudice rimettente, infatti, la norma censurata, riconoscendo il diritto al congedo straordinario retribuito esclusivamente ai genitori della persona in situazione di disabilità grave, o, in alternativa, in caso di loro scomparsa o impossibilità (dopo la sentenza n. 233 del 2005 di questa Corte), ai fratelli e sorelle con essa conviventi, nonché (dopo la successiva sentenza n. 158 del 2007) al coniuge convivente del disabile, si porrebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., determinando un ingiustificato trattamento peggiore di un soggetto, il figlio convivente, tenuto ai medesimi obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del disabile.

La norma in questione, al contempo, contrasterebbe con l'art. 2 Cost., il quale, imponendo il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà, richiederebbe la predisposizione di misure idonee a consentirne l'adempimento, nonché con l'art. 32 Cost., in quanto la garanzia del diritto alla salute, ivi prevista, risulterebbe vanificata dalla mancata previsione del diritto al congedo straordinario a favore dell'unico soggetto convivente con la persona affetta da stabile disabilità e bisognosa della necessaria assistenza.

2. – La questione è fondata.

2.1. – Questa Corte ha operato un primo vaglio della norma censurata relativa all'istituto del congedo straordinario, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con un disabile grave a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili (sentenza n. 233 del 2005).

In quell'occasione la Corte ha sottolineato che il congedo straordinario retribuito si iscrive negli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie che si fanno carico dell'assistenza della persona diversamente abile, evidenziando altresì il rapporto di stretta e diretta correlazione di detto istituto con le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, ed in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona handicappata e di promozione della sua integrazione nella famiglia.

2.2. – Questa Corte ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti

beneficiari, ed in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, il coniuge convivente della persona in situazione di disabilità grave (sentenza n. 158 del 2007).

Con tale pronuncia si è posta in evidenza la *ratio* dell'istituto del congedo straordinario retribuito, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, rilevandosi che «sin dal momento della sua introduzione, [...] l'istituto in questione mirava a tutelare una situazione di assistenza della persona con *handicap* grave già in atto, pur limitando l'ambito di operatività del beneficio ai componenti (genitori e, in caso di loro scomparsa, fratelli) della sola famiglia di origine del disabile». Conseguentemente, si è affermato che «l'interesse primario cui è preposta la norma in questione – ancorché sistematicamente collocata nell'ambito di un corpo normativo in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità – è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito».

Sulla base di tali premesse, questa Corte ha ritenuto che il trattamento riservato dalla norma censurata al lavoratore coniugato con un disabile, che versi in situazione di gravità e con questo convivente, ometteva di considerare le situazioni di compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali, tali da «rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» – secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 104 del 1992 – che si fossero realizzate in dipendenza di eventi successivi alla nascita ovvero in esito a malattie di natura progressiva. In tal modo la stessa norma avrebbe comportato un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza ed integrazione del disabile stesso nell'ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le medesime esigenze che l'istituto in questione è deputato a soddisfare, in violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost.

2.3. – I principi appena richiamati sono applicabili anche all'ipotesi oggetto del presente giudizio.

La disposizione censurata, omettendo di prevedere tra i beneficiari del congedo straordinario retribuito il figlio convivente, anche qualora questi sia l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da *handicap* grave, viola gli artt. 2, 3 e 32 Cost., ponendosi in contrasto con la *ratio* dell'istituto. Questa, infatti, come sopra evidenziato, consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo.

Inoltre, la suddetta omissione determina un trattamento peggiore dell'unico figlio convivente del disabile – allorché sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo – rispetto agli altri componenti del nucleo familiare di quest'ultimo

espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di censura; trattamento deteriore che, diversificando situazioni omogenee, quanto agli obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare, risulta privo di ogni ragionevole giustificazione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2009.

* * *

Sentenza n. 232/2018 (Pres. Lattanzi; Red. Sciarra)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione terza, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), con specifico riguardo alla disciplina del congedo straordinario retribuito concesso al figlio per l'assistenza al padre gravemente disabile.

1.1. – Il rimettente assume che la disposizione censurata attribuisca al figlio tale congedo, a condizione che già conviva con il padre al momento della presentazione della domanda.

A favore dell'interpretazione prescelta dal rimettente e accreditata dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione seconda, parere n. 2584, reso il 1° agosto 2014, in relazione a un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un agente di polizia penitenziaria), militano il dettato letterale e l'argomento teleologico.

Quanto alla lettera della legge, il riferimento al «figli[o] convivent[e]» evoca una convivenza già instaurata al momento della formulazione della richiesta. Il dato testuale è poi corroborato dalla finalità dell'istituto del congedo straordinario, che si prefigge di tutelare la continuità dell'assistenza e in quest'ottica presuppone la prossimità del beneficiario al familiare disabile.

Il rimettente censura, in riferimento a molteplici parametri costituzionali, la

scelta di subordinare la concessione del congedo straordinario al presupposto della «preesistente convivenza del figlio richiedente il beneficio con il genitore da assistere».

Sarebbe violato, anzitutto, «il combinato disposto di cui agli artt. 2, 29 e 32 Cost.», che affida a ogni componente della famiglia il compito di assistere il disabile. Al «dovere di solidarietà, che vincola comunitariamente ogni congiunto» fa riscontro il «corrispondente diritto del singolo di provvedere all'assistenza materiale e morale degli altri membri, ed in particolare di quelli più deboli e non autosufficienti, secondo le proprie infungibili capacità».

La scelta di porre la preesistente convivenza come «prerequisito» indispensabile per il godimento del beneficio rispecchierebbe, per un verso, una concezione restrittiva dell'assistenza familiare, limitata al solo nucleo convivente, e, per altro verso, «una visione statica e presuntiva dell'organizzazione familiare, che può rivelarsi incompatibile con la necessità di prendersi cura, dall'oggi al domani, di una persona divenuta gravemente disabile».

Il figlio che non convive con il genitore non avrebbe altra scelta che richiedere un congedo straordinario, «non avendo altro modo di prestare assistenza continuativa al genitore disabile che si trovi nella situazione di non avere nessun altro familiare in grado di fornire adeguato sostegno».

Le necessità che, secondo «il moderno dispiegarsi dell'esistenza umana», conducono i figli ad allontanarsi dalla famiglia d'origine non potrebbero in nessun caso ostacolare la «concreta attuazione dell'inderogabile principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.», attuazione che ben potrebbe essere garantita mediante l'imposizione di un obbligo di convivenza «durante la fruizione del congedo».

La scelta legislativa di subordinare il beneficio del congedo straordinario a una convivenza «che deve sussistere al momento della presentazione della domanda» è censurata anche per il contrasto con l'art. 3 Cost. Il rimettente ravvisa un'ingiustificata disparità di trattamento «tra coloro che liberamente possono scegliere il luogo in cui risiedere (e dunque convivere con il genitore) e quanti, invece, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non possono compiere tale scelta».

Una disciplina così congegnata sarebbe lesiva, in pari tempo, degli artt. 4 e 35 Cost., poiché discriminerebbe «i soggetti legittimati ad ottenere il beneficio in questione in ragione del tipo di lavoro svolto».

Il principio di eguaglianza sarebbe leso anche sotto un distinto profilo, che riguarda l'ingiustificata disparità di trattamento tra il congedo straordinario e i permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Pur trattandosi di istituti «preordinati alla tutela dei medesimi valori costituzionali, attuati attraverso il medesimo strumento solidaristico della famiglia», il legislatore, senza una ragionevole giustificazione, differenzerebbe i

requisiti per godere dei rispettivi benefici, in violazione del «combinato disposto di cui agli artt. 2 e 3 Cost.». Per accedere ai permessi non sarebbe più necessaria la convivenza, per contro richiesta con riguardo al congedo straordinario retribuito. L'irragionevolezza emergerebbe in maniera nitida nel caso di specie, che vede il ricorrente, pur ammesso a fruire dei permessi, escluso dalla possibilità di beneficiare del congedo straordinario.

1.2. – La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un giudizio instaurato da un agente penitenziario, che ha rivendicato il diritto a un periodo di congedo straordinario retribuito per l'assistenza al padre in condizioni di disabilità grave e ha dedotto l'illegittimità del provvedimento dell'amministrazione, che ha rigettato l'istanza per la mancanza di una preesistente convivenza.

[*omissis*]

3. – La questione è fondata, nei termini e per i motivi di séguito esposti.

4. – Per l'assistenza a persona disabile il legislatore prevede, oltre alle provvidenze dei permessi e del trasferimento, disciplinate dall'art. 33 della legge n. 104 del 1992, l'istituto del congedo straordinario, circoscritto a ipotesi tassative e contraddistinto da presupposti rigorosi.

Il congedo spetta solo per l'assistenza a persona in condizioni di disabilità grave, debitamente accertata, che si ravvisa solo in presenza di una minorazione, «singola o plurima», che «abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992).

Il legislatore predetermina i limiti temporali del congedo, che «non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa» (art. 42, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 151 del 2001), e definisce la misura del trattamento economico spettante al lavoratore.

Il congedo straordinario è retribuito con «un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento» e si configura come un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione non possono superare «un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale», importo che è «rivalutatosi annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati» (art. 42, comma 5-*ter*, primo e secondo periodo, del d.lgs. n. 151 del 2001).

La concessione di tale beneficio si accompagna a ulteriori limitazioni, che sanciscono l'irrilevanza del relativo periodo «ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto» (art. 42, comma 5-*quinqüies*, primo periodo, del d.lgs. n. 151 del 2001).

Sul versante soggettivo, il legislatore stabilisce che il congedo straordinario,

al pari dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, non possa essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona (art. 42, comma 5-*bis*, terzo periodo, del d.lgs. n. 151 del 2001) e delinea una precisa gerarchia dei beneficiari (art. 42, comma 5).

Il congedo spetta, in primo luogo, al coniuge convivente, che è legittimato a goderne «entro sessanta giorni della richiesta». In caso di mancanza, di decesso o di patologie invalidanti del coniuge convivente, subentrano «il padre o la madre anche adottivi». La mancanza, il decesso o le patologie invalidanti dei genitori conferiscono a uno dei figli conviventi il diritto di richiedere il congedo straordinario, che è poi riconosciuto in favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi quando anche i figli conviventi manchino, siano deceduti o soffrano di patologie invalidanti.

Con la sentenza n. 203 del 2013, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non annoverava tra i beneficiari del congedo straordinario anche i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione censurata.

5. – Dapprima riconosciuto ai soli genitori e, in caso di loro scomparsa, ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona in condizioni di disabilità grave in atto da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei permessi retribuiti di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992 (art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001»), il congedo straordinario ha visto progressivamente estendersi l'ambito di applicazione, per impulso del legislatore e della giurisprudenza di questa Corte.

Con l'introduzione dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», il legislatore ha svincolato il beneficio dal presupposto della permanenza da almeno cinque anni della situazione di disabilità grave.

Questa Corte, nel sindacare la legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, ha gradualmente ampliato la platea dei beneficiari e vi ha incluso dapprima i fratelli o le sorelle conviventi con il disabile, anche nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio perché a loro volta inabili (sentenza n. 233 del 2005), e successivamente, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti, il coniuge convivente (sentenza n. 158 del 2007) e, nell'ipotesi di assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura del disabile, il figlio convivente (sentenza n. 19 del 2009).

Con il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), il legislatore ha recepito le indicazioni offerte dalle pronunce citate e ha innovato i tratti

distintivi dell'istituto, originariamente «concepito come strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di handicap grave» (sentenza n. 203 del 2013, punto 3.4. del *Considerato in diritto*). Anche in conseguenza dell'estensione del novero dei beneficiari, il congedo straordinario ha finito così con l'assumere una portata via via più ampia, in armonia con l'esigenza di salvaguardare «la cura del disabile nell'ambito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene» e così di «tutelarne nel modo più efficace la salute, di preservarne la continuità delle relazioni e di promuoverne una piena integrazione» (sentenza n. 158 del 2018, punto 7.2. del *Considerato in diritto*).

Il congedo straordinario, riconducibile agli «interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie» (sentenze n. 158 del 2007, punto 2.3. del *Considerato in diritto*, e n. 233 del 2005, punto 2.3. del *Considerato in diritto*), ne avvalorava e ne incentivava il ruolo primario nell'assistenza al disabile e valorizzava quelle «espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e, in particolare, in ambito familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118, quarto comma, Cost.» (sentenza n. 203 del 2013, punto 3.4. del *Considerato in diritto*).

Il diritto del disabile di «ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita» (sentenza n. 213 del 2016, punto 3.4. del *Considerato in diritto*), inscindibilmente connesso con il diritto alla salute e a una integrazione effettiva, rappresenta il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana.

Nella disciplina di sostegno alle famiglie che si prendono cura del disabile convergono non soltanto i valori della solidarietà familiare, ma anche «un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale» e impongono l'interrelazione e l'integrazione «tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela» (sentenza n. 215 del 1987, punto 6. del *Considerato in diritto*).

Sono coerenti con il descritto disegno costituzionale anche la Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, che garantisce al disabile «l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità» (art. 15), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che tutela «il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità» (art. 26) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, che, nel preambolo (punto x), prescrive di assicurare alle famiglie, «nucleo naturale e fondamentale della società», la protezione e

l'assistenza indispensabili per «contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità».

Nell'apprestare le misure necessarie a rendere effettivo il godimento di tali diritti e a contemperare tutti gli interessi costituzionali rilevanti, la discrezionalità del legislatore incontra dunque un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 251 del 2008, punto 16. del *Considerato in diritto*).

6. – È alla luce di questi principi, enunciati dalla giurisprudenza costante di questa Corte, che occorre scrutinare la legittimità costituzionale della disposizione censurata.

6.1. – Nell'estendere il congedo straordinario oltre l'originaria cerchia dei genitori, il legislatore ha attribuito rilievo esclusivo alla preesistente convivenza con il disabile, al fine di salvaguardare quella continuità di relazioni affettive e di assistenza che trae origine da una convivenza già in atto. La convivenza non si esaurisce in un dato meramente formale e anagrafico, ma esprime, nella quotidiana condivisione dei bisogni e del percorso di vita, una relazione di affetto e di cura.

Tale presupposto, ispirato a una finalità di preminente tutela del disabile, rischia nondimeno, per una sorta di eterogenesi dei fini, di pregiudicarlo, quando manchino i familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e vi sia solo un figlio, all'origine non convivente, pronto a impegnarsi per prestare la necessaria assistenza.

In questa specifica circostanza, l'ancoraggio esclusivo al criterio della convivenza finisce con il vanificare la finalità del congedo straordinario. Quest'ultimo mira a colmare le lacune di tutela e a far fronte «alle emergenti situazioni di bisogno e alla crescente richiesta di cura che origina, tra l'altro, dai cambiamenti demografici in atto», in particolare, a «quelle situazioni di disabilità che si possono verificare in dipendenza di eventi successivi alla nascita o in esito a malattie di natura progressiva o, ancora, a causa del naturale decorso del tempo» (sentenza n. 203 del 2013, punto 3.4. del *Considerato in diritto*).

Un criterio selettivo così congegnato compromette il diritto del disabile di ricevere la cura necessaria dentro la famiglia, proprio quando si venga a creare una tale lacuna di tutela e il disabile possa confidare – come *extrema ratio* – soltanto sull'assistenza assicurata da un figlio ancora non convivente al momento della richiesta di congedo.

Tali situazioni sono ugualmente meritevoli di adeguata protezione, poiché riflettono i mutamenti intervenuti nei rapporti personali e le trasformazioni che investono la famiglia, non sempre tenuta insieme da un rapporto di prossimità quotidiana, ma non per questo meno solida nel suo impianto solidaristico. Può dunque accadere che la convivenza si ristabilisca in occasione di eventi che richiedono la vicinanza – in questo caso fra padre e figlio – quale presupposto per elargire la cura al disabile. Il ricomporsi del nucleo familiare si caratterizza in questi casi per un ancor più accentuato vincolo affettivo.

Il requisito della convivenza *ex ante*, inteso come criterio prioritario per l'identificazione dei beneficiari del congedo, si rivela idoneo a garantire, in linea tendenziale, il miglior interesse del disabile. Tale presupposto, tuttavia, non può assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere *ex post*, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico.

Tale preclusione, in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., sacrifica in maniera irragionevole e sproporzionata l'effettività dell'assistenza e dell'integrazione del disabile nell'ambito della famiglia, tutelata dal legislatore mediante una disciplina ispirata a presupposti rigorosi e contraddistinta da obblighi stringenti.

6.2. – Il figlio che abbia conseguito il congedo straordinario ha difatti l'obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa.

7. – Si deve dichiarare, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non annovera tra i beneficiari del congedo straordinario ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.

Restano assorbite le ulteriori censure prospettate dal rimettente in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'arbitraria discriminazione dei lavoratori, censurata anche per violazione degli artt. 4 e 35 Cost., e dell'ingiustificata disparità di trattamento tra chi reclaims il beneficio dei permessi riconosciuti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e chi richieda il congedo straordinario.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso

o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2018.

2.1.5. *Orfano*

SENTENZA N. 135/1971 (PRES. BRANCA; REL. TRIMARCHI)

Pensioni ordinarie – Figli dell'impiegato o del pensionato deceduto prima del 1° gennaio 1958 – Figli maschi celibi che, a tale data, risultino inabili a lavoro proficuo e siano nullatenenti – Mancata concessione del diritto a pensione – Limitazione della disciplina transitoria agli orfani di sesso femminile non coniugati.

Legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), art. 18.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 46/1972 (PRES. CHIARELLI; REL. TRIMARCHI)

Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro – Diritto alla pensione di reversibilità delle orfane nubili o vedove – Riferimento delle condizioni richieste alla data di entrata in vigore della legge – Esclusione dal beneficio degli orfani di sesso maschile maggiorenni.

Legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), art. 27.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 133/1972 (PRES. CHIARELLI; REL. BENEDETTI)

Pensioni ordinarie a carico dello Stato – Qualificazione come nullatenenti degli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito non superiore a lire 240.000 annue, anziché di quelli che risultino non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

Legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), art. 12, terzo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 37/1975 (PRES. BONIFACIO; REL. BENEDETTI)

Pensioni di guerra – Figli e figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro – Diritto alla pensione indiretta di guerra – Subordinazione alla condizione che siano divenuti inabili prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore.

Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), art. 63, primo comma; legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), art. 51, primo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 291/1984 (PRES. ELIA; REL. O. REALE)

Assegni familiari – Attribuzione al lavoratore degli assegni per il mantenimento del nonno – Omessa equiparazione all'ipotesi di morte del genitore rispetto all'abbandono da parte di questi.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), art. 8, lett. b).

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 360/1985 (PRES. PALADIN; REL. O. REALE)

Infortunio mortale dell'assicurato – Rendita spettante ai superstiti – Orfano di entrambi i genitori ed orfano dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto – Differenti criteri di ripartizione.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), art. 85.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 285/1986 (PRES. LA PERGOLA; REL. BORZELLINO)

Pensioni di guerra – Trattamento spettante agli orfani di madre deceduta per causa attinente alla guerra – Condizioni per il conseguimento – Inabilità a proficuo lavoro e precaria situazione economica del padre superstite.

Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), art. 62, terzo comma; legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) art. 50, terzo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 145/1987 (PRES. LA PERGOLA; RED. CONSO)

ENASARCO – Pensioni indiretta e di reversibilità – Figli maggiorenni inabili al lavoro – Acquisto del diritto – Esclusione allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio – Perdita del diritto (già acquisito) quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio.

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), art. 20, commi terzo e settimo, n. 3.

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 366/1988 (PRES. SAJA; RED. GRECO)

Orfani maggiorenni di dipendenti statali – Diritto al trattamento di reversibilità per la durata del corso di studi universitari e fino al ventiseiesimo anno di età – Esclusione (anteriamente alla entrata in vigore della legge n. 391 del 1984).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), art. 82, primo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 274/1993 (PRES. CASAVOLA; RED. SANTOSUOSSO)

ENASARCO – Pensione di reversibilità – Perdita del diritto per i figli maggiorenni infra-ventiseienni che frequentino scuole o università, quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio – Decurtazione del reddito proprio dalla pensione di reversibilità – Omessa previsione.

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), art. 20, commi terzo e settimo, n. 3.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza) e 34.

SENTENZA N. 454/1993 (PRES. CASAVOLA; RED. MENGONI)

Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali – Orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati – Equiparazione agli orfani minorenni ai fini della pensione di reversibilità, per la durata del corso legale di studi, fino al ventiseiesimo anno di età – Omessa previsione.

Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), art. 38, secondo comma.

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 433/2005 (PRES. A. MARINI; RED. A. MARINI)

Pensioni dei sanitari – Trattamento di quiescenza indiretto e di reversibilità – Equiparazione agli orfani minorenni degli orfani maggiorenni iscritti all'università – Mancata previsione.

Legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), artt. 30 e 31.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

Considerato in diritto

1. – Con le quattro ordinanze indicate in epigrafe, la Corte dei conti denuncia, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, le norme di cui agli artt. 60, commi primo e secondo, 61, comma primo, 62, commi primo e secondo (*recte*: terzo), 63, comma primo, e 65 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e agli artt. 48, commi primo, secondo e terzo, 49, commi primo e secondo, 50, commi primo, terzo e sesto, 51, comma primo, 55, comma primo (*recte*: unico), e 59, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 313; le norme di cui agli artt. 12, comma secondo, e 18 della legge 15 febbraio 1958, n. 46; ed infine, le norme di cui all'art. 40, comma secondo, della legge 11 aprile 1955, n. 379 (modificato dall'art. 27, comma primo, della legge 26 luglio 1965, n. 965, e dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85).

Le norme denunciate concernono il diritto a pensione (di guerra, ordinaria a carico dello Stato, e a carico degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) di determinate categorie di soggetti, e tra le stesse operano distinzioni sulla base del sesso.

[*omissis*]

3. – In base al disposto degli artt. 62, commi primo e terzo, e 63, comma primo, della legge n. 648 del 1950 e degli artt. 50, commi primo, terzo e sesto, e 51, comma primo, della legge n. 313 del 1968, il diritto alla pensione di guerra è riconosciuto ai figli e alle figlie minorenni di genitori morti per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, o deceduti per dati fatti di guerra, qualora, in caso di morte del padre, siano altresì privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, e qualora, in caso di morte della madre, siano altresì privi del padre o questo, essendo comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e trovandosi in date condizioni economiche, non possa, per qualunque motivo, conseguire la pensione o la perda; e a detti figli minori sono equiparati gli orfani maggiorenni iscritti ad Università e ad Istituti superiori, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Hanno diritto alla detta pensione anche i figli e le figlie maggiorenni divenuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di avere raggiunto la maggiore età o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore.

Le norme sopra richiamate richiedono che le figlie, minorenni o maggiorenni, siano nubili.

Analogamente agli artt. 65 della legge n. 648 del 1950 e 55 della legge n. 313 del 1968 dispongono che la pensione si perde dagli orfani che raggiungono il ventunesimo anno di età, salvo quanto previsto per gli orfani studenti universitari e per i casi di inabilità a lavoro; e solo dalle orfane, anche di età minore, che contraggono matrimonio.

[*omissis*]

6. – Ricorre infine la denunciata disparità di trattamento, in violazione del principio di eguaglianza, a proposito dell'art. 18 della citata legge n. 46 del 1958.

Trattasi di una norma di favore dettata per i figli dell'impiegato o del pensionato deceduto prima del 1 gennaio 1958, data di entrata in vigore della legge. Di regola, in base agli artt. 12 e 13 della stessa legge, le condizioni per la concessione della pensione e quindi anche quella dell'inabilità al lavoro proficuo e della nullatenenza debbono sussistere al momento del decesso del dipendente o del pensionato. Con il detto art. 18, invece, si considera sufficiente che l'inabilità e la nullatenenza sussistano alla data del 1 gennaio 1958; ma questa disciplina transitoria è limitata agli orfani di sesso femminile non coniugati.

Ora siffatto trattamento non ha riscontro in situazioni o posizioni differenti: è di tutta evidenza che l'inabilità a proficuo lavoro e la nullatenenza sono situazioni di fatto indipendenti in modo assoluto dal sesso, e non sono ravvisabili ragioni peculiari e diverse che abbiano potuto indurre il legislatore a dover considerare tali inabilità e nullatenenza, alla data del 1 gennaio 1958, come condizioni necessarie e sufficienti per l'acquisto del diritto per le donne e non anche per gli uomini. La discriminazione appare quindi operata solo in dipendenza della diversità di sesso.

La norma per ciò, in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza, va dichiarata illegittima costituzionalmente nella parte in cui, nel concorso di tutte le altre condizioni, non concede il diritto a pensione anche ai figli maschi non coniugati che alla data anzidetta risultino inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

a) [*omissis*]

b) *dichiara* l'illegittimità costituzionale:

1)-3) [*omissis*]

4) dell'art. 18 della citata legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui, nel concorso di tutte le altre condizioni, esclude dal diritto a pensione i figli maschi celibi che alla data del 1 gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.

* * *

Sentenza n. 46/1972 (Pres. Chiarelli; Rel. Trimarchi)*Considerato in diritto*

1. – La Corte dei conti, con l'ordinanza di rimessione, denuncia per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965 (contenente, tra l'altro, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) nella parte in cui non comprende gli orfani di sesso maschile maggiorenni tra gli aventi diritto a pensione da parte delle dette Casse, nella particolare ipotesi che lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza, ancorché non sussistenti alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, fossero esistiti all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa; nonché l'art. 8 della legge 5 febbraio 1968, n. 85 (contenente miglioramenti ai trattamenti di quiescenza dei detti Istituti di previdenza), nella parte in cui non riconosce ai detti orfani maggiorenni il diritto a pensione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 965 del 1965.

2. – L'art. 30, commi secondo e terzo, della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (di approvazione del regolamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari), ha riconosciuto il diritto alla pensione (in mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto) agli orfani minorenni ed alle orfane nubili minorenni del sanitario, ed ha parificato agli orfani minorenni gli orfani e le orfane nubili o vedove maggiorenni purché fosse provato che alla data della morte del sanitario erano a di lui carico e inabili in modo permanente a qualsiasi lavoro e fossero rimasti nullatenenti.

Con l'art. 27 della citata legge n. 965 del 1965, per le orfane nubili o vedove si è disposto che le stesse avessero diritto alla pensione di reversibilità anche se lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza non fossero sussistiti alla data di morte dell'iscritto o del pensionato, ma di queste condizioni si fosse accertata la sussistenza all'atto dell'entrata in vigore della legge.

Con l'art. 8 della citata legge n. 85 del 1968, infine, la norma ora indicata è stata estesa agli orfani maggiorenni, ai genitori e ai collaterali.

Tali essendo lo sviluppo e lo stato della legislazione sul punto in contestazione, è intervenuta la denuncia de qua, rivolta – come si è detto – nei confronti dell'art. 27 della legge n. 965 del 1965, nonché dell'art. 8 della legge n. 85 del 1968.

3. – La norma dell'art. 27 concede il beneficio sopra specificato alle orfane e implicitamente lo nega nei confronti degli orfani maggiorenni.

Si è con ciò in presenza di un trattamento che non è unico per tutti i cittadini che si trovano nelle stesse condizioni, ma è differenziato a seconda del sesso dei destinatari.

Infatti, non possono non dirsi identiche la situazione delle orfane e quella

degli orfani del dipendente, iscritto o pensionato, deceduto anteriormente al 31 agosto 1965 (data di entrata in vigore della legge n. 965 del 1965), qualora, tanto le une che gli altri, fossero a quella data in stato di invalidità al lavoro proficuo e nullatenenti. E codeste situazioni sono meritevoli di eguale valutazione e tutela da parte del legislatore, non potendosi ammettere che ai fini del diritto a pensione possa importare il fatto che i figli maschi del dipendente deceduto siano maggiorenni: una volta che per essi siano accertati lo stato di invalidità al lavoro proficuo e la nullatenenza, non ha infatti alcun peso l'essere maggiorenni o minorenni.

Ora l'esigenza di una eguale disciplina per situazioni che siano eguali, consacrata nell'art. 3 della Costituzione, non trova riscontro nel disposto dell'art. 27, per cui, di fronte alla rilevata disparità di trattamento basata sulla diversità di sesso e nell'assenza di adeguate ragioni a sostegno della norma, questa deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui esclude gli orfani maggiorenni dal trattamento disposto in favore delle orfane.

4. – A seguito di ciò rimane assorbito l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 85 del 1968, che dal giudice *a quo* è stata sollevata unitamente a quella già considerata.

Con la doppia denuncia, infatti, si è voluto praticamente prospettare l'illegittimità costituzionale della (unica) norma secondo cui gli orfani di sesso maschile maggiorenni, pur trovandosi nelle condizioni volute dall'art. 27, non hanno diritto a pensione a decorrere dal 31 agosto 1965.

Intervenuta quindi la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 27 in parte qua, nel senso prospettato con la doppia denuncia, non residua nell'art. 8 alcun punto o profilo, che sul piano temporale o dal punto di vista del contenuto meriti autonoma considerazione e valutazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965 (contenente, tra l'altro, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui esclude gli orfani maggiorenni dal trattamento ivi previsto in favore delle orfane.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

* * *

Sentenza n. 133/1972 (Pres. Chiarelli; Rel. Benedetti)*Considerato in diritto*

1. – La questione di legittimità costituzionale promossa dall'ordinanza di rimessione ha ad oggetto l'art. 12, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, limitatamente alla parte in cui, agli effetti del riconoscimento del diritto a pensione ordinaria di reversibilità, non considera "nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscano di un reddito superiore alle lire 240.000 annue". Secondo l'ordinanza tale disposizione contrasterebbe con le corrispondenti norme emanate in materia pensionistica di guerra ai sensi delle quali il richiedente la pensione indiretta si considera privo dei "necessari mezzi di sussistenza quando risulti non assoggettabile per l'ammontare del suo reddito complessivo alla imposta complementare" (art. 9 legge 18 maggio 1967, n. 318): dal che deriverebbe l'incostituzionalità della norma impugnata per violazione del principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione.

2. – La questione è fondata.

L'esame delle disposizioni contenute nell'art. 12, commi secondo, terzo, sesto e settimo della legge n. 46 del 1958, sulle pensioni ordinarie, e degli artt. 64 e 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sulle pensioni di guerra pone in evidenza che il riconoscimento del diritto a pensione è per alcuni soggetti subordinato alla presenza di un medesimo presupposto, della stessa obbiettiva condizione: un reale stato di bisogno in cui vengono a trovarsi detti soggetti in conseguenza della morte del dipendente statale o del militare o civile che, in vita, provvedeva al loro sostentamento. Il requisito della "nullatenenza" previsto dalla norma denunciata per le pensioni di reversibilità ordinaria è in tutto simile al requisito della mancanza dei "necessari mezzi di sussistenza" richiesto per l'attribuzione della pensione indiretta di guerra.

Assoluta identità di causa e ragion d'essere, quindi, tra i due trattamenti pensionistici, entrambi preordinati al soddisfacimento dell'identico fine assistenziale d'un soggetto rimasto privo d'un sufficiente sostegno materiale.

Ora è evidente che la valutazione in termini economici di siffatta condizione deve essere uguale per ambedue i casi.

Lo stesso legislatore, del resto – come esattamente posto in luce dall'ordinanza – valutò in origine nella identica misura, rapportandolo a un reddito non superiore a lire 240.000, lo stato di bisogno dei richiedenti il trattamento pensionistico indiretto sia ordinario (art. 12 legge 46 del 1958) che di guerra (artt. 71 e 73 legge 10 agosto 1950, n. 648). Non si riesce perciò a comprendere per quali motivi, in prosieguo di tempo, sia stato progressivamente elevato, con successivi provvedimenti, soltanto il reddito presuntivo dello stato di bisogno dei richiedenti la pensione indiretta di guerra (portato prima a lire 720.000 e ragguagliato ora al reddito non assoggettabile all'imposta complementare) e sia

stata, invece, lasciata inalterata l'originaria valutazione economica del requisito della nullatenenza per il riconoscimento della pensione di reversibilità ordinaria.

La profonda differenziazione venutasi in tal modo a creare tra due trattamenti fondati su obbiettive identiche condizioni non trova nessuna razionale giustificazione e la norma impugnata va quindi dichiarata costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, limitatamente alla parte in cui ancora il requisito della nullatenenza ad un reddito non superiore a lire 240.000.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma terzo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente "Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato" limitatamente alla parte in cui considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito non superiore alle Lire 240.000 annue anziché quelli che risultino non assoggettabili per l'ammontare del loro reddito complessivo all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

* * *

Sentenza n. 37/1975 (Pres. Bonifacio; Rel. Benedetti)

Considerato in diritto

La questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe è fondata.

Le norme denunciate (art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313) disciplinano il trattamento pensionistico degli orfani di guerra maggiorenni disponendo che essi hanno diritto a pensione solo se siano divenuti "inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore". La pensione, pertanto, non spetta agli orfani maggiorenni che siano divenuti inabili dopo i citati eventi.

La limitazione stabilita dalle citate disposizioni non è certo in armonia con le altre norme della legislazione pensionistica di guerra che, per evidenti ragioni di ordine naturale ed etico, assicurano agli orfani di guerra – quali discendenti immediati del *de cuius* – un trattamento di particolare favore, anteponendoli a tutti gli altri parenti (genitori, assimilati e collaterali) nell'ordine di vocazione al

diritto di pensione, non richiedendo per essi la condizione di uno stato di bisogno e assicurando loro una pensione di maggior consistenza economica.

Ma a parte ciò è fuor di dubbio che le impugnate disposizioni pongono in essere una diversità di trattamento rispetto ai genitori e allevatori ed attuano altresì una ingiusta discriminazione nell'ambito della stessa categoria degli orfani inabili.

Sotto il primo aspetto è sufficiente rilevare che limitazioni di ordine temporale in ordine alla insorgenza dell'inabilità a proficuo lavoro non sono previste dalla legislazione pensionistica per i genitori ed assimilati (allevatore, patrigno e matrigna). Per la concessione della pensione indiretta al padre o all'assimilato è difatti richiesto che essi abbiano compiuto il 58 anno di età o siano comunque inabili, mentre per la madre, allevatrice o matrigna, non sono prescritte condizioni di età o inabilità ma è sufficiente lo stato di vedovanza o quello di separazione legale dal marito senza diritto ad alimenti (artt. 71 legge 648 e 64 legge 313).

Nell'ambito della stessa categoria degli orfani inabili la distinzione operata dalle norme in esame tra orfani che siano divenuti inabili ad una certa data (prima della maggiore età oppure prima della morte del genitore) ed orfani la cui inabilità sia successivamente insorta, è fonte di discriminazione di situazioni che sono invece oggettivamente identiche. Giova ricordare che il diritto a pensione dell'orfano maggiorenne è direttamente collegato all'evento, incerto nel tempo, della morte del genitore titolare del diritto pensionistico; si può quindi verificare il caso che il genitore pensionato viva a lungo e che alla sua morte la pensione spetti ad un orfano divenuto inabile anche in età avanzata; per contro la pensione non può essere concessa a quell'orfano divenuto inabile anche subito dopo il raggiungimento della maggiore età che abbia prematuramente perduto entrambi i genitori.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 51, comma primo, della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui subordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali prima di aver raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

* * *

Sentenza n. 291/1984 (Pres. Elia; Rel. O. Reale)*Considerato in diritto*

1. – La situazione di fatto in ordine alla quale il pretore di Ancona solleva questione di legittimità costituzionale è la seguente: il Patrizio Antonini, abbandonato fin dall'infanzia dal padre emigrato in Francia tanto che il nonno, del quale era vissuto a carico, aveva percepito gli assegni per esso Antonini, a sua volta, vivendo ora il nonno a carico di lui, chiedeva che l'INPS gli corrispondesse gli assegni per il nonno medesimo a norma dell'art. 8 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797. L'INPS negava di dovere gli assegni perché il genitore dell'istante non era morto (né si verificava l'altra ipotesi che per lui il figlio percepisse gli assegni).

Il pretore dubita della conformità agli artt. 3 e 38 della Costituzione di questa limitazione del diritto dell'istante al solo caso di morte del genitore, con l'esclusione del caso di abbandono, che il pretore considera equivalente, e che tale è considerato dall'art. 3 dello stesso d.P.R. n. 797 il quale accorda gli assegni al prestatore di lavoro che abbia a carico nipoti per la morte o l'abbandono del loro padre.

2. – La questione è fondata.

La evidente *ratio* della disposizione dell'art. 8 del d.P.R. n. 797 sta in ciò che allorquando viva il padre del lavoratore tocchi a lui, discendente immediato, e non al nipote, di provvedere agli alimenti per suo padre (cioè per il nonno del lavoratore), a meno che non sia il lavoratore tenuto all'obbligo alimentare verso il padre e che quindi abbia diritto a percepire gli assegni per il padre, stesso. Insomma, il diritto agli assegni per l'ascendente spetta al figlio quando è questi tenuto all'obbligo alimentare; spetta al nipote quando – non dovendo provvedere il figlio o perché è morto, o perché non è in grado di assolvere tale obbligo tanto che il di lui figlio ha diritto agli assegni familiari per lui – l'obbligo alimentare cade sul nipote.

Pertanto appare senza giustificazione che, ai fini della corresponsione dell'assegno familiare, al caso di morte del genitore non sia equiparato quello di abbandono da parte di lui, essendo eguale in entrambi i casi l'effetto di porre a carico del nipote l'obbligo alimentare.

La difesa dell'INPS afferma che la morte “non (è) certo assimilabile all'abbandono, anche se ugualmente esonerativo del più volte ricordato onere del mantenimento”. Senonché non soltanto il riconoscimento di questo eguale effetto “esonerativo” è in contrasto con la negazione dell'assimilabilità dei due eventi ai fini del diritto a percepire gli assegni del lavoratore sul quale, in conseguenza del detto effetto “esonerativo” viene a cadere l'onere del mantenimento; ma, ciò che è più importante e certamente decisivo, è lo stesso legislatore, nella stessa legge, che agli stessi figli assimila i due eventi quando,

nell'art. 3 del d.P.R. n. 797, stabilisce che spettano gli assegni ai "prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del loro padre, sempreché la madre non usufruisca di assegni familiari".

Il che significa che anche per il legislatore l'elemento di fatto che rileva, ai fini del diritto a percepire gli assegni è costituito dall'obbligo per il lavoratore di mantenere il nipote, obbligo conseguente alla circostanza che, per morte o abbandono o invalidità permanente, quell'obbligo non sia assolto dal padre del nipote del prestatore d'opera, cioè dal figlio di questi.

Pertanto appare del tutto irrazionale che nell'art. 8 del d.P.R. n. 797 ai fini dell'attribuzione degli assegni per il mantenimento del nonno, il caso di abbandono del genitore non sia assimilato al caso di morte, mentre questa assimilazione è operata nell'art. 3 quando il lavoratore chiede gli assegni per il mantenimento del nipote e il padre di questi sia morto o lo abbia abbandonato.

La violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) è evidente e ciò dispensa la Corte dall'esaminare se la norma denunciata violi, come ritiene il pretore rimettente, anche l'art. 38 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lettera *b*, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari non assimila all'ipotesi di morte del genitore l'abbandono da parte di questi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.

* * *

Sentenza n. 360/1985 (Pres. Paladin; Rel. O. Reale)

Considerato in diritto

1. – Il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.P.R. 30 giugno 1975, n. 1124) all'art. 85 stabilisce fra l'altro che, in caso di infortunio mortale dell'assicurato, la rendita spettante ai superstiti è attribuita per il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo e invece "il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti".

Dovendo giudicare sulla domanda dell'attribuzione del quaranta per cento da parte di un minore riconosciuto dalla sola madre, rimasto orfano, per infortunio sul lavoro da essa subito, il pretore di Salerno chiama la Corte a

giudicare se non sia illegittima la disposizione ricordata per la ingiusta discriminazione che essa opera tra figlio naturale il quale perde l'unico genitore che lo ha riconosciuto e figlio che, sempre a seguito di infortunio mortale, resta orfano di entrambi i genitori.

“Tale discriminazione – ritiene il giudice *a quo* – stride paradossalmente con una situazione di fatto identica, in cui entrambi i minori vengono a trovarsi”, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione, tanto più evidente in quanto lo stato di maggior bisogno, che costituisce la *ratio* della disposizione impugnata, è identico in entrambi i casi, e tanto più rilevante quando si consideri la tutela che l'art. 30 della Costituzione e la legge n. 151 del 1975 (Riforma del diritto di famiglia) accordano ai figli nati fuori dal matrimonio.

2. – La questione è fondata.

Per contestarne la fondatezza, la difesa dell'INAIL, pur dichiarando all'udienza di rendersi conto del risvolto umano della questione, esclude che esista l'identità di situazioni che renda legittimo il ricorso all'art. 3 della Costituzione: infatti il maggior bisogno che giustifica l'attribuzione del quaranta anziché del venti per cento della rendita, in un caso preesisteva tanto che il minore vi era “abituato”, nell'altro caso, invece, è prodotto dall'infortunio mortale.

Pure l'Avvocatura dello Stato afferma che si tratta di situazioni diverse che escludono la violazione del principio di eguaglianza, anche in considerazione della possibilità, per quanto remota, che, a seguito della morte del genitore naturale che ha operato il riconoscimento del minore, questi venga riconosciuto dall'altro genitore naturale.

Ma queste obiezioni, a giudizio della Corte, non sono affatto convincenti e tanto meno decisive.

In primo luogo, l'ipotesi che la situazione dell'orfano muti per il successivo riconoscimento da parte dell'altro genitore naturale non ha alcun pregio non solo e non tanto per la sua mera e remota eventualità, quanto perché, verificandosi, essa importerebbe il passaggio della rendita dal quaranta al venti per cento.

Né può essere negata l'omogeneità delle situazioni poste a confronto. La Corte, chiamata a giudicare se fosse costituzionalmente legittimo che l'art. 85 del testo unico n. 1124 del 1965, secondo il giudice *a quo*, prevedesse l'attribuzione della rendita del quaranta per cento all'orfano di entrambi i genitori soltanto quando la detta condizione si realizzi con la morte del genitore assicurato e non quando essa si rilevi successivamente per l'avvenuta morte dell'altro genitore, ha deciso (sent. 186/1981) che la questione era infondata perché aveva per presupposto una errata interpretazione della norma, la quale, invece, correttamente interpretata, come aveva già fatto la Cassazione, si limitava a richiedere, per accordare la rendita del quaranta per cento, la

sussistenza della condizione di orfano di entrambi i genitori senza fare riferimento al momento in cui tale condizione si fosse verificata.

Ora se la non piena identità delle questioni e la mancanza di un diritto vivente in tal senso, impediscono di superare anche la questione, oggi sottoposta alla Corte, con una interpretazione della norma impugnata diversa da quella presupposta dal giudice *a quo*, appare tuttavia evidente l'esigenza che anche in questo caso sia eliminata una discriminazione assolutamente ingiustificata di fronte all'identica situazione di abbandono e di bisogno in cui viene a trovarsi l'orfano sia nel caso che l'infortunio l'abbia privato di entrambi i genitori, sia nel caso che l'abbia privato dell'unico genitore naturale che lo aveva riconosciuto, cioè – anche in questo caso – dell'unico genitore al quale appartengono i doveri indicati nell'art. 30 della Costituzione.

Pertanto deve dichiararsi l'illegittimità della disposizione denunciata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che tale rendita spetti anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

* * *

Sentenza n. 285/1986 (Pres. La Pergola; Rel. Borzellino)

Considerato in diritto

1. – Il giudice remittente dubita della legittimità delle norme contenute nell'art. 62, terzo comma, legge 10 agosto 1950 n. 648 e nell'art. 50, terzo comma, legge 18 marzo 1968 n. 313 concernenti il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, là dove è stabilito che gli orfani di madre deceduta per causa attinente alla guerra conseguono il trattamento pensionistico, nella misura di quello vedovile, solo se il genitore superstite impossibilitato per qualsiasi motivo ad ottenerlo risulti, altresì, inabile ed in determinate precarie condizioni economiche.

Onde l'evidente contrasto con l'art. 3 Cost., poiché gli orfani di padre, deceduto in identica situazione, hanno titolo, per contro, alla pensione senza condizioni di sorta imposte per la madre, in aggiunta alla mera impossibilità di

conseguimento del cespite pensionistico (primo comma dell'art. 62 legge 648 e primo comma dell'art. 50 legge 313).

[*omissis*]

2.b La questione è fondata.

Come ha già chiarito la citata sentenza n. 9 del 1980 nei riguardi della reversibilità del trattamento pensionistico di guerra direttamente spettante al coniuge superstite, anche il deteriore trattamento riservato all'orfano di madre deceduta a causa di guerra, rispetto alla condizione dell'orfano di padre morto per identica causa, riposa esclusivamente sulla diversità di sesso tra i soggetti dai quali – in apice – trae origine, per reversibilità, il titolo pensionistico.

Non appare razionale, pertanto, distinguere tra le due situazioni, identicamente conseguenti alla scomparsa dell'uno o dell'altro genitore; e del resto a questa logica – in armonia col precetto costituzionale – si ispirano, come si è qui rilevato, le disposizioni successivamente intervenute con il testo unico n. 915 del 1978.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 62, terzo comma, legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art. 50, terzo comma, legge 18 marzo 1968 n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) limitatamente alla parte in cui – ai fini del diritto a pensione degli orfani – prevedono l'inabilità a proficuo lavoro nonché le precarie determinate condizioni economiche del padre.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

* * *

Sentenza n. 145/1987 (Pres. La Pergola; Rel. Conso)

Considerato in diritto

1. – Con l'ordinanza in esame il pretore di Milano chiede a questa Corte di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), “nella parte in cui dispone che perdono il diritto alla pensione di reversibilità i figli maggiorenni inabili quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio”, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Più specificamente, l'art. 3 della Costituzione viene invocato perché, in forza della norma oggetto di denuncia, “risulta attuata una disparità di tratta-

mento senza razionale giustificazione” tra la pensione di reversibilità Enasarco ivi disciplinata e la pensione di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria spettante “ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore nel momento del decesso di questi”, a prescindere dall’esistenza di eventuali redditi propri. L’art. 38 della Costituzione viene, invece, invocato, con implicito riferimento al suo primo comma, perché la norma denunciata “nega il diritto alla pensione di reversibilità nonostante che l’inabile è sprovvisto dei mezzi necessari per vivere”, mentre “per essere valida” dovrebbe subordinare il diritto a pensione “al non possesso di un reddito sufficiente”.

[*omissis*]

4. – Quanto al merito, la denunciata disparità di trattamento rispetto alla pensione di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria prevista dall’art. 13 del r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dapprima dall’art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e poi dall’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 – pur essendo innegabile, dal momento che in nessuna delle formulazioni di tale art. 13 si rinviene traccia di una condizione analoga a quella posta dall’art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 – non basta di per se stessa a far ritenere violato l’art. 3 della Costituzione.

Si tratta, infatti, di una disparità che, per più di un motivo, non può dirsi priva di qualsiasi giustificazione e, quindi, palesemente irragionevole. Già in via generale, lo stato complessivo della normativa previdenziale, in quanto caratterizzata da profonde differenziazioni nelle posizioni assicurative con molteplicità di discipline e di strutture, rende problematica ogni operazione diretta ad isolare singoli aspetti di un dato trattamento previdenziale per compararli con i corrispondenti, ma diversificati, aspetti di un altro trattamento.

Più in particolare, come questa Corte ha ripetutamente avuto modo di sottolineare, persino le diverse condizioni soggettive ed oggettive degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti rispetto alla condizione dei lavoratori soggetti alle gestioni speciali dello stesso I.N.P.S. escludono in linea di massima la violazione del principio di eguaglianza (v. sentenze n. 155/1969 e n. 102/1976). Nel caso di specie, poi, la pensione Enasarco, attualmente regolata dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12, è gestita dal Consiglio di amministrazione dello stesso ente attraverso un apposito Fondo, detto Fondo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ad integrazione della pensione “istituita” dalla legge 22 luglio 1986, n. 613: l’art. 1 di quest’ultima ha, infatti, esteso l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciale, dando vita presso l’I.N.P.S. ad una gestione speciale per tale assicurazione (art. 5) e facendo nel contempo assumere al trattamento previdenziale in precedenza autonomamente previsto per gli agenti ed i rappresentanti di commercio la “natura integrativa” di cui si è detto (art. 29, secondo comma, poi ribadito dall’art. 2, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12).

A parte il fatto che, come bene ha osservato l’Avvocatura dello Stato

nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei Ministri, "appare veramente arduo istituire un confronto tra un trattamento pensionistico e l'altro quando il soggetto che ha agito in giudizio gode di entrambi", ciò implicando ovviamente una non coincidenza tra essi, resta in ogni caso incontestabile la conclusione alla quale è giunta in udienza la stessa Avvocatura dello Stato: pensione generale e pensione Enasarco si collocano su due piani diversi, in posizioni non omogenee, per cui non può certo dirsi arbitrario che la seconda abbia un connotato privo di rispondenza nella disciplina dell'altra.

2. – La lamentata mancanza di una razionale giustificazione alla base della norma in esame, se dev'essere esclusa sotto il profilo comparativo dianzi considerato, emerge, però, per altra via, risultando la norma stessa priva di coerenza intrinseca (v. sentenze n. 69/1982, n. 215 e n. 222 del 1983).

Il far dipendere l'insorgenza del rapporto giuridico previdenziale in favore di un figlio maggiorenne riconosciuto inabile al lavoro, oltretutto dal requisito della di lui vivenza a carico del lavoratore pensionato nel momento del decesso di quest'ultimo, dalla condizione della totale mancanza di redditi propri del superstite, come pretende il combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è, nella tassativa indiscriminatezza di tale condizione, contrario ai più elementari canoni dell'equità e della logica.

La circostanza che una simile statuizione non trovi riscontro in nessun altro dei pur numerosissimi e svariati trattamenti previdenziali per i superstiti non è certo di per sé idonea ad inficiare la norma denunciata, stanti le considerazioni più sopra svolte sulla non omogeneità delle molteplici discipline riscontrabili in materia, ma appare pur sempre ricca di significato, rivelandosi chiaro sintomo della unanimemente riconosciuta esigenza di non paralizzare il requisito sostanziale della vivenza a carico con un drastico dato formale. Prova ne sia che le altre normative, le quali, anche ad evitare un sistematico ricorso ad accertamenti giurisdizionali o comunque un intenso contenzioso, si preoccupano di circoscrivere, per lo più in sede regolamentare o addirittura di direttive interne, il requisito della vivenza a carico, affiancandogli la previsione di un limite reddituale, si avvalgono di criteri, pur sempre presuntivi e per ciò stesso opinabili, ma mai così totalmente negativi da far dipendere l'esclusione della pensione di reversibilità dalla "sola e mera titolarità di un reddito nummo uno", come icasticamente sintetizza il giudice *a quo*.

Questa inesorabile caratteristica della pensione di reversibilità Enasarco ai figli maggiorenni inabili al lavoro – che risale all'art. 21, settimo comma, n. 3, del d.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, recante norme regolamentari del trattamento integrativo riconosciuto dal già ricordato art. 29, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, poi riprodotto in termini pressoché identici nell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, qui in discussione – svuota di contenuto il requisito della vivenza a carico: la sua operatività viene, infatti, limitata ai soli casi in cui

l'inabile al lavoro non abbia alcun reddito proprio, rimanendo priva di incidenza in ogni altro caso, qualunque sia l'entità del reddito.

Ma – poiché la vivenza a carico, in quanto collegata non ad una libera disponibilità del genitore a prestare per ragioni effettive tutto quanto possa servire al figlio maggiorenne, bensì alla non altrimenti fronteggiabile mancanza dei mezzi necessari al sopravvivere di quest'ultimo, presuppone l'esistenza di uno stato di bisogno – svuotare di contenuto il requisito della vivenza a carico equivale a disconoscere aprioristicamente e, quindi, ingiustificatamente l'eventuale esistenza dello stato di bisogno.

In tal modo resta elusa, già a livello normativo, e, quindi, con una generalizzazione inaccettabile, la funzione stessa della pensione di reversibilità ai superstiti: quella di dare garanzia di continuità al loro sostentamento, globalmente inteso come l'insieme delle necessità di vita e di mantenimento, una garanzia tanto più ineludibile (v. sentenza n. 7/1980) nel caso particolarmente delicato, anche per le esigenze di assistenza e di cura, del figlio maggiorenne inabile nel momento del decesso del lavoratore pensionato, dipendendo la sua precedente vivenza a carico del genitore dalle condizioni fisiche che gli impedivano ed ora – salvo il venir meno dello stato di inabilità – gli impediscono di provvedere alle proprie necessità di vita e di mantenimento. Il riconoscimento della pensione di reversibilità, reso necessario dalla situazione di bisogno determinata dall'interruzione della fonte di sostentamento costituita dal reddito paterno, diviene così “una sorta di proiezione oltre la morte” della funzione assolta in vita da tale reddito (sentenza n. 6/1980), funzione che l'esistenza di un qualsiasi altro reddito, pure minimo, proprio del superstite non può certo surrogare *sic et simpliciter*.

Ciò è tanto vero che, nella valutazione della stessa vivenza a carico da parte della giurisprudenza ordinaria, l'effettivo mantenimento del figlio inabile non deve necessariamente aver costituito un onere gravante in misura totale sul lavoratore pensionato, bastando che questi l'abbia sopportato in misura prevalente, nel senso di aver dovuto integrare il reddito proprio del primo perché inidoneo a garantirne il sostentamento.

Il combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto nega il diritto di acquisire la pensione di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano “un” reddito proprio.

Una volta esclusa l'operatività di una condizione negativa così in antitesi con i più elementari canoni dell'equità e della logica, l'eventuale indicazione di un particolare limite reddituale non rientra sicuramente nei poteri di questa Corte. Spetta caso mai al legislatore di effettuare le possibili scelte e comunque agli interpreti di ricavare dal sistema i criteri valutativi più idonei a meglio puntualizzare i dati essenziali della vivenza a carico e dello stato di bisogno.

6. – In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è pure da

dichiarare illegittimo negli stessi termini dianzi precisati il combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto, al medesimo modo della pensione di reversibilità, nega ai figli maggiorenni inabili al lavoro, che a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, il diritto alla pensione indiretta. La diversità tra l'uno e l'altro tipo di pensione, avendo in questo settore una portata meramente formale (sentenza n. 169/1986), è priva di riflessi in ordine all'insorgenza del diritto a favore dei superstiti, cosicché dall'illegittimità costituzionale della norma relativa al primo deriva come conseguenza l'illegittimità della parallela norma relativa al secondo.

7. – Del pari, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l'illegittimità costituzionale del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede che i figli maggiorenni inabili al lavoro perdano il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità "o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio". La coincidenza di contenuti impone una soluzione analoga alle precedenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *[omissis]*

b) *dichiara* l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

c) *dichiara*, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, in quanto nega il diritto alla pensione indiretta ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

d) *dichiara*, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, settimo comma, n. 3, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro "o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

* * *

Sentenza n. 366/1988 (Pres. Saja; Red. Greco)

Considerato in diritto

1. – La Corte dei Conti, con l'ordinanza di rimessione, denuncia, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 82, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092, in quanto tale norma, non garantendo agli orfani maggiorenni dei dipendenti statali la pensione di reversibilità, nel caso in cui frequentino un corso di studi universitari, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età, irrazionalmente li discrimina rispetto all'identica categoria di soggetti che, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, sono, invece, ammessi a siffatto beneficio in forza dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

2. – La questione è fondata.

Premesso che la suddetta discriminazione è stata eliminata, ma senza effetto retroattivo, con la sopravvenuta legge 21 luglio 1984, n. 391, che, con il secondo comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 1092 del 1973, ha equiparato, ai fini del trattamento di reversibilità, agli orfani minorenni dei dipendenti statali quelli maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età, si rileva che essa, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della nuova norma, implica un'evidente violazione del principio di eguaglianza, assoggettando ad un diverso e deteriore trattamento la summenzionata categoria di soggetti rispetto a quella degli orfani degli iscritti all'A.G.O., pur in presenza di una sostanziale identità di condizione.

Certamente le differenti condizioni soggettive ed oggettive degli iscritti all'assicurazione generale rispetto a quelle proprie dei pensionati dello Stato precludono l'istituzione di un valido raffronto fra i rispettivi ordinamenti previdenziali, a fini di verifica dell'osservanza del menzionato precetto costituzionale. Tuttavia opera il comune carattere assistenziale ed alimentare dei trattamenti di reversibilità, con le loro specifiche applicazioni nei confronti degli orfani maggiorenni, dettate dal rilievo attribuito alla medesima circostanza della situazione di bisogno in cui tali soggetti vengono a trovarsi a causa della morte del genitore (v. sentt. nn. 142/'84 e 7/'80). Assume, inoltre, rilievo la valutazione che il legislatore fa della dedizione agli studi, da parte degli orfani, quale indice presuntivo della sussistenza della detta situazione di bisogno e che costituisce un dato materiale indifferenziato di per sé non influenzabile dal diverso assetto formale degli ordinamenti nel cui ambito esplica identico valore di presupposto condizionante l'erogazione del trattamento di reversibilità, al di fuori di ogni consequenziale correlazione con le peculiarità proprie dell'uno o dell'altro orientamento, idoneo, comunque, a fondare, in via eccezionale, l'invocata identità di trattamento.

Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non assicurava, anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 luglio 1984, n. 391, agli orfani maggiorenni dei dipendenti statali la pensione di reversibilità, in caso di frequenza di un corso di studi universitario o equiparato, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali, in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario, per tutta la durata del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del ventiseiesimo anno di età.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

* * *

Sentenza n. 274/1993 (Pres. Casavola; Red. Santosuosso)

Considerato in diritto

1. – Dai Pretori di Lecce e di Pescara è stata sollevata questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui all'art. 20, terzo e settimo comma, numero 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.C.O. per i figli maggiorenni infraventiseienni che siano iscritti ad un corso di studi universitari (Pretore di Lecce) ovvero anche di scuole professionali (Pretore di Pescara), quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, ancorché insufficiente per le necessità di vita e di mantenimento, in riferimento agli artt. 3 e 34 della Costituzione (secondo parametro invocato soltanto dal Pretore di Pescara).

Data l'analogia, le questioni possono, unificati i giudizi, essere decise con unica sentenza.

2. – Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità prospettata dall'E.N.A.S.A.R.C.O., secondo cui l'eventuale accoglimento della questione richiederebbe per la Corte la necessità di operare una scelta tra più soluzioni astrattamente possibili, così invadendo il campo riservato alla discrezionalità del legislatore.

Al riguardo, va rilevato come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che "il far dipendere l'insorgenza del rapporto giuridico previdenziale in favore di un figlio maggiorenne (..) dalla condizione della totale mancanza di redditi propri del superstite (..) è, nella tassativa indiscriminatezza di tale condizione, contrario ai più elementari canoni dell'equità e della logica" (sentenza n. 145 del 1987), affermando nel contempo che l'indicazione di un

particolare limite reddituale non rientra nei poteri della Corte ma spetta alla scelta discrezionale del legislatore (ordinanza n. 356 del 1988 e sentenza 145 del 1987). È soltanto quest'ultimo aspetto, pertanto, che – in quanto relativo alla scelta fra diverse soluzioni non contrastanti con principi costituzionali – segna un limite all'intervento di questa Corte: mentre la discrezionalità del legislatore non può essere invocata, com'è evidente, nella parte della disciplina in cui l'affermazione di un principio si pone fundamentalmente in contrasto con norme costituzionali.

Deve parimenti escludersi il rilievo, prospettato in questo giudizio dall'E.N.A.S.A.R.C.O., secondo cui la questione andrebbe rigettata in quanto il trattamento in questione, essendo di origine storicamente pattizia, non avrebbe natura di previdenza od assistenza sociale. Al riguardo va rilevato come, se da un lato questa Corte ha già ritenuto (sia pure implicitamente) rientrante nel rapporto giuridico previdenziale il trattamento previsto dalla disposizione impugnata (sentenza n. 145 del 1987), l'esatta qualificazione della prestazione di cui si discute, essendo questa comunque stabilita con legge, non è in ogni caso decisiva per la soluzione della questione sottoposta all'esame di questa Corte.

3. – Non può neppure essere accolta l'eccezione di inammissibilità prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tendente ad affermare l'impossibilità di un raffronto tra situazioni profondamente dissimili, quale quella di un minore invalido a carico che fruisca di un reddito insufficiente, da integrare con le richieste provvidenze, rispetto a quella di chi, nelle medesime condizioni, attenda agli studi e pretenda di fruire del trattamento pensionistico di reversibilità fino al ventiseiesimo anno di età. A parte il rilievo che la comparazione andrebbe comunque operata con riferimento ai maggiorenni infraventiseienni inabili (cui si riferisce la precedente pronuncia di questa Corte), e non ai minori inabili, la questione sollevata dai giudici *a quibus*, e relativamente alla quale in questa sede si discute, non individua come *tertium comparationis*, cui riferire la violazione del principio di eguaglianza, la situazione degli inabili al lavoro, bensì quella di coloro che, sebbene abili al lavoro, non godano di alcun reddito.

In altre parole, il riferimento operato dai giudici *a quibus* alla sentenza n. 145 del 1987 di questa Corte non è operato per individuare nella situazione ivi considerata il *tertium comparationis* rispetto al caso ora esaminato, bensì per rinvenire una *ratio decidendi* che con il caso di specie presenterebbe rilevanti profili di analogia.

4. – La questione di legittimità costituzionale, oltre che ammissibile, appare meritevole di accoglimento.

Come primo approccio, potrebbe rilevarsi che l'espressione della norma impugnata circa la condizione negativa della mancanza di un reddito proprio non può essere intesa in senso assoluto, dal momento che lo stesso carattere "integrativo" della pensione E.N.A.S.A.R.C.O. – rispetto a quella prevista dalla legge n. 613 del 1966 – non esclude, ma anzi contempla la possibilità della coesistenza di detta pensione con altro seppur modesto introito pensionistico.

Deve inoltre considerarsi che per altre affini categorie di orfani (di guerra e dei dipendenti pubblici), le corrispondenti norme (art. 70, primo comma, d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; art. 85, secondo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092) ritengono nullatenente anche chi risulti titolare di redditi minimi, nella misura in cui questi non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche. E lo stesso legislatore tributario considera viventi a carico anche i familiari con redditi propri inferiori ad una certa misura.

D'altro lato, in una precedente occasione è stata messa in rilievo la valutazione operata dal legislatore della dedizione agli studi da parte degli orfani quale indice presuntivo della sussistenza della situazione di bisogno degli stessi (sentenza n. 366 del 1988).

5. – Ma questa Corte ritiene che l'accoglimento della questione di costituzionalità discenda soprattutto dalla *ratio* sostanzialmente analoga a quella posta alla base della pronuncia di accoglimento contenuta nella sentenza n. 145 del 1987 – pur senza negare le indubbie differenze tra i due casi – secondo cui il contrasto con i principi dell'art. 3 della Costituzione va ravvisato nell'incoerenza intrinseca della disposizione che, mentre riconosce il diritto alla pensione di reversibilità nel presupposto della “vivenza a carico” di figli economicamente non autonomi, esclude poi dalla titolarità di questo diritto quei figli che, non possedendo redditi sufficienti a renderli autonomi, neppure sono in grado di procurarsi a motivo della condizione di inabili ovvero (come nel presente caso) della loro dedizione agli studi.

La rilevata illogicità si riscontra altresì nel fatto che la norma non fa alcuna distinzione fra i figli possessori di redditi propri inferiori alla misura della pensione di reversibilità ed i figli che hanno redditi superiori a detta pensione; mentre sarebbe stato ragionevole conservare il trattamento pensionistico graduandolo nella misura in cui esso vada ad integrare il reddito proprio, in modo da assicurare le stesse risorse economiche sia a coloro che hanno diritto a percepire integralmente la pensione, sia ai figli che percepiscono un reddito ad essa inferiore.

6. – La fondatezza della questione sotto il profilo della ragionevolezza risulta rafforzata dal riferimento operato dal Pretore di Pescara all'art. 34 della Costituzione poiché, se questa norma proclama il diritto allo studio e l'impegno della Repubblica a renderlo effettivo fino al raggiungimento dei gradi più alti, ciò può realizzarsi in modo efficiente ove sia dedicato a tale impegno intellettuale tanto tempo da lasciare ben poco (o addirittura nessuno) spazio all'espletamento di altro lavoro redditizio. Con la conseguenza di rendere ancora più logico che, almeno fino al ventiseiesimo anno di età, i figli i quali si impegnano a studiare possano effettivamente farlo solo se il loro eventuale reddito insufficiente venga proporzionalmente integrato fino a raggiungere la stessa soglia della pensione di reversibilità riconosciuta a coloro che sono nella condizione di integrale vivenza a carico.

7. – Se la *ratio* del riconoscimento della pensione di reversibilità è, come si

è osservato, il perdurare della vivenza a carico dei figli maggiorenni infraventi-seienni per l'impossibilità di procurarsi un sufficiente reddito proprio attraverso un lavoro retribuito a causa della dedizione del loro tempo disponibile agli studi, sarebbe peraltro logico esigere, da parte del legislatore, non soltanto l'iscrizione alle scuole o all'università, ma anche l'effettività della frequenza ed il profitto nel rendimento.

Va rilevato infatti che la disposizione costituzionale (art. 34, terzo comma, della Costituzione) riconosce il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ai "capaci e meritevoli", la cui valutazione, come si ricava anche dai lavori preparatori della Costituzione, implica un riscontro relativamente al "profitto". Ciò varrebbe ad escludere, fra l'altro, che la tutela finisca per incoraggiare i casi di tante formali iscrizioni seguite da un inadeguato (o nessuno) impegno.

Per la scuola media e professionale, la disposizione impugnata richiede che i figli "frequentino", mentre per gli universitari essa si limita a richiedere il requisito della mera "iscrizione": altre norme, al contrario (ad esempio quella relativa al rinvio del servizio di leva, contenuta nell'art. 19, terzo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191) prevedono un agevole sistema di controllo dell'effettiva dedizione, sia pure limitata, agli studi universitari.

Tuttavia, non spetta alla Corte costituzionale, bensì al legislatore, adottare soluzioni analoghe a quelle indicate; e del resto questo aspetto della norma sembra esulare dall'oggetto diretto della questione di costituzionalità qui sollevata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*]

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 7, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibilità per i figli maggiorenni infraventi-seienni che frequentino scuole o università, quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziché prevedere che dalla pensione di reversibilità sia decurtata la misura di tale reddito proprio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.

* * *

Sentenza n. 454/1993 (Pres. Casavola; Red. Mengoni)

Considerato in diritto

1. – La Corte dei conti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 (*recte*: 38, secondo comma) del r.d.l. 3

marzo 1938, n. 680, “nella parte in cui esclude il diritto alla pensione C.P.D.E.L. di reversibilità degli orfani maggiorenni in caso di frequenza da parte loro di un corso di studi universitario per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età”.

Tale conclusione è denunciata come evidentemente lesiva del principio di eguaglianza in rapporto all’art. 82, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, aggiunto dalla legge 21 luglio 1984, n. 391, che prevede il detto beneficio in favore degli orfani maggiorenni dei dipendenti statali.

La discriminazione è stata rimossa dall’art. 17, secondo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 274, ma rimane operante per il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge medesima.

2. – La questione è fondata.

Essa è perfettamente analoga alla questione decisa con sentenza n. 366 del 1988, che, in relazione al periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 391 del 1984, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 82, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 con un dispositivo formulato in termini identici a quelli con cui è proposto l’odierno incidente di costituzionalità.

Sebbene gestite entrambe dal Ministero del tesoro, la previdenza dei dipendenti degli enti locali e la previdenza dei dipendenti statali sono due sistemi distinti, tra i quali vale la regola generale della non confrontabilità ai fini dell’art. 3 Cost. Ma, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, tale regola incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza. Valutata nel quadro dei valori costituzionali, la norma impugnata appare oggi manifestamente irragionevole in quanto, diversamente dalle leggi più recenti sopra richiamate, non ammette tra le funzioni dell’istituto della reversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore impegnati in corsi legali universitari.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di reversibilità, non equipara ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1993.

* * *

Sentenza n. 433/2005 (Pres. A. Marini; Red. A. Marini)*Considerato in diritto*

1. – La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dubita, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), in quanto non prevedono, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di reversibilità, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), l'equiparazione agli orfani minorenni di quelli maggiorenni iscritti all'università.

2. – La questione è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «la regola generale della non confrontabilità» dei sistemi previdenziali «ai fini dell'art. 3 Cost. [...] incontra un limite nei casi in cui dal confronto emerga una evidente irragionevolezza» (sentenza n. 454 del 1993). Alla stregua di tale principio – e preso atto del riconoscimento, nei diversi ordinamenti previdenziali, del diritto alla pensione di reversibilità non solo agli orfani minorenni ma anche agli orfani maggiorenni infraventiseienni impegnati, per tutta la durata legale, in corsi universitari – questa Corte è, quindi, pervenuta alla declaratoria di illegittimità costituzionale di norme che, come quelle impugnate, non prevedevano la parificazione tra le due categorie di orfani, in tal modo irragionevolmente escludendo dalle funzioni dell'istituto della reversibilità la tutela del diritto allo studio degli orfani maggiorenni del lavoratore (sentenze n. 454 del 1993 e n. 366 del 1988).

3. – Coerentemente a tale indirizzo giurisprudenziale – da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi – va, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di reversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di

riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2005.

2.1.6. *Altri rapporti di parentela*

SENTENZA N. 103/1968 (PRES. A. SANDULLI; REL. BENEDETTI)

Assicurazione contro la disoccupazione – Esenzione dall'obbligo assicurativo per lavoratori dipendenti da persone soggette nei loro confronti all'obbligo alimentare.

Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), art. 40, n. 6.

Costituzione, art. 38.

SENTENZA N. 53/1969 (PRES. A. SANDULLI; REL. BENEDETTI)

Militare morto per causa del servizio di guerra e civile deceduto per fatto di guerra – Trattamento pensionistico dei collaterali di sesso femminile – Condizione del nubilato.

Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), artt. 71, primo comma, lett. e), 74, secondo comma, e 77, primo comma; legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), artt. 64, primo comma, lett. c), 75, primo comma, e 76, secondo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 72/1974 (PRES. BONIFACIO; REL. VERZI)

Congiunti dei militari di leva – Pensione privilegiata ordinaria per tutti gli eventi verificatisi antecedentemente alla cessazione della guerra 1940-1945 – Esclusione dal beneficio dei congiunti dei militari di carriera.

Legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), art. 2, secondo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 36/1975 (PRES. BONIFACIO; REL. BENEDETTI)

Pensioni di guerra – Collaterali maggiorenni inabili a qualsiasi lavoro del militare o del civile deceduto – Condizioni cui è subordinato il diritto alla pensione.

Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), art. 77; legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), art. 75.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 76/1979 (PRES. AMADEI; REL. ELIA)

Pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume – Estensione della reversibilità alle loro vedove e orfani – Attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali venuti a trovarsi nelle condizioni di inabilità a proficuo lavoro, età superiore ai 60 anni o nullatenenza.

Legge 14 marzo 1961, n. 132 (Estensione delle norme sulla reversibilità delle pensioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume), art. 1.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 397/1988 (PRES. SAJA; RED. CAIANIELLO)

Impiegato degli enti locali – Pensioni di reversibilità – Morte del genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la pensione – Fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli istituti di previdenza del ministero del tesoro – Consolidamento alle condizioni di cui all'art. 87, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 – Omessa previsione.

Legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro), art. 7, ultimo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 42/1990 (PRES. SAJA; RED. GRECO)

Assegni familiari – Diritto – Attribuzione al figlio lavoratore per fratelli e sorelle minori a carico – Previsione nella sola ipotesi di stato di abbandono dei figli e non anche in quella in cui il genitore sia disoccupato senza indennità.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), art. 3, secondo comma, lett. a).

Costituzione, artt. 3, secondo comma (eguaglianza), 31 e 38.

SENTENZA N. 485/1992 (PRES. CASAVOLA; RED. MENGONI)

Assicurazione obbligatoria I.V.S. – Obbligo assicurativo per i partecipanti all'impresa familiare artigiana – Esclusione dei nipoti in linea diretta del titolare dell'impresa nonché dei parenti di terzo grado (diversi dai nipoti *ex fratre*) e degli affini entro il secondo grado.

Legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), art. 2, secondo comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 38, secondo comma.

SENTENZA N. 170/1994 (PRES. CASAVOLA; RED. SANTOSUOSSO)

Previdenza – Piccole imprese commerciali – Familiari coadiutori dell'esercente – Esclusione degli affini entro il secondo grado.

Legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), art. 2, primo comma.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza) e 38, secondo comma.

SENTENZA N. 180/1999 (PRES. GRANATA; RED. SANTOSUOSSO)

Pensione di reversibilità – Beneficiari – Nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, non formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti – Esclusione.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), art. 38.

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 233/2005 (PRES. CONTRI; RED. CONTRI)

Disabile – Fratelli o sorelle conviventi – Diritto al congedo straordinario per l'assistenza – Fruizione consentita nel solo caso di scomparsa dei genitori e non anche per inabilità totale degli stessi.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 42, comma 5.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 203/2013 (PRES. F. GALLO; RED. CARTABIA)

Congedo per la cura e l'assistenza di persona in situazione di disabilità grave – Soggetti legittimati alla fruizione del beneficio – Mancata inclusione del parente o dell'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o patologia invalidante dei soggetti individuati dalla legge.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 42, comma 5.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza), 29, 32 e 118, quarto comma.

SENTENZA N. 88/2022 (PRES. AMATO; RED. SAN GIORGIO)

Pensione di reversibilità – Beneficiari – Nipoti maggiorenni orfani inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati – Omessa previsione.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), art. 38.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

Considerato in diritto

La questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 40, n. 6 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, è fondata.

Lo scopo dell'assicurazione per la disoccupazione, com'è dato desumere dall'art. 45, comma terzo, del citato R.D.L. n. 1827 del 1935, è "l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro". Soggetti del rapporto assicurativo sono: l'Ente gestore (e cioè l'Istituto nazionale della previdenza sociale), il datore di lavoro (obbligato al pagamento dei contributi) che impiega alle proprie dipendenze persone retribuite e i lavoratori assicurati, che prestano la loro opera alle dipendenze altrui. L'evento coperto è, infine, la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, ossia quella inattività – conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro – non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni nel mercato di lavoro.

Ora è di tutta evidenza che anche nell'ipotesi contemplata dalla norma impugnata e cioè nel rapporto di lavoro di coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta per legge verso di essi alla somministrazione degli alimenti, possano puntualmente realizzarsi tutte le condizioni e ricorrere tutti i requisiti costituenti gli indispensabili presupposti della forma assicurativa in esame. Anche in tali rapporti il lavoratore resta esposto all'alea della involontaria disoccupazione. È quindi da disattendere l'opposta tesi, sostenuta dalla difesa dell'I.N.P.S. a giustificazione della norma censurata, secondo la quale la possibilità dell'evento protetto non potrebbe verificarsi in quanto il datore di lavoro, essendo compreso tra le persone soggette all'obbligo della somministrazione degli alimenti, ha interesse a che il congiunto non rimanga disoccupato. I vincoli di parentela possono al più rendere meno probabile, ma non escludere che il lavoratore possa incorrere in uno stato di disoccupazione involontaria.

Va peraltro rilevato che ai sensi dell'art. 38 della Costituzione tutti i lavoratori hanno diritto ad essere assicurati contro la disoccupazione e che solo l'assicurazione sociale, in quanto basata sulla generalità ed obbligatorietà del rapporto assicurativo, rappresenta l'idoneo strumento per indennizzare indistintamente e concretamente tutti coloro che vengono colpiti dalla mancanza di lavoro. Questa fondamentale esigenza, che si identifica con lo scopo dell'assicurazione, non può certo essere perseguita con l'istituto degli alimenti, regolato dal Codice civile, avente natura, caratteri e finalità del tutto diversi. Il lavoratore tutelato dalla forma previdenziale in esame ottiene sicuramente l'indennità in caso di involontaria disoccupazione; colui, invece, che resta privo di occupazione dopo essere stato alle dipendenze di persona tenuta alla somministrazione degli alimenti, non solo non ha diritto all'indennità, per non essere il rapporto di lavoro assicurabile, ma resta anche esposto alla eventualità di non poter

godere neppure degli alimenti nei casi, non infrequenti, in cui l'obbligato alla somministrazione venga a trovarsi in condizioni economiche tali da non poter assolvere all'obbligo impostogli dalla legge.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, n. 6, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul "perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale", convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

* * *

Sentenza n. 53/1969 (Pres. A. Sandulli; Rel. Benedetti)

Considerato in diritto

1. – La questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe è fondata.

Le disposizioni impugnate della legge 10 agosto 1950, n. 648, disciplinano il trattamento pensionistico dei collaterali del militare morto per causa del servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra stabilendo che la pensione indiretta è concessa non soltanto ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione (art. 71, lettera c) ma anche ai fratelli e alle sorelle nubili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e tali siano divenuti anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età e prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre (art. 77, comma primo). Per la concessione della pensione occorre, in ogni caso, che ai collaterali siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza (art. 73), requisito che, ai sensi di successive disposizioni (artt. 17 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, e 9 della legge 18 maggio 1967, n. 318) si considera sussistente quando il richiedente risulti non assoggettabile all'imposta complementare sul reddito complessivo.

È previsto infine che la pensione indiretta, già liquidata ai genitori del militare o del civile, si devolva a favore dei collaterali quando divengano orfani e siano minorenni, o inabili a qualsiasi proficuo lavoro ed, inoltre, nubili se sorelle (art. 84, comma secondo).

2. – L'esame di siffatta disciplina pone in evidenza che la pensione di guerra dei collaterali ha conservato nella legge n. 648 del 1950 il carattere di assegno

alimentare espressamente attribuite dal legislatore nella precedente normativa (R.D. 12 luglio 1923, n. 1491, art. 37). Il riconoscimento del diritto a pensione dei collaterali resta, infatti, subordinato alla esistenza di un loro reale stato di bisogno prodottosi in conseguenza della morte del militare o del civile. La pensione, cioè, deve essere corrisposta quando si sia accertato che, a causa della morte del militare o del civile, i collaterali abbiano perduto i mezzi necessari al loro sostentamento e non possano provvedere alle loro fondamentali esigenze di vita o per la loro minore età o perché, pur essendo maggiorenni, siano inabili a qualsiasi lavoro proficuo.

Ora è innegabile che tali obbiettive e ben specificate condizioni possano indifferentemente concorrere sia nei confronti del fratello che della sorella, ancorché essi abbiano contratto matrimonio. Per quanto riguarda in particolare il requisito del bisogno economico è evidente che può ricorrere anche per la sorella maritata quando i suoi redditi, cumulati a norma di legge con quelli del marito, non eccedano il minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Nessuna razionale giustificazione riesce perciò a scorgersi in quella previsione delle norme impugnate che, sull'esclusiva base dell'appartenenza del soggetto all'uno o all'altro sesso, dispone l'esclusione dal diritto a pensione per la sorella coniugata e non parimenti per il fratello coniugato. La perfetta identità delle rispettive obbiettive situazioni postula l'esigenza di una uniformità di trattamento donde l'illegittimità per violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione di quelle parti delle disposizioni censurate contenute negli artt. 71, lettera *e*, 77, comma primo, e 84, comma secondo, che riconoscono il diritto a pensione alla sorella del militare o civile deceduto, solo se nubile.

E poiché tali disposizioni risultano riprodotte negli stessi termini nei corrispondenti artt. 64, comma primo, lettera *c*, 75, comma primo, e 76, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra" – legge entrata in vigore nelle more del presente giudizio – deve dichiararsi l'illegittimità anche di queste ultime norme in applicazione dell'art. 27, parte seconda, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 71, comma primo, lettera *e*, 77, comma primo, e 74, comma secondo, della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra" limitatamente alle parti in cui prevedono che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili;

dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

limitatamente alle stesse parti, l'illegittimità costituzionale degli artt. 64, comma primo, lettera c, 75, comma primo, e 76, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 sul "Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.

* * *

Sentenza n. 72/1974 (Pres. Bonifacio; Rel. Verzi)

Considerato in diritto

La Corte dei conti denuncia, per violazione del principio di uguaglianza, l'art. 2, comma secondo, della legge 17 ottobre 1967, n. 974, in quanto limita ai congiunti dei militari di leva la concessione della pensione privilegiata ordinaria secondo le norme sulle pensioni di guerra "per tutti gli eventi verificatisi antecedentemente alla cessazione della guerra 1940-1945", determinando un ingiustificato trattamento differenziato rispetto ai congiunti dei militari di carriera, ugualmente deceduti per causa di servizio.

La questione è fondata

Dopo aver attribuito ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio, la pensione privilegiata ordinaria "nella misura ed alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra (art. 1)", la legge n. 974 del 1967 ha stabilito che le nuove disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge e che esse si applicano per tutti gli eventi verificatisi dopo la cessazione della guerra 1940-1945 (art. 2, comma primo). Il secondo comma dello stesso articolo, accogliendo un emendamento proposto in sede di discussione parlamentare, estende soltanto per i congiunti dei militari di leva l'applicabilità della nuova legge a "tutti gli eventi già verificatisi" cioè anche agli eventi antecedenti alla cessazione della guerra 1940-1945. Dall'esame dei due commi deriva quindi che, per gli eventi verificatisi dopo la guerra 1940-1945, i congiunti dei militari, sia di carriera che di leva, sono soggetti alla stessa disciplina, mentre, per gli eventi verificatisi in epoca precedente, essi hanno un trattamento differenziato, rispetto al quale non si rinviene alcuna giustificazione. Come bene osserva l'ordinanza di rimessione, trattasi in entrambi i casi di congiunti di militari deceduti nell'adempimento del proprio dovere, e quindi meritevoli della medesima considerazione. E la disparità di trattamento non fondata su presupposti logici ed obbiettivi, che ne giustifichino razionalmente l'adozione, importa l'illegittimità della norma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge

17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminosi e dei congiunti dei caduti per cause di servizio), in quanto esclude i congiunti dei militari di carriera dal beneficio concesso per eventi verificatisi anteriormente alla cessazione della guerra 1940-1945.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974.

* * *

Sentenza n. 36/1975 (Pres. Bonifacio; Rel. Benedetti)

Considerato in diritto

1. – I due giudizi opportunamente riuniti, vengono decisi con unica sentenza poiché identica è la questione di legittimità costituzionale che con essi viene proposta. Secondo le ordinanze gli artt. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 75 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sarebbero in contrasto col principio di uguaglianza, enunciato dall'art. 3 Cost., nella parte in cui – disponendo che la pensione indiretta di guerra è concessa ai collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro solo quando l'inabilità sussista alla data del decesso del militare o del civile oppure intervenga anche dopo la suddetta data, ma prima che raggiungano la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre – dette norme escludono dal diritto alla pensione i collaterali maggiorenni divenuti inabili successivamente agli eventi suddetti.

2. – La questione proposta è fondata.

La pensione indiretta di guerra dei membri della famiglia di origine del militare o del civile deceduto ha un innegabile carattere alimentare in quanto, per la concessione della stessa, la legge esige che a tali soggetti, in conseguenza della morte del militare o del civile, siano venuti a mancare i necessari mezzi di sussistenza.

Nella concreta disciplina di tale condizione, però, il legislatore non ha posto sullo stesso piano questi soggetti, ma ha assicurato ai genitori un trattamento più favorevole rispetto a quello dettato per i collaterali. La legge infatti stabilisce che la pensione è concessa al padre che abbia compiuto 58 anni di età o sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro, nonché alla madre vedova – prescindendo dalle condizioni di età o inabilità -; in tutto simile è il trattamento fatto dal legislatore alla categoria degli assimilati ai genitori, ossia agli allevatori, al patrigno e alla matrigna (cfr. artt. 71 legge n. 648 del 1950 e 64 legge n. 313 del 1968). Per i collaterali, invece, il riconoscimento del diritto a pensione è stato subordinato ad un requisito d'inabilità che deve sussistere a date di riferimento ben precise: ossia al momento della morte del militare o del civile, o prima del raggiungimento della maggiore età o, infine, prima del giorno dal quale dovrebbe

devolversi al collaterale maggiorenni la pensione già liquidata al padre o alla madre (artt. 77 legge n. 648 e 75 legge n. 313). Dal beneficio pensionistico restano conseguentemente esclusi i fratelli e le sorelle maggiorenni del caduto che siano divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro in una data successiva a quella stabilita dalle impugnate norme.

3. – L'esame di questa disciplina pone in evidenza che il trattamento riservato ai collaterali maggiorenni è deteriore rispetto a quello previsto per i genitori ed i soggetti a questi assimilati (allevatori, patrigno e matrigna) per i quali il requisito della inabilità non è ancorato ad alcun specifico momento o evento. La difformità di trattamento è ancor più evidente rispetto agli assimilati ove si consideri che essi, non essendo legati da vincoli di sangue col militare o civile deceduto, seguono i membri della famiglia originaria e quindi anche i collaterali nell'ordine di vocazione stabilito dalla legge per l'attribuzione del diritto alla pensione.

Le norme denunciate attuano peraltro una evidente discriminazione nell'ambito della stessa categoria dei collaterali giacché, se la legge collega il riconoscimento del diritto a pensione alla presenza di un reale stato di bisogno e se questo discende dall'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, nessuna razionale giustificazione può attribuirsi alla operata distinzione fra collaterali a seconda del momento in cui il requisito di invalidità insorga.

Nessuna obbiettiva diversità di situazioni riesce invero a scorgersi tra i collaterali che siano inabili a proficuo lavoro alle date indicate dalle norme in esame e quelli che lo diventino in un momento successivo ricorrendo in entrambi i casi il requisito dello stato di bisogno che il legislatore ha assunto a presupposto indispensabile per la concessione del trattamento pensionistico di guerra.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", e del corrispondente art. 75 della successiva legge 18 marzo 1968, n. 313, limitatamente alla parte in cui su ordinano il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilità sussista alla data del decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

* * *

Sentenza n. 76/1979 (Pres. Amadei; Rel. Elia)*Considerato in diritto*

È eccepita l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, nella parte in cui esclude dalla reversibilità delle pensioni, liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume, i collaterali che si trovino nelle condizioni previste attualmente dall'art. 84 del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti militari e civili dello Stato (approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

La questione è fondata.

Infatti la disciplina delle pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico, quale si era andata configurando nel periodo successivo alla prima guerra mondiale, era ispirata, quanto alla determinazione dei congiunti che potevano fruire della pensione di reversibilità, ad un criterio di puntuale parallelismo con la normativa pensionistica per gli impiegati civili. Era dunque naturale che le pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico potessero essere reversibili soltanto a favore delle vedove e degli orfani, ove si trovassero nelle condizioni particolari previste dalla normativa comune. Il parallelismo era fondato su una valutazione, del tutto ragionevole, di prevalenza degli elementi di omogeneità delle situazioni considerate rispetto ai caratteri di differenziazione (rapporto d'impiego alle dipendenze di Stati diversi, mancanza della cittadinanza italiana all'epoca della prestazione del servizio, diversità nelle regole di liquidazione). Il legislatore del 1961, senza che ricorressero in contrario valide ragioni, ha trascurato la nuova disciplina contenuta nell'art. 12, u.c., della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), successivamente trasfusa nell'art. 84 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Tale normativa estende il trattamento pensionistico alle sorelle ed ai fratelli dell'impiegato defunto, quando non vi siano altri aventi diritto (tra i quali i genitori, pure non considerati dal legislatore del 1961). Ma sia i collaterali cui si riferisce l'articolo 12, u.c., ora citato, sia i collaterali dei titolari di pensioni dirette liquidate dall'ex regime austro-ungarico traggono titolo al trattamento di pensione dalla circostanza che il dante causa fruisse di una pensione a carico del bilancio statale: sicché l'esclusione della seconda categoria di collaterali dal conseguimento della pensione di reversibilità determina, in violazione dell'art. 3 Cost., un'ingiustificata disparità di trattamento.

Del resto, proprio nella fattispecie che ha dato origine alla questione di legittimità (collaterale di una maestra elementare in pensione), il legislatore ha considerato unitariamente le pensioni liquidate agli insegnanti statali e quelle liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico, allorché ha disposto

la soppressione del Monte Pensioni per gli insegnanti elementari (d.lg. 7 maggio 1948, n. 1066).

Collocandosi in un ordine di idee non molto dissimile la Corte, del resto, ha ritenuto contrario al principio di eguaglianza il mancato riconoscimento in favore dei fratelli e delle sorelle, inabili ad un proficuo lavoro e viventi a carico dell'impiegato deceduto, dell'indennità di buonuscita, non essendo stati adottati e non ravvisandosi motivi idonei a diversamente disciplinare la situazione dei medesimi; valutando inoltre la diversità di disciplina ancor più ingiustificata dopo che la successiva legge 15 febbraio 1958, n. 46, ha esteso a tali collaterali il diritto alla pensione di reversibilità (sentenza n. 82 del 1973).

Pertanto deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132, nella parte in cui non prevede che, in mancanza degli aventi causa indicati negli artt. 8183 del t.u. 1973, n. 1092, ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di reversibilità, questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali, del pensionato dell'ex regime austro-ungarico, purché siano inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, nonché conviventi a carico del dante causa e nullatenenti (dovendosi applicare, per le condizioni di convivenza, quanto disposto dall'art. 82, comma terzo, del testo unico).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 132 (estensione delle norme sulla reversibilità delle pensioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume) nella parte in cui non prevede l'attribuzione del trattamento pensionistico ai collaterali venuti a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 84 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979.

* * *

Sentenza n. 397/1988 (Pres. Saja; Red. Caianiello) ¹

Considerato in diritto

1. – La Corte dei conti dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962 n. 1646

(¹) Con ordinanza n. 819/1988 (Pres. Saja; Red. Caianiello) la Corte ha disposto la correzione dei seguenti errori materiali:

(“Modifiche degli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del tesoro”), in quanto prevede che ai fratelli ed alle sorelle inabili e conviventi a carico degli iscritti agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro spetti la pensione di reversibilità solo in mancanza di altri aventi diritto, laddove l’art. 87, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, prevede per gli impiegati civili dello Stato, in tali casi ed a certe condizioni, l’istituto del consolidamento tra le varie categorie dei vocati. In base a quest’ultimo istituto, alla morte dei genitori subentrano nel diritto, ed a certe condizioni, i fratelli e le sorelle inabili e conviventi del dante causa.

2. – La questione è fondata.

Come è stato esattamente posto in evidenza nell’ordinanza di rinvio, in relazione alla questione prospettata è del tutto irrilevante che il sistema delle pensioni dei dipendenti civili dello Stato abbia un sistema di finanziamento distinto da quello dei dipendenti pubblici iscritti presso gli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.

Il profilo cui si riferisce il giudice *a quo* riguarda difatti un aspetto estrinseco rispetto a quel momento, riguardando i riflessi sociali dei vari sistemi pensionistici che, relativamente ad essi, non possono non essere assoggettati che alla medesima disciplina, ove identiche risultino le situazioni poste a raffronto.

Ai fini della soluzione della questione sembra poi utile precisare che la pensione di reversibilità costituisce una delle manifestazioni del carattere di retribuzione differita proprio delle pensioni. Difatti se il lavoratore, provvedeva al sostentamento proprio e di altri soggetti con lui conviventi, con l’istituto della reversibilità si è preso atto di questa realtà proiettando sui soggetti da lui assistiti in vita, i benefici di quella retribuzione, finché perdurano, dopo la sua morte, determinati requisiti di assistibilità.

Coerente con questo disegno, è l’istituto del consolidamento che il legislatore ha previsto per gli impiegati civili dello Stato, perché esso tende a rendere effettivo il diritto alla reversibilità per tutti i soggetti riconosciuti meritevoli del beneficio.

Ma una volta affermato tale principio esso non può non espandersi a tutte le ipotesi identiche, in cui il legislatore abbia preso in considerazione più soggetti come possibili destinatari del beneficio, perché altrimenti si creerebbero ingiustificate discriminazioni fra essi.

Va difatti rilevato che, mancando la possibilità di consolidamento nel caso di più soggetti, al cui sostentamento provvedeva durante la vita il *de cuius*, ma vocati alla sua morte in ordine successivo, ove non fosse previsto il consolidamento, la possibilità, per i chiamati successivamente, di godere del beneficio, rimarrebbe affidata al caso. Così quando siano chiamati il genitore ed il fratello inabile, la sopravvivenza al *de cuius* del genitore, anche per un solo giorno,

1) *omissis*

2) nel dispositivo, dopo le parole “dell’art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962”, in luogo di “n. 1642”, deve leggersi “n. 1646”.

impedirebbe al fratello inabile, che pur era assistito in vita dal lavoratore, di godere della reversibilità.

La norma sul consolidamento, invocata nell'ordinanza di rimessione come *tertium comparationis* ha dunque realizzato una razionalizzazione del sistema, onde sarebbe irragionevole che da essa, stante l'identità di situazioni, rimanessero esclusi gli assistiti dai dipendenti pubblici cui si riferisce la norma denunciata, perché il permanere di tale discriminazione determinerebbe quella ulteriore, qui posta in evidenza, all'interno della medesima categoria dei chiamati, in quanto alcuni di questi potrebbero non godere del beneficio per un evento del tutto casuale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962 n. 1642 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro") nella parte in cui non prevede nei confronti dei fratelli e sorelle inabili e conviventi con l'iscritto agli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, il consolidamento della pensione di reversibilità alla morte del genitore del dante causa, al quale spettava per ultimo la pensione, alle condizioni previste dall'art. 87, secondo comma, del t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

* * *

Sentenza n. 42/1990 (Pres. Saja; Red. Greco) ¹

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Reggio Emilia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lettera *a*), del d.P.R. 30 maggio 1970, n. 797, il quale, negando la qualifica di capo famiglia, con il diritto agli assegni familiari per fratelli o sorelle a carico, al figlio lavoratore di genitori disoccupati senza indennità, violerebbe:

a) l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento di tale situazione rispetto a quella analoga dell'abbandono da parte del

(¹) Con ordinanza n. 511/1990 (Pres. Conso; Red. Greco) la Corte ha disposto la correzione dei seguenti errori materiali:

1) nel "Considerato in diritto", al punto 1), rigo terzo, in luogo di "d.P.R. 30 maggio 1970, n. 797", deve leggersi "d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797";

2) nel dispositivo, in luogo di "d.P.R. 30 maggio 1970, n. 797", deve leggersi "d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797".

genitore, considerata, invece, idonea all'attribuzione del diritto in favore dei suddetti soggetti;

b) l'art. 31 della Costituzione, perché la censurata esclusione del diritto in parola nella ipotesi considerata si risolve in una insufficiente tutela della famiglia;

c) l'art. 38 della Costituzione, in quanto verrebbero meno i mezzi di sussistenza in danno di soggetti privi di redditi propri e non in condizione di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.

2. – La questione è fondata.

Gli assegni familiari costituiscono una prestazione previdenziale di carattere patrimoniale e, siccome si aggiungono alla retribuzione, hanno funzione economica retributiva. Si fondano sull'impegno assunto dallo Stato di agevolare, con misure economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi (art. 31 della Costituzione).

Essi, in base alla norma censurata, sono corrisposti, tra gli altri, anche a favore di fratelli o sorelle minori che sono a carico del fratello maggiore che lavora, quando si verifica la materiale impossibilità a provvedere al loro mantenimento da parte delle persone che vi sono tenute in via principale (padre e madre); in tali casi il fratello che lavora diventa capo famiglia.

Secondo la disposizione censurata, la detta impossibilità deriva o dalla morte o dalla invalidità permanente o dall'abbandono del padre: non è considerato lo stato di disoccupazione involontaria di quest'ultimo, senza la relativa indennità, mentre esso è previsto, tra le altre circostanze di fatto, ai fini dell'attribuzione del diritto agli assegni alla madre.

Tale disciplina normativa crea effettivamente una irrazionale disparità di trattamento specialmente tra due ipotesi: dell'abbandono e della disoccupazione. Esse sono sostanzialmente omogenee in quanto producono entrambe situazioni di bisogno per alcuni dei figli minori, accentuate dalla mancata previsione del diritto agli assegni familiari a favore del fratello maggiore che lavora. Contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS e dall'Avvocatura Generale dello Stato, trattasi di situazioni temporanee e reversibili. Invero, il padre può tornare in seno alla famiglia così come può tornare ad occuparsi, facendo cessare lo stato di disoccupazione ed il titolo alla percezione degli assegni familiari per il figlio maggiorenne che lavora.

Né sussistono altri rimedi allo stato di disoccupazione, che dovrebbero impedire, secondo l'INPS, la erogazione degli assegni familiari, in quanto, nella specie, secondo il giudice remittente, il padre e la madre disoccupati non percepiscono né indennità né assegni di disoccupazione.

2.1 – Risultano, altresì, violati gli artt. 31 e 38 della Costituzione in quanto, per i fratelli maggiorenni lavoratori con genitori disoccupati senza indennità o assegno di disoccupazione, viene meno quel trattamento previdenziale (gli assegni familiari) che, come si è già detto, costituisce una delle provvidenze che lo Stato eroga in osservanza degli invocati precetti costituzionali per la tutela della famiglia e dell'attuazione dei suoi compiti. Tanto più gravi sono le conseguenze della disposizione impugnata in quanto le persone escluse dalla

percezione degli assegni familiari sono tenute per legge (artt. 433 e 441 del codice civile) al mantenimento dei propri familiari che versano in stato di bisogno (nella specie, fratelli e sorelle minori).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del l'art. 3, secondo comma, lettera a) del d.P.R. 30 maggio 1970, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari) nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di disoccupazione del padre senza indennità.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

* * *

Sentenza n. 485/1992 (Pres. Casavola; Red. Mengoni)

Considerato in diritto

1. – Dal Pretore di Bologna è sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, “nella parte in cui non comprende nell'obbligo dell'assicurazione per i familiari coadiuvanti che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano compresi nell'obbligo assicurativo stesso per altri titoli, i nipoti in linea indiretta partecipanti all'impresa familiare”.

[*omissis*]

4. – La questione è fondata.

Nella legge impugnata, che estende l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli artigiani e ai loro familiari, la limitazione della tutela assicurativa dei secondi al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti e ai fratelli e alle sorelle, si spiega perché, prima della riforma del diritto di famiglia, il lavoro dei familiari si presumeva prestato *benevolentiae vel affectionis causa*, a meno che fosse provata l'esistenza di un rapporto contrattuale di lavoro o associativo. Per i parenti tale presunzione era ragionevole solo nell'ambito dei gradi prossimi di parentela testé indicati, e corrispondentemente solo entro questo limite era giustificata la deroga, in favore dei familiari coadiuvanti, al principio che l'assicurazione obbligatoria presuppone un titolo giuridico formato da un rapporto contrattuale di lavoro (*lato sensu*) o, per il lavoro autonomo, da una specifica qualità professionale.

Il limite ha perduto l'originaria giustificazione dopo l'introduzione, con la Novella del 1975, dell'istituto regolato dall'art. 230-*bis* del codice civile, costitutivo di un nuovo titolo (residuale) di qualificazione giuridica del lavoro subordinato prestato in un'impresa familiare, intendendosi per tale quella in cui col titolare “collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro

il secondo". Pertanto la norma previdenziale impugnata, nella parte in cui esclude i nipoti *ex fratre* dalla tutela dell'assicurazione obbligatoria, viola il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e insieme l'art. 38, secondo comma, Cost., non per la ragione specifica addotta nell'ordinanza di rimessione, che assume a termine di comparazione il trattamento dei nipoti *ex filio* (errando nel computo del loro grado di parentela), bensì per una ragione più generale inerente alla qualità di parenti di terzo grado dei nipoti *ex fratre*. Tale qualità li legittima a partecipare all'impresa familiare non solo con tutti i diritti previsti dal codice civile, ma anche con i medesimi diritti previdenziali, in particolare i diritti previsti dalla legge n. 463 del 1959, atteso che il lavoro tutelato dall'art. 36 Cost., implicitamente richiamato dall'art. 230-*bis*, primo comma, cod. civ., rientra in ogni caso nell'ambito normativo dell'art. 38, secondo comma, Cost.

5. – Poiché la *ratio decidendi* che fonda la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata non è limitata ai nipoti *ex fratre*, ai quali soltanto fa riferimento il dispositivo dell'ordinanza di rimessione, ma investe tutti gli altri familiari che, pur compresi nella definizione dell'art. 230-*bis*, terzo comma, cod. civ., sono esclusi dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la Corte ritiene, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, alla parte in cui non considera familiari, agli effetti del comma precedente, i parenti entro il terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dello art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa;

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonché gli affini entro il secondo grado;

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

* * *

Sentenza n. 170/1994 (Pres. Casavola; Red. Santosuosso)*Considerato in diritto*

1. – Il Pretore di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui considera familiari agli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado.

2. – La questione è fondata.

La disposizione denunziata limita la nozione di "familiari coadiutori", agli effetti di cui alla legge che la contiene, alle categorie dalla stessa specificamente indicate, vale a dire al coniuge, ai figli legittimi o legittimati, ai nipoti in linea diretta, agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle.

Tale previsione, anteriore alla riforma del codice civile del 1975 ed alla conseguente introduzione dell'istituto di cui all'art. 230-*bis*, trovava giustificazione, come già ritenuto da questa Corte in relazione ad una disposizione analoga alla presente, nel fatto che il lavoro dei familiari si presumeva prestato *benevolentiae vel affectionis causa*, a meno che fosse provata l'esistenza di un rapporto contrattuale di lavoro o associativo.

A seguito tuttavia dell'istituto dell'impresa familiare, quella *ratio* è venuta meno, e si palesa di conseguenza l'illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione – di una disciplina che esclude alcuni dei partecipanti all'impresa familiare dai diritti previdenziali, atteso che il lavoro tutelato dall'art. 36 della Costituzione, implicitamente richiamato dall'art. 230-*bis*, primo comma, del codice civile, rientra in ogni caso nell'ambito normativo dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 485 del 1992).

La pronuncia richiamata si inserisce peraltro coerentemente in una linea di intervento già segnata dalla precedente sentenza n. 476 del 1987, con cui questa Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione (art. 4, primo comma, n. 6 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) che non ricomprendeva i partecipanti all'impresa familiare (prestanti opera manuale) di cui all'art. 230-*bis* tra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Detti principi non possono che essere riaffermati nel caso di specie, relativo alla disciplina da applicare ai familiari degli esercenti piccole imprese commerciali, sottolineandosi che anche relativamente a tale settore il riconoscimento della tutela previdenziale del lavoro familiare contribuisce a garantire, unitamente ad altri fattori, in modo paritario – quanto a dignità e valore complessivo

– la scelta di prestare la propria attività lavorativa a favore di una impresa familiare, in attuazione quindi del valore di cui all'art. 31, primo comma, della Costituzione.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non considera familiare agli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non considera familiari agli effetti della stessa legge gli affini entro il secondo grado.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 27 aprile 1994.

* * *

Sentenza n. 180/1999 (Pres. Granata; Red. Santosuosso)

Considerato in diritto

1. – Il pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede che le provvidenze da esso elencate possano essere riconosciute, oltre che ai minori regolarmente affidati dagli organi competenti, anche ai minori dei quali risulti la vivenza a carico di altra persona assicurata, e non consente la prova di tale circostanza tramite atto notorio od altro mezzo.

2. – La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

Secondo la norma impugnata, i trattamenti previdenziali si estendono entro certi limiti e condizioni a determinati componenti della famiglia dell'assicurato. In particolare, "sono equiparati ai figli legittimi e legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge". Nel caso in cui i soggetti prioritariamente indicati manchino o non abbiano più titolo alla reversibilità, la pensione viene assegnata ad altri parenti (art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come sostituito dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965). È necessario, comunque, che

i suddetti familiari, al momento del decesso del lavoratore o del pensionato, vivessero a suo carico.

3. – Tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità non sono, dunque, inclusi i nipoti, pur se minori e viventi a carico degli ascendenti, a meno che siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti.

Tale esclusione risulta irragionevole e comporta la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Infatti, la *ratio* della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto (v. le sentenze n. 70 del 1999, n. 18 del 1998, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987). Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare.

Tanto premesso, nel presente caso è sufficiente osservare che il rapporto di parentela tra ascendenti e discendenti ha non solo nella realtà concreta, ma anche sotto il profilo giuridico un carattere peculiare e più intenso rispetto a quello che può instaurarsi fra un soggetto ed i minori affidatigli dagli organi competenti. Ed infatti tale rapporto è particolarmente disciplinato e privilegiato dal legislatore, sia sul piano dei diritti che su quello degli obblighi connessi: basti pensare al dovere di concorso negli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione, sancito dall'art. 148 del codice civile a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti; all'obbligo di prestare gli alimenti, che può essere assolto anche accogliendo e mantenendo nella propria casa gli aventi diritto (artt. 433 e 443 del codice civile); alla tutela penale di tali doveri ed obblighi (artt. 570 e 591 del codice penale).

A causa della suddetta peculiarità, la legge esenta gli ascendenti (e gli altri parenti entro il quarto grado), che accolgano stabilmente nella propria abitazione un minore, dal dovere di darne segnalazione al giudice tutelare (art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184): i nipoti, infatti, fanno già parte della loro famiglia, di modo che non occorre alcun affidamento formale da parte delle pubbliche autorità.

Risulta dunque irragionevole che, mentre i minori formalmente affidati dagli organi competenti legati da vincoli meno stretti di quelli familiari in linea retta possono continuare a godere del trattamento pensionistico del *de cuius* i minori che vivono a carico dell'ascendente assicurato ne siano esclusi. Se nel primo caso la ragion d'essere può rinvenirsi nella circostanza che l'ambito di famiglia presa in considerazione dal regime generale della previdenza sociale tende ad essere più ampio rispetto a quello che fa esclusivo riferimento al matrimonio ed alla filiazione, nel secondo caso l'esclusione non ha alcuna valida giustificazione.

Deve essere, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma

impugnata nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, che non siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti.

4. – Resta assorbito il profilo relativo alla denunciata violazione dell'art. 38 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.

* * *

Sentenza n. 233/2005 (Pres. Contri; Red. Contri)

Considerato in diritto

1. – La Corte d'appello di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto handicappato possono fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e non anche nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano scomparsi ma siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato, perché totalmente inabili ed in possesso dei requisiti *ex* art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).

Ad avviso della Corte rimettente, il trattamento operato dalla norma censurata, che riconosce ai fratelli e alle sorelle del disabile il diritto al congedo straordinario solo nell'ipotesi di morte dei genitori e non equipara ad essa l'ipotesi del genitore totalmente inabile ed incapace di provvedere all'assistenza del figlio handicappato, sarebbe irragionevole e lesivo del principio di eguaglianza.

2. – La questione è fondata.

2.1. – La *ratio legis* della disposizione normativa in esame consiste nel favorire l'assistenza al soggetto con *handicap* grave mediante la previsione del

diritto ad un congedo straordinario – remunerato in misura corrispondente all'ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa – che, all'evidente fine di assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica del soggetto diversamente abile, è riconosciuto non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa al lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi.

La norma censurata, utilizzando in modo evidentemente improprio e atecnico il termine "scomparsa", non prende in considerazione il caso in cui uno dei genitori, pur essendo in vita, si trovi tuttavia nella oggettiva impossibilità di prestare assistenza al figlio, in quanto a sua volta totalmente inabile: occorre perciò verificare se tale omissione risulti sorretta da una idonea e ragionevole giustificazione.

2.2. – Questa Corte, nel sottolineare l'esigenza costituzionale di tutela dei soggetti deboli, ha posto in luce, fin dalla sentenza n. 215 del 1987, in tema di diritto alla frequenza scolastica dei portatori di *handicap*, che i fattori di recupero e di superamento della emarginazione di questi ultimi sono rappresentati non solo dalle pratiche di cura e di riabilitazione ma anche dal pieno ed effettivo inserimento dei medesimi anzitutto nella famiglia e, quindi, nel mondo scolastico ed in quello del lavoro, precisando che l'esigenza di socializzazione può essere attuata solo rendendo doverose le misure di integrazione e di sostegno a loro favore. L'applicazione di tali principi ha così consentito il riconoscimento in capo ai portatori di *handicap* di diritti e di provvidenze economiche, la cui mancata previsione normativa si è reputata non conforme a Costituzione, risolvendosi in un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza e dell'integrazione (sentenze n. 467 e n. 329 del 2002, n. 167 del 1999).

L'essenziale ruolo della famiglia nell'assistenza e nella socializzazione del soggetto disabile è stato posto in rilievo nella sentenza n. 350 del 2003 – in tema di concessione del beneficio della detenzione domiciliare alla madre condannata e, nei casi previsti, al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di *handicap* totalmente invalidante – nella quale si è affermato che la salute psico-fisica del soggetto affetto da *handicap* invalidante può essere notevolmente pregiudicata dalla mancanza di cure da parte della madre e che «in questa prospettiva, la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, appare funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità».

2.3. – La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che la norma in esame concorre ad attuare, postula anche l'adozione di interventi economici

integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di *handicap*. Tra tali interventi si iscrive il diritto al congedo straordinario in questione, il quale tuttavia rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un più incisivo e adeguato sostegno, come quella, prospettata dal giudice rimettente, nella quale la presenza del genitore totalmente invalido e privo di autonomia – che nella specie ha altresì diritto ad assistenza – esclude che possano beneficiare dell'agevolazione in esame il fratello o la sorella conviventi del soggetto diversamente abile, benché questi si diano cura di entrambi.

Ai fini della tutela prevista nella norma, la scomparsa del genitore deve essere considerata alla stregua dell'accertata impossibilità dello stesso ad occuparsi del soggetto handicappato. È dunque incostituzionale l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo in esame, che irragionevolmente limita il congedo in capo ai fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di scomparsa dei genitori così non estendendo la tutela al caso di genitori impossibilitati a provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione di quella esplicitata nella norma.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con *handicap* in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2005.

* * *

Sentenza n. 203/2013 (Pres. F. Gallo; Red. Cartabia)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona

con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario», ovvero, solo in via subordinata, «nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto l'affine di terzo grado convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona» in situazione di disabilità grave, debitamente accertata, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 32, 118, quarto comma, nonché 4 e 35 della Costituzione.

Ad avviso del giudice rimettente, infatti, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 32 Cost., poiché la tutela del diritto alla salute va intesa come predisposizione degli strumenti necessari per rendere possibili le cure e l'assistenza più opportuna; con l'art. 2 Cost., in quanto esso, nel richiedere il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà, implica la conseguente messa a disposizione di misure che consentano l'esercizio dei medesimi; con l'art. 29 Cost., poiché l'assistenza rappresenta anche una forma di tutela della famiglia e i soggetti ammessi a fruire del congedo sono tutti in rapporto di parentela con la persona affetta da patologie. Del resto, l'assistenza prestata da parenti e affini conviventi permette al soggetto bisognoso di cure la sua più piena e duratura integrazione in ambito familiare. A parere del giudice *a quo*, in virtù di una lettura combinata degli artt. 2, 29 e 32 Cost., la famiglia costituirebbe un ambito privilegiato di assistenza del disabile, anche alla luce del combinato disposto degli artt. 29 e 118, quarto comma, Cost. in base al quale andrebbe valorizzata la famiglia intesa come «strumento di attuazione di interessi generali, quali il benessere della persona e l'assistenza sociale». La norma in questione contrasterebbe anche con gli artt. 4 e 35 Cost., poiché il congiunto del disabile, per poter garantire a quest'ultimo cure ed assistenza, è costretto a rinunciare alla propria attività lavorativa o a ridurre il numero di ore, o a sceglierne una diversa, maggiormente compatibile con detta finalità; infine, sarebbe lesa anche l'art. 3 Cost., poiché di fronte ad una posizione sostanzialmente identica di un congiunto convivente rispetto a quella degli altri soggetti già previsti dalla norma e ad una pari esigenza di tutela della salute psico-fisica della persona affetta da handicap grave e di promozione della sua integrazione nella famiglia, la mancata inclusione di ulteriori ipotesi appare ingiustamente discriminatoria.

[*omissis*]

2.2. – La seconda questione, avente ad oggetto il medesimo art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto l'affine di terzo grado convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, debitamente accertata, è fondata.

3. – Per un adeguato inquadramento della questione sollevata, occorre, preliminarmente, ricostruire la *ratio legis* dell'istituto del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative e giurisprudenziali che lo hanno caratterizzato.

3.1. – Il congedo straordinario oggi all'esame di questa Corte costituisce uno sviluppo o, meglio, una gemmazione di analoga provvidenza, originariamente prevista dall'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città). La suddetta disposizione, al comma 2, ha riconosciuto per la prima volta ai lavoratori dipendenti pubblici e privati la possibilità chiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, senza diritto alla retribuzione. Detta previsione è tuttora in vigore.

Successivamente, l'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), ha aggiunto all'art. 4 della legge n. 53 del 2000 il comma 4-*bis* in base al quale i genitori, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata, hanno diritto a fruire del congedo previsto all'art. 4, comma 2, percependo un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione.

In tal modo, dalla previsione generale del congedo straordinario non retribuito, per gravi motivi familiari, di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000, è derivato un analogo, ma autonomo, congedo per l'assistenza a persone in situazione di handicap grave, assistito dal diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, nonché coperto da contribuzione figurativa e fruibile alternativamente da parte dei genitori (anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, da uno dei fratelli o delle sorelle conviventi) lavoratori, dipendenti pubblici o privati, i cui figli si trovassero in situazione di disabilità grave da almeno cinque anni, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

A seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 151 del 2001, l'istituto del congedo straordinario fu inserito al comma 5 dell'art. 42, rubricato «Riposi e permessi per i figli con handicap grave» e, con la modifica operata dall'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), il beneficio fu riconosciuto a prescindere dal presupposto della permanenza da almeno cinque anni della situazione di disabilità grave.

3.2. – Giova ancora ricordare che il congedo straordinario per l'assistenza a persone portatrici di handicap grave, così come si è venuto configurando a seguito dei ripetuti interventi del legislatore fin qui ricordati, è stato più volte portato all'esame di questa Corte che, con successive pronunce, ha progressivamente ampliato il novero dei soggetti aventi diritto al beneficio.

Ad un primo vaglio della problematica, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevedeva il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi

con un disabile grave di fruire del congedo straordinario ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio affetto da handicap, perché totalmente inabili (sentenza n. 233 del 2005).

In una seconda occasione, è stata poi dichiarata l'illegittimità costituzionale della medesima disposizione, nella parte in cui non includeva, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti già indicati dalla norma, il coniuge convivente della persona in situazione di disabilità grave (sentenza n. 158 del 2007).

Da ultimo, l'illegittimità costituzionale ha colpito la medesima disposizione nella parte in cui non includeva nel novero dei soggetti beneficiari il figlio convivente, anche qualora questi fosse l'unico soggetto in grado di provvedere all'assistenza della persona affetta da handicap grave (sentenza n. 19 del 2009).

3.3. – Successivamente alle ricordate decisioni della Corte costituzionale, il legislatore è intervenuto nuovamente nella materia dei congedi spettanti per l'assistenza a persone con disabilità grave, in sede di attuazione della delega contenuta nell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro). Tale delega è stata attuata dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), in particolare dagli artt. 3 e 4.

Il testo oggi in vigore dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 119 del 2011, ha ampliato la platea dei soggetti a cui tale diritto è riconosciuto, recependo gli interventi della giurisprudenza costituzionale succedutesi in questi anni, poco sopra ricordati, ma altresì individuando un rigido ordine gerarchico tra i possibili beneficiari, che non può essere alterato in base ad una libera scelta della persona disabile.

Va ricordato che il d.lgs. n. 119 del 2011 ha inciso anche sugli istituti indiretti della retribuzione, che in passato erano riconosciuti anche in relazione ai periodi di fruizione del congedo, stabilendo che il periodo straordinario di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Il legislatore ha inoltre stabilito un tetto massimo all'indennità dovuta al lavoratore e alla relativa contribuzione figurativa. D'altra parte il datore di lavoro privato detrae l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti.

In tal modo, lo Stato eroga una provvidenza sociale in forma indiretta, sostenendo gli oneri relativi al congedo straordinario retribuito, che consentono al lavoratore di farsi carico dell'assistenza di un parente disabile grave, percependo un'indennità commisurata alla retribuzione.

3.4. – Da quanto fin qui esposto, si può osservare che l'istituto dei congedi per assistere familiari portatori di handicap grave ha subito una profonda

trasformazione, sotto un duplice profilo: il primo riguarda gli aspetti economici e il secondo i soggetti destinatari della norma.

Sotto il primo profilo, la disposizione impugnata, nel testo oggi in vigore, delinea un beneficio che assicura al lavoratore una entrata per tutto il periodo in cui è esonerato dall'attività lavorativa; detta indennità è commisurata all'ultima retribuzione percepita, anche se non del tutto coincidente con la stessa, entro un tetto massimo annuale e per una durata non superiore ai due anni nell'arco dell'intera vita lavorativa; d'altra parte, l'onere economico non resta totalmente a carico del datore di lavoro, in particolare di quello privato, il quale a sua volta lo deduce dagli oneri previdenziali. In tal modo il legislatore ha istituito una forma indiretta o mediata di assistenza per i disabili gravi, basata sulla valorizzazione delle espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e, in particolare, in ambito familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118, quarto comma, Cost. Il legislatore ha inteso, dunque, farsi carico della situazione della persona in stato di bisogno, predisponendo anche i necessari mezzi economici, attraverso il riconoscimento di un diritto al congedo in capo ad un suo congiunto, il quale ne fruirà a beneficio dell'assistito e nell'interesse generale. Il congedo straordinario è, dunque, espressione dello Stato sociale che si realizza, piuttosto che con i più noti strumenti dell'erogazione diretta di prestazioni assistenziali o di benefici economici, tramite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di solidarietà fra congiunti.

Sotto il secondo profilo, il congedo straordinario di cui si discute, benché fosse originariamente concepito come strumento di tutela rafforzata della maternità in caso di figli portatori di handicap grave e sia tuttora inserito in un testo normativo dedicato alla tutela e al sostegno della maternità e della paternità (come recita il titolo del d.lgs. n. 151 del 2001), ha assunto una portata più ampia. La progressiva estensione del complesso dei soggetti aventi titolo a richiedere il congedo, operata soprattutto da questa Corte, ne ha dilatato l'ambito di applicazione oltre i rapporti genitoriali, per ricomprendere anche le relazioni tra figli e genitori disabili, e ancora, in altra direzione, i rapporti tra coniugi o tra fratelli.

Al fine di adeguare le misure di assistenza alle emergenti situazioni di bisogno e alla crescente richiesta di cura che origina, tra l'altro, dai cambiamenti demografici in atto, questa Corte ha ritenuto che il legislatore avesse illegittimamente trascurato quelle situazioni di disabilità che si possono verificare in dipendenza di eventi successivi alla nascita o in esito a malattie di natura progressiva o, ancora, a causa del naturale decorso del tempo. Anche per tali situazioni, come nel caso di figli portatori di handicap, vale il principio che la cura della persona disabile in ambito familiare è in ogni caso preferibile e, ciò che più rileva, più rispondente ai principi costituzionali, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito (sentenza n. 158 del 2007).

Nella sua formulazione attuale, dunque, il congedo straordinario di cui

all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, fruibile per l'assistenza delle persone portatrici di handicap grave, costituisce uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sia sul riconoscimento della cura prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce esperienza primaria, in attuazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118, quarto comma, Cost.

3.5. – Del resto, tale evoluzione si pone in linea con i principi affermati nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ha da tempo chiarito che la tutela della salute psico-fisica del disabile postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno delle famiglie «il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap» (sentenze n. 19 del 2009, n. 158 del 2007 e n. 233 del 2005), tra cui rientra anche il congedo in esame.

Sottolineando l'essenziale ruolo della famiglia nell'assistenza e nella socializzazione del soggetto disabile (*ex plurimis* sentenza n. 233 del 2005, che si richiama a principi già affermati sin dalle sentenze n. 215 del 1987 e n. 350 del 2003), la Corte vuol mettere in rilievo che una tutela piena dei soggetti deboli richiede, oltre alle necessarie prestazioni sanitarie e di riabilitazione, anche la cura, l'inserimento sociale e, soprattutto, la continuità delle relazioni costitutive della personalità umana.

4. – Alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale sin qui esposta, della *ratio* legislativa che ne è emersa e, soprattutto, dei principi costituzionali che il congedo straordinario concorre ad attuare, consegue la fondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto l'affine di terzo grado convivente – nonché, per evidenti motivi di coerenza e ragionevolezza, gli altri parenti e affini più prossimi all'assistito, comunque conviventi ed entro il terzo grado – in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti indicati dalla legge secondo un ordine di priorità, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 32 e 118, quarto comma, Cost.

La limitazione della sfera soggettiva attualmente vigente può infatti pregiudicare l'assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso. La dichiarazione di illegittimità costituzionale è volta precisamente a consentire che, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella disposizione censurata, e rispettando il rigoroso ordine di priorità da essa prestabilito, un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il disabile, possa sopperire alle esigenze di cura dell'assistito, sospendendo l'attività lavorativa per un tempo determinato, beneficiando di un'adequata tranquillità sul piano economico.

D'altra parte occorre ricordare che il congedo straordinario di cui si discute è fruibile solo per l'assistenza alle persone portatrici di handicap in situazione

di gravità debitamente accertata ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 104 del 1992, cioè a quelle che presentano una minorazione tale da «rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione».

Infine, non è superfluo rammentare che il legislatore ha già riconosciuto il ruolo dei parenti e degli affini entro il terzo grado proprio nell'assistenza ai disabili in condizioni di gravità, attribuendo loro il diritto a tre giorni di permessi retribuiti su base mensile, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Di conseguenza, l'ordinamento già assicura un rilievo giuridico ai legami di parentela e di affinità entro il terzo grado a determinati fini legati alla cura e all'assistenza di persone disabili gravi, qualora si verificano alcune condizioni, che sono del tutto assimilabili a quelle stabilite dal legislatore per la fruizione del congedo straordinario retribuito di cui all'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001, cioè a dire che la persona disabile sia in situazione di gravità accertata, non sia ricoverata a tempo pieno e esclusivamente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti di parenti o affini più prossimi. Né si può comprendere perché il riconoscimento dell'apporto dei parenti e degli affini entro il terzo grado all'assistenza dei disabili gravi debba essere circoscritto ai permessi di cui all'art. 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992; tale asimmetria normativa costituisce un ulteriore argomento a sostegno della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'omessa menzione di tali soggetti tra quelli legittimati a richiedere il congedo straordinario disciplinato nella disposizione impugnata.

5. – Restano assorbiti gli altri motivi di censura.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

* * *

Sentenza n. 88/2022 (Pres. Amato; Red. San Giorgio)*Considerato in diritto*

1. – La Corte di cassazione, sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), «nella parte in cui non include, tra i soggetti ivi elencati, anche i maggiori orfani e interdetti dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti».

1.1. – In base all'articolata ricostruzione del rimettente, la mancata previsione della reversibilità per i nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, conviventi con l'ascendente e a suo carico, violerebbe anzitutto l'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo.

In primo luogo, la disciplina sarebbe intrinsecamente irragionevole, a fronte della funzione solidaristica della pensione di reversibilità ai superstiti: infatti, pur ricorrendo una rilevante relazione affettiva tra nonno e nipote, riconosciuta da plurime norme dell'ordinamento, sarebbe disconosciuta la spettanza della pensione di reversibilità al discendente più prossimo, al cui sostentamento abbia provveduto l'ascendente, in ragione della premorienza dei suoi genitori e dello stato di incapacità legale da cui è afflitto.

In secondo luogo, la norma che non prevede il riconoscimento del diritto assistenziale a tale categoria di aventi diritto determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento sia rispetto ai nipoti minorenni, abili o inabili al lavoro, ugualmente a carico dell'ascendente, sia rispetto ai figli maggiorenni e inabili al lavoro, che siano a carico dei genitori, categorie, queste ultime, che invece hanno diritto al godimento della pensione di reversibilità.

Inoltre, il mancato riconoscimento della pensione di reversibilità ai superstiti in favore dei nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, lederebbe l'art. 38 Cost., poiché verrebbe indebitamente negato il diritto di questi soggetti, benché sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, al mantenimento e all'assistenza sociale, di cui l'istituto in questione costituisce espressione.

2. – Prima di passare all'esame delle questioni sollevate, deve procedersi ad una specificazione del *petitum* quale risultante dal dispositivo della ordinanza di rimessione nella parte in cui si riferisce alla condizione di interdetta della nipote del *de cuius* richiedente la pensione di reversibilità.

Dalla complessiva lettura dell'ordinanza si evince, infatti, che la condizione di interdizione è stata richiamata sull'implicito presupposto che dalla stessa sia derivata l'inabilità al lavoro. E che il *petitum* si fondi sulla premessa logica della rilevanza dell'interdizione, non in quanto tale, ma in quanto da essa sia scaturita l'inabilità al lavoro, è desumibile, non solo dall'espresso riferimento a quest'ul-

tima contenuto in alcuni passi dell'ordinanza, ma anche dall'esplicita correlazione con la situazione posta in comparazione, relativa ai figli inabili al lavoro ai sensi dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale).

Inoltre, la puntuale indicazione dei profili di contrasto della norma denunciata con i parametri costituzionali evocati è significativa della circostanza che il *petitum* deve essere riferito ai nipoti maggiorenni, orfani e inabili al lavoro, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.

[*omissis*]

Pertanto, dalla lettura coordinata del dispositivo e della motivazione dell'ordinanza di rimessione emerge che l'intervento additivo chiesto dal rimettente deve essere riferito alla situazione di inabilità al lavoro del nipote maggiorenne e orfano, che nel caso di specie si associa ad una condizione di interdizione, la quale logicamente la presuppone: tanto più a seguito dell'inserimento nell'ordinamento, per effetto della legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli artt. 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), tra le misure a protezione delle persone prive (in tutto o in parte) di autonomia, dell'amministrazione di sostegno, che ha reso del tutto residuale il ricorso al provvedimento di interdizione, limitandolo ai casi più gravi, in cui esso sia necessario per assicurare adeguata protezione ai soggetti che versino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi (sulla possibilità che la discrepanza tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza di rimessione sia agevolmente risolta tramite gli ordinari criteri ermeneutici, sentenze n. 224 e n. 58 del 2020, n. 219 del 2017, n. 203 e n. 94 del 2016 e n. 170 del 2013; ordinanza n. 244 del 2017).

[*omissis*]

4. – Quanto al merito delle questioni, questa Corte ha già sottolineato che la *ratio* della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto (fra le altre, sentenze n. 180 e n. 70 del 1999, n. 18 del 1998). Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività

della solidarietà familiare (ancora sentenza n. 180 del 1999), proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte (così, con riferimento al rapporto coniugale, la sentenza di questa Corte n. 174 del 2016).

Nei medesimi sensi si è espressa anche la Corte di cassazione, la quale ha avuto modo di sostenere, con riferimento alla posizione del coniuge, che l'attribuzione della pensione di reversibilità consegue al principio solidaristico che è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico assolta a favore dell'avente diritto durante la vita del dante causa (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 21 settembre 2012, n. 16093).

4.1. – La finalità del trattamento pensionistico in esame di tutelare la continuità del sostentamento e prevenire lo stato di bisogno che può derivare dal decesso del congiunto è alla base della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957 «nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti» (sentenza n. 180 del 1999).

In quella occasione, la Corte ha accertato il contrasto con il canone della ragionevolezza della previsione legislativa che estendeva il trattamento pensionistico di cui si tratta, in caso di mancanza dei soggetti prioritariamente indicati, ai minori regolarmente affidati all'assicurato dagli organi competenti a norma di legge, e non ai propri nipoti minorenni che vivessero a suo carico, salvo il caso di affidamento.

L'architettura della ricordata sentenza è rappresentato dalla valorizzazione del rapporto parentale tra ascendenti e discendenti, fondata sulla naturale *affectio*, nella quale si innesta la speciale e privilegiata disciplina voluta dal legislatore, sul piano dei diritti e dei relativi obblighi: il dovere di concorrere negli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione, sancito dall'art. 316-*bis* cod. civ. a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti; l'obbligo di prestare gli alimenti, che può essere assolto anche accogliendo e mantenendo nella propria casa gli aventi diritto *ex* artt. 433 e 443 cod. civ.; l'intervento giudiziale nel caso in cui ai nonni venga precluso il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni ai sensi dell'art. 317-*bis* cod. civ.; il diritto del nipote alla continuità affettiva con i nonni, declinato dall'art. 315-*bis* cod. civ.; la tutela penale di tali doveri ed obblighi per effetto degli artt. 570 e 591 del codice penale.

4.2. – Coerentemente con il dettato desumibile da tale plesso normativo, anche in sede nomofilattica è stato riconosciuto il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni – previsto dall'art. 317-*bis* cod. civ., coerentemente con l'interpretazione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione euro-

pea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e degli artt. 2 e 30 Cost., allorché sia compatibile con l'esclusivo interesse del minore –, cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315-*bis* cod. civ. La sussistenza di tale interesse è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzia in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 25 luglio 2018, n. 19780; sezione sesta civile, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15238).

4.3. – La rilevanza di tale rapporto è confermata anche dal giudizio sullo stato di abbandono dei minori ai fini della dichiarazione di adottabilità, nel perseguimento del loro superiore interesse, posto che a tale effetto deve essere previamente valutata l'idoneità dei nonni a provvedere all'assistenza ed alla cura dei nipoti, nel rispetto del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia allorché tra detti parenti siano intrattenute relazioni significative (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 11 aprile 2018, n. 9021; sentenza 26 maggio 2014, n. 11758).

5. – Ciò posto, nel quadro normativo risultante dalla richiamata sentenza n. 180 del 1999, il rapporto di parentela tra l'ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenni, con conseguente fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.

Se, infatti, per quanto si è dianzi chiarito, il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenni, come presupposto per l'accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione di meritevolezza, collegata al fondamento solidaristico, che il legislatore è chiamato a specificare e modulare nelle diverse situazioni in modo coerente con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza (sentenza n. 174 del 2016), non può non riguardare anche il legame familiare tra l'ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro. La relazione appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e nipote minore di età, per essere comuni ai due tipi di rapporto la condizione di minorata capacità del secondo e la vigenza a carico del primo al momento del decesso di questo.

È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del *de cuius* siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata: tant'è che ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della

predetta condizione. Ulteriore profilo, codesto, di irragionevolezza della disposizione in esame.

5.1. – Né vale, come fa la difesa erariale, argomentare l'esclusione alla stregua del rilievo della limitata durata nel tempo della prestazione in favore dei nipoti minori (fino alla maggiore età) e della (in astratto) più lunga durata dell'aspettativa di vita del nipote maggiorenne inabile al lavoro. Tale differenza non è dirimente ai fini della spettanza di un diritto che ha matrice solidaristica, a garanzia delle esigenze minime di protezione della persona.

6. – Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Resta assorbita la questione riferita all'altro parametro costituzionale evocato, l'art. 38 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2022.

2.1.7. *Coniuge*

SENTENZA N. 19/1964 (PRES. AMBROSINI; REL. JAEGER)

Prestazioni antitubercolari – Diritto del marito invalido subordinato alla condizione della convivenza a carico di donna assicurata.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), art. 29.

Costituzione, art. 77.

SENTENZA N. 33/1975 (PRES. BONIFACIO; REL. CAPALLOZZA)

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni – Pensioni di reversibilità limitatamente ai superstiti (vedova e orfani) del capo della famiglia aziendale – Esclusione per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa.

Legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), art. 18.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 139/1979 (PRES. AMADEI; REL. ASTUTI)

Pensioni erogate dagli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro – Dipendenti civili e militari dello Stato – Trattamento di reversibilità – Concessione condizionata al trascorso biennio di matrimonio.

Legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), art. 6, secondo comma; decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), art. 81, terzo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 6/1980 (PRES. AMADEI; REL. GIONFRIDA)

Pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti – Reversibilità – Ipotesi in cui superstita sia il marito – Pensione corrisposta solo nel caso in cui sia riconosciuto invalido al lavoro.

Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, art. 13, sostituito con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti), e con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale); legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), art. 11, primo comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 29.

SENTENZA N. 9/1980 (PRES. AMADEI; REL. ANDRIOLI)

Pensioni di guerra – Diritto alla reversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge – Diritto al trattamento economico stabilito dalla legge – Riconoscimento al vedovo, oltre che alla vedova – Mancata previsione.

Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), art. 69; legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), art. 59.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 15/1980 (PRES. AMADEI; REL. MALAGUGINI)

Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro – Condizioni di rilevanza, ai fini della pensione di reversibilità, del matrimonio del pensionato delle Casse pensioni.

Legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), art. 6, secondo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 209/1984 (PRES. ELIA; REL. ROEHRSEN)

Previdenza e assistenza – Giornalisti – Pensioni, assegni e altre indennità erogate dalla Cassa di previdenza dei giornalisti “G. Amendola” – Pignorabilità per crediti alimentari – Mancata previsione.

Legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e l’assistenza attuate dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “G. Amendola”), art. 1.

Costituzione, art. 29, primo comma (diritto agli alimenti).

SENTENZA N. 214/1984 (PRES. ELIA; REL. ROEHRSEN)

Vedovo di una dipendente o pensionata statale – Condizioni per il conferimento della pensione di reversibilità: inabilità e vivenza a carico della moglie.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), art. 81, sesto comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 5/1986 (PRES. PALADIN; REL. O. REALE)

Pensioni di guerra – Impossibilità della donna di contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile avvenuta a causa della guerra – Richiesta delle pubblicazioni – Equiparazione alla vedova di guerra – Omessa previsione.

Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), art. 55, ultimo comma, nel testo originario e nel testo modificato dall’art. 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione delle pensioni di guerra); legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), art. 42, commi secondo e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), art. 37, commi terzo e quarto.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 49/1986 (PRES. PALADIN; REL. BORZELLINO)

Pensioni di reversibilità – Vedovo di pensionata già dipendente del cessato regime austro-ungarico o dell’ex Stato libero di Fiume – Esclusione del beneficio.

Legge 14 marzo 1961 n. 132 (Estensione delle norme sulla reversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro ungarica o all'ex Stato libero di Fiume), art. 1.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 169/1986 (PRES. PALADIN; REL. BORZELLINO)

Ingegneri ed architetti pensionati iscritti alla relativa Cassa posteriormente al compimento del 40° anno di età – Trattamento di reversibilità a favore dei superstiti – Esclusione.

Legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), art. 7, penultimo comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e 38.

SENTENZA N. 286/1987 (PRES. SAJA, RED. GRECO)

Pensioni di reversibilità – Coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato – Diritto al trattamento – Esclusione.

Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia), art. 1, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari), art. 23, quarto comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 38.

SENTENZA N. 613/1987 (PRES. SAJA; REL. CAIANIELLO)

Impiego pubblico – Impiegati dello Stato – Personale femminile coniugato – Quote aggiunte di famiglia per il marito a carico – Diritto alla corresponsione – Condizioni limitative.

Decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali), art. 3, primo comma.

Costituzione, artt. 3 e 29.

SENTENZA N. 439/1988 (PRES. SAJA; RED. SPAGNOLI)

Pensioni di reversibilità – Vedovo di pensionata iscritta alla CPDEL – Diritto al trattamento di reversibilità – Condizione – Inabilità al lavoro e vigenza a carico della moglie.

Legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), art. 6, terzo comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 29.

SENTENZA N. 502/1988 (PRES. SAJA; RED. BORZELLINO)

Pensioni di reversibilità – Vedova di dipendente pubblico che ha contratto matrimonio dopo il collocamento a riposo e dopo il sessantacinquesimo anno d'età – Matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975 – Requisiti per l'accesso al trattamento – Deroga al requisito della differenza di

età fra i coniugi non superiore a 25 anni in caso di impossibilità a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo – Omessa previsione.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), art. 81, terzo comma; legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), art. 6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale 15 febbraio 1980, n. 15).

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 529/1988 (PRES. SAJA; RED. E. GALLO)

Infortuni sul lavoro e malattie professionali – Quote integrative di rendita infortunistica per il coniuge a carico – Spettanza alla donna infortunata – Condizione ulteriore per il periodo antecedente alla legge n. 903 del 1977 – Attitudine al lavoro del marito ridotta a meno di un terzo.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), art. 77, secondo comma.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 29.

SENTENZA N. 587/1988 (PRES. SAJA; RED. BORZELLINO)

Personale dipendente del lotto – Dipendenti civili e militari dello Stato – Dipendenti degli enti locali – Pensioni di reversibilità – Condizione – Differenza di età tra i coniugi non maggiore di anni venti o venticinque.

Legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"), art. 10, settimo comma; decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), art. 81, terzo comma; legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), art. 6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza n. 15/1980).

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 1009/1988 (PRES. SAJA; RED. MENGONI)

Agenti e rappresentanti di commercio – Coniuge superstite – Diritto alla pensione di reversibilità – Esclusione quando sia stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di separazione per colpa (o con addebito).

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), art. 20, primo comma, lett. a).

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 38.

SENTENZA N. 450/1989 (PRES. SAJA; RED. MENGONI)

Personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea – Personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e di trasporto, alle abolite imposte di consumo e consulenti del lavoro –

Coniuge superstite separato con addebito e con diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto – Esclusione dal diritto a pensione.

Legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), art. 31, primo comma, lett. a); legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), art. 22, primo comma, n. 1, modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia); legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), art. 21, primo comma, n. 1; legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), art. 21, primo comma, lett. a); legge 1° luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo), art. 5, primo comma, n. 1.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza) e 38.

SENTENZA N. 123/1990 (PRES. SAJA; RED. BORZELLINO)

Impiegati dello Stato – Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro – Pensionato che abbia contratto matrimonio dopo il sessantacinquesimo anno di età – Trattamento di reversibilità – Diritto del coniuge – Condizione della durata almeno biennale del rapporto.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), art. 81, terzo comma; legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), art. 6, sesto comma; legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto"), art. 10, settimo comma.

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 189/1991 (PRES. E. GALLO; RED. BORZELLINO)

Pensioni INPS – Pensione di reversibilità – Matrimonio contratto dal pensionato dopo il settantaduesimo anno e con durata inferiore ai due anni – Diritto alla pensione per il coniuge superstite – Esclusione.

Legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), art. 7, primo comma, n. 2, nel testo sostituito dall'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 450/1991 (PRES. CORASANITI; RED. BORZELLINO)

Pensioni di guerra – Trattamento di reversibilità – Matrimonio celebrato dopo che il dante causa aveva contratto le ferite o malattie da cui è derivato il decesso – Durata del matrimonio inferiore a un anno, in assenza di prole – Diritto a pensione del coniuge superstite – Esclusione.

Legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) art. 44, ultimo comma; decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), art. 40, terzo comma.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza), 29 e 31.

SENTENZA N. 1/1992 (PRES. CORASANITI; RED. BORZELLINO)

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio – Pensione di reversibilità – Coniuge superstite del pensionato deceduto – Diritto alla pensione – Esclusione in caso di matrimonio contratto dal pensionato in età superiore ai settantadue anni e di durata inferiore ai due anni.

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), art. 20, quinto comma.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza), 29 e 38.

SENTENZA N. 88/1992 (PRES. CORASANITI; RED. SPAGNOLI)

Pensione sociale diretta – Ultrasessantacinquenni divenuti invalidi – Condizioni reddituali per il riconoscimento della pensione sociale – Cumulo dei redditi personali con quelli del coniuge – Meccanismo differenziato di determinazione – Omessa previsione.

Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), art. 26, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza) e 38, secondo comma.

SENTENZA N. 346/1993 (PRES. CASAVOLA; RED. SANTOSUOSSO)

Impiegato iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali – Vedova separata legalmente per sua colpa con sentenza passata in giudicato, già titolare del diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto – Diritto alla pensione di reversibilità – Esclusione, salvo soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno.

Regio decreto-legge 30 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), art. 38, primo comma; legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), art. 7, secondo comma.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza) e 38.

SENTENZA N. 495/1993 (PRES. CASAVOLA; RED. SANTOSUOSSO)

Pensioni di reversibilità – Determinazione – Calcolo in proporzione alla pensione diretta integrata al minimo, già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto a percepire – Omessa previsione.

Legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), art. 22.

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 162/1994 (PRES. CASAVOLA; RED. VARI)

Pensioni di guerra – Trattamento di reversibilità – Spettanza alla vedova del militare o civile mutilato o invalido di guerra – Condizione della durata del matrimonio non inferiore all'anno ovvero della nascita di prole, ancorché postuma.

Legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), art. 59, primo comma; decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), art. 51, primo comma.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza), 29 e 31.

SENTENZA N. 284/1997 (PRES. VASSALLI; RED. SANTOSUOSSO)

Previdenza pubblica – Diritto alla pensione di reversibilità – Coniuge separato legalmente cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato – Esclusione della reversibilità nel caso di spettanza del diritto agli alimenti.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), artt. 81, commi quarto e sesto, ultima proposizione.

Costituzione, artt. 3 (ragionevolezza) e 38.

SENTENZA N. 110/1999 (PRES. GRANATA; RED. SANTOSUOSSO)

Pensione di reversibilità – Diritto del coniuge superstite – Matrimonio contratto dal pensionato di età superiore ai settantadue anni e durato meno di due anni – Esclusione.

Legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), art. 21, primo comma, n. 2.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 187/2000 (PRES. MIRABELLI; RED. GUIZZI)

Veterinari – Esclusione del trattamento di reversibilità in favore del coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato.

Legge 18 agosto 1962 n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), art. 22, sesto comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 447/2001 (PRES. RUPERTO; RED. A. MARINI)

Consulenti del lavoro – Pensione di reversibilità del coniuge superstite dell'assicurato – Esclusione nel caso di matrimonio successivo alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia.

Legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), art. 21, terzo comma.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 311/2006 (PRES. BILE; RED. MADDALENA)

Pensioni di guerra – Diritto a pensione indiretta – Soggetti beneficiari – Vedovo – Omessa previsione.

Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), art. 55.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 158/2007 (PRES. BILE; RED. SAULLE)

Disabile – Coniuge convivente – Diritto al congedo straordinario per l’assistenza – Mancata previsione.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), art. 42, comma 5.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza), 29 e 32.

SENTENZA N. 174/2016 (PRES. GROSSI; RED. SCIARRA)

Pensione a favore dei superstiti – Casi in cui il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad età di settanta anni o superiore e la differenza di età tra i coniugi sia maggiore di venti anni – Riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, della aliquota percentuale del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 5.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza), 36 e 38.

Considerato in diritto

Nella ordinanza del Tribunale di Milano si afferma nel modo più esplicito che la controversia principale pendente davanti ad esso non potrebbe essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 29 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ove si richiede, per il marito di donna assicurata, il requisito della vigenza a carico della stessa; e si premette una esauriente dimostrazione, oltre che della rilevanza della questione, della non manifesta infondatezza del dubbio che la disposizione citata, richiedendo il requisito della vigenza a carico della moglie da parte del marito invalido, possa avere introdotto una innovazione restrittiva, esorbitando dai limiti fissati dalla legge delegante.

In realtà, l'art. 69 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, nel testo già modificato dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1116, e poi sostituito dall'art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657, disponeva che le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura della tubercolosi si estendevano a favore della famiglia dell'assicurato, e precisava che quali componenti della famiglia dovevano intendersi, oltre alla moglie dell'assicurato e al marito invalido di donna assicurata, altri parenti dell'assicurato; ma per questi ultimi prevedeva il requisito che essi fossero "viventi a carico" dell'assicurato, mentre non faceva menzione del requisito stesso né per la moglie dell'assicurato, né per il marito di donna assicurata, richiedendo rispetto a quest'ultimo la condizione di "invalido".

L'esame del primo comma dell'art. 29 del D.P.R. n. 818 del 1957, sottoposto al giudizio della Corte, sembra sufficiente a dimostrare la illegittimità della disposizione per eccesso di delega, poiché esso risulta chiaramente dettato al solo scopo di inserire la condizione che il marito di donna assicurata per la tubercolosi risulti "vivente a carico della stessa"; e l'inserzione avrebbe dovuto essere ritenuta superflua, ove quella condizione fosse già stata preveduta nelle disposizioni vigenti.

L'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, non conteneva alcuna delegazione al Governo a provvedere a limitare il diritto alle prestazioni assicurative o a subordinarlo a condizioni o presupposti non previsti da norme anteriori (compito che, all'occorrenza, avrebbe dovuto essere espletato dalla legge medesima, nella quale non mancano disposizioni contenenti modificazioni e integrazioni della legislazione precedente); pertanto la restrizione introdotta con l'art. 29 del decreto legislativo presidenziale configura un caso di violazione dell'art. 77 della Costituzione, da cui deriva la illegittimità costituzionale della norma stessa;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta nel primo

comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1964.

* * *

Sentenza n. 33/1975 (Pres. Bonifacio; Rel. Capalozza)

Considerato in diritto

1. – Le sette ordinanze di rimessione sollevano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni aventi oggetto identico od analogo e, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. – La Cassazione ha denunziato a questa Corte l'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, in quanto limita il diritto alla pensione di reversibilità a favore dei superstiti (vedova ed orfani) del capo della famiglia aziendale (colonica o mezzadrile), escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della stessa famiglia.

La disposizione censurata ha tuttora efficacia, essendo stata mantenuta ferma dalla successiva legge 30 aprile 1969, n. 153, per i casi di decessi anteriori all'entrata in vigore di questa.

La questione è fondata.

È innegabile che ogni componente della famiglia aziendale, fruendo di una propria posizione assicurativa, debba avere lo stesso trattamento previdenziale, indipendentemente dalla sua posizione, come lavoratore, nell'azienda, e che, in caso di decesso del lavoratore autonomo, i suoi superstiti debbano essere assistiti dalla medesima tutela assicurativa, ferme le altre condizioni di legge.

La norma denunziata, al contrario, escludendo dalla tutela i superstiti di un lavoratore deceduto, facente parte della famiglia aziendale, solo perché questi non ne era il capo, effettua una ingiusta discriminazione ed arbitrariamente preclude ai superstiti la pensione di reversibilità.

La norma deve, pertanto, essere dichiarata illegittima.

[omissis]

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), nella parte in cui limita il diritto alla pensione di reversibilità ai superstiti (vedova ed orfani) del capo della famiglia aziendale,

escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa;

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

* * *

Sentenza n. 139/1979 (Pres. Amadei; Rel. Astuti)

Considerato in diritto

1. – Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte dei conti solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità della disposizione dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che tra i requisiti per la concessione del trattamento di reversibilità, pone quello che il matrimonio del pensionato sia durato almeno due anni; e ciò in quanto detta disposizione "non prescinde dalla condizione della durata del matrimonio (biennio) quando trattisi di matrimoni successivi a divorzio".

Si osserva nell'ordinanza che l'art. 32 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riformando la disciplina delle pensioni erogate dall'Istituto Nazionale per la previdenza sociale, (per le quali, ai fini della concessione del trattamento di reversibilità è del pari richiesto che il matrimonio sia durato almeno due anni), ha disposto che da quel requisito si prescinde quando il matrimonio sia stato contratto dopo lo scioglimento d'un precedente matrimonio a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, purché entro il 31 dicembre 1975; e che pertanto, in seguito a questa innovazione legislativa, si è verificata una illogica discriminazione tra due categorie di soggetti versanti in condizioni sostanzialmente ed obbiettivamente identiche, i provenienti da divorzio il cui trattamento pensionistico è regolato dalla legge dianzi ricordata, e quelli il cui trattamento pensionistico ricade sotto la disciplina della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Casse pensioni degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro). L'ordinanza di rimessione prospetta, conseguentemente, la opportunità che la eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6 della legge n. 1646 del 1962 venga estesa anche all'analoga disposizione dell'art. 81, terzo comma, del t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. – La questione è fondata. Questa Corte, con sentenza 9 gennaio 1975, n. 3 ebbe già a dichiarare non fondata la questione di legittimità dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e dell'art. 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (modificato dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, e ora sostituito dall'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), questione allora prospettata sotto altri profili e anche in riferimento a diversi parametri costituzionali; e ciò

osservando, in particolare, che “i criteri limitativi per le pensioni di reversibilità derivanti da matrimoni conclusi da già pensionati sono stati dettati in via generale, dal legislatore, come remora all’ipotesi, non infrequente, di matrimoni contratti non per naturale affetto, e quindi, in tal senso, sospettabili, sicché le condizioni restrittive, volte a garantire, in qualche modo, la genuinità e la serietà del tardivo coniugio, si risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolenti iniziative”. Ma quella pronuncia, anche nella ricordata motivazione, che qui si conferma, circa la legittimità – in via generale – dei requisiti limitativi per la concessione delle pensioni di reversibilità, non osta alla odierna decisione di accoglimento, che si impone in relazione alla denunciata disparità di trattamento, determinata dalla legge di riforma delle pensioni erogate dall’INPS, con l’introduzione della deroga al requisito della durata minima del matrimonio nella speciale ipotesi di matrimonio successivo a divorzio di uno dei coniugi.

L’art. 32 della legge 3 giugno 1975, n. 160, (che sostituisce il secondo comma dell’art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo risultante dall’art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153), dispone infatti che da quel requisito si prescinde “per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975”. Questa disposizione, intesa a consentire l’accesso alla pensione di reversibilità nei casi non infrequenti in cui l’instaurazione d’un regolare rapporto di coniugio in età avanzata dipendeva dalla preesistente impossibilità giuridica, dovuta alla indissolubilità d’un preesistente vincolo matrimoniale (e in questa prospettiva la norma prevede un termine per la sua efficacia temporale, limitata ai matrimoni celebrati non oltre il 31 dicembre 1975), ha prodotto una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilità, in base alle leggi concernenti i pensionati assistiti dalle Casse degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ed i pensionati civili e militari dello Stato. La *ratio* della norma derogatrice ne esige la estensione anche a beneficio delle ricordate categorie, non potendosi individuare alcun elemento idoneo a giustificare una diversa disciplina del requisito di cui è causa, per la concessione delle pensioni di reversibilità.

Di conseguenza, deve dichiararsi la illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonché – a norma dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – dell’art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in relazione al disposto dell’art. 32 della legge 22

novembre 1975, n. 168, in quanto non consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal pensionato sia durato almeno due anni, introdotta dall'art. 32 "per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975";

dichiara, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini sopra indicati, dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

* * *

Sentenza n. 6/1980 (Pres. Amadei; Rel. Gionfrida)

Considerato in diritto

1. – I Tribunali di Genova e Ravenna e Pretori di Bologna, Genova e Reggio Emilia, con le ordinanze in epigrafe indicate, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (contenente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), sostituito con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per la parte in cui detta norma stabilisce che spetta la pensione di reversibilità al marito superstite "solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro", mentre analoga condizione non prevede quando superstite sia invece la moglie.

La norma è denunciata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e, dai Pretori di Reggio Emilia e Genova, anche in relazione (rispettivamente) agli artt. 4, 37, 38, 29 e 31 della Costituzione.

Poiché la questione di legittimità costituzionale devoluta alla Corte è sostanzialmente unica, i relativi giudizi vengono riuniti al fine della decisione con unica sentenza.

2. – Il profilo ricorrente ed assorbente, sotto cui la questione è prospettata nelle varie ordinanze di rinvio, è quello del mancato rispetto del principio di eguaglianza da parte del legislatore.

Il dato di comparazione è rappresentato dal comma primo del citato art. 13 r.d.l. n. 636/1939, secondo cui nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, e sempreché per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e contribuzione, spetta il trattamento di pensione, cosiddetto appunto di reversibilità, alla moglie superstite. E, raffrontata tale disposizione con la diversa disciplina stabilita, nel successivo comma quinto dello stesso art. 13, per l'ipotesi opposta che superstite sia il marito – in relazione alla quale è previsto invece che la pensione è corrisposta solo se egli

sia riconosciuto invalido al lavoro – si denuncia che le due situazioni, che sarebbero identiche, sono regolate in maniera difforme, senza che la disparità di trattamento abbia una razionale giustificazione, ma unicamente per motivi di diversità di sesso del coniuge superstite.

3. – La questione così prospettata è già stata esaminata da questa Corte che, con sentenza n. 201 del 1972 (che giudici *a quibus* non hanno mancato di ricordare), ebbe ad escludere il già allora dedotto contrasto dell'art. 13 r.d.l. 1939 n. 636 con l'art. 3 della Costituzione, ritenendo (anche in relazione alla precedente sentenza n. 119 del 1972, che aveva respinto analogo quesito di costituzionalità della corrispondente disposizione per le pensioni a carico dello Stato, di cui all'art. 11 legge 1958 n. 46) che non potessero essere qualificate eguali, e quindi meritevoli dello stesso trattamento giuridico, le situazioni conseguenti alla morte del dipendente o pensionato, qualora superstite fosse la moglie ovvero il marito. E ciò argomentò “dalla considerazione della realtà sociale che denuncia nel campo del lavoro la minore probabilità che sia il marito anziché la moglie a dipendere economicamente dal coniuge assicurato o pensionato e fa apparire tale situazione come normale”.

Questa affermazione viene ora appunto rimessa in discussione dai giudici *a quibus* quali osservano criticamente sul punto che la realtà del lavoro femminile nell'odierno assetto socio-economico del Paese e la nuova configurazione legislativa dei rapporti patrimoniali tra coniugi (introdotta con legge n. 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia) non autorizzerebbero più una tale presunzione di dipendenza economica della moglie dal marito.

4. – Ritiene la Corte, superando i propri ricordati precedenti, che la questione oggi nuovamente sollevata sia fondata, a prescindere da un esame comparativo delle posizioni dell'uomo e della donna quanto alle possibilità di accesso al lavoro e al dato statistico della sua prestazione.

Infatti ciò che unicamente rileva è che, rispetto al profilo delle finalità di tutela perseguite dal legislatore con l'estensione del trattamento di pensione al coniuge superstite, la situazione si presenta con connotati assolutamente identici di fronte al decesso del lavoratore assicurato o pensionato, sia questi il marito ovvero la moglie.

5. – Occorre, invero, considerare che – già nel sistema previdenziale per dipendenti pubblici attuato dalla prima legge (14 febbraio 1861, n. 173) di organizzazione amministrativa dello Stato italiano e definito nel successivo testo unico approvato con r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, in cui si rinviene (art. 104) la prima regolamentazione dell'istituto in esame –, l'estensione del trattamento di pensione in favore della moglie superstite del dipendente defunto tendeva a realizzare una sorta di proiezione oltre la morte della funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito del marito, anche in correlazione all'obbligo normativo in tal senso esistente.

E ciò, non tanto per eliminare uno stato di bisogno – quale poi previsto come presupposto costante dalle disposizioni estensive del beneficio della

riversibilità ad altre categorie di soggetti come figli maggiorenni collaterali e gli ascendenti –, sibbene per porre al riparo il coniuge dalla eventualità stessa del bisogno.

Il che, appunto, dà ragione del fatto che non fossero richieste, per la moglie superstite, altre condizioni che quelle stesse costitutive del diritto a pensione del lavoratore defunto.

La mancata indicazione del marito tra beneficiari del trattamento di reversibilità si spiega – sempre nell’ottica della regolamentazione originaria dell’istituto su richiamata – non tanto con il fatto che il lavoro della donna coniugata non trovasse riscontro nella situazione sociale ed economica dell’epoca, almeno come dato di frequenza apprezzabile, quanto e soprattutto in collegamento alla disciplina civilistica che, di fronte ad un eventuale reddito di lavoro della moglie, non prevedeva un obbligo di destinazione al sostentamento del marito, se non per l’ipotesi eccezionale che questi non avesse mezzi sufficienti e nei limiti di tale situazione di bisogno.

6. – A tale normativa previdenziale del pubblico impiego si è sostanzialmente ispirata la legge n. 636 del 1939 sulle assicurazioni generali invalidità e vecchiaia, che ha introdotto l’istituto della reversibilità nell’ambito del lavoro privato, là dove ha previsto il diritto a pensione della moglie superstite indipendentemente da un suo stato di bisogno effettivo o presunto.

E, nell’estendere il trattamento di reversibilità anche in favore del marito superstite, la stessa legge del 1939 (con la disposizione appunto di cui all’art. 13, a sua volta poi ricalcato dall’art. 11 della legge 1958, n. 46 per pubblici dipendenti) lo ha subordinato alla condizione dell’invalidità lavorativa, per identiche ragioni di parallelismo con la disciplina del codice civile, quanto alla detta correlazione tra apporto economico della moglie alla famiglia e limite dello stato di bisogno del marito.

7. – Successivamente, però, la situazione sociale ed economica del paese – come esattamente sottolineato anche in varie ordinanze dei giudici di rinvio – è mutata profondamente. Ed in tale nuovo contesto il lavoro femminile si è inserito come fenomeno di innegabile rilevanza sociale. In particolare, il lavoro della donna coniugata, indipendentemente da ogni considerazione statistica di frequenza, è venuto assumendo, con riguardo alle ipotesi in cui in fatto comunque si verifica, connotazione non diversa da quella del lavoro del marito, quanto alla destinazione del relativo reddito nell’ambito della famiglia, per il soddisfacimento degli interessi comuni di questa.

Questa realtà, di assoluta evidenza sul piano effettuale, si rispecchia del resto ora anche nella previsione normativa dell’art. 143 cod. civ., quale sostituito dall’art. 24 della legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n. 151 (secondo cui “entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia”).

Ma giova notare che, già prima e indipendentemente da questo intervento

legislativo, l'esigenza di un'assoluta equiparazione risultava, sul piano del fondamento normativo, direttamente dal principio di parità dei coniugi sancito dagli articoli 3 e 29 della Carta costituzionale; sicché la riforma del diritto di famiglia non ha fatto che estrinsecare quanto era implicito nel dettato costituzionale.

Con tale dettato l'attuale art. 143 cod. civ. evidentemente si è posto in sintonia; diversamente dal precedente art. 145 del codice civile. Il quale ultimo, per altro, sia pur in prospettiva rovesciata (secondo termini della questione a suo tempo sollevata) già aveva formato oggetto di decisione di parziale illegittimità (sentenza n. 133 del 1970), sul presupposto appunto dell'esigenza di rispetto della parità dei coniugi nei loro rapporti patrimoniali.

8. – Dovendo, pertanto, riconoscersi che la funzione di apporto economico alla famiglia assolta dal reddito lavorativo della moglie (ove di fatto questo sussista) è identica a quella assicurata dal reddito lavorativo del marito, ne consegue che la normativa sulla reversibilità, che tale apporto economico intende perpetuare oltre la morte del coniuge lavoratore, non può razionalmente distinguere nella disciplina le due situazioni (sotto il profilo considerato identiche) conseguenti rispettivamente alla morte della moglie o del marito assicurato o pensionato.

A questa logica, rispettosa dei precetti costituzionali suindicati, si ispira la nuova legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) il cui art. 11 stabilisce testualmente che “le prestazioni ai superstiti erogate dall'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. sono estese alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o pensionato al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

9. – La normativa precedente – e cioè appunto l'art. 13 r.d. 1939 n. 636 nella parte impugnata – in contrasto, invece, per le ragioni che si è detto con parametri di cui agli artt. 3 e 29 della Costituzione, va conseguenzialmente ora dichiarata illegittima.

E tale dichiarazione va estesa, *ex art.* 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, all'ultimo inciso dell'art. 11, comma primo, legge n. 903 del 1977 cit., in quanto limita la prevista attribuzione della pensione di reversibilità, alle stesse condizioni previste per la moglie superstite, al marito della assicurata o della pensionata “deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”: con il che la pensione di reversibilità spetta comunque al marito superstite quale che sia la data del decesso della assicurata, o pensionata.

Quanto all'art. 11 della legge 1958 n. 46 (che contiene norma analoga a quella dell'art. 13 r.d. n. 636, comma quinto, in materia di pensione per dipendenti statali) non si pone problema di declaratoria di illegittimità derivata, risultando tale norma abrogata dall'art. 11 legge 1977 n. 903, che, *ex comma* secondo, si applica “anche ai dipendenti dello Stato”, e, per effetto della dichiarazione di parziale illegittimità di cui sopra, senza limitazioni temporali.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito Con l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (riordinamento delle pensioni sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti), e con l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui (comma quinto) stabilisce che "se superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10";

dichiara altresì d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma primo, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.

* * *

Sentenza n. 9/1980 (Pres. Amadei; Rel. Andrioli)

Considerato in diritto

1. – L'entrata in vigore del t.u. delle norme sulle pensioni di guerra approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, il quale tra l'altro dispone la equiparazione alla vedova del vedovo della donna deceduta a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o peri fatti contemplati negli artt. 8 e 9 nonché al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, deceduta per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidità, non rende necessaria la rimessione dell'incidente alla Corte dei conti perché questa verifichi la rilevanza della questione soprariferita: l'art. 133 del testo unico, invero, fa salvi gli eventuali diritti quesiti (comma lo) e accorda i nuovi o maggiori benefici, riconosciuti dal testo unico sol a far tempo dal 1 gennaio 1979 (comma 2).

2. – La questione è fondata perché non altro che la diversità di sesso, in palese contrasto con l'art. 3 Cost., motiva il peggiore trattamento fatto al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, poi deceduta per cause diverse da quelle che ne determinarono l'invalidità, rispetto alla condizione riservata alla vedova dalle norme impugnate. Né maggiore attendibilità è da riconoscere al rilievo, peraltro non convalidato da attendibili dati di esperienza, della minore

frequenza di casi di vedovi di donne infortunate civili, decedute per le ripetute vicende.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto alla reversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge;

2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui non prevede accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto del trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.

* * *

Sentenza n. 15/1980 (Pres. Amadei; Rel. Malagugini)

Considerato in diritto

1. – Le questioni sottoposte dalla Corte dei conti, Sez. III giurisdizionale, con due distinte ordinanze in pari data, hanno per oggetto l'identica disposizione di legge due giudizi possono, perciò, essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. – Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di reversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, il matrimonio (dal quale non sia nata prole anche se postuma) si considera rilevante a condizione che sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età, sia durato almeno due anni e la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti.

Il dubbio di costituzionalità sollevato dalla Corte dei conti non investe le condizioni di rilevanza ai fini anzidetti del matrimonio del pensionato delle Casse pensioni, facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, in sé considerate, ma nasce dalla comparazione di esse con le condizioni di rilevanza del matrimonio del pensionato statale, che sono fissate, ai medesimi fini, dall'art. 1 della legge 14 maggio 1969, n. 252, e dall'art. 81, secondo e terzo comma, T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Si avrebbe, cioè, una disciplina legislativa irrazionalmente diversificata per i due settori pensionistici dal momento che:

a) mentre il matrimonio contratto dal pensionato statale prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età è rilevante ai fini del trattamento di quiescenza di reversibilità, prescindendosi, in tale ipotesi, da ogni altro requisito, uguale condizione non è prevista per la rilevanza del matrimonio del pensionato dalle Casse pensioni;

b) si richiede per la rilevanza del matrimonio, dal quale non sia nata prole anche postuma, del pensionato delle Casse pensioni (e non del matrimonio del pensionato statale) che il pensionato lo abbia contratto prima del compimento del settantaduesimo anno di età;

c) si richiede per la rilevanza del matrimonio, dal quale non sia nata prole anche postuma, del pensionato delle Casse pensioni che la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti, mentre per l'uguale rilevanza del matrimonio del pensionato statale che l'abbia contratto dopo il sessantacinquesimo anno di età la differenza di età tra i coniugi non deve superare gli anni venticinque.

Le questioni sono fondate.

3. – In effetti, con la legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante norme sulle pensioni a carico dello Stato (art. 11), e con la legge 22 novembre 1962, n. 1646, portante modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (art. 6, secondo comma), era stata dettata una disciplina uniforme per le due categorie di pubblici dipendenti delle condizioni di rilevanza, ai fini del trattamento di quiescenza di reversibilità, del matrimonio del pensionato.

Il matrimonio cioè rilevava sempre quando da esso fosse nata prole, anche postuma, mentre non verificandosi tale ipotesi, era necessario che il matrimonio fosse stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età, fosse durato almeno due anni e la differenza di età tra i coniugi non superasse gli anni venti.

In questa scelta si esprimeva la diffidenza del legislatore verso i matrimoni cosiddetti tardivi, presumendosi che la avanzata età (tale considerata secondo i dati all'epoca emergenti) del pensionato al momento del matrimonio, una notevole differenza di età fra i coniugi e la durata men che biennale del matrimonio stesso, in mancanza di prole anche postuma, fossero indici di una volontà diretta più ad assicurare il diritto a pensione di reversibilità in favore di un determinato soggetto che ad assumere gli obblighi ed esercitare i diritti coniugali nei suoi confronti.

La normativa in questione ha superato il vaglio di costituzionalità e questa Corte (sent. n. 3 del 1975) l'ha ritenuta giustificata sul rilievo "che i criteri limitativi per le pensioni di reversibilità derivanti da matrimoni conclusi da già pensionati sono dettati, in via generale dal legislatore" anche "a tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolenti iniziative".

Ad una tale concezione, una prima deroga veniva portata con la legge 14 maggio 1969, n. 252 che modificava l'art. 11, secondo comma, della legge 46 del 1958, nel senso di prescindere da ogni altra condizione di rilevanza quando il

matrimonio fosse stato contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Infine, il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il D.P.R. n. 1092 del 1973, all'art. 81, ha recepito, nel secondo comma, la disposizione di cui all'art. 1 della legge n. 252 del 1969, e, nel terzo comma, ha escluso il limite del settantaduesimo anno di età elevando quello della differenza massima di età tra i coniugi – da venti – a venticinque anni, mentre, all'art. 258, primo comma, lettera f), ha reso tale disposizione applicabile alla vedova, che ne faccia domanda, del pensionato deceduto anteriormente all'entrata in vigore del T.U. medesimo.

4. – Proprio il ritenuto fondamento e la portata generale delle disposizioni limitative del diritto a pensione di reversibilità, ancorate a criteri naturalistici ed obiettivi, escludono che le stesse fossero e possano essere rapportate ad elementi specifici di questo o quel sistema pensionistico: concretamente a quello dettato per i dipendenti civili e militari dello Stato rispetto a quello vigente per i dipendenti di Enti locali.

La disparità di trattamento denunciata dalla Corte dei conti deve, quindi, ritenersi priva di qualsiasi razionale giustificazione e la disciplina del diritto a pensione di reversibilità del coniuge superstite del pensionato delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, diversa e meno favorevole rispetto a quella applicabile al coniuge superstite del pensionato statale – frutto della vischiosità dei processi di adeguamento legislativo che, pure, andrebbero sollecitati per il generale riordino e la necessaria sostanziale parificazione dei sistemi pensionistici – va dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con l'articolo 3, primo comma, della Costituzione.

5. – Le medesime considerazioni e conclusioni vanno riferite, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, all'altra ipotesi prevista dal medesimo art. 6, secondo comma: quella del titolare di pensione privilegiata, per il quale il limite del settantaduesimo anno, ai fini della rilevanza del matrimonio dal quale non sia nata prole, è innalzato al settantacinquesimo anno, mantenendosi peraltro una differenziazione di trattamento che in questo come in ogni altro caso è priva di razionale giustificazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di reversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro:

a) non prevede la rilevanza del matrimonio contratto dal pensionato prima

del compimento del sessantacinquesimo anno di età, prescindendosi in questa ipotesi da ogni altro requisito;

b) richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età, e che la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti, anziché venticinque;

dichiara – in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, – l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di reversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, qualora si tratti di titolare di pensione di privilegio, fermi i restanti requisiti di rilevanza, richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantacinquesimo anno di età.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.

* * *

Sentenza n. 209/1984 (Pres. Elia; Rel. Roehrssen)

Considerato in diritto

1. – La Corte è chiamata a decidere se l'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, sia costituzionalmente legittimo, in relazione agli artt. 3, 24 e 29 Cost., nella parte in cui esclude la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, delle indennità e degli assegni corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

2. – La questione è stata già esaminata da questa Corte, la quale con la sentenza 18 dicembre 1972, n. 214 ha escluso che l'art. 1 in parola violasse l'art. 3, primo comma, Cost. Si osservò in tale occasione che non sussiste analogia fra la categoria dei giornalisti e le categorie di liberi professionisti alle quali si faceva riferimento nella ordinanza di rimessione e per le quali le pensioni, assegni ed altre indennità dovute dalle Casse di previdenza sono parzialmente pignorabili.

Senonché nel caso presente viene denunciata anche la violazione degli artt. 24 e 29 Cost., e ciò impone alla Corte di riesaminare la questione medesima alla stregua di questi nuovi parametri.

Sotto questo profilo la questione è fondata.

3. – Il problema che viene sottoposto alla Corte consiste nello stabilire se ed entro quali limiti il diritto dei familiari agli alimenti possa essere fatto valere sugli assegni pensionistici spettanti ai soggetti obbligati agli alimenti medesimi.

Osserva la Corte che il diritto agli alimenti trova indubbiamente riconoscimento costituzionale nell'art. 29, primo comma Cost.

Non può dubitarsi che dal matrimonio come sorge l'obbligo di mantenere

i figli (art. 30, primo comma, Cost.) così nasce anche l'obbligo di coloro che al matrimonio hanno dato vita di mantenersi reciprocamente, cioè l'obbligo di non lasciare prive dei necessari mezzi di vita le persone legate dai vincoli più stretti (coniugi, genitori, fratelli).

L'obbligo degli alimenti costituisce, invero, una delle espressioni più significative, non soltanto sotto l'aspetto economico, del legame che si pone in essere con il matrimonio: si tratta di uno degli elementi costitutivi più rilevanti di quella famiglia che l'art. 29 definisce "società naturale fondata sul matrimonio" e che, per il successivo art. 31, deve essere agevolata con misure economiche ed altre provvidenze sia nella sua formazione sia nell'adempimento dei compiti relativi.

Una applicazione di questi concetti, per quel che riguarda i lavoratori dipendenti, può rinvenirsi nell'art. 36, primo comma, Cost., il quale nel porre i criteri essenziali per la determinazione della retribuzione fa esplicito riferimento alle esigenze non soltanto del lavoratore, ma anche della famiglia che egli abbia costituita e verso la quale ha assunto, fra gli altri, l'obbligo del quale si è fatto cenno.

Ciò premesso, il diritto agli alimenti incide sulle retribuzioni nonché sugli assegni, pensioni, indennità spettanti al lavoratore, cioè su tutti gli emolumenti che vengono percepiti da costui durante il corso del rapporto di lavoro o dopo la sua cessazione e che, a loro volta, trovano fondamento costituzionale nel già citato art. 36, secondo la giurisprudenza di questa Corte.

Ne deriva che se la norma costituzionale, come si è detto, vuole che delle esigenze familiari si tenga conto ai fini della determinazione della retribuzione, sarebbe illogico che il lavoratore obbligato agli alimenti possa legalmente sottrarsi a questo suo obbligo dopo avere fruito o mentre fruisce del trattamento economico corrispondente alla situazione familiare.

D'altronde, escludere ogni possibilità di far valere sugli assegni pensionistici in genere il diritto agli alimenti equivarrebbe a sopprimere questo diritto, lasciando – in violazione dell'art. 29, primo comma, Cost. – il suo titolare privo della possibilità di avere un qualche mezzo di sostentamento, mentre, per converso, ammetterlo a far valere il diritto sugli assegni del coniuge, del genitore, del figlio, ecc., significa soltanto limitare i mezzi di cui dispone quest'ultimo.

Peraltro la entità dell'assegno o pensione goduta dall'obbligato deve operare sul *quantum* da accordare all'avente diritto.

Ed infatti da un lato la norma generale contenuta nell'art. 438 cod. civ. stabilisce che gli assegni alimentari devono essere commisurati anche alle condizioni economiche dell'obbligato e dall'altro tutte le norme che consentono il pignoramento ed il sequestro degli assegni pensionistici pongono un limite massimo commisurato all'ammontare degli assegni stessi.

L'art. 1 della legge n. 1122 del 1955, deve pertanto, essere dichiarato

costituzionalmente illegittimo in relazione all'art. 29, primo comma, Cost., rimanendo assorbita ogni altra questione di legittimità costituzionale.

Quanto al limite entro il quale assegni ed indennità dell'obbligato possano essere assoggettati a pignoramento o sequestro, la Corte ritiene, anche in analogia a quanto affermato con la sentenza n. 105 del 1977, che si debba fare applicazione del disposto dell'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Questa norma, infatti, può essere considerata di carattere generale nella materia non solo perché l'art. 1 di detto decreto la rende applicabile ad una vasta serie di lavoratori dipendenti, ma anche perché è stata estesa a numerose altre categorie di soggetti per effetto dei richiami che ad essa ha fatto il legislatore in altre occasioni (legge 9 febbraio 1963, n. 16: "Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali"; legge 3 febbraio 1963, n. 100: "Istituzione della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti"; legge 8 gennaio 1952, n. 6: "Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori").

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 ("Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola"), nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni, assegni e altre indennità dovute dalla Cassa di previdenza dei giornalisti "G. Amendola", negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.

* * *

Sentenza n. 214/1984 (Pres. Elia; Rel. Roehrssen)

Considerato in diritto

1. – Le due ordinanze della Corte dei conti di cui in epigrafe sollevano questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti ai fini di un'unica sentenza.

2. – Con una prima ordinanza, in data 11 gennaio 1978, la Sez. III giurisdizionale della Corte dei conti solleva questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 81, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della

pensione di reversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e visse a carico della dante causa.

La seconda ordinanza, della medesima Sezione, in data 18 aprile 1980, solleva questione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., della stessa disposizione dell'art. 81, sesto comma, succitato, e dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 ("Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro"), nella parte in cui queste disposizioni non consentono che ad esse sia data applicazione retroattiva.

[*omissis*]

4. – È, invece, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei riguardi dell'art. 81, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

Questa Corte, con la sentenza n. 6 del 1980, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del r.d.l. 6 luglio 1939, n. 636 (e successive modificazioni), il quale conteneva una disposizione analoga a quella che forma oggetto del presente giudizio, in quanto anche per le pensioni di invalidità e vecchiaia stabiliva che "se superstite è il marito la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro".

Con la citata sentenza questa Corte osservò che la norma contenuta nel r.d.l. n. 636 del 1939 era in contrasto con il principio di uguaglianza fra coniugi, che trova la sua base fondamentale negli artt. 3 e 29 Cost. ed è stato poi estrinsecato, per quanto attiene al diritto di famiglia, con la legge 19 maggio 1975, n. 151 (in particolare con l'art. 24 in base al quale "entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della famiglia"). Infine con la legge 9 dicembre 1977, n. 903, si è fatta più generale applicazione del principio di parità fra uomini e donne in materia di lavoro.

Inoltre, l'art. 11 di tale ultima legge, sempre in attuazione di quel principio, ha stabilito che anche nella materia pensionistica si ha parità di diritti fra i coniugi, per cui i lavoratori superstiti hanno diritto alle prestazioni assicurative ed ai trattamenti pensionistici alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o pensionato.

Questa Corte, anzi, sempre con la ripetuta sentenza n. 6 del 1980, ha dichiarato la illegittimità costituzionale anche dell'or citato art. 11, secondo comma, nella parte in cui non dava effetto retroattivo alla nuova disposizione.

Appare evidente come le considerazioni svolte nella citata sentenza siano integralmente applicabili alla questione sollevata con le ordinanze in epigrafe, trattandosi anche qui di realizzare nella disciplina pensionistica per i dipendenti statali la parità fra coniugi: di conseguenza deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del t.u. n. 1092 del 1973, nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di reversibilità al vedovo di

una dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie.

Dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, nella parte predetta e tenendo presente la già avvenuta eliminazione dell'art. 11, secondo comma, della legge n. 903 del 1977, nella parte nella quale attuava solo *ex nunc* la parità fra coniugi nel settore pensionistico, consegue che ormai la pensione di reversibilità spetta comunque al marito superstite, quale che sia la data del decesso della moglie pensionata statale, in relazione all'entrata in vigore della legge n. 903.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) [omissis] 2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui stabilisce che per il conferimento della pensione di reversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.

* * *

Sentenza n. 5/1986 (Pres. Paladin; Rel. O. Reale)

Considerato in diritto

1. – La Corte dei Conti era chiamata a decidere sulla domanda di pensione di guerra di una donna il cui fidanzato, tenente di vascello col quale avrebbe dovuto contrarre matrimonio nel luglio 1940, tanto che, premesso il "regio assentimento", gli sposi avevano chiesto e ottenuto le prescritte pubblicazioni, era deceduto in azione di guerra il 29 giugno 1940. La istante chiedeva agli effetti pensionistici la sua equiparazione a vedova di guerra in virtù dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

La Corte dei Conti, escludendo che la normativa vigente consentisse l'accoglimento della domanda, poiché la richiesta equiparazione poteva essere riconosciuta soltanto quando la morte del militare o del civile a causa di guerra era avvenuta entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio, sospetta di incostituzionalità gli artt. 55, terzo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (erroneamente indicata nel dispositivo come legge 18 marzo 1968, n. 313) e 42, secondo, terzo e quarto comma della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella

parte in cui dette norme “condizionano al solo fatto del rilascio della procura per la celebrazione del matrimonio, e non anco alla esistenza di altri documenti certi, l’assimilazione alla vedova di guerra, ai soli effetti pensionistici, della donna che non abbia potuto contrarre il matrimonio per la morte, a causa della guerra, del militare o civile”.

La rilevanza della questione, entro i limiti della quale va mantenuto il giudizio della Corte, derivava dal fatto che, nella specie, vi era stato da parte del militare morto in guerra non il rilascio della procura, ma la richiesta delle pubblicazioni, regolarmente effettuate.

La Corte deve, dunque, decidere se non sia illegittima la mancata equiparazione, ai ricordati effetti, della richiesta delle pubblicazioni al rilascio della procura.

2. – La questione è fondata.

Non è, intanto, senza significato che il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, emesso in occasione della prima guerra mondiale (art. 11), considerava “come vedova del militare la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per essere il militare deceduto entro un mese dalla data del mandato di procura o dalla richiesta delle pubblicazioni”. Né è dato rintracciare nei lavori preparatori della legge 10 agosto 1950, n. 648 alcun cenno alle ragioni della esclusione per l’avvenuta richiesta di pubblicazioni dello stesso effetto accordato al rilascio della procura. E lo stesso è a dirsi dei lavori preparatori della legge 9 novembre 1961, n. 1240, che pure provvede a sostituire l’ultimo comma dell’art. 55 della legge n. 648, espungendo, quando la morte del militare o del civile a causa di guerra sia avvenuta entro tre mesi dal “mandato di procura”, la ulteriore condizione che le cause per le quali il matrimonio non fu contratto “non risultino imputabili a volontà delle parti”; nonché dai lavori preparatori della legge n. 313 del 1968 che si limitò a riprodurre testualmente nel secondo e terzo comma dell’art. 42 le disposizioni del penultimo e ultimo comma dell’art. 55 della legge n. 648 del 1950 nel testo modificato dall’art. 12 della legge n. 1240 del 1961.

E non sembra neppure inopportuno ricordare che in un precedente caso la stessa Corte dei Conti aveva fatto richiamo all’intenzione del legislatore per ritenere che l’equiparazione della richiesta di pubblicazioni al rilascio della procura già potesse desumersi in via interpretativa dalla legge vigente.

Ma, indipendentemente dall’indicazione fornita da tali precedenti, la Corte ritiene che nella mancata equiparazione si sostanzi una violazione dell’art. 3 della Costituzione.

3. – L’Avvocatura dello Stato contesta che nel diverso trattamento delle due ipotesi il legislatore abbia toccato i limiti della non ragionevolezza perché “sul piano volitivo le quantità di volontà manifestata nelle due fattispecie non sono coincidenti” e ammonisce che l’equiparazione alla procura di “qualunque altro tipo di documento attestante un intendimento a contrarre matrimonio” cree-

rebbe difficoltà di applicazione con riflessi sul settore della pensionistica ordinaria.

Ma né l'una né l'altra obiezione sono convincenti.

Non la seconda perché l'equiparazione sulla quale la Corte deve decidere, non riguarda qualsiasi tipo di documento generico, ma riguarda soltanto la richiesta di pubblicazioni.

Non la prima perché "sul piano volitivo" la richiesta di pubblicazioni ha un valore quanto meno non inferiore al rilascio della procura.

Che rispetto alle richieste pubblicazioni possa verificarsi, come dice l'Avvocatura, un atto di pentimento, è circostanza che si può verificare anche rispetto al rilascio della procura; in entrambi i casi i nubendi possono pentirsi fino al momento della celebrazione del matrimonio.

E proprio l'avere esattamente riconosciuto, come fa l'Avvocatura, che l'equiparazione alla vedova è fatta dalla legge con riferimento alla volontà espressa nella procura e non alla insussistente eguaglianza di situazioni giuridiche (vedova o equiparata a vedova) colpite dalla morte del militare o del civile avvenuta per causa di guerra, deve condurre a riconoscere che non si può privilegiare come espressione di volontà la procura rispetto alla domanda di pubblicazioni.

Andando in contrario avviso, si incorrerebbe nell'assurdo, rilevato nell'ordinanza di rimessione, di concedere la pensione alla fidanzata in possesso di procura a contrarre matrimonio non celebrato per la successiva morte del militare o del civile a causa della guerra e di negarla alla fidanzata che, adempite tutte le formalità richieste, fra cui le pubblicazioni, "non poté contrarre matrimonio per la morte del promesso sposo, militare o civile, avvenuta a causa della guerra (bombardamento, mitragliamento, ecc.) la mattina stessa in cui il matrimonio doveva essere celebrato e, al limite, nel corso della cerimonia nuziale".

Deve, dunque, dichiararsi la illegittimità costituzionale, nella parte in cui non assimilano le pubblicazioni alla procura, degli artt. 55, ultimo comma, della legge n. 648 del 1950 sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 1240 del 1961, nonché dei commi secondo e terzo dell'art. 42 della legge n. 313 del 1968 e non, invece, del comma quarto dello stesso articolo, pure denunciato di illegittimità costituzionale dal giudice *a quo*, perché relativo a una preesistente situazione di convivenza dei nubendi, estranea alla fattispecie sottoposta alla Corte.

Essendo poi sopravvenuto il d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) il quale, all'art. 37 riproduce testualmente i commi secondo e terzo della citata legge n. 313 del 1968, occorre anche a tale disposizione estendere, in virtù dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pronuncia di illegittimità nei termini sopra indicati.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *dichiara* la illegittimità costituzionale dell'art. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) nel testo originario e nel testo modificato dall'art. 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione delle pensioni di guerra), nonché dell'art. 42, secondo e terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni;

b) *dichiara*, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 37, commi terzo e quarto del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nei termini di cui al capo precedente; c)

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1986.

* * *

Sentenza n. 49/1986 (Pres. Paladin; Rel. Borzellino)

Considerato in diritto

1. – La questione sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe verte sull'art. 1 l. 14 marzo 1961 n. 132 (Estensione delle norme sulla reversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alla vedova ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume) nella parte in cui esclude dalla reversibilità delle pensioni – in contrasto con l'art. 3 Cost. – i vedovi di pensionate già dipendenti del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume.

2. – La questione è fondata.

In termini generali la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato la parità di trattamento tra uomini e donne in tema di trattamenti pensionistici (sent. 30 gennaio 1980 n. 6, sent. 30 gennaio 1980 n. 9, sent. 26 maggio 1981 n. 75, sent. 18 luglio 1984 n. 214).

E quanto al punto specifico di causa, che riveste, per le sue origini, connotazioni del tutto peculiari questa Corte, con la sentenza n. 76 del 1979, emessa sulla base dell'ordinanza di rinvio della Corte dei conti indicata in narrativa ebbe già ad occuparsi della legittimità della norma impugnata, nella parte in cui escludeva dalla reversibilità i collaterali, secondo le condizioni previste per i dipendenti civili e militari dello Stato.

Si riconobbe ivi, dichiarandosi in conseguenza la illegittimità del disposto nei limiti offerti, la sussistenza di un criterio di “puntuale parallelismo” della normativa pensionistica relativa ai dipendenti dell'ex Amministrazione austro-ungarica con quella concernente gli impiegati dello Stato.

E dunque, alla luce di tale puntuale principio, certamente da confermarsi, non può non riconoscersi – alla medesima stregua di quanto previsto dall'art. 81 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato – anche il diritto del vedovo alla reversibilità della pensione, liquidata alla moglie in base alle specifiche norme concernenti il cessato regime austro-ungarico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1961 n. 132 (Estensione delle norme sulla reversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958 n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume), nella parte in cui esclude dal beneficio della reversibilità della pensione il vedovo di pensionata già dipendente del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.

* * *

Sentenza n. 169/1986 (Pres. Paladin; Rel. Borzellino)

Considerato in diritto

1. – Le ordinanze in epigrafe sollevano questioni strettamente connesse: i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

[*omissis*]

3. – Il Pretore di Roma (ord. n. 361/1985) per una fattispecie concernente la pensione di reversibilità al coniuge superstite di ingegnere, già in godimento in vita della pensione diretta, ravvisa contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. della norma (art. 7, comma quinto, della legge 3 gennaio 1981, n. 6) ostativa alla detta liquidazione al coniuge per non risultare il professionista iscritto, alla relativa Cassa, anteriormente al compimento del quarantesimo anno di età.

I termini dell'incidente concernono, dunque, il diritto al trattamento di reversibilità: vale a dire, secondo quanto precisato innanzi (*supra* n. 2.2), alla pensione che consegue in favore dei superstiti, alla morte del soggetto già titolare – egli stesso – di pensione diretta.

La questione è fondata.

L'esclusione dal novero degli aventi diritto al trattamento di reversibilità, operata dalla norma impugnata nei confronti dei superstiti di pensionati, in precedenza iscritti alla Cassa dopo il compimento del quarantesimo anno d'età, risulta gravemente discriminatoria e non sorretta da alcuna giustificazione razionale.

Valutazioni attinenti ad una politica di gestione globale dei fondi previdenziali della Cassa, incidente su soggetti (o loro superstiti) iscritti in età più avanzata, si infrangono, nell'ambito dei principi costituzionali prospettati dal remittente, a fronte del conseguito beneficio già erogato in testa all'iscritto. Cosicché il cespite pensionistico, per il fatto stesso dell'intervenuta sua liquidazione e dell'inerente godimento all'atto del decesso, si è posto – tangibilmente – quale indice di sopperimento alle esigenze di vita e di sostentamento familiare, consolidatosi *intra domesticos parietes*.

Più concretamente, la disciplina della pensione di reversibilità, nell'intero complesso della legislazione previdenziale, resta naturalmente avvinta, proseguendolo, al pregresso istituto della pensione diretta fruita dal lavoratore, né può essere in alcun modo sottratta, perciò, ai superstiti che ne abbiano, comunque, titolo per vincolo familiare.

Il riconoscimento in radice di tale principio assorbe ogni altra considerazione appuntata dal remittente, in subordine, sulla operatività temporale della restrizione *ex art. 7*, giusta il successivo *art. 25*, secondo comma, della ridetta legge n. 6/1981.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*]

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, penultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) limitatamente alle parole "di reversibilità ed".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.

* * *

Sentenza n. 286/1987 (Pres. Saja, Rel. Greco)

Considerato in diritto

1. – I due ricorsi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza, in quanto prospettano questione sostanzialmente identica.

2.1. – La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e riprodotto nell'art. 24 della

legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude il diritto del coniuge superstite, separato per sua colpa con sentenza passata in giudicato, alla pensione di reversibilità. Esso violerebbe l'art. 3 della Costituzione perché:

a) discrimina il coniuge separato per colpa rispetto al coniuge divorziato al quale può essere riconosciuto il diritto ad una quota di detta pensione;

b) e rispetto al coniuge del dipendente statale al quale, nonostante la separazione per colpa, spetta, in caso di bisogno, un assegno alimentare;

c) sebbene la detta pensione abbia natura quali alimentare, da rilievo all'elemento della colpa che è irrilevante, invece, secondo le norme generali in materia di alimenti;

d) discrimina i coniugi separati prima della riforma del diritto di famiglia dai coniugi separati dopo, rispetto ai quali l'addebito della separazione non preclude il diritto a pensione di reversibilità.

2.2. – Il pretore di Genova dubita della legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, perché sancendo l'esclusione del diritto del coniuge separato per colpa alla pensione di reversibilità violerebbe:

a) l'art. 3 della Costituzione, oltre che per le ragioni indicate dalla Corte di cassazione *sub* d), in quanto, esclusa la natura successoria delle pensioni di reversibilità, irrazionalmente attribuisce rilievo preclusivo a fatti soggettivi ed interpersonali estranei al rapporto previdenziale cui si ricollega il diritto alla pensione stessa;

b) l'art. 38 della Costituzione perché fatti di tal genere non possono far disconoscere la sussistenza del bisogno che, secondo tale norma, impone la somministrazione di adeguati mezzi economici;

c) infine, e subordinatamente alla declaratoria di infondatezza della questione così formulata, violerebbe l'art. 29, secondo comma, della Costituzione in quanto, non essendo escluso dai casi di separazione per colpa (preclusivi del diritto *de quo*) quello riconducibile al rifiuto della moglie di seguire il marito nella residenza da lui unilateralmente fissata, produrrebbe la lesione del principio di parità dei coniugi.

3. – La questione è fondata.

L'evoluzione dell'istituto della pensione di reversibilità e la più incisiva generalizzazione del principio di solidarietà (artt. 3 e 38 della Costituzione), come ritenuto anche da questa Corte (sent. n. 169/1986), l'espansione della linea di tendenza alla unificazione o, quanto meno, alla equiparazione dei regimi pensionistici dei lavoratori pubblici e privati, l'evoluzione della disciplina legislativa dei rapporti tra i coniugi in caso di scioglimento del matrimonio, di cui, per alcuni aspetti, si è occupata questa Corte (sent. n. 215/1985) in relazione al testo normativo allora vigente (legge n. 436/1978) però pressoché identico a quello ora in vigore (legge n. 74/1987), inducono ad una rimeditazione delle considerazioni svolte nella precedente sentenza (n. 14/1980) con cui è stata decisa la stessa questione.

3.1. – Anzitutto si rileva che il legislatore non ha affatto accolto l'invito, allora rivoltogli, di provvedere con apposita norma a soddisfare l'esigenza, anche allora considerata giusta, di attribuire al coniuge del lavoratore privato separato per colpa, ed ora con addebito della separazione, una pensione o una quota di pensione di reversibilità condizionata allo stato di bisogno: e ciò specialmente quando vi sia il riconoscimento in suo favore del diritto agli alimenti, tenuto conto del fatto che il settore pubblico, già prima della riforma del diritto di famiglia, prevedeva, a favore dello stesso coniuge separato per colpa, l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità (art. 81, quarto comma, e art. 88, quarto e quinto comma, del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 – Trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

3.2. – A maggiore specificazione di quanto genericamente rilevato, si osserva che la pensione di reversibilità appartenente al più ampio *genus* delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, cioè, un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti.

La disciplina, in un primo momento, è stata diversa per i soggetti del rapporto pubblico e per i lavoratori del settore privato.

Per gli uni la pensione era ritenuta dovuta per effetto della continuazione del rapporto di impiego; per gli altri conseguiva alla continuazione delle contribuzioni e la sua erogazione si giustificava come corrispettivo dei contributi versati da parte degli stessi lavoratori e dei datori di lavoro per l'attività di lavoro, che poteva essere stata anche discontinua e svolta alle dipendenze di diversi datori di lavoro.

In un primo momento, per il settore privato, la pensione di reversibilità è stata riconosciuta solo ad alcune categorie che erano in grado di sostenerne il costo; successivamente è stata generalizzata.

L'evoluzione legislativa ha dato, poi, al trattamento di cui si discute, un fondamento diverso dal precedente e sostanzialmente identico per i due settori, pubblico e privato.

La si considera, ormai, come una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione).

Della solidarietà generale, in definitiva, fa parte quella solidarietà che si realizza quando il bisogno colpisce i lavoratori ed i loro familiari per i quali, però, non può prescindersi dalla necessaria ricorrenza dei due requisiti della vigenza a carico e dello stato di bisogno, i quali si pongono come presupposti

del trattamento, così come ha ritenuto anche questa Corte (sentt. nn. 6 e 7 del 1980).

Per effetto della morte del lavoratore, la situazione pregressa della vivenza a carico subisce interruzione, ma il trattamento di reversibilità realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai superstiti.

Questa stessa Corte ha riconosciuto (sent. n. 213/1985) anche alla indennità di buonuscita la stessa funzione previdenziale, con l'esigenza della ricorrenza dei suddetti presupposti, e l'ha ritenuta spettante anche al coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, parificando le due situazioni, quella della separazione per colpa, precedente alla riforma del diritto di famiglia, e quella della separazione con addebito nell'attuale regime.

Pertanto, le norme censurate non solo non sono state abrogate a seguito della modifica operata dal nuovo regime con l'introduzione dell'istituto della separazione con addebito, ma esse trovano applicazione anche in danno del coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata la separazione con addebito.

4. – Si ribadisce che la nozione di famiglia, presa in considerazione dal regime generale previdenziale e da quello specifico del settore di cui ci si occupa, non è quella ristretta alla famiglia che si costituisce con il matrimonio, con i vincoli di consanguineità e di affinità. La tutela previdenziale riguarda anche quei rapporti assistenziali che si atteggiavano in modo simile a quelli familiari a condizione che il lavoratore defunto provvedesse in vita, in via non occasionale, al sostentamento di soggetti classificabili come "familiari".

Si comprendono nella famiglia "previdenziale" anche le persone legate da vincoli di affiliazione e di adozione, i figli legalmente riconosciuti o legalmente dichiarati, i figli naturali ed anche i fratelli celibi e le sorelle inabili al lavoro.

Non si richiede essenzialmente nemmeno la convivenza. Invero la convivenza non esclude la possibile autonomia socio-economica del soggetto che, pertanto, non beneficia del trattamento previdenziale, mentre la mancanza di convivenza non esclude anche la sopportazione del carico. Quello che si richiede è proprio quest'ultima condizione, intendendosi per "vivenza a carico" la cura del sostentamento del "familiare" in modo continuativo e non occasionale, in adempimento di uno specifico obbligo giuridico o di un mero dovere.

Ora, proprio i suddetti principi hanno ispirato quelle norme che nel settore pubblico assicurano anche al coniuge separato per colpa ed in stato di bisogno una quota della pensione di reversibilità del coniuge defunto; hanno determinato la previsione legale, a favore del coniuge divorziato, di un assegno la cui entità è determinata proprio tenendosi conto, oltre che del contributo dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio, dello stato di bisogno e delle condizioni economiche nonché della responsabilità per la rottura del matrimonio.

Invero, l'assegno ha una natura complessa ma esso oltre che risarcitorio ed indennitario è anche assistenziale.

Nel caso della morte dell'ex coniuge pensionato, a carico del quale sussi-

steva l'obbligo della somministrazione dell'assegno, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898/1970, si è specificamente previsto (art. 9 della stessa legge n. 898 nel testo novellato dalla legge n. 436/1978 ed ora dalla legge n. 74/1987), a favore dell'altro ex coniuge, non passato a nuove nozze, titolare ancora del suddetto assegno, privo di mezzi adeguati e non in grado di procurarseli per ragioni oggettive, e sempre che abbia i requisiti per la pensione di reversibilità, l'attribuzione dell'intera pensione o di una parte di essa, se non concorre con l'altro coniuge o con i figli, o altrimenti di una parte della stessa, tenuto conto, tra l'altro, anche della durata del rapporto matrimoniale.

I detti trattamenti si giustificano anche con il riferimento a quella particolare solidarietà che si crea tra persone già legate dal vincolo del coniuge e che può continuare ad avere effetti rilevanti anche dopo lo scioglimento del matrimonio, proprio per la lata nozione di famiglia.

5. – È, quindi, evidente che le norme censurate, le quali escludono dall'attribuzione della pensione di reversibilità, in tutto o in parte, il coniuge separato per colpa o con addebito della separazione, contrastano con i precetti costituzionali invocati (artt. 3 e 38 della Costituzione) e creano una evidente disparità di trattamento sia rispetto al coniuge divorziato sia rispetto al coniuge del dipendente statale.

Pertanto debesì dichiarare la illegittimità costituzionale delle norme censurate nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

6. – A seguito dell'accoglimento della questione principale, va dichiarata assorbita la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357, sollevata in via subordinata dal pretore di Genova, in riferimento all'art. 29 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale);

b) dell'art. 23, quarto comma, della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari); nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.

* * *

Sentenza n. 613/1987 (Pres. Saja; Rel. Caianiello)

Considerato in diritto

1. – Oggetto della questione di legittimità costituzionale è l'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ("Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali"), che riconosce alla donna lavoratrice nelle pubbliche amministrazioni il diritto alla corresponsione delle quote aggiunte di famiglia per il marito disoccupato a carico, attribuendo tali emolumenti solo se questi sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro e privo di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Il giudice *a quo* rileva che la disposizione impugnata – ispirata ad una concezione della famiglia non più rispondente alle mutate condizioni sociali che hanno trovato la loro regolamentazione nel "nuovo diritto di famiglia" – dà luogo ad una ingiustificata discriminazione dei cittadini in relazione al sesso (art. 3, comma primo, Cost.), al principio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29, comma secondo, Cost.) al dovere della Repubblica di agevolare la formazione delle famiglie con misure economiche ed altre provvidenze (art. 31, primo comma, Cost.) e al principio (tutelato dall'art. 37, comma primo, Cost.) che garantisce alla donna lavoratrice gli stessi diritti che spettano al lavoratore.

2. – Questa Corte, nell'esaminare sotto i profili denunciati altre norme contenenti analoga limitazione, ha affermato nelle sentenze n. 105 del 1980 e n. 83 del 1983 che gli assegni familiari dei lavoratori privati e le quote aggiunte di famiglia dei pubblici dipendenti non possono collegarsi ad una concezione dell'organizzazione domestica basata sulla presunzione di estraneità della donna al mantenimento della famiglia. Detta concezione è da ritenersi in contrasto con il principio di parità dei coniugi, discendente direttamente dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, per cui gli emolumenti retributivi familiari devono, essere, in ogni caso, corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

A questo principio si è uniformato anche il legislatore, perché l'art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 – non applicabile, *ratione temporis*, al rapporto controverso nel giudizio *a quo* – è ispirato all'esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel regime familiare e nella regolazione dei rapporti di lavoro. Nella nuova indicata normativa è difatti prevista la corresponsione, in alternativa, delle quote aggiunte di famiglia alla donna lavoratrice o pensionata, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato, nel

mentre sono state abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto, ivi compresa la norma oggetto del presente incidente.

3. – Come si è già rilevato, la norma impugnata è quella che tuttavia regola, *ratione temporis*, i rapporti oggetto del giudizio *a quo*, onde ne deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale, relativamente alla parte in cui non dispone che le quote aggiunte di famiglia, spettanti per il coniuge a carico, debbano essere corrisposte alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ("Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali"), nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di famiglia spettanti per il coniuge a carico debbano essere corrisposti anche alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

* * *

Sentenza n. 439/1988 (Pres. Saja; Red. Spagnoli)

Considerato in diritto

1. – L'ordinanza della Corte dei Conti illustrata in narrativa sottopone a questa Corte il dubbio che l'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, subordinando la pensione di reversibilità del vedovo di pensionata della C.P.D.E.L. alla condizione che sia inabile al lavoro e vivesse a carico della moglie al momento del decesso di quest'ultima, violi – atteso che la stessa condizione non è prevista per la vedova di pensionato della C.P.D.E.L. – il principio della parità tra i coniugi derivante dagli artt. 3 e 29 Cost., nonché il principio di eguaglianza tra vedovi di pensionate iscritte alla ripetuta Cassa e vedovi di pensionate statali, per i quali ultimi la previsione di detta condizione è stata caducata dalla sentenza costituzionale n. 214 del 1984.

2. – La censura è fondata.

La questione è in effetti del tutto analoga a quella risolta dalla summenzionata pronunzia di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, nella parte in cui stabiliva che, per il conferimento della pensione di reversibilità al vedovo di una dipendente o pensionata statale, occorreva che il vedovo fosse inabile al lavoro e vivente a carico della moglie. La Corte, richiamando le argomentazioni della

precedente sentenza n. 6 del 1980, ha ritenuto tale disposizione in contrasto con il principio di eguaglianza tra i coniugi espresso negli artt. 3 e 29 Cost. ed estrinsecato sia nella legge 19 maggio 1975, n. 151, di riforma del diritto di famiglia, sia nella legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, il cui art. 11, in particolare, sancisce tale equiparazione ai fini pensionistici, con esclusione – per effetto della richiamata pronuncia n. 6 del 1980 – di ogni limite temporale.

La medesima *ratio decidendi* può essere applicata – data la rilevata analogia delle questioni – anche per risolvere la presente, ove la disposizione impugnata, nel prevedere i censurati requisiti per il solo vedovo, ingiustificatamente istituisce una disparità di trattamento tra vedovi e vedove iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nonché tra vedovi di pensionate iscritte a tali Casse e vedovi di pensionate statali, con conseguente violazione dei parametri costituzionali invocati.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

* * *

Sentenza n. 502/1988 (Pres. Saja; Red. Borzellino)

Considerato in diritto

1. – L'art. 81, comma terzo del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (disciplinante il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali) stabilisce che la pensione di reversibilità spetta alla vedova di pensionato, che abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio, a condizione che non vi sia differenza d'età fra i coniugi superiore ai venticinque anni.

La norma prevedeva anche che – nella medesima ipotesi di nozze contratte posteriormente al collocamento a riposo – il matrimonio avesse avuto durata almeno biennale. Senonché è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente vincolo di uno dei due coniugi, pronunciata a norma della legge 1° dicembre 1970 n. 898. Ciò onde consentire, limitatamente a nuove nozze celebrate non oltre il 31 dicembre 1975, la pensione di reversibilità nei casi di impossibilità alla instaurazione di un regolare rapporto di coniugio, stante la indissolubilità di preesistente matrimonio.

Secondo il giudice *a quo* la disposizione di cui all'odierna fattispecie, identica nelle sue premesse, produce *ex art.* 3 Cost. – irrazionale disparità.

2. – La questione è fondata.

L'accesso alla pensione di reversibilità, nelle ipotesi in cui la celebrazione del matrimonio era rimasta impedita (anteriormente alla legge 1° dicembre 1970, n. 898) per l'esistenza di preesistente vincolo, esige nella razionalità del sistema l'omogeneità di tutte le situazioni relative; non v'è infatti giustificazione di sorta a una diversa disciplina, limitativa per un requisito rispetto all'altro.

Di conseguenza va dichiarata, in parte qua l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, comma terzo, testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché – a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 – dell'art. 6, comma secondo, legge 22 novembre 1962, n. 1646, così come modificato per la differenza d'età (anni venticinque, anziché venti) per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui – nei casi di impossibilità a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo – non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di età tra i coniugi non superiore ai venticinque anni;

Dichiara, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale, nella stessa parte e nei medesimi termini, dell'art. 6, secondo comma (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15), legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro).

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

* * *

Sentenza n. 529/1988 (Pres. Saja; Red. E. Gallo)

Considerato in diritto

[*omissis*]

2. – Nel merito la questione è fondata.

È vero, infatti, come oppone l'INAIL, che le sentenze nn. 6 e 105 del 1980 di questa Corte hanno provveduto nei sensi ora richiesti dall'ordinanza in esame, ma in materia di pensioni d'invalidità e vecchiaia e, rispettivamente, di assegni famigliari. Non sono, però, condivisibili le conseguenze che l'INAIL

vorrebbe trarne. Secondo la difesa di quest'ultima, infatti, trattandosi in quei casi di assicurazioni gestite dall'INPS, i presupposti che regolano la particolare assicurazione infortuni sarebbero diversi. Non spiega, però, la difesa dell'Ente per quali ragioni quei differenti presupposti dovrebbero comportare la legittimità di una disuguaglianza fra i coniugi, tale da giustificare la disapplicazione dei principi costituzionali sanciti negli art.li 3 e 29 della Costituzione.

Ed è strano che si faccia riferimento all'art. 9 della nuova legge n. 903 del 1977 per escludere che la legge stessa abbia inteso modificare anche la speciale disciplina delle quote integrative di rendita infortunistica, quando dalla stessa ordinanza risulta che alla parte privata ricorrente proprio l'INAIL corrisponde le quote integrative a far epoca dal 18 dicembre 1977, giusto sulla base dell'art. 9 della l. 9 dicembre 1977 n. 903: né la difesa dell'INAIL ha contestato questa affermazione, che rappresenta la premessa dell'ulteriore pretesa della ricorrente in ordine al periodo precedente.

In effetti, il punto non è in contestazione; tant'è vero che la questione sollevata dal Pretore riguarda soltanto il tempo che precede l'entrata in vigore della legge fino alla prescrizione. Evidentemente gli Uffici amministrativi dell'INAIL, come il Pretore nell'ordinanza, hanno dato all'art. 9 un'interpretazione estensiva in relazione alla voce "pensioni per famigliari a carico", ricomprendendovi anche le rendite per infortunio sul lavoro.

D'altra parte, lo spirito generale della legge è quello di eliminare qualunque disparità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro, e la nuova legge non si riferisce, perciò, soltanto agl'istituti previdenziali ed assistenziali, ma anche a quelli delle assicurazioni contro gl'infortuni sul lavoro (cfr. art.li 10 e 12).

3. – Ciò chiarito, appare di tutta evidenza che gl'interventi operati dalla Corte con le precedenti sentenze per rendere applicabile la parità al marito superstite (quando sia venuta a morte la moglie assicurata) anche per il periodo precedente al decesso, devono ora essere estesi, nell'ambito della stessa *ratio*, anche alle quote integrative della rendita infortunistica, per il periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 903/1977.

Tale risultato non può essere ottenuto in altro modo se non dichiarando l'illegittimità dell'art. 77 nella parte impugnata, in modo da eliminare l'operatività per il tempo antecedente all'entrata in vigore della legge.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 77 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

* * *

Sentenza n. 587/1988 (Pres. Saja; Red. Borzellino)

Considerato in diritto

1. – L'art. 10, settimo comma della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto") stabilisce che la vedova ha diritto all'assegno di reversibilità a condizione che nel matrimonio, contratto dal dipendente dopo il 65° anno d'età, non sussista una differenza di età tra i coniugi maggiore di anni 20.

La norma è sospettata di illegittimità costituzionale dal remittente poiché condizionante la libertà matrimoniale "avuto riguardo al pur necessario aspetto economico del matrimonio", con negativa connessa incidenza sulle garanzie retributive (artt. 3; 29, primo comma; 36, primo comma, Cost.).

2. – La questione è fondata.

La Corte ha in passato deciso nel senso della non fondatezza questioni analoghe, in quanto i profili della rimessione restavano limitati ad una assunta disparità, peraltro insussistente per la diversità di disciplina, con il rapporto di lavoro privato assistito dall'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia e i superstiti (sentenza n. 72 del 1986).

Ma per i trattamenti pubblici e assimilati, in ordine a disposizioni limitative della reversibilità contenute nelle varie inerenti normative, la Corte ha già tratto convincimento della irrazionalità di restrizioni a mero fondamento naturalistico con conseguente esigenza di una necessità di parificazione, sul punto, dei sistemi pensionistici stessi. Ed è da considerare che il potere legiferante dello Stato non può certo spingersi sino a incidere nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il vincolo familiare, così comprimendo valori costituzionalmente protetti (sentt. n. 15 del 1980 e n. 73 del 1987).

È palese pertanto l'ingiustificata irrazionalità *ex art. 3 Cost.* della norma oggetto del presente esame, restando assorbita ogni altra prospettazione in causa.

La declaratoria di illegittimità va estesa – *ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87* – alle consimili disposizioni contenute nell'art. 81, terzo comma, del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nonché nell'art. 6, secondo comma, modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, settimo comma, legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto) limitatamente alle parole "e se la differenza d'età tra i due coniugi non sia maggiore di anni 20";

Dichiara – a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87 – l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 81, terzo comma, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole "e che la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni";

b) dell'art. 6, secondo comma, (modificato per effetto della sentenza di questa Corte 15 febbraio 1980, n. 15) legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "e la differenza di età tra i coniugi non superi i venticinque anni".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

* * *

Sentenza n. 1009/1988 (Pres. Saja; Red. Mengoni)

Considerato in diritto

1. – Analogamente all'art. 24 della legge di riforma degli ordinamenti pensionistici 30 aprile 1969, n. 153, dichiarato parzialmente illegittimo dalla sentenza n. 286 del 1987, la norma denunciata dal Pretore di Ferrara (art. 20, primo comma, lettera *a*) della legge 2 febbraio 1973, n. 12), concernente i trattamenti pensionistici corrisposti dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO), nega il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge superstite nei confronti del quale "sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso". A questo caso va equiparato, secondo un criterio enunciato dal codice civile – ed esplicitamente applicato dall'art. 23, quarto comma, della legge n. 1357 del 1962 sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, esso pure caducato in parte qua dalla sentenza citata – il caso di separazione pronunciata per colpa di (o addebitata a) entrambi i coniugi.

2. – La questione è fondata.

Nella norma impugnata il giudice remittente ravvisa in primo luogo una violazione del principio di eguaglianza, in ragione del diverso trattamento riservato al coniuge divorziato dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970, novellato

dalla legge n. 74 del 1987. L'argomento non può essere svalutato obiettando che "sotto nessun angolo visuale può affermarsi 'identica' la posizione del coniuge, anche se separato, rispetto a quella del divorziato, perché nell'un caso esiste tra le parti un rapporto di coniugio e nell'altro tale vincolo non esiste". Il principio di cui all'art. 3 Cost. è violato non solo quando i trattamenti messi a confronto sono formalmente contraddittori in ragione dell'identità delle fattispecie, ma anche quando la differenza di trattamento è irrazionale secondo le regole del discorso pratico, in quanto le rispettive fattispecie, pur diverse, sono ragionevolmente analoghe.

La sentenza di divorzio non elimina interamente la *vis matrimonii*, la quale permane sul piano dei rapporti patrimoniali nei limiti dell'ultrattività del rapporto regolata dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970 e, per il periodo successivo alla morte del coniuge tenuto a corrispondere all'altro l'assegno divorzile, dagli artt. 9 e 9-bis. Inversamente, la sentenza di separazione personale conserva il vincolo coniugale, ma nei confronti del coniuge separato con addebito ne attenua l'efficacia sul piano dei rapporti patrimoniali riducendola al solo diritto agli alimenti in caso di bisogno. Pertanto, tra la posizione del coniuge divorziato, "che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5", e la posizione del coniuge separato con addebito, che sia titolare dell'assegno alimentare di cui all'art. 156, terzo comma, cod. civ., si può ragionevolmente riconoscere una analogia, la quale comporta che pure al secondo, come al primo, debba essere attribuito il diritto alla pensione di reversibilità.

3. – Inoltre, dopo la riforma dell'istituto della separazione personale dei coniugi, attuata dalla legge n. 151 del 1975, la norma impugnata è venuta a trovarsi in contrasto con l'art. 38 Cost. Questo articolo deve essere interpretato in correlazione con l'art. 36, onde la tutela previdenziale, garantita al lavoratore dal secondo comma, deve intendersi riferita anche ai familiari da lui economicamente dipendenti.

Nel regime anteriore alla novella del 1975 la funzione sanzionatoria della separazione personale privava il rapporto di matrimonio, nei confronti del coniuge colpevole, dell'efficacia di titolo di acquisto sia di diritti *mortis causa* sul patrimonio dell'altro coniuge, sia di diritti verso terzi condizionati alla sua morte, come il diritto alla pensione di reversibilità. Cessata la rilevanza della colpa quale fondamento della separazione, la dichiarazione di addebito non può avere una funzione sanzionatoria a tutela di un pubblico interesse, ma soltanto una funzione di tutela dell'interesse privato dell'altro coniuge, in particolare dell'interesse all'espulsione del coniuge colpevole del novero degli eredi legittimi.

In questa mutata prospettiva non è più giustificabile il diniego al coniuge, cui è stata addebitata la separazione, di una tutela che gli assicuri la continuità dei mezzi di sostentamento che il defunto era tenuto a fornirgli.

Lo stesso legislatore del 1975 ha provveduto a correggere il rigore punitivo della disciplina precedente nel campo del diritto successorio, riconoscendo al

rapporto di matrimonio, qualora il coniuge superstite fosse separato con addebito e godesse degli alimenti a carico del *de cuius*, la limitata rilevanza di titolo di acquisto del diritto a un assegno vitalizio a carico dell'eredità (art. 548 cod. civ., richiamato dall'art. 585). Per la medesima ragione, qualora il godimento degli alimenti fosse una forma di fruizione indiretta di una pensione di cui era titolare il *de cuius*, il rapporto familiare derivante dal matrimonio deve essere riconosciuto, anche in favore del coniuge separato per colpa (o con addebito), titolo del diritto al trattamento di reversibilità, in conformità dell'esigenza di tutela previdenziale del lavoratore e dei suoi familiari sancita dall'art. 38 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, primo comma, lettera *a*), della legge 2 febbraio 1973 n. 12 ("Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio"), nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di reversibilità il coniuge superstite quando "sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988.

* * *

Sentenza n. 450/1989 (Pres. Saja; Red. Mengoni)

Considerato in diritto

1. – Il Pretore di Roma ritiene contrastante con gli artt. 3 e 38 della Costituzione l'art. 31 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo, nella parte (primo comma, lettera *a*) in cui esclude il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità "quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa".

2. – La questione è fondata per le medesime ragioni svolte nelle sentenze n. 286 del 1987 e n. 1009 del 1988 di questa Corte, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di altre norme di contenuto uguale a quella impugnata.

I dispositivi delle due sentenze devono essere interpretati alla luce delle motivazioni che li reggono. In esse è precisato che la dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate, nella parte in cui qualificano la colpa per se sola come causa di esclusione del coniuge superstite dal diritto alla pensione di reversibilità, non comporta la spettanza del diritto in ogni caso, ma soltanto in

quanto il coniuge separato per sua colpa avesse diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto.

Invero, poiché il trattamento di reversibilità ha la funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge, il relativo diritto presuppone come suo fondamento indefettibile o l'obbligo del defunto di contribuire ai bisogni della famiglia a norma dell'art. 143, terzo comma, cod.civ., oppure, venuto meno tale obbligo nei confronti del coniuge per colpa del quale la separazione è stata pronunziata (o al quale è stata addebitata), l'obbligo di prestargli gli alimenti ai sensi dell'art. 156, quarto comma.

3. – Considerata la presenza nelle leggi previdenziali relative ad altre categorie di lavoratori di norme analoghe a quella oggetto del presente giudizio, la Corte ritiene opportuno estendere a tali norme la dichiarazione di illegittimità costituzionale nei termini sopra indicati, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, primo comma, lettera *a*), della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di reversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto;

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, n. 1, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, modificato dall'art. 4 della legge 13 luglio 1967, n. 583 (Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia); dell'art. 21, primo comma, n. 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto); dell'art. 21, primo comma, lettera *a*, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro); dell'art. 5, primo comma, n. 1, della legge 1 luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo), nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di reversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

* * *

Sentenza n. 123/1990 (Pres. Saja; Red. Borzellino)*Considerato in diritto*

1.1. – L'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 recante le norme sul trattamento di quiescenza del personale statale subordina il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge, il quale abbia contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni.

1.2. – Il Collegio rimettente dubita della legittimità del disposto, assumendo discriminatorio – *ex art. 3 Cost.* – il mero decorso del tempo, (fissato in un biennio), per i fini del riconoscimento della reversibilità, con un irrazionale collegamento unicamente ad accadimenti futuri ed imprevedibili; talché la negativa incidenza verrebbe, così, a proiettarsi sui valori costituzionali inerenti alla compagine familiare (artt. 29 e 31), nonché sulle garanzie della conseguente tutela retributiva (art. 36).

Sotto il più limitato profilo di un confronto con la legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia gestita dall'I.N.P.S. (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, come sostituito dall'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153) ove mai restasse ferma la legittimità del trascorso biennio, sussisterebbe evidente disparità con riferimento alla diversa età di anni 72, ivi contemplata per il decorso del detto termine.

2. – La questione è fondata. Oppone l'Avvocatura dello Stato che la norma in esame, col prescrivere almeno un biennio nella durata del rapporto di coniugio per l'insorgere del trattamento reversibile, si prospetterebbe razionale e coerente, poiché intesa a difendere da iniziative "maliziose e fraudolente" non soltanto l'erario, ma soprattutto il pensionato propenso alle nozze: costui, in altri termini, dall'applicazione di norma siffatta riceverebbe una certa protezione nei confronti di pretestuose iniziative *ex altera parte*, delle quali potrebbe altrimenti restare vittima.

L'assunto riecheggia quei precedenti parlamentari che portarono all'adozione della norma nei sensi di cui in fattispecie.

Tuttavia dai medesimi atti esso appare già vivacemente contrastato, in quanto emerge dalla discussione del tempo che la legge avrebbe meglio dovuto disciplinare, in astratto, la normalità dei casi "rappresentati dai regolari vincoli matrimoniali contratti col consapevole assenso di entrambi i coniugi", non già, invece, venir predisposta sol tenendosi conto di pur possibili situazioni-limite, per le quali altra dovrebbe essere la remora positiva (Atti Camera – prima Commissione – seduta del 19 luglio 1957: discussione delle proposte in origine trasfuse nella legge 15 febbraio 1958, n. 46). Queste asserzioni si pongono oggi tanto più valide ove si considerino talune connotazioni del rapporto coniugale

che nella società attuale, con ovvia rilevanza sul piano giuridico, affiorano e sono vivamente avvertite: con il crescere dell'età media sempre più si manifesta propensione, da parte di soggetti in età meno giovanile, per un rapporto tendenziale alle dimensioni di rimedio alla solitudine individuale, fenomeno questo che maggiormente è dato rilevare nel tempo odierno, in cui prevalgono sovente, o cercano comunque di prevalere sui singoli, interessi largamente di massa. Il rapporto di coppia è ricercato e contratto, quindi, da persone in età avanzata, quale fonte di reciproco conforto nell'attuazione di una unione volta ad affrontare, nelle migliori reciproche condizioni di vita, le quotidiane esigenze.

È di chiara evidenza, dunque, come tale contesto di realtà assolutamente contraddittoria ad una presunta genesi del coniugio tardivo, che si vorrebbe altrimenti ristretta a fini abnormi o fraudolenti per i quali, là dove in effetti posti in essere, diversamente dovrebbero ritrovarsi le remore opportune.

3. – La normativa qui largamente descritta nei suoi effettivi presupposti si pone, perciò, irrazionale, per la generalità dei casi, in quanto collegata alla mera durata del matrimonio. La qui affermata ingiustificata assenza di ragionevolezza nei termini suddetti comporta conseguente declaratoria di illegittimità *ex art. 3 Cost.*, restando assorbita ogni altra prospettazione. D'ufficio, *ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87*, la declaratoria va estesa alle altre disposizioni identicamente limitative, poiché va escluso, come dalla Corte è già stato fatto recentemente, che esse possano essere variamente rapportate ad elementi specifici di questo o quel sistema pensionistico dettato per i pubblici dipendenti (cfr. sentenze n. 15 del 1980 e n. 587 del 1988): art. 6, secondo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro); art. 10, settimo comma, legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto").

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni";

Dichiara d'ufficio – a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 – l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 6, sesto comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) limitatamente alle parole "sia durato almeno due anni";

b) dell'art. 10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina

dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto") limitatamente alle parole "e sia durato almeno due anni".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

* * *

Sentenza n. 189/1991 (Pres. E. Gallo; Red. Borzellino)

Considerato in diritto

1. – Le ordinanze concernono identica questione: i relativi giudizi vanno riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2.1 – L'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento del trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo riformulato dall'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, subordina il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno d'età, alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni.

2.2 – Il Pretore di Genova (ord. n. 758/90) dubita della legittimità del disposto, assumendolo discriminatorio – *ex art. 3 Cost.* – e carente di ragionevole giustificazione la presunzione, posta a fondamento della norma, di mancata rispondenza del matrimonio, così contratto, ai contenuti e agli scopi del vincolo coniugale. Le anzidette limitazioni si porrebbero in contrasto altresì, secondo il remittente, tanto con i principi di tutela del matrimonio e dell'istituto familiare posti dagli artt. 29 e 31 della Costituzione, quanto – venendo meno la garanzia di assistenza e previdenza – con quelli insiti nel successivo art. 38.

3. – La questione è fondata.

La Corte ha avuto già modo di riconoscere ed affermare come nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il matrimonio non possa, e non debba di conseguenza, sfavorevolmente incidere alcunché che vi sia assolutamente estraneo, al di fuori cioè di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto: infatti, il relativo vincolo, cui tra l'altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze. In conclusione, esso si sottrae a ogni forma di condizionamento indiretto ancorché eventualmente imposto, in origine, dall'ordinamento.

Così, ricorda la Corte, sono stati già espunti, di recente, dall'ordinamento medesimo disposizioni di stato, nell'ambito della subordinazione militare, introducenti remore ostative alla libera contrazione del vincolo (sentenza n. 73 del 1987); così, ancora, normative consimili a quella ora in esame ed influenti

sulla regolamentazione previdenziale nell'area dell'impiego pubblico (sentenza n. 123 del 1990). D'altronde, in punto di tale ultima vicenda, si è rilevato come con il crescere dell'età media sempre più va considerata, in tutte le sue implicazioni sociali, la propensione da parte di soggetti in età non giovanile per un rapporto di rimedio alla solitudine individuale.

Talché va osservato e riconfermato che per la loro immediata incidenza sull'istituto matrimoniale, principi e disposizioni del genere qui descritto si pongono del tutto irrazionali nel quadro specifico, proprio al vincolo di coniugio.

Il che comporta, assorbita ogni altra prospettazione, anche per la fattispecie odierna una declaratoria di illegittimità, *ex art. 3 della Costituzione*.

[*omissis*]

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*]

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.

* * *

Sentenza n. 450/1991 (Pres. Corasaniti; Red. Borzellino)

Considerato in diritto

1. – Le ordinanze concernono identica questione: i relativi giudizi vanno riuniti per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2.1 – L'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e l'art. 40, terzo comma, del successivo d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) stabiliscono che il coniuge superstite ha diritto alla pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte dal dante causa le ferite o malattie, sia durato in assenza di prole non meno di un anno.

2.2 – I giudici *a quibus* ravvisano confliggenti con gli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione le disposizioni indicate poiché inerenti a un rapporto – quello coniugale – non sottoponibile, in ordine alla pensione, a limitazioni temporali.

3. – La questione è fondata.

La Corte ha avuto già modo, recentemente, di riconoscere ed affermare che nella sfera personale di chi si sia risolto al matrimonio non possa, e non debba di conseguenza, sfavorevolmente incidere alcunché di estraneo, al di fuori cioè di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto: il relativo vincolo, cui tra l'altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è, e deve rimanere, frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze. Esso si sottrae, dunque, ad ogni forma di condizionamento indiretto ancorché eventualmente imposto, in origine, dall'ordinamento.

Così, ricorda la Corte, sono state già espunte dall'ordinamento medesime disposizioni di stato, nell'ambito delle subordinazioni militari, che avevano introdotto remore alla libera determinazione alle nozze (sent. n. 73 del 1987); così ancora, normativa contigua a quella ora in esame – durata nel tempo – influente sulla regolamentazione pensionistica sia nell'area dell'impiego pubblico che in quella del settore privato (sent. n. 123 del 1990 e sent. n. 189 del 1991).

Né in contrario sembra validamente opponibile la differente natura, certamente esistente, della pensione per causa bellica rispetto a trattamenti a contenuto eminentemente previdenziale.

Si è infatti posto in luce più sopra che possibili condizionamenti trascendono la specificità dell'istituto pensionistico, assumendo una negativa connotazione nell'ordinamento positivo in generale.

D'altra parte, la normazione del settore riconosce, per talune specifiche ipotesi, diverse dall'attuale ma che tuttavia dimostrano il *favor* legislativo nell'area, il diritto a pensione addirittura per soggetti che non avessero potuto contrarre – a causa degli eventi di guerra – il matrimonio: l'antecedente procura alle nozze, l'accertata precedente convivenza, ovvero – come introdotto da questa stessa Corte con sentenza n. 5 del 1986 – le intervenute pubblicazioni matrimoniali.

Sicché, come è autorevolmente riconosciuto anche in dottrina, i contenuti pensionistici in discorso non vanno ristretti all'ambito di un mero presupposto assicurativo, restando anche positivamente affermato, invece, che il relativo trattamento costituisce atto “di solidarietà da parte dello Stato” (art. 1 d.P.R. n. 915 cit.) nei confronti dei soggetti cui viene corrisposto; tant'è che, tra l'altro, su di esso viene, poi, negativamente a incidere un nuovo matrimonio (artt. 42 e 70 del d.P.R. n. 915).

Conclusivamente perciò, le disposizioni in esame si rivelano – nel quadro proprio del vincolo di coniugio – in contrasto con i parametri costituzionali invocati.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*] dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorché postuma, meno di un anno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

* * *

Sentenza n. 1/1992 (Pres. Corasaniti; Red. Borzellino)

Considerato in diritto

1.1. – L'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) subordina il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno d'età, alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni.

1.2. – Il Pretore di Padova dubita della legittimità del disposto, assumendolo discriminatorio *ex* art. 3 della Costituzione e carente di razionale giustificazione. La limitazione si porrebbe in contrasto, altresì, tanto con i principi di tutela del matrimonio e dell'istituto familiare (art. 29) quanto, venendo meno la garanzia di assistenza e previdenza, con quelli insiti nell'art. 38.

2. – La questione è fondata.

La Corte ha avuto già modo di riconoscere ed affermare come nella sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il matrimonio non possa, e non debba di conseguenza, sfavorevolmente incidere quanto vi sia assolutamente estraneo, al di fuori cioè di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto; infatti, il relativo vincolo, cui si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze. In conclusione, esso si sottrae ad ogni forma di condizionamento indiretto, ancorché eventualmente imposto in origine dall'ordinamento.

In considerazione di siffatte enunciazioni, questione dagli identici contenuti ha portato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni in

tali sensi previste dalla normativa per i trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (sent. n. 189 del 1991).

Il che comporta anche per la fattispecie odierna una declaratoria di illegittimità in riferimento agli invocati parametri.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

* * *

Sentenza n. 88/1992 (Pres. Corasaniti; Red. Spagnoli)

Considerato in diritto

1. – Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte questioni analoghe: pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

[*omissis*]

2. – Le altre censure riguardano la disciplina delle c.d. condizioni reddituali richieste per il diritto alla pensione o all'assegno di invalidità di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 aprile 1971, n. 118 e per il diritto alla pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Attualmente – a seguito di una non lineare evoluzione legislativa che questa Corte ha già descritto nelle sentenze nn. 278 del 1984 e 75 del 1991 e che ha avuto ulteriori sviluppi con l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 – la disciplina investita dalle denunce in esame può essere così sintetizzata nei suoi lineamenti essenziali (prescindendo, cioè, da pur rilevanti elementi di dettaglio):

a) per aver diritto alla pensione sociale prevista per i cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito occorre che il soggetto abbia un reddito personale non superiore ad un importo annuo di circa 4 milioni ed è richiesto anche che, sommando il suo reddito a quello del coniuge, l'importo che ne risulta non sia superiore a circa 17 milioni (art. 26 legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 3 legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 28 legge 21 dicembre 1978, n. 843). Sono peraltro previsti limiti diversi – ma in misura qui non significativa – per il diritto alla maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 e, prima, dall'art. 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140);

b) per aver diritto alla pensione di inabilità prevista per gli invalidi totali

occorre che il soggetto abbia un'età inferiore a 65 anni e un reddito personale non superiore a circa 16 milioni; nessun rilievo ha invece il reddito del coniuge, quale che ne sia l'ammontare (art. 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33);

c) infine, per aver diritto all'assegno di inabilità previsto per gli invalidi parziali occorre che il soggetto non abbia compiuto 65 anni, che sia "incollocato al lavoro" e che il suo reddito personale annuo non sia superiore a circa 4.300.000 lire; anche per tale beneficio non ha alcun rilievo il reddito del coniuge (art. 14-*septies* del citato decreto-legge n. 663 del 1979, art. 9 decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412);

d) i mutilati e gli invalidi civili titolari di pensione o assegno di invalidità vedono sostituite tali prestazioni, dopo il compimento del sessantacinquesimo anno, con la pensione sociale corrisposta dall'I.N.P.S., ma il Ministero dell'interno continua a corrispondere loro, a titolo di assegno ad personam, la eventuale differenza tra tale trattamento e quello in precedenza spettante. Le condizioni reddituali per godere di tale pensione sociale sostitutiva non sono peraltro quelle richieste in generale per la pensione sociale, ma rimangono quelle – più favorevoli – previste per la pensione o l'assegno di invalidità civile (art. 19 legge 30 marzo 1971, n. 118; art. 11 legge 18 dicembre 1973, n. 854; art. 8 decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509).

3. – Le ordinanze di rimessione, pur investendo disposizioni diverse, in sostanza lamentano la disparità di trattamento sussistente tra invalidi ultrasessantacinquenni a seconda che l'invalidità sia insorta dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero che si protragga da epoca antecedente. Tale disparità di trattamento sarebbe determinata dalle diverse condizioni reddituali stabilite per l'accesso, rispettivamente, alla pensione sociale diretta, per i primi, e alla pensione sociale ottenuta in sostituzione del trattamento di invalidità già goduto prima dei sessantacinque anni, per i secondi: in particolare, le doglianze insistono sul problema del c.d. cumulo, e cioè della rilevanza – prevista per l'attribuzione della sola pensione sociale diretta – del reddito del coniuge nella determinazione del limite massimo di reddito compatibile con il godimento della prestazione.

Secondo i giudici *a quibus*, questa previsione di requisiti di reddito differenti, attesa l'identica situazione di invalidità e di età delle due categorie poste a raffronto, sarebbe, nel caso, discriminatoria ed irragionevole, e perciò contraria, per vari aspetti, agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

[*omissis*]

Tuttavia, per altro verso, la previsione rigida e indiscriminata del cumulo per tutti gli anziani – e cioè sia per coloro che vedano normalmente scemate le proprie energie per la vecchiaia, sia per coloro che invece divengano effettivamente e propriamente invalidi, e di conseguenza incapaci di attendere in piena

autonomia alle attività e alle occupazioni proprie della loro età – non può non dirsi in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.

Tale previsione infatti arbitrariamente parifica situazioni di per sé evidentemente diverse, che comportano differenti esigenze di assistenza ed esigono perciò anche una valutazione differenziata del ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà coniugale e quella collettiva.

Da tale punto di vista, il livello di reddito del coniuge oltre il quale è giustificato escludere l'intervento dello Stato non può essere lo stesso sia per le ipotesi in cui all'età avanzata si collega solamente uno stato di bisogno economico, sia per le situazioni in cui il coniuge è chiamato a sopperire – anche mediante l'impiego di risorse finanziarie – ad esigenze di cura ed assistenza ulteriori e ben più gravose, anche se non assimilabili a quelle necessarie a fronteggiare le drammatiche condizioni poste a presupposto della concessione all'anziano della provvidenza, specifica e aggiuntiva, dell'indennità di accompagnamento (art. 6 d.P.R. 23 novembre 1988, n. 509; sentenza n. 346 del 1989).

Nelle predette situazioni, l'art. 38 della Costituzione – secondo quanto questa Corte ha già affermato (sentenza n. 75 del 1991) – richiede che la solidarietà collettiva non si limiti ad intervenire soltanto allorché i redditi cumulati dei coniugi siano talmente contenuti da consentire loro una condizione di vita assolutamente modesta.

Non esistendo nell'ordinamento alcun criterio, che possa dirsi costituzionalmente obbligato, per differenziare adeguatamente il regime del cumulo nelle suddette situazioni, questa Corte deve limitarsi a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui non prevede, a favore degli anziani divenuti invalidi dopo il sessantacinquesimo anno di età ed aspiranti alla pensione sociale, un meccanismo differenziato di determinazione del limite di reddito cumulato con quello del coniuge.

La configurazione di simile meccanismo è rimessa alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto dei principi sopra enunciati e secondo i criteri chiariti da questa Corte nella sentenza n. 295 del 1991.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*]

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 3 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi;

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

* * *

Sentenza n. 346/1993 (Pres. Casavola; Red. Santosuosso)

Considerato in diritto

1. – La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 38, primo comma, del regio decreto legge 30 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), e 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui viene escluso il diritto a pensione indiretta (o di reversibilità) a favore della vedova di impiegato iscritto alla C. P.D.E.L. che sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, riconoscendo alla stessa soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare, ove sussista lo stato di bisogno.

2. – Dal Pretore di Roma è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui esclude che l'indennità premio di fine servizio in forma indiretta spetti alla vedova di dipendente di ente locale separata legalmente con sentenza passata in giudicato per sua colpa.

Rileva il giudice *a quo* che la Corte costituzionale “ha già ritenuto sussistente in fattispecie sovrapponibili la violazione degli art. 3 e 38 della Costituzione da parte di norme di pari contenuto relative all'indennità di buonuscita (sentenza 213 del 1985) ed alla pensione di reversibilità (sentenza 286 del 1987)”.

[*omissis*]

3. – Quanto alla prima questione, sollevata dalla Corte dei conti, va in primo luogo osservato come non sia possibile attenersi esclusivamente all'argomento – che pur in diverse occasioni è stato richiamato – secondo cui il trattamento di reversibilità ha la funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge: tale garanzia condurrebbe, tra l'altro, alla conseguenza che la misura della pensione sia comunque proporzionata all'ammontare dell'assegno già goduto dal superstite prima della morte del coniuge.

Né ci si può limitare, per l'accoglimento della questione, all'argomento sul quale fa leva l'ordinanza di rimessione, e cioè al *tertium comparationis* rappresentato dalla situazione normativa cui è assoggettato il coniuge divorziato rispetto a quello separato. Se infatti è vero, da un lato, che con l'art. 9 della legge

1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, il legislatore ha operato una scelta favorevole al coniuge divorziato riconoscendo al superstite, in caso di morte dell'ex-coniuge, il diritto alla pensione di reversibilità, purché non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5 della stessa legge, va tuttavia rilevato che tra la situazione del coniuge divorziato e quella del separato permangono notevoli differenze, sia con riguardo ai presupposti generativi delle due situazioni, sia riguardo agli effetti delle stesse, sia infine relativamente ai parametri cui riferirsi per la determinazione dell'*an* e del *quantum* dell'assegno di divorzio rispetto a quanto spettante al coniuge separato.

Analogamente, va rilevato come anche la situazione in cui viene a trovarsi il coniuge separato per colpa (o con addebito) sia diversa rispetto a quella del coniuge separato senza colpa: quest'ultima viene anzi, ed opportunamente, equiparata – quanto a rilevanti aspetti della disciplina – a quella della vedova non separata, come è stato riconosciuto dalla sentenza n. 213 del 1985 di questa Corte.

Senonché, altre precedenti pronunce di questa Corte (sentenze nn. 286 del 1987, 1009 del 1988, 450 del 1989), pur tenendo presenti le rilevate differenze – che conducono ad escludere, quale *tertium comparationis* relativamente al caso di specie, la disciplina prevista per il divorzio – hanno tuttavia dichiarato il contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione delle disposizioni di legge che negavano il diritto alla pensione di reversibilità in capo al coniuge superstite separato per propria colpa (o con addebito) ancorché questi risultasse titolare del diritto agli alimenti a carico del coniuge defunto, in quanto “tra la posizione del coniuge divorziato che sia titolare dell'assegno alimentare di cui all'art. 5 e la situazione del coniuge separato che sia titolare dell'assegno alimentare di cui all'art. 156, terzo comma, del codice civile, si può ragionevolmente riconoscere un'analogia, la quale comporta che pure al secondo, come al primo, debba essere attribuito il diritto alla pensione di reversibilità” (sentenza n. 1009 del 1988). Nelle richiamate occasioni, questa Corte ha proceduto ad espungere dall'ordinamento disposizioni relative principalmente a dipendenti del settore privato soggetti a regimi previdenziali collegati all'INPS, e ad alcune categorie di lavoratori autonomi.

La questione ora sollevata riguarda invece il combinato disposto degli artt. 38, primo comma, del regio decreto-legge 30 marzo 1938, n. 680 e 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, relativi al trattamento pensionistico erogato dalla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.

Tale disciplina è almeno in parte diversa rispetto a quella esaminata in precedenza da questa Corte: mentre infatti nelle circostanze cui si riferivano le pronunce richiamate le disposizioni impugnate escludevano del tutto il trattamento pensionistico per il coniuge separato per propria colpa, nelle disposizioni ora impugnate è invece prevista, in uno con l'esclusione del diritto alla pensione,

la spettanza di un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta. Alle ragioni di differenziazione fanno tuttavia riscontro motivi di analogia rispetto alle situazioni allora considerate, trattandosi pur sempre di vedove separate per colpa o con addebito che godevano già di assegno alimentare a carico del defunto coniuge.

Di fronte a tali contrapposte ragioni, questa Corte ritiene che sia costituzionalmente necessario accordare prevalenza ai consistenti aspetti di assimilazione rispetto a quelli di differenziazione, cosicché la normativa risultante quale effetto delle precedenti pronunce costituisce un *tertium comparationis* includibile rispetto al caso di specie, che per coerenza rende illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, il trattamento pensionistico previsto dalla disciplina impugnata in questo giudizio.

Circa il già citato rilievo della parte qui costituita – relativamente al venir meno del concetto di responsabilità della separazione personale – va osservato che, pur avendo la riforma del diritto di famiglia del 1975 mantenuto la diversità delle situazioni fra separazione con o senza addebito e delle relative conseguenze patrimoniali, la parità di trattamento delle stesse può giustificarsi limitatamente allo stato della legislazione previdenziale, così come risulta anche dalla giurisprudenza costituzionale.

Quanto al principio, contenuto anche in precedenti pronunce di questa Corte, secondo cui il trattamento di reversibilità avrebbe la funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge prima della morte, e da cui dovrebbe dedursi come conseguenza un livello di assistenza uguale a quello precedente, va considerato che l'eventuale differenza del risultato economico riconosciuto alla vedova separata rispetto all'assegno anteriormente goduto trova giustificazione nel fatto che il trattamento pensionistico è un diritto che si acquista a seguito del fatto sopravvenuto della morte dell'ex-coniuge.

Va, pertanto, riconosciuto che, come per le ipotesi decise con le pronunce 286 del 1987, 1009 del 1988 e 450 del 1989, anche nel presente caso, spetti alla vedova separata per colpa (o con addebito) il diritto a pensione: di conseguenza, va dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli art. 38, primo comma, del regio decreto legge 30 marzo 1938, n. 680, e 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato iscritto alla C.P.D.E.L. che sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, allorché a questa fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto, riconoscendo alla stessa soltanto la corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno.

[omissis]

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 38, primo comma, del regio decreto legge 30 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), e 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato iscritto alla C.P.D.E.L. che sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, allorché a questa fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto, riconoscendo alla stessa soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno;

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1993.

* * *

Sentenza n. 495/1993 (Pres. Casavola; Red. Santosuosso)

Considerato in diritto

1. – Con tre ordinanze di identico contenuto, il Pretore di Modena dichiara rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento del trattamento di pensione della previdenza sociale) nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

2. – I tre giudizi prospettano questioni identiche e possono pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

[*omissis*]

4. – Come fa notare l'ordinanza di rimessione, in riferimento alla disposizione oggetto del presente giudizio si è venuto determinando, nella giurisprudenza di merito ed in quella della Cassazione, un contrastante orientamento. Secondo la tesi interpretativa minoritaria, che fa soprattutto leva sulla dizione letterale dell'art. 22 sopra richiamato, una volta soppressa la compatibilità di più integrazioni al minimo in capo ad un titolare di una pluralità di pensioni, non può il superstite godere, neppure in percentuale, di una integrazione strettamente legata alle condizioni economiche del defunto, quando poi la legge stessa riconosce ai superstiti l'integrazione al minimo in base alle loro condizioni

economiche personali. L'altra tesi esegetica, che trae conseguenze da alcuni passi contenuti nella sentenza n. 34 del 1981 di questa Corte, perviene alla conclusione che il trattamento di reversibilità deve essere calcolato sulla pensione diretta del dante causa, comprensiva del trattamento minimo, sia stato questo da lui domandato oppure no.

Il giudice *a quo* – atteso che quest'ultimo orientamento non può essere considerato “diritto vivente”, e che comunque la richiamata pronuncia di questa Corte non ha inciso sull'art. 22 sopra citato, secondo cui la pensione di reversibilità deve essere calcolata su quella spettante al *de cuius* sulla base della sua posizione contributiva, prescindendo dalla sua integrazione al minimo – dubita della costituzionalità di questa norma, che è ancora vigente ed applicabile nel giudizio in corso.

[*omissis*]

6. – Nel merito la questione è fondata, ravvisandosi un contrasto dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della irragionevolezza che della disparità di trattamento.

Il trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori, istituito con la legge 4 aprile 1952, n. 218, ha dato luogo, com'è noto, ad una serie di problemi esaminati in sede interpretativa e presi in considerazione da successivi interventi del legislatore; e tale quadro normativo è stato anche rettificato da diverse pronunce di questa Corte.

Nei limiti che possono in qualche modo rilevare nella presente questione, va ricordata la più volte richiamata sentenza n. 34 del 1981 in cui si è dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 2, lettera *a*), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, anche nella parte in cui impediva “che il calcolo della pensione di reversibilità I.N.P.S., in caso di cumulo con altro trattamento di reversibilità, (fosse) rapportato all'importo integrato al minimo della pensione diretta I.N.P.S. che il defunto avrebbe dovuto percepire se avesse chiesto l'integrazione”.

La questione allora decisa non è identica a quella presente, poiché riguardava una ipotesi di cumulo di due pensioni, in relazione alla legittimità della diversa norma dell'art. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e nel quadro della disciplina vigente nel 1981.

Nel presente caso, invece, le ipotesi del cumulo risultano disciplinate dal sopravvenuto decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, e – per quanto riguarda l'ipotesi del calcolo dell'unica pensione di reversibilità – occorre far riferimento all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903; il quale, nel secondo comma, prevede che “tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 639, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272”.

Ora, da una parte, si sostiene che quest'ultima norma (così come modificata dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218) determini la pensione in ragione della posizione contributiva non integrata al minimo, per cui il superstite non

potrebbe godere, neppure in percentuale, di quella integrazione, strettamente legata alle condizioni economiche del defunto.

Senonché, va anzitutto rilevata l'irragionevolezza di un tale ordine di idee, dal momento che il rinvio che l'art. 22 della legge n. 903 del 1965 fa all'art. 12 sopra richiamato può ritenersi corretto solo nel senso che la pensione di reversibilità a favore del superstite sia calcolata in una percentuale della intera pensione diretta spettante al *de cuius*, una volta che il dante causa aveva diritto ad una determinata pensione unitariamente considerata nelle sue componenti (base contributiva più l'integrazione al minimo a lui dovuta).

Invero, come già affermato da questa Corte, (v., da ultimo, sentenza n. 926 del 1988), la pensione di reversibilità attua, per il coniuge superstite, una specie di proiezione oltre la morte della funzione di sostentamento assolta in vita dal reddito del *de cuius*, perseguendo lo scopo di porre il superstite al riparo dallo stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla morte del coniuge. Ora, dette finalità, non verrebbero integralmente realizzate se si ammettesse che il calcolo della percentuale spettante al coniuge superstite si operasse sulla pensione c.d. contributiva e non già sull'importo effettivamente percepito dal coniuge defunto, comprensivo dell'integrazione al minimo.

Inoltre la tesi limitativa, riferita alla sola base contributiva, determinerebbe l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto già riconosciuto da precedenti sentenze di questa Corte (n. 34 del 1981; n. 314 del 1985; n. 184 del 1988 ed altre) intese a garantire un rapporto equilibrato fra le diverse pensioni.

Tale prospettiva, costituzionalmente legittima, non appare ostacolata dall'asserita incompatibilità del cumulo tra la c.d. "percentualizzazione" dell'integrazione al minimo della pensione diretta spettante al *de cuius* e l'"autonomo diritto" dell'integrazione al minimo della pensione di reversibilità, poiché trattasi in realtà di distinti momenti e di diverse pensioni cui hanno diritto i rispettivi titolari: quella dell'assicurato defunto, comprensiva del minimo che ne costituisce parte integrante, e quella del superstite, calcolata sia nella percentuale di quella spettante al suo dante causa, sia nella sua autonoma integrazione al minimo.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*], dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.

* * *

Sentenza n. 162/1994 (Pres. Casavola; Red. Vari)*Considerato in diritto*

1. – La Corte è chiamata a decidere se l'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e l'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, contrastino con gli articoli 3, 29 e 31 della Costituzione, nella parte in cui dispongono che – quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla seconda alla ottava categoria della tabella A annessa alla legge venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità – il trattamento di reversibilità spetta alla vedova, “purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma”.

2. – La questione è fondata.

Come rammenta l'ordinanza di rimessione, la Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non consentivano al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui erano state contratte le ferite o le malattie dalle quali era derivata la morte del militare o del civile, fosse durato, senza nascita di prole ancorché postuma, meno di un anno (sentenza n. 450 del 1991). A fondamento di tale pronuncia fu addotto che, nella sfera personale di chi siasi risolto al matrimonio, non può e non deve sfavorevolmente incidere alcunché di estraneo, al di fuori di quelle sole regole, anche limitative, proprie dell'istituto: il relativo vincolo, cui tra l'altro si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti essenziali della persona umana ed alle sue fondamentali istanze. Tale scelta si sottrae, dunque, ad ogni forma di condizionamento indiretto ancorché eventualmente imposto, in origine, dall'ordinamento.

Va ricordato, altresì, che, per le stesse ragioni, sia prima che dopo la richiamata sentenza, sono state espunte dall'ordinamento altre norme pensionistiche che, sotto il profilo dell'esigenza di una durata minima del matrimonio, ponevano limitazioni all'acquisizione del diritto a pensione da parte della vedova, sia nella regolamentazione dell'area dell'impiego pubblico che in quella del settore privato (sentenze nn. 123 del 1990, 189 del 1991 e 1 del 1992).

3. – Tanto premesso, osserva la Corte come nel medesimo ordine di considerazioni rientri anche la questione proposta dal giudice *a quo*, il cui accoglimento, con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, consente, tra l'altro, di ricondurre ad omogeneità di disciplina, nell'ambito della pensionistica di guerra, le fattispecie considerate nelle

norme qui impugnate, rispetto a quelle oggetto della già ricordata sentenza n. 450 del 1991.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e dell'art. 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), limitatamente alle parole "purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.

* * *

Sentenza n. 284/1997 (Pres. Vassalli; Red. Santosuosso)

Considerato in diritto

1. – La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, dubita che l'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui esclude dal godimento della pensione di reversibilità la vedova separata per colpa con sentenza passata in giudicato, sia in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

A sostegno della prospettata questione il giudice contabile richiama, a titolo di precedenti specifici, le sentenze n. 286 del 1987, n. 1009 del 1988, n. 450 del 1989 e n. 346 del 1993 di questa Corte.

2. – La questione è fondata.

La giurisprudenza costituzionale ha già sottoposto a scrutinio il rapporto tra la pensione di reversibilità e la separazione per colpa.

In un primo tempo la Corte, con sentenza n. 14 del 1980, aveva ritenuto l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che sanciva il divieto di fruire della pensione di reversibilità per il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato. Tale divieto trovava una razionale giustificazione, secondo quella sentenza, soprattutto nella disaffezione ed estraneità del coniuge superstite rispetto al coniuge defunto, al quale non era stata addebitata la colpa della separazione. Osservava, in proposito, la sentenza che la riforma del diritto di famiglia, istituendo la nuova figura della separazione con addebito, ha mostrato di voler ancora considerare rilevante che in certi casi il fallimento del rapporto matrimoniale sia da ricondurre alla responsabilità di uno dei coniugi, e quindi

giustificava i relativi effetti patrimoniali negativi. L'orientamento di questa Corte era stato all'epoca condiviso anche dalla Corte di cassazione.

A partire, però, dalla sentenza n. 286 del 1987, la Corte costituzionale ha sottoposto a "rimeditazione" il proprio punto di vista, specie sulla base della legge 6 marzo 1987, n. 74, che, modificando varie norme della legge n. 898 del 1970 in materia di divorzio, ha riconosciuto il diritto del coniuge divorziato, sempreché titolare di assegno e non passato a nuove nozze, alla pensione di reversibilità. Questa Corte, dando anche per pacifica la natura previdenziale della pensione in questione, è pervenuta alla conclusione che il divieto fosse divenuto ormai ingiustificato, ed ha ritenuto illegittime due norme relative a lavoratori del settore privato che impedivano al coniuge separato per colpa di conseguire la pensione di reversibilità.

Tale nuovo orientamento è stato ribadito con le sentenze n. 1009 del 1988 e n. 450 del 1989, nelle quali la Corte ha eliminato dal sistema altre norme analoghe a quella odierna, ma sempre riguardanti lavoratori del settore privato.

Più di recente, poi, con la sentenza n. 346 del 1993, è stata presa in esame anche la normativa del settore pubblico, essendo stata sottoposta a scrutinio la legge relativa alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali. La particolarità di questa disciplina risiedeva nel fatto che la norma impugnata, pur escludendo il coniuge separato per colpa dal diritto alla pensione di reversibilità, faceva salva la possibilità, qualora fosse provato lo stato di bisogno, di corrispondere al coniuge superstite un assegno alimentare, sia pure nella limitata percentuale del venti per cento della pensione diretta. In quell'occasione la Corte, rilevando l'elemento di diversità di tale normativa rispetto a quelle già colpite con le sentenze sopra citate, ha ciò nonostante ritenuto opportuno "accordare prevalenza ai consistenti aspetti di assimilazione" in rapporto a quelli di differenziazione, pervenendo ad un'ulteriore pronuncia di accoglimento.

3. – Non può essere posto in dubbio che anche la norma oggi impugnata sia ispirata ad una *ratio* identica a quella sulla quale si basava la normativa esaminata nella sentenza n. 346 del 1993 ora richiamata; il testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, infatti, prevede la possibilità della corresponsione dell'assegno alimentare, in caso di stato di bisogno del coniuge superstite, nella misura del venti per cento della pensione diretta (art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973). Ed è perciò evidente che, per le ragioni in passato già esposte, anche la norma sottoposta al presente giudizio debba essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

Occorre peraltro riaffermare che la possibilità riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito di essere ammesso a fruire del trattamento di reversibilità è da collegarsi necessariamente al pregresso godimento del diritto agli alimenti a carico del defunto. Tale presupposto, che è indice dello stato di bisogno del coniuge titolare dell'assegno, pone la normativa sulla separazione in

sintonia con quella sul divorzio (art. 9 della legge n. 898 del 1970, novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) e segna il limite della pretesa economica dell'avente diritto (v. sentenza n. 777 del 1988).

Parimenti, nel caso in cui il coniuge superstite, già separato o divorziato, sia passato a nuove nozze, si verifica la cessazione dell'erogazione della pensione di reversibilità e dell'assegno alimentare, così come stabilito dall'art. 81, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.

4. – A seguito delle argomentazioni ora esposte e del corrispondente dispositivo la Corte ritiene che debba essere dichiarata costituzionalmente illegittima, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'ultima proposizione del sesto comma del medesimo art. 81, che estende l'applicabilità del quarto comma anche al marito separato per colpa con sentenza passata in giudicato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto;

Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, ultima proposizione, del medesimo d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che estende l'applicabilità del quarto comma anche al marito al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

* * *

Sentenza n. 110/1999 (Pres. Granata; Red. Santosuosso)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione. La norma è stata impugnata in quanto preclude la concessione della pensione di reversibilità in favore del coniuge allorquando il matrimonio,

contratto dal pensionato in età superiore ai settantadue anni, sia durato meno di due anni.

2. – La questione è fondata.

La norma impugnata, dettata per il regime previdenziale degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, è di contenuto sostanzialmente analogo a diverse altre, già colpite da precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale (v., fra le altre, le sentenze n. 1 del 1992, n. 450 del 1991, n. 189 del 1991, n. 123 del 1990 e n. 587 del 1988). Nelle pronunce ora richiamate questa Corte ha ravvisato l'intrinseca irrazionalità di norme che – facendo derivare effetti giuridici negativi dall'età dello sposo pensionato e dalla breve durata del vincolo coniugale – incidevano indirettamente sulla libertà matrimoniale, cui si collegano valori di rilevanza costituzionale; osservandosi d'altra parte che i mutati costumi sociali mostrano di frequente la tendenza di persone non più giovani a contrarre matrimonio.

A queste osservazioni può aggiungersi che anche la norma oggi in esame, analogamente a quelle già espunte dal sistema, crea un'irragionevole discriminazione, in presenza di matrimoni ugualmente validi, sulla base di elementi estranei all'essenza e ai fini del vincolo coniugale, quali l'età avanzata del contraente e la durata del matrimonio.

Deriverebbe così una sorta di efficacia limitata del matrimonio, non ricollegandosi ad esso i normali diritti di natura previdenziale, come appunto la pensione di reversibilità. Tale conclusione è evidentemente irrazionale sì da tradursi in una lesione dell'art. 3 della Costituzione.

Ogni altro profilo di denunciata incostituzionalità rimane, pertanto, assorbito.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

* * *

Sentenza n. 187/2000 (Pres. Mirabelli; Red. Guizzi)

Considerato in diritto

1. – Il pretore di Pisa solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e

assistenza dei veterinari, ENPAV), norma abrogata, ma applicabile al caso di specie *ratione temporis* nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge del veterinario che si sia sposato dopo il pensionamento.

2. – Nel merito la questione è fondata.

Sin dalla sentenza n. 3 del 1975 questa Corte ha affermato che costituisce un principio generale del nostro ordinamento la spettanza della pensione di reversibilità anche al coniuge che abbia contratto matrimonio dopo il pensionamento dell'assicurato. A quella pronuncia la Corte si è sempre attenuta, dichiarando la illegittimità costituzionale d'una serie di norme che, nelle ipotesi di matrimonio posteriore alla quiescenza, subordinavano il diritto alla reversibilità a una durata minima del vincolo (sentenze nn. 110 del 1999, 162 del 1994, 1 del 1992, 450 e 189 del 1991, 123 del 1990); e ciò sul presupposto che norme siffatte, sebbene indirettamente, ledevano il diritto di libertà matrimoniale.

Tali principi sono stati recepiti dal legislatore che – nei più recenti provvedimenti in materia previdenziale, fra i quali la citata legge n. 136 del 1991 – ha evitato di far dipendere il diritto alla pensione di reversibilità da una durata minima del matrimonio. Onde la illegittimità costituzionale, per lesione dell'art. 3 della Costituzione, di quella norma – com'è nel caso di specie – che limiti immotivatamente il diritto al trattamento di reversibilità in favore del coniuge, il quale abbia contratto matrimonio in seguito al pensionamento dell'assicurato. Né ha pregio, per quanto qui rileva, la circostanza secondo cui il matrimonio possa essere contratto da persona in età avanzata al solo fine di far conseguire al coniuge il beneficio della reversibilità, trattandosi di una circostanza di mero fatto.

Resta assorbita la censura avanzata con riguardo all'art. 38 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, sesto comma, della legge 18 agosto 1962 n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV), nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità in favore del coniuge che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell'assicurato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

* * *

Sentenza n. 447/2001 (Pres. Ruperto; Red. A. Marini)*Considerato in diritto*

1. – Il giudice del lavoro presso il tribunale di Livorno dubita, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui prevede che, in caso di morte del consulente del lavoro iscritto all'ente previdenziale di categoria, non spetta al coniuge superstite la pensione di reversibilità se il matrimonio è intervenuto posteriormente alla data del pensionamento per vecchiaia dell'assicurato.

2. – La questione è fondata.

Il principio, acquisito alla giurisprudenza costituzionale, della spettanza della pensione di reversibilità anche al coniuge superstite che abbia contratto matrimonio posteriormente alla data del pensionamento dell'assicurato, rende in modo evidente discriminatorie e, pertanto, lesive dell'art. 3 della Costituzione quelle norme che, nell'ipotesi suddetta, escludono il diritto al trattamento di reversibilità (sentenza n. 187 del 2000).

Né contrariamente a quanto afferma la parte privata – la incostituzionalità si supera attraverso un mero richiamo all'ulteriore onere economico che necessariamente consegue al riconoscimento della pensione di reversibilità ovvero evidenziando una semplice diversità tra il matrimonio anteriore e quello successivo al pensionamento dell'assicurato, trattandosi di circostanze entrambe inidonee ad una ragionevole giustificazione della norma censurata.

La limitazione apportata alla pensione di reversibilità del coniuge superstite risulta, pertanto, sotto ogni aspetto, irragionevolmente discriminatoria e deve essere, in quanto tale, dichiarata costituzionalmente illegittima, restando così assorbita ogni altra censura sollevata dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui dispone che la pensione di reversibilità non spetta nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

* * *

Sentenza n. 311/2006 (Pres. Bile; Red. Maddalena)*Considerato in diritto*

1. – Il Giudice unico delle pensioni della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione Liguria ha denunciato l'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), «nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra».

Secondo il giudice *a quo*, la norma censurata contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, giacché – al pari di quanto ritenuto dalla sentenza n. 9 del 1980 di questa Corte in relazione al diritto alla pensione di reversibilità di guerra – «l'esclusione del vedovo dal diritto a pensione indiretta di guerra non è in alcun modo giustificata dalla condizione di soggetto maschio, diversa rispetto alla simmetrica condizione della vedova del militare o del civile, titolare del diritto a pensione a norma dell'articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648».

2. – Va anzitutto osservato, sotto il profilo della rilevanza della questione, che il rimettente fornisce una motivazione plausibile ed adeguata in ordine alla applicazione che deve fare nel giudizio *a quo* del denunciato art. 55 della legge n. 648 del 1950, individuandolo come unica disposizione che, *ratione temporis*, ha spiegato effetti nella fattispecie oggetto di sua cognizione, in ragione del fatto che l'interessato (ricorrente originario nel giudizio principale: giudizio poi riassunto dall'erede) ha presentato domanda amministrativa di pensione il 5 maggio 1952, che siffatta domanda è stata respinta il 2 novembre 1954 e che, infine, l'interessato medesimo è deceduto il 18 novembre 1958, in corso di giudizio.

Deve quindi escludersi, come del resto si dà conto nella stessa ordinanza di rimessione, che possa trovare applicazione al caso di specie la disciplina entrata in vigore successivamente alla morte dell'interessato. In particolare, non assumono rilievo né l'art. 31 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra), né l'art. 62 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), che hanno esteso – il primo, a far tempo dall'entrata in vigore della legge con riguardo alla data della domanda amministrativa (art. 38 della legge n. 1240 del 1961); il secondo, a far data dal 16 gennaio 1968, in forza dell'art. 116, comma primo, della stessa legge n. 313 del 1968 – la concessione della pensione indiretta di guerra anche al vedovo, subordinandone però il riconoscimento, a differenza di quanto stabilito per la vedova, a taluni requisiti (età, inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e mancanza dei necessari mezzi di sussistenza). Ma, soprattutto, non può trovare applicazione alla fattispecie l'art. 55 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), che ha stabilito – a far data, però, dal 1° gennaio 1979, in

forza dell'art. 133 del medesimo t.u. – la piena equiparazione del vedovo alla vedova deceduta per causa di guerra o per cause diverse da quelle che ne avevano determinato l'invalidità.

3. – Nel merito, la questione è fondata.

Con la sentenza n. 9 del 1980 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sia dell'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, «nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto alla reversibilità di pensione di guerra già fruita dal coniuge»; sia dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, «nella parte in cui non prevede accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto del trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L» (e cioè, ancora una volta, il trattamento di reversibilità).

La menzionata pronuncia rinviene la propria *ratio decidendi* nella accertata violazione dell'art. 3 Cost., giacché – come affermato dalla sentenza stessa – «non altro che la diversità di sesso [...] motiva il deteriore trattamento fatto al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, poi deceduta per cause diverse da quelle che ne determinarono l'invalidità, rispetto alla condizione riservata alla vedova dalle norme impugnate».

Se tale è dunque la *ratio* dell'incostituzionalità dichiarata dalla sentenza n. 9 del 1980, a maggior ragione non si giustifica il deteriore trattamento riservato al vedovo dalla disposizione denunciata in base alla sola diversità di sesso, posto che la pensione indiretta di guerra – rispetto a quella di reversibilità, che si acquisisce a titolo derivativo – è diritto che, al pari della pensione diretta (della quale condivide la natura risarcitoria), spetta a titolo originario, in base al vincolo familiare (cfr. sentenza n. 375 del 1989; ma cfr. pure sentenza n. 285 del 1986 che fa applicazione del medesimo principio affermato dalla sentenza n. 9 del 1980).

Del resto, nel medesimo senso dell'incostituzionalità che investe la norma censurata depone lo svolgersi della vicenda normativa innanzi ricordata, che, a far data dal 1° gennaio 1979 e in forza dell'art. 55 del d.P.R. n. 915 del 1978, ha infine visto la piena equiparazione, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta di guerra, delle posizioni soggettive del vedovo e della vedova.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), nella parte in cui non prevede il vedovo quale soggetto di diritto alla pensione indiretta di guerra.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2006.

* * *

Sentenza n. 158/2007 (Pres. Bile; Red. Saulle)*Considerato in diritto*

1. – Il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui non prevede il diritto del coniuge di soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato», per contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione.

Ad avviso del giudice rimettente, infatti, la norma censurata, riconoscendo il diritto al congedo straordinario retribuito esclusivamente ai genitori della persona in situazione di disabilità grave o, in alternativa, in caso di loro scomparsa o impossibilità – dopo la sentenza n. 233 del 2005 di questa Corte – ai fratelli e alle sorelle con essa conviventi, determinerebbe un ingiustificato trattamento deteriore di un soggetto, il coniuge, tenuto ai medesimi obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del consorte disabile. La disposizione denunciata, al contempo, riserverebbe irragionevolmente una minor tutela sia al nucleo familiare del disabile, rispetto a quella riservata alla sua famiglia di origine, sia al diritto alla salute dello stesso, la cui realizzazione è assicurata anche attraverso il sostegno economico della famiglia che lo assiste.

2. – La questione è fondata.

2.1. – Ai fini del corretto inquadramento del dubbio di legittimità sollevato, occorre, preliminarmente, evidenziare la *ratio legis* dell'istituto del congedo straordinario retribuito, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato.

2.2. – L'istituto in esame era stato originariamente contemplato dall'art. 4, comma 4-*bis*, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), finalizzato alla disciplina dei “congedi per eventi e cause particolari”. Lo stesso istituto è stato successivamente regolato dall'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, che ne ha ampliato i contenuti, accrescendo significativamente il numero e la qualità delle forme di tutela esistenti. In effetti, sulla base del combinato disposto delle due norme sopra citate, si è attribuita la possibilità di fruire di un congedo di durata analoga a quello previsto per gravi motivi familiari – assistito dal diritto di percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, nonché coperto da contribuzione figurativa – ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, i cui figli si trovassero in situazione di disabilità grave da almeno cinque anni; disabilità accertata con le forme previste

dagli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Detto beneficio spettava, alle medesime condizioni ed in via alternativa, anche ai fratelli o alle sorelle conviventi con il disabile in caso di «scomparsa» dei genitori.

Sin dal momento della sua introduzione, dunque, l'istituto in questione mirava a garantire l'assistenza della persona con handicap grave già in atto, pur limitando l'ambito di operatività del beneficio ai componenti (genitori e, in caso di loro scomparsa, fratelli o sorelle) della sola famiglia di origine del disabile.

A seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 151 del 2001, l'istituto del congedo straordinario fu collocato al comma 5 dell'art. 42 con la rubrica «Riposi e permessi per i figli con handicap grave» e, con modifica operata dall'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», riconosciuto a prescindere dal presupposto della permanenza da almeno cinque anni della situazione di disabilità grave.

2.3. – Questa Corte ha già operato un primo vaglio dell'istituto del congedo straordinario, come delineato a seguito delle richiamate vicende normative, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevedeva «il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con *handicap* in situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili» (sentenza n. 233 del 2005).

In tale occasione, si è sottolineato che il congedo straordinario retribuito si iscrive negli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie che si fanno carico dell'assistenza della persona diversamente abile, evidenziando il rapporto di stretta e diretta correlazione di detto istituto con le finalità perseguite dalla legge n. 104 del 1992, ed in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona handicappata e di promozione della sua integrazione nella famiglia.

Risulta, pertanto, evidente che l'interesse primario cui è preposta la norma in questione – ancorché sistematicamente collocata nell'ambito di un corpo normativo in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità – è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito.

2.4. – Sotto altro profilo, questa Corte ha più volte evidenziato la centralità del ruolo della famiglia nella assistenza del disabile e, in particolare, nel soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione quale fondamentale fattore di sviluppo della personalità e idoneo strumento di tutela della salute del disabile intesa nella sua accezione più ampia (si veda, fra le altre, la sentenza n. 350 del 2003).

2.5. – Alla luce delle premesse sopra svolte, la norma censurata concernente il trattamento riservato al lavoratore, coniugato con un disabile in situazione di gravità e con questo convivente, omette di considerare, in violazione degli artt. 2, 3, 29 e 32 della Costituzione, le situazioni di compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tali da «rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» – secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 104 del 1992 – che si siano realizzate in dipendenza di eventi successivi alla nascita, ovvero in esito a malattie di natura progressiva, così realizzando un inammissibile impedimento all'effettività della assistenza e della integrazione del disabile nell'ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le medesime esigenze che l'istituto in questione è deputato a soddisfare.

La norma censurata, infatti, esclude attualmente dal novero dei beneficiari del congedo straordinario retribuito il coniuge, pur essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità dell'ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433 cod. civ.) all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte; obblighi che l'ordinamento fa derivare dal matrimonio.

Ciò implica, come risultato, un trattamento peggiore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine.

2.6. – Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non prevede al primo posto il coniuge del disabile «in situazione di gravità», con questo convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati dalla norma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo ivi indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

* * *

Sentenza n. 174/2016 (Pres. Grossi; Red. Sciarra)*Considerato in diritto*

1. – L'art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che «Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995».

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, giudice unico delle pensioni, dubita della legittimità costituzionale di tale normativa, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione.

Il giudice rimettente ravvisa un contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza.

La disciplina del trattamento di reversibilità, introdotta nel 2011, stabilirebbe decurtazioni «irrazionali e irragionevoli», «collegate a meri fattori futuri, incerti e sicuramente estranei alle regole proprie dell'istituto "pensione di reversibilità" quali la durata del matrimonio e l'età del coniuge pensionato, in assoluto e relativamente a quella dell'altro coniuge».

Inoltre, la disciplina sottoposta al vaglio di questa Corte sarebbe lesiva del principio di eguaglianza tra i coniugi, «operando nei confronti del coniuge superstite (apoditticamente individuato nel più giovane) un palese "*vulnus*" del suo diritto a quella garanzia di continuità nel sostentamento ai superstiti, riconosciuta dalla Corte nella sentenza n. 286/1987».

Il giudice rimettente ritiene che la disposizione impugnata configga con l'art. 29 Cost.: sarebbe limitata «la libertà dell'individuo ad operare le scelte più intime e personali della propria esistenza», in virtù dell'introduzione di «elementi esterni fortemente incidenti sulla sua capacità di determinazione familiare».

In particolare, l'individuo sarebbe posto di fronte all'alternativa «di forma-

re un nucleo familiare secondo la più ampia accezione di libertà oppure non accedervi nella consapevolezza che a quel nucleo non potrà, di fronte all'evento morte, assicurare una vita dignitosa a causa delle decurtazioni volute dalla disciplina in esame».

Il giudice rimettente prospetta anche la violazione degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.: la decurtazione imposta dalla legge, suscettibile di configurare una misura sprovvista di ogni limite temporale e di ogni legame con le contingenti esigenze di natura finanziaria, determinerebbe un'irragionevole e definitiva riduzione della pensione, che si caratterizza come "retribuzione differita", pur nell'indispensabile bilanciamento con le concrete e attuali disponibilità delle risorse finanziarie.

La disposizione censurata contrasterebbe con i principi che sanciscono la proporzione del trattamento pensionistico alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e l'idoneità a garantire al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa e una vecchiaia nella quale non manchino i mezzi adeguati a un altrettanto dignitoso sostentamento.

2. – La questione, posta dalla Corte dei conti, si sottrae alle eccezioni di inammissibilità, formulate in via preliminare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalla difesa dello Stato.

2.1. – Quanto al difetto di rilevanza, eccepito dall'INPS, è la stessa difesa dell'ente previdenziale a riconoscere che la disposizione impugnata si applica al caso di specie, in quanto riguarda pensioni di reversibilità che decorrono dal 1° gennaio 2012 e il diritto della ricorrente è sorto in data successiva.

L'applicabilità della disposizione al giudizio principale è sufficiente a radicare la rilevanza della questione, che non postula un sindacato più incisivo sul concreto pregiudizio ai principi costituzionali coinvolti.

La questione di costituzionalità non può dirsi irrilevante, sul presupposto che, nella vicenda specifica, l'applicazione della disposizione impugnata non abbia messo a repentaglio la libertà matrimoniale, poiché il matrimonio è stato celebrato prima dell'entrata in vigore della legge del 2011, o non pregiudichi l'adeguatezza della tutela previdenziale accordata al coniuge superstite, già provvisto di mezzi sufficienti. Tali valutazioni esulano dal sindacato sulla rilevanza richiesto a questa Corte.

2.2. – Anche le eccezioni mosse dall'Avvocatura generale dello Stato, relative alla carente illustrazione della non manifesta infondatezza, devono essere disattese.

Il giudice rimettente si sofferma, con argomentazioni esaustive, sulle ragioni del contrasto della disciplina censurata con il principio di eguaglianza e con il canone di ragionevolezza. È influente che la disciplina riguardi tutti i trattamenti pensionistici e si riprometta di contrastare taluni abusi, in quanto il giudice *a quo* coglie la violazione del principio di eguaglianza e del canone di ragionevolezza sotto profili differenti.

3. – La questione è fondata.

3.1. – L'ordinamento configura la pensione di reversibilità come «una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 286 del 1987, punto 3.2. del *Considerato in diritto*).

In virtù di tale connotazione previdenziale, il trattamento di reversibilità si colloca nell'alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Carta fondamentale, che prescrivono l'adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l'idoneità della stessa a garantire un'esistenza libera e dignitosa.

3.2. – Nella pensione di reversibilità erogata al coniuge superstite, la finalità previdenziale si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico.

Tale prestazione, difatti, mira a tutelare la continuità del sostentamento (sentenza n. 777 del 1988, punto 2. del *Considerato in diritto*) e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge (sentenze n. 18 del 1998, punto 5. del *Considerato in diritto*, e n. 926 del 1988, punto 2. del *Considerato in diritto*).

Il perdurare del vincolo di solidarietà coniugale, che proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte, assume queste precise caratteristiche, avallate da plurimi principi costituzionali (sentenze n. 419 del 1999, punto 2.1. del *Considerato in diritto*, e n. 70 del 1999, punto 3. del *Considerato in diritto*).

Lo stesso fondamento solidaristico, che il legislatore è chiamato a specificare e a modulare nelle multiformi situazioni meritevoli di tutela, in modo coerente con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, permea l'istituto anche nelle sue applicazioni più recenti alle unioni civili, in forza della clausola generale dell'art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

In un ambito che interseca scelte eminentemente personali e libertà intangibili, i principi di eguaglianza e ragionevolezza rivestono un ruolo cruciale nell'orientare l'intervento del legislatore. Quest'ultimo, vincolato a garantire un'adeguata tutela previdenziale, per un verso non deve interferire con le determinazioni dei singoli che, anche in età avanzata, ricercano una piena realizzazione della propria sfera affettiva e, per altro verso, è chiamato a realizzare un equilibrato temperamento di molteplici fattori rilevanti, allo scopo di garantire l'assetto del sistema previdenziale globalmente inteso.

Nel contesto di tali fattori, alla direttrice già tracciata dalla disciplina di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema

pensionistico obbligatorio e complementare), che riduce percentualmente l'ammontare del trattamento di reversibilità nell'ipotesi di concorso di più beneficiari e di cumulo dei redditi, si potrebbe affiancare il complementare criterio selettivo dell'età del coniuge beneficiario, sperimentato in altri ordinamenti, anche allo scopo di contenimento delle erogazioni previdenziali, come si evince dalle note informative sintetiche elaborate, nel corso del dibattito parlamentare, dall'Ufficio legislazione straniera del Servizio Biblioteca della Camera dei deputati (XVI Legislatura, Atto Camera n. 1847 e abb.).

4. – Nonostante i temperamenti che il sistema previdenziale predispone, la disposizione impugnata si rivela disarmonica rispetto ai principi costituzionali enunciati.

4.1. – L'art. 18, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 si inquadra in una manovra di stabilizzazione finanziaria che include svariati provvedimenti di contenimento della spesa previdenziale, come il progressivo innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel settore privato, le modifiche del meccanismo di indicizzazione delle pensioni, il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più cospicui, le misure di riduzione del contenzioso in materia di invalidità civile mediante forme di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.

La disposizione, adottata sotto l'incalzare di una «particolare congiuntura economica internazionale», che ha precluso l'esame più approfondito delle «spesso assai delicate e complesse questioni poste dall'articolato» (parere espresso il 14 luglio 2011 dalla I Commissione permanente della Camera, Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), mutua numerosi elementi da un disegno di legge già in discussione al Parlamento (XVI Legislatura, Atto Camera n. 4150, proposta di legge presentata l'8 marzo 2011).

Il disegno di legge escludeva il diritto alla pensione di reversibilità nell'ipotesi di età avanzata di uno dei coniugi (settant'anni), di elevata differenza di età tra i coniugi, superiore a vent'anni, e di durata del matrimonio inferiore a tre anni. Nella relazione di accompagnamento, si stigmatizzava come “malcostume” l'attribuzione delle pensioni di reversibilità «a persone che non ne avrebbero, sul piano morale, diritto» e si poneva in risalto l'obiettivo di arginare il fenomeno dei matrimoni “di comodo”.

La disposizione censurata nell'odierno giudizio di costituzionalità tempera l'assolutezza della previsione di tale disegno di legge con alcuni correttivi: la pensione di reversibilità non è eliminata in radice, ma è ridotta in una misura modulata del «10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10». La riduzione non opera quando vi siano figli minori, studenti o inabili.

4.2. – La *ratio* della misura restrittiva risiede nella presunzione che i matrimoni contratti da chi abbia più di settant'anni con una persona di vent'anni più giovane traggano origine dall'intento di frodare le ragioni dell'erario, quando non vi siano figli minori, studenti o inabili.

Si tratta di una presunzione di frode alla legge, connotata in termini

assoluti, che preclude ogni prova contraria. La sua ampia valenza lascia trasparire l'intrinseca irragionevolezza della disposizione impugnata. Pur di accentuare la repressione di illeciti, già sanzionati dall'ordinamento con previsioni mirate (sentenze n. 245 del 2011, punto 3.1. del *Considerato in diritto*, e n. 123 del 1990, punto 2. del *Considerato in diritto*), si enfatizza la patologia del fenomeno, partendo dal presupposto di una genesi immancabilmente fraudolenta del matrimonio tardivo.

Si tratta, a ben vedere, di un presupposto di valore, sotteso anche a precedenti discipline restrittive, fortemente dissonante rispetto all'evoluzione del costume sociale. Il non trascurabile cambiamento di abitudini e propensioni collegate a scelte personali emerge nitidamente dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che prende in esame disposizioni dal contenuto affine, volte a negare il diritto alla pensione di reversibilità nell'ipotesi di matrimonio durato meno di due anni, celebrato dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età (sentenza n. 123 del 1990) o di matrimonio celebrato dopo il sessantacinquesimo anno di età, a fronte di una differenza di età superiore a vent'anni (sentenza n. 587 del 1988).

4.3. – Nell'attribuire rilievo all'età del coniuge titolare di trattamento pensionistico diretto al momento del matrimonio e alla differenza di età tra i coniugi, la disposizione in esame introduce una regolamentazione irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale, presidiata dagli artt. 36 e 38 Cost. e ancorata dal legislatore a presupposti rigorosi. Una tale irragionevolezza diviene ancora più marcata, se si tiene conto dell'ormai riscontrato allungamento dell'aspettativa di vita.

La disposizione opera a danno del solo coniuge superstite più giovane e si applica esclusivamente nell'ipotesi di una considerevole differenza di età tra i coniugi. Si conferisce, in tal modo, rilievo a restrizioni «a mero fondamento naturalistico» (sentenza n. 587 del 1988, punto 2. del *Considerato in diritto*), che la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto estranee «all'essenza e ai fini del vincolo coniugale», con peculiare riguardo all'età avanzata del contraente e alla durata del matrimonio (sentenza n. 110 del 1999, punto 2. del *Considerato in diritto*).

L'esclusione dell'operatività delle norme che, in presenza di figli, limitano l'erogazione della pensione di reversibilità, non attenua i profili di contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza. Difatti, essa non è valsa a fugare i dubbi di legittimità costituzionale in altri casi già scrutinati da questa Corte, con riguardo alla disciplina delle pensioni erogate alle vedove di guerra (sentenze n. 162 del 1994 e n. 450 del 1991), che condizionava il diritto alla durata annuale del matrimonio o alla presenza di prole, ancorché postuma.

Il *vulnus* ai diritti previdenziali del coniuge superstite appare ancor più evidente in una normativa che subordina tali diritti alla circostanza, del tutto accidentale ed eccentrica rispetto alla primaria finalità di protezione del coniu-

ge, che vi siano figli minori, studenti o inabili all'epoca del sorgere del diritto del coniuge. Per i figli, peraltro, la disciplina delle pensioni di reversibilità appresta una tutela autonoma, che interagisce con la normativa indirizzata ai coniugi ai limitati effetti della già citata disciplina del "cumulo". Questo dato serve a confermare l'equilibrato intento solidaristico che ha, già da qualche tempo, ispirato il legislatore.

Neppure la peculiarità del meccanismo congegnato nel 2011, che commisura l'ammontare della pensione di reversibilità alla durata del matrimonio, senza escludere in radice il diritto a beneficiare di tale prestazione, rappresenta un significativo elemento di discontinuità tra la misura censurata e le disposizioni già dichiarate incostituzionali da questa Corte, dapprima sulla scorta di un'analisi puntuale della disparità di trattamento tra le diverse categorie dei beneficiari (sentenze n. 15 del 1980 e n. 139 del 1979) e, nell'evoluzione successiva, sul presupposto della «ingiustificata irrazionalità» di discipline restrittive ancorate a elementi di matrice naturalistica (sentenza n. 587 del 1988, battistrada di una giurisprudenza costante, rappresentata dalle sentenze n. 447 del 2001, n. 187 del 2000, n. 110 del 1999, n. 162 del 1994, n. 1 del 1992, n. 450 e n. 189 del 1991, e n. 123 del 1990).

Quando la durata del matrimonio sia inferiore all'anno, la correlazione tra l'ammontare della pensione di reversibilità e la durata del matrimonio azzera il trattamento previdenziale: il meccanismo di riduzione, concepito in termini gradualisti dal legislatore, si risolve in una esclusione pura e semplice del diritto, che non differisce dalle ipotesi sottoposte alla disamina di questa Corte nelle pronunce appena ricordate.

L'antitesi con i principi di eguaglianza e ragionevolezza non è meno stridente, quando la durata del matrimonio valga a proporzionare il trattamento di reversibilità corrisposto al coniuge, e non a disconoscerlo del tutto. La pregnanza del vincolo di solidarietà coniugale, fondamento della pensione di reversibilità, è graduata in rapporto all'elemento, contingente ed estrinseco, della durata del matrimonio.

Peraltro, il nesso tra durata del matrimonio e ammontare della pensione di reversibilità non si correla a una previsione generale e astratta, eventualmente incentrata su un requisito minimo di convivenza, valido per tutte le ipotesi.

Tale nesso, articolato nei termini singolari di un progressivo incremento dell'importo della pensione al protrarsi del matrimonio, riguarda la sola ipotesi in cui il matrimonio sia scelto da chi ha già compiuto i settant'anni di età e la differenza di età tra i coniugi travalichi i vent'anni.

Il rilievo peculiare della durata del matrimonio, nella sola ipotesi regolata dalla disciplina in esame, ne palesa – da altra e ugualmente pregnante angolazione – il contrasto già segnalato con l'art. 3 Cost.

Non può essere invocata, in chiave comparativa, la disciplina dell'attribuzione della pensione di reversibilità ai coniugi divorziati (art. 9 della legge 1°

dicembre 1970, n. 898, recante «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» e successive modificazioni).

In tale fattispecie, la durata non rileva in senso assoluto e astratto, ma come ragionevole criterio per suddividere la pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato, titolare del diritto all'assegno divorzile a carico del coniuge scomparso, e altri coniugi superstiti. La durata del matrimonio, infatti, non si riverbera sull'ammontare della pensione di reversibilità, complessivamente attribuito, ma viene in rilievo soltanto nella ripartizione dell'intero tra una pluralità di aventi diritto.

5. – Dalle considerazioni svolte, discende la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

Sono assorbite le censure incentrate sulla violazione dell'art. 29 Cost. e, in particolare, sulla limitazione della libertà di contrarre matrimonio.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.

2.1.8. *Impresa familiare*

SENTENZA N. 476/1987 (PRES. SAJA; REL. CORASANITI)

Infortuni sul lavoro e malattie professionali – Familiari che prestano opera lavorativa manuale o a questa assimilata quali partecipanti all’impresa familiare (art. 230-*bis* cod. civ.) – Obbligo assicurativo – Esclusione.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), art. 4, primo comma, n. 6.

Costituzione, artt. 3, primo comma, (eguaglianza), e 38, secondo comma.

SENTENZA N. 148/2024 (PRES. BARBERA; RED. AMOROSO)

Formazioni sociali – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o *more uxorio* – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali – Impresa familiare – Diritti e tutele del convivente di fatto che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare.

Codice civile, artt. 230-*bis*, terzo comma, e 230-*ter*.

Costituzione, artt. 2, 3 (ragionevolezza), 4, 35 e 36.

Considerato in diritto

[*omissis*]

2. – L'art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce che sono compresi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri.

Negli ulteriori numeri (da 3 a 9) nei quali si suddivide il comma sono inoltre indicate specifiche categorie di soggetti assicurati, ed in particolare, nel n. 6), "il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati" del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2); nel n. 7, i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita ed esercitata, che prestano opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2).

Ora, le ordinanze della Corte di cassazione (R.O. n. 262/1987), del Pretore di Piacenza (R.O. n. 168/1984) e del Pretore di Alessandria (R.O. n. 736/1987), rese tutte in procedimenti civili nei quali era in discussione l'assoggettabilità ad assicurazione obbligatoria di soggetti che prestavano la propria attività lavorativa manuale quali collaboratori nell'ambito di una "impresa familiare" (art. 230-*bis* cod. civ., introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151), sulla base della comune premessa della non riconducibilità di tale fattispecie all'ipotesi di cui all'art. 4, comma primo, n. 6, per difetto del requisito della subordinazione, né a quella di cui al n. 7, per l'assenza di un vincolo societario tra i partecipanti all'impresa familiare, hanno impugnato l'art. 4, comma primo, sopra citato (le ordinanze del Pretore di Piacenza e della Corte di Cassazione particolarmente il n. 6). Secondo i giudici *a quibus*, la normativa censurata, in quanto non prevede l'assoggettamento ad assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei familiari che partecipano all'impresa familiare, appare lesiva:

a) dell'art. 3, comma primo, Cost., che vuole che a parità di esposizione al rischio siano garantite pari forme di tutela assicurativa (ordinanza del Pretore di Alessandria);

b) dell'art. 3, comma primo, Cost., sotto il diverso profilo della disparità di trattamento nei confronti dei familiari collaboratori nell'azienda agricola, per i quali, ai sensi dell'art. 205, comma primo, lettera *b*), e comma terzo, d.P.R. n. 1124 del 1965, non è richiesto, ai fini dell'obbligo assicurativo, il requisito della subordinazione (ordinanza della Corte di cassazione);

c) dell'art. 38, comma secondo, Cost., in quanto vengono sottratti all'ineludibile garanzia assicurativa lavoratori che prestano opera manuale obbietti-

vamente esposta al rischio di infortuni, quali sono i familiari collaboratori nell'impresa familiare (ordinanza della Corte di cassazione; ordinanza del Pretore di Piacenza, che si riferisce congiuntamente agli artt. 3 e 38 Cost.).

3. – I giudici *a quibus* (ed in particolare la Corte di cassazione) sottolineano concordemente la portata innovativa dell'art. 230-*bis* cod. civ. (introdotto dalla legge n. 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia) e la non riconducibilità di tale figura (la cui qualificazione è dibattuta in dottrina) alle ipotesi specificamente previste dai nn. 6 e 7 dell'art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 1124 del 1965.

Al riguardo è richiamato l'indirizzo invalso nella giurisprudenza della Corte di cassazione (sentt. n. 3722 del 1984; n. 3948 del 1983), secondo il quale l'istituto dell'impresa familiare ha natura residuale e suppletiva ("salvo che non sia configurabile un diverso rapporto"), in quanto diretto al riconoscimento e alla protezione del lavoro prestato nell'ambito degli aggregati familiari, in precedenza non altrimenti tutelato, con la conseguente esclusione della detta figura quando il lavoro del familiare trovi riscontro, per i caratteri che presenta in concreto, nella ipotesi del rapporto di lavoro subordinato o in quella del rapporto societario: ipotesi le quali vanno pertanto ritenute incompatibili con l'istituto in discorso.

Dal risultato interpretativo così raggiunto dai giudici *a quibus*, sulla base di consolidata giurisprudenza concernente l'istituto dell'impresa familiare, non è dato discostarsi. Occorre dunque affrontare il problema di legittimità costituzionale da essi sollevato.

4. – Nel capo III del d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in particolare nell'art. 4, che determina l'ambito soggettivo di applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è agevole riscontrare la significativa concorrenza di previsioni volte a tutelare lavoratori subordinati (art. 4, comma primo, nn. 1, 2 e 6, concernente, quest'ultimo, la specifica ipotesi del lavoro subordinato prestato da familiari) e di previsioni volte a tutelare lavoratori che operano senza vincolo di subordinazione.

Ed infatti, il n. 3 dello stesso art. 4, comma primo, include tra i soggetti assicurati l'artigiano, purché presti abitualmente opera manuale nella propria impresa; il successivo n. 7 ha riguardo ai soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, che prestino opera manuale o di sovrintendenza; altre ipotesi ancora la cennata disposizione prevede (cfr. ad es. nn. 5 ed 8), tutte irriducibili a quella del lavoro subordinato.

Orbene, la concorrenza delle dette ipotesi e delle altre sopra considerate mostra l'esistenza, nella legislazione di settore, di un principio, implicito nel citato art. 4 (ma vedi anche l'art. 205 dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965, che sottopone ad assicurazione obbligatoria i familiari che prestano opera manuale nelle aziende agricole, prescindendo dal requisito della subordinazione), secondo il quale la protezione assicurativa in argomento è indifferente al titolo o al regime giuridico del lavoro protetto e prende in considerazione questo in

quanto lavoro manuale – o di sovrintendenza immediata al lavoro manuale – prestato con obbiettiva esposizione al rischio derivante dalle lavorazioni indicate nel precedente art. 1.

Rispetto a tale principio è ingiustificata, ed integra pertanto violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., ed insieme dell'art. 38, comma secondo, Cost. – in base al quale a parità di esposizione al rischio deve corrispondere parità di tutela assicurativa (sentenze nn. 246 del 1986; 221 del 1985; 55 del 1981; 262 del 1976; 114 del 1977) – la mancata ricomprensione nell'elenco delle persone assicurate, racchiuso nell'art. 4, comma primo, del d.P.R. n. 1124 del 1965, dei familiari che prestano attività avente i suddetti caratteri obbiettivi se non riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato o a un rapporto societario; come è appunto per il lavoro prestato nell'impresa familiare.

D'altra parte, una volta introdotto l'istituto dell'impresa familiare, in vista della meritoria finalità di dare tutela al lavoro comunque prestato negli aggregati familiari, non sarebbe coerente il diniego di una tutela assicurativa di particolare rilevanza come quella in argomento (diretta a ovviare a rischi attinenti alla vita o all'integrità fisica del lavoratore), in presenza dei requisiti oggettivi propri del lavoro con essa protetto.

5. – Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in quanto non ricomprende tra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – oltre ai familiari ivi indicati che prestano opera manuale (ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), con esposizione ai rischi propri delle lavorazioni elencate nell'art. 1 dello stesso decreto, a titolo di lavoro subordinato – i partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-*bis* cod. civ. che prestano opera manuale (od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2) con esposizione ai medesimi rischi.

La pronuncia è riferita specificamente al n. 6 del primo comma dell'art. 4 in relazione all'evidente affinità di materia (lavoro di familiari).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*], dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230-*bis* cod. civ. che prestano opera manuale od opera a questa assimilata ai sensi del precedente n. 2.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

* * *

Sentenza n. 148/2024 (Pres. Barbera; Red. Amoroso)*Considerato in diritto*

1. – Con ordinanza del 18 gennaio 2024 (reg. ord. n. 36 del 2024) la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., nonché all'art. 9 CDFUE e all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 12 CEDU, dell'art. 230-*bis* (Impresa familiare), primo e terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente *more uxorio*, e «in via derivata» dell'art. 230-*ter* (Diritti del convivente) cod. civ., «che applica al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro convivente una tutela inferiore rispetto a quella prevista per il familiare».

1.1. – Il giudice *a quo* è chiamato a decidere della domanda di accertamento dell'esistenza di una impresa familiare, e di condanna alla liquidazione della quota spettante quale partecipante all'impresa, proposta da I. U., innanzi al Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti dei figli e coeredi di E. D, già coniugato, di cui esponeva di essere stata stabile convivente, dal 2000 sino alla data del decesso avvenuto nel novembre 2012, e nella cui azienda agricola deduceva di aver prestato attività lavorativa in modo continuativo dal 2004 (anno di iscrizione nel registro delle imprese) fino al 2012 (anno del decesso).

1.2. – La ricorrente, soccombente nei giudizi di merito, aveva denunciato con il ricorso per cassazione la violazione e falsa applicazione dell'art. 230-*bis* cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, numero 3), cod. proc. civ., di cui invocava l'applicazione in considerazione della mutata sensibilità sociale in materia di convivenza, oltre che delle aperture della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza costituzionale verso il convivente *more uxorio*, nonché la violazione degli artt. 230-*bis* e 230-*ter* cod. civ. e dell'art. 11 delle preleggi, la cui applicazione in deroga al principio di irretroattività avrebbe risposto a un criterio di ragionevolezza e di maggior giustizia.

1.3. – Le Sezioni unite rimettenti premettono che la decisione impugnata trovava il suo fondamento nell'inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 230-*ter* cod. civ. e nella impossibilità di un'applicazione estensiva dell'art. 230-*bis* cod. civ., sicché la rilevanza delle questioni discenderebbe dal fatto che solo all'esito di una dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente *more uxorio*, si sarebbe determinata la necessità di quell'accertamento in punto di fatto, pretermesso dai giudici di merito, circa l'effettività e la continuità dell'apporto lavorativo nell'impresa familiare determinante ai fini dell'accrescimento della produttività dell'impresa; evidenziano, altresì, che una lettura estensiva dell'art. 230-*bis* cod. civ., costituzionalmente orientata nel senso di un riconoscimento al

convivente *more uxorio* degli stessi diritti previsti per il coniuge, sia economico-partecipativi che gestionali, determinerebbe una distonia sistemica accordando *ex post* al convivente, la cui attività nell'impresa familiare fino al 2016 era esclusa dall'alveo applicativo della disposizione, una tutela per i fatti antecedenti al 2016 addirittura superiore a quella poi prevista dal legislatore con la legge n. 76 del 2016.

1.4. – Non ritenendo percorribile la strada di una interpretazione conforme, data l'insuperabilità della lettera della disposizione e gli evidenziati rischi di distonia del sistema, il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 230-*bis*, primo e terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non include il convivente *more uxorio* nel novero dei familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare.

1.4.1. – La disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 2 Cost., considerando in modo differenziato e non unitario un contributo collaborativo che, a prescindere dal legame formale, trova pur sempre causa nei vincoli di solidarietà ed affettività esistenti nell'ambito di modelli familiari, quali il matrimonio e l'unione civile da un lato e la convivenza di fatto dall'altra, capaci di corrispondere allo stesso modo alle esigenze di realizzazione dei fondamentali bisogni affettivi della persona e dai quali, anche a seguito della cessazione, scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale. Inoltre, in violazione dell'art. 3 Cost., opererebbe una vera e propria discriminazione tra soggetti che, in modo continuativo, esplicano la medesima attività lavorativa nell'impresa familiare, così determinando una disparità di trattamento fondata sulla (sola) condizione personale (la qualità di coniuge) che, a fronte di un apporto equivalente nell'attività dell'impresa, finisce per porre un ostacolo di ordine economico all'uguaglianza dei cittadini.

1.4.2. – In contrasto con l'art. 4 Cost., l'art. 230-*bis* cod. civ. inciderebbe sullo stretto legame tra il lavoro, che non è fine in sé o mero strumento di guadagno, ma anche strumento di affermazione della personalità del singolo oltre che garanzia di sviluppo delle capacità umane e del loro impiego, ed i valori di effettiva libertà e dignità di ogni persona, e, violando altresì gli artt. 35 e 36 Cost., lascerebbe prive della tutela riconosciuta in presenza di un legame formale, prestazioni lavorative rese nell'ambito di un rapporto di convivenza *more uxorio* mosse dal medesimo spirito di solidarietà che caratterizza il lavoro coniugale, sebbene, avendo l'istituto dell'impresa familiare carattere residuale, sussista il medesimo rischio che le stesse, non essendo possibile fornire la prova specifica di una prestazione a titolo oneroso, vengano ritenute presuntivamente prestate a titolo gratuito.

1.4.3. – Il rimettente denuncia poi la violazione dell'art. 9 CDFUE che, riconoscendo tra le libertà fondamentali tutelate dal Capo secondo, il «diritto di sposarsi» in modo disgiunto rispetto al «diritto di fondare una famiglia», realizza una significativa apertura nei confronti delle famiglie di fatto tutelando, anche al di fuori della presenza di vincoli formali nei rapporti familiari, la

meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso la scelta, del tutto legittima, di convivere senza matrimonio, sostituendo il tradizionale *favor* per il matrimonio con la pari dignità di ogni forma di convivenza alla quale una legislazione nazionale decida di dare la sua regolamentazione. Sarebbe altresì in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost, in relazione agli artt. 8 e 12 CEDU, come evolutivamente interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU nel senso di non limitare la nozione di "famiglia" alle relazioni basate sul matrimonio, ma di estenderla anche ad altri legami "familiari" di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo del matrimonio, tanto da circoscrivere la possibilità di una ingerenza degli Stati nazionali nei diritti alla "vita familiare" sia delle coppie sposate che di fatto, con la necessaria osservanza dei principi di legalità, necessità e proporzionalità, elaborando in talune circostanze dei veri e propri obblighi positivi volti alla promozione dei suddetti diritti.

1.5. – Infine, le Sezioni unite prospettano l'illegittimità costituzionale «in via derivata» (*recte*: in via consequenziale) dell'art. 230-*ter* cod. civ. che, riconoscendo al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro convivente il mero diritto a partecipare agli utili, ai beni e agli incrementi, applicherebbe allo stesso una tutela patrimoniale inferiore rispetto a quella riconosciuta al familiare dall'art. 230-*bis* cod. civ., privandolo di ogni compenso per l'attività lavorativa prestata in caso di mancata produzione di utili.

[*omissis*]

3. – Giova preliminarmente richiamare, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, che è caratterizzato da due fondamentali riforme, le quali hanno rispecchiato la progressiva evoluzione dei legami familiari nella società civile: la riforma del diritto di famiglia del 1975 e la disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto del 2016.

3.1. – L'art. 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) ha introdotto, nell'autonoma Sezione VI del Capo VI del titolo VI del Libro primo del codice civile, l'art. 230-*bis*, rubricato «Impresa familiare», che per la prima volta ha riconosciuto una tutela specifica a tutti coloro che, legati da vincoli di parentela o di coniugio, partecipano al processo produttivo dell'impresa gestita dal capofamiglia; il rapporto rilevante è quello intercorrente tra un soggetto e un familiare imprenditore, allorquando il primo svolga un'attività di lavoro continuativa a favore del secondo, a cui la disposizione di nuovo conio riconosce un regime di tutela specifico, ma anche suppletivo, destinato ad operare solo laddove familiare e imprenditore non abbiano provveduto a disciplinare diversamente e in autonomia la prestazione di lavoro, anche in forma tacita, attraverso gli istituti lavoristici o di diritto societario.

3.2. – Prima della riforma del 1975, la partecipazione all'attività produttiva della famiglia, anche se svolta con carattere di prevalenza e di continuità, veniva considerata alla stregua di una prestazione lavorativa resa "*affectionis vel*

benevolentiae causa”, alla quale si applicava una presunzione *iuris tantum* di gratuità in virtù dei vincoli familiari.

Sulla base di tale presunzione si escludeva che le prestazioni rese in ambito familiare potessero generare pretese e obblighi, giuridicamente vincolanti, azionabili nei confronti del familiare imprenditore, beneficiario delle prestazioni medesime, tranne che nell’ambito del lavoro prestato da familiari nell’esercizio dell’agricoltura, ove erano previste le comunioni tacite familiari, regolate dagli usi, in base ai quali erano generalmente riconosciuti ai partecipanti diritti patrimoniali (art. 2140 cod. civ., ora abrogato, per essere la disciplina della comunione tacita familiare confluita in quella dell’impresa familiare, integrata sempre dagli usi).

Negli anni diviene via via più sentita l’esigenza di fornire strumenti di tutela per evitare che la comunità familiare potesse dare origine e copertura a situazioni di sfruttamento, nella consapevolezza che il lavoro gratuito privo di tutela in molteplici contesti familiari non fosse il frutto di una scelta di libertà, quanto piuttosto il portato di un predominio dell’imprenditore nei confronti della moglie e degli altri componenti del nucleo familiare, quale retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, ormai superata; il marcato ridimensionamento della presunzione di gratuità ad opera dell’art. 230-*bis* cod. civ. ha corrisposto all’esigenza di riconoscere una tutela minima a quei rapporti di lavoro che, svolgendosi con peculiari caratteristiche nell’ambito di aggregati familiari, non potevano contare su più specifiche discipline di protezione.

3.3. – Il fondamento costituzionale dell’istituto va ricondotto all’art. 29 Cost., ed ancora prima ai principi di solidarietà e di eguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost., non meno che all’art. 35 Cost., secondo cui «[l]a Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», all’art. 36 Cost., che riconosce il diritto alla giusta retribuzione, e, non da ultimo, all’art. 37 Cost., data la tendenziale prevalenza del lavoro femminile in ambito familiare, di cui dà conto l’espressa previsione del secondo comma dell’art. 230-*bis* cod. civ. nell’affermare l’equivalenza del lavoro della donna a quello dell’uomo.

La natura residuale dell’impresa familiare si pone in linea con i principi ispiratori dell’intera riforma del diritto di famiglia. Le finalità di protezione dell’istituto, inteso a dettare una disciplina di chiusura del sistema del lavoro familiare, convergono verso la natura imperativa della norma, nel senso che la riconducibilità del rapporto nell’ambito della corrispondente disciplina non ne consente l’elusione mediante il ricorso ad uno schema negoziale che attribuisca al familiare una posizione peggiore rispetto a quella da essa garantita.

3.4. – In forza della previsione di cui all’art. 230-*bis* cod. civ., il familiare che presta la propria attività di lavoro, in modo continuativo nella famiglia o nell’impresa familiare, cioè a favore di un imprenditore a lui legato, ai sensi del comma terzo, da vincolo di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo, gode di una complessiva posizione partecipativa che consta sia di diritti patrimoniali che di diritti amministrativo-gestori.

Sotto il profilo economico, il familiare ha innanzitutto diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in caso di buon andamento dell'attività d'impresa, ha diritto ad una quota di utili e di incrementi, anche in ordine all'avviamento, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e partecipa, sempre in detta proporzione, ai beni acquistati con gli utili.

Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate a maggioranza, così garantendo al familiare un trattamento diverso rispetto a quello normalmente riservato ad un lavoratore subordinato in ragione del particolare vincolo di solidarietà familiare che lega i partecipanti all'impresa.

3.5. – Secondo il diritto vivente l'impresa familiare non costituisce una modalità di gestione collettiva dell'impresa, bensì una forma di collaborazione all'interno di essa e la norma di cui all'art. 230-*bis* cod. civ. disciplina unicamente il rapporto che si instaura tra soggetti – il familiare (o i familiari) e l'imprenditore – per effetto dello svolgimento della prestazione di lavoro, senza con ciò interferire sulla imputazione dell'attività d'impresa, di cui resta titolare l'imprenditore che è l'unico soggetto ad agire sul piano dei rapporti esterni, assumendo il rischio inerente all'esercizio dell'impresa; il diritto del singolo prestatore di lavoro non è condizionato dall'analogo diritto che spetta agli altri familiari, in quanto esso è commisurato alla qualità e quantità del lavoro prestato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 gennaio 2005, n. 874).

Dopo un iniziale contrasto, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel configurare l'impresa familiare solo qualora il titolare dell'impresa sia un imprenditore individuale, escludendo quindi l'applicazione dell'art. 230-*bis* cod. civ. a vantaggio del familiare che presti la propria opera nell'ambito dell'impresa gestita in forma societaria (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 6 novembre 2014, n. 23676), mentre, quanto alla possibilità di fruire della tutela *ex* art. 230-*bis* cod. civ. anche per il familiare che presta la propria attività all'interno della famiglia, si è evidenziata la necessità che il lavoro domestico risulti strettamente correlato e finalizzato alla gestione dell'impresa familiare, quale espressione di coordinamento e frazionamento dei compiti nell'ambito del consorzio domestico, in vista dell'attuazione dei fini di produzione o di scambio dei beni o servizi proprio della stessa (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 febbraio 1997, n. 1525).

3.6. – L'affermarsi di una concezione pluralistica della famiglia, dapprima nella società e quindi nella giurisprudenza, grazie anche all'impulso dato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia), ha trovato un approdo legislativo nella legge n. 76 del 2016, che in un unico e lungo articolo, suddiviso in 69 commi, contempla due modelli distinti: il primo, quello dell'unione civile, cui sono dedicati i primi 35 commi,

è riservato alle coppie formate da persone dello stesso sesso; il secondo, quello della convivenza di fatto, è aperto a tutte le coppie, eterosessuali e omosessuali.

3.7. – Quanto al secondo modello (la convivenza di fatto), che rileva nel giudizio *a quo*, la legge n. 76 del 2016 abbandona la rigida alternativa tra tutela, o no, parametrata a quella riservata alla famiglia fondata sul matrimonio e valorizza l'esigenza di speciale regolamentazione dei singoli rapporti, siano essi quelli che vedono coinvolti i conviventi tra di loro, ovvero quelli tra genitori e figli o che si sviluppano con i terzi.

Conviventi di fatto sono definiti, ai sensi del comma 36 dell'art. 1 della legge citata, «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un'unione civile». La convivenza di fatto implica un «legame affettivo di coppia»; quindi non vi rientra la convivenza, ancorché stabile, che sia meramente amicale, di sostegno o di compagnia.

Il comma 37 aggiunge poi che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, ai fini dell'accertamento della stabile convivenza, occorre fare riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). La dichiarazione anagrafica crea una presunzione di stabilità del vincolo affettivo di coppia e agevola, sul piano probatorio, il riconoscimento dei diritti in favore dei conviventi di fatto.

La dichiarazione non può esser fatta da persone «vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile», così come gli stessi rapporti sono di impedimento a contrarre matrimonio (artt. 86 e 87 cod. civ.).

I commi da 50 a 63 fissano *ex novo* la regolamentazione dell'eventuale contratto di convivenza, mediante cui i conviventi di fatto «possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune». Il contratto di convivenza richiede (*ex* comma 57, lettera *a*, non diversamente dal matrimonio *ex* art. 86 cod. civ.) lo stato libero delle parti, essendo nullo in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza. Le restanti disposizioni si innestano nel solco di precedenti normativi e giurisprudenziali, soprattutto per quanto concerne i diritti della coppia verso l'esterno, confermando o precisando facoltà già riconosciute ai conviventi (quanto ai rapporti personali i commi da 38 a 41, 47 e 48; quanto ai rapporti patrimoniali i commi 44, 45 e 49), oppure, in misura minore, sono dirette ad ampliare la tutela di costoro attribuendo prerogative nuove (vedi il comma 42 sul diritto del convivente di continuare ad abitare, per un certo periodo, nella casa di comune residenza e di proprietà dell'altro dopo la sua morte o il comma 65 sul diritto agli alimenti in seguito alla cessazione della convivenza); restano affidati alla spontaneità dei comportamenti tutti quegli aspetti che caratterizza-

no la gestione delle esigenze della coppia, quali coabitazione, collaborazione, contribuzione ai bisogni comuni, assistenza morale e materiale, determinazione dell'indirizzo familiare e fedeltà, durata della relazione.

3.8. – Nella legge n. 76 del 2016 la distinzione tra unione civile da un lato e convivenza di fatto dall'altro, rileva – come si è già visto – anche con specifico riferimento all'istituto dell'impresa familiare.

Il comma 20 dell'art. 1 della medesima legge n. 76 del 2016 detta una disposizione di coordinamento, secondo cui, «[a] solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 [...]».

In forza di tale disposizione tra i familiari partecipanti all'impresa familiare deve annoverarsi la persona dello stesso sesso unita civilmente all'imprenditore.

In tal senso depone quanto stabilito dal comma 13 del medesimo articolo, a mente del quale «[i]l regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile»; dall'applicazione della sezione VI del capo VI discende l'estensione dell'art. 230-*bis* cod. civ. alle persone legate dall'unione civile.

3.9. – Per il convivente di fatto il legislatore, in luogo dell'inclusione del novero dei soggetti ammessi a godere del regime dell'impresa familiare, ha optato per l'introduzione di una autonoma e specifica regolamentazione.

Il comma 46 ha inserito nel codice civile l'art. 230-*ter*, rubricato «Diritti del convivente», che regola le prestazioni di lavoro rese nell'ambito della famiglia di fatto dettando una disciplina che riconosce al convivente-lavoratore una tutela più ristretta rispetto a quella prevista per i familiari dall'art. 230-*bis* cod. civ.

La tutela del convivente è limitata a taluni, circoscritti, aspetti, quali «una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento».

L'espresso riferimento al lavoro prestato «all'interno dell'impresa dell'altro convivente» lascia fuori dal perimetro delle tutele il lavoro «nella famiglia»; al convivente non spetta il diritto al mantenimento ma solo una partecipazione

basata sui risultati economici dell'impresa commisurata sul «lavoro prestato» e poiché gli utili e gli incrementi potrebbero anche mancare in caso di risultati negativi dell'azienda, la sua tutela economica resta meramente eventuale.

Manca la previsione di un diritto di prelazione per il caso di divisione ereditaria o cessione dell'impresa familiare e non viene riconosciuto alcun diritto partecipativo, con la conseguenza che il convivente, pur collaborando unitamente ad altri familiari dell'imprenditore, deve attenersi alle decisioni gestionali e sugli indirizzi produttivi adottate dagli altri componenti, anche in ordine alla eventuale partecipazione agli utili a cui avrebbe diritto; viene, invece, confermato il carattere residuale della tutela, con la precisazione che il diritto di partecipazione non spetta nei soli casi di esistenza di un rapporto di società o di lavoro subordinato.

3.10. – A completamento del contesto normativo non può non farsi cenno ad alcune delle plurime disposizioni che, nel tempo, hanno dato rilievo alla convivenza di fatto.

Nel codice civile sono presenti gli artt. 330, 333 e 342-*bis*, quanto all'allontanamento del convivente che maltratta o abusa del minore, nonché gli artt. 155-*bis* e 337-*sexies* cod. civ. che fanno espressamente riferimento alla convivenza *more uxorio*.

Alla convivenza coniugale fa riferimento anche l'art. 199 cod. proc. pen., nel disciplinare la facoltà dei prossimi congiunti di astensione dal deporre.

La convivenza prematrimoniale dei coniugi, «in modo stabile e continuativo», rileva ai fini della legittimazione all'adozione *ex* art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore a una famiglia).

Quanto al prelievo di organi e di tessuti, consentito a determinate condizioni, l'art. 3 della legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti) riconosce il diritto di ricevere informazioni sulle opportunità terapeutiche al coniuge non separato o al convivente *more uxorio*.

L'elenco dei soggetti beneficiari dell'elargizione ai superstiti, di cui all'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), comprende espressamente i conviventi *more uxorio*.

Nel definire le condizioni di applicabilità di speciali misure di protezione l'art. 9, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, fa riferimento anche a coloro che convivono stabilmente con le persone a rischio.

La legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile

in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) ha previsto che l'amministratore di sostegno possa anche essere una persona stabilmente convivente, la quale può altresì proporre l'istanza di inabilitazione o interdizione.

L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è previsto per le coppie di persone maggiorenni «coniugate o conviventi» (art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»).

Dopo la legge n. 76 del 2016, al convivente di fatto fa riferimento anche l'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) nel definire la figura di *caregiver* familiare.

Anche il novellato art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», richiama la figura del convivente di fatto come possibile beneficiario dei permessi per assistere persone disabili.

Parimenti l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come riformulato dall'art. 2, comma 2, lettera *n*), del decreto legislativo n. 105 del 2022, prevede che al coniuge convivente sono equiparati, ai fini dei riposi e permessi per assistere i figli con handicap grave, sia la parte di un'unione civile, sia il convivente di fatto.

4. – Venendo ora al merito, le questioni sono fondate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., da valutarsi complessivamente.

5. – Il fulcro delle sollevate questioni di legittimità costituzionale risiede nella portata della tutela del convivente *more uxorio* – ossia del «convivente di fatto» ex art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016 – quale ritraibile dalla Costituzione, che all'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle «formazioni sociali» ove si svolge la sua personalità. Tale è, appunto, la convivenza di fatto, la quale esige una tutela che si affianca a quella che l'art. 29, primo comma, Cost. riserva alla «famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

Anche recentemente questa Corte ha ribadito che il matrimonio, inteso quale unione tra persone di sesso diverso, è riconducibile all'art. 29 Cost. (sentenze n. 66 del 2024, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010); invece, le convivenze di fatto, al pari delle unioni civili, appartengono alle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., all'interno delle quali l'individuo afferma e sviluppa

la propria personalità (sentenze n. 269 del 2022, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010).

L'emersione delle convivenze di fatto come diffuso fenomeno sociale è relativamente recente; dai dati statistici risulta la "moltiplicazione delle unioni libere", che ormai sopravanzano, in numero, le famiglie fondate sul matrimonio.

In Assemblea costituente, invece, fu presente solo la fattispecie della famiglia fondata sul matrimonio, radicata nella tradizione e nel comune sentire del tempo, e il dibattito, vivace e prolungato, si focalizzò sull'incidenza del matrimonio concordatario e sull'opportunità di prevederne, o meno, il suo carattere di indissolubilità.

Ma all'epoca, la convivenza *more uxorio* non era ignota neppure al codice civile del 1942, quando ad esempio nella disciplina della dichiarazione giudiziale di paternità si faceva riferimento al caso di convivenza notoria «come coniugi» (art. 260 cod. civ.). E prima ancora, nella "Relazione Solmi" al Progetto del nuovo codice civile, si abbandonava espressamente il termine «concubinato», che recava uno stigma, anche perché evocativo della sua (asimmetrica) criminalizzazione nel codice penale del 1930 (art. 560 cod. pen.), in favore dell'espressione «convivenza a modo di coniugi».

Questa Corte poi dichiarerà l'illegittimità costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 147 del 1969) e il termine «concubinato» scomparirà per far posto definitivamente a quello di «convivenza a modo di coniugi» o *more uxorio* e infine, con la legge n. 76 del 2016, a quello di «conviventi di fatto».

6. – A partire dagli anni Settanta nella giurisprudenza della Corte trova spazio la "convivenza *more uxorio*", ma per concorrere, come fattore comparativo, a mostrare l'ingiustificatezza del divieto civilistico di donazioni tra coniugi; divieto discriminatorio anche perché non operava per i conviventi (sentenza n. 91 del 1973; per un'argomentazione simile, quanto al trattamento deteriore per i coniugi rispetto a quello dei conviventi, vedi anche recentemente la sentenza n. 209 del 2022).

La storica riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151) apporta notevoli modifiche al rapporto di coniugio, ma contiene solo un limitato riferimento alla convivenza di fatto, come nel novellato art. 317-*bis*, secondo comma, cod. civ. quanto all'esercizio congiunto della potestà da parte dei genitori naturali conviventi che avessero entrambi riconosciuto il figlio.

Anche in questo contesto profondamente riformato, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato la permanente netta differenza tra il rapporto di coniugio, fondato sul matrimonio, e la convivenza *more uxorio*: sono «due situazioni [...] nettamente diverse» (sentenza n. 6 del 1977). La «convivenza *more uxorio* è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità o certezza e della reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri, previsti dagli artt. 143, 144, 145, 146, 147, 148 cod. civ., che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della famiglia legittima. La coabitazione, infatti, del convivente *more uxorio* può

cessare per volontà di uno dei conviventi in qualsiasi momento anche mediante azione giudiziaria» (sentenza n. 45 del 1980).

7. – Il punto di svolta può essere individuato nella sentenza n. 237 del 1986, ove la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 307, quarto comma, e 384 cod. pen., sotto il profilo della mancata previsione del convivente *more uxorio* tra i prossimi congiunti beneficiari della causa di non punibilità (successivamente riconosciuta – come si è già detto – dalla giurisprudenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione), pur dichiarando la non fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 29 Cost., assume una posizione nuova rispetto alle sue precedenti pronunce. Muovendo da una interpretazione evolutiva dell'art. 2 Cost., afferma che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare – anche a sommaria indagine – costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.). Tanto più [...] allorché la presenza di prole comporta il coinvolgimento attuativo d'altri principi, pur costituzionalmente apprezzati: mantenimento, istruzione, educazione». Anche la convivenza *more uxorio*, pur diversa dal vincolo coniugale, merita una disciplina di tutela che la Corte sollecita il legislatore a introdurre.

Un primo ampliamento della tutela del convivente *more uxorio* si ha di lì a poco con la sentenza n. 404 del 1988. Con riferimento specifico al diritto all'abitazione – che «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (sentenza n. 217 del 1988) – è stata ritenuta costituzionalmente illegittima una disciplina di tutela dettata in materia di rapporto locatizio per il coniuge, i parenti e gli affini conviventi, che escludeva (nel senso che non prevedeva anche) il convivente *more uxorio*. L'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) stabiliva infatti che, in caso di morte del conduttore, gli succedevano nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. La Corte – nel ritenere che l'art. 2 Cost. è violato «quanto al diritto fondamentale che nella privazione del tetto è direttamente leso» – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente *more uxorio* (sentenza n. 404 del 1988).

In seguito, la Corte continua a riconoscere «la rilevanza costituzionale del “consolidato rapporto” di convivenza, ancorché rapporto di fatto», pur sempre «distinto dal rapporto coniugale» (sentenza n. 8 del 1996). E – aggiunge la medesima pronuncia – la «distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale, come tali, non esclude affatto, tuttavia, la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'invocato art. 3 della Costituzione».

La convivenza *more uxorio* costituisce un rapporto ormai entrato nell'uso ed è comunemente accettato, accanto a quello fondato sul vincolo coniugale. Questa trasformazione della coscienza e dei costumi sociali, comunque, non autorizza la perdita dei contorni caratteristici delle due figure. La diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, in ragione dei caratteri di stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale vincolo, giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi che trova il suo fondamento costituzionale nella circostanza che il rapporto coniugale riceve tutela diretta nell'art. 29 Cost. (ordinanza n. 121 del 2004).

Ma vi sono, poi, gli «aspetti particolari». La Corte ricorda che «in relazione ad ipotesi particolari, si possono riscontrare tra convivenza *more uxorio* e rapporto coniugale caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina, che questa Corte può garantire attraverso il controllo di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost.» (sentenza n. 140 del 2009).

La valorizzazione di questo approccio, basato su un controllo di ragionevolezza per situazioni “specifiche” e “particolari”, da individuarsi caso per caso, si è avuto nella sentenza n. 213 del 2016 che, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera *a*, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante « Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»), nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, sottolinea che, pur restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, deve ritenersi irragionevole e logicamente contraddittoria l'esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile e «ciò in particolare – ma non solo – nei casi in cui la convivenza si fonda su una relazione affettiva, tipica del “rapporto familiare”, nell'ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle “aggregazioni” cui fa riferimento l'art. 2 Cost.».

Questa Corte ha ricordato che «la distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'art. 3 Cost.»; e ha puntualizzato che «[i]n questo caso l'elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo *ex* art. 2 Cost.», mentre in caso contrario «il diritto –

costituzionalmente presidiato – del portatore di handicap di ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio».

Più recentemente la rilevanza della convivenza di fatto è stata presa in considerazione dalla sentenza n. 10 del 2024. Questa Corte, affrontando la delicata questione dell'affettività intramuraria in stato di detenzione, non ha dubitato della inclusione della convivenza tra le relazioni affettive della persona che l'ordinamento giuridico tutela «nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza». Ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente.

8. – Anche nella giurisprudenza comune la convivenza *more uxorio* trova riconoscimento.

La giurisprudenza civile di legittimità, premesso che la situazione di convivenza resta non pienamente assimilabile al matrimonio, sia sotto il profilo della stabilità che di quello delle tutele offerte al convivente, tanto nella fase fisiologica che in quella patologica del rapporto, riconosce con orientamento condiviso che, in quanto «espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, cui corrisponde anche un'assunzione di responsabilità» verso il *partner* e il nucleo familiare, l'instaurazione di una stabile convivenza comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il compagno o la compagna «dal quale possono derivare contribuzioni economiche che non rilevano più per l'ordinamento solo quale adempimento di un'obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto (come attualmente previsto dall'art. 1, comma 37, della legge n. 76 del 2016), anche l'adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 novembre 2021, n. 32198).

In particolare, nelle più recenti pronunce delle Sezioni unite civili, in caso di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, si dà rilievo al periodo di convivenza, sia prematrimoniale (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 18 dicembre 2023, n. 35385), che dell'*ex* coniuge (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 7 febbraio 2023, n. 3645 e ordinanza 5 maggio 2022, n. 14256), quanto alla determinazione dell'assegno divorzile o dell'assegno di mantenimento (Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 12 dicembre 2023, n. 34728), e della convivenza antecedente l'unione civile per la

determinazione dell'assegno in favore del componente dell'unione civile (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 dicembre 2023, n. 35969).

L'accertamento dell'esistenza della convivenza – intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale – rileva in tante altre situazioni specifiche: sul risarcimento del danno da perdita della vita del convivente (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 13 aprile 2018, n. 9178 e 16 settembre 2008, n. 23725); sulla sofferenza provata dal convivente in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del *partner* (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 21 aprile 2016, n. 8037); ai fini dell'indebito arricchimento (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 7 giugno 2018, n. 14732); ai fini della legittimazione ad esperire l'azione di spoglio (Corte di cassazione, seconda sezione civile, sentenza 2 gennaio 2014, n. 7); sulla detenzione qualificata dell'immobile adibito a casa familiare assegnato all'*ex* convivente genitore collocatario di figli minori (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 11 settembre 2015, n. 17971).

9. – Dal suo canto la giurisprudenza penale di legittimità – già sopra richiamata – converge verso interpretazioni estensive al convivente di fatto di disposizioni che, tradizionalmente, facevano esclusivo riferimento alla famiglia fondata sul matrimonio.

Particolarmente significativa – come è già stato sopra rilevato – è l'estensione al convivente *more uxorio* del perimetro applicativo della «scusante soggettiva» di cui all'art. 384, primo comma, cod. pen., operata in via interpretativa dalla Corte di cassazione (sentenza n. 10381 del 2021).

10. – Nell'ambito europeo, l'adeguamento dell'ordinamento interno al quadro di progressiva evoluzione dei costumi del nostro paese ha trovato conforto e a volte stimolo nei principi della CEDU (che all'art. 8 riconosce il «Diritto al rispetto della vita privata e familiare») e in quelli della CDFUE (che all'art. 9 riconosce il «Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia»); l'interpretazione di tali principi ad opera degli organi giurisdizionali sovranazionali si orienta nel senso del riconoscimento della tutela dei diritti legati alla vita privata e familiare all'unione di due persone in sé, anche se dello stesso sesso, a prescindere dalla celebrazione del matrimonio, purché la stessa sia connotata da stabilità.

Che la vita dei conviventi di fatto rientri nella concezione di vita «familiare» è una nozione ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte EDU in sede di interpretazione dell'art. 8, paragrafo 1, (Corte EDU, sentenza 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio; Corte EDU, sentenza 18 dicembre 1986, Johnston e altri contro Irlanda; Corte EDU, sentenza 26 maggio 1994, Keegan contro Irlanda; Corte EDU, sentenza 5 gennaio 2010, Jaremowicz contro Polonia; Corte EDU, sentenza 27 aprile 2010, Moretti e Benedetti contro Italia; Corte EDU, sentenza 24 giugno 2010, Schalk and Kopf contro Austria; Corte EDU, sentenza 3 aprile 2012, Van der Heijden contro Paesi Bassi; Corte EDU, grande

camera, sentenza 7 novembre 2013, Vallianatos contro Grecia; Corte EDU, sentenza Oliari ed altri contro Italia); l'ambito soggettivo della nozione di «vita familiare» ai sensi dell'art. 8 CEDU include sia le relazioni giuridicamente istituzionalizzate, sia le relazioni fondate sul dato biologico, sia, infine, quelle che costituiscono «famiglia» in senso sociale, alla condizione che sussista l'effettività di stretti e comprovati legami affettivi.

Anche l'art. 9 CDFUE, nel riconoscere il «diritto di sposarsi» tra le libertà fondamentali tutelate in modo disgiunto e autonomo rispetto al «diritto di fondare una famiglia», ha realizzato una significativa apertura nei confronti delle famiglie di fatto ponendo le basi per un avanzamento nelle possibilità di protezione della molteplicità e varietà delle relazioni ad esse riconducibili.

11. – In sintesi, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa (punto 3 e seguenti), sia della giurisprudenza costituzionale (punto 7), comune (punti 8 e 9) ed europea (punto 10), che ha dato piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.

Il modello secondo la scelta del Costituente è la famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.).

Permangono, quindi, differenze di disciplina, ma, quando si tratta di diritti fondamentali, esse sono recessive e la tutela non può che essere la stessa sia che si tratti, ad esempio, del diritto all'abitazione (sentenza n. 404 del 1988), o della protezione di soggetti disabili (sentenza n. 213 del 2016), o dell'affettività di persone detenute (sentenza n. 10 del 2024).

Parimenti fondamentale è il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), che, quando reso nel contesto di un'impresa familiare, richiede uguale protezione.

Come si è già visto, la disciplina dell'impresa familiare – a differenza di quella dell'impresa coniugale (art. 177, primo comma, lettera *d*, cod. civ.), che concerne specificamente il regime patrimoniale legale della comunione dei beni tra i coniugi – mira a tutelare il lavoro «familiare», quale fattispecie intermedia tra il lavoro subordinato vero e proprio e quello gratuito, reso «*affectionis vel benevolentiae causa*». La difficoltà per il prestatore di provare la subordinazione in siffatto contesto finiva prevalentemente per attrarre la prestazione nella fattispecie del lavoro gratuito, privo di effettiva protezione.

Questa esigenza di approntare una speciale garanzia del lavoro è stata realizzata dall'art. 230-*bis* cod. civ., secondo la scelta del legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975, con un ampio raggio di applicazione perché abbraccia non solo il coniuge e gli stretti congiunti dell'imprenditore, ma anche tutti i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado secondo l'elencazione contenuta nel terzo comma della disposizione; elencazione alla quale deve ritenersi che si siano aggiunti, nel 2016, i soggetti legati da unioni civili.

Ma anche il convivente *more uxorio* versa nella stessa situazione in cui l'*affectio maritalis* fa sbiadire l'assoggettamento al potere direttivo dell'impre-

ditore, tipico del lavoro subordinato, e la prestazione lavorativa rischia di essere inesorabilmente attratta nell'orbita del lavoro gratuito. Si smarrisce così l'effettività della protezione del lavoro del convivente che, in termini fattuali, non differisce da quello del lavoro familiare prestato da chi è legato all'imprenditore da un rapporto di coniugio, parentela o affinità.

È vero che successivamente il legislatore ha posto rimedio – solo parzialmente e in termini ingiustificatamente discriminatori – a questa carenza quando, nell'istituire le unioni civili, ha introdotto una fattispecie dimidiata di partecipazione all'impresa familiare del convivente di fatto (art. 230-*ter* cod. civ.).

A differenza delle unioni civili, questa esigenza di garanzia del lavoro reso nell'impresa familiare sussisteva già prima in presenza di convivenze di fatto che richiedevano la stessa tutela di questo diritto fondamentale. La protezione del lavoro del convivente di fatto doveva essere la stessa di quella del coniuge e non poteva essere inferiore a quella riconosciuta finanche all'affine di secondo grado che prestasse la sua attività lavorativa nell'impresa familiare.

Risulta pertanto la violazione del diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), in un contesto di formazione sociale, quale è la famiglia di fatto (art. 2 Cost.). Anche l'art. 3 Cost. risulta violato «non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente» (sentenza n. 213 del 2016), ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma posta a tutela del diritto al lavoro che va riconosciuto quale strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare (ancora, art. 2 Cost.).

12. – La *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata va operata inserendo il convivente di fatto dell'imprenditore nell'elenco dei soggetti legittimati a partecipare all'impresa familiare di cui al terzo comma dell'art. 230-*bis* cod. civ., e quindi prevedendo come impresa familiare quella cui collabora anche «il convivente di fatto».

Ai conviventi di fatto, intendendosi come tali «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale» (art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016), vanno dunque riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge e della persona unita civilmente all'imprenditore.

13. – Pertanto – assorbito l'esame degli ulteriori parametri evocati (art. 9 CDFUE e art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 12 CEDU) – si deve dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-*bis*, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto».

14. – L'ampliamento della tutela apprestata dall'art. 230-*bis* cod. civ. al convivente di fatto per effetto della predetta pronuncia di illegittimità costitu-

zionale fa sì che la previsione dell'art. 230-*ter* cod. civ. avrebbe oggi il significato non più di apprestare per quest'ultimo una garanzia prima non prevista, come nell'intendimento del legislatore del 2016, bensì quella di restringere – ingiustificatamente e in modo discriminatorio (in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.) – la più ampia tutela qui riconosciuta; un abbassamento di protezione che viola il diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.), oltre che il diritto alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.).

Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa in via consequenziale all'art. 230-*ter* cod. civ., che attribuisce al convivente di fatto una tutela dimidiata dal mancato riconoscimento del lavoro «nella famiglia», del diritto al mantenimento, del diritto di prelazione nonché dei diritti partecipativi, e quindi significativamente più ridotta rispetto a quella che consegue all'accoglimento della questione sollevata in riferimento all'art. 230-*bis* cod. civ.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-*bis*, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-*ter* cod. civ.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 4 luglio 2024.

2.2. Abitazione

SENTENZA N. 404/1988 (PRES. SAJA; RED. CASAVOLA)

Locazione – Immobili ad uso abitativo – Morte del conduttore – Successione nel contratto di locazione – Possibilità di succedere al conduttore, da parte del convivente, in caso di cessazione della convivenza, quando vi sia prole naturale.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), art. 6.

Costituzione, artt. 2 e 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

Locazione – Immobili ad uso abitativo – Morte del conduttore – Successione nel contratto di locazione – Coniuge separato di fatto dal conduttore – Possibilità di succedergli se vi sia accordo in tal senso.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), art. 6.

Costituzione, artt. 2 e 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 176/2000 (PRES. MIRABELLI; RED. CAPOTOSTI)

Regione Lombardia – Edilizia residenziale pubblica – Requisiti ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale – Reddito immobiliare degli assegnatari rilevante ai fini della decadenza dell'assegnazione – Commisurazione al canone di locazione determinato ai sensi della legge sull'equo canone (legge n. 392 del 1978).

Legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), artt. 2, primo comma, lett. d) e 22, primo comma, lett. e).

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 161/2013 (PRES. GALLO; RED. CASSESE)

Edilizia popolare – Norme della Regione Toscana – Riscatto dell'immobile – Cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo – Diritto di acquistare gli alloggi di edilizia residenziale popolare di cui siano assegnatari in base all'art. 17 della legge n. 137 del 1952, con applicazione del prezzo di acquisto di maggior favore riservato dalla legge statale ai profughi assegnatari in base all'art. 18 della stessa legge.

Legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 - Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 - Normativa organica per i profughi), artt. 1, 2, 3 e 4.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 168/2014 (PRES. SILVESTRI; RED. TESAURO)

Assistenza – Norme della Regione Valle d'Aosta – Edilizia residenziale pubblica – Requisiti di accesso – Residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente – Irragionevole discriminazione nei confronti dei cittadini dell'Unione europea e nei confronti dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), art. 19, comma 1, lett. b).

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e 117, primo comma, in riferimento all'art. 21, paragrafo 1, del TFUE, all'art. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché all'art. 11, paragrafo 1, lett. f), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003.

SENTENZA N. 38/2016 (PRES. CRISCUOLO; RED. DE PRETIS)

Bilancio e contabilità pubblica – Norme della Regione Puglia – Utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica – Possibilità per gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario di destinarne una quota al pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo del pareggio di bilancio.

Legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), art. 1, comma 1, lett. c).

Costituzione, art. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica).

SENTENZA N. 106/2018 (PRES. LATTANZI; RED. MORELLI)

Edilizia residenziale pubblica – Accesso dei soggiornanti di lungo periodo alla procedura per l'assegnazione degli alloggi – Residenza da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale, in regola con la normativa statale in materia di immigrazione.

Legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)», art. 4, comma 1.

Costituzione, art. 117, primo comma, in relazione agli artt. 4 e 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003.

SENTENZA N. 166/2018 (PRES. LATTANZI; RED. CARTABIA)

Assistenza e solidarietà sociale – Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi previsti – Previsione, per i soli stranieri immigrati, del possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 11, comma 13.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 44/2020 (PRES. CARTABIA; RED. DE PRETIS)

Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Lombardia – Requisiti richiesti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici – Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa sul territorio regionale da almeno cinque anni.

Legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), art. 22, comma 1, lett. b).

Costituzione, art. 3, commi primo e secondo (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 9/2021 (PRES. CORAGGIO; RED. DE PRETIS)

Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Abruzzo – Richiedenti l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica – Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea privi dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria – Necessità di attestare che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedano alloggi adeguati nel paese di origine o di provenienza.

Legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34, recante «Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative», artt. 2, comma 1, e 4, comma 1.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 118/2021 (PRES. CORAGGIO; RED. VIGANÒ)

Assistenza e solidarietà sociale – Norme della Regione Abruzzo – Titolari di benefici abitativi e di sostegno economico – Soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona – Esclusione.

Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020)», art. 42, comma 4.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 77/2023 (PRES. SCIARRA; RED. DE PRETIS)

Edilizia residenziale pubblica – Norme della Regione Liguria – Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) – Requisiti del nucleo familiare – Residenza o attività lavorativa da almeno cinque anni nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando tenendo conto della decorrenza della stessa nell'ambito del territorio regionale.

Legge della Regione Liguria 29 giugno 2004, n. 10, recante «Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)», art. 5, comma 1, lett. b).

Costituzione, art. 3, primo comma (eguaglianza).

SENTENZA N. 145/2023 (PRES. SCIARRA; RED. DE PRETIS)

Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione Marche – Requisiti di accesso – Residenza protratta da almeno un quinquennio.

Legge della Regione Marche 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), art. 20-*quater*, comma 1, lett. a-*bis*).

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 15/2024 (PRES. BARBERA; RED. PATRONI GRIFFI)

Edilizia e urbanistica – Edilizia agevolata – Norme della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Assegnazione di alloggi – Requisiti – Impossidenza di altri alloggi in Italia o all'estero –

Previsione che per i cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo si applichino criteri di attestazione più onerosi rispetto ai cittadini italiani o UE.

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), art. 29, comma 1-*bis*).

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e 117, primo comma, quest'ultimo in relazione all'art. 11, paragrafo 1, lett. *d*), della direttiva 2003/109/CE.

SENTENZA N. 67/2024 (PRES. BARBERA; RED. NAVARRETTA)

Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione Veneto – Requisiti di accesso – Residenza anagrafica nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente.

Legge della Regione Veneto 3 novembre 2017 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica), n. 39, art. 25, comma 2, lett. *a*).

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 1/2025 (PRES. AMOROSO; RED. PITRUZZELLA)

Straniero – Assegnazione di alloggi residenziali pubblici – Norme della Provincia autonoma di Trento – Requisiti di accesso alle graduatorie – Requisiti per accedere al contributo integrativo del canone di locazione – Richiesta di residenza in Italia per almeno dieci anni di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», come introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2 dell'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), artt. 5, comma 2-*bis*, e 3, comma 2-*bis*.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza e ragionevolezza) e 117, primo comma, quest'ultimo in relazione all'art. 11, paragrafo 1, lett. *d*) ed *f*), della direttiva 2003/109/CE.

Considerato in diritto

1. – Le quattro questioni, di cui alle ordinanze in epigrafe, riguardano l'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani") e vanno decise con unica sentenza.

2. – L'articolo suindicato è sospettato:

a) dal Pretore di Rodi Garganico, con ordinanza del 21 dicembre 1981 (R. O. n. 116/1982), di violare il principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione "nella parte in cui non prevede la successione dell'altro coniuge al conduttore anche in caso di separazione di fatto, se tra i due si sia così convenuto";

[*omissis*]

d) dal Tribunale di Firenze, con ordinanza del 6 ottobre 1982 (R. O. n. 368/1983), di violare, oltre all'art. 3, anche gli artt. 2 e 30 della Costituzione "nella parte in cui non prevede la successione nel contratto per il convivente *more uxorio* se così sia convenuto nell'atto di separazione e vi sia prole naturale".

3. – Le questioni sono fondate.

Il profilo, che tutte le accomuna, consiste nel chiedersi se la mancata previsione della successione nella titolarità del contratto di locazione, fino alla normale consumazione della durata quadriennale del rapporto, come stabilita *ex lege*, non contrasti con valori presenti in Costituzione.

Non viene qui in evidenza, come ritengono i giudici *a quibus*, un trattamento discriminatorio a sfavore della convivenza *more uxorio*, che violerebbe il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. E neppure un contrasto con la spontaneità delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo, di cui all'art. 2 della Costituzione, o, nel particolare caso di specie *sub d)*, un ostacolo all'esercizio e all'adempimento dei diritti e doveri dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio, di cui all'art. 30, primo comma, della Costituzione.

Come affermato da una recente sentenza di questa Corte (n. 217 del 1988): "il diritto all'abitazione rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione... In breve, creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso". Altra sentenza di questa Corte (sent. n. 49 del 1987) aveva già riconosciuto "indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione".

Tali statuizioni, pur espresse in ordine allo specifico favor, di cui all'art. 47, secondo comma, della Costituzione, per l'accesso del risparmio popolare alla

proprietà dell'abitazione, hanno una portata più generale ricollegandosi al fondamentale diritto umano all'abitazione riscontrabile nell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948) e nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali (approvato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale della Nazioni Unite e ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881).

Quando il legislatore, nel contesto della legge n. 392 del 1978, detta l'art. 6, rubricandolo "Successione nel contratto", esprime il dovere collettivo di "impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione", dovere che connota da un canto la forma costituzionale di Stato sociale, e dall'altro riconosce un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione.

4. – Ciò conduce ad ulteriore sviluppo le considerazioni svolte nella sentenza di questa Corte n. 252 del 1983.

All'inizio degli anni Ottanta un indirizzo dottrinale e giurisprudenziale tendeva a costruire il diritto all'abitazione come un diritto soggettivo perfetto, destinato a rendere sempre poziore la posizione del locatario su quella del locatore, suggerendo come modello la disciplina francese e tedesca della locazione abitativa a tempo indeterminato con recesso del locatore solo per giusta causa.

La Corte dovette allora obbiettare che la "stabilità della situazione abitativa" non costituisce autonomo e indefettibile presupposto per l'esercizio dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione.

La Corte invece affermava in proposito che "indubbiamente l'abitazione costituisce, per la sua fondamentale importanza nella vita dell'individuo, un bene primario il quale deve essere adeguatamente e concretamente tutelato dalla legge".

La giurisprudenza precedente di questa Corte (sent. n. 45 del 1980; ord. n. 128 del 1980) non aveva dato il dovuto rilievo all'abitazione come bene primario, valutando su un piano prospettico di maggiore rilevanza l'estraneità del convivente *more uxorio* dagli elenchi tassativi degli aventi diritto alla proroga dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione, in caso di morte del conduttore, sia in base all'art. 2-bis, comma primo, parte prima, della legge 12 agosto 1974, n. 351, sia in base all'art. 1, comma quarto, parte prima, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Ritiene oggi la Corte che la nuova normativa sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, introdotta dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, realizzando con il regime dell'equo canone un superamento di quella previgente, fondata sul meccanismo della proroga, determini una minore compressione del diritto del proprietario-locatore e consenta pertanto una più penetrante indagine sui fini che il legislatore ha inteso perseguire nel sostituire la fattispecie "successione nel contratto" a quella della operatività della proroga.

Il legislatore del 1950 ha usato la formula “la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui abitualmente conviventi” (art. 1, comma 4, parte I, l. n. 253/1950); quello del 1974 la variante: “del coniuge, dei figli, dei genitori o dei parenti entro il secondo grado del defunto con lui anagraficamente conviventi” (art. 2-*bis*, comma 1, parte I, l. n. 351/1974).

La volontà di escludere qualunque soggetto diverso da quelli elencati è fatta palese dall'avverbio “soltanto”.

Diversa formulazione è quella dell'art. 6, primo comma, della vigente legge n. 392 del 1978: “in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi”.

Le *species* “figli, genitori, parenti entro il secondo grado, con lui anagraficamente conviventi”, della corrispondente norma del 1974, si espandono nei genera “eredi, parenti, affini con lui abitualmente conviventi”.

Il legislatore del 1978, cioè, ha voluto tutelare non la famiglia nucleare, né quella parentale, ma la convivenza di un aggregato esteso fino a comprendervi estranei – potendo tra gli eredi esservi estranei –, i parenti senza limiti di grado e finanche gli affini.

È evidente la volontà legislativa di farsi interprete di quel dovere di solidarietà sociale, che ha per contenuto l'impedire che taluno resti privo di abitazione, e che qui si specifica in un regime di successione nel contratto di locazione, destinato a non privare del tetto, immediatamente dopo la morte del conduttore, il più esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori della cerchia della famiglia legittima, purché con quello abitualmente conviventi.

[*omissis*]

Nella questione *sub d)*, sollevata dal Tribunale di Firenze, essendo la separazione tra i conviventi *more uxorio* soltanto una espressione metaforica che indica in realtà la estinzione del rapporto *more uxorio*, l'esistenza di prole naturale valorizza ulteriormente la *ratio decidendi* per la conservazione dell'abitazione alla residua comunità familiare.

Nella questione *sub a)*, sollevata dal Pretore di Rodi Garganico, la separazione di fatto tra coniugi non dovrebbe avere alcuna rilevanza esterna, restando quella locata la casa coniugale. Ma essendosi convenuta tra i coniugi la conservazione dell'abitazione per uno solo di essi, la fattispecie, in base al principio di razionalità di cui all'art. 3 della Costituzione, non può ricevere trattamento diverso da quello disposto per le ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 6 della legge 392 del 1978 che recita: “In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto”.

Rispetto al bene primario dell'abitazione che la *ratio legis* salvaguarda, il titolo della separazione, di fatto o consensuale, non può avere effetto discriminatorio senza vulnerare ancora una volta il combinato disposto degli artt. 2 e 3 della Costituzione nella configurazione su richiamata.

Che la separazione di fatto non comporti l'evidenza documentale di quanto convenuto tra i coniugi, come nella separazione consensuale, provveduta di verbale e di decreto di omologazione, non è ragione sufficiente per giustificarne l'assenza dalla previsione legale. L'accordo o l'atto concludente tra i separati di fatto sarà oggetto di prova e il relativo accertamento ristabilirà la parità con l'accordo convenuto nel verbale tra i separati con separazione consensuale omologata.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

[*omissis*]

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

* * *

Sentenza n. 176/2000 (Pres. Mirabelli; Red. Capotosti)

Considerato in diritto

[*omissis*]

3. – Nel merito, la questione è fondata.

La fissazione di limiti reddituali ai fini dell'assegnazione e del godimento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ha rappresentato, a partire dal regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che costituisce il primo complesso normativo organico nel settore, un elemento costante della disciplina (cfr., in particolare, art. 2 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035; art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513), in quanto connotato alle finalità sociali proprie di questo tipo di intervento pubblico, il quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituisce un servizio pubblico deputato alla "provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti" (cfr. sentenze n. 417 del 1994, n. 347 del 1993, n. 486 del 1992). Il riconoscimento del diritto di tali soggetti ad un'abitazione, il quale rappresenta "un connotato della forma costituzionale di Stato sociale" (sentenza n. 559 del 1989), è tuttavia assoggettato ad una serie di condizioni relative, tra l'altro, ai requisiti degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, quali, come già rilevato, il basso reddito familiare (sen-

tenza n. 121 del 1996), ma anche l'assenza, indipendentemente dal reddito goduto, di titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su di un immobile adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare dell'assegnatario stesso.

4. – In questa ottica la Regione Lombardia, con la citata legge n. 91 del 1983, ha stabilito che per partecipare al bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, tra l'altro, occorre non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, situato nella provincia cui si riferisce il bando di concorso (art. 2, lettera *c*), né su altro alloggio, ubicato in qualsiasi altra località del territorio nazionale, il quale sia fonte di un reddito almeno pari all'equo canone necessario per la locazione di un'abitazione adeguata, con medie condizioni abitative (lettera *d*).

Nel contesto della disciplina sull'edilizia residenziale pubblica, che mira a garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi, è evidente che la titolarità di diritti reali immobiliari può ragionevolmente dispiegare efficacia preclusiva nei confronti dell'aspirante assegnatario, quando la titolarità in questione riguardi un immobile situato nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Ma non è irragionevole che la medesima preclusione operi anche nei confronti di chi aspira all'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, pur essendo titolare di un bene della stessa natura, anche se situato al di fuori del predetto ambito territoriale.

Ed invero quella preclusione vuole impedire che possa essere ammesso, in modo incongruo rispetto alle finalità della legislazione sull'edilizia pubblica, a richiedere l'adempimento del "dovere", gravante sulla collettività, di agevolare l'accesso all'abitazione a categorie di cittadini meno abbienti, a canoni inferiori a quelli correnti sul mercato (sentenza n. 419 del 1991), proprio chi sia titolare di un bene immobiliare avente la stessa natura di quello al quale aspira, anche se ubicato al di fuori della sede di lavoro dell'interessato. Né si può dire che questa circostanza impedisca il godimento del bene stesso, giacché, in ogni caso, il titolare può comunque da esso ricavare utilità comparabili con quelle di un alloggio situato in luogo adeguato.

Sotto questo profilo appare pertanto giustificata la preclusione all'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica stabilita al riguardo dalla norma impugnata. Appare invece incongruo, rispetto alla finalità perseguita, il criterio adottato dal legislatore regionale e cioè l'assunzione del canone di locazione, determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978, come parametro di valutazione dell'alloggio ubicato in altra località, in quanto l'impostazione di fondo della disciplina dell'equo canone è ormai da considerare superata.

Le vigenti disposizioni in materia, infatti, rimettendo ai variabili equilibri del mercato degli affitti la determinazione dei canoni di locazione, superano i precedenti indici convenzionali e coefficienti di valutazione utilizzati nella citata

legge n. 392 del 1978, che davano luogo ad un parametro del valore locativo, che si poteva considerare oggettivo ed uniforme su tutto il territorio nazionale, anche se ritenuto già allora scarsamente rappresentativo del reddito immobiliare (cfr. sentenze n. 21 del 1996, n. 263 del 1994). Tale difetto di rappresentatività del reddito è divenuto tanto più evidente dopo l'introduzione dei cosiddetti "patti in deroga" ad opera del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 e dopo l'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha incentrato la disciplina della materia sulla libera contrattazione delle parti, suscettibile pertanto di essere influenzata dalle particolari situazioni di mercato, oltre che dalle soggettive valutazioni economiche delle parti, così da rendere ben possibili, a parità di condizioni, sensibili variazioni d'importo del canone, anche in relazione alla località in cui è situato l'immobile.

Le norme impugnate fondano dunque la preclusione all'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica non su un indice oggettivo di valutazione del cespite immobiliare in questione, quanto piuttosto, in modo irragionevole, sul presupposto di un tipo di reddito (il valore locativo previsto dalla legge n. 392 del 1978), che, peraltro, non può essere, per le ragioni già dette, rivelatore del valore effettivo del bene stesso. Risulta così evidente l'arbitrarietà della scelta legislativa regionale, tanto più se si considera che la delibera del Cipe del 13 marzo 1995, in materia di edilizia residenziale pubblica, ha modificato sul punto la precedente delibera del 19 novembre 1981, eliminando il criterio del valore locativo dalla previsione del requisito della mancanza di titolarità di diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

L'accoglimento della questione sotto il profilo prospettato comporta l'assorbimento delle altre censure proposte dai giudici rimettenti nei confronti delle medesime norme.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera *d*) e dell'art. 22, primo comma, lettera *e*) della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

* * *

Sentenza n. 161/2013 (Pres. Gallo; Red. Cassese)*Considerato in diritto**[omissis]*

2. – La questione è fondata.

2.1. – Preliminarmente, occorre ricostruire il quadro normativo in materia di provvidenze abitative previste a favore dei cittadini italiani in possesso della qualifica di «profugo», al fine di individuare la *ratio* dei benefici loro riconosciuti.

La legge n. 137 del 1952 – primo intervento a favore dei cittadini italiani rientrati dalle ex colonie africane e dalle regioni sottratte alla sovranità dello Stato italiano a seguito degli accordi di pace che posero fine al secondo conflitto mondiale – ha previsto due tipi di provvidenze abitative. Da un lato, l'art. 17 di tale legge riservava ai profughi (in origine, per un quadriennio) una quota pari al 15 per cento delle assegnazioni di tutti gli alloggi che gli istituti di gestione delle case popolari avrebbero costruito dal 1° gennaio 1952 (cosiddetti alloggi “riservati”). Dall'altro lato, l'art. 18 autorizzava (in origine, fino al 1954) la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta amministrati dal Ministero dell'interno (cosiddetti alloggi “dedicati”).

Il rapporto tra gli enti di gestione e i profughi assegnatari degli alloggi “riservati”, sorto in base al citato art. 17, è assoggettato, anche ai fini della determinazione del canone, al regime giuridico dettato in via generale per i rapporti tra gli stessi enti e gli assegnatari ordinari. Al contrario, per i profughi assegnatari degli alloggi “dedicati”, di cui all'art. 18, l'art. 24 della stessa legge n. 137 del 1952 ha previsto un canone di locazione maggiorato, che – secondo il testo originario – comprendeva «le spese generali di amministrazione e manutenzione dell'alloggio calcolate secondo le norme del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165, nonché una somma pari al 2 per cento annuo del costo dell'alloggio stesso», e – secondo il testo vigente dello stesso art. 24, come modificato dall'art. 1 della legge 14 marzo 1961, n. 182 (Modificazioni agli articoli 24 e 25 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi di guerra) – include «le spese generali, di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione dell'alloggio». Gli istituti gestori, riscosso il canone, sono tenuti a riversare allo Stato la quota – prima del 2 per cento, poi dello 0,5 per cento – relativa al costo di costruzione (art. 25 della legge n. 137 del 1952).

Proprio in considerazione del più oneroso canone da essi corrisposto, ai profughi assegnatari degli alloggi “riservati”, di cui all'art. 18, è stata concessa la facoltà di acquistare gli immobili a condizioni di particolare favore. L'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993 ha, infatti, riconosciuto ai profughi

assegnatari degli alloggi «realizzati» ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137 – costruiti, cioè, in base all'art. 18 di tale legge – il diritto di chiederne la cessione in proprietà, «beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26» del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico), ossia pagando un corrispettivo pari al 50 per cento del costo di costruzione dell'alloggio.

L'art. 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004) ha definitivamente chiarito che il regime di maggior favore previsto dall'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993 si applica soltanto alla speciale categoria di profughi assegnatari degli alloggi di cui all'art. 18 della legge n. 137 del 1952.

La scelta del legislatore statale di riservare il trattamento di acquisto agevolato ai soli profughi assegnatari di alloggi realizzati in base agli artt. 18 e seguenti della legge n. 137 del 1952 si giustifica – come già osservato in passato dalla Corte di cassazione – in ragione del fatto che tale categoria, nel pagare una canone di locazione maggiorato, ha «già corrisposto sia una quota annua (prima del 2 per cento e, poi, dello 0,5 per cento) del costo di costruzione, e dunque, una somma che – per le assegnazioni effettuate negli anni 1952-53 poteva aver raggiunto circa il 40 per cento di questo costo – sia una quota parte delle spese di manutenzione straordinaria» (Cassazione civile, sentenza n. 13949 del 1999).

2.2. – L'impugnata legge della Regione Toscana n. 59 del 2005 ha esteso il suddetto regime privilegiato, che consente di acquistare la proprietà dell'immobile versando un importo corrispondente alla metà del costo di costruzione, a tutti i profughi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Secondo l'art. 1 di tale legge regionale, infatti, anche «i profughi, assegnatari della quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica loro riservata ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), ovvero ai sensi dell'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), possono chiedere ai comuni la cessione in proprietà di tali alloggi entro il 30 giugno 2006, beneficiando delle condizioni di miglior favore», ossia di un prezzo di cessione che – in base all'articolo 3 – «è determinato nella misura del 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore».

La scelta così compiuta ha l'effetto di estendere un regime di privilegio, derogatorio rispetto alle norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica, e di alterare la posizione relativa della categoria interessata rispetto ad altre categorie – i profughi di cui all'art. 18 della legge n. 173 del 1952 e gli assegnatari ordinari di alloggi popolari – che sono titolari del medesimo diritto all'abitazione, al quale la giurisprudenza costituzionale riconosce carattere

inviolabile (*ex plurimis*, sentenze n. 61 del 2011, n. 404 del 1988 e n. 217 del 1988).

Tale scelta è in contrasto con l'art. 3 Cost. per l'irragionevolezza sia del criterio prescelto per l'estensione del beneficio, sia della parificazione di situazioni eterogenee, nonché per la non giustificata disparità di trattamento che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni censurate.

Innanzitutto, occorre considerare che la tutela dei profughi rientrati in Italia al termine del secondo conflitto mondiale è stata soddisfatta assicurando – attraverso la riserva delle assegnazioni e la costruzione diretta dei fabbricati, previste, rispettivamente dagli artt. 17 e 18 della legge n. 137 del 1952 – la disponibilità di un adeguato numero di alloggi da assegnare loro in locazione. Né le leggi dell'epoca, né quelle dei decenni successivi hanno attribuito ai suddetti conduttori un trattamento pecuniario agevolato (rispetto a quello spettante agli assegnatari ordinari di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica) per il solo fatto di essere «profughi». Le disposizioni regionali censurate introducono, invece, un regime di privilegio a favore dei profughi a oltre sessanta anni di distanza dagli eventi che avevano determinato la specificità del problema abitativo di tale categoria di persone. Per di più, in numerosi casi, per via del tempo intercorso, gli eventuali beneficiari non sono i profughi stessi, bensì, «in caso di decesso dell'assegnatario originario», i familiari con esso conviventi «ai quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio» (art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 59 del 2005). Appare, perciò, irragionevole la scelta del legislatore regionale di stabilire, a distanza di tanto tempo, un trattamento di favore che, tra gli assegnatari di alloggi popolari, privilegia la categoria dei profughi e, in concreto, i loro discendenti.

Inoltre, è vero che il legislatore statale, con l'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993, ha previsto agevolazioni nell'acquisto degli alloggi popolari a favore dei profughi assegnatari dei fabbricati realizzati in base all'art. 18 della legge n. 137 del 1952. Tuttavia, il beneficio è stato loro accordato non in quanto profughi, bensì in quanto conduttori gravati da un canone di locazione più oneroso di quello ordinario, perché comprensivo sia di una quota delle spese di manutenzione straordinaria, sia di una quota annua del costo di costruzione. La legge della Regione Toscana n. 59 del 2005, invece, estendendo l'ambito soggettivo di applicazione del regime di maggior favore nell'acquisto di alloggi popolari al di là dell'ambito indicato dall'art. 1, comma 24, della legge n. 560 del 1993, accorda rilievo esclusivo alla qualifica di profugo e trascura il dato differenziale – il canone di locazione maggiorato – che è all'origine del regime di maggior favore riservato dalla legislazione statale ai profughi destinatari degli alloggi di cui agli artt. 18 e seguenti della legge n. 137 del 1952. In tal modo, il legislatore regionale equipara il trattamento di due gruppi di conduttori di alloggi pubblici che, benché accomunati dall'essere (stati) profughi, si trovano,

rispetto alle condizioni di esercizio del diritto al riscatto dell'immobile, in una situazione oggettivamente differenziata.

Infine, gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana n. 59 del 2005 determinano una disparità di trattamento, anch'essa non giustificata, tra i profughi assegnatari di alloggi popolari "riservati", di cui all'art. 17 della legge n. 137 del 1952, e gli ordinari assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La normativa regionale censurata, infatti, differenzia la posizione di tali categorie di conduttori senza tener conto del fatto che gli uni e gli altri – avendo goduto dell'assistenza pubblica in ragione di un comune stato di bisogno, ritenuto meritevole di tutela, e avendo corrisposto negli anni, agli enti gestori degli alloggi loro assegnati, un identico canone di locazione – si trovano, ai fini dell'acquisto in proprietà dell'immobile, nella medesima condizione.

3. – In considerazione della inscindibile connessione esistente tra gli impugnati artt. 1 e 3 della Regione Toscana n. 59 del 2005 e le altre disposizioni (artt. 2 e 4) della stessa legge, l'illegittimità costituzionale dei primi deve estendersi in via consequenziale alle seconde, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 – Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 – Normativa organica per i profughi);

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge della Regione Toscana n. 59 del 2005.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2013.

* * *

Sentenza n. 168/2014 (Pres. Silvestri; Red. Tesauro)

Considerato in diritto

[*omissis*]

2. – La questione è fondata nei termini di seguito precisati.

Questa Corte ha da tempo rilevato che le finalità proprie dell'edilizia

residenziale pubblica sono quelle di «garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi» (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla «provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti» (sentenze n. 417 del 1994, n. 347 del 1993, n. 486 del 1992). Dal complesso delle disposizioni costituzionali relative al rispetto della persona umana, della sua dignità e delle condizioni minime di convivenza civile, emerge, infatti, con chiarezza che l'esigenza dell'abitazione assume i connotati di una pretesa volta a soddisfare un bisogno sociale ineludibile, un interesse protetto, cui l'ordinamento deve dare adeguata soddisfazione, anche se nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie. Per tale motivo, l'accesso all'edilizia residenziale pubblica è assoggettato ad una serie di condizioni relative, tra l'altro, ai requisiti degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, quali, ad esempio, il basso reddito familiare (sentenza n. 121 del 1996) e l'assenza di titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su di un immobile adeguato alle esigenze abitative del nucleo familiare dell'assegnatario stesso, requisiti sintomatici di una situazione di reale bisogno.

In questa prospettiva la legge n. 3 del 2013 della Regione Valle d'Aosta, intitolata «Disposizioni in materia di politiche abitative», stabilisce che la Regione «promuove una serie coordinata di interventi di interesse generale e di carattere sociale» (art. 1), tesi, fra l'altro, a «risolvere, anche con interventi straordinari, gravi e imprevedibili emergenze abitative presenti sul territorio regionale o espresse da particolari categorie sociali» (comma 1, lettera *g*), fra le quali ricomprende gli anziani, i soggetti diversamente abili, gli immigrati. Fra gli interventi suddetti, vi è la realizzazione della cosiddetta edilizia residenziale pubblica, definita dalla stessa legge, all'art. 8, comma 1, come «il patrimonio immobiliare realizzato con il concorso finanziario di enti pubblici e costituito da abitazioni destinate a ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato», e quindi destinate a sopperire a situazioni di «emergenza abitativa» (art. 13, comma 5, lettera *a*).

Al fine di realizzare tale servizio sociale, di natura gratuita per il fruitore, la Regione ha stabilito, all'art. 19, comma 1, specifici criteri di accesso per l'assegnazione dei beni facenti parte del patrimonio abitativo regionale in esame, fra i quali, accanto alla previsione di indicatori del basso reddito e della assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su quote di immobili adeguati alle esigenze abitative del nucleo familiare richiedente (requisiti rivelatori della situazione di bisogno), indica, alla lettera *b*), il diverso criterio della residenza protratta per otto anni, anche non consecutivi, sul territorio regionale.

Questa Corte ha riconosciuto che «le politiche sociali delle Regioni legate

al soddisfacimento dei bisogni abitativi ben possono prendere in considerazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza» (sentenza n. 222 del 2013), considerato che «L'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione, [...] può richiedere garanzie di stabilità, che, nell'ambito dell'assegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone l'efficacia» (sentenza n. 222 del 2013). Un simile requisito, tuttavia, deve essere «contenuto entro limiti non palesemente arbitrari ed irragionevoli» (sentenza n. 222 del 2013), anche in linea con il principio che «se al legislatore, sia statale che regionale (e provinciale), è consentito introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni assistenziali al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili» (sentenza n. 133 del 2013), tuttavia «la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza» (sentenza n. 133 del 2013) e che, quindi, debbano essere in ogni caso coerenti ed adeguati a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione (sentenza n. 40 del 2011).

Nella specie, la previsione dell'obbligo di residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, quale presupposto necessario per la stessa ammissione al beneficio dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica (e non, quindi, come mera regola di preferenza), determina un'irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini dell'Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri (art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell'art. 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l'accesso alla procedura per l'ottenimento di un alloggio.

Quanto ai primi, risulta evidente che la norma regionale in esame li pone in una condizione di inevitabile svantaggio in particolare rispetto alla comunità regionale, ma anche rispetto agli stessi cittadini italiani, che potrebbero più agevolmente maturare gli otto anni di residenza in maniera non consecutiva, realizzando una discriminazione vietata dal diritto comunitario (oggi «diritto dell'Unione europea», in virtù dell'art. 2, numero 2, lettera a, del Trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007), in particolare dall'art. 18 del TFUE, in quanto determina una compressione ingiustificata della loro libertà di circolazione e soggiorno, garantita dall'art. 21 del TFUE. Infatti, il requisito della residenza protratta per otto anni sul territorio regionale induce i cittadini dell'Unione a non esercitare la libertà di circolazione abbandonando lo Stato membro cui appartengono (Corte di giustizia, sentenza 21

luglio 2011, in causa C-503/09, Stewart), limitando tale libertà in una misura che non risulta né proporzionata, né necessaria al pur legittimo scopo di assicurare che a beneficiare della provvidenza siano soggetti che abbiano dimostrato un livello sufficiente di integrazione nella comunità presso la quale risiedono (Corte di giustizia, sentenza 23 marzo 2004, in causa C-138/02, Collins), anche al fine di evitare oneri irragionevoli onde preservare l'equilibrio finanziario del sistema locale di assistenza sociale (Corte di giustizia, sentenza 2 agosto 1993, in cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91, Allué). Non è, infatti, possibile presumere, in termini assoluti, che i cittadini dell'Unione che risiedano nel territorio regionale da meno di otto anni, ma che siano pur sempre ivi stabilmente residenti o dimoranti, e che quindi abbiano instaurato un legame con la comunità locale, versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni e, per ciò stesso siano estromessi dalla possibilità di accedere al beneficio.

Sulla base di analoghe argomentazioni, è agevole ravvisare la portata irragionevolmente discriminatoria della norma regionale impugnata anche con riguardo ai cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. L'art. 11 della direttiva 2003/109/CE stabilisce, alla lettera f) del paragrafo 1, che il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda «l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio». Tale previsione, che è stata recepita dall'art. 9, comma 12, lettera c), del d.lgs. n. 286 del 1998 (nel testo modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, recante «Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo»), mira ad impedire qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, applicando criteri di distinzione diversi dalla cittadinanza, conduca di fatto allo stesso risultato, a meno che non sia obiettivamente giustificata e proporzionata al suo scopo. La previsione di una certa anzianità di soggiorno o di residenza sul territorio ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si aggiunge al requisito prescritto per ottenere lo *status* di soggiornante di lungo periodo, costituito dal possesso del permesso di soggiorno da almeno cinque anni nel territorio dello Stato, ove tale soggiorno non sia avvenuto nel territorio della Regione, potrebbe trovare una ragionevole giustificazione nella finalità di evitare che detti alloggi siano assegnati a persone che, non avendo ancora un legame sufficientemente stabile con il territorio, possano poi rinunciare ad abitarvi, rendendoli inutilizzabili per altri che ne avrebbero diritto, in contrasto con la funzione socio-assistenziale dell'edilizia residenziale pubblica. Tuttavia, l'estensione di tale periodo di residenza fino ad una durata molto prolungata, come quella pari ad otto anni prescritta dalla norma impugnata, risulta palesemente sproporzionata allo scopo ed incoerente con le finalità stesse dell'edilizia residenziale pubblica, in quanto può finire con l'impedire l'accesso a tale servizio proprio a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficoltà e

disagio abitativo, rientrando nella categoria dei soggetti in favore dei quali la stessa legge della Regione Valle d'Aosta n. 3 del 2013 dispone, all'art. 1, comma 1, lettera g), l'adozione di interventi, anche straordinari, finalizzati a fronteggiare emergenze abitative.

Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera b), della legge della Regione Valle d'Aosta n. 3 del 2013, nella parte in cui indica, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente», per violazione dell'art. 3 e dell'art. 117, primo comma, Cost. in riferimento all'art. 21, paragrafo 1, del TFUE, all'art. 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE, nonché all'art. 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), nella parte in cui annovera, fra i requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2014.

* * *

Sentenza n. 38/2016 (Pres. Criscuolo; Red. de Pretis)

Considerato in diritto

[*omissis*]

L'art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 47 del 2014, nell'imporre la destinazione esclusiva dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, esprime una scelta di politica nazionale di potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, diretta a fronteggiare l'emergenza abitativa e, al tempo stesso, la crisi del mercato delle costruzioni. Si tratta di una scelta che, nell'ambito di un più ampio disegno di politica economica nazionale delineato dal legislatore, mira a finanziare il programma straordinario di edilizia residenziale attraverso piani di alienazioni che privilegiano, come dispone lo stesso art. 3, comma 1, lettera a), la «possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia

residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale», quindi al fine di conseguire un altro obiettivo generale di finanza pubblica. Il vincolo di destinazione esclusiva stabilito dalla norma va considerato pertanto come l'espressione di un principio fondamentale nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», con il quale il legislatore statale ha inteso stabilire una regola generale di uso uniforme delle risorse disponibili provenienti dalle alienazioni immobiliari.

La circostanza che la norma si traduca, per gli enti pubblici ai quali il vincolo è imposto, in una prescrizione puntuale sull'uso delle risorse in oggetto non esclude, di per sé, il carattere di principio della norma stessa. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo, nella sentenza n. 153 del 2015), possono essere ricondotte nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica anche «norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali» (sentenza n. 237 del 2009; in precedenza, nello stesso senso, sentenza n. 417 del 2005), giacché «il finalismo» insito in tale genere di disposizioni esclude che possa invocarsi «la logica della norma di dettaglio» (sentenza n. 205 del 2013). Coerentemente con questa ricostruzione finalistica del coordinamento, che può essere perseguito anche tramite norme finanziarie che non si limitino a porre un obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica, ma prescrivano le specifiche modalità per il suo perseguimento, questa Corte ha affermato che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenza e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010).

Anche nella norma statale in esame è individuabile un rapporto di coesistenza e di necessaria integrazione tra prescrizione puntuale e principio, giacché, una volta assunto dal legislatore l'obiettivo generale di potenziare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica attraverso la vendita di determinati beni, l'imposizione del vincolo di destinazione specifica dei proventi della vendita all'acquisizione di nuovi alloggi o alla manutenzione di quelli esistenti appare mezzo necessario al suo raggiungimento (*ex plurimis*, sentenze n. 205 e n. 63 del 2013, in fattispecie nelle quali è stato riconosciuto carattere di principio a norme che imprimevano vincoli di destinazione alla riduzione del debito pubblico di risorse derivanti da dismissioni patrimoniali).

Riguardata dal punto di vista generale delle regole di finanza e contabilità pubblica, del resto, la previsione statale non è altro che espressione del generale principio secondo cui le dismissioni patrimoniali non possono essere impiegate per spese di natura corrente, fra le quali ricade anche il pagamento di oneri tributari. Infatti, l'impiego dei proventi di alienazioni per spese correnti provoca

un pregiudizio all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'ente che lo pratica, pari al valore della dismissione stessa.

Per tutte le ragioni esposte, dunque, la norma regionale impugnata, che consente agli enti di gestione di destinare parte dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al diverso fine del pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, contrasta con il principio dettato dalla norma di riferimento e invade, in questo modo, la competenza concorrente dello Stato nella materia «coordinamento della finanza pubblica», violando l'art. 117, terzo comma, Cost.

4. – Va conseguentemente dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), in materia di utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.

* * *

Sentenza n. 106/2018 (Pres. Lattanzi; Red. Morelli)

Considerato in diritto

[*omissis*]

3. – La questione è fondata.

3.1. – La direttiva 2003/109/CE, come sopra recepita – evocata dal ricorrente come norma interposta ai fini della violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., addebitata all'impugnata legge regionale – riconosce lo *status* di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che risiedano regolarmente in uno Stato membro da almeno cinque anni (art. 4); prevede poi che i soggiornanti di lungo periodo siano equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l'altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali (art. 11), tra i quali rientra l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale

pubblica, come testualmente conferma la lettera f) del suo art. 11, con il riferirsi alla «procedura per l'ottenimento di un alloggio».

La direttiva è stata recepita con il d.lgs. n. 3 del 2007, che ha modificato l'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, in senso conforme a quello indicato dalla direttiva. Per l'effetto, anche nell'ordinamento italiano, il cittadino di paese terzo, che sulla base di un permesso di soggiorno in corso di validità risiede nello Stato per almeno cinque anni, può acquistare, nel concorso degli altri requisiti di legge, lo *status* di soggiornante di lungo periodo (che gli viene riconosciuto dal questore mediante il rilascio di uno specifico permesso di soggiorno), ed acquista, con ciò, anche il diritto all'assegnazione degli alloggi di ERP in condizioni di parità con i cittadini.

3.2. – Diversamente, la disposizione censurata prescrive – per i soggiornanti di lungo periodo nella Regione Liguria (che possono comunque divenire tali in base ad un periodo quinquennale di residenza in Italia) – un ben più esteso requisito temporale (dieci anni) ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

E ciò, appunto, ne innesca il manifesto contrasto con le richiamate disposizioni della direttiva 2003/109/CE, come recepita dal d.lgs. n. 3 del 2007 e, per *relationem*, con l'art. 117, primo comma, Cost.

3.3. – È pur vero che, come osservato in contrario dalla resistente, lo stesso novellato art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 contiene una espressa riserva di “diversamente disporre” in tema di accesso dei soggiornanti di lungo periodo alla procedura di ottenimento di alloggi di ERP e richiede, a tal fine, che «sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale». Ed è altresì vero che questa Corte, in altre occasioni, ha affermato che le politiche sociali delle Regioni ben possono richiedere un radicamento territoriale continuativo e ulteriore rispetto alla sola residenza (sentenza n. 432 del 2005; ordinanza n. 32 del 2008); e, in linea con tale affermazione, ha argomentato che l'accesso a un bene di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l'abitazione, per un verso, si colloca a conclusione del percorso di integrazione della persona presso la comunità locale e, per altro verso, può richiedere garanzie di stabilità, che, nell'ambito dell'assegnazione di alloggi pubblici in locazione, scongiurino avvicendamenti troppo ravvicinati tra conduttori, aggravando l'azione amministrativa e riducendone l'efficacia. Ma ciò sempreché un tale più incisivo radicamento territoriale, richiesto ai cittadini di paesi terzi ai fini dell'accesso alle prestazioni in questione, sia contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli (sentenza n. 222 del 2013).

3.4. – Con riguardo ad una legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, questa Corte ha già avuto modo di affermare che «la previsione dell'obbligo di residenza da almeno otto anni nel territorio regionale, quale presupposto necessario per la stessa ammissione al beneficio dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica (e non, quindi, come mera regola di preferenza), determina un'irragionevole discriminazione sia nei confronti dei cittadini del-

l'Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri (art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell'art. 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l'accesso alla procedura per l'ottenimento di un alloggio» (sentenza n. 168 del 2014).

Una tale valutazione di irragionevolezza e di mancanza di proporzionalità (risolventesi in una forma dissimulata di discriminazione nei confronti degli extracomunitari) è tanto più riferibile alla disposizione in esame, la quale – ai fini del diritto sociale all'abitazione che è diritto attinente alla dignità e alla vita di ogni persona e, quindi, anche dello straniero presente nel territorio dello Stato – richiede, per questi ultimi, un periodo di residenza ancor più elevato (dieci anni consecutivi). E ciò (diversamente dalla legge valdostana) senza neppure prevedere che tale decennale residenza sia trascorsa nel territorio della Regione Liguria, facendo non coerentemente riferimento alla residenza nell'intero territorio nazionale, ancorché sia poi la stessa legge impugnata, per quanto riguarda la prova del “radicamento” con il «bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando», a fissare un requisito di residenza di «almeno cinque anni» (art. 5, comma 1, lettera b, della legge reg. Liguria n. 10 del 2004, come, a sua volta, modificato dalla legge reg. Liguria n. 13 del 2017).

3.5. – Non maggior pregio, ha, da ultimo, anche il riferimento comparativo che la difesa della Regione fa al cosiddetto “Piano Casa”, di cui all'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tale normativa, nell'includere gli «immigrati regolari a basso reddito» tra le categorie di soggetti che possono beneficiare del “Piano casa”, richiede bensì, per gli stessi, una residenza «da almeno dieci anni nel territorio nazionale», ma ciò – diversamente dalla odierna legge della Regione Liguria – come requisito (non già cumulativo, bensì) solo “alternativo” rispetto al requisito, di per sé sufficiente, della residenza «da almeno cinque anni nella medesima regione» (art. 11, comma 2, lettera g, del d.l. n. 112 del 2008, come convertito).

4. – L'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria, n. 13 del 2017 è, dunque, costituzionalmente illegittimo per non superabile contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli evocati parametri interposti.

Poiché la norma dichiarata incostituzionale aveva come unico contenuto la sostituzione testuale di alcune parole nella lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 10 del 2014, il precetto in tale disposizione espresso rimane in vigore nel testo originario (sentenza n. 58 del 2006).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2018.

* * *

Sentenza n. 166/2018 (Pres. Lattanzi; Red. Cartabia)

Considerato in diritto

[*omissis*]

5. Nel merito la questione è fondata per le ragioni di seguito precisate.

5.1. – Il sostegno alle abitazioni in locazione è stato istituito dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e consiste in un contributo destinato al pagamento del canone, da erogarsi a soggetti che si trovino in una situazione di indigenza qualificata.

Più precisamente, l'art. 11, legge n. 431 del 1998 stabilisce che «[p]resso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria [...]» (comma 1) e che «[l]e somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati» (comma 3).

Il richiamato comma 4 dell'art. 11 della medesima legge n. 431 del 1998 precisa che «[i]l Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione».

In esecuzione della disposizione da ultimo richiamata, il decreto del Ministero dei lavori pubblici e delle infrastrutture, 7 giugno 1999, recante appunto i «[r]equisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi», prevede, all'art. 1, la compilazione di una graduatoria comunale secondo determinati criteri reddituali, costituiti per ciascun nucleo familiare richiedente da: «a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento; b) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento». L'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. All'art. 2, si stabilisce poi che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed i Comuni, qualora concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse attribuite dal fondo nazionale, possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenze del canone più favorevoli (comma 1); che «i comuni fissano l'entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone» (comma 3); e che si tenga conto della presenza nel nucleo familiare di «ultra sessantacinquenni, disabili o [...] altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale» (comma 4).

5.2. – In origine, dunque, i destinatari del contributo erano tutti i «conduttori», titolari di un contratto di locazione registrato, che, per basso reddito ed elevate soglie di incidenza del canone, potessero ritenersi in una situazione di indigenza tale da non disporre di risorse sufficienti a sostenere l'onere del pagamento dell'ammontare dovuto per l'abitazione. Né la legge, né il decreto ministeriale prevedevano distinzioni tra cittadini e stranieri e neppure menzionavano requisiti legati alla durata della residenza sul territorio nazionale e regionale, ma individuavano solo criteri di carattere economico, tali da riservare la distribuzione del fondo a soggetti seriamente disagiati.

Il legislatore intendeva, dunque, rivolgersi a situazioni di così grave bisogno da compromettere la fruizione di un bene di primaria importanza qual è l'abitazione.

È pur vero che il contributo in oggetto si distingue da altre misure affini,

quale ad esempio l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che soddisfa direttamente ed esclusivamente l'esigenza abitativa degli indigenti. Il sostegno al pagamento del canone di locazione di alloggi, di proprietà sia pubblica sia privata, qui in discussione, soddisfa varie esigenze e reca beneficio a vari soggetti: senz'altro al conduttore indigente e ai suoi bisogni abitativi, concorrendo alla spesa per la casa in situazioni di contingente povertà economica; al locatore, che viene tutelato dai rischi di morosità dei conduttori; alla pubblica amministrazione, sopperendo alle eventuali insufficienze nell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Si tratta, perciò di prestazione polifunzionale (sentenza n. 329 del 2011), suscettibile di essere finanziata in modo variabile e discontinuo, in ragione di valutazioni politiche circa la necessità della sua erogazione, nell'*an* e nel *quantum*.

La circostanza che plurime siano le esigenze che il contributo può soddisfare non esclude che tra queste ve ne siano di decisive per chi versi in una situazione di indigenza, sì da incontrare gravi difficoltà nel corrispondere il canone di locazione per la casa.

Non è di ostacolo a riconoscere che il sostegno al canone è volto a sostenere gli indigenti e a contrastare la povertà il fatto che tale beneficio sociale sia destinato a soggetti già titolari di un contratto di locazione (art. 11, comma 2, legge n. 431 del 1998): le difficoltà economiche possono manifestarsi successivamente alla locazione e in ogni caso l'erogazione del contributo è subordinata al verificarsi di documentate situazioni di povertà.

Si tratta, quindi, di una misura polifunzionale la cui *ratio* è quella di sostenere gli indigenti al fine di consentire loro di soddisfare le esigenze abitative mediante ricorso al mercato e prevenire il rischio di sfratti per morosità.

5.3. – Dieci anni dopo l'istituzione del fondo, il d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008, ha introdotto una distinzione tra i conduttori beneficiari, richiedendo requisiti ulteriori, per accedere ai fondi, ai soli cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. In particolare, il censurato art. 11, comma 13, del citato d.l. stabilisce che «[a]i fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione».

Il requisito aggiuntivo della residenza qualificata è dunque richiesto, come si desume dall'inequivoco testo letterale della disposizione, per i soli «immigrati», vale a dire per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea e per gli apolidi: la nozione di immigrato e di immigrazione si ricava dal relativo testo unico – decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero), anteriore alla stessa legge istitutiva del Fondo nazionale in esame – e, segnatamente, dal Titolo I, contenente i «Principi generali» e dallo stesso art. 1, che definisce l'ambito di applicazione della disciplina sull'immigrazione come rivolta «ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri».

Per quanto riguarda, infatti, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea si applica, a seguito degli Accordi di Schengen e del Trattato di Maastricht, l'istituto della «cittadinanza europea», che comprende il diritto di soggiorno e circolazione in tutto il territorio dell'Unione europea – secondo le condizioni stabilite con la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE – e non il testo unico sull'immigrazione.

Il censurato art. 11, comma 13, prevede, dunque, solo per gli «immigrati» una certa durata della residenza, tanto a livello nazionale quanto in territorio regionale; per i cittadini italiani ed europei tale requisito non è richiesto, mentre restano fermi i criteri di carattere economico e l'attestazione di un contratto di locazione registrato, come si desume dall'art. 2 della citata legge n. 431 del 1998.

6. – Alla luce di quanto sopra esposto, risulta che la disposizione censurata introduce una irragionevole discriminazione a danno dei cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea, richiedendo solo ad essi il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi a partire dalla sentenza n. 432 del 2005, il legislatore può legittimamente circoscrivere la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali in ragione della limitatezza delle risorse destinate al loro finanziamento (sentenza n. 133 del 2013). Tuttavia, la scelta legislativa non è esente da vincoli di ordine costituzionale.

La legge deve anzitutto rispettare gli obblighi europei che, anche per quanto riguarda le prestazioni sociali, esigono la parità di trattamento tra i cittadini italiani ed europei e i soggiornanti di lungo periodo. In particolare, la direttiva 2003/109/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, riconosce lo *status* di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che risiedano regolarmente in uno Stato membro da almeno cinque anni (art. 4); prevede poi che i soggiornanti di lungo periodo siano equiparati ai cittadini dello Stato membro in cui si trovano ai fini, tra l'altro, del godimento dei servizi e prestazioni sociali (art. 11). Con l'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) è stato poi modificato l'art. 9 d.lgs. n.

286 del 1998, che ora riconosce al cittadino di un paese terzo la possibilità di ottenere, nel rispetto dei requisiti di legge, lo *status* di soggiornante di lungo periodo (che gli viene riconosciuto dal questore mediante il rilascio di uno specifico permesso di soggiorno), con ciò acquisendo il diritto di partecipare alla prestazioni di assistenza in condizioni di parità con i cittadini.

Inoltre, ogni norma che imponga distinzioni fra varie categorie di persone in ragione della cittadinanza e della residenza per regolare l'accesso alle prestazioni sociali deve pur sempre rispondere al principio di ragionevolezza *ex* art. 3 Cost. Come ha recentemente ribadito questa Corte, tale principio può ritenersi rispettato solo qualora esista una «causa normativa» della differenziazione, che sia «giustificata da una ragionevole correlazione tra la condizione cui è subordinata l'attribuzione del beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la *ratio*» (sentenza n. 107 del 2018). Una simile ragionevole causa normativa può in astratto consistere nella richiesta di un titolo che dimostri il carattere non episodico o di breve durata della permanenza sul territorio dello Stato: anche in questi casi, peraltro, occorre pur sempre che sussista una ragionevole correlazione tra la richiesta e le situazioni di bisogno o di disagio, in vista delle quali le singole prestazioni sono state previste (sentenza n. 133 del 2013).

Infine, ma non è questo il caso, occorre che la distinzione non si traduca mai nell'esclusione del non cittadino dal godimento dei diritti fondamentali che attengono ai «bisogni primari» della persona, indifferenziabili e indilazionabili, riconosciuti invece ai cittadini (come precisato in progresso di tempo, ad esempio, dalle sentenze n. 306 del 2008, n. 187 del 2010, n. 2, n. 40 e n. 172 del 2013, n. 22 e n. 230 del 2015, n. 107 del 2018).

Più specificamente, in relazione al requisito della residenza qualificata, questa Corte con la sentenza n. 222 del 2013 ha ritenuto che le politiche sociali dirette al soddisfacimento dei bisogni abitativi possono prendere in considerazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla semplice residenza, purché contenuto in limiti non palesemente arbitrari o irragionevoli.

7. – Alla luce di tali principi, deve ritenersi che dieci anni di residenza sul territorio nazionale o cinque anni sul territorio regionale – richiesti dal censurato art. 11, comma 13, d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008 – costituiscano una durata palesemente irragionevole e arbitraria, oltre che non rispettosa dei vincoli europei, al fine dell'accesso al contributo al pagamento del canone di locazione da parte degli stranieri cittadini di paesi terzi non appartenenti all'Unione europea, così da violare il dedotto parametro costituzionale di cui all'art. 3 Cost.

In primo luogo, la disposizione attinge gli estremi dell'irrazionalità intrinseca nella parte in cui esige una residenza protratta per dieci anni sul territorio nazionale, dato che tale termine coincide con quello necessario e sufficiente a richiedere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza). In ogni caso, tale

previsione contrasta con la richiamata direttiva 2003/109/CE che prevede come regola l'equiparazione tra cittadini e soggiornanti di lungo periodo, condizione quest'ultima che – come si è detto – si può ottenere dopo cinque anni di permanenza sul territorio di uno Stato membro.

In secondo luogo, anche il termine di cinque anni nel territorio regionale risulta palesemente irragionevole e sproporzionato, considerato che i fondi sono stati istituiti dal legislatore in un contesto normativo volto anche a «favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati» (art. 11, comma 3, legge n. 431 del 1998) e, dunque, per esigenze transitorie, relative a periodi limitati, che sarebbero frustrate dalla richiesta di una permanenza addirittura quinquennale.

Inoltre, trattandosi di una provvidenza che, alla luce della scarsità delle risorse destinabili alle politiche sociali nell'attuale contesto storico, viene riservata a casi di vera e propria indigenza, non si può ravvisare alcuna ragionevole correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni abitativi primari della persona che versi in condizioni di povertà e sia insediata nel territorio regionale, e la lunga protrazione nel tempo di tale radicamento territoriale (sentenze n. 222 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 187 del 2010). D'altra parte, questa Corte ha recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge regionale che richiedeva una residenza di lunga durata (dieci anni) per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (sentenza n. 106 del 2018).

Tutti questi indici normativi e giurisprudenziali, relativi e attuativi anche di precisi obblighi assunti dallo Stato nel contesto dell'Unione europea, confermano che la previsione di un requisito di residenza decennale nel territorio dello Stato e quinquennale in quello della Regione risulta sproporzionato e perciò irragionevole, oltre che non rispettoso dei predetti obblighi europei.

8. – Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, il censurato art. 11, comma 13, deve essere dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost.

Resta ferma ovviamente la possibilità che il legislatore individui altri indici di radicamento territoriale e sociale a cui subordinare l'erogazione del sostegno al canone di locazione ed altri sussidi per l'alloggio, nei limiti imposti dal principio di non discriminazione e di ragionevolezza, come sopra enunciati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.

* * *

Sentenza n. 44/2020 (Pres. Cartabia; Red. de Pretis)*Considerato in diritto**[omissis]*

3. – Nel merito, la prima questione – posta con riferimento all’art. 3, primo e secondo comma, Cost. – è fondata.

Come questa Corte ha affermato da lungo tempo e costantemente, il diritto all’abitazione «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» ed è compito dello Stato garantirlo, contribuendo così «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana» (sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988). Benché non espressamente previsto dalla Costituzione, tale diritto deve dunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili (fra le altre, sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988 e ordinanza n. 76 del 2010) e il suo oggetto, l’abitazione, deve considerarsi «bene di primaria importanza» (sentenza n. 166 del 2018; si vedano anche le sentenze n. 38 del 2016, n. 168 del 2014 e n. 209 del 2009).

L’edilizia residenziale pubblica è diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario, perché serve a «“garantire un’abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi” (sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti (art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), mediante un servizio pubblico deputato alla “provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti”» (sentenza n. 168 del 2014). L’edilizia residenziale pubblica rientra dunque nell’ambito dei «servizi sociali» di cui all’art. 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e all’art. 128, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

La stessa legge regionale lombarda censurata, del resto, dispone che il sistema regionale dei servizi abitativi ha il «fine di soddisfare il fabbisogno abitativo primario e di ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari, nonché di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio» (art. 1, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016) e richiama (all’art. 1, comma 3) gli «alloggi sociali» di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).

3.1. – Ciò premesso, si può passare ad esaminare l’art. 22, comma 1, lettera

b), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, il quale stabilisce che tutti i potenziali beneficiari dell'edilizia residenziale pubblica (di seguito, ERP), indicati nella lettera a) (cittadini italiani o di uno Stato dell'Unione europea ovvero stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, t.u. immigrazione), devono soddisfare il seguente requisito: «residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda».

Questa Corte ha più volte affermato che i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio (*ex plurimis*, sentenze n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011). Il giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento – fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari – è operato da questa Corte secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della *ratio* della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale *ratio* del filtro selettivo introdotto.

Nel caso in esame, l'esito di tale verifica conduce a conclusioni di irragionevolezza del requisito della residenza ultraquinquennale previsto dalla norma censurata come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio ERP. Se infatti non vi è dubbio che la *ratio* del servizio è il soddisfacimento del bisogno abitativo, è agevole constatare che la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione (sentenze n. 166 del 2018 e n. 168 del 2014). Parallelamente, l'esclusione di coloro che non soddisfano il requisito della previa residenza quinquennale nella regione determina conseguenze incoerenti con quella stessa funzione.

Mentre si possono immaginare requisiti di accesso sicuramente coerenti con la funzione – l'esclusione dal servizio, ad esempio, dei soggetti che dispongono già di un proprio alloggio idoneo si pone in linea con la sua *ratio*, che è appunto quella di dotare di un alloggio chi ne è privo – risulta con essa incongrua l'esclusione di coloro che non abbiano risieduto nella regione nei cinque anni precedenti la domanda di alloggio, non essendo tale requisito rivelatore di alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il servizio tende a soddisfare. Il requisito stesso si risolve così semplicemente in una soglia rigida che porta a negare l'accesso all'ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli). Ciò è incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente

deboli (sentenza n. 107 del 2018, che cita l'art. 2, comma 3, della legge n. 328 del 2000).

Non è idoneo a superare la descritta incoerenza l'argomento speso dalla Regione a difesa della norma, secondo cui il requisito della residenza protratta per più di cinque anni servirebbe «a garantire un'adeguata stabilità nell'ambito della regione prima della concessione dell'alloggio» di edilizia residenziale pubblica, cioè di un «beneficio di carattere continuativo». La previa residenza ultraquinquennale non è di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben più significativi altri elementi sui quali si può ragionevolmente fondare una prognosi di stanzialità. In altri termini, la rilevanza conferita a una condizione del passato, quale è la residenza nei cinque anni precedenti, non sarebbe comunque oggettivamente idonea a evitare il «rischio di instabilità» del beneficiario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, obiettivo che dovrebbe invece essere perseguito avendo riguardo agli indici di probabilità di permanenza per il futuro.

In ogni caso, si deve osservare che lo stesso «radicamento» territoriale, quand'anche fosse adeguatamente valutato (non con riferimento alla previa residenza protratta), non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno. Data la funzione sociale del servizio di edilizia residenziale pubblica, è irragionevole che anche i soggetti più bisognosi siano esclusi a priori dall'assegnazione degli alloggi solo perché non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilità. La prospettiva della stabilità può rientrare tra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria – e del resto la stessa legge regionale censurata dà rilievo, ai fini della graduatoria, al «periodo di residenza nel comune dove è localizzata l'unità abitativa da assegnare» e alla «durata del periodo di residenza in Regione» (art. 23, comma 10, lettera d) – ma non può costituire una condizione di generalizzata esclusione dall'accesso al servizio, giacché ne risulterebbe negata in radice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica. Questa Corte ha già osservato che, «a differenza del requisito della residenza tout court (che serve a identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione ed è un requisito che ciascun soggetto può soddisfare in ogni momento), quello della residenza protratta integra una condizione che può precludere in concreto a un determinato soggetto l'accesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella quale non è più residente)», con la conseguenza che le norme che introducono tale requisito vanno «vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell'accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza» (sentenza n. 107 del 2018).

3.2. – Le considerazioni svolte sopra con riferimento al requisito della residenza protratta valgono in larga parte anche per l'altro requisito previsto

dalla norma censurata («svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda») in alternativa a quello della residenza ultraquinquennale. Nemmeno la condizione di previa occupazione protratta presenta infatti alcuna ragionevole connessione con la *ratio* dell'ERP. Inoltre, se è vero che l'attuale svolgimento di attività lavorativa nella regione può essere considerato un ragionevole indice di collegamento con il territorio, è innegabile che configurare l'occupazione ultraquinquennale come soglia rigida di accesso significa negare qualsiasi rilievo al bisogno nella concessione del beneficio, e anzi comporta la sua negazione proprio ai soggetti economicamente più deboli, in contraddizione con la funzione sociale del servizio.

3.3. – In conclusione, l'art. 22, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Lombardia n. 16 del 2016, nella parte in cui fissa il requisito della residenza (o dell'occupazione) ultraquinquennale in regione come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, contrasta sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., perché produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., perché tale requisito contraddice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), limitatamente alle parole «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2020.

* * *

Sentenza n. 9/2021 (Pres. Coraggio; Red. de Pretis)

Considerato in diritto

[*omissis*]

3.3.1. – La questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 4.1 dell'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, è fondata.

La norma impugnata, la quale obbliga «i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» a presentare «la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di

origine o di provenienza», si inserisce in una cornice normativa, quella della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996, che già da prima prevedeva, come requisito per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi, la «non titolarità di diritti di [proprietà, usufrutto, uso ed abitazione] su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero» (art. 2, comma 1, lettera *d*, della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996), da asseverare mediante apposita dichiarazione (art. 5, commi 1, 2, 3 e 4, della medesima legge regionale) resa nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nel frattempo abrogata e sostituita dall'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000.

L'onere di rendere questa dichiarazione circa la non titolarità di diritti su alloggi di qualsiasi tipo in Italia o all'estero grava su chi intende partecipare al bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a prescindere dallo *status* di cittadino italiano o di altro Paese dell'Unione europea o di Paesi extraeuropei.

La norma oggetto dell'odierno giudizio si rivolge, invece, solo ai «cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» e solo a costoro richiede di presentare, «[a]i fini della verifica del requisito di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 2», «la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese, di origine o di provenienza».

L'onere documentale così introdotto riguarda una situazione diversa da quella oggetto della previsione generale di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*), legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996: mentre infatti quest'ultima disposizione concerne la titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più alloggi (quindi a prescindere dalla loro «adeguatezza»), ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero (dunque, non solo nel Paese di origine o di provenienza), la norma censurata fa riferimento al possesso di alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza. Il suo ambito di applicazione non comprende invero né gli alloggi di cui il richiedente non abbia il possesso, pur essendo titolare di diritti su di essi, né gli alloggi ubicati in Paesi extraeuropei diversi da quello di origine o di provenienza, né infine alloggi che non siano «adeguati».

Alla luce di queste precisazioni, l'onere procedimentale prescritto dalla disposizione in esame risulta in radice irragionevole innanzitutto per la palese irrilevanza e per la pretestuosità del requisito che mira a dimostrare. Se, infatti, lo scopo della normativa nella quale la disposizione impugnata si colloca è di garantire un alloggio adeguato nel luogo di residenza in Regione a chi si trovi nelle condizioni di bisogno individuate dalla legge, il possesso da parte di uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente di un alloggio adeguato nel Paese di origine o provenienza non appare sotto alcun profilo rilevante. Non lo è sotto il profilo dell'indicazione del bisogno, giacché, intesa l'espressione «alloggio adeguato» come alloggio idoneo a ospitare il richiedente e il suo

nucleo familiare, è evidente che la circostanza che qualcuno del medesimo nucleo familiare possieda, nel Paese di provenienza, un alloggio siffatto non dimostra nulla circa l'effettivo bisogno di un alloggio in Italia. E non lo è nemmeno come indicatore della situazione patrimoniale del richiedente, per la quale non offre alcun significativo elemento aggiuntivo rispetto a quanto già si desume dalla generale attestazione di non titolarità di diritti su alloggi all'interno del territorio nazionale o all'estero, prevista dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996.

Oltre che irragionevole per le ragioni appena esposte, la previsione risulta altresì discriminatoria. Tale carattere dell'onere aggiuntivo a carico dei soli cittadini extracomunitari – sul presupposto (indimostrato) che a essi sarebbero riservati «oneri probatori meno gravosi» di quelli imposti ad altri cittadini – appare evidente, solo che si consideri il fatto che le asserite difficoltà di verifica del possesso di alloggi in Paesi extraeuropei possono riguardare anche cittadini italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, i quali invece sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa impugnata.

Si tratta, dunque, di un aggravio procedimentale che si risolve in uno di quegli «ostacoli di ordine pratico e burocratico» che questa Corte ha ripetutamente censurato, ritenendo che in questo modo il legislatore (statale o regionale) discrimini alcune categorie di individui (sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019).

Per le ragioni anzidette deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, nella parte in cui ha introdotto il comma 4.1 dell'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 96 del 1996.

4.2. – La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019 è fondata.

4.2.1. – Questa Corte ha già avuto modo di soffermarsi, ai fini della valutazione della sua legittimità, sul possibile rilievo dell'anzianità di residenza in un determinato territorio in funzione dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, muovendo dalla generale considerazione che i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio (*ex plurimis*, sentenze n. 281 e n. 44 del 2020, n. 166 e n. 107 del 2018, n. 168 del 2014, n. 172 e n. 133 del 2013 e n. 40 del 2011).

In particolare, nella sentenza n. 44 del 2020, ha affermato che «[i]l giudizio sulla sussistenza e sull'adequatezza di tale collegamento – fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari – è operato da questa Corte secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della *ratio* della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale *ratio* del filtro selettivo introdotto». Nella pronuncia è precisato inoltre che, «[m]entre si possono immaginare requisiti di accesso sicuramente coerenti con la funzione – l'esclusione dal servizio, ad esempio, dei soggetti che dispongono già di un

proprio alloggio idoneo si pone in linea con la sua *ratio*, che è appunto quella di dotare di un alloggio chi ne è privo – risulta con essa incongrua l'esclusione di coloro che non abbiano risieduto nella regione nei cinque anni precedenti la domanda di alloggio, non essendo tale requisito rivelatore di alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il servizio tende a soddisfare», con l'effetto che l'accesso all'ERP sarebbe negato «a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli)»; conseguenza, questa, «incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli (sentenza n. 107 del 2018, che cita l'art. 2, comma 3, della legge n. 328 del 2000)».

Questa Corte ha altresì affermato che «[l]a previa residenza ultraquinquennale non è di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben più significativi altri elementi sui quali si può ragionevolmente fondare una prognosi di stanzialità», osservando che «la rilevanza conferita a una condizione del passato, quale è la residenza nei cinque anni precedenti, non sarebbe comunque oggettivamente idonea a evitare il “rischio di instabilità” del beneficiario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, obiettivo che dovrebbe invece essere perseguito avendo riguardo agli indici di probabilità di permanenza per il futuro».

Nello stesso contesto, è stato chiarito che il «“radicamento” territoriale, quand'anche fosse adeguatamente valutato (non con riferimento alla previa residenza protratta), non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno», essendo irragionevole che «[d]ata la funzione sociale del servizio di edilizia residenziale pubblica [...] anche i soggetti più bisognosi siano esclusi a priori dall'assegnazione degli alloggi solo perché non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilità».

Cosicché, se «[l]a prospettiva della stabilità può rientrare tra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria [...]», essa «non può costituire una condizione di generalizzata esclusione dall'accesso al servizio, giacché ne risulterebbe negata in radice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica»; di conseguenza, le norme che prevedono come requisito la residenza protratta per un certo periodo devono essere «vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell'accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza» (sentenza n. 107 del 2018).

4.2.2. – Nel presente giudizio non sono impugnate le norme regionali che prevedono, come requisito per la partecipazione, la residenza protratta per almeno cinque anni nel territorio nazionale e nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando (art. 2, comma 1, lettere *a* e *b*, della legge reg.

Abruzzo n. 96 del 1996). Viene invece in rilievo la previsione, introdotta dalla legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019, che, come correttamente osserva la Regione, introduce, non un requisito di accesso, ma un meccanismo premiale in ragione della residenza prolungata per almeno dieci anni in comuni della Regione Abruzzo.

Questa Corte è quindi chiamata a valutare «in concreto» (come indica la stessa sentenza n. 44 del 2020) se l'assegnazione di un determinato punteggio alla residenza protratta per un certo periodo sia coerente con il fine perseguito (di garanzia di un'adeguata stabilità nell'ambito della Regione), e se ciò non sia discriminatorio.

La previsione deve dunque essere sottoposta a uno scrutinio che ne valorizzi gli elementi di contesto in relazione ai profili indicati: in altri termini essa deve essere valutata all'interno del sistema costituito dalle norme che stabiliscono i punteggi da assegnare ai richiedenti in ragione delle loro condizioni soggettive e oggettive, e da quelle che definiscono i requisiti di accesso al servizio.

Muovendo da questa prospettiva, dalla disciplina regionale si deduce che il punteggio massimo da attribuire alle condizioni soggettive (reddito e numero dei componenti il nucleo familiare) è di 5 punti; quello per le condizioni oggettive (gravità del disagio abitativo) è di 9 punti; quello per le «condizioni aggiuntive regionali» è di 5 punti; infine, quello per la residenza protratta (di cui alla norma impugnata) è di 6 punti.

Se si considera, dunque, il complessivo punteggio attribuibile ai fini della selezione degli assegnatari, e se solo si raffronta il punteggio massimo assegnabile per le condizioni soggettive del richiedente con quello massimo ottenibile in base alla residenza protratta, non si può non constatare l'evidente "sopravalutazione", operata dal legislatore regionale, della situazione connessa all'anzianità di residenza rispetto al rilievo conferito alle altre condizioni, e segnatamente a quelle che più rispecchiano la situazione di bisogno alla quale il servizio tende a porre rimedio. In applicazione dei criteri anzidetti, infatti, si perverrebbe, solo per fare un esempio, all'irragionevole conseguenza che un nucleo familiare numeroso, dotato di un alloggio inadeguato o fatiscente, ma non in grado di far valere il punteggio aggiuntivo connesso alla residenza ultradecennale, verrebbe sopravanzato in graduatoria da un nucleo composto da una o due persone, dotato di analogo alloggio, solo perché in grado di vantare una durata di residenza idonea a produrre tutti i sei punti aggiuntivi a tale scopo assegnati.

Emerge quindi un assetto normativo che tende a "sopravalutare" una «condizione del passato» (sentenza n. 44 del 2020) rispetto alle condizioni (soggettive e oggettive) del presente, senza peraltro che dalla residenza protratta per almeno dieci anni possa trarsi alcun ragionevole indice di probabilità della permanenza nel futuro.

Nella più volte richiamata sentenza n. 44 del 2020, questa Corte ha precisato che il legislatore regionale ben può dare rilievo, ai fini della determi-

nazione del punteggio per la formazione della graduatoria di accesso, alla «prospettiva della stabilità», ma tale aspetto, se può concorrere a determinare la posizione dei beneficiari, deve nondimeno conservare un carattere meno rilevante rispetto alla necessaria centralità dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti. E quale potrebbe invece essere, in ipotesi, un'«anzianità di presenza» del richiedente, non genericamente nel territorio regionale, ma precisamente nella graduatoria degli aventi diritto, giacché questa circostanza darebbe evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato, e quindi idoneo a combinare il dato del radicamento con quello dello stesso bisogno.

A ciò si aggiunga, che, come ricordato, la stessa residenza protratta costituisce solo un indice debole di quella stessa «prospettiva della stabilità», alla quale, nei termini anzidetti, può essere dato legittimo rilievo in ponderata concorrenza con i fattori che dimostrano invece l'effettivo grado di necessità dell'alloggio da parte dei richiedenti.

In conclusione, il peso esorbitante assegnato al dato del radicamento territoriale nel più generale punteggio per l'assegnazione degli alloggi, il carattere marginale del dato medesimo in relazione alle finalità del servizio di cui si tratta, e la stessa debolezza dell'indice della residenza protratta quale dimostrazione della prospettiva di stabilità, concorrono a determinare l'illegittimità costituzionale della previsione in esame, in quanto fonte di discriminazione di tutti coloro che – siano essi cittadini italiani, cittadini di altri Stati UE o cittadini extracomunitari – risiedono in Abruzzo da meno di dieci anni rispetto ai residenti da almeno dieci anni.

Da questo punto di vista, coglie nel segno l'argomentazione del ricorrente che, nel censurare la norma impugnata, sottolinea come la normativa riguardante l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sia finalizzata a soddisfare un bisogno della «persona in quanto tale che, per sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza». È il «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, secondo comma, Cost.) la bussola che deve orientare l'azione del legislatore, sia statale sia regionale, specie quando è chiamato a erogare prestazioni e servizi connessi ai bisogni vitali dell'individuo, come quello abitativo. Ogni tentativo di far prevalere sulle condizioni soggettive e oggettive del richiedente valutazioni diverse, quali in particolare quelle dirette a valorizzare la stabile permanenza nel territorio, sia nazionale sia comunale, deve essere quindi oggetto di uno stretto scrutinio di costituzionalità che verifichi la congruenza di siffatte previsioni rispetto all'obiettivo di assicurare il diritto all'abitazione ai non abbienti e ai bisognosi.

Per le ragioni anzidette deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34, recante «Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative», nella parte in cui ha introdotto il comma 4.1 dell'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 34 del 2019;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2021.

* * *

Sentenza n. 118/2021 (Pres. Coraggio; Red. Viganò)

Considerato in diritto

[*omissis*]

5.2. – La questione è fondata.

5.2.1. – L'art. 42, comma 4, impugnato è parte di un'articolata disciplina volta a sostenere, come precisato dal precedente comma 2, i «coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992, residenti in Abruzzo e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorità giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici o patrimoniali».

Più nel dettaglio, gli interventi di sostegno abitativo disciplinati dall'art. 42 sono previsti in favore dei coniugi che sono «obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi» (comma 10). Tali interventi consistono, tra l'altro, nella «promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori» (comma 11, lettera *a*), nonché nella «promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati» (comma 11, lettera *b*) in favore degli stessi genitori che si trovino in possesso dei menzionati requisiti. I commi successivi disciplinano,

poi, ulteriori misure di sostegno economico nei confronti dei medesimi beneficiari.

Il comma 3 esclude dai benefici abitativi e di sostegno economico disciplinati dai commi successivi i «coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli», mentre il comma 4 – in questa sede impugnato – dispone tale esclusione a carico dei genitori condannati per la generalità dei reati contro la persona, «tra cui» i delitti di atti persecutori, di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti in famiglia.

5.2.2. – Come esattamente rileva il ricorrente, una tale indifferenziata esclusione non appare ragionevolmente correlabile alla *ratio* che sorregge le misure in questione, finalizzate a rispondere a situazioni di bisogno economico e abitativo spesso conseguenti a una separazione o a un divorzio, e al tempo stesso a consentire al genitore non assegnatario dell’abitazione in precedenza condivisa di continuare ad accudire i figli, assicurandogli una collocazione abitativa nelle vicinanze. Tale *ratio* opera, all’evidenza, anche nei confronti del genitore che abbia subito in passato condanne per reati contro la persona, il quale resta cionondimeno titolare del diritto, e prima ancora del dovere, di esercitare la propria responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (sulla necessità di una ragionevole correlazione tra clausole di esclusione da particolari prestazioni sociali e la finalità di soddisfare bisogni primari della persona, in particolare in materia abitativa, perseguita dalle leggi che prevedono tali prestazioni, si vedano, *ex plurimis*, le sentenze n. 9 del 2021 e n. 44 del 2020).

5.2.3. – La legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020, intervenuta *medio tempore*, ha circoscritto l’esclusione dalle misure di sostegno a chi sia stato condannato in via definitiva per i soli delitti di atti persecutori, di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti in famiglia. Tale intervento non vale, tuttavia, a eliminare il *vulnus* all’art. 3 Cost. lamentato dal ricorrente.

Le residue ipotesi di esclusione accomunano infatti, in maniera indifferenziata, i casi in cui la condanna sia stata pronunciata per fatti commessi a danno dei figli, nel cui interesse i benefici sono previsti dal legislatore regionale, e quelli in cui, invece, il reato sia stato commesso a danno di terze persone, senza che dal reato consegua l’inidoneità di chi abbia subito la condanna a esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti dei propri figli.

Irragionevole appare, altresì, la natura assoluta della preclusione, a prescindere dal tempo della commissione del reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva: tempo che potrebbe essere anche molto risalente, e non incidere quindi in alcun modo sull’interesse dei figli a mantenere stretti contatti con il genitore.

Né, ancora, l’esclusione dal beneficio potrebbe trovare spiegazione in una finalità in senso lato sanzionatoria nei confronti di chi abbia commesso uno dei reati indicati dalla disposizione, dal momento che una simile finalità esulerebbe, all’evidenza, dalle competenze regionali.

5.2.4. – Da tutto ciò deriva l'incompatibilità della disposizione impugnata con l'art. 3 Cost.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4, della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020)»;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2021.

* * *

Sentenza n. 77/2023 (Pres. Sciarra; Red. de Pretis)

Considerato in diritto

[*omissis*]

3. – Nel merito, la prima questione è fondata.

Premesso che, nella parte censurata, la disposizione è inequivoca nel prescrivere il requisito di cinque anni di residenza nel bacino d'utenza interessato dal bando, per l'accesso agli alloggi ERP, occorre nondimeno preliminarmente chiarire il significato dell'inciso «tenendo conto della decorrenza della stessa [residenza o attività lavorativa] nell'ambito del territorio regionale», presente già nel testo originario della disposizione.

La parte privata ipotizza, invero, che tale inciso possa essere inteso nel senso che la residenza quinquennale può avere inizio in altro bacino di utenza, purché interno alla Regione, e poi proseguire in quello interessato dal bando. In realtà, tale ipotesi ermeneutica si scontra con la lettera della disposizione, che, come visto, è del tutto chiara, e risulta smentita anche dalla delibera della Giunta regionale n. 613 del 2018, che – nell'attuare la disposizione censurata – riferisce i cinque anni di residenza (o occupazione) al bacino d'utenza. Il significato dell'inciso in questione non può dunque essere verosimilmente che quello di attribuire rilievo alla durata della residenza in regione ai fini dell'attribuzione del punteggio (in effetti, la citata delibera n. 613 del 2018 prende in considerazione la durata della residenza in regione, nel bacino d'utenza e nel comune che ha emanato il bando, ai fini della formazione della graduatoria), mentre sarebbe del tutto incoerente con il nucleo della disposizione, che prescrive nitidamente il requisito della residenza da almeno cinque anni nel bacino di utenza, il senso ipotizzato dalla parte.

3.1. – Ciò precisato, la norma qui in esame risulta del tutto simile a una disposizione legislativa della Regione Lombardia, dichiarata costituzionalmente

illegittima da questa Corte con la sentenza n. 44 del 2020. La norma ivi censurata prevedeva, fra i requisiti che dovevano possedere gli aspiranti all'assegnazione di un alloggio ERP, la «residenza anagrafica o [lo] svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda».

La citata pronuncia di illegittimità costituzionale ha investito la disposizione regionale della Lombardia «limitatamente alle parole “per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda”», trasformando così il requisito di residenza (o attività lavorativa) prolungata nella regione in requisito di residenza (o occupazione) tout court nella stessa regione. Il motivo di illegittimità costituzionale è stato individuato nel contrasto del requisito della residenza (o occupazione) ultraquinquennale, come condizione di accesso all'ERP, «sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., perché produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., perché tale requisito contraddice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica».

Sulla scia di numerosi precedenti, questa Corte ha ribadito, in primo luogo, che «i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio». Poiché la *ratio* del servizio di edilizia residenziale pubblica è il soddisfacimento del bisogno abitativo, questa Corte ha constatato «che la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione». Il relativo requisito «si risolve così semplicemente in una soglia rigida che porta a negare l'accesso all'ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli)», ciò che «è incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale».

In quel contesto questa Corte ha confutato l'argomento speso dalla Regione, secondo cui il requisito della residenza protratta servirebbe «a garantire un'adeguata stabilità nell'ambito della regione prima della concessione dell'alloggio» di edilizia residenziale pubblica, cioè di un «beneficio di carattere continuativo», osservando che «la rilevanza conferita a una condizione del passato, quale è la residenza nei cinque anni precedenti, non sarebbe comunque oggettivamente idonea a evitare il “rischio di instabilità” del beneficiario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, obiettivo che dovrebbe invece essere perseguito avendo riguardo agli indici di probabilità di permanenza per il futuro».

La pronuncia prosegue ancora osservando che, «[i]n ogni caso, [...] lo stesso “radicamento” territoriale, quand'anche fosse adeguatamente valutato (non con riferimento alla previa residenza protratta), non potrebbe comunque

assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno»: «è irragionevole che anche i soggetti più bisognosi siano esclusi a priori dall'assegnazione degli alloggi solo perché non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilità». Cosicché «[l]a prospettiva della stabilità può rientrare tra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria [...] ma non può costituire una condizione di generalizzata esclusione dall'accesso al servizio, giacché ne risulterebbe negata in radice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica».

La stessa sentenza ha poi rilevato che il requisito «della residenza protratta integra una condizione che può precludere in concreto a un determinato soggetto l'accesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella quale non è più residente)», con la conseguenza che le norme che introducono tale requisito vanno «vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell'accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza». Infine, la sentenza n. 44 del 2020 ha argomentato anche l'assenza di una ragionevole connessione fra la condizione di previa occupazione protratta e la *ratio* dell'ERP.

Dopo la sentenza n. 44 del 2020, altre pronunce di questa Corte hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che davano rilievo alla durata della residenza ai fini dell'accesso a benefici sociali (sentenze n. 199 del 2022 e n. 281 del 2020, in materia di incentivi all'occupazione; n. 9 del 2021, anch'essa in materia di edilizia residenziale pubblica; n. 7 del 2021, riguardante il fondo per il contrasto alla povertà). In particolare, nella sentenza n. 199 del 2022 questa Corte ha ribadito che, «se la residenza costituisce un requisito ragionevole al fine d'identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, non è invece possibile che l'accesso alle prestazioni pubbliche sia escluso per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza»; che «il radicamento nel territorio nel passato non è garanzia di futura stabile permanenza in un determinato ambito territoriale»; che, comunque, la prospettiva di stabilità non può «assumere un'importanza tale da escludere il rilievo dello stato di bisogno, potendo semmai risultare più appropriato ai fini della formazione di graduatorie e criteri preferenziali».

Con specifico riferimento all'edilizia residenziale pubblica, questa Corte, nel dichiarare costituzionalmente illegittima una norma abruzzese che dava rilievo all'«anzianità di residenza in Comuni della regione Abruzzo» al fine della formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi ERP, ha ribadito la «debolezza dell'indice della residenza protratta quale dimostrazione della prospettiva di stabilità» e «il carattere marginale del dato medesimo [del radicamento territoriale] in relazione alle finalità del servizio di cui si tratta», condividendo, in particolare, l'argomento del ricorrente secondo cui la normativa riguardante l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è

«finalizzata a soddisfare un bisogno della “persona in quanto tale che, per sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza”» (sentenza n. 9 del 2021).

3.2. – La norma regionale qui in esame è sovrapponibile a quella oggetto della sentenza n. 44 del 2020, sia per il servizio sociale oggetto della limitazione, sia per la durata della residenza (o occupazione) richiesta come requisito di accesso, sia per il fatto di non distinguere tra italiani, cittadini dell’Unione europea e stranieri. In entrambi i casi, inoltre, la normativa regionale assegna alla residenza prolungata un doppio rilievo, come requisito di accesso e come elemento che concorre al punteggio per la formazione della graduatoria. L’unica differenza riguarda l’ambito territoriale cui il requisito stesso è riferito: l’intero territorio regionale, nella legge lombarda; il «bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando» nella norma oggi al vaglio di questa Corte. Tale elemento distintivo non giustifica un esito diverso del presente giudizio rispetto al precedente. Esso anzi allarga la platea di coloro che sono esclusi dalla possibilità di fruire degli alloggi ERP, e sono dunque trattati in maniera ingiustificatamente differenziata, in quanto la norma ligure penalizza, per essere privi del requisito, anche soggetti già residenti in regione e non solo quelli provenienti da altre regioni o dall’estero.

La stessa Regione Liguria, nella sua memoria di costituzione, ammette la corrispondenza della disposizione qui in esame con quella oggetto della sentenza n. 44 del 2020, ma sostiene che, rispetto alla pronuncia appena citata, l’odierna vicenda si distinguerebbe per l’altro termine identificativo della questione di legittimità, ossia il parametro costituzionale in relazione al quale la questione è posta. La sentenza n. 44 del 2020 avrebbe cioè accertato i vizi di irragionevolezza e di discriminazione, sia degli italiani che degli stranieri, se privi del requisito; vizi che si differenzierebbero, dunque, dalla censura di discriminazione indiretta degli stranieri avanzata invece dal Tribunale di Genova.

L’assunto non può essere condiviso. La questione ora in esame corrisponde infatti, nella sostanza dei suoi termini, a quella accolta dalla sentenza n. 44 del 2020. Di fronte a norme che differenziano alcuni soggetti dagli altri ai fini dell’accesso a una prestazione sociale, gli argomenti relativi all’eguaglianza e quelli relativi alla ragionevolezza si sovrappongono e si intrecciano, costituendo la ragionevolezza, oltre che canone autonomo di legittimità della legge, anche – e prima ancora – criterio applicativo del principio di eguaglianza (sentenza n. 148 del 2017 e ordinanza n. 184 del 2018). Nella vicenda relativa alla legge lombarda, l’ordinanza di rimessione aveva invocato congiuntamente i principi di eguaglianza e ragionevolezza, e la sentenza n. 44 del 2020 conclude accertando il contrasto «con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost., perché [la norma] produce una irragionevole disparità di trattamento a danno» dei cittadini e degli stranieri privi del requisito. L’ordinanza del Tribunale di Genova, per parte sua, lamenta una discrimina-

zione indiretta a danno degli stranieri e invoca poi, a sostegno, due decisioni di questa Corte che hanno affermato la necessità che i requisiti introdotti per l'accesso al welfare rispondano al principio di ragionevolezza (la seconda delle pronunce richiamate è proprio la sentenza n. 44 del 2020). Allo stesso modo del rimettente nel caso lombardo, dunque, anche il Tribunale di Genova ha censurato un'irragionevole disparità di trattamento, cioè il vizio accertato dalla sentenza n. 44 del 2020, e anche in questo caso, non diversamente che in quello, questa Corte non può esimersi dall'accertarne la sussistenza.

Le considerazioni svolte conducono a ritenere fondata la prima questione, per le stesse ragioni già fatte valere dalla sentenza n. 44 del 2020, sopra ampiamente richiamate. L'art. 5, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Liguria n. 10 del 2004 va dichiarato pertanto costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni», in quanto si pone in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., determinando una irragionevole disparità di trattamento rispetto a tutti i soggetti, stranieri o italiani che siano, privi del requisito previsto dalla disposizione censurata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Liguria 29 giugno 2004, n. 10, recante «Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)», limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»;

[*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2023.

* * *

Sentenza n. 145/2023 (Pres. Sciarra; Red. de Pretis)

Considerato in diritto

[*omissis*]

5. – Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Marche in riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost. e al principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost. sono fondate.

Nell'atto introduttivo del presente giudizio il rimettente richiama numerosi passaggi argomentativi della sentenza n. 44 del 2020 di questa Corte, sottoli-

neando la sostanziale sovrapponibilità delle odierne questioni con quelle promosse o sollevate nei confronti di altre leggi regionali.

L'assunto deve essere condiviso. In effetti, in numerose occasioni questa Corte è stata chiamata a giudicare sulla legittimità costituzionale di norme regionali di analogo contenuto (tra le tante, sentenze n. 77 del 2023, n. 199 del 2022, n. 9 e n. 7 del 2021, n. 281 e n. 44 del 2020, n. 166, n. 107 e n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 222, n. 172, n. 133, n. 4 e n. 2 del 2013, n. 61 e n. 40 del 2011; ordinanza n. 76 del 2010).

Nella citata sentenza n. 44 del 2020, in particolare, si afferma che il diritto all'abitazione «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» ed è compito dello Stato garantirlo, contribuendo così «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana» (sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988). Benché non espressamente previsto dalla Costituzione, tale diritto deve dunque ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili (fra le altre, sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988 e ordinanza n. 76 del 2010) e il suo oggetto, l'abitazione, deve considerarsi «bene di primaria importanza» (sentenza n. 166 del 2018; si vedano anche le sentenze n. 38 del 2016, n. 168 del 2014 e n. 209 del 2009). L'edilizia residenziale pubblica è [quindi] diretta ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo bisogno primario» (punto 3 del *Considerato in diritto*).

Sempre nella sentenza n. 44 del 2020 questa Corte ha ribadito che «i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio» e che «[i]l giudizio sulla sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento – fra finalità del servizio da erogare e caratteristiche soggettive richieste ai suoi potenziali beneficiari – è operato da questa Corte secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della *ratio* della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale *ratio* del filtro selettivo introdotto».

All'esito di questa verifica, è stata rilevata l'«irragionevolezza del requisito della residenza ultraquinquennale previsto dalla norma censurata come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio ERP. Se infatti non vi è dubbio che la *ratio* del servizio è il soddisfacimento del bisogno abitativo, è agevole constatare che la condizione di previa residenza protratta dei suoi destinatari non presenta con esso alcuna ragionevole connessione (sentenze n. 166 del 2018 e n. 168 del 2014). Parallelamente, l'esclusione di coloro che non soddisfano il requisito della previa residenza quinquennale nella regione determina conseguenze incoerenti con quella stessa funzione».

Di conseguenza, il requisito della residenza quinquennale «si risolve [...] semplicemente in una soglia rigida che porta a negare l'accesso all'ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di

disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli). Ciò è incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, come servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli (sentenza n. 107 del 2018, che cita l'art. 2, comma 3, della legge n. 328 del 2000)».

Sempre nella medesima sentenza n. 44 del 2020, ma così anche in altre successive, questa Corte ha precisato che il requisito della residenza protratta per cinque anni o più «non è di per sé indice di un'elevata probabilità di permanenza in un determinato ambito territoriale, mentre a tali fini risulterebbero ben più significativi altri elementi sui quali si può ragionevolmente fondare una prognosi di stanzialità. In altri termini, la rilevanza conferita a una condizione del passato, quale è la residenza nei cinque anni precedenti, non sarebbe comunque oggettivamente idonea a evitare il "rischio di instabilità" del beneficiario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, obiettivo che dovrebbe invece essere perseguito avendo riguardo agli indici di probabilità di permanenza per il futuro».

Premminente rilievo va in ogni caso assegnato allo stato di bisogno dei richiedenti, con la conseguenza che «[l]a prospettiva della stabilità può rientrare tra gli elementi da valutare in sede di formazione della graduatoria [...] ma non può costituire una condizione di generalizzata esclusione dall'accesso al servizio, giacché ne risulterebbe negata in radice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica».

Particolarmente rilevante è poi l'ulteriore affermazione, recata nella sentenza n. 107 del 2018 e ripresa nella sentenza n. 44 del 2020, secondo cui «a differenza del requisito della residenza tout court (che serve a identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione ed è un requisito che ciascun soggetto può soddisfare in ogni momento), quello della residenza protratta integra una condizione che può precludere in concreto a un determinato soggetto l'accesso alle prestazioni pubbliche sia nella regione di attuale residenza sia in quella di provenienza (nella quale non è più residente)». Di qui la necessità che le norme che introducono requisiti di questo tipo siano «vagliate con particolare attenzione, in quanto implicano il rischio di privare certi soggetti dell'accesso alle prestazioni pubbliche solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza».

Per tali ragioni questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma regionale lombarda «nella parte in cui fissa[va] il requisito della residenza (o dell'occupazione) ultraquinquennale in regione come condizione di accesso al beneficio dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica», in quanto in contrasto «sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., perché produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., perché tale

requisito contraddice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica» (sentenza n. 44 del 2020, punto 3.3. del *Considerato in diritto*).

In ragione dell'assoluta sovrapponibilità della fattispecie normativa oggetto del richiamato giudizio a quella qui in esame, le stesse riferite argomentazioni possono essere estese alle odierne questioni.

Di qui la fondatezza delle questioni sollevate, limitatamente alle parole «avere la residenza o».

6. – All'esito della dichiarata illegittimità costituzionale parziale della disposizione censurata, residua la previsione del requisito della prestazione di attività lavorativa in ambito regionale da almeno cinque anni. In ragione della operata delimitazione del *thema decidendum*, infatti, il requisito connesso all'attività lavorativa – oggetto invece anch'esso della più volte citata sentenza n. 44 del 2020, con cui questa Corte, investita di un'analoga questione su entrambi i requisiti di cui qui si discute, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sul presupposto della comune idoneità lesiva – non può essere oggetto della presente pronuncia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20-*quater*, comma 1, lettera a-*bis*), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), limitatamente alle parole «avere la residenza o».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2023.

* * *

Sentenza n. 15/2024 (Pres. Barbera; Red. Patroni Griffi)

Considerato in diritto

[*omissis*]

8.2.– La questione di legittimità costituzionale nasce in relazione alla domanda con cui le parti hanno chiesto di ordinare alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – al fine di impedire in futuro la ripetizione delle discriminazioni accertate – la rimozione dell'art. 9, commi 3 e 3-*bis*, del regolamento regionale n. 066 del 2020. È in relazione a tale domanda, sulla quale deve ancora pronunciarsi, che il Tribunale di Udine solleva le odierne questioni di legittimità costituzionale: volendo avvalersi del potere di rimuovere il fattore genetico della discriminazione, nel caso di specie individuato non solo nelle richiamate norme regolamentari, ma anche – e prima ancora – nella norma legislativa, il giudice *a quo* correttamente censura l'art. 29, comma 1-*bis*, della

legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, che il citato art. 9, commi 3 e 3-*bis*, del regolamento regionale n. 066 del 2020 sostanzialmente riproduce, in quanto la dichiarazione d'illegittimità costituzionale consentirà che sia emesso «un ordine di modifica del Regolamento che eviti anche *pro futuro* un contenzioso ormai nutrito» nel distretto giudiziario.

Al primato del diritto dell'Unione europea, fatto immediatamente valere allorché è stata accertata la discriminazione, viene dunque ad aggiungersi, come già si è rilevato, uno strumento rimediale interno volto a impedire il rinnovarsi di detta discriminazione. Le peculiari caratteristiche del giudizio *ex art.* 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 consentono, così, la convivenza tra il meccanismo della non applicazione della normativa interna incompatibile con il diritto dell'Unione europea e lo strumento del controllo accentrato di legittimità costituzionale, in relazione a parametri interni o sovranazionali, sulla medesima normativa interna, che ne consente l'eliminazione dall'ordinamento con effetti *erga omnes* (sentenza n. 63 del 2019), in attuazione «del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale (art. 134 Cost.)» (sentenza n. 269 del 2017): ciò a dimostrazione, una volta di più, di come il controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e lo scrutinio di legittimità costituzionale non siano in contrapposizione tra loro, ma costituiscano «un concorso di rimedi giurisdizionali, [il quale] arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione» (sentenza n. 20 del 2019). E ciò in un contesto «che vede tanto il giudice comune quanto questa Corte impegnati a dare attuazione al diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze» (sentenza n. 149 del 2022).

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale della normativa interna, del resto, offre un surplus di garanzia al primato del diritto dell'Unione europea, sotto il profilo della certezza e della sua uniforme applicazione. Fermo restando, infatti, che all'obbligo di applicare le disposizioni dotate di effetti diretti sono soggetti non solo tutti i giudici, ma anche la stessa pubblica amministrazione – sicché ove vi sia una normativa interna incompatibile con dette disposizioni essa non deve trovare applicazione – può altresì verificarsi che, per mancata contezza della predetta incompatibilità o in ragione di approdi ermeneutici che la ritengano insussistente, le norme interne continuino a essere utilizzate e applicate. Proprio per evitare tale evenienza, e fermi restando ovviamente gli altri rimedi che l'ordinamento conosce per l'uniforme applicazione del diritto quando ciò accada, la questione di legittimità costituzionale offre la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di addivenire alla rimozione dall'ordinamento, con l'efficacia vincolante propria delle sentenze di accoglimento, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

8.3.– Va da sé che, prima di dare attuazione al diritto dell'Unione europea,

il giudice ordinario deve adeguatamente interrogarsi sul significato normativo del diritto UE e sulla compatibilità con il medesimo del diritto interno.

Il principio del primato del diritto dell'Unione discende dal principio dell'eguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati (art. 4 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), che esclude la possibilità di fare prevalere, contro l'ordine giuridico dell'Unione, una misura unilaterale di uno Stato membro (Corte di giustizia, sentenza 22 febbraio 2022, in causa C-430/21, RS). L'obbligo di dare applicazione al diritto dell'Unione, quando ne ricorrono i presupposti, implica che esso sia interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

La corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto UE sono garantiti dalla Corte di giustizia, cui i giudici nazionali possono rivolgersi attraverso il rinvio pregiudiziale *ex* art. 267 TFUE, così cooperando direttamente con la funzione affidata dai Trattati alla Corte (Corte di giustizia, parere 1/09 dell'8 marzo 2011, recante «Accordo relativo alla creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti»). È nell'ambito di questo confronto che la Corte di giustizia instaura con i giudici nazionali, in quanto incaricati dell'applicazione del diritto dell'Unione, che essa fornisce l'interpretazione di tale diritto, allorché la sua applicazione sia necessaria per dirimere la controversia sottoposta al loro esame (Corte di giustizia, sentenza 9 settembre 2015, in causa C-160/14, Ferreira da Silva e Brito e altri; sentenza 5 dicembre 2017, in causa C-42/17, M.A.S. e M. B.).

La necessità di rivolgersi alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE, che costituisce un obbligo in capo ai giudici nazionali di ultima istanza, viene tuttavia meno, secondo la giurisprudenza della stessa Corte, non solo quando la questione non sia rilevante o quando la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi sia stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte, ma anche in tutti i casi in cui la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (Corte di giustizia, sentenze 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, Consorzio Italian Management e altri; 6 ottobre 1982, in causa C-283/81, Cilfit e altri).

9.– Tutto ciò premesso, la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 29, comma 1-*bis*, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 11, paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva 2003/109/CE, è fondata.

Il Tribunale di Udine, come si è in precedenza rilevato (punto 5.8.1.), ritiene la disposizione censurata costituzionalmente illegittima nella parte in cui stabilisce che l'ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza – documentazione richiesta per dimostrare l'impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *d*), della medesima legge regionale – debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo

periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e UE.

9.1.– Questa Corte, in relazione a norma analoga a quella oggetto dell'odierna questione di legittimità costituzionale, ha già avuto modo di osservare che un siffatto onere documentale «risulta in radice irragionevole innanzitutto per la palese irrilevanza e per la pretestuosità del requisito che mira a dimostrare» (sentenza n. 9 del 2021).

Quando, come nel caso di specie, obiettivo del legislatore regionale è riconoscere «il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita» (art. 1, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016) e a tal fine sostiene «l'accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione» (art. 1, comma 2, della medesima legge regionale), «il possesso da parte di uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente di un alloggio adeguato nel Paese di origine o di provenienza non appare sotto alcun profilo rilevante. Non lo è sotto il profilo dell'indicazione del bisogno, giacché, intesa l'espressione "alloggio adeguato" come alloggio idoneo a ospitare il richiedente e il suo nucleo familiare, è evidente che la circostanza che qualcuno del medesimo nucleo familiare possieda, nel Paese di provenienza, un alloggio siffatto non dimostra nulla circa l'effettivo bisogno di un alloggio in Italia» (sentenza n. 9 del 2021). Non è, inoltre, neppure un indicatore della situazione patrimoniale del richiedente, peraltro già considerata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *b*, della legge regionale n. 1 del 2016, dal necessario «possesso di determinati indicatori della situazione economica» di cui al d.P.C.m. n. 159 del 2013.

Nella medesima occasione, si è altresì rilevato che una norma del genere è anche discriminatoria «solo che si consideri il fatto che le asserite difficoltà di verifica del possesso di alloggi in Paesi extraeuropei possono riguardare anche cittadini italiani o di altri Paesi dell'Unione europea» (sentenza n. 9 del 2021). Essa, pertanto, pone in essere «un aggravio procedimentale che si risolve in uno di quegli "ostacoli di ordine pratico e burocratico" che questa Corte ha ripetutamente censurato, ritenendo che in questo modo il legislatore (statale o regionale) discrimini alcune categorie di individui (sentenze n. 186 del 2020 e n. 254 del 2019)» (ancora sentenza n. 9 del 2021; in termini analoghi, in riferimento ad altro onere documentale, sentenza n. 157 del 2021).

9.2.– L'onere documentale di cui alla disposizione censurata è, d'altra parte, manifestamente in contrasto anche con l'art. 11, paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva 2003/109/CE, nell'ambito della cui attuazione «gli Stati membri devono rispettare i diritti e osservare i principi previsti dalla Carta, segnatamente quelli enunciati dall'articolo 34 di quest'ultima. Conformemente a quest'ultimo articolo, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa destinate a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro

che non dispongono di risorse sufficienti» (Corte di giustizia, sentenza 10 giugno 2021, in causa C-94/20, Land Oberösterreich).

A tale direttiva l'Italia ha dato attuazione con il decreto legislativo n. 3 del 2007, senza avvalersi della possibilità, prevista dall'art. 11, paragrafo 4, della direttiva indicata, di limitare la parità di trattamento alle prestazioni essenziali: deroga, questa, cui può ricorrersi, secondo la Corte di giustizia, unicamente quando lo Stato membro esprima chiaramente la relativa intenzione (Corte di giustizia, sentenza 24 aprile 2012, in causa C-571/10, Kamberaj). L'art. 1, comma 1, lettera *a*), di tale decreto ha sostituito l'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, che detta la disciplina concernente il «Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo». Il comma 12 di detto art. 9 prevede, in particolare, che il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può «c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale».

La legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nel prevedere, tra le altre azioni attuative del programma di politiche abitative, quella di sostegno alle locazioni (art. 19), offre una prestazione essenziale ai sensi dell'art. 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/109/CE, in quanto essa è «destinata a consentire a persone che non dispongono di risorse sufficienti di far fronte alle proprie esigenze abitative, in modo da garantire loro un'esistenza dignitosa» (Corte di giustizia UE, in causa C-94/20). Non v'è dubbio, allora, che si tratti di prestazione che deve essere assicurata ai cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo «consentendo loro di alloggiare adeguatamente, senza impegnare nella casa una parte eccessiva dei loro redditi, a scapito, eventualmente, del soddisfacimento di altre necessità elementari» (ancora Corte di giustizia UE, in causa C-94/20). La disposizione censurata, ponendo in capo ai cittadini di paesi terzi titolari di permesso di lungo soggiorno oneri documentali diversi rispetto a quelli previsti per cittadini italiani e UE, impedisce allora a tali soggetti di «ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro» (sentenza n. 67 del 2022), come imposto invece dall'art. 11 della direttiva 2003/109/CE.

9.3.– In ragione di quanto detto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1-*bis*, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nella parte in cui prevede che l'ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza – documentazione richiesta per dimostrare l'impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *d*), della medesima legge regionale – debba essere presentata dai cittadini extra UE

soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e UE.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1-*bis*, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nella parte in cui stabilisce che l'ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza – documentazione richiesta per dimostrare l'impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *d*), della medesima legge regionale – debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell'Unione europea;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2023.

* * *

Sentenza n. 67/2024 (Pres. Barbera; Red. Navarretta)

Considerato in diritto

[*omissis*]

5. – Nel merito, le questioni sollevate in riferimento all'art. 3, commi primo e secondo, Cost. sono fondate.

6. – Questa Corte ha da tempo riconosciuto che il bisogno abitativo esprime un'istanza primaria della persona umana radicata sul fondamento della dignità.

Per questo ha ravvisato nel diritto all'abitazione i tratti di un diritto sociale inviolabile (fra le altre, sentenze n. 161 del 2013, n. 61 del 2011 e n. 404 del 1988, nonché ordinanza n. 76 del 2010), funzionale a che «la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana» (sentenza n. 217 del 1988; nello stesso senso sentenze n. 106 del 2018, n. 168 del 2014, n. 209 del 2009 e n. 404 del 1988).

Vari sono i percorsi pubblici e privati tesi a garantire, tramite l'interazione con le categorie del contratto o della proprietà, il nesso funzionale fra l'istanza di natura personale e i beni destinati al bisogno abitativo.

Fra questi spicca l'edilizia residenziale pubblica, che consente a persone in situazioni economiche disagiate di stipulare contratti di locazione o di compravendita a condizioni agevolate, aventi a oggetto beni immobili di proprietà pubblica.

Gli alloggi ERP assicurano, in tal modo, a persone che non hanno la

capacità economica di accedere al mercato, di soddisfare in concreto il loro fondamentale bisogno (sentenza n. 44 del 2020), conseguendo quel «bene di primaria importanza» che è l'abitazione (sentenza n. 166 del 2018; si vedano anche le sentenze n. 38 del 2016, n. 168 del 2014 e n. 209 del 2009).

7. – La finalità di assicurare il diritto inviolabile all'abitazione deve coniungersi con il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza nella selezione dei criteri che regolano l'accesso al servizio sociale.

Deve, pertanto, sussistere un rapporto di coerenza tra i requisiti di ammissione ai benefici dell'ERP e la *ratio* dell'istituto protesa al soddisfacimento del bisogno abitativo.

7.1. – Ebbene – come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare – non si ravvisa alcuna ragionevole correlazione fra l'esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza – comunque la si declini (*infra*, punto 7.2.) – nel territorio regionale (sentenze n. 145 del 2023, n. 44 del 2020, n. 166 del 2018 e n. 168 del 2014).

7.1.1. – Il criterio della prolungata residenza si risolve nella previsione di «una soglia rigida che porta a negare l'accesso all'ERP a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alla situazione di bisogno o di disagio del richiedente (quali ad esempio condizioni economiche, presenza di disabili o di anziani nel nucleo familiare, numero dei figli)» (sentenza n. 44 del 2020, nello stesso senso, sentenze n. 145 e n. 77 del 2023).

La durata della permanenza nel territorio regionale non incide in alcun modo sullo stato di bisogno e, pertanto, lo sbarramento che comporta tale requisito nell'accesso al bene casa è «incompatibile con il concetto stesso di servizio sociale, [...] destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli» (ancora sentenza n. 44 del 2020).

7.1.2. – Inoltre, occorre rilevare che la residenza prolungata nel territorio regionale non considera che proprio chi versa in stato di bisogno si vede più di frequente costretto a trasferirsi da un luogo all'altro spinto dalla ricerca di opportunità di lavoro (sentenza n. 53 del 2024, punto 7.2. del *Considerato in diritto*, e sentenze ivi richiamate).

In sostanza, «se la residenza costituisce un requisito ragionevole al fine d'identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, non è invece possibile che l'accesso alle prestazioni pubbliche sia escluso per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare regione di residenza» (sentenza n. 199 del 2022; in senso analogo sentenza n. 7 del 2021).

7.1.3. – Ciò chiarito, non sfugge a questa Corte che i flussi migratori comportano un costante movimento di persone, talora solo in transito talora con una qualche prospettiva di stabilità nel territorio nazionale, e che si assiste a un continuo incremento di coloro che competono nel far valere il medesimo bisogno rispetto a risorse comunque limitate.

E tuttavia anche questo non giustifica la previsione del requisito della residenza prolungata per accedere agli alloggi ERP.

7.1.3.1. – Anzitutto, è evidente che gli strumenti di tutela dell'istanza abitativa ben possono modularsi in funzione della assenza o presenza di una prospettiva di radicamento nel territorio, procedendo dalla previsione di centri di accoglienza, adeguati al rispetto della dignità umana, all'accesso all'ERP o ad altri servizi sociali, diretti alla stipula di contratti di locazione o di compravendita e, dunque, rivolti a chi è orientato a una qualche prospettiva di stabilità nel territorio.

Nondimeno, non è dalla pregressa permanenza in una regione che è dato inferire una simile prospettiva di radicamento (sentenze n. 145 e n. 77 del 2023, nonché sentenza n. 44 del 2020), poiché, viceversa, conta principalmente che sia stato avviato un percorso di inclusione nel contesto ordinamentale statale. Inoltre, questa Corte non ha escluso che, in sede di formazione delle graduatorie, sia possibile valorizzare indici ragionevolmente idonei «a fondare una prognosi di stanzialità» (sentenza n. 44 del 2020), purché compatibili con lo stato di bisogno e, dunque, tali da non privarlo di rilievo (sentenze n. 77 del 2023 e n. 44 del 2020).

7.1.3.2. – Infine, la durata della residenza nel territorio regionale non ha rilievo neppure al fine di valorizzare il tempo dell'attesa per poter accedere al beneficio che realizza il bisogno abitativo (sentenza n. 9 del 2021).

Piuttosto – come questa Corte ha già sottolineato – il protrarsi dell'attesa può opportunamente riflettersi nell'anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione, in quanto circostanza che documenta l'acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata realizzazione dell'istanza abitativa e che, dunque, dà effettiva «evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato» (ancora sentenza n. 9 del 2021).

7.2. – Per le ragioni esposte, questa Corte ha più volte sostenuto, anche nella recente giurisprudenza (sentenze n. 145 e n. 77 del 2023, n. 44 del 2020 e n. 166 del 2018), e non può che ribadire, il carattere irragionevole del requisito della residenza quinquennale in un territorio regionale ai fini dell'accesso al beneficio dell'alloggio ERP.

Né l'esito è destinato a mutare sol perché la norma censurata diluisce nel tempo il criterio della residenza protratta nel territorio regionale, consentendo di maturare il requisito quinquennale nell'arco degli ultimi dieci anni.

Al contrario, la soluzione adottata dal legislatore veneto continua a rifarsi a un criterio di pregressa residenza prolungata nel territorio regionale – privo di alcuna correlazione con lo stato di bisogno e insensibile alla condizione di chi è costretto a muoversi proprio per effetto della sua condizione di fragilità economica – e non fa venire meno l'irragionevolezza del medesimo criterio.

Se, infatti, dalla protratta residenza passata non è dato inferire alcunché in merito alle prospettive future di stabilità, nemmeno assume valore indiziario, rispetto alle medesime prospettive, il comportamento di chi – pur sommando il

quinquennio di residenza regionale nell'arco di dieci anni – si allontana dal territorio e, dunque, non mantiene con esso un rapporto costante neppure nella proiezione del passato.

Sennonché è proprio la pregressa e prolungata residenza, pur se verificabile nell'ambito di un più ampio arco temporale, a disegnare uno scenario privo di collegamento funzionale con la finalità di soddisfare il «bisogno abitativo» di «soggetti economicamente deboli» (ancora sentenza n. 145 del 2023).

8. – L'effetto dell'adozione di un criterio irragionevole rispetto alla *ratio* della prestazione sociale si traduce, dunque, nella violazione del principio di eguaglianza fra chi può o meno vantare una condizione – quella della prolungata residenza nel territorio regionale – del tutto dissociata dal suo stato di bisogno.

E questo chiaramente può riguardare tanto i cittadini italiani quanto gli stranieri, salvo potersi ulteriormente colorare di tratti discriminatori nei confronti di questi ultimi.

9. – Infine – come questa Corte ha già in passato evidenziato (sentenze n. 77 del 2023 e n. 44 del 2020) – il criterio della residenza protratta per accedere ai servizi sociali dell'ERP tradisce il principio di eguaglianza non solo rispetto al primo comma dell'art. 3 Cost., ma anche con riguardo al suo secondo comma, che affida alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

Una norma che prevede quale criterio di accesso ai servizi dell'ERP la residenza protratta nel territorio regionale equivale, infatti, ad aggiungere agli ostacoli di fatto costituiti dal disagio economico e sociale un ulteriore e irragionevole ostacolo che allontana vieppiù le persone dal traguardo di conseguire una casa, tradendo l'ontologica destinazione sociale al soddisfacimento paritario del diritto all'abitazione della proprietà pubblica degli immobili ERP.

10. – In conclusione, l'art. 25, comma 2, lettera *a*), della legge reg. Veneto n. 39 del 2017 è costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza formale e sostanziale, di cui all'art. 3 Cost., nella parte in cui richiede che la residenza nel Veneto debba protrarsi da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni.

Resta fermo il requisito della residenza anagrafica nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera *a*), della legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, n. 39 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica), limitatamente alle parole «nel Veneto da almeno

cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2024.

* * *

Sentenza n. 1/2025 (Pres. Amoroso; Red. Pitruzzella)

Considerato in diritto

[*omissis*]

4. – Le questioni sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11, paragrafo 1, lettere *d*) e *f*), della direttiva 2003/109/CE.

5. – Il diritto all’abitazione si configura come tratto saliente della «socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (sentenza n. 217 del 1988, punto 4.2. del *Considerato in diritto*) e come «un diritto fondamentale di natura sociale» (sentenza n. 209 del 2009, punto 2.3. del *Considerato in diritto*; nello stesso senso, *ex multis*, anche sentenza n. 67 del 2024, punto 6 del *Considerato in diritto*), indissolubilmente connesso con la dignità della persona.

Il rango primario del diritto in esame, speculare agli inderogabili doveri di solidarietà sociale, impone una tutela effettiva, che si estrinseca, tra l’altro, nell’assegnazione degli alloggi alle famiglie meno abbienti e nei sussidi per il canone di locazione.

Le prestazioni in materia di edilizia residenziale pubblica si configurano come un «servizio pubblico» (sentenza n. 417 del 1994, punto 6 del *Considerato in diritto*), finalizzato a «impedire che taluno resti privo di abitazione» (sentenza n. 404 del 1988, punto 4 del *Considerato in diritto*). L’offerta di un alloggio «a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi» (sentenza n. 176 del 2000, punto 4 del *Considerato in diritto*) assicura agli stessi un’esistenza dignitosa (sentenza n. 168 del 2014, punto 2 del *Considerato in diritto*) ed è funzionale alla piena realizzazione della persona umana e all’effettivo esercizio degli altri diritti costituzionali.

Tali considerazioni si attagliano anche al contributo integrativo del canone di locazione, corrisposto a coloro che, pur ammessi nella graduatoria, non si collocano in posizione utile per ottenere l’assegnazione di un alloggio.

Anche questo sussidio sovviene al bisogno abitativo e partecipa delle medesime caratteristiche e delle medesime finalità dell’edilizia residenziale pubblica.

6. – I criteri selettivi individuati dal legislatore devono essere sorretti da una causa normativa adeguata, correlata alle caratteristiche e alle finalità delle provvidenze in esame.

Questa Corte è chiamata a vagliare la sussistenza e l'adeguatezza di tale correlazione al metro dell'art. 3 Cost., in un sindacato che prende le mosse dalla *ratio* della disciplina, per poi verificare la coerenza del criterio selettivo con la *ratio* di volta in volta enucleata (di recente, in una prospettiva più generale, sentenza n. 42 del 2024, punto 5.1. del *Considerato in diritto*).

7. – Quanto al requisito della residenza protratta, questa Corte è costante nell'affermare che esso può costituire un presupposto distorsivo.

Allorché assurge a una portata generale e dirimente, la residenza di lunga durata smarrisce ogni legame con le situazioni di bisogno o di disagio riferibili alla persona in quanto tale (fra le molte, sentenze n. 7 del 2021, punto 3.3. del *Considerato in diritto*, e n. 107 del 2018, punto 3.1. del *Considerato in diritto*) e rischia di precludere l'accesso alle prestazioni pubbliche alle persone che abbiano esercitato la libertà di circolazione o abbiano dovuto mutare residenza (sentenza n. 145 del 2023, punto 5 del *Considerato in diritto*).

8. – Per le scelte legislative che condizionano alla residenza protratta l'erogazione di prestazioni e servizi destinati a soddisfare bisogni vitali, come quello abitativo, si impone, pertanto, «uno stretto scrutinio di costituzionalità» (sentenza n. 9 del 2021, punto 4.2.2. del *Considerato in diritto*).

9. – Il requisito delineato dalla legge, censurato nella sua valenza generale, non supera tale scrutinio, sotto molteplici profili.

9.1. – Innanzitutto, la limitazione oggi sottoposta al vaglio di questa Corte non rinviene alcuna giustificazione persuasiva nell'esigenza di coordinamento con la disciplina del reddito di cittadinanza. Tale prestazione persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale e differisce dalle misure assistenziali dirette a soddisfare un bisogno primario della persona (sentenze n. 54 del 2024 e n. 19 del 2022).

La diversità che intercorre tra le due provvidenze non giustifica la scelta del legislatore provinciale di trasporre all'una i criteri valevoli per l'altra e di armonizzare le discipline mediante un'equiparazione indebita delle condizioni di accesso.

9.2. – Inoltre, la residenza pregressa, riferita all'intero territorio nazionale, neppure rispecchia un significativo radicamento nel territorio dell'ente deputato al riconoscimento della prestazione e non corrobora alcuna «prognosi di stanzialità» (sentenza n. 44 del 2020, punto 3.1. del *Considerato in diritto*; nello stesso senso, sentenza n. 67 del 2024, punto 7.1.3.1. del *Considerato in diritto*).

9.3. – Né la ragionevolezza del requisito è avvalorata dalla sua applicabilità indistinta a cittadini e stranieri.

9.4. – La disciplina restrittiva non solo non è suffragata da una valida ragione giustificatrice, ma si rivela manifestamente irragionevole, in quanto disconosce ogni rilievo allo stato di bisogno e assurge a parametro esclusivo e dirimente, nella rigidità della preclusione che racchiude (sentenza n. 77 del 2023, punto 3.1. del *Considerato in diritto*), determinando «una ingiustificata

diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità» (sentenza n. 147 del 2024, punto 3.2. del *Considerato in diritto*).

Si nega così «in radice la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica» (sentenza n. 44 del 2020, punto 3.1. del *Considerato in diritto*) e, nell'aggiungere un ulteriore e irragionevole ostacolo al disagio economico e sociale, si tradisce il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (sentenza n. 67 del 2024, punto 9 del *Considerato in diritto*).

9.5. – L'intrinseca irragionevolezza del presupposto tipizzato dalla legge provinciale censurata si coglie anche da una diversa angolazione.

I criteri limitativi muovono dalla premessa, contraddetta dalla realtà empirica, che il bisogno abitativo sia più pressante solo perché più lunga è la permanenza sul territorio nazionale e si attenui e meriti minor tutela a fronte di una presenza discontinua.

Così congegnato, il criterio selettivo pregiudica proprio chi sia costretto a trasferirsi di frequente, per le precarie condizioni di vita, e perciò si trovi in uno stato di più grave disagio (sentenza n. 147 del 2024, punto 3.2. del *Considerato in diritto*).

9.6. – È fondata, a tale riguardo, anche la censura che prospetta una discriminazione indiretta a scapito dei soggiornanti di lungo periodo, i quali, pur potendo vantare la permanenza quinquennale, necessaria per conseguire il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, più difficilmente cumulano i dieci anni di residenza richiesti dalla disposizione censurata.

Su questa platea di beneficiari, alla quale appartiene anche la parte del giudizio principale, più accentuata, dunque, è l'incidenza lesiva del requisito della residenza protratta.

Ne discende la violazione della parità di trattamento che l'art. 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE prescrive, con pienezza ed effettività di garanzie, con riguardo alle provvidenze dei sussidi per il canone, riconducibili alle previsioni della lettera d), e dell'accesso all'alloggio (lettera f).

10. – Il requisito della residenza prolungata sul territorio nazionale, in ultima analisi, si dimostra irragionevole e sproporzionato per tutti coloro, cittadini o stranieri, cui si applica.

11. – Si deve dichiarare, pertanto, l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della legge prov. Trento n. 15 del 2005, come introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2 dell'art. 38 della legge prov. Trento n. 5 del 2019, nella parte in cui richiedono, per l'assegnazione dell'alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2-*bis*, e 3, comma 2-*bis*, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)», come introdotti, rispettivamente, dai commi 6 e 2 dell'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), nella parte in cui richiedono, per l'assegnazione dell'alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 2024.

2.3. Ordinamento penitenziario e relazioni familiari

SENTENZA N. 215/1990 (PRES. SAJA; RED. E. GALLO)

Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Detenzione domiciliare – Ammissione al beneficio del detenuto padre di prole infratreenne, in caso di decesso o di assoluta impossibilità della madre di dare assistenza al figlio – Mancata previsione.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 47-ter, primo comma, n. 1.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 29, 30 e 31.

SENTENZA N. 350/2003 (PRES. CHIEPPA; RED. CONTRI)

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare – Concessione del beneficio alla madre condannata e, nei casi previsti, al padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante – Esclusione.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 47-ter, comma 1, lett. a).

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 177/2009 (PRES. AMIRANTE; RED. SILVESTRI)

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare concessa a condannata madre di prole di età inferiore ad anni dieci che abbia da scontare una pena pari o inferiore a quattro anni – Allontanamento dal domicilio – Punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. – Irragionevole mancata limitazione al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, sul presupposto – ex art. 47-quinquies, comma 2, della legge n. 354 del 1975 – che non sussista concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 47-ter, commi 1, lett. a), seconda parte, e 8.

Costituzione, art. 3 (ragionevolezza).

SENTENZA N. 239/2014 (PRES. TESAURO; RED. FRIGO)

Ordinamento penitenziario – Concessione dei benefici penitenziari *extramurari* – Divieto per i detenuti e gli internati per taluni gravi delitti, che non collaborino con la giustizia – Applicazione del divieto anche alla misura della detenzione domiciliare speciale e alla misura della detenzione domiciliare ordinaria a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 4-bis, comma 1.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 29, 30 e 31.

SENTENZA N. 76/2017 (PRES. GROSSI; RED. ZANON)

Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Detenzione domiciliare speciale – Espiazione della frazione iniziale di pena secondo modalità agevolate – Divieto nei confronti delle madri condannate per i delitti indicati dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 47-*quinquies*, comma 1-*bis*.

Costituzione, art. 31, secondo comma.

SENTENZA N. 174/2018 (PRES. LATTANZI; RED. ZANON)

Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Assistenza all'esterno dei figli minori di anni dieci – Persone condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti ostativi indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 – Beneficio subordinato a presunzioni assolute e insuperabili.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 21-*bis*.

Costituzione, art. 31, secondo comma.

SENTENZA N. 211/2018 (PRES. LATTANZI; RED. ZANON)

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare “ordinaria” concessa al padre – Allontanamento dal domicilio – Automatica integrazione del delitto di evasione – Limitazione al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, sul presupposto che non sussista concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti – Omessa previsione.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 47-*ter*, commi 1, lett. *b*), e 8.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza).

SENTENZA N. 187/2019 (PRES. LATTANZI; RED. VIGANÒ)

Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Detenzione domiciliare speciale – Condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa – Divieto temporaneo di concessione – Automatismo preclusivo.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 58-*quater*, commi 1, 2 e 3.

Costituzione, art. 31, secondo comma.

SENTENZA N. 18/2020 (PRES. CARTABIA; RED. CARTABIA)

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare speciale – Concessione alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ritualmente accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992 – Omessa previsione.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 47-*quinquies*, comma 1.

Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma (eguaglianza formale e sostanziale), e 31, secondo comma.

SENTENZA N. 30/2022 (PRES. AMATO; RED. PETITTI)

Ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare speciale – Applicazione provvisoria della misura in caso di grave pregiudizio per il minore, come previsto per la detenzione domiciliare ordinaria – Omessa previsione.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 47-*quinquies*, commi 1, 3 e 7.

Costituzione, art. 31.

SENTENZA N. 10/2024 (PRES. BARBERA; RED. PETITTI)

Ordinamento penitenziario – Colloqui dei detenuti non soggetti a regime speciale o a sorveglianza particolare – Possibilità di svolgere colloqui con il coniuge, parte dell'unione civile o persona stabilmente convivente, o legata da stabile relazione affettiva, senza controllo visivo, quando, tenuto conto del comportamento del detenuto, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie – Mancata previsione.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 18.

Costituzione, artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

SENTENZA N. 85/2024 (PRES. BARBERA; RED. VIGANÒ)

Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Autorizzazione ai colloqui con i figli minori (in particolare: corrispondenza telefonica) – Esclusione della corrispondenza aggiuntiva o "supplementare" per detenuti o internati per i c.d. reati ostativi ad eccezione di quelli rispetto ai quali è stata riconosciuta l'impossibilità della collaborazione con la giustizia – Omessa previsione.

Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, art. 2-*quinquies*, comma 1.

Costituzione, art. 3 (eguaglianza e ragionevolezza).

SENTENZA N. 52/2025 (PRES. AMOROSO; RED. VIGANÒ)

Ordinamento penitenziario – Benefici penitenziari – Detenzione domiciliare speciale – Padre detenuto – Condizioni di accesso alla misura – Previsione, in aggiunta al fatto che la madre sia deceduta o comunque impossibilitata a provvedere alla cura e all'educazione del figlio, che «non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 47-*quinquies*, comma 7.

Costituzione, artt. 3 (eguaglianza), 30 e 31, secondo comma.

Considerato in diritto

1. – Lamenta il Tribunale di sorveglianza che, verificandosi tutte le altre condizioni che avrebbero consentito di concedere la detenzione domiciliare alla madre di prole di età inferiore a tre anni se con lei convivente, la norma impugnata non preveda altrettanto per il padre, allorquando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a provvedere alla detta prole.

Esclusa la possibilità d'intervento del giudice sul piano interpretativo, attesa l'alternatività della disposizione alle altre due ipotesi, di carattere esclusivamente femminile (donna incinta o allattante la propria prole), che limitano necessariamente alla madre l'interpretazione sia letterale che logica, il Tribunale ritiene che la disposizione si ponga in contrasto con i parametri di cui agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione.

Nella specie, un condannato per bancarotta fraudolenta alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, di cui tre condonati, aveva chiesto di essere ammesso almeno alla detenzione domiciliare, per dare assistenza ad una neonata, venutagli alla luce, poco prima della sua carcerazione, prematura e con il preoccupante peso di grammi 650, dalla moglie affetta da psicosi d'arresto in debole di mente, con irriducibile inabilità al 70% e perciò assolutamente impossibilitata a prestarle assistenza.

La questione è fondata.

2. – Il trattamento differenziato previsto per la prole infratreenne che, pur avendo la madre detenuta, è ammessa dalla legge impugnata a godere dell'assistenza della genitrice mediante l'istituto della detenzione domiciliare, rispetto alla sorte di coloro che, essendo la madre deceduta o impossibilitata, non possono ricevere pari beneficio riguardo al padre detenuto, non sembra ispirato a razionalità alcuna.

In effetti, la manifesta incompatibilità di tale situazione nei confronti dell'art. 3 della Costituzione emerge particolarmente del collegamento con i principi consacrati negli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione stessa.

Il riconoscimento della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, su cui è ordinato il matrimonio, e il riconoscimento stesso dei diritti della famiglia (art. 29), il dovere e il diritto dei genitori di mantenere ed educare i figli, e soprattutto, le provvidenze che la legge deve disporre affinché siano assolti i compiti dei genitori nei casi di loro incapacità (art. 30), la protezione che la Carta fondamentale accorda all'infanzia, sollecitando la Repubblica a favorire gli istituti necessari a tale scopo (art. 32), rappresentano un complesso di eminenti valori che, mentre rendono intollerabile la denunciata discriminazione, fondano a loro volta specifiche incompatibilità.

La previsione, infatti, dell'art. 47-ter secondo cui soltanto alla madre viene riconosciuto, mediante la concessione della detenzione domiciliare, il diritto-dovere di assistere la prole infratreenne, nega implicitamente al genitore l'esercizio dello stesso diritto e l'adempimento dell'identico dovere per il caso in cui

la madre manchi o sia assolutamente impossibilitata ad espletare quel compito: eppure si tratta di compiti doverosi che la Costituzione affida, invece, alla pari responsabilità dei genitori.

Altrettanto dicasi per le provvidenze che la Costituzione impone alla legge quando i genitori non siano in grado di espletare quei compiti. La legge impugnata prevede bensì la provvidenza della detenzione domiciliare per la madre detenuta, ma non analoga provvidenza per il padre, quando questi versi nello stesso stato di detenzione e la madre non vi sia, o sia comunque impossibilitata all'osservanza di quei doveri.

Senonché, poi, se fino a questo punto la tutela dei diritti e dei doveri dei genitori in condizioni di parità, nel generale contesto dei diritti della famiglia, lascia intravedere anche l'interesse tutt'altro che secondario dei figli minori, con il secondo comma dell'art. 31 la protezione dell'infanzia emerge in primo piano come valore centrale, e con essa gli istituti necessari a quella protezione.

L'articolo impugnato è, invece, particolarmente carente proprio sotto tale profilo, perché, precludendo all'infante la possibilità di ricevere l'assistenza del padre detenuto, quando la madre si trovi nell'assoluta impossibilità di provvedere, viola direttamente anche la protezione costituzionale che l'art. 31 accorda all'infanzia, particolarmente in quanto non prevede, in tale caso e a tale scopo, la detenzione domiciliare anche per il padre.

Principi tutti che, vuoi di per se stessi, vuoi in correlazione a quello di eguaglianza, la Corte, del resto, ha già solennemente riaffermato in analoghe situazioni, anche considerando la rilevante influenza che essi hanno esercitato sui nuovi profili del diritto di famiglia; con essi sono stati conferiti ad entrambi i genitori quei compiti di mantenimento, educazione ed istruzione di cui parla l'art. 143 del codice civile, o è stata stabilita per entrambi, in condizioni di parità, la potestà sui figli (art. 316 del codice civile), o infine affidata a ciascuno di loro, in caso di assenza o assoluto impedimento dell'altro, la titolarità esclusiva della detta potestà (art. 317 del codice civile).

Si tratta di valori costituzionali già trasfusi nella legge del lavoro (confronta art. 7 della legge 31 dicembre 1977 n. 903 che ha concesso anche al padre l'astensione facoltativa dal lavoro, che la legge n. 1204 del 1971 prevedeva soltanto per la madre durante il primo anno di vita del bambino), che la Corte ha esteso ad altri diritti (astensione obbligatoria dal lavoro e "riposi"), sempre nell'ipotesi in cui la madre o non ci fosse o fosse comunque impossibilitata a prestare assistenza al neonato (sentenza 19 gennaio 1987 n. 1).

La stessa *ratio* costituzionale che ha ispirato alla Corte le dette estensioni deve ora giustificare, in analoga situazione, l'estensione al padre della provvidenza della detenzione domiciliare, quando la madre sia assolutamente impossibilitata a dare assistenza al neonato nei primi mesi di vita.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, primo comma, n. 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), così come aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare, concedibile alla madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, possa essere concessa, nelle stesse condizioni, anche al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

* * *

Sentenza n. 350/2003 (Pres. Chieppa; Red. Contrì)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di sorveglianza di Bari dubita della legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la possibilità della concessione del beneficio della detenzione domiciliare nei confronti della condannata madre di figlio, con lei convivente, portatore di *handicap* invalidante al 100%, pur consentendo tale misura nel caso di madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente.

Ad avviso del rimettente la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, violando quindi il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, con la previsione di un trattamento difforme per situazioni familiari analoghe ed equiparabili fra loro, quali sono quella della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno sul piano fisico, e quella della madre di un figlio disabile e totalmente incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, pur se maggiorenne, ha più necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci.

2. – La questione è fondata.

2.1 – La detenzione domiciliare, contraddistinta all'origine da finalità prevalentemente umanitarie ed assistenziali, ha visto, attraverso i successivi interventi del legislatore, ampliare notevolmente il proprio ambito di applicazione e costituisce ora una modalità di esecuzione prevista per una pluralità di

ipotesi, fra loro eterogenee e, in parte, sganciate dalle condizioni soggettive del condannato.

L'art. 47-ter è stato inserito nell'ordinamento penitenziario dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). Nel testo originario la disposizione prevedeva, per alcune categorie di detenuti in regime di espiazione ordinaria della pena in carcere, tra le quali quella della madre di prole convivente di età inferiore a tre anni, la possibilità di eseguire nella forma della detenzione presso il loro domicilio le pene della reclusione non superiore a due anni – anche se costituenti parte residua di una maggior pena – e dell'arresto.

Il legislatore ha, a più riprese, modificato i presupposti, oggettivi e soggettivi, che consentono di essere ammessi al beneficio, aumentando, tra l'altro, il limite di età della prole della madre detenuta prima a cinque anni (decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, «Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sulla espulsione dei cittadini stranieri»), e quindi a dieci anni (legge 27 maggio 1998, n. 165, «Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni») e prevedendo la possibilità di concedere la detenzione domiciliare anche al padre detenuto qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli (art. 47-ter, comma 1, lettera *b*) dell'ordinamento penitenziario), in attuazione della sentenza di questa Corte n. 215 del 1990.

2.2 – La detenzione domiciliare, inserita tra le misure alternative alla detenzione di cui al Titolo I, Capo VI dell'ordinamento penitenziario, realizza ormai, come affermato da questa Corte sin dalla sentenza n. 165 del 1996, una modalità meno afflittiva di esecuzione della pena. L'istituto – come questa Corte ha ritenuto nella sentenza n. 422 del 1999, successiva all'ampia riforma realizzata con la legge n. 165 del 1998 – ha assunto quindi aspetti più vicini e congrui alla ordinaria finalità rieducativa e di reinserimento sociale della pena, non essendo più limitato alla protezione dei “soggetti deboli” prima previsti come destinatari esclusivi della misura, ed essendo applicabile in tutti i casi di condanna a pena non superiore a due anni (anche se residuo di maggior pena), purché idoneo ad evitare il pericolo di recidiva. Conseguentemente la Corte, nella sentenza da ultimo citata, ha ritenuto che la stessa detenzione domiciliare concessa “d'ufficio” al condannato che ne abbia titolo non soltanto non è in contrasto, ma piuttosto realizza lo scopo rieducativo di cui all'art. 27 Cost. Nello stesso senso, la successiva ordinanza n. 532 del 2002 ha nuovamente affermato che la detenzione domiciliare è una “misura alternativa che presuppone l'esecuzione della pena” e che essa assume connotazioni del tutto peculiari, “avuto riguardo ai profili polifunzionali che la caratterizzano”.

Per quanto riguarda, in particolare, la condizione della detenuta madre di prole di minore età, un ulteriore rilevante ampliamento delle possibilità di accesso alla misura è stato previsto dalla recente legge 8 marzo 2001, n. 40

(Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori).

2.3 – L'evoluzione normativa dell'istituto della detenzione domiciliare concedibile alla madre di prole minore è dunque connotata dalla tendenza verso una sempre maggiore estensione delle condizioni che consentono tale misura, essendo chiaro l'intento del legislatore di tutelare il rapporto tra la madre (e, nei casi previsti, il padre) ed i figli, pur nella situazione di esecuzione della pena detentiva. In particolare, come questa Corte ha affermato con la sentenza n. 422 del 1999, la detenzione domiciliare risulta "volta ad assecondare il passaggio graduale allo stato di libertà pieno mediante un istituto che sviluppa la ripresa dei rapporti familiari ed intersoggettivi", rapporti che appaiono tanto più meritevoli di tutela quando riguardino le relazioni tra i genitori e la prole.

Anche per la madre di figli minori, come per tutti i soggetti che possono essere ammessi alla detenzione domiciliare, è peraltro escluso dalla legge un rigido automatismo nella concessione della misura, dovendo sussistere le condizioni rappresentate dal non essere intervenuta condanna per alcuno dei delitti indicati dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ed essendo previste ipotesi di revoca del beneficio per il venir meno delle condizioni stabilite dalla legge (art. 47-*ter*, comma 7), o per il sopravvenire di fatti ostativi quali comportamenti incompatibili (art. 47-*ter*, comma 6) e la condanna per il delitto di evasione (art. 47-*ter*, comma 8), oltre a specifici divieti che ostano alla sua concessione (art. 58-*quater*).

3. – Allo stato, dunque, il presupposto soggettivo per accedere alla misura della detenzione domiciliare è che si tratti di madre (o, nei casi previsti, di padre) di prole di età inferiore ai dieci anni, mentre quello oggettivo è dato dalla circostanza che la pena, o il residuo di pena, da scontare sia di quattro anni.

Nella evoluzione normativa, ad un allargamento del presupposto oggettivo, reso gradualmente più ampio sino al suo raddoppio (il limite di pena, o di residuo di pena, inizialmente fissato in due anni è stato innalzato dapprima a tre e poi a quattro anni), ha corrisposto anche una estensione di quello relativo all'età della prole, che originariamente fissato in tre anni è stato elevato dapprima a cinque e poi a dieci anni, secondo una tendenza alimentata da spirito di favore verso le esigenze di sviluppo e formazione del bambino il cui soddisfacimento potrebbe essere gravemente pregiudicato dall'assenza della figura genitoriale.

3.1 – Proprio al fine di favorire il pieno sviluppo della personalità del figlio, la norma censurata prevede perciò la possibilità di una esecuzione della pena che avvenga nella forma della detenzione domiciliare, limitandola però all'ipotesi del genitore del minore di età inferiore ad anni dieci.

Non è stata presa in considerazione la condizione del figlio gravemente invalido, rispetto alla quale il riferimento all'età non può assumere un rilievo dirimente, in considerazione delle particolari esigenze di tutela psico-fisica il cui soddisfacimento si rivela strumentale nel processo rivolto a favorire lo sviluppo

della personalità del soggetto. La salute psico-fisica di questo può essere infatti, e notevolmente, pregiudicata dall'assenza della madre, detenuta in carcere, e dalla mancanza di cure da parte di questa, non essendo indifferente per il disabile grave, a qualsiasi età, che le cure e l'assistenza siano prestate da persone diverse dal genitore.

In questa prospettiva, la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, appare funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità.

3.2 – Sul punto viene quindi in rilievo l'esigenza di favorire la socializzazione del soggetto disabile, presa in particolare considerazione dal legislatore sin dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che ha predisposto strumenti rivolti ad agevolare il suo pieno inserimento nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, in attuazione del principio, espresso anche da questa Corte nella sentenza n. 215 del 1987, secondo il quale la socializzazione in tutte le sue modalità esplicative è un fondamentale fattore di sviluppo della personalità ed un idoneo strumento di tutela della salute del portatore di *handicap*, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (v. anche sentenze n. 167 del 1999, n. 226 del 2001 e n. 467 del 2002).

Il particolare ruolo della famiglia nella socializzazione del soggetto debole – che nel caso in esame viene in rilievo sotto il profilo della tutela del disabile – è del resto già stato considerato dal legislatore in relazione alle stesse modalità di esecuzione delle pene detentive che, dalle originarie misure di rinvio dell'esecuzione di cui agli artt. 146 e 147 del codice penale, aventi prevalenti finalità umanitarie, è passato all'attuale disciplina degli artt. 47-ter e 47-quinquies dell'ordinamento penitenziario, seguendo l'evoluzione normativa sopra indicata.

Alla luce delle considerazioni che precedono la norma censurata è in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto prevede un sistema rigido che preclude al giudice, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, di valutare l'esistenza delle condizioni necessarie per un'effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre condannata nei confronti del figlio portatore di *handicap* accertato come totalmente invalidante. Ciò determina un trattamento difforme rispetto a situazioni familiari analoghe ed equiparabili fra loro, quali sono quella della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno sul piano fisico, e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di *handicap* totalmente invalidante.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.

* * *

Sentenza n. 177/2009 (Pres. Amirante; Red. Silvestri)

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1 e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui «non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 c.p. al solo allontanamento dal domicilio che si protragga per più di dodici ore».

2. – La questione è fondata nei termini di seguito specificati.

2.1. – Secondo il giudice rimettente, vi sarebbe identità di *ratio* tra le due discipline poste a confronto, e cioè il censurato art. 47-ter, nella unitaria considerazione dei commi 1 e 8, da una parte, e gli artt. 47-quinquies e 47-sexies della stessa legge n. 354 del 1975, dall'altra. In entrambi i casi il legislatore avrebbe inteso «favorire un proficuo rapporto tra madre e figlio, al di fuori della restrizione carceraria». Il punto di equilibrio tra l'esigenza di tutela sociale sottesa alla necessaria esecuzione di una pena inflitta in seguito alla commissione di un reato e l'interesse dei bambini a giovare dell'affetto e delle cure materne è stato individuato nella possibilità di concedere alla madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente, la possibilità di espiare la pena nella propria abitazione. Tale finalità generale è stata perseguita nella legislazione con due distinte discipline, succedutesi nel tempo.

La prima disciplina, introdotta nell'ordinamento penitenziario dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successivamente modificata dalla legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni), prende in considerazione – nel testo attualmente vigente – il

caso della madre di prole di età non superiore ad anni dieci, con lei convivente, sul presupposto che la pena da scontare abbia durata pari od inferiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena.

La seconda misura (definita dal legislatore «detenzione domiciliare speciale») è stata introdotta dalla legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori) e – nel testo vigente – è disciplinata dall'ordinamento penitenziario con gli artt. 47-*quinquies* e 47-*sexies*. Tale normativa prende in considerazione i casi in cui non ricorra il presupposto di cui all'art. 47-*ter*, vale a dire che la pena da espiare non sia superiore a quattro anni, ed estende agli stessi la possibilità della concessione della detenzione domiciliare, allo scopo di «ripristinare la convivenza con i figli», purché la detenuta abbia espiato almeno un terzo della pena, ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni, nel caso di condanna all'ergastolo.

2.2. – Come si può notare agevolmente, la finalità perseguita dal legislatore, con le due discipline, è identica, anche se diverse sono le fattispecie regolate. Nell'intento di perfezionare ed estendere la tutela dei minori in tenera età, visti nel loro essenziale rapporto con la madre, il legislatore ha ritenuto – con l'intervento attuato nel 2001 – di includere nel beneficio anche le condannate per delitti gravi, cui manchino più di quattro anni per la completa espiazione della pena. Il senso dell'estensione si rinviene nel rilievo preminente dell'interesse dei bambini, che non devono essere eccessivamente penalizzati dalla differenza di situazione delle rispettive madri in riferimento alla gravità dei reati commessi ed alla quantità di pena già espiata. Una completa parificazione di tutti i casi è stata tuttavia esclusa; infatti restano fuori dalla possibilità di ottenere la detenzione domiciliare le madri detenute che abbiano da scontare più di quattro anni e non abbiano espiato almeno un terzo della pena (o quindici anni, nel caso di ergastolo).

Mediante le due forme indicate di detenzione domiciliare, di cui la seconda integra e completa la prima, il legislatore ha perseguito un ragionevole bilanciamento tra le diverse esigenze ricordate al paragrafo 2.1, in una visione più attenta alla finalità di tutela delle persone deboli come i minori.

2.3. – Nell'introdurre la disciplina più recente, lo stesso legislatore ha subordinato la concessione del beneficio alle madri condannate per delitti anche molto gravi, che comunque abbiano davanti a sé un periodo di pena da espiare superiore a quattro anni, alla condizione che non sussista «un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti» (art. 47-*quinquies*, comma 1). Tale condizione non è prevista esplicitamente nell'art. 47-*ter*, che regola la detenzione domiciliare «ordinaria», sia per l'ipotesi della madre di prole in tenera età – che viene in rilievo nel presente giudizio – sia per altre fattispecie elencate nella medesima disposizione.

Un ulteriore profilo di differenziazione è dato dall'art. 47-*sexies*, comma 2, che introduce una disciplina parzialmente diversa da quella valevole per la detenzione domiciliare «ordinaria», in quanto l'applicabilità dell'art. 385, primo

comma, del codice penale (che prevede il reato di evasione) è limitata al caso in cui l'assenza della condannata dal proprio domicilio si protragga, senza giustificato motivo, per un tempo superiore a dodici ore. Per assenze di durata inferiore il comma 1 dello stesso articolo 47-*sexies* dispone che la contravveniente possa essere proposta per la revoca della misura.

Il comma 8 dell'art. 47-*ter* prevede invece semplicemente che il reato di evasione debba essere contestato per qualsiasi ipotesi di allontanamento dall'abitazione. Di conseguenza, quando la condannata sia stata autorizzata ad allontanarsi temporaneamente, qualsiasi pur minimo ritardo integra gli estremi del reato di evasione (come è avvenuto nel caso che ha dato luogo al giudizio *a quo*, in cui il ritardo è stato di circa quaranta minuti). In questo senso si è orientata l'interpretazione giurisprudenziale dominante e da tale presupposto ermeneutico muove il giudice rimettente.

3. – Occorre anzitutto considerare la stretta compenetrazione tra la previsione meno rigorosa, quanto all'ingiustificato ritardo, contenuta nella normativa, successiva nel tempo, dettata per la detenzione domiciliare speciale e l'ipotesi specifica della madre di prole di età non superiore a dieci anni. La legge n. 40 del 2001 ha come unico oggetto le misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e minori e recepisce, nel contesto di un intervento legislativo mirato su tale specifica finalità etico-sociale, un'esigenza naturalmente connessa alle attività rese indispensabili dalla cura dei bambini, che possono imporre l'allontanamento dal domicilio e che risentono inevitabilmente delle contingenze e degli imprevisti derivanti dal soddisfacimento dei bisogni di questi ultimi (frequenza scolastica, cure mediche, attività ludiche e socializzanti, etc.). Se non fosse consentito alla madre di sostenere i figli minori nelle loro primarie esigenze anche fuori dell'abitazione, verrebbe meno gran parte del fondamento della stessa previsione della misura alternativa alla detenzione.

Di ciò si è reso conto il legislatore del 2001, che ha introdotto un regime più flessibile per i ritardi, per i quali, specie se brevi, non sempre è possibile fornire adeguata e documentata giustificazione. La maggiore indulgenza è quindi legata alla situazione specifica della madre e del bambino e prescinde dallo *status* penitenziario della prima, che è stato già valutato al momento della concessione della misura alternativa. Da ciò deriva che la prognosi che non vi sia pericolo concreto che la condannata commetta altri delitti attiene alla predetta concessione, e non ha alcun collegamento con eventuali inosservanze degli orari di rientro, che invece sono da valutare in rapporto alle specifiche esigenze di cura della prole.

D'altra parte, come sopra ricordato, la disciplina della detenzione domiciliare speciale prevede che la condannata, anche nell'ipotesi di ritardi inferiori alle dodici ore, «può essere proposta per la revoca della misura». Escluso ogni automatismo, viene lasciato al giudice il compito di esaminare caso per caso – attribuendo il giusto peso all'interesse del minore – l'opportunità di sanzionare

con la revoca comportamenti della condannata non giustificabili dal punto di vista della doverosa osservanza delle prescrizioni che accompagnano il regime di detenzione domiciliare.

4. – Chiarito il legame tra gli artt. 47-*quinquies* e 47-*sexies*, che si integrano a vicenda, risulta manifestamente irragionevole che la madre di prole di età non superiore ad anni dieci, che abbia da scontare una pena pari o inferiore a quattro anni, subisca un trattamento sanzionatorio, per l'ipotesi di ritardo nel rientro nel domicilio, più severo di quella che, in uguali condizioni, abbia ancora da espiare una pena di durata maggiore. Se – come s'è visto sopra – la ragione della disciplina più indulgente introdotta nel 2001 è dovuta ad una valutazione specifica delle esigenze nascenti dalla cura dei bambini, la sua mancata estensione a chi deve affrontare gli stessi problemi è priva di giustificazione. Il comma 8 dell'art. 47-*ter*, infatti, è dettato in via generale per tutti i condannati che si trovino nelle situazioni di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del comma 1, che contemplano figure eterogenee e non assimilabili a quella della madre di prole in tenera età.

Quando il legislatore ha deciso di introdurre un certo margine di elasticità nella valutazione dell'inadempienza all'obbligo di rientro, ha indebitamente escluso da tale nuova e più duttile previsione – meglio adeguata alle particolari ragioni morali e sociali dell'istituto – madri che, in ipotesi, abbiano commesso reati di gravità minore, e comunque debbano scontare una pena di durata inferiore. Per questo motivo, il *tertium comparationis* evocato dal giudice rimettente può essere ritenuto omogeneo e pertinente, così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte. Omogeneo, perché si tratta di situazioni identiche rispetto alle finalità perseguite dalla legge; pertinente perché la disciplina evocata in via comparativa ha il medesimo contenuto, anche se variano i presupposti per la sua applicazione. L'irragionevolezza prima illustrata investe pertanto solo uno dei presupposti, che preclude ad una parte delle madri detenute con figli minori in tenera età il godimento di un beneficio predisposto dal legislatore a vantaggio precipuo dei minori stessi.

Le disposizioni censurate devono essere pertanto dichiarate illegittime – come richiesto dal giudice rimettente – nella parte in cui non limitano la punibilità ai sensi dell'art. 385 cod. pen. al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-*sexies*, comma 2, della legge n. 354 del 1975.

5. – L'irragionevole mancata estensione della nuova normativa, sul margine di tolleranza del ritardo, alla precedente previsione, riguardante la detenzione domiciliare "ordinaria", deve intendersi riferita al sistema costituito dagli artt. 47-*quinquies* e 47-*sexies*, che contengono norme simultaneamente introdotte dal legislatore, in obbedienza ad una logica unitaria e indivisibile, che, accanto ad una maggiore comprensione per le esigenze che nascono dai rapporti tra madre e figli in tenera età, pone una maggiore cautela nel richiedere, prima della concessione del beneficio, la formulazione di una prognosi di inesistenza del

concreto pericolo che la condannata commetta altri delitti. Il bilanciamento tra le diverse e contrastanti esigenze si ricompone pertanto ad un altro livello, in cui si pongono in equilibrio da una parte una maggiore tutela della sicurezza sociale e dall'altra una più adeguata considerazione dei bisogni dei minori e delle attività delle madri destinate a soddisfarli. Per questo motivo, l'ampliamento di efficacia della norma evocata in comparazione deve intendersi riferito al necessario complemento della previa valutazione dell'inesistenza del rischio concreto che il soggetto ammesso alla misura possa commettere altri delitti.

Del resto, la giurisprudenza, pur in mancanza di una letterale previsione in questo senso, ha ritenuto debba ricorrere, anche nelle ipotesi di cui all'art. 47-ter, il presupposto dell'assenza del pericolo di recidiva escludendo qualsiasi automatismo nella concessione della predetta misura, sul rilievo che la *ratio* comune a tutte le misure alternative alla detenzione – anche quando sono ammissibili perché rientranti negli specifici limiti previsti per ciascuna di esse – è quella di favorire il recupero del condannato e di prevenire la commissione di nuovi reati (da ultimo, Cassazione penale, sentenza n. 28558 del 2008). L'implicazione logica del presupposto di cui sopra è quindi insita nell'ordinamento, da cui questa Corte desume la necessità di abbinare all'estensione della disciplina più favorevole, connessa alla detenzione domiciliare speciale, anche l'esplicita previsione della ragionevole prognosi di non recidiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera *a*), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.

* * *

Sentenza n. 239/2014 (Pres. Tesauro; Red. Frigo)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di sorveglianza di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e

limitative della libertà), nella parte in cui estende il divieto di concessione dei benefici penitenziari, stabilito nei confronti dei detenuti e degli internati per taluni gravi delitti che non collaborino con la giustizia, anche alla misura della detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-*quinquies* della medesima legge a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni.

Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe il principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione), assoggettando la misura considerata al medesimo regime restrittivo stabilito per le altre misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI del Titolo I della legge n. 354 del 1975, senza tener conto dei marcati tratti differenziali che la separano da queste. Diversamente dalle altre misure, infatti, la detenzione domiciliare speciale non costituirebbe un «beneficio» tendente al reinserimento sociale del condannato, ma tutelerebbe il preminente interesse del figlio minore a recuperare al più presto un normale rapporto di convivenza con la madre al di fuori dell'ambiente carcerario. Facendo prevalere su tale interesse la pretesa punitiva dello Stato, la disposizione denunciata riverserebbe, dunque, irragionevolmente «sulle fragili spalle del minore» le conseguenze delle gravi responsabilità penali della madre e della sua scelta di non collaborare con la giustizia, ovvero del fatto che ella non riesca a veder riconosciuta l'inesigibilità, l'impossibilità o l'irrilevanza di detta collaborazione.

La norma denunciata violerebbe, altresì, gli artt. 29, 30 e 31 Cost., ponendosi in contrasto con l'imperativo costituzionale di tutela della famiglia come società naturale, con il diritto-dovere dei genitori di educare i figli e con il corrispondente diritto di questi di essere educati dai primi, nonché con l'obbligo di protezione dell'infanzia.

2. – La questione è fondata, nei termini di seguito specificati.

L'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 reca una disciplina speciale, a carattere restrittivo, per la concessione dei benefici penitenziari a determinate categorie di detenuti o di internati, che si presumono socialmente pericolosi in ragione del tipo di reato per il quale la detenzione o l'internamento sono stati disposti: disciplina la cui genesi rimonta alla “stagione emergenziale” in tema di lotta alla criminalità organizzata risalente al principio degli anni '90 dello scorso secolo.

Nella versione d'origine – introdotta dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 – il citato art. 4-*bis* distingueva le figure criminosi di riferimento in due “fasce”. Per i reati “di prima fascia” – comprendenti l'associazione di tipo mafioso, i relativi “delitti-satellite”, il sequestro di persona a scopo di estorsione e l'associazione finalizzata al narcotraffico – l'accesso alle misure era subordinato all'acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; per i reati “di seconda fascia” si richiedeva – in termini inversi, dal punto di vista

probatorio – l’insussistenza di elementi tali da far ritenere attuali detti collegamenti.

A seguito della riforma operata dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, assumeva un ruolo centrale nell’economia dell’istituto la collaborazione con la giustizia. L’utile collaborazione, nei sensi indicati dall’art. 58-ter della legge n. 354 del 1975, diveniva, infatti, condicio sine qua non per l’accesso ai benefici in rapporto ai delitti “di prima fascia”, salva la possibilità di ritenere sufficiente una collaborazione «oggettivamente irrilevante» ove al condannato fossero state concesse talune attenuanti, sintomatiche di una minore pericolosità.

La *ratio* del congegno – agevolmente individuabile, anche alla luce dei lavori preparatori – era di duplice ordine.

Da un lato, il meccanismo poggiava sulla presunzione legislativa che la commissione di determinati delitti dimostrasse il collegamento dell’autore con la criminalità organizzata e costituisse, quindi, un indice di pericolosità sociale incompatibile con l’ammissione del condannato ai benefici penitenziari extramurari. La scelta di collaborare con la giustizia veniva assunta, in questa prospettiva, come la sola idonea ad esprimere con certezza la volontà di emenda del condannato e, dunque, a rimuovere l’ostacolo alla concessione delle misure, in ragione della sua valenza “rescissoria” di tale legame.

Si coniugava a ciò – assumendo, in fatto, un rilievo preminente, nella situazione del momento – l’obiettivo di incentivare, per ragioni investigative e di politica criminale generale, la collaborazione con la giustizia dei soggetti appartenenti o “contigui” ad associazioni criminose, che appariva come strumento essenziale per la lotta alla criminalità organizzata.

Pur registrando con preoccupazione «la tendenza alla configurazione normativa di “tipi di autore”», individuati sulla base del titolo astratto del reato commesso, «per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita» (sentenza n. 306 del 1993), e pur censurando con dichiarazioni di illegittimità costituzionale vari aspetti specifici della disciplina, questa Corte escludeva comunque che la soluzione adottata dal legislatore potesse ritenersi, di per sé, in contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost.

La Corte rilevava, infatti, come il regime speciale risultasse collegato all’accertata commissione di delitti che «sono [...], o possono ritenersi, espressione tipica di una criminalità connotata da livelli di pericolosità particolarmente elevati, in quanto la loro realizzazione presuppone di norma, ovvero per la comune esperienza criminologica, una struttura e una organizzazione criminale tali da comportare tra gli associati o i concorrenti nel reato vincoli di omertà e di segretezza particolarmente forti». A fronte di ciò, il legislatore aveva assunto, non irragionevolmente, la collaborazione con la giustizia ad indice legale «della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata, che a sua volta è

condizione necessaria, sia pure non sufficiente, per valutare il venir meno della pericolosità sociale ed i risultati del percorso di rieducazione e di recupero del condannato, a cui la legge subordina [...] l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario» (sentenza n. 273 del 2001). La preclusione sancita dalla norma non era, d'altra parte, assoluta e definitiva, ma dipendeva da una opzione volontaria del condannato, rivedibile in ogni momento: quella, appunto, di non collaborare, pur essendo in condizione di farlo, avendo «la giurisprudenza costituzionale in tema di collaborazione impossibile, irrilevante o comunque oggettivamente inesigibile» escluso «qualsiasi automatismo degli effetti nel caso in cui la mancata collaborazione non [potesse] essere imputata ad una libera scelta del condannato» (sentenza n. 135 del 2003).

Neppure, poi, era ravvisabile una violazione dell'art. 3 Cost., posto che, per un verso, l'incentivo alla collaborazione con la giustizia, perseguito dal legislatore, non poteva qualificarsi come «costrizione» a tale comportamento, che il detenuto era sempre libero di non adottare, e, per altro verso, «la condizione di condannato per delitti di criminalità organizzata non era certo comparabile con quella del comune cittadino», tenuto alla denuncia dei soli delitti contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo (sentenza n. 39 del 1994).

3. – L'assetto delineato dai provvedimenti dei primi anni '90 veniva modificato, in prosieguo di tempo, da una serie di novelle legislative, che, da un lato, mutavano l'architettura complessiva dell'art. 4-*bis* e, dall'altro, ne ampliavano progressivamente l'ambito di operatività, con l'innesto di numerose altre fattispecie criminose nella lista dei reati ostativi. La stratificazione degli interventi normativi sfociava, infine, nella riformulazione ad ampio respiro operata dall'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, che conferiva alla disposizione l'odierna fisionomia (introducendo anche una "terza fascia" di reati ostativi, rappresentata da delitti a carattere sessuale, per i quali la concessione dei benefici è subordinata agli esiti dell'osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per almeno un anno).

Concentrando l'attenzione sulla disposizione del comma 1 dell'art. 4-*bis*, riguardante attualmente i soli delitti "di prima fascia" – cui è riferita la questione in esame – la norma censurata stabilisce che «L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e agli internati» per i delitti ivi elencati «solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter*». L'interessato deve essersi, cioè, adoperato, anche dopo la condanna, «per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori», ovvero deve aver «aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di

elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per la individuazione o la cattura degli autori dei reati».

Recependo le indicazioni di questa Corte (sentenze n. 68 del 1995, n. 357 del 1994 e n. 306 del 1993), il comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* estende la possibilità di accesso ai benefici ai casi in cui un'utile collaborazione con la giustizia risulti inesigibile, per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna, ovvero impossibile, per l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con la sentenza irrevocabile; nonché ai casi in cui la collaborazione offerta dal condannato si riveli «oggettivamente irrilevante», sempre che, in questa evenienza, sia stata applicata al condannato taluna delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, numero 6), 114 o 116 del codice penale. In tutte le ipotesi dianzi indicate occorre, peraltro, che «siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».

A seguito delle ricordate implementazioni, l'elenco dei reati che rendono operante il regime speciale abbraccia, allo stato, ipotesi criminose notevolmente eterogenee, comprensive anche dei delitti contro la personalità individuale di cui agli artt. 600 e 601 cod. pen., per i quali la detenuta istante nel procedimento *a quo* ha riportato condanna. Il nesso con l'originaria matrice politico-criminale della norma si coglie, al riguardo, nel fatto che la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù e la tratta di persone, nell'attuale momento storico, costituiscono solitamente espressione del crimine organizzato, anche per il loro frequente collegamento con lo sfruttamento della prostituzione.

4. – Il giudice *a quo* non contesta, peraltro, la legittimità costituzionale del regime di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975, in sé considerato: reputando, anzi, «comprensibile e ragionevole» che nei confronti degli autori di delitti di particolare gravità e allarme sociale il legislatore stabilisca regole di accesso ai benefici penitenziari più severe di quelle valevoli per la generalità degli altri condannati.

Il rimettente si duole, per converso, del fatto che il regime restrittivo risulti esteso anche ad una misura alternativa alla detenzione avente finalità affatto peculiari, che la porrebbero su un piano nettamente distinto rispetto alle altre, rendendo non più valida l'indicata conclusione: quale, in particolare, la detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-*quinqüies* della legge n. 354 del 1975.

Si tratta di istituto la cui introduzione si colloca – rappresentandone una delle tappe salienti – nell'ambito del processo di progressivo ampliamento dei presidi a tutela del rapporto tra condannate madri e figli minori.

Giova, al riguardo, ricordare come all'epoca dell'emanazione della nuova legge di ordinamento penitenziario le uniche norme intese a proteggere tale rapporto fossero costituite dagli artt. 146 e 147, numero 3), cod. pen., che disciplinavano, rispettivamente, il rinvio obbligatorio (per la donna incinta o

con prole di età non superiore a sei mesi) e il rinvio facoltativo (per la madre di prole di età non superiore ad un anno) dell'esecuzione della pena.

Il nuovo ordinamento penitenziario varato con la legge n. 354 del 1975, sebbene ispirato ai principi di umanizzazione della pena e della rieducazione del condannato, si era limitato d'altra parte a prevedere, sotto il profilo considerato – oltre alla presenza, presso ogni istituto penitenziario per donne, di servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere – la possibilità per le detenute madri di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni, con il connesso obbligo dell'amministrazione penitenziaria di organizzare appositi asili nido, per la cura e l'assistenza dei bambini (art. 11, ottavo e nono comma). Appariva evidente, peraltro, come l'ingresso del minore di tre anni in carcere costituisse una soluzione largamente insoddisfacente del problema, giacché, per un verso, si limitava a differire il distacco dalla madre, rendendolo sovente ancor più drammatico; per altro verso, inseriva il bambino in un "contesto punitivo" e povero di stimoli, tutt'altro che idoneo alla creazione di un rapporto affettivo fisiologico con la figura genitoriale.

Un netto progresso, su questo versante, era segnato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che introduceva nel sistema l'istituto della detenzione domiciliare (art. 47-ter della legge n. 354 del 1975), identificandone nella madre di prole in tenera età uno dei destinatari tipici. Tale misura – i cui presupposti soggettivi e oggettivi di fruibilità venivano successivamente modificati a più riprese dal legislatore, in senso dilatativo – consentiva al bambino di giovare di un'assistenza materna continuativa in ambiente familiare, o comunque extramurario, malgrado lo stato di detenzione della genitrice.

Nel testo vigente, il comma 1 del citato art. 47-ter consente, in particolare, alla madre di prole di età inferiore a dieci anni, con lei convivente, di espiare in forma extracarceraria la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto di qualsiasi entità (lettera *a*). In accordo con i principi affermati da questa Corte (sentenza n. 215 del 1990), analoga possibilità è accordata al padre, nel caso in cui la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata ad assistere la prole (lettera *b*).

5. – Un ulteriore passo in avanti – e si giunge così al punto che qui particolarmente interessa – era compiuto dalla legge 8 marzo 2001, n. 40, intitolata specificamente «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori».

A fianco di altri interventi – tra cui l'ampliamento del rinvio dell'esecuzione della pena, che, nella sua forma facoltativa, giungeva fino ai tre anni di età del bambino (soglia massima consentita per la permanenza in carcere con la madre detenuta: ciò, nell'ottica di limitare quanto più possibile il fenomeno della "carcerizzazione degli infanti"), e la previsione della possibilità di ammettere le

condannate alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli infradecenni (art. 21-*bis* della legge n. 354 del 1975) – la novella introduceva la misura della detenzione domiciliare speciale (art. 47-*quinquies* della legge n. 354 del 1975).

Come si desume dall'incipit della norma («Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-*ter*»), detto istituto assume natura “sussidiaria” e “complementare” rispetto alla detenzione domiciliare “ordinaria” (e segnata-mente a quella prevista dal comma 1, lettere *a* e *b*, del citato art. 47-*ter*), trovando applicazione in assenza dei presupposti che legittimano il ricorso a quest'ultima: laddove il riferimento è soprattutto all'ipotesi in cui la pena detentiva da scontare superi il limite dei quattro anni di reclusione.

In tale evenienza, le condannate con prole di età non superiore a dieci anni possono essere comunque ammesse ad espiare la pena «nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli», a condizione che abbiano già espiato almeno un terzo della pena o almeno quindici anni, nel caso di condanna all'ergastolo (comma 1 dell'art. 47-*quinquies*). In aggiunta a ciò, occorre che vi sia «la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli» e che non sussista «un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti»: condizione, quest'ultima, non esplicitamente enunciata in rapporto alla detenzione domiciliare ordinaria. Come rilevato da questa Corte, «il senso dell'estensione si rinviene nel rilievo preminente dell'interesse dei bambini, che non devono essere eccessivamente penalizzati dalla differenza di situazione delle rispettive madri in riferimento alla gravità dei reati commessi ed alla quantità di pena già espiata» (sentenza n. 177 del 2009).

Analogamente a quanto avviene per detenzione domiciliare ordinaria, è inoltre previsto che, se la madre è deceduta o versa in condizioni tali da renderle assolutamente impossibile provvedere alla cura dei figli, e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, la misura in esame può essere concessa anche al padre detenuto (comma 7 dell'art. 47-*quinquies*).

6. – L'ultima tappa dell'evoluzione normativa in esame è costituita dalla legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori).

Unitamente, anche qui, ad altri interventi – tra cui la previsione del diritto della madre (o eventualmente del padre) di visitare all'esterno del carcere il figlio minore infermo (art. 21-*ter* della legge n. 354 del 1975) – la nuova legge ha aggiunto all'art. 47-*quinquies* della legge n. 354 del 1975 il comma 1-*bis*, stabilendo che l'espiazione della quota di pena richiesta per la fruizione della detenzione domiciliare speciale possa avvenire «presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli». Qualora, poi, sia impossibile

l'esecuzione nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la quota di pena «può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite».

In questo modo, dunque, la madre di prole di età non superiore a dieci anni, condannata a pena detentiva di lunga durata – o anche all'ergastolo – può essere ammessa ad espiare la frazione iniziale di detta pena in speciali strutture (gli «istituti a custodia attenuata per detenute madri»), dotati di sistemi di sicurezza “non invasivi”, comunque non riconoscibili dai bambini, così da ricreare un'atmosfera prossima a un normale ambiente familiare; o addirittura, se non vi è pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, può evitare sin dall'inizio l'ingresso in carcere.

7. – Venendo, con ciò, all'odierno *thema decidendum*, va anzitutto escluso – in accordo con il rimettente – che la norma censurata si presti ad una interpretazione costituzionalmente orientata, in base alla quale la detenzione domiciliare speciale – proprio in ragione della peculiarità della sua *ratio* – resterebbe già adesso estranea alla sfera applicativa del divieto in discussione.

Una simile lettura si porrebbe in oggettivo e insuperabile contrasto non solo con l'inequivoca lettera della legge, ma anche con convergenti indici di ordine sistematico.

La detenzione domiciliare speciale rientra, infatti, tra le misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI del Titolo I della legge n. 354 del 1975, cui il regime restrittivo è testualmente riferito (con la sola eccezione della liberazione anticipata).

Al riguardo, non gioverebbe obiettare che la misura in questione è stata introdotta dalla legge n. 40 del 2001 e che, quindi – sebbene inserita *ratione materiae* nella suddetta partizione normativa – essa esula dal novero delle misure avute di mira dal legislatore allorché, dieci anni prima, aveva varato il regime censurato. A prescindere da ogni altro rilievo, tale obiezione è superata dal fatto che il comma 1 dell'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 è stato integralmente riscritto dapprima dalla legge 23 dicembre 2002, n. 279 (Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario) e, quindi, dal già citato d.l. n. 38 del 2011, entrambi successivi alla legge n. 40 del 2001. È evidente, dunque, che se il legislatore avesse voluto realmente affrancare dalla disciplina preclusiva la detenzione domiciliare speciale – già presente nel sistema a quelle date – non avrebbe potuto fare a meno di indicarlo nei nuovi testi.

A riprova di ciò, sta anche la circostanza che quando il legislatore ha inteso sottrarre al divieto misure alternative alla detenzione ulteriori rispetto alla liberazione anticipata, lo ha sancito in modo esplicito. Ciò è avvenuto, in specie, con riferimento alla detenzione domiciliare dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (art. 47-*quater*, comma 9, della legge n. 354 del 1975): misura introdotta anch'essa in epoca successiva al varo dell'originario regime dell'art. 4-*bis*.

A sostegno dell'ipotizzata interpretazione “adeguatrice” non varrebbe nep-

pure far leva sull'espresso richiamo all'art. 4-*bis* che compare nel comma 1-*bis* dell'art. 47-*quinquies* (aggiunto, come detto, dalla legge n. 62 del 2011). Tale ultima disposizione nega, in effetti, alle condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-*bis* la possibilità di espiare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ovvero in forma extracarceraria, la quota di pena richiesta per l'accesso alla detenzione domiciliare speciale.

Da ciò non può, tuttavia, desumersi – con *argumentum a contrario* – che, in assenza di analogo richiamo, l'art. 4-*bis* non si applicherebbe alla concessione della detenzione domiciliare speciale, disposta ai sensi del comma 1 dello stesso art. 47-*quinquies*. Come rilevato, infatti, anche dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione I, 26 novembre 2003-9 dicembre 2013, n. 49366), nel comma 1-*bis* il richiamo in questione svolge una funzione autonoma e ulteriormente limitativa: esso impedisce, cioè, in assoluto alle condannate per i delitti di cui all'art. 4-*bis* di espiare la frazione iniziale di pena con modalità “agevolate”, anche quando si fosse verificata la condizione che rimuove la preclusione all'accesso ai benefici penitenziari (nella specie, la collaborazione con la giustizia). Per *incidens*, va segnalato che tale autonoma limitazione – stabilita da una norma distinta da quella censurata – resta estranea all'odierno scrutinio di legittimità costituzionale, il quale verte sul solo divieto di concessione della detenzione domiciliare speciale dopo l'espiazione della quota preliminare di pena: istanza sulla quale il Tribunale rimettente si trova, in concreto, chiamato a decidere.

Quale notazione finale sul punto, si deve rilevare come la conclusione dianzi prospettata corrisponda pienamente al “diritto vivente”: registrandosi, allo stato, una generale convergenza di opinioni, tanto in giurisprudenza che in dottrina, riguardo al fatto che la detenzione domiciliare speciale ricada anch'essa nel perimetro di operatività della norma censurata.

8. – Scendendo, quindi, all'esame del merito delle censure, non può essere condiviso, nella sua assolutezza, l'assunto del giudice rimettente, secondo il quale la detenzione domiciliare speciale prescinderebbe «da qualsiasi contenuto rieducativo o trattamentale». Come rilevato tanto da questa Corte (sentenza n. 177 del 2009) che dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione I, 7 marzo 2013-19 settembre 2013, n. 38731; Corte di cassazione, sezione I, 20 ottobre 2006-14 dicembre 2006, n. 40736), la misura in questione partecipa, in realtà, anch'essa della finalità di reinserimento sociale del condannato, costituente l'obiettivo comune di tutte le misure alternative alla detenzione: il che è comprovato tanto dal requisito negativo di fruibilità, rappresentato dalla insussistenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti, quanto dalla disciplina delle modalità di svolgimento della misura e delle ipotesi di revoca (art. 47-*quinquies*, commi 3 e seguenti, e 47-*sexies* della legge n. 354 del 1975).

Ciò nondimeno, è indubbio che nell'economia dell'istituto assuma un rilievo del tutto prioritario l'interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore

in tenera età ad instaurare un rapporto quanto più possibile “normale” con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo. Interesse che – oltre a chiamare in gioco l’art. 3 Cost., in rapporto all’esigenza di un trattamento differenziato – evoca gli ulteriori parametri costituzionali richiamati dal rimettente (tutela della famiglia, diritto-dovere di educazione dei figli, protezione dell’infanzia: artt. 29, 30 e 31 Cost.).

Pronunciando su una questione strutturalmente diversa da quella in esame, ma che vedeva anch’essa contrapposta la pretesa punitiva statale all’esigenza di tutela del minore, questa Corte ha già avuto modo di porre in evidenza la speciale rilevanza dell’«interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione»: «interesse complesso, articolato in diverse situazioni giuridiche, che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento internazionale sia in quello interno» (sentenza n. 31 del 2012; in senso analogo, sentenza n. 7 del 2013). A fianco dei richiamati imperativi costituzionali – tra cui, anzitutto, quello che demanda alla Repubblica di proteggere l’infanzia, «favorendo gli istituti necessari a tale scopo» (art. 31, secondo comma, Cost.) – vengono in particolare considerazione, sul piano internazionale, le previsioni dell’art. 3, primo comma, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dell’art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo. Entrambe le disposizioni qualificano, infatti, come «superiore» l’interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ai minori, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, detto interesse deve essere considerato «preminente»: precetto che assume evidentemente una pregnanza particolare quando si discute dell’interesse del bambino in tenera età a godere dell’affetto e delle cure materne.

9. – Assoggettando anche la detenzione domiciliare speciale al regime “di rigore” sancito dall’art. 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975 il legislatore ha, dunque, accomunato fattispecie tra loro profondamente diversificate.

Tale omologazione di trattamento appare senz’altro lesiva dei parametri costituzionali evocati ove si guardi alla *ratio* storica primaria del regime in questione, rappresentata dalla incentivazione alla collaborazione, quale strategia di contrasto della criminalità organizzata. Un conto, infatti, è che tale strategia venga perseguita tramite l’introduzione di uno sbarramento alla fruizione di benefici penitenziari costruiti – com’è di norma – unicamente in chiave di progresso trattamentale del condannato, sbarramento rimuovibile tramite la condotta collaborativa; altro conto è che la preclusione investa una misura finalizzata in modo preminente alla tutela dell’interesse di un soggetto distinto e, al tempo stesso, di particolarissimo rilievo, quale quello del minore in tenera età a fruire delle condizioni per un migliore e più equilibrato sviluppo fisio-

psichico. In questo modo, il “costo” della strategia di lotta al crimine organizzato viene traslato su un soggetto terzo, estraneo tanto alle attività delittuose che hanno dato luogo alla condanna, quanto alla scelta del condannato di non collaborare.

La conclusione non muta, peraltro, neppure se si guarda all'altra e concorrente *ratio* del regime considerato, scrutinata in precedenza con esito positivo da questa Corte e legata più direttamente alla funzione rieducativa della pena. La subordinazione dell'accesso alle misure alternative ad un indice legale del “ravvedimento” del condannato – la condotta collaborativa, in quanto espressiva della rottura del “nesso” tra il soggetto e la criminalità organizzata (nesso, peraltro, a sua volta presuntivamente desunto dal tipo di reato che fonda il titolo detentivo) – può risultare giustificabile quando si discuta di misure che hanno di mira, in via esclusiva, la risocializzazione dell'autore della condotta illecita. Cessa, invece, di esserlo quando al centro della tutela si collochi un interesse “esterno” ed eterogeneo, del genere di quello che al presente viene in rilievo.

È ben vero che nemmeno l'interesse del minore a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne, malgrado il suo elevato rango, forma oggetto di protezione assoluta, tale da sottrarlo ad ogni possibile bilanciamento con esigenze contrapposte, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di un reato. Come già rilevato da questa Corte (sentenza n. 177 del 2009), proprio ad una simile logica di bilanciamento risponde, in effetti, la disciplina delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare speciale stabilite dall'art. 47-*quinquies*, comma 1, della legge n. 354 del 1975: condizioni tra le quali figura anche quella, più volte ricordata, della insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte della condannata.

Ma affinché l'interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata, per l'appunto, in concreto – così come richiede la citata disposizione – e non già collegata ad indici presuntivi – quali quelli prefigurati dalla norma censurata – che precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni.

10. – L'art. 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975 va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-*quinquies* della medesima legge.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, in via consequenziale, anche alla misura della detenzione domiciliare ordinaria prevista dall'art. 47-*ter*, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge n. 354 del 1975: ciò, per evitare che una misura avente finalità identiche alla detenzione domiciliare speciale, ma riservata a soggetti che debbono espiare pene meno elevate, resti irragionevolmente soggetta ad un trattamento deteriore in parte qua. In tale ipotesi, la

concessione della misura rimane comunque subordinata alla verifica della insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti: condizione, come detto, non enunciata in modo esplicito dal citato art. 47-ter, ma che deve comunque ricorrere, secondo la giurisprudenza, stante l'evidenziata *ratio* comune delle misure alternative alla detenzione (sentenza n. 177 del 2009).

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-*quinqüies* della medesima legge;

2) *dichiara*, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2014.

* * *

Sentenza n. 76/2017 (Pres. Grossi; Red. Zanon)

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di sorveglianza di Bari dubita della legittimità costituzionale dell'art. 47-*quinqüies*, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui impedisce alle madri condannate per i delitti di cui all'art. 4-bis della medesima legge l'accesso alle modalità di espiazione della pena ivi previste.

La disposizione censurata stabilisce che, «[s]alvo che nei confronti delle

madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-*bis*», l'espiazione di un terzo della pena, o di almeno quindici anni in caso di condanna all'ergastolo – condizione necessaria per accedere alla detenzione domiciliare speciale prevista nel comma 1 del medesimo art. 47-*quinquies* – può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. Essa prevede inoltre che, in caso d'impossibilità di scontare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite.

Secondo il rimettente, la preclusione all'accesso a tali modalità agevolate di espiazione della pena per le madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, in quanto ispirata dalla volontà di far prevalere la pretesa punitiva statale rispetto alle esigenze, che pur dovrebbero essere preminenti, di tutela della maternità e del minore. Sarebbe così vanificata la stessa *ratio* ispiratrice della detenzione domiciliare speciale, in tesi volta primariamente a ripristinare la convivenza tra madri e figli. È in particolare richiamata la sentenza di questa Corte n. 239 del 2014, la cui *ratio decidendi* sarebbe conferente anche nel caso in esame nel giudizio principale.

Osserva, infine, il rimettente che la disposizione censurata si inserirebbe disarmonicamente in un sistema che consente, anche alle madri condannate per i delitti di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, di essere ammesse sin dall'inizio alla detenzione domiciliare, a prescindere dall'entità della pena da espiare, quando può essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione di questa, ai sensi degli artt. 146 e 147 del codice penale (art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, della legge n. 354 del 1975). Tale disarmonia sarebbe ben illustrata dalle peculiarità del caso che ha dato origine al presente giudizio di legittimità costituzionale, nel quale la madre condannata, inizialmente ammessa alla detenzione domiciliare sino al compimento dei tre anni di età della figlia, dovrebbe entrare in carcere – interrompendo la convivenza con la bambina – al fine di scontare il terzo di pena necessario per essere, successivamente, ammessa alla detenzione domiciliare speciale.

2. – La questione è fondata.

2.1. – La disposizione censurata è contenuta nell'art. 47-*quinquies* della legge n. 354 del 1975, che disciplina l'istituto della detenzione domiciliare speciale. Tale istituto, introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori), è finalizzato ad ampliare la possibilità, per le madri (o i padri) condannati a pena detentiva, di scontare quest'ultima con modalità esecutive extracarcerarie, per meglio tutelare il loro rapporto con i figli minori e per evitare il fenomeno della "carcerizzazione degli infanti".

L'art. 47-ter, comma 1, della legge n. 354 del 1975 già prevedeva (e prevede tuttora) che la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possano essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, quando la condannata è donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente (ovvero padre, quando la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole).

Con l'introduzione del citato art. 47-*quinqüies*, si è stabilito, al comma 1, che, «[q]uando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espia la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo».

In tal modo, si è consentito anche alle madri condannate a pene detentive superiori a quattro anni, o che devono ancora scontare più di quattro anni di pena, di accedere alla detenzione domiciliare speciale, alla condizionale, però, che abbiano già scontato almeno un terzo della pena, ovvero almeno quindici anni in caso di condanna all'ergastolo.

Al medesimo beneficio sono ammessi i padri detenuti, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

Successivamente, la legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori), ha novellato il comma 1 dell'art. 47-*quinqüies*, stabilendo che la prima parte di pena (un terzo o quindici anni in caso di ergastolo) possa essere espia «secondo le modalità di cui al comma 1-*bis*», e ha introdotto tale comma, oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale.

Anche in questo caso, il legislatore ha l'obiettivo di ampliare la possibilità, per le madri condannate a pene detentive, di espia la pena attraverso misure extracarcerarie che permettano di meglio provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. A tal fine, il comma 1-*bis* consente loro di espia, sin dall'inizio, la pena detentiva secondo le descritte modalità agevolate, anche nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, di cura, assistenza o accoglienza, purché non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga.

Tuttavia, e questo è l'oggetto della censura del giudice *a quo*, dall'accesso a tali modalità agevolate di espiazione della prima frazione di pena sono espressamente escluse le madri condannate per un delitto indicato nell'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975.

Che tale sia, in effetti, il significato della formulazione letterale del primo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 47-*quinqüies* della legge n. 354 del 1975 («[s]alvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-*bis*») non può essere revocato in dubbio.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, invece, la disposizione censurata consentirebbe alle condannate che abbiano collaborato con la giustizia, o che si siano trovate nell'impossibilità di farlo, di accedere alle descritte modalità di espiazione della pena. Nella prospettazione della difesa statale, il riferimento alle madri condannate per i delitti indicati nel ricordato art. 4-*bis* non sarebbe, infatti, che un rinvio al regime sostanziale ivi descritto (che, appunto, consente la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per i delitti elencati al comma 1 del medesimo art. 4-*bis*, a condizione che collaborino con la giustizia o che tale collaborazione non sia possibile).

L'assunto della difesa statale non coglie nel segno. A prescindere dal fatto che il giudice *a quo* non fornisce indicazioni su un'eventuale collaborazione della condannata con la giustizia, questa Corte ha già escluso che il riferimento all'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, contenuto nella disposizione censurata, possa intendersi come un richiamo alle differenziate condizioni (tra le quali la collaborazione con la giustizia) che tale articolo prevede, a seconda del reato commesso, per la concessione dei benefici penitenziari. Come è fatto palese dalla sua formulazione letterale, il significato del comma 1-*bis* dell'art. 47-*quinqüies* è quello di impedire in assoluto, alle condannate per i delitti di cui all'art. 4-*bis*, di spiare la frazione iniziale di pena secondo le ricordate modalità agevolate, anche laddove si sia verificata la condizione della collaborazione con la giustizia (sentenza n. 239 del 2014).

È dunque questo significato della disposizione censurata a doversi confrontare con i parametri costituzionali evocati.

2.2. – Il comma 1-*bis* dell'art. 47-*quinqüies* della legge n. 354 del 1975 si inserisce nell'ambito di un istituto – la detenzione domiciliare speciale – che, pur partecipando della finalità di reinserimento sociale del condannato, è primariamente indirizzato a consentire l'instaurazione, tra madri detenute e figli in tenera età, di un rapporto quanto più possibile “normale” (sentenze n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009). In tal senso, si tratta di un istituto in cui assume rilievo prioritario la tutela di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore (ancora sentenze n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009, e sentenza n. 350 del 2003).

Questa Corte ha evidenziato in numerose occasioni (sentenze n. 17 del 2017, n. 239 del 2014, n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012) la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione, ed ha riconosciuto che tale interesse è complesso ed articolato in diverse situazioni giuridiche. Queste ultime trovano riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento costituzionale interno – che demanda alla Repubblica di

proteggere l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) – sia nell'ordinamento internazionale, ove vengono in particolare considerazione le previsioni dell'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dell'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.

Queste due ultime disposizioni qualificano come «superiore» l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato «preminente»: «precepto che assume evidentemente una pregnanza particolare quando si discute dell'interesse del bambino in tenera età a godere dell'affetto e delle cure materne» (così, in particolare, sentenza n. 239 del 2014).

L'elevato rango dell'interesse del minore a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne, tuttavia, non lo sottrae in assoluto ad un possibile bilanciamento con interessi contrapposti, pure di rilievo costituzionale, quali sono quelli di difesa sociale, sottesi alla necessaria esecuzione della pena. Lo dimostra, del resto, la stessa disposizione censurata, che consente alle madri (tranne a quelle condannate per i delitti di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975) di espiare la prima frazione di pena presso un istituto a custodia attenuata, ovvero richiede al giudice di valutare l'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, prima di concedere alla condannata l'accesso alla detenzione domiciliare ovvero in altri luoghi di privata dimora, di cura, di assistenza o di accoglienza.

Il bilanciamento dell'interesse del minore con le esigenze di difesa sociale sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di un reato, in via di principio, è rimesso alle scelte discrezionali del legislatore (sentenza n. 17 del 2017) e può realizzarsi attraverso regole legali che determinano, in astratto, i limiti rispettivi entro i quali i diversi principi possono trovare temperata tutela. In tal senso, varie disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale assicurano tutela all'interesse dei minori, figli di soggetti sottoposti a misure cautelari o condannati in via definitiva a pene detentive, a mantenere un rapporto costante, fuori dal carcere, con le figure genitoriali, ma stabiliscono che tale esigenza di tutela si arresta al compimento, da parte del minore, di una determinata età.

Se invece il legislatore, tramite il ricorso a presunzioni insuperabili, nega in radice l'accesso della madre alle modalità agevolate di espiazione della pena e, così, impedisce al giudice di valutare la sussistenza in concreto, nelle singole situazioni, delle ricordate esigenze di difesa sociale, non si è più in presenza di un bilanciamento tra principi, che si traduce nella determinazione di una ragionevole regola legale: si è al cospetto dell'introduzione di un automatismo basato su indici presuntivi, il quale comporta il totale sacrificio dell'interesse del minore.

Questa Corte, tuttavia, ha già chiarito che, affinché il preminente interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine, la legge deve consentire che sussistenza e consistenza di queste ultime siano verificate in concreto, e non già sulla base di automatismi che impediscono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni (ancora, sentenza n. 239 del 2014).

Proprio una tale preclusione è contenuta nella disposizione censurata. Il legislatore, infatti, esclude in assoluto dall'accesso ad un istituto primariamente volto alla salvaguardia del rapporto con il minore in tenera età le madri accomunate dall'aver subito una condanna per taluno dei delitti indicati in una disposizione (l'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975) che contiene, oltretutto, un elenco di reati complesso, eterogeneo, stratificato e di diseguale gravità (sentenza n. 32 del 2016).

Non è in principio vietato alla legge differenziare il trattamento penitenziario delle madri condannate, a seconda della gravità del delitto commesso, ma la preclusione assoluta ora in esame è certamente lesiva dell'interesse del minore, e perciò dell'art. 31, secondo comma, Cost.

A causa della disposizione censurata, vengono del tutto pretermessi l'interesse del minore ad instaurare un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre, nonché la stessa finalità di reinserimento sociale della condannata, non estranea, come si è già detto, alla detenzione domiciliare speciale, quale misura alternativa alla detenzione. Questa sorta di esemplarità della sanzione – la madre deve inevitabilmente espiare in carcere la prima frazione di pena – non può essere giustificata da finalità di prevenzione generale o di difesa sociale (sentenza n. 313 del 1990). Infatti, le esigenze collettive di sicurezza e gli obiettivi generali di politica criminale non possono essere perseguiti attraverso l'assoluto sacrificio della condizione della madre e del suo rapporto con la prole.

La disposizione censurata è dunque costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-*bis*,».

L'accertata violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., determina l'assorbimento delle censure relative agli altri parametri costituzionali evocati.

È appena il caso di rilevare, infine, che la presente pronuncia d'accoglimento non mette in pericolo le esigenze di contrasto alla criminalità che avevano indotto il legislatore ad introdurre la preclusione qui caducata.

Da un lato, il comma 1-*bis* dell'art. 47-*quinquies* della legge n. 354 del 1975, oltre a consentire che la prima frazione di pena sia scontata in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, affida al prudente apprezzamento del giudice – come si è evidenziato – l'accesso della condannata alla detenzione nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero di cura, assistenza o accoglienza, condizionandolo all'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga.

Dall'altro, rientrando l'istituto in oggetto tra le misure alternative alla

detenzione, ai condannati per uno dei delitti di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 resta pur sempre applicabile il complesso ed articolato regime previsto da tale disposizione per la concessione dei benefici penitenziari, in base, però, alla *ratio* della sentenza n. 239 del 2014 di questa Corte, secondo la quale la mancata collaborazione con la giustizia non può ostare alla concessione di un beneficio primariamente finalizzato a tutelare il rapporto tra la madre e il figlio minore.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, comma 1-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-*bis*,».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2017.

* * *

Sentenza n. 174/2018 (Pres. Lattanzi; Red. Zanon)

Considerato in diritto

1. – Il Magistrato di sorveglianza di Lecce e Brindisi dubita della legittimità costituzionale dell'art. 21-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui tale disposizione, facendo rinvio a quanto disposto al precedente art. 21 della medesima legge n. 354 del 1975, esclude dal beneficio dell'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci il detenuto condannato «per reato ostativo» che non abbia ancora espiato almeno un terzo della pena.

La disposizione censurata, al comma 1, prevede che le condannate e le internate possono essere ammesse a tale beneficio alle condizioni previste dal precedente art. 21. Quest'ultimo, in tema di accesso dei detenuti al lavoro all'esterno, al comma 1, dispone che, in caso di condanna alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater*, dell'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, il beneficio può essere concesso dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena in carcere e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione al lavoro all'esterno può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

Secondo il rimettente, l'esclusione dal beneficio dell'assistenza all'esterno dei figli minori per la detenuta condannata «per reato ostativo» che non abbia

ancora espiato almeno una parte di pena – esclusione derivante dal sistema normativo appena descritto – si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione. La disposizione censurata finirebbe infatti per contenere un «automatismo di preclusione assoluta» all'accesso al beneficio e impedirebbe al giudice, laddove non sia ancora stata espiata una parte di pena, di bilanciare le esigenze di difesa sociale con l'interesse del minore, pregiudicando il diritto di quest'ultimo a mantenere un rapporto con la madre all'esterno del carcere (diritto, peraltro, già riconosciuto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007).

Secondo il giudice *a quo*, inoltre, la disposizione censurata si inserirebbe disarmonicamente in un sistema che già consente alle madri condannate per delitti ostativi di essere da subito ammesse, a prescindere dall'entità della pena da espiare, sia alla misura alternativa della detenzione domiciliare ordinaria, nelle ipotesi in cui è possibile disporre il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 del codice penale (art. 47-ter, comma 1-ter, della legge n. 354 del 1975), sia, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 2017, alla misura della detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975).

2. – La questione è fondata.

2.1. – L'art. 21-bis della legge n. 354 del 1975 è stato introdotto dall'art. 5 della legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori), al fine di ampliare le possibilità, per la madre detenuta che non abbia ottenuto la detenzione domiciliare ordinaria o la detenzione domiciliare speciale, di provvedere alla cura dei figli, in un ambiente non carcerario, per un periodo di tempo predeterminato nel corso della giornata.

Come emerge dai lavori preparatori della legge n. 40 del 2001 (ed in particolare dalla Relazione illustrativa al disegno di legge C-4426 presentato alla Camera dei deputati il 24 dicembre 1997) il legislatore, da un lato, ha inteso ampliare le modalità che assicurano la continuità della funzione genitoriale, dall'altro, ha ritenuto che i compiti di cura dei figli minori abbiano «lo stesso valore sociale e la stessa potenzialità risocializzante dell'attività lavorativa». Per tale ragione, le condizioni alle quali è possibile ottenere il beneficio dell'assistenza all'esterno ai figli di età non superiore agli anni dieci coincidono con quelle previste per l'accesso al lavoro all'esterno. L'art. 21-bis della legge n. 354 del 1975, quindi, rinvia al precedente art. 21, che prevede, per i condannati alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater, dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, che l'accesso al lavoro all'esterno sia subordinato alla previa espiazione di almeno un terzo della pena detentiva,

e comunque di non oltre cinque anni, oppure almeno di dieci anni in caso di condannati alla pena dell'ergastolo.

Alla luce di questa ricostruzione, le sollevate questioni sulla disposizione in tema di accesso all'assistenza all'esterno ai figli in tenera età pongono il seguente quesito: se sia costituzionalmente corretto che i requisiti previsti per ottenere un beneficio prevalentemente finalizzato a favorire, al di fuori della restrizione carceraria, il rapporto tra madre e figli in tenera età siano identici a quelli prescritti per l'accesso al diverso beneficio del lavoro all'esterno, il quale è esclusivamente preordinato al reinserimento sociale del condannato, senza immediate ricadute su soggetti diversi da quest'ultimo.

2.2. – Per inquadrare correttamente le questioni sottoposte all'esame della Corte, occorre premettere che l'art. 21, nella parte in cui regola l'accesso al beneficio per i condannati per uno dei delitti elencati all'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, deve essere interpretato in base a quanto disposto dagli artt. 4-*bis* e 58-*ter* della medesima legge.

Tali due ultime disposizioni consentono un accesso ai benefici penitenziari differenziato a seconda del titolo di reato per i quali i condannati scontano la pena, nonché a seconda della condizione in cui essi si trovano in punto di collaborazione con la giustizia.

In base al citato art. 4-*bis* i condannati per i delitti elencati nel comma 1 del medesimo articolo (tra i quali è da annoverare la madre detenuta di cui si tratta nel giudizio *a quo*) possono accedere ai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario solo qualora collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* della stessa legge.

Per parte sua, l'art. 58-*ter* prevede, tra l'altro, con riferimento alle persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater*, dell'art. 4-*bis*, che l'aver scontato almeno la parte di pena detentiva prevista al comma 1 dell'art. 21 non costituisce presupposto necessario per l'accesso al lavoro all'esterno (e dunque, per quel che qui interessa, all'assistenza all'esterno ai figli minori) se, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

L'operare congiunto delle tre disposizioni ricordate (dell'art. 21, nonché degli artt. 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* della legge n. 354 del 1975) comporta, in definitiva, che l'accesso al lavoro all'esterno – e, di conseguenza, all'assistenza all'esterno dei figli minori – sia soggetto a requisiti differenziati, a seconda che il detenuto sia stato condannato per uno dei delitti elencati all'art. 4-*bis*, comma 1 (delitti cosiddetti di prima fascia), comma 1-*ter* (cosiddetti di seconda fascia) o comma 1-*quater* (cosiddetti di terza fascia), nonché a seconda della condizione in cui il detenuto si trovi in punto di collaborazione con la giustizia.

In particolare, i condannati per uno dei delitti elencati ai commi 1-*ter* (di

“seconda fascia”) e 1-*quater* (di “terza fascia”) dell’art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, per accedere al beneficio, dovranno, alternativamente, scontare la parte di pena prevista dall’art. 21, oppure potranno ottenerlo immediatamente se collaborano attivamente con la giustizia *ex art. 58-ter*.

Invece, stante il perentorio contenuto letterale della disposizione, i condannati per i delitti di cui al comma 1 dell’art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 (di “prima fascia”), se non collaborano con la giustizia non potranno accedere al beneficio neppure dopo aver scontato un terzo di pena (o dieci anni in caso di condanna all’ergastolo); se, invece, essi tale collaborazione assicurino seguendo le modalità previste dall’art. 58-*ter*, comma 1, della legge n. 354 del 1975, potranno accedervi senza dover previamente scontare una frazione di pena, secondo una soluzione interpretativa già individuata da questa Corte (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 3 febbraio 2016, n. 37578, e sentenza 12 luglio 2006, n. 30434).

In base ad una interpretazione letterale delle ricordate disposizioni, debbono invece scontare una frazione di pena prima di accedere al beneficio i condannati per uno dei delitti di “prima fascia” che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1-*bis* dell’art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975. In altre parole, la previsione secondo cui è necessario scontare un terzo di pena, o dieci anni in caso di ergastolo, prima di poter accedere al beneficio del lavoro all’esterno (e, per ciò che qui interessa, all’assistenza all’esterno dei figli minori) si applica a quei condannati per uno dei delitti elencati all’art. 4-*bis*, comma 1, per i quali un’utile collaborazione con la giustizia risulti inesigibile a causa della limitata partecipazione al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna, ovvero risulti impossibile, per l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con la sentenza irrevocabile; nonché nei casi in cui la collaborazione offerta dal condannato si riveli «oggettivamente irrilevante» (sempre che, in questa evenienza, sia stata applicata al condannato taluna delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, numero 6, 114 o 116 cod. pen.), e comunque «siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva».

2.3. – Qualunque sia la scelta della madre detenuta in punto di collaborazione con la giustizia, la disposizione censurata esibisce un contenuto normativo in contrasto con l’art. 31, secondo comma, Cost.

2.4. – In primo luogo, infatti, per le detenute per uno dei reati elencati all’art. 4-*bis*, comma 1, della legge n. 354 del 1975 l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli minori è subordinato, quale requisito imprescindibile, a tale collaborazione, svolta secondo le indicazioni contenute nell’art. 58-*ter* ordin. penit. Infatti, quand’anche la condannata abbia scontato una parte della pena, in assenza di collaborazione non potrà accedere al beneficio.

In tal caso, la situazione della detenuta, madre di figli di età non superiore agli anni dieci, ricade nelle valutazioni compiute da questa Corte nella sentenza n. 239 del 2014. In quest’ultima, si è affermato che l’incentivazione alla

collaborazione con la giustizia, quale strategia di contrasto con la criminalità organizzata, può perseguirsi impedendo la fruizione di benefici penitenziari costruiti in funzione di un progresso individuale del condannato verso l'obiettivo della risocializzazione. Si è altresì chiarito che la conclusione deve essere ben diversa quando una simile strategia non si limiti a produrre effetti sulla condizione individuale del detenuto, ma, impedendo a quest'ultimo l'accesso a un beneficio, finisca per incidere anche su terzi, e in particolare su soggetti, come i minori in tenera età, ai quali la Costituzione esige siano garantite le condizioni per il migliore e più equilibrato sviluppo psico-fisico.

Nella sentenza n. 239 del 2014 si è anche precisato che l'interesse del minore a beneficiare in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne non forma oggetto di una protezione assoluta, insuscettibile di bilanciamento con contrapposte esigenze, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena. Ma si è aggiunto che, affinché l'interesse del minore non resti irragionevolmente recessivo rispetto alle esigenze di protezione della società dal crimine, «occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata [...] in concreto [...] e non già collegata ad indici presuntivi [...] che precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni».

Se queste considerazioni vengono riferite al caso dell'accesso all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'art. 21-*bis* della legge n. 354 del 1975, la conclusione è obbligata. Subordinare la concessione di tale beneficio alla collaborazione con la giustizia significa condizionare in via assoluta e presuntiva la tutela del rapporto tra madre e figlio in tenera età ad un indice legale del "ravvedimento" della condannata. E se pur sia possibile condizionare alla collaborazione con la giustizia l'accesso ad un beneficio, laddove quest'ultimo abbia di mira in via esclusiva la risocializzazione dell'autore della condotta illecita, una tale possibilità non vi è quando al centro della tutela si trovi un interesse "esterno", e in particolare il peculiare interesse del figlio minore, garantito dall'art. 31, secondo comma, Cost., ad un rapporto quanto più possibile normale con la madre (o, in via subordinata, con il padre).

Per identiche ragioni, tra l'altro, la disposizione censurata si pone in contrasto con il parametro costituzionale da ultimo ricordato anche nella parte in cui condiziona alla collaborazione con la giustizia l'immediato accesso al beneficio per i condannati per uno dei delitti elencati all'art. 4-*bis*, commi 1-*ter* e 1-*quater*, della legge n. 354 del 1975 (cosiddetti di seconda o di terza fascia).

Ciascuna delle ipotesi considerate, infatti, finisce per subordinare l'accesso all'assistenza all'esterno al figlio minore ad una scelta in tema di collaborazione con la giustizia, in palese contrasto con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 239 del 2014.

2.5. – L'art. 21-*bis* della legge n. 354 del 1975 si pone, infine, in contrasto con l'art. 31, secondo comma, Cost. anche per le conseguenze che determina in

capo alle madri detenute per uno dei reati *ex art. 4-bis*, comma 1, ordin. penit., la cui collaborazione con la giustizia sia impossibile, inesigibile o irrilevante.

Tali detenute – come ricordato – debbono sempre scontare una parte di pena prima di accedere al beneficio. L'amministrazione penitenziaria prima, e il giudice poi, si trovano, così, al cospetto di una presunzione assoluta e insuperabile, non essendo loro concesso di bilanciare in concreto, a prescindere da indici legali presuntivi, le esigenze di difesa sociale rispetto al migliore interesse del minore.

Ciò è in contrasto con i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 76 del 2017, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 47-*quinquies*, comma 1-*bis*, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui imponeva alle condannate per uno dei delitti di cui all'art. 4-*bis* della medesima legge di scontare una frazione di pena in carcere prima di poter accedere alla detenzione domiciliare speciale, cioè ad altra misura finalizzata a garantire il rapporto tra la madre detenuta e il figlio in tenera età.

In tale sentenza si è affermato che se il legislatore, tramite il ricorso a presunzioni insuperabili, nega in radice l'accesso della madre a modalità agevolate di espiazione della pena, impedendo al giudice di valutare la concreta sussistenza, nelle singole situazioni, di esigenze di difesa sociale, bilanciandole con il migliore interesse del minore in tenera età, si è al cospetto dell'introduzione di un automatismo basato su indici presuntivi, il quale comporta il totale sacrificio di quell'interesse.

Tale conclusione non può che essere ora ribadita con riferimento all'accesso al beneficio dell'assistenza all'esterno ai figli di età non superiore agli anni dieci per le detenute per uno dei reati *ex art. 4-bis*, comma 1, ordin. penit., la cui collaborazione con la giustizia sia impossibile, inesigibile o irrilevante.

2.6. – In definitiva, i requisiti legislativi previsti per l'accesso a un beneficio prevalentemente finalizzato a favorire, al di fuori della restrizione carceraria, il rapporto tra madre e figli in tenera età, non possono coincidere con quelli per l'accesso al diverso beneficio del lavoro all'esterno, il quale è esclusivamente preordinato al reinserimento sociale del condannato, senza immediate ricadute su soggetti diversi da quest'ultimo.

L'art. 21-*bis* della legge n. 354 del 1975, operando invece un rinvio al precedente art. 21, e parificando i requisiti in discorso, si pone in contrasto con l'art. 31, secondo comma, Cost., poiché, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della medesima legge, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'art. 4-*bis*, commi 1, 1-*ter* e 1-*quater*, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli minori oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena.

Restano assorbite le questioni sollevate in riferimento agli altri parametri evocati dal rimettente.

2.7. – Osserva, infine, questa Corte che la presente pronuncia di accogli-

mento non pregiudica le esigenze di difesa sociale sottese alla previsione di limiti all'accesso al beneficio di cui all'art. 21-*bis* della legge n. 354 del 1975 per i condannati per taluno dei reati elencati all'art. 4-*bis* della medesima legge (siano essi la madre detenuta o, in via subordinata, il padre *ex* art. 21-*bis*, comma 3). La concessione del beneficio resta pur sempre affidata al prudente apprezzamento del magistrato di sorveglianza, chiamato ad approvare il provvedimento disposto dall'amministrazione penitenziaria (ai sensi degli artt. 21, comma 4, e 69, comma 5, della legge n. 354 del 1975). In tale sede, infatti, l'autorità giudiziaria deve «tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e della residua parte di essa, nonché dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno [nel nostro caso: all'assistenza all'esterno ai figli] commetta altri reati» (art. 48, comma 4, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, intitolato «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'art. 4-*bis*, commi 1, 1-*ter* e 1-*quater*, della legge n. 354 del 1975, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della medesima legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 4 luglio 2018.

* * *

Sentenza n. 211/2018 (Pres. Lattanzi; Red. Zanon)

Considerato in diritto

1. – La Corte d'appello di Firenze dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 47-*ter*, commi 1, lettera *b*), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità, ai sensi dell'art. 385 del codice penale, del padre di prole di età inferiore ai dieci anni al solo allontanamento dal domicilio che si protragga per più di dodici ore.

L'art. 47-*ter* ordin. penit. consente, al comma 1, lettera *b*), che, in caso di decesso o impossibilità assoluta della madre a dare assistenza alla prole di età inferiore ad anni dieci, la detenzione domiciliare sia concessa al padre. Al successivo comma 8 è stabilito che il condannato che si allontani dalla propria abitazione è punito ai sensi dell'art. 385 cod. pen., quale che sia la durata dell'allontanamento.

Secondo il rimettente, tali disposizioni si porrebbero in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto l'allontanamento ingiustificato del padre ammesso alla detenzione domiciliare "ordinaria" per prendersi cura dei figli, ai sensi del citato art. 47-*ter*, comma 1, lettera *b*), sarebbe regolato in modo peggiore rispetto a quello del padre ammesso alla diversa misura della detenzione domiciliare speciale in caso di decesso o impossibilità assoluta della madre, se non vi è modo di affidare ad altri la prole, ai sensi dell'art. 47-*quinqies*, comma 7, ordin. penit. Infatti, in tale seconda ipotesi, secondo quanto disposto dal successivo art. 47-*sexies*, l'allontanamento dal domicilio, senza giustificato motivo, è punito, ex art. 385 cod. pen., solo se si protrae per più di dodici ore.

Evidenzia, in particolare, il rimettente che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 177 del 2009, ha già dichiarato costituzionalmente illegittime le disposizioni censurate, nella parte in cui punivano più severamente l'allontanamento dal domicilio della madre di minore di anni dieci ammessa alla detenzione domiciliare "ordinaria", rispetto a quello della madre in detenzione domiciliare speciale.

2. – La questione è fondata.

2.1. – Nell'appena ricordata sentenza n. 177 del 2009 di questa Corte è già stata evidenziata l'identica finalità perseguita dal legislatore attraverso la disciplina delle due forme di detenzione domiciliare, quella "ordinaria", quando concessa ai genitori di prole di età inferiore ai dieci anni con loro conviventi, e quella speciale.

Pur applicabili sulla base di diversi presupposti – la detenzione domiciliare "ordinaria" può essere disposta laddove la pena da espiare non sia superiore a quattro anni, mentre quella speciale riguarda detenuti che debbano scontare una pena maggiore e purché non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti – entrambe le misure sono primariamente indirizzate a consentire la cura dei figli minori, al contempo evitando l'ingresso in carcere dei minori in tenera età (sentenze n. 76 del 2017, n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009).

Peraltro, a differenza della prima, solo la detenzione domiciliare speciale (istituto più recente, previsto dalla legge 8 marzo 2001, n. 40, recante «Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori») è interamente ed esclusivamente diretta ai genitori di minori in tenera età, ed è accompagnata da una disciplina più flessibile in caso di ritardo nel rientro nel domicilio, proprio per venire incontro ai contingenti e imprevisi bisogni derivanti dalla cura dei bambini (sentenza n. 177 del 2009). Infatti, l'art. 47-*sexies*, comma 2, ordin. penit. dispone che incorre nel reato di evasione, di

cui all'art. 385, primo comma, cod. pen., la condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per più di dodici ore. Per assenze di durata inferiore il comma 1 dello stesso articolo 47-*sexies* prevede invece che ella possa essere proposta per la revoca della misura: escluso ogni automatismo, viene lasciato al giudice il compito di esaminare caso per caso, attribuendo il giusto peso all'interesse del minore, l'opportunità di sanzionare con la revoca comportamenti della condannata non giustificabili dal punto di vista della doverosa osservanza delle prescrizioni che accompagnano il regime della detenzione domiciliare. Infine, il legislatore ha cura di escludere in radice qualunque disparità di trattamento tra madre e padre in ordine al regime dell'allontanamento senza giustificato motivo dal domicilio, prevedendo esplicitamente (art. 47-*sexies*, comma 4, ordin. penit.) che il regime più tollerante si applica anche al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare speciale sia stata concessa a questo in luogo della madre.

Invece, l'art. 47-*ter*, comma 8, ordin. penit., con disposizione dettata per tutte le categorie di detenuti ammessi alla detenzione domiciliare "ordinaria", stabilisce semplicemente che il condannato che si allontana dalla propria abitazione è punito ai sensi dell'art. 385 cod. pen. Per questi casi, quindi, anche un breve ritardo rispetto alle prescrizioni che accompagnano la concessione della detenzione domiciliare "ordinaria" – e quale che sia la ragione di esso – integra il reato di evasione.

Investita di una questione relativa alla ragionevolezza di tale più severo trattamento sanzionatorio dell'allontanamento dal domicilio, con riferimento ad una madre in detenzione domiciliare "ordinaria", questa Corte, con la già citata sentenza n. 177 del 2009, ha innanzitutto affermato che costituisce un *tertium comparationis* omogeneo e pertinente la corrispondente, ma più flessibile, disciplina degli allontanamenti dal domicilio applicabile alla madre che si trovi in detenzione domiciliare speciale. E, riconosciuta l'identica finalità perseguita dal legislatore attraverso le norme che regolano le due forme di detenzione domiciliare, sottolineato altresì il paradosso che il trattamento più severo riguardasse madri che hanno da scontare pene inferiori, ha conseguentemente affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*ter*, comma 1, *lettera a*), ordin. penit., nella parte in cui non prevede l'applicazione del trattamento più flessibile anche agli allontanamenti della madre in detenzione domiciliare "ordinaria".

2.2. – Il medesimo ragionamento non può che essere esteso al raffronto del trattamento penale degli allontanamenti dal domicilio dei detenuti padri, che il giudice *a quo* propone nell'ordinanza di rimessione qui in esame. D'altro canto – a prescindere da ulteriori differenze, qui non rilevanti, in ordine ai presupposti per la concessione al padre della detenzione domiciliare "ordinaria" ovvero di quella speciale (sulle quali, in particolare, ordinanza n. 211 del 2009) – una volta che questi sia ammesso ad una di tali misure, non può che essergli applicato il medesimo regime previsto per la madre.

Stante la già ricordata, identica finalità dei due istituti relativi alla detenzione domiciliare, in quanto applicati a genitori con figli minori di dieci anni, non può pertanto che ripetersi come sia priva di giustificazione, anche in relazione al padre che si trovi in detenzione domiciliare “ordinaria” per esigenze di cura della prole, la maggior severità del regime sanzionatorio previsto dalle disposizioni censurate. Per queste ultime, infatti, anche un breve ritardo rispetto alle prescrizioni che accompagnano la concessione della detenzione domiciliare, e quale che sia la ragione di esso, integra il reato di evasione. E la loro manifesta irragionevolezza emerge proprio al cospetto della duttilità della disciplina disegnata invece dal legislatore in riferimento alle assenze ingiustificate dei genitori ammessi alla detenzione domiciliare speciale, ai cui sensi solo l'assenza protratta oltre le dodici ore integra il reato di cui all'art. 385, primo comma, cod. pen. Anche nel caso in esame, poi, non può che sottolinearsi il paradosso che il trattamento più severo dell'allontanamento dal domicilio si applichi al genitore in detenzione domiciliare “ordinaria”, che ha da scontare una pena inferiore rispetto a quella inflitta a un padre ammesso alla detenzione domiciliare speciale.

In definitiva, valgono per il padre ammesso alla detenzione domiciliare “ordinaria”, al fine di prendersi cura della prole in tenera età, le stesse esigenze naturalmente connesse alle attività rese indispensabili dalla cura dei bambini, come per il padre in detenzione domiciliare speciale. Tali esigenze possono, allo stesso modo, imporre l'allontanamento dal domicilio e risentono anch'esse, inevitabilmente, delle contingenze e degli imprevisti derivanti dal soddisfacimento dei bisogni dei minori (come per esempio la frequenza scolastica, le cure mediche, le attività ludiche e socializzanti: sentenza n. 177 del 2009). Ed è pertanto manifestamente irragionevole che anche agli allontanamenti dal domicilio del padre in tale condizione non si applichi il più flessibile regime previsto dall'art. 47-*sexies*, commi 2 e 4, ordin. penit.

2.3. – L'art. 47-*quinquies*, comma 1, ordin. penit. prevede, tra i requisiti per la concessione della detenzione domiciliare speciale, la verifica che non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. Accanto alla maggiore comprensione per le esigenze inerenti al rapporto tra genitori e figli in tenera età, che si manifesta nel più duttile trattamento penale degli allontanamenti dal domicilio, la legge prevede pertanto, prima della concessione del beneficio, la formulazione di una ragionevole prognosi di non recidiva. Tale punto di equilibrio tra esigenze di difesa sociale, da una parte, e considerazione dei bisogni dei minori e delle attività genitoriali destinate a soddisfarli, dall'altra, costituisce aspetto essenziale di un istituto, quale la detenzione domiciliare speciale disegnata dagli artt. 47-*quinquies* e 47-*sexies* ordin. penit., che obbedisce ad una «logica unitaria e indivisibile» (sentenza n. 177 del 2009).

Pertanto, proprio alla luce di tale logica, nella sentenza n. 177 del 2009, estendendo alla madre in detenzione domiciliare “ordinaria” la più favorevole disciplina dettata per gli allontanamenti ingiustificati di quella in detenzione

domiciliare speciale, questa Corte ritenne indispensabile abbinare a tale estensione anche l'esplicita previsione della prognosi che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Non sussistono ragioni per non ribadire tale necessità anche in occasione della estensione del regime di maggior favore al padre in detenzione domiciliare "ordinaria".

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera b), e 8 ordin. penit., nella parte in cui non limita la punibilità, ai sensi dell'art. 385 cod. pen., al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della medesima legge, sul presupposto, di cui al precedente art. 47-quinquies, comma 1, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2018.

* * *

Sentenza n. 187/2019 (Pres. Lattanzi; Red. Viganò)

Considerato in diritto

1.1. – Con l'ordinanza descritta in epigrafe, la Corte di cassazione, prima sezione penale, ha sollevato d'ufficio, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 30, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui [detti commi], nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell'art. 47,

comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma, della legge medesima».

In sostanza, la Sezione rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'automatismo preclusivo rispetto alla concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, che le disposizioni menzionate stabilirebbero per un periodo di tre anni a carico del condannato nei cui confronti sia stata revocata altra misura (in particolare, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare o della semilibertà) precedentemente concessagli.

2. – Prima di procedere all'esame dell'ammissibilità e della fondatezza di tali censure, appare opportuno ricostruire brevemente il quadro normativo che fa da sfondo alle questioni.

2.1. – La detenzione domiciliare, prevista in via generale dall'art. 47-ter ordin. penit. (cosiddetta "ordinaria"), è misura alternativa alla detenzione che consente al condannato di espiare la propria pena, o una parte di essa, nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o cura, assistenza e accoglienza, in presenza di situazioni soggettive (età avanzata o, all'opposto, giovane età in presenza di comprovate esigenze di salute, studio, lavoro o famiglia; gravi condizioni di salute; stato di gravidanza; esigenze di cura di prole in tenera età) che renderebbero particolarmente pregiudizievole per il condannato la permanenza in carcere.

Sin dall'introduzione della misura ad opera della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), tra i casi in cui il condannato può essere ammesso alla detenzione domiciliare figurava l'ipotesi della madre di prole in tenera età con lei convivente; ipotesi alla quale fu ben presto affiancata, in conseguenza della sentenza n. 215 del 1990 di questa Corte, quella del padre della prole medesima, allorché la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a darvi assistenza.

Nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 4 della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), in parte qua ancora in vigore, l'art. 47-ter, comma 1, lettere *a*) e *b*), ordin. penit. prevede – in particolare – che possano essere ammessi al beneficio in parola la madre, ovvero – nel caso di decesso o impossibilità di questa – il padre di prole di età inferiore a dieci anni convivente con il genitore esercente la responsabilità genitoriale; e ciò purché la condanna da espiare, ancorché costituente il residuo di maggior pena, non superi i quattro anni di reclusione, ovvero consista nella pena dell'arresto.

2.2. – Su tale impianto normativo è poi intervenuta la legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori), che ha introdotto – con il nuovo art. 47-quinques ordin. penit. – la distinta misura della «detenzione domiciliare speciale», prevista per consentire

anche ai condannati nei cui confronti non ricorrano le ordinarie condizioni previste dall'art. 47-*ter* la possibilità di accudire la propria prole in tenera età. In particolare, la nuova disposizione prevede che possano essere ammessi al beneficio la madre, ovvero – in caso di decesso o impossibilità di questa, e non essendovi altro modo di provvedere all'assistenza della prole – il padre di prole di età inferiore a dieci anni, purché non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte del genitore condannato, e vi sia la possibilità di ripristinare la sua convivenza con i figli.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 47-*quinqüies* ordin. penit., condizione perché il genitore condannato possa essere ammesso alla misura è l'espiazione di almeno un terzo della pena, ovvero di quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. Peraltro, il successivo comma 1-*bis*, inserito dalla legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori), consente che l'interessato possa essere ammesso alla misura, a particolari condizioni, anche prima della scadenza di tali termini. Tale possibilità era in origine esclusa ove la condanna fosse stata pronunciata per uno dei delitti indicati nell'art. 4-*bis* ordin. penit.; ma anche tale preclusione è venuta meno in conseguenza della sentenza n. 76 del 2017 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 1-*bis*, «limitatamente alle parole “Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 4-*bis*”».

In forza poi del comma 7 dello stesso art. 47-*quinqüies* ordin. penit., a tenore del quale «[l]a detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre», la preclusione relativa ai delitti di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit. originariamente stabilita dall'art. 47-*quinqüies*, comma 1-*bis* ordin. penit., deve intendersi venuta meno anche nei confronti del padre condannato.

2.3. – Il combinato disposto dei primi tre commi dell'art. 58-*quater* ordin. penit., in questa sede censurati, stabilisce in via generale una preclusione rispetto alla concessione di una serie di benefici penitenziari – in particolare, a) dell'assegnazione del lavoro all'esterno, b) dei permessi premio, c) dell'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'art. 47 ordin. penit., d) della detenzione domiciliare, e) della semilibertà – a carico del condannato che sia stato riconosciuto colpevole del delitto di evasione (comma 1), ovvero nei cui confronti sia stata disposta la revoca di altra misura precedentemente concessagli – in particolare, a) ai sensi dell'art. 47, comma 11, ordin. penit. per quanto concerne l'affidamento in prova al servizio sociale, b) ai sensi dell'art. 47-*ter*, comma 6, ordin. penit. per quanto concerne la detenzione domiciliare, nonché c) ai sensi dell'art. 51, comma 1, ordin. penit. per quanto concerne la semilibertà – (comma 2). La preclusione in parola ha durata triennale a far data dal

provvedimento di revoca della misura, o, in caso di evasione, dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena (comma 3).

L'elenco, contenuto nel comma 1 dell'art. 58-*quater* ordin. penit. – la cui introduzione risale al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 –, delle misure che non possono essere concesse nel triennio successivo alla revoca di altra misura non comprende espressamente la detenzione domiciliare speciale, introdotta del resto nell'ordinamento soltanto nel 2001. L'elenco in parola si limita a stabilire, tra l'altro, la preclusione rispetto a una nuova concessione della «detenzione domiciliare», senza chiarire se anche la nuova misura della «detenzione domiciliare speciale» debba ritenersi interessata dalla preclusione in quanto *species* riconducibile al *genus* «detenzione domiciliare», ovvero se – proprio in quanto non espressamente menzionata – debba ritenersi sottratta alla preclusione in parola.

L'ordinanza di rimessione opta, sul punto, per la prima soluzione interpretativa, già accolta da un precedente di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 1° luglio 2002, n. 28712), ritenendo dunque che la preclusione di cui al combinato disposto dei primi tre commi della disposizione censurata si estenda anche all'ipotesi della detenzione domiciliare speciale (Ritenuto in fatto, punto 1.2.).

3. – L'Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l'inammissibilità delle questioni prospettate, per omessa interpretazione costituzionalmente conforme della disciplina censurata. Secondo la difesa statale, infatti, la preclusione di cui all'art. 58-*quater*, ordin. penit., per espressa previsione del comma 1, sarebbe riferibile alla sola misura della detenzione domiciliare «ordinaria» di cui all'art. 47-*ter*, ordin. penit., e non già a quella speciale di cui all'art. 47-*quinquies*.

L'eccezione non è fondata.

Il giudice rimettente ha esposto puntualmente, attraverso un percorso interpretativo non implausibile, le ragioni che l'hanno indotto a ritenere non praticabile l'interpretazione sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato; ciò che deve ritenersi sufficiente ai fini della valutazione di ammissibilità delle questioni prospettate (*ex multis*, sentenze n. 135 del 2018, n. 42 del 2017, n. 262 e n. 221 del 2015).

4. – Nel merito, le questioni sono fondate, in ragione del contrasto delle disposizioni censurate con l'art. 31, secondo comma, Cost.

4.1. – Come più volte affermato da questa Corte, «la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione», trova «riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento costituzionale interno – che demanda alla Repubblica di proteggere l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) – sia nell'ordinamento internazionale, ove vengono in particolare considerazione le previsioni

dell'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e dell'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. Queste due ultime disposizioni qualificano come "superiore" l'interesse del minore, stabilendo che in tutte le decisioni relative ad esso, adottate da autorità pubbliche o istituzioni private, tale interesse deve essere considerato "preminente": "precetto che assume evidentemente una pregnanza particolare quando si discute dell'interesse del bambino in tenera età a godere dell'affetto e delle cure materne" (così, in particolare, sentenza n. 239 del 2014)» (sentenze n. 76 del 2017 e, in termini pressoché sovrapponibili, n. 17 del 2017 e n. 239 del 2014).

4.2. – Muovendo da tali premesse, la sentenza n. 239 del 2014, più volte richiamata dalla Sezione rimettente, ha osservato che la detenzione domiciliare speciale – originariamente anch'essa abbracciata dalla generale preclusione relativa all'accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit. – costituisce «una misura finalizzata in modo preminente alla tutela dell'interesse di un soggetto distinto [dal condannato] e, al tempo stesso, di particolarissimo rilievo, quale quello del minore in tenera età a fruire delle condizioni per un migliore e più equilibrato sviluppo fisio-psichico». Ne deriva che subordinare l'accesso alle misure alternative a particolari condizioni dettate dalla presunta pericolosità del condannato «può risultare giustificabile quando si discute di misure che hanno di mira, in via esclusiva, la risocializzazione dell'autore della condotta illecita. Cessa, invece, di esserlo quando al centro della tutela si collochi un interesse "esterno" ed eterogeneo», quale quello del minore in tenera età (sentenza n. 239 del 2014; nello stesso senso, sentenze n. 174 del 2018 e n. 76 del 2017).

Nella successiva sentenza n. 76 del 2017, questa Corte ha ribadito che l'istituto della detenzione domiciliare speciale, «pur partecipando della finalità di reinserimento sociale del condannato, è primariamente indirizzato a consentire l'instaurazione, tra madri detenute e figli in tenera età, di un rapporto quanto più possibile "normale" (sentenze n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009). In tal senso, si tratta di un istituto in cui assume rilievo prioritario la tutela di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale è il minore». Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del meccanismo presuntivo originariamente stabilito dell'art. 47-*quinquies*, comma 1-*bis*, ordin. penit. nei confronti delle madri condannate per un delitto di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit., alle quali era in via assoluta precluso l'accesso alla detenzione domiciliare speciale sino che non avessero scontato un terzo della pena; meccanismo presuntivo che, sulla base di una valutazione di maggior pericolosità delle condannate per quei reati, impediva al giudice di compiere un bilanciamento caso per caso tra le

esigenze di tutela della società e il pericolo di commissione di nuovi reati da parte della madre e la protezione degli interessi del minore.

Identica *ratio* è stata posta alla base della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 21-*bis* ordin. penit. nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, non consentiva alle madri condannate per uno dei delitti di cui all'art. 4-*bis* ordin. penit. l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore ai dieci anni, ovvero lo subordinava in via generale alla previa espiazione di una frazione di pena. La sentenza n. 174 del 2018 ha, in proposito, osservato che «[i] requisiti legislativi previsti per l'accesso a un beneficio prevalentemente finalizzato a favorire, al di fuori della restrizione carceraria, il rapporto tra madre e figli in tenera età, non possono coincidere con quelli per l'accesso al diverso beneficio del lavoro all'esterno [disciplinato dall'art. 21 ordin. penit.], il quale è esclusivamente preordinato al reinserimento sociale del condannato, senza immediate ricadute su soggetti diversi da quest'ultimo. L'art. 21-*bis* della legge n. 354 del 1975, operando invece un rinvio al precedente art. 21 e parificando i requisiti in discorso, si pone in contrasto con l'art. 31, comma secondo, Cost.», impedendo all'amministrazione penitenziaria prima, e al giudice poi, di valutare la concreta sussistenza di esigenze di difesa sociale, da bilanciare con l'interesse del minore a vivere il proprio rapporto con la madre.

Infine, la sentenza n. 211 del 2018 – ribadita l'unitarietà delle due tipologie di detenzione domiciliare (“ordinaria” e speciale) previste per consentire al genitore di assistere i propri figli in tenera età – ha dichiarato illegittima la mancata estensione al padre, che fruisca della detenzione domiciliare “ordinaria” per esigenze di cura dei propri figli, della più favorevole disciplina dettata per la madre in caso di violazione delle prescrizioni che accompagnano la concessione del beneficio; situazione questa che non comporta sempre e necessariamente la configurabilità del delitto di evasione a carico del condannato, ma che, «escluso ogni automatismo», lascia «al giudice il compito di esaminare caso per caso, attribuendo il giusto peso all'interesse del minore, l'opportunità di sanzionare con la revoca comportamenti della condannata non giustificabili dal punto di vista della doverosa osservanza delle prescrizioni».

4.3. – Alla base dell'intera giurisprudenza di questa Corte, relativa, da un lato, alla detenzione domiciliare “ordinaria” per esigenza di cura dei minori e, dall'altro, alla detenzione domiciliare speciale, sta dunque il principio per cui «affinché l'interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata [...] in concreto [...] e non già collegata ad indici presuntivi [...] che precludono al giudice ogni margine di apprezzamento delle singole situazioni» (sentenza n. 239 del 2014).

Tale principio non può che condurre a ritenere costituzionalmente illegittimo anche l'automatismo preclusivo derivante dal combinato disposto delle disposizioni censurate, così come interpretate dal giudice rimettente.

L'assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere al

beneficio della detenzione domiciliare speciale prima che sia decorso un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa sacrifica infatti a priori – e per l’arco temporale di un intero triennio, che come osserva giustamente il rimettente è un periodo di tempo lunghissimo nella vita di un bambino – l’interesse di quest’ultimo a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del condannato.

4.4. – Il venir meno dell’automatismo censurato non esclude, d’altra parte, che le esigenze di tutela della società possano e debbano trovare adeguata considerazione in sede di valutazione, da parte del tribunale di sorveglianza, dei presupposti della concessione della misura. La detenzione domiciliare speciale deve infatti essere negata in presenza di «un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti» da parte del condannato (art. 47-*quinquies*, comma 1, ordin. penit.); pericolo nel cui accertamento non potrà non tenersi conto della tipologia e della concreta gravità della condotta che ha determinato la revoca della precedente misura. Laddove il tribunale giunga alla conclusione che un tale pericolo sussista, l’interesse del minore dovrà essere necessariamente salvaguardato con strumenti alternativi rispetto al ristabilimento della convivenza con il genitore, quale – ad esempio – l’affidamento ad altro nucleo familiare idoneo.

Per ciò che concerne specificamente il padre, poi, l’art. 47-*quinquies*, comma 7, ordin. penit. gli consente l’accesso al beneficio soltanto ove la madre sia deceduta o impossibilitata, e non vi sia modo di affidare la prole ad altri che a lui. Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, la mera circostanza dell’impegno lavorativo della madre non basta a integrare il suo assoluto impedimento a prendersi cura della prole, essendo al contrario necessario «verificare caso per caso se esistano strutture di sostegno e di assistenza sociale, ovvero se sia disponibile l’assistenza di altri familiari che possano, all’occorrenza, sostituire la madre» (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 15 marzo-12 settembre 2016, n. 37859; in senso conforme, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 19 dicembre 2014-10 settembre 2015, n. 36733).

A ciò si aggiunge la possibilità per il tribunale di sorveglianza di subordinare la concessione della misura alle prescrizioni contemplate, per la misura cautelare degli arresti domiciliari, dall’art. 284, comma 2, del codice di procedura penale (richiamato sia dall’art. 47-*ter*, comma 4, sia dall’art. 47-*quinquies*, comma 3, ordin. penit.), e in particolare al divieto per il detenuto di allontanarsi dal luogo a cui è assegnato, salve specifiche autorizzazioni da parte del giudice, il quale può anche imporgli limiti o divieti alla facoltà di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Prescrizioni, tutte, alle quali si aggiungono quelle specifiche relative agli interventi del servizio sociale, disciplinate dai commi da 3 a 5 dello stesso art. 47-*quinquies*.

La violazione delle prescrizioni da parte del condannato può, d’altra parte,

dar luogo alla revoca della misura ai sensi dell'art. 47-*quinquies*, comma 6, con conseguente necessità – in tale ipotesi – di salvaguardare gli interessi del bambino in maniera diversa dall'affidamento al genitore.

4.5. – I commi 1, 2 e 3, dell'art. 58-*quater* ordin. penit. devono pertanto essere dichiarati costituzionalmente illegittimi – nella parte in cui prevedono, nel loro combinato disposto, che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-*quinquies* della legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-*quater* – in ragione del loro contrasto con l'art. 31, secondo comma, Cost., da leggersi anche alla luce delle disposizioni internazionali e sovranazionali che ne arricchiscono e completano il significato (sentenza n. 388 del 1999).

4.6. – Restano assorbite le ulteriori censure.

5. – La presente dichiarazione di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, anche al divieto – pure stabilito dal combinato disposto delle disposizioni censurate – di concessione della detenzione domiciliare “ordinaria”, nei casi previsti dall'art. 47-*ter*, comma 1, lettere *a*) e *b*), ordin. penit., nel triennio successivo alla revoca di una delle misure alternative elencate nel comma 2. Tale detenzione domiciliare, prevista per madri e padri di prole inferiore a dieci anni condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, anche se costituenti residuo di maggior pena, non potrebbe infatti essere assoggettata a una disciplina deteriore rispetto a quella applicabile per condannati a pene superiori ai quattro anni, cui si rivolge la disciplina della detenzione domiciliare speciale.

Come già accaduto in precedenti occasioni (sentenze n. 211 del 2018, n. 239 del 2014 e n. 177 del 2009), l'estensione alla disciplina della detenzione domiciliare “ordinaria” della più favorevole disciplina prevista per la detenzione domiciliare speciale deve, peraltro, essere abbinata all'esplicita previsione della prognosi – alla cui sussistenza è condizionata la detenzione domiciliare speciale, ai sensi dell'art. 47-*quinquies*, comma 1, ordin. penit. – che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 58-*quater*, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-*ter*, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso art. 58-*quater*, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-*quinqüies* della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-*quater*;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-*ter*, comma 1, lettere *a*) e *b*), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso art. 58-*quater*, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2019.

* * *

Sentenza n. 18/2020 (Pres. Cartabia; Red. Cartabia)

Considerato in diritto

1. – La Corte di cassazione, sezione prima penale, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 47-*quinqüies*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche nei confronti della condannata madre di prole affetta da handicap totalmente invalidante, come nel caso della detenuta parte del giudizio *a quo*, la cui figlia è portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

La norma censurata, limitando l'accesso alla detenzione domiciliare speciale alle «condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci» – sempre che ricorrano le altre condizioni da essa previste – contrasterebbe, nella prospettiva della Corte di cassazione, con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo «della intrinseca irragionevolezza di un sistema rigidamente legato all'età del minore, in cui, ai fini della concessione della

detenzione domiciliare in esame, non si consenta affatto di apprezzare l'esistenza di situazioni omogenee a quella espressamente regolata, in cui si palesi la medesima necessità di assicurare al figlio l'effettiva presenza, e il pregnante sostegno, del genitore, quali sono le situazioni in cui il figlio appaia portatore di un handicap totalmente invalidante»; nonché con gli artt. 3, secondo comma, e 31, secondo comma, Cost., in quanto l'irragionevole restrizione dei suoi spazi applicativi sarebbe di ostacolo alla piena realizzazione della personalità del disabile grave.

2. – Non sussistendo alcun profilo di inammissibilità, questa Corte può procedere senz'altro all'esame nel merito delle questioni sollevate.

3. – Le questioni sono fondate.

3.1. – La disciplina della detenzione domiciliare speciale, contenuta nell'art. 47-*quinquies* della legge n. 354 del 1975, è stata introdotta dall'art. 3, comma 1, della legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori) ed è stata in seguito parzialmente modificata dal legislatore con l'art. 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 21 aprile 2011, n. 62, recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori». Tale istituto è finalizzato ad ampliare, oltre i casi in cui può essere concessa la detenzione domiciliare ordinaria ai sensi dell'art. 47-*ter*, comma 1, lettera a), ordin. penit., la possibilità, per le madri condannate a pena detentiva, di scontare quest'ultima con modalità esecutive extracarcerarie, per meglio tutelare il loro rapporto con i figli.

Infatti, il richiamato art. 47-*ter*, comma 1, lettera a), ordin. penit., relativo alla detenzione domiciliare ordinaria, si può applicare quando la madre debba scontare la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto.

Viceversa, la detenzione domiciliare speciale non incontra il limite relativo alla durata della pena, in quanto l'art. 47-*quinquies*, comma 1, ordin. penit., prevede, per quanto rileva in questa sede, che «[q]uando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-*ter*, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli».

In tal modo, il legislatore ha consentito anche alle madri condannate a pene detentive superiori a quattro anni, o che devono ancora scontare più di quattro anni di reclusione, di accedere alla detenzione domiciliare speciale, a condizione però che i figli non abbiano superato i dieci anni di età.

3.2. – Tale condizione, relativa all'età dei figli, sussisteva in origine anche per la detenzione domiciliare ordinaria, di cui all'art. 47-*ter*. Tuttavia questa Corte, con la sentenza n. 350 del 2003, ha inciso su tale disposizione estendendo

la possibilità di concedere la detenzione domiciliare ordinaria nei confronti della madre condannata, convivente con un figlio portatore di disabilità totalmente invalidante, anche se di età superiore ai dieci anni. Successivamente il legislatore, nel sostituire per intero, tra l'altro, la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 47-ter, ha riprodotto il contenuto normativo su cui aveva inciso la sentenza n. 350 del 2003 (art. 7, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante «Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione»), ma non ha fatto venire meno l'effetto di tale sentenza, dovendo l'addizione da essa introdotta riferirsi anche alla nuova disposizione, che riproduce la medesima norma su cui questa Corte si è pronunciata (come emerge pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità: Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 14 maggio-30 settembre 2019, n. 39991; 31 ottobre 2018-10 gennaio 2019, n. 1029; 19 dicembre 2017-5 giugno 2018, n. 25164; 18 settembre-13 ottobre 2015, n. 41190; 29 maggio-20 settembre 2012, n. 36247; nonché, tra le altre, Corte di cassazione, sezione quarta penale, 4 aprile-19 maggio 2006, n. 17405).

Il giudice rimettente rileva un vizio di illegittimità costituzionale nella asimmetria che si è venuta a creare tra la detenzione domiciliare ordinaria di cui all'art. 47-ter e quella speciale di cui all'art. 47-quinquies ordin. penit., in quanto – allo stato attuale – le due misure, pur perseguendo la medesima finalità, presentano differenze quanto ai presupposti per la fruizione, essendo esclusa, per la sola detenzione domiciliare speciale qui in discussione, la possibilità di accedervi nel caso in cui il figlio abbia un'età superiore ai dieci anni, ma sia affetto da disabilità totalmente invalidante.

3.3. – In effetti, in riferimento alle finalità perseguite, questa Corte ha già sottolineato che entrambe le misure, oltre che alla rieducazione del condannato, sono primariamente indirizzate a consentire la cura dei figli e a preservarne il rapporto con la madre (così la sentenza n. 211 del 2018; per la equiparazione delle due misure sotto il profilo delle finalità perseguite dalla legge e del loro contenuto, pur nella differenza dei presupposti per la loro applicazione, si veda anche la sentenza n. 177 del 2009). In particolare, pronunciandosi sulla detenzione domiciliare ordinaria, questa Corte ha affermato che essa ha lo scopo di favorire «le esigenze di sviluppo e formazione del bambino il cui soddisfacimento potrebbe essere gravemente pregiudicato dall'assenza della figura genitoriale» (sentenza n. 350 del 2003). Con specifico riferimento all'istituto della detenzione domiciliare speciale, questa Corte ha ripetuto che nell'istituto «assume rilievo prioritario la tutela di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore» (sentenza n. 76 del 2017 e, analogamente, sentenza n. 239 del 2014).

Se tale è la finalità che accomuna le due misure, incentrata sulla tutela di un soggetto debole, peraltro estraneo alle vicende che hanno portato alla condanna, ne consegue, come correttamente deduce la Corte rimettente, l'illegittimità

costituzionale della preclusione della detenzione domiciliare speciale per le madri con figli di età superiore ai dieci anni, ma affetti da disabilità totalmente invalidante.

4. – Decisivi anche per le questioni oggi in giudizio sono gli argomenti sviluppati da questa Corte nella sentenza n. 350 del 2003 già menzionata, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), ordin. penit., nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare ordinaria «anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante».

A fondamento di tale decisione, questa Corte aveva posto a confronto le esigenze di cura del figlio minore di dieci anni con quelle del figlio gravemente disabile di qualsiasi età. In proposito, aveva affermato che nel caso del figlio gravemente invalido «il riferimento all'età non può assumere un rilievo dirimente, in considerazione delle particolari esigenze di tutela psico-fisica il cui soddisfacimento si rivela strumentale nel processo rivolto a favorire lo sviluppo della personalità del soggetto. La salute psico-fisica di questo può essere infatti, e notevolmente, pregiudicata dall'assenza della madre, detenuta in carcere, e dalla mancanza di cure da parte di questa, non essendo indifferente per il disabile grave, a qualsiasi età, che le cure e l'assistenza siano prestate da persone diverse dal genitore».

La Corte aveva perciò ritenuto che precludere la detenzione domiciliare dopo il compimento dei dieci anni di età del figlio recasse una violazione sia al primo sia al secondo comma dell'art. 3 Cost., alla luce del perdurante bisogno di cura e di assistenza da parte dei genitori del figlio totalmente disabile. La Corte ravvisava una violazione del primo comma dell'art. 3 Cost., in quanto la disposizione censurata stabiliva «un trattamento difforme rispetto a situazioni familiari analoghe ed equiparabili fra loro, quali sono quella della madre di un figlio incapace perché minore degli anni dieci, ma con un certo margine di autonomia, almeno sul piano fisico, e quella della madre di un figlio disabile e incapace di provvedere da solo anche alle sue più elementari esigenze, il quale, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto ad un bambino di età inferiore agli anni dieci». Inoltre, risultava violato anche il secondo comma del medesimo art. 3 Cost., perché l'esecuzione della pena nella forma della detenzione domiciliare è volta «al fine di favorire il pieno sviluppo della personalità del figlio», sicché «la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, appare funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della personalità».

Non è inutile notare in proposito che la giurisprudenza di legittimità che ha dato seguito a quella sentenza ha poi aderito agli argomenti svolti da questa

Corte, osservando come l'assenza della madre, per il figlio gravemente invalido, costituisca «un pregiudizio ancora più grave» di quanto non lo sia per il figlio sano di età inferiore ai dieci anni (Corte di cassazione, sezione prima penale, 18 settembre-13 ottobre 2015, n. 41190).

5. – Considerazioni del tutto analoghe a quelle spese nella sentenza n. 350 del 2003 a proposito della detenzione domiciliare ordinaria inducono ora questa Corte a giudicare costituzionalmente illegittima la disciplina della detenzione domiciliare speciale, di cui al censurato art. 47-*quinquies*, comma 1, ordin. penit., nella parte in cui esclude dal suo ambito di applicazione le madri detenute di figli gravemente disabili di qualunque età, quale è la figlia della detenuta parte del giudizio principale, portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Analogamente a quanto affermato a proposito della detenzione domiciliare ordinaria, questa Corte ritiene che il limite di età dei dieci anni previsto dall'art. 47-*quinquies*, comma 1, ordin. penit., contrasti con i principi costituzionali di cui all'art. 3, primo e secondo comma, Cost., unitamente a quello di cui all'art. 31, secondo comma, Cost., pure invocato dalla Corte rimettente, che prevede la tutela della maternità, cioè del legame tra madre e figlio che non può considerarsi esaurito dopo le prime fasi di vita del bambino. Tali principi esigono che una misura alternativa alla detenzione, qual è quella prevista dall'art. 47-*quinquies* – finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole e bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure del detenuto – debba estendersi all'ipotesi del figlio portatore di disabilità con «connotazione di gravità» ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, il quale si trova sempre in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e psichica indipendentemente dall'età. Nei casi di disabilità grave, l'autonomia personale è così ridotta «da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» a qualunque età (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992). Il dato di esperienza, anzi, rivela che le condizioni di vita e di salute delle persone colpite da disabilità grave tendono ad aggravarsi e ad acuirsi con l'avanzare dell'età. Sicché delimitare il beneficio penitenziario in questione in ragione di un parametro meramente anagrafico è costituzionalmente illegittimo quando si tratta di persona gravemente disabile.

6. – Occorre ancora osservare che la giurisprudenza costituzionale ravvisa nelle relazioni umane, specie di tipo familiare, fattori determinanti per il pieno sviluppo e la tutela effettiva delle persone più fragili, e ciò in base al principio personalista garantito dalla nostra Costituzione, letto anche alla luce degli strumenti internazionali, tra i quali, in questo ambito, soprattutto la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (in tale ultimo senso, le sentenze n. 83 del 2019 e n. 2 del 2016).

Questa Corte, infatti, in linea con una giurisprudenza ricca e costante, ha affermato che «una tutela piena dei soggetti deboli» richiede anche «la conti-

nuità delle relazioni costitutive della personalità umana» (sentenza n. 203 del 2013), e ha altresì ulteriormente ribadito che il diritto del disabile di «ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita» rappresenta «il fulcro delle tutele apprestate dal legislatore e finalizzate a rimuovere gli ostacoli suscettibili di impedire il pieno sviluppo della persona umana» (sentenza n. 232 del 2018).

Può essere utile aggiungere che di recente lo stesso legislatore, in dichiarata attuazione dei citati principi costituzionali e internazionali, con la legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), cosiddetta legge del “Dopo di noi”, ha ritenuto che proprio in relazione alle persone con grave disabilità il sostegno offerto dai genitori è essenziale, preoccupandosi di stabilire che, alla morte dei genitori o al sopravvenire dell'incapacità di assistere il figlio, siano predisposte le necessarie «misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave», volte ad assicurarne «il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia», ulteriori rispetto ai livelli essenziali di assistenza e agli altri interventi di cura e di sostegno comunque già previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità (artt. 1 e 2).

7. – Sulla base delle considerazioni che precedono, l'art. 47-*quinqüies*, comma 1, ordin. penit., deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere la detenzione domiciliare speciale anche nei confronti delle condannate madri di figli affetti da disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ritualmente accertato in base alla medesima legge.

È appena il caso di aggiungere che la presente dichiarazione di illegittimità costituzionale non incide sugli ulteriori requisiti per la concessione della misura. Restano pertanto ferme le previsioni dell'art. 47-*quinqüies*, comma 1, ordin. penit., che stabiliscono che le detenute possono essere ammesse alla detenzione domiciliare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, solo «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti» (ovvero, nei casi previsti dall'art. 47-*quinqüies*, comma 1-*bis*, ordin. penit., solo «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga»).

Questa Corte non può fare a meno di ribadire, come già in altre precedenti analoghe occasioni (sentenze n. 187 e n. 99 del 2019, n. 211 del 2018, n. 76 del 2017 e n. 239 del 2014), che in sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della detenzione domiciliare e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, il tribunale di sorveglianza sarà chiamato a contemperare ragionevolmente tutti i beni in gioco: le esigenze di cura del disabile, così come quelle parimenti imprescindibili della difesa sociale e di contrasto alla criminalità. Nella stessa linea, del resto, la Corte di cassazione richiede esplicitamente che i provvedimenti che valutano le istanze di deten-

zione domiciliare della madre condannata diano conto di avere compiuto la necessaria «verifica comparativa complessa», bilanciando in concreto le esigenze della sicurezza e della difesa sociale con quelle del soggetto debole diverso dal condannato e particolarmente bisognoso di assistenza da parte della madre (così Corte di cassazione, sezione prima penale, 27 marzo-17 giugno 2019, n. 26681; Corte di cassazione, sezione prima penale, 10 ottobre-24 novembre 2017, n. 53426; ma anche, tra le altre, Corte di cassazione, sezione prima penale, 7 marzo-19 settembre 2013, n. 38731).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ritualmente accertato in base alla medesima legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 2020.

* * *

Sentenza n. 30/2022 (Pres. Amato; Red. Petitti)

Considerato in diritto

1. – Il Magistrato di sorveglianza di Siena, con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 109 del 2021), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata violerebbe gli evocati parametri nella parte in cui non prevede per la detenzione domiciliare speciale l'applicazione provvisoria consentita dall'art. 47-*ter*, comma 1-*quater*, ordin. penit. per la detenzione domiciliare ordinaria; in tal modo sarebbe irragione-

volmente preclusa la concessione urgente di una misura di tutela della prole di tenera età e verrebbero lesi i principi di umanità della pena, essenzialità della cura genitoriale e preminenza dell'interesse del minore.

1.1. – Il giudice *a quo* riferisce di dover provvedere sull'istanza di ammissione urgente alla detenzione domiciliare speciale avanzata da un condannato con pena residua superiore ai quattro anni di reclusione, padre di una figlia minore di anni dieci, all'accudimento della quale la madre sarebbe impossibilitata per ragioni di salute.

Da qui discenderebbe la rilevanza delle questioni, poiché la denunciata lacuna normativa – non colmabile per via interpretativa – impedirebbe all'organo monocratico di esaminare la richiesta del genitore e di apprezzarne la conformità all'interesse della bambina.

[*omissis*]

4. – Occorre preliminarmente delimitare le questioni, che il giudice *a quo* riferisce all'art. 47-*quinquies* ordin. penit. nel suo complesso, ma che in realtà, considerato l'oggetto delle censure, attingono in particolare i commi 1, 3 e 7, concernenti rispettivamente i requisiti di ammissione della madre alla detenzione domiciliare speciale, le competenze del tribunale e del magistrato di sorveglianza nell'applicazione e attuazione della misura e infine la concessione della stessa al padre in funzione sostitutiva della madre impossibilitata.

Il *petitum* formulato dal giudice *a quo* può essere infatti circoscritto alla luce dei contenuti dell'ordinanza di rimessione in correlazione con la fattispecie dedotta nel processo principale (*ex plurimis*, sentenze n. 128 e n. 35 del 2021, n. 270 e n. 267 del 2020).

5. – Così delimitata, è fondata la questione sollevata con riferimento all'art. 31 Cost.

5.1. – Si confrontano, da un lato, la detenzione domiciliare ordinaria, già prevista dall'art. 47-*ter* ordin. penit., inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), misura alternativa alla detenzione applicabile per varie ragioni umanitarie, tra le quali la preservazione del rapporto genitoriale con minori in tenera età; dall'altro, la detenzione domiciliare speciale, misura concernente solo il rapporto genitoriale, contemplata dall'art. 47-*quinquies* ordin. penit., inserito dall'art. 3, comma 1, della legge 8 marzo 2001, n. 40 (Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori).

Come da questa Corte evidenziato nella sentenza n. 239 del 2014, la detenzione domiciliare speciale ha natura “sussidiaria” e “complementare” rispetto alla detenzione domiciliare ordinaria – segnatamente a quella nell'interesse del minore, di cui all'art. 47-*ter*, comma 1, lettere *a*) e *b*), ordin. penit. – in quanto, pur condividendo con tale misura la finalità di tutela del figlio in tenera età di persona condannata a pena detentiva, può trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la pena da scontare dal genitore superi il limite dei

quattro anni di reclusione, viceversa ostativo alla concessione della misura ordinaria.

Infatti, mentre l'art. 47-*ter*, comma 1, ordin. penit. consente che la madre di prole di età inferiore a dieci anni (lettera *a*), o in sua vece il padre (lettera *b*), acceda all'espiazione domiciliare della pena della reclusione non superiore a quattro anni (anche se parte residua di maggior pena), l'art. 47-*quinq*ues, comma 1, ordin. penit. ammette la detenzione domiciliare speciale «[q]uando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-*ter*» – quindi anche per l'espiazione di una pena superiore ai quattro anni di reclusione –, purché non sussista «un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti» e vi sia «la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli», ciò al dichiarato fine «di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli», e comunque «dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo».

5.2. – Nonostante la diversità delle fattispecie regolate, connessa alla differente entità della pena da espiaire, le due misure alternative perseguono la stessa finalità, cioè quella di evitare, fin dove possibile, che l'interesse del bambino sia compromesso dalla perdita delle cure parentali, determinata dalla permanenza in carcere del genitore, danno riflesso noto come “carcerizzazione dell'infante”.

L'identità finalistica delle due specie di detenzione domiciliare è stata ripetutamente sottolineata da questa Corte, che ne ha quindi assimilato le discipline, laddove il preminente interesse del minore non ammetteva che esse restassero distinte: così, per il margine di tolleranza degli allontanamenti ingiustificati del genitore accudente (sentenze n. 211 del 2018 e n. 177 del 2009); così, per l'eliminazione della preclusione triennale della misura a causa dell'avvenuta revoca di altro beneficio (sentenza n. 187 del 2019); così, ancora, per l'affrancamento dal carattere ostativo dei titoli di reato di “prima fascia” *ex* art. 4-*bis* ordin. penit. (sentenza n. 239 del 2014).

Entrambe le specie di detenzione domiciliare sono state estese a protezione del figlio ultradecenne gravemente invalido (sentenze n. 18 del 2020 e n. 350 del 2003).

In disparte l'estensione a beneficio del figlio inabile, relativa ad uno stato di bisogno slegato dalla minore età, la progressiva assimilazione delle due misure è stata sorretta dall'identità dello scopo di tutelare l'interesse dei minori in tenera età nel loro essenziale rapporto con i genitori (sentenze n. 211 del 2018 e n. 177 del 2009), interesse del quale si è evidenziata la centralità alla luce dell'art. 31 Cost., arricchita dalla qualificazione di “preminenza” di cui alle fonti sovranazionali (sentenze n. 187 del 2019 e n. 239 del 2014).

5.3. – Alla base della giurisprudenza costituzionale sulla detenzione domiciliare nell'interesse del minore è il principio per cui tale interesse può recedere di fronte alle esigenze di difesa sociale solo quando la sussistenza e la consistenza delle stesse sia verificata in concreto, non già quando sia collegata a indici

solo presuntivi, che impediscono al giudice di apprezzare le singole situazioni (ancora sentenze n. 187 del 2019 e n. 239 del 2014).

La necessità imposta dall'art. 31 Cost. di garantire che la detenzione domiciliare nell'interesse del minore sia valutata con «bilanciamenti caso per caso, refrattari a qualsiasi preclusione e automatismo», è stata in ultimo ribadita dalla sentenza n. 173 del 2021, in tema di preclusione triennale da revoca di altra misura, per giustificare la differente sorte di questa preclusione ove – come nell'affidamento in prova al servizio sociale – non sia direttamente coinvolto l'interesse del bambino alla cura genitoriale.

5.4. – Introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera *a*), della legge 27 maggio 1998, n. 165 (Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni), quindi sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), numero 3), del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 94, il comma 1-*quater* dell'art. 47-*ter* ordin. penit. stabilisce che, «[n]ei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione», l'istanza di detenzione domiciliare – anziché al tribunale di sorveglianza – «è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura».

Questa disposizione non è ripetuta, né richiamata, dall'art. 47-*quinquies* ordin. penit., sicché, ammessa per la detenzione domiciliare ordinaria – segnatamente per quella nell'interesse del minore *ex* art. 47-*ter*, comma 1, lettere *a*) e *b*), ordin. penit. –, l'applicazione provvisoria della misura alternativa non è consentita per la detenzione domiciliare speciale, che pure dell'altra condivide la *ratio* di tutela del fanciullo.

5.5. – Ad avviso della difesa statale, la mancata previsione dell'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare speciale troverebbe giustificazione nell'assenza di un massimo di pena per l'accesso alla misura, giacché concedibile anche quando la pena da espiare superi i quattro anni di reclusione, sicché ragionevolmente il legislatore avrebbe qui escluso la cognizione sommaria e monocratica del magistrato di sorveglianza, esigendo quella piena e collegiale del tribunale di sorveglianza.

Inoltre, posto che la misura extramuraria della cui anticipazione si tratta richiede l'avvenuta espiazione di un terzo della pena, il minore potrebbe già aver trascorso lungo tempo lontano dal genitore, ciò che renderebbe meno urgente l'applicazione della misura stessa.

5.5.1. – Gli assunti non possono essere condivisi.

La “quota di espiazione preliminare”, che rappresenta l'essenziale aspetto distintivo della detenzione domiciliare speciale rispetto a quella ordinaria, ha proprio la funzione di bilanciare il superamento del “tetto” dei quattro anni di reclusione, poiché l'espiazione intramuraria di almeno un terzo della pena (o quindici anni nel caso di ergastolo) consegna agli uffici di sorveglianza i risultati di una consistente esperienza trattamentale.

Queste evidenze ben possono ritenersi idonee a guidare le determinazioni cautelari del magistrato di sorveglianza, che quindi decide sulla base di un quadro ben definito, che gli consente di valutare se l'interesse del minore – “stella polare” del suo giudizio – imponga l'anticipazione della misura o receda di fronte alle esigenze di difesa sociale o richieda esso stesso di non adottarla.

5.6. – Non è qui in discussione, in rapporto alla fattispecie oggetto del giudizio principale, l'eventualità che sia espiata in ambiente domiciliare anche la “quota preliminare”, come consentito dal comma 1-*bis* dell'art. 47-*quinquies* ordin. penit., inserito dall'art. 3, comma 2, lettera *b*), della legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori).

Occorre tuttavia considerare che tale eventualità è subordinata dal legislatore al concorrere di determinati requisiti, cioè – eliminata la preclusione da ostatività dei titoli di reato *ex* art. 4-*bis* ordin. penit. (sentenza n. 76 del 2017) – che «non sussist[a] un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga», requisiti il cui apprezzamento appartiene al tribunale di sorveglianza, nello svolgimento della competenza generale ad esso attribuita dall'art. 70, comma 1, ordin. penit.

Pertanto, il sistema è congegnato in modo che l'intervento cautelare del giudice monocratico non possa prescindere dall'espiazione intramuraria della quota preliminare, sicché la fisiologica sommarietà della sua valutazione è bilanciata dai dati oggettivi di un periodo di espiazione “osservata”.

L'esclusione dell'anticipazione della detenzione domiciliare speciale non trova, quindi, una valida ragione giustificativa nel carattere sommario della decisione monocratica, e tuttavia sacrifica in termini astratti l'interesse del minore all'accudimento genitoriale, impedendo al magistrato di sorveglianza di valutare le particolarità del caso concreto, ciò che si risolve in una violazione del *favor* minorile assicurato dall'art. 31 Cost.

5.7. – Imposto dall'identità della *ratio* di tutela del figlio in tenera età, l'allineamento dell'art. 47-*quinquies* ordin. penit. al comma 1-*quater* dell'art. 47-*ter* ordin. penit. riguarda anche il terzo periodo del comma medesimo, a tenore del quale «[s]i applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4», quindi le disposizioni sull'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Ne discende che il magistrato di sorveglianza può applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare speciale «quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione» e «al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione», a ciò provvedendo con ordinanza tipicamente interinale, la quale «conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni».

L'allineamento dell'art. 47-*quinquies* ordin. penit. al combinato disposto degli artt. 47, comma 4, e 47-*ter*, comma 1-*quater*, ordin. penit. determina il

riconoscimento della natura cautelare dell'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare speciale, che viene disposta dal magistrato di sorveglianza con apprezzamento dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum* in mora, mediante provvedimento di carattere interinale, cui deve seguire quello finale del collegio entro sessanta giorni, termine idoneo a garantire la relativa brevità dell'anticipazione della misura.

5.8. – Evidenziata da questa Corte riguardo all'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare “in surroga” di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit. (sentenza n. 245 del 2020), la natura cautelare del provvedimento comporta anche per la detenzione domiciliare speciale la possibilità della revoca anticipata da parte dello stesso organo monocratico, qualora sopravvenienze di fatto contraddicano la prognosi favorevole da lui posta a base dell'ordinanza, secondo una prospettiva che la giurisprudenza di legittimità ha già indicato per l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ordinaria (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 19 dicembre 2018, n. 57540).

Il provvedimento cautelare avvia quindi un continuum procedimentale sottoposto alla vigilanza costante dell'organo monocratico, fino al giudizio del tribunale di sorveglianza, che, lungi dall'avere ad oggetto la mera convalida del provvedimento stesso, verifica l'attuale sussistenza delle condizioni della misura richiesta dal detenuto (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 22 febbraio 2021, n. 6761).

Inoltre, anche nell'applicazione urgente della detenzione domiciliare speciale, e nel corso della sua esecuzione, il magistrato di sorveglianza può disporre procedure di controllo con mezzi elettronici, in base al potere attribuitogli dall'art. 58-quinquies, comma 1, ordin. penit., inserito dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10.

5.9. – Seppure da prospettive differenti, sia il giudice *a quo*, sia la difesa statale, sia la parte, richiamano la sentenza n. 74 del 2020, con la quale questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 50, comma 6, ordin. penit., nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà “surrogatoria” dell'affidamento in prova.

Per quanto la fattispecie allora in scrutinio fosse differente, anche perché interessata dal principio di “gradualità” dei benefici penitenziari, che oggi viceversa non rileva, quel precedente segnala tuttavia la negativa incidenza dell'«attesa dei tempi – fisiologicamente più lunghi – richiesti per la decisione del tribunale di sorveglianza», incidenza la cui gravità, venendo in rilievo il preminente interesse del bambino alle cure del genitore, assume qui «una gravidanza particolare» (sentenze n. 187 del 2019, n. 76 del 2017 e n. 239 del 2014).

5.10. – La mancata previsione di una delibazione urgente nell'interesse del minore, ai fini dell'anticipazione cautelare della detenzione domiciliare speciale, impedisce il vaglio di quell'interesse in comparazione con le esigenze di difesa sociale, ed è suscettibile di determinare l'ingresso del bambino in istituti per minori nella non breve attesa della decisione collegiale, esito che viceversa può essere evitato quando lo consenta una prognosi favorevole riveniente dal buon pregresso carcerario del genitore.

L'astrattezza del diniego normativo, rapportata alla sola entità della pena in espiatione, vulnera il *favor* per gli istituti di protezione del figlio in tenera età, assicurato dall'art. 31, secondo comma, Cost., «da leggersi anche alla luce delle disposizioni internazionali e sovranazionali che ne arricchiscono e completano il significato» (sentenza n. 187 del 2019).

6. – L'art. 47-*quinquies*, commi 1, 3 e 7, della legge n. 354 del 1975 deve essere quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 31 Cost., nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge.

Restano assorbite le questioni riferite agli altri parametri.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022.

* * *

Sentenza n. 10/2024 (Pres. Barbera; Red. Petitti)

Considerato in diritto

1. – Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 5 del 2023), il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,

13, primo e quarto comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 ordin. penit., «nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia».

1.1. – L'ordinanza espone che il giudizio principale concerne il reclamo presentato dal detenuto E. R. avverso il diniego oppostogli dalla direzione della Casa circondariale di Terni – ove egli si trova ristretto in esecuzione di pena fino all'aprile 2026 – circa lo svolgimento di colloqui intimi e riservati con la compagna e la figlia in tenera età.

Premesso che il reclamante non potrà verosimilmente fruire di permessi premio, sia perché sprovvisto allo stato di un programma di trattamento, sia perché attinto da sanzioni disciplinari, il giudice *a quo* denuncia che resterebbe così precluso al detenuto coltivare la relazione affettiva con la compagna in condizioni di intimità, ostandovi la prescrizione del controllo a vista da parte del personale di custodia, inderogabilmente disposto dalla norma censurata quale modalità di svolgimento dei colloqui.

1.2. – Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ritiene che tale prescrizione implichi «un vero e proprio divieto di esercitare l'affettività in una dimensione riservata, e segnatamente la sessualità», il che comporterebbe la violazione degli evocati parametri.

Sarebbe innanzitutto leso un diritto fondamentale della persona, garantito dall'art. 2 Cost., appunto il diritto alla libera espressione dell'affettività, anche nella componente sessuale.

Sarebbe inoltre violato l'art. 3 Cost., sotto un duplice profilo, quello della ragionevolezza, per avere il divieto di intimità negli incontri familiari carattere assoluto, e quello della parità di trattamento rispetto agli istituti penitenziari minorili, all'interno dei quali l'art. 19 del d.lgs. n. 121 del 2018 ha ammesso lo svolgimento di visite prolungate a tutela dell'affettività.

La «forzata astinenza dai rapporti sessuali con i congiunti in libertà» determinerebbe poi una compressione aggiuntiva della libertà personale del detenuto, ingiustificata qualora non ricorrano particolari esigenze di custodia, oltre che una violenza fisica e morale sulla persona del ristretto, emergendo così la violazione dei commi primo e quarto dell'art. 13 Cost.

Una pena caratterizzata dalla «sottrazione di una porzione significativa di libera disponibilità del proprio corpo e del proprio esprimere affetto» sarebbe altresì contraria al senso di umanità e incapace di assolvere alla funzione rieducativa, con conseguente violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost.

L'impossibilità di coltivare in modo pieno le relazioni affettive potrebbe anche negativamente incidere sulla continuità e sulla saldezza dei legami

familiari del detenuto, protette dagli artt. 29, 30 e 31 Cost., e compromettere altresì la salute psicofisica del medesimo, garantita dall'art. 32 Cost.

Ne scaturirebbe la distorsione della pena in un trattamento inumano e degradante, lesivo del diritto del detenuto al rispetto della propria vita privata e familiare, e quindi risulterebbe infine violato l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU.

2. – Intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili, «per aver ad oggetto una disposizione legislativa vertente in materia riservata alla discrezionalità del legislatore».

In particolare, la difesa statale ritiene tuttora insuperate le ragioni esposte da questa Corte nella sentenza n. 301 del 2012, che dichiarò inammissibili questioni analoghe alle odierne.

Tale sentenza viene evocata anche dal rimettente, dalla parte e dall'*amicus curiae*, nella differente prospettiva della valenza monitoria che alla medesima pronuncia essi associano.

L'eccezione statale non è fondata.

2.1. – Con la citata sentenza, questa Corte dichiarò inammissibili questioni di legittimità costituzionale relative alla medesima disposizione oggi nuovamente censurata, cioè la prescrizione del controllo a vista sui colloqui *ex art.* 18 ordin. penit.

Al netto di alcune differenze nell'evocazione dei parametri (soprattutto non furono allora dedotti parametri convenzionali), le questioni avevano un oggetto sostanzialmente coincidente con l'odierno, in quanto anch'esse individuavano nel controllo a vista del personale di custodia un ostacolo insormontabile per l'esercizio dell'affettività del detenuto nelle necessarie condizioni di riservatezza.

Oltre che per ragioni attinenti all'incompleta descrizione della fattispecie concreta (non avendo il rimettente specificato il contenuto del reclamo sottoposto al suo giudizio, né il regime carcerario applicato al reclamante, né la fruibilità di permessi premio), l'inammissibilità venne motivata argomentando che «l'eliminazione del controllo visivo non basterebbe comunque, di per sé, a realizzare l'obiettivo perseguito, dovendo necessariamente accedere ad una disciplina che stabilisca termini e modalità di esplicazione del diritto di cui si discute: in particolare, occorrerebbe individuare i relativi destinatari, interni ed esterni, definire i presupposti comportamentali per la concessione delle "visite intime", fissare il loro numero e la loro durata, determinare le misure organizzative»; operazioni che – proseguiva la sentenza – «implicano, all'evidenza, scelte discrezionali, di esclusiva spettanza del legislatore: e ciò, anche a fronte della ineludibile necessità di bilanciare il diritto evocato con esigenze contrapposte, in particolare con quelle legate all'ordine e alla sicurezza nelle carceri e, *amplius*, all'ordine e alla sicurezza pubblica».

Questa Corte neppure ritenne possibile pronunciare una sentenza additiva

di principio, in quanto essa stessa sarebbe risultata «espressiva di una scelta di fondo», sul tema della selezione delle persone legittimate alle visite riservate.

«Nella prospettiva del giudice *a quo*» – affermò la Corte – «il “diritto alla sessualità” *intra moenia* dovrebbe essere [infatti] riconosciuto ai soli detenuti coniugati o che intrattengano rapporti di convivenza stabile *more uxorio*, escludendo gli altri (si pensi, ad esempio, a chi, all’atto dell’ingresso in carcere, abbia una relazione affettiva “consolidata”, ma non ancora accompagnata dalla convivenza, o da una convivenza “stabile”)», soluzione che non apparve costituzionalmente obbligatoria.

2.2. – Nonostante le ragioni di inammissibilità delle questioni, la sentenza n. 301 del 2012 non mancò di sottolineare come esse evocassero «una esigenza reale e fortemente avvertita, quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale», esigenza che – si precisò – non trova una risposta adeguata nell’istituto dei permessi premio, «la cui fruizione – stanti i relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi – resta in fatto preclusa a larga parte della popolazione carceraria».

Considerata l’insufficienza degli strumenti di diritto positivo, oltre che le linee di tendenza manifestatesi a livello sovranazionale e comparatistico, questa Corte ritenne opportuno segnalare al legislatore che il tema dell’affettività intramuraria del detenuto rappresentava «un problema che merita ogni attenzione».

2.3. – Nel tempo trascorso dalla pubblicazione della sentenza n. 301 del 2012, l’ordinamento penitenziario ha registrato significative innovazioni, che delineano oggi un quadro normativo ben differente da quello di allora.

In particolare, è emersa un’indicazione specifica circa le relazioni qualificate della persona detenuta, meritevoli e bisognose di una considerazione differenziata anche “dentro le mura”, quindi proprio sull’aspetto particolare che aveva indotto questa Corte a ritenere impraticabile l’adozione di una sentenza additiva di principio.

In tal senso ha disposto l’art. 1, comma 38, della legge n. 76 del 2016, a tenore del quale «[i] conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario», disposizione che la Corte di cassazione ha precisato riferirsi «alla necessità di tutelare la diretta relazione interpersonale» (sezione prima penale, sentenza 14 settembre 2021-10 febbraio 2022, n. 4641).

In virtù del comma 20 dell’art. 1 della stessa legge n. 76 del 2016, i diritti del coniuge in tema di colloqui penitenziari sono estesi anche alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

D’altro canto, la stessa disposizione che oggi è nuovamente censurata nella parte riguardante l’inderogabilità del controllo a vista si è *medio tempore* arricchita di un riferimento privilegiato alla riservatezza dei colloqui tra detenuto e familiari, tramite l’inserzione, ad opera dell’art. 11, comma 1, lettera g),

numero 3), del d.lgs. n. 123 del 2018, di un periodo aggiuntivo nel secondo comma (divenuto terzo comma) dell'art. 18 ordin. penit., ai sensi del quale «[i] locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto».

Anche quanto disposto per gli istituti minorili dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 («[a] fine di favorire le relazioni affettive, il detenuto può usufruire ogni mese di quattro visite prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore») è comunque emblematico di un contesto normativo fortemente innovato rispetto a quello in cui venne pronunciata la sentenza n. 301 del 2012.

2.4. – Per i detenuti adulti il legislatore, esercitando la delega complessiva di cui all'art. 1, comma 82, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), non ha dato seguito al criterio direttivo enunciato dalla lettera *n*) del successivo comma 85 («riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio»).

Questa scelta del legislatore delegato ha lasciato aperta la pregressa lacuna, ma in un contesto generale che già era a quel tempo sensibilmente mutato.

2.5. – In definitiva, essendo oggi il quadro normativo differente da quello che fu a base del precedente giudizio di questa Corte, l'eccezione statale di inammissibilità delle nuove questioni va disattesa.

2.6. – All'ordinanza di rimessione in esame non può d'altronde imputarsi un vizio di omessa descrizione della fattispecie come quello rilevato all'epoca, considerato che lo stato detentivo di E. R. vi si trova adeguatamente illustrato, anche sotto il profilo della possibilità di accesso ai permessi premio.

2.6.1. – Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto assume che la questione dell'affettività del detenuto non possa essere risolta mediante l'istituto dei permessi premio, in quanto sarebbe improprio subordinare ad una logica premiale l'esercizio di un diritto fondamentale.

L'*amicus curiae* sottolinea d'altronde che ai permessi premio accede una quota modesta della platea dei detenuti.

Nella più volte ricordata sentenza n. 301 del 2012, questa Corte ha osservato che tale istituto può offrire qui «una risposta solo parziale», giacché la fruizione del permesso premio – «stanti i relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi – resta in fatto preclusa a larga parte della popolazione carceraria».

2.6.2. – Ai sensi dell'art. 30-ter ordin. penit., la concessione del permesso premio non è subordinata unicamente ai requisiti soggettivi della regolarità della condotta in carcere e dell'assenza di pericolosità sociale (comma 1), ma anche a presupposti quantitativi, ove la pena inflitta superi i quattro anni di reclusione, occorrendo in tal caso l'espiazione di almeno un quarto della pena stessa, e di almeno dieci anni per i condannati all'ergastolo (comma 4, lettere *b* e *d*); al permesso premio non può inoltre accedere il detenuto in attesa di

giudizio, perché «[l]’esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento» (comma 3).

Il permesso premio, che pure è concedibile anche «per consentire di coltivare interessi affettivi» (art. 30-ter, comma 1, ordin. penit.), non elimina dunque il problema dell’affettività del detenuto, ma consente solo di alleggerirlo, trasferendo “fuori le mura” la realizzazione delle esigenze affettive per chi abbia accesso al beneficio premiale.

L’inadeguatezza dell’attuale situazione normativa è di particolare evidenza per il detenuto in attesa di giudizio, al quale è preclusa l’affettività *extra moenia* a causa dell’impossibilità di fruire di permessi premio ed è altresì preclusa l’affettività intramuraria per effetto dell’art. 18 ordin. penit., tutto ad onta della presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, di cui all’art. 27, secondo comma, Cost.

È quindi confermato che la disciplina dei permessi premio non è allo stato idonea a risolvere il problema dell’affettività del detenuto e che esso ha pertanto una necessaria dimensione intramuraria, profilo che assicura la rilevanza delle questioni sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto.

3. – Le questioni sono fondate, nei termini che seguono.

3.1. – L’ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l’essenza.

Lo stato di detenzione può incidere sui termini e sulle modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice, con una previsione astratta e generalizzata, insensibile alle condizioni individuali della persona detenuta e alle specifiche prospettive del suo rientro in società.

La questione dell’affettività intramuraria concerne dunque l’individuazione del limite concreto entro il quale lo stato detentivo è in grado di giustificare una compressione della libertà di esprimere affetto, anche nella dimensione intima; limite oltre il quale il sacrificio della libertà stessa si rivela costituzionalmente ingiustificabile, risolvendosi in una lesione della dignità della persona.

La segnalazione all’indirizzo del legislatore rivolta da questa Corte con la sentenza n. 301 del 2012 era appunto finalizzata a promuovere la ricerca di un punto di equilibrio, che, pur senza compromettere la sicurezza e l’ordine ineludibili negli istituti penitenziari, consentisse tuttavia l’apertura di spazi di manifestazione di quella basilare libertà.

3.2. – L’art. 18, terzo comma, ordin. penit. dispone che «[i] colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia».

Il segmento normativo censurato dal giudice *a quo*, vale a dire la prescrizione del controllo visivo, è ribadito dall’art. 37, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della

libertà), per cui «[i]n ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria».

Tali previsioni non contemplano deroghe, e anche l'art. 61, comma 2, lettera b), dello stesso d.P.R. n. 230 del 2000, laddove consente al direttore dell'istituto, in funzione della preservazione dei rapporti familiari del detenuto, di autorizzare visite di durata più lunga dell'ordinario, fruibili in appositi locali o all'aperto, non devia dal controllo a vista, tenendo anzi ferme «le modalità previste dal secondo comma [oggi: terzo comma] dell'articolo 18 della legge».

È dunque corretto il presupposto interpretativo da cui muove l'ordinanza di rimessione – peraltro confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 27 settembre 2022-24 gennaio 2023, n. 3035) – circa l'assolutezza della prescrizione del controllo visivo sui colloqui familiari del detenuto e la conseguente preclusione dell'esercizio dell'affettività intramuraria, anche sessuale.

3.3. – L'osservazione del colloquio rappresenta un importante presidio di regolarità, funzionale ad evitare la strumentalizzazione del colloquio medesimo a fini impropri (ad esempio per il passaggio di oggetti destinati a scambi illeciti o atti ad offendere), così da permetterne, se del caso, l'immediata sospensione (art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 230 del 2000).

A tale *ratio* corrisponde la limitazione oggettiva del controllo, che invero, a norma dello stesso art. 18, terzo comma, ordin. penit., è «a vista», ma «non auditivo», avendo il legislatore inteso salvaguardare – finché non ricorrano i presupposti di un'intercettazione tra presenti – la riservatezza della comunicazione tra il detenuto e il familiare (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 28 novembre 2008-28 gennaio 2009, n. 3932).

Dunque, il controllo auditivo sul colloquio è escluso salvo eccezioni, mentre il controllo visivo è prescritto senza eccezioni, e proprio questa assolutezza espone la disposizione censurata a un giudizio di irragionevolezza per difetto di proporzionalità.

3.4. – Nel presidiare la regolarità dell'incontro, il controllo a vista sullo svolgimento del colloquio obiettivamente restringe lo spazio di espressione dell'affettività, per la naturale intimità che questa presuppone, in ogni sua manifestazione, non necessariamente sessuale.

È ben vero che questa Corte ha da tempo riconosciuto nella sessualità «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana» (sentenza n. 561 del 1987), ma non può ridursi il tema dell'affettività del detenuto a quello della sessualità, in quanto esso più ampiamente coinvolge aspetti della personalità e modalità di relazione che attengono ai connotati indefettibili dell'essere umano.

4. – Tra i «principi direttivi» dell'ordinamento penitenziario, declinati dall'art. 1 della legge n. 354 del 1975, vi è quello per cui «[i]l trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona» (comma 1, primo periodo), quello per cui esso «è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni

degli interessati» (comma 2) e altresì il principio del “minimo mezzo”, per cui «[n]on possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari» (comma 5).

Detti principi corrispondono a quelli enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte sul «volto costituzionale» della pena, che è una sofferenza in tanto legittima in quanto inflitta «nella misura minima necessaria» (sentenza n. 179 del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 28 del 2022 e n. 40 del 2019).

Dal canto loro, le Regole penitenziarie europee, adottate in data 11 gennaio 2006 con Raccomandazione Rec(2006)2-rev dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, e dallo stesso riviste ed emendate il 1° luglio 2020, contengono un’applicazione del principio del minimo mezzo, laddove è stabilito che le visite devono essere svolte con modalità tali da consentire ai detenuti di mantenere e sviluppare le relazioni, nello specifico familiari, «*in as normal a manner as possible*» (regola 24.4).

4.1. – La prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento del colloquio del detenuto con le persone a lui legate da stabile relazione affettiva, in quanto disposta in termini assoluti e inderogabili, si risolve in una compressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità della persona, quindi in una violazione dell’art. 3 Cost., sempre che, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, non ricorrano in concreto ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né sussistano, rispetto all’imputato, specifiche finalità giudiziarie.

Si rammenta, in proposito, quanto sottolineato da questa Corte nella sentenza n. 26 del 1999, circa la tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti, cioè che «[l]a dignità della persona (art. 3, primo comma, della Costituzione) anche in questo caso – anzi: soprattutto in questo caso, il cui dato distintivo è la precarietà degli individui, derivante dalla mancanza di libertà, in condizioni di ambiente per loro natura destinate a separare dalla società civile – è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell’uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell’esecuzione penale».

4.2. – Un ulteriore profilo di irragionevolezza delle restrizioni imposte all’espressione dell’affettività, quali conseguono all’inderogabilità del controllo a vista sui colloqui familiari, riguarda il loro riverberarsi sulle persone che, legate al detenuto da stabile relazione affettiva, vengono limitate nella possibilità di coltivare il rapporto, anche per anni.

Si tratta di persone estranee al reato e alla condanna, che subiscono dalla descritta situazione normativa un pregiudizio indiretto.

Per quanto in certa misura sia inevitabile che le persone affettivamente legate al detenuto patiscano le conseguenze fattuali delle restrizioni carcerarie a lui imposte, tale riflesso soggettivo diviene incongruo quando la restrizione stessa non sia necessaria, e pertanto, nella specie, quando il colloquio possa

essere svolto in condizioni di intimità senza che abbiano a patirne le esigenze di sicurezza.

Anche tali rilievi sulla lesione della dignità del terzo valgono per l'affettività in ogni sua manifestazione, e non soltanto per la sessualità, pur se quest'ultima, nella specifica prospettiva del coniugio, assume una rilevanza peculiare.

4.2.1. – Invero, la legge n. 354 del 1975 ammette che il matrimonio del detenuto sia celebrato in carcere (art. 44), ma, quando non siano fruibili permessi premio, di fatto impedisce l'affettività coniugale; nemmeno soccorre il cosiddetto permesso di necessità (art. 30), non essendo considerata detta ragione un grave motivo familiare agli effetti della concessione di tale speciale permesso (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 29 settembre 2015-12 gennaio 2016, n. 882, e 26 novembre-24 dicembre 2008, n. 48165).

Si determina in tal modo il fenomeno usualmente indicato con l'immagine dei "matrimoni bianchi", che evidenzia non soltanto una lesione della dignità degli sposi, ma anche una contraddizione interna al quadro normativo, giacché il fatto che «il matrimonio non è stato consumato» – a norma dell'art. 3, primo comma, numero 2), lettera *f*), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) – è causa di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

4.3. – L'impossibilità per il detenuto di esprimere una normale affettività con il partner si traduce in un *vulnus* alla persona nell'ambito familiare e, più ampiamente, in un pregiudizio per la stessa nelle relazioni nelle quali si svolge la sua personalità, esposte pertanto ad un progressivo impoverimento, e in ultimo al rischio della disgregazione.

Da questo punto di vista si evidenzia la violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto una pena che impedisce al condannato di esercitare l'affettività nei colloqui con i familiari rischia di rivelarsi inidonea alla finalità rieducativa.

L'intimità degli affetti non può essere sacrificata dall'esecuzione penale oltre la misura del necessario, venendo altrimenti percepita la sanzione come esageratamente afflittiva, sì da non poter tendere all'obiettivo della risocializzazione.

Il perseguimento di questo obiettivo risulta anzi gravemente ostacolato dall'indebolimento delle relazioni affettive, che può arrivare finanche alla dissoluzione delle stesse, giacché frustrate dalla protratta impossibilità di coltivarle nell'intimità di incontri riservati, con quell'esito di "desertificazione affettiva" che è l'esatto opposto della risocializzazione.

4.4. – La disposizione censurata viola anche l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU.

4.4.1. – Occorre premettere che ormai una larga maggioranza di ordinamenti europei riconosce ai detenuti spazi più o meno ampi di espressione dell'affettività intramuraria, inclusa la sessualità.

Si ricordano i parlatori familiari (*parloirs familiaux*) e le unità di vita familiare (*unités de vie familiale*), locali appositamente concepiti nei quali il

codice penitenziario francese prevede possano svolgersi visite di familiari adulti, di durata più o meno estesa, «*sans surveillance continue et directe*»; con funzione analoga si segnalano le *comunicaciones íntimas*, disciplinate dal regolamento penitenziario spagnolo, e le visite di lunga durata (*Langzeitbesuche*), ammesse dalla legislazione penitenziaria di molti *Länder* tedeschi.

In più occasioni, la Corte EDU, pur dichiarando che gli Stati non sono obbligati a riconoscere le *conjugal visits*, poiché godono al riguardo di un vasto margine di apprezzamento, ha ritenuto il suddetto orientamento legislativo conforme alla tutela dei diritti e delle libertà previsti dalla Convenzione (Corte EDU, grande camera, sentenza 4 dicembre 2007, Dickson contro Regno Unito, poi Corte EDU, sentenze 7 luglio 2022, Chocholáč contro Slovacchia, e 1° luglio 2021, Lesław Wójcik contro Polonia).

In particolare, la Corte di Strasburgo non esclude che il singolo ordinamento possa rifiutare l'accesso alle visite coniugali quando ciò sia giustificato da obiettivi di prevenzione del disordine e del crimine, ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 8 CEDU (sentenza 29 aprile 2003, Aliev contro Ucraina). Viene però richiesto un «*fair balance*» tra gli interessi pubblici e privati coinvolti ovvero un test di proporzionalità della restrizione carceraria (sentenza Dickson contro Regno Unito) e, quand'anche la visita coniugale sia intesa in senso premiale, si esige un'adeguata valutazione di taglio casistico (sentenza Lesław Wójcik contro Polonia).

4.4.2. – Il carattere assoluto e indiscriminato del divieto di esercizio dell'affettività intramuraria, quale deriva dall'inderogabilità della prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento dei colloqui, pone l'art. 18 ordin. penit. in contrasto con l'art. 8 CEDU, sotto il profilo del difetto di proporzionalità tra tale radicale divieto e le sue, pur legittime, finalità.

In particolare, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dal paragrafo 1 dell'art. 8 CEDU, viene compresso senza che sia verificabile in concreto, agli effetti del successivo paragrafo 2, la necessità della misura restrittiva per esigenze di difesa dell'ordine e prevenzione dei reati.

5. – Devono essere quindi accolte le censure riferite agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.

6. – Questa Corte è consapevole dell'impatto che l'odierna sentenza è destinata a produrre sulla gestione degli istituti penitenziari, come anche dello sforzo organizzativo che sarà necessario per adeguare ad una nuova esigenza relazionale strutture già gravate da persistenti problemi di sovraffollamento.

Il lungo tempo trascorso dalla sentenza n. 301 del 2012, e dalla segnalazione che essa rivolgeva all'attenzione del legislatore, impone tuttavia di ricondurre a legittimità costituzionale una norma irragionevole nella sua assolutezza e lesiva della dignità delle persone.

La complessità dei problemi operativi che ne scaturiscono sollecita ancora una volta la responsabilità del legislatore, ove esso intenda approntare in materia un quadro normativo di livello primario.

Può ricordarsi in proposito la già menzionata sentenza n. 26 del 1999, con la quale questa Corte, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 ordin. penit. nella parte in cui non prevedevano una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti, «chiama[va] il legislatore all'esercizio della funzione normativa che a esso compete, in attuazione dei principi della Costituzione».

6.1. – Al fine di garantire l'effettività dei principi di cui si è detto finora e di salvaguardare l'esercizio della discrezionalità legislativa, questa Corte intende rimarcare alcuni profili conseguenti alla sentenza che oggi pronuncia.

Si tratta di aspetti già messi in luce dalla sentenza n. 301 del 2012, come rammentato poc'anzi (punto 2.1.), e poi regolamentati per il detenuto minorenne dall'art. 19 del d.lgs. n. 121 del 2018.

Essi segnalano infatti problemi ed esigenze che si pongono per l'esercizio dell'affettività intramuraria di ogni persona detenuta.

6.1.1. – La durata dei colloqui intimi deve essere adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività, che non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude.

6.1.2. – In quanto finalizzate alla conservazione di relazioni affettive stabili, le visite in questione devono potersi svolgere in modo non sporadico (ovviamente qualora ne permangano i presupposti), e tale da non impedire che gli incontri possano raggiungere lo scopo complessivo di preservazione della stabilità della relazione affettiva.

6.1.3. – Numerosi testi sovranazionali indicano nella predisposizione di luoghi appropriati una condizione basilare per l'esercizio dell'affettività intramuraria del detenuto: così, in particolare, la raccomandazione n. 1340 (1997), sugli effetti della detenzione sul piano familiare e sociale, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 22 settembre 1997 (punto 6.6.), e la raccomandazione n. 2003/2188 (INI), sui diritti dei detenuti nell'Unione europea, adottata dal Parlamento europeo il 9 marzo 2004 (punto 1, lettera c).

Può ipotizzarsi che le visite a tutela dell'affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

È comunque necessario che sia assicurata la riservatezza del locale di svolgimento dell'incontro, il quale, per consentire una piena manifestazione dell'affettività, deve essere sottratto non solo all'osservazione interna da parte del personale di custodia (che dunque vigilerà solo all'esterno), ma anche allo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia.

6.1.4. – A differenza di quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 121 del 2018 per la visita prolungata del detenuto minorenne, per il detenuto adulto non va ammessa la compresenza di più persone, considerata l'eventualità di una declinazione sessuale dell'incontro, che deve quindi svolgersi unicamente

con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente con il detenuto stesso.

6.1.5. – Prima di autorizzare il colloquio riservato, il direttore dell'istituto, oltre all'esistenza di eventuali divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, avrà cura di verificare altresì la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza.

6.1.6. – Nella fruizione dei locali predisposti per l'esercizio dell'affettività (i quali verosimilmente saranno, almeno all'inizio, una "risorsa scarsa") «sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio» (sempre che ciò non dipenda da ragioni ostative anche all'esercizio dell'affettività intramuraria).

Prevista dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 121 del 2018 riguardo al detenuto minorenne, la particolare considerazione nei confronti di chi non può usufruire di permessi premio può estendersi alla disciplina del detenuto adulto, analoga essendo la *ratio* di sussidiarietà dell'affettività *intra moenia* rispetto a quella più fisiologicamente esprimibile "fuori le mura".

7. – Nella formulazione del *petitum*, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto prospetta come ostative ai colloqui intimi unicamente «ragioni di sicurezza».

Questa impostazione non attribuisce il dovuto rilievo al principio direttivo enunciato dall'art. 1, comma 5, ordin. penit., laddove, quale fondamento delle restrizioni intramurarie, si indicano, più ampiamente, l'«esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina» e, nei confronti degli imputati, i «fini giudiziari».

La rimozione del controllo a vista del personale di custodia, funzionale a consentire lo svolgimento del colloquio nell'intimità necessaria all'espressione dell'affettività, può dunque essere negata quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all'imputato, motivi di carattere giudiziario.

Possono quindi rilevare in senso ostativo – non soltanto la pericolosità sociale del detenuto, ma anche – irregolarità di condotta e precedenti disciplinari, in una valutazione complessiva che appartiene in prima battuta all'amministrazione e in secondo luogo al magistrato di sorveglianza, sulla base del modulo ordinario di cui agli artt. 35-*bis* e 69, comma 6, lettera *b*), ordin. penit.

Per l'imputato, l'apprezzamento delle ragioni processuali, innanzitutto la valutazione delle esigenze di salvaguardia della prova, è di competenza dell'autorità giudiziaria che procede, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dopo la quale l'ammissione al colloquio riservato rientra nella competenza del direttore dell'istituto, come stabiliscono, per i permessi di colloquio in genere, gli artt. 18, decimo comma, della legge n. 354 del 1975 e 37, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 230 del 2000.

8. – In coerenza con l'oggetto del giudizio principale, instaurato dal

reclamo di un detenuto in regime ordinario di media sicurezza, deve precisarsi che l'odierna sentenza non concerne i regimi detentivi speciali.

8.1. – Essa in particolare non riguarda il regime speciale di detenzione di cui all'art. 41-*bis* ordin. penit., poiché esso, ai sensi del comma 2-*quater*, lettera *b*), della stessa disposizione, comporta l'applicazione di una disciplina dei colloqui radicalmente derogatoria, quanto al controllo finanche auditivo sui colloqui medesimi e alla conformazione dei locali in cui si svolgono.

8.2. – La presente decisione neppure riguarda i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare, in quanto, sebbene le restrizioni associate a tale regime non possano avere ad oggetto i colloqui con il coniuge e il convivente (art. 14-*quater*, comma 4, ordin. penit.), i presupposti della relativa applicazione, definiti dall'art. 14-*bis*, comma 1, ordin. penit., sono antitetici rispetto a quelli dell'ammissione al colloquio intimo, trattandosi di reclusi che «con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti» (lettera *a*), «con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati» (lettera *b*) o che «nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti» (lettera *c*).

Peraltro, la temporaneità del regime di sorveglianza particolare (di durata non superiore a sei mesi, prorogabile in misura non superiore ogni volta a tre mesi) e l'immediata sottoposizione del provvedimento applicativo al controllo del magistrato di sorveglianza – in base alle disposizioni dei commi 1 e 6 del medesimo art. 14-*bis* – assicurano che le restrizioni abbiano un continuo e attuale fondamento di necessità.

8.3. – Quanto ai detenuti per reati cosiddetti ostativi, in linea di principio non sussistono impedimenti normativi che precludano l'esercizio dell'affettività *intra moenia*, posto che l'ostatività del titolo di reato inerisce alla concessione dei benefici penitenziari e non riguarda le modalità dei colloqui.

Peraltro, la significativa riduzione del numero dei colloqui autorizzabili, che l'art. 37, comma 8, del d.P.R. n. 230 del 2000 stabilisce «[q]uando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto», indica un chiaro orientamento legislativo nel senso di un maggiore controllo sugli incontri di queste persone, e ciò non può che tradursi in una più stringente verifica dei presupposti di ammissione all'esercizio dell'affettività intramuraria.

9. – Resta ovviamente salva la possibilità per il legislatore di disciplinare la materia stabilendo termini e condizioni diversi da quelli sopra enunciati, purché idonei a garantire l'esercizio dell'affettività dei detenuti, nel senso fatto proprio dalla presente pronuncia.

È altresì opportuno valorizzare qui il contributo che a un'ordinata attuazione dell'odierna decisione può dare – almeno nelle more dell'intervento del legislatore – l'amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, non esclusi i direttori dei singoli istituti.

Venendo meno con questa decisione l'inderogabilità del controllo visivo sugli incontri, può ipotizzarsi la creazione all'interno degli istituti penitenziari – laddove le condizioni materiali della singola struttura lo consentano, e con la gradualità eventualmente necessaria – di appositi spazi riservati ai colloqui intimi tra la persona detenuta e quella ad essa affettivamente legata.

In questa prospettiva, l'azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell'amministrazione penitenziaria, ciascuno per le rispettive competenze, potrà accompagnare una tappa importante del percorso di invecchiamento del volto costituzionale della pena.

10. – Per tutto quanto esposto, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 ordin. penit., nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui sopra, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

Sono assorbite le questioni riferite agli ulteriori parametri evocati nell'ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2023.

* * *

Sentenza n. 85/2024 (Pres. Barbera; Red. Viganò) ¹*Considerato in diritto*

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Padova ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2-*quinquies*, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, come convertito, «nella parte in cui prevede che l’autorizzazione ai colloqui con i figli minori non può essere concessa più di una volta alla settimana nel caso di detenuti per reati *ex art. 4-bis* op per i quali non sussiste il divieto di concessione dei benefici *ex art. 4-bis* legge 26 luglio 1975 n. 354».

Le censure del rimettente si appuntano, dunque, sul solo terzo periodo dell’art. 2-*quinquies*, comma 1, del d.l. n. 28 del 2020, come convertito. A suo parere, tale disposizione violerebbe gli artt. 3, 31 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, nonché all’art. 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e all’art. 24, paragrafo 2, CDFUE.

Il rimettente si trova a decidere su un reclamo presentato da un detenuto, condannato per una serie di delitti rientranti nel novero indicato dall’art. 4-*bis*, comma 1, primo periodo, ordin. penit., ma al quale non si applica il divieto di benefici ivi previsto, essendogli stata riconosciuta l’impossibilità della collaborazione con la giustizia ai sensi del comma 1-*bis* dello stesso art. 4-*bis*, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199.

(¹) Con la sentenza n. 105 del 2023 (Pres. Sciarra; Red. Zanon) la Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, 31 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e all’art. 8 CEDU – dell’art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lett. b), della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, nel prevedere che il colloquio visivo mensile del detenuto in regime differenziato avvenga in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti, imporrebbe l’uso del vetro divisorio a tutta altezza, anche quando si svolga con i figli e i nipoti in linea retta minori di quattordici anni. Secondo la Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal rimettente, la disposizione censurata può essere interpretata in modo da garantire un trattamento penitenziario non contrastante con il senso di umanità, anche a tutela del preminente interesse dei minori, nel senso che il regime previsto dall’art. 41-*bis* non impone sempre l’impiego del vetro divisorio durante i colloqui con i familiari minori di età.

Il reclamo ha ad oggetto un provvedimento della direzione del carcere con cui è stata respinta la richiesta del detenuto di poter continuare ad avere conversazioni telefoniche giornaliere con il proprio figlio di nove anni, secondo il regime del quale egli aveva già fruito in precedenza in forza di varie disposizioni adottate durante l'emergenza pandemica da COVID-19.

Il giudice *a quo* rileva che il provvedimento impugnato è effettivamente conforme alla disposizione censurata, che, quanto in particolare alla corrispondenza telefonica con i figli minori, prevede un regime più restrittivo di quello ordinario per i «detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-*bis*» ordin. penit., senza distinguere a seconda che agli stessi si applichi o meno il divieto di benefici ivi previsto; ma dubita della legittimità costituzionale di tale disposizione, in riferimento ai parametri sopra menzionati.

(*omissis*)

3. – La questione formulata in riferimento all'art. 3 Cost. è fondata.

3.1. – Il giudice *a quo* dubita, in sostanza, della compatibilità della disposizione censurata con l'art. 3 Cost. sotto un duplice profilo: in primo luogo, per la irragionevolezza intrinseca della disposizione stessa; in secondo luogo, per l'irragionevole disparità di trattamento da essa creata tra il regime relativo alla corrispondenza telefonica vigente per i detenuti o internati per delitti di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, primo periodo, ordin. penit., ai quali tuttavia non si applichi il divieto di benefici ivi previsto, da un lato, e il regime che la medesima disposizione prevede in favore dei detenuti e internati per la generalità degli altri reati, dall'altro.

Appare a questa Corte opportuno esaminare per prima quest'ultima censura, con la quale si contesta – in definitiva – già il mero difetto di coerenza interna al sistema tra le scelte discrezionalmente compiute dal legislatore: vizio che questa Corte da sempre ritiene espressivo di una violazione dell'art. 3 Cost., il cui contenuto minimo è costituito dall'imperativo di eguale trattamento di casi simili (*ex multis*, da ultimo, sentenza n. 46 del 2024, punto 3.3. del *Considerato in diritto*).

3.2. – Sotto questo profilo, il rimettente non si duole, in via generale, dell'esistenza di regole penitenziarie differenziate – anche in materia di corrispondenza telefonica con i familiari – a detrimento dei detenuti e internati per i reati elencati nell'art. 4-*bis*, comma 1, primo periodo, ordin. penit. Piuttosto, egli lamenta che la disposizione censurata sottoponga alle medesime e più gravose regole in materia di corrispondenza telefonica l'intero insieme di tali detenuti e internati, senza distinguere tra quelli che non hanno accesso ai benefici, e quelli che invece ne possono usufruire. La disciplina applicabile a questi ultimi dovrebbe invece, nella sua prospettiva, essere equiparata a quella dei detenuti e internati “ordinari”.

3.3. – L'esame di questa censura esige un breve *excursus* sulla complessiva

disciplina emergente dall'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit. (*infra*, punto 3.3.1.) e sulla sua *ratio* (*infra*, punto 3.3.2.).

3.3.1. – Come è ampiamente noto, l'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit. prevede un regime penitenziario differenziato per i detenuti e internati per una nutrita serie di gravi reati, per lo più commessi in contesti di criminalità organizzata.

Tale regime è imperniato, essenzialmente, sulla preclusione all'accesso a molti degli ordinari benefici previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario in assenza di collaborazione con la giustizia.

Già dall'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit. emerge dunque una prima, cruciale distinzione “interna” alla platea dei detenuti e internati per i reati ivi elencati: le preclusioni si applicano soltanto a coloro che non collaborano con la giustizia; i “collaboranti” hanno, invece, accesso a tutti i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, a condizioni – anzi – più favorevoli di quelle vigenti per la generalità degli altri detenuti, ai sensi dell'art. 58-*ter*, comma 1, ordin. penit.

Anche in mancanza di collaborazione con la giustizia, peraltro, ulteriori categorie di detenuti e internati per reati di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit. non sono sottoposti alle preclusioni ivi stabilite.

Per cominciare, il comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* ordin. penit., nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 162 del 2022, come convertito, prevedeva tra l'altro che i benefici di cui al comma 1 potessero essere concessi a tali detenuti, ancorché “non collaboranti”, «purché [fossero] stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna» (collaborazione “inesigibile”), «ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, [rendessero] comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia» (collaborazione “impossibile”), o ancora nei casi in cui la collaborazione offerta dal condannato si riveli «oggettivamente irrilevante», sempre che, in questa evenienza, fosse stata applicata al condannato taluna delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, numero 6), 114 o 116, secondo comma, del codice penale (collaborazione “irrilevante”). Tali deroghe alla preclusione generale di accesso ai benefici continuano oggi ad applicarsi ai condannati e agli internati che abbiano commesso i delitti di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit. prima della data di entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2022, come convertito, in forza dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto-legge, che ne ha sostanzialmente riprodotto il contenuto; e di una di tali deroghe, per l'appunto, continua oggi a beneficiare il reclamante nel giudizio *a quo*, al quale era a suo tempo stata riconosciuta l'impossibilità di collaborazione con la giustizia.

In questi casi, dunque, il detenuto o internato ha accesso ai benefici secondo le regole generali, come ogni altro detenuto o internato “ordinario”,

salva la necessità puntuale di acquisizione di «elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva» quale condizione per l'accesso ai singoli benefici.

Infine, il d.l. n. 162 del 2022, come convertito, – riformulando il comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* ordin. penit. nel solco tracciato da questa Corte con la sentenza n. 253 del 2019 e poi con l'ordinanza n. 97 del 2021 – ha previsto in via generale (e dunque, a prescindere dal ricorrere delle ipotesi di cui al previgente comma 1-*bis*) che i condannati e gli internati per i reati di cui al comma 1, pur in assenza di collaborazione con la giustizia, possano comunque accedere ai benefici ivi indicati, in presenza di un'articolata serie di condizioni, tra le quali in particolare l'allegazione di «elementi specifici» che «consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».

Anche in queste ultime ipotesi, dunque, per il detenuto o internato non operano le preclusioni di cui al comma 1.

In sintesi, il meccanismo preclusivo – o, “ostativo”, nel linguaggio ormai consolidato della prassi – stabilito dall'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit. non opera rispetto a tre specifici sottoinsiemi di detenuti e internati per i delitti ivi elencati:

- quelli che collaborino con la giustizia, per i quali vige addirittura un regime più favorevole di quello ordinario;

- quelli che abbiano commesso il reato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2022, come convertito, i quali non collaborino invero con la giustizia, ma nei cui confronti sia stata riconosciuta la collaborazione “impossibile”, “inesigibile” o “irrilevante” alle condizioni oggi indicate dall'art. 3, comma 2, del medesimo decreto-legge, applicandosi agli stessi il regime ordinario di accesso ai benefici;

- quelli che non collaborino con la giustizia, ma rispetto ai quali sussistano le condizioni indicate dal comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* ordin. penit., nel testo oggi vigente, e ai quali pure si applica il regime ordinario di accesso ai benefici.

3.3.2. – La *ratio* complessiva di questa disciplina, configurante ormai un vero e proprio sottosistema applicabile al trattamento penitenziario dei detenuti e internati per i reati elencati nel comma 1 dell'art. 4-*bis* ordin. penit., è stata oggetto di approfondita analisi da parte di questa Corte nella sentenza n. 253 del 2019.

In quella pronuncia si è sottolineato come il meccanismo preclusivo posto dall'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit. riposi sulla presunzione che, anche dopo l'ingresso in carcere, «i collegamenti con l'organizzazione criminale siano mantenuti ed attuali, ricavandosene la permanente pericolosità del condannato,

con conseguente inaccessibilità ai benefici penitenziari normalmente disponibili agli altri detenuti» (punto 7.1. del *Considerato in diritto*). In quest'ottica, la collaborazione processuale costituisce una sorta di prova legale della rottura del vincolo associativo rispetto al singolo detenuto, che a sua volta segnala l'inizio del suo percorso rieducativo, aprendo la strada alla successiva concessione dei vari benefici penitenziari.

Peraltro, già da epoca ben anteriore alla sentenza n. 253 del 2019 lo stesso legislatore aveva escluso che la presunzione in parola – e il conseguente meccanismo preclusivo – operasse nei casi in cui il condannato non avesse alcuna possibilità di offrire una efficace collaborazione alle indagini. Il che accadeva nelle ipotesi previste dal menzionato comma 1-*bis* dell'art. 4-*bis* ordin. penit., nella formulazione previgente al d.l. n. 162 del 2022, come convertito.

Nella sentenza n. 253 del 2019 e poi nell'ordinanza n. 97 del 2021 questa Corte ha, poi, evidenziato l'insostenibilità costituzionale di una presunzione assoluta del persistente mantenimento dei legami associativi – e pertanto della persistente pericolosità – del condannato per reati legati a un contesto associativo. «Non è affatto irragionevole» – si è scritto nell'ordinanza n. 97 del 2021 con formulazione calibrata sui condannati all'ergastolo che allora venivano in considerazione, ma generalizzabile a tutti i condannati per delitti di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit. – «presumere che costui mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza». Ma una tensione con i principi costituzionali «si evidenzia laddove sia stabilito che la collaborazione sia l'unica strada a disposizione del condannato a pena perpetua per l'accesso alla valutazione da cui dipende, decisamente, la sua restituzione alla libertà. Anche in tal caso, è insomma necessario che la presunzione in esame diventi relativa e possa essere vinta da prova contraria, valutabile dal tribunale di sorveglianza» (punto 7 del *Considerato in diritto*).

La nuova disciplina del comma 1-*bis* sopra menzionata intende, per l'appunto, dettare un meccanismo di presunzione meramente relativa di mantenimento dei legami del detenuto o internato con l'organizzazione di appartenenza, che può essere superata alle condizioni ivi indicate.

3.4. – Dalla ricostruzione precedente emerge che, ogniquale volta il legislatore ritenga superata – per effetto della collaborazione processuale, ovvero sulla base dei puntuali accertamenti in punto di fatto di cui si è detto – la presunzione di persistente sussistenza del vincolo tra il condannato per un delitto di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit. e l'associazione criminale, e dunque di una persistente pericolosità del condannato stesso, vengono meno al contempo le ragioni di una disciplina penitenziaria derogatoria sfavorevole rispetto a quella valevole per la generalità degli altri condannati.

Ciò non può non valere anche oltre l'orizzonte dei benefici cui si riferisce specificamente l'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit.

Una disciplina derogatoria *in peius* per questo sottoinsieme di detenuti e internati non potrebbe infatti giustificarsi, sul piano costituzionale, sulla base di

ragioni puramente afflittive, in risposta alla particolare gravità dei delitti elencati nel comma 1 dell'art. 4-*bis* ordin. penit. Questa Corte ha già più volte escluso (sentenza n. 97 del 2020, punto 6 del *Considerato in diritto*; sentenza n. 351 del 1996, punto 5 del *Considerato in diritto*) che una simile finalità possa legittimare le severe restrizioni connesse al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-*bis*, comma 2, ordin. penit., ritagliato sulla necessità di contenere la speciale pericolosità sociale di taluni detenuti e internati per i delitti di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit. rispetto ai quali sussistano, in concreto, elementi tali da far ritenere l'attualità dei collegamenti con le associazioni criminose di appartenenza. E tale conclusione vale certamente anche rispetto al divieto di accesso ai benefici di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit., fondato sulla presunzione di cui si è detto, così come rispetto alle altre regole che derogano *in peius* l'ordinaria disciplina penitenziaria nei confronti di questo insieme di condannati. Ogni misura che, a parità di pena inflitta, deroga *in peius* al regime penitenziario "ordinario" può, infatti, trovare legittimazione sul piano costituzionale – al cospetto della necessaria finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. – soltanto in quanto sia necessaria e proporzionata rispetto al contenimento di una speciale pericolosità sociale del condannato (per una considerazione analoga, *mutatis mutandis*, sentenza n. 149 del 2018, punto 7 del *Considerato in diritto*); e non invece, *tout court*, in chiave di ulteriore punizione in ragione della speciale gravità del reato commesso. È, infatti, la misura della pena che nel nostro ordinamento deve riflettere la gravità del reato, non già la severità del regime penitenziario.

3.5. – Ora, la disposizione censurata regola la corrispondenza telefonica del detenuto aggiuntiva (o "supplementare") rispetto a quella già prevista dall'art. 39 reg. penit., e mira a sostituire, con una disciplina a regime, la normativa emergenziale adottata durante la pandemia da COVID-19, con la quale si era in effetti cercato di compensare la generalizzata sospensione dei colloqui in presenza potenziando l'accesso a videochiamate e telefonate supplementari con i familiari, rispetto ai limiti ordinariamente previsti dall'art. 39, comma 2, reg. penit.

Il segmento normativo di cui si duole il rimettente detta una regola – applicabile all'intero insieme dei detenuti o internati per i delitti previsti dall'art. 4-*bis*, comma 1, primo periodo, ordin. penit. – più restrittiva rispetto a quella che vale per la generalità degli altri detenuti e internati.

In particolare, questi ultimi possono essere ammessi a una telefonata "supplementare" giornaliera con i figli minori, con i figli maggiorenni portatori di una disabilità grave, ovvero con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, la persona stabilmente convivente o legata da relazione stabilmente affettiva, il padre, la madre o il fratello o la sorella qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Tutti i detenuti o internati per i delitti previsti dall'art. 4-*bis*, comma 1, primo periodo, ordin. penit., invece, sono ammessi a una sola telefonata settimanale con le medesime persone.

Come rileva il rimettente, questa disciplina è *ictu oculi* distonica rispetto a quella prevista per la corrispondenza telefonica “ordinaria” dall’art. 39 reg. penit., che attua la previsione generale in materia contenuta nell’art. 18, primo e settimo comma, ordin. penit. L’art. 39, comma 2, reg. penit. prevede infatti di regola, per la generalità dei condannati e internati, una telefonata alla settimana con i congiunti e i conviventi; e un regime più restrittivo di due telefonate al mese per quei soli detenuti o internati per i delitti di cui all’art. 4-*bis*, comma 1, primo periodo, ordin. penit. «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto».

La disciplina, pur di rango meramente regolamentare, dell’art. 39, comma 2, reg. penit. risulta espressiva del criterio generale sotteso all’art. 4-*bis* ordin. penit., che informa l’intero sottosistema delle regole penitenziarie applicabili ai detenuti e internati per i delitti ivi elencati: quello, cioè, in base al quale tali detenuti sono esclusi dalle regole ordinarie che vigono per la generalità degli altri detenuti soltanto nella misura in cui ad essi risulti in concreto applicabile la presunzione (oggi meramente relativa) di persistenza dei legami con l’associazione criminosa, e dunque di pericolosità sociale ancora attuale.

Laddove tale presunzione per qualsiasi motivo non operi, non v’è ragione per escluderli dall’applicazione delle regole ordinarie che vigono per la generalità dei detenuti e internati, ovvero per sottoporli a regole più restrittive.

La disposizione qui censurata equipara, invece, irragionevolmente quest’ultima categoria di detenuti e internati a quella composta da coloro che sono esclusi dai benefici in forza dell’art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit., in quanto presunti socialmente pericolosi; mentre l’intera logica sottostante al sistema penitenziario – *recte*: al sottosistema imperniato sull’art. 4-*bis* ordin. penit. – avrebbe piuttosto imposto di equiparare la categoria in esame alla generalità dei detenuti e internati, per i quali vige la più favorevole regola di una telefonata “supplementare” giornaliera (anziché soltanto settimanale) in presenza delle situazioni indicate nella disposizione in esame.

3.6. – L’irragionevolezza dell’equiparazione compiuta dalla disposizione censurata emerge, d’altra parte, con particolare evidenza laddove si consideri che i detenuti e internati in questione possono beneficiare, come ogni altro detenuto o internato, di misure che comportano l’uscita dal carcere, a cominciare dai permessi premio o dal lavoro all’esterno; ciò che consente loro di avere liberamente contatti con i rispettivi familiari, al di fuori di qualsiasi controllo da parte dell’amministrazione penitenziaria. Sicché risulta non ragionevole che, quando stiano in carcere, essi debbano soggiacere a una regolamentazione più restrittiva di quella vigente per la generalità dei detenuti con riguardo al solo regime della corrispondenza telefonica “supplementare”.

3.7. – Per altro verso ancora, a fronte della loro sottoposizione alle regole ordinarie per ciò che attiene alla corrispondenza telefonica “ordinaria” ai sensi dell’art. 39, comma 2, reg. penit., particolarmente irragionevole appare la drastica riduzione (da una telefonata al giorno a una alla settimana) delle

possibilità di corrispondenza telefonica proprio con le speciali categorie di familiari elencate nella disposizione censurata – figli minori o portatori di disabilità grave, ovvero familiari o persone affettivamente legate ricoverati presso strutture ospedaliere –, rispetto alle quali è invece particolarmente importante assicurare la possibilità di contatti con il congiunto detenuto.

E ciò, segnatamente, per quanto riguarda il rapporto con i figli minori, che il vigente ordinamento penitenziario – in armonia con i principi sottesi all’art. 31 Cost., letti attraverso il prisma degli obblighi internazionali in materia di tutela dell’interesse preminente del minore – mira quanto più possibile a preservare nonostante le inevitabili limitazioni discendenti dall’esecuzione della pena (da ultimo, nella materia contigua dei colloqui “in presenza” con i figli minori, sentenza n. 105 del 2023, punto 9 del *Considerato in diritto*, e ivi ulteriori riferimenti).

3.8. – Resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura.

4. – La *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata può essere effettuata semplicemente aggiungendo al terzo periodo la specificazione «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,» subito dopo l’inciso iniziale del terzo periodo «[q]uando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354».

In tal modo, la regola speciale più restrittiva dettata dal terzo periodo – una sola telefonata a settimana – non varrà per tutti i detenuti o internati ai quali, per qualsiasi ragione, non si applichi il divieto di benefici previsto dall’art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit. A tali detenuti o internati sarà invece applicabile la regola generale di una telefonata giornaliera, valevole per la generalità degli altri detenuti, dettata dal secondo periodo della disposizione in esame.

Le questioni sottoposte all’esame di questa Corte con l’ordinanza di rimessione concernono, nella loro formulazione letterale, la corrispondenza telefonica “supplementare” con il solo figlio minore. L’addizione dell’inciso «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,» nel terzo periodo determinerà, peraltro, l’applicazione della regola generale di cui al secondo periodo anche per tutte le altre ipotesi in esso elencate, in relazione alle quali – del resto – risulterebbe del tutto irragionevole un trattamento deteriore, nei confronti di detenuti o internati per delitti di cui all’art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit. ai quali non si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, rispetto a quello vigente per la generalità della popolazione carceraria.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure

urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2024.

* * *

Sentenza n. 52/2025 (Pres. Amoroso; Red. Viganò) ¹

Considerato in diritto

1. – Con l'ordinanza iscritta al n. 174 del reg. ord. 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale

⁽¹⁾ Con la medesima pronuncia, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, dell'art. 47-*quinquies*, comma 7, ordin. penit., ai sensi del quale la detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. La Corte ha affermato che la scelta del legislatore di assicurare in via primaria il rapporto del bambino con la madre – nonostante qualche distonia con la tendenza dell'ordinamento a riconoscere l'equivalenza delle figure genitoriali rispetto ai compiti di cura dei figli – non viola gli artt. 30 e 31 Cost. in quanto assicura, comunque, il rapporto del bambino con uno almeno dei genitori. Tale scelta legislativa, attuando in forma avanzata, per le sole madri condannate, i principi costituzionali dell'interesse preminente dei minori, della funzione rieducativa della pena e del minimo sacrificio necessario della libertà personale non determina, afferma la Corte, nemmeno una illegittima discriminazione a danno dei padri condannati né viola il principio dell'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi: da un lato, infatti, è compito della Repubblica tutelare la maternità, introducendo specifiche previsioni che favoriscano il concreto svolgimento della responsabilità materna nei confronti dei figli; dall'altro, tali misure operano nel piano del rapporto tra genitori e figli e non tra coniugi, non violandone pertanto la parità. Nemmeno risulta leso, afferma la Corte, il divieto, di natura convenzionale, di discriminazione secondo il sesso nel godimento del diritto alla vita familiare né la disposizione censurata pregiudica la funzione rieducativa della pena. Resta, in ogni caso, riservata alla discrezionalità del legislatore, conclude la Corte, la possibilità – non imposta dalle norme costituzionali né convenzionali – di considerare l'opportunità di un'estensione della misura a tutti i detenuti – padri e madri – non socialmente pericolosi, nel quadro di un complessivo bilanciamento tra gli interessi individuali e collettivi coinvolti, mentre spetterà, invece, al prudente apprezzamento del giudice di sorveglianza valutare se e in che misura il concetto di "impossibilità" della madre possa essere esteso, in via interpretativa, a situazioni in cui l'eccezionalità del carico connesso ai doveri di cura renda inesigibile che la sola madre vi faccia efficacemente fronte.

dell'art. 47-*quinquies*, comma 7, ordin. penit., con riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui prevede che la detenzione domiciliare sostitutiva può essere concessa al padre detenuto soltanto «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

In via subordinata, il rimettente solleva identiche questioni sul solo inciso «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

2. – Con l'ordinanza iscritta al n. 197 del reg. ord. 2024, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 47-*quinquies*, comma 7, ordin. penit. in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 29, 30, 31 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui prevede che la detenzione domiciliare può essere concessa al padre detenuto soltanto «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

3. – I due giudizi concernono questioni in larga misura sovrapponibili e meritano, pertanto, di essere riuniti ai fini della decisione.

Entrambi i rimettenti si dolgono, in sintesi, del differente trattamento del padre e della madre condannati, quanto alle condizioni di accesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale. Tale misura è prevista dall'art. 47-*quinquies* ordin. penit. per i genitori condannati che non possano fruire della detenzione domiciliare “ordinaria” ai sensi dell'art. 47-*ter*, comma 1, lettere a) e b), ordin. penit., la quale è invece riservata ai condannati che espiino una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena.

Le condannate madri di figli di età non superiore a dieci anni, ovvero gravemente disabili, possono essere ammesse alla misura, una volta scontato almeno un terzo della pena ovvero quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti» (comma 1); ovvero anche prima di tale termine, «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga» (comma 1-*bis*).

Il padre condannato può, invece, essere ammesso alla misura ai sensi del censurato comma 7, in presenza delle condizioni indicate nei commi 1 e 1-*bis* (comuni alle condannate madri), soltanto «se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

I due giudici *a quibus* sollecitano questa Corte a eliminare quest'ultimo inciso, equiparando così le condizioni di accesso alla misura per i detenuti padri e madri.

Secondo i rimettenti, l'attuale disciplina violerebbe:

– il principio di pari dignità e di uguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso (art. 3, primo comma, Cost.), il divieto di discriminazione fondato sul sesso nel godimento del diritto alla vita familiare (artt. 8 e 14 CEDU,

per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost.), il principio dell'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi (art. 29, secondo comma, Cost.), nonché il principio di parità di trattamento delle parti di formazioni sociali diverse dal matrimonio, che troverebbe il proprio fondamento nell'art. 2 Cost.;

- il principio dell'interesse primario del minore desumibile dagli artt. 30 e 31 Cost., e in particolare – secondo il Tribunale di sorveglianza di Bologna – il diritto del minore alla cosiddetta “bigenitorialità”, quale corollario del dovere di entrambi i genitori di garantire cura ed educazione alla prole;

- la necessaria funzione rieducativa della pena, sancita dall'art. 27, terzo comma, Cost., per il solo Tribunale di sorveglianza di Venezia.

Il solo Tribunale di sorveglianza di Bologna, in via subordinata, auspica l'ablazione quanto meno del frammento normativo «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»: ciò che consentirebbe al padre condannato di essere ammesso alla misura allorché la madre sia deceduta o impossibilitata, indipendentemente dalla circostanza che altre persone siano in grado di accudire i bambini.

[*omissis*]

6. – Rimangono infine da esaminare le censure, formulate in via subordinata dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, concernenti il solo frammento normativo «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre», le quali mirano a consentire al padre detenuto di accedere alla detenzione domiciliare speciale quanto meno allorché la madre sia deceduta o sia comunque impossibilitata a provvedere alla cura e all'educazione del figlio.

Le questioni sono fondate in riferimento agli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, Cost., sulla base dei principi già enunciati nella sentenza n. 219 del 2023, restando assorbiti gli ulteriori parametri.

6.1. – Come già rammentato, in tale sentenza si è affermato che il principio dell'interesse preminente del minore – desunto dalle citate previsioni costituzionali, interpretate alla luce delle pertinenti norme internazionali e dell'Unione europea (ampiamente sul punto sentenza n. 102 del 2020, punto 4.1. del *Considerato in diritto*) – richiede che gli interessi sottesi all'esecuzione intramuraria della pena debbano, di regola, cedere di fronte all'esigenza di assicurare che i minori in tenera età possano godere di una relazione diretta con almeno uno dei due genitori.

Di tale esigenza si è fatto carico il legislatore in numerose discipline, tra cui le due evocate dal rimettente quali *tertia comparationis*:

- l'art. 47-ter, comma 1, lettera b), ordin. penit., che ammette il detenuto padre alla misura, strutturalmente analoga, della detenzione domiciliare “ordinaria” nel caso di decesso o assoluta impossibilità della madre a far fronte alla propria responsabilità genitoriale, senza richiedere l'ulteriore condizione dell'assenza di altre persone in grado di prendersi cura dei figli; e

- l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che stabilisce tra l'altro il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere a carico del padre del figlio di età non

superiore a sei anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in presenza delle medesime condizioni previste dall'art. 47-ter, comma 1, lettera b), ordin. penit.

In particolare il primo *tertium* è certamente omogeneo rispetto alla disciplina ora censurata, come questa Corte ha più volte sottolineato, evidenziando l'identità di *ratio* della detenzione domiciliare "ordinaria" e speciale, allorché siano disposte in funzione della cura dei figli minori o con disabilità (*ex multis*, sentenze n. 30 del 2022, punto 5.2. del *Considerato in diritto*; n. 18 del 2020, punto 3.3. del *Considerato in diritto*).

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato, non pare d'altra parte a questa Corte che la sola circostanza che i condannati ai quali può applicarsi la detenzione domiciliare speciale debbano scontare una pena detentiva (anche residua) più lunga rispetto a quelli ai quali può applicarsi la detenzione domiciliare "ordinaria" valga a giustificare il sacrificio addizionale imposto a soggetti estranei rispetto al reato (i figli minori del condannato). Per effetto della disposizione censurata, essi si vedono attualmente, senza eccezioni, privati della possibilità di vivere una relazione continuativa con l'unico genitore ancora in vita, o comunque in condizioni di assolvere le proprie responsabilità di cura.

Ciò che resta fondamentale è, piuttosto, l'attento accertamento, da parte del giudice della sorveglianza, con il necessario supporto dei servizi sociali, non solo che il padre condannato non manifesti «un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti» (e di fuga, nelle ipotesi del comma 1-bis), ma altresì che il ripristino della convivenza con i figli minori, in alternativa rispetto all'affidamento di costoro a terze persone in grado di prendersene cura, risponda effettivamente ai loro interessi, alla cui tutela è finalizzata la misura alternativa in esame; e che tale rispondenza sia poi concretamente verificata durante l'esecuzione della misura, attraverso i controlli stabiliti dall'art. 284, comma 4, cod. proc. pen. (richiamato dal comma 3 dell'art. 47-quinquies ordin. penit.), nonché dal comma 5 dello stesso art. 47-quinquies ordin. penit. Ciò al fine, in particolare, di evitare ogni impropria strumentalizzazione dei minori al solo scopo di ottenere il beneficio da parte di un padre in realtà non idoneo alla cura degli stessi.

6.2. – Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

[omissis]

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

[omissis]

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»;

2)-3) [*omissis*]

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2025.

2.4. Ricongiungimento familiare dello straniero

SENTENZA N. 203/1997 (PRES. GRANATA; RED. ONIDA)

Famiglia – Genitore straniero extracomunitario – Diritto al soggiorno in Italia per ricongiungersi al figlio minore legalmente residente e convivente in Italia con l'altro genitore, ancorché non unito al primo in matrimonio – Mancata previsione.

Legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), art. 4, comma 1.

Costituzione, artt. 10, 30 e 31.

SENTENZA N. 2/2013 (PRES. QUARANTA; RED. FRIGO)

Straniero – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea – Requisiti per il ricongiungimento familiare – Riferimento ai medesimi requisiti igienico-sanitari, di idoneità abitativa degli alloggi e di reddito minimo annuo applicati per i cittadini residenti nel territorio provinciale.

Legge della Provincia di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), art. 12, comma 4.

Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. b).

SENTENZA N. 202/2013 (PRES. F. GALLO; RED. CARTABIA)

Straniero – Ingresso e permanenza nello Stato – Espulsione dal territorio dello Stato in caso di condanna per determinati reati – Prevista tutela rafforzata contro l'allontanamento limitata ai soli soggetti che abbiano presentato domanda di ricongiungimento o siano ricongiunti o siano titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo o abbiano fatto richiesta di tale titolo di soggiorno – Condizioni.

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato), artt. 5, comma 5, e 9.

Costituzione, artt. 2, 3 (eguaglianza e ragionevolezza), 29, 30 e 117, primo comma, in riferimento all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Considerato in diritto

1. – La questione sollevata investe l'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), che regola il “diritto al ricongiungimento” con il coniuge e con i figli minori non coniugati, spettante ai lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati, alla sola condizione che questi siano in grado di assicurare ai congiunti normali condizioni di vita; ma in realtà evoca una situazione che va al di là di quella contemplata da detta disposizione, e che riguarda il diritto – il cui mancato riconoscimento fonda la censura di incostituzionalità – del cittadino extracomunitario, privo di altro titolo di legale soggiorno in Italia, a rimanere nel territorio nazionale per vivere con un figlio minore nell'ambito della “famiglia di fatto” costituita con l'altro genitore – a sua volta legalmente residente in Italia – con il quale non sia unito in matrimonio. Tale assenza di riconoscimento del diritto alla permanenza nel territorio nazionale appare al giudice remittente in contrasto con le norme degli artt. 30 e 31 della Costituzione, che sanciscono l'eguale tutela dei figli nati fuori dal matrimonio e la speciale protezione dell'infanzia, nonché con l'art. 10, in relazione alle norme convenzionali internazionali che affermano il diritto alla protezione della vita familiare e delle relazioni affettive del minore.

[*omissis*]

4. – Nel merito, la questione è fondata.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la garanzia della “convivenza del nucleo familiare” si radica “nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in particolare, nell'ambito di questa, ai figli minori”; e che “il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò di tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia, sono (...) diritti fondamentali della persona che perciò spettano in via di principio anche agli stranieri”, cui si riferisce l'art. 4 della legge n. 943 del 1986 (sentenza n. 28 del 1995).

Nella specie allora decisa, l'affermazione di questi principi (unitamente al richiamo al carattere generale del principio costituzionale di tutela del lavoro “in tutte le sue forme”, di cui all'art. 35 della Costituzione) condusse la Corte ad interpretare l'art. 4 citato nel senso che il diritto al ricongiungimento con il figlio minore residente all'estero riguarda anche gli stranieri legalmente residenti che in Italia svolgano attività lavorativa nell'ambito della propria famiglia.

La presente questione riguarda un profilo in un certo senso simmetrico: è il genitore straniero di un figlio minore legalmente residente in Italia con l'altro genitore che invoca il diritto a ricongiungersi con il figlio.

In entrambi i casi, tuttavia, vengono in considerazione tanto il diritto fondamentale del minore a poter vivere, ove possibile, con entrambi i genitori,

titolari del diritto-dovere di mantenerlo, istruirlo ed educarlo; quanto il conseguente diritto dei genitori a realizzare il ricongiungimento con il figlio.

Tali diritti sono violati da una disciplina normativa che, ai fini del ricongiungimento, ignora la situazione di coloro che, pur non essendo coniugati, siano titolari dei diritti-doveri derivanti dalla loro condizione di genitori. La situazione, dunque, alla quale si collega il diritto al ricongiungimento familiare qui affermato non concerne il rapporto dei genitori fra di loro, bensì il rapporto tra i genitori e il figlio minore, in funzione della tutela costituzionale di quest'ultimo.

5. – La Corte ha già osservato che la legge può legittimamente sottoporre l'esercizio del diritto al ricongiungimento a condizioni volte ad assicurare “un corretto bilanciamento con altri valori dotati di pari tutela costituzionale” (sentenza n. 28 del 1995), e così alla condizione che sussista la possibilità di assicurare al familiare, con cui si opera il ricongiungimento, condizioni di vita che consentano un'esistenza libera e dignitosa. In tal senso, com'è noto, provvede proprio l'art. 4 della legge n. 943 del 1986, che subordina il diritto al ricongiungimento alla condizione che lo straniero residente legalmente in Italia sia in grado di assicurare al familiare “normali condizioni di vita”. Nel caso in cui il ricongiungimento riguardi il genitore straniero di figlio minore legalmente residente in Italia, la medesima condizione potrà essere assolta sia attraverso le disponibilità economiche dell'altro genitore, sia attraverso le eventuali disponibilità economiche di cui possa godere il medesimo genitore straniero che chiede di ricongiungersi al figlio minore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), nella parte in cui non prevede, a favore del genitore straniero extracomunitario, il diritto al soggiorno in Italia, sempreché possa godere di normali condizioni di vita, per ricongiungersi al figlio, considerato minore secondo la legislazione italiana, legalmente residente e convivente in Italia con l'altro genitore, ancorché non unito al primo in matrimonio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

* * *

Sentenza n. 2/2013 (Pres. Quaranta; Red. Frigo)*Considerato in diritto**[omissis]*

4. – Il Governo contesta, altresì, la legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, il quale stabilisce che «i requisiti igienico-sanitari, quelli di idoneità abitativa degli alloggi, nonché i requisiti inerenti al reddito minimo annuo richiesti, all'atto della domanda, ai fini del ricongiungimento familiare delle cittadine e dei cittadini stranieri di Stati non appartenenti all'Unione europea, sono quelli applicati per le cittadine e i cittadini residenti nel territorio provinciale».

4.1. – A parere dell'Avvocatura dello Stato, la norma censurata – regolando in via diretta le condizioni per il ricongiungimento familiare degli stranieri – violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *b*), Cost., che attribuisce alla competenza statale esclusiva la legislazione in materia di immigrazione, nonché gli artt. 8, 9 e 10 dello statuto, che non includono tale materia fra quelle nelle quali la Provincia di Bolzano è abilitata a legiferare.

4.2. – In relazione all'art. 117, secondo comma, lettera *b*), Cost., la questione è fondata.

In linea di principio, deve essere riconosciuta la possibilità di interventi legislativi delle Regioni e delle Province autonome con riguardo al fenomeno dell'immigrazione, del resto previsti dallo stesso art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, ove si stabilisce che le disposizioni contenute in tale testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost., nelle materie di competenza legislativa delle Regioni, e norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, nelle materie di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (sentenza n. 300 del 2005).

La potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome non può, tuttavia, riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale – demandati in via esclusiva alla legislazione statale dall'art. 117, secondo comma, lettera *b*), Cost. – ma altri ambiti, quali, ad esempio, il diritto allo studio o all'assistenza sociale, nei quali possa esercitarsi la competenza legislativa delle stesse Regioni o Province autonome (sentenze n. 299 e n. 134 del 2010, n. 50 del 2008, n. 156 del 2006).

Nella specie, non può dubitarsi che la determinazione dei requisiti per il ricongiungimento familiare attenga alla disciplina del flusso migratorio degli stranieri nel territorio nazionale. L'istituto del ricongiungimento consente, infatti, che facciano regolarmente ingresso nel territorio dello Stato ulteriori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, oltre al familiare già soggiornante. Esso trova compiuta disciplina nell'art. 29 del d.lgs. n. 286 del

1998, che, tra l'altro, impone allo straniero richiedente di dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali, e un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato secondo parametri specificamente indicati.

Legiferare specificamente su tali requisiti, seppure solo per equipararli a quanto richiesto per gli altri residenti nella Provincia di Bolzano, si risolve, pertanto, nel regolare indebitamente un aspetto significativo del ricongiungimento, con conseguente lesione del parametro invocato.

La disposizione impugnata deve essere quindi dichiarata costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2013.

* * *

Sentenza n. 202/2013 (Pres. F. Gallo; Red. Cartabia)

Considerato in diritto

1. – Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 5, e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato), in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, nonché all'art. 117, primo comma, Cost., con riferimento all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), d'ora innanzi CEDU.

1.1. – Il giudice rimettente, chiamato a decidere della legittimità di un provvedimento amministrativo di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, osserva, anzitutto, che l'automatismo ostativo alla permanenza sul territorio nazionale del condannato, anche in via non definitiva, per alcuni reati, fra i quali quelli in materia di stupefacenti, disposto in generale dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è escluso,

in via di eccezione, nelle ipotesi previste dai successivi artt. 5, comma 5, e 9, rispettivamente per coloro che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e per coloro che richiedono un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In tali casi eccezionali, infatti, è prevista una valutazione discrezionale della pericolosità attuale dello straniero da parte della pubblica amministrazione, che deve tenere conto di elementi quali la durata del soggiorno, il grado di inserimento sociale e lavorativo dello straniero e i suoi legami familiari, senza che l'autorità amministrativa possa, in tali ipotesi eccezionali, rifiutare il permesso di soggiorno o il suo rinnovo automaticamente per il solo fatto dell'intervenuta condanna.

Secondo il giudice *a quo*, il ricorrente si troverebbe nelle condizioni sostanziali per ottenere, sia il ricongiungimento familiare, sia il permesso CE di lungo soggiorno, ma non avendo presentato le relative istanze e non avendo, quindi, esercitato i relativi diritti, né ottenuto i relativi provvedimenti, non rientra nelle eccezioni previste dal legislatore e dovrebbe, perciò, essere assoggettato all'automatismo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, in forza della subita condanna.

Di qui, secondo il TAR rimettente, deriverebbe la non manifesta infondatezza della questione di legittimità degli artt. 5, comma 5, e 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non estendono le eccezioni ivi stabilite a coloro che si trovano nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare o il permesso di soggiorno di lungo periodo, ma non hanno richiesto i relativi provvedimenti: tale disciplina, infatti, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione della tutela della famiglia e dei minori, quale garantita dalla Costituzione ai sensi degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. e dall'art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., specie in casi, come quello di specie, in cui vi sia stata una prolungata inerzia della pubblica amministrazione a fronte della patita condanna.

1.2 - Quanto alla rilevanza, il TAR afferma che, in caso di accoglimento della sollevata questione, si dovrebbe pervenire all'accoglimento del ricorso nel procedimento *a quo*, dovendosi, nel caso di specie, ritenere assente la pericolosità attuale, mentre il ricorso medesimo sarebbe da respingersi ove la Corte costituzionale ritenesse non illegittime le norme impugnate e dovesse, quindi, operare l'automatismo previsto dalla legge.

2. – Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in considerazione del fatto che nel caso di specie sarebbero applicabili gli artt. 12 e 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) – il cui contenuto sarebbe tale da salvaguardare i diritti di cui si è denunciata la compromissione – invece delle disposizioni del d.lgs. n. 286 del 1998 impugnate dal rimettente.

Deve, tuttavia, rilevarsi che l'art. 12 citato si limita a prevedere che lo straniero non perde il diritto di soggiorno per il solo fatto di aver divorziato da un cittadino dell'Unione europea, senza però stabilire a quali condizioni egli abbia diritto a soggiornare sul territorio dello Stato; l'art. 20 del medesimo testo normativo, poi, disciplina non il "rinnovo" del permesso di soggiorno, ma il provvedimento di "allontanamento" dal territorio dello Stato. In entrambi i casi si tratta, quindi, di disposizioni che non riguardano, evidentemente, il procedimento pendente dinanzi al TAR.

A ciò si aggiunga che, in base alle disposizioni del d.lgs. n. 30 del 2007 richiamato dall'Avvocatura generale, il coniuge di cittadino italiano (o di altro Stato membro dell'Unione europea), dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre mesi di soggiorno informale, è tenuto a richiedere la carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 dello stesso d.lgs. n. 30 del 2007 e, sino a che non ottenga detto titolo, avente valore costitutivo per l'esercizio dei diritti nell'Unione europea, o in assenza di tale richiesta, la sua condizione di soggiornante rimane regolata dal testo unico sull'immigrazione (*ex plurimis* sentenza della Corte di cassazione civile n. 17346 del 2010) e, quindi, proprio dalle disposizioni del predetto d.lgs. n. 286 del 1998, impugnate dal rimettente.

Sono, quindi, le disposizioni del d.lgs. n. 30 del 2007, indicate dalla difesa statale, ad essere irrilevanti al fine del decidere nel procedimento *a quo*, mentre il rimettente ha correttamente ritenuto applicabile la disciplina contenuta nel t.u. sull'immigrazione.

3. – Più specificamente, il giudice *a quo* ha plausibilmente motivato sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998; viceversa, deve ritenersi inammissibile la questione sollevata con riferimento all'art. 9 del medesimo testo unico.

Infatti, il TAR Veneto, dovendo pronunciarsi su una richiesta di annullamento di un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, è chiamato ad applicare l'art. 5, comma 3, che richiama l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998.

In riferimento a dette disposizioni, il rimettente non reputa illegittimo in generale l'automatismo ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno previsto dal citato art. 4, comma 3, in ipotesi di condanna, per determinati reati, del cittadino non appartenente all'Unione europea. Consapevole delle ragioni in base alle quali la Corte costituzionale ha ritenuto non manifestamente irragionevole condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio italiano alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo, il TAR non censura l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 in sé e per sé considerato. Piuttosto, secondo l'ordinanza di rimessione, sarebbero costituzionalmente illegittime, in quanto troppo restrittive e subordinate ad adempimenti meramente formali, le eccezioni all'automatismo ostativo di cui al citato art. 4, comma 3, contenute in altre disposizioni del medesimo testo normativo.

La prima, disposta dall'art. 5, comma 5, esclude ogni automatismo nei confronti di coloro che abbiano «esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» ovvero nei confronti dei familiari ricongiunti: nei loro riguardi, nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, oppure quello di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno «si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale». In proposito, il giudice *a quo* lamenta che tale eccezione all'automatismo non si estenda a coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non abbiano attivato le relative procedure formali.

La seconda eccezione, prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, esclude l'applicazione di ogni automatismo *ex art.* 4, comma 3, alle richieste di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, il cui rilascio è subordinato a una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero richiedente, da effettuarsi alla luce di una serie di circostanze, tra cui «la durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero».

In ordine a questa seconda disposizione – prevista dall'art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998 – occorre però osservare che, dovendo il TAR decidere, nel giudizio *a quo*, sulla legittimità di un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, essa non può trovare applicazione nel caso di specie. In altri termini: poiché il procedimento pendente davanti al TAR riguarda un permesso di soggiorno per lavoro autonomo e non un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'unica eccezione al citato automatismo ostativo suscettibile di trovare applicazione è quella contemplata all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, che stabilisce in generale le condizioni per il rilascio, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno e che, in questo ambito, prevede una valutazione discrezionale di pericolosità in concreto solo per gli stranieri che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero dei loro familiari ricongiunti.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 deve dichiararsi inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*.

Deve, invece, respingersi l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza formulata dalla difesa dello Stato, limitatamente alla questione di legittimità proposta in riferimento all'art. 5, comma 5, del decreto citato, in ordine alla quale, dunque deve essere circoscritto il presente giudizio.

4. – Nel merito, la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, è fondata.

4.1. – La disposizione impugnata prevede che nell'adottare il provvedimento

to di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno «dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ovvero del familiare ricongiunto» si tiene conto anche della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché della durata del suo soggiorno nel territorio italiano. In tal modo, gli stranieri che sono presenti in Italia in virtù di un provvedimento di ricongiungimento familiare possono godere di una tutela rafforzata, che li pone al riparo dall'applicazione automatica di misure capaci di compromettere la loro permanenza nel territorio, in caso di condanna per i reati indicati dall'art. 4, comma 3, del t.u. sull'immigrazione.

Tale tutela rafforzata, che impone all'amministrazione di valutare in concreto la situazione dell'interessato, tenendo conto tanto della sua pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblico, quanto della durata del suo soggiorno e dei suoi legami familiari e sociali, non si estende – secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 5 – nei confronti di coloro che, pur trovandosi nelle condizioni sostanziali per ottenere il ricongiungimento familiare, non hanno fatto richiesta del relativo provvedimento formale e, dunque, non hanno «esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» ai sensi della disposizione impugnata. Nei loro confronti, pertanto, si dovrebbe applicare un automatismo, che impone alla pubblica autorità di procedere senz'altro al rifiuto del rilascio, alla revoca o al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, qualora i richiedenti risultino condannati, con sentenza anche non definitiva, per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998.

4.2. – Oggetto del presente giudizio è proprio l'esclusione dal campo di applicazione della tutela rafforzata di cui all'art. 5, comma 5, del t.u. sull'immigrazione, di coloro che, pur avendone i requisiti, non hanno esercitato il loro diritto al ricongiungimento familiare. L'impossibilità di annoverare tra i beneficiari di tale tutela rafforzata tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispongono, determina, come prospettato dal giudice rimettente, una irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost.

4.3. – Occorre anzitutto ricordare che questa Corte ha costantemente affermato che al legislatore è riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda; peraltro, si deve altresì sottolineare che la medesima Corte ha regolarmente ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia su-

scettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino (sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, nn. 299 e 249 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006, n. 78 del 2005).

Nell'ambito di questa discrezionalità, il legislatore può anche prevedere casi in cui, di fronte alla commissione di reati di una certa gravità, ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione sia tenuta a revocare o negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni. Questa Corte ha già avuto modo di rimarcare che, in linea generale, statuizioni di tal genere non sono di per sé manifestamente irragionevoli «costituendo l'automatismo espulsivo un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare arbitrii da parte dell'autorità amministrativa» (sentenza n. 148 del 2008).

Ai sensi della giurisprudenza pregressa, dunque, la condanna per determinati reati di uno straniero non appartenente all'Unione europea ben può giustificare la previsione di un automatismo ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, ma occorre pur sempre che una simile previsione possa considerarsi rispettosa di un bilanciamento, ragionevole e proporzionato ai sensi dell'art. 3 Cost., tra l'esigenza, da un lato, di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di regolare i flussi migratori e, dall'altro, di salvaguardare i diritti dello straniero, riconosciutigli dalla Costituzione (sentenza n. 172 del 2012).

Pertanto, questa Corte è chiamata a verificare che gli automatismi disposti dal legislatore rispecchino un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale coinvolti nella disciplina dell'immigrazione e non può esimersi dal censurare quelle disposizioni legislative che incidano in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali (sentenze n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010). Nell'ambito di tali valutazioni la Corte deve altresì considerare che gli automatismi procedurali, essendo basati su una presunzione assoluta di pericolosità, devono ritenersi arbitrari e perciò costituzionalmente illegittimi, se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole – come nel caso in esame – formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta alla base della presunzione stessa (sentenze n. 57 del 2013, n. 172 e n. 110 del 2012, n. 231 del 2011, n. 265, n. 164 e n. 139 del 2010).

4.4. – Nel caso in esame, la disposizione impugnata delimita l'ambito di applicazione della tutela rafforzata, che permette di superare l'automatismo solo nei confronti dei soggetti che hanno fatto ingresso nel territorio in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, determinando così una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso. Simile

restrizione viola l'art. 3 Cost. e reca un irragionevole pregiudizio ai rapporti familiari, che dovrebbero ricevere una protezione privilegiata ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 Cost. e che la Repubblica è vincolata a sostenere, anche con specifiche agevolazioni e provvidenze, in base alle suddette previsioni costituzionali.

In particolare, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari.

In questo senso, la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 contrasta con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. nella parte in cui non estende la tutela rafforzata ivi prevista a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari.

5. – Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto del presente giudizio, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.

La Corte di Strasburgo ha, infatti, sempre affermato (*ex plurimis* pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, di tal che gli Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati puniti con pena detentiva. Tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, *ex art. 8, paragrafo 1, della CEDU*.

La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU implicano, secondo la Corte europea (*ex plurimis* pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia), la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare del ricorrente, e segnatamen-

te, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare in seno alla coppia; la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare; il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro età; le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione; l'interesse e il benessere dei figli; la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite.

Una simile attenzione alla situazione concreta dello straniero e dei suoi congiunti, garantita dall'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esprime un livello di tutela dei rapporti familiari equivalente, per quanto rileva nel caso in esame, alla protezione accordata alla famiglia nel nostro ordinamento costituzionale. Di conseguenza, anche sotto questo profilo deve rilevarsi l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, per violazione dell'art. 8 della CEDU, conformemente alla giurisprudenza costituzionale che affida a questa Corte, nello svolgimento del proprio infungibile ruolo, il compito di effettuare una valutazione «sistemica e non frazionata» dei diritti fondamentali, in modo da assicurare la «massima espansione delle garanzie» esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca (sentenze n. 170 e n. 85 del 2013, e n. 264 del 2012).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato), nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato»;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

III.

INDICI

III.1.
INDICE DELLE DISPOSIZIONI DICHIARATE
COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIME

CODICE CIVILE

Art. 18 delle disposizioni preliminari

Sentenza n. 71/1987 487

Art. 19, primo comma, delle disposizioni preliminari

Sentenza n. 254/2006 179

Art. 20, primo comma, delle disposizioni preliminari

Sentenza n. 477/1987 636

Art. 45, primo comma

Sentenza n. 171/1976 143

Art. 116, primo comma

Sentenza n. 245/2011 105

Art. 145, primo comma

Sentenza n. 133/1970 166

Art. 151, secondo comma

Sentenza n. 127/1968 136

Art. 155, quarto comma

Sentenza n. 454/1989 198

Art. 156, primo comma

Sentenza n. 99/1974 141

Sentenza n. 46/1966 190

Art. 156, quinto comma

Sentenza n. 128/1970 568

Art. 156, sesto comma

Sentenza n. 144/1983 193

Sentenza n. 5/1987 195

Sentenza n. 278/1994 205

Sentenza n. 258/1996 208

Art. 158

Sentenza n. 186/1988 197

Art. 164, primo comma

Sentenza n. 188/1970 169

Art. 202, primo comma

Sentenza n. 6/1987 196

Artt. 230-bis, terzo comma, e 230-ter

Sentenza n. 148/2024 253

Art. 235, primo comma, n. 3

Sentenza n. 266/2006 343

Artt. 237, 262 e 299

Sentenza n. 286/2016 575

Art. 244, commi primo e secondo

Sentenza n. 170/1999 329

Art. 244, secondo comma

Sentenza n. 134/1985 320

Art. 245

Sentenza n. 322/2011 346

Art. 262

Sentenza n. 297/1996 572

Art. 262, primo comma	
Sentenza n. 286/2016	575
Sentenza n. 131/2022	580
Artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma	
Sentenza n. 131/2022	580
Art. 263, terzo comma	
Sentenza n. 133/2021	349
Art. 274	
Sentenza n. 50/2006	339
Sentenza n. 70/1965	315
Art. 274, primo comma	
Sentenza n. 341/1990	327
Art. 278, primo comma	
Sentenza n. 494/2002	334
Art. 279	
Sentenza n. 121/1974	317
Art. 284, primo comma, n. 2	
Sentenza n. 237/1974	288
Art. 291, primo comma	
Sentenza n. 557/1988	380
Sentenza n. 245/2004	381
Sentenza n. 5/2024	382
Art. 299, primo comma	
Sentenza n. 135/2023	588
Art. 299, secondo comma	
Sentenza n. 120/2001	574
Art. 299, terzo comma	
Sentenza n. 286/2016	575
Sentenza n. 131/2022	580
Art. 314/17, primo comma	
Sentenza n. 11/1981	430
Art. 435	
Sentenza n. 82/1974	286
Artt. 467, 468 e 577	
Sentenza n. 79/1969	281
Artt. 538, 539, 540, 545 e 546	
Sentenza n. 50/1973	509
Art. 565	
Sentenza n. 55/1979	289
Sentenza n. 184/1990	530
Art. 575	
Sentenza n. 82/1974	286
Artt. 592, 593, commi primo, secondo e quarto, e 599	
Sentenza n. 205/1970	284
Artt. 595 e 599	
Sentenza n. 153/1979	521

Art. 781	
Sentenza n. 91/1973	516
Art. 803, primo comma	
Sentenza n. 250/2000	512
Artt. 123 e 136 delle disposizioni di attuazione	
Sentenza n. 7/1963	312

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 70	
Sentenza n. 214/1996	295
Art. 622	
Sentenza n. 143/1967	165
Artt. 707, primo comma, e 708	
Sentenza n. 151/1971	191
Art. 710	
Sentenza n. 416/1992	202

CODICE PENALE

Art. 546	
Sentenza n. 27/1975	685
Art. 559, commi primo e secondo	
Sentenza n. 126/1968	133
Artt. 559, commi terzo e quarto, 560, commi primo, secondo e terzo, 561, 562, commi primo, secondo e terzo, 563	
Sentenza n. 147/1969	137
Artt. 573 e 574	
Sentenza n. 9/1964	132

LEGGI STATALI

1912

Legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana)	
Artt. 1, n. 1 e n. 2, e 2, secondo comma	
Sentenza n. 30/1983	499
Art. 2, secondo comma	
Sentenza n. 30/1983	499
Art. 10, terzo comma	
Sentenza n. 87/1975	486

1919

Legge 17 luglio 1919, n. 1176 (Norme circa la capacità giuridica della donna)	
Art. 7	
Sentenza n. 33/1960	619

1928

Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate in virtù dell'art. 1, n. 3, della L. 31 gennaio 1926, n. 100, sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione)

Artt. 39 e 41

Sentenza n. 173/1983 626

1929

Legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929)

Art. 1, limitatamente all'esecuzione data all'art. 34, commi quarto, quinto e sesto, del Concordato

Sentenza n. 18/1982 122

Legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio)

Artt. 12 e 7, ultimo comma

Sentenza n. 16/1982 115

Art. 16

Sentenza n. 32/1971 112

Art. 17

Sentenza n. 18/1982 122

1933

Regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 (Modificazioni ed aggiunte al T.U. delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio)

Art. 6

Sentenza n. 173/1983 626

1934

Legge 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli)

Art. 12, primo comma

Sentenza n. 210/1986 666

1935

Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale)

Art. 40, n. 6

Sentenza n. 103/1968 848

1938

Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali)

Art. 38, primo comma

Sentenza n. 346/1993 931

Art. 38, secondo comma

Sentenza n. 454/1993 841

1939

Regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito in legge 6 luglio 1939 n. 1272

Art. 9

Sentenza n. 137/1986 661

Art. 13

Sentenza n. 6/1980 890

Legge 6 luglio 1939, n. 1035 (Approvazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari)

Artt. 30 e 31

Sentenza n. 433/2005 843

Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile)

Art. 72, primo comma

Sentenza n. 286/2016 575

Art. 165

Sentenza n. 13/1994 569

1942

Legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza)

Art. 7, n. 3

Sentenza n. 445/2002 100

1945

Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia)

Art. 1

Sentenza n. 286/1987 907

Art. 2, secondo comma

Sentenza n. 164/1975 86

Art. 3, lett. a)

Sentenza n. 140/1979 90

Decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali)

Art. 4, primo comma	
Sentenza n. 181/1988	784
Art. 3	
Sentenza n. 365/1988	705
Art. 3, primo comma	
Sentenza n. 613/1987	912

1947

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 (Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo)

Art. 15	
Sentenza n. 137/1986	661

1950

Legge 11 aprile 1950, n. 130 (Miglioramenti economici ai dipendenti statali)

Art. 4, quarto comma	
Sentenza n. 614/1987	703
Art. 4, quinto comma	
Sentenza n. 83/1983	624

Legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra)

Art. 55	
Sentenza n. 311/2006	944
Art. 55, ultimo comma	
Sentenza n. 5/1986	902
Art. 59, primo comma	
Sentenza n. 184/1975	89
Artt. 62, commi primo e terzo, 63, comma primo, e 65	
Sentenza n. 135/1971	82
Art. 62, terzo comma	
Sentenza n. 285/1986	630
Art. 63, primo comma	
Sentenza n. 37/1975	826
Art. 69	
Sentenza n. 9/1980	894
Artt. 71, primo comma, lett. e), 74, secondo comma, e 77, primo comma	
Sentenza n. 53/1969	849
Art. 76, ultimo comma	
Sentenza n. 221/1974	85
Art. 77	
Sentenza n. 36/1975	852

1952

Legge 8 aprile 1952, n. 212 (Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali)

Art. 8

Sentenza n. 365/1988 705

Legge 2 agosto 1952, n. 1305 (Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro)

Art. 1

Sentenza n. 210/1986 666

1955

Legge 11 aprile 1955, n. 379 (Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro)

Art. 40, secondo comma

Sentenza n. 135/1971 82

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari)

Artt. 3, primo comma, e 6

Sentenza n. 105/1980 695

Art. 3, secondo comma, lett. a)

Sentenza n. 42/1990 857

Art. 8, lett. b)

Sentenza n. 291/1984 828

Legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e l'assistenza attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola")

Art. 1

Sentenza n. 209/1984 898

1956

Legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione)

Art. 16

Sentenza n. 137/1986 661

Art. 22, primo comma, n. 1

Sentenza n. 450/1989 920

Art. 23, lett. a)

Sentenza n. 118/1997 95

1957

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti)

Art. 12, primo comma

Sentenza n. 152/1967 694

Art. 12, secondo comma	
Sentenza n. 4/1963	692
Art. 29	
Sentenza n. 19/1964	886
Art. 38	
Sentenza n. 180/1999	862
Sentenza n. 88/2022	873
Legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni)	
Art. 18	
Sentenza n. 33/1975	887
1958	
Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette)	
Artt. 131 e 139	
Sentenza n. 179/1976	171
Legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato)	
Artt. 12, secondo comma, e 18	
Sentenza n. 135/1971	82
Art. 12, terzo comma	
Sentenza n. 133/1972	825
1959	
Legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari)	
Art. 2, secondo comma	
Sentenza n. 485/1992	859
1960	
Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali)	
Art. 30, primo comma, lett. <i>d-bis</i>) ed e)	
Sentenza n. 62/2022	646
1961	
Legge 14 marzo 1961, n. 132 (Estensione delle norme sulla reversibilità delle pensioni contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume)	
Art. 1	
Sentenza n. 49/1986	905
Sentenza n. 76/1979	854

1962

Legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti)

Art. 7, primo comma, n. 2

Sentenza n. 189/1991 924

Legge 18 agosto 1962, n. 1357 (Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, ENPAV)

Art. 22, sesto comma

Sentenza n. 187/2000 941

Art. 23, quarto comma

Sentenza n. 286/1987 907

Legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro)

Art. 6, secondo comma

Sentenza n. 139/1979 888

Sentenza n. 15/1980 895

Sentenza n. 502/1988 914

Sentenza n. 587/1988 917

Art. 6, terzo comma

Sentenza n. 439/1988 913

Art. 6, sesto comma

Sentenza n. 123/1990 922

Art. 7, primo comma

Sentenza n. 268/1988 291

Art. 7, secondo comma

Sentenza n. 346/1993 931

Art. 7, ultimo comma

Sentenza n. 397/1988 855

1964

Legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate)

Artt. 11, primo comma, lett. b), e 35, primo comma

Sentenza n. 445/2002 100

1965

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

Art. 4, primo comma, n. 6

Sentenza n. 476/1987 957

Art. 77, secondo comma

Sentenza n. 529/1988 915

Art. 85	
Sentenza n. 360/1985	829
Art. 85, primo comma, n. 2	
Sentenza n. 86/2009	296
Legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea)	
Art. 31, primo comma, lett. a)	
Sentenza n. 450/1989	920
Legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale)	
Art. 22	
Sentenza n. 495/1993	934
Legge 26 luglio 1965, n. 965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse4 per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro)	
Art. 27	
Sentenza n. 46/1972	621
1966	
Legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali)	
Art. 11	
Sentenza n. 137/1986	661
Legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi)	
Art. 2, primo comma	
Sentenza n. 170/1994	861
1967	
Legge 14 luglio 1967, n. 585 (Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti)	
Art. 1	
Sentenza n. 116/1990	708
Legge 6 agosto 1967, n. 699 (Disciplina dell'Ente "Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto")	
Art. 10, settimo comma	
Sentenza n. 587/1988	917
Sentenza n. 123/1990	922
Legge 17 ottobre 1967, n. 974 (Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari e dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio)	
Art. 2, secondo comma	
Sentenza n. 72/1974	851

1968

Legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra)**Art. 42, commi secondo e terzo**

Sentenza n. 5/1986 902

Art. 42, quarto comma

Sentenza n. 239/1998 244

Art. 44, ultimo comma

Sentenza n. 450/1991 925

Art. 47, primo comma

Sentenza n. 184/1975 89

Artt. 50, commi primo, terzo e sesto, 51, primo comma, e 55

Sentenza n. 135/1971 82

Art. 50, terzo comma

Sentenza n. 285/1986 630

Art. 51, primo comma

Sentenza n. 37/1975 826

Art. 59

Sentenza n. 9/1980 894

Art. 59, primo comma

Sentenza n. 162/1994 937

Artt. 64, primo comma, lett. c), 75, primo comma, e 76, secondo comma

Sentenza n. 53/1969 849

Art. 75

Sentenza n. 36/1975 852

Legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale)**Artt. 8, 9, 10, 11, secondo comma, 18, terzo comma, 19, 20, 28**

Sentenza n. 173/1983 626

1969

Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale)**Art. 26**

Sentenza n. 88/1992 928

1970

Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)**Art. 4, comma 1**

Sentenza n. 169/2008 215

Art. 9, secondo comma

Sentenza n. 202/1975 214

1971

Legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria)**Art. 2, n. 3**

Sentenza n. 179/1976	171

Legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto)**Art. 21, primo comma, n. 1**

Sentenza n. 450/1989	920

Art. 21, primo comma, n. 2

Sentenza n. 110/1999	940

Legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro)**Art. 21, primo comma, lett. a)**

Sentenza n. 450/1989	920

Art. 21, terzo comma

Sentenza n. 447/2001	943

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri)**Art. 1, secondo comma**

Sentenza n. 360/2000	724

Art. 2

Sentenza n. 61/1991	710

Art. 2, terzo comma

Sentenza n. 172/1996	717

Artt. 4, primo comma, lett. c), 7, primo comma, 12, 15 e 17, primo comma

Sentenza n. 332/1988	463

Sentenza n. 270/1999	719

Art. 7, secondo comma

Sentenza n. 106/1980	697

Art. 15, primo comma

Sentenza n. 972/1988	706

Sentenza n. 405/2001	731

Art. 17, secondo comma

Sentenza n. 132/1991	714

Art. 34

Sentenza n. 92/1977	622

1972

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario)**Artt. 15, 16, 17, 19, 20 e 30**

Sentenza n. 179/1976	171

1973

Legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio)

Art. 20, primo comma, lett. a)

Sentenza n. 1009/1988 918

Art. 20, commi terzo e settimo, n. 3

Sentenza n. 145/1987 832

Sentenza n. 274/1993 838

Art. 20, quinto comma

Sentenza n. 1/1992 927

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Artt. 2, primo comma, e 4, lett. a)

Sentenza n. 179/1976 171

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)

Artt. 1, terzo comma, 46, 56 e 57

Sentenza n. 179/1976 171

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato)

Art. 5

Sentenza n. 106/1996 534

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)

Art. 81, terzo comma

Sentenza n. 139/1979 888

Sentenza n. 502/1988 914

Sentenza n. 587/1988 917

Sentenza n. 123/1990 922

Art. 81, commi quarto e sesto, ultima proposizione

Sentenza n. 284/1997 938

Art. 81, sesto comma

Sentenza n. 214/1984 900

Art. 82, primo comma

Sentenza n. 366/1988 836

Art. 82, terzo comma

Sentenza n. 403/1988 326

Art. 219, quarto comma

Sentenza n. 281/2005 733

1975

Legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia)**Art. 229**

Sentenza n. 64/1982	319

Legge 1° luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo)**Art. 5, primo comma, n. 1**

Sentenza n. 450/1989	920

Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)**Art. 4-*bis*, comma 1**

Sentenza n. 239/2014	1049

Art. 18

Sentenza n. 10/2024	1096

Art. 21-*bis*

Sentenza n. 174/2018	1066

Art. 47-*ter*, primo comma, n. 1

Sentenza n. 215/1990	1039

Art. 47-*ter*, comma 1, lett. a)

Sentenza n. 350/2003	1041

Art. 47-*ter*, commi 1, lett. a), seconda parte, e 8

Sentenza n. 177/2009	1045

Art. 47-*ter*, commi 1, lett. b), e 8

Sentenza n. 211/2018	1072

Art. 47-*quinqüies*, comma 1

Sentenza n. 18/2020	1084

Art. 47-*quinqüies*, commi 1, 3 e 7

Sentenza n. 30/2022	1090

Art. 47-*quinqüies*, comma 1-*bis*

Sentenza n. 76/2017	1060

Art. 47-*quinqüies*, comma 7

Sentenza n. 52/2025	1118

Art. 58-*quater*, commi 1, 2 e 3

Sentenza n. 187/2019	1076

1976

Legge 19 maggio 1976, n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia)**Art. 1**

Sentenza n. 73/1987	91

1977

Legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro)**Art. 4**

Sentenza n. 498/1988	668

Art. 7

Sentenza n. 1/1987	759

Sentenza n. 179/1993	768

Art. 7, primo comma

Sentenza n. 341/1991	470

Art. 11, primo comma

Sentenza n. 6/1980	890

Art. 12

Sentenza n. 117/1986	629

1978

Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani)**Art. 6**

Sentenza n. 404/1988	239

Legge 9 agosto 1978, n. 463 (Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente; misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado)**Art. 9**

Sentenza n. 173/1983	626

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra)**Art. 37, commi terzo e quarto**

Sentenza n. 5/1986	902

Art. 37, quinto comma

Sentenza n. 239/1998	97

Art. 40, terzo comma

Sentenza n. 450/1991	925

Art. 42, primo comma

Sentenza n. 361/1993	93

Art. 51, primo comma

Sentenza n. 162/1994	937

Art. 60, commi primo e terzo

Sentenza n. 191/2015	181

1979

Legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)

Art. 2, terzo comma

Sentenza n. 764/1988 638

1980

Legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980)

Art. 4, primo comma

Sentenza n. 764/1988 638

1981

Legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti)

Art. 7, penultimo comma

Sentenza n. 169/1986 906

1982

Legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso)

Art. 1

Sentenza n. 143/2024 607

Artt. 2 e 4

Sentenza n. 170/2014 226

1983

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)

Art. 27, comma 1

Sentenza n. 131/2022 580

Art. 28, comma 7

Sentenza n. 278/2013 410

Art. 29-bis, comma 1

Sentenza n. 33/2025 415

Art. 55

Sentenza n. 79/2022 449

Art. 55, in relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile

Sentenza n. 210/2025 595

Art. 76

Sentenza n. 199/1986 393

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori)

Art. 6, secondo comma

Sentenza n. 148/1992 399

Sentenza n. 303/1996	401
Sentenza n. 349/1998	404
Sentenza n. 283/1999	407

Art. 79, primo comma

Sentenza n. 183/1988	396
Sentenza n. 198/1986	437

Artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma

Sentenza n. 182/1988	441

Art. 44, quinto comma

Sentenza n. 44/1990	448

1986

Legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica – Gruppo Finnare e interventi per l’armamento privato)

Art. 3, quarto comma

Sentenza n. 1106/1988	671

Legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine)

Art. 4, comma 1

Sentenza n. 203/1997	1124

1987

Legge 6 marzo 1987, n. 74 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)

Artt. 19, in relazione agli artt. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali) e 1 Tariffa allegata

Sentenza n. 176/1992	200

Art. 19

Sentenza n. 154/1999	210

Legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici autonome)

Artt. 1 e 3

Sentenza n. 361/2000	727

1989

Decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) convertito, con modificazioni, in legge 15 maggio 1989, n. 181

Art. 2, secondo comma

Sentenza n. 503/1991	640

1991

Decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 (Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza)

Art. 12, primo comma, lett. c)

Sentenza n. 188/1994	676

1992

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza)**Art. 5**

Sentenza n. 195/2022	490

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)**Art. 33, comma 3**

Sentenza n. 213/2016	246

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395)**Artt. 27, comma 2, e 28, comma 4**

Sentenza n. 211/2023	651

Tabella A allegata

Sentenza n. 181/2024	654

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)**Art. 8, comma 2**

Sentenza n. 112/2025	156

1995

Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate)**Art. 11, comma 2, lett. a), n. 3**

Sentenza n. 445/2002	100

Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri)**Artt. 5, comma 1, lett. e), e 15, comma 2, lett. b), n. 4**

Sentenza n. 445/2002	100

Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza)**Artt. 6, comma 1, lett. c), e 36, comma 1, lett. b), n. 3**

Sentenza n. 445/2002	100

1998

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato)**Artt. 5, comma 5, e 9**

Sentenza n. 202/2013	1127

2000

Decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380)

Art. 2, comma 2

Sentenza n. 445/2002 100

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Art. 64, comma 4

Sentenza n. 107/2024 218

Art. 71, comma 3-bis

Sentenza n. 62/2022 646

Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Artt. 33 e 34 [norma desumibile da tali disposizioni]

Sentenza n. 286/2016 575

Art. 34 [norma desumibile da tali disposizioni]

Sentenza n. 131/2022 580

Art. 70-octies, comma 5

Sentenza n. 66/2024 229

2001

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

Art. 16, lett. c)

Sentenza n. 116/2011 641

Art. 24, comma 1

Sentenza n. 405/2001 731

Art. 24, comma 3

Sentenza n. 158/2018 742

Art. 27-bis

Sentenza n. 115/2025 775

Art. 42-bis, comma 1

Sentenza n. 99/2024 803

Art. 42, comma 5

Sentenza n. 19/2009 808

Sentenza n. 232/2018 810

Sentenza n. 233/2005 864

Sentenza n. 203/2013 866

Sentenza n. 158/2007 946

Sentenza n. 197/2025 269

Art. 45, comma 1	
Sentenza n. 104/2003	474
Art. 64, comma 2	
Sentenza n. 257/2012	738
Artt. 70 e 72	
Sentenza n. 385/2005	772
Art. 72	
Sentenza n. 371/2003	478
Sentenza n. 205/2015	481
Art. 74	
Sentenza n. 54/2022	789
2004	
Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita)	
Artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1	
Sentenza n. 96/2015	372
Art. 4, comma 3	
Sentenza n. 162/2014	359
Art. 8	
Sentenza n. 68/2025	298
Art. 13, commi 3 e 4	
Sentenza n. 229/2015	375
Art. 14, commi 2 e 3	
Sentenza n. 151/2009	356
2006	
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna)	
Art. 30	
Sentenza n. 275/2009	680
2008	
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133	
Art. 11, comma 13	
Sentenza n. 166/2018	999
2011	
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111	
Art. 18, comma 5	
Sentenza n. 174/2016	949

Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Art. 31, comma 6

Sentenza n. 170/2014 226

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»

Art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo

Sentenza n. 209/2022 145

2014

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015)

Art. 1, comma 125

Sentenza n. 54/2022 789

2016

Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)

Art. 1, comma 26

Sentenza n. 66/2024 229

2017

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

Art. 44, commi da 7 a 11, e allegata Tabella 37

Sentenza n. 181/2024 654

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)

Art. 1, comma 248

Sentenza n. 54/2022 789

2018

Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136

Art. 23-quater, comma 1

Sentenza n. 54/2022 789

2019

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)

Art. 1, comma 340	
Sentenza n. 54/2022	789
Art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo	
Sentenza n. 209/2022	145

2020

Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70	
Art. 2-<i>quinqüies</i>, comma 1	
Sentenza n. 85/2024	1110
Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023)	
Art. 1, comma 362	
Sentenza n. 54/2022	789

LEGGI REGIONALI

Abruzzo

Legge della Regione Abruzzo 31 ottobre 2019, n. 34, recante «Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) e ulteriori disposizioni normative	
Artt. 2, comma 1, e 4, comma 1	
Sentenza n. 9/2021	1008
Legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020)»	
Art. 42, comma 4	
Sentenza n. 118/2021	1014

Friuli-Venezia Giulia

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)	
Art. 29, comma 1-<i>bis</i>)	
Sentenza n. 15/2024	1023

Liguria

Legge della Regione Liguria 29 giugno 2004, n. 10, recante «Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel	

settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)»

Art. 5, comma 1, lett. b)

Sentenza n. 77/2023 1016

Legge della Regione Liguria 6 giugno 2017, n. 13, recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)»

Art. 4, comma 1

Sentenza n. 106/2018 996

Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019)

Art. 2, comma 2

Sentenza n. 200/2020 748

Lombardia

Legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi)

Art. 22, comma 1, lett. b)

Sentenza n. 44/2020 1005

Legge della Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Artt. 2, primo comma, lett. d) e 22, primo comma, lett. e)

Sentenza n. 176/2000 984

Marche

Legge della Regione Marche 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative)

Art. 20-quater, comma 1, lett. a-bis)

Sentenza n. 145/2023 1020

Piemonte

Legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981)

Art. 18, commi primo e secondo

Sentenza n. 559/1989 242

Puglia

Legge della Regione Puglia 5 dicembre 2014, n. 48, recante «Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005)

Art. 1, comma 1, lett. c)

Sentenza n. 38/2016 994

Sicilia

Legge della Regione Siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia)

Art. 18

Sentenza n. 310/1999 721

Toscana

Legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)

Artt. 7, commi 1, 2, 3, 4 e 5, 8 e 16, commi 1, 2, 3 e 4

Sentenza n. 253/2006 605

Legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei profughi di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 - Assistenza a favore dei profughi, ovvero all'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 - Normativa organica per i profughi)

Artt. 1, 2, 3 e 4

Sentenza n. 161/2013 987

Legge della Regione Toscana 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019)

Art. 5, comma 4, lett. b)

Sentenza n. 42/2024 751

Trentino-Alto Adige

Legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale)

Art. 3, comma 1, secondo periodo

Sentenza n. 133/2013 786

Valle D'Aosta

Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative)

Art. 19, comma 1, lett. b)

Sentenza n. 168/2014 990

Veneto

Legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, n. 39 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica)

Art. 25, comma 2, lett. a)	
Sentenza n. 67/2024	1028

Provincia autonoma di Bolzano

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1 (Ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano)

Art. 30	
Sentenza n. 505/1988	539

Decreto del Presidente della Provincia di Bolzano 7 febbraio 1962, n. 8 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano)

Art. 18, secondo comma	
Sentenza n. 15/2021	554

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 (Modifiche al testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1962, n. 8, e alla legge provinciale 9 novembre 1974, n. 22)

Art. 5, riprodotto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32 (Approvazione del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi)	
Sentenza n. 193/2017	546

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 (Legge sui masi chiusi)

Art. 14, comma 1, lett. g)	
Sentenza n. 15/2021	554

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri)

Art. 12, comma 4	
Sentenza n. 2/2013	1126

Provincia autonoma di Trento

Legge della Provincia autonoma di Trento 15 febbraio 1980, n. 3 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale)

Art. 4, n. 2	
Sentenza n. 163/1993	672

Legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, recante «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»

Artt. 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis	
Sentenza n. 1/2025	1032

III.2.

INDICE DEI PARAMETRI VIOLATI

COSTITUZIONE

Art. 1

Secondo comma

Sentenza n. 18/1982	122

Art. 2

Sentenza n. 11/1981	430
Sentenza n. 18/1982	122
Sentenza n. 30/1983	499
Sentenza n. 198/1986	437
Sentenza n. 182/1988	441
Sentenza n. 183/1988	396
Sentenza n. 404/1988	981
Sentenza n. 148/1992	399
Sentenza n. 13/1994	569
Sentenza n. 297/1996	572
Sentenza n. 303/1996	401
Sentenza n. 349/1998	404
Sentenza n. 283/1999	407
Sentenza n. 120/2001	574
Sentenza n. 445/2002	100
Sentenza n. 494/2002	334
Sentenza n. 158/2007	946
Sentenza n. 19/2009	808
Sentenza n. 245/2011	105
Sentenza n. 202/2013	1127
Sentenza n. 203/2013	866
Sentenza n. 278/2013	410
Sentenza n. 162/2014	359
Sentenza n. 170/2014	226
Sentenza n. 96/2015	372
Sentenza n. 213/2016	246
Sentenza n. 286/2016	575
Sentenza n. 232/2018	810
Sentenza n. 200/2020	748
Sentenza n. 131/2022	580
Sentenza n. 5/2024	382
Sentenza n. 66/2024	229
Sentenza n. 107/2024	218
Sentenza n. 148/2024	253
Sentenza n. 33/2025	415
Sentenza n. 68/2025	298
Sentenza n. 197/2025	269
Sentenza n. 210/2025	595

Art. 3

Sentenza n. 91/1973	516
Sentenza n. 179/1976	171
Sentenza n. 153/1979	521
Sentenza n. 613/1987	912
Sentenza n. 332/1988	463
Sentenza n. 184/1990	293
Sentenza n. 10/2024	1096

Sentenza n. 115/2025	775
Primo comma	
Sentenza n. 11/1981	430
Sentenza n. 476/1987	957
Secondo comma	
Sentenza n. 11/1981	430
– Principio di eguaglianza	
Sentenza n. 7/1963	312
Sentenza n. 143/1967	165
Sentenza n. 126/1968	133
Sentenza n. 53/1969	849
Sentenza n. 188/1970	169
Sentenza n. 205/1970	284
Sentenza n. 32/1971	112
Sentenza n. 135/1971	821
Sentenza n. 46/1972	621, 823
Sentenza n. 133/1972	825
Sentenza n. 50/1973	509
Sentenza n. 72/1974	851
Sentenza n. 82/1974	286
Sentenza n. 99/1974	141
Sentenza n. 221/1974	85
Sentenza n. 237/1974	288
Sentenza n. 33/1975	887
Sentenza n. 36/1975	852
Sentenza n. 37/1975	826
Sentenza n. 87/1975	486
Sentenza n. 164/1975	86
Sentenza n. 184/1975	89
Sentenza n. 171/1976	143
Sentenza n. 179/1976	171
Sentenza n. 92/1977	622
Sentenza n. 55/1979	289
Sentenza n. 76/1979	854
Sentenza n. 139/1979	888
Sentenza n. 140/1979	90
Sentenza n. 6/1980	890
Sentenza n. 9/1980	894
Sentenza n. 15/1980	895
Sentenza n. 105/1980	695
Sentenza n. 106/1980	697
Sentenza n. 16/1982	115
Sentenza n. 18/1982	122
Sentenza n. 64/1982	319
Sentenza n. 30/1983	499
Sentenza n. 83/1983	624, 700
Sentenza n. 144/1983	193
Sentenza n. 173/1983	626
Sentenza n. 214/1984	900

Sentenza n. 291/1984	828
Sentenza n. 5/1986	902
Sentenza n. 49/1986	905
Sentenza n. 117/1986	629
Sentenza n. 137/1986	661
Sentenza n. 169/1986	906
Sentenza n. 198/1986	437
Sentenza n. 285/1986	630, 831
Sentenza n. 1/1987	631, 759
Sentenza n. 5/1987	195
Sentenza n. 6/1987	196
Sentenza n. 286/1987	907
Sentenza n. 476/1987	957
Sentenza n. 614/1987	703
Sentenza n. 181/1988	784
Sentenza n. 183/1988	396
Sentenza n. 186/1988	197
Sentenza n. 268/1988	291
Sentenza n. 332/1988	463
Sentenza n. 365/1988	705
Sentenza n. 366/1988	836
Sentenza n. 397/1988	855
Sentenza n. 403/1988	326
Sentenza n. 404/1988	239, 981
Sentenza n. 439/1988	913
Sentenza n. 498/1988	668
Sentenza n. 502/1988	914
Sentenza n. 505/1988	539
Sentenza n. 529/1988	915
Sentenza n. 764/1988	638
Sentenza n. 972/1988	706
Sentenza n. 1009/1988	918
Sentenza n. 1106/1988	671
Sentenza n. 450/1989	920
Sentenza n. 454/1989	198
Sentenza n. 116/1990	708
Sentenza n. 215/1990	1039
Sentenza n. 341/1990	327
Sentenza n. 61/1991	710
Sentenza n. 189/1991	924
Sentenza n. 341/1991	470
Sentenza n. 503/1991	640
Sentenza n. 148/1992	399
Sentenza n. 176/1992	200
Sentenza n. 416/1992	202
Sentenza n. 485/1992	859
Sentenza n. 163/1993	672
Sentenza n. 179/1993	768
Sentenza n. 188/1994	676
Sentenza n. 278/1994	205
Sentenza n. 172/1996	717

Sentenza n. 258/1996	208
Sentenza n. 340/1996	542
Sentenza n. 118/1997	95
Sentenza n. 110/1999	940
Sentenza n. 154/1999	210
Sentenza n. 270/1999	719
Sentenza n. 187/2000	941
Sentenza n. 250/2000	512
Sentenza n. 360/2000	724
Sentenza n. 361/2000	727
Sentenza n. 447/2001	943
Sentenza n. 494/2002	334
Sentenza n. 104/2003	474
Sentenza n. 350/2003	1041
Sentenza n. 371/2003	478
Sentenza n. 233/2005	864
Sentenza n. 281/2005	733
Sentenza n. 385/2005	772
Sentenza n. 433/2005	843
Sentenza n. 311/2006	944
Sentenza n. 158/2007	946
Sentenza n. 19/2009	808
Sentenza n. 86/2009	296
Sentenza n. 275/2009	680
Sentenza n. 116/2011	641, 734
Sentenza n. 322/2011	346
Sentenza n. 257/2012	643, 738
Sentenza n. 133/2013	786
Sentenza n. 161/2013	987
Sentenza n. 202/2013	1127
Sentenza n. 203/2013	866
Sentenza n. 278/2013	410
Sentenza n. 168/2014	990
Sentenza n. 239/2014	1049
Sentenza n. 191/2015	181
Sentenza n. 174/2016	949
Sentenza n. 286/2016	575
Sentenza n. 193/2017	546
Sentenza n. 166/2018	999
Sentenza n. 211/2018	1072
Sentenza n. 200/2020	748
Sentenza n. 9/2021	1008
Sentenza n. 15/2021	554
Sentenza n. 118/2021	1014
Sentenza n. 133/2021	349
Sentenza n. 54/2022	789
Sentenza n. 79/2022	449
Sentenza n. 88/2022	873
Sentenza n. 131/2022	580
Sentenza n. 209/2022	145
Sentenza n. 145/2023	1020

Sentenza n. 211/2023	651
Sentenza n. 15/2024	1023
Sentenza n. 67/2024	1028
Sentenza n. 85/2024	1110
Sentenza n. 181/2024	654
Sentenza n. 1/2025	1032
Sentenza n. 52/2025	1118
Sentenza n. 112/2025	156

Primo comma

Sentenza n. 71/1987	487
Sentenza n. 477/1987	646
Sentenza n. 557/1988	380
Sentenza n. 254/2006	179
Sentenza n. 205/2015	481
Sentenza n. 44/2020	1005
Sentenza n. 77/2023	1016

Secondo comma

Sentenza n. 42/1990	857
Sentenza n. 132/1991	714
Sentenza n. 44/2020	1005
Sentenza n. 62/2022	636

– Principio di ragionevolezza

Sentenza n. 64/1982	319
Sentenza n. 83/1983	624
Sentenza n. 291/1984	828
Sentenza n. 134/1985	320
Sentenza n. 169/1986	906
Sentenza n. 285/1986	630
Sentenza n. 73/1987	91
Sentenza n. 145/1987	832
Sentenza n. 404/1988	239, 981
Sentenza n. 498/1988	668
Sentenza n. 587/1988	917
Sentenza n. 764/1988	638
Sentenza n. 44/1990	448
Sentenza n. 123/1990	922
Sentenza n. 184/1990	293
Sentenza n. 189/1991	924
Sentenza n. 450/1991	925
Sentenza n. 1/1992	927
Sentenza n. 88/1992	928
Sentenza n. 176/1992	200
Sentenza n. 416/1992	202
Sentenza n. 274/1993	838
Sentenza n. 346/1993	931
Sentenza n. 361/1993	93
Sentenza n. 454/1993	841
Sentenza n. 495/1993	934
Sentenza n. 162/1994	937

Sentenza n. 170/1994	861
Sentenza n. 172/1996	717
Sentenza n. 284/1997	938
Sentenza n. 239/1998	97
Sentenza n. 110/1999	940
Sentenza n. 154/1999	210
Sentenza n. 170/1999	329
Sentenza n. 180/1999	862
Sentenza n. 283/1999	407
Sentenza n. 176/2000	984
Sentenza n. 250/2000	512
Sentenza n. 120/2001	574
Sentenza n. 405/2001	731
Sentenza n. 350/2003	1041
Sentenza n. 233/2005	864
Sentenza n. 50/2006	339
Sentenza n. 266/2006	343
Sentenza n. 169/2008	215
Sentenza n. 151/2009	356
Sentenza n. 177/2009	1045
Sentenza n. 245/2011	105
Sentenza n. 322/2011	346
Sentenza n. 133/2013	786
Sentenza n. 161/2013	987
Sentenza n. 202/2013	1127
Sentenza n. 162/2014	359
Sentenza n. 168/2014	990
Sentenza n. 96/2015	372
Sentenza n. 229/2015	375
Sentenza n. 174/2016	949
Sentenza n. 213/2016	246
Sentenza n. 158/2018	742
Sentenza n. 166/2018	999
Sentenza n. 232/2018	810
Sentenza n. 9/2021	1008
Sentenza n. 15/2021	554
Sentenza n. 118/2021	1014
Sentenza n. 133/2021	349
Sentenza n. 54/2022	789
Sentenza n. 88/2022	873
Sentenza n. 195/2022	490
Sentenza n. 145/2023	1020
Sentenza n. 5/2024	382
Sentenza n. 15/2024	1023
Sentenza n. 42/2024	751
Sentenza n. 67/2024	1028
Sentenza n. 85/2024	1110
Sentenza n. 99/2024	803
Sentenza n. 107/2024	218
Sentenza n. 148/2024	253
Sentenza n. 1/2025	1032

Sentenza n. 68/2025	298
Sentenza n. 197/2025	269
Primo comma	
Sentenza n. 205/2015	481
Sentenza n. 44/2020	1005
Secondo comma	
Sentenza n. 44/2020	1005
– Principio di eguaglianza formale e sostanziale	
Primo comma	
Sentenza n. 18/2020	1084
Secondo comma	
Sentenza n. 18/2020	1084
Art. 4	
Sentenza n. 137/1986	661
Sentenza n. 1106/1988	671
Sentenza n. 148/2024	960
Art. 7	
Primo comma	
Sentenza n. 18/1982	122
Art. 10	
Sentenza n. 203/1997	1124
Primo comma in riferimento agli artt. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 7 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea e art. 16 della dichiarazione universale dei diritti umani adottata dall'assemblea generale delle nazioni unite il 10 dicembre 1948	
Sentenza n. 5/2024	382
Art. 24	
Sentenza n. 188/1970	169
Sentenza n. 202/1975	214
Sentenza n. 18/1982	122
Sentenza n. 134/1985	320
Sentenza n. 170/1999	329
Sentenza n. 50/2006	339
Sentenza n. 266/2006	343
Sentenza n. 322/2011	346
Primo comma	
Sentenza n. 70/1965	315
Secondo comma	
Sentenza n. 70/1965	315
Sentenza n. 151/1971	191
Art. 27	

Terzo comma

Sentenza n. 10/2024	1096

Art. 29

Sentenza n. 9/1964	132
Sentenza n. 46/1966	190
Sentenza n. 126/1968	133
Sentenza n. 127/1968	136
Sentenza n. 147/1969	137
Sentenza n. 128/1970	568
Sentenza n. 133/1970	166
Sentenza n. 87/1975	486
Sentenza n. 171/1976	143
Sentenza n. 179/1976	171
Sentenza n. 153/1979	521
Sentenza n. 6/1980	890
Sentenza n. 105/1980	695
Sentenza n. 209/1984	898
Sentenza n. 1/1987	759
Sentenza n. 6/1987	196
Sentenza n. 613/1987	912
Sentenza n. 365/1988	705
Sentenza n. 439/1988	913
Sentenza n. 529/1988	915
Sentenza n. 454/1989	198
Sentenza n. 116/1990	708
Sentenza n. 215/1990	1039
Sentenza n. 450/1991	925
Sentenza n. 1/1992	927
Sentenza n. 176/1992	200
Sentenza n. 179/1993	768
Sentenza n. 162/1994	937
Sentenza n. 258/1996	208
Sentenza n. 154/1999	210
Sentenza n. 445/2002	100
Sentenza n. 158/2007	946
Sentenza n. 245/2011	105
Sentenza n. 202/2013	1127
Sentenza n. 203/2013	866
Sentenza n. 162/2014	359
Sentenza n. 239/2014	1049
Sentenza n. 286/2016	575
Sentenza n. 232/2018	810
Sentenza n. 112/2025	156

Primo comma

Sentenza n. 341/1991	470
Sentenza n. 270/1999	719
Sentenza n. 116/2011	641

Secondo comma

Sentenza n. 30/1983	499

Sentenza n. 71/1987	487
Sentenza n. 477/1987	636
Sentenza n. 341/1991	470
Sentenza n. 385/2005	772
Sentenza n. 254/2006	179

Art. 30

Sentenza n. 70/1965	315
Sentenza n. 237/1974	288
Sentenza n. 198/1986	437
Sentenza n. 1/1987	759
Sentenza n. 332/1988	463
Sentenza n. 184/1990	530
Sentenza n. 215/1990	1039
Sentenza n. 341/1990	327
Sentenza n. 179/1993	768
Sentenza n. 278/1994	205
Sentenza n. 258/1996	208
Sentenza n. 203/1997	1124
Sentenza n. 250/2000	512
Sentenza n. 266/2006	343
Sentenza n. 86/2009	296
Sentenza n. 116/2011	641
Sentenza n. 202/2013	1127
Sentenza n. 239/2014	1049
Sentenza n. 5/2024	382
Sentenza n. 52/2025	1118
Sentenza n. 68/2025	298

Primo comma

Sentenza n. 121/1974	317
Sentenza n. 182/1988	441
Sentenza n. 183/1988	396
Sentenza n. 44/1990	448
Sentenza n. 341/1991	470
Sentenza n. 349/1998	404
Sentenza n. 270/1999	719
Sentenza n. 385/2005	772

Secondo comma

Sentenza n. 11/1981	430
Sentenza n. 198/1986	437
Sentenza n. 182/1988	441
Sentenza n. 183/1988	396
Sentenza n. 44/1990	448
Sentenza n. 349/1998	404

Terzo comma

Sentenza n. 7/1963	312
Sentenza n. 79/1969	281, 506
Sentenza n. 205/1970	284
Sentenza n. 50/1973	509

Sentenza n. 82/1974	286
Sentenza n. 55/1979	289
Sentenza n. 44/1990	448
Sentenza n. 184/1990	281
Sentenza n. 214/1996	295
Sentenza n. 494/2002	334

Art. 31

Sentenza n. 27/1975	685
Sentenza n. 179/1976	171
Sentenza n. 1/1987	759
Sentenza n. 332/1988	463
Sentenza n. 454/1989	198
Sentenza n. 42/1990	857
Sentenza n. 215/1990	1039
Sentenza n. 341/1991	470
Sentenza n. 450/1991	925
Sentenza n. 148/1992	399
Sentenza n. 176/1992	200
Sentenza n. 179/1993	768
Sentenza n. 162/1994	937
Sentenza n. 258/1996	208
Sentenza n. 303/1996	401
Sentenza n. 203/1997	1124
Sentenza n. 349/1998	404
Sentenza n. 154/1999	210
Sentenza n. 270/1999	719
Sentenza n. 283/1999	407
Sentenza n. 360/2000	724
Sentenza n. 405/2001	731
Sentenza n. 385/2005	772
Sentenza n. 116/2011	641
Sentenza n. 162/2014	359
Sentenza n. 239/2014	1049
Sentenza n. 158/2018	742
Sentenza n. 200/2020	748
Sentenza n. 30/2022	1090
Sentenza n. 54/2022	789
Sentenza n. 79/2022	449
Sentenza n. 209/2022	145
Sentenza n. 211/2023	651
Sentenza n. 112/2025	156

Secondo comma

Sentenza n. 11/1981	430
Sentenza n. 198/1986	437
Sentenza n. 205/2015	481
Sentenza n. 76/2017	1060
Sentenza n. 174/2018	1066
Sentenza n. 187/2019	1076
Sentenza n. 18/2020	1084
Sentenza n. 52/2025	1118

Art. 32

Sentenza n. 27/1975	685
Sentenza n. 361/2000	727
Sentenza n. 158/2007	946
Sentenza n. 19/2009	808
Sentenza n. 151/2009	356
Sentenza n. 203/2013	866
Sentenza n. 162/2014	359
Sentenza n. 96/2015	372
Sentenza n. 229/2015	375
Sentenza n. 213/2016	246
Sentenza n. 232/2018	810
Sentenza n. 197/2025	269

Art. 34

Sentenza n. 173/1983	626
Sentenza n. 274/1993	838

Art. 35

Sentenza n. 137/1986	661
Sentenza n. 1106/1988	671
Sentenza n. 148/2024	960

Art. 36

Sentenza n. 83/1983	700
Sentenza n. 614/1987	703
Sentenza n. 174/2016	949
Sentenza n. 148/2024	960

Art. 37

Sentenza n. 106/1980	697
Sentenza n. 83/1983	700
Sentenza n. 137/1986	661
Sentenza n. 1/1987	759
Sentenza n. 332/1988	463
Sentenza n. 498/1988	668
Sentenza n. 764/1988	638
Sentenza n. 1106/1988	671
Sentenza n. 341/1991	470
Sentenza n. 503/1991	640
Sentenza n. 179/1993	768
Sentenza n. 270/1999	719
Sentenza n. 360/2000	724
Sentenza n. 361/2000	727
Sentenza n. 405/2001	731
Sentenza n. 275/2009	680
Sentenza n. 158/2018	742
Sentenza n. 211/2023	651

Primo comma

Sentenza n. 210/1986	666
Sentenza n. 61/1991	710
Sentenza n. 132/1991	714

Sentenza n. 310/1999	721
Sentenza n. 116/2011	641
Sentenza n. 205/2015	481
Art. 38	
Sentenza n. 103/1968	848
Sentenza n. 83/1983	700
Sentenza n. 169/1986	906
Sentenza n. 286/1987	907
Sentenza n. 1009/1988	918
Sentenza n. 450/1989	920
Sentenza n. 42/1990	857
Sentenza n. 1/1992	927
Sentenza n. 346/1993	931
Sentenza n. 284/1997	938
Sentenza n. 174/2016	949
Secondo comma	
Sentenza n. 476/1987	957
Sentenza n. 88/1992	928
Sentenza n. 485/1992	859
Sentenza n. 170/1994	860
Art. 51	
Sentenza n. 188/1994	676
Sentenza n. 200/2020	748
Sentenza n. 445/2002	100
Sentenza n. 107/2024	218
Primo comma	
Sentenza n. 33/1960	619
Sentenza n. 62/2022	646
Art. 53	
Sentenza n. 179/1976	171
Sentenza n. 176/1992	200
Sentenza n. 154/1999	210
Sentenza n. 209/2022	145
Primo comma	
Sentenza n. 112/2025	156
Art. 76	
Sentenza n. 4/1963	692
Sentenza n. 152/1967	694
Art. 77	
Sentenza n. 19/1964	886
Art. 97	
Sentenza n. 614/1987	703
Art. 101	
Sentenza n. 18/1982	122

Art. 102

Sentenza n. 18/1982	122

Art. 111

Sentenza n. 50/2006	339

Art. 117

Primo comma

Sentenza n. 245/2011	105
Sentenza n. 162/2014	359
Sentenza n. 96/2015	372
Sentenza n. 229/2015	375
Sentenza n. 54/2022	789

Primo comma in relazione ad art. 14 della direttiva 2006/54/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 5 luglio 2006

Sentenza n. 181/2024	654

Primo comma in relazione agli artt. 2 e 3 della direttiva 2000/78/ce del consiglio, del 27 novembre 2000 e all'art. 4 della direttiva (ue) 2019/1158 del parlamento europeo e del consiglio, del 20 giugno 2019

Sentenza n. 115/2025	775

Primo comma in relazione agli artt. 4 e 11 della direttiva 2003/109/ce del consiglio, del 25 novembre 2003

Sentenza n. 106/2018	996

Primo comma in relazione agli artt. 8 e 14 della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Sentenza n. 131/2022	580

Primo comma in relazione all'art. 11, paragrafo 1, lett. D) ed F), della direttiva 2003/109/ce

Sentenza n. 1/2025	1032

Primo comma in relazione all'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Sentenza n. 10/2024	1096

Primo comma in relazione all'art. 21 paragrafo 1 del tfue, all'art. 24 paragrafo 1 della direttiva 2004/38/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 29 aprile 2004, nonché all'art. 11, paragrafo 1, lett. F), della direttiva 2003/109/ce del consiglio, del 25 novembre 2003

Sentenza n. 168/2014	990

Primo comma in relazione all'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo

Sentenza n. 202/2013	1127
Sentenza n. 33/2025	415

Primo comma in relazione all'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Sentenza n. 79/2022	449

Primo comma in relazione all'art. 11, paragrafo 1, lett. D), della direttiva 2003/109/ce

Sentenza n. 15/2024	1023

Secondo comma lett. B).	
Sentenza n. 2/2013	1126
Secondo comma lett. L)	
Sentenza n. 253/2006	605
Terzo comma (coordinamento della finanza pubblica)	
Sentenza n. 38/2016	994
Quarto comma	
Sentenza n. 203/2013	866
 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA	
Art. 34	
Sentenza n. 54/2022	789

III.3.
INDICE DELLE SENTENZE
DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

1960	
Sentenza n. 33.	619
1963	
Sentenza n. 4	692
Sentenza n. 7	312
1964	
Sentenza n. 9	132
Sentenza n. 19.	886
1965	
Sentenza n. 70.	315
1966	
Sentenza n. 46.	190
1967	
Sentenza n. 143	165
Sentenza n. 152	694
1968	
Sentenza n. 103	848
Sentenza n. 126	133
Sentenza n. 127	136
1969	
Sentenza n. 53.	849
Sentenza n. 79.	281, 506
Sentenza n. 147	137
1970	
Sentenza n. 128	568
Sentenza n. 133	166
Sentenza n. 188	169
Sentenza n. 205	284
1971	
Sentenza n. 32.	112
Sentenza n. 135	82, 821
Sentenza n. 151	191
1972	
Sentenza n. 46.	621, 823
Sentenza n. 133	825
1973	
Sentenza n. 50.	509
Sentenza n. 91.	516
1974	
Sentenza n. 72.	851
Sentenza n. 82.	286
Sentenza n. 99.	141
Sentenza n. 121	317
Sentenza n. 221	85

Sentenza n. 237	288
1975	
Sentenza n. 27.	685
Sentenza n. 33.	887
Sentenza n. 36.	852
Sentenza n. 37.	826
Sentenza n. 87.	486
Sentenza n. 164.	86
Sentenza n. 184.	89
Sentenza n. 202.	214
1976	
Sentenza n. 171	143
Sentenza n. 179	171
1977	
Sentenza n. 92.	622
1979	
Sentenza n. 55.	289
Sentenza n. 76.	854
Sentenza n. 139.	888
Sentenza n. 140.	90
Sentenza n. 153.	521
1980	
Sentenza n. 6	890
Sentenza n. 9	894
Sentenza n. 15.	895
Sentenza n. 105	695
Sentenza n. 106	697
1981	
Sentenza n. 11.	430
1982	
Sentenza n. 16.	115
Sentenza n. 18.	122
Sentenza n. 64.	319
1983	
Sentenza n. 30.	499
Sentenza n. 83.	624, 700
Sentenza n. 144.	193
Sentenza n. 173	626
1984	
Sentenza n. 209	898
Sentenza n. 214	900
Sentenza n. 291	828

1985

Sentenza n. 134	320
Sentenza n. 360	829

1986

Sentenza n. 5	902
Sentenza n. 49	905
Sentenza n. 117	629
Sentenza n. 137	661
Sentenza n. 169	906
Sentenza n. 198	437
Sentenza n. 199	393
Sentenza n. 210	666
Sentenza n. 285	630, 831

1987

Sentenza n. 1	631, 759
Sentenza n. 5	195
Sentenza n. 6	196
Sentenza n. 71	487
Sentenza n. 73	91
Sentenza n. 145	832
Sentenza n. 286	907
Sentenza n. 476	957
Sentenza n. 477	636
Sentenza n. 613	912
Sentenza n. 614	703

1988

Sentenza n. 181	784
Sentenza n. 182	441
Sentenza n. 183	396
Sentenza n. 186	197
Sentenza n. 268	291
Sentenza n. 332	463
Sentenza n. 365	705
Sentenza n. 366	836
Sentenza n. 397	855
Sentenza n. 403	326
Sentenza n. 404	239, 981
Sentenza n. 439	913
Sentenza n. 498	668
Sentenza n. 502	914
Sentenza n. 505	539
Sentenza n. 529	915
Sentenza n. 557	380
Sentenza n. 587	917
Sentenza n. 764	638
Sentenza n. 972	706
Sentenza n. 1009	918
Sentenza n. 1106	671

1989

Sentenza n. 450	920
Sentenza n. 454	198
Sentenza n. 559	242

1990

Sentenza n. 42	857
Sentenza n. 44	448
Sentenza n. 116	708
Sentenza n. 123	922
Sentenza n. 184	293, 530
Sentenza n. 215	1039
Sentenza n. 341	327

1991

Sentenza n. 61	710
Sentenza n. 132	714
Sentenza n. 189	924
Sentenza n. 341	470
Sentenza n. 450	925
Sentenza n. 503	640

1992

Sentenza n. 1	927
Sentenza n. 88	928
Sentenza n. 148	399
Sentenza n. 176	200
Sentenza n. 416	202
Sentenza n. 485	859

1993

Sentenza n. 163	672
Sentenza n. 179	768
Sentenza n. 274	838
Sentenza n. 346	931
Sentenza n. 361	93
Sentenza n. 454	841
Sentenza n. 495	934

1994

Sentenza n. 13	569
Sentenza n. 162	937
Sentenza n. 170	861
Sentenza n. 188	676
Sentenza n. 278	205

1996

Sentenza n. 106	534
Sentenza n. 172	717
Sentenza n. 214	295
Sentenza n. 258	208
Sentenza n. 297	572
Sentenza n. 303	401

Sentenza n. 340	542
1997	
Sentenza n. 118	95
Sentenza n. 203	1124
Sentenza n. 284	938
1998	
Sentenza n. 239	97, 244
Sentenza n. 349	404
1999	
Sentenza n. 110	940
Sentenza n. 154	210
Sentenza n. 170	329
Sentenza n. 180	862
Sentenza n. 270	719
Sentenza n. 283	407
Sentenza n. 310	721
2000	
Sentenza n. 176	984
Sentenza n. 187	941
Sentenza n. 250	512
Sentenza n. 360	724
Sentenza n. 361	727
2001	
Sentenza n. 120	574
Sentenza n. 405	731
Sentenza n. 447	943
2002	
Sentenza n. 445	100
Sentenza n. 494	334
2003	
Sentenza n. 104	474
Sentenza n. 350	1041
Sentenza n. 371	478
2004	
Sentenza n. 245	381
2005	
Sentenza n. 233	864
Sentenza n. 281	733
Sentenza n. 385	772
Sentenza n. 433	843
2006	
Sentenza n. 50	339
Sentenza n. 253	605

Sentenza n. 254	179
Sentenza n. 266	343
Sentenza n. 311	944
2007	
Sentenza n. 158	946
2008	
Sentenza n. 169	215
2009	
Sentenza n. 19.	808
Sentenza n. 86.	296
Sentenza n. 151	356
Sentenza n. 177	1045
Sentenza n. 275	680
2011	
Sentenza n. 116	641, 734
Sentenza n. 245	105
Sentenza n. 322	346
2012	
Sentenza n. 257	643, 738
2013	
Sentenza n. 2	1126
Sentenza n. 133	786
Sentenza n. 161	987
Sentenza n. 202	1127
Sentenza n. 203	866
Sentenza n. 278	410
2014	
Sentenza n. 162	359
Sentenza n. 168	990
Sentenza n. 170	226
Sentenza n. 239	1049
2015	
Sentenza n. 96.	372
Sentenza n. 191	181
Sentenza n. 205	481
Sentenza n. 229	375
2016	
Sentenza n. 38.	994
Sentenza n. 174	949
Sentenza n. 213	246
Sentenza n. 253	605
Sentenza n. 286	575

2017

Sentenza n. 76.	1060
Sentenza n. 193.	546

2018

Sentenza n. 106.	996
Sentenza n. 158.	742
Sentenza n. 166.	999
Sentenza n. 174.	1066
Sentenza n. 211.	1072
Sentenza n. 232.	810

2019

Sentenza n. 187.	1076

2020

Sentenza n. 18.	1084
Sentenza n. 44.	1005
Sentenza n. 200.	748

2021

Sentenza n. 9.	1008
Sentenza n. 15.	554
Sentenza n. 118.	1014
Sentenza n. 133.	349

2022

Sentenza n. 30.	1090
Sentenza n. 54.	789
Sentenza n. 62.	646
Sentenza n. 79.	449
Sentenza n. 88.	873
Sentenza n. 131.	580
Sentenza n. 195.	490
Sentenza n. 209.	145

2023

Sentenza n. 77.	1016
Sentenza n. 135.	588
Sentenza n. 145.	1020
Sentenza n. 211.	651

2024

Sentenza n. 5.	382
Sentenza n. 10.	1096
Sentenza n. 15.	1023
Sentenza n. 42.	751
Sentenza n. 66.	229
Sentenza n. 67.	1028
Sentenza n. 85.	1110
Sentenza n. 99.	803
Sentenza n. 107.	218
Sentenza n. 143.	607

Sentenza n. 148	253, 960
Sentenza n. 181	654

2025

Sentenza n. 1	1032
Sentenza n. 33	415
Sentenza n. 52	1118
Sentenza n. 68	298
Sentenza n. 112	156
Sentenza n. 115	775
Sentenza n. 197	269
Sentenza n. 210	595

